AGGIORNAMENTO:
GUIDA OPERATIVA N° 103 LA QUESTIONE DEI CREDITI RATEALI AGG. 3 -2022

In questi ultimi mesi diversi tribunali hanno affrontato questo argomento e diversi di questi si sono allineati a quanto riportato nella presente guida: forse l'evidenza si sta affermando sulla filosofia!!!!??

IN PARTICOLARE, SEGNALIAMO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMONA.

IL GIUDICE, NON LIMITANDOSI A SEGUIRE FACILI E SUPERFICIALI PRESE DI POSIZIONE, HA VOLUTO APPROFONDIRE L'ARGOMENTO: SOLTANTO UNA COMPETENZA SPECIFICA PERMETTE LA GIUSTA INTERPRETAZIONE DI ASPETTI TECNICI E NON LEGALI!!

SI VEDANO IN PARTICOLARE I FRIFERIMENTI ALLA CTU, ALLE NORME GIURIDICHE MA ANCHE TECNICHE, ALLE CONCLUSIONI CHE APPAIANO CHIARE E PRECISE

IN REALTA' RIMANGONO ALCUNI PICCOLI ERRORI "VENIALI" (PER ESEMPIO IL RIFERIMENTO ANNO CIVLE…), CHE, COMUNQUE, INFICIANO IL RISULTATO FINALE IN MODO MOLTO MARGINALE.

SI AUSPICA CHE TUTTA LA MAGISTRATURA SI ALLINEI E VOGLIA ACQUISIRE UNA SIMILE COMPETENZA.

ALLEGATI:

- *ALLEGATA SENTENZA TRB. DI CREMONA 1-2022*
- *ALLEGATA SENTENZA TRIB. DI VICENZA 2-2022*

3-2022

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it –Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA N° 103

LA QUESTIONE DEI CREDITI RATEALI

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

Considerata la complessità dell'argomento "credito rateale", il quesito principale è il seguente:

Il contratto di mutuo/finanziamento riporta chiaramente al suo interno ciò che il cliente riceve ed il prezzo totale che deve pagare?

Per dare una risposta semplice ed allo stesso tempo esauriente, procederemo con un esempio pratico e di facile comprensione.

Alla base del rapporto Istituto/cliente, sia che la banca sia "prenditrice" della liquidità sia che invece sia "erogatrice" della stessa, si ha un dare ed un ritorno, secondo termini di remunerazione determinati da:

- un tasso/corrispettivo per la liquidità concessa,
- il rimborso di costi accessori,
- eventuali altri oneri accessori utilizzati per diminuire il rischio dell'operazione, e di conseguenza, il tasso applicato,
- il tempo di fruizione della liquidità e l'importo della stessa.

E' dunque evidente come, per determinare un valore totale di "costo finale", dovendo tener conto di questa moltitudine di fattori, la matematica finanziaria, sia l'unico strumento in grado essere di ausilio (in quanto risulta l'unico criterio a tenere conto del fattore **"tempo").**

I metodi di valutazione del tasso applicato e/o dei costi, sono sostanzialmente basati su due sistemi facenti riferimento al regime degli interessi semplice o composto.
Le risultanze che si ottengono dall'applicazione pratica dei due criteri sono così difformi da far impallidire qualsiasi interpretazione filosofica.

Procediamo con un esempio pratico:

CAPITALE 1.200,00 - DURATA 10 ANNI
1° CASO TASSO 3% 2° CASO TASSO 10% 3° CASO TASSO 20%

FORMULA REGIME INTERESSE SEMPLICE = C x R x T

1° CASO 1.000 X 3% X 10 = 300 RESTITUZIONE = 1.300 CAPITALE + 30%
2° CASO 1.000 X 10% X 10 = 1.000 RESTITUZIONE = 2.000 CAPITALE + 100%
3° CASO 1.000 X 20% X 10 = 2.000 RESTITUZIONE = 3.000 CAPITALE + 200%

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

FORMULA REGIME INTERESSE COMPOSTO = C [(1+r)^n -1]

INTERESSE COMPOSTO

1000	3%	10	1342,916
1000	10%	10	2592,742
1000	20%	10	6190,736

1° CASO 1.000 X 3% X 10 = 300 RESTITUZIONE = 1.342,916 CAPITALE + 34%
2° CASO 1.000 X 10% X 10 = 1.000 RESTITUZIONE = 2.592,742 CAPITALE + 159%
3° CASO 1.000 X 20% X 10 = 2.000 RESTITUZIONE = 6,190,736 CAPITALE + 519%

RISULTA SUBITO EVIDENTE COME LA SCELTA DEL REGIME APPLICATO (SEMPLICE O COMPOSTO) DETERMINI RISULTATI ESTREMAMENTE DIVERSI, E CIO', SENZA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL FATTORE TEMPO/ RATEIZZO.

L'ESPOSIZIONE IN CONTRATTO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DALLA PARTE CHE RICEVE LIQUIDITA' DOVRA' QUINDI ESSERE ESPRESSO CON TRASPARENZA ASSOLUTA SENZA L'AUSILIO DI INDICICIZZAZIONI TALI DA MISTIFICARE IL REALE ANDAMENTO DI COSTI E SPESE.

LA VERIFICA TECNICA DISPOSTA IN SEDE DI CONTENZIOSO DOVRA' DUNQUE VALUTARE SE L'ESPOSIZIONE CONTRATTUALE SIA ESAUSTIVA E TALE DA CONSENTIRE AL CONSUMATORE (PARTE DEBOLE DEL RAPPORTO) DI REALIZZARE E COMPRENDERE QUALE SIA IL PREZZO/COSTO DA VERSARE IN CAMBIO DELLA LIQUIDITA' CONCESSA.
DA CIO' DERIVERA' POI LA VERIFICA:

- DELLA TRASPARENZA, CORRETTEZZA E CORRISPONDENZA DEI CONTEGGI RIPORTATI IN CONTRATTO RISPETTO ALLE CONDIZIONI APPLICATE;
- ED, IN CASO DI ESITO NEGATIVO, L'EFFETTO CHE, I COSTI "OCCULTI" APPLICATI, POSSONO AVER GENERATO IN TERMINI DI SUPERAMENTO DEL TSU.

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

L'occasione è utile poi per evidenziare un errore giuridico spesso presente nelle pronunce attinenti alla materia in esame.

In alcune decisioni gli organismi giudicanti concludono le loro riflessioni indicando come "*l'ammortamento alla francese si basi su una formula di interesse semplice e non composto*". Niente di più errato!

A tal proposito si ribadisce quanto già riportato in precedenza :

- **FORMULA REGIME INTERESSE SEMPLICE =** C x R x T
- **FORMULA REGIME INTERESSE COMPOSTO =** C [(1+r)^n -1]
- LA FORMULA DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE PREVEDE LA "N" SU ESPONENTE;

Ricondurre dunque la formula dell'interesse semplice allo schema dell'ammortamento classico alla francese risulta dunque totalmente errato.

Considerate le numerose pronunce di merito che negli ultimi mesi si stanno moltiplicando a favore della mancata trasparenza delle condizioni, e, di conseguenza, le evidenti illegittimità rilevate in termini di indeterminatezza delle stesse (presenza di consistenti costi occulti, con conseguente superamento in moltissimi casi del TSU, presenza di anatocismo indiretto generato dall'anticipo degli interessi), riportiamo in allegato uno schema riassuntivo dei principali aspetti giuridici e tecnici oggetto di trattazione.

ALLEGATO: RELAZIONE RELATIVA POSIZIONE RATEALE

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Rapporto di mutuo ipotecario / credito rateale

1. PREMESSA

L'analisi peritale, basata su un esempio pratico di Lit. 1.400.000.000 (corrispondente a € 723.039,66), ha consentito di accertare plurime irregolarità afferenti in particolare:

i) **all'indeterminatezza del piano di ammortamento ed alla violazione della normativa sulla trasparenza dovute in particolare alla mancata indicazione in contratto del regime finanziario e della modalità di calcolo degli interessi. Tali carenza, configurando vizio del consenso, comportano la violazione dell'art. 117 TUB;**

ii) **all'impiego del regime composto che comporta la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. disattendo altresì le prescrizioni degli artt. 1194 e 1195 c.c.;**

2. IL CONTRATTO DI MUTUO – RICHIAMI NORMATIVI

La giurisprudenza in materia bancaria, talvolta non univoca, deve essere applicata alle circostanze e alla documentazione relativa agli specifici rapporti oggetto di perizia.

Pur nei limiti posti dal ruolo del tecnico, questi non può che improntare le metodologie e i procedimenti di calcolo in funzione del quadro giuridico che presiede la materia del calcolo stesso.

Pertanto, prima di procedere ai ricalcoli peritali, pervasi da un elevato tecnicismo giuridico, si ritiene opportuno riportare le norme e gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento sulle tematiche che si svilupperanno nel proseguo della relazione.

2.1 L'INDETERMINATEZZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO PER LA MANCATA INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI CALCOLO E DEGLI ONERI CONNESSI AL FINANZIAMENTO, NONCHÉ L'EFFETTO SORPRESA EX ART. 1195 C.C.

Negli ammortamenti a rimborso graduale, rilevanti omissioni si riscontrano nella pattuizione quando rimane indefinito l'esatto importo del credito in essere alle distinte scadenze o vengono omesse le modalità di determinazione della rata, riportata in contratto

solo con il suo valore, senza alcuna indicazione dei criteri di imputazione a capitale e interessi, i cui valori numerici sono riportati in allegato.

Il comportamento dell'intermediario non risulta propriamente conforme al dettato di una disciplina eteronoma di protezione del cliente. Si rileva che il comma 4 dell'art. 117 TUB prevede espressamente che *"I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*. Osserva al riguardo M. De Poli: *"Tasso d'interesse e le altre condizioni altro non sono, dunque, che quelle parti del regolamento contrattuale che, se e solo se previste dalle parti come elemento dello specifico contratto, dovranno essere necessariamente esplicitate (in forma scritta e in modo particolarmente chiaro), pena (non già la nullità del patto voluto ma non "indicato", bensì) l'integrazione della lacuna nei modi e nelle forme prescritte dal settimo comma dello stesso articolo*.[1]*"*

---

[1] '*Se consideriamo che tutte le condizioni pattuite dalle parti, dunque anche quelle di carattere non economico, devono essere riprodotte in forma scritta, pena la loro nullità ex art. 117, 3° comma, ci rendiamo conto che, se non si vuole ritenerlo un inutile doppione del precetto formale, all'obbligo di "indicazione" delle condizioni economiche si deve chiedere di rispondere a finalità (di tutela della controparte bancaria) ulteriori rispetto a quelle assolte dall'imposizione dell'obbligo di redazione del contratto in forma scritta. E' coerente con le finalità tipiche della disciplina sulla trasparenza, allora, pensare che il legislatore abbia selezionato, dal più ampio contenuto contrattuale, quello avente ad oggetto la regolamentazione economica del rapporto e ciò allo scopo di assegnare allo stesso, in caso di lacune o contrasti a precetti imperativi, un particolare trattamento integrativo-sostitutivo (ossia quello di cui all'al 7° co.), sul modello dell'integrazione disposta, ad esempio, dall'art. 1474 c.c. Ciò servirebbe, in thesi, a strappare dalla nullità (assoluta, ex art. 1418, comma 2, c.c.) i contratti privi di un patto valido sul prezzo, garantendone la conservazione coatta. Questa possibilità non spiega, però, perché il legislatore sia dovuto ricorrere alla previsione di uno specifico obbligo di "indicazione" di quelle condizioni. E allora* ***si può pensare che il legislatore, forse ancor più coerentemente ai propositi di trasparenza, abbia voluto assegnare all'obbligo di "indicazione" delle condizioni economiche anche un altro fine, quello di rendere la regolamentazione contrattuale di questi aspetti la più chiara e puntuale possibile.*** *Intesa in questo senso, la disposizione del 4° co. non punterebbe ad affermare quali condizioni del rapporto contrattuale debbano essere riprodotte in forma scritta – perché a tal fine risponde già il 1° comma – bensì in che modo quelle condizioni devono essere riprodotte. Pertanto, a schiette finalità di trasparenza, se per tale intendiamo quel complesso di regole sensibili non solo a ciò che si deve comunicare ma, anche, a come si comunica'.* (M. De Poli, La contrattazione bancaria. Tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza. CEDAM, 2012, pag. 236). Con riferimento all'art. 117 TUB, B. Spagna Musso ritiene il comma 4° rispondente ad un '*dovere in senso tecnico, rientrante nei comportamenti cui la banca è tenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.'*, la cui omissione o insufficiente informazione, comporta '*la specifica responsabilità di cui*

Per quanto riguarda la determinatezza del piano di ammortamento, nei finanziamenti con piano alla francese l'enunciato del contratto riporta l'importo della rata, corrispondente alla somma delle due imputazioni, alla quale, tuttavia, possono corrispondere specifiche imputazioni a capitale e interesse, diversamente distribuite nelle scadenze previste, nel rispetto dei vincoli di chiusura del piano, in funzione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi adottato. Tali specifiche imputazioni sono riportate, per i mutui a tasso fisso, in allegato: una lunga serie di valori dai quali, con l'ordinaria diligenza ed expertise dei mutuatari, non è possibile comprendere i criteri e condizioni che presiedono il piano. Ciò costituisce un significativo pregiudizio al rispetto dell'art. 117 TUB, 4° comma, che prescrive la specifica indicazione delle condizioni e richiama la sanzione prevista al 7° comma del medesimo articolo.

L'indeterminatezza delle condizioni contrattuale risulta ancora più accentuata in assenza dell'allegato piano di ammortamento. Quest'ultimo è previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia solo per i mutui a tasso fisso, mentre non è previsto per i mutui a tasso variabile e, in applicazione delle 'Informazioni europee di base sul credito ai consumatori' (IEBCC), non è previsto neanche per i finanziamenti del credito al consumo, quale che sia, fisso o variabile, il tasso convenzionale.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità *"affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"* (Cass. n. 12276/10). La Cassazione 25205 del 2014 precisa che, il rispetto della norma imperativa, dettata dall'art. 1284 c.c. presuppone la conoscenza a priori dei dati necessari *"per eseguire un calcolo matematico il cui* ***criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto****. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione".*

---

all'art. 1176, coma 2, c.c., secondo il quale la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata e, a maggior ragione, in un contratto imposto ad un contraente debole' (B. Spagna Musso, Principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti bancari, in bancheepoteri, 6/3/19).

Come accennato, di regola, il contratto omette il criterio di calcolo della rata, l'impiego del regime composto ed il criterio di imputazione delle rate, elementi indispensabili ad acquisire la necessaria consapevolezza delle copiose evidenze numeriche riportate in allegato.

Nella stessa genericità dei richiami tecnici, riportati più in generale nei finanziamenti a rimborso graduale, viene ad evidenza la norma dell'art. 117, 6° comma che vieta la clausola di "rinvio agli usi".[2] Osserva al riguardo A.A. Dolmetta come tale clausola vada interpretata, *"leggendo gli usi non solo per quello che sono, ma pure per quello che figurativamente oggi esprimono: un conto è ammettere il rinvio a indici esterni*

---

[2] '*Ora, se si considera che alla base del divieto del rinvio agli usi di piazza per la determinazione degli interessi (v. art. 117, comma 6, TUB) vi è l'interesse a tutelare la consapevolezza del cliente circa l'effettivo contenuto del contratto che sta per sottoscrivere e se si ritiene questo interesse, nell'attuale sistema, di fondamentale importanza (quindi di portata generale), non vi dovrebbero essere ostacoli teorici per ritenere che l'art. 117, comma 6, TUB contenga in sé un divieto generale per qualsiasi forma di relatio. E ciò proprio perché detto meccanismo, consentendo solo una valutazione ex post e non ex ante del contenuto contrattuale, si pone in contrasto insanabile con l'esigenza di certezza/consapevolezza che la forma è chiamata a svolgere in un sistema ispirato al principio di trasparenza. Un segnale da cui poter desumere che l'art. 117, comma 6, TUB è una norma materiale è dato dall'art. 118, TUB, cosí come modificato dall'art. 10 della legge n. 218 del 2006. Tale ultima norma, infatti, prevede espressamente che «nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile». Tuttavia dette modifiche devono essere preventivamente comunicate al cliente «in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente» e che queste si intendono accettate se il cliente non recede entro sessanta giorni. Orbene, la circostanza che l'art. 118, TUB richiede espressamente che le modifiche unilaterali del tasso d'interesse devono essere preventivamente comunicate al cliente e che le stesse si intendono accettate solo se il cliente non recede entro sessanta giorni è indice del fatto che l'ordinamento reputa illecito non solo il rinvio agli usi per la determinazione degli interessi ultralegali, ma anche il rinvio a qualsivoglia fonte esterna al contratto che impedisca, in concreto, al cliente di avere contezza ex ante degli obblighi a cui deve far fronte. In conclusione, se si ammette che l'esigenza fondamentale del sistema attuale è quella di garantire la certezza/consapevolezza del contenuto contrattuale, sia al momento della stipula sia durante l'esecuzione del contratto, e si dà il giusto peso alle novità introdotte dall'art. 118, TUB, non pare vi siano ostacoli nel ritenere che l'art. 117, comma 6, TUB contenga in sé un divieto generale a qualsivoglia forma di relatio. Allo stato, dunque, seppure il rinvio ad una legge, a differenza che agli usi, è atto a rendere certa la determinabilità dell'oggetto del contratto e quindi la determinabilità degli interessi, comunque esso priva la parte del rapporto, che subisce la modifica, di conoscere preventivamente in che cosa detta modifica si sostanzia'.* (M. Verdi, Funzione della forma prescritta dall'art. 1284, 3° comma, c.c. e principio di trasparenza, Giur. It., 2007, 11, 2621).

e oggettivi (che, in quanto tale, non è punto in discussione); un altro è ammettere rinvii a ***indici opachi perché non facilmente raggiungibili (o leggibili) dal cliente."***[3]

Se la banca nel predisporre il contratto si limita semplicemente a prevedere la costanza della rata, appare consequenziale la caratterizzazione, in termini esaustivi, esclusivamente su tale aspetto del piano di ammortamento: l'operatore non è tenuto ad arguire che, oltre alla rata costante, si utilizza il regime composto, nonché il calcolo degli interessi su tutto il "capitale" in essere a ciascuna scadenza: con l'accettazione della rata convenuta, è portato a ritenere che non vi siano alternative e, per giunta, sia univocamente determinato il piano di rimborso[4] secondo il regime semplice, evocato dagli artt. 821 c.c. e 1284 c.c..

È palese che, tecnicamente secondo le leggi della matematica finanziaria, il piano di ammortamento a rata costante, così come usualmente sviluppato dagli intermediari bancari, ovvero mediante determinazione della rata fissa con una formula di capitalizzazione composta, produca un aggravio di interessi corrispondente all'anatocismo. La produzione di interessi su interessi si riscontra nella pattuizione del valore della rata, non nel pagamento della stessa. Ma la prescrizione degli artt. 1283 e 1284 c.c. si riferisce all'obbligazione accessoria nelle modalità pattuite, indipendentemente dai tempi e modi di pagamento[5].

---

[3] A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari, Regole, Zanichelli, 2013, pag. 101.

[4] Cfr. R. Marcelli, "*L'ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la scienza vien piegata a negar se stessa"* in www.assoctu.it.

[5] Si vedano le pubblicazioni di P. Fersini e G. Olivieri, "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese", Banche & Banchieri 2/2015; A. Annibali, C. Baracchini, Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice, in www.attuariale.eu, F. Cacciafesta, A proposito dell'articolo "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese", Banche e Banchieri, 4/2015; C. Mari e G. Aretusi, Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare, Il Risparmio, n. 1, 2018; R. Marcelli, "Finanziamenti con piano di ammortamento: vizi palesi e vizi occulti", Diritto della Banca e del Mercato Finanziario, 2020 n. 2.

L'ammortamento di un prestito può essere definito come la restituzione graduale del capitale prestato e il pagamento di interessi: le restituzioni delle quote di capitale e degli interessi di competenza in ogni singolo periodo costituiscono le rate. La condizione di chiusura utile per l'ammortamento francese, o a rata costante, è la c.d. "condizione iniziale", ovvero che il valore attuale delle rate previste sia pari all'importo finanziato.

D'altra parte l'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio '00, prima dei mutamenti introdotti dal legislatore nell'art. 120 TUB, prevedeva che le clausole relative alla capitalizzazione infrannuale degli interessi non avessero effetto se non fossero specificatamente approvate. Ma **prima ancora di essere specificatamente approvate, quale che sia la periodicità e il regime adottato, devono essere specificatamente riportate nel testo del contratto, attraverso modalità compiutamente acquisibili alla consapevolezza del prenditore.**

Il regime di capitalizzazione composto usualmente adottato dagli intermediari è mutuato dalla prassi in uso presso gli operatori professionali del mercato finanziario. Il mercato del credito vede la presenza dell'operatore al dettaglio ed è l'intermediario che predispone la contrattualistica con le condizioni economiche, compreso il piano di ammortamento: il cliente non può essere lasciato ignaro delle peculiarità che contraddistinguono il rimborso nel regime di capitalizzazione adottato e del sistema di calcolo degli interessi. Come osserva A.A. Dolmetta, la presenza di una disciplina della trasparenza per definizione suppone il riconoscimento della disparità strutturale delle relative posizioni e della diversità funzionale tra chi il prodotto crea, o assembla, e chi il prodotto, invece, consuma.

Anche quando l'intermediario allega il piano di ammortamento, dai meri valori numerici in esso indicati, in assenza di una professionale competenza finanziaria, rimane assai arduo per il cliente risalire, in via induttiva, ai criteri impiegati per pervenire a tali valori.

Non si può trascurare che nei contratti di adesione (ex art. 1342 c.c.), le condizioni rimesse all'autonomia delle parti si risolvono in una piena discrezionalità dell'intermediario che predispone il contratto. Che siano contratti di adesione lo si evince

---

Nel piano d'ammortamento del finanziamento, se la rata costante è calcolata con applicazione del regime di capitalizzazione composta, la condizione di chiusura iniziale prevede che le rate (R), tutte uguali per definizione, forniscono un valore attuale (quindi in sconto composto) pari al debito iniziale. In tali circostanze la condizione iniziale richiede che:

$$Capitale\ Finanziato = R*(1+i)^{-1}+R*(1+i)^{-2} + \ldots + R*(1+i)^{-n}$$

dove il costrutto $(1+i)^k$ è tipico del regime di capitalizzazione composta.

Il principio di scindibilità che governa il regime composto determina la lievitazione esponenziale degli interessi nell'ammortamento a rata costante.

chiaramente dall'art. 117, 1 comma, che prevede: *'I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti'.* Che la responsabilità dei contratti di adesione è ricondotta dal legislatore all'intermediario lo si evince dall'art. 117 TUB, comma 8, che prevede: *'La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia'.*

La loro valenza ex art. 1372 c.c. (forza di legge fra le parti) è pur sempre condizionata alla possibilità di accettare o rifiutare le condizioni stabilite dall'intermediario, ma questo presuppone la chiara indicazione e la compiuta e consapevole conoscenza, secondo l'ordinaria diligenza ex art. 1341 c.c., delle condizioni di calcolo che sottendono i valori riportati in contratto. Al riguardo, come già rappresentato in precedenza, si ribadisce che l**a Cassazione in più occasioni ha avuto modo di precisare che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, inerente le capacità tecnica di determinazione del piano, rileva invece che '*il criterio di calcolo risulti con esattezza dallo stesso contratto'*** (Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, 25205/14).

Se il contratto non riporta il regime finanziario impiegato e il criterio di imputazione degli interessi, l'obbligazione principale, nell'espressione del valore medio di periodo, che risolve univocamente la discrasia fra l'importo dell'obbligazione accessoria e il prezzo ex art. 1284 c.c., riportati in contratto, rimane celata nei criteri di imputazione desumibili esclusivamente, solo in via induttiva, dai valori numerici riportati in allegato.[6]

---

[6] Concorde F. Quarta, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile»*, Napoli, 2020, p. 61 e segg., ad avviso del quale, *'la metodologia adottata per la costruzione del piano di ammortamento non rappresenta un fattore neutro, né sotto il profilo giuridico né sotto quello economico, ma incide sensibilmente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto'*, cioè sulla causa. *'Il punto non è far emergere il piano di per sé, bensì la sua ratio: cioè, la metodologia concretamente applicata all'ammortamento e, soprattutto, i suoi riflessi sul processo di determinazione del prezzo. Si è rilevato che tra due o più offerte di mutuo contraddistinte dallo stesso capitale, stessa durata e finanche il medesimo tasso nominale annuo (TAN), sono le diverse tecniche sottese ai piani di ammortamento stilate dai finanziatori a fare la differenza in termini di costi attesi a carico dei mutuatari'*.

L'alternativa fra capitalizzazione semplice[7] e composta nei piani di ammortamento è ovviamente nota, oltre che alla dottrina,[8] anche alla Banca d'Italia, che ne tiene conto nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari rivolte ai consumatori.[9]

---

[7] Nel regime finanziario semplice, il rispetto della linearità, cioè a dire la proporzionalità al tempo e al capitale (principio fissato nel nostro ordinamento dall'art. 821 c.c.), impone la distinzione degli interessi dal capitale ed il loro pagamento contestuale. Fissati tasso, importo del finanziamento, nonché durata e scadenze, il piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice risulta univocamente determinato, sia nella rata, sia nella sua composizione (quota capitale e quota interessi): gli interessi, per la proprietà stessa del regime finanziario semplice (medesima scadenza), non possono che essere riferiti alla quota capitale in scadenza e quest'ultima è ricavata implicitamente dalla condizione elementare: $\sum C_k = C$.

[8] *"Si ricava dunque che esistono, almeno concettualmente, due diverse forme di ammortamento a rata costante: una a interesse semplice, una a interesse composto. Questa seconda è quella più comunemente utilizzata*." (F. Cacciafesta, 'A proposito dell'articolo "Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese", in Banche & Banchieri, n. 4/15).
'La considerazione spesso utilizzata per affermare che nell'ammortamento alla francese non esiste il fenomeno del calcolo degli interessi sugli interessi già maturati è che, in ciascun periodo, la quota interessi è calcolata sul debito residuo nell'anno precedente, argomentando che di fatto 'si pagano' gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi composta. Tale affermazione ignora tutte le considerazioni espresse in questa nota e soprattutto il fatto che ***il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta.*** *Non bisogna dimenticare che gli interessi ancorché 'semplici' nell'intervallo di tempo, supposto unitario, tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta.* (P. Fersini e G. Olivieri, Sull'anatocismo nell'ammortamento francese', Banche & Banchieri 2/2015).

[9] Nelle disposizioni in vigore sino al 30 settembre 2015, nell'Allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto a consumatori, alla nota (5) si riporta: '*Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuali i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2=(1+i_1)^{t1/t2}-1$*'. Nelle successive disposizioni, nel prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) si riporta '*Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all'importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo'*. E, per la Sezione 7. Tabella di ammortamento semplificativa, si riporta: '*Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo)'.*

Il regime di capitalizzazione adottato viene a costituire un aspetto qualificante le condizioni contrattuali, la cui omissione configura un elemento di indeterminatezza contrattuale ed un vizio del consenso, rimanendo ignaro il mutuatario del regime di capitalizzazione oltre che del criterio di composizione delle rate[10].

---

[10] Il piano di ammortamento riportato in allegato è parte integrante del contratto e viene a costituire, a tutti gli effetti, una clausola negoziale determinante per l'equilibrio economico del contratto, *'con la conseguenza che in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (Cass. 19 aprile 2002 n. 5703). Ne consegue che non può disconoscersi al documento che lo contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c.'* (Cassazione n. 23972/10). Tuttavia una parte integrante il contratto che renda inaccessibile, con l'ordinaria diligenza e conoscenza, le condizioni praticate, qualificanti il rapporto di credito, contravviene ad elementari regole di trasparenza, correttezza e buona fede. Al riguardo osserva C. Camardi: *'posto che il contratto di mutuo deve contenere e di solito contiene tutti gli elementi idonei a determinare con chiarezza e trasparenza l'operazione finanziaria programmata, con particolare riguardo al tasso di interesse, alla maturazione degli interessi e alla relativa capitalizzazione, nei modi e nelle forme in cui è consentita, e alla durata, oltre che alle garanzie, etc; si può dire* ***che il piano di ammortamento ne costituisce l'accordo esecutivo, nel quale le parti attuano e sviluppano matematicamente gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo*** *attraverso un prospetto di rate, delle quali si indica la scadenza esatta, nonché la composizione interna, con riguardo alla quota capitale e alla quota interessi. Il valore precettivo del piano di ammortamento, dunque, è innegabile, perché la scadenza delle singole rate, ad esempio, è decisiva per la definizione della diligenza del mutuatario e della puntualità del pagamento, nonché per l'eventuale messa in mora dello stesso, con tutte le conseguenze del caso; mentre la distribuzione delle stesse negli anni definisce la posizione del mutuatario con riguardo all'esercizio di altri eventuali diritti stabiliti nel contratto, ad esempio il diritto all'estinzione anticipata; e quella del mutuante con riguardo, ad esempio, al diritto alla risoluzione per inadempimento nel pagamento esatto e puntuale delle rate.* ***E tuttavia tale valore precettivo andrebbe di regola individuato in ogni suo aspetto in relazione alle previsioni contenute nel contratto di mutuo, ed è perciò — se ci si consente il bisticcio — "mutuato" da quest'ultimo, del quale è accordo esecutivo****, suscettibile perciò di oggettivo sviluppo sulla base delle regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori. In caso di dubbio o incompletezza del piano, pertanto, il giudice dovrebbe poterlo sviluppare applicando le ordinarie regole di interpretazione del contratto. In caso di errore nel computo delle rate o della loro composizione interna, invece, si dovrebbe poter rimediare attraverso la rettifica. E ciò pure nel caso in cui si rinvengano calcoli del tutto incoerenti con le clausole del contratto di mutuo, cioè rate e computi non connessi logicamente e matematicamente con le clausole del contratto relative agli interessi o alla durata del mutuo; nel qual caso però sarebbe pure da valutare la buona o mala fede, ovvero il dolo della banca, agli effetti dell'annullamento del contratto o dell'applicazione dell'art. 1440 c.c.'* (C. Camardi,

Per giunta, senza alcuno specifico assenso, nella periodicità infrannuale delle rate, viene celata, attraverso un'impropria formula di calcolo, la capitalizzazione infrannuale contraria alle regole di matematica finanziaria, fatte proprie dalla Banca d'Italia ed esplicitamente espresse, sino al 2016, nell'allegato 4B delle norme di trasparenza.

Le disposizioni sulla trasparenza della Banca d'Italia, tra le informazioni da inserire nei contratti, **prevedono "*il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, …*". Tra queste ultime non sembra si possa 'tacere' il regime di capitalizzazione composta, né tanto meno il criterio di calcolo degli interessi, senza i quali non è possibile conseguire un'univoca determinazione del prezzo, né un consapevole consenso dell'impegno assunto[11].**

Si osserva infine che senza un'esplicita espressione, oltre che del calcolo della rata, della volontà del mutuatario sul rilevante quanto sfavorevole criterio di imputazione, appare ineludibile l'adozione del regime semplice degli interessi e l'applicazione del principio dell'art. 1194 c.c. esclusivamente al capitale liquido ed esigibile (quota capitale) ex art. 1282 c.c.[12].

Mutuo bancario con piano di ammortamento "alla francese", Nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale', in Banca Borsa e Tit. cred., I, 2015).

[11] Per una completa illustrazione delle criticità dell'ammortamento alla francese, cfr. Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico, I Contratti, 4/19; R. Marcelli, L'ammortamento a rata costante (francese). Il roll over del finanziamento e anatocismo, I Contratti, n. 3/20.

[12] La Cassazione n. 10941/16 ha avuto modo di chiarire: '*Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*'. Nella circostanza – seppur specificatamente riferita ad un rapporto di credito in conto corrente, '*dove è la banca che provvede all'imputazione*' – la Cassazione ha ravvisato la '*simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito*'. Il principio risulta coerente con la ratio di tutela del creditore ex art. 1194 c.c.: poiché gli interessi rimangono improduttivi sino alla scadenza del capitale, il creditore subirebbe un danno se venisse estinto il capitale prima degli interessi. Quindi il capitale potrà essere saldato solo dopo il pagamento dei relativi interessi. L'equilibrio nella tutela viene conseguito, nel caso sia assente un valido accordo, con la simultanea ricorrenza di esigibilità e liquidità di capitale ed interesse.

Anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto – divenuta ancor più ineludibile con il nuovo testo dell'art. 120 TUB, 2° comma – per scongiurare ogni effetto 'sorpresa' ex art. 1195 c.c., si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi.

Il ricarico degli interessi, non più su una funzione lineare (capitalizzazione semplice) ma esponenziale (capitalizzazione composta), nelle pregnanti omissioni informative che si riscontrano nell'enunciato del contratto, può ben configurare una significativa e sostanziale 'sorpresa' del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c..

Il dovere di informazione discende direttamente dall'art. 1337 c.c. che sancisce la responsabilità del creditore reticente, tanto più che, trattandosi di contratti predisposti, si deve applicare la regola di semplice conoscibilità dell'art. 1341, comma 1, c.c. Né si possono trascurare gli obblighi di trasparenza che – nell'*enforcement* impresso da dottrina e giurisprudenza – si sostanziano, oltre al dovere di far conoscere, nel dovere di far comprendere[13].

2.2 L'ADOZIONE DEL REGIME FINANZIARIO COMPOSTO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1283 C.C., 120 TUB ED 1284 C.C.

Nell'ipotesi di adozione del regime finanziario composto, nella pronuncia della Cassazione n. 2593 del 20 febbraio 2003, si può agevolmente riscontrare che "*una somma di denaro mutuata, in un piano di ammortamento alla francese, al tasso d'interesse del dieci per cento annuo si raddoppia in ventiquattro anni; se invece gli interessi vengono capitalizzati ciò avviene in soli quindici anni circa*".

Nell'ammortamento alla francese, solo se la rata è determinata in regime semplice, si può avere l'obbligazione accessoria priva della lievitazione esponenziale che connota e qualifica l'anatocismo.

Il divieto di anatocismo posto dalla norma preclude l'impiego del TAN in capitalizzazione composta per determinare la rata del finanziamento in quanto si conviene

[13] Cfr. Brodi, Dal dovere di far conoscere al dovere di far comprendere: l'evoluzione dei principi di trasparenza nei rapporti tra impresa e consumatori, in Banca Borsa, 2011.

per questa via un monte interessi esponenziale, maggiorato rispetto al monte interesse proporzionale del regime semplice[14].

Nei contratti ordinariamente impiegati dagli intermediari non viene riportato né il valore, né il criterio di determinazione dell'obbligazione accessoria: viene riportato esclusivamente l'ammontare della rata, anch'esso privo del criterio di calcolo. Detto valore corrisponde all'impiego del tasso ex art. 1284 c.c. in regime composto, che la matematica restituisce nella relazione: $R = C/\Sigma 1/(1 + p)^n$, ricomprendente, appunto, la produzione di interessi su interessi.

L'anatocismo, come detto, afferisce alla pattuizione e attiene alla modalità di impiego del tasso ex art. 1284 c.c. (p) per la determinazione dell'obbligazione accessoria; nell'importo della rata, e quindi dell'obbligazione accessoria definita in contratto, si ravvisa una modalità di calcolo contraria al disposto normativo in quanto, all'espressione matematica della rata, nell'alternativa espressione delle formule del regime composto e del regime semplice:

$$R = C/\Sigma 1/(1 + p)^n \qquad\qquad R = C/\Sigma 1/(1+k \times p)$$

corrisponde una diversa obbligazione accessoria:

$$I = Cx\{n/[1/p - 1/(p \times (1+ p)^n)] - 1\} \quad > \quad I = Cx\{[n/(\Sigma\ (1/(1 + k \times p)] - 1\}$$

(regime composto) *(regime semplice)*

Le formule riportate mostrano chiaramente la relazione esponenziale $(1 + p)^n$ impiegata nella determinazione dell'importo della rata, che lega il tempo (n) al tasso (p)

[14] E' bene rammentare che il regime composto impiegato nei piani di ammortamento è un regime composto 'discreto', dove gli interessi si capitalizzano, non in maniera continuativa nel tempo, bensì in maniera discreta: gli interessi vengono calcolati, in ragione semplice, sul montante in essere all'inizio del periodo, per poi essere capitalizzati al termine del periodo e formare il nuovo montante che, nel periodo successivo, produrrà nuovamente interessi, sempre in ragione semplice. Questa precisazione è fondamentale per non equivocare e scambiare, nei piani di ammortamento, il regime finanziario impiegato per determinare la rata e che quindi governa il piano stesso, dall'interesse calcolato nella specifica rata che, in tale regime, coinciderà con il regime semplice se ricomprende esclusivamente l'ammontare maturato sul debito residuo nel periodo unitario, sarà, invece, composto se riferito anche agli interessi pregressi, maturati nelle precedenti scadenze, sulla quota capitale in scadenza.

del regime composto e che conduce ad un valore più alto della corrispondente formula esprimente la relazione proporzionale al tempo *(k x p)* del regime semplice.

Non sembra si possa prescindere dall'evidenza sopra descritta. Nell'ammortamento a rata costante (alla francese) l'assenso pattizio non è raccolto sull'obbligazione principale, con i distinti valori in essere alle scadenze, sui quali calcolare l'interesse semplice. L'assenso è, invece, raccolto, tramite il valore della rata, direttamente sull'importo dell'obbligazione accessoria il cui valore, come detto, risulta maggiore di quello espresso dal regime semplice per il prezzo ex art. 1284 c.c., corrispondente al TAN riportato in contratto.

Risulta evidente che il valore dell'obbligazione accessoria, maggiorata per via della rata determinata in regime composto, si riflette nei vincoli di chiusura del piano, distribuendo tale maggiorazione, corrispondente alla capitalizzazione anatocistica, nelle singole rate; per complemento alla rata costante, risulterà indebitamente maggiorato il debito residuo che reiteratamente esita dopo il pagamento ad ogni scadenza: per tale via si realizza un'accelerazione del *roll over* che amplifica l'obbligazione principale periodale, convertendo in primari la quota parte di interessi secondari inclusi nella determinazione del valore della rata.

In altri termini, nell'ammortamento alla francese, anticipando il pagamento dell'obbligazione accessoria pattuita, maggiorata dal regime composto, si viene a realizzare un *roll over* dei rimborsi tramite il quale rimane agevole intercambiare interessi a capitale ed eludere in tal modo i presidi all'anatocismo. **Il divieto di anatocismo degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB riguarda la determinazione dell'obbligazione accessoria in base al tasso ex art. 1284 c.c. pattuito in contratto, non le modalità di pagamento impiegate alle distinte scadenze che, per il meccanismo di intercambiabilità connesso al *roll over* dei rimborsi sopra descritto, consentono di esprimere la medesima obbligazione accessoria in forma primaria.** [15]

[15] Recente giurisprudenza ha censurato l'impiego del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento di finanziamenti rateali ed i conseguenti profili di indeterminatezza (cfr. Corte d'Appello di Campobasso n. 412/19, Tribunale di Cremona n. 201/19, n. 221/19 e n. 227/19, Tribunale di Roma del 29/05/19, Tribunale di Massa n. 90/2020, 7/2/19 e 13/11/18, Tribunale di Lucca n. 476/20 e n. 763/18 e Tribunale di Napoli n. 4102/20 e n. 1558/18. In precedenza cfr, Trib. Bari, Sez. Rutigliano 29/10/08; Trib. Larino, Sez. Termoli n. 119/12; Trib. Ferrara 5/12/13; Trib. Isernia 28/7/014).

Rimane dirimente sul piano giuridico la variabile indipendente posta ad oggetto del contratto. Non vi sarebbe anatocismo se il consenso della pattuizione fosse raccolto sull'obbligazione principale e l'obbligazione accessoria fosse determinata dal prezzo espresso dall'art. 1284 c.c. Ma, al contrario, con l'assenso raccolto sull'obbligazione accessoria già maggiorata dal regime composto impiegato nella determinazione della rata, l'obbligazione principale rimane inespressa e viene a dipendere dal criterio di imputazione prescelto per il pagamento degli interessi alle distinte scadenze; ma una volta definita l'obbligazione accessoria nel valore maggiorato del regime composto, risulta irrilevante ai fini del divieto che interessa la pattuizione, la circostanza che nei pagamenti l'obbligazione accessoria, con il criterio prescelto, risulti distribuita alle distinte scadenze in regime semplice su un'obbligazione principale parallelamente maggiorata.[16]

[16] Nell'ammortamento distribuito su rate costanti ed imputazione degli interessi sul debito residuo, se l'oggetto del contratto fosse diversamente individuato nell'obbligazione principale, nei valori iniziale e periodali, come nel piano all'italiana, anziché essere individuato nella rata costante e implicitamente nell'obbligazione accessoria, l'obbligazione accessoria presenterebbe il medesimo valore del regime semplice. L'evidenza del rilievo dirimente ricoperto dall'oggetto del contratto può essere meglio scorsa nel piano che, nel rispetto dei vincoli di chiusura, assommi, al tempo stesso, la proprietà del piano alla francese, definito sulla rata costante, e quindi sull'obbligazione accessoria, e quella del piano all'italiana, definito sulla quota capitale costante, e quindi sull'obbligazione principale nei suoi valori iniziale e periodali. Riprendendo il finanziamento di € 1.000 a quattro anni, dell'esempio precedentemente riportato, si consideri il piano di ammortamento nel quale ricorra sia la rata costante di € 315,47 sia la quota capitale costante di € 250 (Tav. 8.B): in tale piano il monte interessi complessivo (€ 261,88) risulta distribuito uniformemente nelle rate di ammortamento ed esprime un prezzo ex art. 1284 c.c. pari al 10,48%.

Ammortamento francese / italiano
Equivalenze con il regime semplice — **Tav. 8**

Anno	8.A Regime semplice: medesima rata costante = 315,47 tasso ex art. 1284 c.c. = 10,949%					8.B Rata costante = 315,47 & Quota capitale costante = 250 tasso ex art. 1284 c.c. = 10,475					8.C Regime semplice: medesima quota capitale = 250 tasso ex art. 1284 c.c. = 10,475%				
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito Capitale	Residuo debito Interessi maturati	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito Capitale	Residuo debito Interessi maturati	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito Capitale	Residuo debito Interessi maturati
0	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1000,00	0,00	-	-	-	1.000,00	0,00
1	284,34	31,13	315,47	715,66	71,57	250,00	65,47	315,47	750,00	39,28	250,00	26,19	276,19	750,00	2946,19
2	258,80	56,67	315,47	456,86	91,37	250,00	65,47	315,47	500,00	52,38	250,00	52,38	302,38	500,00	2618,83
3	237,47	78,00	315,47	219,39	65,82	250,00	65,47	315,47	250,00	39,28	250,00	78,56	328,56	250,00	982,06
4	219,39	96,08	315,47	-0,00	0,00	250,00	65,47	315,47	0,00	0,00	250,00	104,75	354,75	0,00	0,00
	1.000,00	261,88	1.261,88			1.000,00	261,88	1.261,88			1.000,00	261,88	1.261,88		
	Finanziamento medio di periodo				**597,98**	Finanziamento medio di periodo				**625,00**	Finanziamento medio di periodo				**625,00**
	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				**10,95%**	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				**10,48%**	Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio x 4.				**10,48%**
	Tasso effettivo annuo (TAE)				**10,00%**	Tasso effettivo annuo				**10,00%**	Tasso effettivo annuo (TAE)				**9,56%**

Il rispetto della prescrizione normativa dell'art. 1284 c.c. presuppone, come detto, per antecedente la definizione dell'obbligazione principale che, negli ammortamenti graduali si compone sia del valore iniziale, sia dei valori periodici: se il contratto riporta esclusivamente il finanziamento iniziale e il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. l'obbligazione accessoria rimane pattuita nel valore univocamente individuato dalla matematica con il regime semplice, congiuntamente ai corrispondenti valori periodali dell'obbligazione principale. Al contrario, nei piani di ammortamento alla francese ordinariamente adottati dagli intermediari, al finanziamento iniziale e al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. si accompagna il valore dell'obbligazione accessoria definito in regime composto, incluso nella rata maggiorata, mentre nei pagamenti alle distinte scadenze, con il criterio di imputazione adottato, si induce un *roll over* dei rimborsi che esprime il medesimo tasso nel parametro di calcolo (TAN), in ragione semplice, su un'obbligazione principale mediamente maggiorata; in tal modo il valore dell'obbligazione principale e il rispetto del rapporto proporzionale dell'art. 1284 c.c. viene a dipendere dal criterio di imputazione dell'obbligazione accessoria indebitamente maggiorata nel valore incluso nella rata pattuita in contratto, in esempio.

Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente precisato che '*la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse'* (Cassazione n. 11400/14, Cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13).[17]

Per tale piano di ammortamento, se oggetto del contratto è la rata, il prezzo ex art. 1284 c.c. (10,48%) risulta inferiore al corrispondente piano alla francese, costruito in regime semplice sulla medesima rata costante (10,95%); se, invece, oggetto del contratto è la quota capitale a rimborso, il prezzo ex art. 1284 c.c. (10,48%) risulta il medesimo del corrispondente piano all'italiana, costruito in regime semplice sulla medesima obbligazione principale periodale (Tav. 8.C). Ciò mostra come la presenza o meno della lievitazione esponenziale degli interessi venga a dipendere dall'oggetto del contratto. La differente natura degli interessi evidenziata dall'esempio è generalizzabile ad ogni piano di ammortamento alla francese.

[17] Nella sentenza si ribadisce ulteriormente: '*questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso*

Nell'ammortamento alla francese, nella formulazione contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari, all'autonomia giuridica delle due obbligazioni prescritta dalla norma non corrisponde, nel regime composto, un'autonomia matematica.

Il rispetto della prescrizione normativa dell'art. 1284 c.c. presuppone per antecedente la definizione dell'obbligazione principale: ma, nei finanziamenti con ammortamento alla francese, il rapporto si inverte in quanto, convenuta la rata e il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., la determinazione dell'obbligazione principale discende univocamente dall'impiego del tasso in regime semplice, individuato dalla matematica finanziaria, non dal criterio di imputazione degli interessi alle distinte scadenze, individuato dal TAN. Nei piani di ammortamento alla francese, ordinariamente adottati dagli intermediari, l'obbligazione accessoria risulta definita in contratto nel valore maggiorato del regime composto, che consente, nei pagamenti, di impiegare, per il TAN, il medesimo tasso nell'imputazione anticipata degli interessi calcolati sul debito residuo, trascinando con sé un'indebita accelerazione dei *roll over* dell'obbligazione principale: in funzione del criterio di anticipazione adottato nell'imputazione degli interessi si viene, di fatto, ad operare una intercambiabilità di capitale ad interessi, in evidente contraddizione con la distinzione effettuata dalla menzionata Cassazione n.11400/14.

L'impiego della capitalizzazione composta per la definizione del piano di ammortamento determina una discrasia tra il prezzo ex art. 1284 c.c. e l'importo dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata indicata in contratto, calcolata, per l'appunto, in regime composto. Al riguardo, appare opportuno precisare che, dai principi giuridici che presiedono il concetto di prezzo fissato dall'art. 1284 c.c., rimane distinto e separato il parametro di calcolo (TAN) impiegato nella determinazione degli interessi; la norma prescrive l'indicazione in contratto del primo, non del secondo. La misura del prezzo del finanziamento, espressa dal tasso ex art. 1284 c.c., è propriamente data

---

bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, di fatto, soltanto quelli formatesi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica'. La Cassazione 2072/13 aggiunge altresì: '*Ne consegue l'illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti – ancorché non tradotti in patti – che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale'*.

dall'ammontare degli interessi in rapporto al capitale definito in contratto, nel rapporto proporzionale del regime semplice.

Il TAN esprime un concetto non propriamente sovrapponibile al tasso ex art. 1284 c.c. quando è impiegato in regime composto. **Il TAN impiegato in regime composto esprime un monte interessi esponenziale corrispondente ad un prezzo ex art. 1284 c.c. difforme da quello espresso dalla rata calcolata in regime semplice. Al tasso indicato in contratto, quale espressione della misura del prezzo ex art. 1284 c.c., corrisponde, in regime semplice, un'obbligazione accessoria inferiore che, se imputata nella rata con riferimento al debito residuo, per i vincoli stessi di chiusura del piano, comporta un parametro di calcolo espresso dal TAN inferiore al tasso ex art. 1284 c.c. impiegato nella determinazione della rata.**

Si osserva altresì che l'omissione in contratto del regime composto, impiegato nella determinazione della rata, e l'assenza di un esplicito assenso sui criteri di imputazione della rata disattendono il disposto dell'art. 117 TUB; ove ricorra anche la mancata allegazione del piano di ammortamento, la violazione della trasparenza, soprattutto per operatori *retail*, risulta marcatamente accentuata.

Operando il principio di conservazione del contratto, si impone la caducazione delle clausole nulle, ricorrendo al rimedio previsto dall'art. 117 TUB, 7° comma, con il piano di ammortamento ricostruito in regime semplice.

3. LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

L'analisi peritale è stata condotta sulla base della documentazione contrattuale e contabile resa disponibile, per l'esempio pratico.

3.1. L'esempio si basa su un contratto di mutuo fondiario di Lire 1.400.000.000 (pari ad € 723.039,66).

Il contratto prevedeva il rimborso della somma mutuata in 15 anni mediante la corresponsione di n. 30 rate semestrali posticipate di importo unitario inizialmente pari a Lire 112.820.400 (€ 58.266,87), calcolato al tasso del 7% semestrale (corrispondente al

14% annuo), e successivamente determinate al tasso d'interesse tempo per tempo vigente secondo le modalità indicate nel successivo atto di erogazione.

In data successiva veniva stipulato l'atto di erogazione e quietanza del mutuo con il quale parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto la somma complessiva di Lire 1.400.000.000 (€ 723.039,66) rilasciandone ampia quietanza.

All'art. 3 di detto atto veniva previsto il rimborso del capitale in n. 26 rate semestrali, secondo il piano allegato sviluppato su un capitale di Lire 100 (allegato "A").

Il tasso d'interesse – inizialmente pari al 7% su base semestrale, e dunque al 14% nominale su base annua – veniva pattuito in misura variabile sommando semestralmente una quota variabile e una quota fissa. La quota variabile era costituita "*dal tasso semestrale equivalente al tasso annuo che risulta dalla somma degli addendi indicati nella "Descrizione dei parametri"*" (allegato "B"), nel dettaglio determinata in funzione di due parametri: i) tasso nominale annuo della Lira Interbancaria a 3 mesi lettera; ii) tasso c.d. "Rendistato"

La quota fissa semestrale era invece pari a 1,075% (2,15% annuo), composta da:

- 1% costituito dal "*margine di intermediazione dell'Istituto*";
- 0,075% costituito dal "*compenso per il disagio di emissione e per gli oneri afferenti la provvista obbligazionaria*".

Infine, per il periodo intercorrente tra la stipula dell'atto ed il termine del semestre, era previsto il pagamento da parte della società mutuataria di interessi di preammortamento.

All'art. 1 punto e) dell'atto si specificava inoltre che le rate semestrali sarebbero state "*calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese, assumendo i seguenti dati: - tasso: determinato con le modalità di cui infra; - capitale: debito residuo risultante dopo la scadenza della rata relativa al semestre precedente; - durata: numero residuo dei semestri di ammortamento del mutuo".*

4. OSSERVAZIONI E CONTEGGI

L'analisi peritale del rapporto di mutuo in esame è stata focalizzata sulla verifica delle condizioni economiche previste per il rimborso del finanziamento, da cui sono emerse plurime criticità e violazioni della normativa di riferimento esposte in dettaglio nei successivi paragrafi.

5.1 VIZIO DEL CONSENSO PER MANCATA INDICAZIONE DEL REGIME COMPOSTO E DELLE MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DEGLI INTERESSI

L'esame della documentazione contrattuale ha consentito di rilevare palesi profili di indeterminatezza con riferimento alla **omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso non indicando, nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi (calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza)**.

Con riferimento alle modalità di rimborso, al punto e) dell'atto di erogazione è previsto che il rimborso del finanziamento sarebbe avvenuto mediante la corresponsione di rate semestrali posticipate che "*comprensive di una quota di interesse e di una quota di capitale, saranno rideterminate ogni semestre e calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese assumendo i seguenti dati: - tasso: determinato con le modalità di cui infra; - capitale: debito residuo risultante dopo la scadenza della rata relativa al semestre precedente; - durata: numero residuo dei semestri di ammortamento del mutuo".*

Tali indicazioni, senza l'esplicitazione dei criteri di calcolo impiegati per la determinazione della rata e la costruzione del piano di ammortamento, lasciano all'intermediario ampi margini di discrezionalità circa la costruzione e la distribuzione delle quote capitali e delle quote interessi nel corso del rapporto.

Preme infatti precisare che nell'ammortamento alla francese – una volta fissato capitale, tasso e periodi di rimborso – la relativa formula matematica individua univocamente la rata solo una volta stabilito anche il regime finanziario: sul piano matematico-finanziario, infatti, accanto alla tipologia di piano – sia esso alla francese, all'italiana, ecc.. – è solo con la scelta del regime finanziario, semplice o composto, che si individua in modo univoco la legge intertemporale che regola il piano stesso, cioè il

criterio di equivalenza finanziaria fra l'importo finanziato che interviene al tempo t_0 e gli importi dei rimborsi che interverranno alle varie scadenze t_k.

Nello specifico, la formula matematica è diversa nel regime composto e in quello semplice, conducendo ad un importo della rata più basso nel regime semplice rispetto al regime composto. Ed invero:

Regime composto:

$$CAPITALE = \frac{RATA}{(1+i)} + \frac{RATA}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{RATA}{(1+i)^k}$$

Regime semplice:

$$CAPITALE = \frac{RATA}{(1+i)} + \frac{RATA}{(1+2i)} + \cdots + \frac{RATA}{(1+ki)}$$

da cui:

$$\text{RATA}_{\text{regime composto}} > \text{RATA}_{\text{regime semplice}}$$

Nel caso di specie, l'omessa indicazione del regime finanziario assume una rilevanza anche maggiore in quanto era contrattualmente prevista la rideterminazione delle rate, sia nella componente capitale sia in quella interessi, ad ogni variazione semestrale del tasso di interesse: in altri termini, con il variare del tasso era prevista la rideterminazione del piano di ammortamento attraverso la contestuale modifica sia delle quote capitali sia delle quote interessi incluse nelle rate. Il piano di rimborso allegato all'atto sviluppato al tasso vigente alla data di stipula risulta quindi meramente indicativo, essendo soggetto a successive variazioni in funzione dell'andamento del tasso Euribor 3 mesi. Ma per poter rideterminare, ad ogni scadenza, le rate e quindi il piano di rimborso è necessario che siano esplicitati tutti i criteri di calcolo, compresi il regime finanziario e l'imputazione degli interessi.

Si è provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento alla stipula dell'atto sulla base dei tassi e delle scadenze convenute, includendo nel piano anche le rate scadute e non pagate spalmate sulle prime 20 scadenze semestrali e gli interessi maturati su di esse, al fine di accertare i criteri di calcolo concretamente applicati dal mutuante (cfr. Tavola 1). Ciò ha consentito di accertare che la rata semestrale del finanziamento in esame relativa al capitale di Lit. 1.002.718.870 (€ 527.818,95) è stata determinata secondo la metodologia "alla francese" in regime finanziario composto con

capitalizzazione semestrale: come si evince dalla Tavola 1, sviluppando il piano di ammortamento al tasso iniziale del 6,109%, impiegando le formule del regime composto[18] si ottiene la rata di Lire 50.498.119[19] (€ 26.080,10) indicata nel piano allegato all'atto integrativo.

Di tale regime, penalizzante rispetto all'alternativo regime semplice, non vi è alcuna esplicitazione nella documentazione esaminata.

Ricalcolando la rata, e di conseguenza il piano di ammortamento, secondo la formula alternativa di capitalizzazione semplice, **si palesa per differenza l'effetto di lievitazione esponenziale** degli interessi insito nella previsione contrattuale. Infatti, la rata di € 26.080,10 indicata nel piano di rimborso allegato all'atto integrativo, calcolata in regime composto sulla base del tasso del 6,109% (cfr. Tavola 2), risulta maggiore di € 2.170,94 rispetto alla rata di € 23.909,16 calcolata in regime semplice[20] (cfr. Tavola 3).

Nel regime composto l'obbligazione accessoria, che risulta dalla somma delle rate decurtata del capitale finanziato, è maggiore dell'obbligazione accessoria riveniente dal regime semplice: al valore dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata determinata in regime composto corrisponde un prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. maggiore del tasso nominale indicato in contratto.

La Tabella seguente riporta il confronto tra regime composto e semplice:

---

[18] Si precisa che il calcolo della rata in regime di capitalizzazione composta prevede l'uguaglianza tra il capitale finanziato e il valore attuale delle rate, scontato per $(1+i)^k$:

$$Capitale\ Finanziato = R/(1+i)^1+R/(1+i)^2 + \ldots + R/(1+i)^n$$

da cui:

$$R = \frac{Capitale\ Finanziato}{\sum_1^n 1/(1+i)^k}$$

[19] Ad eccezione della prima scadenza la cui rata risulta inferiore e pari a Lire 49.284.125, per effetto dei minor giorni intercorsi tra la data di stipula dell'atto integrativo (8/01/01) e la data della prima scadenza (1/07/01).

[20] Il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice deve soddisfare la seguente eguaglianza:

$$Capitale\ Finanziato = R/(1+i)+R/(1+2i) + \ldots + R/(1+ni)$$

	REGIME COMPOSTO	REGIME SEMPLICE
Rata	$R = \frac{527.818,95}{\sum 1/(1+6,109\%/2)^{k}} = 26.080,10$	$R = \frac{527.818,95}{\sum 1/(1+k*6,109\%/2)} = 23.909,16$
Prezzo ex art. 1284 c.c.	8,106%	6,109%
Montante	M = 26.080,10 x 32 = 834.563	M = 23.909,16 x 32 = 765.093
Monte interessi	Monte interessi = 306.744	Monte interessi = 237.274

Nel caso in esempio, alla rata di € 26.080,10 (pari a Lire 50.498.119) determinata impiegando il TAN del 6,109% in regime composto, corrisponde un prezzo ex art. 1284 c.c. del 8,106%. Detta rata include un'obbligazione accessoria pari al **complessivo monte interessi di € 306.744, maggiore di € 69.470 rispetto al monte interessi del regime semplice pari a € 237.274.**

Appare opportuno precisare che la variabilità del tasso di interesse convenuta contrattualmente non consente di conoscere *ex ante* il monte interessi del finanziamento; tuttavia, poiché il piano di rimborso del capitale finanziato è stato sviluppato impiegando il regime composto, ne consegue che il monte interessi effettivo – risultante dai tassi via via applicati in base alle variazione dell'indice Euribor 3 mesi 365 – sarà comunque maggiore rispetto al monte interessi che si avrebbe costruendo il piano di rimborso in regime semplice.

Dall'analisi delle condizioni economiche è quindi emerso che per la determinazione delle rate, e dunque per l'individuazione dei costi del finanziamento, è stato adottato il regime finanziario composto con capitalizzazione semestrale senza che il cliente abbia ricevuto alcuna informativa al riguardo[21].

Ai fini della trasparenza e della consapevole adesione alle condizioni impiegate, la norma dell'art. 117 TUB prescrive l'esplicitazione dei criteri adottati, che risulta assente nel contratto in esame.

[21] La Cassazione 25205 del 2014 precisa che, il rispetto della norma imperativa, dettata dall'art. 1284 c.c. presuppone la conoscenza a priori dei dati necessari *"per eseguire un calcolo matematico il cui **criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto**. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione".*

Occorre altresì osservare che, anche nel rispetto del principio che '*il pagamento fatto in conto capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi'* (art. 1194, 2° comma c.c.), possono darsi modalità diverse – tutte legittime – di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi allo stesso attribuiti. Ma, in assenza di un consapevole assenso del mutuatario sulle **modalità di calcolo degli interessi,** che possono essere riferiti al capitale residuo o alle quote capitali in scadenza, il pagamento della rata, **in un rigoroso rispetto del principio che sottende l'art. 1194 c.c., non può che essere rivolto alla quota capitale in scadenza e agli interessi semplici resi liquidi ed esigibili con essa**.[22]

Non è quindi trascurabile la circostanza che, **a norma dell'art. 117 TUB, risulta ineludibile l'indicazione del regime che regola l'equivalenza intertemporale del finanziamento ed il criterio di imputazione degli interessi, in assenza dei quali risulta possibile sviluppare piani di ammortamento tra loro alternativi**, **tali da minare la determinatezza delle condizioni economiche**[23].

5.2 VIOLAZIONE DEGLI ART. 1283 C.C. E 1284 C.C., DELL'ART. 120 TUB

Nel caso in esempio, il tasso applicato dalla Banca, alla data di sottoscrizione dell'atto pari a 6,109%, impiegato in regime composto determina una rata di € 26.080,10 – indicata nel piano di rimborso allegato all'atto – che include un'obbligazione accessoria pari al complessivo monte interessi di € 306.744. A detti valori della rata, e dell'inclusa obbligazione accessoria, corrisponde un effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., in ragione

[22] In assenza di una diversa e legittima convenzione, l'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, sia del capitale che degli interessi (Cass. n. 10941/16, 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009), che si ravvisano, per i piani di ammortamento, per la quota capitale in scadenza, non per il debito residuo.

[23] Peraltro, si osserva che anche volendo mantenere il regime composto adottato concretamente dall'intermediario, la mancata specificazione della base di calcolo degli interessi consente lo sviluppo di plurimi piani alternativi, tutti caratterizzati dallo stesso importo della rata ma da una differente divisione della stessa in quota capitale e quota interessi e, di conseguenza, in una diversa velocità di restituzione del capitale residuo.

proporzionale espresso dal regime semplice, pari al 8,106%[24] (cfr. Tavola 4), difforme e più alto del tasso del 6,109% indicato nell'atto.

In altri termini, **al medesimo prezzo, espresso dal TAN riportato in contratto, corrispondono valori diversi della rata, più basso nel regime semplice, più alto nel regime composto: solo il primo esprime il corretto rapporto proporzionale previsto dall'art. 1284 c.c..**

Il tasso del contratto – denominato impropriamente TAN ma giuridicamente espressivo del prezzo ex art. 1284 c.c. – nella capitalizzazione composta degli interessi è infatti riferito, nel preordinato calcolo della rata riportato nella pattuizione contrattuale, al montante maturato, non al capitale finanziato, contravvenendo al disposto degli art. 821 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, 2° comma, mentre nel pagamento alle distinte scadenze con il roll over dei rimborsi, il medesimo tasso viene riferito in regime semplice ad un'obbligazione principale maggiorata. Il divieto di anatocismo posto dalla norma preclude l'impiego del TAN in capitalizzazione composta per determinare la rata del finanziamento in quanto si conviene per questa via un monte interessi esponenziale, rispetto al monte interesse proporzionale del regime semplice.

D'altra parte, l'accessorietà degli interessi è esclusivamente riferita all'obbligazione principale; commisurare gli interessi ad un'aliquota dell'obbligazione principale comporta un rapporto di proporzionalità, non al montante via via maturato, bensì alla sola obbligazione principale, così come contemplato negli artt. 821 e 1284 c.c.: si vuole intendere con ciò l'interesse semplice, non l'interesse composto[25].

---

[24] *E' ovvio allora che se si impiega la forma composta di attualizzazione [Σ $R/(1+ i)^k = C$], in luogo di quella semplice [Σ $R/(1+k*i) = C$], si perviene ad una rata R maggiore di quella espressa dalla capitalizzazione semplice: rimanendo il valore delle quote capitale comunque sempre limitata entro il rispetto di $C=C_1+C_2+ ...+C_n$, la maggiorazione si riversa interamente sugli interessi, replicando esattamente il valore dell'anatocismo (il regime di capitalizzazione composta genera interessi corrispondenti nella stessa misura degli interessi anatocistici)* (Trib. Roma, E. Colazingari, N. 6897 del 5 maggio 2020).

[25] "*L'obbligazione di interessi, che nasce dal godimento di una somma di denaro, è obbligazione pecuniaria (omogeneità), che, ai fini della produzione di ulteriori interessi, soggiace alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c. Salvo patto contrario, gli interessi si producono giorno per giorno (periodicità), in ragione della durata del diritto (cfr. art. 821 c.c.). Gli interessi sono determinati in base all'applicazione di un'aliquota, fissa o variabile, alla somma capitale nel corso del tempo (proporzionalità)".* (R. Sacco, Trattato di diritto civile. Il rapporto obbligatorio. UTET 2015).

Appare altresì opportuno precisare che il divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. è riferito alla pattuizione del valore della rata, non al relativo pagamento[26], ed è esteso ad ogni tipologia di interessi pecuniari. Il requisito degli interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisce la sola *conditio sine qua non* di producibilità degli interessi sugli interessi: "*L'unica pattuizione ammessa dall'art. 1283 c.c. è quella che le parti possano porre in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Questa constatazione porta ad una prima conclusione; in base all'art. 1283 c.c. l'anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)*" (Cass. Civ. n. 2593/03).[27]

---

[26] Cfr. R. Razzante, La Cassazione ha "tumulato" l'anatocismo, filodiritto.it, 13 febbraio 2006; C. Colombo, L'anatocismo, Giuffré, 2007, pag. 79, dove sul punto si richiama altresì Cass. n. 3500/86, Cass. n. 3805/04; Cass. n. 17813/02; Cass. n. 11097/04; Cass n. 9653/01; A. Ricci, Gli interessi, in Le operazioni di finanziamento, Ed. Zanichelli, 2016. V. Pandolfini, Gli interessi pecuniari, Wolters Kluwer 2016; V. Farina, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, Rassegna di diritto civile, n. 4/91; A. Nigro, L'anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?, in Diritto Bancario, 2001; D. Sinesio, Il recente dibattito sull'anatocismo nel conto corrente bancario: profili problematici, in Dir. E giur. 2000; M. Libertini, voce Interessi, in Enc. dir., V, Milano, 1972, pag. 137.

[27] Anche la Cassazione n. 9653/01 precisa come il debito per interessi "*pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura però come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti*". Pur postulandone l'autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento genetico), "*essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre. Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c. Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti)*".

"*Dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che*

Considerato il divieto di previsione di clausole anatocistiche precedenti la scadenza degli interessi sancito dall'art. 1283 c.c. - ed espressamente per gli interessi maturati dall'art. 120 TUB[28] - risulta configurarsi, o la violazione dei menzionati articoli, o – quand'anche si pervenisse ad accertare, dai valori pattuiti, la determinabilità del piano di ammortamento - la violazione in frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto si consegue un monte interessi esponenziale maggiore di quello risultante dal regime semplice[29].

---

alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi'.(Cass. Civ. 4830/2004).

'*Non si sottrae al divieto di anatocismo, dettato dall'art. 1283 c.c., l'apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*" (Cass. Civ. n. 3805/2004). Nello stesso senso anche Cassazione n. 870 del 18 gennaio 2006.

[28] E' opportuno osservare che tutti i finanziamenti in essere, a prescindere dall'anno di stipula, vanno assoggettati al divieto di anatocismo nella formulazione espressa dal nuovo art. 120 TUB. Tale articolo, nella relativa Delibera CICR del 3 agosto 2016, viene applicato agli interessi maturati dal 1° ottobre 2016 prescrivendo: '*I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli art. 118 e 126-sexies del TUB. (...) Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 12-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento entro il 30 settembre 2016'*. Il menzionato disposto dell'art. 120 TUB era già sostanzialmente previsto nella precedente stesura, entrata in vigore il 1/1/14. Inoltre, l'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio '00, prima dei mutamenti introdotti dal legislatore nell'art. 120 TUB, prevedeva pur sempre che la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi (infrannuale) non avesse effetto se non fosse specificatamente approvata. Nel finanziamento in esame rimane accertata la capitalizzazione semestrale; nella circostanza tale clausola di capitalizzazione non risulta né riportata in contratto, né tanto meno specificatamente approvata per iscritto ex art. 6 Delibera CICR 9/2/00.

[29] Recente giurisprudenza ha censurato l'impiego del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento di finanziamenti rateali ed i conseguenti profili di indeterminatezza (cfr. Tribunale di Roma n. 2188/21, Trib. Larino del 13/09/21, Tribunale di Viterbo n. 733/2021, Tribunale di Brindisi n. 709/21 del 21/05/21, Corte d'Appello di Bari n. 1890/20 del 3/11/20, Tribunale di Campobasso n. 528 del 6/11/20, Corte d'Appello di Campobasso n. 412/19, Tribunale di Cremona n. 201/19, n. 221/19 e n. 227/19, Tribunale di Roma del 29/05/19, Tribunale di Massa n. 90/2020, 7/2/19 e 13/11/18, Tribunale di Lucca n. 476/20 e n. 763/18 e Tribunale di Napoli n. 4102/20 e n. 1558/18. In precedenza cfr, Trib. Bari, Sez. Rutigliano 29/10/08; Trib. Larino, Sez. Termoli n. 119/12; Trib. Ferrara 5/12/13; Trib. Isernia 28/7/014).

5.3 EFFETTO SORPRESA EX ART. 1195 C.C.

Anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto, dalle scarne informazioni riportate nell'atto e con l'unica indicazione del tasso corrispettivo, il mutuatario è indotto a ritenere che non vi siano alternative e sia univocamente determinato il piano di ammortamento secondo i principi di proporzionalità temporale previsti dall'art. 821 c.c., informati al regime semplice di calcolo degli interessi.

In assenza di una puntuale e circostanziata illustrazione in contratto del regime finanziario e del calcolo degli interessi, la rilevante deroga alla proporzionalità degli interessi al capitale ed al tempo conseguente all'impiego del regime composto nella pattuizione della rata **determina un vizio del consenso e lascia ignaro il mutuatario del regime di capitalizzazione e del criterio di composizione delle rate, che configura una significativa e sostanziale 'sorpresa' del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c.**[30]

Per evitare l'effetto 'sorpresa' ex art. 1195 c.c. sarebbe stato necessario specificare nel testo contrattuale l'impiego del regime finanziario composto che determina una lievitazione del monte interessi.

5.4 IL RICALCOLO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO AI TASSI EX ART. 117 TUB

Dalle evidenze riscontrate nell'esempio dalle contabili di pagamento delle rate disponibili risultano pagate n. 9 rate semestrali per un importo complessivo di **€ 434.177,98,** così come dettagliate nell'allegata **Tavola 5**. A detto importo occorre

[30] Risulta assai frequente riscontrare a posteriori lo stupore e sorpresa della clientela *retail* che, dopo aver pagato per più anni le rate del mutuo, realizza di aver pagato prevalentemente interessi e constata un debito residuo eccessivamente elevato; non ne comprende la motivazione, riconducibile effettivamente ai maggiori esborsi rispetto al regime semplice: questa 'sorpresa' palesa una modesta emancipazione finanziaria ma, al tempo stesso, denuncia un sostanziale vizio del consenso, riconducibile all'originaria carenza di informazione e alle ermetiche peculiarità enunciative e di calcolo del regime finanziario composto, impiegato senza essere specificatamente convenuto in contratto. Senza una puntuale e circostanziata esplicitazione in contratto del regime finanziario e del sistema di calcolo degli interessi, si può ben configurare una significativa e sostanziale 'sorpresa' del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c.

sommare i versamenti riscontrati nell'esempio dalla lista movimenti del conto del III trim. '06 per complessivi € 70.000, oltre al bonifico di € 400.000 disposto in data 30/10/07, il tutto come riepilogato nella tabella seguente.

Ulteriori rimesse effettuate dalla Società mutuataria		
Data valuta	**Importo**	**Importo cumulato**
16/08/2006	35.000,00	35.000,00
25/07/2006	35.000,00	70.000,00
30/10/2007	400.000,00	470.000,00

Pertanto, la somma complessiva corrisposta dalla società mutuataria al 30/10/07 risulta pari a **€ 904.177,98**, come di seguito riepilogato.

Si precisa che, come si evince nell'esempio, dalla raccomandata della Banca del 11/10/07, con il versamento dell'importo di € 400.000 sopra menzionato, la mutuataria ha pagato tutte le rate scadute fino a tale data ed il residuo è stato imputato a riduzione del capitale.

L'indeterminatezza del piano di ammortamento per l'assenza delle modalità di calcolo e di imputazione degli interessi, la violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB, l'incongruenza e difformità dell'importo delle rate con il prezzo ex art. 1284 c.c., , nonché l'omessa indicazione in contratto di condizioni sostanziali quali il regime finanziario adottato, comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, 7° comma in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza.

Applicando il tasso BOT minimo emesso nei dodici mesi precedenti la stipula dell'atto integrativo, pari a 3,89% **(cfr. Tavola 6)**, in regime di capitalizzazione semplice, si perviene ad **una rata mensile pari ad € 21.378,97 (cfr. Tavola 7).** Tuttavia, poiché il rapporto di mutuo risulta regolato a tasso variabile, al fine di mantenere la variabilità e quindi la connessione ai tassi di mercato, si è provveduto a ricalcolare gli interessi aggiornando i tassi BOT alla data di decorrenza di ogni rata[31] **(cfr. Tavola 8)**.

[31] Il piano di ammortamento è stato ricalcolato mantenendo per ogni scadenza le quote capitali che si determinano calcolando il piano al tasso BOT iniziale (3,89%) in regime di capitalizzazione semplice.

Dal piano così ricalcolato si evidenzia che **al 30/10/07, data dell'ultimo pagamento riscontrato nella documentazione disponibile, le rate complessive che il cliente avrebbe dovuto pagare ammontano ad € 269.242,78, cui si somma l'importo di € 335.279,55 afferente alle rate scadute oltre interessi antecedenti all'08/01/01 spalmate sulle rate di ammortamento, per un totale di € 604.522,33: considerato che risultano pagamenti per complessivi per € 904.177,98, residua l'importo di € 299.655,65 in favore del mutuatario**[32]**,** oltre al pagamento delle rate successive nel valore ricalcolato.

6. SINTESI E CONCLUSIONI

L'analisi peritale ha interessato l'esempio del contratto di mutuo fondiario di Lit. 1.400.000.000 (corrispondente a € 723.039,66).

L'analisi svolta ha consentito di riscontrare plurime carenze ed omissioni nella definizione delle condizioni economiche ed in particolare:

1) **l'assenza dell'indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione delle rate**. Nel contratto esaminato non risultano specificate le modalità di composizione della rata in quota capitale e quota interessi: in assenza di un consapevole assenso del mutuatario, il pagamento della rata, nell'applicazione dell'art. 1337 c.c. ed **in un rigoroso rispetto del principio che sottende l'art. 1194 c.c., non può che essere rivolto alla quota capitale in scadenza e agli interessi semplici resi liquidi ed esigibili con essa**;

2) **il vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto, in violazione dell'art. 117 TUB, comma IV**. L'omessa indicazione di tutti i criteri per la definizione del piano di rimborso risulta alquanto rilevante nel caso di specie, poiché nel documento contrattuale è prevista la variabilità della rata sia nella componente interessi sia in quella capitale, con la conseguenza che ad ogni variazione del tasso Euribor il piano di rimborso viene interamente modificato.

[32] E' evidente che qualora il mutuatario avesse potuto disporre della maggiore liquidità riveniente dal pagamento di una rata inferiore, non si sarebbe verificato alcun ritardo nell'adempimento e di conseguenza non sarebbero maturati interessi di mora ed altri oneri.

Pertanto, il piano di ammortamento allegato all'atto integrativo assume solo un valore indicativo e non costituisce l'effettivo piano di rimborso del mutuatario;

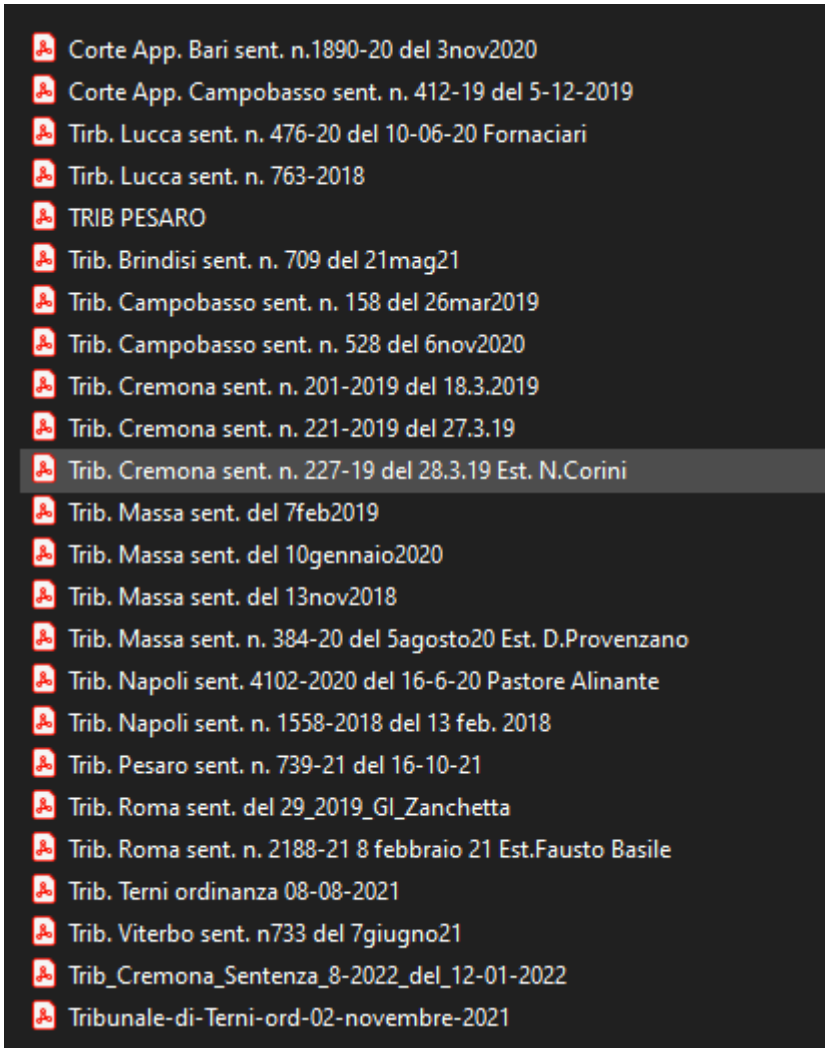
3) **in assenza delle condizioni previste dall'art. 117 TUB, appare scontato il regime semplice dell'art. 821 c.c..** La notevole penalizzazione riveniente dalle diverse condizioni applicate senza l'esplicito assenso del mutuatario configura la violazione dell'art. 1195 c.c.;

4) **il monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali risulta determinato in regime composto, anziché in regime semplice, includendo quindi la lievitazione esponenziale degli interessi**. La conseguente maggiorazione della rata nel regime composto, corrispondente all'effetto anatocistico, configura **in via diretta la violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e/o, in via mediata, la violazione dell'art. 1344 c.c. (negozio in frode alla legge);**

5) **la violazione dell'art. 1284 c.c.** che stabilisce il prezzo del finanziamento dato dal rapporto proporzionale al tempo degli interessi rispetto al capitale finanziato. Tale prezzo corrisponde all'ammontare dell'obbligazione accessoria calcolata in regime semplice, mentre il valore incluso nella rata determinata in regime composto corrisponde ad un tasso ex art. 1284 c.c. più elevato. In altri termini, al valore della rata quantificata in regime composto, e dell'inclusa obbligazione accessoria, **corrisponde un effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., in ragione proporzionale espresso dal regime semplice, difforme e più alto del tasso indicato in contratto;**

In considerazione delle irregolarità sopra riscontrate si è provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento con l'applicazione dei tassi BOT minimi ex art. 117 TUB in regime di capitalizzazione semplice (cfr. Tavola 8): applicando detti criteri per l'esempio, **al 30/10/07, data dell'ultimo pagamento riscontrato nella documentazione disponibile, le rate complessive che il cliente avrebbe dovuto pagare ammontano ad € 269.242,78, cui si somma l'importo di € 335.279,55 afferente alle rate scadute oltre interessi antecedenti all'08/01/01 spalmate sulle rate di ammortamento, per un totale di € 604.522,33: considerato che risultano pagamenti per complessivi per € 904.177,98, residua l'importo di € 299.655,65 in favore del mutuatario,** oltre al pagamento delle rate successive nel valore ricalcolato.

SENTENZE RELATIVE RATEALI



Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati

dott. Egiziano di Leo — presidente
dott. Matteo Antonio Sansone — consigliere
dott. ssa Carmela Romano — consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2015**

tra

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------- **appellante**

e

[redacted], elettivamente domiciliata [redacted], presso lo studio degli avv. ti [redacted], giusta procura in atti ----------
[redacted], elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], giusta procura in atti ----------
[redacted], elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------- **appellate**

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

[redacted], elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio degli avv. ti [redacted], che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti ---------- **interventrice ex art. 111 c.p.c.**

Conclusioni: all' udienza del 19 giugno 2020, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 947/15 del 22.4.15, il Tribunale di Foggia ha respinto 'opposizione all'esecuzione intrapresa nei confronti di [redacted] dalla [redacted] in forza - rispettivamente – di un contratto di mutuo agrario e di un decreto ingiuntivo esecutivo (n. 163/08 emesso dal tribunale di Foggia -sezione di San Severo e confermato con sentenza n. 153/10 del 14.4.10, passata in giudicato).

Con citazione del 26.8.15, ha proposto appello avverso la sentenza [redacted], chiedendo l'accoglimento della proposta opposizione.

Si sono costituite [redacted], chiedendo l'inammissibilità e - nel merito - il rigetto dell'appello, in adesione alle motivazioni poste a sostegno del decisum.

Con comparsa del 20.5.2020, ha spiegato intervento nel processo [redacted], quale cessionaria di [redacted], facendo proprie le difese della cedente.

All'udienza del 19.6.2020, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

1. Va preliminarmente dato atto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 186 del 25.6.17, [redacted]., del cui gruppo bancario faceva parte anche [redacted], è stata posta in liquidazione coatta amministrativa; con atto del 26.6.17, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 99/17 (recante "*Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di* [redacted]"), [redacted] in l.c.a. ha ceduto a [redacted] le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, ad esclusione di alcune attività, tra le quali i crediti classificati o classificabili - in base principi contabili - come crediti "deteriorati" (vale a dire come "sofferenze", "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute"), di titolarità di [redacted] e delle sue filiali o controllate; con atto del 10.7.17, integrato il 19 e poi il 22 gennaio 2018, [redacted] ha ceduto a [redacted] in l.c.a. i propri crediti deteriorati, compreso, quindi, quello per cui è causa; con successivo atto dell'11.4.18, in attuazione di quanto disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze con D.M. 22.2.18, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/17, [redacted] in l.c.a. ha ceduto in blocco a [redacted], che ha acquistato tramite e per conto del [redacted], i crediti verso clienti classificati o classificabili - alla data del 26 giugno 2017 - come "in sofferenza", "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute" o comunque come "crediti deteriorati" ed altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del citato d.l.; nel medesimo atto si è altresì previsto l'intervento nelle procedure giudiziarie pendenti della cessionaria, onerata di provvedere "*al deposito delle istanze della cedente per la propria estromissione dai giudizi [...] nonché a richiedere, ove necessario, l'estromissione di* [redacted]"; dei suddetti contratti di cessione si è data notizia ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5 del d.l. 99/17, che, al comma 1, espressamente prevede: *"Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90,comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2",* disposizione quest'ultima ai sensi della quale "*Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza*

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. […] *Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile"*.

Dalla documentazione in atti emerge, perciò, con chiarezza, innanzitutto, che il rapporto giuridico controverso ricade nell'ambito oggettivo della cessione in favore della [redacted], avendo questa ad oggetto – giova ribadirlo – i crediti cd. deteriorati vantati da [redacted] verso i suoi clienti, tra cui va certamente incluso quello per cui è causa, ed in secondo luogo che la cessione ha acquistato efficacia verso i terzi, compresi quindi i debitori ceduti, a seguito della pubblicazione dell'atto di cessione sul sito della Banca d'Italia, senza la necessità degli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dell'articolo 58 TUB, per effetto di quanto disposto dagli artt. 3, co. 2, e 5, co.1, d.l. 99/17.

Orbene, a fronte della prova dell'effettiva successione di [redacted] (ora [redacted] s.p.a. nel diritto sostanziale controverso di cui era originariamente titolare [redacted], va disposta, ex art. 111 cpc, l'estromissione dal giudizio della dante causa, stante il consenso del successore (Cass. 8052/03).

2. Venendo al merito, col **primo motivo** di appello, si censura la decisione del tribunale di ritenere che le eccezioni di nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo concluso con la [redacted] (per difetto di forma scritta, superamento del tasso soglia e illegittima capitalizzazione) non fossero ostative all'esecuzione forzata, potendo farsi valere in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c.

La censura è, nei termini di cui appresso, fondata.

Come correttamente rilevato dall'appellante, l'assunto sul quale si fonda la decisione è contrario al principio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui, in caso di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di natura contrattuale, "il debitore può contrastare la

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti" (Cass. 21293/11).

Passando, quindi, all'esame delle contestazioni dell'opponente, ritiene questa Corte che, mentre sono fondate quelle relative all'indeterminatezza del tasso pattuito ed all'illegittima capitalizzazione degli interessi, non lo è l'eccezione di usurarietà del tasso.

Dall'esame della documentazione prodotta e dall'analisi svolta dal c.t.u. è emerso che: la banca ha applicato un tasso annuo effettivo (TAE) del 7,3814% non previsto in contratto e superiore al tasso nominale pattuito (TAN) del 7,25 %; le condizioni economiche previste in contratto non sono sufficienti a determinare il tasso effettivo di interesse, alla cui quantificazione il c.t.u. è pervenuto sviluppando le informazioni contenute nel piano di ammortamento, che però non è contestuale alla sottoscrizione del contratto di mutuo del 23.2.2000, ma allegato all'atto di erogazione a saldo del 25.7.2001; il piano di ammortamento è sviluppato in regime di capitalizzazione composta, senza che questa sia stata pattuita nel contratto di mutuo; a parità di TAN, il monte interessi passa da €71.102,42 in regime di capitalizzazione composta (che è l'importo risultante dal piano di ammortamento) a €41.303,52 in regime di capitalizzazione semplice (v. relazione di ctu a firma della dott. ssa [redacted]).

2.1. Orbene, primo dato rilevante ai fini dell'indagine devoluta a questa Corte è rappresentato dall' applicazione di un tasso effettivo di interesse (che rappresenta il costo effettivo annuo del finanziamento al netto di spese, commissioni ed oneri accessori, la cui incidenza rileva invece ai fini del T.A.E.G.) diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta.

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a7973f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b[illegible]ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

La previsione contrattuale relativa al tasso di interesse contiene, quindi, un'indicazione (quella del TAN) parziale, che nulla dice su aspetti qualificanti del rapporto di credito (relativi ai tempi di riscossione degli interessi ed al regime finanziario adottato), e che si rivela insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione - non dichiarata in contratto - del regime di capitalizzazione composta.

Come efficacemente evidenziato dal c.t.u., mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso "*perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)*", "*anzi in tali circostanze, per via della capitalizzazione, **il TAN fornisce**, come nel caso in esame, **una misura sottodimensionata del prezzo costo dell'operazione**, rischiando in questo mondo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità*". Pertanto, a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, "*che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice*", e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto.

Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.

La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del TAE e del regime finanziario applicato, rende, infatti, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l'individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b[illegible]ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

incremento del tasso pattuito conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del mutuo e sulla base di un regime finanziario (quello dell'interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 2008[1]).

Opinare diversamente equivale ad accettare che il T.A.N. possa perdere la funzione sua propria, che è quella di misurare il prezzo del finanziamento, per l'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al regime composto adottato.

Del resto, il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse impone che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato e, con esso, il criterio di calcolo degli interessi trova autorevole espressione nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, *"la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad*

[1] *"Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici […]. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.".*

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso" (cfr. Cass. n. 3855/2018), ma - al contrario - il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile (cfr. Cass. 2317/2007; 12276/2010): "*ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem",* in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09).

In definitiva, "*i dati ed il criterio di calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano le difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale"* (cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. id. n. 8028/2018).

Ed ancora, in un recente arresto a sezioni unite (n. 8770 del 12.05.2020), si è ribadita l'esigenza, ai fini di "una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale", di tener conto anche dei "cd. costi occulti", qual è, in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il "differenziale di costo" implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Né vale di certo ad integrare il requisito in parola la predisposizione, in un momento successivo alla conclusione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l'esito numerico finale dell'applicazione di "criteri" e "parametri" di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto né conoscibili all'atto di assunzione dell'obbligo negoziale.

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

2.1.1. Peraltro, l'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto *ad substantiam* – ex artt. 1284, co. 3, c.c. e 117 TUB - per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Anche sotto questo profilo, pur ammettendosi che tale requisito possa essere soddisfatto *per relationem,* si sostiene da parte della S.C. che il richiamo debba riguardare "*criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse*".

Ciò che, come già evidenziato, manca nel caso in esame, in cui i criteri in base ai quali viene determinato il tasso di interesse effettivo (regime finanziario adottato e modello di produzione degli interessi) non sono affatto estrinsecati né nel contratto né nella documentazione ad esso allegata, né sono "obiettivamente individuabili" attraverso il loro esame.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il cd. tasso BOT indicato dalla predetta norma.

2.2. Il secondo dato rilevante, cui invero si è già ampiamente accennato, riguarda l'applicazione, peraltro in assenza di previsione contrattuale, del regime finanziario della capitalizzazione composta, da cui è scaturito un "costo occulto" (per usare l'espressione di cui alla menzionata sentenza a s. u. n. 8770/2020) di €29.798,9, pari alla differenza tra €71.102,42, cioè l'importo degli interessi risultante dal piano di ammortamento, e €41.303,52, pari all'importo degli interessi in un piano di ammortamento con capitalizzazione semplice.

Precisa al riguardo, il ctu: "*E' un dato incontrovertibile sul piano matematico finanziario che l'adozione di un regime di capitalizzazione composta produca interessi sugli interessi, ed è un dato altrettanto incontrovertibile che il regime adottato dall'istituto di credito, nella fattispecie in esame, sia proprio quello della capitalizzazione composta e che tale regime sia intimamente connaturato […] nella formula che ha determinato l'importo della rata costante nel piano di ammortamento, da*

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a7973f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

cui è dipesa la quota interessi, per singola scadenza e complessiva, che il cliente avrebbe dovuto sopportare". E prosegue: "*L'ammortamento a rata costante [...] ha determinato, nel regime di capitalizzazione composta adottato, ma non dichiarato, dall'istituto di credito, un'accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi*".

E' evidente la violazione dell'art. 1283 c.c., senza che possa in senso contrario invocarsi l'applicazione della delibera CICR del 9.2.2000, sia perché entrata in vigore in data (22.4.00, cioè) successiva alla conclusione del contratto di mutuo (23.2.00) sia perché prevede, ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione, che questa sia prevista da un'apposita convenzione scritta, che nel caso di specie manca.

Il debito va, pertanto, rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB ed in regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all'art. 821, 3° co., c.c.

Ne scaturisce - in base ai calcoli del c.t.u. (sul punto incontestati) - un saldo a credito della [redacted] pari a **€53.486,39** (di cui €48.304,26 per credito in linea capitale e €4.182,13 per interessi), in luogo di quello preteso, pari a €100.060,08 alla data del 18.6.12.

2.3. Non è, invece, fondato il rilievo inerente all'usurarietà del tasso di interesse, avendo il c.t.u. escluso che il TEG, calcolato – nell'ipotesi più estrema – nella misura del **7,605%**, tenuto conto di tutte le componenti di costo collegate al mutuo[2], superi il tasso- soglia, pacificamente misurabile nell'**8,01%** alla data di stipula del contratto, che costituisce l'unico momento determinante per la valutazione del superamento della soglia consentita, non essendo ammessa la cd. usura sopravvenuta (sez. un. 24675/17).

[2] In particolare, cfr. pg. 34-36 relazione ctu, e all. 11; pgg. 8-9 "sintetica valutazione delle osservazioni delle parti".

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

Va, di contro, respinta la prospettazione dell'appellante, il quale perviene ad affermare il superamento del tasso soglia dell'8,01% muovendo dall'errato presupposto che si debbano, a tal fine, sommare il tasso corrispettivo (7,25%) con quello di mora (5%).

Ciò in applicazione di un principio di diritto di recente ripetutamente affermato dalla Cassazione, secondo cui "in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori", in quanto, al momento della stipula del contratto, la sommatoria è da escludere, essendo i due tassi alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti, deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori (Cass. 8470/2020, in motivazione; 17447/19).

Ragion per cui si afferma, sempre da parte della S.C., che "la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare" (Cass. 9237/2020).

Dato, perciò, per assodato, sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, che la verifica del carattere usurario degli interessi moratori non possa essere effettuata, come vorrebbe l'appellante, sommando ad essi quelli corrispettivi, deve escludersi la sussistenza dell'usura.

3. Col **secondo motivo** di appello, si censura l'omessa pronuncia sulle ulteriori contestazioni svolte dall'opponente in merito all'illegittimità dell'azione esecutiva fondata sul mutuo, costituite dall'assenza della condizione legale necessaria alla risoluzione del contratto (art. 40, co. 2, TUB, ossia il mancato pagamento di sette rate di mutuo) e dal mancato

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

scomputo (dal credito precettato) dell'importo della polizza assicurativa stipulata con [redacted].

La censura è infondata.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali «eccezioni» da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono *causa petendi* della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.

Ne consegue, pertanto, che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. 17441/19: nella specie, la suprema corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione; id., 1328/11).

Venendo alla fattispecie in esame, l'opponente ha introdotto le contestazioni relative alla violazione dell'art. 40 TUB ed al mancato scomputo della polizza assicurativa, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 cpc dell'8.1.13, sicché bene ha fatto il tribunale a circoscrivere l'indagine alle sole eccezioni sollevate nell'atto di opposizione, restandogli precluso l'esame di motivi di opposizione diversi da quelli formulati nell'atto introduttivo, stante il divieto di mutamento della domanda.

4. Col **terzo motivo** di appello, si censura la decisione di dichiarare inammissibili le contestazioni relative all'illegittimità di un titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo n. 163/08 chiesto e ottenuto da

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

[redacted] sulla base dell'assegno bancario di €65.300,00 emesso il 28.1.08), omettendo di esaminare fatti sopravvenuti al decreto ed idonei a travolgerlo, quali la risoluzione dell'appalto alla base dell'emissione dell'assegno e l'accertamento in sede penale della provenienza delittuosa del predetto titolo di credito.

La censura è infondata.

E' pacifica, prima che documentata, la definitività del decreto ingiuntivo alla base dell'azione esecutiva promossa da [redacted], essendo passata in giudicato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dal [redacted].

Pertanto, correttamente il tribunale ha ritenuto inammissibili le contestazioni relative al credito oggetto del titolo di formazione giudiziale, in quanto precluse dal giudicato.

Costituisce, infatti, diritto vivente il principio, ritenuto conforme al diritto comunitario (Cass. civ., sez. I, 27-06-2018, n. 16983[3]), secondo cui, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione non si possono addurre contestazioni su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, deducibili esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (Cass. 3716/20; id., sez. un., 19889/19; 22465/18; 29786/17; 21954/17; 3712/16; sez. un., 1238/15; 3850/11). Il giudicato sostanziale conseguente alla definitività del decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 19113/18; 11572/16).

[3] Nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la spettanza di una speciale indennità prevista da una legge regionale in favore di un allevatore, aveva escluso che il contrasto tra detta provvidenza e il divieto eurounitario di aiuti di stato legittimasse la disapplicazione delle norme processuali interne sull'intangibilità del giudicato.

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

Ebbene, di questo principio ha fatto esatta applicazione il tribunale, escludendo la sindacabilità - in sede di opposizione ex art. 615 cpc – di un fatto deducibile nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione, quale la provenienza delittuosa dell'assegno bancario in forza del quale fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, a prescindere dal fatto (irrilevante) che l'accertamento del reato sia stato posteriore alla formazione del titolo.

4.1. Quanto, invece, all'eccepita risoluzione del contratto alla base del titolo di credito, il giudice correttamente non ne ha tenuto conto, trattandosi di eccezione proposta non con l'atto di opposizione, ma con la richiamata memoria ex art. 183 cpc.

5. Col **quarto motivo** di appello, si censura la dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni aventi ad oggetto la stima del bene staggito da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, per aver il tribunale erroneamente omesso di esaminare nel merito tali contestazioni senza prima disporre una c.t.u.

La censura è inammissibile.

Il tribunale è pervenuto ad una declaratoria di inammissibilità delle contestazioni, sul presupposto che queste fossero tardive, in mancanza di tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di vendita.

Orbene, dalla suddetta motivazione l'appellante ha completamente prescisso, omettendo di indicare pertinenti ragioni di dissenso rispetto ad essa, e limitandosi, invece, a reiterare la propria contestazione in merito all'erroneità della perizia tecnica d'ufficio.

Ciò in aperta violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d' ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: "L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata").

Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 3194/19; 12280/16; 18704/15; Sez. Un. 23299/11; 6396/04).

L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle *rationes decidendi* (Cass. 19989/17; 6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01).

Ed invece l'appellante a tale onere non ha assolto, non avendo formulato una censura pertinente rispetto all'argomentazione alla base della decisione impugnata.

Tale motivo di gravame va, quindi, dichiarato inammissibile per violazione dell'onere di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.

6. Resta assorbito il **quinto motivo** di appello, relativo alla liquidazione delle spese, trattandosi di capo della decisione che viene automaticamente caducato per effetto della riforma, ancorché parziale, della sentenza.

Il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente accertamento del minor credito di [redacted] nei confronti del [redacted], giustifica la parziale

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a7973f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

compensazione delle spese giudiziali, nella misura di ½, unicamente nei rapporti con detto istituto di credito; per la restante parte e nei confronti di [redacted] le spese, da liquidarsi in dispositivo (in misura pari ai valori minimi previsti dal dm 55/14 e succ. mod., tenuto conto della collocazione del credito all'interno dello scaglione di riferimento), vanno poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted], con citazione del 26.8.15, avverso la sentenza n. 947/15 del 22.4.15 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:

1. estromette dal giudizio [redacted];
2. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da [redacted], accertata la nullità della clausola del contratto di mutuo agrario del 23.2.00 relativa al tasso di interesse e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, dichiara che il credito per cui [redacted] ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di [redacted] è pari a [redacted];
3. dichiara inammissibili gli altri motivi di opposizione;
4. condanna l'appellante a rifondere a [redacted] le spese giudiziali nella misura di ½, che liquida in [redacted] per il primo grado ed in [redacted] per il secondo, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, compensata la restante metà;
5. condanna l'appellante a rifondere alla [redacted] le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in [redacted] per il primo grado ed in [redacted] per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. condanna l'appellante a rifondere alla [redacted] le spese del giudizio di appello, liquidate in [redacted], oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc918612b29ad

Sentenza n. 1890/2020 pubbl. il 03/11/2020

7. compensa per ½ le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) tra l'appellante e [redacted] e pone la restante parte definitivamente a carico dell'appellante.

Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza del 27 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore — Il presidente

Carmela Romano — Egiziano di Leo

Firmato Da: DI LEO EGIZIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 189af67f0836c234547860a79731f6466 - Firmato Da: ROMANO CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c80df002d90350aa8fc91861 2b[illegible]ad

DATI DEL FASCICOLO

DATI DEL FASCICOLO: Numero RG
00000877: Anno RG
2014: Oggetto
Contratti bancari(deposito bancario, etc): Sezione
Unica: Giudice
CARDONA ALBINI MARGHERITA: Rito
NUOVO ORDINARIO TRIB. PRIMO GRADO(post 01/03/2006): Stato
PROCEDIMENTO DEFINITO: Data Iscrizione
12/05/2014: Data Citazione
15/10/2014: Num. Sentenza
108: Anno Sentenza
2016: Esito Sentenza
*********:**

PARTI/LEGALI

PARTI/LEGALI: Attore Principale
T*** I**** (Cod.Fisc. T***************) rappresentato/a da D****** C******:** Convenuto Principale
U*** **** (Cod.Fisc. **************) rappresentato/a da V****** A******:** Attore Secondario
T*** P**** (Cod.Fisc. T***************) rappresentato/a da D****** C******:**

STORICO

STORICO
12/05/2014: ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
12/05/2014: ASSEGNAZIONE A SEZIONE
13/05/2014: CORREZIONE DATI FASCICOLO
15/05/2014: DESIGNAZIONE GIUDICE
15/05/2014: FISSAZIONE UDIENZA PRIMA COMPAR. / TRATT. (art.183 ai sensi art. 168 bis, c.4)
23/05/2014: ANNOTAZIONE
03/06/2014: ANNOTAZIONE
19/09/2014: COSTITUZIONE PARTI
11/11/2014: RINVIO CON TERMINI (ex art. 183 cpc comma 6)
28/11/2014: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 1
09/12/2014: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 1
30/12/2014: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2
03/01/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2
26/01/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 3
26/01/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 3
31/03/2015: RISERVA
31/03/2015: ANNOTAZIONE
02/04/2015: NOMINA CTU E RINVIO ALL'UDIENZA DI GIURAMENTO (art.193 cpc)
02/04/2015: ANNOTAZIONE
16/06/2015: GIURAMENTO CTU
16/06/2015: RINVIO PER DEPOSITO PERIZIA CTU
28/10/2015: DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO
28/10/2015: DEPOSITO ISTANZA LIQUIDAZIONE CTU
28/10/2015: ANNOTAZIONE
28/10/2015: ANNOTAZIONE
03/11/2015: LIQUIDAZIONE CTU
15/12/2015: RINVIATO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI
19/01/2016: IN DECISIONE CON RINUNCIA TERMINI PER CONCLUSIONALI
19/01/2016: ANNOTAZIONE
22/02/2016: DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA
22/02/2016: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
22/02/2016: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

22/02/2016: CORREZIONE DATI REPERTORIO
22/02/2016: ANNOTAZIONE
23/02/2016: RITIRO FASCICOLO DI PARTE
01/03/2016: RITIRO FASCICOLO DI PARTE
01/03/2016: PASSAGGIO IN ARCHIVIO
15/09/2016: RITORNO ATTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
28/10/2016: TRASMISSIONE ATTI ALLA CORTE D'APPELLO
28/10/2016: TRASMISSIONE ATTI ALLA CORTE D'APPELLO

DATI DEL FASCICOLO
DATI DEL FASCICOLO: Numero RG **00000465:** Anno RG **2016:** Oggetto **Contratti bancari(deposito bancario, etc):** Sezione **SEZIONE UNICA CORTE D'APPELLO:** Giudice **CAROSELLA RITA:** Rito **ORDINARIO CORTE D'APPELLO SECONDO GRADO:** Stato **PROCEDIMENTO DEFINITO:** Data Iscrizione **22/09/2016:** Data Citazione **08/02/2017:** Num. Sentenza **412:** Anno Sentenza **2019:** Esito Sentenza *********:**

PARTI/LEGALI
PARTI/LEGALI: Attore Principale **U***** **** (Cod.Fisc. 0***************) rappresentato/a da V***** A*****:** Convenuto Principale **T***** I**** (Cod.Fisc. T***************) rappresentato/a da D***** C*****:** Convenuto Secondario **T***** P**** (Cod.Fisc. T***************) rappresentato/a da D***** C*****:**

STORICO
STORICO **22/09/2016:** RICHIESTA FASCICOLO PRIMO GRADO **22/09/2016:** ISCRIZIONE RUOLO GENERALE **04/10/2016:** ASSEGNAZIONE A SEZIONE **04/10/2016:** DESIGNAZIONE COLLEGIO E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA **04/10/2016:** RICHIESTA FASCICOLO PRIMO GRADO **28/10/2016:** ALLEGATO FASCICOLO DI PRIMO GRADO **03/11/2016:** ALLEGATO FASCICOLO DI PRIMO GRADO **20/01/2017:** COSTITUZIONE PARTI **20/01/2017:** CORREZIONE COSTITUZIONE PARTE **20/01/2017:** CORREZIONE COSTITUZIONE PARTE **08/02/2017:** RISERVA **09/02/2017:** ANNOTAZIONE **24/02/2017:** RINVIO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (art.352 cpc) **30/01/2019:** IN DECISIONE **12/03/2019:** DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI **01/04/2019:** DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI **17/04/2019:** DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA **24/04/2019:** ANNOTAZIONE **24/04/2019:** RIMESSIONE FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE **03/12/2019:** DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA **05/12/2019:** DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE **05/12/2019:** INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sentenza n. 412/19	Reg.Gen. n.465/2016
Cron.n. 1566/19	Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- Dr. ssa Maria Grazia d'Errico — Presidente
- Dr. Gianfranco Placentino — Consigliere
- Dr.ssa Rita Carosella — Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di seconda istanza iscritta al n. 426/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: contratti bancari, vertente

tra

UNICREDIT s.p.a., c.f. 00348170101, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Campobasso, v. [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] c.f. [redacted], che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti.

-APPELLANTE-

e

[redacted] c.f. [redacted], c.f. [redacted],

elettivamente domiciliati a Campobasso, v. Mazzini n. 40/B, presso lo studio dell'avv. Carmine de Benedittis, c.f. DBNCMN54B18B519E, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.

-APPELLATI-

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30 gennaio 2019.

FATTO

Con atto di appello notificato il 19/09/2016, la Unicredit spa ha impugnato la sentenza n. 108/16 pronunciata il 19/02/2016 e pubblicata il 22/02/2016, non notificata, con la quale il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda proposta da [redacted] nei confronti della Banca appellante e dichiarato la nullità delle clausole determinative dell'interesse pattuito per indeterminatezza; ha condannato la Banca convenuta alla restituzione della somma di euro 8.722,67 in favore degli attori, oltre interessi, spese della lite e di c.t.u.; [redacted] si sono costituiti in giudizio, contestando l'appello avversario e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata.

All' udienza del 30 gennaio 2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, con i doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c..

Per quanto attiene alla vicenda processuale, si rinvia alla sentenza appellata, che deve intendersi qui integralmente riportata (posto che la motivazione per *relationem* è ormai pacificamente ammessa, purchè il rinvio sia specifico – Cass. 3367/2011 – a *fortiori*, nella ricostruzione della vicenda processuale, è sufficiente il richiamo all'atto impugnato).

DIRITTO

Nel primo motivo di impugnazione, rubricato "*Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 comma 1 c.c., 644 c.p., 1815 c.c., 1418 c.c., 1284 III comma c.c., e art. 111 Cost.,* ", l'appellante deduce che la sentenza gravata si basa esclusivamente sulle risultanze della CTU che non è mezzo di prova, mentre gli attori non avrebbero effettuato alcuna produzione documentale idonea a dimostrare i fatti costitutivi della domanda.

Il motivo è infondato.

Con il deposito del contratto di mutuo dedotto in giudizio e dell'allegato piano di ammortamento, delle ricevute di pagamento delle rate e della perizia di parte, gli attori hanno assolto al proprio onere di allegazione e prova; la CTU contabile richiesta ed esperita in primo grado è servita non a sopperire una ipotetica mancanza di prova documentale, bensì a confermare le ragioni contabili contenute nella perizia di parte a supporto della domanda. Il fatto dedotto dall'appellante, che non sono stati depositati dagli attori i decreti ministeriali inerenti la pubblicazione dei singoli tassi soglia dai quali è stato rilevato il superamento del T.E.G. applicato in alcune rate indicate nella perizia di parte, non è motivo per considerare sfornita di prova la richiesta di parte attrice di verifica del tasso usura ai sensi della legge 108/96, perché si tratta di documentazione pubblica, facilmente reperibile sul sito della Gazzetta Ufficiale e nella quale sono elencati anno per anno e trimestre per trimestre i tassi soglia relativi a ciascuna categoria di credito. In ogni caso, nel prospetto allegato alla perizia di parte depositata sono indicati in maniera analitica i trimestri di riferimento dai quali poter rilevare il superamento del tasso soglia. L'appellante sostiene che per effetto di tale presunta carenza documentale la consulenza contabile d'ufficio non andava ammessa anche

perché parte attrice – appellata non aveva dimostrato che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto fosse superiore al tasso soglia vigente in quel momento, per cui la relativa domanda di nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c. e di ripetizione andava rigettata. Parimenti ritiene l'appellante che nessuna indeterminatezza potesse sussistere ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, c.c., del tasso di interesse ultralegale, in quanto lo stesso era stato pattuito e determinato per iscritto. Così pure sostiene l'appellante, andava rigettata la domanda di illegittimità del piano di ammortamento "alla francese".

Gli assunti sono infondati.

Innanzitutto, in primo grado parte appellata non ha chiesto, come sostiene l'appellante, l'azzeramento di tutti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c. , ovvero sull'assunto difensivo che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto fosse superiore al tasso soglia vigente in quel momento. Difatti, si legge al punto 4) delle conclusioni di merito contenute nell'atto di citazione del primo grado che gli attori avevano chiesto di dichiarare usurari gli interessi applicati dalla Banca convenuta sulle rate di mutuo dalla 25^ alla 36^ rata e dalla 94^ alla 120^ rata e, pertanto chiedevano di condannare la convenuta all'azzeramento degli interessi applicati alle rate di mutuo indicate al punto 5) ai sensi dell'art. 1815, secondo comma c.c.. Quindi è evidente che le richieste di parte attrice non riguardassero l'usura originaria della pattuizione del tasso di interesse contrattuale, ma solo di considerare usurari gli interessi limitatamente ad alcune rate individuate nella perizia di parte e quindi l'azzeramento degli stessi sempre in relazione alle rate indicate. Come si evince dalla perizia di parte depositata in primo grado, all'allegato C, il T.E.G. applicato per le rate elencate al punto 4) risultava superiore al tasso soglia nei rispettivi trimestri di riferimento ai sensi della legge 108/96,

per cui se ne chiedeva l'azzeramento. Inoltre, a ben vedere, la domanda di azzeramento degli interessi per alcune rate del piano di ammortamento è residuale e subordinata, e non ha inciso sulla decisione adottata, in quanto la richiesta di parte attrice riguardava soprattutto la declaratoria di illegittimità del piano di ammortamento "alla francese", la nullità, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, c.c., per indeterminatezza, della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi e, di conseguenza, l'applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi del 3° comma dell'art. 1284 c.c.. Quanto al piano di ammortamento "alla francese", l'appellante sostiene che la rata costante dell'ammortamento non nasconda sorprese per il mutuatario una volta stabilito il numero complessivo delle rate destinate a rimborsare il prestito erogato e, nell'affermare ciò, ritiene che nei prestiti con rimborso graduale del capitale con rate predeterminate si registrerebbe un fenomeno diametralmente inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione.

L'assunto di parte appellante non è dimostrato nei fatti e le regole matematiche che regolano la materia smentiscono quanto dalla stessa affermato. Con riferimento al contratto di mutuo di cui è causa, va evidenziato che nel piano di ammortamento allegato e nel corso del rapporto, è stato applicato un Tasso Effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto. Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso di interesse rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese": ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto

dall'art. 821, comma terzo, c.c.). Ora, se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso specifico, la Banca, che ha utilizzato nel contratto questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza del tasso di interesse (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultra - legale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.. Si osserva che l'art. 1283 c.c. è applicabile anche ai contratti di mutuo, con il risultato che gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata (in assenza di usi normativi contrari precedenti al 1942), producono ulteriori interessi solo se la Banca propone una domanda giudiziale contro il cliente o se ciò si conviene dopo la scadenza del contratto. In un mutuo con rate costanti (ma anche non costanti) che

comprendono parte del capitale e gli interessi, tali interessi non possono divenire capitale da restituire a chi l'ha concesso. Va quindi ritenuta l'illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta. Di vero, in un qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi; il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi). Il tipo di contratto per cui è causa è un mutuo con rimborso frazionato, con il quale alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale originariamente prestato prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui *de quibus* vengono estinti con una serie di pagamenti (rate) effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata, però, nel caso in esame, con la formula del c.d. interesse composto, non prevista nella parte lettarale del medesimo contratto, il chè comporta la crescita progressiva del costo. Il ricalcolo di parte prodotto dagli attori in primo grado ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo: cresce quest'ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poichè più sono le rate più costa il mutuo. La perizia di parte ha rilevato che, mettendo a confronto il piano di ammortamento "alla francese" applicato al contratto di mutuo per cui è causa con un altro piano di ammortamento a quota capitale costante o "all'italiana" per la medesima somma mutuata, il costo del mutuo per cui è causa, in termini di interessi applicati con l'ammortamento alla francese, è risultato superiore per gli attori – appellati di euro

1.222,34 ed è equivalente al 10,48% in più del dovuto. La stessa CTU espletata ha evidenziato lo sforamento del tasso soglia di riferimento in numerosi trimestri degli interessi applicati sulle rate di ammortamento, con la conseguenza di un Tasso Effettivo applicato superiore a quello pattuito contrattualmente, tant'è che il CTU a pag. 22 della consulenza nelle proprie conclusioni afferma che: *"non vi è dubbio che il meccanismo applicato c.d. "alla francese" abbia esposto parte mutuataria ad un esborso maggiore rispetto ad altra formula finanziaria spendibile. Vi è più. Avuto riguardo al capitale effettivamente erogato, le condizioni contrattuali appaiono differenti rispetto a quelle convenute"*. Quindi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non è condivisibile l'affermazione secondo cui l'ammortamento alla francese non nasconda sorprese per il mutuatario, ma, al contrario, è più oneroso in termini di interessi applicati che non corrispondono al tasso di interesse pattuito. Durante l'esecuzione del contratto di mutuo, quindi, si è verificata un'accentuata discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato dal piano di ammortamento. Nel caso *de quo*, quindi, il tasso effettivo del mutuo andava applicato con la regola dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Tale regola non è stata rispettata, in quanto il maggior costo sopportato dal mutuatari per il contratto di mutuo per cui è causa accerta la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con la determinazione di un'assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. E' dunque un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicato numericamente nel piano di ammortamento. Giustamente, quindi, il Tribunale, rilevando tale discrasia, ha applicato l'art. 1284, 3° comma, c.c., sostituendo il tasso legale a quello contrattuale per effetto

dell'indeterminatezza nella applicazione del tasso di interesse concordato nel contratto di mutuo.Difatti, nelle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata è condivisibilmente rilevato che: *"In taluni casi sottoposti all'attenzione dei giudici, è emerso come tali contratti nascondano una "doppia anima": da un lato il contratto predispone l'applicazione di un tasso semplice, dall'altro, nell'allegare il piano di ammortamento, si inseriscono clausole che comportano l'applicazione di un tasso di interesse composto e, dunque, generative di fenomeni anatocistici, che nel nostro ordinamento trovano il limite dell'art. 1283 c.c..Inoltre, al di là del fenomeno anatocistico, si ritiene che tale tipologia di contratti si ponga in violazione dell'art. 1284 c.c."*. In conseguenza di ciò, quindi correttamente il giudice di primo grado ha proceduto all' applicazione del tasso legale sostitutivo per effetto del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c., secondo quanto operato dal CTU nella consulenza d'ufficio.

Nel secondo motivo di impugnazione, rubricato *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 III comma c.c."*, la Banca ritiene erronea la decisione di non considerare la forma scritta del tasso ultra legale e che, per tale ragione, il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di nullità della clausola. Sostiene ancora l'appellante che nel piano di ammortamento ricalcolato dal CTU vi sono numerose rate mensili nelle quali il tasso ultra legale è inferiore a quello pattuito in contratto e che, pertanto, vi sarebbero discostamenti anche a favore del mutuatari, e che tali discostamenti in melius o in pelus rispetto al tasso ultra legale erano considerati nel piano di ammortamento approvato dai medesimi e che i discostamenti in melius non possono rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 1284 III comma c.c..

Anche tale motivo è infondato.

La questione, infatti, non riguarda la forma scritta del tasso ultra legale approvato dai mutuatari, che non permetterebbe la sostituzione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 III comma c.c., per cui il Tribunale avrebbe errato nell'applicarlo, bensì l'incertezza del tasso di interesse pattuito che non è stato rispettato con l'applicazione dell'ammortamento alla francese. Difatti, se è vero che il tasso di interesse contrattuale ultra legale nominale veniva pattuito nella misura del 6,400% è pur vero che tale tasso di interesse non è stato mai rispettato, tant'è che il CTU, nelle pagg. 10 – 13 della consulenza, nella ricostruzione del piano di ammortamento, ha rilevato sempre tassi effettivi diversi applicati dalla Banca. Il fatto poi che per talune rate il tasso effettivo applicato fosse al di sotto del tasso contrattuale, e quindi a favore dei mutuatari, non sposta il ragionamento del Tribunale nell'applicazione dell'art. 1284 III comma c.c., il quale dispone che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. La pattuizione di interessi ultra legali, per essere valida, deve avere un contenuto chiaro ed univoco, con una puntuale specificazione del tasso applicato al rapporto bancario. Nel caso in cui il tasso sia variabile, per una sua precisa individuazione, la banca può inserire in contratto un riferimento a parametri esterni, purchè fissati su scala nazionale o internazionale, alla stregua pure di rilevazioni o accordi interbancari (come ad esempio l'Euribor), mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga chiaramente la pattuizione degli interessi: in mancanza di chiarezza e determinabilità la clausola sugli interessi è difatti invalida. La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute in un mutuo bancario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. soltanto se la stessa contiene un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del

saggio di interesse; occorre altresì che la concreta determinazione del saggio di interesse sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità per la banca.

Con il terzo motivo di appello la Banca eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dei mutuatari in relazione alle rate pagate sino al 2.5.2004, ovvero del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 2.05.2014 in difetto di atto interruttivo prima di tale data, per cui l'eccezione andava accolta dal primo giudice.

L'appellante ritiene che tutte le rimesse effettuate nel suddetto periodo possono definirsi solutorie, mutuando così impropriamente il principio della differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie, espresso dalla S.C. con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010 in relazione al conto corrente bancario. Senonchè non è condivisibile la tesi dell'appellante circa l'applicazione di tale principio al mutuo fondiario, principio che riguarda in maniera specifica il conto corrente bancario e, in particolare, le rimesse solutorie per i versamenti in extra – fido, per distinguerli dai versamenti effettuati per il ripristino della provvista che non hanno, invece, natura solutoria. Va poi rilevato che il termine, quinquennale o decennale di prescrizione decorrente da ogni singolo rateo non è applicabile alla fattispecie del mutuo per le ragioni che seguono. In relazione al termine prescrizionale, va evidenziato che la restituzione da parte del mutuatario del capitale con gli interessi, secondo quanto previsto nel piano di ammortamento, deve essere considerata un'unica obbligazione ad esecuzione frazionata nel tempo. La rateizzazione dell'unico debito (di restituzione) in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il sorgere di distinte obbligazioni a carattere periodico: così l'avvio di ogni prescrizione va fissato nel pagamento dell'ultima rata. Infatti nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata

inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Ma se l'unitarietà dell'obbligazione giova al mutuante per agire nei dieci anni dall'ultima rata, la stessa regola non può non valere anche per il mutuatario, laddove di quell'unica prestazione faccia valere l'esorbitanza rispetto a quanto pattuito, perché non è concepibile conferire al medesimo rapporto un assetto diverso (rispettivamente unitario e frazionato) a seconda che ad azionare il contratto sia la banca (per il pagamento delle rate) o il cliente (per la ripetizione dell'indebito)

Per tali ragioni l'appello va respinto.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla UNICREDIT s.p.a. nei confronti di [redacted] avverso la sentenza n. 108/16 del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'appello;
- Condanna la UNICREDIT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali del grado, che si liquidano in euro 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, 15% del compenso totale, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione, ai fini dei provvedimenti di cui all'art 13, c.1. *quater* del D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 30 aprile 2019.

Il Cons. est. dott.ssa Rita Carosella

IL PRESIDENTE

DR. SSA MARIA GRAZIA d'ERRICO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Gabriella Vasile

CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO
Depositato in Cancelleria oggi
5-12-19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Gabriella Vasile

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex *art. 281*sexies *cpc*

UDIENZA DEL 10.6.20

Sono presenti, via teams, l'avv. [redacted] per l'attrice, l'avv. [redacted] per la convenuta.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. **Michele Fornaciari**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado** n. [redacted] **RG**, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

[redacted]

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

[redacted]

Conclusioni

Le parti hanno concluso all'udienza del **25.5.20** come da fogli depositati telematicamente il 21.5.20 quanto all'attrice e nella medesima data dell'udienza quanto alla convenuta.

Firmato Da: FORNACIARI MICHELE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 466e3182cb26c9ba

Materia del contendere

La causa ha ad oggetto il rapporto di mutuo fondiario stipulato dall'attrice con la convenuta il 17.11.08.

In relazione a tale rapporto, l'attrice ha sostenuto la genericità della previsione in punto di interessi e dunque l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto a tale riguardo, l'indebita capitalizzazione degli interessi medesimi e l'illegittimità del riferimento all'euribor per la determinazione degli stessi.

L'attrice ha quindi chiesto quindi la declaratoria di nullità parziale del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate/riscosse.

La convenuta ha invece sostenuto la piena validità del contratto ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

Motivi della decisione

E' assorbentemente fondata la censura in punto di genericità della previsione in punto di quantificazione degli interessi.

Il ctu, al quale era stato espressamente conferito il compito di verificare se sulla base della documentazione contrattuale fosse possibile ricostruire in modo univoco quale fosse il metodo di calcolo dell'ammortamento, ha infatti risposto negativamente, evidenziando in proposito diverse problematicità del contratto e la relativa relazione, in quanto correttamente e compiutamente motivata, anche in punto di replica alle osservazioni del ctp della convenuta, va senz'altro recepita.

Il contratto è dunque, *in parte qua*, nullo, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricalcolato, *ex* art. 117^7 lett. a) tub, conteggiando gli interessi al tasso bot minimo (trattandosi di operazione attiva).

Il ctu, operato tale ricalcolo, ha riscontrato che al 7.12.18 (data nella quale la banca, essendo cessato il pagamento delle rate nel luglio dello stesso anno, aveva comunicato la risoluzione del contratto) l'attrice risultava a credito di € 78.259,46 (il ctu ha invero effettuato due conteggi, uno con applicazione del regime di capitalizzazione composta, l'altro con applicazione del regime di capitalizzazione semplice; quello da prendere in considerazione è il secondo, il regime ordinario di calcolo degli interessi, in assenza di espresse previsioni in contrario, essendo quello della capitalizzazione semplice).

Nessuna morosità essendo imputabile alla [redacted] il contratto non può dunque ritenersi risolto e deve al contrario ritenersi tutt'ora in essere, fermo il ricalcolo del piano di ammortamento secondo il criterio sopra indicato.

Quanto poi al credito in restituzione, esso va a compensarsi con parte di quello della banca per le rate successive, ricalcolate. Non risoltosi il contratto, esse sono infatti regolarmente scadute,

Firmato Da: FORNACIARI MICHELE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 466e3182db26c9ba

fermo ovviamente restando che, per la parte non coperta dalla compensazione, l'attrice non può essere ritenuta inadempiente, il mancato pagamento essendo dipeso dalla risoluzione comunicata dalla convenuta.

La domanda di restituzione va dunque respinta, ma ciò non toglie che la parte soccombente, anche su tale punto, è quest'ultima, l'attrice essendo risultata senz'altro in credito al momento della asserita risoluzione del contratto ed il rigetto dipendendo unicamente dalla predetta compensazione con le rate successive del mutuo.

Le spese, liquidate in dispositivo, dovranno dunque far carico alla banca.

P. Q. M.

Il Tribunale

dichiara la nullità parziale del contratto di cui in motivazione relativamente alla pattuizione in punto di quantificazione degli interessi;

respinge la domanda di restituzione proposta dall'attrice per le ragioni e nel senso di cui in motivazione;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso del difensore ed € 759,00 per spese di iscrizione, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice

Firmato Da: FORNACIARI MICHELE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 466e31826b26c9ba

DATI DEL FASCICOLO

Numero RG: 00004022
Anno RG: 2014
Oggetto: Mutuo
Sezione: Sezione Unica
Giudice: MANCINI CARLO
Rito: NUOVO ORDINARIO TRIB. PRIMO GRADO(post 01/03/2006)
Stato: PROCEDIMENTO DEFINITO
Data Iscrizione: 11/07/2014
Data Citazione: 15/12/2014
Num. Sentenza: 763
Anno Sentenza: 2018
Esito Sentenza: *******

PARTI/LEGALI

Attore Principale: P***** J***** (Cod.Fisc. P**********) rappresentato/a da M****** G*****

Attore Secondario: M***** S***** (Cod.Fisc. M**********) rappresentato/a da M****** G*****

Attore Secondario: E***** ***** (Cod.Fisc. 0**********) rappresentato/a da M****** G*****

Convenuto Principale: B***** ***** (Cod.Fisc. 0**********) rappresentato/a da S****** M*****

STORICO

11/07/2014: ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
11/07/2014: ASSEGNAZIONE A SEZIONE
22/07/2014: DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA
22/07/2014: CORREZIONE DATA UDIENZA
12/12/2014: COSTITUZIONE PARTI
19/12/2014: RINVIO CON TERMINI (ex art. 183 cpc comma 6)
06/02/2015: ANNOTAZIONE
06/02/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 1
06/03/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2
09/03/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2
30/03/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 3
29/04/2015: NOMINA CTU E RINVIO ALL'UDIENZA DI GIURAMENTO (art.193 cpc)
07/10/2015: RINVIO PER DEPOSITO PERIZIA CTU
07/10/2015: REVOCA CTU
07/10/2015: NOMINA CTU
12/10/2015: NOMINA CONSULENTE DI PARTE
01/02/2016: RICHIESTA PROROGA TERMINI DEP.PERIZIA CTU
16/02/2016: ATTO NON CODIFICATO
11/04/2016: DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO
11/04/2016: DEPOSITO ISTANZA LIQUIDAZIONE CTU
12/04/2016: DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
12/04/2016: LIQUIDAZIONE CTU
29/04/2016: RINVIATO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI
03/10/2016: ANNOTAZIONE
05/10/2016: DIFFERIMENTO DISCUSSIONE ORALE (art.281sexies cpc)
25/01/2017: SOSTITUZIONE GIUDICE PER SURROGA

25/01/2017: DIFFERIMENTO UDIENZA
23/06/2017: DEPOSITO MEMORIE
29/06/2017: DEPOSITO MEMORIE
25/07/2017: RINVIO AD ALTRA UDIENZA
22/03/2018: ANNOTAZIONE
10/05/2018: SENTENZA A VERBALE
11/05/2018: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
11/05/2018: PASSAGGIO IN ARCHIVIO
30/05/2018: RITORNO ATTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

R.G. N. 4022/2014 SENTENZA N. 763/2018 CRON. 3334/2018 Rep 1342

IL TRIBUNALE DI LUCCA

in composizione monocratica nella persona del G.O.T. Dott. Carlo Mancini;

decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da

[illegible] in liquidazione **(c.f./p.iva:** [illegible]**)**, in persona della liquidatrice *pro tempore*, [illegible] **(c.f.:** [illegible]**)** e [illegible] **(c.f.:** [illegible]**)**, domiciliate presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Morini, che le rappresenta e difende;

ATTRICI-OPPONENTI

contro

[illegible] **Soc. Coop. (c.f./p.iva:** [illegible]**)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata presso lo studio degli Avv.ti [illegible] e [illegible], che la rappresentano e difendono;

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: rapporti bancari

Conclusioni delle attrici: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, in relazione al contratto di finanziamento dedotto in giudizio: 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e

qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per il combinato disposto dell'art. 1815, II comma c.c. e il DL 29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella L. 24/2001, per violazione legge 7 marzo 1996 n. 108; condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti; condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via subordinata: Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per violazione legge 7 marzo 1996 n. 108, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia di volta in volta stabilito nei trimestri di riferimento durante lo svolgimento del rapporto contrattuale; condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse nei trimestri nei quali risulta superato il tasso soglia di riferimento, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti; condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. 2. Dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per la violazione degli artt. 120 c. 2 e 117 c. 4 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio del 2000 per non aver

previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, per l'effetto, ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt. 1339, 820, 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.; condannare per l'effetto la convenuta alla restituzione mediante compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti sulle somme illegittimamente percepite dalla banca; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di finanziamento; con vittoria di spese diritti ed onorari. In subordinata ipotesi: 3. Dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per la violazione degli artt. 120 c. 2 e 117 c. 4 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio del 2000 per non aver specificamente approvato per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, per l'effetto, ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt. 1339, 820, 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.; condannare per l'effetto la convenuta alla restituzione mediante compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti sulle somme illegittimamente percepite dalla banca; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in

base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di finanziamento; con vittoria di spese diritti ed onorari".

Conclusioni della convenuta: "Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere tutte le domande formulate dalle attrici e condannarle in solido al pagamento in favore della convenuta della somma ritenuta equa e di giustizia. Vinte le spese del presente giudizio".

Al termine della discussione orale della causa, all'udienza del 10.5.2018 pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

di cui viene data immediata lettura ex art. 281-sexies c.p.c.

Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato la [illegible] in liquidazione e le Sig.re [illegible], hanno convenuto in giudizio la Banca [illegible], per sentir dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al superamento del c.d. tasso-soglia ed alla nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale della capitalizzazione degli interessi relativa al contratto di finanziamento azionato in via monitoria con il d.i. n. 897/14, con la condanna della banca convenuta alla restituzione mediante compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle attrici.

Si è costituita la [illegible] e [illegible] Soc. Coop., contestando le domande attrici perché infondate e chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Previo l'espletamento di C.T.U. contabile, all'udienza del 5.10.2016 il G.I. Dr. Niro ha fissato l'udienza del 7.7.2017 per la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., con termine sino al 23.6.2017 per il deposito di memorie.

All'udienza del 25.7.2017 il G.O.T. Dr. Mancini ha rinviato la causa all'udienza del 10.5.2018 per i medesimi incombenti.

Considerato in diritto.

Nella relazione peritale in atti il C.T.U. Dott. Paolo Buchignani ha ricostruito i rapporti intercorsi tra le parti relativamente al contratto di mutuo chirografario n. 010/110591/11 stipulato in data 4.6.2010.

Sulla base di tale ricostruzione, il C.T.U. ha rilevato che la banca opposta, a fronte di un TAN pari al 9%, ha effettivamente applicato il TAE pari al 9,381% (v. allegato n. 3).

Il C.T.U. prosegue affermando: "*Appare quindi chiaro che esiste l'impatto della capitalizzazione composta degli interessi quanto meno su base annua*"; ed ancora: "*Infatti per avere un tasso effettivo del 9% su base composta annua l'Istituto avrebbe dovuto applicare un tasso mensile del 0,7207% e non dello 0,75%*" (v. pagina n. 5).

Sulla base di tali premesse metodologiche, il C.T.U., in risposta al quesito n. 4, ha ricalcolato il piano di ammortamento "*applicando l'interesse legale ed espungendo la capitalizzazione composta su base annua*".

In applicazione di tale criterio, il C.T.U. conclude: "*il ricalcolo della posizione dare avere tra le parti ... evidenzia, alla data del 27.01.2014 data della risoluzione contrattuale, un differenziale a favore di parte attrice ossia di "Edera srl in liquidazione" di € 4.670,34*" (v. allegato n. 4°) ed "*un saldo complessivo netto a favore di parte convenuta ossia di "Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo soc. coop." pari ad € 6.861,43*" (v. allegato n. 4b).

Pertanto, a fronte della correttezza e condivisibilità delle osservazioni e dei calcoli del C.T.U., si apprezzano i presupposti per il parziale accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 897/14 e la condanna delle opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta della somma di € 6.861,43 dovuta alla data (27.1.2014) della risoluzione del contratto di mutuo chirografario del 4.6.2010, oltre gli interessi legali successivi.

Per contro, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dalle opponenti perché infondata.

In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta, si apprezzano equi motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura di 1/2, residuando la restante quota di 1/2 a carico della parte opponente, come da dispositivo.

Le spese di C.T.U., come già liquidate, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 897/14;

2) condanna la [illegible] s.r.l. in liquidazione, in persona della liquidatrice *pro tempore*, e le Sig.re [illegible], in solido tra loro, al pagamento in favore della [illegible] Soc. Coop. della somma di € 6.861,43, oltre gli interessi legali dal 28.1.2014 al saldo;

3) rigetta le altre domande proposte dalle opponenti nei confronti della banca opposta;

4) condanna le opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta di 1/2 delle spese legali che liquida *pro quota* in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;

5) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U. come già liquidate.

Lucca, lì 10.5.2018

Il G.O.T.

Dr. Carlo Mancini

Carlo Mancini

TRIBUNALE DI LUCCA
Depositato in Cancelleria
Lucca, lì 10/5/18
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Adriano Lenzi

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - LUCCA

N. R.G.[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO

Prima sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.[redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.[redacted] promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted], con il patrocinio dell'avv. MAGI MARIA CHIARA presso il cui studio in P.LE COLLENUCCIO 37 PESARO elegge domicilio

RICORRENTE

contro

[redacted] - [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] pressi il cui studio in VIA [redacted] elegge domicilio

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Parte attrice[redacted]

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis,
1. Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la Sig.ra [redacted] per il mutuo n. [redacted] sottoscritto in data 20/03/2007 è creditrice della somma di € 18.408,91, oltre interessi, nei confronti di [redacted] Spa;

2. Delibare anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;

3. Riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi ultra-legali, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;

4. Ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non erano dovuti interessi;

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

5. Verificare che, in ogni caso, l'istituto avverso abbiano agito in dispregio della Legge 108/1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;

6. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l'istituto bancario, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura soggettiva ed oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p.;

7. Accertare che la convenuta, sia per interessi usurari sia per spese non dovute, è debitrice, per il mutuo fondiario n. [redacted] di € 18.408,91 oltre interessi, o della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia a seguito di idonea istruttoria;

8. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;

9. In ogni caso, accertare la violazione della regola della trasparenza e dell'art. 117 TUB, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c., così come esplicitato nel seno dell'atto, con ogni conseguenza di legge, e quindi riconoscerla creditrice della somma di € 7.614,47, oltre interessi;

10. Accertare e dichiarare che la Sig.ra [redacted] è ulteriormente creditrice di [redacted] ora [redacted] della somma che risulterà a seguita di idonea istruttoria, per aver illegittimamente pagato interessi, commissioni, competenze e spese sul conto corrente n. [redacted]

11. In ogni caso, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso corrispettivo manipolato (ai sensi dell'art. 1284 c.c.) e la contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (in applicazione del combinato disposto degli artt. 1418, 2° comma, e 1346 c.c.); nonché la violazione dell'art. 101 del Trattato, dell'art. 53 dell'accordo EEA e dell'art. 2, lett. a); ed infine a violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990 in materia di norme della concorrenza e del mercato, con la conseguente nullità ai sensi dell'art. 3 della legge Antitrust, così come esplicitato nel seno dell'atto, con ogni conseguenza di legge;
12. Infine, accertare la violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 così come motivate in narrativa;

13. Stante il comportamento illecito, di rilevanza anche penale, posto in essere dalla Banca, condannare quest'ultima a versare, a titolo di danni non patrimoniali e a beneficio della parte attrice, la somma di € 6.136,30, pari ad un terzo dell'importo usurato, o il maggiore o minore ammontare ritenuto di Giustizia e comunque meglio viso al Giudice;

14. Condannare l'istituto concedente convenuto a rifondere a parte attrice quanto da questa per intraprendere la presente controversia (redazione dell'allegato elaborato tecnico, spese per la procedura di mediazione, ecc.) secondo i giustificativi di spesa che verranno prodotti in corso di causa, così per un totale di € 2.848,80;

15. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Parte convenuta [redacted] S.p.A.

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a [redacted] e per l'effetto rigettare le pretese tutte dell'attrice;

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

Sentenza n. 739/2021 pubbl. il 16/10/2021
RG n.
Report n. 1088/2021 del 16/10/2021

Nel merito: respingere in ogni caso tutte le domande ed eccezioni proposte dalla sig.ra in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese".

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione

conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro per sentirsi accertare l'invalidità ex artt. 1283, 1284 c.c. ed *ex* art. 117 TUB degli interessi pattuiti ed applicati al contratto di mutuo stipulato con la convenuta, nonchè l'usurarietà degli stessi. L'attrice inoltre instava per la ripetizione delle somme indebitamente versate e la condanna della convenuta al risarcimento per condotta contraria a buona fede contrattuale.

A tal fine l'attrice esponeva che, in data 20.03.2007, si era accollata parte di mutuo ipotecario originariamente sottoscritto in data 13.04.2006 dalla parte venditrice con per l'originario importo di Euro 260.000,00. In data 20.03.2007, le parti modificavano parzialmente le condizioni economiche dell'originario rapporto, in particolare venivano modificati il tasso corrispettivo e la durata dell'ammortamento. In ragione di esso ed a parziale soddisfacimento del prezzo di vendita, veniva erogata dall'istituto di credito la somma di Euro 244.243,33. Contestualmente alla sottoscrizione di tale rapporto veniva imposto alla cliente la stipula di contratto di conto corrente ordinario (), dove venivano addebitate le rate mensili del mutuo. Veniva altresì pretesa la sottoscrizione di una polizza assicurativa (Polizza n.), nonché la sottoscrizione di una fideiussione specifica limitata (per € 244.243,00) a carico della Sig.ra madre della parte mutuataria.
Con due successivi versamenti, la Sig.ra riduceva parzialmente il debito contratto con l'istituto bancario, in particolare in data 21/01/2008 (per € 135.000,00) ed in data 29/07/2008 (per € 19.000,00).
I suindicati rapporti (mutuo, c/c e polizza assicurativa) si estinguevano in data 22/06/2009, in quanto la Sig.ra decideva di aderire alle agevolazioni di cui al D.L. 07/2007 (cd. Decreto Bersani), al fine di ridurre il carico economico imposto da In data 26.01.2015 l'attrice contestava l'operato dell'istituto e chiedeva ex art. 119 TUB tutta la documentazione necessaria afferente al rapporto di mutuo, senza ottenere riscontro.
L'attrice lamentava la violazione dell'art. 117 comma 6 TUB per mancanza dell'indicazione del TAEG nel contratto, e pertanto instava per l'applicazione della relativa sanzione, con l'utilizzo dei tassi BOT.
La parte attrice asseriva inoltre che il TAE al netto delle spese (5,316%) era superiore al TAN dichiarato in contratto (5,191%).
L'attrice inoltre riferiva che nel contratto di mutuo erano presenti condizioni usurarie. In particolare l'applicazione della percentuale per estinzione anticipata, mediante addebito di una commissione omnicomprensiva, pari ad una percentuale del 1,00% del capitale rimborsato, comportava il superamento del tasso soglia di usura; inoltre anche il tasso di mora applicato al rapporto si rivelava superiore al tasso soglia di usura individuati dal Ministero di Economia, in violazione dell'art. 1815 2° c..
Inoltre la parte attrice riferiva che nel contratto di mutuo era stato pattuito il metodo di ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c. ovvero della capitalizzazione composta degli interessi.
La parte attrice riferiva inoltre che il contratto era viziato da illegalità ed indeterminatezza perché ancorato ad un parametro di riferimento (Euribor) che è stato dichiarato illegittimo per le pattuizioni relative agli anni 2005-2008, dalla decisione della Commissione Europea del 04.12.2013, a seguito di un accordo di cartello finalizzato a manipolare l'Euribor.

Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518de421f2c4b1526b24bd0d01093dfe

Pertanto, in conseguenza delle plurime violazioni perpetrate dall'istituto di credito, l'attrice instava per l'accertamento della violazione della buona fede contrattuale ed il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da calcolarsi su tutti gli importi eliminati per effetto dell'applicazione dell'art. 1815 II c. c.c., 117 TUB e 1346 c.c.

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente la Banca convenuta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. L'istituto di credito riferiva che l'estinzione del mutuo, stipulato con [redacted], era avvenuta in data 22.06.2009, mentre con provvedimento del 22.11.2015 la Banca d'Italia aveva disposto la cessione, senza soluzione di continuità, di tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi i rapporti contrattuali stipulati da [redacted] a favore di [redacted] quale poi aveva modificato la propria denominazione sociale in [redacted] e poi si era fusa per incorporazione nella capogruppo [redacted], con effetto dal 23.10.2017). Pertanto il rapporto controverso era stato estinto prima dell'avvenuta cessione, rendendo impossibile il subentro nella titolarità dei contratti da parte di [redacted]
Inoltre la convenuta asseriva la piena legittimità delle pattuizioni contrattuali, compreso il piano di ammortamento, nonché la loro riferibilità al di sotto della soglia antiusura.
La convenuta inoltre riteneva che la penale per estinzione anticipata non dovesse essere ricompresa nel calcolo dei tassi soglia, in quanto con l'estinzione venivano meno per la banca i futuri flussi di cassa originariamente previsti dal contratto, subendo un maggior onere che doveva essere compensato dalle somme aggiuntive ricollegabili all'estinzione della medesima (art. 40 T.U.B.).
Inoltre la convenuta deduceva che gli interessi moratori dovevano essere esclusi dal calcolo antiusura, in quanto aventi una funzione risarcitoria assimilabile alla clausola penale.
La convenuta inoltre affermava che l'eventuale difformità tra l'ISC indicato in contratto e quello effettivamente praticato dalla Banca, non poteva mai provocare la declaratoria di invalidità dei tassi corrispettivi applicati dall'Istituto di Credito nel corso del rapporto.

La causa, istruita con produzioni documentali ed espletamento della CTU tecnico-contabile, era stata posta in decisione all'udienza del, in occasione della quale erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda merita di essere parzialmente accolta per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di parte convenuta.
La questione riguarda essenzialmente l'individuazione del soggetto legittimato a resistere alla domanda, dopo la fusione con l'ente ponte [redacted] ai sensi del D. Lgs 180/2015, dell'art. 58 T.U.B. e dei provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia in attuazione di detta normativa.
Dopo l'estinzione del rapporto di mutuo oggetto del giudizio (in data 22.06.2009), è stato dato avvio alla risoluzione di [redacted] in amministrazione straordinaria. La Banca d'Italia ha disposto, con la risoluzione del 22.11.2015, la cessione dell'azienda di parte della [redacted] S.p.A., in risoluzione, all'ente ponte "[redacted]", ai sensi dell'art. 43, comma 1 lett. b) del D. Lgs 16 Novembre 2015, n. 180.
La normativa applicabile, desumibile dall'art. 58 TUB e dal D.Lgs 180/2015, prevede il trasferimento delle passività al cessionario, e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, in deroga pertanto alla disciplina generale di cui all'art. 2560 c.c.. La successione dell'ente-ponte non può essere intesa quale successione tout-court, in qualsiasi rapporto afferente l'azienda ceduta. Infatti, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 180/2015 la cessione, in una o più soluzioni ad

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518d4421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

un ente ponte, ha ad oggetto *"a) tutte le azioni o altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno i più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi."* Quanto ai contratti di mutuo, l'art. 32 del D. Lgs 180/2015 prevede che la Banca d'Italia individui i beni ed i rapporti giuridici da cedere all'ente ponte o alla società ponte o ad una società veicolo per la gestione dell'attività.
Poiché quindi secondo il sistema del d. lgs. 180/2015 sono stati trasferiti *"tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione"*, è possibile affermare che in esse siano ricomprese anche le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione (Tribunale di Pesaro, sentenza n. 421/2019). Il passaggio al nuovo ente è avvenuto con riferimento alle azioni risarcitorie promosse o in essere alla data della cessione. Pertanto con il conferimento di azienda bancaria in cui si fa riferimento a tutti i rapporti attivi e passivi, è possibile ritenere comprese anche tutte le situazioni di soggezione connesse con i rapporti giuridici precedenti.
Richiamata la normativa applicabile, è necessaria qualche considerazione ulteriore.
L'attrice aveva contestato l'operato della Banca già con missiva del 26.01.2015 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo dell'attrice), pertanto in data antecedente alla decisione della Banca d'Italia di porre [redacted] e alla cessione dei crediti verso [redacted]
Non si ignora che parte della giurisprudenza ritenga le azioni risarcitorie in essere al tempo della cessione solo quelle già avviate al tempo di apertura della procedura di risoluzione.
Pur tuttavia è necessario considerare la complessità degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento giuridico, alla luce del principio di effettività della tutela giusdizionale (art. 14, 113 Cost., artt. 19 TUE, 263 Tfue e 6 CEDU). Tale principio impone all'ordinamento di approntare un bagaglio di tutele processuali idonee ad assicurare una protezione pienamente satisfattiva alle situazioni soggettive. Da tempo la Corte di Cassazione considera il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. SSUU. N. 26242/2014) come esigenza che la domanda dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito evitando i rigidi formalismi, in virtù del diritto al libero accesso alla giustizia.
In materia di contratti bancari il debitore, il quale intenda contestare l'illegittimità o usurarietà delle condizioni contrattuali (in tal caso del mutuo) è onerato in via di fatto dell'adempimento di alcune attività strumentali. Tra queste può essere ricompresa anche la richiesta ex art. 119 TUB c. 4, ai sensi del quale *"il cliente [...] ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni."* Tale richiesta è avanzata in fatto in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente, o chi per lui, contro la banca. Si rammenta che la richiesta documentale viene formulata al fine di poter accedere alla compiuta analisi, contrattuale e tecnico-contabile, del rapporto: l'aver correttamente proposto tale istanza consente infatti – in caso di mancato adempimento da parte della Banca – di chiedere e ottenere, in giudizio, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i documenti non consegnati (documenti che nel caso oggetto del giudizio, sono stati consegnati al CTU solo successivamente all'ordinanza del 07.02.2019 contenente l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
In tal caso l'attrice ha effettuato la richiesta ex art. 119 TUB in data 26.01.2015 per ottenere copia del contratto di mutuo originario e copia del documento di sintesi, ma al precipuo scopo di *"richiedere la ripetizione di quanto illegittimamente da Voi incassato in danno della Sig.ra* [redacted]". È chiaro perciò che la richiesta ex art. 119 TUB si rivela attività antecedente, necessaria e strumentale alla contestazione del rapporto di cui agli atti di giudizio.
Tanto è vero che in data 11.07.2016 è stata effettuata domanda di attivazione della procedura di mediazione volta all'accertamento dell'illegittimità ed usurarietà degli interessi, competenze, spese e

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

altre remunerazioni extralegali del contratto di mutuo (doc. 11 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), ovvero le stesse domande proposte nel giudizio corrente.
Alla luce di ciò, seppur l'attrice non avesse proposto formalmente l'atto di introduzione del giudizio in epoca antecedente alla cessione, essa ha comunque svolto un'attività contestativa del rapporto, avendo e dovendo necessariamente compiere attività strumentali e funzionalmente connesse all'introduzione del giudizio.
Non solo. L'art. 47 c. 7 del D.Lgs. 180/2015prevede che "*salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessione disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario*".
La lettura della norma consente di rilevare che l'azione avverso l'Ente pone è preclusa a coloro che sono titolari di posizione non cedute alla nuova banca, ovvero gli obbligazionisti secondari. Tuttavia la parte attrice non agisce per ottenere il rimborso delle azioni, pacificamente escluso dalla normativa di fine 2015, ma per chiedere la restituzione di somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente e usurari, a fronte quindi di inadempimenti della banca. Alla lettera della norma non sembra vi siano preclusioni per coloro che facciano valere diritti relativi all'adempimento a contratti stipulati dalla vecchia banca a prescindere dal fatto che siano esauriti (Trib. Ferrara ordinanza del 29.10.2017, per il quale "*diversamente si dovrebbe ritenere che i correntisti di Carife (ente ponte) con conto estinto, non possano fare valere avverso l'ente ponte alcuna pretesa inerente somme indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente, interessi usurari e così via*").
Pertanto si ritiene che le attività poste in essere dall'attrice, in particolar modo la richiesta ex art. 119 TUB, nonché l'attivazione della domanda di mediazione, in quanto attività preordinate alla tutela giurisdizionale, si rivelino idonee ad identificare il rapporto in causa quale passività contestata ceduta ai sensi del D. Lgs. 180/2015.

La disamina delle altre questioni e domande poste dall'attrice presuppone l'analisi della CTU tecnico-contabile disposta in corso di causa (cfr. CTU a firma dott.ssa [redacted] in atti allegata) i cui esiti in quanto sorretti da motivazione immune di vizi logici, meritano di essere qui condivisi.
La CTU ha ricostruito i rapporti intercorrenti tra le parti come segue: "*Con atto di compravendita immobiliare del 20.03.2007 a rogito del Notaio Dott.* [redacted] *di Pesaro, rep* [redacted] *raccolta* [redacted] *la Sig.ra* [redacted] *ha acquistato dalla società* [redacted] *un fabbricato di civile abitazione il cui prezzo di vendita è stato parzialmente corrisposto tramite l'accollo del debito residuo di un mutuo fondiario stipulato in data 13.04.2006 dalla società cedente con l'allora* [redacted] *a cui successivamente è subentrata* [redacted] *Alla data del subentro il mutuo risultava in ammortamento ed il debito residuo era pari ad Euro 244.243,33, importo che costituisce quindi l'effettiva somma di denaro che la banca ha concesso nel tempo al finanziato. I successivi atti di rinegoziazione e di riduzione non prevedono infatti l'erogazione di ulteriore finanza*" (pag. 7 dell'elaborato peritale).
In ordine all'ammontare della sorte capitale e degli interessi di qualsiasi tipo, la CTU ha rilevato che "*il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando la tecnica del c.d. "anno commerciale", secondo quanto indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo originario del 13/04/2006 stipulato tra l'allora* [redacted] *e la società* [redacted] *a rogito del Notaio Dott.* [redacted] *rep.* [redacted] *raccolta* [redacted] *Si ricorda che la sig.ra* [redacted] *è subentrata alla* [redacted] *nel mutuo in argomento a seguito di accollo del debito residuo*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

imputato a parziale pagamento di un atto di compravendita immobiliare meglio esposto nel paragrafo che precede.

Il ricalcolo sopra esposto ha ad oggetto il piano di ammortamento originario ed è stato sviluppato sulla base delle pattuizioni contrattuali. La sottoscritta ha inoltre sviluppato un secondo conteggio, basato sui pagamenti concretamente effettuati dal mutuatario.

*La sottoscritta ha quindi ricostruito il piano di ammortamento effettivo, sulla base della documentazione agli atti e di quella ulteriore consegnata dalla banca convenuta a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., riscontrando che gli interessi debitori complessivamente addebitati da parte della banca ammontano ad € 19.082,98=, dei quali € 19.081,06= a titolo di interessi corrispettivi ed € 1,92= di interessi moratori (**ALLEGATO "D"**).*

Gli interessi di mora sono stati calcolati solamente sulla rata n. 11 (pagata in data 08/02/2008, in ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 31/01/2008) e sono stati determinati ad un tasso dell'8,073%, pari al tasso nominale debitore vigente in quel periodo maggiorato di due punti percentuali, come previsto dal contratto." (pag. 8 dell'elaborato peritale).

La CTU ha poi verificato la corrispondenza tra gli interessi convenzionali conglobati in ciascuna rata, di cui al piano di ammortamento, con la misura contrattualmente pattuita.

In particolare è stata riscontrata "*la piena rispondenza tra il piano di ammortamento in atti e gli interessi calcolati sulla base delle pattuizioni contrattuali, [...] tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori. Si registrano alcune discrepanze di pochi centesimi (Euro 0,34) di punto percentuali tra i tassi da applicare e quelli applicati. Questo potrebbe derivare dalla diversa fonte presso cui la sottoscritta ha reperito la serie storica del parametro variabile di riferimento (media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente). Le divergenze sono in ogni caso risibili e non tali da generare differenze apprezzabili. Per questo motivo la sottoscritta riscontra la sostanziale conformità*" (pag. 9 dell'elaborato peritale).

In ordine al regime di capitalizzazione applicato dalla convenuta durante l'ammortamento la CTU ha potuto rilevare che "lo stesso è strutturato sulla base del noto metodo di ammortamento c.d. "alla francese", incardinato sul regime di capitalizzazione composta degli interessi. Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non esiste una vera e propria operazione di capitalizzazione, la quale avviene in modo implicito ed è inglobata nell'ammontare di ciascuna rata. In particolare si ritiene che la capitalizzazione degli interessi avvenga per effetto dell'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e solo sussidiariamente al capitale, circostanza che in termini di effetti finanziari, consente lo stesso risultato di una operazione di capitalizzazione degli interessi."

In tal caso, rispetto all'eventuale presenza di una clausola contrattuale che preveda il pagamento di interessi sul debito residuo di volta in volta in essere, la CTU ha riscontrato a pag. 11 dell'elaborato quanto segue: "*l'art. 14 del capitolato allegato al contratto di mutuo originario del 13.04.2006 rubricato IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI E PAGAMENTI EFFETTUATI DA TERZI prevede che "qualunque somma pagata alla Banca da Parte Mutuataria , o da terzi, verrà imputata al pagamento delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle giudiziali e irripetibili, nonché all'eventuale rimorso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato dalla Banca per conto della Parte Mutuataria; quindi, per ogni rata scaduta, a partire da quella più antica, al regolamento degli interessi di mora, degli accessori, degli interessi ordinari ed infine alla restituzione del capitale mutuato, e ciò salvo che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione". Nell'atto modificativo stipulato in data 20.03.2007 a rogito del Notaio* [redacted] *le parti hanno pattuito che gli interessi devono essere computati sulla somma di capitale gradualmente residua".*

La CTU ha ritenuto che il criterio di ammortamento alla francese consenta lo stesso risultato di una operazione di capitalizzazione degli interessi, generando così un effetto implicito ed occulto di

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da42112c4b1526b24bd0c01093dfa

anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.. La CTU per annullare gli effetti della capitalizzazione composta, a modifica del predetto criterio di imputazione, ha applicato un regime di capitalizzazione semplice, rielaborando il piano di ammortamento.
È stata inoltre riscontrata dalla CTU una violazione dell'art. 117 c. 4 TUB. La norma prevede che "*i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*". In tal caso, nel contratto di mutuo, la CTU ha rilevato la mancata indicazione del T.A.E.G. (pag. 17 elaborato peritale).
La CTU ha pertanto rielaborato il piano di ammortamento del mutuo secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 7 T.U.B. nella formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto, e quindi sostituendo il tasso di interesse debitore contrattualmente pattuito con "*il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive*". Dopo aver effettuato il ricalcolo, la CTU ha effettuato un secondo conteggio, basato sui pagamenti concretamene effettuati dal mutuatario. "*Quanto al piano di ammortamento aggiornato, la rettifica del criterio di capitalizzazione (da composta a semplice) e la sostituzione dei tassi di interesse (con il rendimento minimo dei Bot) avrebbe generato minori oneri per il cliente per un ammontare complessivo di Euro 8.919,95.*" (pag. 13 dell'elaborato peritale).

La domanda volta all'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati al rapporto in causa non può essere accolta.
La CTU, per verificare l'eventuale presenza di usura originaria, ha provveduto ad effettuare il calcolo per la determinazione del TEG secondo la formula contenuta nelle Istruzioni per la rilevazione dei Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e al raffronto alla soglia di usura vigente all'epoca della stipula del contratto.
Il T.E.G. rilevato è di 5,320571%, mentre la vigente soglia di usura al tempo della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 legge 108/96 era pari a 7,65%. La CTU non ha rilevato infrazioni della soglia di usura (pag. 15 dell'elaborato).
La CTU ha poi verificato l'eventuale usura originaria con riferimento al tasso di mora pattuito.
La CTU, come richiesto dal quesito, ha effettuato le rilevazioni in ossequio alle Istruzioni della Banca d'Italia, in particolare alle Note di chiarimenti del 03.07.2013, secondo cui: "*Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.*
L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)".

La modalità appena descritta risulta peraltro in linea con l'orientamento espresso dalle SS.UU. 19597/2020. Le Sezioni Unite, con riferimento all'individuazione dei tassi soglia per l'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora, hanno ritenuto che "*la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m. degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica*".

La CTU non ha rilevato infrazioni della soglia di usura (pag. 17 dell'elaborato).

La CTU ha da ultimo escluso l'eventuale usurarietà del Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata. In particolare il T.E.E.A. del finanziamento del contratto agli atti di causa è stato rilevato nella misura del 6,03%, valore che "*rispetta la vigente soglia di usura, sia con riferimento all'origine del rapporto che al suo svolgimento. [...] la soglia di usura non è mai scesa al di sotto del 6,03% ed in particolare il valore minimo per il periodo di osservazione è del 6,870% e si registra nel trimestre 01/04 – 30/06/2009. La sottoscritta conclude pertanto che gli oneri di estinzione anticipata non hanno comportato per il mutuatario un aggravio di costi tale da rendere il finanziamento usurario.*" (pag. 18 dell'elaborato peritale).

Le spese processuali, liquidate in aderenza al D.M. 55/2014 come aggiornato e modificato dal D.M. 37/2018 seguono la parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. [redacted] di R.G., ogni altra eccezione disattesa o assorbita così dispone:

- Accoglie parzialmente la domanda limitatamente all'accertata violazione dell'art. 1283 c.c. e 117 T.U.B da parte della convenuta [redacted] di cui al contratto di mutuo n. [redacted] e per l'effetto condanna la stessa alla restituzione di Euro 8.919,95, quali interessi indebitamente percepiti, che sarà tenuta a pagare oltre agli interessi legali a far data dal deposito della CTU tecnico- contabile (28.02.2020) sino all'effettivo saldo;
- Condanna [redacted] al pagamento nei confronti di [redacted] di ½ delle spese processuali che si liquidano per l'intero in Euro 4.835, oltre iva cpa e rimb. Forf, la restante parte si intende compensata. Pone a carico di [redacted] il pagamento di ½ delle spese di CTU come già liquidate in corso di causa, con compensazione del residuo ½.

Pesaro, 13 ottobre 2021

Il Giudice
dott. [redacted]

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

SENTENZA n°

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [redacted]/2015 del Ruolo Generale promossa

D A

[redacted] con l'Avv. Vincenzo Vitale,

CONTRO

BANCA [redacted], con l'Avv. Massimo [redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la Banca [redacted] (già Banca [redacted] al fine di sentire ivi pronunciare: "*A) dichiarare, con ogni conseguenza di legge, l'invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi (ivi compresa quella relativa al tasso di mora) oltre il tasso soglia nonché gli interessi ultralegali; B) dichiarare comunque, in relazione ai motivi di cui in narrativa, che, per l'effetto dell'art. 1815 c.c., nulla è dovuto dagli attori alla Banca a titolo di interessi, oneri e spese, essendo essi tenuti a rimborsare la sola sorte capitale ricevuta e che, quindi, essi hanno diritto di ottenere la restituzione di tutti gli interessi e gli oneri pagati ammontanti, alla data del 27/10/2014 ad € 15.701,27; C) conseguentemente, condannare la Banca convenuta a restituire ai sigg.ri P[redacted] S[redacted] e A[redacted] G[redacted] in solido, la somma che essi hanno pagato e che pagheranno fino*

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

alla emanazione della sentenza a titolo di interessi, spese ed oneri di qualsiasi genere e specie, maggiorati di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e maggior danno da svalutazione monetaria; D) condannare la Banca convenuta al pagamento del danno morale nella misura, per ciascuno degli attori, di € 1.000,00 o di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria; E) dichiarare la nullità della cosiddetta clausola "Floor", con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione degli interessi; quantomeno dichiarare che il tasso di interesse concordato è pari 1,65 punti in più dell'Euribor e che tutte le somme versate in eccedenza devono essere restituiti ai mutuatari; escludere inoltre la "commissione occulta" pagata per avere la banca utilizzato il coefficiente 360 e non quello 365. F) condannare, infine, la Banca convenuta la pagamento delle spese e competenze di lite, con loro totale distrazione a favore del deducente legale, anticipatario".

- Si costituiva la Banca convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendone il rigetto, attesa la ritenuta improcedibilità inammissibilità e infondatezza della stessa.
- Veniva disposta CTU con nomina del Dott. [redacted], che prestava giuramento di rito nell'udienza del 16.11.2016.
- All'udienza del 15.11.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

FATTO E DIRITTO

1) In data 27.1.2006 i signori R[redacted] S[redacted] e A[redacted] G[redacted] stipulavano, con atto per Notar Dott. G[redacted] A[redacted], con la Banca [redacted] (successivamente Banca [redacted]) un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro 65.000, pattuendo un piano di ammortamento alla francese con rata costante (euro 393,88); il pagamento di 240 rate aventi periodicità mensile (durata anni venti); un interesse corrispettivo pari al 4% ovvero pari a 1,50 punti percentuali in più dell'Euribor tre mesi divisore 360, quale media delle rilevazioni del mese precedente a quello di riferimento

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

arrotondata ai 5 centesimi più prossimi successivi(all'epoca del 2,50%); un tasso corrispettivo massimo applicabile pari al 7% e minimo al 3% (clausola *floor*);un Indicatore sintetico del costo (ISC) pari al 4,15 %; un Interesse di mora 7% ; la Commissione per estinzione anticipata del mutuo pari al 1% del debito residuo.

Mentre, le principali spese accessorie ricollegabili al mutuo erano – secondo Parti attrici – le seguenti: imposta sostitutiva: 0,25 %; commissione di erogazione anticipata all'erogazione: 1% sull'importo richiesto con un minimo di euro 300; spese invio avviso scadenza rata : 1,55 euro; spese annuali per certificazione interessi: 10 euro; spese di invio comunicazione annua di riepilogo sullo svolgimento del rapporto : 1,5 euro; spese di riduzione ipoteca: 130 euro; spese di cancellazione ipoteca: 130 euro; spese di frazionamento: 180 euro; spese per rinnovazione ipoteca: 130 euro; spese di voltura (accollo): 25 euro; recupero imposta di bollo per garanzie rilasciate da terzi: 14,62 euro.

Nel merito, gli attori chiedevano inoltre di voler accertare l'invalidità e nullità del contratto di mutuo a seguito della pattuizione di interessi usurari e della clausola "*Floor*": per effetto di ciò invocavano la gratuità del mutuo e il conseguente rimborso di oneri e interessi già pagati al 27.10.2014.

2) Dirimenti, ai fini della decisione, sono le risultanze della relazione tecnica di ufficio, che dava atto che "*i mutuatari hanno regolarmente onorato il pagamento delle rate del mutuo non risultando impagata, alla data del giudizio, alcuna rata*".

3) Nell' elaborato peritale, il CTU rispondeva ai seguenti quesiti : "*Proceda per il contratto per cui è causa al calcolo del TAEG, verificando se ha superato il tasso soglia in applicazione dei criteri indicati nell'art. 644 c.p. e nella legge 108/96, considerando esclusivamente le previsioni contrattuali, includendo nel calcolo tutte le spese (ad eccezione di quelle per imposte e tasse), gli oneri, le penalità e le commissioni a qualsiasi titolo dovuti, gli*

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

interessi corrispettivi e gli interessi di mora, così come previsto dalle clausole del contratto ed in particolare gli art. 6, 12 e 13 del contratto: determini in caso di accertata usurarietà le somme non dovute dai mutuatari alla banca in applicazione dell'art. 1815 c.c. e quelle che la stessa Banca dovrà restituire";
1) Faccia un calcolo alternativo avuto riguardo alla circolare della Banca d'Italia del 03.07.2013; 2) Accerti che la clausola relativa agli interessi moratori consenta o meno l'effettiva quantificazione degli interessi dovuti. Nell'ipotesi in cui ritenga che la clausola non consenta ciò escluda dal calcolo di quanto dovuto gli interessi moratori; 3) Quanto alla clausola floor risponda al quesito di cui alla lettera C) del foglio allegato ovvero "Accerti inoltre se il contratto prevede una soglia minima al tasso di interesse variabile (clausola c.d. floor) e se i mutuatari sono costretti a pagare il tasso minimo previsto da detta clausola anziché il meno gravoso tasso variabile previsto dal contratto: nell'ipotesi di accertata esistenza della clausola, accerti se è stato pagato un tasso superiore a quello contrattuale; in ogni caso determini tutte le somme non dovute dai mutuatari-consumatori per effetto della nullità della clausola e, comunque, tutte quelle eccedenti il tasso variabile fissato nel contratto. Con riferimento all' ultima ipotesi, il consulente proceda a un doppio calcolo applicando in una ipotesi gli interessi legali e nell'altra gli interessi convenuti."

4) Precisava il CTU che alcuna pattuizione della c.d. clausola di salvaguardia è rinvenibile nel rogito notarile.

Ma dalla relazione peritale d'Ufficio emergeva chiaramente che il mutuo in oggetto è affetto da usura *ab origine* a seguito della sottoscrizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia Banca d'Italia, anche se l'addebito di interessi moratori e l'utilizzo del tasso minimo *floor*, sebbene pattuiti, non hanno trovato impiego nel corso del rapporto.

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

5) In ogni caso, secondo il CTU, gli interessi da corrispondere al 27.10.2014 sarebbero pari a euro 8.623,93, in luogo di quelli già pagati pari a euro 17.975,81; mentre le rate totali del piano di ammortamento sarebbero pari a 194 anziché 240 (ultima rata 27.3.2022).

Va considerato, che, secondo l'articolo 1813 c.c. "*il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità*".

Il mutuo è, altresì, un contratto reale il cui elemento essenziale, al fine del perfezionamento, è la *traditio rei*, ovvero la "*consegna*" della cosa.

A differenza dei contratti reali, nei contratti consensuali, invece, il vincolo contrattuale si perfeziona con la mera espressione della volontà delle parti, che "*si obbligano*" a fare qualcosa (che faranno poi in un momento futuro rispetto alla conclusione del contratto).

Nel contratto di mutuo il consenso non è sufficiente al perfezionamento, poiché il contratto è perfetto soltanto con la consegna della cosa, con la "*traditio*" alla controparte del bene.

Prima della consegna non c'è contratto, ma solo uno dei due elementi della fattispecie complessa (consenso + *traditio*) di cui è composto il contratto reale; pertanto la consegna non è effetto obbligatorio del contratto, ma elemento costitutivo del medesimo.

Vi è la necessità (circostanza essenziale) che la consegna dell'oggetto del contratto (danaro o altra cosa fungibile) sia contestuale alla stipulazione del medesimo per il suo perfezionamento.

Si può ritenere, difatti, che la consegna fisica del danaro rappresenti oggi un'ipotesi residuale, di scarsa rilevanza pratica poiché la consegna avviene con modalità diverse dalla consegna materiale.

Ciò pone dinanzi alla necessità di dare un'interpretazione ampia della nozione di "*consegna*".

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la nozione di consegna di cui all'art. 1813 c.c. non coincide con la mera dazione materiale del bene, ma va intesa come "*dazione in disponibilità giuridica*" la quale può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo che può disporre liberamente dell'importo ricevuto, anche senza il consenso del mutuante.

Il Testo Unico Bancario, all'articolo 38, enuncia l'oggetto del credito fondiario quale *"la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili"* e prevede, all'articolo 39 comma 2), che la stipulazione del contratto e l'erogazione del danaro possono formare oggetto di atti separati (promessa di mutuo + quietanza).

Non può dubitarsi che Parti attrici abbiano interesse e diritto alla rideterminazione del saldo del contratto di mutuo, oggetto del presente giudizio, imputandosi tutti i pagamenti sino ad oggi effettuati in conto rimborso del capitale mutuato senza che alcun interesse sia dovuto alla banca convenuta, essendo stati pattuiti interessi convenzionali e, in ogni caso, di mora superiori al tasso soglia con conseguente applicazione del disposto normativo dell'art. 1815 secondo comma cod. civ. secondo cui, come è noto, "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*".

6) Il tasso di interesse di mora, così come convenuto e rilevato dal CTU, risulta essere superiore al tasso soglia vigente, per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso.

Ne consegue l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. con conversione della natura del contratto di finanziamento da onerosa in gratuita.

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

E' noto, poi, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza ricordando che "*l'articolo 1815 secondo comma cod. civ. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della legge del 7/3/1996 n. 108 e dalla legge del 28/2/2001 n. 24, di conversione del D.L. del 29/12/2000 n. 394, esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2 quarto comma della stessa legge n. 108/96. La sanzione così stabilita dell'abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori.*"[1]

7) E' parimenti noto quanto ribadito anche, sempre in materia di interessi moratori e pattuizioni usurarie, dalla Suprema Corte di Cassazione che ha ulteriormente precisato che "*non vi è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1 comma terzo, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224 primo comma cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*"[2].

Infatti, anche in virtù della circostanza che, ai fini dell'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., la stessa legge (d.l. 394/2000

[1] C. App. Venezia, sent. del 18.2.2013, n. 342.
[2] C. Cass., sent. n. 14899 del 17.11.2000 e n. 5286 del 2.4.2000.

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

convertito in legge 24/2001) ha menzionato gli interessi "*a qualunque titolo convenuti*", è pacifico e giuridicamente logico che anche gli interessi di mora devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione di usurarietà[3].

Da quanto sopra rappresentato, nonché da quanto emerge agevolmente dall'esame del contratto di mutuo effettuato dal CTU, risulta evidente che, in ogni caso, quand'anche non si ritenesse l'usurarietà del tasso di interesse convenuto con la conseguente applicazione della norma di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c., l'adozione (*rectius*: "imposizione da parte della banca") del piano di ammortamento "*alla francese*" determina, indubbiamente, un tasso di interesse effettivo superiore a quello indicato nel contratto di cui i contraenti -rivestendo, peraltro, la qualità di consumatori- non poteva certamente essere a conoscenza, essendo loro, anzi, sottaciuto il costo effettivo dell'operazione.

E' noto, infatti, che con l'ammortamento "*alla francese*" il mutuatario corrisponde alla banca gli interessi sugli interessi secondo un fenomeno anatocistico, per cui, alla fine, il tasso di interesse reale applicato risulta più elevato di quello stipulato. Inoltre, la formula "*alla francese*" risulta sconveniente per il mutuatario che intenda estinguere anticipatamente il mutuo: avendo pagato inizialmente solo gli interessi (o, comunque, in gran parte, dal momento che, come è noto, le rate sono composte, in misura decrescente, più da interessi che da capitale) si troverà ad estinguere solo il capitale, non potendo, quindi, risparmiare sugli interessi in forza, appunto, dell'estinzione anticipata.

8) L'ammortamento "*alla francese*" consiste, infatti, in un sistema di pagamento che ribalta il principio in forza del quale gli interessi da pagare sono tanto maggiori quanto maggiore è il periodo temporale di disponibilità della somma mutuata, prevedendo, invece, che prima si paghino gli interessi

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

[3] C. Cass., sent. del 4.4.2003, n. 5324; *cfr*., anche, *ex multis*, G. di P. Domodossola, 2.5.2014, G. di P. Torre del Greco, sent. del 15.7.2015 n. 7785/15.

e, successivamente, il capitale, per cui gli interessi diminuiscono e non aumentano nel tempo.

Il tutto concorre a determinare un tasso d'interesse effettivo superiore a quello dichiarato nel contratto.

In sostanza, più si procede nel pagamento delle rate, più aumenta il costo del mutuo.

L'applicazione del piano di ammortamento "*alla francese*" determina quindi l'illegittimità degli interessi percepiti dalla banca[4].

E' noto, infatti, come già confermato dalla Giurisprudenza[5], che la previsione di un piano di ammortamento "*alla francese*" - come quello oggetto del contratto *de quo*, di cui, quest'ultima quota (quella relativa agli interessi), decrescente e, viceversa, quella relativa al capitale, gradualmente, crescente - determina un meccanismo anatocistico che, oltre ad essere in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., rivela la non determinatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ossia del costo dell'operazione e, nel caso di specie, del tasso effettivo, con i conseguenti effetti di cui all'articolo 1284 c.c., ossia, la debenza, da parte del mutuatario, del solo tasso di interesse legale.

E' indubbia, pertanto, la nullità, *ex* art. 1418- 1325 n. 3-1346 c.c., della clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che non può negarsi che essa sia indeterminata ed indeterminabile, al momento della stipula, da parte della mutuataria.

Vero è che, infatti, la Giurisprudenza, si ripete, ha ribadito la necessità di conoscenza, da parte dei contraenti, del costo effettivo dell'operazione senza che il diverso piano di ammortamento adottato dalla banca possa giustificare un tasso di interesse diverso e superiore a quello dichiarato, convenuto e risultante dal contratto.

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

[4] Trib. Larino, Sezione Dist. Termoli, sent. n. 119 del 2012.

[5] *Ex multis* : Trib. Bari, Sez. Dist. Rutigliano, sent. 28.10.2008.

E' stato, infatti, più volte, ribadito che è da ritenersi nullo il contratto di mutuo il cui calcolo degli interessi si basa su di un piano di ammortamento "alla francese", che, di fatto, prevede un meccanismo anatocistico, comportante la determinazione di un tasso di interesse più alto di quello convenuto, non determinato con certezza al momento della stipula del contratto[6], con la conseguenza che, in tal caso, il tasso di interesse convenuto deve essere convertito al tasso legale *ex* art. 1284 c.c..

9) Il comportamento tenuto dalla Banca convenuta, prevedendo sin dall'inizio del rapporto interessi ed oneri superiori al tasso soglia consentito e, comunque, un tasso di interesse effettivo diverso da quello indicato, non facilmente conoscibile dalla mutuataria-consumatrice, è stato in palese contrasto con la buona fede cui sarebbe stata tenuta *ex* art. 1375 c.c., oltre che costituire una pratica commerciale scorretta e comportare la vessatorietà delle condizioni imposte agli attori.

Si comprendono, pertanto, i pregiudizi derivati alle odierne Parti attrici dal comportamento della Banca convenuta ed è innegabile, inoltre, il diritto e interesse dei medesimi odierni istanti ad ottenere la restituzione degli importi indebitamente percepiti dalla Convenuta, il cui comportamento è risultato essere in violazione del principio della buona fede nelle trattative, al momento della stipula nonché nel corso dell'esecuzione del contratto.

Del resto, è noto[7] che il principio di correttezza e buona fede (il quale, secondo la relazione ministeriale al codice civile, "*richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore*") deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

[6] Trib. Milano, sent. 30.102013, Giudice Elena Riva Crugnola, in www.adusbef.it; Trib. Bari, Sez. Dist. Rutigliano, sent. 28.10.2008.

[7] C.Cass., sent. 4.10.2013, n. 23232.

di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento discende, anche di per sé, un danno risarcibile[8].

10) Per quanto riguardata la mora, va detto che essa non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di mutuo, avendo carattere eventualmente straordinario; ma la legge 108/96 è volta a valutare tutti i costi immediati e quelli procrastinati da quelli ricorrenti e periodici a quelli occasionali.

L'art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo" e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla L. 24/01 (interpretazione autentica della legge 108/96) ha precisato che *"va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 394/2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*[9].

Essendo l'usura un reato istantaneo[10], va detto che il reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, pertanto, con riferimento a questo momento storico, va valutato se il tasso del mutuo sia superiore alla soglia rilevata dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data[11].

♦♦♦

La domanda degli attori è fondata, in quanto è da ritenersi accertata nel contratto di mutuo per cui è causa la sussistenza di usura *ab origine*, a seguito della sottoscrizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia Banca d'Italia.

---

[8] *Cfr.*, anche C. Cass. S.U., sent. n. 28056/2008; C. Cass., sent. n. 1618/2009; C. Cass., sent. n. 22819/2010.
[9] Corte Cost. 29/2002.
[10] Sempre, Corte Cost. 29/2002.
[11] Cass. Civ., Sez. I, 27.9.2013, n. 22204.

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

♦♦♦

L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P[redacted] S[redacted] e A[redacted] G[redacted], con l'Avv. Vincenzo Vitale, CONTRO Banca [redacted] (già Banca [redacted]), con l'Avv. Massimo [redacted], così provvede:

1) accoglie domanda di P[redacted] S[redacted] e A[redacted] G[redacted], dichiarando, per l'effetto, l'invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi (ivi compresa la clausola relativa al tasso di mora) oltre il tasso soglia nonché gli interessi ultralegali;

2) dichiara, per l'effetto, che gli interessi già pagati e da restituire al 27.10.2014 saranno pari a euro 17.975,81; mentre le rimanenti rate successive dovranno essere costituite solo da capitale e saranno pari al debito residuo (euro 42.740,89) diviso per il numero delle restanti rate a scadenza (135), risultando quindi pari a euro 316,60 cadauna;

3) dichiara, pertanto, che per le rate a scadere sia dagli attori dovuta alla Banca convenuta la sola sorte capitale;

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

4) condanna la Banca convenuta alla restituzione agli attori della somma degli interessi pagati fino alla data di deposito della presente sentenza;

5) condanna la Banca convenuta al pagamento in favore di P[redacted] S[redacted] e Ar[redacted] G[redacted] delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.800, oltre Iva e Cap e altri oneri come per legge, e al pagamento di euro 400 per spese, con distrazione in favore del Procuratore, dichiaratosi antistatario;

6) pone definitivamente a carico della Parte soccombente le spese della CTU.

Brindisi, 21 maggio 2021

Il Giudice

(Dott. Antonio Ivan Natali)

Antonio Ivan Natali

Studio Legale Avv. Vitale Vincenzo

N° Sent. 158/20
N.R.G. 2145/16
N° Cron. 2123
N° Rep. 230

R.G. n. 2145-2016

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

resa nella controversia iscritta al numero **2145** del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2016**, avente ad oggetto **CONTRATTO DI MUTUO**

TRA

[redacted], nato a [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, dall'Avvocato [redacted] presso il cui studio professionale, in [redacted] è elettivamente domiciliato;

ATTORE

[redacted], in persona del legale rappresentante in carica e quale procuratrice speciale della [redacted] rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti per [redacted] del 29.10.2010, dall' [redacted] presso il cui studio professionale in Roma via [redacted] è elettivamente domiciliata;

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor [redacted] agisce nei confronti della [redacted] spa deducendo: di avere stipulato in data 12.10.2012 un contratto di finanziamento per la somma di euro 26.890,00 da restituire, in base al piano di ammortamento allegato al contratto, mediante il pagamento di 84 rate mensili al tasso contrattuale fisso del 10,50% e al tasso di mora dell'11,50%; che nel piano di ammortamento era stato applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto, essendo stata adottata una formula matematica attuariale in forza della quale l'interesse applicato era quello composto e non quello semplice; che dal confronto tra

il c.d. metodo di ammortamento "alla francese" e quello denominato "all'italiana", era emerso un tasso di interesse superiore a quello applicato per effetto della capitalizzazione composta; che il tasso di mora, in maniera illegittima ed usuraria, era stato applicato sull'intera rata. L'attore, pertanto, per effetto dell'applicazione dell'interesse composto e della conseguente capitalizzazione degli interessi, chiede dichiararsi illegittimo, ai sensi dell'art. 821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo adottato dalla Banca nonchè dichiararsi nulla, ex art. 1284 c.c., la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interesse con la condanna della convenuta, previa applicazione del tasso sostitutivo legale, alla restituzione delle somme versate in eccesso.

Si costituisce la Banca convenuta deducendo la nullità della citazione per genericità e indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, l'assenza di usura e la liceità dei tassi di interessi praticati secondo il sistema dell'ammortamento alla francese. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.

1.L'eccezione di nullità della citazione per carenza o indeterminatezza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., sollevata dalla convenuta banca ex art. 164 comma 4 c.p.c., va disattesa. Dalla lettura dell'atto introduttivo, difatti, risultano sufficientemente esposti sia la *causa petendi* che il *petitum*, avendo l'attore contestato la legittimità degli addebiti registrati per effetto del fenomeno del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento alla francese, la indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse nonché la pattuizione illegittima, perché usuraria, del tasso di mora; chiedendo, infine, la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla banca con applicazione del solo tasso legale per tutta la durata del finanziamento. La convenuta ha avuto modo di sviluppare in modo diffuso, analitico ed ampiamente argomentato le proprie difese, anche in punto di merito, così da poter affermare che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio processuale.

2.Ciò premesso, devono ritenersi acquisiti agli atti di causa, perché risultanti documentalmente e comunque accertati dal consulente tecnico d'ufficio, le clausole economiche relative al contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 12.10.2012: la somma erogata, pari ad euro 26.890,00, doveva essere restituita in 7 anni mediante il versamento di 84 rate mensili posticipate di euro 453,38 ciascuna; il tasso fisso annuo nominale era pari al 10,50%; il tasso di mora nella misura dell'11,50% attuale e un TAEG dell'11,45%.

3.Iniziando dall'asserito carattere usurario degli interessi di mora, parte attrice si duole del fatto che la Banca, in assenza di approvazione della clausola che consentisse la

capitalizzazione a mente della Delibera CICR del 9.2.2000, avrebbe dovuto sostituire l'interesse di mora alla quota degli interessi corrispettivi, di cui era composta la rata scaduta, e non aggiungerla ad essa così determinando una illegittima applicazione di interessi usurari; difatti, a suo dire, sommando l'interesse di mora (11,50%) con quello corrispettivo (10,50%), il tasso che ne conseguirebbe (22%) risulta superiore al tasso soglia (18,9125%).
Dall'analisi condotta dal consulente tecnico risulta, anzitutto, che la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione delle pattuizioni a cui confrontare i tassi pattuiti, è quella dei "Crediti Personali" il cui tasso soglia, come sopra indicato, al momento della conclusione del contratto era superiore sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori; il consulente ha poi evidenziato a pag. 22 della relazione integrativa, che effettivamente "*gli interessi di mora sono stati calcolati applicando gli stessi sull'intera rata già comprensiva della quota interessi violando, quindi, il divieto di capitalizzazione ai sensi dell'art. 1283 c.c.*" e, inoltre, che l'art. 7 del contratto di mutuo, nel disciplinare la mora, non contiene alcuna espressa indicazione circa le modalità di calcolo di essa se riferita o meno all'intera rata e il relativo regime finanziario adottato.
Va osservato che il tasso corrispettivo e quello di mora sono entità tra loro eterogenee e si riferiscono a due basi di calcolo differenti in ragione della loro diversa natura: il tasso d'interesse corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Tale diversità richiede, pertanto, due verifiche di usurarietà separate atteso che la sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013, nell'affermare che: "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*", non ha in alcun modo inteso avallare la teoria del cumulo avendo ribadito, invece, il principio secondo cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996.
Secondo tale orientamento, dunque, è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, singolarmente considerati, senza che possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi.
Si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro atteso che, come già detto, gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce quello corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto.

La tesi sostenuta dall'attore non è pertanto condivisibile: infatti, nel mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora che si sostituiscono (senza capitalizzazione alcuna) agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito.

Nei finanziamenti a scadenza la mora, se contrattualmente prevista, decorre alla scadenza sull'intero capitale. Ne consegue che la somma dei due tassi non è ipotizzabile: il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, il secondo, quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi .

Per concludere, l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo distintamente riferiti, peraltro, a periodi e capitali diversi.

A quanto detto va osservato, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, che la mora ha interessato la rata n. 5 con scadenza il 20.3.2013 e la rata n. 33 con scadenza il 20.3.2015 rispetto alle quali il consulente, confrontando il tasso relativo con le soglie usura per tempo vigenti, non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia.

Si tratterebbe, comunque, di un caso di usura sopravvenuta la cui configurabilità è stata definitivamente esclusa alla luce della recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite, 19 ottobre 2017 n. 24675, meritevole di essere condivisa.

Ad ogni modo, al di là della fondatezza o meno della dedotta usurarietà del tasso di mora, la relativa questione resta assorbita dall'altro capo della domanda circa l'asserita nullità per indeterminatezza delle previsioni contrattuali con riferimento all'indicazione del tasso effettivamente applicato, come meglio si dirà nel successivo punto 4.

4.Dopo il deposito della relazione, sull'apposito quesito assegnatogli dal Giudice il consulente, previa verifica del piano di ammortamento e dei relativi allegati, ha accertato che *"dalla ricostruzione del piano di ammortamento si sono determinati l'importo totale dovuto dal consumatore che è di euro 38.4054,41 ed il TEG applicato che è pari all'11,45%; entrambi i dati corrispondono a quanto indicato nel contratto....pertanto, relativamente al primo e secondo punto del quesito, l'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia alcun profilo di indeterminatezza e l'applicazione delle stesse non hanno determinato violazione dei parametri negoziali"* (cfr. pag. 9 della relazione)..

Su sollecitazione di parte attrice, per l'assegnazione al CTU dei quesiti richiesti sin dall'atto introduttivo e pertinenti all'oggetto della domanda, questo Giudice demandava al consulente di verificare, con una relazione integrativa, il regime finanziario effettivo risultante dal piano di ammortamento concordato tra le parti.

Ebbene, il risultato cui perviene il CTU ha condotto alla dimostrazione che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l'applicazione del regime composto, in assenza nel contratto di una clausola contrattuale che consentisse l'impiego di un simile regime, provocando sia l'effetto di un maggior esborso a carico dei mutuatari a titolo di interessi rispetto all'ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice e, soprattutto, quello di rendere indeterminabile il calcolo degli interessi che, invece, avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto (cfr. Cass. 25205/2014; n. 8028/2018).

Difatti, sebbene il contratto di mutuo riporta l'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall'analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest'ultimo essere determinato, come accertato dal CTU, sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi.

L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come evidenziato dal CTU nell'aver ricostruito il piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composto che in regime di capitalizzazione semplice (cfr. relazione integrativa) dalla quale risulta inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta ha determinato, ai danni del mutuatario, l'applicazione di interessi più alti rispetto al tasso pattuito.

Si è sostenuto, a tal riguardo, che "*il regime finanziario della capitalizzazione composta prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridetto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli*

interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi ....in definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un'obiettiva divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.(...).....In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (cfr. Tribunale di Massa sentenza del 4.2.2020).

Nei medesimi termini si è espressa recentemente la Corte d'Appello di Campobasso che, con sentenza n. 412/2019, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento "alla francese" rilevando che il metodo comporta: *"la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art. 821, comma terzo, c.c.)"*. Nello specifico la Corte così motiva: *"nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese": ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art.821, comma terzo, c.c.). Ora, se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art.1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere*

trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso specifico la Banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.....va dunque ritenuta l'illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi maggiorati dalla capitalizzazione composta...".

Il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Campobasso, che questo Giudice condivide, ricalca la medesima questione oggi sottoposta a questo Tribunale dove il contratto di finanziamento, oltre a presentare la coesistenza di due differenti tassi, con l'assoluta incertezza di quale dei due sia stato quello effettivamente convenuto e applicabile, nel relativo piano di ammortamento la Banca ha adottato la capitalizzazione degli interessi che, non espressamente pattuita nel contratto di finanziamento, ha provocato un maggior esborso ai danni del mutuatario violando, tra l'altro, l'art. 1283 c.c.

Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché non soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c. atteso che il contratto di mutuo, nella parte relativa alla determinazione degli interessi, rinvia ad un piano di ammortamento che dà luogo a soluzioni applicative differenti. Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto.

Considerando i calcoli effettuati dal CTU nella relazione di consulenza e nella integrazione della stessa, osservato che la somma complessivamente pagata alla Banca convenuta a titolo di interessi è stata determinata dal consulente in euro 11.194,21 e che, invece, gli interessi applicabili sono stati determinati dal CTU, al tasso legale, in euro 2.208,65, consegue una differenza in favore dell'attore pari ad euro 8.985,56 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate come da dispositivo.

Gli esborsi per l'espletamento della CTU, come liquidati con separato provvedimento, vanno posti a carico della parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. [redacted] nei confronti di [redacted], ogni domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- **dichiara** la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse convenuto nel contratto di finanziamento n. 3058934 stipulato in data 12.10.2012 e, per l'effetto, **condanna** [redacted] al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 8.985,56, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda e fino al saldo;
- **condanna** parte convenuta alla refusione delle spese di lite, in favore dell'Avvocato [redacted] dichiaratosi antistatario, che liquida in euro [redacted] oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cap ed euro 264,00 per esborsi;
- **pone** definitivamente a carico di parte convenuta gli esborsi per la CTU, come liquidati con separato provvedimento.

Così deciso in Campobasso, il 26 marzo 2020.

Il Giudice Onorario
Michele Dentale

Depositato in Cancelleria
il 26-3-20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossella CAMELIA

R.G. n. 681-2015

N° Sent. 523/20
N.R.G. 681/15
N° Cron. 6093
N° Rep. 710

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

resa nella controversia iscritta al numero **681** del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2015**, avente ad oggetto **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE**

TRA

, nato a Torino il 4.7.1973, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, dall'Avvocato Carmine de Benedittis presso il cui studio professionale, in Campobasso via Mazzini n. 40/b, è elettivamente domiciliato;

OPPONENTE

, quale mandataria di , cessionaria del credito di I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti per Notaio Maurizio Marino di Verona del 14.6.2016, dall' elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima in Isernia;

OPPOSTA

E

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VITERBO , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viterbo via Cardarelli sn;

TERZO PIGNORATO-CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto pubblico del 29.4.1994, il sig. Pietromonaco Carmine Berardino stipulava con la ex Banca di Roma un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per Lire 190.000.000, da restituire in 30 rate semestrali di £ 13.803.293 al tasso di interesse fisso del 12%, successivamente variato in data 24.5.1999 con un nuovo tasso di interesse del 7,10% annuo con la rata di £ 11.100.084. Previa notifica dell'atto di precetto, in data 2.2.2015 veniva notificato all'opponente e al terzo pignorato Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo, un pignoramento presso terzi fino alla concorrenza della somma di euro 316.446,15. Dopo la proposizione, da parte del sig. Pietromonaco, di ricorso in opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi intrapreso dall'Istituto opposto, il G.E., con ordinanza del 10.3.2015, ha rigettato l'istanza della opponente di sospensiva della procedura esecutiva e, contestualmente, ha assegnato il termine di 60 giorni per la instaurazione del giudizio di merito.

A tanto ha provveduto, con atto di citazione del 7.5.2015, il signor Pietromonaco Carmine Berardino, il quale, nel convenire in giudizio l'odierna opposta e il terzo pignorato, ha dedotto a fondamento dell'opposizione: "1: l'erroneità delle somme riportate nell'atto di precetto notificato in data 10.11.2014 sia per sorte capitale e sia per interessi di mora; 2) l'applicazione della capitalizzazione illegittima degli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 3) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese per difformità tra il tasso di interesse pattuito ed il tasso di interesse concretamente applicato; 4) l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. per indeterminatezza del tasso di interesse concordato. Sulla base di tali presupposti, l'opponente ha chiesto: 1)* *dichiarare illegittimo il sistema di calcolo degli interessi moratori, applicati dall'opposta sul capitale comprensivo di interessi corrispettivi per rate insolute alla data del 31.8.2007, riportati nell'atto di precetto del 10.11.2014, e non sul capitale residuo del mutuo risolto per inadempimento dell'opponente alla data di notifica del primo precetto del 1.1.2002, determinando così l'illegittima capitalizzazione degli interessi contraria all'art. 1283 c.c.; 2) dichiarare illegittimo il sistema di calcolo così detto alla francese del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca con atto pubblico rep. n. 159442 accesso dell'opponente in data 29.4.1994 per £. 190.000.000 con l'ex Banca di Roma; 3) per l'effetto, dichiarare che, a causa dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso contrattuale non è stato rispettato dalla mutuante determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte del mutuatario; 4) dichiarare nulla, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., per indeterminatezza, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo fondiario; 5) dichiarare, per effetto della*

indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 3, l'applicazione del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. e, in via riconvenzionale, 5) condannare la soc. [redacted] spa, al rimborso in favore dell'opponente della complessiva somma di euro 22.338,88, quale differenza degli interessi pagati in più sino alla 9° rata e fino alla concorrenza del tasso legale, per effetto dell'applicazione dell'ammortamento alla francese sul contratto di mutuo di cui al punto C), riconoscendo, quindi, alla convenuta la percezione del solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., in luogo di quello contrattuale o della somma maggiore o minore in restituzione accertata a seguito di disposta CTU; 6) compensare il suddetto importo ricalcolato di cui al punto C) ai sensi dell'art. 1243 c.c. con le somme dovute alla creditrice procedente sino alla concorrenza del reciproco pari valore; 7) ridurre, ai sensi dell'art. 1283 c.c., le somme richieste in assegnazione con il pignoramento presso terzi per effetto della capitalizzazione illegittima degli interessi calcolati dall'opposta, ai seguenti importi: a) euro 123.174,78 quale somma complessiva spettante all'opposta per effetto della riduzione degli interessi moratori illegittimi richiesti e delle somme spettanti in restituzione all'opponente ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. fino alla concorrenza del tasso legale, per effetto dell'applicazione illegittima dell'ammortamento alla francese al mutuo fondiario per cui è causa ed offerte in compensazione con le maggior somme dovute; 8) in via gradata ed in caso di non accoglimento della riduzione al tasso legale degli interessi contrattuali, ridurre comunque la somma richiesta ad euro 141.057,08, quale somma complessiva dovuta sommando il capitale scaduto alla data del 10.1.2002 di euro 97.736,09 oltre interessi di mora totali calcolati sul capitale residuo alla data del precetto del 10.1.2002 e fino alla data del 22.10.2014 pari ad euro 43.320,99".

La [redacted], nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle avverse domande, assumendo la legittimità di tutti i costi e di tutte le clausole del contratto di mutuo contestate dalla controparte.

All'esito della fase di trattazione ed espletata la consulenza contabile, all'udienza del 29 maggio 2020, celebrata dinanzi a questo nuovo Giudice assegnatario secondo le modalità di cui all'art. 83, co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è pervenuta alla odierna decisione.

Ciò premesso, devono ritenersi acquisiti agli atti di causa, perché risultanti documentalmente e comunque accertati dal consulente tecnico d'ufficio, le clausole economiche relative al contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 29.4.1994 ed il successivo atto di erogazione delle somme in data 13.5.1994, che prevedevano

l'erogazione della somma di lire 190.000.000 con un interesse pattuito nella misura del 12% annuo da rimborsare in anni quindici in rate semestrali di lire 13.803.293. In seguito, il mutuo, che prevedeva un sistema di ammortamento alla francese, è stato rinegoziato in data 29.6.1999 con la modifica del tasso di interesse annuale nel 7,10%.

1.Quanto agli interessi moratori, parte opponente deduce l'illegittimità del calcolo perché effettuato sull'intero importo delle rate insolute comprensive di capitale ed interessi corrispettivi alla data del 31.8.2007 e non sul capitale residuo alla data del 10.1.2002; in particolare, censura la richiesta della Banca opposta per aver *"operato il calcolo degli interessi moratori per euro 28.335,23 su rate insolute sino all'1.11.2007, sommandoli all'importo di euro 98.813,47, per rate insolute sino al 31.8.2007 e, successivamente, per rate insolute dal 2.11.2007 al 22.10.2014, calcolava ulteriori interessi moratori per euro 61.784,23, sempre sulle rate insolute al 31.8.2007, allorché avrebbe dovuto, invece, calcolare gli interessi di mora sul capitale residuo alla data del primo precetto del 10.1.2002. Ciò ha comportato una indebita capitalizzazione degli interessi contraria all'art. 1283 c.c."* (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).

Sul punto è stato assegnato specifico quesito al CTU al fine di *"accertare e verificare la correttezza e la congruità del calcolo degli interessi moratori, dovuti da parte opponente, in virtù del mutuo rep. n. [illegible], acceso in data 29.4.1994, per lire 190.000,00 con la ex [illegible], tenendo conto della rinegoziazione del piano di ammortamento, avvenuta in data 24.6.1999 e, quindi, verificare la congruità delle somme richieste nell'atto di precetto"*.

Ebbene, l'ausiliario procedeva all'esame delle condizioni contrattuali del mutuo stipulato in data 29.4.1994 soffermandosi, in particolare, su quanto previsto dall'art. 6 in cui le parti avevano convenuto: *" che la misura degli interessi di mora sulle somme dovute a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto o dell'atto o degli atti di erogazione e quietanza, è determinata semestralmente maggiorando di quattro punti percentuali il tasso di riferimento per l'edilizia agevolata-convenzionale stabilito con decreto del Ministero del Tesoro rispettivamente per il primo e quarto bimestre di ogni anno. Ove il tasso di riferimento non sia più rilevato il tasso di interesse di mora sarà pari al tasso semestrale equivalente arrotondato allo 0,05 o multiplo di 0,05 più vicino al tasso Ribor a sei mesi. Detto tasso sarà maggiorato di quattro punti percentuali. Il tasso Ribor sarà rilevato per data valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio delle semestralità successive, come sopra indicate, ed è definito come segue: a) così come indicato dal Comitato di Gestione MID-ATIC e rilevato dal quotidiano "Il sole 24 Ore"; b) in assenza della rilevazione di cui al punto*

a) il tasso Ribor 6 mesi sarà reperito sulla pagina ATIA del circuito REUTER o altra pagina o altro circuito che a quella pagina o a quel circuito dovessero succedere. In assenza di quotazioni del suddetto tasso di interesse rilevato con le modalità di cui ai superiori punti a) e b), il tasso di interesse di mora sarà riferito alla media aritmetica semplice dei tassi lire a 6 mesi quotati dalle seguenti tre Banche: Istituto San Paolo di Torino- Banca Commerciale Italiana- Banca Nazionale del Lavoro Anche detto tasso sarà maggiorato di quattro punti percentuali e arrotondato allo 0,05 o multiplo di 0,05 più vicino".

L'ausiliaria ha evidenziato, inoltre, che lo stato di morosità dell'opponente è iniziato in data 31.8.1999 con il mancato pagamento della decima rata per cui, come verificato dal piano di ammortamento, il capitale residuo alla data di inizio dello stato di morosità ovvero alla data del pagamento della nona rata, era pari ad euro 83.863,77 con un ammontare degli interessi di mora, calcolati secondo i criteri di cui all'art. 6, pari ad euro 62.527,79 relativo al periodo dal 31.8.1999 al 22.10.2014.

Ebbene, il CTU conclude ritenendo che il maggior importo degli interessi di mora indicati nell'atto di precetto, pari ad euro 90.120,07, *"deriva dall'applicazione del tasso di interesse di mora non sul semplice capitale residuo alla data di inizio della condizione di morosità, ma sull'ammontare delle rate scadute comprensive degli interessi per il periodo 31.8.1999-31.8.2007, come rideterminate in sede di rinegoziazione del contratto di mutuo, quindi al tasso del 7,10%, e sul capitale residuo determinato alla data del 31.8.2007, oltre al rateo di interessi fino al all'1.11.2007. Tale modalità di calcolo comporta l'applicazione di interessi su interessi e pertanto un effetto anatocistico: se è vero che l'art. 6 del contratto di mutuo prevede l'applicazione degli interessi di mora sulle somme dovute a qualsiasi titolo è pur vero che il divieto di anatocismo è sancito all'art. 1824 c.c."*.

Si osserva, sul punto, come evidenziato dal CTU, che nel contratto di mutuo all'art. 6 si era convenuto l'applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo, clausola che, come eccepito dall'attore, è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto consentirebbe alla banca di applicare gli interessi di mora sull'intera rata scaduta e, quindi, anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi.

La giurisprudenza di legittimità chiamata a risolvere la questione se fossero o meno dovuti gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario, ha escluso che ciò potesse avvenire dopo essersi pronunciata sull'inesistenza, sul punto, di usi normativi che derogassero al divieto di anatocismo (cfr. Cass. nn. 26663/013; n. 603/013 e n. 2072/013). La banca mutuataria, dunque, non poteva pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto

per interessi corrispettivi. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, in materia di mutuo bancario, non si riscontra, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica (cfr. Cass. n. 11400/2014).

La deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi, con l'entrata in vigore della delibera 9.2.2000 del CICR (art. 3), emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del T.U.B.

Tale articolo prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Consegue, pertanto, che la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

Dunque, solo per i contratti stipulati dopo il 2000 è ammesso, se contrattualmente previsto, che il tasso moratorio possa calcolarsi sull'intera rata scaduta in quanto si è sostenuto che l'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, si capitalizza e il mutuante, quando applica il tasso di mora sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto integralmente capitale, nel senso che il tasso calcolato anche sugli interessi capitalizzati è un interesse che si calcola sul solo capitale e, quindi, come tale non comportante anatocismo (cfr. Trib. Parma sent. n. 85/2020).

Considerato che il mutuo stipulato dall'opponente è anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, la clausola di cui all'art. 6 contenuta nel contratto è nulla perché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.

Ne consegue che sulle rate scadute alla data di inizio della morosità, il mutuatario signor Pietromonaco è obbligato a pagare alla Banca gli interessi di mora solo sulla quota capitale di ciascuna rata a decorrere dalla data di scadenza di ogni singola rata e non anche sulla quota interessi.

Peraltro, come correttamente osservato dal difensore dell'attore, nel contratto manca anche la specifica approvazione della clausola di capitalizzazione degli interessi come richiesto dall'art. 6 della Delibera CICR.

2. Deduce l'opponente che la banca avrebbe ha illegittimamente applicato l'interesse composto al piano di ammortamento in maniera del tutto unilaterale ed arbitraria e senza che tale regime finanziario fosse stato pattuito nel contratto.

In verità il CTU, chiamato a rispondere sul quesito relativo alla legittimità e correttezza tra il sistema di calcolo alla francese applicato ed il tasso di interesse pattuito, sebbene secondo il piano elaborato dalla banca non emerge l'applicazione del tasso diverso da quella pattuito, nello stesso tempo ha accertato che *" negli accordi tra creditore e debitore solitamente è stabilita una frequenza dei pagamenti diversa da quella con la quale maturano gli interessi: nel nostro caso il tasso di interesse di riferimento è annuale, mentre le rate sono semestrali. In questo caso il tasso di riferimento su base annua non rispecchia più il reale costo del denaro che il debitore sostiene, pertanto si determina un tasso effettivo diverso da quello nominale..."*; il consulbente, dopo aver richiamato la formula del tasso effettivo annuo, ritiene che *"applicando tale formula al tasso di interesse utilizzato dalla banca per il calcolo delle rate di mutuo (costituite da quota capitale e da quota interesse) si evince che il tasso effettivamente applicato è diverso da quello contrattualizzato.....dalla rielaborazione del piano di ammortamento originario fino alla nona rata, ovvero fino all'ultima rata pagata scaduta il 28.2.1999, al tasso di interesse legale vigente nel periodo di riferimento del contratto di mutuo, si evince una maggiore somma versata dalla parte mutuataria a titolo di interessi pari ad euro 22.003,27.....dal confronto del piano di ammortamento adottato dalla banca, ammortamento a rata costante (o alla francese), e quello a quota capitale costante (o all'italiana), nel rispetto delle condizioni contrattuali, è emerso che l'ammortamento alla francese determina un maggior valore a titolo di interessi pari ad euro 13.673,13 tenuto conto che il mutuatario ha versato solo le prime nove rate del piano di ammortamento originario, il maggior costo effettivamente sostenuto dallo stesso è stato pari ad euro 3.972,91"* (cfr. relazione tecnica). E' stato, inoltre, chiesto al CTU (quesito c) di chiarire se il regime finanziario *"è stato redatto in base a quello dell'interesse composto"*.

Ebbene, l'ausiliario ha così risposto: "*La peculiarità di tale metodo (ammortamento alla francese) è che la quota interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre la quota capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente, secondo una legge di progressione geometrica che è tipica della capitalizzazione composta*" (cfr pag. 20 della relazione).

Oltre la mancata specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi adottato, risulta pure che il metodo di ammortamento alla francese ha prodotto, nel caso di specie, un tasso di interesse effettivo diverso dal quello nominale indicato nel contratto per

cui, al momento della determinazione della rata, non può dirsi che l'Istituto bancario ha osservato quanto prescritto dall'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse, ed ha violato i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali, l'Istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto ha applicato un tasso che non coincide affatto con il tasso ex art. 1284 c.c..

Citando autorevole e condivisibile dottrina, si è sostenuto che *"la dizione ammortamento 'alla francese' riportata nei contratti, richiama nell'uso corrente esclusivamente la tipologia di modello a rata costante: quale che siano le diverse specificazioni che di tale modello offre la scienza finanziaria, nei termini e modalità impiegati, al mutuatario perviene solo ed esclusivamente il concetto di rata costante. Pertanto, la dizione ammortamento 'alla francese', nel significato correntemente impiegato, nulla dice del regime finanziario che governa il piano di rientro, né tanto meno indica univocamente il criterio di imputazione adottato. Di riflesso, viene meno quel rapporto di univocità che, con l'accordo fra le parti - esclusivamente circoscritto all'importo del finanziamento, al tasso e alla periodicità delle rate - rende il piano di ammortamento una mera conseguenza matematica, univocamente determinata: questo aspetto viene frequentemente travisato"* ....."*raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata <u>non discende matematicamente in maniera univoca</u> dagli indicati elementi contrattuali. Matematicamente la misura della rata, a seconda che si impieghi nella determinazione della stessa il regime semplice o composto, presenta valori diversi. Giuridicamente, invece, solo ed esclusivamente con il regime semplice si perviene ad un valore dell'obbligazione accessoria coerente con la proporzionalità lineare del tasso ex art. 1284 c.c. indicato in contratto; con l'impiego del regime composto, gli interessi compresi nella rata costante previste nella pattuizione contrattuale, vengono ad assumere, rispetto al tempo e al capitale, una funzione esponenziale, alla quale corrisponde, matematicamente, una produzione di interessi su interessi, contraria al disposto degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB"* (cfr. dott. Roberto Marcelletti in *"ammortamento alla francese: equivoci alimentati da semplicismo e pregiudizio"*).

Ebbene, il risultato cui perviene il CTU ha condotto alla dimostrazione che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l'applicazione del regime composto nonostante nel contratto mancasse l'espressa pattuizione di una clausola contrattuale che consentisse l'impiego di un simile regime, provocando sia l'effetto di un maggior esborso a carico del mutuatario a titolo di interessi rispetto all'ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice e, soprattutto,

quello di aver reso indeterminabile il calcolo degli interessi che, invece, avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto (cfr. Cass. 25205/2014; n. 8028/2018).

Difatti, sebbene il contratto di mutuo riporta l'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall'analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi.

L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composto che in regime di capitalizzazione semplice dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta ha determinato, ai danni del mutuatario, l'applicazione di interessi più alti rispetto al tasso pattuito.

Si è sostenuto, a tal riguardo, che "*il regime finanziario della capitalizzazione composta prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridetto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi ....in definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un'obiettiva divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.(...).....In*

tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (cfr. Tribunale di Massa sentenza del 4.2.2020).

Nei medesimi termini si è espressa recentemente la Corte d'Appello di Campobasso che, con sentenza n. 412/2019, proprio in riferimento al piano di ammortamento "alla francese", ha affermato che tale metodo comporta: "*la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art. 821, comma terzo, c.c.)*". Nello specifico la Corte così motiva: "*nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese": ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art.821, comma terzo, c.c.). Ora, se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art.1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso specifico la Banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.....va dunque ritenuta l'illegittimità dei piani di*

ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi maggiorati dalla capitalizzazione composta...".

Il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Campobasso, che questo Giudice condivide, ricalca la medesima questione oggi sottoposta a questo Tribunale dove il contratto di finanziamento, oltre ad essere privo di riferimenti sul regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, ha prodotto come risultato l'applicazione di un tasso effettivo non corrispondente a quello convenuto nel contratto per cui le clausole relative al calcolo degli interessi non appaiono determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato (semplice o composto).

Volendo pure prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto, appare di tutta evidenza, comunque, come il tasso di interesse non presenta i caratteri della determinatezza laddove si è ripetutamente sostenuto che "*affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*" (Cass. n. 12276/10); la norma richiamata richiede che il mutuatario deve essere posto in grado di conoscere il criterio di calcolo del costo del finanziamento sin dalla stipula del contratto e, in particolare, di conoscere a priori i dati necessari: "*per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione*" (cfr. Cass. n. 25206/2014). : "*Non è sufficiente l'indicazione dei valori della rata e delle distinte imputazioni: la norma impone di 'consentire al debitore ... di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito' (Cass. 2593/03). L'indeterminatezza investe, non i valori, ma i criteri che a tali valori conducono. Nella divenuta ormai ineludibile con il nuovo testo dell'art. 120 TUB, 2° comma - per scongiurare ogni effetto 'sorpresa', si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi*"(cfr. dott. Marcelletti nell'opera citata).

Senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c." (cfr. Cass. n. 8028/2018). Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché non

soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c. atteso che il contratto di mutuo, nella parte relativa alla determinazione degli interessi, rinvia ad un piano di ammortamento che dà luogo a soluzioni applicative differenti. Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto.

Considerando i calcoli effettuati dal CTU nella relazione di consulenza, osservato che la somma precettata dalla Banca opposta a titolo di interessi di mora, dalla data di inizio della morosità (31.8.1999) alla data dell'atto di precetto (22.10.2014), debba essere ridotta nella minor somma di euro 62.527,79 e che la rielaborazione del piano di ammortamento originario sino alla nona rata al tasso legale ha comportato una maggiore somma versata dal mutuatario per euro 22.003,27, va accolta la domanda dell'opponente nella parte in cui chiede che la somma pagata in eccesso venga compensata con le somme dovute alla creditrice procedente.

Consegue da quanto detto che le somme richieste nell'atto di precetto e, di quindi, assegnata con il pignoramento presso terzi, andranno ridotte nei limiti di cui alla presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate come da dispositivo.

Gli esborsi per l'espletamento della CTU, come liquidati con separato provvedimento, vanno posti a carico della parte opposta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. [redacted] nei confronti di [redacted] Quale mandataria di [redacted], ogni domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1- **dichiara** illegittimo il sistema di calcolo degli interessi moratori per come esposto in motivazione e, per l'effetto, in luogo della somma indicata a tale titolo nell'atto di precetto, pari ad euro 90.120,07, deve essere riconosciuta all'opposta la minor somma di euro 62.527,79;

2- **dichiara** la nullità ex art. 1284 c.c. per indeterminatezza della pattuizione relativa il calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.4.1994 con atto pubblico rep. n. [redacted] e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, **condanna** la società opposta al pagamento, in favore

dell'opponente, della maggior somma versata di euro 22.003,27 come esposto in motivazione;

3- **compensa** gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) della presente decisione con le somme ancora dovute alla società opposta con conseguenziale riduzione delle somme richieste in assegnazione nell'ambito del pignoramento presso terzi oggetto di causa;

- **condanna** l'opposta alle refusione delle spese di lite, in favore dell'Avvocato Carmine de Benedittis dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 7.257,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cap ed euro 786,00 per esborsi;
- **pone** definitivamente a carico di parte opposta gli esborsi per la CTU, come liquidati con separato provvedimento.

Così deciso in Campobasso, il 4 novembre 2020.

Il Giudice Onorario
Michele Dentale

Depositato in Cancelleria
il 6-11-20
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossella CAMELIA

Sentenza n. 201/2019 pubbl. il 18/03/2019
RG n. 357/2014
Repert. n. 470/2019 del 18/03/2019
Registrato il: 08/05/2019 n.1659/2019 importo 400,00

N. R.G. 357/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 357/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 promossa da:

F (C.F.)
con gli avv. - attore -

contro

BANCA (C.F.)
con l'avv. - convenuta -

All'udienza del la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore

"*Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione, voler così giudicare:*
***NEL MERITO**: in accoglimento della domanda, previ gli opportuni accertamenti del caso,*
a) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi stabiliti nel contratto di mutuo di credito fondiario per cui è causa, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa; conseguentemente, e comunque, dichiarare gratuito il mutuo di cui in epigrafe per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, secondo comma, c.c.;
b) per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione a parte attrice di tutte le somme versate in eccesso a titolo di interessi che si quantificano in euro 40.989,58 ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre in ogni caso gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, di cui i procuratori si dichiarano antistatari".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0...

Per la convenuta

"*Voglia l'Onorevole Tribunale di Cremona, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:*

Preliminarmente

- *accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c. in relazione all'art. 163, 3° comma, n. 3 e/o n. 4, c.p.c., per i motivi dedotti al punto 1. del presente atto;*
- *accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alle ripetizione di tutte le somme, di qualsiasi natura, alcune non meglio specificate da controparte, che la banca avrebbe illegittimamente addebitato, con riferimento a tutti gli addebiti e/o versamenti oggetto di contestazione, nessuno escluso, eseguiti ed annotati sul conto corrente in data anteriore al decimo anno precedente la data di notifica dell'atto di citazione, o la diversa data che verrà accertata in corso di causa.*

Nel merito

Respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso

Con condanna alla rifusione delle spese e compensi professionali di lite.

In via istruttoria

La convenuta richiama le osservazioni del proprio C.T.P. in merito alle ipotesi formulate dal C.T.U.".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F , previo esperimento negativo del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. n. 28/2010, conveniva in giudizio Banca , con la quale aveva stipulato in data 23.4.2001 un contratto di mutuo fondiario di Lit. 280.000.000 (pari ad euro 144.607,93) da restituire in 240 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, con preammortamento per il periodo antecedente alla messa a disposizione della somma mutuata da parte della banca. Allegava documentazione a riprova dell'avvenuta estinzione anticipata del mutuo in data 7.12.2007.

Con riguardo a tale contratto contestava: 1) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali o comunque la mancanza di trasparenza, per essere stato applicato un tasso effettivo superiore a quello contrattuale nominale, per effetto della capitalizzazione composta insita nel piano di ammortamento alla francese, per cui chiedeva il ricalcolo degli interessi al tasso legale (v. § 1, pag. 7 dell'atto di citazione) oltre alla ripetizione di quanto versato in eccesso; e 2) l'usurarietà degli interessi, per effetto del cumulo tra tassi corrispettivi e tassi di mora, per cui avanzava domanda di ripetizione degli interessi indebitamente incassati dalla banca.

La convenuta si costituiva eccependo innanzi tutto la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per non essere stati specificati i fatti costituenti le ragioni della domanda. Nel merito, negava che il piano di ammortamento alla francese fosse produttivo di interessi anatocistici, posto che - al contrario – con tale metodo gli interessi sono calcolati sul capitale residuo; contestava la sussistenza di usura, sia per l'erroneità della tesi della sommatoria dei tassi, sia perché soltanto il tasso contrattuale avrebbe dovuto essere considerato ai fini della verifica in ordine all'usura. Eccepiva comunque la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme versate anteriormente alla notifica dell'atto di citazione. Chiedeva quindi il rigetto delle domande.

In prima udienza il procuratore dell'attore depositava una perizia integrativa focalizzata sulla questione delle illegittimità derivanti dal piano di ammortamento alla francese (v. doc. n. 7), cui replicava estesamente il consulente della banca nella relazione allegata (v. doc. n. 6) alla prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata dalla convenuta.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6085f5eb3040b

A scioglimento della riserva assunta in prima udienza all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., veniva disposta e depositata la perizia d'ufficio. In seguito il C.T.U. era sentito a chiarimenti su richiesta di entrambe le parti.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza. Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- La nullità dell'atto di citazione

L'eccezione sollevata dalla convenuta riguarda soltanto una delle due questioni poste a fondamento della domanda, ossia quella inerente le criticità prodotte dall'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese.

Secondo la difesa della banca l'attore si sarebbe limitato "… *ad una generica contestazione (meramente teorica) del tutto disancorata al caso di specie* ..."; in sostanza non sarebbe indicata una specifica censura, non comprendendosi se venga contestato l'anatocismo o l'applicazione di un tasso superiore a quello convenuto e, d'altro canto, l'argomento non sarebbe contestualizzato in relazione al caso di specie.

L'eccezione non è fondata.

Infatti, a prescindere dal fatto che in prima udienza (come preannunciato nell'atto introduttivo) la difesa dell'attore ha depositato un'integrazione della perizia già prodotta, con la quale ha sviluppato le contestazioni svolte in diritto nell'atto di citazione, la questione inerente gli effetti del piano di rimborso alla francese non richiede particolari agganci al caso concreto, posto che – una volta verificata la tipologia di ammortamento – gli argomenti a favore e contro l'asserita illegittimità di questo particolare metodo di rimborso riguardano qualunque contratto utilizzi la relativa formula per il calcolo della rata.

Sul punto, è peraltro chiaro che secondo la tesi attorea il piano di ammortamento utilizzato nel mutuo oggetto di causa è quello c.d. "alla francese" e che tale metodo è illegittimo sia poiché sottende che gli interessi siano soggetti ad anatocismo, sia in quanto l'interesse effettivo è superiore a quello nominale. Nel primo caso entra in questione l'eventuale violazione dell'art. 1283 c.c.; nel secondo, la contestazione si sposta nel campo della violazione dell'art. 1284 c.c.

Al di là della fondatezza o meno degli assunti di parte attrice, non si rinviene in atto di citazione alcuna carenza in ordine ai requisiti del *petitum* e della *causa petendi*.

2- La prescrizione

È pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui "*Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata*" (cfr. Cass. n. 17798/2011 e in precedenza, conforme, Cass. n. 2301/2004, secondo la quale "*... se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto nel caso di mutuo, avendo questo carattere di contratto di durata, le diverse rate in cui il dovere di restituzione è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione* …").

Nella specie è incontroverso, poiché dedotto e documentato da parte attrice (v. doc. n. 2) e non contestato dalla convenuta, che il mutuo sia stato estinto anticipatamente il 7.12.2007.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0...

Poiché l'atto di citazione è stato notificato il 4.2.2014 è evidente che il decennio non era ancora decorso prima dell'introduzione del giudizio.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è pertanto infondata.

3- <u>Il rapporto contrattuale per cui è causa</u>

Come risulta dal contratto (*sub* doc. n. 1 dell'attore):

- il mutuo è stato erogato per una somma capitale di lire 280.000.000, all'interesse del 5,628% nominale annuo, salvo il diverso interesse pattuito all'art. 4 per tutta la successiva durata dell'ammortamento (art. 1, comma 1);
- il tasso del 5,628% è "… *previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della 24^ rata*" (art. 4, comma 1);
- è pattuito all'art. 4, comma 1, che, dopo le prime 24 rate al tasso fisso del 5,628%, il mutuatario possa optare per il tasso o fisso ("*pari all'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,40 punti*") o variabile ("*pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 1,5 punti*"), con comunicazione da far pervenire alla banca almeno 60 giorni prima della scadenza della 24^, 60^, 84^, 120^ e 180^ rata (art. 4, comma 2); in mancanza di comunicazione è convenuto che sia applicato il tasso variabile determinato come al comma 1 (art. 4, comma 3);
- è previsto all'art. 4, comma 5, che "… *le predette rate mensili sono soggette a variabilità e la parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la Banca mutuante, sulla base delle opzioni della parte mutuataria, è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che, determinato ad ogni singola rata applicando l'equivalente mensile, arrotondato al terzo decimale del tasso su base semestrale (nominale annuo diviso due), sarà rilevato:- in caso di applicazione di tasso "variabile" Euribor 6 mesi il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi ...*";
- la decorrenza dell'ammortamento è fissata come indicato all'art. 2 del capitolato allegato "B" al contratto (art. 4, comma 11), con gli interessi di preammortamento di cui agli artt. n. 1 e 2 del medesimo capitolato, alla data e con le modalità ivi previste, calcolati allo stesso tasso di cui all'art. 1 (art. 4, comma 12), ossia 5,628%;
- per il rimborso a rate mensili, il punto "c" dell'art. 2 del capitolato prevede l'inizio dell'ammortamento dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data di messa a disposizione della somma mutuata in favore della parte finanziata o dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data del novantesimo giorno dalla stipula del contratto;
- gli altri oneri e condizioni di natura economica a carico della mutuataria sono stati indicati in lire 896.936 per conguaglio delle spese di istruttoria, tecniche e legali, relative al finanziamento (art. 9, comma 3) e lire 2.500 per le comunicazioni periodiche (art. 9, comma 5), oltre a commissioni e spese per ogni servizio accessorio, non quantificate (art. 9, comma 4);
- la restituzione della somma mutuata è stata fissata in n. 240 rate mensili, comprensive di capitale e di interessi; scadenti l'ultimo giorno di ogni mese (art. 4, comma 4);
- su ogni somma non pagata, dovuta a qualunque titolo, è stato pattuito l'obbligo per il mutuatario di corrispondere dalla scadenza l'interesse di mora, "*stabilito maggiorando di n. 3 punti il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato*" (art. 5, commi 1 e 2);

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6085e5eb3040b

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6085e5eb3040b

– è stata prevista la facoltà per la mutuataria di estinzione anticipata, totale o parziale del mutuo, con l'applicazione di un compenso nella misura dell'1% sul capitale restituito (art. 4, comma 13).

Al contratto è allegata *sub* "C" una tabella "… *nella quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole rate di ammortamento convenuto*" (art. 4, comma 7); "*Dalla stessa tabella risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento*" (art. 4, comma 8); "*Le suddette rate mensili comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso come sopra previsto*" (art. 4, comma 9).

Nella tabella in questione è precisato che il tipo di ammortamento è "francese".

Tale tabella è stata prodotta dall'attore *sub* doc. n. 3, ai fogli 1, 2, 3, 4 e 10, che però risultano mescolati e da leggersi nel seguente ordine: foglio 10 (rate da 1 a 42), foglio 3 (rate da 43 a 102), foglio 4 (rate da 103 a 162), foglio 2 (rate da 163 a 222), foglio 1 (rate da 223 a 240).

I dati (quota capitale della rata, quota interessi della rata, totale della rata, capitale residuo) riprodotti in detti fogli sono completi soltanto per le rate di ammortamento da 1 a 24, mentre per le rate successive manca l'indicazione sia della rata, sia della quota interessi di ogni rata; sono indicati invece la quota capitale di ogni rata e il debito residuo derivante dalla sottrazione della quota capitale prevista per ciascuna rata al capitale iniziale o a quello del periodo immediatamente precedente.

2- <u>L'usura – interessi corrispettivi e di mora</u>

Secondo l'attore, il mutuo sarebbe affetto da usura originaria per effetto della sommatoria dei tassi (peraltro, le argomentazioni addotte non sono univoche, facendo riferimento in alcuni passaggi non alla sommatoria bensì alla considerazione in qualche modo dell'interesse di mora ai fini della determinazione del T.E.G.), e comunque per le ricadute sull'entità del T.E.G. del piano di ammortamento alla francese.

Questa domanda dell'attore è infondata, a prescindere dalle argomentazioni sostenute.

Quanto alla sommatoria dei tassi, tesi ampiamente smentita sotto il profilo di matematica finanziaria e da tempo criticata in giurisprudenza, basti osservare che i tassi corrispettivo e moratorio hanno basi di calcolo diverse: il primo si conteggia sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il secondo (corrispondente all'addizione tra il tasso corrispettivo e lo *spread* pattuito per il caso di inadempimento) si calcola sulla sola rata scaduta (a decorrere dall'1.1.2014, per effetto della modifica dell'art. 120 T.U.B., sulla sola quota capitale della rata scaduta) ed è dovuto per il periodo successivo alla sua scadenza, in sostituzione del tasso corrispettivo e senza cumularsi ad esso. Non possono quindi essere sommati ai fini del T.E.G..

Quanto alla seconda questione, occorre procedere per gradi.

Innanzi tutto, pare ormai che non possa essere seriamente messo in dubbio l'orientamento, già seguito da questo giudice (cfr. sentenze n. 390 del 12.7.2018 e n. 585 del 22.10.2018 ed altre), secondo cui gli interessi convenzionali moratori sono anch'essi assoggettati alla legislazione antiusura. Infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. n. 27442 del 30.10.2018), che spicca per l'approfondita e pregevole motivazione, ha tra l'altro espressamente criticato le "*purtroppo non rare tralatizie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate, dal cui abuso hanno messo in guardia le Sezioni Unite*" (con la sentenza n. 12310/2015), "*secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero una funzione diversa: remunerativa i primi, risarcitoria i secondi*".

Coerentemente, quindi, nel caso di specie è stato chiesto al C.T.U. di verificare gli interessi pattuiti nell'ipotesi di andamento fisiologico del rapporto, ma anche l'incidenza dell'interesse di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura nel caso di condizione patologica del mutuo.

Con riguardo all'ipotesi di regolare svolgimento del rapporto, il C.T.U., utilizzando la formula del T.I.R., espressa nel D.M. 8.7.1992 e recepita nelle Istruzioni della Banca d'Italia, e cioè attualizzando i flussi ("*la somma che viene erogata al tempo zero deve essere uguale alla somma di tutti i rimborsi effettuati nell'arco di tempo interessato dal mutuo, tutti attualizzati al tempo zero. Il tasso che rende le due grandezze equivalenti è il tasso ricercato*"), ha accertato che gli oneri convenuti conducono ad un tasso (5,8140%) che è inferiore a quello soglia (10,23%).

Con riguardo all'inadempimento, dunque alla rilevanza degli oneri di mora nel calcolo del T.E.G., il C.T.U. ha preso in considerazione lo scenario consistente nel mancato pagamento delle prime sei rate e immediata risoluzione da parte della banca con applicazione del compenso per l'estinzione anticipata e della mora, giungendo alla conclusione che, nemmeno in questo caso, il T.E.G. (pari a 7,3940% è superiore al tasso soglia (pari al 10,23%).

Per quanto l'ipotesi "patologica" sia meramente speculativa e non trovi corrispondenza nel caso in esame (risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice che il mutuatario ha sempre adempiuto regolarmente al pagamento delle rate ed è receduto anticipatamente dal contratto), la verifica compiuta dal C.T.U. può comunque essere utilizzata per escludere che nel caso concreto vi sia stata usura. Infatti, nei conteggi effettuati per accertare il T.E.G. in ipotesi di inadempimento, il C.T.U. ha considerato il peggior scenario possibile, inserendo tra gli oneri l'interesse di mora e il compenso per l'estinzione anticipata. Tuttavia, quest'ultimo onere si applica soltanto nel caso in cui il mutuatario sia adempiente e decida di recedere dal contratto (non nella diversa ipotesi in cui sia la banca ad optare per la risoluzione); e d'altro canto è pacifico che l'interesse moratorio è superiore a quello corrispettivo, posto che in caso di inadempimento è prevista l'applicazione a questo di una maggiorazione di 3 punti percentuali (art. 5, comma 2). Inoltre, avendo considerato la mora fin dalla prima rata, è chiaro che gli oneri conteggiati hanno prodotto un impatto maggiore, rispetto al capitale (di importo inferiore) residuante al momento (7.12.2007) in cui è stato estinto il contratto.

Ne consegue che, se il tasso calcolato dal C.T.U. per il peggior scenario non è superiore al tasso soglia di usura, a maggior ragione non può esserlo quello risultante dalla situazione concretamente verificatasi, nella quale vi è da considerare il solo tasso corrispettivo, il compenso per l'estinzione anticipata e il capitale residuo al 7.12.2007, ma non l'incidenza della mora, poiché il mutuatario è sempre stato adempiente.

Dunque in nessuna delle ipotesi prospettate si è verificata usura, il che rende superfluo argomentare circa il criterio ("*potenziale*" - peggiore scenario possibile - oppure "*effettivo*" - scenario corrispondente alle condizioni concretamente applicate con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto) da utilizzare per la verifica del T.E.G.

Il contratto di mutuo per cui è causa non è pertanto viziato da usura.

3- <u>La nullità della clausola di determinazione dell'interesse</u>

L'attore ha contestato inoltre la validità della clausola inerente gli interessi, sostenendone la nullità per violazione, oltre che dell'art. 1283 c.c. (anatocismo), anche dell'art. 1284 c.c. (mancata determinazione e specificazione o incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto); o comunque per difformità tra il T.A.N. e l'ISC. Ha perciò chiesto la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate in eccesso.

Nell'atto di citazione e nella relazione di parte prodotta dalla difesa dell'attore in prima udienza *sub* doc. n. 7 è stato dato per pacifico che il rimborso delle rate del mutuo oggetto di causa sia basato

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6008355eb3804016

sulla formula dell'ammortamento alla francese. D'altra parte, nella replica del consulente della banca, depositata *sub* doc. n. 6 con la prima memoria, tale assunto non è stato contraddetto ed anzi la tabella a pagg. 3-5 del doc. n. 7, nella quale il C.T.P. dell'attore espone i dati dell'ammortamento effettivo (fino al recesso), è confermata dal C.T.P. della convenuta ("*... salvo alcuni decimali dovuti evidentemente ad arrotondamenti nel calcolo*" - v. pagg. nn. 9-11 del doc. n. 6), sebbene allo scopo di dimostrare che l'ammortamento alla francese non comporta la produzione di interessi sugli interessi.

Dalle difese di entrambe le parti è emerso quindi accordo circa il tipo di rimborso delle rate (metodo c.d. "alla francese"), ma disaccordo in ordine alle implicazioni e conseguenze.

Pertanto, nel quesito è stato chiesto al C.T.U. di verificare "*se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo della rata la formula della capitalizzazione composta e se ciò determini anatocismo o comunque in concreto un tasso effettivo superiore a quello indicato in contratto*".

Nella C.T.U. e nelle osservazioni del C.T.P. banca la discussione in merito a detto quesito si è formata con riguardo all'intero piano di ammortamento, che è stato pacificamente ritenuto essere stato elaborato col "metodo alla francese".

Tuttavia, nel piano di ammortamento allegato al mutuo *sub* "C" (ove è precisato che il tipo di ammortamento è "francese"), i dati esplicitati sono completi soltanto con riguardo alle prime 24 rate (poiché pattuite al tasso fissato in contratto), essendo riportati: la quota capitale della rata, la quota interessi della rata, il totale della rata e il capitale residuante dopo ogni pagamento. Per le rate da 25 a 240 sono indicati soltanto la quota capitale e il capitale residuo.

Le prime 24 rate sono ciascuna della somma di lire 1.946.383, equivalenti ad euro 1.005,22. Questo importo si ottiene utilizzando la formula in regime finanziario composto, che pacificamente caratterizza il metodo di calcolo della rata "alla francese" (v. pagg. 4-5 della C.T.U.):"*Il piano di ammortamento in oggetto prevede un rimborso del capitale dato in mutuo mediante la corresponsione di una rata costante, determinata secondo la seguente formula che effettua una distribuzione di quote capitali di importo crescente e di quote interessi decrescenti secondo il regime di calcolo ad interesse composto:*

$$R = Va(t_0)\frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$$

dove "R" è la rata, "Va" il capitale iniziale al tempo T0, i il tasso di interesse periodale ed n il numero di rate".

Nell'ammortamento di questo tipo "*... la somma ricevuta dal debitore è il valore attuale di una rendita a rate costanti posticipate nel regime ad interesse composto. Una volta determinata la rata R, mediante la formula sopra rappresentata, il piano di ammortamento alla francese determina la quota capitale C per differenza con l'interesse I (la quota capitale C è l'elemento che va a ridurre il debito iniziale erogato al mutuatario ...)*".

Effettuando una semplice conversione di valuta, si può constatare che gli importi delle quote capitale e del debito residuo indicati per le rate da 25 a 240 (espressi in lire) corrispondono a quelli (espressi in euro) ottenuti dal C.T.U. nella tabella a pagg. 6-13, colonne 4 e 5, applicando la formula di cui sopra; ne consegue che sono stati determinati utilizzando il metodo alla francese e il T.A.N. del 5,628% fissato per le prime 24 rate.

In contratto, tuttavia, è stato previsto un diverso tasso per le rate successive alla ventiquattresima, sia per l'opzione a tasso fisso ("*pari all'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni a seconda,*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0...

rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,40 punti"), sia per l'opzione a tasso variabile ("*pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 1,5 punti*"). In difetto di scelta alle scadenze prestabilite, come è avvenuto nel caso di specie, il contratto prevedeva l'applicazione del tasso variabile, rilevato "*... il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi ...*".

Le clausole del mutuo, al fine del calcolo degli interessi, si fondano su criteri contrastanti, poiché il tipo di ammortamento previsto nell'allegato "C", ivi detto "francese", è calcolato al tasso fisso del 5,628% anche per le rate successive alla n. 24, mentre le quote capitale e il capitale residuo indicati per le rate dalla 25 alla 240 non avrebbero potuto essere determinati a priori, stante la pattuizione di tassi agganciati a parametri non conoscibili al momento del contratto per quanto riguarda la componente indicizzata del tasso. D'altra parte è escluso che gli importi fissati per le rate successive alla n. 24 siano meramente indicativi, considerato che il contratto espressamente prevede all'art. 4 che nella tabella allegata *sub* "C":

- sono evidenziate le quote del capitale compreso nelle singole rate di ammortamento convenuto (comma 7);
- è indicato il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento (comma 8);
- le rate mensili comprendono, oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento previsti (comma 9).

Di conseguenza, per le rate da 25 a 240, la predeterminazione della quota capitale di ogni rata e del capitale residuante dopo il pagamento di detta quota imputata a capitale, è incompatibile con la determinazione del tasso futuro prevista all'art. 4, commi 1, 2 e 3. Infatti, per mantenere le condizioni di chiusura finanziaria, occorre che la somma delle quote capitali sia pari al capitale erogato, così come la somma delle rate attualizzate al tempo iniziale. Ma siccome le singole quote capitale e il capitale residuo sono già fissati (applicando la formula di calcolo della rata alla francese al tasso del 5,628%), è impossibile che il tasso di interesse corrisponda a quello determinato con l'applicazione dei criteri pattuiti in contratto.

Ciò risulta palesemente dal concreto ammortamento attuato nella specie, indicato a pagg. 3, 4 e 5 della perizia integrativa prodotta dall'attore (v. doc. n. 7) e confermato dal tecnico della banca a pagg. 9, 10 e 11 dalla perizia prodotta dalla convenuta (v. doc. n. 6).

Come si può constatare, il tasso di periodo (mensile 0,4690% = annuo 5,628%) è costante per le prime 24 rate (a parte inspiegabilmente la prima rata, che in entrambi i documenti porta il tasso periodico del 0,4681%, sebbene il totale della quota interessi, pari ad euro 327,01, corrisponda al tasso dello 0,4690% mensile). In seguito:

- per le rate da 25 a 35 (tot. 11) è stato applicato il tasso dello 0,3277% mensile (= 3,9324% annuo);
- per la rata 36 è stato applicato il tasso dello 0,3275% mensile (= 4,9300% annuo);
- per le rate da 37 a 43 (tot. 7) è stato applicato il tasso dello 0,3277% mensile (= 3,9324% annuo);
- per le rate da 44 a 55 (tot. 12) è stato applicato il tasso dello 0,3287% mensile (= 3,9444% annuo);
- per le rate da 56 a 60 (tot. 5) è stato applicato il tasso dello 0,3277% mensile (= 3,9324%

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6085eb3040b

annuo);

- per la rata 61 è stato applicato il tasso dello 0,3440% mensile (= 4,1280% annuo);
- per le rate da 62 a 67 (tot. 6) è stato applicato il tasso dello 0,3930% mensile (= 4,7160% annuo);
- per le rate da 68 a 73 (tot. 6) è stato applicato il tasso dello 0,4420% mensile (= 5,3040% annuo);
- per le rate da 74 a 78 (tot. 5) è stato applicato il tasso dello 0,4800% mensile (= 5,7600% annuo);
- per la frazione del mese (7 giorni su 30) in cui è avvenuta l'estinzione (in corrispondenza della rata n. 79) il tasso giornaliero è stato dello 0,016% (= 0,1120% : 7), corrispondente al tasso mensile dello 0,4800% e al tasso annuo del 5,76% (identico a quello delle rate da 74 a 78).

In base alla clausola di determinazione degli interessi e in difetto di opzione per il tasso fisso da parte del mutuatario, il tasso successivo alla rata n. 24 avrebbe dovuto essere aggiornato ogni sei mesi, aggiungendo allo spread di 1,5 punti l'euribor 6 mesi rilevato "*... il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno immediatamente successivi; il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per le rate scadenti: l'ultimo giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre immediatamente successivi ...*".

Pertanto i tassi avrebbero dovuto essere variati ogni sei mesi e determinati come segue[1]:

- per la rata di giugno 2003: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2003 (24.12.2002) = 2,868 + 1,5 = 4,368%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2003: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2003 (25.6.2003) = 2,055 + 1,5 = + 1,5 = 3,555%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2004: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2004 (22.12.2003) = 2,183 + 1,5 = 3,683%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2004: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2004 (25.6.2004) = 2,185 + 1,5 = 3,685%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2005: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2005 (28.12.2004) = 2,218 + 1,5 = 3,718%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2005: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2005 (27.6.2005) = 2,093 + 1,5 = 3,593%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2006: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2006 (27.12.2005) = 2,639 + 1,5 = 4,139%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2006: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2006 (27.6.2006) = 3,24 + 1,5 = 4,74%
- per le 6 rate da gennaio a giugno 2007: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.1.2007 (22.12.2006) = 3,831 + 1,5 = 5,331%
- per le 6 rate da luglio a dicembre 2007: 4° giorno lavorativo anteriore all'1.7.2007 (26.6.2007) = 4,295 + 1,5 = 5,795%

1 La misura dell'euribor è stata tratta dal sito ufficiale dell'EMMI (European Money Markets Institute), ossia https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, cliccando sul segno "+" dell'anno di interesse, poi sul *link* dei dati storici che compare e quindi sul file [xls], prendendo il dato derivante dall'incrocio tra data e mese.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6085e5eb3040b

Applicando tali tassi, però, non si sarebbero potuti ottenere le quote capitale e il debito residuo indicati nell'allegato "C" richiamato dal contratto e dunque non sarebbe stato rispettato quanto previsto all'art. 4. Per mantenere gli importi capitali indicati in corrispondenza delle rate da 25 a 240, la banca ha dovuto applicare tassi diversi da quelli convenuti in contratto e per periodi diversi rispetto a quelli pattuiti (v. sopra).

La criticità delle clausole contenute nel contratto risiede nell'art. 4, poiché il capitale residuo (ovvero il debito residuo - ultima colonna a destra di tabella "C") e la sua evoluzione erano già stati fissati al tempo di stipula; in pratica, alla data del 23.4.2001, la banca ha stabilito che le quote capitali e quindi il debito residuo (= differenza tra la quota capitale ed il debito residuo all'epoca precedente) fossero impostati come predefiniti nell'allegato "C".

Quindi, stando alle clausole del mutuo, la banca avrebbe dovuto calcolare la rata n. 25, relativa a giugno 2003:

- applicando al debito residuo della rata n. 24 (lire 263.955.081) un interesse pari alla somma tra lo *spread* di 1,5 e l'euribor 6 mesi (rilevato come da art. 4, comma 5), cioè 1,5 + 2,868 corrispondente ad un tasso finito del 4,368%;
- di conseguenza la quota interesse avrebbe dovuto essere pari a lire 960.976 (= 263.955.081 x 0,04368 x 1/12);
- la rata n. 25 (composta dalla quota capitale originariamente indicata dalla banca nell'allegato "C" in lire 708.434 e dalla quota interesse come sopra determinata di lire 960.976) avrebbe dovuto essere di lire 1.669.410, pari ad euro 862,18.

Le rate da n. 26 a n. 31, relative ai mesi da luglio a dicembre 2003, avrebbero dovuto essere calcolate:

- applicando al debito residuo della rata n. 25 (lire 263.246.647) un interesse pari alla somma tra lo *spread* di 1,5 e l'euribor 6 mesi (rilevato come da art. 4, comma 5), cioè 1,5 + 2,055 corrispondente ad un tasso finito del 3,555%;
- di conseguenza la quota interesse avrebbe dovuto essere pari a lire 779.868 (= 263.246.647 x 0,03555 x 1/12);
- la rata n. 26 (composta dalla quota capitale originariamente indicata dalla banca nell'allegato "C" in lire 711.757 e dalla quota interesse come sopra determinata di lire 779.868) avrebbe dovuto essere di lire 1.491.625, pari ad euro 770,36.

Le rate da n. 32 a n. 43, relative ai mesi da gennaio a luglio 2004, avrebbero dovuto essere calcolate:

- applicando al debito residuo della rata n. 31 (lire 258.193.697) un interesse pari alla somma tra lo *spread* di 1,5 e l'euribor 6 mesi (rilevato come da art. 4, comma 5), cioè 1,5 + 2,183 corrispondente ad un tasso finito del 3,683%;
- di conseguenza la quota interesse avrebbe dovuto essere pari a lire 792.439 (= 258.193.697 x 0,03683 x 1/12);
- la rata n. 32 (composta dalla quota capitale originariamente indicata dalla banca nell'allegato "C" in lire 732.022 e dalla quota interesse come sopra determinata di lire 792.439) avrebbe dovuto essere di lire 1.524.461, pari ad euro 787,00.

È superfluo verificare le rate a seguire, atteso che - evidentemente - se i tassi concretamente applicati dalla banca (cfr. tabella a pag. 3-5 del doc. n. 7 attoreo e tabella a pagg. 9-11 del doc. n. 6 della convenuta) sono diversi da quelli rilevati ai sensi del contenuto dell'art. 4 del contratto di mutuo, anche gli importi delle rate e delle relative quote interessi non possono che essere diversi.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c3608355eb3040be

Una prima criticità consiste dunque nella mancata corrispondenza tra gli interessi addebitati al mutuatario con decorrenza dalla rata n. 25 e quelli che il medesimo avrebbe dovuto versare fino al recesso anticipato (i primi sono superiori ai secondi).

Emerge comunque a prima vista (sia considerando le rate effettivamente addebitate, sia quelle calcolate secondo i criteri di indicizzazione previsti in contratto) che le rate non sono costanti, ragion per cui è palese che non è stato applicato l'ammortamento alla francese per il periodo successivo al primo biennio. Inoltre, applicando le regole previste nell'art. 4, le quote interesse non sono decrescenti, come nell'ammortamento alla francese (nelle rate da n. 26 a n. 31 l'interesse mensile è di lire 779.868, pari ad euro 402,76, nelle rate da 32 a 43 l'interesse mensile è di lire 792.439, pari ad euro 409,23). Per di più l'importo delle rate non varia secondo la periodicità stabilita, ma con cadenza del tutto arbitrariamente decisa dall'istituto.

In sostanza, l'aver stabilito al tempo iniziale che la distribuzione delle quote capitali deve mantenere la sequenza di cui all'allegato "C", conduce alla conclusione che il piano di rimborso non permette più di essere sviluppato secondo il sistema alla "francese" nei mesi successivi alla rata n. 24. Ciò perché la variabilità del tasso a decorrere dalla rata n. 25 rende impossibile rispettare le condizioni di chiusura finanziaria previste dai piani di ammortamento, ovvero che la somma delle rate attualizzate al tempo iniziale siano esattamente pari al capitale erogato. Affinché un piano così ideato possa chiudersi, dovrebbe per forza variare la quota capitale, ciò che secondo la pattuizione dell'art. 4 non può avvenire, in quanto le quote stesse ed il debito residuo sono stabiliti a priori.

Ne discende che, per quanto riguarda le rate dalla n. 25 in poi, la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di cui trattasi, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n. 12276/2010, secondo la quale "*affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*"). A nulla rileva nel caso di specie che il metodo di calcolo degli interessi per le rate successive alla n. 24 sia stato specificato, perché l'art. 4, integrato dall'allegato "C" (a prescindere dal fatto che non è stato seguito ed ha generato interessi superiori a quelli che si sarebbero prodotti applicando i parametri contrattuali), prevedeva condizioni contrastanti tra loro, da cui l'impossibilità di determinare uno degli elementi fondamentali dell'accordo, ossia l'interesse.

Quanto alle conseguenze, è stato affermato da Cass. n. 1189/2003: "*È giurisprudenza costante di legittimità che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di un'eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1306)*".

Cass. n. 16017/2008, sulla stessa linea, ha precisato: "*Questa Corte ha ritenuto che l'effetto estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed è onere della parte che assume l'anzidetta estensione di allegare tempestivamente, e di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità (Cass. 11.8.1980, n. 4921)*".

In nessun punto delle difese dell'attore si eccepisce che senza la clausola, affermata e poi risultata nulla, il medesimo non avrebbe stipulato il contratto; di conseguenza opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6608355eb3804016

Questa conclusione vale per le rate dalla n. 25 a quella in cui si è verificato il recesso anticipato.

Ma vale anche per il biennio in cui nel testo del mutuo è stato indicato il T.A.N. e, per *relationem* nell'allegato *sub* "C", il metodo di ammortamento (francese), l'importo della rata costante, la quota capitale e la quota interessi delle singole rate, nonché il capitale residuante dopo il pagamento di ogni rata.

Richiamando quanto riportato all'inizio del paragrafo, occorre ricordare che nell'ammortamento di questo tipo è incontroverso che le rate sono calcolate in regime di interesse composto, come precisato e ampiamente illustrato dal C.T.U., anche in replica alle osservazioni del C.T.P. banca.

Il C.T.U. ha comunque spiegato che la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.

Ma, ciò nonostante, la formula riportata all'inizio del paragrafo comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione (che in matematica finanziaria non è concetto necessariamente equivalente alla fattispecie dell'anatocismo nota al diritto). Come dimostrato dal C.T.U. (v. pagg. 33-37), ciò dipende dal fatto che il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Infatti, l'importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l'istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute (in pratica è come se la banca ad ogni scadenza rinegoziasse il mutuo).

Il C.T.U., con ragionamento matematico, ha quindi dato evidenza del fatto che "... *la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari ... In risposta al quesito della S.V. Ill.ma si può oggettivamente affermare che il tasso effettivo applicato in contratto non è il 5,628% ma il 5,7755%*".

Lo sviluppo del piano allegato *sub* "C" al mutuo, è stato effettuato "*… all'interesse del 5,628% nominale annuo*" (art. 1). Il mutuatario pertanto ha formato la propria volontà sul fatto che le prime 24 rate, applicando il T.A.N. del 5,628%, sarebbero state ciascuna dell'importo di lire 1.946.383. Ma non è mai stato oggetto di accordo che dette rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l'interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale dell'ammortamento con il sistema alla francese (come evidenziato dal C.T.U. a pag. 52 della perizia).

A nulla rileva, in contrario, che il mutuatario abbia sottoscritto lo sviluppo del piano di mutuo (all. "C" al contratto), poiché ciò è avvenuto in difetto di pattuizioni circa l'impatto sugli interessi dell'utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta. Come è stato recentemente affermato in dottrina "*... il monte interessi, corrispondente all'effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all'attenzione dell'operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo*". Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto.

A questo riguardo, nella tabella allegata alla perizia, il C.T.U. ha dimostrato che in regime di interesse composto il tasso che rende equivalenti i flussi (somma erogata contro somme a rimborso)

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0...

è pari nella specie al 5,8334% (tenendo conto anche dei costi del credito), mentre in regime di interesse semplice il tasso che rende equivalenti i flussi (somma erogata contro somme a rimborso) è pari al 7,9699%.

In sostanza, un T.A.N. in regime composto e l'equivalente T.A.N. in regime semplice, come è stato osservato in dottrina, "*conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario*" (nella specie, il C.T.U. ha calcolato che il tasso annuo indicato in contratto in capitalizzazione composta, pari al 5,628%, corrisponde al tasso annuo in capitalizzazione semplice del 5,7755%; mentre considerando anche tutti i costi il T.A.N. in regime finanziario di interesse composto è pari al 5,8334% e quello in interesse semplice è del 7,9699).

Di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale, come è stato aggiunto dalla medesima dottrina, "*… per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D'altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall'ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento*".

È stato altresì puntualizzato in dottrina che nell'ammortamento alla francese "*... definito il valore della rata costante, è determinato il monte interessi e quindi il prezzo del finanziamento in termini assoluti*"; per cui "*... per determinare la corrispondente aliquota percentuale dell'interesse in ragione d'anno prevista dall'art. 1284 c.c., occorre definire il criterio di imputazione delle rate*"; è stato tuttavia osservato che "*… il monte interessi maggiorato, riveniente dalla rata costante determinata in regime composto, è indipendente dal criterio di imputazione (a capitale e interessi) della rata, in quanto nel regime composto è il montante ad ogni scadenza, dedotto l'importo della rata, ad essere produttivo di interessi*" (in tal modo gli interessi risultano pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permane maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta).

L'art. 1194 c.c., dunque, non rileva per smentire la correttezza del ragionamento del C.T.U., anche perché il prospetto a rate costanti elaborato in regime di interesse semplice[2] (v. pagg. 20-29) consente di verificare e validare tutte le condizioni di chiusura finanziarie (la somma delle quote capitali indicate nel prospetto è pari al capitale erogato; la somma delle rate, attualizzate al tempo iniziale è esattamente pari al capitale erogato).

È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi non siano determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. corrispondono monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato. Infatti, è stato evidenziato da autorevole dottrina che "*La criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del*

2 Di fatto, il sistema di rimborso cd. "alla francese" non è il solo che consenta di fissare una rata costante; il C.T.U. ha infatti dimostrato che ciò è possibile anche in regime di capitalizzazione semplice. L'unica (rilevante) differenza è che – al netto di spese ed oneri – nel caso di ammortamento alla francese il tasso effettivo è comunque diverso dal tasso nominale indicato in contratto, mentre con l'ammortamento in regime di interesse semplice secondo la formula indicata dal C.T.U. il tasso effettivo è uguale a quello nominale. Considerando anche le spese e gli oneri, nel primo caso (alla francese) è la capitalizzazione (insita nel calcolo della rata) ed i vari oneri che portano alla differenza tra tasso effettivo e tasso nominale, mentre nel caso di interesse semplice la differenza tra tasso effettivo e tasso nominale è da ascriversi solamente agli oneri aggiuntivi.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0c6085e5eb3040b

calcolo degli interessi - al capitale in scadenza o al debito residuo - e nell'allegato vengono riportati dei valori numerici che all'operatore retail, privo di un'expertise specifica, nulla dicono di tali scelte, che risultano di fatto diverse da quelle evocate dall'art. 821, 3° comma c.c.. Poiché, nella circostanza, per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto', viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c." (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., si veda Cass. n. 25205/2014; conforme Cass. n. 8028/2018).

D'altra parte, il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente in ogni suo aspetto con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interessi e quota capitale, ma senza indicare che il regime finanziario è in capitalizzazione composta e quindi comporta la produzione di maggiori interessi dovuti ad un'esazione anticipata rispetto alla scadenza delle rate, non è in grado di sanare l'indeterminatezza della clausola.

Da quanto sopra discende la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., non in quanto l'ordinamento vieti l'utilizzo della capitalizzazione composta (a meno che produca anatocismo), bensì perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché - come espresso dalla S.C. - se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto.

A livello di conseguenze, il terzo comma dell'art. 1284 c.c. prevede l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale.

Sebbene l'attore abbia dato evidenza delle rate in concreto pagate (v. doc. n. 2), il mancato calcolo da parte del C.T.U. delle rate al tasso sostitutivo sopra indicato, non consente allo stato di stabilire gli importi pagati in eccesso dal mutuatario fino al recesso anticipato, avvenuto il 7.12.2007.

Ciò tuttavia non osta all'indicazione del principio in virtù del quale dovrà essere determinata la somma che la banca dovrà restituire all'attore ex art. 2033 c.c..

Il piano di ammortamento dovrà quindi essere rimodulato a rata costante in regime di interesse semplice e, a parziale modifica di quanto ritenuto in altre decisioni, con applicazione del tasso legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti.

La domanda basata sull'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi è perciò fondata.

L'attore ha anche chiesto gli interessi sulle somme indebitamente riscosse dalla banca.

Sul punto, l'art. 2033 c.c. prevede che, oltre al capitale, il soggetto che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto anche ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Per giurisprudenza pacifica, in tema di indebito oggettivo, la buona fede della parte che ha ricevuto il pagamento non dovuto è presunta per principio generale, sicché grava sul soggetto che ha effettuato il pagamento non dovuto l'onere di dimostrare la malafede dell'*accipiens* all'atto della ricezione della somma non dovuta (cfr. Cass. n. 10815/2013), posto che ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0...

rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, datane dall'art. 1147 comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 9865/1995, Cass. n. 8587/2004, Cass. n. 12211/2007, Cass. n. 5419/1996).

Gli interessi sono quindi dovuti con decorrenza dalla domanda.

4- <u>Le spese di lite</u>

Parte attrice deve ritenersi totalmente vittoriosa, in conseguenza dell'accoglimento di una tra le domande formulate. Il valore della domanda è peraltro indeterminabile, posto che non è stata determinata l'entità dell'importo dovuto in restituzione.

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, la convenuta dovrà quindi pagare ai procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dello scaglione inferiore per le controversie di valore indeterminabile (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 – v. art. 5, comma 6) – vengono liquidate in complessivi euro 7.741,00, di cui euro 477,00 per spese ed euro 7.264,00 per compensi (euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed euro 2.767,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1- dispone che il piano di ammortamento del contratto di mutuo del a rogito del Notaio , rep. n. , racc. n. , stipulato tra F. e Banca , venga rideterminato con rata costante in regime finanziario di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti;

2- condanna Banca a restituire a F la differenza tra gli interessi dallo stesso versati dalla rata n. 1 fino all'estinzione anticipata avvenuta il 7.12.2007 e quelli dovuti in base all'ammortamento stabilito al punto 1, oltre agli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo;

3- condanna Banca a pagare agli avv. , dichiaratisi antistatari, le spese legali della presente causa, liquidate in complessivi euro 7.741,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge;

4- pone a carico di Banca le spese di C.T.U.

Cremona, 28 gennaio 2019.

Il G.O.P.
Avv. Nunzia Corini

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0...

N. R.G. 2187/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2187/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 promossa da:

R (C.F.)
con il patrocinio dell'avv. Dolce Giuseppina - ATTORE -

contro

S.P.A. (C.F.)
con il patrocinio dell'avv. - CONVENUTA -

All'udienza del la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore

"***NEL MERITO:***
In via preliminare:
Si chiede volersi rimettere la causa in istruttoria e pertanto si chiede sin da ora che il Giudice Voglia disporre un supplemento di perizia tecnico contabile sul contratto di mutuo ipotecario n. 000/3763174/000 volto a :
- determinare l'ammontare di quanto dovrà essere restituito al Sig. R alla luce dell'usurarietà dei tassi emergente dalla CTU definitiva, come anche evidenziato all'udienza chiamata il 3.6.2016.
Difatti parte attrice solo all'udienza ultima del 1 luglio 2016, udienza in cui veniva convocato a chiarimenti il CTU, veniva a conoscenza dell'oggettivo impedimento venuto in capo al CTU nel rispondere all'ultima parte del quesito giudiziale: "determini quindi la somma eventualmente pagata in eccedenza dal mutuatario utilizzando quest'ultimo criterio".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9600855eb3040

Il CTU è stato difatti nell'impossibilità di ricostruire le rate effettivamente pagate dal Sig. in assenza di documentazione comprovante.
Nelle more il Sig. è venuto in possesso della lista movimenti del c/c sui cui è tuttora appoggiato il mutuo di cui è causa, si auspica pertanto affinché l'Ill.mo Giudicante voglia disporre il richiesto supplemento di perizia, in particolar modo tenutosi conto che il CTU nella sua relazione ha evidenziato a chiare lettere quanto il tasso effettivo contrattuale (2,3755%) sia risultato superiore a quello indicato in contratto (2,35%).
In via principale:
- accertata la difformità tra tasso di interesse determinato con il contratto di mutuo n. 000/3763174/000 rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti del Sig. , per i motivi tutti esposti in fatto ed in diritto, dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto di mutuo ipotecario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c.;
- accertare e dichiarare, oltre l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dal Sig. per il superamento dei tassi soglia di usura, il corrispettivo del contratto di mutuo ipotecario al tasso legale di volta in volta in vigore e l'ammontare delle singole rate senza applicazione di anatocismo, nonché il rapporto di DARE – AVERE tra le parti contraenti in base agli esiti del predetto nuovo computo, all'esito di C.T.U. contabile sulla scorta della documentazione contrattuale e contabile in atti, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di disporre;
- condannare la convenuta Banca , in persona del leale rappresentante pro tempore, a pagare a favore del sig. ***€ 14.291,65,*** *somma risultante in esito alla rettifica del tasso effettivo di ammortamento applicato da Banca sul contratto di mutuo n. 000/3763174/000 per la intera durata del contratto o quei diversi anche maggiori o minori importi che saranno accertati in corso di causa che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di disporre, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle date dei singoli incassi delle rate di mutuo recanti quota parte di interessi anatocistici sino al pagamento effettivo delle somme da restituire;*
- ordinare alla convenuta Banca di predisporre la revisione dell'importo della rata da corrispondere dal momento della domanda giudiziale;
- condannare altresì la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. le spese tutte da quest'ultimo sostenute in fase stragiudiziale, comprensive di perizia econometrica, svolta da e di costi di mediazione, pari complessivamente ad € 890,00=;
In via subordinata:
-condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c in favore del Sig. in misura di ***€ 15.181,65=****ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.*
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio".

Per la convenuta

"*Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contra-ria domanda, eccezione od istanza:*
nel merito*, respingere le domande tutte svolte dal signor Russo Luigi nei confronti della concludente;*
in via istruttoria*, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie;*
in ogni caso*, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.*" **.**

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3804016

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3804016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor R conveniva in giudizio s.p.a. con la quale in data 15.2.2011 aveva stipulato, unitamente a , un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 229.721,60 da rimborsare in 360 rate mensili ad un tasso variabile.

L'attore lamentava l'illegittimità ex artt. 1283 e 1284 c.c. del metodo (c.d. "alla francese") con il quale era stato calcolato l'ammortamento del mutuo, poiché implicante l'applicazione di interessi superiori a quelli "semplici" previsti dal codice civile, per effetto di un implicito ed inespresso fenomeno anatocistico, non convenuto e non presente nelle condizioni generali e particolari del mutuo, sì che la sottoscrizione del contratto non aveva comportato l'approvazione di clausole implicite non espresse all'interno del testo letterale. Sosteneva inoltre l'usurarietà dei tassi, dovendosi considerare per la determinazione del T.E.G. tutte le somme addebitate per spese, penali, interessi di mora, etc. L'attore supportava i propri assunti con consulenza di parte. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità ex art. 1283 e 1284 c.c. delle clausole relative agli interessi e la restituzione di euro 14.291,65, quale differenza di interessi versati in eccesso a causa della difformità delle somme versate per interessi calcolati al tasso effettivo risultante dal metodo "alla francese" e quelli convenuti in contratto; oltre alla declaratoria di indebita corresponsione delle somme versate a fronte di tassi usurari. In via subordinata, chiedeva la condanna della Banca al risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni subiti, pari complessivamente ad euro 15.181,65, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva s.p.a., contestando tutto quanto *ex adverso* affermato ed opponendosi all'accoglimento delle domande avversarie poiché infondate. Sosteneva in particolare la convenuta che con l'ammortamento alla francese la quota di interessi di ciascuna rata era calcolata sul debito residuo. Quanto all'usura, affermava che i calcoli dell'attrice erano fondati sull'erronea tesi della sommatoria dei tassi contrattuale e di mora. Di conseguenza chiedeva la reiezione delle domande avversarie, ivi compresa quella risarcitoria, siccome basata sul preteso inadempimento della banca. Si opponeva all'ammissione di C.T.U. in quanto esplorativa.

Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., disposta ed esperita la consulenza tecnica d'ufficio, sentito il C.T.U. a chiarimenti, la causa veniva quindi trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- <u>L'usura – interessi corrispettivi e di mora</u>

L'attore ha sostenuto che il contratto di mutuo è usurario, richiamando le valutazioni effettuate dal proprio consulente di parte nella perizia prodotta unitamente all'atto di citazione.

Secondo la tesi di parte convenuta, invece, da un lato, la normativa in materia di usura riguarda soltanto gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori; in ogni caso, i diversi tassi (corrispettivo e moratorio) non possono essere sommati ai fini della determinazione del T.E.G.

Sulla prima questione, pare ormai che non possa essere seriamente messo in dubbio l'orientamento, già in precedenza seguito da questo giudice (cfr. sentenze n. 390 del 12.7.2018 e n. 585 del 22.10.2018), secondo cui gli interessi convenzionali moratori sono anch'essi assoggettati alla legislazione antiusura. Infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. n. 27442 del 30.10.2018), che spicca per l'approfondita e pregevole motivazione, ha tra l'altro espressamente criticato le "*purtroppo non rare tralatizie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate, dal cui abuso hanno messo in guardia le Sezioni Unite*" con la sentenza n. 12310/2015, "*secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero una funzione diversa: remunerativa i primi,*

risarcitoria i secondi".

Coerentemente, quindi, nel caso di specie è stato chiesto al C.T.U. di verificare gli interessi pattuiti nell'ipotesi di andamento fisiologico del rapporto, ma anche l'incidenza dell'interesse di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura nel caso di condizione patologica del mutuo.

Con riguardo all'ipotesi di regolare svolgimento del rapporto, il C.T.U., utilizzando la formula del T.I.R., espressa nel D.M. 8.7.1992 e recepita nelle Istruzioni della Banca d'Italia, e cioè attualizzando i flussi ("*la somma che viene erogata al tempo zero deve essere uguale alla somma di tutti i rimborsi effettuati nell'arco di tempo interessato dal mutuo, tutti attualizzati al tempo zero. Il tasso che rende le due grandezze equivalenti è il tasso ricercato*"), ha accertato che gli oneri convenuti (interessi, spese, commissioni, etc.) conducono ad un tasso (2,43%) che è inferiore a quello usurario (4,02%).

Con riguardo all'inadempimento, dunque alla rilevanza degli oneri di mora, il C.T.U. ha accertato che il tasso di mora indicato in contratto (pari al 5,35% = tasso contrattuale iniziale 2,35 + maggiorazione del 3%) è superiore al tasso soglia (pari al 4,02%) alla data della stipula (15.2.2011), concludendo che "*L'ipotesi patologica prevede un tasso extrasoglia*".

In sede di udienza di chiarimenti, disposta in seguito alla richiesta dell'attore di dare ingresso ad un supplemento di C.T.U. "*al fine di determinare l'ammontare di quanto dovrà essere restituito all'attore in dipendenza dell'usurarietà dei tassi emergente dalla perizia*", il C.T.U. ha precisato: "*non è stato possibile effettuare il calcolo stante la mancanza di documentazione, ossia le contabili bancarie dalle quali calcolare gli ammontari degli interessi di mora*"; ed ha aggiunto: "*non è dato comprendere dalla documentazione agli atti se il mutuo sia stato in mora*".

In effetti, dalla documentazione agli atti (v. *sub* doc. n. 1 dell'attore, ammortamento effettivo rilasciato in data 19.7.2013 e firmato da s.p.a. – Cremona , composto da 2 fogli), risulta (e la circostanza deve considerarsi pacifica ex art. 115 c.p.c., stante la mancata contestazione da parte della convenuta) che le rate da n. 1 (scadenza 31.3.2011) a n. 28 (scadenza 30.6.2013) sono state regolarmente pagate, tanto che non vi è addebito di somme a titolo di mora (gli importi della terza colonna sono uguali a quelli della sesta colonna). D'altra parte, la difesa dell'attore non ha mai affermato che il mutuo fosse in mora (il documento testé citato dimostra proprio il contrario) e la convenuta non ha dedotto alcunché sul punto; anzi, in comparsa conclusionale, per negare la rilevanza in concreto dell'usurarietà del tasso di mora pattuito, ha affermato: "… *la circostanza che vi sia stato il pagamento di interessi di mora è smentita per tabulas dal documento tardivamente prodotto ex adverso successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni* …" (v. pag. 21). Peraltro, la convenuta si è limitata ad eccepire la tardività della produzione, ma non ha contestato il contenuto del documento, che è semplicemente la prosecuzione fino alla rata n. 69 del 30.11.2016 della situazione dei pagamenti rilasciata il 19.7.2013 da (che si arrestava alla rata n. 28). In ogni caso l'adempimento dei mutuatari non è mai stato smentito in alcun atto di causa o durante le operazioni peritali.

Il fatto che il rimborso del mutuo sia stato regolarmente pagato, comporta che non vi sia stata applicazione da parte della banca degli oneri (interessi, commissioni, spese, etc.) previsti per l'inadempimento e quindi l'irrilevanza in concreto della pattuizione di un tasso di mora superiore alla soglia di usura.

L'andamento del contratto di mutuo, dà origine ad un numero estremamente elevato di scenari possibili (tanto più quando è in corso di regolare esecuzione e non è prevedibile conoscere in anticipo in quale modo si svilupperà), che comprendono, tra l'altro (per limitarsi al motivo oggetto di discussione nel presente giudizio), il verificarsi dell'inadempimento (con differenti implicazioni

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3804016

in base al tempo di reazione della mutuante, di fronte alle cui varianti si aprono distinte ipotesi di potenziale rilevanza usuraria dell'interesse moratorio, e in genere degli oneri la cui applicazione è condizionata all'inadempimento). Vi sono oneri, dunque, che – sebbene pattuiti – possono non venir mai applicati in quanto eventuali.

Da cui il formarsi di due opposti approcci alla questione.

Secondo l'orientamento che riconosce valore alla verifica "potenziale" dell'usura, l'apparato sanzionatorio penale si attiva anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe.

Tuttavia, l'incontestata sufficienza della "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre argomenti decisivi, per affermare che l'interesse moratorio e ogni altro onere eventuale siano rilevanti ancorché meramente potenziali.

È stato infatti sostenuto da autorevole giurisprudenza di merito che, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di recesso del mutuatario, etc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

Sul punto, in dottrina è stato osservato che, se è vero che il D.L. n. 394/2000 "*indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall'essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell'avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.)*".

Pertanto, l'interesse moratorio che il C.T.U. ha accertato come usurario *ab origine*, così come gli oneri previsti in tale evenienza, entrano nel calcolo del T.E.G. soltanto se si sia verificato ritardo nel pagamento della/e rata/e (con conseguente applicazione dell'onere pattuito) e quindi sono irrilevanti, ai fini della verifica dell'usurarietà, le voci di costo che sono sì collegate all'erogazione del credito, ma si prospettano come meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi futuri.

Conformemente all'orientamento secondo cui rileva la "effettività", cui il sottoscritto G.O.P. aderisce, la verifica del T.E.G. va compiuta con riferimento allo scenario corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto, ossia alle condizioni concretamente applicate con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto.

Ne consegue che le clausole contrattuali previste per il caso di deviazione patologica non sono state applicate nel caso di specie, dal momento che il rapporto si sta mantenendo in condizione fisiologica, per cui il contratto di mutuo per cui è causa non è viziato da usura.

Pur non avendo rilevanza a fronte di quanto sopra argomentato, va comunque respinta la tesi della convenuta, secondo la quale in caso di usurarietà del tasso di mora, la soglia (asseritamente fissata per gli interessi corrispettivi) andrebbe maggiorata del 2,1%, secondo quanto previsto nella Circolare della Banca d'Italia del 3.7.2013.

Ciò infatti non è corretto alla luce della pronuncia della S.C. sopra richiamata (n. 27442/2018), la quale "*Al fine di prevenire ulteriore contenzioso ...*" ha aggiunto che "*… il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3804b

contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia".

2- <u>La nullità della clausola di determinazione dell'interesse</u>

L'attore ha comunque puntato la propria difesa, argomentando ampiamente sin dall'atto introduttivo, sulla divergenza tra interesse pattuito e maggiore interesse applicato dalla banca per effetto del piano di ammortamento alla francese, sostenendo di non avere approvato clausole implicite non espresse all'interno del testo come letteralmente formulato e neppure nelle condizioni generali/particolari sottoscritte. Il che si traduce nella tesi secondo cui la parte mutuataria non avrebbe avuto percezione del reale costo dell'operazione, non essendole stato esplicitato che il metodo adottato avrebbe generato un tasso superiore a quello sul quale aveva formato la propria volontà. A ciò conseguirebbe, secondo la tesi attorea, la creazione di un nuovo ammortamento ad interesse legale in regime di capitalizzazione semplice.

Al C.T.U. è stato perciò chiesto di verificare "*se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo dell'interesse la formula della capitalizzazione composta e se ciò determini anatocismo o comunque in concreto un tasso effettivo superiore a quello indicato in contratto*".

Il perito d'ufficio ha affermato che "*Il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti è in linea con le caratteristiche definite "alla francese". La prima rata, non in linea con le successive, è solo caratterizzata dal fatto che per il periodo 15/02/2011 (erogazione) – 31/3/2011 (inizio ammortamento), l'interesse da corrispondere ha una durata superiore ai 30gg.*".

Ha inoltre precisato: "*Il piano di ammortamento in oggetto prevede un rimborso del capitale dato in mutuo mediante la corresponsione di una rata costante, determinata secondo la seguente formula che effettua una distribuzione di quote capitali di importo crescente e di quote interessi decrescenti secondo il regime di calcolo ad interesse composto*:

$$R = Va(t_0)\frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$$

dove "R" è la rata, "Va" il capitale iniziale al tempo T0, i il tasso di interesse periodale ed n il numero di rate".

Nell'ammortamento di questo tipo "*... la somma ricevuta dal debitore è il valore attuale di una rendita a rate costanti posticipate nel regime ad interesse composto. Una volta determinata la rata R, mediante la formula sopra rappresentata, il piano di ammortamento alla francese determina la quota capitale C per differenza con l'interesse I (la quota capitale C è l'elemento che va a ridurre il debito iniziale erogato al mutuatario ...)*".

La convenuta stessa in comparsa di costituzione (v. pag. 8 quando cita la sentenza del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011) ha riconosciuto che le rate sono calcolate in regime di interesse composto.

Tuttavia, come anche ha spiegato il C.T.U., la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.

Ma, ciò nonostante, la formula sopra riportata comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione (che in matematica finanziaria non è concetto necessariamente equivalente alla fattispecie dell'anatocismo nota al diritto). Come dimostrato dal C.T.U. (v. pagg.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a960835eb3040be

34-39), ciò dipende dal fatto che il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Infatti, l'importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l'istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute (in pratica è come se la banca ad ogni scadenza rinegoziasse il mutuo).

Il C.T.U., con ragionamento matematico, ha quindi dato evidenza del fatto che "*... la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari … In risposta al quesito della S.V. Ill.ma si può oggettivamente affermare che il tasso effettivo applicato in contratto non è il 2,35% ma il 2,375%...*" (v. pag. 21 della C.T.U.). Ha inoltre precisato che "*il tasso effettivo è sempre maggiore, anche in assenza di spese accessorie e altri oneri, del TAN indicato dall'istituto (precisazione necessaria perché il TAEG indicato in contratto dalla banca è quello che considera anche tutti gli oneri accessori)*" (v. pag. 17, punto 4).

Lo sviluppo del piano allegato sub "C" al mutuo, è stato effettuato all'interesse del 2,35% nominale annuo, come risulta dall'art. 5 del contratto e come si evince dal tasso di periodo (mensile) indicato nel piano di ammortamento, pari allo 0,19583 (che va moltiplicato per 12 e arrotondato allo 0,05 superiore). I mutuatari pertanto hanno formato la propria volontà su questi dati. Ma non è mai stato oggetto di accordo che le rate (sia la prima il cui tasso era già noto, sia le successive indicizzate come da contratto) fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l'interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale dell'ammortamento con il sistema alla francese (come evidenziato dal C.T.U. a pag. 17, punto 3).

A nulla rileva, in contrario, che i mutuatari abbiano sottoscritto lo sviluppo del piano di mutuo (all. "C" al contratto), poiché ciò è avvenuto in difetto di pattuizioni circa l'impatto sugli interessi dell'utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta. Come è stato recentemente affermato in dottrina "*… il monte interessi, corrispondente all'effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all'attenzione dell'operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo*". Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto.

In sostanza, un T.A.N. in regime composto e l'equivalente T.A.N. in regime semplice, come è stato osservato in dottrina, "*conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario*" (nella specie, il C.T.U. ha calcolato che il tasso annuo indicato in contratto in capitalizzazione composta, pari al 2,35%, corrisponde al tasso annuo in capitalizzazione semplice del 2,927%.

Di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale, come è stato aggiunto dalla medesima dottrina, "*… per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3940

finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D'altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall'ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento".

Peraltro, il sistema di rimborso cd. "alla francese" non è il solo che consenta di fissare una rata costante; il C.T.U. ha infatti dimostrato che ciò è possibile anche in regime di capitalizzazione semplice. L'unica (rilevante) differenza è che – al netto di spese ed oneri – nel caso di ammortamento alla francese il tasso effettivo è comunque diverso dal tasso nominale indicato in contratto, mentre con l'ammortamento in regime di interesse semplice secondo la formula indicata dal C.T.U. il tasso effettivo è uguale a quello nominale. Considerando anche le spese e gli oneri, nel primo caso (alla francese) è la capitalizzazione (insita nel calcolo della rata) ed i vari oneri che portano alla differenza tra tasso effettivo e tasso nominale, mentre nel caso di interesse semplice la differenza tra tasso effettivo e tasso nominale è da ascriversi solamente agli oneri aggiuntivi.

È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi siano indeterminate, posto che ad un medesimo T.A.N. corrispondono monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato. Infatti, è stato evidenziato da autorevole dottrina che "*La criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del calcolo degli interessi - al capitale in scadenza o al debito residuo - e nell'allegato vengono riportati dei valori numerici che all'operatore retail, privo di un'expertise specifica, nulla dicono di tali scelte, che risultano di fatto diverse da quelle evocate dall'art. 821, 3° comma c.c.. Poiché, nella circostanza, per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto', viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c.*" (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., si veda Cass. n. 25205/2014; conforme Cass. n. 8028/2018).

D'altra parte, il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente in ogni suo aspetto con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interessi e quota capitale, ma senza indicare che il regime finanziario è in capitalizzazione composta e quindi comporta la produzione di maggiori interessi dovuti ad un'esazione anticipata rispetto alla scadenza delle rate, non è in grado di sanare l'indeterminatezza della clausola.

Da quanto sopra discende la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., non in quanto l'ordinamento vieti l'utilizzo della capitalizzazione composta (a meno che produca anatocismo), bensì perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché - come espresso dalla S.C. - se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto.

Quanto alle conseguenze, è stato affermato da Cass. n. 1189/2003: "*È giurisprudenza costante di legittimità che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3040

patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di un'eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1306)".

Cass. n. 16017/2008, sulla stessa linea, ha precisato: "*Questa Corte ha ritenuto che l'effetto estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed è onere della parte che assume l'anzidetta estensione di allegare tempestivamente, e di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità (Cass. 11.8.1980, n. 4921)*".

In nessun punto delle difese dell'attore si eccepisce che senza la clausola, affermata e poi risultata nulla, i mutuatari non avrebbero stipulato il contratto; di conseguenza opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.

Sebbene l'attore abbia dato evidenza delle rate in concreto pagate fino alla n. 28 (v. paragrafo precedente), il mancato calcolo da parte del C.T.U. delle rate al tasso sostitutivo sopra indicato, non consente allo stato di stabilire gli importi pagati in eccesso dal mutuatario fino alla scadenza del 30.6.2013.

Ciò tuttavia non osta all'indicazione del principio in virtù del quale dovrà essere determinata la somma che la banca dovrà restituire all'attore ex art. 2033 c.c..

Il piano di ammortamento dovrà essere rimodulato a rata costante in regime di interesse semplice e, a parziale modifica di quanto ritenuto in altre decisioni, con applicazione del tasso legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti.

La domanda basata sull'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi è perciò fondata.

L'attore ha anche chiesto gli interessi sulle somme indebitamente riscosse dalla banca.

Sul punto, l'art. 2033 c.c. prevede che, oltre al capitale, il soggetto che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto anche ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Per giurisprudenza pacifica, in tema di indebito oggettivo, la buona fede della parte che ha ricevuto il pagamento non dovuto è presunta per principio generale, sicché grava sul soggetto che ha effettuato il pagamento non dovuto l'onere di dimostrare la malafede dell'*accipiens* all'atto della ricezione della somma non dovuta (cfr. Cass. n. 10815/2013), posto che ai sensi dell'art. 2033 c.c. rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, datane dall'art. 1147 comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 9865/1995, Cass. n. 8587/2004, Cass. n. 12211/2007, Cass. n. 5419/1996).

Poiché tale onere non è stato assolto, gli interessi sono quindi dovuti con decorrenza dalla domanda.

3- <u>Le spese di lite</u>

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, la convenuta dovrà quindi rifondere all'attore.

Il valore della domanda è peraltro indeterminabile, posto che non è noto come si evolverà il rapporto e comunque allo stato non è dato conoscere l'ammontare degli interessi da ricalcolare secondo i criteri di cui sopra.

Le spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dello scaglione inferiore per le controversie di valore indeterminabile (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 – v. art. 5, comma 6) – vengono liquidate in complessivi euro 7.528,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3040be

7.264,00 per compensi (euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed euro 2.767,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1) dispone che il piano di ammortamento del contratto di mutuo fondiario del 15.2.2011 a rogito del Notaio , rep. n. , racc. n. stipulato da R e con s.p.a., venga rideterminato con rata costante in regime finanziario di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti;

2) compensa l'importo pagato in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi sul predetto mutuo fino alla data di pubblicazione della sentenza, con il capitale residuo alla medesima data, condannando la convenuta al pagamento dell'eventuale eccedenza in favore dell'attore Russo Luigi;

3) condanna Unicredit s.p.a. a rifondere all'attore le spese legali della presente causa, liquidate in complessivi euro 7.528,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge;

4) pone a carico di s.p.a. le spese di C.T.U.

Cremona, 23/02/2019.

Il G.O.P.
avv. Nunzia Corini

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608355eb3040f

R.G. n. 414/2016

Tribunale Ordinario di Cremona
Prima Sezione Civile

Verbale della causa R.G. n. 414/2016

promossa da

SINGH LAKHWINDER

con l'avv. FUMAGALLI LORENZO - attore -

contro

BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. [illegible] S.P.A.

con gli avv.ti BAZOLI [illegible] - convenuta -

Oggi 28/03/2019 ad ore 9,25 innanzi al G.O.P. avv. Nunzia Corini sono comparsi per l'attore l'avv. Lorenzo Fumagalli e per la convenuta la dott.ssa Greta Richiedei in sostituzione degli avv. Bazoli e Ghidoni.

I procuratori delle parti discutono la causa, illustrando le rispettive ragioni di diritto.

L'avv. Fumagalli precisa le conclusioni come da foglio di P.C. depositato telematicamente.

La dott.ssa Richiedei precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.

Il G.O.P.

visto l'art. 281 sexies c.p.c., lette le conclusioni e uditi i motivi addotti dalle parti a sostegno delle rispettive domande, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Alle ore 18,50, in assenza delle parti, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.

Cremona, 28 marzo 2019.

Il G.O.P.
Avv. Nunzia Corini

Firmato Da: [illegible] Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [redacted] 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 promossa da:

[redacted]
con l'avv. FUMAGALLI LORENZO - attore -

contro

[redacted]
con gli avv. BAZOLI ALFREDO e GHEDA MAURO - convenuta -

CONCLUSIONI

Per l'attore

"*Voglia l'On. Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, ferma l'eccezione di compensazione per le somme dedotte nell'elaborato peritale prodotto (doc. 4) ovvero per l'importo che risulterà in corso di causa ovvero per il maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, così decidere:*

***Nel merito ed in via principale**:*

1. *Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di cui nelle premesse [redacted] stipulato dalle parti in data [redacted] sia usurario per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 644 c.p. ed art 1815 c.c. s.c., in quanto stipulato fin dalla pattuizione con tassi, oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura.*
2. *Dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario [redacted] sia usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese e oneri indicati in contratto, spese per la polizza assicurativa, commissione di estinzione anticipata, ecc.), determinano il travalicamento del*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb

tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo contratto [redacted].

3. *Delibare, anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo de quo, che la Banca convenuta ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese.*
4. *Dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario [redacted] sia usurario anche in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso effettivo di mora e/o un tasso effettivo di estinzione anticipata superiore al tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo atto [redacted].*
5. *Accertare e dichiarare che l'interesse moratorio vada necessariamente computato ai fini del calcolo del TEG al momento della pattuizione contrattuale.*
6. *Ritenere, quindi, che, per effetto dell'art. 644 I° comma c.p. e dell'art. 1815 II° comma c.c, il contratto di mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi.*
7. *Accertare che, alla data del 28.08.2014, parte attrice abbia pagato a titolo di capitale la somma di € 11.905,50 e a titolo di interessi ed oneri non dovuti l'importo di € 46.826,31 ovvero quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa.*
8. *Dichiarare, pertanto, che, per effetto delle indicate somme o di quelle accertate in corso di causa, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, l'attore è debitore della residua somma a saldo del dovuto all'esito della detta compensazione da ripartire e versare nel residuo numero di rate dall'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale.*
9. *Ferma l'eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente ovvero indebitamente corrisposto dall'attore alla banca convenuta e la eventuale maggior somma ancora dovuta a titolo di capitale, dichiarare le rate a scadere del mutuo [redacted] composte dal solo capitale.*

<u>In via gradatamente subordinata</u>:

10. *Accertare e dichiarare, nel contratto di mutuo [redacted] la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto l'ISC dichiarato dalla Banca convenuta risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti.*
11. *Accertare, nel seno del contratto di mutuo ipotecario [redacted] l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per effetto del combinato disposto ex art. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.*

Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.

Nella sola denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle suddette domande, voglia l'Ill.mo Giudicante adito disporre la compensazione delle spese di lit.".

<u>Per la convenuta</u>

"*Voglia il Tribunale di Cremona, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare:*

- <u>nel merito, in via principale</u>, per i motivi dedotti in narrativa, respingere tutte le domande formulate dal [redacted] poiché inammissibili, in-fondate ovvero con ogni migliore o differente formula;

Firmato Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb[redacted]

- <u>nel merito, in via subordinata</u>, nella non creduta ipotesi di accertamento dell'eventuale superamento del T.S.U. da parte del tasso di mora formalizzato in contratto - confermata, per le ragioni di cui in narrativa, la validità degli interessi convenzionali pattuiti tra le Parti - ricondurre la misura percentuale del tasso mo-ratorio a quella del T.S.U. medesimo vigente ratione temporis ovvero, anche ex art. 1224 cod. civ., a quella del tasso corrispettivo ovvero al tasso legale;
- <u>nel merito, in via ulteriormente subordinata</u>, nella non creduta ipotesi il cui il Tribunale di Cremona accogliesse, anche parzialmente, le domande restitu-torie ovvero di compensazione formulate dall'Attore, ridurre gli importi oggetto di condanna del 50% posto che il rapporto di mutuo fondiario de quo risulta esse-re cointestato con il Sig. Inderjit Singh che non è parte del presente giudizio;
- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre, ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione della già richiesta C.T.U. poiché, per le ragioni di cui in narrativa, del tutto esplorativa e, quindi, inammissibile nonché palesemente superflua ai fini del decidere".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] previo esperimento negativo del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. n. 28/2010, conveniva in giudizio [redacted] con la quale, unitamente a [redacted] aveva stipulato in data [redacted] un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 93.000,00 da restituire in trent'anni mediante 240 rate mensili posticipate di importo crescente, comprensive di capitale ed interessi.

Con riguardo a tale contratto contestava innanzitutto l'usurarietà *ab origine* degli interessi, per effetto anche del tasso di mora, della commissione di estinzione anticipata e della capitalizzazione degli interessi generata dalla previsione contrattuale dell'applicazione del tasso di mora su ogni somma dovuta e quindi anche sulla quota interessi; conseguentemente, affermava di essere tenuto a corrispondere solamente il capitale e chiedeva la restituzione degli interessi versati, nonché la rimodulazione del piano di ammortamento sul solo capitale, detratto quanto nel frattempo corrisposto. In subordine chiedeva: 1) che fosse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi, stante la difformità tra l'ISC dichiarato in contratto e il TAEG (superiore) applicato in concreto, con predisposizione per le rate a scadere di un nuovo piano di ammortamento al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII, T.U.B., e quote capitali costanti, previa compensazione delle maggiori somme pagate e non dovute; 2) che fosse dichiarata l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali inerenti il tasso, formando per le rate a scadere un nuovo piano di ammortamento a tasso legale e quote capitali costanti, sempre previa compensazione delle maggiori somme corrisposte e non dovute; con conseguente ricalcolo degli interessi al tasso legale.

La convenuta si costituiva affermando: 1) che in base ai tassi, corrispettivi e di mora, riportati da parte attrice stessa, non vi era stato il superamento della soglia di usura, e che la perizia di parte prodotta era del tutto inintelliggibile quanto alle risultanze e ai metodi di calcolo; 2) che il T.E.G. non poteva essere calcolato mediante la sommatoria tra l'interesse corrispettivo e quello di mora; 3) che gli interessi di mora, come pure la penale per l'estinzione anticipata (peraltro mai applicata) non potevano essere computati nel calcolo del T.E.G.; 4) che non era corretto raffrontare il tasso di interesse moratorio con il T.S.U. al fine di verificarne l'usurarietà; 5) che era erronea la formula del cd. "T.E.MO" utilizzata dal consulente dell'attore; 6) che l'ipotetica difformità del tasso effettivo rispetto a quello contrattuale non era sanzionata da alcuna. Si opponeva quindi alla richiesta di C.T.U. contabile, poiché esplorativa in difetto di attendibilità di quella attorea, e chiedeva in via principale il rigetto delle domande; subordinatamente, in ipotesi di accertamento dell'usurarietà del

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb

tasso di mora previsto in contratto, chiedeva di ricondurre la misura percentuale del tasso moratorio a quella del T.S.U. vigente *ratione temporis* ovvero, anche *ex* art. 1224 c.c., a quella del tasso corrispettivo ovvero al tasso legale; in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande restitutorie o di compensazione formulate dall'attore, chiedeva di ridurre al 50% gli importi oggetto di condanna, considerato che il di mutuo fondiario era cointestato con altro soggetto (tale Singh Inderjit), rimasto estraneo al giudizio.

Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., disposta la C.T.U., delegato alla trattazione della causa il sottoscritto G.O.P., esperita la C.T.U., fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnato il fascicolo ad un nuovo giudice togato, il quale delegava nuovamente questo G.O.P. per il prosieguo del giudizio, fissata la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., depositate note difensive, all'odierna udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il rapporto contrattuale per cui è causa

Come risulta dal contratto del [redacted] (doc. n. 1 dell'attore):

- il mutuo è stato stipulato per una somma capitale di euro 93.000,00 da restituirsi in n. 240 rate mensili posticipate di importo crescente, comprensive di capitale e interessi, la prima delle quali (comprensiva degli interessi dovuti per il periodo di preammortamento) con scadenza 30.4.2005 e le altre l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 31.3.2025 (art. 3);
- è stata inoltre convenuta la facoltà per la parte mutuataria di estinguere il mutuo anticipatamente, anche in misura parziale, versando – soltanto in caso di pattuizione di tasso fisso – una commissione dello 0,50% per ogni anno o frazione di anno di durata residua del mutuo (art. 4);
- il tasso di interesse è stato fissato nella misura del 3,50% fino alla scadenza della prima rata di ammortamento (art. 5, comma 1) e per il periodo successivo in misura variabile applicando una maggiorazione di 1,25 punti all'Euribor 6 mesi (art. 5, comma 2) con divisore 365 e 366 per gli anni bisestili, inteso come media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,05% superiore, dei tassi interbancari Euribor 6 mesi pubblicati su "Il Sole 24 Ore", relativi al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata, con effetto sulla rata medesima (art. 5, comma 3);
- in caso di indisponibilità dell'Euribor 6 mesi è stato previsto un "*analogo parametro*" (art. 5, comma 4);
- il tasso di mora, pari al 5,79% nominale annuo al momento della stipula, è stato convenuto in misura variabile semestralmente, maggiorando di 1,9 punti il tasso di riferimento delle operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate stabilito con decreto del Ministero del Tesoro rispettivamente il primo e il settimo mese di ogni anno, con limite minimo pari al tasso corrispettivo; sono altresì pattuiti criteri alternativi per il caso in cui il tasso di riferimento non fosse più determinabile (art. 5, commi 6 e 7);
- l'I.S.C. enunciato in contratto era in quel momento pari al 3,605% (art. 5, comma 10).

E' inoltre precisato all'art. 6 che "*Le rate di ammortamento previste al precedente art. 3 saranno a quote di capitale crescenti e dell'importo in linea capitale previsto nel piano di ammortamento allegato al presente atto sotto la lettera "B", calcolate al tasso iniziale previsto al precedente art. 5 e la cui quota capitale non muterà in seguito, anche in caso di eventuale variazione del tasso; in concomitanza con la scadenza delle rate in linea di capitale, saranno dovuti anche gli interessi relativi …*".

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb[illegible]

Oltre che dalle clausole contenute nel contratto e dalle norme del codice civile, il rapporto è regolato dai patti contenuti nel capitolato, allegato "A" del mutuo, firmato dal notaio e dalle parti (v. pag. 2).

Come risulta dal doc. n. 2 prodotto dall'attore, in data 23.6.2008 le parti hanno convenuto di modificare il tasso da variabile a fisso (nella misura del 6,20% annuo) pattuendo contestualmente il rimborso del capitale residuo a quella data (pari ad euro 89.858,49) oltre agli interessi dalla medesima data, in 360 rate mensili posticipate, scadenti l'ultimo giorno del mese, dal 31.7.2008 al 30.6.2038, secondo il piano di ammortamento a rata costante "alla francese".

2- <u>L'usura – interessi corrispettivi e di mora</u>

L'attore ha sostenuto che il contratto di mutuo è usurario "*Valutando il tasso complessivo pattuito nonché l'interesse di mora convenuto e, altresì, tutte le remunerazioni, spese e gli oneri previsti contrattualmente (escluse le tasse e le imposte) ivi comprese le spese per la polizza assicurativa e la commissione per l'estinzione anticipata*"; secondo questa tesi rileva il Tasso Effettivo di Mora (T.E.MO.), la cui formula si basa sul rapporto tra il tasso di mora applicato alla rata scaduta per il numero di giorni di ritardo e la quota capitale della rata, e nella specie sarebbe superiore alla soglia di usura.

Secondo la tesi di parte convenuta, invece, da un lato, la normativa in materia di usura riguarda soltanto gli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori; dall'altro lato, la formula del T.E.MO. comunque è errata sotto il profilo strettamente tecnico.

Sulla prima questione, pare ormai che non possa essere seriamente messo in dubbio l'orientamento, già seguito da questo giudice (cfr. ad es. le sentenze n. 390 del 12.7.2018 e n. 585 del 22.10.2018), secondo cui gli interessi convenzionali moratori sono anch'essi assoggettati alla legislazione antiusura. Infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. n. 27442 del 30.10.2018), che spicca per l'approfondita e pregevole motivazione, ha tra l'altro espressamente criticato le "*purtroppo non rare tralatizie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate, dal cui abuso hanno messo in guardia le Sezioni Unite*" con la sentenza n. 12310/2015, "*secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero una funzione diversa: remunerativa i primi, risarcitoria i secondi*".

Coerentemente, quindi, nel caso di specie è stato chiesto al C.T.U. di verificare gli interessi pattuiti nell'ipotesi di andamento fisiologico del rapporto, ma anche l'incidenza dell'interesse di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura nel caso di condizione patologica del mutuo.

Con riguardo all'ipotesi di regolare svolgimento del rapporto, il C.T.U., in conformità a quanto disposto dalla Banca d'Italia ed applicando la formula

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_k}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

"*ha ricercato il tasso che soddisfa l'uguaglianza tra il capitale erogato (€ 93.000,00) e la somma del valore attuale di tutte gli importi dovuti dalla parte mutuataria effettivamente applicati per il rimborso del finanziamento*" ed ha accertato che gli oneri convenuti conducono ad un tasso (3,3041%) che è inferiore a quello soglia per la categoria "*mutui con garanzia reale a tasso variabile*" (5,79%).

Con riguardo all'inadempimento, dunque alla rilevanza degli oneri di mora, il C.T.U. ha preso in

Firmato Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb[redacted]

considerazione lo scenario consistente nel mancato pagamento delle prime sei rate con risoluzione da parte della banca e applicazione della mora, verificando che il T.E.G. sarebbe pari al 3,894% nel caso in cui le uniche spese considerate siano quelle di incasso rata e al 3,851% nel caso in cui si ricomprendano anche le spese di assicurazione; in entrambe le ipotesi, il tasso sarebbe comunque inferiore al tasso soglia *pro tempore* vigente, pari al 5,79%.

Dunque il C.T.U. ha accertato che in nessuna delle ipotesi prospettate si è verificata usura, il che rende superfluo argomentare circa il criterio ("*potenziale*" - peggiore scenario possibile - oppure "*effettivo*" - scenario corrispondente alle condizioni concretamente applicate con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto) da utilizzare per la verifica del T.E.G.

Il C.T.U., nel verificare l'eventuale superamento della soglia di usura non ha peraltro preso in considerazione la formula (del T.E.MO.) proposta dal C.T.P. dell'attore. In merito a tale formula può comunque affermarsi che non è corretta, poiché – come ritenuto dalla prevalente dottrina ed argomentato in varie perizie depositate in controversie trattate da questo giudice – gli interessi di mora non possono essere enucleati e rapportati all'importo eventualmente insoluto, ma congiuntamente agli interessi corrispettivi vanno riferiti al capitale di credito previsto contrattualmente, secondo il piano di ammortamento che risulta modificato dall'ipotetico inadempimento della rata o del capitale a scadenza. La mora, pur essendo riferita alla rata scaduta, va comunque ricompresa nella complessiva verifica dell'usura del credito concesso: nel caso di morosità la rata scaduta e impagata non configura una nuova erogazione, ma più semplicemente una modifica del piano di rimborso, a condizioni di tasso modificate. Per qualsiasi finanziamento il parametro che più compiutamente esprime il costo per il mutuatario e il ricavo per il mutuante è il rendimento effettivo annuo (ossia il TIR). Con tale parametro viene usualmente misurato dall'intermediario il costo della provvista. Allo stesso parametro sono riferite sia la soglia d'usura nei termini e modalità fissati dalla legge n. 108/1996, sia le corrispondenti Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso medio di mercato. La verifica dell'usura non può dunque essere esperita sul rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta ma va ricondotta al costo complessivo che il credito concesso subisce a seguito dell'eventuale morosità che possa intervenire in una o più rate e/o nel capitale a scadenza. Il tasso di mora non è un tasso effettivo, è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento. Il costo del credito, nel completo aggregato degli interessi, oneri e spese che lo compongono nella sua unitarietà va misurato nel tasso effettivo annuo, previsto nella usuale formula di calcolo, stabilito dalla legge n. 108/1996. Il principio espresso dal C.T.P. dell'attore (calcolo del tasso effettivo ponendo a rapporto onere di mora con la quota capitale della rata insoluta) non è condivisibile in quanto con la rata che rimane insoluta alla scadenza non si ha un nuovo finanziamento ma più semplicemente una modifica, seppur forzatamente imposta dal mutuatario, del piano di rimborso, ma il credito rimane invariato.

Il contratto di mutuo per cui è causa non è pertanto viziato da usura.

3- <u>La nullità della clausola di determinazione dell'interesse</u>

In via subordinata l'attore ha contestato la validità della clausola inerente gli interessi, sostenendone la nullità o per la difformità tra l'ISC dichiarato in contratto rispetto al TAEG applicato, o per l'indeterminatezza, chiedendo per le rate a scadere la formazione di un nuovo piano di ammortamento: nel primo caso con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII, T.U.B. e, nel secondo caso, del tasso legale con quote capitali costanti.

Il quesito chiedeva al C.T.U. di verificare "*se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo della rata la formula della capitalizzazione composta e se ciò determini anatocismo o comunque in concreto un tasso effettivo superiore a quello indicato in contratto*".

Firmato Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb[redacted]

Il C.T.U., pur ammettendo che il "*regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale*", ha ritenuto che "*il metodo di ammortamento a rate costanti "alla francese" non dia luogo ad anatocismo e questo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti*". Ciò in quanto "*Il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore*".

Sul punto, occorre rilevare innanzi tutto che il C.T.U. non ha risposto ad una parte del quesito, avendo omesso di chiarire se la formula per il calcolo della rata col metodo alla francese determini in concreto un tasso effettivo superiore a quello indicato in contratto. Per quanto dunque la risposta del C.T.U. sia monca, è giocoforza dedurre dalle motivazioni espresse su questa parte del quesito che il tasso concretamente applicato è diverso e più elevato del tasso nominale pattuito in contratto, posto che il C.T.U. stesso afferma che la rata costante viene determinata col regime finanziario "*dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale*" (difatti, per citare autorevole dottrina: "*Nel regime semplice il tasso di interesse si rapporta al tempo (k) in forma moltiplicativa, (1+k*i); nel regime composto il tasso di interesse si rapporta al tempo in forma esponenziale, $(1+i)^k$.*").

A prescindere dalla questione dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, sulla quale la dottrina matematica in questi ultimi tempi sta dibattendo con contributi tecnici degni di considerazione (mentre la giurisprudenza dominante sembra ormai attestata sulla stessa opinione del C.T.U.) e sebbene il concetto di interesse composto noto alla matematica finanziaria non sia necessariamente equivalente a quello di anatocismo coniato in ambito giuridico, resta il fatto che il regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, non è stato esplicitato nel mutuo oggetto di causa. E siccome l'ammortamento alla francese non è l'unico che consente di pervenire ad una rata costante, la questione è rilevante ai fini della determinatezza della clausola inerente il calcolo degli interessi, poiché – a seconda del regime finanziario adottato – diverso è il monte interessi che ne deriva.

Non può fondatamente mettersi in discussione che la formula di calcolo della rata con il metodo francese, comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione. Come in dottrina è stato dimostrato, ciò dipende dal fatto che il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Infatti, l'importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l'istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute (in pratica è come se la banca ad ogni scadenza rinegoziasse il mutuo).

La parte mutuataria ha pertanto formato la propria volontà sul T.A.N. indicato in contratto. Ma non è mai stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l'interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale dell'ammortamento con il sistema alla francese.

A nulla rileva, in contrario, che in contratto sia stato enunciato l'I.S.C., né che la parte mutuataria abbia sottoscritto lo sviluppo del piano di mutuo (all. "B" al contratto del 2005), poiché ciò è avvenuto in difetto di pattuizioni circa l'impatto sugli interessi dell'utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta. Come è stato recentemente affermato in dottrina "*... il monte interessi, corrispondente all'effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime*

Firmato Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb[redacted]

impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all'attenzione dell'operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo". Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto.

D'altra parte, il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente in ogni suo aspetto con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interessi e quota capitale, ma senza indicare che il regime finanziario è in capitalizzazione composta e quindi determina la produzione di maggiori interessi dovuti ad un'esazione anticipata rispetto alla scadenza delle rate, non è in grado di sanare l'indeterminatezza della clausola (sul punto è stato affermato in dottrina: "… *il piano di ammortamento è una tabella che descrive la dinamica di un'operazione di scambio in base ad un tasso stabilito e alla struttura della rata definendo, ad ogni scadenza, la quota capitale e interessi da imputare sulla singola rata. Infatti, il piano di ammortamento può essere costruito solo dopo aver calcolato il valore della rata per cui l'operazione di rimborso è in equilibrio in relazione al rapporto dare avere tra le parti. Ne consegue, necessariamente, che per definire il piano di ammortamento debba essere stabilito, oltre al tasso di interesse, il regime di interessi da utilizzare per l'imposizione del principio di equità finanziaria da cui scaturisce il valore della rata*").

In sostanza, un T.A.N. in regime composto e l'equivalente T.A.N. in regime semplice, come è stato osservato in dottrina, "*conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario*".

Di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale, come è stato aggiunto dalla medesima dottrina, "… *per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D'altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall'ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento*". È stato altresì aggiunto che nell'ammortamento alla francese "... *definito il valore della rata costante, è determinato il monte interessi e quindi il prezzo del finanziamento in termini assoluti*"; per cui "... *per determinare la corrispondente aliquota percentuale dell'interesse in ragione d'anno prevista dall'art. 1284 c.c., occorre definire il criterio di imputazione delle rate*".

A quest'ultimo riguardo, il C.T.U. ha precisato che "*il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale*".

In dottrina è stato tuttavia osservato che "… *il monte interessi maggiorato, riveniente dalla rata costante determinata in regime composto, è indipendente dal criterio di imputazione (a capitale e interessi) della rata, in quanto nel regime composto è il montante ad ogni scadenza, dedotto*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb

l'importo della rata, ad essere produttivo di interessi" (in tal modo gli interessi risultano pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permane maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta).

È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi nel contratto oggetto di giudizio non siano determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato. Infatti, è stato evidenziato da autorevole dottrina che "*La criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del calcolo degli interessi - al capitale in scadenza o al debito residuo - e nell'allegato vengono riportati dei valori numerici che all'operatore retail, privo di un'expertise specifica, nulla dicono di tali scelte, che risultano di fatto diverse da quelle evocate dall'art. 821, 3° comma c.c.. Poiché, nella circostanza, per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto', viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c.*" (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., cfr. Cass. n. 25205/2014; conf. Cass. n. 8028/2018).

Da quanto sopra discende la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., non in quanto l'ordinamento vieti l'utilizzo della capitalizzazione composta (a meno che produca anatocismo), bensì perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché - come espresso dalla S.C. - se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto.

Perciò la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n. 12276/2010, secondo la quale "*affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*").

Quanto alle conseguenze, è stato affermato da Cass. n. 1189/2003: "*È giurisprudenza costante di legittimità che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di un'eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1306)*".

Cass. n. 16017/2008, sulla stessa linea, ha precisato: "*Questa Corte ha ritenuto che l'effetto estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed è onere della parte che assume l'anzidetta estensione di allegare tempestivamente, e di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb

patto inficiato da nullità (Cass. 11.8.1980, n. 4921)".

In nessun punto delle difese dell'attore si eccepisce che senza la clausola, affermata e poi risultata nulla, i mutuatari non avrebbero stipulato il contratto; di conseguenza opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., e quindi – ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c.c. – l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale.

Il mancato calcolo da parte del C.T.U. delle rate al tasso sostitutivo sopra indicato e in regime finanziario di interesse semplice, non consente allo stato di stabilire gli importi pagati in eccesso dalla mutuataria.

Ciò tuttavia non osta all'indicazione del principio in virtù del quale dovrà essere determinata la somma che, stante il diritto di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. in capo all'attore, la banca dovrà portare in compensazione con le rate a scadere, né il criterio che l'istituto dovrà seguire per calcolare la rata.

Il piano di ammortamento del mutuo del 2005 (fino all'ultima rata calcolata al tasso variabile ivi pattuito) e quello risultante dalla rinegoziazione nel 2008 del tasso da variabile a fisso e dell'aumento della durata dell'ammortamento, dovranno quindi essere ricalcolati a rata costante in regime di interesse semplice e, a parziale modifica di quanto ritenuto in altre decisioni, con applicazione del tasso legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti.

La somma pagata in eccesso da parte della mutuataria dovrà essere compensata con le rate a scadere e dalla banca restituita ove di importo superiore, sempre che non venga azionato il diritto di recesso anticipato.

Ulteriore motivo di indeterminatezza si riscontra nel fatto che in contratto è previsto all'art. 6 che la quota capitale rimanga la stessa indicata nello sviluppo del piano di ammortamento allegato al contratto, a prescindere dal fatto che la quota interessi possa cambiare in ragione della variabilità del tasso derivante dal parametro di indicizzazione. Il che si pone in contrasto con il "*principio finanziario basilare*", affermato dallo stesso C.T.U., secondo il quale "*la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato*". E' evidente infatti che, per mantenere le condizioni di chiusura finanziaria, occorre che la somma delle quote capitali sia pari al capitale erogato, così come la somma delle rate attualizzate al tempo iniziale. Ma siccome le singole quote capitale sono già fissate (il che significa che anche il capitale residuo dopo ogni pagamento è pure già fissato, in quanto dipendente dal rimborso della quota capitale), è impossibile che il tasso di interesse corrisponda a quello determinato con l'applicazione dei criteri pattuiti in contratto.

La domanda avanzata in via subordinata è perciò fondata.

Non è viceversa condivisibile la tesi avanzata dalla convenuta, secondo la quale, in caso di accoglimento della domanda dell'attore, questi avrebbe diritto soltanto al 50%, posto che il mutuo è stato contratto anche da un altro soggetto.

Infatti, oltre a doversi tener conto del principio che l'obbligazione di rimborsare il prestito assunto da più persone ha natura solidale (e quindi, se la prestazione può essere chiesta per l'intero indifferentemente a ciascuno dei mutuatari, allora anche uno solo di questi può agire singolarmente verso la mutuante e procurare anche all'altro mutuatario gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento della domanda, proprio perché la prestazione del rimborso non è scindibile), si osserva che nel mutuo oggetto di causa è espressamente indicato (v. pag. 2) che "*La parte mutuataria dà disposizione alla Banca di accreditare la somma mutuata sul conto corrente numero 4927 (quattromilanovecentoventisette) intestato a [redacted] ed intrattenuto presso la dipendenza di [redacted] della Banca mutuante. La parte mutuataria autorizza sin da ora*

Firmato Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb[redacted]

la Banca mutuante ad addebitare su detto conto le rate di ammortamento alle rispettive scadenze". Da ciò si evince verosimilmente che in concreto l'attuale attore è stato il beneficiario unico della somma presa a prestito, il cui rimborso – non a caso – viene prelevato dal suo conto corrente.

4- <u>Le spese di lite</u>

Parte attrice deve ritenersi totalmente vittoriosa, in conseguenza dell'accoglimento della domanda subordinata. Il valore della domanda è peraltro indeterminabile, posto che il piano di ammortamento, da calcolare secondo i criteri determinati al paragrafo precedente, non è attualmente disponibile.

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, la convenuta dovrà quindi pagare al procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dello scaglione superiore per le controversie di valore indeterminabile (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 – v. art. 5, comma 6) – vengono liquidate in complessivi euro [redacted] con una riduzione del 50% per quest'ultima, stante la minore attività in rapporto alla modalità della decisione), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1- dichiara la nullità ex art. 1284, comma 3, c.c., per indeterminatezza della pattuizione inerente il calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario in data [redacted] a rogito del [redacted] tra le medesime parti;

2- per l'effetto stabilisce che il piano di ammortamento del contratto di mutuo fondiario in data [redacted] nonché il piano di ammortamento del medesimo mutuo, come modificato con atto del [redacted] vengano rideterminati con rata costante in regime finanziario di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti;

3- compensa con le rate ancora a scadere (determinate in base a quanto stabilito al punto 2) o le rate che eventualmente risultassero insolute, la somma che alla data di pubblicazione della sentenza risulterà essere stata pagata in eccesso dai mutuatari, rispetto a quella dovuta alla medesima data in base alla rideterminazione dei piani di ammortamento come indicato al punto 2;

4- condanna [redacted] all'avv. Fumagalli Lorenzo [redacted]

5- pone a carico della convenuta le spese di C.T.U.

Cremona, 28 marzo 2019.

Il G.O.P.
Avv. Nunzia Corini

Firmato Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb[redacted]

TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico **dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2576/2015 R.G.A.C. promossa da:

Alfa

rappresentata e difesa dall'Avv .X, in virtù di procura agli atti, domiciliata ex art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Cancelleria del Tribunale adito

attrice

nei confronti di

Beta

rappresentata e difesa dall'Avv. Y, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso l'indirizzo pec *omissis*

convenuta

Oggetto: azione di ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Per l'attrice (cfr. foglio allegato al verbale di udienza di p.c. in data 05.10.2018 ed atto di citazione):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di pattuizione degli interessi di cui a pagina 2 del contratto di mutuo n. 2.143 del 27/09/2004, e degli artt. (3) e (5) del mutuo N. 7.108 del 05/10/2005 stipulati tra Alfa e Beta, oggi Gamma, in applicazione dell'art. 1815 c.c., in quanto clausole con le quali si convengono interessi usurari, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 644 c.p. e dall'art. 2 Legge 108/1996 e dall'art. 1 D.L. 394/2000.

Voglia conseguentemente condannare Gamma, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di pagamento degli interessi per la somma complessiva di € 37.303,68 o per quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche alla base delle risultanze dell'espletata C.T.U. contabile, oltre a rivalutazione monetaria, oltre gli interessi dal dì della domanda al saldo, oltre alla refusione delle spese di Ctp e Ctu, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito.

Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In via subordinata

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, dichiarare che alla luce di tutte le contestazioni avanzate l'indeterminatezza delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi per i contratti per cui è causa, e la non corrispondenza nei medesimi tra tasso contrattualmente previsto e tasso effettivamente applicato, a seguito anche di una illegittima capitalizzazione composta degli interessi, dichiarando dette clausole nulle ai sensi del combinato disposto degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., operando la sostituzione di diritto delle medesime con quella legale e,

conseguentemente, rideterminare il rapporto dare avere tra l'attrice e Gamma, e conseguente restituzione dell'indebito percepito, per quella cifra che sarà stabilita in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche sulla base dell'espletanda Ctu contabile, oltre alla refusione delle spese di Ctp e Ctu, nei limiti di competenza del Giudice adito.

Il tutto sempre con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario."

Per la convenuta (cfr. foglio allegato al verbale di udienza di p.c. in data 05.10.2018):

"… previa remissione della causa in istruttoria

In via principale,

disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio con la sostituzione del perito dott. Z ex art. 196 c.p.c. con altro perito, affinchè venga elaborata – quanto meno in via alternativa – l'ipotesi di indagine per la risposta ai quesiti formulati dal giudice con applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia per tempo vigente (ivi inclusa l'addizione del 2,1% per la verifica del superamento del tasso soglia usura relativo al tasso di mora, come richiesto fin dalla costituzione della convenuta e come non contestato dalla parte attrice);

in ipotesi,

disponga un'integrazione della consulenza tecnica svolta affichè venga elaborata anche l'ipotesi d'indagine per la risposta ai quesiti formulati dal giudice con applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia per tempo vigente ivi inclusa l'addizione del 2,1% per la verifica del superamento del tasso soglia usura relativo al tasso di mora, come richiesto fin dalla costituzione della convenuta e come non contestato dalla parte attrice);

in ogni caso, con ogni conseguente statuizione ed addebito dei costi di perizia a carico della parte attrice e, al contempo, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Il.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis,
nel merito:

1. *in tesi, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per le motivazioni indicate in atti;*
2. *in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, applicare ai contratti oggetto del giudizio interessi al tasso soglia di legge, ex art. 1419 co. 2 e art. 1339 c.c..*
3. *In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario spese ex art. 2 d.m. 55/2014, nonché accessori, come per legge."*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Alfa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Beta, chiedendo che - previo accertamento della nullità delle pattuizioni dei tassi di interesse eccedenti la soglia antiusura contenute nei due contratti di mutuo stipulati *inter partes,* con atti a ministero Notaio Delta in data 27.09.2004 e 05.10.2005, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 644 c.p. e tenuto quindi conto anche degli interessi moratori concordati e di tutti gli altri oneri e costi contemplati nella disposizione appena citata, nonché accertata la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e la divergenza tra i tassi di interesse effettivi globali rispetto a quelli nominali stabiliti nei medesimi contratti (anche per effetto della tipologia di piano di rimborso e del regime finanziario di capitalizzazione composta attraverso il quale erano stati predisposti i rispettivi piani di ammortamento) - in via principale venisse fatta applicazione della disciplina posta dall'art. 1815

c.c., con conseguente trasformazione dei ridetti mutui da feneratizi in gratuiti e declaratoria della non debenza di qualsivoglia interesse, inclusi quelli corrispettivi, e con condanna della banca convenuta alla ripetizione, a titolo di indebito (ex art. 2033 c.c.), delle somme versate a titolo di interessi nel corso dell'esecuzione dei rapporti obbligatori dedotti (ammontanti ad € 37.303,68), oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda fino al saldo effettivo. In subordine, instava affinchè venisse accertata e dichiarata la nullità parziale delle suindicate clausole pattizie, per indeterminatezza dei tassi di interesse, ex artt. 1284, 1346, 1418 e 1419 comma 2 e 1339 c.c. (anche in dipendenza dell'incertezza del tasso Euribor di riferimento adottato quale base di calcolo di quello convenzionale), il rapporto-dare avere tra le parti venisse rideterminato con l'applicazione sostitutiva del tasso legale, con conseguente condanna della banca alla ripetizione dell'indebito a tale titolo risultante, per l'importo da quantificare, se del caso, a mezzo C.T.U. contabile.

Si costituiva Beta, resistendo alle avverse pretese. Negava che ai mutui oggetto di giudizio, già estinti anticipatamente, fossero stati applicati interessi a tasso usurario, essendo l'assunto attoreo in proposito fondato sull'ipotetica sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quello degli interessi moratori, dovendosi questi ultimi considerare sostitutivi dei primi (venendo in rilievo soltanto a fronte dell'inadempimento del mutuatario) e quindi alternativi rispetto ad essi, assumendo quindi funzione del tutto diversa, ciò che valeva ad escludere in radice il cumulo tra gli uni e gli altri; ragion per cui, non a caso, gli interessi moratori non erano contemplati tra i costi e gli oneri da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. di ciascuna operazione finanziaria in base alle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia. Assumeva l'esigenza di procedere al vaglio antiusura in riferimento agli interessi moratori attraverso una comparazione distinta e separata rispetto a quelli corrispettivi, in conformità alla circolare del predetto Istituto di Vigilanza Bancaria del 03.07.2013, vale a dire ricorrendo, in relazione ai primi, ad una

maggiorazione di 2,1% del tasso soglia stabilito per i secondi; in denegata ipotesi, deduceva l'applicabilità della sanzione ex art. 1815 c.c. ai soli interessi moratori, ferma restando la debenza di quelli corrispettivi al tasso contrattualmente pattuito. Negava, inoltre, che il sistema di ammortamento alla francese adottato si configurasse, illegittimo, essendo esso, in realtà, privo di effetti anatocistici di sorta, rappresentando in ogni caso l'esigenza di fare ricorso, ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura, alla formula predisposta in base alle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia presso gli operatori finanziari, da considerare norme tecniche autorizzate. Contestava, inoltre, la *ex adverso* prospettata divergenza tra T.A.N. concordati nei contratto e T.A.E. risultante dallo sviluppo dei piani di ammortamenti ad essi allegati, resistendo pertanto anche alla domanda spiegando subordinata, in ragione dell'asserita insussistenza della presunta nullità parziale per indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti.

La causa, istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 05.10.2018, previo deposito di comparse conclusionali ed all'esito di discussione orale tenutasi alla stessa udienza, ex art. 281 quinquies c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

****

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati e dato atto che, nel corso del giudizio, all'originaria convenuta Beta è succeduta, per effetto di fusione per incorporazione, Gamma, secondo quanto prospettato dalla stessa difesa della banca (cfr. comparsa conclusionale, pag. 6, sub XIII, verbale di udienza del 05.05.2017 e foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del 05.10.2018) - con conseguente titolarità della legittimazione processuale in capo all'ente risultante dalla fusione ex art. 2504 bis c.c. e prosecuzione dell'ente

"*unificato*" nei rapporti giuridici, anche processuali, non configurandosi evento interruttivo di sorta e quindi senza necessità di riassunzione o di ulteriore formale costituzione di quest'ultimo soggetto, trattandosi di *"vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio"* (cfr. Cass. n. 24498/2014) - giova evidenziare, innanzitutto, che il *petitum* oggetto di domanda si sostanzia, in via principale, nella richiesta declaratoria di usurarietà del tasso di interesse applicato ai contratti per cui è causa (finanziamento ipotecario del 27.09.2004 e mutuo fondiario del 05.10.2005, prodotti a corredo della citazione sub docc. 1 e 2), con la conseguente invocata rideterminazione giudiziale del contenuto dell'obbligazione dedotta mediante eliminazione di qualsivoglia interesse, in conformità al disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e, per l'effetto, con richiesta di condanna della banca contenuta alla ripetizione di tutte le somme corrisposte dalla mutuataria a titolo di interessi nel corso del rapporto; essendo stato soltanto in via subordinata chiesto l'accertamento della nullità delle clausole inerenti alla pattuizione dei tassi di interesse relative ai due rapporti contrattuali, in quanto asseritamente predisposte in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284, 1346, 1339, 1418, 1419 comma 2 c.c., con conseguente richiesta rideterminazione del dare-avere tra le parti, secondo il principio di eterointegrazione normativa dei medesimi contratti limitatamente alle richiamate clausole nulle, vale a dire in base all'applicazione tasso legale in sostituzione di quelli convenzionali e con condanna della banca mutuante, nella sua qualità di *accipiens,* alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme asseritamente percepite in eccedenza a titolo di interessi rispetto al tasso dovuto per effetto, per l'appunto, dell'invocato accertamento giudiziale.

Ciò posto, è poi opportuno delineare gli elementi essenziali dei richiamati contratti *inter partes*, quali emersi all'esito dell'istruttoria ed, in particolare, dall'esame della documentazione prodotta ed all'esito dell''analisi

contabile del C.T.U. dott.ssa Zeta. Quanto al primo contratto, stipulato con atto del 27.09.2004, esso risulta consistere in un finanziamento ipotecario a tasso variabile, concesso per € 120.000,00 quale capitale finanziato, con T.A.N. (Tasso Nominale Annuo) pari al 3,852% alla data di stipulazione, durata ventennale e con n. 240 rate mensili (la prima delle quali pari ad € 717,85 e le altre il cui ammontare è stato determinato in base all'applicazione di tasso corrispondente alla maggiorazione "*nella misura di 1,70 … punti in più dell'Euribor a tre mesi … per valuta primo giorno di ogni trimestre (1 gennaio / 1 febbraio / 1 aprile / 1 luglio / 1 ottobre) pubblicato da "Il Sole 24 Ore" o, in caso di mancata uscita dello stesso, da pubblicazioni economiche equivalenti*", tasso destinato ad avere "*validità per tutta la durata del trimestre medesimo*"); con pattuizione di I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) del 4,02% e pattuizione del tasso degli interesse moratori "*calcolati sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, nella misura di due punti in ragione d'anno, in più dell'interesse applicato secondo i criteri di determinazione di cui al presente articolo*", vale a dire, per l'appunto, di due punti in più del tasso degli interessi corrispettivi quale stabilito in base all'art. 3 del contratto.

Il secondo contratto, concluso il 05.10.2005, consiste in un mutuo fondiario a tasso variabile, concesso per € 80.000,00 quale capitale finanziato, con T.A.N. pari al 3.756% alla data della stipulazione e con durata del piano di rimborso di 25 anni, mediante n. 300 rate mensili (la prima delle quali pari ad € 411,57 e le altre il cui ammontare è stato determinato in base all'applicazione di tasso corrispondente alla maggiorazione "*nella misura di 1,550 … punti in più dell'Euribor a tre mesi, rilevato dal Comitato di Gestione dello stesso … l'ultimo giorno lavorativo bancario del giorno che precede la decorrenza di ciascuna rata*"), con pattuizione di I.S.C. del 3,925% e con previsione del tasso di interesse moratorio secondo criterio analogo a quello stabilito nel primo contratto ("*calcolati sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di*

ciascuna rata, nella misura dell'1,974% … in ragione d'anno, in più dell'interesse applicato secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 3", vale a dire per l'appunto in base a maggiorazione di 1,974% rispetto al tasso degli interessi corrispettivi).

Sulla scorta delle richiamate indicazioni pattizie e della documentazione acquisita al giudizio, l'ausiliario dell'Ufficio ha inoltre precisato che la metodologia di ammortamento applicata ad entrambi i rapporti contrattuali in questione risulta essere quella cd. "*alla francese*"; circostanza evidentemente appurata in contraddittorio con i CC.TT.PP., non specificamente contestata nel corso delle indagini peritali da questi ultimi (in particolare da quello della banca, non evincendosi traccia di un'ipotetica contestazione di tal genere nelle osservazioni dallo stesso presentate ex art. 195 c.p.c. in relazione all'elaborato peritale d'ufficio trasmesso alle parti) e che, in quanto tale, può pertanto considerarsi assolutamente pacifica in giudizio, tanto da essere stata del resto sostanzialmente data per presupposta dalla medesima difesa di parte convenuta *in limine litis*, in riferimento all'asserita legittimità della metodologia di ammortamento impiegata (quale prospettata dalla Alfa nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e nelle perizie contabili di parte dimesse a corredo della citazione, sub docc. 3 e 4), laddove la banca ha per l'appunto testualmente sostenuto che, in ragione delle regole e dei principi che lo regolano, "*il sistema di ammortamento progressivo "alla francese" non comporta alcun anatocismo* …" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 17); essendosi, nel medesimo contesto argomentativo, fatto espresso riferimento all'ammortamento alla francese (e non si vedrebbe, in chiave logica, a quale scopo se esso non fosse stato adottato in relazione ai rapporti contrattuali per cui è giudizio) anche nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, della convenuta, rispettivamente a pag. 2 e a pag. 3 . Ciò considerato, non può che sorprendere l'allegazione difensiva - invero tardiva - contenuta nella comparsa conclusionale della stessa banca (cfr. pag. 8) circa l'omessa

produzione in giudizio dei piani di ammortamento inerenti ai due contratti e della documentazione attestante l'effettività dell'estinzione dei mutui *de quibus* da parte della mutuataria ("*Come rilevato fin dalla costituzione in giudizio e come rilevato in ogni occasione utile di difesa l'attrice non ha prodotto né i piani di ammortamento allegati ai contratti, né i pagamenti asseritamente effettuati*"). Quanto appena detto vale specie ove si consideri che, come dianzi chiarito, la tipologia di piano di ammortamento adottato per entrambi i rapporti costituisce dato non controverso in causa e da ritenersi pacifico in applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), oltre che evincibile dall'analisi contabile compiuta dal C.T.U., in risposta a specifico quesito formulato da questo Giudice (sul punto non oggetto di osservazioni o di rilievi critici di sorta da parte dei CC.TT.PP.) – risolvendosi la tipologia di ammortamento, per consolidata definizione della scienza matematica finanziaria, nel sistema di ripartizione delle quote capitali e delle quote di interessi nell'ambito delle rate di rimborso differito, essendo essa quindi evincibile anche attraverso l'analisi contabile, sulla scorta delle condizioni economiche convenzionalmente previste, non necessariamente in virtù della produzione di uno specifico documento allegato al contratto - e che l'avvenuta estinzione *ante causam* dei ridetti mutui risulta parimenti incontroversa, essendo stata chiaramente prospettata fin dall'atto introduttivo (cfr. pag. 2 sub 4 e pag. 3 sub 7), in riferimento sia al primo contratto ("*l'esponente provvedeva … a versare le rate mensili, nonché ad estinguerlo anticipatamente in data 14/07/2010*") che al secondo ("*Anche in questo caso l'attrice provvedeva a pagare regolarmente le rate, estinguendo anticipatamente il mutuo in data 14/07/2010*").

Atteso il suenunciato ordine logico-giuridico delle domande (principale e subordinata) spiegate, ai fini della decisione il piano di ammortamento adottato ed il relativo regime finanziario vanno presi in considerazione, in primo luogo, quali elementi di valutazione rilevanti per la verifica del rispetto della disciplina imperativa antiusura invocata dagli attori, in

particolare per accertare se dalla loro applicazione derivi un effetto anatocistico e se esso assuma rilievo in riferimento al controllo di legalità di cui alla L. n. 108/1996. La pur dedotta violazione del divieto di anatocismo (per effetto del regime di capitalizzazione composta in applicazione del quale risulta predisposto il piano di ammortamento del mutuo fondiario oggetto di giudizio) è stata infatti innanzitutto fatta valere in funzione della determinazione dell'incremento del T.E.G. inerente al rapporto di finanziamento e dell'eventuale superamento della soglia usuraria conseguente (in ipotesi anche) in dipendenza di tale violazione e, in tale ultimo caso, della conseguente sanzione della conversione dei due contratti di mutuo da feneratizi a gratuiti, a norma dell'art. 1815, comma 2 c.c.. Ciò in quanto, giova ribadire, l'attrice ha invocato in via principale l'applicazione del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., in riferimento ai T.E.G. attinenti ai rapporti contrattuali in questione (intesi secondo la peculiare accezione di cui all'art. 644 comma 4 c.c. e conseguenti anche, per l'appunto, all'incremento correlato all'adozione del regime di capitalizzazione composta) e soltanto in via subordinata la nullità parziale delle clausole relative ai tassi di interesse per indeterminatezza, in ragione dell'asserita divergenza tra quelli nominali previsti nei contratti (T.A.N.) e quelli risultanti dallo sviluppo dei piani di ammortamento ad essi pertinenti, ai fini dell'applicazione giudiziale del meccanismo di eterointegrazione normativa di cui al combinato disposto degli artt. artt. 1346, 1339, 1418 e 1419 comma 2 c.c. e 1284 c.c.) e quindi del tasso legale in sostituzione di quello convenzionale; pretesa, quest'ultima, che non può che riflettere necessariamente il rilievo di tale nullità parziale anche in riferimento al difetto del necessario requisito della forma scritta *ad substantiam* ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, quale determinato anche per effetto della richiamata divergenza tra T.A.N. e T.A.E.; e ciò per l'appunto in considerazione della suindicata divergenza, tale da escludere che possa ritenersi integrata una effettiva pattuizione scritta di un ben determinato tasso ultralegale. Come noto, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 127 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la nullità

(cd. relativa o selettiva) che deriva dall'inosservanza della forma prescritta *ad substantiam* in materia è rilevabile dal Giudice anche d'ufficio ma solo nell'interesse (*rectius, "a vantaggio"*) del cliente, avendo la norma citata precipua finalità di protezione del contraente debole; di tal che assume rilievo preminente, rispetto alla declaratoria ufficiosa di tale nullità, il rispetto del principio di domanda, in riferimento alla più completa e satisfattiva (pertanto più vantaggiosa) tutela delle ragioni di quest'ultimo, da individuare e ricostruire, in chiave di ragionevolezza, in base alla volontà dal medesimo manifestata in giudizio, in rapporto alle conseguenze economico-giuridiche correlate alle varie opzioni difensive ipotizzabili, vale a dire alla stregua di quella prescelta in giudizio dalla stessa parte.

I piani di ammortamento cd. alla francese, in applicazione dei quali il C.T.U. dott.ssa Zeta ha accertato essere stati predisposti (ed eseguiti) entrambi i contratti di mutuo oggetto di giudizio, risultano stilati secondo il regime di capitalizzazione composta, evincendosi dallo sviluppo degli stessi piani l'adozione di un tasso di interesse effettivo (T.A.E.) superiore rispetto a quello nominale (T.A.N.), secondo quanto precisato dal medesimo ausiliario del Tribunale: nel contratto di finanziamento ipotecario, infatti, il T.A.N. indicato in contratto è di 3,852%, mentre il T.A.E. è del 3.921% (con scostamento di 0.069%); nel contratto di mutuo fondiario il T.A.N. è di 3.756%, mentre il T.A.E. è di 3,821% (con divergenza pari a 0,065%); avendo il C.T.U. verificato che l'ammontare totale di quanto dovuto dalla mutuataria a titolo di interessi nell'ipotesi in cui i piani di ammortamento fossero stati formulati in regime di capitalizzazione semplice sarebbe risultato inferiore a quanto a tale titolo corrisposto dalla medesima attrice in base al regime di capitalizzazione composta in concreto adottato. Ambedue i summenzionati contratti non contengono menzione alcuna del regime finanziario in base ai quali sono stati predisposti i piani di ammortamento di rispettiva pertinenza.

In generale, le espressioni "ammortamento alla francese" o "a rata costante" o "a capitale crescente e interessi decrescenti" non valgono ad esplicitare le

modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di legalità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi.

La metodologia di ammortamento di un mutuo corrisponde alla regola con la quale si procede al rimborso del capitale finanziato, ovvero al programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria. L'ammortamento alla francese, in particolare, prevede il pagamento periodico di rate costanti (equi-intervallate), ciascuna delle quali comprensiva di una quota di interessi sul debito non ancora rimborsato e di una quota del debito per sorte capitale residuo, quote di ammontare rispettivamente decrescente (la prima) e crescente (la seconda).

Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridetto regime comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi. Quanto appena esposto deriva, in particolare, dalla condizione di "equivalenza assoluta" tra prestazioni finanziarie che caratterizza la capitalizzazione composta, per l'appunto in ragione delle leggi scindibili da cui essa è governata (condizione in virtù della quale l'equivalenza finanziaria tra il debito iniziale e la somma delle varie quote capitali che compongono le singole rate può realizzarsi in qualsiasi momento); ciò a differenza di quanto accade in base al regime finanziario (lineare) della capitalizzazione semplice, connotato dalla condizione di "equivalenza relativa" (potendo essa verificarsi in un

determinato momento, in particolare al tempo finale, e non in altri) e caratterizzato dal fatto che gli interessi precedentemente maturati non generano ulteriori interessi, con assenza quindi del fenomeno anatocistico. L'adozione dell'uno o dell'altro regime finanziario costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo, per il quale la condizione di equivalenza finanziaria va necessariamente verificata al termine del rapporto.

Nel regime semplice, in virtù del principio di additività che lo caratterizza, gli interessi, anche se vengono calcolati sul capitale in scadenza (con periodicità mensile, annuale o in base a diversi intervalli temporali) e contabilizzati, divengono esigibili soltanto alla scadenza del capitale finanziato e contestualmente al debito inerente a quest'ultimo, restando infruttiferi fino a quel momento; la sterilità degli interessi maturati a ciascuna scadenza lascia invariato il capitale di riferimento, realizzando una crescita del montante di tipo lineare, proporzionale al tempo, oltre che al capitale, di modo che il montante procede secondo una progressione aritmetica. Nel regime composto, invece, per effetto del principio di scindibilità sul quale si fonda (corrispondente alla capitalizzazione periodica degli interessi), gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato (comprensivo degli interessi in precedenza scaduti) e, al momento in cui maturano, o vengono pagati, o si fondono immediatamente con il capitale, che così lievita di periodo in periodo, in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza del finanziamento; di tal che, con l'interesse composto il montante è proporzionale al capitale e funzione esponenziale della durata. Un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alla fine di ogni periodo di capitalizzazione.

E' invero consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l'effetto anatocistico (o, quanto meno, l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi nel quale si sostanzia, sotto il profilo

finanziario, tale termine giuridico) deriva non già dalla natura dell'operazione finanziaria e, quindi, dalla tipologia del relativo contratto (conto corrente, leasing, mutuo, ecc.), bensì dall'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù della proprietà di scindibilità che caratterizza le leggi che regolano siffatto regime.

L'anatocismo è un concetto prettamente giuridico, in quanto tale non riconducibile al lessico della scienza matematica, che invece conosce, come appena evidenziato, il regime finanziario della capitalizzazione composta, che, per quanto appena chiarito, realizza l'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., vale a dire con la produzione di interessi su interessi in mancanza delle condizioni nella ricorrenza delle quali soltanto la stessa disposizione imperativa appena citata qualifica legittimo l'anatocismo. Più precisamente, l'anatocismo consiste in un possibile effetto del regime finanziario dell'interesse composto, essendo, in buona sostanza, la regola del mutamento degli interessi in capitale, vale a dire della trasformazione della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi. In base al regime finanziario di capitalizzazione composta, l'interesse che matura su una somma capitale evolve secondo una regola di dipendenza esponenziale rispetto alla variabile temporale e ciò in virtù del fatto che gli interessi, nell'istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi che si cumulano nel capitale, generando a loro volta interessi ulteriori. Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall'art. 1283 c.c., a norma del quale *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*". La disciplina imperativa appena citata è ispirata ad una triplice finalità: in primo luogo, essa è volta a rendere trasparente – in linea con la norma di cui all'art. 1284, comma 3 c.c. – l'onere economico costituito dagli interessi, in modo

da assicurare la piena consapevolezza del debitore in ordine al loro effettivo impatto economico sull'ammontare complessivo del debito; in secondo luogo, in riferimento al presupposto della durata almeno semestrale della loro debenza, è tesa ad evitare che un'eccessiva brevità del periodo di maturazione degli interessi incida sulla quantificazione del tasso di interesse effettivamente praticato (assumendo, in sostanza, la funzione di moltiplicatore per la capitalizzazione dei medesimi interessi), dando così luogo ad una produzione di interessi abnorme, anche in presenza di un saggio di interesse non usurario; infine, è diretta a evitare che il debitore possa trovarsi costretto ad accettare, quale condizione per l'accesso al finanziamento, pattuizioni di interessi anatocistici ancor prima che pervengano a scadenza quelli primari, in modo da evitare che il consenso del debitore sia carpito ed originato dalla posizione di squilibrio in favore di colui che concede il credito. L'evidenziata *ratio* della norma consente di comprendere il fondamento giustificativo delle eccezioni al divieto di anatocismo (o, se si vuole, delle condizioni in presenza delle quali esso è consentito dall'ordinamento): l'efficacia derogatoria degli "*usi contrari*" - al di là del retaggio storico rappresentato dal fatto che l'art. 1232 comma 2 del previgente Codice Civile del 1865 ammetteva, sia pure nella sola materia commerciale, usi in deroga al divieto di anatocismo posto dalla medesima disposizione - si spiega con la considerazione per la quale la ripetizione del comportamento e la convinzione della sua doverosità fanno ragionevolmente presumere la consapevolezza della portata economico–giuridica di quello stesso comportamento (ovvero, nel caso specifico, del costo del finanziamento), ragion per cui in tale ipotesi non v'è ragione per tutelare il debitore; analogamente, la "*convenzione posteriore alla scadenza*" degli interessi consente a quest'ultimo di valutare adeguatamente, nel rapporto tra capitale ed interessi già dovuti al momento della pattuizione anatocistica, la consistenza degli ulteriori interessi generati da tale operazione; la condizione della domanda giudiziale si giustifica in quanto, a fronte dell'inadempimento del debitore,

la tutela non può che rivolgersi al creditore, in considerazione della perdita patrimoniale che lo stesso subisce, corrispondente al vantaggio economico che egli avrebbe conseguito impiegando il denaro che gli spettava in altre operazioni, avendo quindi in tal caso la maggiorazione anatocistica la funzione di riequilibrare la posizione di quest'ultimo, evitando al contempo che il debitore ottenga un finanziamento a costo zero, traendo vantaggio dal proprio inadempimento.

In forza della medesima disposizione imperativa, quindi, gli interessi da corrispondere su un mutuo devono essere applicati soltanto sul capitale che rimane da restituire e non sugli interessi in precedenza maturati; ciò, come verrà più diffusamente precisato nel prosieguo, fatta salva la peculiare disciplina degli interessi moratori in relazione al mutuo fondiario, che possono essere applicati (a seconda della specifica normativa cui occorra avere riguardo *ratione temporis,* in virtù dei vari interventi novellatori dell'art. 120 T.U.B. succedutisi nel tempo) anche sulla quota interessi delle singole rate rimaste insolute alla loro scadenza, come per l'appunto nel caso di specie. Va peraltro precisato che, a stretto rigore, l'anatocismo non si identifica *tout court* con la capitalizzazione composta degli interessi, costituendo tale ultimo regime finanziario il *genus* nel contesto del quale è riconducibile l'anatocismo come *species,* atteso che quest'ultimo, inteso come produzione di interessi su interessi (ex art. 1283 c.c.), non esaurisce l'intero ambito applicativo dell'interesse composto: la previsione pattizia in virtù della quale interessi che vengono in scadenza vanno pagati ancor prima della scadenza del capitale risponde (anche) al regime di capitalizzazione composta, ma non necessariamente una pattuizione di tal genere comporta la spirale ascendente di lievitazione degli interessi, che, contrastando con il principio di proporzionalità di cui all'art. 821 comma 3 c.c. (in forza del quale gli interessi vengono legittimamente prodotti in ragione della durata del diritto, vale a dire purchè proporzionali al tempo di annullamento del debito capitale residuo), caratterizza e qualifica l'anatocismo. Quel che è indubbio è che

nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti l'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta, con pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto, determina il venir meno della suddetta proporzionalità rispetto al tempo e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi lievita esponenzialmente (ciò che comporta, per l'appunto, la produzione di interessi su interessi). E' proprio in tale fenomeno che si annida l'essenza dell'anatocismo, per quanto "celato" nel valore della rata pattuita, quantificata già *ab origine* applicando il T.A.N. contrattuale secondo la formula dell'interesse composto; operazione questa che, nello sviluppo del piano, comporta la sostanziale equiparazione al capitale finanziato (C) del corrispondente valore futuro (M, comprensivo di interessi anatocistici), espresso dalla formula $M = C(1+i)^k$, in luogo del valore futuro che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati, espresso dalla diversa formula $M = C(1+ki)$.

L'apparente criticità sotto il profilo giuridico del fenomeno anatocistico implicato da siffatto meccanismo – che ne rende meno percepibile l'integrazione, pur non escludendone la sussistenza - sta nel fatto che la soluzione consistente nel pagare, alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi maturati sul capitale residuo, pur configurandosi nella sostanza in contrasto con il criterio di proporzionalità ex art. 821 comma 3 c.c., non parrebbe determinare, almeno formalmente, produzione di interessi su interessi "scaduti" (ciò che, ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c., integra anatocismo), pur comportando comunque i medesimi effetti economici di tale ultima operazione. In realtà, attraverso tale meccanismo, già nel momento genetico del vincolo negoziale (quindi già all'atto della stipulazione del contratto) vengono pattuite due obbligazioni a carico dell'*accipiens*, quella relativa al debito principale per sorte capitale e quella, accessoria, inerente al monte interessi, che in ragione dell'adozione del regime di capitalizzazione composta risulta già comprendere l'effetto anatocistico, consistente (in virtù della formula utilizzata per la determinazione delle rate) nella maggiorazione apportata

al valore della rata rispetto a quello che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe presentato applicando il regime semplice. In tal modo, la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta - per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale, frequentemente privo di menzione di sorta anche del regime finanziario utilizzato, come per l'appunto nella fattispecie in esame (ciò che rappresenta palese indice rivelatore dell'asimmetria informativa tra le parti del rapporto, innegabilmente contrastante con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che l'operatore bancario è tenuto ad osservare) - e quindi, in buona sostanza, assorbita nel valore stesso della rata di ammortamento. Sul piano matematico-finanziario, il complessivo monte interessi previsto nella totalità delle rate include quindi (già *ab origine*, fin dal momento della conclusione dell'accordo negoziale) la maggiorazione anatocistica, per l'appunto in ragione del regime finanziario adottato per la predisposizione del piano di ammortamento. In altri termini, l'anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto in base al piano di ammortamento utilizzato, in virtù dell'applicazione del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta; regime che, attraverso un'alchimia matematica consentita dalla proprietà della scindibilità che lo caratterizza, comporta la maggiorazione della rata in virtù del calcolo degli interessi sul debito capitale residuo (oggetto di obbligazione restitutoria non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere adempiuta con il pagamento delle rate successive, secondo la periodicità pattuita), anziché sul capitale in scadenza; ciò che rende possibile, in buona sostanza, sostituire la produzione di interessi su interessi (che ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c. determinerebbe anatocismo) con la produzione di interessi sul capitale. Per l'equivalenza finanziaria connessa al principio di scindibilità risultano infatti compresi nel regime composto sia l'ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell'anatocismo giuridico desumibile dall'art. 1283 c.c.) in cui gli interessi vengano, alla scadenza dei vari periodi delle singole rate, cumulati al capitale, sia quella nella quale essi

vengano alla stessa scadenza pagati, costituendo un distinto capitale nel portafoglio del creditore; anche questa seconda variante del regime della capitalizzazione composta, a ben vedere, riproduce infatti i medesimi effetti finanziari della lievitazione esponenziale degli interessi che qualifica l'anatocismo giuridico. Elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con i medesimi identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale avente ad oggetto il capitale. Sul piano scientifico, tale caratteristica qualificante trova espressione, nei finanziamenti a rimborso graduale, nelle formule matematiche che fissano i rapporti fra Capitale (C), Rata (Rk k = 1, 2, ….. n) e Montante (M) alla scadenza: $C = \sum_{k=1}^{n} R_k (1+i)^{-k}$

$M = C(1+i)^n = \sum_{k=1}^{n} R_k (1+i)^{n-k}$

In definitiva, con il regime composto, anche nella variante costituita dal pagamento degli interessi (in alternativa alla loro capitalizzazione), svanisce, a ben vedere, la distinzione tra capitale ed interessi, restando indifferente all'atto del pagamento periodico l'individuazione del titolo per il quale esso avviene (se in riferimento all'obbligazione principale o a quella accessoria) e, correlativamente, quale sia la specifica composizione della rata (nella sua ripartizione tra quota capitale e quota interessi), risultando comunque invariato il montante sul quale si producono nuovi interessi; e ciò proprio perchè, sotto il profilo finanziario, adottando il regime in questione la composizione della rata è pressochè ininfluente. Attraverso il piano di ammortamento alla francese strutturato secondo il regime della capitalizzazione composta assume infatti rilievo, sotto il profilo finanziario, esclusivamente l'importo della rata costante del piano di rimborso, potendo quest'ultima essere suddivisa in vario modo fra quota capitale e quota interessi; dando luogo, in ogni caso, alla medesima somma periodica di debito residuo ed allo stesso importo complessivo di interessi

e capitale nei vari possibili scenari di composizione delle rate, tutti finanziariamente equivalenti, in quanto comunque fondati sul regime composto di produzione degli interessi e sulla legge di scindibilità. Con il paradossale risultato che la sostanziale intercambiabilità tra capitale ed interessi nell'ambito delle rate, dovuta all'equivalenza finanziaria che caratterizza il regime finanziario utilizzato, ove si presti attenzione esclusivamente alla forma implica che lo stesso monte interessi del piano di ammortamento in regime composto con una certa modalità dovrebbe risultare illegittimo, in quanto ricomprendente interessi su interessi, con l'altra sarebbe legittimo, in quanto prodotto pressochè esclusivamente da capitale; e ciò sebbene in quest'ultimo caso tale risultato venga conseguito attraverso la determinazione della rata secondo un valore più elevato, in virtù dell'impiego del T.A.N. convenuto in regime composto ed in base ad una ripartizione tra quota capitale e quota interessi che consente comunque di traslare sul capitale la produzione di interessi anatocistici. In altri termini, privilegiando, tra le varie possibili alternative di composizione della rata, quella che prevede il pagamento di tutti gli interessi maturati, per il periodo di ciascuna rata, sul debito residuo, *prima facie* non parrebbe verificarsi formalmente la produzione di interessi su interessi, ancorché la capitalizzazione composta applicata determini comunque il medesimo monte interessi che risulterebbe dall'operazione vietata ex art. 1283 c.c.. Con siffatta opzione di composizione della rata, a ben vedere, viene quindi illegittimamente eliso (più precisamente eluso) il discrimine necessariamente esistente sul piano giuridico fra obbligazione principale e obbligazione accessoria, riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento ed, in definitiva, vanificando in tal modo, anche per effetto della sostanziale deroga al principio di proporzionalità posto dall'art. 821 comma 3 c.c., il beneficio che ordinariamente deriva al mutuatario dal pagamento anticipato degli interessi rispetto al capitale. A tale proposito, è importante rilevare che la Suprema Corte ha sempre rimarcato la distinzione ontologica e giuridica tra l'obbligazione principale (avente ad oggetto la restituzione del capitale

mutuato) e quella accessoria (relativa agli interessi), distinzione che non può essere evidentemente vanificata in ragione della tipologia di piano di ammortamento e/o del regime finanziario adottato: "*In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. Con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all'entrata in vigore del codice civile, perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo. …."*; quanto all'ammortamento alla francese, "*trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario (capitale e interessi), essa non è idonea a mutarne la natura nè ad eliminarne l'autonomia*" (cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 3479/1971, n. 1724/1977, n. 9653/2001, n. 28663/13, n. 2072/2013, n. 603/2013, n. 11400/2014). In altri termini, "*Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l'autonomia"* (cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.).

Se, quindi, la capitalizzazione è la trasformazione dell'obbligazione accessoria (relativa agli interessi primari) in obbligazione principale (avente ad oggetto il capitale), mentre l'anatocismo rilevante sotto il profilo giuridico (vietato salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c.) è la gemmazione dell'obbligazione accessoria da precedente obbligazione accessoria scaduta, è dato allora comprendere la ragione per la quale con lo stesso art. 1283 il Legislatore del 1942 c.c. non ha vietato in modo espresso e diretto la capitalizzazione (composta) degli interessi in sé, bensì specificamente la produzione di interessi su interessi, sebbene l'una come l'altro possano determinare, sotto il profilo funzionale, lo stesso effetto economico ultimo: dire che il capitale maggiorato degli interessi produce, a sua volta, interessi, calcolati sull'importo globale (comprensivo dell'uno e degli altri), equivale a dire che gli interessi producono ulteriori interessi. La ragione per la quale l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di interessi su interessi sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale soltanto la sorte capitale può produrre interessi (ex art. 820 comma 3 c.c.), salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinchè anche gli interessi possano essere fruttiferi; non a caso, nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine "capitalizzazione", tanto meno con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica della distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si fonda, per l'appunto, sull'assetto normativo appena ricostruito, nel quale trova per l'appunto giustificazione la soluzione "semantica" adottata dal Legislatore del 1942 nel definire il precetto posto dall'art. 1283 c.c..

E' ben vero che i contratti di mutuo oggetto di giudizio, essendo stati stipulati nel 2004 e nel 2005, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 3

della delibera C.I.C.R. del 02.05.2002 (emanata in attuazione della delega contenuta nell'art. 25 comma 2 del T.U.B. - D.Lgs. n. 395/21993, nella formulazione a quel tempo vigente), ai sensi del quale, nelle operazioni di finanziamento con rimborso del prestito mediante rate a scadenze predefinite, "*l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento*" (comma 1), ovvero "*a decorrere dalla data di risoluzione*" qualora "*il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento*" (comma 2); disciplina che, in buona sostanza, legittima l'addebito di interessi moratori sull'intera rata rimasta insoluta, comprensiva anche della quota interessi. Tale disciplina, nondimeno, non vale ad escludere la suevidenziata diversità ontologica, giuridica e contabile dell'obbligazione relativa agli interessi corrispettivi rispetto a quella inerente al capitale, reiteratamente ribadita nei richiamati arresti della Corte regolatrice; diversità che, come dianzi evidenziato, sostanzialmente è destinata a svanire attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta nei mutui con ammortamento a rate costanti.

Se il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. si riferisce letteralmente alla produzione di interessi su interessi "*scaduti"*, parrebbe allora non esservi preclusione normativa di sorta alla pattuizione dell'obbligo di pagamento degli interessi (e quindi della relativa esigibilità) ancor prima di quello relativo al capitale di riferimento ("spalmato" sulle rate successive, non ancora scadute). Tale constatazione sottende ed implica, a ben vedere, un varco elusivo nel presidio costituito dalla succitata norma imperativa codicistica.

Secondo quanto già in precedenza accennato, infatti, in matematica finanziaria il regime composto ricomprende due diverse modalità operative attraverso le quali esso può in concreto realizzarsi: la prima in base alla quale gli interessi vengono capitalizzati ed, in quanto tali, assoggettati al medesimo trattamento del capitale, producendo quindi, a loro volta,

ulteriori interessi, pagati congiuntamente alla scadenza del capitale (cd. finanziamento tipo *zero coupon bond*); la seconda, per l'appunto solitamente adottata nei finanziamenti a rimborso graduale, attraverso la quale il regime composto viene utilizzato, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, per determinare la rata (costante) di rimborso in modo che il pagamento periodico degli interessi venga eseguito (sia pure apparentemente in forma semplice), su tutto il capitale residuo (oggetto di restituzione frazionata nel tempo), a prescindere dalla (ed ancor prima della) scadenza dell'obbligazione restitutoria di quest'ultimo (o delle singole frazioni di capitale che compongono le rate del piano); e senza che ciò comporti (almeno formalmente) produzione di interessi su interessi. In realtà, considerato che trattasi di disciplina imperativa, in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi), deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda in modo diretto ed espresso la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) - che producano comunque, sotto il profilo economico, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi. Ciò che rileva, a ben vedere, è l'identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative suindicate, comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo (anzichè su quello in scadenza), un valore della rata di ammortamento superiore rispetto a quello che si presenterebbe adottando il regime lineare (ovvero la capitalizzazione semplice). Nei finanziamenti a rimborso rateale costante (cd. alla francese) strutturati secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta, quindi, nella determinazione dell'importo complessivo della rata

ottenuta mediante l'applicazione del T.A.N., attraverso l'impiego della formula

$$R = \frac{C}{\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}} = \frac{C}{a_{\overline{n}|i}}$$

- e quindi già al momento della stipulazione del contratto, in virtù dell'impiego del piano di ammortamento ad esso allegato e predisposto attraverso l'uso di quella formula - è insita, in definitiva, una convenzione anatocistica, che trova espressione in una forma accelerata di produzione di interessi (nella quale la proporzionalità viene rapportata non già capitale finanziato, in conformità al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c., bensì al montante maturato, comprensivo della quota interessi); pattuizione replicante, in equivalenza finanziaria, il medesimo monte interessi prodotto dal computo di interessi su interessi, a prescindere da quale sia la specifica (e finanziariamente indifferente) distribuzione tra capitale ed interesse all'interno della singola rata; ciò che, giova ribadire, vale a determinare, sotto il profilo economico, lo stesso identico effetto vietato dell'anatocismo (giuridico) preso in considerazione dall'art. 1283 c.c.. Sul piano tecnico-finanziario, anche in quest'ultimo caso l'ammontare complessivo degli interessi risulta infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente agli interessi anatocistici; effetto riconducibile, per l'appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata. La ragione della produzione di interessi (tutti, almeno apparentemente, soltanto primari) superiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del regime della capitalizzazione semplice consiste nella stessa struttura della rata, in rapporto al regime finanziario adottato: tecnicamente la rata, fin dal momento della predisposizione del piano (ovvero nella fase genetica del rapporto obbligatori e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi), è già caricata degli interessi anatocistici ma, attraverso l'accelerazione dell'incasso di tutti gli interessi maturati e convenzionalmente "scaduti" (in quanto resi esigibili e quindi pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale

residuo, sul quale gli stessi interessi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c. (consistente nella crescita esponenziale degli interessi, con velocità rapportata al montante maturato, anziché al capitale finanziato). Ne deriva che, risultando la rata costante, di quanto si maggiora l'ammontare degli interessi spesati nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata. Rimanendo invariato il capitale da rimborsare, appare evidente che la maggiorazione della rata, indotta dall'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta, si riversa interamente sull'ammontare complessivo degli interessi, quale che sia la composizione della rata; l'incremento indotto nel monte interessi complessivo corrisponde esattamente agli interessi anatocistici, rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero in base al regime della capitalizzazione semplice. Nella previsione stessa dell'importo della rata pattuita in contratto – quindi ancor prima di fissarne la composizione (ovvero la ripartizione all'interno della stessa tra quota capitale e quota interessi) ed a prescindere dalla stessa composizione - si sostanzia pertanto la convenzione anatocistica, che precede la scadenza degli interessi (essendo radicata nella fase genetica del rapporto contrattuale), difettando, all'evidenza, anche le altre condizioni dell'anatocismo legittimo (la previa domanda giudiziale e la durata almeno semestrale dell'esigibilità del credito per interessi). Per l'appunto nella pattuizione, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, della produzione di interessi sugli interessi destinati a scadere nel corso del rapporto (dovendosi in siffatta ipotesi intendere in tal senso la nozione di interessi "*scaduti*", beninteso al momento in cui diventino effettivamente esigibili) si incentra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto "*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che*

matureranno in futuro", essendo *"idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*" (cfr. Cass. n. 3805/2004).

In definitiva, attraverso il regime di capitalizzazione composta le modalità di calcolo degli interessi si risolvono in un *roll-over* sul capitale finanziato, che si realizza, in buona sostanza, chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi e "riaccendendo" (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazioni con le quali si evita solo formalmente la produzione di interessi su interessi, ma si conserva sostanzialmente l'effetto anatocistico: di scadenza in scadenza occorre infatti sempre ricalcolare l'ammontare del debito che genera interessi, sicché questi, ancorché (almeno apparentemente) semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di ciascuna rata, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze succedutesi vengano incorporati nel debito, esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta. In tal modo, l'ammortamento del finanziamento viene di fatto condotto con l'applicazione di interessi (sul debito residuo) in apparenza (o comunque soltanto formalmente) semplici, ma con effetti economici analoghi a quelli che deriverebbero dall'applicazione di interessi composti. Più precisamente, la suenunciata formula inversa $R = \frac{C}{\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}}$ esprime chiaramente un meccanismo anatocistico, determinando nei rapporti intertemporali fra il capitale finanziato ed i successivi rimborsi graduali un'equivalenza finanziaria comprensiva dell'anatocismo. Il ricorso a siffatto meccanismo stabilisce matematicamente l'equivalenza fra capitale (C) oggi e $C*(1+i)^k$ fra k periodi, in violazione del divieto posto dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 T.U.B.. In altri termini, con la suddetta formula, attraverso il tempo (k)

all'esponente, si calcola l'interesse espresso dal T.A.N. (i) in regime esponenziale, vale a dire proporzionale non già al capitale finanziato (in conformità all'art. 821 comma 3 c.c.), bensì al montante di ogni scadenza (montante composto da capitale + interessi). Peraltro, tale operazione viene solitamente attuata in difetto di relativa specificazione nel contratto ed il più delle volte, come nel caso in questione, in mancanza anche della semplice menzione del regime finanziario adottato, ciò che risulta in palese contrasto con il fondamentale canone di correttezza, buona fede e trasparenza che deve improntare l'attività dell'operatore bancario: specie ove si consideri che l'art. 117, comma 4 del T.U.B. prevede che "*i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati"*; l'art. 116 prevede che *"le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti";* a norma dell'art. 125 bis, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 385/1993 "*nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali'* ai sensi dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (previsione applicabile, *ratione temporis*, ai mutui oggetto di causa), *"le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".* Quanto appena esposto vale in molti casi a rendere dubbia, se non altro, l'effettività dell' *in idem placitum consensum* sul quale si fonda l'accordo contrattuale e/o, comunque, la validità dello stesso in riferimento al requisito della determinatezza dell'oggetto.

In realtà, l'indicazione del T.A.N. nel contratto non è di per sé sola esplicatrice del prezzo del finanziamento se non viene integrata con la specifica menzione del regime finanziario adottato e, se questo è quello composto, con una compiuta spiegazione del modello di calcolo degli interessi; sono per l'appunto tali aspetti che, combinati tra loro, determinano la divergenza del monte interessi (espressione del prezzo

effettivo del finanziamento) tra il piano di rimborso predisposto secondo il regime della capitalizzazione composta e quello sviluppato secondo il medesimo T.A.N. ma basato su quello della capitalizzazione semplice. Non a caso, la Direttiva 2008/48/CE prescrive la specificazione, oltre che delle condizioni di calcolo, dell'importo complessivo da rimborsare, per individuare il quale occorre evidentemente fare ricorso al tasso effettivo, essendo invece dato di comune esperienza che il più delle volte nei finanziamenti a rimborso graduale tale ultimo tasso – attraverso il quale soltanto può essere espresso il totale interessi da corrispondere sul capitale mutuato - non viene esplicitamente riportato né nel contratto, né nella documentazione ad esso allegata. Qualora la rata venisse determinata impiegando il T.A.N. in regime semplice, invece, la scelta di calcolare gli interessi sul debito residuo, per i vincoli di chiusura del piano, comporterebbe l'impiego di un tasso inferiore, vale a dire di un tasso finanziariamente equivalente al tasso espresso dal T.A.N., secondo quanto evidenziato dal C.T.U. dott.ssa Zeta. L'incremento esponenziale del monte interessi complessivo conseguente all'adozione del regime di capitalizzazione composta – integrante il fondamento degli effetti economici vietati dall'art. 1283 c.c. - emerge nella sua lampante chiarezza ove si consideri che lo stesso regime e la corrispondente formazione di un monte interessi anatocistici si verificano sia con la produzione di interessi su interessi, ottenuta dall'applicazione del T.A.N. (contrattuale) sul capitale che si rende esigibile ad ogni scadenza (ovvero quello che compone la quota capitale di ciascuna data), sia, alternativamente, con la produzione degli interessi ottenuta applicando lo stesso T.A.N. ad ogni scadenza sull'intero debito capitale residuo. In questa seconda ipotesi, il pagamento anticipato (rispetto alla scadenza dell'obbligazione di restituzione del capitale) degli interessi maturati ad ogni scadenza non impedisce affatto l'ascesa esponenziale dell'obbligazione accessoria: il monte interessi rimane invariato, alimentato dagli interessi successivi ad ogni scadenza traslati sul maggior capitale residuo. In definitiva, il piano di rimborso, in entrambe le due suindicate ipotesi, è comunque

perfettamente identico negli effetti economici, seppur invertito nella ripartizione (o, per meglio dire, nell'ordine di successione temporale) di quota capitale e quota interessi.

Che il disvalore della clausola anatocistica, posto a fondamento della sua nullità, consista nell'effetto vietato, piuttosto che nella specifica modalità operativa contabile con la quale esso è in concreto realizzato, emerge chiaramente dalla vicenda giurisprudenziale che ha condotto la Corte di Cassazione ad affermare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari ed a stabilire la necessità di procedere alla depurazione del conto dagli addebiti registrati in base a tale capitalizzazione e ciò ancorché l'effetto anatocistico (inteso nel senso di produzione di interessi su interessi, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c.) venga realizzato in modo indiretto e surrettizio, vale a dire, per l'appunto, rendendo capitale gli interessi debitori maturati nel trimestre, attraverso l'artificio contabile consistente nella fittizia chiusura trimestrale del conto al fine di procedere alla capitalizzazione degli interessi e ciò in palese contrasto con la disciplina normativa, in virtù della quale l'obbligazione inerente agli interessi deve ritenersi in scadenza (così come quella principale concernente il debito per capitale), soltanto al momento della chiusura del conto corrente. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il rapporto di conto corrente bancario "*è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario*", risultando quindi il primo "*diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario*"; ciò considerato anche che "*l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ*." (che consente alle parti, in riferimento a quest'ultimo, di concordare scadenze periodiche ai fini della liquidazione del saldo) "*tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente*" (cfr. Cass. n. 15135/2014, conf. Id. n. 6187/2005, n. 10127/2005, n. 6187/2005, n. 870/2006, n. 15218/2007, n. 15135/2014, n. 13519/2014); Quanto appena esposto consente l'applicazione analogica del citato art.

1831 c.c. al conto corrente bancario, in ragione della sua innegabile diversità di funzione (rappresentata dalla prestazione da parte della banca di un servizio di cassa e di gestione del denaro riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza) rispetto a quella del conto corrente ordinario (consistente nella reciproca concessione di credito o, secondo altra ricostruzione, nella liquidazione per compensazione delle reciproche rimesse). Ne deriva che, considerato che, a norma dell'art. 1282 c.c., "*gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie quali quelle in oggetto si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro*" (cfr. Cass. n. 6187/2005 cit.), non può che escludersi la legittimità dell'artificiosa chiusura contabile trimestrale del conto corrente bancario ai fini della capitalizzazione degli interessi, trattandosi di rapporto contrattuale in relazione al quale l'esigibilità degli interessi (vale a dire la possibilità di pretenderne il pagamento), in base alle clausole abitualmente pattuite (legittime in quanto consentite dall'art. 1282 comma 1 c.c.), non ricorre se non alla scadenza di un termine prefissato o comunque con la chiusura effettiva del conto, a seguito della loro globale quantificazione (cfr. Cass. n. 4604/2017): sotto tale profilo, appare quindi evidente l'illegittimità di tale artificioso meccanismo contabile, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (e quindi nel consentire che, in buona sostanza, producano a loro volta interessi) sebbene essi, in base alla stessa disciplina negoziale, non risultino ancora esigibili; e ciò in palese contrasto con il citato art. 1282 comma 1 c.c., oltre che in funzione elusiva dell'(inderogabile) disposto di cui all'art.1283 c.c.. Nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario, infatti, le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio al termine della cui esecuzione soltanto può sorgere un credito (o un debito) della banca verso il cliente; con la conseguenza che, nel corso dello svolgimento del rapporto, non è possibile configurare un credito (liquido ed esigibile) preesistente alla estinzione del conto.

La *ratio decidendi* che ha portato la Suprema Corte a censurare la suindicata artificiosa operazione contabile risiede - a ben vedere anche in tal caso valorizzando la sostanza della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., più che il dato letterale della stessa - nella consapevolezza che anche un meccanismo che comporta, sul piano finanziario, i medesimi risultati vietati dalla predetta disposizione attraverso una contabilizzazione che replica e consente, in sostanziale funzione elusiva del disposto imperativo di Legge, le stesse conseguenze economiche di una produzione diretta in forma esponenziale degli interessi, realizza comunque l'effetto che il Legislatore ha inteso per l'appunto evitare con l'art. 1283 c.c.; ciò che vale ad integrare, attraverso la clausola che consente alla banca la capitalizzazione *de qua*, un'ipotesi di pattuizione in frode alla legge (art. 1344 c.c.), in quanto destinata a realizzare per altra via il risultato, vietato dalla disposizione appena citata, di conseguire la produzione di interessi su interessi (accumulatisi nel corso dei periodi trimestrali), a prescindere dalla proposizione di apposita domanda giudiziale o dalla stipulazione di idonea convenzione successiva alla scadenza degli interessi primari. E, a ben vedere, proprio in virtù dell'equiparazione sotto il profilo degli effetti economici al fenomeno anatocistico (quale prefigurato in chiave giuridica dallo stesso art. 1283 c.c.), con riferimento alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori maturati nei conti correnti bancari la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che la violazione della disposizione appena citata - la quale, giova precisare, in base ad un'interpretazione letterale parrebbe limitare la portata del richiamato divieto alla sola di produzione di interessi su interessi "*scaduti*" (e quindi esigibili) - non discende da un'espressa pattuizione anatocistica (vale a dire da una clausola che deroghi in modo esplicito e diretto al divieto appena citato), bensì, in modo indiretto e surrettizio, dalla previsione, contenuta nel contratto, della (fittizia) chiusura trimestrale dei conti debitori: la mancata liquidazione del saldo trimestrale (conseguente alla fittizia chiusura periodica del conto) vale a configurare il saldo medesimo (comprensivo degli interessi

addebitati al correntista) quale prima rimessa del conto immediatamente "riacceso", sulla quale, ai sensi dell'art. 1825 c.c., decorrono gli interessi convenzionali; di modo che la capitalizzazione degli interessi a favore della banca si pone come naturale (e, in base alla relativa clausola, inevitabile) conseguenza della (fittizia) periodica chiusura del conto corrente, sebbene non si realizzi formalmente la produzione di interessi su interessi "scaduti" (che nel conto corrente si configurano soltanto al momento della chiusura effettiva, non già nel corso del rapporto); tutto ciò in contrasto con il consolidato principio (recepito dalla costante giurisprudenza della Corte regolatrice) della diversità ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione relativa agli interessi e quella per sorte capitale.

E' ben vero che nel finanziamento a rimborso graduale rispetto al conto corrente ricorre una sostanziale differenza, atteso che mentre in quest'ultimo interviene un'automatica capitalizzazione degli interessi, nel primo gli interessi rimangono sistematicamente pagati ad ogni scadenza; ma, a ben vedere, è proprio nell'obbligo di adempimento di un debito accessorio (quale è, per l'appunto, quello inerente agli interessi maturati anteriormente alla scadenza del debito principale relativo al capitale) che si risolve la sostanziale equiparazione degli interessi al capitale, in virtù del medesimo trattamento riservato agli uni come all'altro: il pagamento degli interessi periodicamente maturati in base al piano (pagamento che può essere possibile soltanto in riferimento ad un debito "maturato"), infatti, viene in tal modo reso obbligatorio (e quindi la relativa obbligazione trattata come scaduta ed il credito che ne deriva reso esigibile), realizzando peraltro in modo immediato e diretto quell'incremento della sfera patrimoniale del mutuante (per effetto della percezione degli stessi, quale quota di ciascuna rata) che la capitalizzazione (semplice) di quei medesimi interessi sarebbe destinata a determinare soltanto al momento del termine del piano di rimborso (o della risoluzione del rapporto conseguente all'estinzione anticipata o alla decadenza dal beneficio del termine).

Sebbene la tematica dell'anatocismo nei finanziamenti a rimborso graduale non sia mai stata affrontata in modo diretto dalla giurisprudenza di legittimità, in talune pronunce della stessa Suprema Corte è ravvisabile l'affermazione esplicita di una tendenziale estensione – fondata sulla *ratio*, più che sul dettato letterale della norma imperativa (incentrato sulla produzione di interessi su interessi scaduti) - dell'ambito del divieto ex art. 1283 c.c. all'impiego del regime composto nei mutui, in considerazione dell'assimilazione dei relativi effetti. Nella sentenza n. 12507/1999 si fa riferimento ripetutamente al concetto di capitalizzazione ed in quella n. 2374/1999, richiamata dalla successiva n. 2593/2003, nel qualificare il citato art. 1283 c.c. come norma imperativa e di natura eccezionale (in quanto tale non derogabile al di fuori dei casi contemplati dalla stessa disposizione), pare prospettata un'espressa applicazione del relativo divieto al tasso composto dei mutui: "*Le finalità della norma sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito. (…) pur rimanendo nei limiti del tasso soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. E' stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni'* (cfr. Cass. n. 2593/2003 cit.).

Del resto, lo stesso disposto di cui all'art. 120, comma 2 lett. b) del T.U.B., nella formulazione derivata dall'art. 17 bis del D.L. 14.02.2016 n. 18 (convertito in L. n. 49/2016), nello stabilire il divieto di produzione di "*interessi ulteriori*" sugli "*interessi debitori maturati*", quale criterio direttivo cui il C.I.C.R. è stato demandato ad attenersi nel regolare *"la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"* (e quindi anche in riferimento ai finanziamenti non correlati ai conti correnti), ha fatto esplicito riferimento, per l'appunto, alla nozione di "*interessi maturati*", nozione che risulta più ampia di quella relativa agli interessi propriamente "*scaduti*" (richiamata dall'art. 1283 c.c.); ciò che consente di desumere ragionevolmente che il principio sul quale si fonda la succitata disposizione del T.U.B. presuppone una portata precettiva del divieto posto dall'art. 1283 c.c. più ampia di quella meramente formale (basata sul mero dettato letterale e limitata all'ambito degli interessi "*scaduti*"), e quindi estesa anche a quelli comunque resi esigibili (ancor prima che lo sia il capitale sul quale essi sono computati) attraverso un artificioso meccanismo contabile; divieto, in tal guisa ricostruito, che costituisce quindi un più rigoroso presidio del principio di proporzionalità che governa l'ordinaria fruttuosità del denaro in forza dell'art. 821 comma 3 c.c., al fine di impedire pratiche elusive attraverso forme indirette o occulte di produzione accelerata di interessi in contrasto con il suenunciato principio.

Non essendo ragionevolmente revocabile in dubbio che, nel porre la disciplina appena citata, il Legislatore abbia inteso armonizzarla al richiamato tradizionale divieto codicistico di anatocismo, la (verosimilmente non casuale) divergenza lessicale dianzi evidenziata ("*interessi maturati*" nell'art. 120, comma 2, lett. b) T.U.B. – "*interessi scaduti*" nell'art. 1283 c.c.) costituisce pertanto indice rivelatore della consapevolezza, da parte del Legislatore, del rischio intrinseco nell'abituale ricorso nella gestione dei rapporti bancari a meccanismi surrettizi e non esplicitati di produzione esponenziale degli interessi,

caratterizzati da effetti analoghi a quelli cui il divieto prescritto dall'art. 1283 c.c. conferisce lo stigma di illiceità, per quanto tali effetti non paiano (almeno formalmente) realizzati attraverso la produzione di interessi su interessi "*scaduti*" (ovvero esigibili); basti pensare alla dianzi richiamata vicenda della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari. Senza considerare che, a ben vedere, il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale di riferimento trova giustificazione in una pattuizione negoziale in tal senso, integrata, nel contratto di mutuo, dall'approvazione del piano di ammortamento sottoscritto ed allegato (che è parte del regolamento negoziale), che contempla la composizione delle rate che il mutuatario è tenuto a pagare alle scadenze periodiche, incluse le rispettive quota interessi, di modo che queste ultime, così come le quote capitali, scadono per l'appunto contestualmente alla rata che esse concorrono a comporre; potendosi quindi, sotto tale profilo, detti interessi considerare "*scaduti*", in quanto per l'appunto oggetto di un'obbligazione esigibile in virtù di apposita intesa negoziale in tal senso; tanto che l'omesso tempestivo pagamento di una determinata rata configura, anche in relazione alla rispettiva quota interessi, innegabilmente inadempimento contrattuale (originando, di conseguenza, l'obbligo di corrispondere interessi di mora, peraltro, come già precisato, sull'intero importo della rata insoluta, comprensiva di quota capitale e quota interessi, ove ciò sia pattuito). Risulta del pari integrato l'altro presupposto del divieto ex art. 1283 c.c., rappresentato dalla pattuizione dell'effetto anatocistico anteriormente alla scadenza degli interessi, trattandosi di effetto intrinsecamente implicato – fin dal momento della stipulazione del contratto, pertanto ancor prima che il rapporto abbia esecuzione - dalla determinazione dell'ammontare delle rate attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale secondo il regime finanziario composto in base al quale è predisposto il piano di ammortamento. Non pare revocabile in dubbio, in effetti, che detto piano abbia natura negoziale e valga, in quanto tale, ad integrare il contenuto dell'accordo trasfuso nel contratto, ove si consideri

che esso, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, *"rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo contrattuale delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi'* (Cass. n. 5703/2002, conf. Id. n. 23972/2010).

I principi contabili sin qui enunciati costituiscono ormai patrimonio consolidato della più accreditata letteratura matematica finanziaria (vedasi gli studi del prof. Antonio Annibali, ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma e del gruppo di docenti di Matematica Finanziarie ed Attuariale dallo stesso coordinati della stessa Università - Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza e dell'Università dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia, i cui risultati sono stati condensati in due pubblicazioni, *"Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice"* e "*Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese*" – *Manuale per le professioni di Magistrato, Dottore Commercialista e Avvocato*"*;* vedasi anche lo studio intitolato "*Sull'anatocismo nell'ammortamento francese*" del prof. Gennaro Olivieri e della prof.ssa Paola Fersini, rispettivamente docente e ricercatore di Matematica Finanziaria presso l'Università Luiss Guido Carli, pubblicato sul n. 2/2015 della Rivista Banche e Banchieri - Rivista dell'Associazione Nazionale Banche Private; quelli del prof. Arcangelo Marrone e della prof.ssa Lara Oliva, docenti di Economia aziendale all'Università LUM J. Monnet, in "*Algoritmi e formule di calcolo dell'interesse nel mercato legale*", quello dell'Ing. Das Warhe nel libro "*Anatocismo nei mutui, le formule segrete*"; vedasi anche gli studi di statistica del dott. Graziano Aretusi, statistico, nel libro "*Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici*" e quelli del dott. Luigi Spagnolo, esperto di tecnica bancaria, in "*L'anatocismo mascherato*"). La consapevolezza della dinamica esponenziale attraverso la quale avviene la produzione degli interessi nel regime di

capitalizzazione composta, del resto, costituisce tradizionale patrimonio della scienza matematica finanziaria fin dallo scorso secolo. A titolo esemplificativo, già A. Casano, autore del testo "*Elementi di Algebra*" (Palermo II Edizione, 1845, pag. 277), ebbe ad esprimere in modo esplicito il principio per il quale l'ammortamento a scalare, o a scaletta, o *annuitè,* comunemente denominato alla francese (e sostanzialmente modellato su quello che sarebbe divenuto il criterio di imputazione del pagamento in base all'art. 1194 c.c.), comporta anatocismo: "*questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover pagare gl'interessi degli interessi dopo il tempo t".* Analoghe considerazioni risultano del resto sviluppate, anche in tempi più recenti, nei più diffusi testi istituzionali di matematica (vedasi, tra gli altri, M. Caliri, "*Matematica Finanziaria*", Torino, 2001, pagg. 169 e 163; E. Levi, "*Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale*", Milano, 1964, pag. 227; B. De Finetti, "*Lezioni di Matematica Finanziaria*", 1955; S. Vianelli – A. Giannone jr., "*Matematica Finanziaria*", Bologna, 1965, pag. 125; F. Cacciafesta, "*Matematica Finanziaria*", Torino, 2006, pag. 112, G. Varoli, "*Matematica Finanziaria*", 2011).

Il gruppo di studio coordinato dal prof. Annibali, in particolare, partendo da un piano di ammortamento "alla francese" in capitalizzazione composta, ha affrontato il problema della quantificazione ed eliminazione degli addebiti correlati all'anatocismo, tramite la costruzione di un analogo piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, attraverso i seguenti passaggi: separazione del debito residuo nelle due componenti (debito in conto capitale e debito in conto interessi) e conseguente separazione e quantificazione della quota di interessi non anatocistici e di quella interessi anatocistici; eliminazione di questi ultimi e costruzione di un piano di

ammortamento (in capitalizzazione semplice e quindi privo di anatocismo), che verifichi i vincoli finanziari e contrattuali (chiusura del piano di ammortamento, costanza delle rate, mantenimento dell'importo prestato, del tasso di interesse concordato e della durata dell'ammortamento); considerazione delle soluzioni praticabili nell'ipotesi che, essendo stato già pagato un certo numero di rate del piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, si voglia provvedere al recupero dei maggiori pagamenti effettuati.

Da ultimo, lo stesso gruppo di studio, con l'articolo intitolato "*Rivisitazione del modello di ammortamento alla francese di un mutuo in capitalizzazione semplice*", ha preso posizione su taluni rilievi critici mossi al modello prefigurato nelle precedenti pubblicazioni scientifiche del medesimo gruppo, sostanzialmente sintetizzati dalla considerazione per la quale, nell'originario modello, a fronte della possibilità di presentazione di importi negativi del debito residuo in conto capitale (e dei conseguenti interessi non anatocistici) si era prospettata l'utilizzazione di un tasso nullo, con conseguente modifica dell'importo della rata calcolata in capitalizzazione semplice, comportando l'applicazione di tale tasso nullo nell'evoluzione del piano di rimborso, da una certa rata in poi, la presenza di quote interessi nulle; ciò che sarebbe risultato di per sè incompatibile con la struttura del piano di ammortamento a rate costanti (o alla francese), nel quale ciascuna rata è necessariamente composta da una quota capitale e da una quota interessi (non potendo quest'ultima essere nulla, in quanto in ipotesi già versata in misura compensativa nei periodi precedenti). Al riguardo, i suddetti studiosi hanno quindi elaborato una versione alternativa del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice, in base alla quale le quote interessi sono calcolate sul residuo debito relativo al tempo precedente, ma, a differenza della formula utilizzata nel piano in capitalizzazione composta (nel quale, in quanto pagate contestualmente alle rate, producono ulteriori interessi fino al termine del piano di rimborso), in capitalizzazione semplice esse andrebbero solo contabilizzate e pagate alla scadenza del mutuo; al fine

di non pagare interessi contenenti interessi maturati (che produrrebbero ulteriori interessi) ed, al contempo, di effettuare il loro pagamento contestualmente al pagamento della rata (della quale gli stessi interessi costituiscono parte integrante), occorre quindi pagare il loro valore attuale, in capitalizzazione semplice, per il lasso temporale intercorrente tra il pagamento ed il tempo finale (tempo nel quale tali quote interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pagare). Con riferimento a tale versione alternativa del piano, attraverso l'analisi compiuta dalla predetta *equipe* matematica, la "chiusura" dello stesso piano risulta assicurata dal fatto che la somma delle quote capitali e la somma dei valori attualizzati delle rate coincidono con il debito iniziale e che, al tempo stesso, la somma dei montanti delle rate (comprensivi di quote capitali e quote interessi) coincide con il montante finale del debito iniziale.

Sulla scorta dei suenunciati principi di matematica finanziaria è quindi possibile evidenziare le numerose incongruenze ed erronee affermazioni che caratterizzano un pur diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, che ha escluso aprioristicamente, con argomentazioni ultronee - il più delle volte scorrette sotto il profilo scientifico, soprattutto per omessa (o inadeguata) valutazione del rilievo assunto in materia dal regime finanziario applicato al rapporto - che possa verificarsi il fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese. In buona sostanza, siffatto indirizzo si fonda sulle seguenti considerazioni.

1) Per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell'ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto

pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate (cfr., *ex plurimis*, Trib. Verona, 24.03.2015 n. 759, Trib. Salerno, 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia, 27.09.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017).

2) Gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero quindi calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice unicamente sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e "spalmata" nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione (cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015). In talune pronunce annoverabili nell'indirizzo giurisprudenziale in esame si è poi posto in evidenza che, sebbene le rate vengano determinate applicando il regime composto, ciò non andrebbe in alcun modo ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese verrebbe operato con il regime dell'interesse semplice (Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016).

3) Con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, che, quindi, per l'appunto in ragione di tale versamento, non verrebbero capitalizzati, ma per l'appunto pagati, *sub specie* di quota interessi della rata di rimborso; così come, analogamente, gli interessi

conglobati nella rata successiva sarebbero anch'essi calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente (cfr. Trib. Torino, 17.09.2014 cit., Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo, 24.11.2011).

4) Il fatto che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello dovuto per effetto del piano di ammortamento all'italiana (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipende non già dall'applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata (Trib. Milano 30.10.2013): più precisamente, rispetto ad un piano di ammortamento con quote capitali costanti, in quello "alla francese" la pattuizione della rata costante comporta che, inizialmente, la quota interessi sia più consistente e, corrispondentemente, la quota capitale più ridotta, ciò che comporta una più lenta estinzione del debito per capitale, che, pertanto, dà luogo a maggiori interessi, perché calcolati, per l'appunto, su una sorte di maggiore importo; in altri termini, pagando inizialmente più interessi che capitale il mutuatario trattiene per più tempo quest'ultimo (rispetto a quanto avviene nel piano di ammortamento all'italiana, ovvero a rata costante) e ciò implica necessariamente la formazione di un maggiore monte interessi.

5) Il presunto (e negato) effetto anatocistico parrebbe apparentemente derivare, in base al metodo di ammortamento alla francese, dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati; caratteristica quest'ultima, che in realtà garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c., secondo cui "*il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore*" (comma 1) e "*Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli*

interessi" (comma 2). In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c. (in tal senso vedasi: Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib. Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli).

In realtà, la più avveduta (succitata) letteratura in materia ha posto in luce i profili di criticità e le incongruenze, sotto il profilo scientifico, delle affermazioni giurisprudenziali sin qui esposte, in quanto basate su presupposti e argomentazioni analitiche contrastanti con i più elementari principi della matematica finanziaria.

Con riguardo all'argomentazione sub 1), in primo luogo, si è osservato che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in regime di capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente "*scaduti*" (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento); più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento). Ciò costituisce innegabile ed eloquente

conferma del fatto che il metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti stilato in capitalizzazione composta implica, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi anatocismo. Il debito residuo che risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagata, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (soltanto apparentemente in regime di capitalizzazione semplice) sul solo debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all'utilizzo di un tasso di interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell'ammontare delle rate di rimborso; e ciò, per l'appunto, in ragione di un debito residuo in tal modo illegittimamente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi. A ben vedere, l'indirizzo giurisprudenziale che trascura di considerare siffatta modalità di determinazione del debito residuo (conseguente al pagamento delle rate precedenti), come già dianzi accennato, si basa sull'erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa, senza attribuire alcuna rilevanza all'avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) "*acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione*"; di

modo che "*il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni*"; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, "*bensì dalla scadenza dell'ultima*" (cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011).

L'affermazione contenuta nelle sentenze dianzi richiamate, secondo cui l'anatocismo risulterebbe escluso dal fatto che nel piano di ammortamento alla francese si pagherebbero gli interessi solo sul capitale ancora da restituire, restando quindi preclusa la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente interessi, non tiene conto della considerazione per la quale il tasso applicato al debito residuo è funzione della quota capitale, che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, il cui importo, giova ribadire, è quantificato utilizzando il T.A.N. in regime di capitalizzazione composta (cfr., per analoghi rilievi, cfr. Trib. Milano, sentenza n. 5733/2014). In realtà, quando si sottrae la quota capitale di una determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli interessi) e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi, atteso che quest'ultima è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse (periodale). Né, al fine di escludere l'equivalenza dell'incremento del monte interessi determinato attraverso l'artificio contabile suindicato rispetto a quello derivante dalla produzione di interessi su interessi (operazione vietata dall'art. 1283 c.c) può valere l'argomento secondo cui ciascuna rata comprende interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l'impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso, piuttosto che al T.A.N. applicato in regime composto

sul capitale in scadenza, alla soluzione, finanziariamente equivalente, dell'applicazione dello stesso T.A.N. (a ben vedere sempre in regime composto) sul debito residuo; soluzione, quest'ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

Il merito dell'approccio metodologico in esame – che va ben oltre la dianzi ricordata teorica dell'equivalenza degli effetti, sotto il profilo economico ed in dipendenza della deroga al principio di proporzionalità di cui all'art. 821 comma 3 c.c., dell'applicazione del regime composto al fenomeno della produzione di interessi su interessi scaduti (nel quale si sostanzia, a norma dell'art. 1283 c.c., l'anatocismo) - consiste per l'appunto nell'aver finalmente disvelato con rigoroso criterio scientifico, in quanto tale verificabile, che una parte della quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima è determinata dalla maturazione degli interessi sugli interessi scaduti (o comunque "*maturati*", secondo la dizione impiega dall'art. 120 T.U.B.) e già pagati con le rate precedenti; conclusione che, a ben vedere, sotto il profilo giuridico si riflette nel riconoscimento di una dinamica anatocistica *tout court*, esattamente secondo il modello vietato dal precitato art. 1283 c.c., non già nell'affermazione di una semplice spirale esponenziale di incremento degli interessi finanziariamente equivalente al fenomeno anatocistico, quale definito da tale ultima disposizione.

Con riferimento alla considerazione sub 2), tenuto conto di quanto appena precisato, è agevole rilevare che in matematica finanziaria l'ipotetico fenomeno inverso alla capitalizzazione è costituito dall'attualizzazione, che, nel contesto in esame, non assume alcuna rilevanza.

Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretta, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'affermazione secondo cui nei piani di ammortamento alla francese, per quanto stilati in capitalizzazione composta ai fini della determinazione dell'ammontare delle rate, le quote interessi che compongono le varie rate sarebbero (necessariamente) calcolate in regime di capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra

il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all'ipotesi nella quale si abbia riguardo ad un tasso di interesse riferito ad un tempo unitario - vale a dire nel caso di coincidenza dell'unità di tempo a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata (cfr. E. Levi, Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale, 1964); ipotesi, quella appena indicata, nella quale (soltanto) le funzioni del regime di capitalizzazione semplice e di quello di capitalizzazione composta effettivamente coincidono. E' proprio detta coincidenza tra tassi di interesse derivati dall'adozione dell'uno o dall'altro regime finanziario - giova ribadire nel caso che venga prefigurato un tempo unitario - che non consente di verificare in modo univoco se il calcolo degli interessi sia effettuato in base al regime della capitalizzazione semplice o a quello della capitalizzazione composta. Procedendo all'analisi escludendo la suddetta peculiare ipotesi del tempo unitario, in virtù dell'incompatabilità delle leggi che regolano i due diversi regimi è dato invece constatare che nell'ammortamento alla francese predisposto secondo le regole del regime della capitalizzazione composta anche le quote interessi delle singole rate sono necessariamente calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono necessariamente calcolate, in termini attualizzate, in applicazione del regime di capitalizzazione semplice.

In ordine all'argomentazione n. 3), ribadita la suevidenziata struttura composita di ciascuna quota interessi delle varie rate successive alla prima (quota per una parte effettivamente calcolata sul debito capitale residuo e per l'altra proveniente dalla maturazione degli interessi sugli interessi del periodo precedente), è stato rimarcato che il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime di capitalizzazione composta è dovuto proprio alla sottrazione dal debito residuo della quota capitale e non dell'intera rata (comprensiva anche della quota relativa agli

interessi), come avviene invece facendo ricorso alla capitalizzazione semplice. Né il fatto che la quota interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima venga pagata, ad ogni scadenza periodica, vale ad escludere che gli interessi scaduti e pagati partecipino, così come il capitale, alla determinazione degli interessi delle rate successive, atteso che, attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta si verifica comunque la produzione esponenziale degli interessi (in senso proporzionale non già al capitale, bensì al montante, comprensivo di capitale e di interessi), alla medesima stregua di quanto avviene con la capitalizzazione periodica degli interessi. Come è stato eloquentemente evidenziato in una recente pronuncia di merito, mediante il ricorso alla combinazione del piano di ammortamento e del regime finanziario in esame; "*ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata";* di tal che *"questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori*" (cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558)

Con riguardo all'argomentazione n. 4), non può che ribadirsi che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento alla francese e quella all'italiana, di per sé sola, non assume alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico, che, come già chiarito, non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dalla proprietà della scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta adottato; di modo che anche un piano di ammortamento all'italiana, ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici. Per altro verso, rettificando nel senso appena indicato il principio affermato nella succitata sentenza del

Tribunale di Milano del 30.10.2013, dire che è soltanto la particolare modalità di costruzione della rata - caratterizzata da quote capitali di modesto ammontare nelle rate iniziali, cui fa riscontro un'iniziale parimenti modesta riduzione del debito residuo (per effetto della sottrazione delle stesse quote capitali all'atto del loro pagamento periodico) - che determina un monte interesse maggiore rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso alla capitalizzazione semplice (piuttosto che dal ricorso all'ammortamento all'italiana), non vale di per sé a rendere legittima la produzione di interessi maggiori rispetto a quelli che sarebbero dovuti applicando il criterio di proporzionalità posto a fondamento dell'art. 821 comma 3 c.c.; né vale ad escludere che, trattandosi di successione di rate di importo costante, è proprio il rilevante ammontare delle quote interessi delle prime rate (nelle quali confluisce, nella predisposizione dell'ammortamento, la gran parte della componente anatocistica del monte interessi complessivo) che comporta la corrispondente minore consistenza delle quote capitali delle rate nel corso della stessa fase iniziale del piano di rimborso.

Infine, in merito alla considerazione n. 5), va in primo luogo osservato che l'aderenza del piano di ammortamento alla francese al principio posto dall'art. 1194 c.c., in forza del quale i pagamenti vanno imputati prima al debito (accessorio) per sorte interesse e dopo a quello (principale) per sorte capitale, è, a ben vedere, soltanto parziale, atteso che, come già evidenziato, i pagamenti periodici, in base al medesimo piano, sono destinati ad estinguere contemporaneamente entrambe le obbligazioni, ciascuna per le quote (pre)stabilite nelle singole rate che si succedono; rate che sono composte, per l'appunto, sia da capitale che da interessi. Ciò che soprattutto rileva, peraltro, è che l'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, secondo cui "*il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*"), viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per

capitale che di quello a titolo di interessi (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997); presupposto quest'ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizzazione composta con calcolo degli interessi sull'intero capitale oggetto delle rate future (situazione in virtù della quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): "… *la disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*" (cfr. Cass. n. 10941/2016 cit.). La disciplina posta dal citato art. 1194 c.c. è, nell'intenzione del Legislatore, per un verso norma di favore per il debitore, in quanto destinata ad assicurare allo stesso adeguata tutela sul presupposto che l'adempimento dell'obbligazione restitutoria del prestito venga regolato in sede convenzionale (ed in concreto attuato) nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) e del regime finanziario fondato sull'interesse semplice, corrispondente al modello legale tipico prefigurato dal Codice Civile; regime, quest'ultimo, che, in chiave matematico-finanziaria, risponde alla regola dell'additività e che, in quanto tale, prevede che l'interesse sia sempre direttamente proporzionale sia al capitale iniziale che al tempo. Lo stesso art. 1194 c.c., pertanto, è una disposizione la cui *ratio* giustificatrice (e, di conseguenza, la cui portata applicativa) non può che essere ricostruita alla luce di un criterio interpretativo sistematico in rapporto alla complessiva disciplina legale di riferimento, dalla quale emerge l'immanente esigenza, avvertita dal Legislatore, per l'appunto di salvaguardare, sotto tale profilo, la sfera giuridica del debitore dal rischio di un eccessivo e gravoso incremento

della fruttuosità del denaro (pertanto limitata al solo capitale ed esclusa in relazione agli interessi corrispettivi). Per altro verso, anche il creditore risulta adeguatamente tutelato in modo specifico proprio dall'artt. 1194 c.c., sempre che, tuttavia, in virtù di un elementare principio di coerenza sistematica, venga adottato il regime di interesse semplice: dal momento che, applicando quest'ultimo regime, gli interessi rimangono improduttivi sino alla scadenza del capitale (al quale si cumuleranno soltanto al termine del rimborso, concorrendo in tal modo a determinare il totale dell'obbligazione gravante sul mutuatario), lo stesso creditore subirebbe un danno soltanto se con il pagamento effettuato dal debitore venisse estinto il debito per sorte capitale (che invece è destinato per sua natura a fruttare) prima che quello relativo agli interessi. E' proprio in virtù di tale considerazione (e dell'evidenziata e bilanciata *ratio* protettiva sottesa alla complessiva disciplina in esame, retta da un meccanismo di *checks and balances*) che il citato art. 1194 c.c. prevede che il debito per sorte capitale può essere saldato soltanto dopo il pagamento degli interessi, salvo che il creditore presti il consenso ad invertire tale ordine legale. L'art. 1194 c.c., pertanto, si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che sotto quello giuridico – tra l'obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi, distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte; parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l'appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.).
In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall'art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi, secondo la succitata consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice; situazione

questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento elaborato secondo il regime dell'interesse semplice. Diversamente, come già chiarito, in un piano di rimborso graduale a rate costanti (o cd. alla francese) predisposto secondo il regime dell'interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive), di tal che l'anticipazione della scadenza, ovvero dell'esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime comunque, quale che sia la partizione interna tra quote capitali e quote interessi all'interno della rata prescelta (tra le ipotetiche infinite variabili possibili, tutte finanziariamente equivalenti), una spirale ascendente della crescita degli interessi in chiave esponenziale, corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi (art. 1283 c.c.); ciò che comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interesse, contribuendo entrambe le relative obbligazioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l'uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Sempre in tale contesto argomentativo, appare quindi oltremodo scorretto sotto il profilo giuridico argomentare la legittimità del piano di ammortamento alla francese (*rectius*, del ricorso al regime finanziario della capitalizzazione composta nel piano di rimborso graduale del finanziamento) con il laconico e semplicistico rilievo, contenuto in talune pronunce di merito, secondo cui esso risulterebbe conforme al principio posto dall'art. 1194 c.c. In realtà, non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani

diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto sin qui chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice dianzi richiamata – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano "*simultaneamente liquidi ed esigibili*", presupposto che, come in precedenza evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento alla francese delineato in base al regime finanziario della capitalizzazione composta; ipotesi nella quale, in costanza di applicazione del piano di rimborso concordato, la scadenza del debito per interessi (ovvero di quello relativo alla quota interessi che compone la singola rata) precede quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati. Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento a rate costanti in regime di capitalizzazione composta, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell''inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa questa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati fino a quel momento andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza

dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare), secondo quanto prescritto dal succitato art. 1194 c.c..

Va del resto rimarcato che la prevalenza dell'art. 1283 c.c., che imperativamente vieta l'anatocismo (fatte salve le eccezioni previste per legge), sulle altre norme, quali quella del primo inciso dell'art. 1282 comma 1 c.c., ai sensi del quale "*i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto*" - prevalenza del resto palesata anche dall'inciso finale di tale ultima disposizione *("salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*"), cui si raccorda lo stesso art. 1283 c.c. – è stata chiaramente posta in luce dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 9653/2001 (non contrastante con le pronunce precedenti, né contraddetta da quelle successive), hanno avuto modo di affermare: *"gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile. Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. … La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. Se così non fosse, del resto, l'art. 1224 verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo*

dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi. D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi"; pervenendo conclusivamente, sulla scorta di tali rilievi argomentativi, all'affermazione del principio secondo cui *"il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura"* (cfr. Cass. SS.UU. n. 9653/2001, conf. Id. n. 2381/1994, n. 4088/1988, n. 2439/2002, n. n. 2771/2002, n. 4133/2003, n. 10692/2005, n. 24267/2010, n. 18438/2013, n. 31468/2013, n. 11400/2014).

In definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa – come posto in evidenza dal C.T.U. – un'obiettiva

divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.. A tale conclusione è dato pervenire ove si consideri che, come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, "*in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"* (cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 2072/2013, n. 25205/2014); e lo stesso art. 1284 c.c., al comma 1, nello stabilire il saggio di interesse (legale), lo esprime in ragione d'anno e, soprattutto, presupponendolo come semplice, essendo esso (soltanto) in quanto tale – specie coordinando la medesima disposizione con quella di cui all'art. 821 comma 3 c.c. - indicativo della corretta misura di proporzionalità del finanziamento, nella quale si compendia il concetto di prezzo dello stesso. In proposito, occorre rilevare il rapporto gerarchico esistente tra l'art. 1194 c.c., disposizione di natura dispositiva (resa evidente dalla possibilità, prevista dal comma 1 e rimessa al consenso del creditore, di imputare il pagamento prioritariamente al capitale) e la norma imperativa posta dall'art. 1284 c.c., non essendo consentito estendere la disciplina dell'imputazione dei pagamenti posta dal citato art. 1194 c.c. sino a consentire al creditore di ottenere una surrettizia maggiorazione del tasso di interesse, che deve essere "*determinato per iscritto*" ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c.. La natura imperativa dell'art. 1283 costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 6518/2011, Id. n. 21080/2005, n. 2593/2003); tanto che per l'appunto in ragione di tale natura, è consolidato in giurisprudenza il principio della rilevabilità *ex officio*, ex art. 1421 c.c., della nullità delle clausole anatocistiche (cfr.

Cass. n. 6518/2011, Id. n. 21141/2007, n. 4583/2007, n. 19882/2005, n. 10599/2005, n. 4094/2005, n. 4093/2005). E per l'appunto in virtù della sua imperatività il Supremo Collegio ha avuto modo di escludere la configurabilità di qualsivoglia pratica anatocistica in forza di un ipotetico (in realtà non concepibile) uso normativo formatosi successivamente all'entrata in vigore del Codice Civile: *"Usi contrari non avrebbero potuto successivamente formarsi perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo"* (cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 21095/2004, n. 12507/1999); essendo stata, del resto, già fin dalla sentenza n. 2355/1980 della stessa Corte regolatrice la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. "*pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale*"; in altra pronuncia, di poco precedente, la medesima Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire la natura pubblicistica del fondamento giustificativo del divieto di anatocismo, laddove ha rimarcato esplicitamente che la norma citata "*presidia l'interesse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura*", qualificando *expressis verbis* le clausole contrastanti con il relativo divieto come nulle per l'appunto in quanto in contrasto con disciplina imperativa: "*i patti conclusi in sua trasgressione sono nulli ai sensi dell'art. 1418 cod. civ*." (cfr. Cass. n. 1724/1977, conf. Id. n. 3479/1971).

L'autonomia negoziale dei privati non può evidentemente essere declinata in modo da consentire il conseguimento di risultati contrastanti con la disciplina di legge imperativa, potendo operare soltanto nel rigoroso rispetto della stessa ed a condizione della meritevolezza degli interessi sottesi (ex art. 1322 c.c.). Così come il creditore può senz'altro consentire al debitore di imputare prioritariamente il pagamento, in tutto o in parte, al capitale anzichè agli interessi ed alle spese (1194 comma 1 c.c.), in modo

da posticipare il pagamento di tutti gli interessi al termine della restituzione del capitale, allo stesso modo, sempre nell'esercizio dell'autonomia privata, il pagamento di ogni rata può essere liberamente imputato in parte all'obbligazione per sorte capitale ed in parte a quella per interessi, come avviene per l'appunto nel piano di ammortamento alla francese. Tale ambito di esplicazione dell'autonomia negoziale non attiene, tuttavia, alle modalità di produzione degli interessi, che è disciplinata, con disposizione imperativa, in quanto tale inderogabile, esclusivamente dall'art. 1283 c.c.. In altri termini, la facoltà dei contraenti di regolare, all'atto della stipulazione del contratto, la ripartizione delle quote capitali e delle quote interessi che compongono le singole rate in modo da rendere esigibile, a ciascuna scadenza periodica, l'obbligazione inerente a questi ultimi prima che lo sia quella relativa al capitale di riferimento sul quale essi vengono calcolati (oggetto delle rate successive) non può essere esercitata in funzione di deroga alla regola (da ritenersi imperativa) della necessaria proporzionalità della produzione degli interessi rispetto al capitale ed al tempo, secondo progressione aritmetica (e non esponenziale) stabilita dall'art. 821 comma 3 c.c.; disposizione in forza della quale, giova ribadire, "*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritt*o". Tale ultima regola imperativa non impedisce, in conformità al principio di autonomia negoziale, di computare nella rata più o meno interessi di quanti non ne siano già maturati e persino di pattuire l'esigibilità dell'obbligazione periodica per interessi ancor prima della scadenza della sorte di capitale sulla quale essi sono calcolati (se così non fosse, del resto, non potrebbe ammettersi il cd. preammotamento, ovvero un pagamento imputato esclusivamente ad interessi prima ancora che il capitale mutuato ne abbia generati, nè potrebbero ammettersi rate mensili in muti che prevedono il tasso d'interesse in ragione di anno, vedasi Cass. n. 2109/1987); ma ciò vale sempre (e soltanto) a condizione che nel complesso il debitore paghi soltanto gli interessi effettivamente dovuti, vale a dire in conformità alla disciplina imperativa in materia (in particolare nel rispetto del divieto di

anatocismo ex art. 1283 c.c.) e – specie in difetto di specifica diversa previsione pattizia – in base al regime finanziario della capitalizzazione semplice, implicato dall'art. 821 comma 3 c.c.; regime che, come chiarito, costituisce il modello legale tipico di produzione degli interessi prefigurato dal Legislatore del 1942. Quest'ultima disposizione pone una regola volta a definire l'entità del diritto, non la scadenza della relativa obbligazione accessoria (che, come già precisato, con riferimento agli interessi può essere liberamente stabilita dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale a prescindere dalla scadenza di quella principale inerente al capitale, purchè, beninteso, ciò non determini risultati contrastanti con la disciplina imperativa inerente alla produzione degli interessi, segnatamente con l'art. 1283 c.c.). In definitiva, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3, 1282 comma 1 secondo inciso, 1283 e 1322 c.c., deve escludersi che, attraverso il ricorso ad un piano di rimborso a rata costante stilato in capitalizzazione composta, sia permesso alla banca mutuante di pretendere una sorta di indebita maggiorazione dell'obbligazione accessoria correlata all'adozione di un regime finanziario (quello cd. composto) - peraltro in difetto di qualsivoglia menzione dello stesso nel testo contrattuale - diverso dal modello legale tipico prefigurato dal Legislatore (quello della capitalizzazione semplice).

Né pare possibile qualificare tali interessi come moratori (a norma dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 o dell'art. art. 120 T.U.B.), non sussistendo, sotto tale profilo, alcun inadempimento imputabile al mutuatario.

Ala luce di tali considerazioni, è dato comprendere la ragione sottostante alla "tecnica" impiegata nel mutuo con ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, essendo essa finalizzata a creare l'apparenza del computo degli interessi sul capitale residuo anziché sugli interessi "*scaduti*" (ex art. 1283 c.c) o comunque anche semplicemente "*maturati*" (ex art. 120 T.U.B.), onde sottrarsi (invero soltanto formalmente, per quanto sin qui chiarito) alla censura di anatocismo. Tale tecnica risulta però manifestamente elusiva del divieto imperativo posto dal citato art.

1283 c.c. - trattandosi di regola inderogabile dalle parti in quanto (per granitica giurisprudenza) di natura imperativa – e, come tale, connotata da causa illecita, rispondente ad interesse non meritevole di tutela (art. 1322 c.c.) o, comunque, censurabile a norma dell'art. 1344 c.c..

La nullità parziale della disciplina pattizia implicante l'effetto anatoscistico si riflette, a ben vedere, anche sul piano dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. In effetti, con il piano di ammortamento alla francese stilato in regime di capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (mensili) rispetto al periodo annuale (periodo in riferimento alla quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari (*rectius*, equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula i= (1+ik)k/h-1, dove k è il numero di periodi in un anno, h il numero di periodi di conversione ed i il tasso nominale), emerge che in realtà il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta – risulta superiore al T.A.N. indicato in contratto. Siffatta divergenza di tasso deriva per l'appunto dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo.

Richiamate le considerazioni si qui svolte, pare a questo giudicante tuttora valida la *ratio dedidendi* adottata in una fondamentale pronuncia di merito, che ha fornito un significativo contributo al dibattito in materia*: "Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si*

può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici…. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c." (cfr. Trib. Bari, 29.10.2008, n.113).

La divergenza tra T.A.N. e T.A.E. (risultante dal piano di ammortamento allegato al contratto), in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato (regime del quale non si evince menzione alcuna nell'accordo contrattuale, né nella documentazione ad essa allegata) rende quindi indeterminato il tasso di interesse. A tale conclusione è dato necessariamente pervenire se è vero, come è vero, che sul piano prettamente finanziario, l'ammontare degli interessi dipende, oltre dal T.A.N. impiegato (che si configura, in realtà, come un tasso "strumentale" per la fissazione del tasso effettivo), anche dal modello di produzione degli interessi prescelto, modello espresso dall'equivalenza

intertemporale implicata dal regime finanziario adottato. A ben vedere, quindi, la suddetta divergenza tra T.A.N. indicato nel testo contrattuale (percepito dall'operatore *retail,* in difetto di menzione del regime finanziario adottato, come espressione del prezzo del finanziamento ed in chiave di proporzionalità rispetto sia al capitale finanziato che al tempo del rimborso) ed il T.A.E. evincibile dallo sviluppo concreto del piano di ammortamento deriva per l'appunto dal fatto che quest'ultimo è determinato utilizzando il T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta, in applicazione del quale viene in concreto prestabilito l'importo (costante) delle rate; tale divergenza è una conseguenza dell'applicazione del tasso periodale effettivo ai fini del calcolo degli interessi nella predisposizione del piano, nonché del frazionamento infra-annuale dei pagamenti. In tal modo il T.A.N. viene a perdere la funzione sua propria – che dovrebbe essere quella di contribuire ad esprimere il prezzo del finanziamento - e ciò in ragione dell'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al medesimo regime composto, effetto la cui portata economica agevolmente sfugge al mutuatario, considerata, per l'appunto, l'omessa menzione nel testo contrattuale di tale ultimo regime.

Come ha avuto modo di rimarcare la stessa Corte regolatrice, "*in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*". Pur potendosi ritenere tale condizione "*soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse",*

è evidente che, in difetto di menzione di sorta del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi, risulta "*impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi*". Ne deriva che, atteso che "*ai fini di una*

valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam", essendo per l'appunto "*la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, … rilevabile anche d'ufficio*" (cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, n. 3480/2016, n. 2072/2013, n. 25205/2014); dovendosi ribadire che, ai fini della pattuizione del costo effettivo di un finanziamento con rimborso differito, tra i suindicati elementi essenziali non può non esservi il regime finanziario ed il criterio di calcolo degli interessi. Con le pronunce appena citate, in particolare, la Corte regolatrice ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri *relatio* idonea ad indicare "*criteri prestabiliti*" ed "*elementi estrinseci*" funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse; a maggior ragione – deve ragionevolmente ritenersi – deve escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una *relatio* che non faccia riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi (segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi) e che attenga, piuttosto, al risultato contabile derivante dal ricorso a criteri di determinazione del tasso non affatto estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno "*obiettivamente individuabili*" attraverso il loro esame; ciò che, a ben vedere, risulta in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria, ma anche con la richiamata disciplina imperativa riveniente negli artt. 1283 e 1284 c.c.. Ancor più eloquentemente, il medesimo Supremo Collegio ha precisato che "*ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato*

per relationem"; in particolare, *"in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonchè Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto".* In definitiva, "*i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale"* (cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018). E va rimarcato che il mero richiamo al risultato finale "fotografato" dal piano di ammortamento non può ritenersi esplicitazione del "*criterio di calcolo*" degli interessi in base al quale esso è predisposto, né, tanto meno, del regime finanziario applicato (del quale non è fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata) ai fini della composizione della rata e del monte interessi complessivo.

Neanche alla stregua del diritto europeo può del resto ritenersi che l'allegazione del piano di ammortamento comporti, di per sé sola, la determinatezza della clausola pattizia inerente al tasso di interesse. Con la sentenza ECLI: EU:2016:842, in riferimento alla disciplina del credito al consumo posta dalla Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 23.04.2008, concernente il "Contratti di Credito ai Consumatori", la Corte di *Giustizia* Europea ha escluso che l'art. 10, paragrafo 2, lett. h) e i) della stessa Direttiva, ha escluso che il contratto di credito a tempo determinato con rimborso rateale, oltre a stabilire l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti, abbia contemplato anche l'obbligo di includere nello stesso contratto un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento, trattandosi di mera facoltà consentita al consumatore nel corso del rapporto, su sua richiesta (secondo quanto espressamente indicato nella suddetta lett. i, che, peraltro, prevede anche che nella tabella di ammortamento debbano essere indicati gli "*eventuali costi aggiuntivi*"); precisando, peraltro, con riguardo all'eventuale

previsione di un obbligo di tal genere nelle normative nazionali, che deve escludersi, anche in base all'art. 22, paragrafo i) della citata Direttiva, che gli Stati membri possano introdurre per le parti del contratto obblighi diversi da quelli stabiliti dallo stesso art. 10 paragrafo 2 della medesima Direttiva e tra tali obblighi vi è anche quello di cui alla lett. f) dello stesso art. 10, che tra le "*informazioni*" che devono figurare "*in modo chiaro e conciso*" nel "*contratto di credito*" (e quindi in virtù di previsione volta e a regolare il contenuto del regolamento pattizio), fa espressa menzione, oltre che del "*tasso debitore*", anche delle "*condizioni che ne disciplinano l'applicazione*" (nel novero delle quali paiono ragionevolmente riconducibili il regime finanziario ed il criterio di calcolo degli interessi), essendosi anche in tale contesto evidentemente privilegiato il concetto di tasso effettivo. Il Legislatore delegato, con il D.Lgs. n. 141/2010, nel recepire nell'ordinamento italiano la disciplina sovranazionale della ridetta Direttiva 2008/48/CE novellando il T.U.B., con l'art. 125 bis dello stesso si è limitato, al comma 1, a fare richiamo alle "*informazioni*" e "*condizioni stabilite dall'a Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del C.I.C.R*." che devono essere contenute nei contratti "*in modo chiaro e conciso*", prevedendo, al comma 8, la nullità del contratto in caso di mancanza delle stesse ("*informazioni essenziali*") in relazione al "*tipo*" (lett. a) ed alle "*parti*" (lett. b) del contratto, nonché all' "*importo totale del finanziamento*" ed alle "*condizioni di prelievo e di rimborso*" (lett. c); ciò, peraltro, stabilendo comunque, al comma 5 dello stesso art. 125 bis, che *"Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali"* e, al contempo, senza menzionare il comma 4 dell'art. 117 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (che, come dianzi precisato, prevede che debbano essere indicati "*il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*") nel fare richiamo alle disposizioni dello stesso art. 117 applicabili ai contratti di credito ai consumatori.

Più recentemente, il D.Lgs. n. 72/2016 (che ha introdotto nel Titolo VI del T.U.B. il nuovo Capo I bis, intitolato "*Credito immobiliare ai consumatori*")

e con il quale è stata recepita la Direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive), ha indicato con il nuovo art. 120 octies, comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 385/1993, alla lett. c), nell'ambito delle informazioni contenute negli "*annunci pubblicitari*" diretti alla clientela, *"il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore"* e ha prescritto, altresì, all'art. 120 novies, inerente agli "*obblighi precontrattuali*", una serie di obblighi informativi che il finanziatore o l'intermediario è tenuto a fornire al consumatore, attraverso "*un documento contenente informazioni generali e comprensibili sui contratti di credito offerti*", nonché altro documento contenente le "*informazioni personalizzate*" (cd. P.I.E.S. – Prospetto Informativo Europeo Standardizzato) utili ai fini della valutazione dell'affare, anche attraverso il confronto con altre offerte di credito reperibili sul mercato (e della formazione della determinazione a contrarre), modulo che deve avere le caratteristiche dell'Allegato II della citata Direttiva. Tale Allegato, nell'indicare le "*principali caratteristiche del mutuo*", fa espressa menzione, tra l'altro, oltre che dell' "*importo e valuta del mutuo da concedere*", della "*durata*" dello stesso, dell' "*importo totale da rimborsare*", della "*frequenza del rimborso e del numero dei pagamenti*", anche del "*tipo di mutuo*" e, soprattutto, del "*tipo di tasso di interesse applicabile*". Quand'anche si ritenesse che siffatta disciplina sovranazionale ed il richiamato D.Lgs. con cui essa è stata recepita nel nostro ordinamento non attengano soltanto agli "*annunci pubblicitari*" ed agli "*obblighi precontrattuali*" – secondo l'espresso tenore delle disposizioni citate – e che con tali previsioni sia stato anche specificato ed integrato il contenuto che le clausole dei contratti di mutuo concernenti il costo del finanziamento, con particolare riferimento all'entità del tasso di interesse effettivamente applicato (ad esempio qualora nel contratto sottoscritto dal cliente non si desse soltanto atto dell'avvenuta consegna

dei suindicati documenti informativi a quest'ultimo, ma venisse altresì espressamente previsto che essi costituiscono parte integrante del contratto o che il loro richiamo equivalga ad una pattuizione conforme al loro contenuto), ciò non varrebbe comunque ad escludere la già evidenziata esigenza, emergente dalla normativa nazionale, di indicare, a tal fine, anche il regime finanziario adottato ed il criterio di calcolo degli interessi in concreto utilizzato; trattandosi, a ben vedere, di disciplina assolutamente compatibile con tale esigenza. In tale contesto, in effetti, il costo aggiuntivo del finanziamento implicato dal ricorso al regime di capitalizzazione composta pare senz'altro riconducibile alle nozioni di "*altri oneri compresi nel costo totale del credito"*, di "*importo totale da rimborsare*" e di "*tipo di tasso di interesse applicabile*", rispettivamente richiamate dai succitati art. 120 octies lett. c) e 120 novies comma 2 (anche attraverso l'Allegato II della Direttiva) del T.U.B., come integrato e novellato dal D.Lgs. n. 72/2016. Del resto, già anteriormente all'introduzione della disciplina appena menzionata, a seguito della precedente Direttiva 2008/48/CE, nel Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 (in tema di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*"), segnatamente nella Sezione II ("Pubblicità e Informazione Precontrattuale"), nel paragrafo 3 intitolato "*Fogli informativi*", nel novero dei principali strumenti di trasparenza, era già stato stabilito l'obbligo di indicare *"un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente)",* "*i tassi di interesse … su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile"*, non senza precisare che *"qualora un'operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo"* e che *"è assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto";* essendo stato nella successiva Sezione III ("*Contratti*") nel paragrafo 3 (intitolato "*Contenuto del contratto*") stabilito che *"I contratti indicano il tasso*

d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora". Ed è opportuno osservare che, a fronte della disciplina attuativa nazionale relativa a quella di origine europea, con la fondamentale sentenza del 21.04.2016, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-377/14, è stato affermato il principio per cui il Giudice nazionale investito di una controversia relativa a crediti derivanti da contratti di credito ai consumatori (di cui alla richiamata Direttiva 2008/48/CE) ha l'obbligo di esaminare l'ufficio il rispetto, da parte degli operatori professionali, delle norme del diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, in particolare di verificare se le informazioni relative al credito che devono essere menzionate siano effettivamente riportate in modo chiaro e conciso; essendo lo stesso Giudice tenuto a "*trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 23 della predetta direttiva*".

Ancora, nelle stesse Istruzioni di Vigilanza diramate dalla Banca d'Italia, a pag. 4 si legge che i documenti informativi sono redatti con modalità che garantiscono la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli e, a pag. 83, nell'ipotesi di "*forme complesse di remunerazione*", è previsto l'obbligo per le banche di mettere a disposizione della clientela un "*algoritmo che consenta un agevole calcolo dei costi*".

Alla luce di tale disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene utilizzato il tasso d'interesse (effettivo) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio adottato per il calcolo degli interessi rappresentano, per espressa *voluntas legis*, elementi fondamentali al fine di determinare

l'oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all'ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita anche al "*tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*", che il comma 4 della medesima disposizione prescrive espressamente debbano essere indicati nel testo contrattuale (locuzione, quest'ultima, che esprime evidentemente il concetto di tasso effettivo); così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'appunto con riferimento alla "*misura*", ovvero al tasso degli interessi (non già all'ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la "*misura legale*". In virtù dell'innegabile collegamento tra oggetto e forma del contratto evincibile dalla disciplina appena richiamata, pare innegabile che il Legislatore abbia assegnato al tasso degli interessi primaria rilevanza ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto in esame (inteso nella sua complessità) e ciò in quanto detto tasso rappresenta il rapporto tra le due prestazioni oggetto della complessa obbligazione gravante sul debitore (nel caso in questione il mutuatario), in parte restitutoria (quella principale) ed in parte corrispettiva (quella accessoria). Più precisamente, nel mutuo gli interessi costituiscono la differenza tra il debito totale dell'*accipiens* (*id est* il montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso. E' proprio in virtù dell'attitudine del tasso a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento (evincibile soltanto attraverso la comprensione e la valutazione dei suddetti parametri) che esso non può che concepirsi come tasso effettivo, ragion per cui la sua misura va esplicitata in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente, trovando in tale esigenza, per l'appunto, fondamento giustificativo la richiamata normativa in materia di trasparenza bancaria;

esigenza che non può essere invece evidentemente realizzata mediante la mera indicazione dell'ammontare degli interessi (che è soltanto il risultato dell'applicazione dei fattori che determinano il costo del credito), in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato per computarli e del criterio di calcolo degli stessi. E la stessa disciplina codicistica è assolutamente coerente con siffatto assetto: l'art. 821 comma 3 c.c. dispone che gli interessi si producono giorno per giorno, secondo progressione aritmetica e nel rispetto del principio di proporzionalità (che richiama quello che in matematica finanziaria viene definito come regime di capitalizzazione semplice); l'art. 1815 c.c. in materia di mutuo richiama l'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è collocato dopo l'art. 1194 c.c. (in tema di imputazione dei pagamenti) e l'art. 1283 c.c. (che regola l'anatocismo), ciò che sta a significare che gli interessi possono essere pagati in modo anticipato o posticipato rispetto al rimborso del capitale e, alle condizioni previste, anche "anatocizzati". Proprio perché tutte tali variabili hanno incidenza sul costo totale del credito (espresso dal montante) l'art. 1284 impone che sia determinato il tasso effettivo, inteso come rapporto tra interessi e capitale netto in funzione dell'unità di tempo annuo; essendosi il Legislatore mostrato consapevole dell'importanza di tale elemento regolandolo in modo espresso sia nel definire l'oggetto del contratto (con il comma 4 dell'art. 117 T.U.B.), sia in riferimento alla forma scritta (attraverso il combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 385/1993 e con l'art. 1284 comma 3 c.c.).

Del resto, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – *id est*, del tasso (effettivo) - la mera allegazione del piano di ammortamento (potendosi esso evincere dal raffronto tra l'importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione, attraverso accurata analisi matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale), ad analoga conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto

del contratto di mutuo, quali l'ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità, potendo allo stesso modo anche tali dati ricavarsi (e peraltro senza neanche dover far ricorso a complessi algoritmi) dal piano di ammortamento.

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse implica e presuppone anche sia contemplato il regime finanziario adottato ed il criterio di calcolo degli interessi costituisce, a ben vedere, *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi desumere dalla *ratio decidendi* di varie pronunce in materia: a titolo esemplificativo, nel rimarcare la nullità della clausola cd. "uso piazza" in relazione ai conti correnti bancari, si è sottolineato che "*la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso*" (cfr. Cass. n. 3855/2018), in tal modo esplicitando che ciò che conta è, per l'appunto, il criterio oggettivo, predeterminato e verificabile, in virtù del quale viene stabilito un determinato tasso; che, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., la pattuizione relativa agli interessi *"deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse",* non valendo invece *"generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"* (cfr. Cass. n. 2317/2007); si è poi precisato che "*la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti*" e, come già in precedenza accennato, che l'indicazione del tasso può essere effettuata anche *per relationem* ma pur sempre "*attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili*" (cfr. Cass. n. 12276/2010), ed ancora, che "*per la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria … è*

indispensabile che i … parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici" (cfr. Cass. n. 3968/2014); nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinchè "*il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto*", per quanto "*per relationem*" - e purchè "*senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante"* - occorre che ciò avvenga mediante "*rinvio a dati che siano conoscibili a priori … e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto"* (cfr. Cass. n. 25205/2014). Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto non vale certo ad individuare i "*criteri*" e "*parametri*" di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato che deriva dal loro impiego), ove non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell'esito numerico finale dell'applicazione di "*criteri*" e "*parametri*" (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed inequivoco.

Per quanto dianzi chiarito, il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l'omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento costituiti, per l'appunto, dal regime finanziario e dal criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c, avviene tramite il ricorso all'art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l'appunto, dalla suddetta indeterminatezza) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte regolatrice: *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante"* (cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n.

2317/2007, n. 4095/2005). Ciò posto, atteso che nel contratto deve esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato, qualora siffatta "*esplicitazione*" non sia invece avvenuta - a fronte dell'applicazione della capitalizzazione composta ed in mancanza di "*clausola specifica*" relativa all'adozione di tale regime finanziario - "*ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con … un'assoluta incertezza su quale dei due tassi … sia effettivamente quello convenuto ed applicabile*" (cfr. Trib. Bari Sezione Distaccata di Rutigliano, 28.10.208 cit.). A fronte di tale situazione, come ha evidenziato la più avveduta giurisprudenza di merito, la nullità (parziale) della clausola di determinazione del tasso di interesse "*comporta … la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale*" (Trib. Milano, 30.10.2010, conf. Trib. Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113, Trib. Larino, Sez. Distaccata di Termoli, 17.04.2012 n. 119, Trib. Isernia 28.07.2014, Trib. Lucca 10.05.2018 n. 763, Trib. Napoli 13.02.2018 n. 1558/2018). In tale contesto, si è correttamente evidenziato che "*se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare*" (cfr. Trib. Isernia 28.07.2014 cit.). Trattasi, quindi, di nullità meramente parziale del contratto di mutuo, in quanto pertinente, per l'appunto, soltanto alla clausola relativa agli interessi applicati in funzione di remunerazione del finanziamento in favore della banca mutuante; con conseguente necessità di fare ricorso al meccanismo di eterointegrazione normativa in riferimento alla medesima clausola nulla,

vale a dire sostituendo il tasso (invalido) previsto in contratto con il tasso legale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c..

Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell'accordo contrattuale (e della documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell'interesse al saggio legale deve procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l'unico regime conforme al dettato dell'art. 821 comma 3 c.c.; disposizione che, come chiarito, lo presuppone come modello legale tipico e che, in combinazione con l'art. 1283 c.c., integra la disciplina imperativa in esame. Deve ritenersi pertanto di natura imperativa (in quanto tale cogente ed inderogabile, essendo dettata a tutela di interesse pubblicistico) anche la previsione di cui all'art. 821 comma 3 c.c., a norma del quale la produzione degli interessi avviene secondo un criterio lineare fondato sulla proporzionalità degli stessi rispetto al capitale ed al tempo; criterio in forza del quale il totale della somma dovuta a titolo di interessi è costituita dalla differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Si tratta, pertanto, così come quella dell'art. 1283 c.c., di disposizione imperativa e che a quest'ultima si salda nella sua portata precettiva: in tanto l'anatocismo (ovvero la produzione di interessi su interessi scaduti) risulta vietato (salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dall'art. 1283 c.c.), in quanto la produzione di interessi su interessi risponde ad una dinamica esponenziale del prezzo del finanziamento (quale è quella tipicamente implicata dal regime finanziario della capitalizzazione composta), in luogo di quella lineare - prefigurata dal Legislatore - propria della capitalizzazione semplice predicata dall'art. 821 comma 3 c.c, a mente del quale, giova ribadire, gli interessi "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*". Pare innegabile che tale locuzione esprime la formula della capitalizzazione semplice, formula in virtù della quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo: I = C * i * t (dove *C* è il capitale iniziale finanziato, *i* è il tasso

percentuale, *t* è l'unità di tempo e *I* è l'interesse maturato). Trattasi di principio matematico consolidato: *"Se i è il tasso di interesse, l'interesse complessivo di un capitale C per un tempo t è: I = C * i * t. Si parla in tal caso di interesse semplice … l'interesse risulta proporzionale al tempo, anzi questa proprietà può assumersi come definizione dell'interesse semplice"* (E. Levi, "*Corso di matematica finanziaria e attuariale*", Giuffrè, 1964).

Tale conclusione trova significativo riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio, attraverso l'affermazione di un eloquente ed inequivoco principio di diritto che consente di escludere che l'espressione "*in ragione della durata del diritto*" (contenuta nel citato comma 3 dell'art. 821 c.c.) possa essere intesa, in ipotesi, anziché in chiave di proporzionalità (ovvero secondo progressione aritmetica), nel senso della produzione esponenziale (vale a dire alla stregua di progressione geometrica) degli interessi rispetto al tempo*: "In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare"* (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191). Richiamate le considerazioni in precedenza svolte, siffatto principio si risolve, a ben vedere, nell'applicazione della formula matematica dell'interesse semplice: in pratica, l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi (salvo che ricorrano le precipue condizioni ivi previste) proprio perché consiste in una metodologia che implica violazione del principio di proporzionalità posto dall'art. 821 comma 3 c.c., in virtù del quale la produzione degli interessi deve avvenire in modo proporzionale rispetto al tempo ed al capitale (mentre con la

capitalizzazione composta avviene in senso esponenziale, ovvero proporzionale al montante, comprensivo di capitale ed interessi).

Il principio richiamato risulta recepito anche nella successiva sentenza della Corte regolatrice n. 20600/2011, laddove, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)"*, si è testualmente rimarcato che *"Il saggio di interesse costituisce … la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)".* Anche nella più recente sentenza n. 870/2006 della Corte regolatrice, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma … corrispettiva al godimento ricevuto"* (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.) , si è qualificata espressamente tale somma come "*proporzionale*" e ciò in virtù dell'evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c..

Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti

correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all'art. 1283) e nell'escludere che, ai fini dell'accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che *"gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna",* facendo in tal modo riferimento alla capitalizzazione semplice (ovvero quella al momento della chiusura del conto) e ciò proprio in quanto quest'ultima costituisce, come sin qui chiarito, il modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.).

Non può che derivarne, in definitiva, l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato.

Ulteriore profilo di nullità del tasso di interesse convenuto in entrambi i contratti è costituito, in base a quanto emerso dalla C.T.U., dalla mancanza di convenzione sul calcolo del tempo (*days count convention*) in riferimento al tasso Euribor posto a fondamento del calcolo di quello variabile contrattualmente stabilito, ovvero di quella, tra le varie soluzioni astrattamente configurabili (360/360, Act/360, Act/365, Act/Act) in base alla quale dovrebbe avvenire l'incremento della quota di interesse con il passare del tempo, tenuto anche conto della riscontrata manipolazione dell'Euribor.

Va nondimeno ribadito che, nella fattispecie in esame, la nullità dei contratti per cui è controversia per indeterminatezza del tasso di interesse e/o per mancata pattuizione con la relativa necessaria forma scritta costituisce oggetto di domanda spiegata dall'attrice soltanto in via subordinata; avendo la stessa invocato, in via principale, la tutela ex art. 1815 comma 2 c.c. in riferimento alla dedotta violazione della disciplina antiusura, sull'assunto per il quale il T.E.G. dei medesimi rapporti contrattuali andrebbe calcolato tenendo in considerazione anche

l'incremento implicato dall'adozione del regime di capitalizzazione composta in relazione all'ammortamento dei due finanziamenti.

Va pertanto prioritariamente affrontata la domanda principale, fermo restando che la questione dell'incremento di costo del finanziamento correlato all'effetto anatocistico implicato dal regime finanziario composto – sin qui esaminata – assume rilievo anche in riferimento alla stessa domanda principale. Dell'incremento esponenziale degli interessi indotto dal regime finanziario composto, infatti, non può non tenersi conto ai fini del controllo antiusura in sede giudiziale. Opinare diversamente, - vale a dire ipotizzare che la capitalizzazione degli interessi dovuta dall'applicazione del regime composto determini, sul piano giuridico, la trasformazione dell'obbligazione da accessoria in principale (vale a dire degli interessi in capitale) – ciò che varrebbe ad escludere, sotto tale profilo, il rilievo del fenomeno anatocistico rispetto al vaglio antiusura (attenendo esso soltanto al costo del finanziamento) – sarebbe invero in radicale ed inammissibile contrasto con il, già richiamato, consolidato principio di distinzione ontologica, giuridica e contabile tra le due tipologie di obbligazioni pecuniarie, costituente *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte regolatrice.

Le divergenze di tasso tra T.A.N. e T.A.E. riscontrate dal C.T.U. in relazione ad entrambi i contratti di mutuo, già in precedenza evidenziate, assumono rilievo anche ai fini del controllo antiusura; e ciò, in particolare, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (mensili) rispetto alla scadenza annuale (con riferimento alla quale è stato pattuito il T.A.N. contrattuale), per effetto della quale, per l'appunto, il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari al tasso nominale previsto in contratto, bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Più precisamente, in base a quanto accertato dalla dott.ssa Germinara, il tasso mensile con riguardo al contratto del 27.09.2004 è pari a 0,00321% (3,852% / 12) e, in relazione al contratto del 05.10.2005, il tasso mensile è del 0,0031 (3,756% / 12) Proiettando il predetto tasso

mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula i= (1+ik)k/h-1, dove k è il numero di periodi in un anno, h il numero di periodi di conversione ed i il tasso nominale), emerge che il T.A.E., vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nel T.A.E.G.) ed incluso anche il suevidenziato costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese - corrisponde al 3,921 per il primo contratto ed al 3,821 per il secondo contratto.

Raffrontando il T.E.G. delle operazioni creditizie in esame - "*comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse*" (inteso, in particolare, in relazione a ciascuno dei due contratti oggetto causa, comprensivo dell'incidenza degli interessi corrispettivi e moratori, della spesa per il premio di assicurazione (cfr. Cass. n. 8806/2017), dell'incidenza degli interessi corrispettivi e moratori, delle spese di gestione e di istruttoria della pratica, delle spese di perizia, di quelle notarili e dell'incremento di tasso determinato dall'adozione del regime composto), e ciò in conformità al disposto di cui all'art. 644 comma 3 c.p. (come novellato dall'art. 1 della L. n. 108/1996), il C.T.U. ha quindi concluso rimarcando il superamento del tasso soglia in vigore per entrambi i contratti in rapporto alla tipologia di finanziamento di riferimento: più precisamente, rispetto a ciascuno dei quattro scenari di evoluzione dei rapporti ipotizzati – tra i vari configurabili, tenuto conto che la conformità del regolamento pattizio alla disciplina antiusura va verificata al momento della stipulazione e, quindi, in relazione alla promessa o alla determinazione convenzionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001 (cfr. Cass. SS.UU. n. 24675/2017) – l'ausiliario dell'Ufficio ha accertato che il T.E.G. del contratto del 27.09.2004 risulta pari al 5,852% e quello del contratto del 05.10.2005 pari ad € 5,730, a fronte di tassi soglia di riferimento corrispondenti al 5,805% ed al 5,730%, quali rispettivamente stabiliti per il

terzo trimestre del 2004 e per il quarto trimestre del 2005. Giova in particolare evidenziare che, anche in relazione allo scenario n. 1 preso in considerazione nell'analisi econometrica – vale a dire quello basato sull'eventuale regolare ed integrale pagamento di tutte le rate dei mutui alle scadenze pattuite (e pertanto anche senza tenere conto dell'incidenza, a fronte di possibili situazioni di inadempimento, degli interessi moratori ai fini del calcolo del T.E.G.) - il C.T.U. ha riscontrato il superamento dei tassi soglia per entrambi i contratti (in misura pari a 1,513% per il primo ed a 2,382% per il secondo); superamento che risulta ancor più significativo in riferimento agli altri tre scenari ipotizzati ai fini del raffronto - ovvero quelli implicati dal mancato pagamento di tutte le rate e dall'estinzione anticipata dei contratti - evidentemente in ragione dell'incidenza di ulteriori voci di costo, in particolare degli interessi moratori e dell'indennità prevista per tale ultima evenienza.

Ciò posto, i contrapposti rilievi difensivi delle parti in ordine al controverso cumulo degli interessi moratori e di quelli corrispettivi ai fini della verifica antiusura (metodologia cui, secondo la prospettazione della banca, avrebbe fatto ricorso il C.T.U.) risultano in realtà, a ben vedere, del tutto inconferenti ed ultronei, avendo la dott.ssa Zeta accertato il superamento del tasso soglia per ciascuno dei due contratti anche, giova ribadire, con riguardo allo scenario di regolare, tempestivo ed integrale pagamento di tutte le rate da parte della mutuataria, vale a dire facendo riferimento anche ad ipotesi nella quale, ai fini del calcolo del T.E.G., non si verifica alcuna incidenza degli stessi interessi di mora (che, non a caso, non sono stato affatto indicati in termini percentuali nei prospetti trascritti nella relazione del medesimo C.T.U. in relazione allo scenario in esame).

Per mera completezza di motivazione, va osservato che la questione appena accennata è alquanto controversa in dottrina ed in giurisprudenza, dibattendosi se, ai fini del vaglio antiusura, nel contratto di mutuo – e quindi nell'ambito del raffronto tra il tasso soglia ed il T.E.G. dell'operazione creditizia - gli interessi corrispettivi e quelli moratori debbano cumularsi (*rectius*, come verrà chiarito, vadano considerati come

un unico aggregato omogeneo e ponderato), ovvero, più precisamente, se si debba tenere conto anche di questi ultimi per la finalità appena indicata. Su tale questione, in giurisprudenza si sono formati vari orientamenti.

In talune pronunce di merito si afferma che degli interessi moratori non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. e, quindi, del raffronto con il tasso soglia proprio della categoria di finanziamento di riferimento; e ciò sul rilievo della diversità ontologica e funzionale delle due tipologie di interessi in questione: necessaria e remunerativa quanto ai primi (costituendo essi il corrispettivo per la banca della concessione del prestito), eventuale, risarcitoria ed al contempo sanzionatoria quanto ai secondi (in quanto dovuti quale ristoro per il ritardo nell'inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate, ovvero a fronte del deterioramento del sinallagma del rapporto ed, al contempo, diretti a fungere da coazione indiretta per dissuadere il debitore dall'inadempimento, essendo quindi, sotto tale profilo, assimilabili alla clausola penale); di tal che, le due diverse tipologie di interessi si configurerebbero, per loro stessa natura, alternative tra loro, nel senso che, a fronte dell'inadempimento, sarebbero dovuti dal mutuatario esclusivamente quelli moratori (applicabili nella fase "patologica" del rapporto contrattuale), non già anche quelli corrispettivi (operanti invece nella fase di "fisiologica" esecuzione del vincolo obbligatorio), dovendosi quindi escludere in radice qualsivoglia possibilità di sommatoria degli uni e degli altri interessi ai fini del calcolo del T.E.G. e del raffronto dello stesso con la soglia antiusura. Le Istruzioni della Banca d'Italia del 30.09.1996 e quelle che ad esse sono seguite hanno per l'appunto escluso dal calcolo del T.E.G. oggetto di rilevazione ("*gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*"); analogamente, l'art. 3, comma 4 del D.M. del 27.06.2011 e quelli allo stesso succeduti, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 ed inerenti ai tassi effettivi globali medi relativi alle varie categorie di operazioni, hanno escluso gli interessi moratori dal novero delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini della determinazione

del T.A.E.G.M. *(" I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento").*

In realtà, vari argomenti ermeneutici, sia letterali che di ordine logico e sistematico, inducono l'interprete a considerare preferibile l'opposto indirizzo - del resto ormai recepito, con diversi recenti ed univoci arresti, anche dalla Corte di Cassazione – che riconosce la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

In primo luogo, rileva l'ineludibile dettato normativo, atteso che l'art. 644 comma 4 c.c. fa espresso ed indistinto riferimento, come già evidenziato, a qualsiasi spesa, commissione o remunerazione che risulti, "*a qualsiasi titolo*", collegata all'erogazione del credito; avendo in tale contesto l'articolo unico della L. n. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. n. 108/1996), chiarito che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".* Come ha avuto modo di evidenziare eloquentemente la Corte regolatrice, è proprio il succitato espresso riferimento agli "*interessi a qualunque titolo convenuti"*, che "*rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto… secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori*" (cfr. Cass. n. 5324/2003); di tal che "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (cfr. Cass. n. 5286/2000). Trattasi di principio che costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza della medesima Corte di legittimità (Cass. n. 14899/2000, Id. n. 5286/2000 cit., n. 8742/2001, n. 8442/2002, n. 17813/2002, 5324/2003, n.10032/2004, n.15497/2005, n. 6992/2007, n. 9896/2008 (in parte motiva), n.

9532/2010, n. 1748/2011, n. 11632/2010, n. 9532/2010, n. 602/2013, n. 350/2013, n. 5598/2017, n. 23192/2017 e, da ultima, Cass. n. 27442/2018). Come ha chiarito lo stesso Supremo Collegio, "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (cfr. Cass. n. 5286/2000 cit.). Il principio appena enunciato, peraltro, ha trovato autorevole conferma anche nella fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 25.02.2002, pronuncia con la quale, nel valorizzare il succitato riferimento fatto dal Legislatore agli "*interessi a qualunque titolo convenuti*", la medesima Consulta ha rimarcato, per l'appunto, che la previsione normativa del tasso soglia riguarda "*anche gli interessi moratori*"; più precisamente: "*Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi <<a qualunque titolo convenuti>> rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"* (cfr. Corte Cost., sent. n. 29/2002 cit.). La ricostruzione della fattispecie criminosa come reato istantaneo, nel senso che esso si consuma al momento della pattuizione degli interessi (non in quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in conformità alla norma di interpretazione autentica (L. 24/2001), conferma che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge solo in caso di inadempimento), sono comunque convenuti *ab origine*, esattamente come quelli corrispettivi (essendo la *ratio* della norma integrata quindi per gli uni come per gli altri).

Va inoltre considerato che la L. n. 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma 3 ha valore assoluto in tal senso),

operando distinzioni secondo le diverse categorie di crediti per sorte capitale rispetto ai quali maturano gli interessi, non già secondo la natura e la funzione degli interessi medesimi (corrispettiva o moratoria), e che, già anteriormente all'entrata in vigore della richiamata disciplina legislativa antiusura, "*nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*" (cfr. Cass. n. 5286/2000 cit.). Non può inoltre trascurarsi di considerare, in tale contesto, il rilievo ermeneutico dei lavori preparatori concernenti la disciplina in esame, segnatamente il testo della Relazione Governativa di presentazione al Parlamento del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001, nel quale si legge: *"L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi";* risultando evidente che la pattuizione degli interessi al momento della stipulazione si riferisce tanto a quelli corrispettivi quanto a quelli moratori, essendo volontà del Legislatore quella di prendere in considerazione, agli effetti della disciplina in esame, ogni tipo di interessi, a prescindere dalla loro funzione, costituendo anche la pattuizione o la promessa di interessi usurari per il caso della mora del debitore uno strumento di abuso della posizione del creditore mutuante e di sfruttamento della difficoltà economica del primo. In tale contesto, la ricostruzione della fattispecie criminosa come reato istantaneo, nel senso che si consuma al momento della pattuizione degli interessi (non a quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in conformità alla succitata norma di interpretazione

autentica (L. 24/2001), conferma ulteriormente che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge infatti solo in caso di inadempimento), sono comunque convenuti *ab origine*, così come quelli corrispettivi (essendo la *ratio* della norma integrata quindi per gli uni come per gli altri). La verifica del superamento del tasso soglia va quindi compiuta, per espressa *voluntas legis*, non già tenendo conto del tasso nominale applicato al rapporto, bensì del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all'erogazione del credito, non assumendo pertanto a tal fine rilievo la mera remunerazione (nominale) del prestito (consistente negli interessi corrispettivi) ed essendo conseguentemente irrilevante il *nomen juris* delle varie voci di costo da prendere in considerazione; tanto che l'art. 644, al comma 1, nel descrivere la condotta tipica dell'ipotesi criminosa, fa espresso riferimento al farsi "*dare o promettere*", "*per sé o per altri*", "*interessi o altri vantaggi usurari*", "*sotto qualsiasi forma*" ed *"in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità";* valorizzando al comma 4, ai fini della relativa verifica, ogni voce che contribuisca a determinare il costo complessivo effettivo del finanziamento e che va quindi presa in considerazione allo scopo di raffrontare il tasso soglia con il T.E.G. della singola operazione creditizia (*"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*). In altri termini, per espressa *voluntas legis*, il paradigma del controllo antiusura è costituito da un aggregato di diverse componenti (nel loro complesso integrante il costo del finanziamento), aggregato nell'ambito del quale gli interessi (corrispettivi o moratori che siano), intesi nel tradizionale senso civilistico del termine, costituiscono soltanto uno dei vari elementi. Ed è proprio in considerazione dell'omnicomprensività semantica e giuridica di tale aggregato di flussi finanziari - che, nel suo complesso, costituisce il costo del finanziamento e che si esprime nel T.E.G. - che emerge in tutta la sua

inconcludenza il dibattito circa l'esigenza di tenere conto o meno degli interessi moratori ai fini del vaglio antiusura; e ciò in quanto, una volta constatato che anch'essi (così come quelli corrispettivi) risultano comunque "*collegati all'erogazione del credito*" (ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.), sia pure nell'ambito di uno dei possibili scenari (quello dell'evoluzione "patologica" del rapporto conseguente all'inadempimento), ne deriva che non possono che essere compresi nel predetto T.A.E.G., rispetto al quale va operato il raffronto con il tasso soglia dell'operazione creditizia di riferimento.

In chiave sistematica, del resto, la disciplina civilistica (art. 1815 c.c.) e penalistica (art. 644 c.p.) in materia, così come la definizione generale di interessi moratori (artt. 1 e 2 della L. n. 108/1996), fa uso del termine "*interessi*" senza particolari declinazioni ed attributi, ciò che rende plausibile un'interpretazione massimamente espansiva della portata delle norme *de quibus*, tale da riferirsi a qualsiasi specie di "*interessi*" convenzionalmente previsti; mentre quando il Legislatore ha inteso escludere in materia di usura il rilievo di taluni oneri o costi - come, ad esempio, quelli fiscali - lo ha fatto con espressa previsione (art. 644 comma 4 c.p.). Alla luce di un'interpretazione logico-sistematica, attenta alla *ratio* protettrice ad essa sottesa, la stessa inclusione nel T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto per effetto dell'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 186, convertito in L. n. 2/2009, costituisce un significativo argomento a sostegno dell'irrilevanza della distinzione tra oneri economici fisiologici e patologici ai fini del controllo antiusura, atteso che dette commissioni (anch'esse collegate all'erogazione del credito) riflettono (esattamente come gli interessi di mora nel mutuo) la patologia del rapporto, che, in particolare, si esprime nello scoperto del conto corrente o nello sconfinamento di fido, come ha avuto modo di evidenziare la Corte regolatrice, laddove ha l'appunto precisato che *"il chiaro tenore letterale dell' art. 644, comma 4 … impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente*

sopporti in connessione con il suo uso del credito" (cfr. Cass. Pen. n. 12028/2010, parte motiva). Ricollegare l'illecito usurario alla dazione o alla promessa di "*interessi o altri vantaggi*" "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*" varrebbe - almeno apparentemente - a circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione dei soli interessi corrispettivi, ma tale rilievo trascura di considerare la dirimente (ed ineludibile) portata esegetica del già citato art. 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), in virtù dell'espresso riferimento ivi contenuto agli interessi "*convenuti a qualunque titolo*"; dovendosi quindi considerare che è proprio il riferimento agli "*altri vantaggi*" usurari presente nell'art. 644 c.p. che consente ragionevolmente di ricondurre all'ambito applicativo della stessa disposizione anche gli interessi moratori, avendo essi la funzione di ristoro predeterminato e forfettario del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ed essendo sicuramente destinati, in quanto tali, ad incidere sull'onerosità del prestito. In buona sostanza, un'interpretazione dell'inciso "*in corrispettivo*" di tipo logico-sistematico consente di riconnettere tale espressione alla pattuizione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi, laddove si intenda la corrispettività non già quale mero attributo descrittivo degli interessi, bensì, in conformità al tenore logico-testuale del citato art. 644 c.p., come connotato afferente alla funzione degli stessi interessi o vantaggi nell'ambito della complessiva portata causale del rapporto contrattuale: l'inciso "*in corrispettivo*" ha, infatti, come punto di riferimento, nella struttura della fattispecie criminosa, la descrizione della condotta tipica del "*farsi dare o promettere*", sicché la corrispettività degli interessi, così come degli altri vantaggi, va valutata in rapporto al profilo causale della loro pattuizione ed in relazione a tutti i possibili scenari (fisiologici o patologici che siano) configurabili nell'evoluzione del rapporto medesimo in fase esecutiva. Ne deriva che anche la previsione di interessi moratori (così come quella di una clausola penale), pur avendo l'intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento

dell'obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell'ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Ciò in quanto il creditore si cautela (attraverso la convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro i possibili effetti pregiudizievoli dell'inadempimento o dell'adempimento tardivo dell'obbligazione restitutoria del mutuatario; e tale previsione negoziale ben può assumere, nella complessiva economia concreta del contratto, un rilievo connesso al livello di rischio-inadempimento esplicitato già in fase di predisposizione dell'accordo contrattuale in relazione allo specifico contraente-debitore o alla categoria cui questi appartiene. Pertanto, il riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. al "*corrispettivo*" – alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica della disposizione, aderente alle esigenze di tutela sottese ed alla *ratio* della disciplina protettiva in esame - non significa affatto che solo gli interessi corrispettivi possono dare luogo al reato di usura. Il reato è infatti integrato qualora vi sia una "corrispettività" (*id est*, in termini contrattuali, un sinallagma causale) tra una dazione di denaro ed un vincolo giuridico (consistente anche solo in una promessa), che possa consentire al mutuante di ottenere vantaggi (tra i quali anche interessi) sproporzionati rispetto al valore del denaro; ciò che rende evidente che la nozione di "corrispettività", nella portata precettiva della stessa disposizione, non attiene alla natura degli interessi o della utilità *de quibus,* bensì alla riferibilità degli interessi medesimi alla sfera giuridica della parte cui essi sono destinati ed alla correlazione degli stessi alla concessione del finanziamento (essendo essi, in tal guisa, pur sempre "*correlati all'erogazione del credito*", ai fini della verifica antiusura di cui all'art. 644 comma 4 c.p.).

In definitiva, è la stessa Legge a conferire omogeneità, ai fini del controllo antiusura, ai due diversi tipi di interesse, a prescindere dalla loro diversa natura: se infatti geneticamente e funzionalmente gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono tra loro diversi, è il Legislatore che li ha resi omogenei, al fine di evitare il grave fenomeno dell'usura bancaria, in

riferimento all'identica sanzione civilistica imposta ex art. 1815, comma 2 c.c.. La diversa natura delle varie voci di costo del mutuo non impedisce certo, secondo il dettato e lo spirito della Legge, la loro aggregazione; diversamente opinando, del resto, per coerenza si dovrebbe escludere anche, ai fini della determinazione del T.E.G., la cumulabilità degli interessi con le commissioni di massimo scoperto e con le spese previste nel contratto di conto corrente bancario, cumulabilità che invece non pare ormai più revocabile in dubbio (come del resto riconosciuto nelle stesse più recenti istruzioni della Banca d'Italia).

In tale contesto, va rimarcato che, con la recente ordinanza n. 23192 del 04.06.2017, la Corte regolatrice ha ribadito, richiamando analoga precedente pronuncia (cfr. Cass., sentenza n. 5598 del 06.03.2017), che, "*in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)*"; giudicando quindi erronea la decisione con la quale il Tribunale aveva invece ritenuto "*in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso*". Anche con riferimento agli interessi moratori (da sempre esclusi dal novero degli oneri e costi presi in considerazione nella formula elaborata in base alle circolari della Banca d'Italia ai fini del calcolo del T.E.G.), la giurisprudenza di legittimità ha quindi attribuito esclusiva rilevanza alla disciplina di Legge, piuttosto che alle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza bancaria e dirette agli operatori finanziari.

Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27442/2018, pubblicata il 30.10.2018, ha ribadito ancora una volta l'esigenza di raffrontare il tasso soglia anche agli interessi moratori ai fini del controllo di legalità in sede giudiziale: "*gli interessi convenzionali di*

mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti a un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, l. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari", trattandosi di disciplina applicabile "*sia agli interessi promessi come remunerazione d'un capitale o della dilazione d'un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.)*". A tale conclusione il Supremo Collegio è pervenuto operando un analitico *excursus* storico-giuridico inerente alla loro natura e funzione ed aderendo *ex professo* alle medesime considerazioni dianzi svolte, già da tempo sostenute da questo stesso giudicante in altre precedenti pronunce in materia, vale a dire passando diffusamente in rassegna gli argomenti interpretativi sin qui esposti: quello letterale, desunto dal tenore dell'art. 644 commi 1 e 3 c.p., dall'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 e dall'art. 1 comma 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in L. n. 24/2001, non operando tali previsioni alcun discrimine di sorta in base alla natura ed alla funzione degli interessi, assumendo essi in tale contesto rilievo quale che sia il "*titolo*" per il quale siano promessi o convenuti, trovando del resto l'assoggettamento anche degli interessi moratori alla normativa antiusura riscontro anche nei lavori preparatori della citata L. n. 24/2001 (in particolare, nel § 4 del disegno di legge S-4941 presentato nella XIII legislatura, laddove si precisò che il testo normativo aveva per l'appunto la funzione di chiarire come dovesse essere valutata l'usurarietà di qualsiasi tipo di interesse, "*sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio*", quindi senza limitazioni o eccezioni di sorta); quello sistematico, in considerazione del fatto che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori hanno comunque la medesima funzione, consistente, in conformità alla tradizione giuridica romanistica, nel reintegrare la sfera giuridica del creditore a fronte della rinuncia alla disponibilità del capitale concesso e quindi alla naturale fruttuosità dello stesso (compensando i primi e ristorando i secondi detta rinuncia): "*così come chi dà a mutuo una somma di denaro legittimamente esige un interesse, perché deve essere*

compensato della privazione di un bene fruttifero (il capitale), allo stesso modo chi non riceve tempestivamente la somma dovutagli deve essere compensato dei frutti che quel capitale gli avrebbe garantito se ne fosse rientrato tempestivamente in possesso", identificandosi del resto il danno da inadempimento o da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ex art. 1224 c.c., per l'appunto "*nella perduta possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli, e trarne un lucro finanziario*" ("*danno presunto dal legislature iuris et de iure nel suo ammontare minimo, che non può essere inferiore al tasso legale*", ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c.), di tal che "*tanto gli interessi compensativi, quanto quello convenzionali moratori ristorano … il differimento nel tempo del godimento d'un capitale*", differendo tra loro esclusivamente nella fonte ("*solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo*") e nella decorrenza ("*immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi*"), non già nella funzione; il criterio interpretativo finalistico, fondato sulla *ratio legis* (consistente, al contempo, nel "*duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell'usura e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche*") induce a ritenere "*incoerente con la finalità perseguita*" l'esclusione della pattuizione inerente agli interessi moratori dall'ambito applicativo della disciplina antiusura, dovendosi del resto ragionevolmente escludere il "*risultato paradossale*" che, diversamente opinando, renderebbe per il creditore "*più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento*", incentivando il ricorso a "*pratiche fraudolente*", come quella di "*fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite*"; anche l'analisi dell'istituto fondata sull'interpretazione "*storica*" della disciplina antiusura, infine, dimostra che "*gli interessi moratori sorsero per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale*", essendo la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori sorta storicamente non per

sottrarre questi ultimi "*alle leggi antiusura*", bensì al fine di "*aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court*". Con la stessa ordinanza, la Suprema Corte ha quindi esplicitamente qualificato "*la pretesa distinzione ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi*" – che, in ogni caso, non varrebbe ad escludere l'assoggettamento degli interessi di mora all'applicazione della Legge n. 108/1996 – come un "*aforisma scolastico*" e persino come un "*falso storico*"; essendo il fatto che il danno (da lucro cessante) che il creditore subisce per l'adempimento tardivo dell'obbligazione pecuniaria da parte del debitore, così come quello che gli deriva dalla tardiva restituzione del capitale a quest'ultimo concesso a mutuo, venga liquidato in forma di interessi, a ben vedere, null'altro che "*una convenzione*", ciò che vale ad elidere, in buona sostanza, agli effetti giuridici in trattazione, la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori (cfr. Cass. ord. n. 27442/2018 del 30.10.2018 cit.). La medesima Corte, con la pronuncia in esame, ha quindi eloquentemente ricondotto siffatta distinzione a quelle "*purtroppo non rare tralaticie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate*", dal cui abuso il monito delle Sezioni Unite Civili dello stesso Supremo Collegio, con la sentenza n. 12310 del 15.06.2015, hanno "*messo in guardia*" l'interprete, laddove è stata indicata, come "*precondizione necessaria*" dell'attività ermeneutica, la necessità di "*sgomberare il campo di analisi da … espressioni sfuggenti ed abusate, che hanno finito per divenire dei mantra ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato"; ciò che "serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale, nonché la pigrizia esegetica*" (cfr. Cass. SS.UU. n. 15310/2015 cit.).

Né può rinvenirsi un argomento convincente a sostegno della esclusione degli interessi moratori dal T.E.G. ai fini della L. n. 108/1996 nella disciplina di cui all'art. 19, paragrafo 2 della Direttiva 2008/48 CR del 23 aprile 2008 in tema di credito al consumo, che stabilisce i criteri per determinare il T.A.E.G., chiarendo, per l'appunto, che "*Al fine di calcolare*

il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che quest'ultimo sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi"; da tale norma si dovrebbe desumere l'esclusione dalla nozione unitaria di Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) degli interessi moratori, da intendersi assimilati alle penali contrattuali. L'argomento, per quanto suggestivo, non pare convincente, attesa l'evidente diversità di funzione della disciplina consumeristica appena citata rispetto a quella che caratteristica la legislazione antiusura. La prima, infatti, definisce il T.A.E.G. ai fini limitati della applicazione dell'anzidetta Direttiva, finalizzata ad assicurare una trasparente scelta del consumatore che acceda al mercato del credito, imponendo una serie di obblighi ai prestatori di servizi finanziari afferenti al credito al consumo: posto che, a tali fini, l'indicazione del T.A.E.G. deve consentire al consumatore un'oculata e ponderata valutazione delle prospettazioni dell'intermediario o dell'impresa bancaria, è ragionevole che in esso non siano presi in considerazione che i costi e gli oneri globali connessi al credito esclusivamente nella fisiologia del rapporto negoziale. Del tutto estranei e divergenti risultano, invece, le finalità della L. n. 108/1996; di tal che deve escludersi che la (limitata e specifica) nozione di T.A.E.G. di cui alla disciplina consumeristica di fonte europea condizioni la ricostruzione delle nozioni di Tasso Effettivo Globale Medio (ai fini delle rilevazioni imposte dal Ministero dell'Economia dall'art. 2 L. n. 108 del 1996) o di Tasso Effettivo Globale (ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia di cui all'art. 644 c.p. ed all'art. 1815 comma 2 c.c.). Quanto appena esposto trova riscontro nella stessa ordinanza 27442/2018 dianzi citata, con la quale, nell'escludere che al controllo di legalità inerente agli interessi moratori possa procedersi attraverso un incremento del tasso soglia previsto *ex lege* in misura corrispondente alla

maggiorazione media dei tassi di mora praticati sul mercato per le varie categorie di operazioni creditizie, in modo da elaborare una sorta di tasso soglia moratorio, si è al riguardo rimarcato che "*è impossibile, in assenza di una norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato in base all'art. 2 l. n. 108/1996, ma in base a un fantomatico tasso, talora definito nella prassi di mora-soglia, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia*". Giova ribadire, in proposito, che la normativa in materia non contempla la separata rilevazione in sede amministrativa del saggio convenzionale di mora medio quale presupposto per la determinazione di un tasso soglia moratorio al quale raffrontare la mora pattuita per le singole operazioni creditizie: la Legge n. 108/96 risulta infatti fondata sulla rilevazione dei tassi (fisiologici) medi per tipo di contratto, ciò che si configura di per sè incompatibile con l'ipotetica rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico (vale a dire in base alla diversa funzione, compensativa o risarcitoria, e/o alla diversa fonte, convenzionale o legale, degli stessi).

La presunta necessaria omogeneità e simmetria delle formule relative al T.E.G. della singola operazione (ex art. 644 c.p.) e al T.E.G.M. della categoria contrattuale di riferimento (ai sensi dell'art. 2, comma 1 della medesima Legge) costituisce, nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia, il principale argomento addotto a giustificazione dell'esclusione non soltanto degli interessi moratori, ma anche di altre voci ed oneri che, in chiave funzionale, integrano il costo del finanziamento. La questione riflette, a ben vedere, l'interpretazione dell'essenza stessa del meccanismo operativo attraverso il quale il Legislatore ha prefigurato l'illecito usurario ed il controllo antiusura, anche in forza del principio di gerarchia delle fonti normative in materia, principio cui non può non attribuirsi fondamentale ed imprescindibile rilievo anche nella materia *de qua*.

L’art. 2 della L. n. 108/1996 prescrive che la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) debba essere compiuta dal Ministero Economia e Finanza, “*sentita la Banca d’Italia*”. In materia, quindi, il Legislatore ha attribuito all’Istituto di vigilanza bancaria esclusivamente un ruolo consultivo, ovvero soltanto il compito di acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) e dalla stessa Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (“Operatori del Credito”) i tassi (effettivi globali) da questi mediamente applicati nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura e di comunicare i valori medi derivanti da tale rilevazione al medesimo Ministero, il quale, una volta *“corretti”* gli stessi *“in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento”,* stabilisce i tassi soglia di ciascun trimestre per le varie categorie di rapporti contrattuali e li pubblica senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. In buona sostanza, l’art. 2 della L. n. 108/1996 conferisce alla Banca d’Italia il solo compito di “fotografare” l’andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni *“tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della natura, dei rischi e delle garanzie (comma 2)”,* spettando poi al Ministero la classificazione delle varie tipologie di operazioni creditizie e la rilevazione trimestrale dei T.E.G.M. relativi a queste ultime (che, come già precisato, previa correzione “*in ragione delle eventuali variazioni del tasso di sconto successive al trimestre di riferimento* ”, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale). Con particolare riferimento alla determinazione del tasso soglia, il Legislatore, attraverso disposizione di rango primario, non ha fatto pertanto alcun rinvio ad un aggregato di costi connessi al credito stabilito in via autonoma dalla norma secondaria. Del resto, i primi D.M. attuativi dell’art. 2 della L. n. 108/1996, emanati il 23.09.1996 ed il 24.09.1997 (recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ed i T.E.G.M. dell’epoca), non prevedevano alcun

compito per Banca d'Italia di predisporre specifiche istruzioni destinate agli operatori finanziari per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura; né risulta che una norma di rango legislativo abbia attribuito in seguito all'Istituto di vigilanza bancaria tale funzione di integrazione e/o di specificazione normativa al fine di stabilire le voci di costo da prendere in considerazione per procedere alla rilevazione del T.E.G.M., tanto meno derogatoria rispetto all'esaustiva elencazione ed omnicomprensiva contenuta nel comma 1 del citato art. 2 della L. n. 108/1996 (che fa espresso riferimento alle "*commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse"*); funzione integrativa della disciplina legislativa che lo stesso Legislatore, laddove ha invece inteso farlo in materia, ha conferito alle fonti di rango secondario attraverso disposizioni esplicite (ad esempio, con l'art. 117, comma 2 del Testo Unico Bancario, in relazione alla previsione da parte del C.I.C.R. di forme diverse da quella scritta per talune tipologie di contratti bancari). Non a caso, per l'appunto in virtù di tale ricostruzione del sistema delle fonti in materia, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che *"Il delitto di usura, quale definito a seguito dell'intervento novellistico operato dalla legge n. 108 del 1996, non riserva affatto compiti "creativi" alla Pubblica Amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria",* atteso che *"il legislatore si è fatto carico di introdurre e delineare una rigida "griglia" di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un compito di "registrazione" ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità*". In altri termini*, "in tale prospettiva, il procedimento per la determinazione dei tassi soglia analiticamente descritto dal legislatore della riforma, esclude, per puntualità di riferimenti, qualsiasi elusione del principio di riserva di legge in materia penale, nulla essendo lasciato a scelte di opportunità o a valutazioni non fondate su rigorosi criteri tecnici: al contrario, è proprio la linea di "obiettivizzazione" del fatto tipico che ora*

caratterizza la figura descritta dall'art. 644 cod. pen. a rendere la fattispecie senz'altro esente da quelle perplessità di insufficiente determinatezza che, in passato, erano state adombrate al suo riguardo". In definitiva, *"il dettaglio dei criteri stabilito dalla legge è dunque tale da rendere la fonte non legislativa un atto meramente ricognitivo, destinato a "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari distinti per classi omogenee di operazioni, secondo parametri di certezza ed obiettività, e con l'intervento degli organi istituzionalmente deputati a compiere siffatte registrazioni"* (cfr. Cass. Pen. n. 20148/2003). Non può dunque affermarsi un'automatica equiparazione tra le risultanze delle rilevazioni della Banca d'Italia e il T.E.G.M., sia dal punto di vista formale, atteso che questo è rilevato dal Ministero con decreto solo "*sentita la Banca d'Italia*", sia dal punto di vista sostanziale, perché la norma prevede comunque ipotesi di correttivi da apportarsi dal medesimo Ministero competente. Le cd. istruzioni della Banca d'Italia (rivolte soltanto alle banche ed agli operatori finanziari, non certo vincolanti per l'Autorità Giudiziaria) non possono quindi entrare in conflitto con la norma primaria (art. 644 c.p.), perché per la Legge le loro funzioni sono diverse: rispettivamente, quanto alle prime, quella indicare criteri operativi destinati agli istituti bancari ed agli intermediari finanziari affinchè essi possano comunicare al Ministero i tassi medi dagli stessi praticati con riferimento alle varie classi omogenee di operazioni creditizie, informazione in base alla quale il medesimo Ministero procede dapprima alla rilevazione del T.E.G.M., ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 108/1996 (ovvero il Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo), per poi pubblicare i tassi soglia concernenti le stesse classi di operazioni (determinati attraverso la maggiorazione di "*un quarto*" del predetto T.E.G.M. con l'aggiunta di "*un margine di ulteriori quattro punti percentuali*", a norma del comma 4 dello stesso precitato art. 2); quanto alla seconda (giova ribadire, la Legge), quella di stabilire le voci di costo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. di ciascuna

categoria di operazioni, ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.. Ne deriva che qualora emerga un conflitto di tal genere, esso non può che essere risolto attraverso la disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la Legge non autorizza affatto il Ministero (e tanto meno la Banca d'Italia) a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini della determinazione del T.E.G. rispetto al quale operare il riscontro di legalità in riferimento alla disciplina antiusura.

La rilevazione del T.E.G.M. (operazione spettante al Ministero "*sentita la Banca d'Italia*") e la determinazione del T.E.G. relativo al singolo rapporto creditizio, ai fini della verifica di legalità, sono quindi operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e basate su aggregati di costi che, seppure definiti con criterio omogeneo ("*commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e … spese, escluse quelle per imposte e tasse*", in base alla locuzione contenuta sia nell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 che nell'art. 644, comma 4 c.p.), non sono perfettamente sovrapponibili. La funzione del T.E.G.M. (ex art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996), infatti, è quella di fotografare l'andamento dei tassi di mercato praticato dalle banche, consistendo, quindi, in una mera rilevazione statistica che implica selezione e organizzazione di dati ed in tale ambito deve ritenersi esaurirsi la discrezionalità tecnica (limitata da rigorosi criteri tecnici) della Banca d'Italia (che ad es. ha escluso talune tipologie di rapporti bancari dalla rilevazione statistica, riconducibili a dinamiche "patologiche", pertanto ritenuti tali da alterare il normale prezzo del credito applicato alla clientela, quali, a titolo esemplificativo, le posizioni classificate a sofferenza, i crediti ristrutturati, le operazioni a tasso agevolato o di favore, i finanziamenti revocati, i finanziamenti infragruppo, tipologie di rapporti che non è revocabile in dubbio essere comunque sottoposte, esattamente come le altre, al vaglio antiusura, sebbene non siano state comprese nelle rilevazioni dell'Istituto di vigilanza relativi al T.E.G.M.); non assolvendo invece lo stesso T.E.G.M. la funzione di integrare l'aggregato di costi in attraverso il quale si determina il T.E.G. della singola operazione, rispetto

al quale va compiuto il raffronto con il tasso soglia della categoria di riferimento, essendo le componenti di tale ultimo aggregato (autonomamente) desumibili - senza necessità di interventi integrativi di sorta affidati a fonti di rango secondario - dal chiaro dettato del comma 4 dell'art. 644 c.p., secondo cui *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".* A ben vedere, il fatto che la specificazione per la quale tali voci di costo assumono rilievo in quanto, per l'appunto, "*collegate all'erogazione del credito*" (giusto il disposto di cui all'art. 644, comma 4 c.p. ai fini dell'individuazione del T.E.G. della singola operazione) non sia invece riportata nell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 (che contiene l'analoga elencazione di quelle rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M relativo alle varie classi omogenee di operazioni) non pare casuale, ma assume una significativa valenza interpretativa, atteso che la rilevazione del T.E.G.M. è finalizzata ad enucleare un indicatore medio del mercato "fisiologico" del credito (essendo esso destinato a costituire la base per stabilire il tasso soglia usurario, attraverso i correttivi e la maggiorazione previsti *ex lege*); mentre per l'individuazione del tasso della singola operazione creditizia rispetto alla quale effettuare il raffronto con il tasso soglia ai fini della verifica antiusura il Legislatore ha piuttosto consapevolmente preso in considerazione l'intero costo del finanziamento complessivamente inteso, trovando la omnicomprensiva nozione di "collegamento" delle varie voci all'erogazione del credito – che esprime evidentemente un concetto di ampia correlazione "teleologica" - giustificazione, per l'appunto, in tale peculiare ed inequivoca *voluntas legis*.

Richiamate le considerazioni che precedono, pare quindi evidente che l'ipotesi criminosa di cui all' art. 644 comma 1 c.p. (usura oggettiva) costituisce una fattispecie autosufficiente, in quanto la norma penale descrive in modo compiuto il nucleo dell'incriminazione (fondata

sull'eccedenza, rispetto al tasso soglia, dell'ammontare complessivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito); e ciò senza alcun rinvio ad un ipotetico aggregato di costi stabilito o integrato dalla normazione secondaria (i Decreti Ministeriali) e tanto meno alle circolari della Banca d'Italia (del resto neanche menzionate nelle disposizioni di rango legislativo sin qui citate). Trattasi, pertanto, di norma penale (soltanto) parzialmente in bianco, nel senso che essa non può operare senza la pubblicazione in G.U. dei Decreti Ministeriali periodici che indicano il tasso soglia (ottenuto in base al T.E.G.M all'applicazione dei relativi coefficienti correttivi ed alla maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996); non già, quindi, nel senso che alla normazione di rango secondario sia stato attribuito dal Legislatore il potere di stabilire quali specifici oneri e costi compongono l'aggregato che occorre considerare per individuare il T.E.G. della singola operazione creditizia, rispetto al quale va effettuata la verifica antiusura. In altri termini, il tasso medio pubblicato dal Ministero in relazione a ciascuna classe di operazioni finanziarie vale in quanto tale e non in funzione dell'aggregato di costi preso in considerazione dalla Banca d'Italia ed assunto quale base per l'enucleazione di quello stesso tasso medio, previa applicazione dei "correttivi" previsti dall'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 in funzione delle variazioni periodiche del tasso ufficiale di sconto.

A fronte di un ipotetico contrasto tra norme amministrative (i Decreti Ministeriali) e disciplina legale (con particolare riguardo, per l'appunto, alle componenti dell'aggregato di costi da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. della verifica antiusura) e non vincolando le prime - prive di efficacia precettiva e derogatoria rispetto alla Legge - la valutazione in sede giudiziale (a differenza della Legge), non resta al Giudice che disapplicare – ex artt. 4 e 5 dell'allegato E della L. n. 2248 del 1865 - gli atti di normazione secondaria (ovvero i D.M. che le hanno fatto proprie le indicazioni fornite con le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia

agli operatori finanziari) integrativi della norma di rango primario (art. 644 c.p.). Sotto tale profilo, l'art. 3 dei Decreti Ministeriali succedutisi negli ultimi anni, laddove prescrive che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia inerente alle varie operazioni creditizie, "*si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia*", si configura in realtà illegittimo, non potendo la discrezionalità tecnica affidata alla Banca d'Italia (ai fini della selezione dei criteri di calcolo e dei criteri di inclusione cui fare ricorso per l'individuazione del tasso medio di mercato delle varie categorie di operazioni) essere trasposta dal piano operativo della mera rilevazione statistica al ben diverso processo di verifica del rispetto della soglia legale antiusura, avente natura giuridica. E ciò in quanto, giova ribadire, la norma secondaria non è stata affatto autorizzata ad un intervento del genere, che si risolverebbe nella sostanziale ed arbitraria identificazione dei canoni e dei criteri statistici dettati dallo stesso Istituto di Vigilanza agli operatori bancari ai fini della rilevazione dei tassi medi (ex art. 2 della L. n. 108/1996) con le regole ed i principi giuridici in base ai quali il Legislatore ha prefigurato il controllo di legalità in relazione alla disciplina imperativa in materia; intervento che risulterebbe, in buona sostanza, integrativo del precetto legislativo (l'unico effettivamente vincolante anche nei confronti degli stessi operatori bancari) e ciò senza che lo stesso Legislatore abbia mai assegnato in materia alla normazione secondaria una funzione di tal genere. In ossequio all'ineludibile principio di legalità, pertanto, non può quindi ritenersi che le istruzioni della Banca d'Italia (sicuramente prive di efficacia vincolante per l'Autorità Giudiziaria) siano norme tecniche autorizzate ad integrare la disciplina di Legge, esaurendosi la funzione della procedura amministrativa, per quanto chiarito, nel "fotografare" il T.E.G.M. delle varie tipologie di operazioni, non già nell'integrare il contenuto del precetto legislativo (che è già integralmente definito nell'art. 644 c.p., anche in relazione all'aggregato di costi da assumere quale parametro ai fini del riscontro del rispetto della

disciplina antiusura). Laddove, del resto, il Legislatore ha inteso consentire ad organi amministrativi di integrare la disciplina legislativa sotto taluni profili inerenti alla materia bancaria, ovvero di dettare previsioni normative derogatorie rispetto alla stessa, lo ha fatto attraverso apposita ed espressa disposizione, ad esempio laddove, con riferimento al principio legale in virtù del quale i contratti bancari "*sono redatti per iscritto*" (art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993) – trattandosi di requisito formale prescritto "*ad substantiam*" (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 36/2017) - ha rimesso al C.I.C.R. l'individuazione di talune tipologie di contratti stipulabili in altra forma "*per motivate ragioni tecniche*". Non si vede quindi per quale ragione, con riguardo all'aggregato di oneri e costi da prendere in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà, possa ritenersi attribuito alla Banca d'Italia il potere di integrare la disciplina di Legge in difetto di qualsivoglia previsione normativa attributiva di un potere d'intervento in tal senso; e ciò specie ove si consideri la riserva di Legge specificamente stabilita con riferimento alla disciplina antiusura, a norma dell'art. 644, comma 3 c.p. (come novellato dall'art. 1, comma 3 della L. n. 108/1996), in forza del quale *"la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".* Risulterebbe invero evidente il rischio di criticità applicative, se non persino di gravi fenomeni elusivi, ove alla Legge fosse riservata soltanto la determinazione del tasso soglia antiusura, mentre la scelta e l'individuazione del parametro di valutazione ai fini del raffronto tra lo stesso tasso soglia ed i saggi di interesse praticati sul mercato in riferimento alle varie categorie di operazioni creditizie fosse rimessa ad organi amministrativi anche in deroga al chiaro ed univoco criterio legale imposto dal comma 4 del precitato art. 644 c.p..

Nessuna norma primaria stabilisce un raccordo – e tanto meno un principio di identificazione – tra le istruzioni dell'Istituto di Vigilanza sugli enti bancari (valide ai fini statistici) ed il T.E.G. dei singoli rapporti contrattuali, in modo da circoscrivere il perimetro dei costi rilevanti soltanto a quelli presi in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M..

Non a caso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di giudicare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disciplina di legge in esame (sollevata in relazione agli artt. 3, 25 e 41 Cost.), in riferimento al ruolo assunto in tale ambito dagli organi amministrativi, sul rilievo per cui la L. 108/1996 "*fissa limiti e criteri analitici e circoscritti … vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice*"; peraltro evidenziando espressamente che la suindicata disciplina di legge non riserva affatto "*compiti creativi alla Pubblica Amministrazione*", né affida ad essa "*margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria"*, essendosi piuttosto il Legislatore "*fatto carico di introdurre una rigida griglia di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un compiti di registrazione e di elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità*" ed avendo la L. n. 108/1996 a tal fine fissato, per l'appunto, "*limiti e criteri analitici e circoscritti … vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice*" (cfr. Cass. Pen. 18.03.2003 n. 20148).

Non pare persuasivo quindi l'argomento – pur recepito in talune sentenze di merito – secondo cui la disomogeneità tra le voci di costo prese in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M. (attraverso rilevazioni effettuate in conformità alle circolari della Banca d'Italia) e, conseguentemente (in virtù delle maggiorazioni e degli adattamenti previsti dalla legge), dei tassi soglia, da un canto, e delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. delle singole operazioni creditizie (secondo il criterio funzionale recepito nell'art. 644, comma 4 c.p.), dall'altro, non consentirebbe il raffronto occorrente ai fini della verifica

antiusura (trattandosi di confrontare valori incomparabili, in quanto ottenuti, per l'appunto, tenendo in considerazione costi ed oneri non esattamente identici); di tal che l'unica soluzione per rendere applicabile la disciplina di Legge risulterebbe quella di adottare la cd. formula della Banca d'Italia (fondata invece su un criterio di omogeneità) ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione da prendere in esame.

Va al riguardo ribadito che T.E.G.M. (pubblicato nei D.M. trimestrali ex at. 2 della L. n. 108/1990) e T.E.G. relativo alla singola operazione finanziaria (ex art. 644 comma 4 c.p.), pur nella diversità di funzione, sono grandezze omogenee; ma tale omogeneità va affermata non già in quanto esse siano composte da un identico aggregato di costi (vale a dire composto dalle medesime voci), bensì in quanto sono stati definiti dalla Legge secondo un criterio analogo ("*commissioni remunerazioni spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse*"), non affatto identico; essendo decisiva, ai fini dell'individuazione del discrimine tra l'uno e l'altro criterio, l'evidenziata diversità delle rispettive funzioni nell'ambito della disciplina in esame. E' per l'appunto in tale considerazione che trova giustificazione il fatto che, ai fini della determinazione del T.E.G.M., assumono rilievo oneri, costi ed operazioni "fisiologici" del mercato creditizio, mentre con riferimento al T.E.G., alla luce dell'inequivoco disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p., occorre considerare anche quelli dovuti in ragione dell'ipotetica evoluzione patologica del rapporto obbligatorio (quali, a titolo esemplificativo, gli interessi moratori, i crediti in sofferenza, revocati o in mora), o comunque quelli correlati a scenari di attuazione del rapporto obbligatorio alternativi o meramente eventuali rispetto allo svolgimento ordinario originariamente predicato in sede di stipulazione del contratto (quale la penale per l'estinzione anticipata nel mutuo), ovvero ancora concordati o comunque previsti (talora per espressa previsione normativa) ai fini dell'erogazione del finanziamento, per quanto non integranti prestazione corrispettiva rispetto allo stesso (quali il premio assicurativo nel mutuo o il compenso in favore del mediatore finanziario nei contratti di finanziamento); e ciò in virtù

dell'innegabile correlazione funzionale di tali ultimi oneri e costi con l'erogazione del finanziamento. Ne deriva, in definitiva, che le voci di costo escluse dal campo di rilevazione del T.E.G.M. - quale che sia la ragione di tale esclusione – devono trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto (fino al 2011 pari al 50% del TEGM, ora pari al 25% del TEGM + 4 punti percentuali) esistente tra il medesimo T.E.G.M. ed il tasso soglia stabilito ai sensi di Legge, senza che possa, per converso, predicarsene l'esclusione dal T.E.G.. In altri termini, una volta individuato, attraverso la rilevazione del T.E.G.M., il costo fisiologico ed ordinario del credito relativo alle varie tipologie di operazioni, tutto ciò che deborda dall'ordinario – a vario titolo e quale che sia la ragione, se del caso anche in dipendenza di scenari patologici dell'evoluzione del rapporto obbligatorio e, comunque, anche se consistente in oneri non identificabili negli interessi intesi nel tradizionale senso civilistico e persino qualora integrati da remunerazioni o compensi destinati a terzi (il comma 1 dell'art. 644 c.p.c. fa espresso riferimento, non a caso, a "*interessi o altri vantaggi usurari*" dati o promessi, "*per sé o per altri*" e "*sotto qualsiasi forma*") – deve essere contenuto nel suindicato *spread* previsto ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996. La formula normativa con la quale è stato predisposto l'art. 644 c.p. (evidentemente diretta ad evitare pratiche elusive) comporta, come già chiarito, il superamento della stessa nozione tradizionale di interesse – inteso come funzione del capitale e del tempo – in quanto non considera tanto il frutto del denaro per il finanziatore, quanto il costo (complessivamente) sopportato dal finanziato.

La scelta del modello di rilevazione statistica fondato sulla prassi ordinaria e fisiologica del credito costituisce, quindi, un'opzione metodologica corretta e ragionevole, in quanto aderente alla funzione che la Legge attribuisce al T.E.G.M. ed alla stessa finalità di calmierare il mercato del credito, in conformità alla *ratio* ispiratrice della disciplina introdotta dalla L. n. 108/1996. Corrispondentemente, qualora venissero ricompresi, ai fini della determinazione del tasso medio di riferimento, oneri e costi

“patologici”, ciò, piuttosto che evitare (o quanto meno contenere) i tassi anomali, contenendoli e mantenendoli il più possibile prossimi a quelli ordinari di mercato, comporterebbe un tendenziale riallineamento (verso l’alto) del tasso “fisiologico” e del “tasso patologico”; determinando così, nella complessa architettura normativa che sorregge il presidio antiusura, una sostanziale vanificazione della funzione dello *spread* tra il T.E.G.M. ed il tasso soglia (*spread* nell’ambito del quale, come chiarito, vanno contenuti gli oneri ed i costi anomali, in particolare quelli correlati all’inadempimento); ciò che non può non risultare in contrasto con la stessa *ratio legis*. In tale contesto, il limite fissato dalla Legge quale soglia antiusura deve consentire all’intermediario finanziario di conseguire il corrispettivo del servizio prestato e di coprire adeguatamente i costi ed i rischi ordinari dello stesso, dovendo invece quelli eventualmente eccedenti e/o ulteriori rispetto a questi ultimi, chiaramente in relazione alla categoria di operazioni creditizie di riferimento, trovare necessariamente collocazione (e comunque compenso o ristoro) entro lo *spread* stabilito dalla Legge.

A fronte del quadro normativo e delle problematiche interpretative sin qui ricostruite, in giurisprudenza si sono diffusi orientamenti contrastanti, anche in seno alla stessa Corte regolatrice, in ordine al rilievo da attribuire alle formule per il calcolo del T.E.G. elaborate secondo le istruzioni della Banca d’Italia succedutesi nel tempo e, correlativamente, in merito al controversa esistenza di un principio di simmetria ed omogeneità delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini dell’art. 2 della L. n. 10871996 rispetto a quelle cui occorre avere riguardo ai fini della verifica antiusura secondo l’art. 644 comma 4 c.p..

Con specifico riguardo alle commissioni di massimo scoperto, come noto, a seguito dell’introduzione dell’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009) - con il quale è stato stabilito, al comma 1, che “*sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7*

marzo 1996, n. 108", le commissioni di massimo scoperto (definite come "*provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente*") - è sorto contrasto in giurisprudenza circa la portata innovativa o di interpretazione autentica della disposizione appena citata, essendo state, prima di allora, dette commissioni escluse dal novero delle voci di costo contemplate ai fini del calcolo del T.E.G. inerente ai rapporti di conto corrente bancario nella circolare della Banca d'Italia diffusa al momento dell'entrata in vigore della stessa succitata disposizione di Legge, ciò fino a quando la Banca d'Italia si è finalmente uniformata alla richiamata riforma normativa, modificando la formula ed includendo, attraverso le Istruzioni del 2009 ai fini del calcolo del T.E.G., le stesse commissioni di massimo scoperto nell'ambito degli oneri (non assimilandoli quindi agli interessi) e ciò in sostanziale conformità all'originaria funzione causale delle stesse (consistente nel remunerare la banca per la messa a disposizione di fondi al cliente, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo). Il comma 2 del citato art. 2 bis sembrerebbe dare per presupposta la portata innovativa della stessa norma, laddove demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di "*disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".* Tale ultima opzione ermeneutica è stata in effetti recepita dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016, avendo in quell'occasione il Supremo Collegio ritenuto che "*l'esclusione ai fini della verifica dell'usura della commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in*

vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari" (cfr. Cass. n. 12965/2016 cit.). La Corte regolatrice, in sostanza, con le pronunce appena menzionate ha in tal modo desunto la portata innovativa della nuova disposizione (che ha incluso le commissioni di massimo scoperto nel novero delle voci di costo rilevanti ai fini del controllo antiusura) dalla mera circostanza per la quale le Istruzioni della Banca d'Italia - in base alle quali erano state effettuate le rilevazioni statistiche prese in considerazione dai Decreti Ministeriali inerenti alla determinazione dei tassi soglia anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito - escludevano le anzidette commissioni dal calcolo del T.E.G.: "*se la novella del 2009 si riferisce alla "legge" che stabilisce i limiti superati i quali i tassi divengono ex se, cioè oggettivamente, usurari, non vi è dubbio che detta normativa integri un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa (inclusi ovviamente gli atti di valore regolamentare, fino a quel momento lasciati dal legislatore a regolare la materia) e dunque in tema di CMS, laddove il congegno ricognitivo-determinativo primario, fino all'entrata in vigore della riforma, espressamente escludeva quest'ultima dal calcolo del TEGM; constatazione che persuade nell'essere di fronte ad una norma non di*

interpretazione autentica, ma appunto innovativa e come tale - in ogni sede sanzionatoria - non applicabile retroattivamente". A ben vedere, un primo evidente profilo di criticità delle pronunce in esame consiste nel fatto che la portata precettiva della disciplina di riferimento è stata di fatto desunta dalla Suprema Corte dalla prassi attuativa dell'art. 644 comma 4 c.p. diffusasi in ambito bancario, piuttosto che dall'effettivo tenore logico-testuale della stessa disposizione di rango legislativo; ciò che pare obiettivamente poco aderente ai principi ordinamentali che regolano la gerarchia delle fonti, in virtù dei quali la Legge non può che prevalere sulla fonte secondaria, salvo che la prima non affidi a quest'ultima, con espressa previsione, il compito di integrarne o completarne il precetto normativo; presupposto questo che, per quanto sin qui chiarito, non può ritenersi sussistere con riguardo alla tematica in esame. Per altro verso, le sentenze "gemelle" n. 12965/2016 e n. 22270/2016 risultano fondate sull'apodittico postulato della presunta necessaria omogeneità dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. rispetto a quello finalizzato al calcolo del T.E.G. della singola operazione creditizia, laddove la stessa Corte ha per l'appunto ritenuto "*ragionevole … attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del T.E.G.M. e quella di calcolo dello specifico T.E.G. contrattuale*" – presupposto che, per quanto chiarito, non trova in realtà riscontro nel diritto positivo e tanto meno nella *ratio legis* – per inferire da siffatta petizione di principio la conclusione per la quale "*se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato*"; conclusione che riflette, evidentemente, l'apodittico postulato sulla quale essa pare fondata. Al riguardo, va invece considerato che il raffronto attraverso il quale va compiuto il controllo di legalità del tasso di interesse applicato ad una determinata operazione non è tra il T.E.G.M. della categoria cui essa è riconducibile ed il T.E.G. della medesima operazione, bensì tra quest'ultimo ed il tasso soglia proprio della categoria di riferimento. Infatti,

la verifica circa la usurarietà o meno di un T.E.G., va effettuata mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia proprio della categoria di riferimento, quale stabilito dal D.M. in relazione ad un determinato periodo e risulta, per espressa *voluntas legis*, strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto dal tasso soglia pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale; in altre parole, la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall'art. 2 della L. 108/1996 e quest'ultima disposizione fa esclusivo riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero. In tale contesto, il procedimento finalizzato alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro non prevede l'automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d'Italia, la quale ha funzione semplicemente consultiva, al pari dell'Ufficio Italiano Cambi, avendo inoltre il Legislatore in tale contesto previsto anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire alla definizione del tasso soglia. Non può dunque effettuarsi un'automatica equiparazione fra i risultati delle rilevazioni della Banca d'Italia ed il T.E.G.M. e ciò sia dal punto di vista formale, atteso che quest'ultimo è stabilito con D.M. del Ministro competente solo "*sentita la Banca d'Italia*", sia dal punto di vista sostanziale, perché, come appena precisato, la norma prevede comunque correttivi da apportarsi da parte del Ministero competente. Ai sensi della L. n. 108/1996, l'integrazione dell'art. 644 c.p. – norma penale in bianco – non viene effettuata certamente dalle circolari della Banca d'Italia emanate nel corso del tempo (delle quali risultano almeno dieci versioni a far tempo dall'entrata in vigore della precitata Legge), bensì, per il tramite dell'art. 2 della medesima Legge, dalla rilevazione del T.E.G.M. ad opera del Ministero competente (rettificata in ragione di eventuali oscillazioni del tasso ufficiale di sconto) pubblicata trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto Ministeriale (dato statistico cui va applicata la maggiorazione prevista dal comma 4 dell'art. 2 della stessa L. n. 108/1996). Non può quindi ritenersi corretto il rilievo secondo cui la comparazione ai fini

dell'accertamento del superamento del tasso soglia dovrebbe essere effettuata tra il T.E.G. e il T.E.G.M. rilevato dalla Banca d'Italia e ciò in quanto detta comparazione va piuttosto condotta, per l'appunto, tra il T.E.G. ed il tasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca d'Italia, le quali, tuttavia, non valgono certo ad individuare le voci di costo che compongono l'altro termine di paragone (il T.E.G. del lo specifico rapporto contrattuale preso in considerazione), con conseguente irrilevanza dell'eventuale illegittimità del procedimento di formazione delle suddette rilevazioni. Il parametro cui va raffrontato il tasso della singola operazione è quindi soltanto il tasso soglia proprio della categoria di riferimento, non essendo l'Autorità Giudiziaria autorizzata ad effettuare altri raffronti ai fini del controllo di legalità che le è demandato. In particolare, eventuali errori dei criteri di rilevazione dei tassi medi praticati nel mercato creditizio per le varie tipologie di operazioni (in ipotesi dovuti all'applicazione delle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia) che abbiano comportato, di riflesso, all'esito della complessa procedura amministrativa prefigurata dal Legislatore, la pubblicazione di un determinato T.E.G.M. sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una determinata categoria di operazioni creditizie - T.E.G.M. a sua volta preso in considerazione, previa adozione dei correttivi suindicati e della maggiorazione previsti dall'art. 2, comma 1, ultimo inciso e dal comma 4 della medesima disposizione, ai fini della fissazione del tasso soglia antiusura attraverso decreto ministeriale - non possono certo impedire che, in ossequio al principio di legalità, la verifica del rispetto della disciplina imperativa in sede giudiziale debba essere compiuta esclusivamente facendo riferimento a detto tasso soglia (e, quindi, al D.M. integrativo del precetto legale, nel senso sin qui chiarito). In altri termini, del lavoro di elaborazione dati che costituisce la base attraverso la quale viene stabilito il tasso soglia antiusura, infatti, ciò che la Legge recupera e recepisce (attraverso il combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. ed all'art. 2 della L. n. 108/1996) è soltanto il risultato di sintesi, il dato finale che

esprime il costo medio del finanziamento. Come del resto chiarito dalla stessa Suprema Corte in altra precedente pronuncia, *"la materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644 comma 4 c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere le <<remunerazioni a qualsiasi titolo>>, ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto"*, non potendo l'intervento dell'Istituto di vigilanza bancaria e della stessa normazione secondaria (i D.M. in materia) contrastare con il principio di riserva di Legge - ciò che si risolverebbe in un "*aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*" – precisando in tale contesto, con perentoria ed icastica eloquenza, che, nella materia in esame, "*le circolari e le istruzioni non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi*" (cfr. Cass. Pen. n. 46669/2011). Non a caso, verosimilmente, le stesse precitate sentenze gemelle della Corte di Cassazione n. 12965/2016 e n. 22270/2016 non hanno fatto alcuna menzione dell'art. 3 dei Decreti del già citato Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tal modo escludendo implicitamente la legittimità di tale norma secondaria.

La pronuncia n. 12965/2016 della Corte regolatrice, infine, nell'affermare il principio di omogeneità e simmetria degli aggregati di costi ed oneri rilevanti ai fini della rilevazione del T.E.G.M. e della determinazione del T.E.G. della singola operazione, contiene l'affermazione secondo la quale, qualora le istruzioni della Banca d'Italia in base alle quali risulta rilevato il T.E.G.M. contenessero carenze o profili di scorrettezza di sorta, il suddetto principio di omogeneità e simmetria imporrebbe una nuova rilevazione statistica del T.E.G.M. da parte del Giudice e, nell'impossibilità di effettuarla, non potrebbe che derivarne l'inapplicabilità della Legge: *"In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le*

argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, …, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio".
Pare innegabile che attraverso tale affermazione, che risente evidentemente della petizione di principio fondata sulla presunta necessaria omogeneità e simmetria degli algoritmi di riferimento, si è ipotizzata un'inammissibile sovrapposizione del potere giudiziario a quello riservato dalla Costituzione al Legislatore quale unica soluzione per superare l'*impasse* evidenziato; ciò che rivela, a ben vedere, è l'erroneità del postulato di partenza di siffatto iter motivazionale, cui è sottesa una petizione di principio che non trova riscontro nel diritto positivo, né nella *ratio legis*.

A fronte dell'unitarietà di disciplina che connota l'art. 644 c.p. nell'enunciazione omnicomprensiva dei costi e degli oneri rilevanti ai fini del controllo antiusura, la Corte regolatrice, con la successiva sentenza n. 8806 del 05.04.2017, ha del resto affermato principi assolutamente contrapposti rispetto a quelli richiamati nelle succitate pronunce "gemelle" n. 12965/2016 e n. 22270/2016; sconfessando, in tal modo, ogni stereotipo di omogeneità e simmetria degli aggregati di oneri e costi del finanziamento rilevanti per diverse finalità suindicate ed anteponendo, in chiave ermeneutica, l'imprescindibile "*centralità sistematica*" della

formulazione onnicomprensiva attraverso la quale risulta congegnato l'art. 644 c.p.: partendo, per l'appunto, dalla fondamentale bussola ermeneutica rappresentata dalla disposizione appena citata (che, nella definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, "*considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito*") ed evidenziando che tale "*carattere omnicomprensivo per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario",* con l'arresto in esame il Supremo Collegio ha precisato che detto principio "*non può non valere … pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia*"; ponendo pertanto opportunamente in luce "*l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative*"; ciò fermo restando che "*al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia*"*.* Con la stessa sentenza, la Corte di Cassazione – con *ratio decidendi* applicabile, *mutatis mutandis*, anche al caso oggetto di giudizio - ha quindi valutato "*antitetica*" al disposto dell'art. 644 c.p., l'interpretazione secondo la quale le spese di assicurazione sarebbero escluse dal calcolo del T.E.G., interpretazione fondata sulle istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento sottoposto al suo vaglio (in epoca antecedente alla diffusione delle istruzioni dello stesso Istituto di vigilanza bancaria del 2009, con le quali sono state invece incluse nel T.E.G. "*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento*"). Con la medesima pronuncia, la Corte ha peraltro ribadito il principio di diritto fondato sull'inerenza del costo

all’erogazione del credito, elemento “*necessario e sufficiente*” per il vaglio antiusura, concludendo pertanto nel senso che “*in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito*”, precisando, altresì, che “*la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione*”. Analoghe considerazioni non possono che valere anche con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, dovendosi anch’esse considerare, in ragione della loro concreta funzione, collegate all’erogazione del credito. L’inclusione del premio assicurativo (in particolare quello inerente alla polizza assicurativa stipulata in riferimento ai contratti di cessione del quinto dello stipendio) nelle voci del carico economico del credito rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. è stata peraltro ribadita dal Supremo Collegio, sempre in virtù dell’affermata centralità ed esaustività precettiva dell’art. 644 comma 4 c.p. in funzione interpretativa della disciplina antiusura, anche con la successiva sentenza n. 22458 del 24.09.2018; e ciò in considerazione del fatto che l’obbligatorietà della stipulazione della relativa polizza (prescritta per Legge) *non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento”* ed essendosi in tale contesto eloquentemente rimarcato che l’inderogabilità della fondamentale disposizione appena citata trova fondamento nell’esigenza di evitare condotte elusive del precetto imperativo: “*nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la*

sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate".

Traendo ancora spunto dal contrasto circa la portata innovativa o interpretativa del già citato art. 2 bis comma 2 del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, in relazione alle commissioni di massimo scoperto, la Sezione I della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 20.06.2017 n. 15188, ha poi sollecitato un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, individuando quale "*nodo essenziale*" della tematica in esame la controversa questione della omogeneità o meno *"dei dati comparati in punto di usura"*, vale a dire, *"da un lato, gli oneri economici presi in considerazione ai fini delle rilevazioni dei TEGM, di cui ai decreti di rilevazione trimestrale del ministero dell'economia; dall'altro, gli oneri economici su cui si deve esercitare la verifica dell'eventuale usurarietà dei negozi posti in essere dall'autonomia dei privati"*. Nell'occasione, nel ribadire il principio già espresso dalla stessa Corte con la ricordata sentenza n. 8806/2017 (secondo cui "*l'intera normativa di regolamentazione della materia usuraria - comprese le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia - va letta in termini di unitarietà sistematica, come focalizzate sulle regole manifestate dalla norma dell'art. 644 c.p*."), il Supremo Collegio ha evidenziato che, come più volte segnalato anche dalla giurisprudenza di merito, *"la normativa della L. n. 108 del 1996 contempla espressamente l'eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto";* precisando che "*il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria*" e che "*le stesse istruzioni della Banca d'Italia - che, per la verità, non risultano prese in considerazione nell'ambito della normativa di cui alla L. n. 108 del 1996 - … sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari";* di tal che esse *"non hanno, nè propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell'autonomia dei privati*". In coerenza con il principio appena enunciato, con l'ordinanza interlocutoria in esame la medesima Corte di

legittimità, nel sollecitare un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ha chiaramente mostrato di aderire all' "*orientamento più consistente*", vale a dire a quello secondo cui devono ritenersi rilevanti ai fini della determinazione del tasso "*tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito*", pertanto ad un criterio fondato "*su un'impostazione opposta, rovesciata rispetto a quella adottata*" nelle succitate precedenti sentenze n. 12965 e n. 22270 del 2016; evidenziando in tale contesto, attraverso il richiamo alla pronuncia n. 5609/2017 della medesima Corte, che la commissione di massimo scoperto rappresenta "*quale costo addossato al debitore, una specifica forma di remunerazione del credito*" (integrando sicuramente un "*costo collegato all'erogazione*" dello stesso, secondo quanto già esplicitamente precisato dalle sentenze penali del Supremo Collegio n. 12028/2010 e n. 28743/2010 ed in conformità all'espresso tenore dell'art. 644 comma 4 c.c.); ragion per cui l'esclusione della predetta commissione dai costi di rilevanza usuraria, "*dovrebbe comunque trovare … una oggettiva e forte giustificazione*" e ciò anche con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis comma 2 del D.L. n. 185/1008, convertito in L. n. 2/2009. A ben vedere – a prescindere dalla loro inclusione o meno dell'algoritmo delle formule predisposte in base alle istruzioni della Banca d'Italia - la riconducibilità delle commissioni di massimo scoperto al novero delle voci di costo stabilite dall'art. 644 comma 4 c.p. non è revocabile in dubbio sia che si abbia riguardo alla definizione tradizionale delle medesime commissioni, contenuta nella (originaria) circolare della stessa Banca d'Italia del 1996 (nella quale esse vennero indicate come giustificate dalla facoltà di utilizzo da parte del cliente dello scoperto di conto corrente, *rectius* del <<fido>> ed integranti, in tal guisa, il corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la provvista di liquidità all'uopo necessaria e di tenerla a disposizione del cliente, indipendentemente dall'effettività dell'utilizzo della stessa), sia che si consideri la funzione che le commissioni in questione hanno in concreto abitualmente assunto nella

prassi bancaria, ovvero quella di remunerazione sostanzialmente collegata all'intensità di utilizzo del credito (e quindi giustificata non già dal credito "accordato", bensì da quello "utilizzato"), per quanto a prescindere dalla sua estensione nel tempo (sotto tale ultimo profilo diversamente dagli interessi). Tale conclusione, del resto, trova perspicua ed eloquente conferma nella già richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 5609/2017: "*la commissione sul massimo scoperto o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale; o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo*"; risultando evidente ad avviso di questo Giudice, nell'uno come nell'altro caso, che si tratti comunque di voci di costo "*collegate all'erogazione del credito*" (effettivo o potenziale che sia), ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma 4 c.p.. Non a caso, la stessa Banca d'Italia (ed è una circostanza evidentemente non presa in considerazione nelle citate sentenze "gemelle" del 2016 della Corte regolatrice) – al punto C5 della circolare n. 12 del 2.12.2005, riteneva la C.M.S. "storica", per l'appunto, un costo collegato all'erogazione del credito correlato al puro e semplice utilizzo dei fondi indipendentemente dalla durata del tempo di utilizzo (indicandola in modo espresso come "*compenso … calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento*" e come "*commissione strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno scoperto di conto*"); pur considerandola e rilevandola "*separatamente*" dalle altre voci di costo (comprese nel T.E.G.) e motivando tale ultima soluzione metodologica con il rilievo per cui "*la scelta di separata rilevazione è coerente con la*

circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminare la misura percentuale". Tale ultima considerazione (vale a dire la "variabilità" del ricorso al credito in ragione delle esigenze del cliente), in realtà, non vale, di per sé sola, ad escludere che la commissione in parola, in virtù della funzione sua propria, costituisca comunque un costo collegato all'erogazione del credito; essendo pertanto, in quanto tale, annoverabile tra quelli contemplati dall'art. 644, comma 4 c.p.. Non a caso, del resto, la succitata circolare della Banca d'Italia del 2005, sempre al punto C5, precisava esplicitamente che, invece, "*analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento*" - nelle quali, cioè, il momento del ricorso al credito non fosse determinato dalla scelta del cliente – avrebbero dovuto essere "*incluse nel calcolo del T.E.G.*." Pare invero innegabile che la "variabilità" o la "predeterminazione" del ricorso al credito risultano indifferenti rispetto alla concreta funzione della commissione, che, nell'uno come nell'altro caso, risultava comunque – già allora, così come ancora adesso – collegata alla erogazione del credito. La stessa circolare della Banca d'Italia del 2005, del resto, al punto C4, richiamava espressamente, nell'indicare le voci di costo da computare per stabilire il T.E.G., il disposto di cui all'art. 644, comma 4 c.p. ("*Ai sensi della legge, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegati all'erogazioni del credito*"); ciò che vale a confermare quanto fosse scorretto non inserire le commissioni di massimo scoperto nell'algoritmo da utilizzare per il raffronto tra lo stesso T.E.G. e la soglia antiusura stabilita *ex lege*.

Analoghe considerazioni valgono – secondo quanto già dianzi esposto - con riguardo agli interessi moratori, anch'essi da sempre esclusi dall'algoritmo risultante dalle istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo del T.E.G. della singola operazione - e ciò sempre sul presupposto della presunta necessaria omogeneità delle formule di riferimento relative

a quest'ultimo ed al T.E.G.M. della categoria di riferimento e, correlativamente, sull'affermazione della diversità ontologica e funzionale degli stessi rispetto a quelli corrispettivi - ma che non possono che essere ricondotti alle voci integranti il costo del finanziamento in base al disposto di cui all'ineludibile art. 644, comma 4 c.p.. Come evidenziato, del resto, anche con riferimento agli interessi moratori, la Corte regolatrice, laddove ha rimarcato la loro soggezione al rispetto del tasso soglia, ha attribuito esclusiva rilevanza alla disciplina di Legge, piuttosto che alle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza bancaria e dirette agli operatori finanziari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono finalmente intervenute, con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018, emanata in riferimento alle questioni sollevate con la già richiamata ordinanza interlocutoria della Prima Sezione Civile della stessa Suprema Corte, enunciando principi che assumono fondamentale rilevanza ai fini dell'ermeneutica della disciplina, potendo trovare applicazione anche al di là del limitato ambito operativo delle commissioni di massimo scoperto. In buona sostanza, pur affermando la natura innovativa (non già quindi di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.) dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009), le Sezioni Unite hanno comunque evidenziato che ciò non assume rilievo decisivo ed assorbente al fine di accertare se per i rapporti contrattuali già in essere alla data del 01.01.2010 le commissioni *de quibus* dovessero essere o meno considerate ai fini del calcolo del T.E.G. da utilizzare per la verifica antiusura: "*L'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, non è decisiva, però, per la soluzione della questione, che qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore di tale disposizione. ….. *"; precisando inequivocabilmente che, in ragione della sua natura funzionale, le commissioni in parola dovevano essere prese in considerazione, ai fini appena indicati, anche anteriormente

all’entrata in vigore del citato art. 2 bis: “*Infatti la commissione di massimo scoperto, quale <<corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento>> … , non può non rientrare tra le "commissioni" o "remunerazioni" del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”.* A ben vedere, l’affermazione di tale principio rappresenta la definitiva ed autorevolissima conferma della centralità dell’art. 644 c.p. (in particolare dell’esclusiva rilevanza della nozione di collegamento funzionale rispetto all’erogazione del credito) ai fini del criterio di individuazione dei costi e degli oneri delle operazioni creditizie, quale norma di Legge autosufficiente e che non necessita di integrazione alcuna, ai fini appena indicati, da parte della normativa secondaria, tanto meno tramite le istruzioni della Banca d’Italia. In tale contesto, peraltro, le Sezioni Unite paiono aver recepito la teorica della necessaria omogeneità e simmetria tra costi e gli oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e quelli da computare ai fini del calcolo del T.E.G. (“*L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi*”), escludendo l’illegittimità dei Decreti Ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. succedutisi nel corso degli anni, anteriormente al loro adeguamento alla riforma introdotta dal succitato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito, nella parte in cui essi non ebbero ad includere le commissioni di massimo scoperto (come chiarito di per sé rilevanti in tale ambito, anche a prescindere dall’introduzione di tale ultima disciplina) tra le voci da computare per la determinazione del T.E.G.M. (e quindi per

stabilire il tasso soglia attraverso il quale operare il raffronto antiusura); e ciò sul rilievo per cui i predetti decreti, in realtà, contenevano la rilevazione delle commissioni *de quibus*, sia pure non già nell'ambito di tutti gli altri costi ed oneri delle operazioni creditizie a tal fine rilevanti, bensì, "separatamente" rispetto ad essi, in base alla prassi adottata nelle istruzioni della Banca d'Italia: "*L'ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo … non avrebbe fondamento, perchè non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis cit.. Dell'ammontare medio delle C.M.S., espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei T.E.G.M.), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni, come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che <<la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G.. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali>> e che <<il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata>>."* Sulla scorta di tali argomentazioni, con la medesima sentenza si è quindi evidenziato come la presenza nei Decreti Ministeriali di tale separata rilevazione delle C.M.S. "*è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta";* funzione che si risolve, essenzialmente, nella *"rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della*

comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori". Risultando quindi comunque possibile la verifica antiusura, nonostante la separata rilevazione delle C.M.S. nei Decreti Ministeriali emanati nel periodo antecedente al 01.01.2010, le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato come **"***la comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perchè le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degl'interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata - ancorchè coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del T.E.G.M.)".* Nel richiamare espressamente il criterio già recepito nel Bollettino di Vigilanza n. 12 della Banca d'Italia – e rilevando che "*l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sè, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate"* – con la pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno pertanto indicato il criterio attraverso il quale prendere in considerazione le commissioni di massimo scoperto ai fini del controllo di legalità: *"per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (<<margine>>). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla <<CMS soglia>> sia inferiore a tale <<margine>> è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge)*"; ed hanno infine enunciato il seguente principio: "*Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del*

superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati". In altri termini – sempre con precipuo ed esclusivo riferimento al periodo del rapporto di conto corrente antecedente all'entrata in vigore del succitato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito in Legge - occorrerà procedere ad una doppia comparazione, la prima tra il T.E.G. della singola operazione ed il tasso soglia proprio della categoria di riferimento (entrambi calcolati senza prendere in considerazione le C.M.S.) e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata a quel medesimo rapporto in quel periodo ed un' (ipotetica) commissione "soglia" (all'uopo appositamente determinata, pur in difetto di qualsivoglia riscontro normativo di un raffronto frazionato di tal genere nella disciplina legale in materia). Svolta questa operazione, occorrerà compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il T.E.G. alla soglia di legge: sussisterà usura qualora a seguito di detta compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale.

Non pare fuori luogo osservare che, in realtà, la Legge assegna ai Decreti Ministeriali in materia non già il compito di rilevare la percentuale media

delle commissioni di massimo scoperto applicate sul mercato "separatamente" rispetto a tutti gli altri costi ed oneri destinati a comporre il paniere del T.E.G.M., bensì quello di stabilire, per ciascuna categoria di rapporto contrattuale, detto T.E.G.M., quale dato di sintesi, omnicomprensivo di tutti i predetti costi ed oneri: il tenore logico-testuale dell'art. 2 della L. n. 108/1996 pare al riguardo inequivoco.

Non è comunque revocabile in dubbio che la citata sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite potrebbe potenzialmente essere destinata ad assumere una portata espansiva in relazione all'esegesi della disciplina in materia, potendo i principi in essa recepiti essere utilizzati quale chiave interpretativa degli altri profili di criticità e questioni controverse implicati dalla stessa disciplina. L'affermazione del principio di omogeneità e simmetria dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e di quello cui occorre avere riguardo per il calcolo del T.E.G. della singola operazione finanziaria – trasposta sul piano dei finanziamenti strutturati con l'ammortamento alla francese - per un verso segna un'ulteriore conferma dell'infondatezza della teorica che esclude la possibilità (più che del cumulo o della sommatoria) della considerazione congiunta, ovvero dell'aggregazione ponderata degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini del vaglio antiusura (secondo quanto del resto già rimarcato dalla Suprema Corte nelle già citate pronunce n. 5324/2003, n. 23192/2017, n. 5598/2017, n. 27442/2017), atteso che predicare siffatta omogeneità non può che comportare, per coerenza logica, l'esigenza di tenere conto, per entrambe le suindicate operazioni, di tutti i costi del credito (e quindi sia quelli necessari e "fisiologici" che quelli eventuali e "patologici"): pare chiaro, infatti, che l'unico criterio di individuazione delle voci di costo del finanziamento aderente a tale soluzione ricostruttiva della disciplina in questione risulta essere quello più ampio, più inclusivo, pur dovendosi ribadire la dubbia compatibilità di siffatta opzione esegetica con l'effettiva *ratio legis*. Per altro verso, infatti, l'adesione al principio di omogeneità dei costi ed oneri dell'attività creditizia, ove applicata in modo coerente in

funzione chiave di lettura della disciplina in materia, dovrebbe condurre ad affermare l'inclusione degli interessi moratori non soltanto tra gli elementi da considerare per calcolare il T.E.G. di una determinata tipologia di rapporto contrattuale (vale a dire ai fini dell'art. 644 comma 4 c.p.), ma anche tra i costi e gli oneri rilevanti per la determinazione del T.E.G.M. della categoria di operazioni finanziarie nel cui novero è riconducibile quello stesso rapporto; soluzione ricostruttiva che non può che comportare ragionevolmente, in chiave prospettica, il rischio di una tendenziale elevazione dello stesso T.E.G.M. (per l'appunto in quanto determinato in base a costi dell'operazione creditizia non soltanto "fisiologici", ma anche eventuali e "patologici") e, conseguentemente, un inevitabile incremento del tasso soglia di riferimento. Più precisamente, seguire la - pur autorevole - indicazione fornita dalle Sezioni Unite con la pronuncia in esame potrebbe indurre l'Istituto di Vigilanza sull'attività bancaria, attraverso le istruzioni diramate presso gli intermediari finanziari (e lo stesso Ministero competente), proprio in ossequio al richiamato principio di omogeneità, o ad inserire tutti i costi e gli oneri del finanziamento (inclusi quelli correlati all'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio, come per l'appunto gli interessi moratori) tra gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del T.E.G.M., con conseguente alterazione della "fotografia" dell'ordinario costo del credito ed innalzamento del medesimo T.E.G.M. (che, comunque, in tal modo resterebbe pur sempre un dato sintetico unitario ed omnicomprensivo, in conformità al disegno prefigurato con l'art. 2 della L. n. 108/1996, in quanto derivato dalla sintesi ponderata e complessiva di tutte le voci di costo); ovvero, in alternativa, a rilevare "separatamente" tutti i costi e gli oneri *de quibus,* senza sintetizzarli nel T.E.G.M. unitario stabilito dal Legislatore per ciascuna categoria di operazione finanziaria e, quindi, facendo in modo che per ciascuno di essi venga in buona sostanza elaborato un tasso medio, destinato, previa applicazione della maggiorazione e degli adattamenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 2 della citata Legge, ad essere raffrontato con il T.E.G. dello specifico rapporto

contrattuale preso in considerazione ai fini del vaglio antiusura, per poi procedere a compensazioni tra le “eccedenze” ed i “margini” risultanti per le varie voci, analogamente alla soluzione prospettata nella ridetta sentenza n. 16303 delle Sezioni Unite con riferimento alle commissioni di massimo scoperto. Tale ultima soluzione, oltre a porsi in palese contrasto con la lettera e la logica della Legge - che, per quanto chiarito, ha prefigurato il T.E.G.M. quale indice sintetico ed unitario, piuttosto che stabilire una pluralità di medie relative alle varie voci di costo del finanziamento, da sommare tra loro per determinare uno dei due parametri da raffrontare - si rivela anche in palese e radicale contrasto con la dichiarata *ratio* della disciplina imperativa in esame, atteso che, sotto il profilo matematico, frazionare il costo del credito nelle distinte componenti dello stesso (interessi propriamente detti, C.M.S., mora, spese e quant’altro), per poi calcolare per ciascuna di esse la media dei rispettivi valori di mercato, non potrebbe che comportare che la somma delle medie in tal modo ottenute risulti marcatamente più elevata della media che sarebbe derivata dal computo ponderato e sintetico di tutte le suddette componenti nell’ambito di un unico aggregato (secondo il modello recepito dal Legislatore); che implicherebbe, del pari, una sostanziale edulcorazione ed una tendenziale riduzione di efficacia del presidio antiusura. In realtà, come eloquentemente evidenziato dalla stessa Corte regolatrice con la già citata ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, “*la mancata previsione, nella legge 108/1996, dell’obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora “medio” non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della legge, 108/1996, ma anzi giustifica la soluzione opposta: il saggio di mora medio non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s’applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile (con) la rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico*”.

Quanto sin qui esposto senza considerare che la stessa Corte regolatrice, con la già citata sentenza n. 23192 del 04.10.2017, ha implicitamente riconosciuto l'inammissibilità della metodologia di verifica della conformità della mora alla disciplina antiusura riveniente dalla rilevazione statistica campionaria compiuta dalla Banca d'Italia nel terzo trimestre del 2001, in base alla quale la maggiorazione mediamente prevista nei contratti di mutuo a titolo di interessi di mora venne rilevata corrispondente mediamente a 2,1 punti percentuali in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, soluzione, questa, alla quale ha in sostanza aderito la comunicazione della Banca d'Italia del 03.07.2013 (ed, ancor prima, la circolare dell'A.B.I. n. 4681/2003); circolare con la quale, nella consapevolezza della presa di posizione della Corte di legittimità nel frattempo intervenuta (*"in ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura"*), si è ipotizzato, per l'appunto, che *"in assenza di una previsione normativa che determini una specifica soglia in presenza degli interessi di mora, la Banca d'Italia adotta nei controlli sulle procedure degli intermediari il criterio in base al quale i T.E.G. medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo*" attraverso l'ulteriore aumento del 25% + 4 punti (ancor prima, di quello del 50%), ricorrendo alla maggiorazione prevista dal comma 4 dell'art. 2 della L. n. 108/1996 in relazione al tasso soglia *tout court*. Trattasi, a ben vedere, di criterio privo di qualsivoglia sostegno normativo e contrastante con la disciplina legale in materia e con la ricostruzione della stessa operata dalla Corte regolatrice. Come precisato, infatti, la soglia d'usura viene distinta dalla Legge in funzione della natura del credito (ovvero della tipologia di operazione finanziaria cui è riconducibile il singolo rapporto preso in considerazione), non già della diversa funzione (compensativa o moratoria) del tasso praticato; la mora interviene successivamente alla pattuizione/erogazione del finanziamento ed emerge in una fase di criticità e di deterioramento del sinallagma del rapporto, che esula dall'ordinaria fisiologia. Ed è proprio per questo motivo

che essa, come già chiarito, non viene ricompresa nella rilevazione del T.E.G.M., pur dovendosene tenere conto ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura. All'obbligazione accessoria derivante dal mutuo (relativa, per l'appunto, agli interessi) vanno congiuntamente riferiti i costi corrispettivi e moratori, senza discriminazione alcuna fra la fase fisiologica e quella patologica del rapporto. Risulta quindi incongruente ipotizzare, per gli stessi interessi di mora, un tasso soglia più elevato (di quello pubblicato nei Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996) al verificarsi della patologia del rapporto obbligatorio. Concependo un ipotetico "tasso usurario della patologia" più elevato, infatti, comporterebbe, da un lato, far assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura (laddove la mora si configura, invece, come una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore); dall'altro lato, si "*vanificherebbe l'intero sistema, perché il limite dell'usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, mentre la Legge intende invece proprio tutelare il cliente in tali ipotesi*" (cfr. Trib. Udine 13.11.2014). Va ribadito, peraltro, che l'inammissibilità di un diverso tasso soglia quale distinto e specifico parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura per gli interessi di mora è stata esclusa anche dalla recente ordinanza n. 27442/2018 della Corte regolatrice. Appare, in definitiva, più coerente con il sistema normativo ritenere che il Legislatore, nel ricomprendere entro la soglia d'usura tutti i costi dell'operazione creditizia a qualunque titolo convenuti o promessi, lungi dal disconoscere la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, abbia, piuttosto, inteso porre un unico ineludibile limite tassativo, entro il quale ricomprendere, per l'appunto, tutti i costi del credito, inclusi quelli relativi ad ogni eventuale criticità e/o patologia del rapporto.

La questione appena trattata introduce ad un'ulteriore tematica particolarmente dibattuta nella casistica giudiziaria: una volta acclarata la rilevanza anche degli interessi di mora ai fini del vaglio antiusura, quali debbano essere le modalità ed il criterio di computo degli interessi di mora

in rapporto a quelli corrispettivi pattuiti in contratto. Al riguardo, presupposto necessario ed ineludibile di un corretto approccio metodologico (sia sotto il profilo matematico-finanziario che in termini giuridici) è costituito dall'inammissibilità di un'ipotetica sommatoria algebrica *sic et simpliciter*, nel piano di ammortamento alla francese, tra interessi corrispettivi e moratori nell'ambito del calcolo del T.E.G. della singola operazione creditizia cui raffrontare il tasso soglia della rispettiva categoria. Ove si consideri, infatti, che l'omesso pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora, che subentrano agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, qualora non intervenga la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine, continua a produrre degli interessi corrispettivi nell'ambito delle rate successive, in conformità al piano di ammortamento prefissato, non può che derivarne, per l'appunto, che l'automatica sommatoria dei due tassi risulta logicamente scorretta: il tasso corrispettivo è infatti riferito al capitale finanziato (residuo) e copre il periodo della rata; il tasso di mora, invece, è riferito alla quota capitale della singola rata scaduta (*rectius*, in base alla specifica normativa applicabile *ratione temporis* al mutuo oggetto di causa, riveniente dall'art. 3 della Circolare C.I.C.R. del 09.02.2000, all'intera rata scaduta) ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi; di tal che, il tasso di mora (qualora applicato, nella ricorrenza delle condizioni suindicate) non si cumula – nel senso di somma aritmetica - con il tasso corrispettivo, subentrando ad esso dal momento della scadenza della rata rimasta insoluta. Ciò considerato ed atteso che il tasso d'interesse è il rapporto tra interesse e capitale in funzione del tempo, risulta palese che il fattore tempo non è omogeneo per i due tipi di interesse, né è omogenea la base sulla quale si calcolano i due tipi di interessi (il capitale nel caso degli interessi corrispettivi, il capitale cumulato con gli interessi nel caso degli interessi moratori). Per altro verso, per quanto possa apparire astrattamente ragionevole, nell'ottica dell'esclusione del cumulo algebrico tra i due tassi, procedere a scrutinare separatamente quello corrispettivo e

quello moratorio rispetto al tasso soglia concernente la tipologia di rapporto contrattale di riferimento, va evidenziato che siffatto approccio metodologico potrebbe ragionevolmente valere, in ipotesi, soltanto qualora l'applicazione (*rectius*, ancor prima, la pattuizione nella quale si sostanzia l'illecito usurario) degli interessi moratori fosse effettivamente destinata a "*sostituire*" (nella fase patologica del rapporto) quella degli interessi corrispettivi (vale a dire nell'ipotesi in cui la mora si risolvesse nel mero incremento degli interessi corrispettivi con lo *spread*, ovvero con la percentuale di maggiorazione rispetto a questi ultimi attraverso la quale viene determinato il tasso degli interessi moratori); non anche quando l'aggregazione delle due tipologie di interessi discenda, già in fase genetica, dalla stessa espressa previsione contrattuale che contempli l'interesse moratorio come applicato sull'intera rata (comprensiva anche della quota interessi) attraverso una maggiorazione percentuale di quello corrispettivo, pertanto non già in sostituzione, bensì, più precisamente, in funzione di aggregazione additiva, ciò che risulta consentito ai sensi della citata disciplina posta dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (applicabile *ratione temporis* al mutuo oggetto di giudizio), disciplina integrante una sostanziale deroga al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. giustificata dalla funzione risarcitoria degli interessi moratori (la cui natura giuridica, sotto tale profilo, recupera la propria automa rilevanza), sostanzialmente analoga a quella di una clausola penale, tale da consentire all'autonomia privata di riservare loro un trattamento diverso da quello riveniente da sistema normativo (riservato dal Legislatore agli interessi corrispettivi) fondato sul principio di proporzionalità e sul regime dell'interesse semplice (ex art. 821 comma 3 c.c.).

Una volta evidenziata la scorrettezza metodologica sia della non applicabilità del vaglio antiusura agli interessi di mora, sia dell'ipotetica verifica separata del rispetto del relativo tasso ad una fantomatica specifica soglia usuraria (parcellizzando in tal modo il controllo di legalità, in contrasto con la *ratio legis*), sia della sommatoria algebrica (*sic et*

simpliciter) dei tassi delle due tipologie di interessi ai fini di un unico vaglio antiusura, va sottolineato che, a fronte dell'omesso tempestivo pagamento di taluna delle rate previste dal piano di rimborso - quale che sia, tra i vari possibili, lo scenario di insolvenza che si venga in concreto a configurare - il rendimento effettivo del mutuo (parte integrante dell'aggregato di costi rilevante ai fini del vaglio antiusura, ex art. 644 comma 4 c.p.) sarà in ogni caso costituito da una media ponderata del tasso corrispettivo, applicato al capitale (nel caso di specie quello residuo nel piano di rimborso alla francese predisposto secondo il regime di capitalizzazione composta, come dianzi chiarito) e riferito ai periodi convenuti e del tasso di mora, applicato al capitale scaduto (compreso nella rata insoluta) e riferito al periodo nel corso del quale si protrae l'inadempimento. E ciò in quanto, in ragione della sostituzione del T.E.G. al tasso nominale degli interessi corrispettivi quale grandezza da confrontare con il tasso soglia di riferimento, l'unica modalità concreta con la quale gli interessi di mora possono assumere rilievo nell'ambito del vaglio antiusura è calcolarne l'effetto, l'incidenza sul T.E.G. dei flussi finanziari dagli stessi generati, congiuntamente a quelli delle altre voci di costo; ciò salvo che il tasso moratorio, così come pattuito in contratto (e, quindi, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, indipendentemente da qualsivoglia possibile scenario di evoluzione "patologica" del rapporto) non si configuri di per sé solo usurario.

Una volta fissate le condizioni del mutuo (capitale finanziato, durata, periodicità delle rate, tasso corrispettivo e di mora), nel peggiore degli scenari (*worst case*) per il debitore, si può matematicamente dimostrare che il tasso effettivo annuo – corrispondente (a parte gli oneri fissi) alla media ponderata del tasso corrispettivo e del tasso di mora – tendenzialmente si avvicina, con il decorso del tempo ad un tasso determinato, che possiamo denominare *worst rate*. Questo tasso, in virtù del criterio della media ponderata, è compreso fra il tasso corrispettivo e quello di mora. Ogni altro scenario possibile del mutuo presenterà un tasso effettivo annuo inferiore al "tasso asintotico" che si presenta nel cd. *worst case* (generalmente integrato dall'ipotesi nella quale l'istituto di

credito non si avvalga della facoltà, di solito convenzionalmente riconosciutagli, di risolvere il contratto facendo decadere il debitore dal beneficio del termine, facendo protrarre l'inadempimento di quest'ultimo fino al termine del piano di ammortamento ed in relazione a tutte le rate maturate). Risulta quindi intuitivamente percepibile che, tanto più il tasso corrispettivo è prossimo alla soglia d'usura, tanto più anche l'applicazione di un modesto *spread* di mora comporta un *worst rate* eccedente rispetto alla medesima soglia. Ne deriva che, in definitiva, una volta determinato il *worst rate* del finanziamento, corrispondente al *worst case*, possono verificarsi varie situazioni:

a) se il tasso soglia risulta superiore al *worst rate*, in ogni possibile scenario (anche il peggiore per il debitore), ciò evidentemente comporterà sempre il rispetto della soglia;

b) se il tasso soglia si pone al di sotto del tasso corrispettivo, ovviamente in ogni possibile scenario (anche il migliore), risulterà accertato il debordo della soglia d'usura;

c) qualora il tasso soglia si collochi nella zona grigia di criticità, compresa fra il tasso corrispettivo e il *worst rate*, sussiste un ventaglio, più o meno ampio, di possibili scenari evolutivi del piano di ammortamento che conducono il costo del credito in usura.

Va infine trattata la questione se, una volta acclarata l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito, la sanzione dell'eliminazione degli interessi prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c. debba attenere soltanto a quelli moratori o si riferisca anche a quelli corrispettivi.

Al riguardo, un diffuso indirizzo giurisprudenziale ha negato l'esistenza di un vincolo di interdipendenza tra la pattuizione dei due tipi di interessi ai fini della verifica antiusura, trattandosi di interessi dovuti in alternativa; in particolare, nell'ipotesi di interessi moratori superiori al tasso soglia e di interessi corrispettivi legittimi, si è osservato che "*ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi è solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori,*

ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque sono dovuti", essendo questi ultimi pattuiti *"in misura …inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito* …", di tal che, la clausola ad essa relativa resta valida ed efficace Trib. Siena 09.10.2018, Trib. Como 17.07.2018, Trib. Taranto 15.06.2018, Trib. Ferrara 6.6.2017, Trib. Bari 27.09.2016, Trib. Bologna 24.02.2016, Trib. S Maria Capua Vetere 23.02.2016, Trib. Novara 08.10.2015, Trib. Chieti 23.04.2015, Trib. Trani 10.03.2014, Trib. Reggio Emilia 24.02.2015, Id. 23.07.2015, Trib. Milano 28.01.2014, Trib. Treviso 11.04.2014. Tale ricostruzione, che nelle pronunce appena citate si fonda sulla distinzione funzionale delle due tipologie di interessi, ha trovato riscontro nella recentissima, già richiamata, ordinanza della Corte di Cassazione 30.10.2017 n. 27442, sia pure attraverso un mero *obiter dictum* – cui, in quanto tale, non può quindi attribuirsi rilievo nomofilattico - atteso che la decisione in proposito contenuta nella sentenza sottoposta al vaglio dello stesso Supremo Collegio non costituiva oggetto di motivo di impugnazione. Gli argomenti cui si è fatto ricorso in tale ultima pronuncia a sostegno del predetto *obiter dictum* non risultano affatto convincenti, sostanziandosi, per un verso, nell'apodittica affermazione secondo cui l'art. 1815 comma 2 c.c. "*si riferisce solo agli interessi corrispettivi*" - assunto di per sé contraddetto dallo stesso tenore letterale della disposizione, che non contiene distinzioni di regime di sorta in ragione della diversa natura degli interessi ("*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*") – e, dall'altro, nell'asserita diversità di fondamento giustificativo causale di quelli moratori rispetto a quelli corrispettivi ("*la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale*"). Vari e di non poco momento risultano i profili di criticità che connotano tale ultima considerazione: in primo luogo, essa si configura in palese contraddizione con l'affermazione, cui pure si è fatto ricorso nel medesimo contesto

argomentativo, circa "*l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori*" agli effetti della specifica disciplina in esame, evidenziata nella motivazione della stessa ordinanza (funzione consistente nel compensare o ristorare, in favore del creditore, la mancata fruttuosità del capitale concesso in prestito o dell'omesso tempestivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria); non è dato poi comprendere quale siano le "*norme generali*" (in luogo della sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c.) che dovrebbero applicarsi agli interessi corrispettivi nell'ipotesi in cui il tasso soglia risulti superato dal (solo) saggio degli interessi moratori pattuiti, ove si consideri che il testo dell'art. 1815 comma 2 c.c. ante riforma (che recitava testualmente "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale*") – unica previsione cui pare aver fatto riferimento la Suprema Corte in tale contesto - non è più in vigore ormai da più di venti anni, proprio per effetto dell'introduzione della disciplina novellata dalla L. n. 108/1996, in particolare in forza dell'art. 4 (il cui testo recita "*il secondo comma dell'art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente*); non pare di immediata percepibilità, del resto, la ragione per la quale, a fronte della pattuizione di interessi moratori usurari e della conseguente nullità della relativa clausola, il mutuante possa essere definito contraente "*danneggiato*", considerato che l'incriminazione dell'illecito usurario (dal quale il mutuante è destinato a trarre vantaggio) e la correlata tutela civilistica trovano fondamento, oltre che in un principio di ordine pubblico, nell'esigenza di assicurare protezione alla sfera patrimoniale del mutuatario.

Per un diverso orientamento – cui questo giudicante ritiene da aderire, in quanto aderente all'effettiva *ratio* della Legge ed alla funzione sanzionatoria della disposizione in esame, la previsione di cui all'art. 1815 comma 2, c.c. non si limita a sancire la nullità della clausola usuraria, ma preclude in via generale e sanzionatoria, ogni remunerazione del credito mutuato (cfr. Trib. Napoli, 28.01.2014, conf. App. Bari 04.06.2018, Trib.

Udine 13.11.2014, Trib. Pesaro 05.10.2017, Trib. Massa 23.03.2016). La sanzione consistente nella conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito – fondata sull'obiettivizzazione della fattispecie criminosa, con abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 - implica il necessario abbattimento di qualunque somma prevista a titolo di interesse, legale o convenzionale, di natura compensativa o risarcitoria, pertanto sia a titolo di interessi corrispettivi che di interessi moratori, con la sola esclusione dei rapporti contrattuali già esauriti alla data dell'entrata in vigore della medesima Legge (cfr. Cass. n. 5324/2003, Id. n. 14899/2000, n. 603/2013 cit., App. Venezia, 18.02.2013, n. 342). La formula in cui si esprime l'art. 1815 comma 2 c.c., in difetto di esclusioni o specificazioni di sorta, non consente alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni; per altro verso, essendo il tasso moratorio pattuito attraverso una maggiorazione del tasso di quelli corrispettivi, la sanzione della nullità prevista dalla disposizione in questione non può che travolgere necessariamente tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento. Non pare revocabile in dubbio, del resto, che, in base ad un fondamentale criterio di coerenza sistematica, la nozione di interesse contemplata da tale ultima disposizione è univocamente determinata dall'art. 644 c.p.. Ciò posto, non si vede per quale ragione lo stesso art. 644 c.p. dovrebbe riguardare tutti gli interessi "*convenuti a qualunque titolo*", secondo quanto precisato dal D.L. n. 394/2001 (convertito nella Legge di interpretazione autentica n. 24/2001) e l'art. 1815 c.c. prendere in considerazione, invece, soltanto quelli di mora. D'altra parte, essendo il finanziamento unico, pare ragionevole che tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualsiasi titolo pattuiti, concorrano congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale sanzionato sia dall'art. 644 c.p. che dall'art. 1815 comma 2 c.c.; previsione, quest'ultima, che, a fronte della violazione del tasso soglia, colpisce quindi l'intero plesso dei costi, costituente l'interesse "allargato" previsto dall'art. 644 c.p., non i

singoli addendi che lo compongono. Lo stretto collegamento fra i due articoli appena citati, che definisce ineludibilmente il raggio di azione della sanzione, è puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/17, laddove, nel declinare i riflessi indotti dalla suindicata norma di interpretazione autentica, in parte motiva si è espressamente precisato: "*Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108".* In tale contesto, pare poi dirimente il rilievo per cui la stessa precitata previsione di cui al D.L. n. 394/2001 convertito in Legge, nel definire in senso oggettivo la nozione di usurarietà (incentrata sul superamento del tasso soglia) e nel focalizzare l'incriminazione nella fase genetica del vincolo obbligatorio, quale che sia il titolo e la funzione giustificativa degli interessi, ha precisato espressamente che l'interpretazione autentica in questione vale "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile*", ciò che costituisce chiara ed inequivoca conferma che, in difetto di riserve o eccezioni di sorta, una volta riscontrato l'illecito usurario vanno decurtati sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi; non valendo la diversità funzionale delle due tipologie di interessi a giustificare un'ipotetica diversità di trattamento in tale contesto di disciplina, trattandosi di previsione sanzionatoria. Il tenore di quest'ultima previsione normativa, del resto, si configura assolutamente coerente con la *ratio legis*, atteso che, una volta acclarato, secondo quanto sin qui chiarito, che il termine di raffronto cui avere riguardo ai fini del vaglio antiusura è costituito (semanticamente e giuridicamente) non già dal tasso nominale, bensì il T.E.G. (ovvero il costo complessivo del finanziamento, comprensivo anche degli onere economici riconducibile a scenari divergenti dall'evoluzione "fisiologica" del rapporto), il disposto di cui all'art.

1815 comma 2 c.c., in forza del quale "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*" deve essere inteso - nella sua effettiva portata precettiva ed in aderenza alla natura sanzionatoria della medesima disposizione - nel senso che se è convenuto un costo complessivo usurario la clausola è nulla e tale costo (nella sua totalità) non è dovuto. Non può che derivarne, in definitiva, che anche gli interessi corrispettivi non sono dovuti.

In conclusione, ai fini della decisione occorre decurtare, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., il totale degli interessi applicati (e pagati) in base alla disciplina convenzionale ed ai piani di ammortamento adottati nell'esecuzione dei due contratti oggetto di causa, totale quantificato dal C.T.U. in € 37.302,98, di cui € 23.883,85 in relazione al contratto del 27.09.2004 ed in € 13.419,13 in relazione al contratto del 05.10.2005; cifre espresse entrambe in valuta del 14.07.2010, data di avvenuta estinzione anticipata di entrambi i rapporti contrattuali.

La dott.ssa Zeta ha fornito risposta alle osservazioni ed ai rilievi critici mossi dal C.T.P. di parte convenuta, attraverso argomentazioni condivisibili e congruamente motivate, anche in virtù del richiamo ad accreditata ed autorevole letteratura scientifica di riferimento.

L'istanza della banca convenuta volta alla rinnovazione della C.T.U. previa rimessione della causa in istruttoria, non merita accoglimento, avendo la dott.ssa zeta provveduto a rispondere adeguatamente ai quesiti formulati da questo Giudicante. L'invocato espletamento di nuova C.T.U. facendo ricorso, ai fini del vaglio antiusura, della formula derivante dalle cd. Istruzioni della Banca d'Italia, oltre che privo di qualsivoglia fondamento giuridico – in ragione della già evidenziata esaustività e centralità sistematica del disposto di cui all'art. 644 c.p. per l'individuazione delle voci di costo del finanziamento cui avere riguardo, incentrato sulla nozione di correlazione di queste ultime all'erogazione del credito, a prescindere dall'inserimento delle stesse o meno nelle predette Istruzioni dell'organo di Vigilanza Bancaria – risulterebbe nel caso concreto del tutto irrilevante, a fronte della già evidenziata usurarietà del tasso di interesse relativo ad

entrambi i contratti oggetto di causa persino in riferimento allo scenario fisiologico di evoluzione dei rapporti *de quibus*, vale a dire quello di pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate di ammortamento; ipotesi nella quale, giova precisare, gli interessi moratori non assumono evidentemente alcun rilievo. Dalla verifica compiuta dal C.T.U., del resto, è emersa l'usurarietà dei suddetti tassi anche senza considerare la penale di estinzione anticipata pattuito, in entrambi i contratti, nella misura del 2% ("*sulla quota di capitale restituito anticipatamente*"). L'accertamento dell'usurarietà di entrambi i contratti di mutuo, in buona sostanza, è stato effettuato dal C.T.U. alla stregua di criterio assolutamente prudenziale. Alcun profilo di "*nullità e/o inutilizzabilità*" (secondo la dizione utilizzata dalla difesa della convenuta in comparsa conclusionale) può ravvisarsi nel fatto che la dott.ssa Zeta, al fine di confutare i rilievi critici formulati dal C.T.P. della banca, abbia fatto ricorso ad elaborato predisposto dal prof. Antonio Annibali, all'uopo consultato ed i cui studi sono stati citati nel contesto della relazione del C.T.U.; elaborato dimesso a corredo della stessa relazione e che quest'ultimo ha espressamente richiamato e dichiarato di condividere nel fornire risposta alle osservazioni. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in effetti, il CT.U., "*nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi … per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa ella formazione del convincimento del giudice*" (cfr. Cass. n. 15411/2004, conf. Id. n. 14652/2012). Del resto, analoghe modalità operative sono state adottate dal medesimo C.T.P. della convenuta e la stessa difesa della stessa, che, a sostegno delle proprie argomentazioni, hanno richiamato gli studi studi di altri autori che hanno trattato le tematiche discusse nel corso delle indagini peritali.

Al pagamento del suddetto complessivo importo di € 37.302,98 Gamma (già Beta) va in definitiva dichiarata e condannata a titolo di ripetizione dell'indebito (ex art. 2033 c.c.), oltre ad interessi legali maturati e maturandi sulla stessa somma con decorrenza dal 10.11.2015 (data di avvenuta notificazione della citazione, per quanto emerge dall'esame degli atti) fino al saldo effettivo. In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell' "*accipiens*", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147 comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "*solvens*", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell' "*accipiens*" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. n. 23543/2016, Id. n. 10815/2013, n. 12211/2007, n. 5330/2005).

Va invece disattesa, la richiesta maggiorazione rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta ed in difetto di specifica allegazione e di prova dell'ipotetico maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..

Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. In applicazione del medesimo principio, il compenso in favore del C.T.U. – già provvisoriamente liquidato con decreto del 22.03.2017 agli atti, viene posto definitivamente a carico della banca convenuta. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, si provvede in conformità alla nota spese depositata dalla difesa di parte attrice, predisposta nel rispetto dei parametri corrispondenti allo scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.00,01 ad € 52.000,00) in base al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Accertata l'usurarietà del tasso di interessi pattuiti nei contratti di mutuo oggetto di giudizio, applicata la conversione degli stessi contratti da feneratizi a gratuiti, ex art. 1815 comma 2 c.c., dichiara tenuta e condanna Gamma al pagamento in favore di Alfa della somma di € 37.302,98, oltre interessi legali sulla stessa maturati e maturandi con decorrenza dal 10.11.2015 fino al saldo effettivo.

- Condanna Gamma alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in applicazione del D.M. n. 10.03.2014 n. 55, in complessivi € 7.820,98, di cui € 566,98 per esborsi ed anticipazioni ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.

- Pone definitivamente a carico di Gamma il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott.ssa Zeta con decreto del 22.03.2017 agli atti.

Così deciso in Massa, il 07.02.2019.

IL GIUDICE UNICO

dott. Domenico Provenzano

TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico **dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2648/2016 R.G.A.C. promossa da:

Alfa e Beta

rappresentati e difesi dall'Avv. **********, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in ********** (MS), Via ********** n.

attori

nei confronti di

Banca Zeta s.p.a.

rappresentata e difesa dall'Avv. **********, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso l'indirizzo pec **********

convenuta

Oggetto: azione di nullità di clausole contrattuali – azione di accertamento di obbligazione derivante da contratto di mutuo

CONCLUSIONI

Per gli attori (cfr. verbale di udienza di p.c. in data 19.07.2019 e memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.):

*"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalla banca convenuta, accertare, per tutti i motivi indicati ai punti 3, 4, 5, 6, 7 dell'atto di citazione e per ogni altro motivo ravvisabile dall'esame del contratto impugnato, che il contratto di mutuo del 28/12/2006 stipulato dal Sigg.ri Alfa e Beta con la Banca ********** s.p.a., poi divenuta Banca Zeta s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, prevede degli interessi e, quindi, dei tassi di interesse concretamente applicati alle singole rate del mutuo che sono usurari e, conseguentemente, dichiarare che alla banca è dovuta la restituzione della sola somma capitale prestata a mutuo, pari ad € 156.000,00, da dividersi in n. 360 rate mensili senza la corresponsione di alcun interesse;*

accertare, per tutti i motivi indicati ai punti nn. 8-9 dell'atto di citazione e per ogni altro motivo ravvisabile dall'esame del contratto impugnato, che il contratto di mutuo impugnato viola l'art. 1283 c.c. per quanto concerne il divieto di anatocismo e, conseguentemente, dichiarare che le clausole relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e di mora sono nulle, cosicchè alla ……., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è dovuta la restituzione della sola somma capitale pari ad € 156.000,00, da dividersi in n. 360 rate mensili senza la corresponsione di alcun interesse;

*accertare, per tutti i motivi indicati ai punti nn. 10 -11-12 dell'atto introduttivo e per ogni altro motivo ravvisabile dall'esame del contratto impugnato, la nullità del contratto di mutuo del 28/12/2006 stipulato dal Sigg.ri Alfa e Beta con la Banca ********** s.p.a., poi divenuta banca*

Zeta s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella parte riguardante la determinazione del tasso di interesse (che di fatto risulta essere indeterminabile in modo certo ed univoco) e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 1419 Cod. Civ., sostituire la clausola nulla con la norma imperativa di cui all'art. 1284 comma 3 Cod. Civ., per cui gli interessi dovuti alla banca sono da determinarsi nella misura legale;

condannare la Banca Zeta s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a procedere alle opportune compensazioni fra le somme da restituire e già incassate a titolo di interessi corrispettivi e di mora con la somma capitale ancora dovuta, dividendo l'eccedente importo residuo a debito dei Sigg.ri Alfa e Beta per il numero di rate pattuite ancora da scadere;

nell'eventuale ipotesi in cui i Sigg.ri Alfa e Beta, all'esito definitivo del presente giudizio e delle summenzionate compensazioni, risultassero creditori nei confronti della banca convenuta, condannare la ……., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire tutto quanto dovuto agli attori, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo effettivo.

Vinte in ogni caso le spese, spese forfettarie e competenze professionali di causa." (cfr. memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

"In caso di mancato accoglimento della domanda attorea e/o di mancata condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, essendo gli stessi ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disporre la liquidazione delle spese legali del sottoscritto procuratore ponendoli a carico dello Stato." (cfr. udienza di p.c. in data 19.07.2019).

Per la convenuta (cfr. foglio allegato al verbale di udienza di p.c. in data 19.07.2019):

*"… l'Avv. ********** … chiede che la C.T.U. sia considerata di nessun effetto in mancanza dei presupposti per la sua ammissione e precisa le conclusioni:*

Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis,

in via preliminare e pregiudiziale:

Dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione per i motivi meglio indicati ai punti 1,2,3,4, della comparsa di costituzione e risposta da ritenersi quivi ritrascritti e riportati:

in via denegata, senza accettazione del contraddittorio e salvo gravame tenere conto della prescrizione quinquennale.

Nel merito:

In ipotesi, dichiarare gli attori decaduti dalla possibilità di impugnare gli estratti conto e le comunicazioni periodiche.

In ogni caso respingere tutte le domande e/o richieste avanzate dagli attori in quanto non provate oltrechè totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio indicati nelle premesse della medesima comparsa di costituzione e risposta sempre da ritenersi quivi ritrascritti e riportati.

Con vittoria di spese ed onorari id causa."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Alfa e Beta convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Banca Zeta s.p.a., chiedendo che – previo accertamento della nullità della pattuizione del tassi di interesse eccedenti la soglia antiusura contenuta nel contratto di mutuo fondiario dai medesimi stipulato con Banca ********* s.p.a. (cui era in seguito succeduta la predetta convenuta) con atto a ministero del notaio ********** in data 28.12.2006, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 644 c.p., e tenuto quindi conto anche degli interessi moratori

concordati e di tutti gli altri oneri e costi contemplati nella disposizione appena citata, nonché accertata la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. (anche per effetto della tipologia di piano di rimborso e del regime finanziario di capitalizzazione composta attraverso il quale era stato predisposto il relativo piano di ammortamento) e la divergenza tra il tasso di interesse calcolato in base alle previsioni contrattuali e quello in concreto applicato nella fase esecutiva del rapporto - in via principale – con riferimento alle ipotesi di usurarietà o di violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per l'applicazione del regime di capitalizzazione composta - venisse fatta applicazione della disciplina posta dall'art. 1815 c.c., con conseguente trasformazione del ridetto mutuo da feneratizio in gratuito e con declaratoria della non debenza di qualsivoglia interesse, inclusi quelli corrispettivi, e - previa compensazione (impropria) tra le somme ancora da restituire per sorte capitale e quelle che avrebbero dovuto essere restituite a titolo di indebito, in quanto illegittimamente riscosse (per interessi corrispettivi e moratori) - venisse rideterminato il contenuto dell'obbligazione restitutoria secondo un nuovo piano di ammortamento per importo da ripartire nelle n. 360 rate di rimborso pattuite, ovvero, qualora all'esito del raffronto tra quanto loro spettante a titolo di ripetizione di indebito e quanto ancora da rimborsare alla banca mutuante, fosse risultato un credito in proprio favore, con condanna di quest'ultima al relativo pagamento; in via subordinata (con riguardo all'ipotesi di nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse), affinchè, previo accertamento della nullità (parziale) della clausola inerente al tasso di interesse per indeterminatezza, ex artt. 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1346 c.c., essa venisse sostituita con l'applicazione degli interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., anche in tal caso con formazione di nuovo piano di ammortamento (attinente sia all'obbligazione restitutoria che a quella accessoria per interessi, quest'ultima rideterminata nel suo contenuto).

Si costituiva parte convenuta, eccependo, in via pregiudiziale/preliminare, la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, anche in

ragione dell'incompletezza della perizia contabile di parte *ex adverso* prodotta, predisposta attraverso l'esame di documentazione incompleta, l'inammissibilità dell'azione restitutoria e/o volta alla rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti, risultando il rapporto contrattuale ancora in corso, nonché per carenza di prova circa l'asserita illegittimità di clausole pattizie e/o della gestione del medesimo rapporto in fase esecutiva, nonché l'inammissibilità della stessa pretesa di accertamento della contestata nullità di clausole contrattuali ove non funzionali ad un'azione di ripetizione di (ipotetico) indebito, quest'ultima, per quanto chiarito, di per sé parimenti inammissibile in costanza di rapporto, ed, infine, la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., del diritto alla ripetizione degli interessi corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto, in particolare nei cinque anni precedenti l'introduzione del giudizio. Nel merito, resisteva alle avverse domande, sul rilievo della decadenza, per decorso del termine previsto ex art. 119 comma 3 c.c., delle controparti dall'esercizio del diritto a contestare le annotazioni contabili del conto corrente bancario attraverso il quale era stata convenzionalmente regolata l'esecuzione delle obbligazioni di rimborso del capitale mutuata e di pagamento dei relativi interessi, a fronte dell'invio ai correntisti delle comunicazioni trimestrali concernenti le operazioni ed i saldi periodici del conto. Deduceva, altresì: l'inconfigurabilità della fattispecie usuraria, stante la previsione in contratto di clausola di salvaguardia diretta a limitare l'applicazione del tasso pattuito nel rispetto del cd. tasso soglia, e quindi, in modo da ottemperare alla disciplina stabilita dalla L. n. 108/1996; la scorrettezza della valutazione circa l'usurarietà del contratto contenuta nella perizia di parte avversa (e quindi nell'atto introduttivo del giudizio), essendo l'assunto attoreo fondato sull'ipotetica sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quello degli interessi moratori, dovendosi questi ultimi considerare sostitutivi dei primi (venendo in rilievo soltanto a fronte dell'inadempimento del mutuatario) e quindi alternativi rispetto ad essi, assumendo quindi funzione del tutto diversa, ciò che valeva ad escludere

in radice il cumulo tra gli uni e gli altri, ragion per cui, non a caso, gli interessi moratori non erano contemplati tra i costi e gli oneri da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. di ciascuna operazione finanziaria in base alle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia; l'inapplicabilità della normativa in materia di usura agli interessi moratori, in considerazione della loro evidenziata natura e ciò, peraltro, in conformità alla disciplina legale di matrice europea in tema di credito al consumo (in virtù della quale ai fine del calcolo del T.A.E.G. erano escluse le voci correlate all'inadempimento, quale, per l'appunto, gli interessi di mora); l'utilizzabilità, quale rimedio diretto alla riconduzione ad equità del contatto in relazione ad eventuali interessi moratori in ipotesi concordati in misura eccessiva, del potere di riduzione previsto dall'art. 1384 c.c., in via subordinata, nella pur denegata ipotesi di mancata adesione ai suindicati argomenti difensivi, l'esigenza di separata valutazione del rispetto della soglia usuraria on riferimento agli interessi moratori (soglia da individuare in quella stabilita per quelli corrispettivi, maggiorata del 2,1%, in conformità alla circolare della Banca d'Italia del 03.07.2013), pertanto escludendo l'aggregazione degli stessi a quelli corrispettivi, di modo che l'eventuale superamento della soglia antiusura dei primi non avrebbe potuto comunque comportare la totale gratuità del mutuo e quindi anche l'eliminazione dei secondi, potendosi tutt'al più ipotizzare, per l'appunto, soltanto la non debenza degli interessi moratori, l'irrilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione finanziaria da raffrontare con la soglia antiusura, non risultando essa essere stata effettivamente applicata; la conformità alla previsione di cui all'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, applicabile *ratione temporis*, della pattuizione concernente l'addebito di interessi moratori sull'importo dell'intera rata rimasta insoluta o non tempestivamente pagata rispetto al termine di scadenza (rata comprensiva di quota capitale e di quota interessi), consentendo la suddetta previsione la deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..

Concludeva, in via principale, per la declaratoria della nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della citazione e, in subordine, nel merito, per il rigetto delle domande.

La causa, istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 15.11.2019, previo deposito di comparse conclusionali ed all'esito di discussione orale, ex art. 281 quinquies c.p.c., sulle conclusioni precisate alla precedente udienza del 19.07.2019, come in epigrafe trascritte.

****

Sulle difese ed eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della citazione, a ben vedere spiegata dalla convenuta, in base agli argomenti spesi a sostegno della stessa, non già ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, comma II, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. – ovvero per omissione o assoluta incertezza del *petitum* o per mancata esposizione dei fatti che integrano la *causa petendi* – bensì in virtù di rilievi difensivi che non attengono affatto ai requisiti dell'atto introduttivo appena menzionati: "*l'indeterminatezza e la genericità delle domande formulate dall'attore trovano la loro causa proprio nell'elaborato econometrico ed adverso prodotto poiché lo stesso si fonda su deduzioni e criteri di calcolo errati e finanche meramente ipotetici e simulati nonché su documentazione solo parziale …*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4); rilievi in effetti attinenti al profilo probatorio, piuttosto ai succitati requisiti della citazione, secondo quanto del resto riconosciuto dalla medesima banca: "*Il rimando alla CTP o elaborato econometrico contenuto in quasi (*tutti, ndr.*) – se non tutti – i passaggi dell'atto di citazione non può certamente essere inteso come sostitutivo degli oneri probatori facente capo agli attori*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5). Non può che rimarcarsi, al riguardo, che l'art. 164 c.p.c. non prevede affatto la nullità dell'atto introduttivo in ragione

dell'incompletezza o inidoneità dei mezzi di prova offerti contestualmente al deposito del medesimo atto, prescrivendo l'art. 163 c.p.c. soltanto che in esso siano indicati in modo specifico i *"mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione",* peraltro senza che l'art. 164 c.p.c. contempli alcuna nullità per l'ipotesi in cui tale indicazione non sia presente e ciò, giova precisare, tenuto anche conto che l'art. 183 c.p.c. consente la deduzione di nuovi mezzi di prova (diretta) con la memoria depositata ai sensi del comma VI, n. 2 c.p.c., dovendosi quindi escludere qualsivoglia decadenza per l'omessa indicazione o allegazione delle prove poste a fondamento della domanda fin dal momento della costituzione in giudizio dell'attore. Al di là di tale considerazione, di per sé dirimente, per completezza di motivazione va del resto evidenziato che alcuna indeterminatezza della domanda per omessa o incerta prospettazione "*della cosa oggetto della domanda*" e/o "*dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda*", evincendosi tali elementi dalle allegazioni difensive e dalle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, con sufficiente chiarezza, avendo, non a caso, la banca convenuta, per l'appunto in ragione della compiuta ed intellegibile *editio actionis*, avuto modo di sviluppare in modo diffuso ed analitico le proprie difese in punto di merito; dovendosi escludere, in definitiva, qualsivoglia *vulnus* al diritto di difesa di quest'ultima parte.

Il *petitum* oggetto di domanda si sostanzia, in via principale, nella richiesta declaratoria di usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo fondiario per cui è causa (finanziamento ipotecario del 27.09.2004 e mutuo fondiario (prodotto dagli attori sub doc. 1), con la conseguente invocata rideterminazione giudiziale del contenuto dell'obbligazione dedotta mediante eliminazione di qualsivoglia interesse, in conformità al disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e, per l'effetto, con rielaborazione secondo legge del piano di ammortamento, previa compensazione (impropria) tra gli importi già corrisposti a titolo di interessi, destinati ad essere restituiti, e quelli ancora dovuti alla mutuante

in funzione di restituzione del capitale finanziato residuo, ovvero, in ipotesi, con condanna della medesima banca al soddisfacimento dell'eventuale credito risultante in capo ai mutuatari all'esito di tale raffronto contabile; in via subordinata, nell'accertamento della nullità della stessa clausola inerente al tasso di interesse, in quanto contrastante con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., in ragione dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese ed, anche in tal caso (in base alla formulazione della relativa domanda evincibile dalle conclusioni trascritte in citazione) con decurtazione di qualsivoglia interesse (… "*conseguentemente, dichiarare che le clausole relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e di mora sono nulle, cosicchè alla Banca Zeta s.p.a. … è dovuta la restituzione della sola somma capitale …, da dividersi in n. 360 rate mensili senza la corresponsione di alcun interesse*").

In realtà, giova precisare, l'eventuale accertamento della nullità per indeterminatezza della clausola concernente il tasso di interesse o della violazione del divieto di anatocismo nell'applicazione del regime di capitalizzazione composta nella predisposizione del piano di ammortamento a rata costante (o cd. "alla francese") dovrebbe dar luogo, anziché alla pretesa applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. (vale a dire alla conversione del mutuo da feneratizio in gratuito, secondo quanto previsto per l'ipotesi di accertamento della pattuizione di tassi di interessi usurari), alla declaratoria di nullità (parziale) della relativa clausola, con ricorso all'eterointegrazione normativa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284, 1346, 1339, 1418, 1419 comma 2 c.c., e con conseguente richiesta rideterminazione del dare-avere tra le parti in base all'applicazione del tasso legale in sostituzione di quello convenzionale, nel primo caso (vale a dire a fronte della nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso); ed alla semplice decurtazione della componente anatocistica degli interessi previsti, ferma restando la

debenza della restante parte. Quanto appena esposto, peraltro, si risolve in un profilo di infondatezza nel merito della domanda appena richiamata, non già nella presunta nullità della citazione per indeterminatezza della stessa – secondo quanto invece prospettato dalla banca convenuta – trattandosi, comunque, di questione di fatto assorbita dalla fondatezza della domanda principale tesa all'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito ed applicato; ciò che preclude, all'evidenza, l'esame di quella fondata sull'assunto della nullità per indeterminatezza della clausola relativa al medesimo tasso, proposta in via subordinata, mentre la questione della pattuizione di interessi anatocistici verrà affrontata sotto un angolo prospettico diverso, comportando essa innegabilmente un incremento del costo del finanziamento, in quanto tale integrante una delle voci di costo rilevanti ai fini della verifica antiusura alla stregua del raffronto tra il complesso delle voci di costo che compongono il T.E.G. dell'operazione ed il T.S.U. (tasso soglia usura), a norma dell'art. 644 comma 4 c.p..

A tale proposito, peraltro, in caso di anatocismo illegittimo, la dottrina e la giurisprudenza risultano divise sulla questione se gli interessi anatocistici (beninteso, nelle ipotesi in cui essi conseguano al ricorso a pratiche illegittime) o la parte di interessi eccedente il tasso legale (nell'ipotesi di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito) debbano essere stralciati a monte del vaglio usurario, per il loro derivare da clausola *ex se* nulla, oppure se debbano comunque essere presi in considerazione anche ai fini del controllo di legalità inerente all'illecito usurario. Il primo corno dell'alternativa sottende un rapporto di pregiudizialità a favore della normativa anatocistica e di quella inerente alla nullità per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (in riferimento al tasso di interesse da applicare all'obbligazione restitutoria), mentre il secondo postula che il rapporto tra la disciplina antiusura e queste ultime sia impostato in termini concorrenti. È evidente che la questione mette capo al delicato problema del rapporto tra nullità comminate da distinte

normative, con riguardo al quale va osservato che se è vero che le somme percepite sulla base di clausole nulle sono indebite, ciò non esclude la loro rilevanza ai fini del riscontro di usurarietà delle fattispecie concrete. Anche con precipuo riguardo al disposto dell'art. 120 T.U.B., come di recente novellato in forza 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), del resto, si è sottolineato che l'aver permesso, con riferimento al rapporto di conto corrente bancario, l'anatocismo nel limite della periodicità annuale ridimensiona, ma non elimina il problema del rapporto tra detto fenomeno e l'usura. Altro orientamento, cui aderisce anche parte della giurisprudenza di merito, sul presupposto dell'identificazione, ad ogni effetto di legge, tra interessi capitalizzati e capitale nel quale essi vengono conglobati, nega in radice l'ipotizzabilità del computo dei primi ai fini del calcolo del T.E.G.; in altri termini, l'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento (cfr. Trib. Torino, 08.10.2014, in www.expartecreditoris; conf. Id. 21.05.2014 n. 3783, ibidem). Trattasi, a ben vedere, di teorica ricostruttiva che sconta la sua palese discordanza rispetto al consolidato principio dell'autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale, principio ormai recepito nei più recenti arresti del Supremo Collegio e che non può essere surrettiziamente sovvertito attraverso l'artificio della capitalizzazione degli interessi al fine (o comunque con l'effetto di) eludere il disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c..

Pare a questo giudicante che la questione appena delineata vada risolta alla stregua dei principi di domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c., in base ai quali occorre avere riguardo alla graduazione prescelta dall'attore tra la domanda volta alla totale decurtazione degli interessi in caso di accertamento dell'usura, ex art. 1815 comma 2 c.c., e quella tesa al mero scomputo della componente anatocistica degli interessi nell'ipotesi di riscontrata violazione dell'art. 1283 c.c., ovvero alla decurtazione della parte di interessi eccedente il

tasso legale (quest'ultimo applicabile a norma degli artt. 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c.), domande entrambe generalmente proposte, nella comune casistica giudiziaria, rispettivamente in via principale ed in via subordinata); principi che vanno coordinati con quello stabilito dall'art. 127 comma 3 T.U.B., secondo cui le nullità previste dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (nel cui novero va ricondotta la nullità di protezione integrata dalla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse ultralegale applicabile al rapporto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del richiamato T.U.B. (in ragione dell'indeterminatezza di detto tasso implicata dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E. conseguente all'impiego del regime di capitalizzazione composta) "*possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice*", ma "*operano soltanto a vantaggio del cliente*". Sulla scorta di tale ultimo principio, in particolare, può ragionevolmente affermarsi che il vantaggio derivante al cliente dalla trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito (ex art. 1815 comma 2 c.c.), per effetto dell'accertamento della violazione della soglia usuraria (determinata anche dal computo di interessi anatocistici illegittimi), si configura innegabilmente ben più satisfattivo (dal punto di vista economico-giuridico) di quello correlato alla mera decurtazione della sola componente anatocistica degli interessi (secondo la tutela aderente al disposto di cui all'art. 1283 c.c.) o dell'applicazione del tasso di interesse legale in sostituzione di quello pattuito in contratto e nullo per indeterminatezza; ragion per cui, in definitiva, l'ipotetico rilievo ufficioso (in via preliminare e prevalente) della nullità della clausola anatocistica o della appena indicata nullità della pattuizione inerente non può ritenersi effettivamente a vantaggio del cliente qualora l'incremento del monte interessi (e, di conseguenza, quello del T.E.G. dell'operazione finanziaria, a sua volta dipendente dal primo) implicato dal ricorso al regime di capitalizzazione composta comporti il superamento della soglia usuraria; diversamente opinando, verrebbe infatti preclusa all'utente la ben più ampia ed incisiva tutela assicurata dalla gratuità del mutuo,

prescritta in funzione sanzionatoria ed in sede di “correzione” giudiziale, dall’art. 1815 comma 2 c.c..

In definitiva, la nullità per violazione delle norme imperative di cui all’art. 1283, c.c. ed all'art. 120 T.U.B. non esaurisce le forme di controllo disposte dall'ordinamento e non è certo incompatibile con il controllo antiusura (che ha ad oggetto l'intero regolamento negoziale) nella parte in cui determina gli interessi (“*promessi o … convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento*”, secondo l’eloquente dettato della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001). Sì che non sembra possa escludersi *a priori* che, in rapporto alla concreta graduazione delle domande formulate, in ipotesi di patto anatocistico o di nullità della clausola relativa al tasso di interesse, oltre alla (ed ancor prima della) valutazione dell'accordo in virtù del criterio desumibile dai citati art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. (ovvero sotto il profilo del rispetto della disciplina in tema di anatocismo), l'interprete debba comunque verificare anche se il regolamento negoziale possa configurare un fenomeno di usura ed, in quanto tale, soggiacere (prioritariamente) alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. E’ appena il caso di precisare, al riguardo, che il rilievo ufficioso della violazione della disciplina antiusura e la conseguente nullità (ex artt. 1418 comma 1, 1419 comma 2 e1421, c.c.) delle pattuizioni con essa contrastanti – principio costantemente affermato, in virtù della natura imperativa della medesima disciplina, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1341/2017, Id. n. 17150/2016, Id. n. 2072/2014, Id. n. 24483/2013) - non contrasta, di per sé, con i richiamati principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (anche in rapporto al precitato art. 127 comma 3 T.U.B.), atteso che, qualora venga preteso in giudizio l'adempimento di un'obbligazione *ex contractu*, così come quando si agisca per la risoluzione, per l’annullamento o per la rescissione del contratto, scatta per il Giudice – specie ove si tratti di nullità di protezione - il potere-dovere di accertare la validità del titolo da

cui essa tragga fonte, indipendentemente dalle allegazioni difensive del convenuto e persino in caso di sua contumacia (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 21083/2012, Id. n. 14828/2012, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2642/2014, Id. n. 2643/2014, Cass. SS.UU. n. 24828/2012); soluzione ricostruttiva, quella appena delineata, sicuramente compatibile con il dettato dell'anzidetto art. 127 comma 3 T.U.B. (ed, a ben vedere, dallo stesso necessariamente implicata).

Con una recente pronuncia (cfr. Cass. 28.06.2019 n. 17447) - sia pure con precipuo ed esclusivo riferimento alle ipotesi in cui il tasso degli interessi di mora (nella sua totalità, vale a dire non già soltanto in misura pari allo *spread* tra lo stesso ed il tasso corrispettivo) venga pattuito ed applicato sull'intera rata di rimborso del finanziamento (comprensiva di quota capitale e di quota interessi) e sul presupposto dell'effettivo inadempimento dell'obbligo solutorio (vale a dire in conformità alla, prescelta, cd. teorica dell' "*effettività*", in luogo di quella della cd. "*potenzialità*") – il Supremo Collegio ha avuto modo di riconoscere il rilievo del fenomeno anatocistico, come dianzi prefigurato (per quanto di per sé legittimo in rapporto alla disciplina settoriale, quale quella dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, così come, almeno secondo un indirizzo interpretativo, il vigente art. 120, comma 2, lett. b, primo inciso, come novellato dall'17 bis del D.L. 13.02.2016, convertito in L. n. 49/2016, che lo consente secondo le modalità suindicate), ai fini del controllo antiusura, riconducendo espressamente il costo aggiuntivo del finanziamento che deriva da siffatta pratica tra le voci previste dall'art. 644 c.p., cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione finanziaria; in particolare, per quanto con un mero *obiter dictum* (trattandosi di scenario che la stessa Corte, con la sentenza in questione, ha accertato non configurarsi in concreto nella fattispecie sottoposta al suo esame), nel fare riferimento alle ipotesi di "*conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi*" - laddove

tale ultima locuzione, utilizzata in senso atecnico, va evidentemente intesa come comprensiva della quota di interessi corrispettivi di pertinenza, evocando in tal guisa la teorica dottrinaria (ormai superata nei più recenti arresti dell'organo nomofilattico) della rata quale oggetto di obbligazione unitaria, come "*unicum inscindibile*" – nell'occasione la Corte ha precisato che questi sono "*i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598";* casi nei quali, per l'appunto, il costo aggiuntivo rappresentato da siffatta pratica anatocistica (legittima, ove riconducibile, *ratione temporis*, a taluna delle ipotesi di anatocismo "legale", derogatorie rispetto al disposto dell'art. 1283 c.c.) va preso in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G.. La medesima Corte, nella stessa pronuncia in esame, ha peraltro avuto cura di precisare, "*per non ingenerare equivoci di sorta*", che la situazione implicata dallo scenario appena prefigurato (basato sulla "*cd. tesi dell'effettività: usura effettiva e a posteriori*", vale a dire sul presupposto di un effettivo, non solo eventuale, inadempimento del mutuatario e, di conseguenza, di un parimenti effettivo addebito di interessi di mora) *"è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento);* e ciò sottolineando in modo espresso l'asserita inconferenza, nel contesto in esame, del disposto di cui al succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001) – già richiamato dalla medesima Corte di legittimità, così come dalla Consulta, in precedenti arresti (cfr. Cass. n. 350/2013 e Corte Cost. n 29/2002) – laddove, per l'appunto con riguardo all'ipotesi in cui l'inadempimento e, di conseguenza, la mora non

si siano in concreto verificati, ha osservato che si pone "*il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali* (ovvero quello moratorio, n.d.r.): *problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito*" (cfr. Cass. n. 17447/2019 cit.), vale a dire, pare doversi intendere, estendendo la sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c. anche agli interessi corrispettivi. A ben vedere, il principio appena enunciato – costituente, giova ribadire, un semplice *obiter dictum*, in quanto tale non vincolante – per un verso stride con l'omnicomprensività del complesso di costi, oneri e spese cui occorre avere riguardo ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., ai fini del calcolo del T.E.G. e quindi del raffronto tra lo stesso ed il tasso soglia (ambito con riferimento al quale ciò che assume rilievo è, per l'appunto, non già il singolo tasso, corrispettivo o moratorio che sia, bensì il complesso delle voci suindicate, integranti il costo globale del finanziamento); per altro verso non pare compatibile con l'inequivoco tenore del succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), previsione a norma della quale, giova ribadire, *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".* La portata precettiva della fondamentale disposizione appena citata (che, in funzione di interpretazione autentica, esplicita, per l'appunto, il perfezionamento del reato di usura fin dal momento della pattuizione di interessi usurari, a prescindere dal loro effettivo pagamento) non pare invero consentire, in chiave di ragionevolezza esegetica, la distinzione tra configurazione dell'illecito "*effettiva*" e "*potenziale*" a seconda che l'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio conseguente

all'inadempimento (e quindi il rilievo degli interessi di mora) si configuri come uno scenario in concreto verificatosi o meramente eventuale.

Per le ragioni appena indicate, parimenti incompatibile con il richiamato disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p. – del quale pure la medesima Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare la "*centralità sistematica*" nell'impianto normativo della disciplina in materia, così come ai fini della relativa interpretazione (cfr. Cass. n. 8806/2017) - risulta predicare un ipotetico tasso soglia di mora rispetto al quale procedere ad una distinta e separata verifica antiusura in riferimento al tasso moratorio della singola operazione finanziaria; soluzione, quest'ultima, avallata nella recentissima sentenza della stessa Corte del 17.10.2019 n. 26286, con la quale, con gli opportuni adattamenti (vale a dire stabilendo il tasso soglia della mora applicando lo spread del 2,1% su quello determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 108/1996, ovvero in misura pari alla media dell'eccedenza dei tassi moratori praticati sul mercato per le varie classi di operazioni finanziarie rispetto a quelli corrispettivi medi alle stesse attinenti), si è in buona sostanza estesa agli interessi di mora (inclusi nell'omnicomprensivo complesso dei costi e degli oneri del finanziamento rilevanti per il vaglio antiusura, ai sensi del citato art. 644 comma 4 c.p.) la *ratio decidendi* già adottata dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio del 20.06.2018 n. 16303 con riguardo al rilievo assunto dalle commissioni di massimo scoperto per la stessa finalità in virtù del predicato criterio del "margine". Senonchè, mentre con riferimento a queste ultime il principio recepito dalle stesse Sezioni Unite ha trovato fondamento nella considerazione per la quale i Decreti Ministeriali contengono comunque la rilevazione separata delle commissioni *de quibus*, ciò che consente, per l'appunto, di ipotizzare l'individuazione in sede giudiziale di un distinto tasso soglia pertinente alle medesima C.M.S. e che vale, quindi, ad *"escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i*

corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta", tale argomentazione non pare invece possa essere mutuata con riferimento agli interessi di mora: essi (a differenza delle C.M.S.) non sono infatti in alcun modo rilevati nei ridetti Decreti Ministeriali, che, anzi, escludono tradizionalmente (ed *expressis verbis*) dal novero dei costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. delle varie tipologie omogenee di operazioni creditizie - in conformità ad apposita previsione contenuta nelle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia - *"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo".* Tale inconfutabile considerazione costituisce, ad avviso dello scrivente, dirimente "cartina di tornasole" dell'infondatezza della teorica in forza della quale, anche con il conforto di taluni arresti della Suprema Corte (quali quelli da ultimi citati), si tenta di scardinare la richiamata "*centralità sistematica*" del principio di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in funzione di canone ermeneutico della disciplina in materia; principio pure apparentemente mai posto in discussione ed anzi dato (contraddittoriamente) per presupposto nelle stesse pronunce dianzi indicate (laddove, ad esempio, nella suindicata sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite, si è esplicitamente precisato che, anche con riferimento al quadro normativo antecedente all'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2009 (convertito in L. n. 2/2009), *"la commissione di massimo scoperto, non può non rientrare tra le "commissioni" o "remunerazioni" del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca"* (per tali rilievi, cfr. Trib. Massa 7 novembre 2018, n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160 cit., in www.assoctu.it).

La stessa sentenza n. 26286/2019 della Corte di Cassazione, appena citata, ha peraltro chiarito che qualora – secondo quanto avviene solitamente – "*il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi pattuito un certo numero di punti percentuale*" (cd. *spread*), "*è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati*" (conf. Cass. n**.** 5324/2003, n. 23192/2017, n. 5598/2017, n. 27442/2017); principio che, nella sua innegabile solidità logica, vale a dimostrare la pretestuosità dell'impostazione interpretativa che nega, in radice, la cumulabilità (*rectius*, l'aggregazione) delle due tipologie di interessi ai fini del calcolo del T.E.G. in ragione della mera diversità di natura giuridica dei medesimi e della consistenza degli importi sui quali essi vengono applicati, trattandosi in tale ipotesi di "cumulo" (per quanto di ragione) contemplato dalla stessa disciplina pattizia (pur a fronte della diversità delle somme sulle quali vengono computati le due diverse tipologie di interessi). Più precisamente, è improprio parlare di "cumulo", atteso che, in realtà, in caso di inadempimento nel pagamento di una determinata rata, "*non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi*", dal momento che "*la banca percepisce soltanto gli interessi moratori*"; pur dovendosi considerare che, il tasso di mora "*è determinato tramite la sommatoria*" tra il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e lo *spread* percentuale da applicare su quest'ultimo tasso ai fini della determinazione, per l'appunto, del tasso moratorio (cfr. Cass. n. 26286/2019, parte motiva). Fermo restando che, laddove la clausola contrattuale consenta, a fronte dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle rate, l'applicazione del tasso degli interessi di mora, come sopra determinato (non già del solo *spread*), sull'intera rata insoluta (comprensiva sia di quota capitale che di quota interessi corrispettivi), l'aggregazione tra l'una e l'altra tipologia di interessi, ai fini della verifica del T.E.G. dell'operazione finanziaria, costituisce un'esigenza dovuta allo

stesso assetto convenzionale. Il fatto che siffatto cumulo (*rectius*, tale aggregazione di diverse tipologie di interessi), come già rilevato, sia consentito da disposizioni settoriali in materia non vale evidentemente ad escludere la necessità di rispettare il disposto (imperativo) dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B. in relazione alle modalità di calcolo ed alla quantificazione degli interessi (segnatamente, con riferimento al divieto di produzione di interessi su interessi, rispettivamente "*scaduti*" o "*maturati*", secondo il tenore testuale dell'una e dell'altra delle disposizioni appena citate).

Va poi disatteso l'assunto di parte convenuta circa l'improponibilità o inammissibilità dell'azione restitutoria, così come di quella diretta alla rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti correlato al contratto di mutuo oggetto di giudizio, per essere il medesimo rapporto contrattuale ancora in corso. A ben vedere, gli attori non hanno infatti proposto alcuna domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c, avendo piuttosto chiesto di rideterminare l'eventuale credito residuo in capo alla banca escludendo gli interessi calcolati in base al piano di ammortamento (in forza dell'invocata applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.p.c. in ipotesi di accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito) e/o escludendo l'addebito della componente anatocistica degli interessi applicati, attraverso l'elaborazione di un nuovo piano di ammortamento secondo legge. Trattasi, quindi, di azione di accertamento al quale risulta innegabilmente sotteso un interesse giuridicamente rilevante, per realizzare il quale non occorre affatto che il rapporto contrattuale sia stato portato a ("fisiologica") conclusione (o, in ipotesi, risolto per inadempimento), ben potendo essa essere avanzata anche in costanza di rapporto. Con riferimento al contratto di conto corrente bancario – ma con *ratio decidendi* che pare applicabile anche al contratto di mutuo – la giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito che non può escludersi della giuridica rilevanza dell'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità di clausole contrattuali, dell'illegittimità di determinati addebiti contabili ed, in

generale, dell'entità del saldo parziale, ricalcolato in conformità alla disciplina legale e convenzionale di riferimento, depurato dalle appostazioni non dovute; trattandosi di un interesse comunque teso "*al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del Giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto*". (cfr. Cass., ord. n. 21646 del 05.09.2018). Analogamente, con riguardo al contratto di mutuo, va affermata la giuridica rilevanza – e la conseguente deducibilità ed azionabilità – dell'interesse alla rideterminazione del contenuto dell'obbligazione restitutoria e/o di quella inerente agli interessi in conformità alla disciplina imperativa, vale a dire nel rispetto della normativa antiusura e con esclusione di addebiti contrastanti con il divieto di anatocismo, in modo da computare gli importi eventualmente corrisposti in eccedenza ai fini dell'estinzione del debito residuo ricalcolato secondo legge.

Il fatto che la documentazione contabile prodotta dagli attori inerente al rapporto oggetto di controversia nel caso in questione non sia risultata completa non impedisce l'esame delle domande dai medesimi svolte, avendo essi, peraltro, richiesto alla banca, anteriormente all'instaurazione del processo, i documenti di cui non erano in possesso, senza ottenere riscontro alcuno (cfr. doc. 5 allegato alla citazione); disponibilità del resto non prestata neanche in sede di indagini peritali. La documentazione acquisita al giudizio ha comunque consentito al C.T.U. di ricostruire l'andamento contabile del rapporto e di rispondere analiticamente ai quesiti formulati da questo Giudice.

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il termine prescrizionale quinquennale cui la stessa ha fatto in tale contesto riferimento richiamando l'art. 2948 n. 4 c.p.c. attiene evidentemente al credito avente ad oggetto il pagamento degli interessi in favore del

mutuante, non già a quello vantato dal mutuatario in relazione alla ripetizione delle somme dal medesimo indebitamente corrisposte in applicazione di clausole pattizie nulle (integrante indebito ex art. 2033 c.c.) e, tanto meno, al diritto all'accertamento, in pendenza di rapporto, della non debenza di tali ultime somme per contrasto con disciplina imperativa. Con riguardo al contratto di conto corrente bancario, la Corte regolatrice, con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi usurari o in contrasto con il divieto di anatocismo è decennale e decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, non già da quella di annotazione di ciascuna singola posta; trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (cfr. Cass. n. 24418/2010, conf., *ex plurimis*, Cass. n. 10713/2013, Id. n. 24151/2019, Id. n. 27705/2018). Né osta a tale conclusione che siffatto principio sia stato affermato soltanto per l'ipotesi in cui i singoli versamenti abbiano avuto funzione solutoria (non già ripristinatoria della provvista inerente alla concessione di apertura di credito correlata al rapporto di conto corrente), funzione solutoria che connota tipicamente i pagamenti destinati ad estinguere le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo (sia quella restitutoria che quella relativa agli interessi); ciò in quanto, nel caso di specie, essendo stato il contratto di mutuo *inter partes* stipulato il 28.12.2006, a fronte della data di introduzione del presente giudizio (03.11.2016, data di notificazione dell'atto di citazione), anche con riferimento alle prime rate di rimborso (comprensive delle rispettive quote interessi) il termine prescrizionale decennale non può essere evidentemente decorso. Il principio della decorrenza del termine prescrizionale decennale è stato del resto esteso dalla Suprema Corte anche al contratto di mutuo, sul rilievo per cui l'obbligazione gravante sul mutuatario è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare quest'ultimo; ragion per cui la

rateizzazione dell'unico debito contratto con la banca non determina il frazionamento dello stesso in una serie di autonome obbligazioni neanche con riferimento agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento. Ne consegue che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, per cui la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito non si pone quando il rapporto è ancora in corso e decorrerà dal pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798/2011, Id. n. 2301/2004, Id. n. 18951/2013, Id. n. 1110/1994). Il medesimo principio appena enunciato non può che valere, per identità di *ratio*, anche con riguardo all'azione di accertamento del rapporto dare-avere tra le parti conseguente al riscontro dell'invocata nullità di clausole contrattuali per contrasto con disciplina imperativa.

Deve poi chiaramente escludersi che la mancata contestazione da parte dei mutuatari, entro il termine previsto all'art. 832 c.c., degli estratti conto periodici del conto corrente sul quale è stata convenzionalmente regolata l'esecuzione dell'obbligazione di restituzione della somma finanziata e quella di pagamento dei relativi interessi abbia precluso ai medesimi attori l'esercizio del diritto di difesa, in riferimento ad addebiti per tali titoli contabilizzati sul conto. Va in primo luogo considerato, al riguardo, che la materia del contendere non attiene affatto all'accertamento del saldo del predetto conto corrente, bensì, piuttosto, unicamente alla verifica della legittimità della disciplina pattizia inerente al mutuo fondiario *inter partes* ed alla controversa rideterminazione della consistenza dell'obbligazione residua gravante sugli stessi Sigg.ri ……., tenuto conto della contestata nullità di clausole pattizie per contrasto con disciplina imperativa e dell'invocata tutela rimediale. Costituisce del resto *jus receptum* che l'approvazione tacita degli anzidetti estratti conto conseguente alla mancata contestazione degli stessi entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 119 comma 3 T.U.B. attiene esclusivamente ad eventuali errori di scritturazione o di conteggio ovvero dovuti ad omissioni

o duplicazioni, non precludendo mai al correntista, neppure dopo il decorso del suindicato termine, l'esercizio del diritto di far valere l'invalidità o l'inefficacia dei titoli dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti (cfr. Cass. n. 10186/2001, Id. n. 10129/2001). Sotto tale profilo, pertanto, l'estratto di conto corrente, anche certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., "*non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell'entità del credito della banca*" in quanto, con ogni evidenza, rappresenta "*un atto unilaterale proveniente dal creditore*" (cfr. Cass. n. 9695/2011). Più precisamente, ai sensi dell'art. 1832 c.c. – previsione richiamata dall'art. 1857 c.c. – l'omessa contestazione degli estratti conto entro il termine di sei mesi dall'invio, cui consegue l'implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, produce unicamente l'effetto di rendere incontestabili eventuali errori di scritturazione, omissioni o duplicazioni dei titoli dai quali esse derivino, ma non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei titoli medesimi, proponibili nell'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla chiusura definitiva del rapporto; infatti, la mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto "*rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite*" (Cass. 870/2006, conf., Id. n. 5067/2010, n. 10376/2006, n. 18626/2003, Cass. SS.UU. n. 10129/2001, Id. n. 6548/2001, Cass. n. 18186/2001, n. 1250/1999, n. 4846/2998 n. 4735/1986, n. 1112/1984). Ne deriva, in particolare, che l'omessa contestazione degli stessi estratti conto da parte del correntista non impedisce al medesimo di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori ad essi sottostanti ed, in particolare, di denunciare l'illegittimità di addebiti operati in esecuzione di clausole nulle in quanto contrastanti con norme imperative, quali, come dianzi evidenziato, quelle in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e quelle conseguenti all'applicazione di interessi a tasso usurario (cfr. Cass. n. 11626/2011, Id. n. 23807/2008). Per altro verso, non può evidentemente valere a

cristallizzare il trasferimento patrimoniale privo di causa l'ipotetico convincimento del correntista di aver adempiuto un'obbligazione naturale, in ipotesi desumibile dalla tacita approvazione gli estratti conto periodici. Richiamati i rilievi che precedono circa la valenza della mancata contestazione da parte del cliente degli estratti conto inviati dalla banca, mancherebbe senza dubbio la spontaneità del pagamento (presupposto della fattispecie regolata dall'art. 2034 c.c.), che deve ragionevolmente escludersi in virtù delle stesse modalità contabili di corresponsione degli interessi anatocistici, effettuata mediante annotazione dell'addebito degli interessi capitalizzati sul conto corrente, ad iniziativa esclusiva della banca e senza autorizzazione del cliente.

La contestazione, svolta dalla banca convenuta, circa l'ammissibilità e la rilevanza della C.T.U. contabile disposta in corso di giudizio risulta palesemente destituita di fondamento e non può che essere disattesa. Pare innegabile che, stante la complessità della materia del contendere, quale sin qui ricostruita - per sua natura implicante, ai fini della decisione, il ricorso a nozioni e ad attitudini analitiche afferenti alla scienza matematica finanziaria, in quanto tali non rientranti nel novero di quelle di cui è in possesso il giudicante - la C.T.U. cui è stato dato ingresso, a fronte della richiamata documentazione contabile, lungi dal configurarsi esplorativa (ed, in quanto tale, inammissibile) non avrebbe potuto che assumere (legittimamente) natura percipiente; tale essendo quella attraverso la quale il Giudice di merito affida al proprio consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi, in particolare, nello specifico, la sussistenza o meno dei denunciati addebiti illegittimi per interessi a tasso usurario e/o anatocistici; costituendo la consulenza cd. percettiva, per sua stessa natura e funzione, essa stessa fonte oggettiva di prova. Perché il Giudice possa disporre una siffatta consulenza è infatti necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il Giudice medesimo ritenga che l'accertamento demandato al C.T.U. –

purchè, per quanto chiarito, nell'ambito dei fatti allegati - richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 4792/2013, Id. n. 15157/2012). La materia contabile costituisce, all'evidenza, tradizionale ambito di elezione della consulenza cd. percipiente, tenuto anche conto della peculiare disciplina vigente in tale ambito, ai sensi dell'art. 198 c.p.c.. Tale risulta essere l'accertamento demandato al C.T.U. **********, come è dato chiaramente evincere dai quesiti formulati all'udienza del 26.09.2017, quesiti cui si è scrupolosamente attenuto lo stesso ausiliario dell'Ufficio nel predisporre il proprio elaborato. Del resto, quest'ultimo ha proceduto ad eseguire alle indagini peritali nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti.

La Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5091/2016 ha avuto modo di chiarire espressamente, con specifico riferimento all'azione di ripetizione di indebito inerente a rapporto di conto corrente bancario, che, qualora – come per l'appunto nel caso di specie – *"una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante*"; precisando, al riguardo, che "*ha natura esplorativa… la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega*" ("cfr. Cass. n. 15219/2007) – essendo essa legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova - non potendosi invece considerare tale (risultando quindi ammissibile) anche *"la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza*". In altri termini, in virtù del principio recepito nella richiamata pronuncia, anche documentazione che non sia irrilevante, bensì soltanto insufficiente (come per l'appunto, nel caso in esame, gli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di giudizio prodotti *in limine litis* dagli attori) ben può legittimare il ricorso alla C.T.U.; essendosi in tale contesto con la stessa citata sentenza ribadito, in conformità alla consolidata giurisprudenza della

medesima Corte regolatrice, che è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "*quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse*" (cfr. Cass. n. 5091/2016 cit., conf. Id. n. 3191/2006). A tali principi – evidentemente applicabili anche all'azione di accertamento, non solo a quella di ripetizione dell'indebito - occorre avere riguardo, a maggior ragione, qualora, come per l'appunto nella fattispecie in esame, occorra verificare se il rapporto di mutuo si sia svolto (o si stia svolgendo) in base a clausole che comportino violazione di norme imperative, quali sono, per l'appunto, quelle inerenti alla dedotta violazione del divieto di anatocismo (ex art. 1283 c.c.) e/o della disciplina antiusura (ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.); clausole la cui nullità, del resto, è rilevabile d'ufficio dal Giudice (cfr. Cass. n. 16188/2017, Id. n. 1341/2017, n. 9169/2015, n. 2072/2014, n. 24483/2013, n. 6518/2011, n. 23974/2010, n. 1146672008).

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, deve pertanto ritenersi che, al fine di consentire l'espletamento di C.T.U. contabile occorre – ed è sufficiente – che parte attrice fornisca prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo parte della documentazione contabile rilevante e ad essa pertinente. E nell'ipotesi che tale documentazione non risulti prodotta per intero, ciò non consente, di per sé solo, di negare l'accesso alla C.T.U. – secondo quanto ha invece sostenuto nel caso in esame la banca convenuta - non potendosi comunque escludere che l'ausiliario dell'Ufficio possa, attraverso la consultazione di quella disponibile, ricostruire comunque l'evoluzione

contabile del rapporto, permettendo al Giudice di rapportarla a quella conforme alla disciplina imperativa di riferimento.

Sull'analisi contabile del C.T.U. e sull'ordine logico-giuridico delle domande

Ciò posto, è poi opportuno delineare gli elementi essenziali del richiamato contratto di mutuo, quali emersi all'esito dell'istruttoria; in particolare, dall'esame della documentazione prodotta ed all'esito dell''analisi contabile del C.T.U. dott.*****. Trattasi di mutuo fondiario trentennale concesso per € 156.000,00, con pattuizione di tasso variabile (T.A.N. iniziale pari al 3,95%, variabile, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di mutuo sottoscritte ed allegate al contratto "*in funzione dell'evoluzione dell'EURIBOR a 1 mese (base 365) arrotondato a 5 centesimi superiori del margine stabilito dall'art. 3 dell'Atto di Mutuo*"); mutuo la cui restituzione è stata concordata in n. 360 rate mensili di importo costante (pari ad € 740,28 ciascuna), comprensive di quota capitale e quota interessi, pertanto con ammortamento cd. alla francese (circostanza, quest'ultima, evidentemente appurata in contraddittorio con i CC.TT.PP., non specificamente contestata nel corso delle indagini peritali e data per presupposta nelle stesse difese svolte in giudizio, dovendosi essa, pertanto, considerare pacifica in causa). Il piano di ammortamento, per quanto non prodotto in giudizio (cfr. doc. 1 prodotto a corredo della citazione), è stato comunque ricostruito dallo stesso ausiliario del Tribunale - in base alle condizioni pattizie ed alla documentazione contabile acquisita al giudizio - come predisposto con applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta ed implicante un costo complessivo del finanziamento corrispondente ad € 45.115,20 di interessi corrispettivi in più di quelli che sarebbero stati dovuto qualora il piano fosse stato stilato in regime di capitalizzazione semplice, fermi restando lo stesso importo mutuato ed i medesimi T.A.N., numero e periodicità di rate di rimborso, maggior costo complessivo cui corrisponde una rata di

ammortamento pari a € 125,32 in più rispetto a quella che si sarebbe presentata qualora il piano fosse stato elaborato in capitalizzazione semplice); avendo i mutuatari corrisposto € 34.751,21 a titolo di interessi (corrispettivi) fino al 10.09.2013, data di scadenza dell'ultima rata onorata. Il tasso di interessi moratorio risulta pattuito, in conformità all'art. 8 delle richiamate condizioni generali di mutuo, in misura pari allo 0,69% al mese o frazione di mese sull'importo della rata scaduta.

Atteso il suenunciato ordine logico-giuridico delle domande (principale e subordinata) spiegate, ai fini della decisione il piano di ammortamento adottato ed il relativo regime finanziario vanno presi in considerazione, in primo luogo, quali elementi di valutazione rilevanti per la verifica del rispetto della disciplina imperativa antiusura invocata dagli attori, in particolare per accertare se dalla loro applicazione derivi un effetto anatocistico e se esso assuma rilievo in riferimento al controllo di legalità imposto dalla L. n. 108/1996. La pur dedotta violazione del divieto di anatocismo (per effetto del regime di capitalizzazione composta in applicazione del quale risulta predisposto il piano di ammortamento del mutuo fondiario oggetto di giudizio) è stata infatti innanzitutto fatta valere dagli attori in funzione della determinazione dell'incremento del T.E.G. inerente al rapporto di finanziamento e dell'eventuale superamento della soglia usuraria dipendente (in ipotesi anche) da tale violazione e, in tale ultimo caso, ai fini della conseguente applicazione della sanzione della conversione del contratto di mutuo da feneratizio a gratuito, a norma dell'art. 1815, comma 2 c.c.. Ciò in quanto, giova ribadire, gli attori medesimi hanno invocato in via principale l'operatività del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., in riferimento al T.E.G. attinente al rapporto contrattuale in questione (inteso secondo la peculiare accezione di cui all'art. 644 comma 4 c.c. e derivante anche, per l'appunto, dall'incremento correlato all'adozione del regime di capitalizzazione composta) e soltanto in via subordinata la nullità parziale della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza, in ragione dell'asserita divergenza tra quello annuo nominale previsto in contratto (T.A.N.) e quello risultante

dallo sviluppo del piano di ammortamento, ai fini dell'applicazione giudiziale del meccanismo di eterointegrazione normativa di cui al combinato disposto degli artt. artt. 1346, 1339, 1418 e 1419 comma 2 c.c. e 1284 c.c.) e quindi del tasso legale in sostituzione di quello convenzionale; pretesa, quest'ultima, che non può che riflettere necessariamente il rilievo di tale nullità parziale anche in riferimento al difetto del necessario requisito della forma scritta *ad substantiam* ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, quale determinato anche per effetto della richiamata divergenza tra T.A.N. e T.A.E.. Come noto, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 127 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la nullità (cd. relativa o selettiva) che deriva dall'inosservanza della forma prescritta *ad substantiam* in materia è rilevabile dal Giudice anche d'ufficio ma solo nell'interesse (*rectius, "a vantaggio"*) del cliente, avendo la norma citata precipua finalità di protezione del contraente debole; di tal che assume rilievo preminente, rispetto alla declaratoria ufficiosa di tale nullità, il rispetto del principio di domanda, in riferimento alla più completa e satisfattiva (pertanto più vantaggiosa) tutela delle ragioni di quest'ultimo, da individuare e ricostruire, in chiave di ragionevolezza, in base alla volontà dal medesimo manifestata in giudizio, in rapporto alle conseguenze economico-giuridiche correlate alle varie opzioni difensive ipotizzabili, vale a dire alla stregua di quella prescelta in giudizio dalla stessa parte, secondo quanto già in precedenza evidenziato.

Il C.T.U. ha poi acclarato che lo sviluppo piano di ammortamento cd. alla francese elaborato in capitalizzazione composta (per quanto non vi sia menzione né nel contratto, né nei relativi allegati dell'impiego di tale regime finanziario) comporta un tasso effettivo annuo (T.A.E.) pari a 4,02%, pertanto superiore rispetto a quello nominale (T.A.N.), pari al 3,95%; avendo l'ausiliario dell'Ufficio verificato, come già rimarcato, che l'ammontare totale di quanto dovuto dai mutuatari a titolo di interessi (corrispettivi) nell'ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato

formulato in regime di capitalizzazione semplice sarebbe risultato inferiore a quanto a tale titolo risultante in base al regime di capitalizzazione composta in concreto adottato.

Sull'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento a rata costante (cd. "alla francese")

In generale, le espressioni "ammortamento alla francese" o "a rata costante" o "a capitale crescente e interessi decrescenti" non valgono ad esplicitare le modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di legalità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi.

La metodologia di ammortamento di un mutuo corrisponde alla regola con la quale si procede al rimborso del capitale finanziato, ovvero al programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria. L'ammortamento alla francese, in particolare, prevede il pagamento periodico di rate costanti (equi-intervallate), ciascuna delle quali comprensiva di una quota di interessi sul debito non ancora rimborsato e di una quota del debito per sorte capitale residuo, quote di ammontare rispettivamente decrescente (la prima) e crescente (la seconda).

Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridetto regime comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi. Quanto appena esposto deriva,

in particolare, dalla condizione di “equivalenza assoluta” tra prestazioni finanziarie che caratterizza la capitalizzazione composta, per l’appunto in ragione delle leggi scindibili da cui essa è governata (condizione in virtù della quale l’equivalenza finanziaria tra il debito iniziale e la somma delle varie quote capitali che compongono le singole rate può realizzarsi in qualsiasi momento); ciò a differenza di quanto accade in base al regime finanziario (lineare) della capitalizzazione semplice, fondato sulla condizione di “equivalenza relativa” (potendo essa verificarsi in un determinato momento, in particolare al tempo finale, e non in altri) e caratterizzato dal fatto che gli interessi precedentemente maturati non generano ulteriori interessi, con assenza quindi del fenomeno anatocistico. L’adozione dell’uno o dell’altro regime finanziario costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo, per il quale la condizione di equivalenza finanziaria va necessariamente verificata al termine del rapporto.

Nel regime semplice, in virtù del principio di additività che lo connota, gli interessi, anche se vengono calcolati sul capitale in scadenza (con periodicità mensile, annuale o in base a diversi intervalli temporali) e contabilizzati, divengono esigibili soltanto alla scadenza del capitale finanziato e contestualmente al debito inerente a quest’ultimo, restando infruttiferi fino a quel momento; la sterilità degli interessi maturati a ciascuna scadenza lascia invariato il capitale di riferimento, realizzando una crescita del montante di tipo lineare, proporzionale al tempo, oltre che al capitale, di modo che il montante procede secondo una progressione aritmetica. Nel regime composto, invece, per effetto del principio di scindibilità sul quale si fonda (corrispondente alla capitalizzazione periodica degli interessi), gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato (comprensivo degli interessi in precedenza scaduti) e, al momento in cui maturano, o vengono pagati, o si fondono immediatamente con il capitale, che così lievita di periodo in periodo, in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza del finanziamento; di tal che, con l’interesse composto il montante è

proporzionale al capitale e funzione esponenziale della durata. Un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alla fine di ogni periodo di capitalizzazione.

E' invero consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l'effetto anatocistico (o, quanto meno, l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi nel quale si sostanzia, sotto il profilo finanziario, tale termine giuridico) deriva non già dalla natura dell'operazione finanziaria e, quindi, dalla tipologia del relativo contratto (conto corrente, leasing, mutuo, ecc.), bensì dall'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù della proprietà di scindibilità che caratterizza le leggi che regolano siffatto regime.

L'anatocismo è un concetto prettamente giuridico, in quanto tale non riconducibile al lessico della scienza matematica, che invece conosce il regime finanziario della capitalizzazione composta, che, per quanto appena chiarito, realizza l'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.; vale a dire la produzione di interessi su interessi in mancanza delle condizioni nella ricorrenza delle quali soltanto la stessa disposizione imperativa appena citata qualifica legittimo l'anatocismo. Più precisamente, l'anatocismo consiste in un possibile effetto del regime finanziario dell'interesse composto, essendo, in buona sostanza, la regola del mutamento degli interessi in capitale, vale a dire della trasformazione della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi. In base al regime finanziario di capitalizzazione composta, l'interesse che matura su una somma capitale evolve secondo una regola di dipendenza esponenziale rispetto alla variabile temporale e ciò in virtù del fatto che gli interessi, nell'istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi che si cumulano nel capitale, generando a loro volta interessi ulteriori. Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall'art.

1283 c.c., a norma del quale *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*".

In forza della medesima disposizione imperativa, quindi, gli interessi da corrispondere su un mutuo devono essere applicati soltanto sul capitale che rimane da restituire e non sugli interessi in precedenza maturati; ciò fatta salva la peculiare disciplina degli interessi moratori in relazione al mutuo fondiario, che possono essere applicati (a seconda della specifica normativa cui occorra avere riguardo *ratione temporis,* in virtù dei vari interventi novellatori dell'art. 120 T.U.B. succedutisi nel tempo) anche sulla quota interessi delle singole rate rimaste insolute alla loro scadenza, come per l'appunto nel caso di specie. Va peraltro precisato che, a stretto rigore, l'anatocismo non si identifica *tout court* con la capitalizzazione composta degli interessi, costituendo tale ultimo regime finanziario il *genus* nel contesto del quale è riconducibile l'anatocismo come *species,* atteso che quest'ultimo, inteso come produzione di interessi su interessi "*scaduti*" (ex art. 1283 c.c.) o anche semplicemente "*maturati*" (ex art. 120, comma 2 T.U.B. nell''ultima versione), non esaurisce l'intero ambito applicativo dell'interesse composto: la previsione pattizia in virtù della quale interessi che vengono in scadenza vanno pagati ancor prima della scadenza del capitale sul quale essi vengono calcolati risponde (anche) al regime di capitalizzazione composta, ma non necessariamente una pattuizione di tal genere comporta la spirale ascendente di lievitazione degli interessi, che, contrastando con il principio di proporzionalità di cui all'art. 821 comma 3 c.c. (in forza del quale gli interessi vengono legittimamente prodotti in ragione della durata del diritto, vale a dire purchè proporzionali al tempo di annullamento del debito capitale residuo), caratterizza e qualifica l'anatocismo. Quel che è indubbio è che nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti l'impiego, ai fini dell'elaborazione di un piano di ammortamento alla francese, del regime

finanziario della capitalizzazione composta, con pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto, determina il venir meno della suddetta proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi lievita esponenzialmente (ciò che comporta, per l'appunto, la produzione di interessi su interessi). E' proprio in tale fenomeno che si annida l'essenza dell'anatocismo, per quanto "celato" nel valore della rata pattuita, quantificata già *ab origine* applicando il T.A.N. contrattuale secondo la formula dell'interesse composto; operazione questa che, nello sviluppo del piano, comporta la sostanziale equiparazione al capitale finanziato (C) del corrispondente valore futuro (M, comprensivo di interessi anatocistici), espresso dalla formula $M = C(1+i)^k$, in luogo del valore futuro che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati, espresso dalla diversa formula $M = C(1+ki)$.

L'apparente criticità sotto il profilo giuridico del fenomeno anatocistico implicato da siffatto meccanismo – che ne rende meno percepibile l'integrazione, pur non escludendone la sussistenza - sta nel fatto che la soluzione consistente nel pagare, alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi maturati sul capitale residuo, pur configurandosi nella sostanza in contrasto con il criterio di proporzionalità ex art. 821 comma 3 c.c., comporta formalmente (ma fittiziamente) soltanto interessi primari e non parrebbe quindi determinare, almeno *prima facie*, alcuna produzione di interessi su interessi "scaduti" (ciò che, ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c., integra anatocismo), pur implicando comunque i medesimi effetti economici di tale ultima operazione. In realtà, attraverso tale meccanismo, già nel momento genetico del vincolo negoziale (quindi già all'atto della stipulazione del contratto) vengono pattuite due obbligazioni a carico dell'*accipiens*, quella relativa al debito principale per sorte capitale e quella, accessoria, inerente al monte interessi, che in ragione dell'utilizzo del T.A.N. contrattuale applicato secondo il regime di capitalizzazione composta risulta già comprendere l'effetto anatocistico,

consistente (in virtù della formula utilizzata per la determinazione delle rate) nella maggiorazione apportata al valore della rata rispetto a quello che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe presentato applicando il regime semplice. In tal modo, la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta - per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale, frequentemente privo di menzione di sorta anche del regime finanziario utilizzato, come per l'appunto nella fattispecie in esame (ciò che rappresenta palese indice rivelatore dell'asimmetria informativa tra le parti del rapporto, innegabilmente contrastante con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che l'operatore bancario è tenuto ad osservare) - e quindi, in buona sostanza, assorbita nel valore stesso della rata di ammortamento. Sul piano matematico-finanziario, il complessivo monte interessi previsto nella totalità delle rate include quindi (già *ab origine*, fin dal momento della conclusione dell'accordo negoziale) la maggiorazione anatocistica, per l'appunto in ragione del regime finanziario adottato per la predisposizione del piano di ammortamento. In altri termini, l'anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto in base al piano di ammortamento utilizzato, in virtù dell'applicazione del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta; regime che, attraverso un'alchimia matematica consentita dalla proprietà della scindibilità che lo caratterizza, comporta la maggiorazione della rata in virtù del calcolo degli interessi sul debito capitale residuo (oggetto di obbligazione restitutoria non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere adempiuta con il pagamento delle rate successive, secondo la periodicità pattuita), anziché sul capitale in scadenza; ciò che rende possibile, in buona sostanza, sostituire la produzione di interessi su interessi (che ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c. determinerebbe anatocismo) con la produzione di interessi sul capitale. Per l'equivalenza finanziaria connessa al principio di scindibilità risultano infatti compresi nel regime composto sia l'ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell'anatocismo giuridico desumibile

dall'art. 1283 c.c.) in cui gli interessi siano, alla scadenza dei vari periodi delle singole rate, cumulati al capitale, sia quella nella quale essi vengano alla stessa scadenza pagati, costituendo un distinto capitale nel portafoglio del creditore; anche questa seconda variante del regime della capitalizzazione composta, a ben vedere, riproduce infatti i medesimi effetti finanziari della lievitazione esponenziale degli interessi che qualifica l'anatocismo giuridico. Elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale avente ad oggetto il capitale. Sul piano scientifico, tale caratteristica qualificante trova espressione, nei finanziamenti a rimborso graduale, nelle formule matematiche che fissano i rapporti fra Capitale (C), Rata (Rk k = 1, 2, ….. n) e Montante (M) alla scadenza: $C = \sum_{k=1}^{n} R_k (1+i)^{-k}$

$M = C(1+i)^n = \sum_{k=1}^{n} R_k (1+i)^{n-k}$

In definitiva, con il regime composto, anche nella variante costituita dal pagamento degli interessi (in alternativa alla loro capitalizzazione), svanisce, a ben vedere, la distinzione tra capitale ed interessi, restando indifferente all'atto del pagamento periodico l'individuazione del titolo per il quale esso avviene (se in riferimento all'obbligazione principale o a quella accessoria) e, correlativamente, quale sia la specifica composizione della rata (nella sua ripartizione tra quota capitale e quota interessi), risultando comunque invariato il montante sul quale si producono nuovi interessi; e ciò proprio perchè, sotto il profilo finanziario, adottando il regime in questione la composizione della rata è pressochè ininfluente. Attraverso il piano di ammortamento alla francese strutturato secondo il regime della capitalizzazione composta assume infatti rilievo, sotto il profilo finanziario, esclusivamente l'importo della rata costante del piano di rimborso, potendo quest'ultima, in virtù della proprietà della scindibilità che connota

detto regime e comunque sempre nel rispetto dei vincoli del piano, essere suddivisa in vario modo fra quota capitale e quota interessi; dando luogo, in ogni caso, alla medesima somma periodica di debito residuo ed allo stesso importo complessivo di interessi e capitale nei vari possibili scenari di composizione delle rate, tutti finanziariamente equivalenti, in quanto, giova ribadire, comunque fondati sul regime composto di produzione degli interessi e sulla legge di scindibilità; con il paradossale risultato che la sostanziale intercambiabilità tra capitale ed interessi nell'ambito di ciascuna rata, dovuta all'equivalenza finanziaria che caratterizza il regime finanziario utilizzato, ove si presti attenzione esclusivamente al profilo formale, implica che lo stesso monte interessi del piano di ammortamento in regime composto con una certa modalità dovrebbe risultare illegittimo, in quanto ricomprendente interessi su interessi, con l'altra sarebbe legittimo, in quanto prodotto pressochè esclusivamente da capitale e ciò sebbene in quest'ultimo caso tale risultato venga conseguito attraverso la determinazione della rata secondo un valore più elevato, in virtù dell'impiego del T.A.N. convenuto in regime composto ed in base ad una ripartizione tra quota capitale e quota interessi che consente comunque di traslare (apparentemente) sul capitale la produzione di interessi anatocistici. In altri termini, privilegiando, tra le varie possibili alternative di composizione della rata, quella che prevede il pagamento di tutti gli interessi maturati, per il periodo di ciascuna rata, sul debito capitale residuo, *prima facie* non parrebbe verificarsi formalmente la produzione di interessi su interessi (bensì soltanto di interessi primari), ancorché la capitalizzazione composta applicata determini comunque il medesimo monte interessi che risulterebbe dall'operazione vietata ex art. 1283 c.c.. In realtà, il monte interessi complessivo (destinato ad essere distribuito in misura diversa nelle varie rate) viene determinato già *ab origine*, all'atto della predisposizione del piano in base al regime composto, come comprensivo della componente anatocistica, essendo calcolato in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli

interessi compresi *pro quota* nelle rate precedenti (oggetto di obbligazione destinata a divenire esigibile con la scadenza delle rate di rispettiva pertinenza). Con siffatta opzione di composizione della rata, a ben vedere, viene quindi illegittimamente eliso (più precisamente eluso) il discrimine necessariamente esistente sul piano giuridico fra obbligazione principale e obbligazione accessoria, riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento ed, in definitiva, vanificando in tal modo, anche per effetto della sostanziale deroga al principio di proporzionalità posto dall'art. 821 comma 3 c.c., il beneficio che ordinariamente deriva al mutuatario dal pagamento anticipato degli interessi rispetto al capitale. A tale proposito, è importante rilevare che la Suprema Corte ha sempre rimarcato la distinzione ontologica e giuridica tra l'obbligazione principale (avente ad oggetto la restituzione del capitale mutuato) e quella accessoria (relativa agli interessi), distinzione che non può essere evidentemente vanificata in ragione della tipologia di piano di ammortamento e/o del regime finanziario adottato: "*In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. Con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all'entrata in vigore del codice civile, perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo. …."*; quanto all'ammortamento alla francese, "*trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario (capitale e interessi),*

essa non è idonea a mutarne la natura nè ad eliminarne l'autonomia" (cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 3479/1971, n. 1724/1977, n. 9653/2001, n. 28663/13, n. 2072/2013, n. 603/2013, n. 11400/2014). In altri termini, "*Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l'autonomia"* (cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.).

Se, quindi, la capitalizzazione è la trasformazione dell'obbligazione accessoria (relativa agli interessi primari) in obbligazione principale (avente ad oggetto il capitale), mentre l'anatocismo rilevante sotto il profilo giuridico (vietato salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c.) è la gemmazione dell'obbligazione accessoria da precedente obbligazione accessoria scaduta, è dato allora comprendere la ragione per la quale con lo stesso art. 1283 il Legislatore del 1942 c.c. non ha vietato in modo espresso e diretto la capitalizzazione (composta) degli interessi in sé, bensì soltanto (e specificamente) la produzione di interessi su interessi, sebbene l'una come l'altra possano determinare, sotto il profilo funzionale, lo stesso effetto economico ultimo: dire che il capitale maggiorato degli interessi produce a sua volta interessi, calcolati sull'importo globale (comprensivo dell'uno e degli altri), equivale a dire che gli interessi producono ulteriori interessi. La ragione per la quale l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di interessi su interessi sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale soltanto la sorte capitale può produrre

interessi (ex art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento, per l'appunto, soltanto ad ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinchè anche gli interessi possano essere fruttiferi. Non a caso, nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine "capitalizzazione", tanto meno con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica della distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si fonda, per l'appunto, sull'assetto normativo appena ricostruito, nel quale trova per l'appunto giustificazione la soluzione "semantica" adottata dal Legislatore del 1942 nel definire il precetto posto dall'art. 1283 c.c.. Richiamate le considerazioni che precedono, è significativo che, ben prima che la tematica in trattazione suscitasse l'attuale acceso dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, un autorevole matematico avesse posto in luce l'interferenza tra capitalizzazione composta ed anatocismo: "*capitalizzazione significa capitalizzazione degli interessi, e cioè trasformazione degli interessi in capitale, è dunque il fatto per cui contrattualmente si stabilisce (nelle operazioni a lunga scadenza) che periodicamente gli interessi si aggiungono al capitale, e dal quel punto in poi l'interesse si calcola sul montante (con la formula prestabilita). È questo il concetto elementare di interesse composto (o anatocismo)"* (cfr. E. Levi, "*Corso di Matematica Finanziaria*", 1953, pag. 31).

E' ben vero che il contratto di mutuo oggetto di giudizio, essendo stato stipulato nel 2006, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 02.05.2002 (emanata in attuazione della delega contenuta nell'art. 25 comma 2 del T.U.B. - D.Lgs. n. 395/21993, nella formulazione a quel tempo vigente), ai sensi del quale, nelle operazioni di finanziamento con rimborso del prestito mediante rate a scadenze predefinite, "*l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna*

rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento" (comma 1), ovvero "*a decorrere dalla data di risoluzione*" qualora "*il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento*" (comma 2); disciplina che, in buona sostanza, legittima l'addebito di interessi moratori sull'intera rata rimasta insoluta, comprensiva anche della quota interessi. Tale disciplina, nondimeno, non vale ad escludere la suevidenziata diversità ontologica, giuridica e contabile dell'obbligazione relativa agli interessi corrispettivi rispetto a quella inerente al capitale, reiteratamente ribadita nei richiamati arresti della Corte regolatrice; diversità che, come dianzi evidenziato, sostanzialmente è destinata a svanire attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta nei mutui con ammortamento a rate costanti. La deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. implicata dall'art. 3 della citata delibera C.I.C.R., peraltro, vale esclusivamente con riguardo agli interessi moratori, non già per quanto concerne l'addebito degli interessi corrispettivi, che deve sempre avvenire nel rispetto della medesima norma imperativa codicistica.

Ed è appena il caso di rimarcare che la materia dell'anatocismo (così come la scelta del regime finanziario applicabile ai fini del calcolo degli interessi) non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione Europea, come eloquentemente precisato nella sentenza della Corte di Giustizia del 19.07.2012 nel caso n. 591/2010 ("*In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti*)"*;* ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale (cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano, ord. del 01.07.2015, Id. ord. del 29.07.2015, ord. del 08.08.2015, Trib. Cuneo, ord. del 29.06.2015, Trib. Biella, ord. 07.07.2015).

Se il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. si riferisce letteralmente alla produzione di interessi su interessi "*scaduti"*, parrebbe allora non esservi preclusione normativa di sorta alla pattuizione dell'obbligo di pagamento degli interessi *prima facie* primari ancor prima di quello relativo al capitale di riferimento ("spalmato" sulle rate successive, non ancora scadute). Tale constatazione sottende ed implica, a ben vedere, un varco elusivo nel presidio costituito dalla succitata norma imperativa codicistica. In primo luogo, infatti, la dottrina ha tradizionalmente precisato che l'accessorietà dell'obbligazione relativa agli interessi deve ritenersi attinente soltanto alla fase genetica del vincolo, mentre il credito per interessi già maturati costituirebbe un'obbligazione pecuniaria perfettamente autonoma rispetto a quella principale; da tale affermazione derivano, quali corollari, il fatto che la prescrizione del credito principale non comporta automaticamente la prescrizione del credito concernente gli interessi maturati e la possibilità che i due distinti crediti costituiscano oggetto di separati atti di disposizione (ed anche di disciplina pattizia non coincidente, ben potendo, ad esempio, la scadenza di quest'ultimo credito essere convenzionalmente anticipata rispetto a quello per sorte capitale, sul quale gli interessi vengono computati). La stessa disciplina codicistica dell'imputazione dei pagamenti al debito principale ed a quello accessorio (art. 1194 c.c.) rappresenta conferma della distinta natura e dell'autonomia delle relative obbligazioni.

Secondo quanto già in precedenza accennato, peraltro, va tenuto conto che in matematica finanziaria il regime composto ricomprende due diverse modalità operative attraverso le quali esso può in concreto realizzarsi: la prima in base alla quale gli interessi vengono capitalizzati ed, in quanto tali, assoggettati al medesimo trattamento del capitale, producendo quindi, a loro volta, ulteriori interessi, pagati congiuntamente alla scadenza del capitale (cd. finanziamento tipo *zero coupon bond*); la seconda, per l'appunto solitamente adottata nei finanziamenti a rimborso graduale, attraverso la quale il regime composto viene utilizzato, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, per determinare la rata (costante) di

rimborso in modo che il pagamento periodico degli interessi venga eseguito (sia pure apparentemente in forma semplice) su tutto il capitale residuo (oggetto di restituzione frazionata nel tempo), a prescindere dalla (ed ancor prima della) scadenza dell'obbligazione restitutoria di quest'ultimo (o delle singole frazioni di capitale che compongono le rate del piano) e senza che ciò comporti (almeno apparentemente) produzione di interessi su interessi. In realtà, considerato che trattasi di disciplina imperativa, in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti, giova ribadire, soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi), deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda in modo diretto ed espresso la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) - che producano comunque, sotto il profilo economico, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi. Ciò che rileva, a ben vedere, è l'identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative suindicate, comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo (anzichè su quello in scadenza), un valore della rata di ammortamento superiore rispetto a quello che si presenterebbe adottando il regime lineare (ovvero la capitalizzazione semplice). Nei finanziamenti a rimborso rateale costante (cd. alla francese) strutturati secondo il regime della capitalizzazione composta, quindi, nella determinazione dell'importo complessivo della rata ottenuta mediante l'applicazione del T.A.N., attraverso l'impiego della formula $R = \frac{C}{\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}} = \frac{C}{a_{\overline{n}|i}}$ - e quindi già al momento della stipulazione

del contratto, in virtù dell'impiego del piano di ammortamento ad esso allegato e predisposto attraverso l'uso di quella formula - è insita, in definitiva, una convenzione anatocistica, che trova espressione in una forma accelerata di produzione di interessi (nella quale la proporzionalità viene rapportata non già capitale finanziato, in conformità al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c., bensì al montante maturato, comprensivo della quota interessi); pattuizione replicante, in equivalenza finanziaria, il medesimo monte interessi prodotto dal computo di interessi su interessi, a prescindere da quale sia la specifica (e finanziariamente indifferente) distribuzione tra capitale ed interesse all'interno della singola rata; ciò che vale a determinare, sotto il profilo economico, lo stesso identico effetto vietato dell'anatocismo (giuridico) preso in considerazione dall'art. 1283 c.c.. Sul piano tecnico-finanziario, anche in quest'ultimo caso l'ammontare complessivo degli interessi risulta infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente a quelli anatocistici; effetto riconducibile, per l'appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata. La ragione della produzione di interessi (tutti, almeno apparentemente, soltanto primari) superiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del regime della capitalizzazione semplice consiste nella stessa struttura della rata, in rapporto al regime finanziario adottato: tecnicamente la rata, fin dal momento della sua determinazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all'atto della predisposizione del piano (ovvero già nella fase genetica del rapporto obbligatorio e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi), è già "caricata" degli interessi anatocistici, ma, attraverso l'accelerazione dell'incasso di tutti gli interessi maturati e convenzionalmente "*scaduti*" (in quanto resi esigibili e quindi destinati ad essere pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale essi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su

capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c. (consistente nella crescita esponenziale degli interessi, con velocità rapportata al montante maturato, anziché al capitale finanziato). Ne deriva che, risultando la rata costante, di quanto si maggiora l'ammontare degli interessi spesati nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata; rimanendo evidentemente invariato (quale che sia il regime finanziario adottato) il capitale da rimborsare, pare evidente che la maggiorazione della rata, indotta dall'impiego del regime della capitalizzazione composta, si riversa interamente sull'ammontare complessivo degli interessi, quale che sia la composizione della rata. L'incremento indotto nel monte interessi complessivo corrisponde esattamente agli interessi anatocistici, rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero in base alla capitalizzazione semplice. Nella previsione stessa dell'importo della rata pattuita in contratto – quindi ancor prima di fissarne la composizione (ovvero la ripartizione all'interno della stessa tra quota capitale e quota interessi) ed a prescindere dalla stessa composizione - si sostanzia pertanto la convenzione anatocistica, che precede la scadenza degli interessi (essendo radicata nella fase genetica del rapporto contrattuale, pertanto in un momento antecedente alla scadenza delle singole rate nelle quali gli stessi interessi sono, in varia misura, ripartiti); difettando, all'evidenza, anche le altre condizioni dell'anatocismo legittimo (la previa domanda giudiziale e la durata almeno semestrale dell'esigibilità del credito per interessi). Per l'appunto nella pattuizione, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, della produzione di interessi su interessi destinati a scadere nel corso del rapporto (dovendosi in siffatta ipotesi intendere in tal senso la nozione di interessi "*scaduti*", beninteso al momento in cui essi diventino effettivamente esigibili) si incentra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice, infatti, ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto "*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che*

matureranno in futuro", essendo *"idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*" (cfr. Cass. n. 3805/2004).

In definitiva, attraverso il regime di capitalizzazione composta le modalità di calcolo degli interessi si risolvono in un *roll-over* sul capitale finanziato, che si realizza, in buona sostanza, chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi e "riaccendendo" (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazioni con le quali si evita solo formalmente la produzione di interessi su interessi, ma si mantiene inalterato il sostanziale effetto anatocistico: di scadenza in scadenza occorre infatti sempre ricalcolare l'ammontare del debito che genera interessi, sicché questi, ancorché (almeno apparentemente) semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di ciascuna rata, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze succedutesi vengano incorporati nel debito principale, esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta; in tal modo, gli interessi calcolati (quale quota di pertinenza di ciascuna rata) sul debito residuo, pur risultando apparentemente primari, conservano finanziariamente una loro dipendenza funzionale rispetto agli interessi pregressi, ciò che comporta una lievitazione esponenziale del monte interessi complessivo. In tal modo, l'ammortamento del finanziamento viene di fatto condotto con l'applicazione di interessi (sul debito residuo, in realtà quantificato, già in fase di predisposizione del piano, come comprensivo di interessi pregressi) in apparenza (o comunque soltanto formalmente) semplici, ma con effetti economici analoghi a quelli che derivano dall'applicazione di interessi composti. Il regime composto impiegato, ove coniugato con l'imputazione anticipata degli interessi calcolati sul debito capitale residuo e con il vincolo della rata costante (implicato dall'ammortamento alla francese), riproduce, in definitiva, il medesimo esito finanziario degli interessi capitalizzati,

alternativamente calcolati sul capitale che giunge a scadenza in ciascuna singola rata: se il criterio di imputazione degli interessi é riferito alla quota capitale della singola rata in scadenza, il pagamento ricomprende gli interessi sugli interessi maturati da corrispondere con quella stessa rata; se il criterio di imputazione degli interessi è invece riferito al debito residuo, il pagamento ricomprende gli interessi sugli interessi già versati con le rate precedenti. In ogni caso, l'effetto economico finanziario è (almeno qualitativamente) equivalente.

Più precisamente, la suenunciata formula inversa $R = \frac{C}{\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}}$ esprime chiaramente un meccanismo anatocistico, determinando nei rapporti intertemporali fra il capitale finanziato ed i successivi rimborsi graduali un'equivalenza finanziaria comprensiva dell'anatocismo. Il ricorso a siffatto meccanismo stabilisce matematicamente l'equivalenza fra capitale (C) oggi e $C^*(1+i)^k$ fra k periodi, in violazione del divieto posto dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 T.U.B.. In altri termini, con la suddetta formula, attraverso il tempo (k) all'esponente si calcola l'interesse espresso dal T.A.N. (i) in regime esponenziale, vale a dire proporzionale non già al capitale finanziato (in conformità all'art. 821 comma 3 c.c.), bensì al montante di ogni scadenza (montante composto da capitale + interessi). Peraltro, tale operazione viene solitamente attuata in difetto di relativa specificazione nel contratto ed il più delle volte, come nel caso in questione, in mancanza anche della semplice menzione del regime finanziario adottato, ciò che risulta in palese contrasto con il fondamentale canone di correttezza, buona fede e trasparenza che deve improntare l'attività dell'operatore bancario; e ciò specie ove si consideri che l'art. 117, comma 4 del T.U.B. prevede che "*i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati"*, che l'art. 116 prevede che *"le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti",* che, a norma dell'art. 125 bis, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 385/1993,

"*nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali'* e, infine, che, ai sensi dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (previsione applicabile, *ratione temporis*, ai mutui oggetto di causa), *"le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".* Quanto appena esposto vale in molti casi a rendere dubbia, se non altro, l'effettività dell' *in idem placitum consensum* sul quale deve fondarsi l'accordo contrattuale e/o, comunque, la validità dello stesso in riferimento al requisito della determinatezza dell'oggetto.

In realtà, l'indicazione del T.A.N. nel contratto non è di per sé sola esplicatrice del prezzo del finanziamento se non viene integrata con la specifica menzione del regime finanziario adottato e, se questo è quello composto, con una compiuta spiegazione del modello di calcolo degli interessi; sono per l'appunto tali aspetti che, combinati tra loro, determinano la divergenza del monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) tra il piano di rimborso predisposto secondo il regime della capitalizzazione composta e quello sviluppato secondo il medesimo T.A.N. ma basato su quello della capitalizzazione semplice. Non a caso, la Direttiva 2008/48/CE prescrive la specificazione, oltre che delle condizioni di calcolo, dell'importo complessivo da rimborsare, per individuare il quale occorre evidentemente fare ricorso al tasso effettivo, essendo invece dato di comune esperienza che il più delle volte nei finanziamenti a rimborso graduale tale ultimo tasso – attraverso il quale soltanto può essere espresso il totale degli interessi da corrispondere sul capitale mutuato - non viene esplicitamente riportato né nel contratto, né nella documentazione ad esso allegata. Qualora la rata venisse determinata impiegando il T.A.N. in regime semplice, invece, la scelta di calcolare gli interessi sul debito residuo, per i vincoli di chiusura del piano, comporterebbe l'impiego di un tasso inferiore, vale a dire di un tasso finanziariamente equivalente al tasso espresso dal T.A.N., secondo

quanto evidenziato dal C.T.U. dott. **********. L'incremento esponenziale del monte interessi complessivo conseguente all'adozione del regime di capitalizzazione composta – integrante il fondamento degli effetti economici vietati dall'art. 1283 c.c. - emerge nella sua lampante chiarezza ove si consideri che lo stesso regime e la corrispondente formazione di un monte interessi anatocistico si verificano sia con la produzione di interessi su interessi ottenuta dall'applicazione del T.A.N. (contrattuale) sul capitale che si rende esigibile ad ogni scadenza (ovvero quello che compone la quota capitale di ciascuna data), sia, alternativamente, con la produzione degli interessi ottenuta applicando lo stesso T.A.N. ad ogni scadenza sull'intero debito capitale residuo. In questa seconda ipotesi, il pagamento anticipato (rispetto alla scadenza dell'obbligazione di restituzione del capitale) degli interessi maturati ad ogni scadenza non impedisce affatto l'ascesa esponenziale dell'obbligazione accessoria: il monte interessi rimane invariato, alimentato dagli interessi successivi ad ogni scadenza traslati sul maggior capitale residuo. In definitiva, il piano di rimborso in entrambe le due suindicate ipotesi è comunque perfettamente identico negli effetti economici, seppur invertito nella ripartizione (o, per meglio dire, nell'ordine di successione temporale) di quota capitale e quota interessi.

Che il disvalore della clausola anatocistica, posto a fondamento della sua nullità, consista nell'effetto vietato, piuttosto che nella specifica modalità operativa contabile con la quale esso è in concreto realizzato, emerge del resto chiaramente dalla vicenda giurisprudenziale che ha condotto la Corte di Cassazione ad affermare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari ed a stabilire la necessità di procedere alla depurazione del conto dagli addebiti registrati in base a tale capitalizzazione e ciò ancorché l'effetto anatocistico (inteso nel senso di produzione di interessi su interessi, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c.) venga realizzato in tal caso in modo indiretto e surrettizio, vale a dire, per l'appunto, rendendo capitale gli interessi debitori maturati nel trimestre, attraverso l'artificio contabile consistente

nella fittizia chiusura trimestrale del conto al fine di procedere alla capitalizzazione di quegli stessi interessi e ciò in palese contrasto con la disciplina normativa, in virtù della quale l'obbligazione inerente agli interessi deve ritenersi in scadenza (così come quella principale concernente il debito per capitale), soltanto al momento della chiusura del conto corrente. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il rapporto di conto corrente bancario "*è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario*", risultando quindi il primo "*diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario*"; ciò considerato anche che "*l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ*." (che consente alle parti, in riferimento a quest'ultimo, di concordare scadenze periodiche ai fini della liquidazione del saldo) "*tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente*" (cfr. Cass. n. 15135/2014, conf. Id. n. 6187/2005, n. 10127/2005, n. 6187/2005, n. 870/2006, n. 15218/2007, n. 15135/2014, n. 13519/2014). Quanto appena precisato consente di escludere l'applicazione analogica del citato art. 1831 c.c. al conto corrente bancario, in ragione della sua innegabile diversità di funzione (rappresentata dalla prestazione da parte della banca di un servizio di cassa e di gestione del denaro riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza) rispetto a quella del conto corrente ordinario (consistente nella reciproca concessione di credito o, secondo altra ricostruzione, nella liquidazione per compensazione delle reciproche rimesse). Ne deriva che, considerato che, a norma dell'art. 1282 comma 1 c.c., "*gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie quali quelle in oggetto si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro*" (cfr. Cass. n. 6187/2005 cit.), non può che escludersi la legittimità dell'artificiosa chiusura contabile trimestrale del conto corrente bancario al fine di dar corso alla capitalizzazione periodica degli interessi, trattandosi di rapporto contrattuale in relazione al quale l'esigibilità degli interessi (vale a dire la possibilità di pretenderne il pagamento), in base alle clausole

abitualmente pattuite (legittime in quanto consentite dal citato art. 1282 comma 1 c.c.), non ricorre se non alla scadenza di un termine prefissato o comunque con la chiusura effettiva del conto, a seguito della loro globale quantificazione (cfr. Cass. n. 4604/2017): sotto tale profilo, appare quindi evidente l'illegittimità di tale artificioso meccanismo contabile, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (e quindi nel consentire che, in buona sostanza, producano a loro volta interessi) sebbene essi, in base alla stessa disciplina negoziale, non risultino ancora esigibili; e ciò in palese contrasto con il citato art. 1282 comma 1 c.c., oltre che in funzione elusiva dell'(inderogabile) disposto di cui all'art.1283 c.c.. Nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario, infatti, le operazioni di prelievo e di versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, al termine della cui esecuzione soltanto può sorgere un credito (o un debito) della banca verso il cliente; con la conseguenza che, nel corso dello svolgimento del medesimo (unitario) rapporto, non è possibile configurare un credito (liquido ed esigibile) preesistente alla estinzione del conto.

La *ratio decidendi* che ha portato la Suprema Corte a censurare la suindicata artificiosa operazione contabile risiede - a ben vedere anche in tal caso valorizzando la sostanza (e l'effettiva funzione) della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., più che il dato letterale della stessa - nella consapevolezza che anche un meccanismo che comporta, sul piano finanziario, i medesimi risultati vietati dalla predetta disposizione attraverso una contabilizzazione che replica e consente, in sostanziale funzione elusiva del disposto imperativo di Legge, le stesse conseguenze economiche di una produzione palese e diretta in forma esponenziale degli interessi, realizza comunque l'effetto che il Legislatore ha inteso per l'appunto evitare con l'art. 1283 c.c.; ciò che vale ad integrare, attraverso la clausola che consente alla banca la capitalizzazione *de qua*, un'ipotesi di pattuizione in frode alla legge (art. 1344 c.c.), in quanto destinata a realizzare per altra via il risultato, vietato dalla disposizione appena citata,

di conseguire la produzione di interessi su interessi (accumulatisi nel corso dei periodi trimestrali), a prescindere dalla proposizione di apposita domanda giudiziale o dalla stipulazione di idonea convenzione successiva alla scadenza degli interessi primari. E, a ben vedere, proprio in virtù dell'equiparazione sotto il profilo degli effetti economici al fenomeno anatocistico (quale prefigurato in chiave giuridica dallo stesso art. 1283 c.c.), con riferimento alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori maturati nei conti correnti bancari la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che la violazione della disposizione appena citata - la quale, giova precisare, in base ad un'interpretazione letterale parrebbe limitare la portata del richiamato divieto alla sola di produzione di interessi su interessi "*scaduti*" (e quindi esigibili) - non discende da un'espressa pattuizione anatocistica (vale a dire da una clausola che deroghi in modo esplicito e diretto al divieto appena citato), bensì, in modo indiretto e surrettizio, dalla previsione, contenuta nel contratto, della (fittizia) chiusura trimestrale dei conti debitori: la mancata liquidazione del saldo trimestrale (conseguente alla fittizia chiusura periodica del conto) vale a configurare il saldo periodico medesimo (comprensivo degli interessi addebitati al correntista) quale prima rimessa del conto immediatamente "riacceso", saldo sul quale, ai sensi dell'art. 1825 c.c., decorrono gli interessi convenzionali; di modo che la capitalizzazione degli interessi a favore della banca si pone come naturale (e, in base alla relativa clausola, inevitabile) conseguenza della (fittizia) periodica chiusura del conto corrente, sebbene non si realizzi formalmente la produzione di interessi su interessi "scaduti" (che nel conto corrente bancario si configurano soltanto al momento della chiusura effettiva, non già nel corso del rapporto); tutto ciò in contrasto con il già richiamato e consolidato principio (recepito dalla costante giurisprudenza della Corte regolatrice) della diversità ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione relativa agli interessi e quella per sorte capitale.

E' ben vero che nel finanziamento a rimborso graduale rispetto al conto corrente bancario ricorre una sostanziale differenza, atteso che mentre in

quest'ultimo interviene un'automatica capitalizzazione degli interessi, nel primo gli interessi rimangono sistematicamente pagati ad ogni scadenza; ma, a ben vedere, è proprio nell'obbligo di adempimento di un debito accessorio (quale è, per l'appunto, quello inerente agli interessi maturati anteriormente alla scadenza del debito principale relativo al capitale) che si risolve la sostanziale equiparazione degli interessi al capitale, in virtù del medesimo trattamento riservato agli uni come all'altro: il pagamento degli interessi periodicamente maturati in base al piano (pagamento che può essere possibile soltanto in riferimento ad un debito quanto meno "maturato"), infatti, viene in tal modo reso obbligatorio (e quindi il relativo debito trattato come "scaduto" ed il corrispondente credito in capo al mutuante reso esigibile), realizzando peraltro in modo immediato e diretto quell'incremento della sfera patrimoniale del mutuante (per effetto della percezione degli stessi interessi, quale quota di ciascuna rata) che la capitalizzazione (semplice) di quei medesimi interessi sarebbe invece destinata a determinare soltanto al momento del termine del piano di rimborso (o della risoluzione del rapporto conseguente all'estinzione anticipata o alla decadenza dal beneficio del termine per effetto dell'inadempimento del debitore).

Sebbene la tematica dell'anatocismo nei finanziamenti a rimborso graduale non sia mai stata affrontata in modo diretto dalla giurisprudenza di legittimità, in talune pronunce della stessa Suprema Corte è ravvisabile l'affermazione esplicita di una tendenziale estensione – fondata sulla *ratio*, più che sul dettato letterale della norma imperativa (incentrato sulla produzione di interessi su interessi scaduti) - dell'ambito del divieto ex art. 1283 c.c. all'impiego del regime composto nei mutui, in considerazione dell'assimilazione dei relativi effetti. Nella sentenza n. 12507/1999 si fa riferimento ripetutamente al concetto di capitalizzazione ed in quella n. 2374/1999, richiamata dalla successiva n. 2593/2003, nel qualificare il citato art. 1283 c.c. come norma imperativa e di natura eccezionale (in quanto tale non derogabile al di fuori dei casi contemplati dalla stessa disposizione), pare prospettata un'espressa applicazione del relativo

divieto al tasso composto dei mutui: "*Le finalità della norma sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito. (…) pur rimanendo nei limiti del tasso soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. E' stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni'* (cfr. Cass. n. 2593/2003 cit.).

Del resto, lo stesso disposto di cui all'art. 120, comma 2 lett. b) del T.U.B., nella formulazione derivata dall'art. 17 bis del D.L. 14.02.2016 n. 18 (convertito in L. n. 49/2016), nello stabilire il divieto di produzione di "*interessi ulteriori*" sugli "*interessi debitori maturati*", quale criterio direttivo cui il C.I.C.R. è stato demandato ad attenersi nel regolare *"la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"* (e quindi anche in riferimento ai finanziamenti non correlati ai conti correnti), ha fatto esplicito riferimento, per l'appunto, alla nozione di "*interessi maturati*" (ancorchè non ancora esigibili), nozione che risulta più ampia di quella di interessi "*scaduti*" (richiamata dall'art. 1283 c.c.); ciò che consente di desumere ragionevolmente che il principio sul quale si fonda la succitata disposizione del T.U.B. presuppone una portata precettiva del divieto posto dall'art. 1283 c.c. più estesa di quella meramente formale (basata sul mero dettato letterale e limitata all'ambito

degli interessi "*scaduti*"), e quindi comprensiva anche di quelli comunque resi esigibili (ancor prima che lo sia il capitale sul quale essi sono computati) attraverso un artificioso meccanismo contabile; divieto, in tal guisa ricostruito, che costituisce un più rigoroso presidio del principio di proporzionalità che governa l'ordinaria fruttuosità del denaro in forza dell'art. 821 comma 3 c.c., al fine di impedire pratiche elusive attraverso forme indirette e/o occulte di produzione accelerata di interessi in contrasto con il suenunciato principio.

Non essendo ragionevolmente revocabile in dubbio che, nel porre la disciplina appena citata, il Legislatore abbia inteso armonizzarla al richiamato tradizionale divieto codicistico di anatocismo, la (verosimilmente non casuale) divergenza lessicale dianzi evidenziata ("*interessi maturati*" nell'art. 120, comma 2, lett. b) T.U.B. – "*interessi scaduti*" nell'art. 1283 c.c.) costituisce, pertanto, indice rivelatore della consapevolezza, da parte del Legislatore, del rischio intrinseco nell'abituale ricorso nella gestione dei rapporti bancari a meccanismi surrettizi e non esplicitati di produzione esponenziale degli interessi, caratterizzati da effetti analoghi a quelli cui il divieto prescritto dall'art. 1283 c.c. conferisce lo stigma di illiceità, per quanto tali effetti non paiano (almeno formalmente) realizzati attraverso la produzione di interessi su interessi "*scaduti*" (ovvero esigibili); basti pensare alla dianzi richiamata vicenda della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari. Senza considerare che, a ben vedere, il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale di riferimento trova giustificazione in una pattuizione negoziale in tal senso, generalmente integrata, nel contratto di mutuo, dall'approvazione del piano di ammortamento sottoscritto ed allegato (che è parte del regolamento negoziale), piano che contempla la composizione delle rate che il mutuatario è tenuto a pagare alle scadenze periodiche, incluse le rispettive quota interessi, di modo che queste ultime, così come le quote capitali, scadono per l'appunto contestualmente alla

rata che esse concorrono a comporre; potendosi quindi, sotto tale profilo, detti interessi considerare "*scaduti*", in quanto per l'appunto oggetto di un'obbligazione esigibile in virtù di apposita intesa negoziale in tal senso, tanto che l'omesso tempestivo pagamento di una determinata rata configura innegabilmente, anche in relazione alla rispettiva quota interessi, inadempimento contrattuale (originando, di conseguenza, l'obbligo di corrispondere interessi di mora, peraltro, come già precisato, sull'intero importo della rata insoluta, comprensiva di quota capitale e quota interessi, ove ciò sia pattuito). Risulta del pari integrato l'altro presupposto del divieto ex art. 1283 c.c., rappresentato dalla pattuizione dell'effetto anatocistico anteriormente alla scadenza degli interessi, trattandosi di effetto intrinsecamente implicato – fin dal momento della stipulazione del contratto, pertanto ancor prima che il rapporto abbia esecuzione - dalla determinazione dell'ammontare delle rate attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale secondo il regime finanziario composto in base al quale è predisposto il piano di ammortamento. Non pare revocabile in dubbio, in effetti, che detto piano abbia natura negoziale e valga, in quanto tale, ad integrare il contenuto dell'accordo trasfuso nel contratto, ove si consideri che esso, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, *"rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo contrattuale delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi'* (Cass. n. 5703/2002, conf. Id. n. 23972/2010).

I principi contabili sin qui enunciati costituiscono ormai patrimonio consolidato della più accreditata letteratura matematica finanziaria (vedasi gli studi del prof. Antonio Annibali, ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma e del gruppo di docenti di Matematica Finanziarie ed Attuariale dallo stesso coordinati della stessa Università - Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza e dell'Università dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di

Economia, i cui risultati sono stati condensati in due pubblicazioni, *"Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice"* e "*Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese*" – *Manuale per le professioni di Magistrato, Dottore Commercialista e Avvocato*"*;* vedasi anche lo studio intitolato "*Sull'anatocismo nell'ammortamento francese*" del prof. Gennaro Olivieri e della prof.ssa Paola Fersini, rispettivamente docente e ricercatore di Matematica Finanziaria presso l'Università Luiss Guido Carli, pubblicato sul n. 2/2015 della Rivista Banche e Banchieri - Rivista dell'Associazione Nazionale Banche Private, quelli del prof. Arcangelo Marrone e della prof.ssa Lara Oliva, docenti di Economia Aziendale all'Università LUM J. Monnet, in "*Algoritmi e formule di calcolo dell'interesse nel mercato legale*", quello dell'Ing. Das Warhe nel testo "*Anatocismo nei mutui, le formule segrete*"; vedasi anche gli studi di statistica del dott. Graziano Aretusi, ricercatore del Dipartimento di Economia dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, nel libro "*Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici*" e quelli del dott. Luigi Spagnolo, esperto di tecnica bancaria, in "*L'anatocismo mascherato*", nonché gli articoli del prof. Carlo Mari, Docente del Dipartimento di Economia dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara e del predetto dott. Aretusi, intitolati "*Sull'esistenza e Unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare*", in Il Risparmio, Anno LXVI, n. 1, gennaio-luglio 2018 e "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche*", in Il Risparmio, Anno LXVII, n. 1, gennaio – marzo 2019). La consapevolezza della dinamica esponenziale attraverso la quale avviene la produzione degli interessi nel regime di capitalizzazione composta, del resto, costituisce tradizionale patrimonio della scienza matematica finanziaria fin dallo scorso secolo. A titolo esemplificativo, già A. Casano, autore del testo "*Elementi di Algebra*" (Palermo II Edizione, 1845, pag. 277), ebbe ad esprimere in modo esplicito il principio per il quale l'ammortamento a scalare, o a scaletta, o "*annuità",* comunemente

denominato “alla francese” (e sostanzialmente modellato su quello che sarebbe divenuto il criterio di imputazione del pagamento in base all’art. 1194 c.c.), comporta anatocismo: “*questo problema dell’annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l’interesse composto sotto la condizione dell’obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all’altra equivale di dover pagare gl’interessi degli interessi dopo il tempo t”.* Analoghe considerazioni risultano del resto sviluppate, anche in tempi più recenti, nei più diffusi testi scientifici istituzionali (vedasi, tra gli altri: M. Caliri, “*Matematica Finanziaria*”, Torino, 2001, pagg. 169 e 163; E. Levi, “*Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale*”, Milano, edizione 1964, pag. 227, ed edizione 1959, pagg. 149-159 e pagg. 241 - 273; B. De Finetti, “*Lezioni di Matematica Finanziaria*”, 1955; S. Vianelli – A. Giannone jr., “*Matematica Finanziaria*”, Bologna, 1965, pag. 125; F. Cacciafesta, “*Matematica Finanziaria*”, Torino, 2006, pag. 112, G. Varoli, “*Matematica Finanziaria*”, 1983, pagg. 119-133; F. Moriconi, “*Matematica Finanziaria*”, 1994, pagg. 49-50, pagg. 57-81 e pagg. 122-124).

Sulla scorta dei suenunciati principi di matematica finanziaria è quindi possibile evidenziare le numerose incongruenze ed erronee affermazioni che caratterizzano un pur diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, che esclude aprioristicamente, con argomentazioni ultronee - il più delle volte scorrette sotto il profilo scientifico, soprattutto per omessa (o inadeguata) valutazione del rilievo assunto in materia dal regime finanziario applicato al rapporto - che possa verificarsi il fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese.

In buona sostanza, siffatto indirizzo si fonda sulle seguenti considerazioni.

- 1) Per ogni rata, l’interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del

tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell'ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate (cfr., *ex plurimis*, Trib. Verona, 24.03.2015 n. 759, Trib. Salerno, 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia, 27.09.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017).

La citata letteratura matematica che si è occupata della questione ha in realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente "*scaduti*" (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento); più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento). Ciò costituisce innegabile ed eloquente conferma del fatto che il metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti stilato in capitalizzazione composta implica, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi anatocismo. Il debito residuo che

risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagata, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (soltanto apparentemente in regime di capitalizzazione semplice) sul solo debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all'utilizzo di un tasso di interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell'ammontare delle rate di rimborso; e ciò, per l'appunto, in ragione di un debito residuo in tal modo illegittimamente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi. A ben vedere, l'indirizzo giurisprudenziale che trascura di considerare siffatta modalità di determinazione del debito residuo (conseguente al pagamento delle rate precedenti), come già dianzi accennato, si basa sull'erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa, senza attribuire alcuna rilevanza all'avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) "*acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione*"; di modo che "*il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni*"; decorrendo, non a caso, il termine di

prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, "*bensì dalla scadenza dell'ultima*" (cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011).L'affermazione contenuta nelle sentenze dianzi richiamate, secondo cui l'anatocismo risulterebbe escluso dal fatto che nel piano di ammortamento alla francese si pagherebbero gli interessi solo sul capitale ancora da restituire, restando quindi preclusa la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente interessi, come ha avuto modo di evidenziare autorevole letteratura matematica (cfr. G. Olivieri e P. Fersini) non tiene conto della considerazione per la quale il tasso applicato al debito residuo è funzione della quota capitale, che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, il cui importo, giova ribadire, è quantificato utilizzando il T.A.N. in regime di capitalizzazione composta (per analoghi rilievi, cfr. Trib. Milano, sentenza n. 5733/2014). In realtà, quando si sottrae la quota capitale di una determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli interessi) e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi, atteso che quest'ultima è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse (periodale). Né, al fine di escludere l'equivalenza dell'incremento del monte interessi determinato attraverso l'artificio contabile suindicato rispetto a quello derivante dalla produzione di interessi su interessi (operazione vietata dall'art. 1283 c.c) può valere l'argomento secondo cui ciascuna rata comprende interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l'impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso, piuttosto che al T.A.N. applicato in regime composto sul capitale in scadenza, alla soluzione, finanziariamente equivalente, dell'applicazione dello stesso T.A.N. (a ben vedere sempre in regime composto) sul debito residuo; soluzione, quest'ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

Il merito dell'approccio metodologico in esame – che va ben oltre la dianzi ricordata teorica dell'equivalenza degli effetti, sotto il profilo economico ed in dipendenza della deroga al principio di proporzionalità di cui all'art. 821 comma 3 c.c., dell'applicazione del regime composto al fenomeno della produzione di interessi su interessi scaduti (nel quale si sostanzia, a norma dell'art. 1283 c.c., l'anatocismo) - consiste per l'appunto nell'aver finalmente disvelato con rigoroso criterio scientifico, in quanto tale verificabile, che una parte della quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima è determinata dalla maturazione degli interessi sugli interessi scaduti (o comunque "*maturati*", secondo la dizione impiega dall'art. 120 T.U.B.) e già pagati con le rate precedenti; conclusione che, a ben vedere, sotto il profilo giuridico si riflette nel riconoscimento di una dinamica anatocistica *tout court*, esattamente secondo il modello vietato dal precitato art. 1283 c.c., non già nell'affermazione di una semplice spirale esponenziale di incremento degli interessi finanziariamente equivalente al fenomeno anatocistico, quale definito da tale ultima disposizione.

- 2) L'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato sostiene poi che gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice, unicamente sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e "spalmata" nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla

capitalizzazione (cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015). In talune pronunce annoverabili nell'indirizzo giurisprudenziale in esame si è poi posto in evidenza che il regime composto verrebbe utilizzato esclusivamente per determinare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e si sostanzierebbe, quindi, in una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate di rimborso, senza incidere in alcun modo sul separato conteggio calcolo degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese sarebbe operato con il regime dell'interesse semplice, poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima rata ed il tasso d'interesse periodale, corrispondente al T.A.N. contrattuale frazionato secondo la stessa ripartizione temporale di restituzione del capitale (Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016, App. Bologna, 13.04.2017, Trib. Napoli Nord, 26.04.2018).

In realtà, con riguardo al riferimento all'ipotetico fenomeno "inverso" rispetto alla capitalizzazione, è agevole rilevare che in matematica finanziaria tale fenomeno è costituito dalla cd. attualizzazione, operazione che, nel contesto in esame, non assume alcuna rilevanza.

Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretta, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'assunto secondo cui nei piani di ammortamento alla francese, per quanto stilati in capitalizzazione composta ai fini della determinazione dell'ammontare delle rate, le quote interessi che compongono le varie rate sarebbero (necessariamente) calcolate in regime di capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all'ipotesi nella quale si abbia riguardo ad un tasso di interesse riferito ad un tempo unitario - vale a dire nel caso di coincidenza dell'unità di tempo

a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata, ipotesi, quella appena indicata, nella quale (soltanto) le funzioni del regime di capitalizzazione semplice e di quello di capitalizzazione composta effettivamente coincidono, come posto in luce da insigne cattedratico: "*Bisogna poi precisare che, in una legge dell'interesse composto, l'interesse non è proporzionale al tempo, e perciò il tasso non ha più il significato di interesse per unità di capitale e per unità di tempo; è soltanto il parametro che contraddistingue la legge di interesse semplice alla quale viene applicata la capitalizzazione. Solo se il periodo di capitalizzazione coincide con l'unità di tempo a cui è riferito il tasso, quest'ultimo coincide con l'interesse per "una" unità di tempo (ma non per ogni unità di tempo."* (cfr. E. Levi, "Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale", 1964)." E' proprio detta coincidenza tra tassi di interesse derivati dall'adozione dell'uno o dall'altro regime finanziario - giova ribadire nel caso che venga prefigurato un tempo unitario - che non consente di verificare in modo univoco se il calcolo degli interessi sia effettuato in base al regime della capitalizzazione semplice o a quello della capitalizzazione composta. Procedendo all'analisi escludendo la suddetta peculiare ipotesi del tempo unitario, in virtù dell'incompatabilità delle leggi che regolano i due diversi regimi è dato invece constatare che nell'ammortamento alla francese predisposto secondo le regole del regime della capitalizzazione composta anche le quote interessi delle singole rate sono necessariamente calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono necessariamente calcolate (più precisamente attualizzate), in applicazione del regime di capitalizzazione semplice. Risulta quindi destituito di qualsivoglia fondamento scientifico l'assunto, recepito in numerose pronunce di merito, secondo cui nell'ammortamento alla francese la legge di sconto composto sarebbe utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in

ciascuna delle rate prestabilite e fungerebbe, quindi, soltanto da formula di equivalente finanziaria che consente di rendere il capitale mutuato uguale alla somma dei valori capitale comprese in tutte le rate del medesimo piano, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che invece risponderebbe alla regola dell'interesse semplice, essendo la quota interessi compresa in ciascuna rata, ad ogni scadenza temporale pattuita, data dal prodotto tra il debito residuo alla stessa data ed il tasso di interesse periodale (ovvero quello frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale); in realtà, l'infondatezza di tale argomento ricostruttivo emerge chiaramente ove si consideri l'effettiva consistenza del debito residuo preso in considerazione per il calcolo di ciascuna quota interessi, essendo esso costituito non soltanto dal capitale ripartito, *pro quota*, nelle rate successive, ma anche da interessi inclusi nelle rate precedenti, per quanto effettivamente pagati.

- 3) La teorica ricostruttiva che esclude, *sic et simpliciter*, che il ricorso all'ammortamento alla francese possa configurare anatocismo illecito spende anche l'argomento secondo cui, con il pagamento di ciascuna rata, verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, che, quindi, per l'appunto in ragione di tale versamento, non verrebbero capitalizzati, ma per l'appunto pagati, *sub specie* di quota interessi della rata di rimborso; così come, analogamente, gli interessi conglobati nella rata successiva sarebbero anch'essi calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente (cfr. Trib. Torino, 17.09.2014 cit., Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo, 24.11.2011).

Al riguardo, la letteratura matematica più recente ed avvenuta, ribadita la suevidenziata struttura composita di ciascuna quota interessi delle varie rate successive alla prima (quota per una parte effettivamente calcolata sul debito capitale residuo e per l'altra risultante dalla maturazione degli interessi sugli interessi del periodo precedente), ha avuto modo di rimarcare che il meccanismo della produzione degli interessi su interessi

nel regime di capitalizzazione composta è dovuto proprio alla sottrazione dal debito residuo della quota capitale e non dell'intera rata (comprensiva anche della quota relativa agli interessi), come avviene invece facendo ricorso alla capitalizzazione semplice. Né il fatto che la quota interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima venga pagata, ad ogni scadenza periodica, vale ad escludere che gli interessi scaduti e pagati partecipino, così come il capitale, alla determinazione degli interessi delle rate successive, atteso che, attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta si verifica comunque la produzione esponenziale degli interessi (in senso proporzionale non già al capitale, bensì al montante, comprensivo di capitale e di interessi), alla medesima stregua di quanto avviene con la capitalizzazione periodica degli interessi. Come è stato eloquentemente evidenziato in una recente pronuncia di merito, mediante il ricorso alla combinazione del piano di ammortamento e del regime finanziario in esame, "*ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata";* di tal che *"questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori*" (cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558)

- 4) Un ulteriore argomento agitato dall'indirizzo giurisprudenziale che esclude la configurazione dell'anatocismo nella predisposizione dei piani di ammortamento a rata costante (cd. "alla francese") si sostanzia nella considerazione per la quale il fatto che siffatto piano comporti un maggiore ammontare complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello che sarebbe dovuto per effetto del piano di ammortamento cd. "all'italiana" (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipenderebbe non già dall'applicazione di interessi composti,

bensì dalle diverse modalità di costruzione della rata nell'una e nell'altra tipologia di ammortamento (Trib. Milano 30.10.2013): più precisamente, rispetto ad un piano con quote capitali costanti, in quello "alla francese" la pattuizione della rata costante comporta che, inizialmente, la quota interessi sia più consistente e, corrispondentemente, la quota capitale più ridotta, ciò che determina, di per sé, una più lenta estinzione del debito per capitale, che, pertanto, dà luogo a maggiori interessi, perché calcolati, per l'appunto, su una sorte di maggiore importo; in altri termini, pagando inizialmente più interessi che capitale il mutuatario trattiene per più tempo quest'ultimo (rispetto a quanto avviene nel piano di ammortamento all'italiana, ovvero a rata costante) e ciò implicherebbe necessariamente la formazione di un maggiore monte interessi.

I contributi scientifici che hanno affrontato la questione hanno in proposito avuto modo di ribadire che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento alla francese e quella all'italiana, di per sé sola, non assume in realtà alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico, che, come già chiarito, non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dalla proprietà della scindibilità che caratterizza le leggi finanziarie proprie del regime della capitalizzazione composta adottato; di modo che anche un piano di ammortamento all'italiana, ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici. Per altro verso, rettificando nel senso appena indicato il principio affermato nella succitata sentenza del Tribunale di Milano del 30.10.2013, dire che è soltanto la particolare modalità di costruzione della rata - caratterizzata da quote capitali di modesto ammontare nelle rate iniziali, cui fa riscontro un'iniziale parimenti modesta riduzione del debito residuo (per effetto della sottrazione delle stesse quote capitali all'atto del loro pagamento periodico) - che determina un monte interesse maggiore rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso alla capitalizzazione semplice (piuttosto che dal ricorso all'ammortamento all'italiana), non vale di per sé a rendere legittima la

produzione di interessi maggiori rispetto a quelli che sarebbero dovuti applicando il criterio di proporzionalità posto a fondamento dell'art. 821 comma 3 c.c.; né vale ad escludere che, trattandosi di successione di rate di importo costante, è proprio il rilevante ammontare delle quote interessi delle prime rate (nelle quali confluisce, nella predisposizione dell'ammortamento, la gran parte della componente anatocistica del monte interessi complessivo) che comporta la corrispondente minore consistenza delle quote capitali delle rate nel corso della stessa fase iniziale del piano di rimborso.

5) L'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato, infine, con talune pronunce ha rimarcato che nel ricorso al metodo di ammostamento "alla francese" il presunto (e negato) effetto anatocistico sembrerebbe sussistere (in tesi solo apparentemente) in ragione della più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati (piuttosto che al capitale); caratteristica quest'ultima, che in realtà – come sottolineato dal ridetto orientamento - garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c., secondo cui "*il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore*" (comma 1) e "*Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*" (comma 2). In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c. (in tal senso vedasi: Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib. Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Roma 10.05.2019 n. 9811; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli).

In realtà, la più avveduta letteratura matematica in materia ha posto in luce i profili di criticità e le incongruenze, sotto il profilo scientifico, anche di tale considerazione, anch'essa basata su presupposti e su argomentazioni analitici contrastanti con i più elementari principi della matematica finanziaria.

In proposito, infatti, va in primo luogo osservato che l'aderenza del piano di ammortamento alla francese al principio posto dall'art. 1194 c.c. - in forza del quale i pagamenti vanno imputati prima al debito (accessorio) per sorte interesse e dopo a quello (principale) per sorte capitale - è, a ben vedere, soltanto parziale, atteso che, come già evidenziato, i pagamenti periodici, in base al medesimo piano, sono destinati ad estinguere contemporaneamente entrambe le obbligazioni, ciascuna per le quote (pre)stabilite nelle singole rate che si succedono; rate che sono composte, per l'appunto, sia da capitale che da interessi. Ciò che soprattutto rileva, peraltro, è che l'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, secondo cui "*il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*"), viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997); presupposto quest'ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizzazione composta con calcolo degli interessi sull'intero capitale oggetto delle rate future (situazione in virtù della quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): "… *la disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore,*

presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili" (cfr. Cass. n. 10941/2016 cit.). La disciplina posta dal citato art. 1194 c.c. è, nell'intenzione del Legislatore, per un verso norma di favore per il debitore, in quanto destinata ad assicurare allo stesso adeguata tutela sul presupposto che l'adempimento dell'obbligazione restitutoria del prestito venga regolato in sede convenzionale (ed in concreto attuato) nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) e del regime finanziario fondato sull'interesse semplice, corrispondente al modello legale tipico prefigurato dal Codice Civile; regime, quest'ultimo, che, in chiave matematico-finanziaria, risponde alla regola dell'additività e che, in quanto tale, prevede che l'interesse sia sempre direttamente proporzionale sia al capitale iniziale che al tempo. Lo stesso art. 1194 c.c., pertanto, è una disposizione la cui *ratio* giustificatrice (e, di conseguenza, la cui portata applicativa) non può che essere ricostruita alla luce di un criterio interpretativo sistematico in rapporto alla complessiva disciplina legale di riferimento, dalla quale emerge l'immanente esigenza, avvertita dal Legislatore, per l'appunto di salvaguardare, sotto tale profilo, la sfera giuridica del debitore dal rischio di un eccessivo e gravoso incremento della fruttuosità del denaro (pertanto limitata al solo capitale ed esclusa in relazione agli interessi corrispettivi). Per altro verso, anche il creditore risulta adeguatamente tutelato in modo specifico proprio dall'artt. 1194 c.c., sempre che, tuttavia, in virtù di un elementare principio di coerenza sistematica, venga adottato il regime di interesse semplice: dal momento che, applicando quest'ultimo regime, gli interessi rimangono improduttivi sino alla scadenza del capitale (al quale si cumuleranno soltanto al termine del rimborso, concorrendo in tal modo a determinare il totale dell'obbligazione gravante sul mutuatario), lo stesso creditore subirebbe un danno soltanto se con il pagamento effettuato dal debitore venisse estinto il debito per sorte capitale (che invece è destinato per sua natura a fruttare) prima che quello relativo agli interessi. E' proprio in virtù di tale

considerazione (e dell'evidenziata e bilanciata *ratio* protettiva sottesa alla complessiva disciplina in esame, retta da un meccanismo di *checks and balances*) che il citato art. 1194 c.c. prevede che il debito per sorte capitale può essere saldato soltanto dopo il pagamento degli interessi, salvo che il creditore presti il consenso ad invertire tale ordine legale. L'art. 1194 c.c., pertanto, si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che sotto quello giuridico – tra l'obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi, distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte. Parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l'appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.).

In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall'art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi, secondo la succitata consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice; situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento elaborato secondo il regime dell'interesse semplice (che, non a caso, risulta quello prescelto dal Legislatore del 1942 come modello legale tipico, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1, primo inciso c.c.). Diversamente, come già chiarito, in un piano di rimborso graduale a rate costanti (o cd. alla francese) predisposto secondo il regime dell'interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive), di tal che l'anticipazione della scadenza, ovvero dell'esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte

interessi complessivo che esprime comunque, quale che sia la partizione interna tra quote capitali e quote interessi all'interno della rata prescelta (tra le ipotetiche infinite variabili possibili, tutte finanziariamente equivalenti), una spirale ascendente della crescita degli interessi in chiave esponenziale, corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi (art. 1283 c.c.); ciò che comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interesse, contribuendo entrambe le relative obbligazioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l'uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Sempre in tale contesto argomentativo, appare quindi oltremodo scorretto, sotto il profilo giuridico, argomentare la legittimità del piano di ammortamento alla francese (*rectius*, del ricorso al regime finanziario della capitalizzazione composta nel piano di rimborso graduale del finanziamento) con il laconico e semplicistico rilievo, contenuto in talune pronunce di merito, secondo cui esso risulterebbe conforme al principio posto dall'art. 1194 c.c. In realtà, non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto sin qui chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice dianzi richiamata – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano "*simultaneamente liquidi*

ed esigibili", presupposto che, come in precedenza evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento alla francese delineato in base al regime della capitalizzazione composta; ipotesi nella quale, in costanza di applicazione del piano di rimborso concordato, la scadenza del debito per interessi (ovvero di quello relativo alla quota interessi che compone la singola rata) precede quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati. Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento a rate costanti in regime di capitalizzazione composta, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell''inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa questa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare), secondo quanto prescritto dal succitato art. 1194 c.c..

Va del resto rimarcato che la prevalenza dell'art. 1283 c.c., che imperativamente vieta l'anatocismo (fatte salve le eccezioni previste per legge), sulle altre norme, quali quella del primo inciso dell'art. 1282 comma 1 c.c., ai sensi del quale "*i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto*" - prevalenza del resto palesata anche dall'inciso finale di tale ultima disposizione *("salvo che la legge o il*

titolo stabiliscano diversamente"), cui si raccorda lo stesso art. 1283 c.c. – è stata chiaramente posta in luce dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 9653/2001 (non contrastante con le pronunce precedenti, né contraddetta da quelle successive), hanno avuto modo di affermare: *"gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile. Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. … La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. Se così non fosse, del resto, l'art. 1224 verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi. D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo*

ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi"; pervenendo conclusivamente, sulla scorta di tali rilievi argomentativi, all'affermazione del principio secondo cui *"il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura"* (cfr. Cass. SS.UU. n. 9653/2001, conf. Id. n. 2381/1994, n. 4088/1988, n. 2439/2002, n. n. 2771/2002, n. 4133/2003, n. 10692/2005, n. 24267/2010, n. 18438/2013, n. 31468/2013, n. 11400/2014).

In definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa – come posto in evidenza dal C.T.U. – un'obiettiva divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.. A tale conclusione è dato pervenire ove si consideri che, come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, "*in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere*

forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 2072/2013, n. 25205/2014); e lo stesso art. 1284 c.c., al comma 1, nello stabilire il saggio di interesse (legale), lo esprime in ragione d'anno e, soprattutto, presupponendolo come semplice, essendo esso (soltanto) in quanto tale – specie coordinando la medesima disposizione con quella di cui all'art. 821 comma 3 c.c. - indicativo della corretta misura di proporzionalità del finanziamento, nella quale si compendia il concetto di prezzo dello stesso. In proposito, occorre rilevare il rapporto gerarchico esistente tra l'art. 1194 c.c., disposizione di natura dispositiva (resa evidente dalla possibilità, prevista dal comma 1 e rimessa al consenso del creditore, di imputare il pagamento prioritariamente al capitale) e la norma imperativa posta dall'art. 1284 c.c., non essendo consentito estendere la disciplina dell'imputazione dei pagamenti posta dal citato art. 1194 c.c. sino a consentire al creditore di ottenere una surrettizia maggiorazione del tasso di interesse, che deve essere "*determinato per iscritto*" ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c.. La natura imperativa dell'art. 1283 costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 6518/2011, Id. n. 21080/2005, n. 2593/2003); tanto che per l'appunto in ragione di tale natura, è consolidato in giurisprudenza il principio della rilevabilità *ex officio*, ex art. 1421 c.c., della nullità delle clausole anatocistiche (cfr. Cass. n. 6518/2011, Id. n. 21141/2007, n. 4583/2007, n. 19882/2005, n. 10599/2005, n. 4094/2005, n. 4093/2005). E per l'appunto in virtù della sua imperatività il Supremo Collegio ha avuto modo di escludere la configurabilità di qualsivoglia pratica anatocistica in forza di un ipotetico (in realtà non concepibile) uso normativo formatosi successivamente all'entrata in vigore del Codice Civile: *"Usi contrari non avrebbero potuto successivamente formarsi perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva*

la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo" (cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 21095/2004, n. 12507/1999); essendo stata, del resto, già fin dalla sentenza n. 2355/1980 della stessa Corte regolatrice, la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. "*pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale*"; in altra pronuncia, di poco precedente, la medesima Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire la natura pubblicistica del fondamento giustificativo del divieto di anatocismo, laddove ha sottolineato esplicitamente che la norma citata "*presidia l'interesse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura*", qualificando *expressis verbis* le clausole contrastanti con il relativo divieto come nulle per l'appunto in quanto in contrasto con disciplina imperativa: "*i patti conclusi in sua trasgressione sono nulli ai sensi dell'art. 1418 cod. civ*." (cfr. Cass. n. 1724/1977, conf. Id. n. 3479/1971).

L'autonomia negoziale dei privati non può evidentemente essere declinata in modo da consentire il conseguimento di risultati contrastanti con la disciplina di legge imperativa, potendo operare soltanto nel rigoroso rispetto della stessa ed a condizione della meritevolezza degli interessi sottesi (ex art. 1322 c.c.). Così come il creditore può senz'altro consentire al debitore di imputare prioritariamente il pagamento, in tutto o in parte, al capitale anzichè agli interessi ed alle spese (1194 comma 1 c.c.), in modo da posticipare il pagamento di tutti gli interessi al termine della restituzione del capitale, allo stesso modo, sempre nell'esercizio dell'autonomia privata, il pagamento di ogni rata può essere liberamente riferito in parte all'obbligazione per sorte capitale ed in parte a quella per interessi, come avviene per l'appunto nel piano di ammortamento alla francese, ed, in particolare, quantificato, in relazione alla quota interessi di ciascuna rata, sul debito capitale residuo (non ancora scaduto), anziché sulla quota capitale in scadenza., Tale ambito di esplicazione dell'autonomia negoziale non attiene, tuttavia, alle modalità di produzione degli interessi,

che è disciplinata, con disposizione imperativa, in quanto tale inderogabile, esclusivamente dall'art. 1283 c.c.; in effetti, secondo l'eloquente locuzione cui ha fatto in proposito ricorso la Corte regolatrice, "*le implicazioni economiche delle modalità di adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione*" (cfr. Cass. n. 3224/1972, parte motiva); contenuto che sotto il profilo in esame non può essere quindi definito dall'autonomia privata in contrasto con la stessa norma imperativa. In altri termini, la facoltà dei contraenti di regolare, all'atto della stipulazione del contratto, la ripartizione delle quote capitali e delle quote interessi che compongono le singole rate in modo da rendere esigibile, a ciascuna scadenza periodica, l'obbligazione inerente a questi ultimi prima che lo sia quella relativa al capitale di riferimento (residuo) sul quale essi vengono calcolati (oggetto delle rate successive) non può essere esercitata in funzione di deroga alla regola (da ritenersi del pari imperativa) della necessaria proporzionalità della produzione degli interessi rispetto al capitale ed al tempo, secondo progressione aritmetica (e non esponenziale), regola stabilita dal combinato disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c. (disposizione in forza della quale, giova ribadire, "*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritt*o") ed all'art. 1284, comma 1, primo inciso c.c. (che, nel fissare il saggio legale degli interessi, fa riferimento all'anno). Siffatta disciplina imperativa non impedisce, in conformità al principio di autonomia negoziale, di computare nella rata più o meno interessi di quanti non ne siano già maturati e persino (come già chiarito) di pattuire l'esigibilità dell'obbligazione periodica per interessi ancor prima della scadenza della sorte di capitale sulla quale essi sono calcolati (se così non fosse, del resto, non potrebbe ammettersi il cd. preammotamento, ovvero un pagamento imputato esclusivamente ad interessi prima ancora che il capitale mutuato ne abbia generati, nè potrebbero ammettersi rate mensili in muti che prevedono il tasso d'interesse in ragione di anno, vedasi Cass. n. 2109/1987); ma ciò vale sempre (e soltanto) a condizione che nel complesso il debitore paghi

soltanto gli interessi effettivamente dovuti, vale a dire in conformità alla disciplina imperativa in materia (in particolare nel rispetto del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.) e – specie in difetto di specifica diversa previsione pattizia – in base al regime finanziario della capitalizzazione semplice, implicato dal combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 c.c e 1284 comma 1.; regime che, come chiarito, costituisce il modello legale tipico di produzione degli interessi prefigurato dal Legislatore del 1942. Quest'ultima disposizione pone una regola volta a definire l'entità del diritto, non la scadenza della relativa obbligazione accessoria (che, come già precisato, con riferimento agli interessi può essere liberamente stabilita dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale a prescindere dalla scadenza di quella principale inerente al capitale, purchè, beninteso, ciò non determini risultati contrastanti con la disciplina imperativa inerente alla produzione degli interessi, segnatamente con l'art. 1283 c.c.). In definitiva, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3, 1282 comma 1 secondo inciso, 1283 e 1322 c.c., deve escludersi che, attraverso il ricorso ad un piano di rimborso a rata costante stilato in capitalizzazione composta, sia permesso alla banca mutuante di pretendere una sorta di indebita maggiorazione dell'obbligazione accessoria correlata all'adozione di un regime finanziario (quello cd. composto) - peraltro in difetto di qualsivoglia menzione dello stesso nel testo contrattuale - diverso dal modello legale tipico prefigurato dal Legislatore (quello della capitalizzazione semplice).

Né pare possibile qualificare tali interessi come moratori (a norma dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 o dell'art. art. 120 T.U.B.), non sussistendo, sotto tale profilo, alcun inadempimento imputabile al mutuatario.

Ala luce di tali considerazioni, è dato comprendere la vera ragione sottostante alla "tecnica" impiegata nel mutuo con ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, essendo essa finalizzata a creare l'apparenza del computo di interessi primari sul capitale residuo anziché sugli interessi "*scaduti*" (ex art. 1283 c.c.) o comunque anche

semplicemente "*maturati*" (ex art. 120 T.U.B.), onde sottrarli (invero soltanto formalmente, per quanto sin qui chiarito) alla censura di anatocismo. Tale tecnica risulta però manifestamente elusiva del divieto imperativo posto dal citato art. 1283 c.c. - trattandosi di regola inderogabile dalle parti in quanto (per granitica giurisprudenza) di natura imperativa – e, come tale, connotata da causa illecita e quindi nulla (ex artt. 1342, 1418 comma 2 e 1419 comma 2 c.c.), rispondente ad interesse non meritevole di tutela (art. 1322 c.c.) o, comunque, censurabile a norma dell'art. 1344 c.c..

Sulla nullità (parziale) per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse

La nullità parziale della disciplina pattizia implicante l'effetto anatoscistico si riflette, a ben vedere, anche sul piano dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. In effetti, con il piano di ammortamento alla francese stilato in regime di capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (mensili) rispetto al periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari (*rectius*, equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula i= (1+ik)k/h-1, dove k è il numero di periodi in un anno, h il numero di periodi di conversione ed i il tasso nominale), emerge che in realtà il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta – risulta superiore al T.A.N. indicato in contratto. Siffatta divergenza di tasso deriva per l'appunto dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate

le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo.

Richiamate le considerazioni si qui svolte, pare a questo giudicante tuttora valida la *ratio decidendi* adottata in una fondamentale pronuncia di merito, che ha fornito un significativo contributo al dibattito in materia*: "Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici…. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c."* (cfr. Trib. Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113).

La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato (regime del quale non si evince

menzione alcuna nell'accordo contrattuale, né nella documentazione ad essa allegata) rende quindi indeterminato il tasso di interesse. A tale conclusione è dato necessariamente pervenire se è vero, come è vero, che sul piano prettamente finanziario, l'ammontare degli interessi dipende, oltre dal T.A.N. impiegato (che si configura, in realtà, come un tasso "strumentale" per la fissazione del tasso effettivo), anche dal modello di produzione degli interessi prescelto, modello espresso dall'equivalenza intertemporale implicata dal regime finanziario adottato. A ben vedere, quindi, la suddetta divergenza tra T.A.N. indicato nel testo contrattuale (percepito dall'operatore *retail,* in difetto di menzione del regime finanziario effettivamente adottato, come espressione del prezzo del finanziamento ed in chiave di proporzionalità rispetto sia al capitale finanziato che al tempo del rimborso) ed il T.A.E. evincibile dallo sviluppo concreto del piano di ammortamento deriva per l'appunto dal fatto che quest'ultimo è determinato utilizzando il T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta, in applicazione del quale viene in concreto prestabilito l'importo (costante) delle rate; tale divergenza è una conseguenza dell'applicazione del tasso periodale effettivo ai fini del calcolo degli interessi nella predisposizione del piano, nonché del frazionamento infra-annuale dei pagamenti. In tal modo il T.A.N. viene a perdere la funzione sua propria – che dovrebbe essere quella di contribuire ad esprimere il prezzo del finanziamento - e ciò in ragione dell'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al medesimo regime composto, effetto la cui portata economica agevolmente sfugge al mutuatario, considerata, per l'appunto, l'omessa menzione nel testo contrattuale di tale ultimo regime.

Come ha avuto modo di rimarcare la stessa Corte regolatrice, "*in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*". Pur

potendosi ritenere tale condizione "*soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse",*
è evidente che, in difetto di menzione di sorta del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi, risulta "*impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi*". Ne deriva che, atteso che "*ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam*", essendo per l'appunto "*la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, … rilevabile anche d'ufficio*" (cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, n. 3480/2016, n. 2072/2013, n. 25205/2014); dovendosi ribadire che, ai fini della pattuizione del costo effettivo di un finanziamento con rimborso differito, tra i suindicati elementi essenziali non può non esservi il regime finanziario ed il criterio di calcolo degli interessi. Con le pronunce appena citate, in particolare, la Corte regolatrice ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri *relatio* idonea ad indicare "*criteri prestabiliti*" ed "*elementi estrinseci*" funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse; a maggior ragione – deve ragionevolmente ritenersi – deve escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una *relatio* che non faccia riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi (segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi) e che attenga, piuttosto, al risultato contabile derivante dal ricorso a criteri di determinazione del tasso non affatto estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno "*obiettivamente individuabili*" attraverso il loro esame; ciò che, a ben vedere, risulta in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria, ma anche con la richiamata

disciplina imperativa riveniente negli artt. 1283 e 1284 c.c.. Ancor più eloquentemente, il medesimo Supremo Collegio ha precisato che "*ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem*"; in particolare, *"in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonchè Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto".* In definitiva, "*i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale"* (cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018). E va rimarcato che il mero richiamo al risultato finale "fotografato" dal piano di ammortamento non può ritenersi, di per sé solo, esplicitazione del "*criterio di calcolo*" degli interessi in base al quale esso è predisposto, né, tanto meno, del regime finanziario applicato (del quale, del resto, solitamente non è fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata) ai fini della composizione della rata e del monte interessi complessivo.

In realtà, l'indicazione del regime finanziario adottato rappresenta un elemento indispensabile (sia in chiave formale che quale elemento contenutistico), essendo riconducibile all'ambito di *"tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" cui fa riferimento l'art. 117 comma 4 T.U.B., ciò che soprattutto rileva nella tematica in questione. In effetti, alla luce della disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. (che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti bancari) – pare innegabile che il regime

finanziario attraverso il quale viene utilizzato il tasso d'interesse (effettivo) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio adottato per il calcolo degli interessi costituiscono, per espressa *voluntas legis*, elementi fondamentali al fine di determinare l'oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all'ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita, come dianzi precisato, anche al "*tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" (che, ai sensi del già richiamato comma 4 della medesima disposizione, devono essere indicati nel testo contrattuale); locuzione che esprime evidentemente il concetto di tasso effettivo; così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'appunto con riferimento alla "*misura*", ovvero al tasso degli interessi (non già all'ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la "*misura legale*" (*id est*, il tasso legale). In virtù dell'innegabile collegamento tra oggetto e forma del contratto evincibile dalla disciplina appena richiamata, pare innegabile che il Legislatore abbia assegnato al tasso degli interessi primaria rilevanza ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto in esame (inteso nella sua complessità) e ciò in quanto detto tasso rappresenta il rapporto tra le due prestazioni oggetto della complessa obbligazione gravante sul debitore (nel caso in questione il mutuatario), in parte restitutoria (quella principale) ed in parte corrispettiva (quella accessoria). Più precisamente, nel mutuo gli interessi costituiscono la differenza tra il debito totale dell'*accipiens* (*id est* il montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso. E' proprio in virtù dell'attitudine del tasso a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento (evincibile soltanto attraverso la comprensione e la valutazione dei suddetti

parametri) che esso non può che concepirsi come tasso effettivo, ragion per cui la sua misura va esplicitata in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente, trovando in tale esigenza, per l'appunto, fondamento giustificativo la normativa in materia di trasparenza bancaria; esigenza che non può essere invece evidentemente realizzata mediante la mera indicazione dell'ammontare degli interessi (che è soltanto il risultato dell'applicazione dei fattori che determinano il costo del credito), in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato per computarli e del criterio di calcolo degli stessi. E la stessa disciplina codicistica è assolutamente coerente con siffatto assetto: l'art. 821 comma 3 c.c. dispone che gli interessi si producono giorno per giorno, secondo progressione aritmetica e nel rispetto del principio di proporzionalità (che richiama quello che in matematica finanziaria viene definito come regime di capitalizzazione semplice); l'art. 1815 c.c. in materia di mutuo richiama l'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è collocato dopo l'art. 1194 c.c. (in tema di imputazione dei pagamenti) e l'art. 1283 c.c. (che regola l'anatocismo), ciò che sta a significare che gli interessi possono essere pagati in modo anticipato o posticipato rispetto al rimborso del capitale e, alle condizioni previste, anche "anatocizzati". Proprio perché tutte tali variabili hanno incidenza sul costo totale del credito (espresso dal montante), l'art. 1284 impone che sia determinato il tasso effettivo, inteso come rapporto tra interessi e capitale netto in funzione dell'unità di tempo annuo; essendosi il Legislatore mostrato consapevole dell'importanza di tale elemento regolandolo in modo espresso sia nel definire l'oggetto del contratto (con il comma 4 dell'art. 117 T.U.B.), sia in riferimento alla forma scritta (attraverso il combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 385/1993 e con l'art. 1284 comma 3 c.c.).

Del resto, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – *id est*, del tasso (effettivo) - la mera allegazione del piano di ammortamento (potendosi esso evincere dal raffronto tra l'importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione, attraverso accurata analisi

matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale), ad analoga conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto del contratto di mutuo, quali l'ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità, potendo allo stesso modo anche tali dati ricavarsi (peraltro senza neanche dover far ricorso a complessi algoritmi) dal piano di ammortamento.

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse implica e presuppone che sia anche espressamente contemplato il regime finanziario adottato ed il criterio di calcolo degli interessi costituisce, a ben vedere, *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi desumere dalla *ratio decidendi* di varie pronunce in materia: a titolo esemplificativo, nel rimarcare la nullità della clausola cd. "uso piazza" in relazione ai conti correnti bancari, si è sottolineato che "*la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso*" (cfr. Cass. n. 3855/2018); in tal modo esplicitando che ciò che conta è, per l'appunto, il criterio oggettivo, predeterminato e verificabile, in virtù del quale viene stabilito un determinato tasso; che, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., la pattuizione relativa agli interessi *"deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse",* non valendo invece *"generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"* (cfr. Cass. n. 2317/2007). Si è poi precisato che "*la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti*" e, come già in precedenza accennato, che l'indicazione del tasso può essere effettuata anche *per relationem* ma pur sempre "*attraverso il richiamo a criteri*

prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili" (cfr. Cass. n. 12276/2010) ed ancora, che "*per la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria … è indispensabile che i … parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici*" (cfr. Cass. n. 3968/2014); nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinchè "*il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto*", per quanto "*per relationem*" - e purchè "*senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante"* - occorre che ciò avvenga mediante "*rinvio a dati che siano conoscibili a priori … e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto"* (cfr. Cass. n. 25205/2014). Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto non vale certo ad individuare i "*criteri*" e "*parametri*" di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato che deriva dal loro impiego), ove non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell'esito numerico finale dell'applicazione di "*criteri*" e "*parametri*" (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed inequivoco. Non pare pertanto condivisibile quell'indirizzo di parte della giurisprudenza di merito che, nel trascurare di considerare la rilevanza assunta dal regime finanziario applicato, ha omesso di verificare la determinatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento ed il rispetto del relativo regime formale (ex artt. 1284 comma 3 c.c. 117 commi 1 e 4 T.U.B.), confondendo siffatto controllo con quello relativo all'esplicitazione del monte interessi totale, identificato nella somma delle quote interessi che compongono le singole rate di ammortamento: "*laddove … il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo cd. alla francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (I) il capitale dato in prestito; (II) il tasso di interessi fissato per periodi di*

pagamento; (III) il numero di periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato" (cfr. Trib. Torino, sentenza n. 86/2019 del 07.01.2019, conf., *ex plurimis*, Trib. Benevento, 19.11.2012, Trib. Monza, 19.06.2017, Trib. Roma, 11.11.2016, Id. 05.04.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Trib. Milano 28.06.2017, Trib. Pisa 21.04.2017). In realtà, costituisce dato inconfutabile che a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, l'ammontare della rata costante (ferma restando, evidentemente, l'identità del capitale finanziato e restituito) varia a seconda che il piano di ammortamento venga stilato secondo la capitalizzazione semplice o quella composta, risultando esso inevitabilmente superiore adottando quest'ultimo regime in luogo del primo; e la relativa differenza del monte interessi è costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata attraverso l'impiego del regime composto.

Per quanto dianzi chiarito, il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l'omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento, costituiti, per l'appunto, dal regime finanziario e dal criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c, avviene tramite il ricorso all'art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l'appunto, dalla suddetta indeterminatezza) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte regolatrice: *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante"* (cfr. Cass. n. 2593/2003; per

l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005). Ciò posto, atteso che nel contratto deve esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato, qualora siffatta "*esplicitazione*" non sia invece avvenuta - a fronte dell'applicazione della capitalizzazione composta ed in mancanza di "*clausola specifica*" relativa all'adozione di tale regime finanziario - "*ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con … un'assoluta incertezza su quale dei due tassi … sia effettivamente quello convenuto ed applicabile*" (cfr. Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 28.10.208 cit.). A fronte di tale situazione, come ha evidenziato la più avveduta giurisprudenza di merito, la nullità (parziale) della clausola di determinazione del tasso di interesse "*comporta … la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale*" (Trib. Milano, 30.10.2010, conf. Trib. Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113, Trib. Larino, Sez. Distaccata di Termoli, 17.04.2012 n. 119, Trib. Isernia 28.07.2014, Trib. Lucca 10.05.2018 n. 763, Trib. Napoli 13.02.2018 n. 1558/2018, Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Trib. Cremona 28.03.2019 n. 227, App. Campobasso, 05.12.2019 n. 412). In tale contesto, si è correttamente evidenziato che "*se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare*" (cfr. Trib. Isernia 28.07.2014 cit.). Trattasi, quindi, di nullità meramente parziale del contratto di mutuo, in quanto pertinente, per l'appunto, soltanto alla clausola relativa agli interessi applicati in funzione di remunerazione del

finanziamento in favore della banca mutuante; con conseguente necessità di fare ricorso al meccanismo di eterointegrazione normativa in riferimento alla medesima clausola nulla, vale a dire sostituendo il tasso (invalido) previsto in contratto con il tasso legale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c..

Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell'accordo contrattuale (e della documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell'interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l'unico regime conforme al dettato dell'art. 821 comma 3 c.c.; disposizione che, come chiarito, lo presuppone come modello legale tipico e che, in combinazione con l'art. 1283 c.c. e con l'art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la disciplina imperativa in esame. Deve ritenersi pertanto di natura imperativa (in quanto tale cogente ed inderogabile, essendo dettata a tutela di interesse pubblicistico) anche la previsione di cui al precitato art. 821 comma 3 c.c., a norma del quale la produzione degli interessi avviene secondo un criterio lineare fondato sulla proporzionalità degli stessi rispetto al capitale ed al tempo; criterio in forza del quale il totale della somma dovuta a titolo di interessi è costituita dalla differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Si tratta, pertanto, così come quella dell'art. 1283 c.c., di disposizione imperativa e che a quest'ultima si salda nella sua portata precettiva: in tanto l'anatocismo (ovvero la produzione di interessi su interessi scaduti) risulta vietato (salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dall'art. 1283 c.c.), in quanto la produzione di interessi su interessi risponde ad una dinamica esponenziale del prezzo del finanziamento (quale è quella tipicamente implicata dal regime finanziario della capitalizzazione composta), in luogo di quella lineare - prefigurata dal Legislatore - propria della capitalizzazione semplice predicata dall'art. 821 comma 3 c.c. (a mente del quale, giova ribadire, gli interessi "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*"), disposizione da raccordare, nella sua portata precettiva, con l'art. 1284 comma 1, primo inciso c.c.,

che, nel rapportare il saggio di interesse all'anno, indipendentemente dalle singole più brevi scadenze alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi devono essere pagati, sottende evidentemente una nozione di interesse semplice, espressione del prezzo del finanziamento, in quanto fondata sulla proporzionalità degli interessi medesimi al capitale finanziato ed al tempo; in particolare, come ha avuto modo di sottolineare autorevole dottrina: risultando l'accessorietà degli interessi riferita esclusivamente all'obbligazione principale, per essere i primi computati in base ad un'aliquota del capitale, è evidente che l'ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l'appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato), così come stabilito nei precitati negli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 primo inciso c.c.. Pare pertanto innegabile che la disciplina normativa appena citata esprime la formula della capitalizzazione semplice, formula in virtù della quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo: I = C * i * t (dove *C* è il capitale iniziale finanziato, *i* è il tasso percentuale, *t* è l'unità di tempo e *I* è l'interesse maturato). Trattasi di principio matematico consolidato: *"Se i è il tasso di interesse, l'interesse complessivo di un capitale C per un tempo t è: I = C * i * t. Si parla in tal caso di interesse semplice … l'interesse risulta proporzionale al tempo, anzi questa proprietà può assumersi come definizione dell'interesse semplice"* (E. Levi, "*Corso di matematica finanziaria e attuariale*", Giuffrè, 1964).

Tale conclusione trova significativo riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio, attraverso l'affermazione di un eloquente ed inequivoco principio di diritto che consente di escludere che l'espressione "*in ragione della durata del diritto*" (contenuta nel citato comma 3 dell'art. 821 c.c.) possa essere intesa, in ipotesi, anziché in chiave di proporzionalità (ovvero secondo progressione aritmetica), nel senso della produzione esponenziale (vale a dire alla stregua di progressione geometrica) degli interessi rispetto al tempo*: "In tema di maturazione degli*

interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare" (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191; conformi anche Id. n. 3797/1974, n. 987/1978, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito, nell'ambito della quale si segnalano, tra le altre, Trib. Roma, 30.11.1966, in Rass. Giur. En. Elettr. 1967, 59; trib. Milano, 10.7.1969, in Rass. Giur. En. Elettr., 1969, 864; App. Roma, 29.1.1970, in Rass. Giur. En. Elettr., 1970, 401; Trib. Roma, 19.10.1971, in Rass. Giur. En. Elettr.,1972, 260; App. Milano, 28.4.1972, in Rass. Giur. En. Elettr. 1972, 360; App. Roma, 20.6.1974, in Rass. Giur. En. Elettr., 1974, 803). Richiamate le considerazioni in precedenza svolte, siffatto principio si risolve, a ben vedere, nell'applicazione della formula matematica dell'interesse semplice: in pratica, l'art. 1283 comma 3 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi (salvo che ricorrano le precipue condizioni ivi previste) proprio perché essa consiste in una metodologia che implica violazione del principio di proporzionalità posto dall'art. 821 comma 3 c.c., in virtù del quale la produzione degli interessi deve operare in modo proporzionale rispetto al tempo ed al capitale (mentre con la capitalizzazione composta avviene in senso esponenziale, ovvero proporzionale al montante, comprensivo di capitale ed interessi). Il principio richiamato risulta recepito anche nella successiva sentenza della Corte regolatrice n. 20600/2011, laddove, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)"*, si è testualmente rimarcato che *"Il saggio di interesse costituisce … la misura della*

fecondità del denaro (predeterminata ex lege o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)". Anche nella più recente sentenza n. 870/2006 del Supremo Collegio, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma … corrispettiva al godimento ricevuto"* (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.), si è qualificata espressamente tale somma come "*proporzionale*" e ciò in virtù dell'evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c..

Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all'art. 1283) e nell'escludere che, ai fini dell'accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che *"gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna",* facendo quindi in tal modo riferimento alla capitalizzazione semplice (ovvero quella al momento della chiusura del conto); e ciò proprio in quanto quest'ultima

costituisce, come sin qui chiarito, il modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.).

Quanto sin qui esposto, del resto, trova significativo riscontro ermeneutico negli stessi lavori preparatori del Codice Civile del 1942: nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 si legge infatti che *"Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono "per occasione della cosa", ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell'acquisto dei frutti naturali … il momento della separazione è decisivo per l'acquisto da parte dell'avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l'obbligo: perciò l'art. 821, ultimo comma, riproducendo l'art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto".*

Dalla citata Relazione Ministeriale si desume quindi che la novità introdotta nell'art. 821 comma 3 c.c. consiste nell'aver rimesso all'autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili), momento che deve essere indicato nel *"rapporto giuridico che costituisce l'obbligo"* (ovvero, più propriamente, nel contratto dal quale deriva detto rapporto); mentre la stessa Relazione rimarca la continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l'appunto, che l'art. 821 comma 3 c.c., come *"l'art. 481 del codice del 1865"*, continua ad imporre che essi maturano *"giorno per giorno"*; in definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare il criterio legale che regola la modalità di acquisto degli interessi, costituita dal regime lineare della capitalizzazione

semplice; principio che deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia.

Non può che derivarne, in definitiva, l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato.

Sui più recenti sviluppi del dibattito giurisprudenziale circa il rapporto tra il piano di ammortamento in capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo

Va peraltro dato atto di un recente indirizzo di parte della giurisprudenza di merito, che, pur ammettendo – a fronte dei rilievi della pressochè totalitaria letteratura scientifica in materia – che nell'elaborazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti con rimborso rateale "alla francese" oggetto della comune casistica giudiziaria viene solitamente adottato il regime finanziario della capitalizzazione composta e che, conseguentemente, anche il monte interessi viene in tal caso quantificato secondo tale regime, per importo superiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della capitalizzazione semplice, ha nondimeno escluso che siffatto meccanismo comporti la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. sentenza Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, Trib. Milano, 26.03.2019 n. 2332, in www.iusexplorer.it). Le argomentazioni cui si è fatto a tal fine ricorso consistono, in buona sostanza: nell'apodittico assunto secondo cui l'incremento esponenziale del monte interessi conseguente all'adozione del regime composto assumerebbe, nel piano di rimborso rateale, una sorta di funzione compensativa o sanzionatoria rispetto ad un ipotetico tardivo adempimento da parte del debitore all'obbligazione di corrispondere (preesistenti) interessi primari ("*Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") ….. Se si considera che <<i crediti*

liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente>> (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì "scaduto", e quindi "esigibile" (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) <<se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>>")"; nonché nella considerazione (evidentemente sottesa a quella appena esposta) per la quale il divieto di anatocismo in difetto delle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. riguarderebbe soltanto le ipotesi in cui la convenzione anatocistica si configuri come relativa ad un'obbligazione (accessoria) per interessi già scaduta e quindi già esigibile al momento della stipulazione della medesima convenzione, non vedendosi altrimenti, in difetto di siffatto ipotetico scenario, come possa essere postulato un "*inadempimento*" del mutuatario (asseritamente) giustificativo della lievitazione esponenziale degli interessi implicata dall'adozione del regime composto ("*La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato*"). Tale ultima considerazione, peraltro, risulta contraddetta, nel contesto della medesima pronuncia del Tribunale di Torino, laddove si è pure testualmente evidenziato che "*l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere "ora per allora" un'obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante"*; in tal modo dando per

presupposto che, almeno con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale, gli interessi primari maturano soltanto nel corso dell'esecuzione del relativo rapporto obbligatorio e quindi successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica contenuta nel contratto con cui viene concesso il prestito (non potendosi quindi essi intendere come già "*scaduti*" ed esigibili già in tale momento, ciò che non vale comunque ad escludere l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. anche a tale fattispecie).

In realtà, precisato che l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento, *sic et simpliciter*, agli interessi "*scaduti*", non già (in ipotesi) a quelli rimasti insoluti alla scadenza - e, quindi, al di là dell'evidente ed indebita confusione (o sovrapposizione), nel contesto della ricostruzione compiuta nella sentenza in questione, tra interessi anatocistici ed interessi di mora, aventi funzioni ben diverse, ben potendo i primi maturare sui secondi (come espressamente già previsto, per le operazioni di finanziamento, dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dall'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B.), e, per converso, ben potendo l'effetto anatocistico determinato dall'utilizzo del regime composto verificarsi, proprio in virtù dell'adozione di detto regime, in relazione agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento (pertanto anche nello scenario di regolare adempimento dell'obbligo restitutorio frazionato) piuttosto che a quelli moratori (presupponenti l'inadempimento o il tardivo adempimento) - costituisce nozione di comune esperienza che, nell'ordinaria casistica giudiziaria, le clausole anatocistiche (integrate dall'approvazione, nell'ambito dell'assetto contrattuale, del richiamato allegato piano di ammortamento a rata costante predisposto secondo il regime di capitalizzazione composta) attengono non già ad obbligazioni relative ad interessi primari già scaduti ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento, bensì ad interessi primari (precisamente alle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate) destinati a maturare nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del medesimo contratto (ciò che avviene tipicamente, in particolare, in relazione ai mutui a rimborso frazionato); di tal che non pare

corretto predicare la necessaria "*esigibilità immediata*" (ovvero, per quanto pare doversi intendere, la preesistenza) di interessi primari (già "*scaduti*") all'atto della sottoscrizione della clausola anatocistica quale condizione della pratica anatocistica ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Del resto, come già chiarito, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare *expressis verbis* che non si sottrae al citato divieto "*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro",* essendo *"idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*" (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.). La contraddittorietà della citata pronuncia in esame emerge anche laddove la *ratio* dei limiti e delle condizioni dell'anatocismo stabiliti dall'art. 1283 c.c è stata individuata, oltre che ("*dal lato del creditore*"), nell' "*esigibilità immediata dell'interesse primario*" anche ("*dal lato del debitore*") nel "*pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato"* e ciò in quanto *"l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere "ora per allora" un'obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante, non essendo noto al momento della convenzione l'ammontare dell'obbligazione per interessi primari che potrebbe restare in futuro inadempiuta, né prevedibile l'estensione del ritardo di pagamento".* Invero, delle due l'una: o l'inadempimento di una preesistente obbligazione accessoria e quindi l'immediata esigibilità di interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della convenzione anatocistica costituisce presupposto necessario della disciplina posta dall'art. 1283 c.c., oppure detta disposizione deve ritenersi applicabile anche con riferimento ad interessi primari destinati a maturare ed a divenire esigibili nel corso del rapporto obbligatorio sorto per effetto del regolamento pattizio nel qual è inserita la ridetta convenzione. In altri termini, trattandosi del medesimo vincolo obbligatorio, non pare corretto

prefigurare una disciplina diversa a seconda che si abbia riguardo alla posizione del creditore (per il quale la convenzione anatocistica risulterebbe legittima sempre che attenga ad interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della stessa convenzione) o alla posizione del debitore (con riferimento al quale la convenzione anatocistica sarebbe illegittima se relativa ad interessi destinati a maturare ed a restare insoluti nel corso del rapporto); e ciò non fosse altro che per la considerazione per la quale – giova evidenziare sia per il creditore che per il debitore - sotto il primo profilo, la convenzione anatocistica è legittima anche se successiva alla scadenza dell'obbligazione per interessi (secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1283 c.c.), purchè siano trascorsi almeno sei mesi, mentre, sotto il secondo profilo, la stessa convenzione si configura evidentemente illegittima anche se, per ipotesi, essa si riferisca ad interessi già scaduti e rimasti insulti anteriormente alla sua stipulazione, qualora non sia trascorso il suddetto periodo semestrale dal momento in cui essi siano divenuti esigibili. La soluzione interpretativa sin qui criticata, in definitiva, pare comportare un'arbitraria vanificazione del presidio imperativo rappresentato dal medesimo art. 1283 c.c, in difetto di giustificazione di sorta compatibile con la *ratio* della previsione normativa in esame. Del resto, alcun effettivo contributo al dibattito in materia deriva dall'assunto secondo cui "*la capitalizzazione composta nei contratti di credito"* consisterebbe in "*un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro",* ovvero in *"una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato".* Tale considerazione non vale evidentemente, di per sé sola, ad escludere che l'adozione del regime di capitalizzazione composta non possa comunque determinare risultati contrastanti con il disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c..

Né può condividersi l'assunto, contenuto nella medesima sentenza del Tribunale di Torino, secondo cui l'art. 821 comma 3 c.c., lungi dallo

stabilire il regime della capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi (ovvero dal rivelare "*una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice*"), si limiterebbe a "*prevedere che gli interessi-frutti civili <<si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto>>",* vale a dire *"a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera (de die in diem)", senza affatto prescrivere, quindi, "che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)".* La nozione di *"progressione giornaliera",* nella sua genericità, non vale di per sé a qualificare il regime attraverso il quale maturano gli interessi sulla sorte capitale, che necessitano, ai fini del loro calcolo, per l'appunto dell'individuazione del regime finanziario prescelto. Trattasi, in effetti, di argomento in contrasto con la già citata consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191, Id. n. 20600/2011, 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, 20600/2011) e smentito, in chiave ermeneutica, dalla già richiamata Relazione del Guardasigilli al Codice Civile del 1942; e ciò al di là della considerazione per la quale la locuzione che fa riferimento alla maturazione degli interessi *"giorno per giorno"* (non già, quindi, "giorno su giorno") pare ben più compatibile con il regime della capitalizzazione semplice (basato sul principio di proporzionalità e sull'incremento secondo progressione aritmetica) piuttosto che con quello della capitalizzazione composta (caratterizzato dalla produzione esponenziale degli interessi secondo progressione geometrica). Analogamente, alcun effettivo chiarimento deriva dal configurare apoditticamente, *sic et simpliciter*, il rapporto tra capitalizzazione composta ed anatocismo nei contratti di credito in termini di eterogeneità, individuando nella prima *"solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro,* ovvero *"una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato*". Invero, al di là dell'evidente rischio di elusione della richiamata

disciplina imperativa, tale definizione non vale certo a spiegare se nei finanziamenti a rimborso rateale l'adozione del regime composto comporti o meno la produzione di interessi su interessi secondo dinamica esponenziale e se tale meccanismo risulti o meno conforme all'ordinamento. E' del resto destituito di fondamento ritenere che l'anatocismo convenzionale presupponga necessariamente l'inadempimento, da parte del debitore, rispetto ad una pregressa obbligazione relativa ad interessi primari, avendo la Suprema Corte, come già chiarito, avuto modo di precisare che l'art. 1283 c.c. si applica anche agli "*interessi che matureranno in futuro"* rispetto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.). Non pare revocabile in dubbio, del resto, che la conseguenza sanzionatoria-risarcitoria dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è rappresentata dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori, non già quelli anatocistici; ciò non fosse altro per il fatto che questi ultimi possono essere applicati (in base alla disciplina pattizia) anche in presenza di uno scenario fisiologico di evoluzione del rapporto, ovvero a fronte del regolare e tempestivo pagamento delle rate di ammortamento (comprensive delle rispettive quote interessi). Non pare poi condivisibile l'affermazione del Tribunale di Torino secondo la quale "*nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare",* esisterebbe *"un'evidenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, ai fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta"* (cfr. Trib. Torino n. 605/2019 cit.). Risulta in proposito evidente l'inconferenza dei due tassi richiamati rispetto al prezzo del finanziamento (che il regime finanziario della capitalizzazione semplice, in base al quale dovrebbero essere

prodotti gli interessi, è diretto ad esprimere), essendo il T.A.E.G. ed il T.E.G. (nella omnicomprensività delle voci di costo negli stessi ricompresi) tesi a perseguire finalità diverse, consistenti, quanto al primo, nell'esigenza di consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione, la comparazione della soluzione finanziaria offertagli in rapporto alle altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati), quanto al secondo nel fungere da parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura, trattasi, pertanto, di ambiti di disciplina affatto diversi.

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, infine, non merita condivisione la conclusione, cui è pervenuto il Giudice torinese, secondo cui*, "nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore".* Al riguardo, va osservato che, sotto il primo profilo, il rilievo secondo cui "*gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento"* si configura come una mera petizione di principio, ove si tenga conto, per un verso, dell'omessa menzione del regime finanziario adottato (rilevante non soltanto in termini di contrasto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto *ad substantiam* ex art. 1284 e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.) e, per altro verso, che la conoscenza del termine finale dell'ultima rata di ammortamento se può valere a definire l'orizzonte temporale dell'esposizione debitoria frazionata, non può certo escludere la crescita esponenziale degli

interessi che (in contrasto con il principio di proporzionalità prefigurato dal Legislatore ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) connota il regime della capitalizzazione composta adottato ai fini del rimborso rateale del finanziamento. Sotto il secondo profilo, va ribadita la contraddittorietà intrinseca tra l'affermazione della necessaria "*esigibilità immediata di interessi primari*" già in precedenza maturati (pertanto scaduti), quale condizione del divieto di anatocismo stabilito ex art. 1283 c.c. ("*Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti")* ….. *La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato*") e quella, contenuta nella medesima richiamata pronuncia, secondo cui lo stesso divieto *"cessa di applicarsi … quando l'interesse primario è venuto a scadenza"* (quest'ultima di per sé inconfutabile a fronte del tenore testuale del citato art. 1283, che fa per l'appunto salva legittimità della convenzione anatocistica posteriore alla scadenza degli interessi primari).

Anche l'assunto della sentenza torinese in commento circa l'asserito effetto multiforme del regime di capitalizzazione composta è, in realtà, destituito di fondamento scientifico. Si fa riferimento, al riguardo, alla parte della motivazione della medesima pronuncia nella quale si afferma che "*l'evidenza*" (ovvero, per quanto pare doversi intendere, l'effetto finanziario tipico) dell'impiego del regime composto (e con esso l'attitudine degli interessi primari a produrre ulteriori interessi che lo caratterizza tipicamente), nell'evoluzione del piano di rimborso "*si perde*" o "*riemerge*" a seconda della consistenza (quantitativa) della porzione di capitale sulla quale gli interessi (primari) vengano calcolati; salvo pervenire alla

conclusione per cui, quale che sia in concreto tale "porzione", l'effetto economico-finanziario sarebbe comunque equipollente rispetto a quello derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta: in particolare, secondo quanto sostenuto anche nella sentenza del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011 (all'uopo richiamata dal Giudice torinese), l'effetto finanziario del regime composto si "*perde*"rebbe nel caso in cui le varie quote interessi delle singole rate vengano calcolate sull'intero debito capitale residuo in essere "*al termine di ciascun periodo di ammortamento*" (ovvero quello al momento della scadenza di ciascuna rata) "*e non anche su interessi pregressi*", soluzione, quest'ultima, che varrebbe invece ad escludere l'ipotetico computo di interessi su interessi (tantomeno "*scaduti*") e, per altro verso, a determinare la riduzione progressiva (di rata in rata) delle quote interessi ed il corrispondente incremento progressivo (di rata in rata) delle quote capitali, con conseguente esclusione dell'effetto anatocistico, per essere le quote interessi "*calcolate solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio*"; il medesimo effetto finanziario del regime composto "*riemerge*"rebbe, invece, nel caso in cui *"ciascuna rata costante sia formata calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere o che in altri termini ciascuna rata comprenda una quota di capitale e gli interessi maturati su quello stesso capitale, dall'accensione del prestito fino alla scadenza del periodo di ammortamento",* ipotesi, quest'ultima, nella quale soltanto si verificherebbe una "*progressione geometrica dell'interesse*", in virtù di "*quote capitali produttive di interessi in proporzione sempre maggiori, in ragione del meccanismo dell'interesse composto*"*.* Fermo restando che quale che sia, tra le due suindicate alternativamente ipotizzate, la metodologia di calcolo in concreto adottata, esse comunque comporterebbero entrambe la produzione del medesimo monte interessi, risultando (fatta salva la diversa composizione di quote capitali e quote interessi all'interno di ciascuna rata) tra loro *"perfettamente fungibili ed*

equivalenti dal punto di vista economico e finanziario", dal momento che "*identico è il capitale erogato; identica è la rata, determinata come sopra, a partire dai dati noti del capitale, del tasso di interesse, del numero di periodi di ammortamento; identico è per conseguenza il monte-interessi di ammortamento che il capitale è idoneo a produrre*". Tale ultima affermazione a ben vedere vanifica contraddittoriamente l'assunto, che pure si rinviene nel medesimo contesto argomentativo, secondo il quale nel piano di ammortamento alla francese la (pur riconosciuta) adozione della capitalizzazione composta ai fini della formazione della rata costante nello scenario del calcolo degli interessi sul capitale residuo non determinerebbe affatto l'effetto economico-finanziario proprio di detto regime in relazione al conteggio degli interessi: una volta riconosciuto che – come in effetti è - l'utilizzo di detto regime implica la "*progressione geometrica dell'interesse*" e "*la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici)"*, come pur evidenziato nella ridetta sentenza, sfugge invero a qualsivoglia logica economica, matematica e giuridica sostenere la presenza o meno dell' "*evidenza*" (ovvero, pare doversi intendere, dell'effetto finanziario tipico) della capitalizzazione composta nell'elaborazione del piano di rimborso a rata costante a seconda che gli interessi vengano, rispettivamente, calcolati sulla quota capitale in scadenza di ciascuna rata o sul debito capitale residuo e, al contempo, affermare che, nell'uno come nell'altro caso, si configurerebbe comunque "*un identico … monte interessi*"; non vedendosi, allora, in base a quest'ultima affermazione - a parità di capitale rimborsato (innegabile presupposto comune di entrambe le modalità di computo suindicate) e chiaramente ferma restando l'identità degli altri parametri (T.A.N., numero e periodicità delle rate) - quale possa mai essere in concreto la (pur postulata e non meglio identificata) differenza sostanziale (in termini di importo complessivo oggetto del debito restitutorio e/o di quello relativo alla remunerazione del finanziamento) tra le due diverse metodologie di calcolo. Per completezza di analisi, va presa in considerazione anche

l'ipotesi interpretativa secondo la quale il riferimento all' "*evidenza*" della capitalizzazione composta contenuto nella pronuncia in commento debba essere invece inteso (anziché, secondo quanto dianzi prospettato, come teso ad identificare l'effetto finanziario tipico dello stesso regime, consistente nella produzione esponenziale degli interessi rispetto al tempo) come indicativo della immediata e diretta (o comunque più agevole) percepibilità (*ictu oculi*) del medesimo effetto finanziario; e ciò in sostanziale adesione ad una recente ricostruzione dottrinale - cui, sotto tale profilo, la pronuncia in commento pare essersi ispirata - secondo la quale, qualora gli interessi vengano calcolati, di rata in rata, sulla quota capitale in scadenza, anziché sul debito residuo, l'impiego del regime composto renderebbe evidente l'addebito di interessi composti (computati su interessi primari) e, di conseguenza, la loro natura "secondaria"; mentre, adottando il criterio di calcolo degli interessi sul debito residuo, la natura secondaria degli interessi generati dal ricorso al regime di capitalizzazione composta rimarrebbe implicita (ed occultata) nelle pieghe dell'algoritmo di calcolo.

In definitiva, il ricorso al regime composto ai fini della determinazione della rata costante, sia che la base di calcolo degli interessi sia costituita dal "debito residuo", sia che essa sia rappresentata dalla quota capitale di una determinata rata in scadenza, a ben vedere - in ragione della natura (comunque) secondaria degli interessi che si producono con entrambe le metodologie di calcolo e della medesima dinamica esponenziale, implicata dal regime finanziario utilizzato - pare innegabile che il fenomeno anatocistico si presenta indifferentemente nell'uno come nell'altro caso; distinguendosi dette metodologie, in buona sostanza, unicamente per la più o meno agevole percepibilità (o, se si vuole, "*evidenza*") dell'effetto finanziario che ne deriva (che comunque si configura, almeno "qualitativamente", identico). Non può che derivarne, anche in relazione a tale soluzione alternativa, la sussistenza della dinamica anatocistica in entrambi gli scenari suindicati.

Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza torinese *("l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata")* – in linea con l'indirizzo recepito anche in altre numerose decisioni di merito - e come ha avuto modo di sottolineare autorevole letteratura matematica, l'utilizzo di un determinato regime ai fini della formazione della rata costante non può che comportare (necessariamente) l'impiego del medesimo regime anche per la quantificazione delle quote interessi delle singole rate, in ragione dell'incompatibilità delle leggi che governano i due diversi regimi finanziari (capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta); in altri termini, "*non è algebricamente ammissibile che, nella stesura dello stesso piano di ammortamento, possano convivere gli algoritmi di due diversi regimi finanziari, tranne che nei soli casi di di ammortamento a tasso nullo e di rimborso uniperiodale (non rateale)*". Dal principio appena enunciato, quindi, non può che derivare l'assoluta infondatezza dell'assunto, recepito in numerose pronunce di merito, secondo cui l'impiego del regime composto nei piani di rimborso rateale "alla francese" avrebbe la mera funzione di assicurare l'uguaglianza tra il capitale finanziato ed il totale delle quote capitale che compongono le varie rate, mentre gli interessi risulterebbero calcolati in capitalizzazione semplice.

Ed è appena il caso di rimarcare che, come già chiarito, il pagamento delle quote interessi comprese nelle singole rate non è affatto incompatibile con la capitalizzazione composta degli stessi interessi, secondo quanto invece dato per presupposto in gran parte delle pronunce di merito che hanno argomentato l'esclusione della dinamica anatocistica per l'appunto in ragione del pagamento delle varie quote interessi alla scadenza delle rate di rispettiva pertinenza: costituisce, infatti, principio consolidato della scienza matematica finanziaria che la disponibilità di questi ultimi (con conseguente possibilità di impiego fruttifero) in capo al creditore alla scadenza di ciascuna rata costituisce, per l'appunto, indice rivelatore tipico del ricorso al regime composto; in altri termini, sotto tale

profilo, facendo ricorso al regime composto "*pagare significa capitalizzare*" (di tal che, prevedere una pluralità di pagamenti periodici, tali da permettere al creditore la disponibilità e la possibilità di impiego fruttifero delle somme percepite, equivale a stabilire, contabilmente, una pluralità di capitalizzazioni). In effetti, un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alle fine di ogni periodo di capitalizzazione". Il fatto che nel piano di ammortamento alla francese stilato in capitalizzazione composta gli interessi ricompresi (in forma di quota) nelle varie rate siano a ciascuna scadenza interamente pagati - ciò che peraltro comporta che un pari ammontare di capitale viene sottratto al rimborso e conservato al debito residuo - consente di escludere che i pagamenti che si susseguono valgano a ridurre effettivamente in misura corrispondente il "debito residuo" (giova precisare, quello preso in considerazione alla scadenza di ciascun periodo del rimborso progressivo, costituito, come già precisato, da una "miscela" di capitale e di interessi), quale base di calcolo della quota interessi della rata successiva: di scadenza in scadenza (ma in base ad un unico complesso calcolo, operato, *ab origine*, fin dal momento della stipulazione del contratto di finanziamento, *rectius*, ancor prima), la sorte sulla quale viene conteggiata la quota interessi di ciascuna rata è costituita dal debito capitale residuo (del periodo precedente) maggiorato di interessi che compongono le rate pregresse (maturati e già conteggiati) e ciò, giova ribadire, quand'anche questi ultimi dovessero risultare puntualmente pagati alle rispettive scadenze periodiche. Non che può derivarne – in riferimento all'anatocismo "convenzionale" - la conferma dell'applicabilità dell'art. 1283 c.c. sia nello scenario di evoluzione fisiologica, sia in quello di evoluzione patologica del rapporto, non presupponendo affatto la relativa disciplina la necessità dell'inadempimento del debitore (sia esso

antecedente o successivo rispetto alla stipulazione della convenzione anatocistica).

La soluzione ricostruttiva posta a fondamento della pronuncia sin qui criticata risulta del resto recepita anche in numerose altre decisioni di merito; a titolo esemplificativo nella recente sentenza del Tribunale di Milano del 26.03.2019 n. 2332, nella quale, analogamente, pur essendosi riconosciuto l'impiego del regime composto nella determinazione della rata, si è comunque esclusa la violazione dell'art. 1283 c.c. nel ricorso a tale metodologia di computo degli interessi. Richiamate le argomentazioni sin qui svolte, desta invero stupore, come correttamente posto in luce da avveduta dottrina, che, in tale iter argomentativo, siano state ritenute del tutto irrilevanti le seguenti fondamentali circostanze (innegabili nella loro oggettività ed imprescindibili in un'analisi scientificamente orientata ed in qualsivoglia rigoroso studio del fenomeno sotto il profilo giuridico, così come sotto quello matematico): 1) che, applicando il regime semplice in base al T.A.N. indicato in contratto, l'ammontare della rata costante risulterebbe inferiore e l'estinzione dell'obbligo di rimborso più rapida rispetto a quanto si verifica ricorrendo al regime composto; 2) che non sia generalmente pattuita, alla luce della comune casistica, alcuna espressa clausola contrattuale (e che non sia di conseguenza raccolto alcun consenso del mutuatario) in ordine all'adozione di tale ultimo regime finanziario (peraltro diverso da quello previsto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) ai fini della quantificazione della rata, così come con riferimento al criterio di calcolo degli interessi, interessi che - diversamente da quanto previsto dall'art. 1194 c.c. (disposizione la cui applicazione, come dianzi chiarito, presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità dell'obbligazione per sorte capitale e di quella per interessi, che invece non ricorre nei rapporti in esame) – vengono solitamente computati sul capitale non ancora scaduto (non già su quello in scadenza oggetto della singola rata); 3) che gli interessi distribuiti in ciascuna rata rivelano un nesso di dipendenza proporzionale e diretta rispetto a quelli compresi nelle rate pregresse, già

contabilizzati (per quanto, in ipotesi, puntualmente pagati alle rispettive scadenze); 4) che il vincolo della rata costante, combinato con il regime composto e con l'anticipazione dell'esigibilità dell'obbligazione accessoria (relativa alle varie quote interessi delle rate) rispetto alla scadenza dell'obbligazione principale (per sorte capitale), comporta una sorta di *roll over* dei rimborsi (in contrasto con il consolidato principio dell'unitarietà dell'obbligazione restitutoria, per quanto frazionata in fase esecutiva), operazione attraverso la quale viene realizzata una sostanziale elusione del disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.; 5) che, nello sviluppo dei piani di rimborso stilati in regime composto comunemente in uso, il tasso di interesse non è affatto "*applicato alla sola quota capitale*" (ciò che, in base alla stessa pronuncia, varrebbe di per sè ad escludere l'anatocismo), bensì all'intero debito capitale residuo (riveniente dal pagamento di ciascuna rata), maggiorato di parte delle quote interessi di pertinenza delle rate precedenti (vale a dire, per l'appunto, della componente anatocistica degli stessi); 6) che, peraltro, l'omessa menzione del regime finanziario utilizzato, lungi dal configurarsi giuridicamente irrilevante, ha indubbia incidenza sul calcolo della rata, di modo che tale lacuna dell'assetto negoziale non può che implicare nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto *ex lege* (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto (a parità di capitale mutuato e di capitale rimborsato e fermi restando il medesimo T.A.N. e l'identità del numero e della periodicità delle rate), un diverso ammontare della rata costante.

Le considerazioni dianzi svolte in ordine alla nullità della pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza, in ragione della divergenza tra T.A.N. e T.A.E. – ciò che comporterebbe l'applicazione al contratto di mutuo del tasso legale, per quanto dianzi precisato - valgono peraltro, nel caso di specie, per completezza di motivazione, risultando assorbite

dall'accoglimento della domanda principale volta all'accertamento dell'usurarietà del tasso convenuto ed il conseguente ricorso al disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.; dovendosi comunque evidenziare che il C.T.U. dott. *****, nel proprio elaborato, ha "*rilevato una differenza tra il tasso nominale annuo previsto nel contratto di mutuo, pari a 3,95% e quello effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento …, pari al 4,02%*", divergenza che lo stesso ha in modo eloquente definito "*oggettivamente innegabile*" (cfr. relazione, pag. 16 e pag. 50). Il medesimo ausiliario del Tribunale ha invece escluso che possa ravvisarsi indeterminatezza del tasso con riferimento al criterio convenzionale di quantificazione del tasso variabile, evincibile sia dalla proposta contrattuale che dalle condizioni generali (Allegati A e B del medesimo contratto di mutuo), entrambe regolarmente sottoscritte, attesa la precisa ed univoca indicazione del parametro di riferimento ("*Euribor a 1 mese base 365 arrotondato ai 5 centesimo superiori in vigore alla data di scadenza della rata di ammortamento, quale pubblicato su Il Sole 24 ore"*).

Sulla sussistenza di interessi a tasso usurario alla luce dell'espletata C.T.U. e sulla relativa formula di accertamento

Con riferimento alla già evidenziata sussistenza di interessi anatocistici implicata dall'adozione del regime di capitalizzazione composta nella predisposizione del piano di ammortamento a rata costante e dal computo degli interessi, rata per rata, sull'intero capitale residuo, va rilevato che il C.T.U. ha comunque dato atto - alla stregua della formula di calcolo (tra le varie ipotizzate nel quesito) che questo giudicante ritiene più corretto, ovvero in conformità alla formula omnicomprensiva predicata dall'art. 644 comma 4 c.p. - del superamento della soglia usuraria sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori anche prescindere dalla considerazione, nell'ambito delle voci di costo comprese nel T.E.G. del

finanziamento, del pur constatato incremento di costo implicato dall'impiego del predetto regime piuttosto che di quello della capitalizzazione semplice.

Il dott. ***** ha infatti accertato che, con specifico riguardo al contratto di mutuo fondiario oggetto di giudizio, il T.E.G. relativo agli interessi corrispettivi calcolato attraverso la formula omnicomprensiva (anche della commissione di estinzione anticipata), formula rispettosa del disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p., risulta pari al 8,31% e quindi superiore al T.S.U. (tasso soglia usura) in vigore alla data di stipulazione del contratto concernente la categoria di operazione finanziaria cui esso è riconducibile (7,16%); ha inoltre rimarcato che, in ogni caso, sia adottando la medesima formula omnicomprensiva, sia facendo ricorso a quella predisposta in base alle indicazioni fornite in materia dalla Banca d'Italia (sempre che lo stessi T.S.U. non sia maggiorato del 2,1% secondo quanto previsto dalla circolare di Banca d'Italia del 03.07.2013), il T.E.G. degli interessi moratori è corrispondente, rispettivamente, al 8,96% ed al 8,31%, pertanto in entrambe le ipotesi superiore alla suindicata soglia antiusura di riferimento (7,16%). Ne deriva la violazione della disciplina posta dalla L. n. 108/1996 anche senza operare il raffronto tra il tasso implicato dall'aggregazione ponderata degli interessi corrispettivi e di quelli moratori; ciò che risulta conforme al disposto di cui al precitato art. 644 comma 4 c.p..

Ciò posto, i contrapposti rilievi difensivi delle parti in ordine al controverso cumulo degli interessi moratori e di quelli corrispettivi ai fini della verifica antiusura nella fattispecie in questione risultano quindi, a ben vedere, inconferenti ed ultronei, avendo il C.T.U. accertato il superamento del tasso soglia relativo al contratto di mutuo fondiario *inter partes* alla stregua della formula di calcolo del T.E.G. omnicomprensiva ed aderente al disposto di Legge (art. 644 comma 4 c.p.) anche, giova ribadire, con riguardo allo scenario di regolare, tempestivo ed integrale pagamento di tutte le rate da parte della mutuataria, vale a dire facendo riferimento all'ipotesi dell'esclusione di qualsivoglia incidenza degli stessi interessi di mora.

Per mera completezza di motivazione, va osservato che la questione appena accennata è alquanto controversa in dottrina ed in giurisprudenza, dibattendosi se, ai fini del vaglio antiusura, nel contratto di mutuo – e quindi nell'ambito del raffronto tra il tasso soglia ed il T.E.G. dell'operazione creditizia - gli interessi corrispettivi e quelli moratori debbano cumularsi (*rectius*, come verrà chiarito, vadano considerati come un unico aggregato omogeneo e ponderato), ovvero, più precisamente, se si debba tenere conto anche di questi ultimi per la finalità appena indicata.
Su tale questione, in giurisprudenza si sono formati vari orientamenti.
In talune pronunce di merito si afferma che degli interessi moratori non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. e, quindi, del raffronto con il tasso soglia proprio della categoria di finanziamento di riferimento; e ciò sul rilievo della diversità ontologica e funzionale delle due tipologie di interessi in questione: necessaria e remunerativa quanto ai primi (costituendo essi il corrispettivo per la banca della concessione del prestito), eventuale, risarcitoria ed al contempo sanzionatoria quanto ai secondi (in quanto dovuti quale ristoro per il ritardo nell'inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate, ovvero a fronte del deterioramento del sinallagma del rapporto ed, al contempo, diretti a fungere da coazione indiretta per dissuadere il debitore dall'inadempimento, essendo quindi, sotto tale profilo, assimilabili alla clausola penale); di tal che, le due diverse tipologie di interessi si configurerebbero, per loro stessa natura, alternative tra loro, nel senso che, a fronte dell'inadempimento, sarebbero dovuti dal mutuatario esclusivamente quelli moratori (applicabili nella fase "patologica" del rapporto contrattuale), non già anche quelli corrispettivi (operanti invece nella fase di "fisiologica" esecuzione del vincolo obbligatorio), dovendosi quindi escludere in radice qualsivoglia possibilità di sommatoria degli uni e degli altri interessi ai fini del calcolo del T.E.G. e del raffronto dello stesso con la soglia antiusura. Le Istruzioni della Banca d'Italia del 30.09.1996 e quelle che ad esse sono seguite hanno per l'appunto escluso dal calcolo del T.E.G. oggetto di rilevazione ("*gli interessi di mora e gli oneri*

assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo"); analogamente, l'art. 3, comma 4 del D.M. del 27.06.2011 e quelli allo stesso succeduti, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 ed inerenti ai tassi effettivi globali medi relativi alle varie categorie di operazioni, hanno escluso gli interessi moratori dal novero delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini della determinazione del T.A.E.G.M. *(" I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento").*

In realtà, vari argomenti ermeneutici, sia letterali che di ordine logico e sistematico, inducono l'interprete a considerare preferibile l'opposto indirizzo - del resto ormai recepito, con diversi recenti ed univoci arresti, anche dalla Corte di Cassazione – che riconosce la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

In primo luogo, rileva l'ineludibile dettato normativo, atteso che l'art. 644 comma 4 c.c. fa espresso ed indistinto riferimento, come già evidenziato, a qualsiasi spesa, commissione o remunerazione che risulti, "*a qualsiasi titolo*", collegata all'erogazione del credito; avendo in tale contesto l'articolo unico della L. n. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. n. 108/1996) chiarito che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".* Come ha avuto modo di evidenziare eloquentemente la Corte regolatrice, è proprio il succitato espresso riferimento agli "*interessi a qualunque titolo convenuti"* che "*rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto… secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori*" (cfr. Cass. n. 5324/2003); di tal che "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il*

permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge" (cfr. Cass. n. 5286/2000). Trattasi di principio che costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza della medesima Corte di legittimità (Cass. n. 14899/2000, Id. n. 5286/2000 cit., n. 8742/2001, n. 8442/2002, n. 17813/2002, 5324/2003, n.10032/2004, n.15497/2005, n. 6992/2007, n. 9896/2008 (parte motiva), n. 9532/2010, n. 1748/2011, n. 11632/2010, n. 9532/2010, n. 602/2013, n. 350/2013, n. 5598/2017, n. 23192/2017 e, da ultima, Cass. n. 27442/2018). Come ha chiarito lo stesso Supremo Collegio, "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (cfr. Cass. n. 5286/2000 cit.). Il principio appena enunciato, peraltro, ha trovato autorevole conferma anche nella fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 25.02.2002, pronuncia con la quale, nel valorizzare il succitato riferimento fatto dal Legislatore agli "*interessi a qualunque titolo convenuti*", la medesima Consulta ha rimarcato, per l'appunto, che la previsione normativa del tasso soglia riguarda "*anche gli interessi moratori*"; più precisamente: "*Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi <<a qualunque titolo convenuti>> rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"* (cfr. Corte Cost., sent. n. 29/2002 cit.). La ricostruzione della fattispecie criminosa come reato istantaneo, nel senso che esso si consuma al momento della pattuizione degli interessi (non in quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in conformità alla norma di interpretazione autentica (L. 24/2001), conferma che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge solo

in caso di inadempimento), sono comunque convenuti *ab origine*, esattamente come quelli corrispettivi (essendo la *ratio* della norma integrata, quindi, per gli uni come per gli altri).

Va inoltre considerato che la L. n. 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma 3 ha valore assoluto in tal senso), operando distinzioni secondo le diverse categorie di crediti per sorte capitale rispetto ai quali maturano gli interessi, non già secondo la natura e la funzione degli interessi medesimi (corrispettiva o moratoria), e che, già anteriormente all'entrata in vigore della richiamata disciplina legislativa antiusura, "*nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*" (cfr. Cass. n. 5286/2000 cit.). Non può inoltre trascurarsi di considerare, in tale contesto, il rilievo ermeneutico dei lavori preparatori concernenti la disciplina in esame, segnatamente il testo della Relazione Governativa di presentazione al Parlamento del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001, nel quale si legge: *"L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi";* risultando evidente che la pattuizione degli interessi al momento della stipulazione si riferisce tanto a quelli corrispettivi quanto a quelli moratori, essendo volontà del Legislatore quella di prendere in considerazione, agli effetti della disciplina in esame, ogni tipo di interessi, a prescindere dalla loro funzione, costituendo anche la pattuizione o la promessa di interessi usurari per il

caso della mora del debitore uno strumento di abuso della posizione del creditore mutuante e di sfruttamento della difficoltà economica del primo. In tale contesto, la ricostruzione della fattispecie criminosa come reato istantaneo, nel senso che si consuma al momento della pattuizione degli interessi (non a quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in conformità alla succitata norma di interpretazione autentica (L. 24/2001), conferma ulteriormente che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge infatti solo in caso di inadempimento), sono comunque convenuti *ab origine*, così come quelli corrispettivi (essendo la *ratio* della norma integrata quindi per gli uni come per gli altri). La verifica del superamento del tasso soglia va quindi compiuta, per espressa *voluntas legis*, tenendo conto non già del tasso nominale applicato al rapporto, bensì del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all'erogazione del credito, non assumendo pertanto a tal fine rilievo la mera remunerazione (nominale) del prestito (consistente negli interessi corrispettivi) ed essendo conseguentemente irrilevante il *nomen juris* delle varie voci di costo da prendere in considerazione; tanto che l'art. 644, al comma 1, nel descrivere la condotta tipica dell'ipotesi criminosa, fa espresso riferimento al farsi "*dare o promettere*", "*per sé o per altri*", "*interessi o altri vantaggi usurari*", "*sotto qualsiasi forma*" ed *"in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità",* valorizzando al comma 4, ai fini della relativa verifica, ogni voce che contribuisca a determinare il costo complessivo effettivo del finanziamento e che va quindi presa in considerazione allo scopo di raffrontare il tasso soglia con il T.E.G. della singola operazione creditizia (*"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*). In altri termini, per espressa *voluntas legis*, il paradigma del controllo antiusura è costituito da un aggregato di diverse componenti (nel loro complesso integrante il costo

del finanziamento), aggregato nell'ambito del quale gli interessi (corrispettivi o moratori che siano), intesi nel tradizionale senso civilistico del termine, costituiscono soltanto uno dei vari elementi. Ed è proprio in considerazione dell'omnicomprensività semantica e giuridica di tale coacervo di flussi finanziari – costituente, nel suo complesso, il costo del finanziamento e nel quale si esprime il T.E.G. - che emerge in tutta la sua inconcludenza il dibattito circa l'esigenza di tenere conto o meno degli interessi moratori ai fini del vaglio antiusura; e ciò in quanto, una volta constatato che anch'essi (così come quelli corrispettivi) risultano comunque "*collegati all'erogazione del credito*" (ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.), sia pure nell'ambito di uno dei possibili scenari (quello dell'evoluzione "patologica" del rapporto conseguente all'inadempimento), ne deriva che i medesimi interessi di mora non possono che essere compresi nel predetto T.E.G., rispetto al quale va operato il raffronto con il tasso soglia dell'operazione creditizia di riferimento.

In chiave sistematica, del resto, la disciplina civilistica (art. 1815 c.c.) e penalistica (art. 644 c.p.) in materia, così come la definizione generale di interessi moratori (artt. 1 e 2 della L. n. 108/1996), fa uso del termine "*interessi*" senza particolari declinazioni ed attributi, ciò che rende plausibile un'interpretazione massimamente espansiva della portata delle norme *de quibus*, tale da riferirsi a qualsiasi specie di "*interessi*" convenzionalmente previsti; mentre quando il Legislatore ha inteso escludere in materia di usura il rilievo di taluni oneri o costi - come, ad esempio, quelli fiscali - lo ha fatto con espressa previsione (art. 644 comma 4 c.p.). Alla luce di un'interpretazione logico-sistematica, attenta alla *ratio* protettrice ad essa sottesa, la stessa inclusione nel T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto per effetto dell'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 186, convertito in L. n. 2/2009, costituisce un significativo argomento a sostegno dell'irrilevanza della distinzione tra oneri economici fisiologici e patologici ai fini del controllo antiusura, atteso che dette commissioni (anch'esse collegate all'erogazione del credito) riflettono

(esattamente come gli interessi di mora nel mutuo) la patologia del rapporto, che, in particolare, si esprime nello scoperto del conto corrente o nello sconfinamento di fido, come ha avuto modo di evidenziare la Corte regolatrice, laddove ha l'appunto precisato che *"il chiaro tenore letterale dell' art. 644, comma 4 … impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito"* (cfr. Cass. Pen. n. 12028/2010, parte motiva). Ricollegare l'illecito usurario alla dazione o alla promessa di "*interessi o altri vantaggi*" "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*" varrebbe - almeno apparentemente - a circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione dei soli interessi corrispettivi, ma tale rilievo trascura di considerare la dirimente (ed ineludibile) portata esegetica del già citato art. 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), in virtù dell'espresso riferimento ivi contenuto agli interessi "*convenuti a qualunque titolo*"; dovendosi quindi considerare che è proprio il riferimento agli "*altri vantaggi*" usurari presente nell'art. 644 c.p. che consente ragionevolmente di ricondurre all'ambito applicativo della stessa disposizione anche gli interessi moratori, avendo essi la funzione di ristoro predeterminato e forfettario del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ed essendo sicuramente destinati, in quanto tali, ad incidere sull'onerosità del prestito. In buona sostanza, un'interpretazione dell'inciso "*in corrispettivo*" di tipo logico-sistematico consente di riconnettere tale espressione alla pattuizione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi, laddove si intenda la corrispettività non già quale mero attributo descrittivo degli interessi, bensì, in conformità al tenore logico-testuale del citato art. 644 c.p., come connotato afferente alla funzione degli stessi interessi o vantaggi nell'ambito della complessiva portata causale del rapporto contrattuale: l'inciso "*in corrispettivo*" ha, infatti, come punto di riferimento, nella struttura della fattispecie criminosa, la descrizione della condotta tipica del "*farsi dare o promettere*", sicché la corrispettività degli interessi, così come

degli altri vantaggi, va valutata in rapporto al profilo causale della loro pattuizione ed in relazione a tutti i possibili scenari (fisiologici o patologici che siano) configurabili nell'evoluzione del rapporto medesimo in fase esecutiva. Ne deriva che anche la previsione di interessi moratori (così come quella di una clausola penale), pur avendo l'intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell'ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Ciò in quanto il creditore si cautela (attraverso la convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro i possibili effetti pregiudizievoli dell'inadempimento o dell'adempimento tardivo dell'obbligazione restitutoria del mutuatario; e tale previsione negoziale ben può assumere, nella complessiva economia concreta del contratto, un rilievo connesso alla "remunerazione" del rischio-inadempimento, esplicitato già in fase di predisposizione dell'accordo contrattuale, in relazione allo specifico contraente-debitore o alla categoria cui questi appartiene. Pertanto, il riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. al "*corrispettivo*" – alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica della disposizione, aderente alle esigenze di tutela sottese ed alla *ratio* della disciplina protettiva in esame - non significa affatto che solo gli interessi corrispettivi possono dare luogo al reato di usura. Il reato è infatti integrato qualora vi sia una "corrispettività" (*id est*, in termini contrattuali, un sinallagma causale) tra una dazione di denaro ed un vincolo giuridico (consistente anche solo in una promessa), che possa consentire al mutuante di ottenere vantaggi (tra i quali anche interessi, quale che sia la loro natura) sproporzionati rispetto al valore del denaro concesso in prestito; ciò che rende evidente che la nozione di "corrispettività", nella portata precettiva della stessa disposizione, non attiene alla natura degli interessi o della utilità *de quibus,* bensì alla riferibilità degli interessi medesimi alla sfera giuridica della parte cui essi sono destinati ed alla correlazione degli stessi alla concessione del finanziamento (essendo

essi, in tal guisa, pur sempre "*correlati all'erogazione del credito*", ai fini della verifica antiusura di cui all'art. 644 comma 4 c.p.). Come ha avuto modo di rimarcare la stessa Corte regolatrice, con la già citata ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, in buona sostanza, *"gli interessi corrispettivi ex art.1282 cod.civ. remunerano un capitale di cui il creditore si è privato volontariamente",* mentre *"quelli moratori ex art.1224 cod. civ. remunerano … un capitale di cui il creditore è rimasto privo involontariamente per effetto dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione da parte del debitore",* di tal che la funzione degli interessi moratori è, dunque, così come quella degli interessi corrispettivi, *"remunerare il creditore per la forzosa rinuncia a far fruttare il proprio capitale".*

In definitiva, è la stessa Legge a conferire omogeneità, ai fini del controllo antiusura, ai due diversi tipi di interesse, a prescindere dalla loro diversa natura: se infatti geneticamente e funzionalmente gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono tra loro diversi, è il Legislatore che li ha resi omogenei, al fine di evitare il grave fenomeno dell'usura bancaria, in riferimento all'identica sanzione civilistica imposta ex art. 1815, comma 2 c.c.. La diversa natura delle varie voci di costo del mutuo non impedisce certo, secondo il dettato e lo spirito della Legge, la loro aggregazione; diversamente opinando, del resto, per coerenza si dovrebbe escludere anche, ai fini della determinazione del T.E.G., la cumulabilità degli interessi con le commissioni di massimo scoperto e con le spese previste nel contratto di conto corrente bancario, cumulabilità che invece non pare ormai più revocabile in dubbio (come del resto riconosciuto nelle stesse più recenti istruzioni della Banca d'Italia).

Essendo innegabile che la *ratio* della L. n. 108/1996. sia quella di tutelare le vittime dell'usura con l'introduzione di un criterio oggettivo per accertare l'usurarietà della convenzione di interessi, escludere dall'applicazione della citata norma gli interessi moratori sarebbe incoerente con tale finalità e condurrebbe al risultato paradossale per cui per il creditore sarebbe più conveniente l'inadempimento dell'adempimento e potrebbe quindi

consentire l'introduzione di pratiche fraudolente, quale fissazione di termini di adempimento brevissimi, in modo da provocare (o quanto meno agevolare) l'inadempimento, far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti al limite derivante dalla normativa antiusura (cfr., in tal senso, App. Lecce, 29.10.2019, n. 1192, in www.iusexplorer.it).

In tale contesto, va rimarcato che, con l'ordinanza n. 23192 del 04.06.2017, la Corte regolatrice ha ribadito, richiamando analoga precedente pronuncia (cfr. Cass., sentenza n. 5598 del 06.03.2017), che, "*in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)*"; giudicando quindi erronea la decisione con la quale il Tribunale aveva invece ritenuto "*in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso*". Anche con riferimento agli interessi moratori (da sempre esclusi dal novero degli oneri e costi presi in considerazione nella formula elaborata in base alle circolari della Banca d'Italia ai fini del calcolo del T.E.G.), la giurisprudenza di legittimità ha quindi attribuito esclusiva rilevanza alla disciplina di Legge, piuttosto che alle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza bancaria e dirette agli operatori finanziari.

Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27442/2018, pubblicata il 30.10.2018, ha ribadito l'esigenza di raffrontare il tasso soglia anche agli interessi moratori ai fini del controllo di legalità in sede giudiziale: "*gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti a un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, l. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari*", trattandosi di disciplina applicabile "*sia agli interessi promessi come remunerazione d'un capitale o della dilazione d'un pagamento*

(interessi corrispettivi: art. 1282 c.c), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.)". A tale conclusione il Supremo Collegio è pervenuto operando un analitico *excursus* storico-giuridico inerente alla loro natura e funzione ed aderendo *ex professo* alle medesime considerazioni dianzi svolte, già da tempo sostenute da questo stesso giudicante in altre precedenti pronunce in materia, vale a dire passando diffusamente in rassegna gli argomenti interpretativi sin qui esposti: quello letterale, desunto dal tenore dell'art. 644 commi 1 e 3 c.p., dall'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 e dall'art. 1 comma 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in L. n. 24/2001, non operando tali previsioni alcun discrimine di sorta in base alla natura ed alla funzione degli interessi, assumendo essi in tale contesto rilievo quale che sia il "*titolo*" per il quale siano promessi o convenuti, trovando del resto l'assoggettamento anche degli interessi moratori alla normativa antiusura riscontro anche nei lavori preparatori della citata L. n. 24/2001 (in particolare, nel § 4 del disegno di legge S-4941 presentato nella XIII Legislatura, laddove si precisò che il testo normativo aveva per l'appunto la funzione di chiarire come dovesse essere valutata l'usurarietà di qualsiasi tipo di interesse, "*sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio*", quindi senza limitazioni o eccezioni di sorta); quello sistematico, in considerazione del fatto che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori hanno comunque la medesima funzione, consistente, in conformità alla tradizione giuridica romanistica, nel reintegrare la sfera giuridica del creditore a fronte della rinuncia alla disponibilità del capitale concesso e quindi alla naturale fruttuosità dello stesso (compensando i primi e ristorando i secondi detta rinuncia): "*così come chi dà a mutuo una somma di denaro legittimamente esige un interesse, perché deve essere compensato della privazione di un bene fruttifero (il capitale), allo stesso modo chi non riceve tempestivamente la somma dovutagli deve essere compensato dei frutti che quel capitale gli avrebbe garantito se ne fosse rientrato tempestivamente in possesso*", identificandosi del resto il danno

da inadempimento o da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ex art. 1224 c.c., per l'appunto "*nella perduta possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli, e trarne un lucro finanziario*" ("*danno presunto dal legislature iuris et de iure nel suo ammontare minimo, che non può essere inferiore al tasso legale*", ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c.), di tal che "*tanto gli interessi compensativi, quanto quello convenzionali moratori ristorano … il differimento nel tempo del godimento d'un capitale*", differendo tra loro esclusivamente nella fonte ("*solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo*") e nella decorrenza ("*immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi*"), non già nella funzione; il criterio interpretativo finalistico, fondato sulla *ratio legis* (consistente, al contempo, nel "*duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell'usura e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche*") induce a ritenere "*incoerente con la finalità perseguita*" l'esclusione della pattuizione inerente agli interessi moratori dall'ambito applicativo della disciplina antiusura, dovendosi del resto ragionevolmente escludere il "*risultato paradossale*" che, diversamente opinando, renderebbe per il creditore "*più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento*", incentivando il ricorso a "*pratiche fraudolente*", come quella di "*fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite*"; anche l'analisi dell'istituto fondata sull'interpretazione "*storica*" della disciplina antiusura, infine, dimostra che "*gli interessi moratori sorsero per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale*", essendo la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori sorta storicamente non per sottrarre questi ultimi "*alle leggi antiusura*", bensì al fine di "*aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court*". Con la stessa ordinanza, la Suprema Corte ha quindi esplicitamente qualificato "*la pretesa distinzione ontologica e funzionale tra le due categorie di*

interessi" – che, in ogni caso, non varrebbe ad escludere l'assoggettamento degli interessi di mora all'applicazione della Legge n. 108/1996 – come un "*aforisma scolastico*" e persino come un "*falso storico*"; essendo il fatto che il danno (da lucro cessante) che il creditore subisce per l'adempimento tardivo dell'obbligazione pecuniaria da parte del debitore, così come quello che gli deriva dalla tardiva restituzione del capitale a quest'ultimo concesso a mutuo, venga liquidato in forma di interessi, a ben vedere, null'altro che "*una convenzione*", ciò che vale ad elidere, in buona sostanza, agli effetti giuridici, la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori (cfr. Cass. ord. n. 27442/2018 del 30.10.2018 cit.). La medesima Corte, con la pronuncia in esame, ha quindi eloquentemente ricondotto siffatta distinzione a quelle "*purtroppo non rare tralaticie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate*", dal cui abuso il monito delle Sezioni Unite Civili dello stesso Supremo Collegio, con la sentenza n. 12310 del 15.06.2015, hanno "*messo in guardia*" l'interprete, laddove è stata indicata, come "*precondizione necessaria*" dell'attività ermeneutica, la necessità di "*sgomberare il campo di analisi da … espressioni sfuggenti ed abusate, che hanno finito per divenire dei mantra ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato";* ciò che *"serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale, nonché la pigrizia esegetica*" (cfr. Cass. SS.UU. n. 15310/2015 cit.).

Né può rinvenirsi un argomento convincente a sostegno della esclusione degli interessi moratori dal T.E.G. ai fini della L. n. 108/1996 nella disciplina di cui all'art. 19, paragrafo 2 della Direttiva 2008/48 CR del 23 aprile 2008 in tema di credito al consumo, che stabilisce i criteri per determinare il T.A.E.G., chiarendo, per l'appunto, che "*Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che quest'ultimo sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo acquisto, che*

competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi"; da tale norma si dovrebbe desumere l'esclusione dalla nozione unitaria di Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) degli interessi moratori, da intendersi assimilati alle penali contrattuali. L'argomento, per quanto suggestivo, non pare convincente, attesa l'evidente diversità di funzione della disciplina consumeristica appena citata rispetto a quella che caratteristica la legislazione antiusura. La prima, infatti, definisce il T.A.E.G. ai limitati fini dell'applicazione dell'anzidetta Direttiva, finalizzata ad assicurare una trasparente scelta del consumatore che acceda al mercato del credito, imponendo una serie di obblighi ai prestatori di servizi finanziari afferenti al credito al consumo: posto che, a tali fini, l'indicazione del T.A.E.G. deve consentire al consumatore un'oculata e ponderata valutazione delle prospettazioni dell'intermediario o dell'impresa bancaria, è ragionevole che in esso non siano presi in considerazione che i costi e gli oneri globali connessi al credito esclusivamente nella fisiologia del rapporto negoziale. Del tutto estranei e divergenti risultano, invece, le finalità della L. n. 108/1996; di tal che deve escludersi che la (limitata e specifica) nozione di T.A.E.G. di cui alla disciplina consumeristica di fonte europea condizioni la ricostruzione delle nozioni di Tasso Effettivo Globale Medio (ai fini delle rilevazioni imposte dal Ministero dell'Economia dall'art. 2 L. n. 108 del 1996) o di Tasso Effettivo Globale (ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia di cui all'art. 644 c.p. ed all'art. 1815 comma 2 c.c.). Quanto appena esposto trova riscontro nella stessa ordinanza della Corte regolatrice n. 27442/2018 dianzi citata, con la quale, nell'escludere che al controllo di legalità inerente agli interessi moratori possa procedersi attraverso un incremento del tasso soglia previsto *ex lege* in misura corrispondente alla maggiorazione media dei tassi di mora praticati sul mercato per le varie categorie di operazioni creditizie, in modo da elaborare una sorta di tasso soglia moratorio, si è al riguardo rimarcato che "*è impossibile, in assenza di una norma di legge in tal senso,*

pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato in base all'art. 2 l. n. 108/1996, ma in base a un fantomatico tasso, talora definito nella prassi di mora-soglia, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia". Giova ribadire, in proposito, che la normativa in materia non contempla la separata rilevazione in sede amministrativa del saggio convenzionale di mora medio quale presupposto per la determinazione di un tasso soglia moratorio al quale raffrontare la mora pattuita per le singole operazioni creditizie: la Legge n. 108/96 risulta infatti fondata sulla rilevazione dei tassi (fisiologici) medi per tipo di contratto, ciò che si configura di per sè incompatibile con l'ipotetica rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico (vale a dire in base alla diversa funzione, compensativa o risarcitoria, e/o alla diversa fonte, convenzionale o legale, degli stessi).

Da ultima, con ordinanza n. 26946 del 22.10.2019, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione – a fronte del contrasto registrato tra varie pronunce del medesimo Supremo Collegio - ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se il principio di omogenità e simmetria delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. posto a base del T.S.U. e del calcolo del T.E.G. del singolo contratto - principio recepito dalle medesime Sezioni Unite, con la sentenza n. 16303/2018, con specifico riferimento alle commissioni di massimo scoperto – "*consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di m*ora" alla disciplina di cui alla L. n. 108/1996, nonché quella se, nell'ipotesi di affermazione dell'applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi di mora, "*ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto*

superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione".

In attesa che le Sezioni Unite si esprimano in merito, questo giudicante ritiene di aderire, così come nelle altre pronunce sinora assunte in materia, all'indirizzo (come chiarito costantemente affermato dalla Corte regolatrice) dell'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi di mora; principio fondato sul necessario ed imprescindibile riferimento al criterio stabilito dall'art. 644 comma 4 c.p. (fondato sulla nozione di collegamento all'erogazione del credito) ai fini dell'individuazione delle voci di costo del finanziamento rilevanti per il calcolo del T.E.G. rispetto al quale raffrontare il T.S.U. e ciò per quanto tale criterio non risulti omogeneo con quello adottato dalla Banca d'Italia ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi delle varie categorie di operazioni creditizie, in base al quale vengono invece presi in considerazione soltanto i costi cd. "fisiologici", non già anche quelli eventuali e conseguenti ad un eventuale scenario di evoluzione patologica del rapporto (quali, per l'appunto, gli interessi moratori applicati per effetto dell'inadempimento). Tale conclusione si fonda, ad avviso di questo giudicante, sull'ineludibile rilievo in virtù del quale, nella complessa "architettura" normativa ed in forza della *ratio* della richiamata disciplina posta dalla L. n. 108/1996 - da individuare nell'esigenza di calmierare il mercato del credito (rispetto alla quale soltanto pare potersi giustificare il ricorso al meccanismo della soglia, in funzione di limitazione del tasso) - tali ultimi costi devono trovare necessariamente collocazione nell'ambito dello *spread* tra il T.E.G.M. ed il T.S.U. (pari, alla luce della vigente formulazione dell'art. 2 comma 4 della citata Legge, al 25% + 4 punti percentuali); dovendosi considerare che, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa funzione assegnata dal Legislatore al medesimo *spread* nell'ambito del meccanismo della soglia.

La presunta necessaria omogeneità e simmetria delle formule relative al T.E.G. della singola operazione (ex art. 644 c.p.) ed al T.E.G.M. della

categoria contrattuale di riferimento (ai sensi dell'art. 2, comma 1 della medesima Legge) costituisce, nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia, il principale argomento addotto a giustificazione dell'esclusione non soltanto degli interessi moratori, ma anche di altre voci ed oneri che, in chiave funzionale, integrano il costo del finanziamento. La questione riflette, a ben vedere, l'interpretazione dell'essenza stessa del meccanismo operativo attraverso il quale il Legislatore ha prefigurato l'illecito usurario ed il controllo antiusura, anche in forza del principio di gerarchia delle fonti normative in materia; principio cui non può non attribuirsi fondamentale ed imprescindibile rilievo.

L'art. 2 della L. n. 108/1996 prescrive che la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) debba essere compiuta dal Ministero Economia e Finanza, "*sentita la Banca d'Italia*". In materia, quindi, il Legislatore ha attribuito all'Istituto di vigilanza bancaria esclusivamente un ruolo consultivo, ovvero soltanto il compito di acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) e dalla stessa Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 ("Operatori del Credito") i tassi (effettivi globali) da questi mediamente applicati nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura e di comunicare i valori medi derivanti da tale rilevazione al medesimo Ministero, il quale, una volta *"corretti"* gli stessi *"in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento",* stabilisce i tassi soglia di ciascun trimestre per le varie categorie di rapporti contrattuali e li pubblica senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. In buona sostanza, l'art. 2 della L. n. 108/1996 conferisce alla Banca d'Italia il solo compito di "fotografare" l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni *"tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della natura, dei rischi e delle garanzie (comma 2)",* spettando poi al Ministero la classificazione delle varie tipologie di operazioni creditizie e la

rilevazione trimestrale dei T.E.G.M. relativi a queste ultime (che, come già precisato, previa correzione "*in ragione delle eventuali variazioni del tasso di sconto successive al trimestre di riferimento* ", vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale). Con particolare riferimento alla determinazione del tasso soglia, il Legislatore, attraverso disposizione di rango primario, non ha fatto pertanto alcun rinvio ad un aggregato di costi connessi al credito stabilito in via autonoma dalla norma secondaria. Del resto, i primi D.M. attuativi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, emanati il 23.09.1996 ed il 24.09.1997 (recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ed i T.E.G.M. dell'epoca), non prevedevano alcun compito per Banca d'Italia di predisporre specifiche istruzioni destinate agli operatori finanziari per la rilevazione del T.E.G.M. ai sensi della Legge sull'usura; né risulta che una norma di rango legislativo abbia attribuito in seguito all'Istituto di vigilanza bancaria tale funzione di integrazione e/o di specificazione normativa al fine di stabilire le voci di costo da prendere in considerazione per procedere alla rilevazione *de qua*, tanto meno in funzione derogatoria rispetto all'esaustiva elencazione ed omnicomprensiva contenuta nel comma 1 del citato art. 2 della L. n. 108/1996 (che fa espresso riferimento alle "*commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse"*); funzione integrativa della disciplina legislativa che lo stesso Legislatore, laddove ha invece inteso farlo, ha conferito in materia alle fonti di rango secondario attraverso disposizioni esplicite (ad esempio, con l'art. 117, comma 2 del Testo Unico Bancario, in relazione alla previsione da parte del C.I.C.R. di forme diverse da quella scritta per talune tipologie di contratti bancari). Non a caso, per l'appunto in virtù di tale ricostruzione del sistema delle fonti, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che *"Il delitto di usura, quale definito a seguito dell'intervento novellistico operato dalla legge n. 108 del 1996, non riserva affatto compiti "creativi" alla Pubblica Amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria",*

atteso che *“il legislatore si è fatto carico di introdurre e delineare una rigida "griglia" di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un compito di "registrazione" ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità*”. In altri termini*, “in tale prospettiva, il procedimento per la determinazione dei tassi soglia analiticamente descritto dal legislatore della riforma, esclude, per puntualità di riferimenti, qualsiasi elusione del principio di riserva di legge in materia penale, nulla essendo lasciato a scelte di opportunità o a valutazioni non fondate su rigorosi criteri tecnici: al contrario, è proprio la linea di "obiettivizzazione" del fatto tipico che ora caratterizza la figura descritta dall'art. 644 cod. pen. a rendere la fattispecie senz'altro esente da quelle perplessità di insufficiente determinatezza che, in passato, erano state adombrate al suo riguardo”.* In definitiva, *“il dettaglio dei criteri stabilito dalla legge è dunque tale da rendere la fonte non legislativa un atto meramente ricognitivo, destinato a "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari distinti per classi omogenee di operazioni, secondo parametri di certezza ed obiettività, e con l'intervento degli organi istituzionalmente deputati a compiere siffatte registrazioni"* (cfr. Cass. Pen. n. 20148/2003). Non può dunque affermarsi un'automatica equiparazione tra le risultanze delle rilevazioni della Banca d'Italia e il T.E.G.M., sia dal punto di vista formale, atteso che questo è rilevato dal Ministero con decreto solo “*sentita la Banca d'Italia*”, sia dal punto di vista sostanziale, perché la norma prevede comunque ipotesi di correttivi da apportarsi dal medesimo Ministero competente. Le cd. istruzioni della Banca d’Italia (rivolte soltanto alle banche ed agli operatori finanziari, non certo vincolanti per l’Autorità Giudiziaria) non possono quindi entrare in conflitto con la norma primaria (art. 644 c.p.), perché per la Legge le loro funzioni sono diverse: rispettivamente, quanto alle prime, quella di indicare criteri operativi destinati agli istituti bancari ed agli intermediari finanziari affinchè essi possano comunicare al Ministero i tassi medi dagli stessi praticati con riferimento alle varie classi omogenee di operazioni creditizie,

informazione in base alla quale il medesimo Ministero procede dapprima alla rilevazione del T.E.G.M., ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 108/1996 (ovvero il Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo), per poi pubblicare i tassi soglia concernenti le stesse classi di operazioni (determinati attraverso la maggiorazione di "*un quarto*" del predetto T.E.G.M. con l'aggiunta di "*un margine di ulteriori quattro punti percentuali*", a norma del comma 4 dello stesso precitato art. 2); quanto alla seconda (giova ribadire, la Legge), quella di stabilire le voci di costo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. di ciascuna categoria di operazioni, ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.. Ne deriva che qualora emerga un conflitto di tal genere, esso non può che essere risolto attraverso la disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la Legge non autorizza affatto il Ministero (tanto meno la Banca d'Italia) a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini della determinazione del T.E.G. da raffrontare con il T.S.U. ai fini del riscontro di legalità imposto dalla disciplina antiusura.

La rilevazione del T.E.G.M. (operazione spettante al Ministero "*sentita la Banca d'Italia*") e la determinazione del T.E.G. relativo al singolo rapporto creditizio, ai fini della verifica di legalità, sono quindi operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e basate su aggregati di costi che, seppure definiti con criterio omogeneo ("*commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e … spese, escluse quelle per imposte e tasse*", in base alla locuzione contenuta sia nell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 che nell'art. 644, comma 4 c.p.), non sono esattamente sovrapponibili. La funzione del T.E.G.M. (ex art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996), infatti, è quella di fotografare l'andamento dei tassi di mercato praticato dalle banche, consistendo, quindi, in una mera rilevazione statistica che implica selezione e organizzazione di dati ed in tale ambito deve ritenersi esaurirsi la discrezionalità tecnica (limitata da rigorosi criteri tecnici) della Banca d'Italia (che ad es. ha escluso talune tipologie di rapporti bancari dalla rilevazione statistica, riconducibili a dinamiche "patologiche", pertanto

ritenuti tali da alterare il normale prezzo del credito applicato alla clientela, quali, a titolo esemplificativo, le posizioni classificate a sofferenza, i crediti ristrutturati, le operazioni a tasso agevolato o di favore, i finanziamenti revocati, i finanziamenti infragruppo, tipologie di rapporti che non è revocabile in dubbio essere comunque sottoposte, esattamente come le altre, al vaglio antiusura, sebbene non siano state comprese nelle rilevazioni dell'Istituto di vigilanza relativi al T.E.G.M.); non assolvendo invece lo stesso T.E.G.M. la funzione di integrare l'aggregato di costi in attraverso il quale si determina il T.E.G. della singola operazione, rispetto al quale va compiuto il raffronto con il tasso soglia della categoria di riferimento, essendo le componenti di tale ultimo aggregato (autonomamente) desumibili - senza necessità di interventi integrativi di sorta affidati a fonti di rango secondario - dal chiaro ed autosufficiente dettato del comma 4 dell'art. 644 c.p., secondo cui *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".* A ben vedere, il fatto che la specificazione che tali voci di costo assumono rilievo in quanto, per l'appunto, "*collegate all'erogazione del credito*" (giusto il disposto di cui al citato art. 644, comma 4 c.p. ai fini dell'individuazione del T.E.G. della singola operazione) non sia invece riportata anche nell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 (che contiene l'analoga elencazione di quelle rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M relativo alle varie classi omogenee di operazioni) non pare casuale, ma assume una significativa valenza interpretativa, atteso che la rilevazione del T.E.G.M. è finalizzata ad enucleare un indicatore medio del mercato "fisiologico" del credito (essendo esso destinato a costituire la base per stabilire il tasso soglia usurario, attraverso i correttivi e la maggiorazione previsti *ex lege*); mentre per l'individuazione del tasso della singola operazione creditizia rispetto alla quale effettuare il raffronto con il tasso soglia ai fini della vaglio antiusura il Legislatore ha piuttosto consapevolmente preso in

considerazione l'intero costo del finanziamento complessivamente inteso, trovando la omnicomprensiva nozione di "collegamento" delle varie voci all'erogazione del credito – che esprime evidentemente un concetto di ampia correlazione "teleologica" - giustificazione, per l'appunto, in tale peculiare ed inequivoca *voluntas legis*.

Richiamate le considerazioni che precedono, pare quindi evidente che l'ipotesi criminosa di cui all' art. 644 comma 1 c.p. (usura oggettiva) costituisce una fattispecie autosufficiente, in quanto la norma penale descrive in modo compiuto il nucleo dell'incriminazione (fondata sull'eccedenza, rispetto al tasso soglia, dell'ammontare complessivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito); e ciò senza alcun rinvio ad un ipotetico aggregato di costi stabilito o integrato dalla normazione secondaria (i Decreti Ministeriali) e tanto meno alle circolari della Banca d'Italia (del resto neanche menzionate nelle disposizioni di rango legislativo sin qui citate). Trattasi, pertanto, di norma penale (soltanto) parzialmente in bianco, nel senso che essa non può operare senza la pubblicazione in G.U. dei Decreti Ministeriali periodici che indicano il tasso soglia (ottenuto in base al T.E.G.M all'applicazione dei relativi coefficienti correttivi ed alla maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996); non già, quindi, nel senso che alla normazione di rango secondario sia stato attribuito dal Legislatore il potere di stabilire quali specifici oneri e costi compongono l'aggregato che occorre considerare per individuare il T.E.G. della singola operazione creditizia, rispetto al quale va effettuata la verifica antiusura. In altri termini, il tasso medio pubblicato dal Ministero in relazione a ciascuna classe di operazioni finanziarie vale in quanto tale e non in funzione dell'aggregato di costi preso in considerazione dalla Banca d'Italia ed assunto quale base per l'enucleazione di quello stesso tasso medio, previa applicazione dei "correttivi" previsti dall'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 in funzione delle variazioni periodiche del tasso ufficiale di sconto.

A fronte di un ipotetico contrasto tra norme amministrative (i Decreti Ministeriali) e disciplina legale (con particolare riguardo, per l'appunto, alle componenti dell'aggregato di costi da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. della verifica antiusura) e non vincolando le prime - prive di efficacia precettiva e derogatoria rispetto alla Legge - la valutazione in sede giudiziale (a differenza della Legge), non resta al Giudice che disapplicare – ex artt. 4 e 5 dell'allegato E della L. n. 2248 del 1865 - gli atti di normazione secondaria (ovvero i D.M. che le hanno fatto proprie le indicazioni fornite con le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli operatori finanziari) integrativi della norma di rango primario (art. 644 c.p.). Sotto tale profilo, l'art. 3 dei Decreti Ministeriali succedutisi negli ultimi anni, laddove prescrive che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia inerente alle varie operazioni creditizie, "*si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia*", si configura in realtà illegittimo, non potendo la discrezionalità tecnica affidata alla Banca d'Italia (ai fini della selezione dei criteri di calcolo e dei criteri di inclusione cui fare ricorso per l'individuazione del tasso medio di mercato delle varie categorie di operazioni) essere trasposta dal piano operativo della mera rilevazione statistica al ben diverso processo di verifica del rispetto della soglia legale antiusura, avente natura giuridica. E ciò in quanto, giova ribadire, la norma secondaria non è stata affatto autorizzata ad un intervento del genere, che si risolverebbe nella sostanziale ed arbitraria identificazione dei canoni e dei criteri statistici dettati dallo stesso Istituto di Vigilanza agli operatori bancari ai fini della rilevazione dei tassi medi (ex art. 2 della L. n. 108/1996) con le regole ed i principi giuridici in base ai quali il Legislatore ha prefigurato il controllo di legalità in relazione alla disciplina imperativa in materia; intervento che risulterebbe, in buona sostanza, integrativo del precetto legislativo (l'unico effettivamente vincolante anche nei confronti degli stessi operatori bancari) e ciò senza

che lo stesso Legislatore abbia mai assegnato in materia alla normazione secondaria una funzione di tal genere. In ossequio all'ineludibile principio di legalità, pertanto, non può quindi ritenersi che le istruzioni della Banca d'Italia (sicuramente prive di efficacia vincolante per l'Autorità Giudiziaria) siano norme tecniche autorizzate ad integrare la disciplina di Legge, esaurendosi la funzione della procedura amministrativa, per quanto chiarito, nel "fotografare" il T.E.G.M. delle varie tipologie di operazioni, non già nell'integrare il contenuto del precetto legislativo (che è già definito in modo autonomo ed esaustivo nell'art. 644 c.p., anche in relazione all'aggregato di costi da assumere quale parametro ai fini del riscontro del rispetto della disciplina antiusura). Laddove, del resto, il Legislatore ha inteso consentire ad organi amministrativi di integrare la disciplina legislativa sotto taluni profili inerenti alla materia bancaria, ovvero di dettare previsioni normative derogatorie rispetto alla stessa, lo ha fatto attraverso apposita ed espressa disposizione, ad esempio laddove, con riferimento al principio legale in virtù del quale i contratti bancari "*sono redatti per iscritto*" (art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993) – trattandosi di requisito formale prescritto "*ad substantiam*" (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 36/2017) - ha rimesso al C.I.C.R. l'individuazione di talune tipologie di contratti stipulabili in altra forma "*per motivate ragioni tecniche*". Non si vede quindi per quale ragione, con riguardo all'aggregato di oneri e costi da prendere in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà, possa ritenersi attribuito alla Banca d'Italia il potere di integrare la disciplina di Legge in difetto di qualsivoglia previsione normativa attributiva di un potere d'intervento in tal senso; e ciò specie ove si consideri la riserva di Legge specificamente stabilita con riferimento alla disciplina antiusura, a norma dell'art. 644, comma 3 c.p. (come novellato dall'art. 1, comma 3 della L. n. 108/1996), in forza del quale *"la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".* Risulterebbe invero evidente il rischio di criticità applicative, se non persino di gravi fenomeni elusivi, ove alla Legge fosse riservata soltanto la

determinazione del tasso soglia antiusura, mentre la scelta e l'individuazione del parametro di valutazione ai fini del raffronto tra lo stesso tasso soglia ed i saggi di interesse praticati sul mercato in riferimento alle varie categorie di operazioni creditizie fosse rimessa ad organi amministrativi anche in deroga al chiaro ed univoco criterio legale imposto dal comma 4 del precitato art. 644 c.p..

Nessuna norma primaria stabilisce un raccordo – e tanto meno un principio di identificazione – tra le istruzioni dell'Istituto di Vigilanza sugli enti bancari (valide ai fini statistici) ed il T.E.G. dei singoli rapporti contrattuali, in modo da circoscrivere il perimetro dei costi rilevanti soltanto a quelli presi in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M..

Non a caso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di giudicare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disciplina di legge in esame (sollevata in relazione agli artt. 3, 25 e 41 Cost.), in riferimento al ruolo assunto in tale ambito dagli organi amministrativi, sul rilievo per cui la L. 108/1996 "*fissa limiti e criteri analitici e circoscritti … vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice*"; peraltro evidenziando espressamente che la suindicata disciplina di Legge non riserva affatto "*compiti creativi alla Pubblica Amministrazione*", né affida ad essa "*margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria"*, essendosi piuttosto il Legislatore "*fatto carico di introdurre una rigida griglia di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un compiti di registrazione e di elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità*" ed avendo la L. n. 108/1996 a tal fine fissato, per l'appunto, "*limiti e criteri analitici e circoscritti … vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio*

della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice" (cfr. Cass. Pen. 18.03.2003 n. 20148).

Non pare persuasivo quindi l'argomento secondo cui la disomogeneità tra le voci di costo prese in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M. (attraverso rilevazioni effettuate in conformità alle circolari della Banca d'Italia) e, conseguentemente (in virtù delle maggiorazioni e degli adattamenti previsti dalla legge), dei tassi soglia, da un canto, e delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. delle singole operazioni creditizie (secondo il criterio funzionale recepito nell'art. 644, comma 4 c.p.), dall'altro, non consentirebbe il raffronto occorrente ai fini della verifica antiusura (trattandosi di confrontare valori incomparabili, in quanto ottenuti, per l'appunto, tenendo in considerazione costi ed oneri non esattamente identici); di tal che l'unica soluzione per rendere applicabile la disciplina di Legge risulterebbe quella di adottare la cd. formula della Banca d'Italia (fondata invece su un criterio di omogeneità) ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione da prendere in esame.

Va al riguardo ribadito che T.E.G.M. (pubblicato nei D.M. trimestrali ex at. 2 della L. n. 108/1990) e T.E.G. relativo alla singola operazione finanziaria (ex art. 644 comma 4 c.p.), pur nella diversità di funzione, sono grandezze omogenee; ma tale omogeneità va affermata non già in quanto esse siano composte da un identico aggregato di costi (vale a dire composto dalle medesime voci), bensì in quanto sono stati definiti dalla Legge secondo un criterio analogo ("*commissioni remunerazioni spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse*"), ma non affatto identico; essendo decisiva, ai fini dell'individuazione del discrimine tra l'uno e l'altro criterio, l'evidenziata diversità delle rispettive funzioni nell'ambito della disciplina in esame. E' per l'appunto in tale considerazione che trova giustificazione il fatto che, ai fini della determinazione del T.E.G.M., assumono rilievo oneri, costi ed operazioni "fisiologici" del mercato creditizio, mentre con riferimento al T.E.G., alla luce dell'inequivoco disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p., occorre

considerare anche quelli dovuti in ragione dell'ipotetica evoluzione patologica del rapporto obbligatorio (quali, a titolo esemplificativo, gli interessi moratori, i crediti in sofferenza, revocati o in mora), o comunque quelli correlati a scenari di attuazione del rapporto obbligatorio alternativi o meramente eventuali rispetto allo svolgimento ordinario originariamente predicato in sede di stipulazione del contratto (quale la penale per l'estinzione anticipata nel mutuo), ovvero ancora concordati o comunque previsti (talora per espressa previsione normativa) ai fini dell'erogazione del finanziamento, per quanto non integranti prestazione corrispettiva rispetto allo stesso (quali il premio assicurativo nel mutuo o il compenso in favore del mediatore finanziario nei contratti di finanziamento); e ciò in virtù dell'innegabile correlazione funzionale di tali ultimi oneri e costi con l'erogazione del finanziamento (ai sensi del richiamato comma 4 dell'art. 644 c.p.). Ne deriva, in definitiva, che le voci di costo escluse dal campo di rilevazione del T.E.G.M. - quale che sia la ragione di tale esclusione – devono trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto (fino al 2011 pari al 50% del TEGM, ora pari al 25% del TEGM + 4 punti percentuali) esistente tra il medesimo T.E.G.M. ed il tasso soglia stabilito ai sensi di Legge, senza che possa, per converso, predicarsene l'esclusione dal T.E.G.. In altri termini, una volta individuato, attraverso la rilevazione del T.E.G.M., il costo fisiologico ed ordinario del credito relativo alle varie tipologie di operazioni, tutto ciò che deborda dall'ordinario – a vario titolo e quale che sia la ragione, se del caso anche in dipendenza di scenari patologici dell'evoluzione del rapporto obbligatorio e, comunque, anche se consistente in oneri non identificabili negli interessi intesi nel tradizionale senso civilistico e persino qualora integrati da remunerazioni o compensi destinati a terzi (il comma 1 dell'art. 644 c.p.c. fa espresso riferimento, non a caso, a "*interessi o altri vantaggi usurari*" dati o promessi, "*per sé o per altri*" e "*sotto qualsiasi forma*") – deve essere contenuto nel suindicato *spread* previsto ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996. La formula normativa con la quale è stato predisposto l'art. 644 c.p. (evidentemente diretta ad evitare pratiche elusive) comporta, come già

chiarito, il superamento della stessa nozione tradizionale di interesse – inteso come funzione del capitale e del tempo – in quanto non considera tanto il frutto del denaro per il finanziatore, quanto il costo (complessivamente) sopportato dal finanziato.

La scelta del modello di rilevazione statistica fondato sulla prassi ordinaria e fisiologica del credito costituisce, quindi, un'opzione metodologica corretta e ragionevole, in quanto aderente alla funzione che la Legge attribuisce al T.E.G.M. ed alla stessa finalità di calmierare il mercato del credito, in conformità alla *ratio* ispiratrice della disciplina introdotta dalla L. n. 108/1996, del resto resa evidente dal ricorso al meccanismo della soglia usuraria quale limite del tasso di interesse. Corrispondentemente, qualora venissero ricompresi, ai fini della determinazione del tasso medio di riferimento, anche oneri e costi "patologici", ciò, piuttosto che evitare i tassi anomali, contenendoli e mantenendoli il più possibile prossimi a quelli ordinari di mercato, comporterebbe un tendenziale riallineamento (verso l'alto) del tasso "fisiologico" e del "tasso patologico"; determinando così, nella complessa architettura normativa che sorregge il presidio antiusura, una sostanziale vanificazione della funzione dello *spread* tra il T.E.G.M. ed il tasso soglia (*spread* nell'ambito del quale, come chiarito, vanno contenuti gli oneri ed i costi anomali, in particolare quelli correlati all'inadempimento); ciò che non può non risultare in contrasto con la stessa *ratio legis*. In tale contesto, il limite fissato dalla Legge quale soglia antiusura deve consentire all'intermediario finanziario di conseguire il corrispettivo del servizio prestato e di coprire adeguatamente i costi ed i rischi ordinari dello stesso, dovendo invece quelli eventualmente eccedenti e/o ulteriori rispetto a questi ultimi, chiaramente in relazione alla categoria di operazioni creditizie di riferimento, trovare necessariamente collocazione (e comunque compenso o ristoro) nell'ambito dello *spread* stabilito dalla Legge.

A fronte del quadro normativo e delle problematiche interpretative sin qui ricostruite, in giurisprudenza si sono diffusi orientamenti contrastanti,

anche in seno alla stessa Corte regolatrice, in ordine al rilievo da attribuire alle formule per il calcolo del T.E.G. elaborate secondo le istruzioni della Banca d'Italia succedutesi nel tempo e, correlativamente, in merito al controversa esistenza di un principio di simmetria ed omogeneità delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini dell'art. 2 della L. n. 108/1996 rispetto a quelle cui occorre avere riguardo ai fini della verifica antiusura secondo l'art. 644 comma 4 c.p..

Con specifico riguardo alle commissioni di massimo scoperto, come noto, a seguito dell'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009) - con il quale è stato stabilito, al comma 1, che le commissioni di massimo scoperto (definite come "*provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente*") "*sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108*" - è sorto contrasto in giurisprudenza circa la portata innovativa o di interpretazione autentica della disposizione appena citata. Prima dell'introduzione della disposizione appena citata, dette commissioni erano state escluse dal novero delle voci di costo contemplate ai fini del calcolo del T.E.G. inerente ai rapporti di conto corrente bancario dalla circolare della Banca d'Italia diffusa al momento dell'entrata in vigore della stessa norma legislativa; ciò fino a quando la Banca d'Italia si è finalmente uniformata alla richiamata riforma, modificando la formula ed includendo, attraverso le Istruzioni del 2009 ai fini del calcolo del T.E.G., le medesime commissioni di massimo scoperto nell'ambito degli oneri (non assimilandoli quindi agli interessi), in sostanziale conformità all'originaria funzione causale delle stesse (consistente nel remunerare la banca per la messa a disposizione di fondi al cliente, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo). Il comma 2 del citato art. 2 bis sembrerebbe dare per presupposta la portata innovativa della stessa norma, laddove demanda

al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di "*disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".* Tale ultima opzione ermeneutica è stata in effetti recepita dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016, avendo in quell'occasione il Supremo Collegio ritenuto che "*l'esclusione ai fini della verifica dell'usura della commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari"* (cfr. Cass. n. 12965/2016 cit.). La Corte regolatrice, in sostanza, con le pronunce appena menzionate ha in tal modo desunto la portata innovativa della nuova disposizione (che ha incluso le commissioni di massimo scoperto nel novero delle voci di costo rilevanti ai fini del controllo antiusura) dalla mera circostanza per la quale le Istruzioni della Banca d'Italia - in base alle quali erano state effettuate le rilevazioni statistiche prese in considerazione dai Decreti Ministeriali

inerenti alla determinazione dei tassi soglia anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito - escludevano le anzidette commissioni dal calcolo del T.E.G.: "*se la novella del 2009 si riferisce alla "legge" che stabilisce i limiti superati i quali i tassi divengono ex se, cioè oggettivamente, usurari, non vi è dubbio che detta normativa integri un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa (inclusi ovviamente gli atti di valore regolamentare, fino a quel momento lasciati dal legislatore a regolare la materia) e dunque in tema di CMS, laddove il congegno ricognitivo-determinativo primario, fino all'entrata in vigore della riforma, espressamente escludeva quest'ultima dal calcolo del TEGM; constatazione che persuade nell'essere di fronte ad una norma non di interpretazione autentica, ma appunto innovativa e come tale - in ogni sede sanzionatoria - non applicabile retroattivamente".* A ben vedere, un primo evidente profilo di criticità delle pronunce in esame consiste nel fatto che la portata precettiva della disciplina di riferimento è stata di fatto desunta dalla Suprema Corte dalla prassi attuativa dell'art. 644 comma 4 c.p. diffusasi in ambito bancario, piuttosto che dall'effettivo tenore logico-testuale della stessa disposizione di rango legislativo; ciò che pare obiettivamente poco aderente ai principi ordinamentali che regolano la gerarchia delle fonti, in virtù dei quali la Legge non può che prevalere sulla fonte secondaria, salvo che la prima non affidi a quest'ultima, con espressa previsione, il compito di integrarne o completarne il precetto normativo; presupposto questo che, per quanto sin qui chiarito, non può ritenersi sussistere con riguardo alla tematica in esame. Per altro verso, le sentenze "gemelle" n. 12965/2016 e n. 22270/2016 risultano fondate sull'apodittico postulato della presunta necessaria omogeneità dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. rispetto a quello finalizzato al calcolo del T.E.G. della singola operazione creditizia, laddove la stessa Corte ha per l'appunto ritenuto "*ragionevole … attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del*

T.E.G.M. e quella di calcolo dello specifico T.E.G. contrattuale" – presupposto che, per quanto chiarito, non trova in realtà riscontro nel diritto positivo e tanto meno nella *ratio legis* – per inferire da siffatta petizione di principio la conclusione per la quale "*se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato*"; conclusione che riflette, evidentemente, l'apodittico postulato sulla quale essa pare fondata. Al riguardo, va invece considerato che il raffronto attraverso il quale va compiuto il controllo di legalità del tasso di interesse applicato ad una determinata operazione non è tra il T.E.G.M. della categoria cui essa è riconducibile ed il T.E.G. della medesima operazione, bensì tra quest'ultimo ed il tasso soglia proprio della categoria di riferimento. Infatti, la verifica circa la usurarietà o meno di un T.E.G., va effettuata mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia (T.S.U.) proprio della categoria di riferimento, quale stabilito dal D.M. in relazione ad un determinato periodo e risulta, per espressa *voluntas legis*, strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto dal tasso soglia pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale; in altre parole, la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall'art. 2 della L. 108/1996 e quest'ultima disposizione fa esclusivo riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero. In tale contesto, il procedimento finalizzato alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro non prevede l'automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d'Italia, la quale ha funzione semplicemente consultiva, al pari dell'Ufficio Italiano Cambi, avendo inoltre il Legislatore in tale contesto previsto anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire alla definizione del tasso soglia. Non può dunque effettuarsi un'automatica equiparazione fra i risultati delle rilevazioni della Banca d'Italia ed il T.E.G.M. e ciò sia dal punto di vista formale, atteso che quest'ultimo è stabilito con D.M. del Ministro competente solo "*sentita la*

Banca d'Italia", sia dal punto di vista sostanziale, perché, come appena precisato, la norma prevede comunque correttivi da apportarsi da parte del Ministero competente. Ai sensi della L. n. 108/1996, l'integrazione dell'art. 644 c.p. – norma penale in bianco – non viene effettuata certamente dalle circolari della Banca d'Italia emanate nel corso del tempo (delle quali risultano almeno dieci versioni a far tempo dall'entrata in vigore della precitata Legge), bensì, per il tramite dell'art. 2 della medesima Legge, dalla rilevazione del T.E.G.M. ad opera del Ministero competente (rettificata in ragione di eventuali oscillazioni del tasso ufficiale di sconto) pubblicata trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto Ministeriale (dato statistico cui va applicata la maggiorazione prevista dal comma 4 dell'art. 2 della stessa L. n. 108/1996). Non può quindi ritenersi corretto il rilievo secondo cui la comparazione ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia dovrebbe essere effettuata tra il T.E.G. e il T.E.G.M. rilevato dalla Banca d'Italia e ciò in quanto detta comparazione va piuttosto condotta, per l'appunto, tra il T.E.G. ed il T.S.U. fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca d'Italia, le quali, tuttavia, non valgono certo ad individuare le voci di costo che compongono l'altro termine di paragone (il T.E.G. dello specifico rapporto contrattuale preso in considerazione), con conseguente irrilevanza dell'eventuale illegittimità del procedimento di formazione delle suddette rilevazioni. Il parametro cui va raffrontato il tasso della singola operazione è quindi soltanto il tasso soglia proprio della categoria di riferimento, non essendo l'Autorità Giudiziaria autorizzata ad effettuare altri raffronti ai fini del controllo di legalità che le è demandato. In particolare, eventuali errori dei criteri di rilevazione dei tassi medi praticati nel mercato creditizio per le varie tipologie di operazioni (in ipotesi dovuti all'applicazione delle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia) che abbiano comportato, di riflesso, all'esito della complessa procedura amministrativa prefigurata dal Legislatore, la pubblicazione di un determinato T.E.G.M. sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una determinata categoria di

operazioni creditizie - T.E.G.M. a sua volta preso in considerazione, previa adozione dei correttivi suindicati e della maggiorazione previsti dall'art. 2, comma 1, ultimo inciso e dal comma 4 della medesima disposizione, ai fini della fissazione del tasso soglia antiusura attraverso decreto ministeriale - non possono certo impedire che, in ossequio al principio di legalità, la verifica del rispetto della disciplina imperativa in sede giudiziale debba essere compiuta esclusivamente facendo riferimento a detto tasso soglia (e, quindi, al D.M. integrativo del precetto legale, nel senso sin qui chiarito). In altri termini, del lavoro di elaborazione dati che costituisce la base attraverso la quale viene stabilito il tasso soglia antiusura, ciò che la Legge recupera e recepisce (attraverso il combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. ed all'art. 2 della L. n. 108/1996) è soltanto il risultato di sintesi, il dato finale che esprime il costo medio del finanziamento. Come del resto chiarito dalla stessa Suprema Corte in altra precedente pronuncia, *"la materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644 comma 4 c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere le <<remunerazioni a qualsiasi titolo>>, ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto"*, non potendo l'intervento dell'Istituto di vigilanza bancaria e della stessa normazione secondaria (i D.M. in materia) contrastare con il principio di riserva di Legge - ciò che si risolverebbe in un "*aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*" – precisando in tale contesto, con perentoria ed icastica eloquenza, che, nella materia in esame, "*le circolari e le istruzioni non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi*" (cfr. Cass. Pen. n. 46669/2011). Non a caso, verosimilmente, le stesse precitate sentenze gemelle della Corte di Cassazione n. 12965/2016 e n. 22270/2016 non hanno fatto alcuna menzione dell'art. 3 dei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tal modo escludendo implicitamente la legittimità di tale norma secondaria.

La pronuncia n. 12965/2016 della Corte regolatrice, infine, nell'affermare il principio di omogeneità e simmetria degli aggregati di costi ed oneri rilevanti ai fini della rilevazione del T.E.G.M. e della determinazione del T.E.G. della singola operazione, contiene l'affermazione secondo la quale, qualora le istruzioni della Banca d'Italia in base alle quali risulta rilevato il T.E.G.M. contenessero carenze o profili di scorrettezza di sorta, il suddetto principio di omogeneità e simmetria imporrebbe una nuova rilevazione statistica del T.E.G.M. da parte del Giudice e, nell'impossibilità di effettuarla, non potrebbe che derivarne l'inapplicabilità della Legge: *"In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, …, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio".* Pare innegabile che attraverso tale affermazione, che risente evidentemente della petizione di principio fondata sulla presunta necessaria omogeneità e simmetria degli algoritmi di riferimento, si è ipotizzata un'inammissibile sovrapposizione del potere giudiziario a quello riservato dalla Costituzione al Legislatore quale unica soluzione per superare l'*impasse* evidenziato; ciò che rivela, a ben vedere, è il

discutibile postulato di partenza di siffatto iter motivazionale, cui è sottesa una petizione di principio (quella consistente nel richiamato principio di omogeneità e simmetria) che non trova riscontro nel diritto positivo, né nella *ratio legis*; questione sulla quale le Sezioni Unite della Corte regolatrice avranno verosimilmente modo di tornare nuovamente in relazione alla sollecitazione di cui alla, già richiamata, recentissima ordinanza interlocutoria n. 26946 del 22.10.2019 della Prima Sezione.

A fronte dell'unitarietà di disciplina che connota l'art. 644 c.p. nell'enunciazione omnicomprensiva dei costi e degli oneri rilevanti ai fini del controllo antiusura, la stessa Corte, con la sentenza n. 8806 del 05.04.2017, ha del resto affermato principi assolutamente contrari a quelli recepiti nelle succitate pronunce "gemelle" n. 12965/2016 e n. 22270/2016; sconfessando, in tal modo, ogni stereotipo di omogeneità e simmetria degli aggregati di oneri e costi del finanziamento rilevanti per diverse finalità suindicate ed anteponendo, in chiave ermeneutica, l'imprescindibile "*centralità sistematica*" della formulazione onnicomprensiva attraverso la quale risulta congegnato l'art. 644 c.p.: partendo, per l'appunto, dalla fondamentale bussola ermeneutica rappresentata dalla disposizione appena citata (che, nella definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, "*considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito*") ed evidenziando che tale "*carattere omnicomprensivo per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario",* con l'arresto in esame il Supremo Collegio ha precisato che detto principio "*non può non valere … pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia*"; ponendo pertanto opportunamente in luce "*l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative*"; ciò fermo restando che

"*al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia*". Con la stessa sentenza, la Corte di Cassazione – ricorrendo a *ratio decidendi* applicabile, *mutatis mutandis*, anche al caso oggetto di giudizio - ha quindi valutato "*antitetica*" al disposto dell'art. 644 c.p., l'interpretazione secondo la quale le spese di assicurazione sarebbero escluse dal calcolo del T.E.G., interpretazione fondata sulle istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento sottoposto al suo vaglio (in epoca antecedente alla diffusione delle istruzioni dello stesso Istituto di vigilanza bancaria del 2009, con le quali sono state invece incluse nel T.E.G. "*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento*"). Con la medesima pronuncia, la Corte ha peraltro ribadito il principio di diritto fondato sull'inerenza del costo all'erogazione del credito, elemento "*necessario e sufficiente*" per il vaglio antiusura, concludendo pertanto nel senso che "*in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito*" e precisando, altresì, che "*la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione*". Analoghe considerazioni non possono che valere anche con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, dovendosi anch'esse considerare, in ragione della loro concreta funzione, collegate all'erogazione del credito. L'inclusione del premio assicurativo (in particolare quello inerente alla polizza assicurativa stipulata in riferimento ai contratti di cessione del quinto dello stipendio) nelle voci del carico economico del credito rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. è stata peraltro

ribadita dal Supremo Collegio, sempre in virtù dell'affermata centralità ed esaustività precettiva dell'art. 644 comma 4 c.p. in funzione interpretativa della disciplina antiusura, anche con la successiva sentenza n. 22458 del 24.09.2018; e ciò in considerazione del fatto che l'obbligatorietà della stipulazione della relativa polizza (prescritta per Legge) *non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento"* ed essendosi in tale contesto eloquentemente rimarcato che l'inderogabilità della fondamentale disposizione appena citata trova fondamento nell'esigenza di evitare condotte elusive del precetto imperativo: "*nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate".*

Traendo ancora spunto dal contrasto circa la portata innovativa o interpretativa del già citato art. 2 bis comma 2 del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, in relazione alle commissioni di massimo scoperto, la Sezione I della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 20.06.2017 n. 15188, ha poi sollecitato un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, individuando quale "*nodo essenziale*" della tematica in esame la controversa questione della omogeneità o meno *"dei dati comparati in punto di usura"*, vale a dire, *"da un lato, gli oneri economici presi in considerazione ai fini delle rilevazioni dei TEGM, di cui ai decreti di rilevazione trimestrale del ministero dell'economia; dall'altro, gli oneri economici su cui si deve esercitare la verifica dell'eventuale usurarietà dei negozi posti in essere dall'autonomia dei privati"*. Nell'occasione, nel ribadire il principio già espresso dalla stessa Corte con la ricordata sentenza n. 8806/2017 (secondo cui "*l'intera*

normativa di regolamentazione della materia usuraria - comprese le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia - va letta in termini di unitarietà sistematica, come focalizzate sulle regole manifestate dalla norma dell'art. 644 c.p.”), il Supremo Collegio ha evidenziato che, come segnalato anche nella giurisprudenza di merito, *“la normativa della L. n. 108 del 1996 contempla espressamente l'eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto”;* precisando che “*il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria*” e che “*le stesse istruzioni della Banca d'Italia - che, per la verità, non risultano prese in considerazione nell'ambito della normativa di cui alla L. n. 108 del 1996 - … sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari”;* di tal che esse *“non hanno, nè propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell'autonomia dei privati*”*.* In coerenza con il principio appena enunciato, con l'ordinanza interlocutoria in esame la medesima Corte di legittimità, nel sollecitare un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ha chiaramente mostrato di aderire all' “*orientamento più consistente*”, vale a dire a quello secondo cui devono ritenersi rilevanti ai fini della determinazione del tasso “*tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito*”, pertanto ad un criterio fondato “*su un'impostazione opposta, rovesciata rispetto a quella adottata*” nelle succitate precedenti sentenze n. 12965 e n. 22270 del 2016; evidenziando in tale contesto, attraverso il richiamo alla pronuncia n. 5609/2017 della medesima Corte, che la commissione di massimo scoperto rappresenta “*quale costo addossato al debitore, una specifica forma di remunerazione del credito*” (integrando sicuramente un “*costo collegato all'erogazione*” dello stesso, secondo quanto già esplicitamente precisato dalle sentenze penali del Supremo Collegio n. 12028/2010 e n. 28743/2010 ed in conformità all'espresso tenore dell'art. 644 comma 4 c.c.); ragion per cui l'esclusione della predetta commissione dai costi di rilevanza usuraria, “*dovrebbe comunque trovare … una oggettiva e forte giustificazione*” e ciò anche con

riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis comma 2 del D.L. n. 185/1008, convertito in L. n. 2/2009. A ben vedere – a prescindere dalla loro inclusione o meno dell'algoritmo delle formule predisposte in base alle istruzioni della Banca d'Italia - la riconducibilità delle commissioni di massimo scoperto al novero delle voci di costo stabilite dall'art. 644 comma 4 c.p. non è revocabile in dubbio sia che si abbia riguardo alla definizione tradizionale delle medesime commissioni, contenuta nella (originaria) circolare della stessa Banca d'Italia del 1996 (nella quale esse vennero indicate come giustificate dalla facoltà di utilizzo da parte del cliente dello scoperto di conto corrente, *rectius* del <<fido>> ed integranti, in tal guisa, il corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la provvista di liquidità all'uopo necessaria e di tenerla a disposizione del cliente, indipendentemente dall'effettività dell'utilizzo della stessa), sia che si consideri la funzione che le commissioni in questione hanno in concreto abitualmente assunto nella prassi bancaria, ovvero quella di remunerazione sostanzialmente collegata all'intensità di utilizzo del credito (e quindi giustificata non già dal credito "accordato", bensì da quello "utilizzato"), per quanto a prescindere dalla sua estensione nel tempo (sotto tale ultimo profilo diversamente dagli interessi). Tale conclusione, del resto, trova perspicua ed eloquente conferma nella già richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 5609/2017: "*la commissione sul massimo scoperto o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale; o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo*"; risultando evidente ad avviso di questo Giudice, nell'uno come nell'altro caso, che si tratti comunque di voci di costo "*collegate*

all'erogazione del credito" (effettivo o potenziale che sia), ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma 4 c.p.. Non a caso, la stessa Banca d'Italia (ed è una circostanza evidentemente non presa in considerazione nelle citate sentenze "gemelle" del 2016 della Corte regolatrice) – al punto C5 della circolare n. 12 del 2.12.2005, riteneva la C.M.S. "storica", per l'appunto, un costo collegato all'erogazione del credito correlato al puro e semplice utilizzo dei fondi indipendentemente dalla durata del tempo di utilizzo (indicandola in modo espresso come "*compenso … calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento*" e come "*commissione strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno scoperto di conto*"); pur considerandola e rilevandola "*separatamente*" dalle altre voci di costo (comprese nel T.E.G.) e motivando tale ultima soluzione metodologica con il rilievo per cui "*la scelta di separata rilevazione è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminare la misura percentuale"*. Tale ultima considerazione (vale a dire la "variabilità" del ricorso al credito in ragione delle esigenze del cliente), in realtà, non vale, di per sé sola, ad escludere che la commissione in parola, in virtù della funzione sua propria, costituisca comunque un costo collegato all'erogazione del credito; essendo pertanto, in quanto tale, annoverabile tra quelli contemplati dall'art. 644, comma 4 c.p.. Non a caso, del resto, la succitata circolare della Banca d'Italia del 2005, sempre al punto C5, precisava esplicitamente che, invece, "*analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento*" - nelle quali, cioè, il momento del ricorso al credito non fosse determinato dalla scelta del cliente – avrebbero dovuto essere "*incluse nel calcolo del T.E.G.*." Pare invero innegabile che la "variabilità" o la "predeterminazione" del ricorso al credito risultano indifferenti rispetto alla concreta funzione della commissione, che, nell'uno come nell'altro caso, risultava comunque

– già allora, così come ancora adesso – collegata alla erogazione del credito. La stessa circolare della Banca d'Italia del 2005, del resto, al punto C4, richiamava espressamente, nell'indicare le voci di costo da computare per stabilire il T.E.G., il disposto di cui all'art. 644, comma 4 c.p. ("*Ai sensi della legge, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegati all'erogazioni del credito*"); ciò che vale a confermare quanto fosse scorretto (già a quel tempo) non inserire le commissioni di massimo scoperto nell'algoritmo da utilizzare per il raffronto tra lo stesso T.E.G. e la soglia antiusura stabilita *ex lege*.

Analoghe considerazioni valgono – secondo quanto già dianzi esposto - con riguardo agli interessi moratori, anch'essi da sempre esclusi dall'algoritmo risultante dalle istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo del T.E.G. della singola operazione - e ciò sempre sul presupposto della presunta necessaria omogeneità delle formule di riferimento relative a quest'ultimo ed al T.E.G.M. della categoria di riferimento e, correlativamente, sull'affermazione della diversità ontologica e funzionale degli stessi rispetto a quelli corrispettivi - ma che non possono che essere ricondotti alle voci integranti il costo del finanziamento in base al disposto di cui all'ineludibile art. 644, comma 4 c.p.. Come evidenziato, del resto, anche con riferimento agli interessi moratori, la Corte regolatrice, laddove ha rimarcato la loro soggezione al rispetto del tasso soglia, ha attribuito esclusiva rilevanza alla disciplina di Legge, piuttosto che alle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza bancaria e dirette agli operatori finanziari.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono finalmente intervenute, con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018, emanata in riferimento alle questioni sollevate con la già richiamata ordinanza interlocutoria della Prima Sezione Civile della stessa Suprema Corte, enunciando principi che assumono fondamentale rilevanza ai fini dell'ermeneutica della disciplina, potendo trovare applicazione anche al di là del limitato ambito operativo delle commissioni di massimo scoperto. In buona sostanza, pur

affermando la natura innovativa (non già quindi di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.) dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009), le Sezioni Unite hanno comunque evidenziato che ciò non assume rilievo decisivo ed assorbente al fine di accertare se per i rapporti contrattuali già in essere alla data del 01.01.2010 le commissioni *de quibus* dovessero essere o meno considerate ai fini del calcolo del T.E.G. da utilizzare per la verifica antiusura: "*L'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, non è decisiva, però, per la soluzione della questione, che qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore di tale disposizione. ….. *"; precisando inequivocabilmente che, in ragione della sua natura funzionale, le commissioni in parola dovevano essere prese in considerazione, ai fini appena indicati, anche anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 2 bis: "*Infatti la commissione di massimo scoperto, quale <<corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento>> … , non può non rientrare tra le "commissioni" o "remunerazioni" del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca".* A ben vedere, l'affermazione di tale principio rappresenta la definitiva ed autorevolissima conferma della centralità dell'art. 644 c.p. (in particolare dell'esclusiva rilevanza della nozione di collegamento funzionale rispetto all'erogazione del credito) ai fini del criterio di individuazione dei costi e degli oneri delle operazioni creditizie, quale norma di Legge autosufficiente e che non necessita di integrazione

alcuna, ai fini appena indicati, da parte della normativa secondaria, tanto meno tramite le istruzioni della Banca d'Italia indirizzate agli operatori del mercato del credito. In tale contesto, peraltro, le Sezioni Unite paiono aver recepito la teorica della necessaria omogeneità e simmetria tra costi e gli oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e quelli da computare ai fini del calcolo del T.E.G. ("*L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi*"), escludendo l'illegittimità dei Decreti Ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. succedutisi nel corso degli anni, anteriormente al loro adeguamento alla riforma introdotta dal succitato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito, nella parte in cui essi non ebbero ad includere le commissioni di massimo scoperto (come chiarito di per sé rilevanti in tale ambito, anche a prescindere dall'introduzione di tale ultima disciplina) tra le voci da computare per la determinazione del T.E.G.M. (e quindi per stabilire il tasso soglia attraverso il quale operare il raffronto antiusura); e ciò sul rilievo per cui i predetti decreti, in realtà, contenevano la rilevazione delle commissioni *de quibus*, sia pure non già nell'ambito di tutti gli altri costi ed oneri delle operazioni creditizie a tal fine rilevanti, bensì, "separatamente" rispetto ad essi, in base alla prassi adottata nelle istruzioni della Banca d'Italia: "*L'ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo … non avrebbe fondamento, perchè non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis cit.. Dell'ammontare medio delle C.M.S., espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei T.E.G.M.), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni, come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che <<la commissione di massimo scoperto non*

entra nel calcolo del T.E.G.. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali>> e che <<il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata>>." Sulla scorta di tali argomentazioni, con la medesima sentenza si è quindi evidenziato come la presenza nei Decreti Ministeriali di tale separata rilevazione delle C.M.S. "*è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta";* funzione che si risolve, essenzialmente, nella *"rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori".* Risultando quindi comunque possibile la verifica antiusura, nonostante la separata rilevazione delle C.M.S. nei Decreti Ministeriali emanati nel periodo antecedente al 01.01.2010, le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato come **"***la comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perchè le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degl'interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata - ancorchè coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del T.E.G.M.)".* Nel richiamare espressamente il criterio già recepito nel Bollettino di Vigilanza n. 12 della Banca d'Italia – e rilevando

che “*l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sè, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate”* – con la pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno pertanto indicato il criterio attraverso il quale prendere in considerazione le commissioni di massimo scoperto ai fini del controllo di legalità: *“per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (<<margine>>). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla <<CMS soglia>> sia inferiore a tale <<margine>> è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge)*”; ed hanno infine enunciato il seguente principio: “*Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".* In altri termini – sempre con precipuo ed esclusivo riferimento al periodo del rapporto di conto corrente antecedente all’entrata in vigore del succitato art. 2 bis del D.L. n.

185/2008 convertito in Legge - occorrerà procedere ad una doppia comparazione, la prima tra il T.E.G. della singola operazione ed il tasso soglia proprio della categoria di riferimento (entrambi calcolati senza prendere in considerazione le C.M.S.) e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata a quel medesimo rapporto in quel periodo ed un' (ipotetica) commissione "soglia" (all'uopo appositamente determinata, pur in difetto di qualsivoglia riscontro normativo di un raffronto frazionato di tal genere nella disciplina legale in materia). Svolta questa operazione, occorrerà compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il T.E.G. alla soglia di legge: sussisterà usura qualora a seguito di detta compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale.

Non pare fuori luogo osservare che, in realtà, la Legge assegna ai Decreti Ministeriali in materia non già il compito di rilevare la percentuale media delle commissioni di massimo scoperto applicate sul mercato "separatamente" rispetto a tutti gli altri costi ed oneri destinati a comporre il paniere del T.E.G.M., bensì quello di stabilire, per ciascuna categoria di rapporto contrattuale, detto T.E.G.M., quale dato di sintesi, omnicomprensivo di tutti i predetti costi ed oneri: il tenore logico-testuale dell'art. 2 della L. n. 108/1996 pare al riguardo inequivoco.

Non è comunque revocabile in dubbio che la citata sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite potrebbe potenzialmente essere destinata ad assumere una portata espansiva in relazione all'esegesi della disciplina in materia, potendo i principi in essa recepiti essere utilizzati quale chiave interpretativa degli altri profili di criticità e questioni controverse implicati dalla stessa disciplina. L'affermazione del principio di omogeneità e simmetria dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e di quello cui occorre avere riguardo per il calcolo del T.E.G. della singola operazione finanziaria – trasposta sul piano dei finanziamenti strutturati con l'ammortamento alla francese - per un verso segna un'ulteriore conferma dell'infondatezza della teorica

che esclude la possibilità (più che del cumulo o della sommatoria) della considerazione congiunta, ovvero dell'aggregazione ponderata degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini del vaglio antiusura (secondo quanto del resto già rimarcato dalla Suprema Corte nelle già citate pronunce n. 5324/2003, n. 23192/2017, n. 5598/2017, n. 27442/2017), atteso che predicare siffatta omogeneità non può che comportare, per coerenza logica, l'esigenza di tenere conto, per entrambe le suindicate operazioni, di tutti i costi del credito (e quindi sia quelli necessari e "fisiologici" che quelli eventuali e "patologici"): pare chiaro, infatti, che l'unico criterio di individuazione delle voci di costo del finanziamento aderente a tale soluzione ricostruttiva della disciplina in questione risulta essere quello più ampio, più inclusivo, pur dovendosi ribadire la dubbia compatibilità di siffatta opzione esegetica con l'effettiva *ratio legis*. Per altro verso, infatti, l'adesione al principio di omogeneità dei costi ed oneri dell'attività creditizia, ove applicata in modo coerente in funzione chiave di lettura della disciplina in materia, dovrebbe condurre ad affermare l'inclusione degli interessi moratori non soltanto tra gli elementi da considerare per calcolare il T.E.G. di una determinata tipologia di rapporto contrattuale (vale a dire ai fini dell'art. 644 comma 4 c.p.), ma anche tra i costi e gli oneri rilevanti per la determinazione del T.E.G.M. della categoria di operazioni finanziarie nel cui novero è riconducibile quello stesso rapporto; soluzione ricostruttiva che non può che comportare ragionevolmente, in chiave prospettica, il rischio di una tendenziale elevazione dello stesso T.E.G.M. (per l'appunto in quanto determinato in base a costi dell'operazione creditizia non soltanto "fisiologici", ma anche eventuali e "patologici") e, conseguentemente, un inevitabile incremento del T.S.U. di riferimento. Più precisamente, seguire la - pur autorevole - indicazione fornita dalle Sezioni Unite con la pronuncia in esame potrebbe indurre l'Istituto di Vigilanza sull'attività bancaria, attraverso le istruzioni diramate presso gli intermediari finanziari (e lo stesso Ministero competente), proprio in ossequio al richiamato principio di omogeneità, o ad inserire tutti i costi e gli oneri del

finanziamento (inclusi quelli correlati all'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio, come gli interessi moratori) tra gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del T.E.G.M., con conseguente alterazione della "fotografia" dell'ordinario costo del credito ed innalzamento del medesimo T.E.G.M. (che, comunque, in tal modo resterebbe pur sempre un dato sintetico unitario ed omnicomprensivo, in conformità al disegno prefigurato con l'art. 2 della L. n. 108/1996, in quanto derivato dalla sintesi ponderata e complessiva di tutte le voci di costo); ovvero, in alternativa, a rilevare "separatamente" tutti i costi e gli oneri *de quibus,* senza sintetizzarli nel T.E.G.M. unitario (ed omnicomprensivo, ex art. 644 comma 4 c.p.) stabilito dal Legislatore per ciascuna categoria di operazione finanziaria e, quindi, facendo in modo che per ciascuno di essi (in ipotesi, i costi di perizia, di istruttoria, il premio assicurativo, la penale di estinzione anticipata, etc.) venga in buona sostanza elaborato separatamente un tasso medio, destinato, previa applicazione della maggiorazione e degli adattamenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 2 della citata Legge, ad essere raffrontato con il T.E.G. dello specifico rapporto contrattuale preso in considerazione ai fini del vaglio antiusura, per poi procedere a compensazioni tra le "eccedenze" ed i "margini" risultanti per le varie voci di costo *de quibus*, analogamente alla soluzione prospettata nella ridetta sentenza n. 16303 delle Sezioni Unite con riferimento alle commissioni di massimo scoperto. Tale ultima soluzione, oltre a porsi in palese contrasto con la lettera e la logica della Legge - che, per quanto chiarito, ha prefigurato il T.E.G.M. quale indice sintetico ed unitario, piuttosto che stabilire una pluralità di medie relative alle varie voci di costo del finanziamento, da sommare tra loro per determinare uno dei due parametri da raffrontare - si rivela anche in palese e radicale contrasto con la dichiarata *ratio* della disciplina imperativa in esame, atteso che, sotto il profilo matematico, frazionare il costo del credito nelle distinte componenti dello stesso (interessi propriamente detti, C.M.S., mora, spese e quant'altro), per poi calcolare per ciascuna di esse la media dei rispettivi valori di mercato, non potrebbe

che comportare che la somma delle medie in tal modo ottenute risulti marcatamente più elevata della media che sarebbe derivata dal computo ponderato e sintetico di tutte le suddette componenti nell'ambito di un unico aggregato (secondo il modello recepito dal Legislatore); ciò che implicherebbe, del pari, una sostanziale edulcorazione ed una tendenziale riduzione di efficacia del presidio antiusura. In realtà, come eloquentemente evidenziato dalla stessa Corte regolatrice con la già citata ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, "*la mancata previsione, nella legge 108/1996, dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della legge, 108/1996, ma anzi giustifica la soluzione opposta: il saggio di mora medio non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile (con) la rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico*".

Quanto sin qui esposto senza considerare che la stessa Corte regolatrice, con la già citata sentenza n. 23192 del 04.10.2017, ha implicitamente riconosciuto l'inammissibilità della metodologia di verifica della conformità della mora alla disciplina antiusura riveniente dalla rilevazione statistica campionaria compiuta dalla Banca d'Italia nel terzo trimestre del 2001, in base alla quale la maggiorazione mediamente prevista nei contratti di mutuo a titolo di interessi di mora venne (a quel tempo) rilevata corrispondente mediamente a 2,1 punti percentuali in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, soluzione, questa, alla quale ha in sostanza aderito la comunicazione della Banca d'Italia del 03.07.2013 (ed, ancor prima, la circolare dell'A.B.I. n. 4681/2003); circolare con la quale, nella consapevolezza della presa di posizione della Corte di legittimità nel frattempo intervenuta (*"in ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura"*), si era ipotizzato, per l'appunto, che *"in assenza di una previsione normativa che determini una specifica soglia in*

presenza degli interessi di mora, la Banca d'Italia adotta nei controlli sulle procedure degli intermediari il criterio in base al quale i T.E.G. medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo" attraverso l'ulteriore aumento del 25% + 4 punti (ancor prima, di quello del 50%), ricorrendo invece alla maggiorazione prevista dal comma 4 dell'art. 2 della L. n. 108/1996 - che pure fa riferimento ad un unico tasso soglia *tout court* - soltanto in relazione al tasso soglia degli interessi corrispettivi. Trattasi, a ben vedere, di criterio privo di qualsivoglia sostegno normativo e contrastante con la disciplina legale in materia e con la ricostruzione della stessa operata dalla Corte regolatrice. Come precisato, infatti, la soglia d'usura viene distinta dalla Legge in funzione della natura del credito (ovvero della tipologia di operazione finanziaria cui è riconducibile il singolo rapporto preso in considerazione), non già della diversa funzione (compensativa o moratoria) del tasso praticato. La mora interviene successivamente alla pattuizione/erogazione del finanziamento ed emerge in una fase di criticità e di deterioramento del sinallagma del rapporto, che esula dall'ordinaria fisiologia. Ed è proprio per questo motivo che essa, come già chiarito, non viene ricompresa nella rilevazione del T.E.G.M., pur dovendosene tenere conto ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura. All'obbligazione accessoria derivante dal mutuo (relativa, per l'appunto, agli interessi) vanno congiuntamente riferiti i costi corrispettivi e moratori, senza discriminazione alcuna fra la fase fisiologica e quella patologica del rapporto. Risulta quindi incongruente ipotizzare, per gli stessi interessi di mora, un tasso soglia più elevato (di quello pubblicato nei Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996) al verificarsi della patologia del rapporto obbligatorio. Concepire un ipotetico "tasso usurario della patologia" più elevato, infatti, comporterebbe, da un canto, far assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura (laddove la mora si configura, invece, come una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore, e

quindi da porre in relazione all'ipotetico scenario di evoluzione patologica del rapporto obbligatorio); d'altro canto, si "*vanificherebbe l'intero sistema, perché il limite dell'usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, mentre la Legge intende invece proprio tutelare il cliente in tali ipotesi*" (cfr. Trib. Udine 13.11.2014). Va ribadito, peraltro, che l'inammissibilità di un diverso tasso soglia quale distinto e specifico parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura per gli interessi di mora è stata esclusa anche dalla recente ordinanza n. 27442/2018 della Corte regolatrice. Appare, in definitiva, più coerente con il sistema normativo ritenere che il Legislatore, nel ricomprendere entro la soglia d'usura tutti i costi dell'operazione creditizia a qualunque titolo convenuti o promessi, lungi dal disconoscere la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, abbia piuttosto inteso porre un unico (ed ineludibile) limite tassativo, entro il quale ricomprendere, per l'appunto, tutti i costi del credito, inclusi quelli relativi ad ogni eventuale criticità e/o patologia del rapporto.

Risulta invero incompatibile con il richiamato disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p. – del quale pure la medesima Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare la "*centralità sistematica*" nell'impianto normativo della disciplina in materia, così come ai fini della relativa interpretazione (cfr. Cass. n. 8806/2017) - predicare un ipotetico tasso soglia di mora rispetto al quale procedere ad una distinta e separata verifica antiusura in riferimento al tasso moratorio della singola operazione finanziaria; soluzione, quest'ultima, avallata nella recentissima, già citata, sentenza della stessa Corte del 17.10.2019 n. 26286, con la quale, con gli opportuni adattamenti (vale a dire stabilendo il tasso soglia della mora applicando lo *spread* del 2,1% su quello determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 108/1996, ovvero in misura pari alla media dell'eccedenza dei tassi moratori praticati sul mercato per le varie classi di operazioni finanziarie rispetto a quelli corrispettivi medi alle stesse attinenti), si è di fatto estesa agli interessi di mora (compresi nell'omnicomprensivo complesso dei costi e degli oneri del finanziamento rilevanti per il vaglio antiusura, ai sensi del

citato art. 644 comma 4 c.p.) la *ratio decidendi* già adottata dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio nella già citata sentenza del 20.06.2018 n. 16303 con riguardo al rilievo assunto dalle commissioni di massimo scoperto per la stessa finalità in virtù del predicato criterio del "margine"; senonchè, come già accennato, mentre con riferimento a queste ultime il principio recepito dalle stesse Sezioni Unite ha trovato fondamento nella considerazione per la quale i Decreti Ministeriali contengono comunque la rilevazione separata delle commissioni *de quibus*, ciò che consente di ipotizzare l'individuazione in sede giudiziale di un distinto tasso soglia ad esse pertinente e che vale, quindi, ad *"escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta",* tale argomentazione non è invece spendibile con riferimento agli interessi di mora: essi (a differenza delle C.M.S.) non sono infatti in alcun modo rilevati nei ridetti Decreti Ministeriali (che, anzi, escludono tradizionalmente (ed *expressis verbis*) dal novero dei costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione dei T.E.G.M. delle varie tipologie omogenee di operazioni creditizie, per l'appunto, *"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo".* Tale inconfutabile considerazione costituisce, ad avviso di questo Giudice, fondamentale e dirimente argomento a sostegno dell'infondatezza della teorica in forza della quale si tenta di scardinare la "*centralità sistematica*" del principio di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in funzione di canone ermeneutico della disciplina in materia; principio pure (almeno formalmente) mai posto in discussione ed anzi affermato o comunque dato per presupposto in altre fondamentali pronunce della medesima Corte regolatrice (laddove, ad esempio, nella suindicata sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite, si è esplicitamente precisato

che, anche con riferimento al quadro normativo antecedente all'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2009 (convertito in L. n. 2/2009), *"la commissione di massimo scoperto, non può non rientrare tra le "commissioni" o "remunerazioni" del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca"* (per tali rilievi, cfr. Trib. Massa 7 novembre 2018, n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160 cit., in www.assoctu.it).

La questione appena trattata introduce ad un'ulteriore tematica particolarmente dibattuta nella casistica giudiziaria: una volta acclarata la rilevanza anche degli interessi di mora ai fini del vaglio antiusura, quali debbano essere le modalità ed il criterio di computo degli interessi di mora in rapporto a quelli corrispettivi pattuiti in contratto. Al riguardo, presupposto necessario ed ineludibile di un corretto approccio metodologico (sia sotto il profilo matematico-finanziario che in termini giuridici) è costituito dall'inammissibilità di un'ipotetica sommatoria algebrica *sic et simpliciter*, nel piano di ammortamento alla francese, tra interessi corrispettivi e moratori nell'ambito del calcolo del T.E.G. della singola operazione creditizia cui raffrontare il tasso soglia della rispettiva categoria. Ove si consideri, infatti, che l'omesso pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora, che subentrano agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, qualora non intervenga la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine, continua a produrre degli interessi corrispettivi nell'ambito delle rate successive, in conformità al piano di ammortamento prefissato, non può che derivarne, per l'appunto, che l'automatica sommatoria dei due tassi risulta logicamente scorretta: il tasso corrispettivo è infatti riferito al capitale finanziato (residuo) e copre il periodo della rata; il tasso di mora, invece, è riferito alla quota capitale

della singola rata scaduta (*rectius*, in base alla specifica normativa applicabile *ratione temporis* al mutuo oggetto di causa, riveniente dall'art. 3 della Circolare C.I.C.R. del 09.02.2000, all'intera rata scaduta) ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi; di tal che, il tasso di mora (qualora applicato, nella ricorrenza delle condizioni suindicate) non si cumula – nel senso di somma aritmetica - con il tasso corrispettivo, subentrando ad esso dal momento della scadenza della rata rimasta insoluta. Ciò considerato ed atteso che il tasso d'interesse è il rapporto tra interesse e capitale in funzione del tempo, risulta palese che il fattore tempo non è omogeneo per i due tipi di interesse, né è omogenea la base sulla quale si calcolano i due tipi di interessi (il capitale nel caso degli interessi corrispettivi, il capitale cumulato con gli interessi nel caso degli interessi moratori). Per altro verso, per quanto possa apparire astrattamente ragionevole, nell'ottica dell'esclusione del cumulo algebrico tra i due tassi, procedere a scrutinare separatamente quello corrispettivo e quello moratorio rispetto al tasso soglia concernente la tipologia di rapporto contrattale di riferimento, va evidenziato che siffatto approccio metodologico potrebbe ragionevolmente valere, in ipotesi, soltanto qualora l'applicazione (*rectius*, ancor prima, la pattuizione nella quale si sostanzia l'illecito usurario) degli interessi moratori fosse effettivamente destinata a "*sostituire*" (nella fase patologica del rapporto) quella degli interessi corrispettivi (vale a dire nell'ipotesi in cui la mora si risolvesse nel mero incremento degli interessi corrispettivi con lo *spread*, ovvero con la percentuale di maggiorazione rispetto a questi ultimi attraverso la quale viene determinato il tasso degli interessi moratori); non anche quando l'aggregazione delle due tipologie di interessi discenda, già in fase genetica, dalla stessa espressa previsione contrattuale che contempli l'interesse moratorio come applicato sull'intera rata (comprensiva anche della quota interessi) attraverso una maggiorazione percentuale di quello corrispettivo, pertanto non già in sostituzione, bensì, più precisamente, in funzione di (indifferenziata) aggregazione additiva; ciò che risulta

consentito ai sensi della citata disciplina posta dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (applicabile *ratione temporis* al mutuo oggetto di giudizio), disciplina integrante una sostanziale deroga al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., giustificata dalla funzione risarcitoria degli interessi moratori (la cui natura giuridica, sotto tale profilo, recupera la propria automa rilevanza), sostanzialmente analoga a quella di una clausola penale, tale da consentire all'autonomia privata di riservare loro un trattamento diverso da quello riveniente da sistema normativo (riservato dal Legislatore agli interessi corrispettivi) fondato sul principio di proporzionalità e sul regime dell'interesse semplice (ex art. 821 comma 3 c.c.).

Una volta evidenziata la scorrettezza metodologica sia della non applicabilità del vaglio antiusura agli interessi di mora, sia dell'ipotetica verifica separata del rispetto del relativo tasso ad una fantomatica specifica soglia usuraria (parcellizzando in tal modo il controllo di legalità, in contrasto con la *ratio legis*), sia della sommatoria algebrica (*sic et simpliciter*) dei tassi delle due tipologie di interessi ai fini di un unico vaglio antiusura, va sottolineato che, a fronte dell'omesso tempestivo pagamento di taluna delle rate previste dal piano di rimborso - quale che sia, tra i vari possibili, lo scenario di insolvenza che si venga in concreto a configurare - il rendimento effettivo del mutuo (parte integrante dell'aggregato di costi rilevante ai fini del vaglio antiusura, ex art. 644 comma 4 c.p.), sarà in ogni caso costituito da una media ponderata del tasso corrispettivo, applicato al capitale (nel caso di specie quello residuo nel piano di rimborso alla francese predisposto secondo il regime di capitalizzazione composta, come dianzi chiarito) e riferito ai periodi convenuti e del tasso di mora, applicato al capitale scaduto (compreso nella rata insoluta) e riferito al periodo nel corso del quale si protrae l'inadempimento. E ciò in quanto, in ragione della sostituzione del T.E.G. al tasso nominale degli interessi corrispettivi quale grandezza da confrontare con il tasso soglia di riferimento, l'unica modalità concreta con la quale gli interessi di mora possono assumere rilievo nell'ambito del vaglio antiusura è calcolarne l'effetto, l'incidenza sul T.E.G. dei flussi finanziari dagli

stessi generati, congiuntamente a quelli delle altre voci di costo; ciò salvo che il tasso moratorio, così come pattuito in contratto (e, quindi, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, indipendentemente da qualsivoglia possibile scenario di evoluzione "patologica" del rapporto) non si configuri già di per sé solo usurario.

Una volta fissate le condizioni del mutuo (capitale finanziato, durata, periodicità delle rate, tasso corrispettivo e di mora), nel peggiore degli scenari (*worst case*) per il debitore, si può matematicamente dimostrare che il tasso effettivo annuo – corrispondente (a parte gli oneri fissi) alla media ponderata del tasso corrispettivo e del tasso di mora – tendenzialmente si avvicina, con il decorso del tempo, ad un tasso determinato, denominato *worst rate*. Questo tasso, in virtù del criterio della media ponderata, è compreso fra il tasso corrispettivo e quello di mora. Ogni altro scenario possibile del mutuo presenterà un tasso effettivo annuo inferiore al "tasso asintotico" che si presenta nel cd. *worst case* (generalmente integrato dall'ipotesi nella quale l'istituto di credito non si avvalga della facoltà, di solito convenzionalmente riconosciutagli, di risolvere il contratto facendo decadere il debitore dal beneficio del termine, facendo protrarre l'inadempimento di quest'ultimo fino al termine del piano di ammortamento ed in relazione a tutte le rate maturate). Risulta quindi intuitivamente percepibile che, tanto più il tasso corrispettivo è prossimo alla soglia d'usura, tanto più anche l'applicazione di un modesto *spread* di mora comporta un *worst rate* eccedente rispetto alla medesima soglia. Ne deriva che, in definitiva, una volta determinato il *worst rate* del finanziamento (corrispondente al *worst case*) possono verificarsi varie situazioni:

a) se il tasso soglia risulta superiore al *worst rate*, in ogni possibile scenario (anche il peggiore per il debitore), ciò evidentemente comporterà sempre il rispetto della soglia;

b) se il tasso soglia si pone al di sotto del tasso corrispettivo, ovviamente in ogni possibile scenario (anche il migliore), risulterà accertato il debordo della soglia d'usura;

c) qualora il tasso soglia si collochi nella zona grigia di criticità, compresa fra il tasso corrispettivo e la *worst rate*, sussiste un ventaglio, più o meno ampio, di possibili scenari evolutivi del piano di ammortamento che conducono il costo del credito in usura.

Va infine trattata la questione se, una volta acclarata l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito, la sanzione dell'eliminazione degli interessi prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c. debba attenere soltanto a quelli moratori o si riferisca anche a quelli corrispettivi.

Al riguardo, un diffuso indirizzo giurisprudenziale ha negato l'esistenza di un vincolo di interdipendenza tra la pattuizione dei due tipi di interessi ai fini della verifica antiusura, trattandosi di interessi dovuti in alternativa; in particolare, nell'ipotesi di interessi moratori superiori al tasso soglia e di interessi corrispettivi legittimi, si è osservato che "*ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi è solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque sono dovuti"*, essendo questi ultimi pattuiti *"in misura …inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito* …", di tal che, la clausola ad essa relativa resta valida ed efficace Trib. Siena 09.10.2018, Trib. Como 17.07.2018, Trib. Taranto 15.06.2018, Trib. Ferrara 6.6.2017, Trib. Bari 27.09.2016, Trib. Bologna 24.02.2016, Trib. S Maria Capua Vetere 23.02.2016, Trib. Novara 08.10.2015, Trib. Chieti 23.04.2015, Trib. Trani 10.03.2014, Trib. Reggio Emilia 24.02.2015, Id. 23.07.2015, Trib. Milano 28.01.2014, Trib. Treviso 11.04.2014. Tale ricostruzione, che nelle pronunce appena citate si fonda sulla distinzione funzionale delle due tipologie di interessi, ha trovato riscontro nella recente, già richiamata, ordinanza della Corte di Cassazione 30.10.2018 n. 27442, sia pure attraverso un mero *obiter dictum* – cui, in quanto tale, non può quindi attribuirsi rilievo nomofilattico - atteso che la decisione in proposito contenuta nella sentenza sottoposta al vaglio dello stesso Supremo Collegio non costituiva oggetto di motivo di impugnazione. Gli argomenti cui si è fatto ricorso in tale ultima pronuncia

a sostegno del predetto *obiter dictum* non risultano affatto convincenti, sostanziandosi, per un verso, nell'apodittica affermazione secondo cui l'art. 1815 comma 2 c.c. "*si riferisce solo agli interessi corrispettivi*" - assunto di per sé contraddetto dallo stesso tenore letterale della disposizione, che non contiene distinzioni di regime di sorta in ragione della diversa natura degli interessi ("*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*") – e, dall'altro, nell'asserita diversità di fondamento giustificativo causale di quelli moratori rispetto a quelli corrispettivi ("*la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale*"). Vari e di non poco momento risultano i profili di criticità che connotano tale ultima considerazione: in primo luogo, essa si configura in palese contraddizione con l'affermazione, cui pure si è fatto ricorso nel medesimo contesto argomentativo, circa "*l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori*" agli effetti della specifica disciplina in esame, evidenziata nella motivazione della stessa ordinanza (funzione consistente nel compensare o ristorare, in favore del creditore, la mancata fruttuosità del capitale concesso in prestito o dell'omesso tempestivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria); non è dato poi comprendere quale siano le "*norme generali*" (in luogo della sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c.) che dovrebbero applicarsi agli interessi corrispettivi nell'ipotesi in cui il tasso soglia risulti superato dal (solo) saggio degli interessi moratori pattuiti, ove si consideri che il testo dell'art. 1815 comma 2 c.c. ante riforma (che recitava testualmente "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale*") – unica previsione cui pare aver fatto riferimento la Suprema Corte in tale contesto - non è più in vigore ormai da più di venti anni, proprio per effetto dell'introduzione della disciplina novellata dalla L. n. 108/1996, in particolare in forza dell'art. 4 (il cui testo recita "*il secondo*

comma dell'art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente); non pare di immediata percepibilità, del resto, la ragione per la quale, a fronte della pattuizione di interessi moratori usurari e della conseguente nullità della relativa clausola, il mutuante possa essere definito contraente "*danneggiato*", non essendo revocabile in dubbio, alla stregua di un elementare criterio di ragionevolezza, che l'incriminazione dell'illecito usurario (dal quale il mutuante è destinato a trarre vantaggio) e la correlata tutela civilistica trovano fondamento, oltre che in un principio di ordine pubblico, nell'esigenza di assicurare protezione alla sfera patrimoniale del mutuatario.

Per un diverso orientamento – cui questo giudicante ritiene da aderire, in quanto aderente all'effettiva *ratio* della Legge ed alla funzione sanzionatoria della disposizione in esame - la previsione di cui all'art. 1815 comma 2, c.c. non si limita a sancire la nullità della clausola usuraria, ma preclude in via generale e sanzionatoria ogni remunerazione del credito mutuato (cfr. Trib. Napoli, 28.01.2014, conf. App. Bari 04.06.2018, Trib. Udine 13.11.2014, Trib. Pesaro 05.10.2017, Trib. Massa 23.03.2016). La sanzione consistente nella conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito – fondata sull'obiettivizzazione della fattispecie criminosa, con abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 - implica il necessario abbattimento di qualunque somma prevista a titolo di interesse, legale o convenzionale, di natura compensativa o risarcitoria; pertanto sia a titolo di interessi corrispettivi che di interessi moratori, con la sola esclusione dei rapporti contrattuali già esauriti alla data dell'entrata in vigore della medesima Legge (cfr. Cass. n. 5324/2003, Id. n. 14899/2000, n. 603/2013 cit., App. Venezia, 18.02.2013, n. 342). La formula in cui si esprime l'art. 1815 comma 2 c.c., in difetto di esclusioni o specificazioni di sorta, non consente alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori (non ravvisandosi differenze di disciplina, in generale, nell'intera L. n. 108/1996), né tra le corrispondenti pattuizioni; per altro verso, essendo il

tasso moratorio pattuito attraverso una maggiorazione del tasso di quelli corrispettivi (cd. *spread*), la sanzione della nullità prevista dalla disposizione codicistica in questione non può che travolgere necessariamente tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento. Non pare revocabile in dubbio, del resto, che, in base ad un fondamentale criterio di coerenza sistematica, la nozione di interesse contemplata da tale ultima disposizione è univocamente determinata dall'art. 644 c.p. con previsione esaustiva. Ciò posto, non si vede per quale ragione lo stesso art. 644 c.p. dovrebbe riguardare tutti gli interessi "*convenuti a qualunque titolo*", secondo quanto precisato dall'art. 1 del D.L. n. 394/2001 (convertito nella Legge di interpretazione autentica n. 24/2001), mentre l'art. 1815 comma 2 c.c. prenderebbe in considerazione soltanto quelli di mora. D'altra parte, essendo il finanziamento unico, pare ragionevole che tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualsiasi titolo pattuiti (secondo quanto non a caso stabilito dalla precitata norma primaria di interpretazione autentica), concorrano congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale sanzionato sia dall'art. 644 c.p. che dall'art. 1815 comma 2 c.c.; previsione, quest'ultima, che, a fronte della violazione del tasso soglia, colpisce quindi l'intero plesso dei costi, costituente l'interesse "allargato" previsto dal comma 3 dell'art. 644 c.p., non già i singoli addendi che lo compongono, rendendo in particolare indifferente, ai fini dell'applicazione del divieto penale (e della conseguente nullità civilistica), il titolo (corrispettivo o moratorio) in ragione del quale gli interessi vengano convenzionalmente pattuiti o pretesi.

Lo stretto collegamento fra i due articoli appena citati, che definisce ineludibilmente il raggio di azione della sanzione, è puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/17, laddove, nel declinare i riflessi indotti dalla già richiamata norma di interpretazione autentica, in parte motiva si è espressamente precisato: "*Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone*

una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108"; chiarimento che rappresenta autorevole riscontro della fondatezza dell'interpretazione cui ritiene di aderire questo giudicante. In tale contesto, pare poi dirimente il rilievo per cui la stessa precitata previsione di cui all'art. 1 del D.L. n. 394/2001 convertito in Legge, nel definire in senso oggettivo la nozione di usurarietà (incentrata sul superamento del tasso soglia) e nel focalizzare l'incriminazione nella fase genetica del vincolo obbligatorio, quale che sia il titolo e la funzione giustificativa degli interessi, ha precisato espressamente che l'interpretazione autentica in questione vale "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile*"; ciò che costituisce inequivoca e dirimente conferma che, in difetto di riserve o eccezioni di sorta, una volta riscontrato l'illecito usurario vanno decurtati sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi, non valendo la diversità funzionale delle due tipologie di interessi a giustificare un'ipotetica diversità di trattamento in tale contesto di disciplina; trattandosi di previsione sanzionatoria, rispetto alla quale non può che restare indifferente la diversità funzionale delle due tipologie di interessi. Il tenore di quest'ultima previsione normativa, del resto, si configura assolutamente coerente con la *ratio legis*, atteso che, una volta acclarato, secondo quanto sin qui precisato, che il termine di raffronto cui avere riguardo ai fini del vaglio antiusura è costituito (semanticamente e giuridicamente) non già dal tasso nominale, bensì dal T.E.G. (ovvero dal costo complessivo del finanziamento, comprensivo anche degli onere economici riconducibile a scenari divergenti dall'evoluzione "fisiologica" del rapporto), il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., in forza del quale "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*", deve essere inteso - nella sua effettiva portata precettiva ed in aderenza all'evidenziata natura sanzionatoria della medesima disposizione - nel senso che se, in rapporto al finanziamento, è convenuto un costo

complessivo usurario, la relativa clausola è nulla e tale costo (nella sua totalità) non è dovuto. Non può che derivarne, in definitiva, che l'eventuale accertamento dell'usurarietà del tasso moratorio non può che comportare che anche gli interessi corrispettivi non sono dovuti, alla stregua di una corretta esegesi dell'art. 1815 comma 2 c.c..

Nel caso oggetto di causa, giova ribadire, l'espletata C.T.U. ha acclarato che il tasso dell'interesse moratorio pattuito del contratto di mutuo fondiario (8,28%) risulta superiore al T.S.U. (7,16%); la decurtazione di qualsivoglia interesse (e quindi anche di quelli corrispettivi), anche a prescindere dai superiori rilievi, deriva dalla considerazione per la quale il T.E.G. del medesimo contratto calcolato secondo la formula omnicomprensiva conforme al criterio legale ex art. 644 comma 4 c.p. (8,31%) - formula alla quale questo giudicante ritiene debba aversi esclusivo riguardo, in ossequio al principio di legalità ed in aderenza alla gerarchia delle fonti normative in materia – è anch'esso eccedente rispetto al T.S.U. (7,16%).

Il C.T.U., nel rispondere al quesito conferitogli, ha accertato che - considerando indebitamente pagati gli interessi sinora corrisposti dai mutuatari (per complessivi € 34.751,21) e quindi imputando a capitale i relativi versamenti, nonché escludendo la debenza degli interessi di pertinenza delle rimanenti rate - in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., il debito (per sola sorte capitale) residuo a carico degli stessi attori ammonta ad € 107.153,55. Lo stesso C.T.U. ha elaborato quindi un piano di ammortamento (predisposto pur sempre, nel rispetto della volontà espressa dai contraenti, in base a 360 rate costanti e con la medesima periodicità in origine concordata) inerente al solo capitale finanziato (per effetto della rimarcata applicazione della sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c.); piano che prevede, tenuto conto dei versamenti già effettuati (pari ad un totale di € 60.761,25, nel periodo dal 10.01.2007 al 31.12.2013, importo complessivo imputato tutte al solo capitale rimborsato, in conformità allo stesso art. 1815 comma 2 c.c.), il pagamento di n. 228 rate residue, dell'importo di € 469,97 ciascuna, per

un totale corrispondente, per l'appunto, alla suindicata somma di € 107.153,55 ancora da rimborsare.

L'elaborato del dott. ******, predisposto con rigore analitico, puntualmente argomentato ed esente da vizi di ordine logico, può essere posto a fondamento della presente decisione; avendo il medesimo ausiliario dell'Ufficio fornito adeguata e convincente risposta alle osservazioni mosse dai CC.TT.PP..

Va pertanto dichiarato, in accoglimento della domanda principale, che, ai fini dell'estinzione del mutuo oggetto di causa, la cifra appena indicata, a titolo di solo capitale, costituisce il debito residuo gravante sugli attori, secondo il piano di ammortamento riformulato per effetto della succitata disposizione codicistica, con la conseguente esclusione di qualsivoglia interesse.

Sulle spese processuali

Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., secondo i criteri ed i parametri di liquidazione di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di valore della controversia, dovendosene disporre il pagamento da parte della banca convenuta in favore dello Stato, risultando entrambi gli attori provvisoriamente ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, in forza di distinti provvedimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in data 21.07.2016 agli atti. In applicazione del medesimo principio, il pagamento del compenso in favore del C.T.U., già liquidato provvisoriamente con decreto del 22.03.2018 agli atti, viene posto definitivamente a carico della banca convenuta.

Va inoltre riconosciuta agli attori la rifusione delle spese dalla stessa dovute per la consulenza tecnica di parte, comprensiva della perizia redatta *ante causam* allegata a corredo della citazione, spese inerenti ad attività professionale avente *"natura di allegazione difensiva tecnica",* e che *"rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi*

rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (cfr. Cass. n. 30289/2019, conf. Id. n. Cass. n. 84/2013, Id. n. 2280/2015, Id. n. 6056/1990)*;* dovendosi peraltro precisare che devono considerarsi comprese in siffatto obbligo di rimborso "*non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento*" (cfr. Cass. n. 30289/2019 cit.), ragion per cui esse possono essere documentate anche solo mediante nota *pro forma* (quale quella datata 09.10.2019, dimessa a corredo della comparsa conclusionale attorea ed emessa per importo congruo rispetto alla quantità e qualità dell'attività professionale svolta, quale desumibile dagli atti) e non necessariamente con fattura (cfr. Cass. n. 29819/2019, Id. n. 1907/1984).

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:

- Accertata l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo fondiario oggetto di giudizio ed applicata la conversione dello stesso contratto da feneratizio a gratuito, ex art. 1815 comma 2 c.c., dichiara non dovuto alcun interesse (corrispettivo o moratorio) in riferimento al ridetto contratto e che, ai fini dell'estinzione dell'obbligo di rimborso, gli attori, in qualità di mutuatari, sono tenuti, considerati i versamenti già effettuati (imputati tutti a rimborso del solo capitale prestato), al pagamento di n. 228 rate mensili dell'importo di € 469,97 ciascuna, per un totale di complessivi € 107.153,55 a titolo di sorte capitale residua, con esclusione di qualsivoglia importo a titolo di interessi.

- Condanna Banca Zeta s.p.a. alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in applicazione del D.M. n. 10.03.2014 n. 55, in complessivi € 14.286,00, di cui € 786,00 per spese ed € 13.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato, essendo gli attori entrambi provvisoriamente ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato con distinti decreti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in data 21.07.2016 agli atti.

- Pone definitivamente a carico di Banca Zeta s.p.a. il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. ********** con decreto del 22.03.2018 agli atti.

- Dichiara tenuta e condanna Banca Zeta s.p.a. a rimborsare agli attori le spese relative alla perizia contabile di parte prodotta a corredo della citazione e per l'attività prestata dal consulente tecnico di questi ultimi nel corso del giudizio, per l'importo complessivo di € 8.112,00 (comprensivo di contributo cassa previdenziale), portato dalla nota pro forma datata 09.10.2019 dimessa in allegato alla comparsa conclusionale attorea.

Così deciso in Massa, il 10.01.2020.

IL GIUDICE UNICO

dott. Domenico Provenzano



TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico **dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2475/2014 R.G.A.C. promossa da:

.....e .....

rappresentati e difesi dall'Avv. ....., in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati in ....., ...

attori

nei confronti di

.....

rappresentata e difesa dall'Avv. ....., in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ....., in ....., Via .....

convenuta

Oggetto: azione di ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Per gli attori (cfr. foglio allegato al verbale di udienza di p.c. in data 13.12.2017 ed atto di citazione):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni esposte in atti e verbali di causa e che qui si richiamano, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:

In via principale: accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto per cui è causa e la conseguente non debenza di interessi dichiarando, ex art. 1815 c.c., che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi; per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori di tutte le somme da questi pagate a titolo di interessi in forza del mutuo de quo, alla data del 4.2.14, ammontanti ad € 42.346,57 oltre quelle versate medio tempore, maggiorate di rivalutazione ed interessi con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti al saldo effettivo o in quella misura che risulterà di giustizia. Oltre al risarcimento del danno morale conseguente alla perpetrazione del reato di usura nei suoi confronti da quantificarsi in misura non inferiore all'importo indebitamente pagato dal mutuante o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed eventualmente in via equitativa. Eventualmente imputando i pagamenti effettuati, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il contrato di mutuo. In ogni caso dichiarare la restituzione del solo residuo capitale e, quindi, la rata a scadere composta dal solo capitale. In via subordinata: Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico. Individuare conseguentemente il tasso di interesse applicabile sulle rate scadute e già versate e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del

maggior importo versato all'attore, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Dichiararsi comunque che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore del maggior importo da questi versato, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. In entrambi i casi determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti. Con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari ivi comprese quelle relative alla fase stragiudiziale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., riconoscendo il rimborso della somma di € 2.800,00 versato dall'attore per la perizia stragiudiziale di parte, il rimborso della spesa di € 1.220,00 quale spesa sostenuta dall'attore per il consulente tecnico di parte, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta."

Per la convenuta (cfr. foglio allegato al verbale di udienza di p.c. in data 13.12.2017):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis,

Nel merito e in via principale:

rigettare integralmente tutte le istanze ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.

In via subordinata:

in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice:

compensare l'importo eventualmente dovuto con il maggior credito della convenuta e rappresentato dal saldo debitore dei rapporti bancari in contestazione.

Salvis iuribus.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre in via istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

.....e ..... convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, ..., chiedendo che - previo accertamento della pattuizione di un tasso di interesse eccedente la soglia antiusura nel contratto di mutuo fondiario stipulato *inter partes* con atto a ministero Notaio .....in data 22.02.2007, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 644 c.p. e tenuto quindi conto anche degli interessi moratori concordati e di tutti gli altri oneri e costi contemplati in tale ultima previsione normativa, nonché accertata la divergenza tra il tasso di interesse effettivo globale superiore rispetto a quello nominale stabilito in contratto (anche per effetto della tipologia di piano di rimborso e del regime finanziario attraverso il quale era stato predisposto l'ammortamento) - in via principale venisse fatta applicazione della disciplina posta dall'art. 1815 c.c., con conseguente trasformazione del mutuo da feneratizio in gratuito e declaratoria della non debenza di qualsivoglia interesse, inclusi quelli corrispettivi, e con condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme versate a titolo di interessi fino al 04.02.2014 (ammontanti ad € 42.346,57), oltre che di quelle che fossero state da allora corrisposte dagli stessi mutuatari a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti fino al saldo effettivo, o comunque nella misura che fosse stata ritenuta di giustizia e ciò eventualmente imputando le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto al debito inerente alle rate del mutuo non ancora scadute, da rideterminare in importo costante privo di quota interessi (in virtù del succitato art. 1815 comma 2 c.c.); instando, altresì, per la condanna di ..... al risarcimento del danno morale in proprio favore, ex art. 2059 c.c., da liquidarsi secondo equità (ex art. 1226 c.c.), risultando integrato il reato di usura. In via subordinata, chiedevano venisse accertata e dichiarata la nullità della clausola di

determinazione del tasso di interesse contenuta nel richiamato contratto di mutuo, per indeterminatezza dell'oggetto dello stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., anche per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o dell'art. 1322 c.c., dovendosi detta clausola considerare non meritevole di tutela giuridica, e conseguentemente che fosse rideterminato il tasso di interesse applicabile al rapporto contrattuale, con condanna della banca alla restituzione delle maggiori somme versate dagli stessi mutuatari, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo.

Si costituiva ....., resistendo alle avverse pretese. Negava che al mutuo fossero stati applicati interessi a tasso usurario, essendo l'assunto attoreo in proposito fondato sull'ipotetica sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quello degli interessi moratori, dovendosi questi ultimi considerare sostitutivi dei primi (venendo in rilievo soltanto a fronte dell'inadempimento del mutuatario) e quindi alternativi rispetto ad essi, assumendo funzione del tutto diversa, ciò che valeva ad escludere in radice il cumulo tra gli uni e gli altri; ragion per cui, non a caso, gli interessi moratori non erano contemplati tra i costi e gli oneri da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. di ciascuna operazione finanziaria in base alle istruzioni della Banca d'Italia. In subordine, rilevava che, qualora si fosse tenuto conto anche degli interessi moratori ai fini della determinazione del T.E.G., l'art. 1815 comma 2 c.c. avrebbe comportato l'eliminazione dei soli interessi moratori, non già anche di quelli corrispettivi. Negava, inoltre, che il sistema di ammortamento alla francese adottato si configurasse, illegittimo, essendo esso, in realtà, privo di effetti anatocistici di sorta, rappresentando in ogni caso l'esigenza di fare ricorso, ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura, della formula predisposta in base alle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia presso gli operatori finanziari, da considerare norme tecniche autorizzate. Contestava la pretesa risarcitoria degli attori.

La causa, istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 19.01.2018, previo deposito di comparse conclusionali ed all'esito di discussione orale tenutasi alla stessa udienza, ex art. 281 quinquies c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

****

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, giova evidenziare, innanzitutto, che il *petitum* oggetto di domanda si sostanzia, in via principale, nella richiesta declaratoria di usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo fondiario oggetto di determinazione, con la conseguente determinazione giudiziale del contenuto dell'obbligazione dedotta mediante eliminazione di qualsivoglia interesse, in conformità al disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e, per l'effetto, con condanna della banca contenuta alla ripetizione di tutte le somme corrisposte dai mutuatari a titolo di interessi nel corso del rapporto; essendo stato soltanto in via subordinata chiesto l'accertamento della nullità della clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse, in quanto asseritamente predisposta "*in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c.",* con conseguente rideterminazione, secondo il principio di eterointegrazione normativa del contratto limitatamente alla clausola nulla, ex artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c., del tasso di interesse applicabile al rapporto in sostituzione di quello pattuito e con condanna dell'*accipiens* alla ripetizione delle somme percepite in eccedenza a titolo di interessi rispetto al tasso stabilito in sede giudiziale.

Ciò posto, è poi opportuno delineare gli elementi essenziali del contratto di mutuo fondiario *inter partes*, quali emersi all'esito dell'istruttoria ed, in particolare dell'analisi contabile compita in sede di C.T.U.; trattasi di

mutuo concesso per l'importo di € 190.000,00, con durata trentennale del relativo piano di restituzione, in base a rate mensili di uguale importo (pari ad € 360,00 ciascuna), con previsione convenzionale di tasso nominale annuo variabile (T.A.N.) corrispondente al 5,45% e di tasso di mora, applicabile all'intera rata non tempestivamente onorata, concordato ai sensi dell'art. 4 del contratto (cfr. doc. 1 allegato alla citazione) in misura pari alla maggiorazione di 2 punti percentuali in ragione di anno ("*In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto, in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale maggiorato di due (due) punti percentuali in ragione di anno*"); la metodologia di rimborso della somma concessa in mutuo pattuita dai contraenti è l'ammortamento alla francese, il cui piano (allegato al contratto e dallo stesso richiamato) risulta predisposto in applicazione del regime finanziario dell'interesse composto.

Atteso il suevidenziato ordine logico-giuridico delle domande (principale e subordinata) spiegate, ai fini della decisione il piano di ammortamento adottato ed il relativo regime finanziario vanno presi in considerazione, in primo luogo, quali elementi di valutazione rilevanti per la verifica del rispetto della disciplina imperativa antiusura invocata dagli attori, in particolare per accertare se dalla loro applicazione derivi un effetto anatocistico e se esso assuma rilievo in riferimento al controllo di legalità di cui alla L. n. 108/1996.

In generale, le espressioni "ammortamento alla francese" o "a rata costante" o "a capitale crescente e interessi decrescenti" non valgono ad esplicitare le modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di legalità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi.

La metodologia di ammortamento di un mutuo corrisponde alla regola con la quale si procede al rimborso del capitale finanziato, ovvero nel programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria. L'ammortamento alla francese, in particolare, prevede il pagamento

periodico di rate costanti (equi-intervallate), ciascuna delle quali comprensiva di una quota di interessi sul debito non ancora rimborsato e di una quota del debito per sorte capitale residuo, quote di ammontare rispettivamente decrescente (la prima) e crescente (la seconda).

Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua adozione comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi. Quanto appena esposto deriva, in particolare, dalla condizione di "equivalenza assoluta" tra prestazioni finanziarie che caratterizza la capitalizzazione composta, in ragione delle leggi scindibili da cui è governata (condizione in virtù della quale l'equivalenza finanziaria tra il debito iniziale e la somma delle varie quote capitali che compongono le singole rate può realizzarsi in qualsiasi momento); ciò a differenza di quanto accade in base al regime finanziario (lineare) della capitalizzazione semplice, connotato dalla condizione di "equivalenza relativa" (potendo essa verificarsi in un determinato momento, in particolare al tempo finale, e non in altri) e caratterizzato dal fatto che gli interessi precedentemente maturati non generano ulteriori interessi, con assenza quindi del fenomeno anatocistico. L'adozione dell'uno o dell'altro regime finanziario costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo, per il quale la

condizione di equivalenza finanziaria va necessariamente verificata al termine del rapporto.

Nel regime semplice, in virtù del principio di additività che lo caratterizza, gli interessi, anche se vengono calcolati sul capitale in scadenza (con periodicità mensile, annuale o in base a diversi intervalli temporali) e contabilizzati, divengono esigibili soltanto alla scadenza del capitale finanziato e contestualmente al debito inerente a quest'ultimo, restando improduttivi fino a quel momento; la sterilità degli interessi maturati a ciascuna scadenza lascia invariato il capitale di riferimento, realizzando una crescita del montante di tipo lineare, proporzionale al tempo, oltre che al capitale, di modo che il montante procede secondo una progressione aritmetica. Nel regime composto, invece, per effetto della principio di scindibilità sul quale si fonda (corrispondente alla capitalizzazione periodica degli interessi), gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato (comprensivo degli interessi in precedenza scaduti rimasti impagati) e, al momento in cui maturano, o vengono pagati, o si fondono immediatamente con il capitale, che così lievita di periodo in periodo, in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza del finanziamento; di tal che, nell'interesse composto il montante è proporzionale al capitale e funzione esponenziale della durata. Un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alla fine di ogni periodo di capitalizzazione.

E' invero consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l'anatocismo (o, quanto meno, l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi nel quale si sostanzia, sotto il profilo finanziario, tale termine giuridico) deriva non già dalla natura dell'operazione finanziaria e, quindi, dalla tipologia del relativo contratto (conto corrente, leasing, mutuo, ecc.), bensì dall'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù della proprietà di scindibilità che caratterizza le leggi che regolano siffatto regime.

L’anatocismo è un concetto prettamente giuridico, in quanto tale non riconducibile al lessico della scienza matematica, che invece conosce, come appena evidenziato, il regime finanziario dell’interesse composto, che, per quanto appena chiarito, può realizzarsi anche con l’operazione che l’art. 1283 c.c. qualifica come anatocismo, vale a dire con la produzione di interessi su interessi. Più precisamente, l’anatocismo consiste in un possibile effetto del regime finanziario dell’interesse composto, essendo, in buona sostanza, la regola del mutamento degli interessi in capitale, vale a dire della trasformazione della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi. In base al regime finanziario di capitalizzazione composta, l’interesse che matura su una somma capitale evolve secondo una regola di dipendenza esponenziale dalla variabile temporale e ciò in virtù del fatto che gli interessi, nell’istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi che si cumulano nel capitale, generando a loro volta interessi ulteriori. Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall’art. 1283 c.c., a norma del quale, come noto, *“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.* In forza della disposizione appena citata, gli interessi da corrispondere su un mutuo devono essere applicati soltanto sul capitale che rimane da restituire e non sugli interessi in precedenza maturati; ciò, come verrà più diffusamente precisato nel prosieguo della trattazione, fatta salva la peculiare disciplina degli interessi moratori in relazione al mutuo fondiario, che possono essere applicabili (a seconda della specifica normativa cui occorra avere riguardo *ratione temporis,* in virtù dei vari interventi novellatori dell’art. 120 T.U.B. succedutisi nel tempo) anche sulla quota interessi delle singole rate rimaste insolute alla loro scadenza, come per l’appunto nel caso di specie.

Va peraltro precisato che, a stretto rigore, l'anatocismo non si identifica *tout court* con la capitalizzazione composta degli interessi, costituendo tale ultimo regime finanziario il *genus* nel contesto del quale è riconducibile l'anatocismo come *species,* atteso che esso, inteso come produzione di interessi su interessi (ex art. 1283 c.c.), non esaurisce l'intero ambito applicativo dell'interesse composto: la previsione pattizia in virtù della quale interessi che vengono in scadenza vanno pagati ancor prima della scadenza del capitale risponde (anche) al regime di capitalizzazione composta, ma non necessariamente una pattuizione di tal genere comporta la spirale ascendente di lievitazione degli interessi, che, contrastando con il principio di proporzionalità di cui all'art. 821 c.c. (in forza del quale gli interessi vengono legittimamente prodotti in ragione della durata del diritto, vale a dire purchè proporzionali al tempo di annullamento del debito capitale residuo), caratterizza e qualifica l'anatocismo. Nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti l'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta determina il venir meno della suddetta proporzionalità rispetto al tempo e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi lievita esponenzialmente. E' per l'appunto in tale fenomeno che si annida l'essenza dell'anatocismo, per quanto "celato" nel valore della rata pattuita, quantificata applicando il T.A.N. contrattuale secondo la formula dell'interesse composto; operazione questa che, nello sviluppo del piano, comporta la sostanziale equiparazione al capitale finanziato (C) del corrispondente valore futuro (M, comprensivo di interessi anatocistici), espresso dalla formula $M = C(1+i)^k$, in luogo del valore futuro che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati, espresso dalla diversa formula $M = C(1+ki)$.

La criticità della ravvisabilità, sotto il profilo giuridico, del fenomeno anatocistico implicato da siffatto meccanismo sta nel fatto che la soluzione consistente nel pagare, alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi maturati sul capitale in essere, pur configurandosi nella sostanza in contrasto con il criterio di proporzionalità ex art. 821 c.c., non

determina, almeno formalmente, produzione di interessi su interessi scaduti (ciò che, ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c., integra anatocismo), pur comportando comunque i medesimi effetti economici di tale ultima operazione. In realtà, attraverso tale meccanismo, già nel momento genetico del vincolo negoziale (quindi già all'atto della stipulazione del contratto) vengono pattuite due obbligazioni a carico dell'*accipiens*, quella relativa al debito principale per sorte capitale e quella, accessoria, inerente al monte interessi, che in ragione dell'adozione del regime di capitalizzazione composta, risulta già comprendere gli effetti anatocistici, consistenti nella maggiorazione apportata al valore della rata rispetto a quello che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe presentato applicando il regime semplice. In tal modo, la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta - per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale, frequentemente privo di menzione di sorta anche del regime finanziario utilizzato (ciò che rappresenta palese indice rivelatore dell'asimmetria informativa tra le parti del rapporto, innegabilmente contrastante con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che l'operatore bancario è tenuto ad osservare) - e quindi, in buona sostanza, assorbita nel valore stesso della rata di ammortamento. Sul piano matematico-finanziario, il complessivo monte interessi previsto nella totalità delle rate include quindi (già *ab origine*, fin dal momento della conclusione dell'accordo negoziale) la maggiorazione anatocistica, per l'appunto in ragione del regime finanziario adottato. In altri termini, l'anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto in base al piano di ammortamento (ad esso allegato e dallo stesso richiamato), in virtù dell'applicazione del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta; regime che, attraverso un'alchimia matematica consentita dalla proprietà della scindibilità che lo caratterizza, comporta la maggiorazione della rata in virtù del calcolo degli interessi sul debito capitale residuo (oggetto di obbligazione restitutoria non ancora scaduta, in quanto

destinata ad essere adempiuta con il pagamento delle rate successive, secondo la periodicità pattuita), anziché sul capitale in scadenza; ciò che rende possibile, in buona sostanza, sostituire la produzione di interessi su interessi (che ai sensi del tenore testuale dell'art. 1283 c.c. determinerebbe anatocismo) con la produzione di interessi sul capitale. Per l'equivalenza finanziaria connessa al principio di scindibilità risultano infatti compresi nel regime composto sia l'ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell'anatocismo giuridico desumibile dall'art. 1283 c.c.) in cui gli interessi vengano, alla scadenza, cumulati al capitale, sia quella nella quale essi vengano alla scadenza pagati, costituendo un distinto capitale nel portafoglio del creditore; anche questa seconda variante del regime della capitalizzazione composta, a ben vedere, riproduce i medesimi effetti finanziari della lievitazione esponenziale degli interessi che qualifica l'anatocismo giuridico. Elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con i medesimi identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale avente ad oggetto il capitale. Tale caratteristica qualificante trova espressione, nei finanziamenti a rimborso graduale, nelle formule matematiche che fissano i rapporti fra Capitale (C), Rata (Rk k = 1, 2, ….. n) e Montante (M) alla scadenza $C = \sum_{k=1}^{n} R_k (1+i)^{-k}$

$M = C(1+i)^n = \sum_{k=1}^{n} R_k (1+i)^{n-k}$

In definitiva, con il regime composto, anche nella variante costituita dal pagamento degli interessi (in alternativa alla loro capitalizzazione), svanisce, a ben vedere, la distinzione tra capitale ed interessi, restando indifferente all'atto del pagamento periodico l'individuazione del titolo per il quale esso avviene (se inerente all'obbligazione principale o a quella accessoria) e, correlativamente, quale sia la specifica composizione della rata (nella sua ripartizione tra quota capitale e quota interessi), essendo

comunque invariato il montante sul quale si producono nuovi interessi; e ciò proprio perchè, sotto il profilo finanziario, adottando il regime composto la composizione della rata è pressochè ininfluente. Attraverso il piano di ammortamento alla francese strutturato secondo il regime di capitalizzazione composta assume infatti rilievo, sotto il profilo finanziario, esclusivamente l'importo della rata costante del piano di rimborso, potendo quest'ultima essere suddivisa in vario modo fra quota capitale e quota interessi; dando luogo, in ogni caso, alla medesima somma periodica di debito residuo ed allo stesso importo complessivo di interessi e capitale nei vari possibili scenari di composizione delle rate, tutti finanziariamente equivalenti, in quanto comunque fondati sul regime composto di produzione degli interessi. Con il paradossale risultato che la sostanziale intercambiabilità tra capitale ed interessi nell'ambito delle rate, dovuta all'equivalenza finanziaria che caratterizza il regime finanziario utilizzato, ove si presti attenzione esclusivamente alla forma implica che lo stesso monte interessi del piano di ammortamento in regime composto con una modalità dovrebbe risultare illegittimo, in quanto ricomprendente interessi su interessi, con l'altra sarebbe legittimo, in quanto prodotto esclusivamente da capitale e ciò sebbene in quest'ultimo caso tale risultato venga conseguito attraverso la determinazione della rata secondo un valore più elevato, in virtù dell'impiego del T.A.N. convenuto in regime composto ed in base ad una ripartizione tra quota capitale e quota interessi che consente di traslare sul capitale la produzione di interessi anatocistici. In altri termini, privilegiando, tra le varie possibili alternative di composizione della rata quella che prevede il pagamento di tutti gli interessi maturati sul debito residuo, non si verifica formalmente la produzione di interessi su interessi, ancorché la capitalizzazione composta applicata determini invariato il medesimo monte interessi che risulterebbe dall'operazione vietata ex art. 1283 c.c.. Con siffatta opzione di composizione della rata, a ben vedere, viene quindi illegittimamente elisa (se non elusa) la discriminazione operante sul piano giuridico fra obbligazione principale e obbligazione accessoria, riservando al capitale

ed agli interessi lo stesso identico trattamento e, in definitiva, vanificando in tal modo, anche per effetto della deroga al principio di proporzionalità posto dall'art. 821 c.c., il beneficio che ordinariamente deriva al mutuatario dal pagamento anticipato degli interessi rispetto al capitale. A tale proposito, è importante rilevare che la Suprema Corte ha sempre rimarcato la distinzione ontologica e giuridica tra l'obbligazione principale (avente ad oggetto la restituzione del capitale mutuato) e quella accessoria (relativa agli interessi), distinzione che non può essere evidentemente posta in non cale in ragione della tipologia di piano di ammortamento e/o del regime finanziario adottato: "*In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. Con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all'entrata in vigore del codice civile, perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo. …."*; quanto all'ammortamento alla francese, "*trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario (capitale e interessi), essa non è idonea a mutarne la natura nè ad eliminarne l'autonomia*" (cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 3479/1971, n. 1724/1977, n. 9653/2001, n. 28663/13, n. 2072/2013, n. 603/2013, n. 11400/2014). In altri termini, "*Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del*

mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l'autonomia" (cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.). E' ben vero che il mutuo oggetto di giudizio, essendo stato stipulato in data 22.02.2007, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (emanata in attuazione della delega contenuta nell'art. 25 comma 2 del T.U.B. - D.Lgs. n. 395/21993, nella formulazione a quel tempo vigente), ai sensi del quale, nelle operazioni di finanziamento con rimborso del prestito mediante rate a scadenze predefinite, "*l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento*" (comma 1), ovvero "a decorrere dalla data di risoluzione" qualora "*il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento*" (comma 2); disciplina che, in buona sostanza, legittima l'addebito di interessi moratori sull'intera rata rimasta insoluta, comprensiva anche della quota interessi. Tale disciplina, nondimeno, non vale ad escludere la suevidenziata diversità ontologica, giuridica e contabile dell'obbligazione relativa agli interessi rispetto a quella inerente al capitale, reiteratamente ribadita nei richiamati arresti della Corte regolatrice; diversità che, come dianzi evidenziato, sostanzialmente è destinata a svanire attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta nei mutui con ammortamento a rate costanti.

Se il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. si riferisce letteralmente alla produzione di interessi su interessi scaduti, parrebbe allora non esservi preclusione normativa di sorta alla pattuizione (concretantesi nel richiamo e nell'approvazione, attraverso il contratto di

mutuo, del piano di ammortamento allegato formulato in regime composto) dell'obbligo di pagamento degli interessi ancor prima di quello relativo al capitale di riferimento. Tale constatazione sottende ed implica, a ben vedere, un varco elusivo nel presidio costituito dalla succitata norma imperativa codicistica.

Secondo quanto già in precedenza accennato, infatti, in matematica finanziaria il regime composto ricomprende due diverse modalità operative attraverso le quali esso può in concreto realizzarsi: la prima in base alla quale gli interessi vengono capitalizzati ed, in quanto tali, assoggettati al medesimo trattamento del capitale, producendo quindi, a loro volta, ulteriori interessi, pagati congiuntamente alla scadenza del capitale (cd. finanziamento tipo *zero coupon bond*); la seconda, per l'appunto solitamente adottata nei finanziamenti a rimborso graduale, attraverso la quale il regime composto viene utilizzato, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, per determinare la rata (costante) di rimborso in modo che il pagamento periodico degli interessi venga realizzato, sia pure in forma semplice, su tutto il capitale (oggetto di restituzione frazionata nel tempo), a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione restitutoria di quest'ultimo (o delle singole frazioni di capitale che compongono le rate del piano), senza che ciò comporti formalmente produzione di interessi su interessi. In realtà, considerato che trattasi di disciplina imperativa, in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi), deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda direttamente la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico contratto (e quindi integranti una convenzione, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) - che producano comunque, sotto il profilo economico, il medesimo effetto della produzione di interessi su interessi. Ciò che rileva, a ben vedere, è

l'identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative suindicate, comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo (anzichè su quello in scadenza), un valore della rata di ammortamento superiore rispetto a quello che si presenterebbe adottando il regime di capitalizzazione semplice. Nei finanziamenti a rimborso rateale costante (cd. alla francese) strutturati secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta, quindi, nella determinazione dell'importo complessivo della rata ottenuta mediante l'applicazione del T.A.N., attraverso l'impiego della formula $R = \frac{C}{\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}} = \frac{C}{a_{\overline{n}|i}}$ - e quindi già al momento della stipulazione del contratto, in virtù dell'esplicito richiamo al piano di ammortamento ad esso allegato e predisposto attraverso l'uso di quella formula - è insita, in definitiva, una convenzione anatocistica, che trova espressione in una forma accelerata di produzione di interessi (nella quale la proporzionalità viene rapportata non già capitale finanziato, in conformità al disposto di cui all'art. 821 c.c., bensì al montante maturato, comprensivo della quota interessi); pattuizione replicante, in equivalenza finanziaria, il medesimo monte interessi prodotto dal computo di interessi su interessi, a prescindere da quale sia la specifica (e finanziariamente indifferente) distribuzione tra capitale ed interesse all'interno della singola rata, ciò che vale a determinare, sotto il profilo economico, lo stesso identico effetto vietato dell'anatocismo giuridico preso in considerazione dall'art. 1283 c.c.. Sul piano tecnico-finanziario, anche in quest'ultimo caso l'ammontare complessivo degli interessi risulta infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, effetto riconducibile, per l'appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata. La ragione della produzione di interessi (tutti soltanto primari) maggiori di quelli che deriverebbero dall'applicazione del regime della capitalizzazione semplice consiste nella stessa struttura della rata, in rapporto al regime finanziario adottato: tecnicamente la rata è già

caricata degli interessi anatocistici ma, accelerando l'incasso di tutti gli interessi maturati (in quanto resi esigibili, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale gli stessi interessi sono calcolati), si protrae (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c. (consistente nella crescita esponenziale degli interessi, con velocità rapportata al montante maturato, anziché al capitale finanziato). Ne deriva che, risultando la rata costante, di quanto si maggiora l'ammontare degli interessi spesati nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata. Rimanendo invariato il capitale da rimborsare, appare evidente che la maggiorazione della rata, indotta dall'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta, si riversa interamente sull'ammontare complessivo degli interessi, quale che sia la composizione della rata; l'incremento indotto nel monte interessi complessivo corrisponde esattamente agli interessi anatocistici, rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero in base al regime della capitalizzazione semplice. Nella previsione stessa dell'importo della rata pattuita in contratto – quindi ancor prima di fissarne la composizione (ovvero alla ripartizione all'interno della stessa tra quota capitale e quota interessi) ed a prescindere dalla stessa composizione - si sostanzia pertanto la convenzione anatocistica, che precede la scadenza degli interessi (essendo radicata nella fase genetica del rapporto contrattuale).

In definitiva, le modalità di calcolo degli interessi si risolvono in un *roll-over* sul capitale finanziato, chiudendo ad ogni scadenza periodica il finanziamento, introitando gli interessi e "riaccendendo" (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazioni con le quali si evita solo formalmente la produzione di interessi su interessi, ma si conserva sostanzialmente l'effetto anatocistico: di scadenza in scadenza occorre ricalcolare l'ammontare del debito che genera interessi, sicché questi,

ancorché semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di ciascuna rata, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze succedutesi vengano incorporati nel debito, esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta. In tal modo, l'ammortamento del finanziamento viene di fatto condotto con l'applicazione di interessi (sul debito residuo) in apparenza (o comunque soltanto formalmente) semplici, ma con effetti economici analoghi a quelli che si verificherebbero applicando interessi composti. Più precisamente, la suenunciata formula inversa $R = \frac{C}{\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}}$ esprime chiaramente un meccanismo anatocistico, determinando nei rapporti intertemporali fra il capitale finanziato ed i successivi rimborsi graduali un'equivalenza finanziaria comprensiva dell'anatocismo. Il ricorso a siffatto meccanismo stabilisce matematicamente l'equivalenza fra capitale (C) oggi e $C*(1+i)^k$ fra k periodi, in violazione del divieto posto dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 T.U.B.. In altri termini, con la suddetta formula, attraverso il tempo (k) all'esponente, si calcola l'interesse espresso dal T.A.N. (i) in regime esponenziale, vale a dire proporzionale non già al capitale finanziato (in conformità all'art. 821 c.c.), bensì al montante ad ogni scadenza (montante composto da capitale + interessi). Peraltro, tale operazione viene solitamente attuata in difetto di relativa specificazione nel contratto, il più delle volte in mancanza anche della semplice menzione del regime finanziario applicato – e ciò in palese contrasto con il fondamentale canone di correttezza, buona fede e trasparenza che deve improntare l'attività dell'operatore bancario (specie ove si consideri che l'art. 117, 4 comma del T.U.B. prevede che "*i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati",* che, a norma dell'art. 125 bis, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 385/1993 "*nessuna somma può essere*

richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali' e che, ai sensi dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, *"le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto");* ciò che vale in molti casi a rendere dubbia, se non altro, l'effettività dell' *in idem placitum consensum* sul quale si fonda l'accordo contrattuale e/o, comunque, la validità dello stesso in riferimento al requisito della determinatezza dell'oggetto.

In realtà, l'indicazione del T.A.N. nel contratto non è di per sé sola esplicatrice del prezzo del finanziamento se non viene integrata con la specifica menzione del regime finanziario adottato e, se questo è composto, con una compiuta spiegazione del modello di calcolo degli interessi; sono per l'appunto tali aspetti che, combinati tra loro, determinano la divergenza del monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) tra il piano di rimborso predisposto secondo il regime della capitalizzazione composta e quello sviluppato secondo il medesimo T.A.N. ma basato su quello della capitalizzazione semplice. Non a caso, la Direttiva 2008/48/CE prescrive la specificazione, oltre che delle condizioni di calcolo, dell'importo complessivo da rimborsare, essendo invece dato di comune esperienza che il più delle volte nei finanziamenti a rimborso graduale il prezzo – espresso dal totale interessi da corrispondere sul capitale mutuato - non viene esplicitamente riportato né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata. Qualora la rata venisse determinata impiegando il T.A.N. in regime semplice, invece, la scelta di calcolare gli interessi sul debito residuo, per i vincoli di chiusura del piano, comporterebbe l'impiego di un tasso inferiore, vale a dire del tasso composto finanziariamente equivalente al tasso espresso dal T.A.N.. L'incremento esponenziale del monte interessi complessivo conseguente all'adozione del regime di capitalizzazione composta – integrante il fondamento degli effetti economici vietati dall'art. 1283 c.c. - emerge nella sua lampante chiarezza ove si consideri che lo stesso

regime e la corrispondente formazione di un monte interessi anatocistici si verificano sia con la produzione di interessi su interessi, ottenuta dall'applicazione del T.A.N. (contrattuale) sul capitale che si rende esigibile ad ogni scadenza (ovvero quello che compone la quota capitale di ciascuna data), sia, alternativamente, con la produzione semplice degli interessi, ottenuta applicando lo stesso T.A.N. ad ogni scadenza sull'intero capitale residuo; in questa seconda ipotesi, il pagamento anticipato (rispetto alla scadenza dell'obbligazione di restituzione del capitale) degli interessi maturati ad ogni scadenza non impedisce affatto l'ascesa esponenziale dell'obbligazione accessoria: il monte interessi rimane invariato, alimentato dagli interessi successivi ad ogni scadenza traslati sul maggior capitale residuo. In definitiva, il piano di rimborso, in entrambe le due suindicate ipotesi, è perfettamente identico negli effetti economici, seppur invertito nella ripartizione (o, per meglio dire, nell'ordine di successione temporale) di quota capitale e quota interessi.

Che il disvalore della clausola anatocistica, posto a fondamento della sua nullità, consista nell'effetto vietato, piuttosto che nella specifica modalità operativa contabile con la quale esso è realizzato, emerge chiaramente dalla vicenda giurisprudenziale che ha condotto la Corte di Cassazione ad affermare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari ed a stabilire la necessità di procedere alla depurazione del conto dagli addebiti registrati in base a tale capitalizzazione e ciò ancorché l'effetto anatocistico (inteso nel senso di produzione di interessi su interessi, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c.) venga realizzato in modo indiretto, vale a dire, per l'appunto, rendendo capitale gli interessi debitori maturati nel trimestre. La *ratio decidendi* che ha portato a tale conclusione risiede - a ben vedere valorizzando la sostanza della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., più che il dato letterale della stessa - nella consapevolezza che anche un meccanismo che comporta, sul piano finanziario, i medesimi risultati vietati dalla predetta disposizione attraverso una contabilizzazione che replica e consente, in sostanziale funzione elusiva del disposto imperativo

di Legge, le stesse conseguenze economiche di una produzione in forma esponenziale degli interessi, realizza l'effetto che il Legislatore ha inteso per l'appunto evitare con l'art. 1283 c.c.; ciò che vale ad integrare, attraverso la clausola che consente alla banca la capitalizzazione *de qua*, un'ipotesi di pattuizione in frode alla legge (art. 1344 c.c.), in quanto destinata a realizzare per altra via il risultato, vietato dalla disposizione appena citata, di conseguire la produzione di interessi su interessi (accumulatisi nel corso dei periodi trimestrali), a prescindere dalla proposizione di apposita domanda giudiziale o dalla stipulazione di idonea convenzione successiva alla scadenza degli interessi primari. Del resto, proprio in virtù dell'equiparazione sotto il profilo degli effetti economici al fenomeno anatocistico (quale prefigurato in chiave giuridica dallo stesso art. 1283 c.c.), con riferimento alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori maturati nei conti correnti bancari la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che la violazione della disposizione appena citata - la quale, giova precisare, limita espressamente il richiamato divieto alla sola di produzione di interessi su interessi scaduti - non discende da un'espressa pattuizione anatocistica (vale a dire da una clausola che deroghi in modo esplicito e diretto al divieto appena richiamato), bensì dalla previsione, contenuta nel contratto, della chiusura trimestrale dei conti debitori: la mancata liquidazione del saldo trimestrale vale a configurare il saldo medesimo quale prima rimessa del nuovo conto, sulla quale, ai sensi dell'art. 1825 c.c., decorrono gli interessi convenzionali; di modo che la capitalizzazione degli interessi a favore della banca si pone come naturale (e, in base alla relativa clausola, inevitabile) conseguenza della periodica chiusura del conto corrente. E' ben vero che nel finanziamento a rimborso graduale, rispetto al conto corrente, ricorre una sostanziale differenza, atteso che mentre in quest'ultimo interviene un'automatica capitalizzazione degli interessi, nel primo gli interessi rimangono sistematicamente pagati ad ogni scadenza; ma, a ben vedere, è proprio nell'obbligo di adempimento di un debito accessorio (quale è, per l'appunto, quello inerente agli

interessi maturati anteriormente alla scadenza del debito principale relativo al capitale) che si risolve la sostanziale equiparazione degli interessi al capitale, in virtù del medesimo trattamento riservato agli uni come all'altro: il pagamento degli interessi periodicamente maturati in base al piano (pagamento che può essere possibile soltanto in riferimento ad un debito "maturato"), infatti, viene in tal modo reso obbligatorio (e quindi la relativa obbligazione resa esigibile), realizzando per lo più in modo immediato e diretto quell'incremento della sfera giuridica patrimoniale del mutuante (per effetto della percezione dello stesso) che la capitalizzazione di quegli stessi interessi è destinata a determinare soltanto al momento del termine del piano di rimborso (o della risoluzione del rapporto conseguente all'estinzione anticipata o alla decadenza dal beneficio del termine).

Sebbene la tematica dell'anatocismo nei finanziamenti a rimborso graduale non sia mai stata affrontata in modo diretto dalla Suprema Corte, in talune pronunce della stessa è ravvisabile l'affermazione esplicita di una tendenziale estensione – fondata sulla *ratio*, più che sul dettato letterale della norma imperativa (incentrato sulla produzione di interessi su interessi scaduti) - dell'ambito del divieto ex art. 1283 c.c. all'impiego del regime composto nei mutui, in considerazione dell'assimilazione dei relativi effetti. Nella sentenza n. 12507/1999 si fa riferimento ripetutamente al concetto di capitalizzazione ed in quella n. 2374/1999, richiamata dalla successiva n. 2593/2003, nel qualificare il citato art. 1283 c.c. come norma imperativa e di natura eccezionale (in quanto tale non derogabile al di fuori dei casi contemplati dalla stessa disposizione), pare prospettata un'espressa applicazione del relativo divieto al tasso composto dei mutui: "*Le finalità della norma sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di*

sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito. (…) pur rimanendo nei limiti del tasso soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. E' stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni' (cfr. Cass. n. 2593/2003 cit.).

Del resto, lo stesso disposto di cui all'art. 120, comma 2 lett. b) del T.U.B., nella formulazione derivata dall'art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013, nello stabilire il divieto di produzione di "*interessi ulteriori*" sugli "*interessi debitori maturati*", quale criterio direttivo cui il C.I.C.R. è stato demandato ad attenersi nel regolare *"la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"* (e quindi anche in riferimento ai finanziamenti non correlati ai conti correnti), ha fatto esplicito riferimento, per l'appunto, alla nozione di "*interessi maturati*", nozione che risulta più ampia di quella relativa agli interessi propriamente "*scaduti*" (richiamata dall'art. 1283 c.c.); ciò che consente di desumere ragionevolmente che il principio sul quale si fonda la succitata disposizione del T.U.B. presuppone una portata precettiva del divieto posto dall'art. 1283 c.c. più ampia di quella meramente formale (basata sul mero dettato letterale) limitata all'ambito degli interessi "*scaduti*", e quindi estesa anche a quelli resi esigibili attraverso un artificioso meccanismo contabile; divieto, in tal guisa ricostruito, tale quindi da costituire un più rigoroso presidio del principio di proporzionalità che governa l'ordinaria fruttuosità del denaro in forza dell'art. 821 c.c., al fine

di impedire pratiche elusive attraverso forme, indirette o implicite, di produzione accelerata di interessi in contrasto con il suenunciato principio.
Non essendo ragionevolmente revocabile in dubbio che, nel porre la disciplina appena citata, il Legislatore abbia inteso armonizzarla al richiamato tradizionale divieto codicistico di anatocismo, la (verosimilmente non casuale) divergenza lessicale dianzi evidenziata ("*interessi maturati*" nell'art. 120 T.U.B. – "*interessi scaduti*" nell'art. 120 c.c.) costituisce pertanto indice rivelatore della consapevolezza, da parte del Legislatore, del rischio intrinseco nell'abituale ricorso nella gestione dei rapporti bancari a meccanismi di produzione esponenziale degli interessi caratterizzati da effetti analoghi a quelli cui il divieto prescritto dall'art. 1283 c.c. conferisce lo stigma di illiceità, per quanto tali effetti non paiano (almeno formalmente) realizzati attraverso la produzione di interessi su interessi scaduti; quanto appena esposto specie ove si consideri che nel conto corrente bancario l'obbligazione inerente agli interessi deve ritenersi in scadenza, così come quella principale concernente il capitale, soltanto al momento della chiusura del conto. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il rapporto di conto corrente bancario "*è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario*", risultando quindi il primo "*diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario*", considerato anche che "*l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ*." (che consente alle parti, in riferimento a quest'ultimo, di concordare scadenze periodiche ai fini della liquidazione del saldo) "*tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente*" (cfr. Cass. n.15135/2014, conf. Id. n. 6187/2005, n. 870/2006, n. 15218/2007, n. 15135/2014).
Senza considerare che, a ben vedere, il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale di riferimento trova giustificazione in una pattuizione negoziale in tal senso (integrata, nel contratto di mutuo, dall'approvazione del piano di

ammortamento che contempla la composizione delle rate che il mutuatario è tenuto a pagare alle scadenze periodiche, incluse le rispettive quota interessi, di modo che queste ultime, così come le quote capitali, scadono per l'appunto contestualmente alla rata che esse concorrono a comporre); potendosi quindi, sotto tale profilo, detti interessi considerare "*scaduti*", in quanto per l'appunto oggetto di un'obbligazione esigibile, tanto che l'omesso tempestivo pagamento di una determinata rata configura innegabilmente inadempimento contrattuale (originando, di conseguenza, l'obbligo di corrispondere interessi di mora, peraltro, come già precisato, sull'intero importo della rata insoluta, comprensiva di quota capitale e quota interessi, ove ciò sia pattuito). Risulta del pari integrato l'altro presupposto del divieto ex art. 1283 c.c., rappresentato dalla pattuizione dell'effetto anatocistico anteriormente alla scadenza degli interessi, trattandosi di effetto intrinsecamente implicato – fin dal momento della stipulazione del contratto, pertanto ancor prima che il rapporto abbia esecuzione - dalla determinazione dell'ammontare delle rate attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale secondo il regime finanziario composto in base al quale è predisposto il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Non pare revocabile in dubbio, in effetti, che detto piano abbia natura negoziale e valga, in quanto tale, ad integrare il contenuto dell'accordo trasfuso nel contratto, ove si consideri che esso, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, *"rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo contrattuale delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi'* (Cass. n. 5703/2002, conf. Id. n. 23972/2010).

I principi contabili sin qui enunciati costituiscono ormai patrimonio consolidato della più accreditata letteratura matematica finanziaria (vedasi gli studi del prof. Antonio Annibali, ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma e del gruppo di docenti di Matematica Finanziarie ed Attuariale

dallo stesso coordinati della stessa Università - Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza e dell'Università dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia, i cui risultati sono stati condensati in due pubblicazioni, *"Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice"* e "*Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese*" – *Manuale per le professioni di Magistrato, Dottore Commercialista e Avvocato*"*;* vedasi anche lo studio intitolato "*Sull'anatocismo nell'ammortamento francese*" del prof. Gennaro Olivieri e della prof.ssa Paola Fersini, rispettivamente docente e ricercatore di Matematica Finanziaria presso l'Università Luiss Guido Carli, pubblicato sul n. 2/2015 della Rivista Banche e Banchieri - Rivista dell'Associazione Nazionale Banche Private; quelli del prof. Arcangelo Marrone e della prof.ssa Lara Oliva, docenti di Economia aziendale all'Università LUM J. Monnet, in "*Algoritmi e formule di calcolo dell'interesse nel mercato legale*", quello dell'Ing. Das Warhe nel libro "*Anatocismo nei mutui, le formule segrete*"; vedasi anche gli studi di statistica del dott. Graziano Aretusi, Statistico, nel libro "*Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici*" e quelli del dott. Luigi Spagnolo, esperto di tecnica bancaria, in "*L'anatocismo mascherato*").

Il gruppo di studio coordinato dal prof. Antonio Annibali, in particolare, partendo da un piano di ammortamento "alla francese" in capitalizzazione composta, ha affrontato il problema della quantificazione ed eliminazione degli addebiti correlati all'anatocismo, tramite la costruzione di un analogo piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, attraverso i seguenti passaggi: separazione del debito residuo nelle due componenti (debito in conto capitale e debito in conto interessi) e conseguente separazione e quantificazione della quota di interessi non anatocistici e di quella interessi anatocistici; eliminazione di questi ultimi e costruzione di un piano di ammortamento (in capitalizzazione semplice e quindi privo di anatocismo), che verifichi i vincoli finanziari e contrattuali (chiusura del piano di

ammortamento, costanza delle rate, mantenimento dell'importo prestato, del tasso di interesse concordato e della durata dell'ammortamento); considerazione delle soluzioni praticabili nell'ipotesi che, essendo stato già pagato un certo numero di rate del piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, si voglia provvedere al recupero dei maggiori pagamenti effettuati. Da ultimo, lo stesso gruppo di studio, con l'articolo intitolato "*Rivisitazione del modello di ammortamento alla francese di un mutuo in capitalizzazione semplice*", ha preso posizione su taluni rilievi critici mossi al modello prefigurato nelle precedenti pubblicazioni scientifiche del medesimo gruppo, sostanzialmente sintetizzati dalla considerazione per la quale, nell'originario modello, a fronte della possibilità di presentazione di importi negativi del debito residuo in conto capitale (e dei conseguenti interessi non anatocistici) si era prospettata l'utilizzazione di un tasso nullo, con conseguente modifica dell'importo della rata calcolata in capitalizzazione semplice, comportando l'applicazione di tale tasso nullo nell'evoluzione del piano di rimborso, da una certa rata in poi, la presenza di quote interessi nulle; ciò che sarebbe risultato di per sè incompatibile con la struttura del piano di ammortamento a rate costanti (o alla francese), nel quale ciascuna rata è necessariamente composta da una quota capitale e da una quota interessi (non potendo quest'ultima essere nulla, in quanto in ipotesi già versata in misura compensativa nei periodi precedenti). Al riguardo, i suddetti studiosi hanno quindi elaborato una versione alternativa del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice, in base alla quale le quote interessi sono calcolate sul residuo debito relativo al tempo precedente, ma, a differenza della formula utilizzata nel piano in capitalizzazione composta (nel quale, in quanto pagate contestualmente alle rate, producono ulteriori interessi fino al termine del piano di rimborso), in capitalizzazione semplice esse andrebbero solo contabilizzate e pagate alla scadenza del mutuo; al fine di non pagare interessi contenenti interessi maturati (che produrrebbero ulteriori interessi) ed, al contempo, di effettuare il loro pagamento contestualmente

al pagamento della rata (della quale gli stessi interessi costituiscono parte integrante), occorre quindi pagare il loro valore attuale, in capitalizzazione semplice, per il lasso temporale intercorrente tra il pagamento ed il tempo finale (tempo nel quale tali quote interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pagare). Con riferimento a tale versione alternativa del piano, attraverso l'analisi compiuta dalla predetta *equipe* matematica, la "chiusura" dello stesso piano risulta assicurata dal fatto che la somma delle quote capitali e la somma dei valori attualizzati delle rate coincidono con il debito iniziale e che, al tempo stesso, la somma dei montanti delle rate (comprensivi di quote capitali e quote interessi) coincide con il montante finale del debito iniziale.

Sulla scorta dei suenunciati principi di matematica finanziaria è quindi possibile evidenziare le numerose incongruenze ed erronee affermazioni che caratterizzano un pur diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, che ha escluso aprioristicamente, con argomentazioni ultronee - il più delle volte scorrette sotto il profilo scientifico e senza adeguata valutazione del rilievo assunto in materia dal regime finanziario applicato al rapporto - che possa verificarsi il fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese. In buona sostanza, siffatto indirizzo si fonda sulle seguenti considerazioni.

1) Per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito che, di volta in volta, si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell'ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile il fenomeno dell'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (cfr. Trib. Verona, 24.03.2015 n. 759).

2) Gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero quindi calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice unicamente sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e "spalmata" nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione (cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015). In talune pronunce annoverabili nell'indirizzo giurisprudenziale in esame si pone in particolare in evidenza che, sebbene le rate vengano determinate applicando il regime composto, ciò non andrebbe in alcun modo ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese verrebbe operato con il regime dell'interesse semplice (Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016).

3) Con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, che, quindi, per l'appunto in ragione di tale versamento, non verrebbero capitalizzati, ma per l'appunto pagati, *sub specie* di quota interessi della rata di rimborso; così come, analogamente, gli interessi conglobati nella rata successiva sarebbero anch'essi calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente (cfr. Trib. Torino, 17.09.2014 cit., Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo, 24.11.2011).

4) Il fatto che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello dovuto per effetto del piano di ammortamento all'italiana (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipende non già dall'applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata (Trib. Milano 30.10.2013).

5) Il presunto (e negato) effetto anatocistico parrebbe apparentemente derivare, in base al metodo di ammortamento alla francese, dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati; caratteristica quest'ultima, che in realtà garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c., secondo cui "*il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore*" (comma 1) e "*Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*" (comma 2). In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c. (In tal senso, la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 del 25.02.23014 - Collegio di Napoli, Trib. Padova, 23.02.2009, Trib. Monza, 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11,2014 Trib. Mantova, 11.03.2014, Trib. Treviso, 12.01.2015, Trib. Modena, 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova, 11.03.2014).

La più avveduta letteratura ha posto in luce i profili di criticità e le incongruenze, sotto il profilo scientifico, delle affermazioni giurisprudenziali sin qui esposte, in quanto contrastanti con i più elementari principi della matematica finanziaria.

Con riguardo all'argomentazione sub 1), in primo luogo, si è osservato che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata

successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in regime di capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente "*scaduti*"; più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento), ciò che costituisce conferma del fatto che il metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti stilato in capitalizzazione composta implica, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e quindi anatocismo. Il debito residuo che risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagato, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (in ipotesi in regime di capitalizzazione semplice) sul solo debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all'utilizzo di un tasso di interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell'ammontare delle rate di rimborso; e ciò, per l'appunto, in ragione di un debito residuo in tal modo illegittimamente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi. A ben vedere, l'indirizzo giurisprudenziale che trascura di

considerare siffatta modalità di determinazione del debito residuo conseguente al pagamento delle rate precedenti si basa sull'erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa, senza attribuire alcuna rilevanza all'avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) "*acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione*"; di modo che "*il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni*", decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, "*bensì dalla scadenza dell'ultima*" (cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011).

L'affermazione contenuta nelle sentenze dianzi richiamate, secondo cui l'anatocismo risulterebbe escluso dal fatto che nel piano di ammortamento alla francese si pagherebbero gli interessi solo sul capitale ancora da restituire, restando preclusa la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi, non tiene conto della considerazione per la quale il tasso applicato al debito residuo è funzione della quota capitale, che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, il cui importo, giova ribadire, è quantificato utilizzando il T.A.N. in regime di capitalizzazione composta (cfr., per analoghi rilievi, cfr. Trib. Milano, sentenza n. 5733/2014). Né, al fine di escludere l'equivalenza dell'incremento del monte interessi a quello corrispondente alla produzione di interessi su interessi può valere l'argomento secondo cui ciascuna rata comprende interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il

tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l'impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso, piuttosto che al T.A.N. applicato in regime composto sul capitale in scadenza, alla soluzione, finanziariamente equivalente, dell'applicazione dello stesso T.A.N. in regime semplice sul debito residuo; soluzione, quest'ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

Il merito dell'approccio metodologico in esame – che va ben oltre la dianzi ricordata teorica dell'equivalenza degli effetti, sotto il profilo economico ed in dipendenza della deroga al principio di proporzionalità di cui all'art. 821 c.c., dell'applicazione del regime composto al fenomeno della produzione di interessi su interessi scaduti (nel quale si sostanzia, a norma dell'art. 1283 c.c., l'anatocismo) - consiste per l'appunto nell'aver disvelato con rigoroso criterio scientifico, in quanto tale verificabile, che una parte della quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima è determinata dalla maturazione degli interessi sugli interessi già scaduti (e già pagati) nei periodi precedenti; conclusione che, a ben vedere, sotto il profilo giuridico si riflette nel riconoscimento di una dinamica anatocistica *tout court*, esattamente secondo il modello vietato dal precitato art. 1283 c.c., non già nell'affermazione di una semplice spirale esponenziale di incremento degli interessi finanziariamente equivalente al fenomeno anatocistico quale definito da tale ultima disposizione.

Con riferimento alla considerazione sub 2), tenuto conto di quanto appena precisato, è agevole rilevare che in matematica finanziaria l'ipotetico fenomeno inverso alla capitalizzazione è costituito dall'attualizzazione, che, nel contesto in esame, non assume alcuna rilevanza.

Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretta, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'affermazione secondo cui nei piani di ammortamento alla francese, per quanto stilati in capitalizzazione composta nella determinazione delle rate, le quote interessi che compongono le varie rate sarebbero (necessariamente) calcolate in regime di capitalizzazione

semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all'ipotesi nella quale si abbia riguardo ad un tasso di interesse riferito ad un tempo unitario, ipotesi nella quale le funzioni del regime di capitalizzazione semplice e di quello di capitalizzazione composta coincidono; ed è proprio detta coincidenza tra tassi di interesse derivati dall'adozione dell'uno o dall'altro regime finanziario che - giova ribadire nel caso che venga prefigurato un tempo unitario - non consente di verificare in modo univoco se il calcolo degli interessi sia effettuato in base al regime della capitalizzazione semplice o a quello della capitalizzazione composta. Procedendo all'analisi escludendo la suddetta ipotesi del tempo unitario, è dato invece constatare che nell'ammortamento alla francese predisposto secondo le regole del regime della capitalizzazione composta anche le quote interessi delle singole rate sono necessariamente calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono invece necessariamente calcolate, in termini attualizzate, in applicazione del regime di capitalizzazione semplice.

In ordine all'argomentazione n. 3), ribadita la suevidenziata struttura composita di ciascuna quota interessi delle varie rate successive alla prima (quota per una parte effettivamente calcolata sul debito capitale residuo e per l'altra proveniente dalla maturazione degli interessi sugli interessi del periodo precedente), è stato rimarcato che il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime di capitalizzazione composta è dovuto proprio alla sottrazione delle quote capitali dal debito residuo e non dall'intera rata, come dovrebbe essere.

Con riguardo all'argomentazione n. 4), non può che ribadirsi che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento alla francese e quella all'italiana, di per sé sola, non assume alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico, che non

è prodotto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dalla proprietà della scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta adottato, di modo che anche un piano di ammortamento all'italiana, ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici.
Infine, in merito alla considerazione n. 5), va in primo luogo osservato che l'aderenza del piano di ammortamento alla francese al principio posto dall'art. 1194 c.c., in forza del quale i pagamenti vanno imputati prima al debito a (accessorio) per sorte interesse e dopo a quello (principale) per sorte capitale è, a ben vedere, soltanto parziale, atteso che, come già evidenziato, i pagamenti periodici, in base al medesimo piano, sono destinati ad estinguere contemporaneamente entrambe le obbligazioni, ciascuna per le quote (pre)stabilite nelle singole rate che si succedono, rate che sono composte, per l'appunto, sia da capitale che da interessi. L'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, secondo cui "*il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*"), peraltro, viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità, sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007 e n. 16448/2009); presupposto quest'ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizzazione composta (in virtù del quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi). La disciplina posta dal citato art. 1194 c.c. è, nell'intenzione del Legislatore, per un verso norma di favore per il debitore, in quanto destinata ad assicurare allo stesso adeguata tutela sul presupposto che l'adempimento dell'obbligazione restitutoria del prestito venga regolato in sede convenzionale (ed in concreto attuato) nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 821 c.c.) e del regime finanziario fondato

sull'applicazione dell'interesse semplice, corrispondente al modello legale tipico prefigurato dal Codice Civile; regime, quest'ultimo, che, in chiave matematico-finanziaria, risponde alla regola dell'additività e che, in quanto tale, prevede che l'interesse sia sempre direttamente proporzionale al capitale iniziale ed al tempo. Lo stesso art. 1194 c.c., pertanto, è una disposizione la cui *ratio* giustificatrice (e, di conseguenza, la cui portata applicativa) non può che essere ricostruita alla luce di un criterio interpretativo sistematico in rapporto alla complessiva disciplina legale di riferimento, dalla quale emerge l'immanente esigenza, avvertita dal Legislatore, per l'appunto di salvaguardare, sotto tale profilo, la sfera giuridica del debitore dal rischio di un eccessivo e gravoso incremento della fruttuosità del denaro (pertanto limitata al solo capitale ed esclusa in relazione agli interessi corrispettivi). Per altro verso, anche il creditore risulta adeguatamente tutelato in modo specifico proprio dall'artt. 1194 c.c., sempre che, tuttavia, in virtù di un elementare principio di coerenza sistematica, venga adottato il regime di interesse semplice: dal momento che, applicando quest'ultimo regime, gli interessi rimangono improduttivi sino alla scadenza del capitale (al quale si cumuleranno soltanto al termine del rimborso, concorrendo in tal modo a determinare il totale dell'obbligazione gravante sul mutuatario), lo stesso creditore subirebbe un danno soltanto se con il pagamento effettuato dal debitore venisse estinto il capitale (che invece è destinato per sua natura a fruttare) prima degli interessi. E' proprio in virtù di tale considerazione (e dell'evidenziata e bilanciata *ratio* protettiva sottesa alla complessiva disciplina in esame, retta da un meccanismo di *checks and balances*) che il citato art. 1194 c.c. prevede che il debito per sorte capitale può essere saldato soltanto dopo il pagamento degli interessi, salvo che il creditore presti il consenso ad invertire tale ordine legale. L'art. 1194 c.c., pertanto, si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che giuridico – tra l'obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi, distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della

Suprema Corte; parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l'appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.).
In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall'art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi, secondo consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice (cfr. Cass. n. 29729/2017, Id. n. 6022/2003, n. 16448/2009, n. 3359/2099, n. 20904/2005, n. 5707/1997), situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento del finanziamento elaborato secondo il regime dell'interesse semplice. Diversamente, come già chiarito, in un piano di rimborso graduale a rate costanti (o cd. alla francese) predisposto secondo il regime dell'interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate (per quanto, in ipotesi, in forma semplice) sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive), di tal che l'anticipazione della scadenza, ovvero dell'esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime comunque, quale che sia la partizione interna della rata prescelta (tra le ipotetiche infinite variabili possibili, tutte finanziariamente equivalenti), una spirale ascendente della crescita degli interessi in chiave esponenziale, corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi; ciò che comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interesse, contribuendo entrambe le relative obbligazioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l'uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Sempre in tale contesto argomentativo, appare quindi oltremodo scorretto sotto il profilo giuridico argomentare la legittimità del piano di ammortamento alla francese (*rectius*, del ricorso al regime finanziario della capitalizzazione composta nel piano di rimborso graduale del finanziamento) con il laconico e semplicistico rilievo, contenuto in talune sentenze di merito, secondo cui esso risulterebbe conforme al principio posto dall'art. 1194 c.c. In realtà, non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto sin qui chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa previsione; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice dianzi citata – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano "*simultaneamente liquidi ed esigibili*", presupposto che, come in precedenza evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento alla francese delineato in base al regime finanziario della capitalizzazione composta; ipotesi nella quale, in costanza di applicazione del piano di rimborso concordato, la scadenza del debito per interessi (che compongono le singole rate) precede quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati. Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento a rate costanti in regime di capitalizzazione composta, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la

banca, a fronte dell''inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati fino a quel momento andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare), secondo quanto prescritto dal succitato art. 1194 c.c..

In definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione del ricorso a detto regime finanziario nel contratto, lo stesso potrebbe configurarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c. c.c.; a tale conclusione sarebbe dato pervenire ove si consideri che, come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, "*in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"* (cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 2072/2013, n. 25205/2014). Qualora, invece, vi fosse un'effettiva consapevolezza da parte del mutuatario (e quindi volontà in capo allo stesso) in ordine all'utilizzo di tale regime finanziario (ed agli effetti che ne derivano con riguardo alla quantificazione della complessiva obbligazione restitutoria, comprensiva dei relativi interessi), in ragione dell'esplicito riferimento a detto regime contenuto in

contratto, in siffatta ipotesi – tale, giova precisare, da consentire di escludere qualsivoglia asimmetria informativa tra i contraenti ed ogni possibile limite conoscitivo o equivoco di sorta in capo al mutuatario in ordine all'effettiva portata economica e giuridica del vincolo negoziale (in particolare, con specifico riferimento all'incremento esponenziale degli interessi, in misura superiore rispetto a quella che sarebbe rinveniente dall'applicazione della capitalizzazione semplice) – dovrebbe allora coerentemente concludersi che, attraverso l'adozione dello stesso regime composto e la correlata previsione del calcolo degli interessi sul debito che residua ad ogni scadenza, verrebbe realizzata una sostanziale elusione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B., risolvendosi in tal caso la stipulazione del contratto in una violazione indiretta della stessa disciplina imperativa, compiuta con una pattuizione negoziale (per l'appunto in virtù del richiamo in contratto al piano di ammortamento allegato predisposto con quel regime finanziario) fondata su un comune e consapevole intento fraudolento dei contraenti; in altri termini, potrebbe in tal caso configurarsi un contratto in frode alla legge, tale essendo, ex art. 1344 c.c., quello diretto a perseguire uno scopo o un effetto vietato dalla Legge e che costituisce "*il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa*" (l'art. 1283 c.c.), con conseguente illiceità della causa dello stesso contratto. Nell'uno come nell'altro caso – vale a dire, giova precisare, sia ipotizzando l'indeterminatezza dell'effettivo costo del finanziamento (in quanto tale integrante una nullità attinente all'oggetto del contratto), sia ricostruendo la relativa pattuizione come connotata da consapevole e comune intenzione dei contraenti in contrasto con la disciplina imperativa posta dagli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B. e quindi elusiva della stessa (ipotesi riconducibile ad una nullità correlata all'illiceità della causa) - si configurerebbe comunque una nullità meramente parziale del contratto di mutuo, in quanto pertinente, per l'appunto, soltanto alla clausola relativa agli interessi applicati in funzione di remunerazione del finanziamento in favore della parte mutuante; con conseguente necessità di fare ricorso al meccanismo di eterointegrazione normativa in riferimento alla medesima

clausola nulla, vale a dire sostituendo il tasso (invalido) previsto in contratto con il tasso legale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c..

Ciò posto, va peraltro ribadito che, nel caso di specie, parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza della relativa pattuizione soltanto in via subordinata, essendo la domanda principale tesa all'accertamento della nullità parziale della predetta clausola in ragione dell'usurarietà del tasso applicato al rapporto ed al conseguente ricorso della sanzione stabilita ex art. 1815 comma 2 c.c., consistente nella conversione *ope legis* del mutuo feneratizio in mutuo gratuito.

Le considerazioni in precedenza svolte – in particolare con riferimento all'effetto anatocistico del regime finanziario composto utilizzato nel piano di ammortamento – assumono comunque rilievo anche nel contesto da ultimo indicato, per le ragioni che si esporranno di seguito.

Dell'incremento esponenziale degli interessi indotto dal regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, infatti, non può non tenersi conto ai fini del controllo antiusura in sede giudiziale. In particolare, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (mensili) rispetto alla scadenza annuale, il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari al tasso nominale previsto in contratto (T.A.N., nel caso in esame 5,45%), bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Nella fattispecie, in base a quanto accertato dal C.T.U., il tasso mensile è pari a 0,0046% (5,45% / 12). Proiettando il predetto tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula i= (1+ik)k/h-1, dove k è il numero di periodi in un anno, h il numero di periodi di conversione ed i il tasso nominale), emerge che il T.A.E., vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nel T.A.E.G.) ed incluso anche il suevidenziato costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di

capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese - corrisponde al 5,67 (5,45% + 0,22%). Siffatta divergenza di tasso deriva per l'appunto dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia), formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo.

Raffrontando il T.A.E.G. dell'operazione creditizia in esame - "*comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse*" (vale a dire, in particolare, in relazione al contratto di mutuo oggetto causa, comprensivo dell'incidenza percentuale delle spese di assicurazione (cfr. Cass. n. 8806/2017), di quelle di gestione della pratica, della commissione pattuita, delle spese per l'incasso delle rate, della commissione di estinzione anticipata), oltre che del T.A.E. suindicato – e ciò in conformità al disposto di cui all'art. 644 comma 3 c.p. (come novellato dall'art. 1 della L. n. 108/1996), il C.T.U. ha quindi concluso rimarcando il superamento del tasso soglia in vigore per la tipologia di finanziamento oggetto di causa (7,65%) alla data della stipulazione del contratto di mutuo (22.02.2007) – momento cui occorre avere riguardo ai fini della verifica antiusura, ai sensi del disposto di cui all'art. 1 del D.L. n. 394/200 (convertito in L. n. 24/2001) – del 2,53% o del 7,98%, a seconda che venga preso in considerazione, ai fini del calcolo del T.A.E.G., il solo *spread* in base al quale risulta concordato in contratto il tasso degli interessi moratori (pattuito in misura pari al 2% in più di quello degli interessi corrispettivi), ovvero l'intero tasso degli interessi di mora, tenuto conto che questi ultimi risultano pattuiti come dovuti sull'intero ammontare delle rate insolute (comprensive non soltanto della quota capitale, ma anche della quota interessi corrispettivi), in forza dell'espresso tenore dell'art. 4 del medesimo contratto di mutuo, ai sensi della quale, per l'appunto, "*In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto, in dipendenza del mutuo, anche in caso di*

decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 2 (due) punti percentuali in ragione d'anno". Siffatta previsione pattizia risulta invero conforme all'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (disciplina in vigore alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è giudizio) – emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2 T.U.B. all'epoca in vigore, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 (in virtù del quale allo stesso C.I.C.R. venne demandato il potere di determinare "*modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*) - disposizione che, per l'appunto con riferimento ai finanziamenti con piano di rimborso rateale strutturato con scadenze periodiche predefinite, stabiliva espressamente che *"in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".* Tale ultima previsione della succitata Delibera e la conseguente legittimità della pattuita maggiorazione del tasso moratorio sull'intera rata insoluta alla scadenza non valgono, evidentemente, ad escludere l'esigenza di tener conto dell'incidenza del tasso di interesse di mora concordato dalle parti, trattandosi pur sempre di voce rilevante, in quanto "*collegata all'erogazione del credito*", ai sensi del succitato art. 644 comma 4 c.p., ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione creditizia in esame e, quindi, del raffronto tra lo stesso ed il tasso soglia relativo alla predetta tipologia di operazione di riferimento, vale a dire ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura.

In tale contesto, la questione fondamentale è accertare se, ai fini del vaglio antiusura, nel contratto di mutuo – e quindi nell'ambito del raffronto tra il tasso soglia ed il T.E.G. dell'operazione creditizia - gli interessi

corrispettivi e di quelli moratori debbano cumularsi (*rectius*, come verrà chiarito, vadano considerati come un unico aggregato omogeneo e ponderato), ovvero, più precisamente, se si debba tenere conto anche di questi ultimi per la finalità appena indicata.

Su tale questione, in giurisprudenza si sono formati vari orientamenti.

In talune pronunce di merito si afferma che degli interessi moratori non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. e, quindi, del raffronto con il tasso soglia proprio della categoria di finanziamento di riferimento; e ciò sul rilievo della diversità ontologica e funzionale delle due tipologie di interessi in questione: necessaria e remunerativa quanto ai primi (costituendo essi il corrispettivo per la banca della concessione del prestito), eventuale, risarcitoria ed al contempo sanzionatoria quanto ai secondi (in quanto dovuti quale ristoro per il ritardo nell'inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate, ovvero a fronte del deterioramento del sinallagma del rapporto ed, al contempo, diretti a fungere da coazione indiretta per dissuadere il debitore dall'inadempimento, essendo quindi, sotto tale profilo, assimilabili alla clausola penale); di tal che, le due diverse tipologie di interessi si configurerebbero, per loro stessa natura, alternative tra loro, nel senso che, a fronte dell'inadempimento, sarebbero dovuti dal mutuatario esclusivamente quelli moratori (applicabili nella fase "patologica" del rapporto contrattuale), non già anche quelli corrispettivi (operanti invece nella fase di "fisiologica" esecuzione del vincolo obbligatorio), dovendosi quindi escludere in radice qualsivoglia possibilità di sommatoria degli uni e degli altri interessi ai fini del calcolo del T.E.G. e del raffronto dello stesso con la soglia antiusura. Le Istruzioni della Banca d'Italia del 30.09.1996 e quelle che ad esse sono seguite hanno per l'appunto escluso dal calcolo del T.E.G. oggetto di rilevazione ("*gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*"); analogamente, l'art. 3, comma 4 del D.M. del 27.06.2011 e quelli allo stesso succeduti, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.

n. 108/1996 ed inerenti ai tassi effettivi globali medi relativi alle varie categorie di operazioni, hanno escluso gli interessi moratori dal novero delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini della determinazione del T.A.E.G.M. *(" I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento").*

In realtà, vari argomenti ermeneutici, sia letterali che di ordine logico e sistematico, inducono l'interprete a considerare preferibile l'opposto indirizzo - del resto ormai recepito, con diversi recenti ed univoci arresti, anche dalla Corte di Cassazione – che riconosce la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

In primo luogo, rileva l'ineludibile dettato normativo, atteso che l'art. 644 comma 4 c.c. fa espresso ed indistinto riferimento, come già evidenziato, a qualsiasi spesa, commissione o remunerazione che risulti, "*a qualsiasi titolo*", collegata all'erogazione del credito; avendo in tale contesto l'articolo unico della L. n. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. n. 108/1996), chiarito che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".* Come ha avuto modo di evidenziare eloquentemente la Corte regolatrice, è proprio il succitato espresso riferimento agli "*interessi a qualunque titolo convenuti"*, che "*rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto… secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori*" (cfr. Cass. n. 5324/2003); di tal che "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (cfr. Cass. n. 5286/2000). Trattasi di principio che costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza della

medesima Corte di legittimità (Cass. n. 14899/2000, Id. n. 5286/2000 cit., n. 8742/2001, n. 8442/2002, n. 17813/2002, 5324/2003, n.10032/2004, n.15497/2005, n. 6992/2007, n. 9896/2008 (in parte motiva), n. 9532/2010, n. 1748/2011, n. 11632/2010, n. 9532/2010, n. 602/2013, n. 350/2013, n. 5598/2017, n. 23192/2017 e, da ultima, Cass. n. 27442/2018). Come ha chiarito lo stesso Supremo Collegio, "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (cfr. Cass. n. 5286/2000 cit.). Il principio appena enunciato, peraltro, ha trovato autorevole conferma anche nella fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 25.02.2002, pronuncia con la quale, nel valorizzare il succitato riferimento fatto dal Legislatore agli "*interessi a qualunque titolo convenuti*", la medesima Consulta ha rimarcato, per l'appunto, che la previsione normativa del tasso soglia riguarda "*anche gli interessi moratori*"; più precisamente: "*Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi <<a qualunque titolo convenuti>> rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"* (cfr. Corte Cost., sent. n. 29/2002 cit.). La ricostruzione della fattispecie criminosa come reato istantaneo, nel senso che esso si consuma al momento della pattuizione degli interessi (non in quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in conformità alla norma di interpretazione autentica (L. 24/2001), conferma che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge solo in caso di inadempimento), sono comunque convenuti *ab origine*, esattamente come quelli corrispettivi (essendo la *ratio* della norma integrata quindi per gli uni come per gli altri).

Va inoltre considerato che la L. n. 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma 3 ha valore assoluto in tal senso), operando distinzioni secondo le diverse categorie di crediti per sorte capitale rispetto ai quali maturano gli interessi, non già secondo la natura e la funzione degli interessi medesimi (corrispettiva o moratoria), e che, già anteriormente all'entrata in vigore della richiamata disciplina legislativa antiusura, "*nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*" (cfr. Cass. n. 5286/2000 cit.). Non può inoltre trascurarsi di considerare, in tale contesto, il rilievo ermeneutico dei lavori preparatori concernenti la disciplina in esame, segnatamente il testo della Relazione Governativa di presentazione al Parlamento del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001, nel quale si legge: *"L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi";* risultando evidente che la pattuizione degli interessi al momento della stipulazione si riferisce tanto a quelli corrispettivi quanto a quelli moratori, essendo volontà del Legislatore quella di prendere in considerazione, agli effetti della disciplina in esame, ogni tipo di interessi, a prescindere dalla loro funzione, costituendo anche la pattuizione o la promessa di interessi usurari per il caso della mora del debitore uno strumento di abuso della posizione del creditore mutuante e di sfruttamento della difficoltà economica del primo. In tale contesto, la ricostruzione della fattispecie criminosa come reato

istantaneo, nel senso che si consuma al momento della pattuizione degli interessi (non a quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), in conformità alla succitata norma di interpretazione autentica (L. 24/2001), conferma ulteriormente che gli interessi moratori, per quanto eventuali (la relativa obbligazione sorge infatti solo in caso di inadempimento), sono comunque convenuti *ab origine*, così come quelli corrispettivi (essendo la *ratio* della norma integrata quindi per gli uni come per gli altri). La verifica del superamento del tasso soglia va quindi compiuta, per espressa *voluntas legis*, non già tenendo conto del tasso nominale applicato al rapporto, bensì del tasso effettivo globale, che comprende una serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all'erogazione del credito, non assumendo pertanto a tal fine rilievo la mera remunerazione (nominale) del prestito (consistente negli interessi corrispettivi) ed essendo conseguentemente irrilevante il *nomen juris* delle varie voci di costo da prendere in considerazione; tanto che l'art. 644, al comma 1, nel descrivere la condotta tipica dell'ipotesi criminosa, fa espresso riferimento al farsi "*dare o promettere*", "*per sé o per altri*", "*interessi o altri vantaggi usurari*", "*sotto qualsiasi forma*" ed *"in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità";* valorizzando al comma 4, ai fini della relativa verifica, ogni voce che contribuisca a determinare il costo complessivo effettivo del finanziamento e che va quindi presa in considerazione allo scopo di raffrontare il tasso soglia con il T.E.G. della singola operazione creditizia (*"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*). In altri termini, per espressa *voluntas legis*, il paradigma del controllo antiusura è costituito da un aggregato di diverse componenti (nel loro complesso integrante il costo del finanziamento), aggregato nell'ambito del quale gli interessi (corrispettivi o moratori che siano), intesi nel tradizionale senso civilistico del termine, costituiscono soltanto uno dei vari elementi. Ed è proprio in

considerazione dell'omnicomprensività semantica e giuridica di tale aggregato di flussi finanziari - che, nel suo complesso, costituisce il costo del finanziamento e che si esprime nel T.E.G. - che emerge in tutta la sua inconcludenza il dibattito circa l'esigenza di tenere conto o meno degli interessi moratori ai fini del vaglio antiusura; e ciò in quanto, una volta constatato che anch'essi (così come quelli corrispettivi) risultano comunque "*collegati all'erogazione del credito*" (ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.), sia pure nell'ambito di uno dei possibili scenari (quello dell'evoluzione "patologica" del rapporto conseguente all'inadempimento), ne deriva che non possono che essere compresi nel predetto T.A.E.G., rispetto al quale va operato il raffronto con il tasso soglia dell'operazione creditizia di riferimento.

In chiave sistematica, del resto, la disciplina civilistica (art. 1815 c.c.) e penalistica (art. 644 c.p.) in materia, così come la definizione generale di interessi moratori (artt. 1 e 2 della L. n. 108/1996), fa uso del termine "*interessi*" senza particolari declinazioni ed attributi, ciò che rende plausibile un'interpretazione massimamente espansiva della portata delle norme *de quibus*, tale da riferirsi a qualsiasi specie di "*interessi*" convenzionalmente previsti; mentre quando il Legislatore ha inteso escludere in materia di usura il rilievo di taluni oneri o costi - come, ad esempio, quelli fiscali - lo ha fatto con espressa previsione (art. 644 comma 4 c.p.). Alla luce di un'interpretazione logico-sistematica, attenta alla *ratio* protettrice ad essa sottesa, la stessa inclusione nel T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto per effetto dell'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 186, convertito in L. n. 2/2009, costituisce un significativo argomento a sostegno dell'irrilevanza della distinzione tra oneri economici fisiologici e patologici ai fini del controllo antiusura, atteso che dette commissioni (anch'esse collegate all'erogazione del credito) riflettono (esattamente come gli interessi di mora nel mutuo) la patologia del rapporto, che, in particolare, si esprime nello scoperto del conto corrente o nello sconfinamento di fido, come ha avuto modo di evidenziare la Corte

regolatrice, laddove ha l'appunto precisato che *"il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4… impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito"* (cfr. Cass. Pen. n. 12028/2010, parte motiva). Ricollegare l'illecito usurario alla dazione o alla promessa di "*interessi o altri vantaggi*" "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*" varrebbe - almeno apparentemente - a circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione dei soli interessi corrispettivi, ma tale rilievo trascura di considerare la dirimente (ed ineludibile) portata esegetica del già citato art. 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), in virtù dell'espresso riferimento ivi contenuto agli interessi "*convenuti a qualunque titolo*"; dovendosi quindi considerare che è proprio il riferimento agli "*altri vantaggi*" usurari presente nell'art. 644 c.p. che consente ragionevolmente di ricondurre all'ambito applicativo della stessa disposizione anche gli interessi moratori, avendo essi la funzione di ristoro predeterminato e forfettario del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ed essendo sicuramente destinati, in quanto tali, ad incidere sull'onerosità del prestito. In buona sostanza, un'interpretazione dell'inciso "*in corrispettivo*" di tipo logico-sistematico consente di riconnettere tale espressione alla pattuizione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi, laddove si intenda la corrispettività non già quale mero attributo descrittivo degli interessi, bensì, in conformità al tenore logico-testuale del citato art. 644 c.p., come connotato afferente alla funzione degli stessi interessi o vantaggi nell'ambito della complessiva portata causale del rapporto contrattuale: l'inciso "*in corrispettivo*" ha, infatti, come punto di riferimento, nella struttura della fattispecie criminosa, la descrizione della condotta tipica del "*farsi dare o promettere*", sicché la corrispettività degli interessi, così come degli altri vantaggi, va valutata in rapporto al profilo causale della loro pattuizione ed in relazione a tutti i possibili scenari (fisiologici o patologici che siano) configurabili nell'evoluzione del rapporto medesimo in fase

esecutiva. Ne deriva che anche la previsione di interessi moratori (così come quella di una clausola penale), pur avendo l'intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell'ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Ciò in quanto il creditore si cautela (attraverso la convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro i possibili effetti pregiudizievoli dell'inadempimento o dell'adempimento tardivo dell'obbligazione restitutoria del mutuatario; e tale previsione negoziale ben può assumere, nella complessiva economia concreta del contratto, un rilievo connesso al livello di rischio-inadempimento esplicitato già in fase di predisposizione dell'accordo contrattuale in relazione allo specifico contraente-debitore o alla categoria cui questi appartiene. Pertanto, il riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. al "*corrispettivo*" – alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica della disposizione, aderente alle esigenze di tutela sottese ed alla *ratio* della disciplina protettiva in esame - non significa affatto che solo gli interessi corrispettivi possono dare luogo al reato di usura. Il reato è infatti integrato qualora vi sia una "corrispettività" (*id est*, in termini contrattuali, un sinallagma causale) tra una dazione di denaro ed un vincolo giuridico (consistente anche solo in una promessa), che possa consentire al mutuante di ottenere vantaggi (tra i quali anche interessi) sproporzionati rispetto al valore del denaro; ciò che rende evidente che la nozione di "corrispettività", nella portata precettiva della stessa disposizione, non attiene alla natura degli interessi o della utilità *de quibus,* bensì alla riferibilità degli interessi medesimi alla sfera giuridica della parte cui essi sono destinati ed alla correlazione degli stessi alla concessione del finanziamento (essendo essi, in tal guisa, pur sempre "*correlati all'erogazione del credito*", ai fini della verifica antiusura di cui all'art. 644 comma 4 c.p.).

In definitiva, è la stessa Legge a conferire omogeneità, ai fini del controllo antiusura, ai due diversi tipi di interesse, a prescindere dalla loro diversa

natura: se infatti geneticamente e funzionalmente gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono tra loro diversi, è il Legislatore che li ha resi omogenei, al fine di evitare il grave fenomeno dell'usura bancaria, in riferimento all'identica sanzione civilistica imposta ex art. 1815, comma 2 c.c.. La diversa natura delle varie voci di costo del mutuo non impedisce certo, secondo il dettato e lo spirito della Legge, la loro aggregazione; diversamente opinando, del resto, per coerenza si dovrebbe escludere anche, ai fini della determinazione del T.E.G., la cumulabilità degli interessi con le commissioni di massimo scoperto e con le spese previste nel contratto di conto corrente bancario, cumulabilità che invece non pare ormai più revocabile in dubbio (come del resto riconosciuto nelle stesse più recenti istruzioni della Banca d'Italia).

In tale contesto, va rimarcato che, con la recente ordinanza n. 23192 del 04.06.2017, la Corte regolatrice ha ribadito, richiamando analoga precedente pronuncia (cfr. Cass., sentenza n. 5598 del 06.03.2017), che, "*in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)*"; giudicando quindi espressamente erronea la decisione con la quale il Tribunale aveva invece ritenuto "*in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso*". Anche con riferimento agli interessi moratori (da sempre esclusi dal novero degli oneri e costi presi in considerazione nella formula elaborata in base alle circolari della Banca d'Italia ai fini del calcolo del T.E.G.), la giurisprudenza di legittimità ha quindi attribuito esclusiva rilevanza alla disciplina di Legge, piuttosto che alle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza bancaria e dirette agli operatori finanziari.

Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27442/2018, pubblicata il 30.10.2018, ha ribadito ancora una volta l'esigenza di raffrontare il tasso soglia anche agli interessi moratori ai fini del controllo di legalità in sede giudiziale: "*gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti a un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, l. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari*", trattandosi di disciplina applicabile "*sia agli interessi promessi come remunerazione d'un capitale o della dilazione d'un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.)*". A tale conclusione il Supremo Collegio è pervenuto operando un analitico *excursus* storico-giuridico inerente alla loro natura e funzione ed aderendo *ex professo* alle medesime considerazioni dianzi svolte, già da tempo sostenute da questo stesso giudicante in altre precedenti pronunce in materia, vale a dire passando diffusamente in rassegna gli argomenti interpretativi sin qui esposti: quello letterale, desunto dal tenore dell'art. 644 commi 1 e 3 c.p., dall'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 e dall'art. 1 comma 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in L. n. 24/2001, non operando tali previsioni alcun discrimine di sorta in base alla natura ed alla funzione degli interessi, assumendo essi in tale contesto rilievo quale che sia il "*titolo*" per il quale siano promessi o convenuti, trovando del resto l'assoggettamento anche degli interessi moratori alla normativa antiusura riscontro anche nei lavori preparatori della citata L. n. 24/2001 (in particolare, nel § 4 del disegno di legge S-4941 presentato nella XIII legislatura, laddove si precisò che il testo normativo aveva per l'appunto la funzione di chiarire come dovesse essere valutata l'usurarietà di qualsiasi tipo di interesse, "*sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio*", quindi senza limitazioni o eccezioni di sorta); quello sistematico, in considerazione del fatto che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori hanno comunque la medesima funzione, consistente, in conformità alla tradizione giuridica romanistica, nel reintegrare la sfera

giuridica del creditore a fronte della rinuncia alla disponibilità del capitale concesso e quindi alla naturale fruttuosità dello stesso (compensando i primi e ristorando i secondi detta rinuncia): "*così come chi dà a mutuo una somma di denaro legittimamente esige un interesse, perché deve essere compensato della privazione di un bene fruttifero (il capitale), allo stesso modo chi non riceve tempestivamente la somma dovutagli deve essere compensato dei frutti che quel capitale gli avrebbe garantito se ne fosse rientrato tempestivamente in possesso*", identificandosi del resto il danno da inadempimento o da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ex art. 1224 c.c., per l'appunto "*nella perduta possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli, e trarne un lucro finanziario*" ("*danno presunto dal legislature iuris et de iure nel suo ammontare minimo, che non può essere inferiore al tasso legale*", ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c.), di tal che "*tanto gli interessi compensativi, quanto quello convenzionali moratori, ristorano … il differimento nel tempo del godimento d'un capitale*", differendo tra loro esclusivamente nella fonte ("*solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo*") e nella decorrenza ("*immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi*"), non già nella funzione; il criterio interpretativo finalistico, fondato sulla *ratio legis* (consistente, al contempo, nel "*duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell'usura e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche*") induce a ritenere "*incoerente con la finalità perseguita*" l'esclusione della pattuizione inerente agli interessi moratori dall'ambito applicativo della disciplina antiusura, dovendosi del resto ragionevolmente escludere il "*risultato paradossale*" che, diversamente opinando, renderebbe per il creditore "*più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento*", incentivando il ricorso a "*pratiche fraudolente*", come quella di "*fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite*"; anche l'analisi dell'istituto fondata sull'interpretazione "*storica*" della disciplina antiusura, infine, dimostra che

"*gli interessi moratori sorsero per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale*", essendo la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori sorta storicamente non per sottrarre questi ultimi "*alle leggi antiusura*", bensì al fine di "*aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court*". Con la stessa ordinanza, la Suprema Corte ha quindi esplicitamente qualificato "*la pretesa distinzione ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi*" – che, in ogni caso, non varrebbe ad escludere l'assoggettamento degli interessi di mora all'applicazione della Legge n. 108/1996 – come un "*aforisma scolastico*" e persino come un "*falso storico*"; essendo il fatto che il danno (da lucro cessante) che il creditore subisce per l'adempimento tardivo dell'obbligazione pecuniaria da parte del debitore, così come quello che gli deriva dalla tardiva restituzione del capitale a quest'ultimo concesso a mutuo, venga liquidato in forma di interessi, a ben vedere, null'altro che "*una convenzione*", ciò che vale ad elidere, in buona sostanza, agli effetti giuridici in trattazione, la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori (cfr. Cass. ord. n. 27442/2018 del 30.10.2018 cit.). La medesima Corte, con la pronuncia in esame, ha quindi eloquentemente ricondotto siffatta distinzione a quelle "*purtroppo non rare tralaticie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate*", dal cui abuso il monito delle Sezioni Unite Civili dello stesso Supremo Collegio, con la sentenza n. 12310 del 15.06.2015, hanno "*messo in guardia*" l'interprete, laddove è stata indicata, come "*precondizione necessaria*" dell'attività ermeneutica, la necessità di "*sgomberare il campo di analisi da … espressioni sfuggenti ed abusate, che hanno finito per divenire dei mantra ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato"; ciò che "serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale, nonché la pigrizia esegetica*" (cfr. Cass. SS.UU. n. 1531072015 cit.).

Né può rinvenirsi un argomento convincente a sostegno della esclusione degli interessi moratori dal T.E.G. ai fini della L. n. 108/1996 nella disciplina di cui all'art. 19, paragrafo 2 della Direttiva 2008/48 CR del 23 aprile 2008 in tema di credito al consumo, che stabilisce i criteri per determinare il T.A.E.G., chiarendo, per l'appunto, che "*Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che quest'ultimo sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi*"; da tale norma si dovrebbe desumere l'esclusione dalla nozione unitaria di Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) degli interessi moratori, da intendersi assimilati alle penali contrattuali. L'argomento, per quanto suggestivo, non pare convincente, attesa l'evidente diversità di funzione della disciplina consumeristica appena citata rispetto a quella che caratteristica la legislazione antiusura. La prima, infatti, definisce il T.A.E.G. ai fini limitati della applicazione dell'anzidetta Direttiva, finalizzata ad assicurare una trasparente scelta del consumatore che acceda al mercato del credito, imponendo una serie di obblighi ai prestatori di servizi finanziari afferenti al credito al consumo: posto che, a tali fini, l'indicazione del T.A.E.G. deve consentire al consumatore un'oculata e ponderata valutazione delle prospettazioni dell'intermediario o dell'impresa bancaria, è ragionevole che in esso non siano presi in considerazione che i costi e gli oneri globali connessi al credito esclusivamente nella fisiologia del rapporto negoziale. Del tutto estranei e divergenti risultano, invece, le finalità della L. n. 108/1996; di tal che deve escludersi che la (limitata e specifica) nozione di T.A.E.G. di cui alla disciplina consumeristica di fonte europea condizioni la ricostruzione delle nozioni di Tasso Effettivo Globale Medio (ai fini delle rilevazioni imposte dal Ministero dell'Economia dall'art. 2 L. n. 108 del 1996) o di Tasso Effettivo Globale (ai fini della verifica in concreto del superamento

del tasso soglia di cui all'art. 644 c.p. ed all'art. 1815 comma 2 c.c.). Quanto appena esposto trova riscontro nella stessa suindicata ordinanza 27442/2018 dianzi citata, con la quale, nell'escludere che al controllo di legalità inerente agli interessi moratori possa procedersi attraverso un incremento del tasso soglia previsto *ex lege* in misura corrispondente alla maggiorazione media dei tassi di mora praticati sul mercato per le varie categorie di operazioni creditizie, in modo da elaborare una sorta di tasso soglia moratorio, si è al riguardo rimarcato che "*è impossibile, in assenza di una norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato in base all'art. 2 l. n. 108/1996, ma in base a un fantomatico tasso, talora definito nella prassi di mora-soglia, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia*". Giova ribadire, in proposito, che la normativa in materia non contempla la separata rilevazione in sede amministrativa del saggio convenzionale di mora medio quale presupposto per la determinazione di un tasso soglia moratorio al quale raffrontare la mora pattuita per le singole operazioni creditizie: la Legge n. 108/96 risulta infatti fondata sulla rilevazione dei tassi (fisiologici) medi per tipo di contratto, ciò che si configura di per sè incompatibile con l'ipotetica rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico (vale a dire in base alla diversa funzione, compensativa o risarcitoria, e/o alla diversa fonte, convenzionale o legale, degli stessi).

La presunta necessaria omogeneità e simmetria delle formule relative al T.E.G. della singola operazione (ex art. 644 c.p.) e al T.E.G.M. della categoria contrattuale di riferimento (ai sensi dell'art. 2, comma 1 della medesima Legge) costituisce, nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia, il principale argomento addotto a giustificazione dell'esclusione non soltanto degli interessi moratori, ma anche di altre voci ed oneri che, i chiave funzionale, integrano il costo del finanziamento. La questione riflette, a ben vedere, l'interpretazione dell'essenza stessa del meccanismo operativo attraverso il quale il Legislatore ha prefigurato

l'illecito usurario ed il controllo antiusura, anche in forza del principio di gerarchia delle fonti normative in materia, principio cui non può non attribuirsi fondamentale ed imprescindibile rilievo anche nella materia *de qua*.

L'art. 2 della L. n. 108/1996 prescrive che la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) debba essere compiuta dal Ministero Economia e Finanza, "*sentita la Banca d'Italia*". In materia, quindi, il Legislatore ha attribuito all'Istituto di vigilanza bancaria esclusivamente un ruolo consultivo, ovvero soltanto il compito di acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) e dalla stessa Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 ("Operatori del Credito") i tassi (effettivi globali) da questi mediamente applicati nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura e di comunicare i valori medi derivanti da tale rilevazione al medesimo Ministero, il quale, una volta *"corretti"* gli stessi *"in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento",* stabilisce i tassi soglia di ciascun trimestre per le varie categorie di rapporti contrattuali e li pubblica senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. In buona sostanza, l'art. 2 della L. n. 108/1996 conferisce alla Banca d'Italia il solo compito di "fotografare" l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni *"tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della natura, dei rischi e delle garanzie (comma 2)",* spettando poi al Ministero la classificazione delle varie tipologie di operazioni creditizie e la rilevazione trimestrale dei T.E.G.M. relativi a queste ultime (che, come già precisato, previa correzione "*in ragione delle eventuali variazioni del tasso di sconto successive al trimestre di riferimento* ", vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale). Con particolare riferimento alla determinazione del tasso soglia, il Legislatore, attraverso disposizione di rango primario, non ha fatto pertanto alcun rinvio ad un aggregato di costi connessi al credito

stabilito in via autonoma dalla norma secondaria. Del resto, i primi D.M. attuativi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, emanati il 23.09.1996 ed il 24.09.1997 (recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ed i T.E.G.M. dell'epoca), non prevedevano alcun compito per Banca d'Italia di predisporre specifiche istruzioni destinate agli operatori finanziari per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura; né risulta che una norma di rango legislativo abbia attribuito in seguito all'Istituto di vigilanza bancaria tale funzione di integrazione e/o di specificazione normativa al fine di stabilire le voci di costo da prendere in considerazione per procedere alla rilevazione del T.E.G.M., tanto meno derogatoria rispetto all'esaustiva elencazione ed omnicomprensiva contenuta nel comma 1 del citato art. 2 della L. n. 108/1996 (che fa espresso riferimento alle "*commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse"*); funzione integrativa della disciplina legislativa che lo stesso Legislatore, laddove ha invece inteso farlo in materia, ha conferito alle fonti di rango secondario attraverso disposizioni esplicite (ad esempio, con l'art. 117, comma 2 del Testo Unico Bancario, in relazione alla previsione da parte del C.I.C.R. di forme diverse da quella scritta per talune tipologie di contratti bancari). Non a caso, per l'appunto in virtù di tale ricostruzione del sistema delle fonti in materia, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che *"Il delitto di usura, quale definito a seguito dell'intervento novellistico operato dalla legge n. 108 del 1996, non riserva affatto compiti "creativi" alla Pubblica Amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria",* atteso che *"il legislatore si è fatto carico di introdurre e delineare una rigida "griglia" di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un compito di "registrazione" ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità*". In altri termini*, "in tale prospettiva, il procedimento per la determinazione dei tassi soglia analiticamente descritto dal legislatore*

della riforma, esclude, per puntualità di riferimenti, qualsiasi elusione del principio di riserva di legge in materia penale, nulla essendo lasciato a scelte di opportunità o a valutazioni non fondate su rigorosi criteri tecnici: al contrario, è proprio la linea di "obiettivizzazione" del fatto tipico che ora caratterizza la figura descritta dall'art. 644 cod. pen. a rendere la fattispecie senz'altro esente da quelle perplessità di insufficiente determinatezza che, in passato, erano state adombrate al suo riguardo". In definitiva, *"il dettaglio dei criteri stabilito dalla legge è dunque tale da rendere la fonte non legislativa un atto meramente ricognitivo, destinato a "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari distinti per classi omogenee di operazioni, secondo parametri di certezza ed obiettività, e con l'intervento degli organi istituzionalmente deputati a compiere siffatte registrazioni"* (cfr. Cass. Pen. n. 20148/2003). Non può dunque affermarsi un'automatica equiparazione tra le risultanze delle rilevazioni della Banca d'Italia e il T.E.G.M., sia dal punto di vista formale, atteso che questo è rilevato dal Ministero con decreto solo "*sentita la Banca d'Italia*", sia dal punto di vista sostanziale, perché la norma prevede comunque ipotesi di correttivi da apportarsi dal medesimo Ministero competente. Le cd. istruzioni della Banca d'Italia (rivolte soltanto alle banche ed agli operatori finanziari, non certo vincolanti per l'Autorità Giudiziaria) non possono quindi entrare in conflitto con la norma primaria (art. 644 c.p.), perché per la Legge le loro funzioni sono diverse: rispettivamente, quanto alle prime, quella indicare criteri operativi destinati agli istituti bancari ed agli intermediari finanziari affinchè essi possano comunicare al Ministero i tassi medi dagli stessi praticati con riferimento alle varie classi omogenee di operazioni creditizie, informazione in base alla quale il medesimo Ministero procede dapprima alla rilevazione del T.E.G.M., ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 108/1996 (ovvero il Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo), per poi pubblicare i tassi soglia concernenti le stesse classi di operazioni (determinati attraverso la maggiorazione di "*un quarto*" del predetto

T.E.G.M. con l'aggiunta di "*un margine di ulteriori quattro punti percentuali*", a norma del comma 4 dello stesso precitato art. 2); quanto alla seconda (giova ribadire, la Legge), quella di stabilire le voci di costo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. di ciascuna categoria di operazioni, ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.. Ne deriva che qualora emerga un conflitto di tal genere, esso non può che essere risolto attraverso la disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la Legge non autorizza affatto il Ministero (e tanto meno la Banca d'Italia) a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini della determinazione del T.E.G. rispetto al quale operare il riscontro di legalità in riferimento alla disciplina antiusura.

La rilevazione del T.E.G.M. (operazione spettante al Ministero "*sentita la Banca d'Italia*") e la determinazione del T.E.G. relativo al singolo rapporto creditizio, ai fini della verifica di legalità, sono quindi operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e basate su aggregati di costi che, seppure definiti con criterio omogeneo ("*commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e … spese, escluse quelle per imposte e tasse*", in base alla locuzione contenuta sia nell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 che nell'art. 644, comma 4 c.p.), non sono perfettamente sovrapponibili. La funzione del T.E.G.M. (ex art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996), infatti, è quella di fotografare l'andamento dei tassi di mercato praticato dalle banche, consistendo, quindi, in una mera rilevazione statistica che implica selezione e organizzazione di dati ed in tale ambito deve ritenersi esaurirsi la discrezionalità tecnica (limitata da rigorosi criteri tecnici) della Banca d'Italia (che ad es. ha escluso talune tipologie di rapporti bancari dalla rilevazione statistica, riconducibili a dinamiche "patologiche", pertanto ritenuti tali da alterare il normale prezzo del credito applicato alla clientela, quali, a titolo esemplificativo, le posizioni classificate a sofferenza, i crediti ristrutturati, le operazioni a tasso agevolato o di favore, i finanziamenti revocati, i finanziamenti infragruppo, tipologie di rapporti che non è revocabile in dubbio essere comunque sottoposte, esattamente come le

altre, al vaglio antiusura, sebbene non siano state comprese nelle rilevazioni dell'Istituto di vigilanza relativi al T.E.G.M.); non assolvendo invece lo stesso T.E.G.M. la funzione di integrare l'aggregato di costi in attraverso il quale si determina il T.E.G. della singola operazione, rispetto al quale va compiuto il raffronto con il tasso soglia della categoria di riferimento, essendo le componenti di tale ultimo aggregato (autonomamente) desumibili - senza necessità di interventi integrativi di sorta affidati a fonti di rango secondario - dal chiaro dettato del comma 4 dell'art. 644 c.p., secondo cui *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".* A ben vedere, il fatto che la specificazione per la quale tali voci di costo assumono rilievo in quanto, per l'appunto, "*collegate all'erogazione del credito*" (giusto il disposto di cui all'art. 644, comma 4 c.p. ai fini dell'individuazione del T.E.G. della singola operazione) non sia invece riportata nell'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 (che contiene l'analoga elencazione di quelle rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M relativo alle varie classi omogenee di operazioni) non pare casuale, ma assume una significativa valenza interpretativa, atteso che la rilevazione del T.E.G.M. è finalizzata ad enucleare un indicatore medio del mercato "fisiologico" del credito (essendo esso destinato a costituire la base per stabilire il tasso soglia usurario, attraverso i correttivi e la maggiorazione previsti *ex lege*); mentre per l'individuazione del tasso della singola operazione creditizia rispetto alla quale effettuare il raffronto con il tasso soglia ai fini della verifica antiusura il Legislatore ha piuttosto consapevolmente preso in considerazione l'intero costo del finanziamento complessivamente inteso, trovando la omnicomprensiva nozione di "collegamento" delle varie voci all'erogazione del credito – che esprime evidentemente un concetto di ampia correlazione "teleologica" - giustificazione, per l'appunto, in tale peculiare ed inequivoca *voluntas legis*.

Richiamate le considerazioni che precedono, pare quindi evidente che l'ipotesi criminosa di cui all' art. 644 comma 1 c.p. (usura oggettiva) costituisce una fattispecie autosufficiente, in quanto la norma penale descrive in modo compiuto il nucleo dell'incriminazione (fondata sull'eccedenza, rispetto al tasso soglia, dell'ammontare complessivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito); e ciò senza alcun rinvio ad un ipotetico aggregato di costi stabilito o integrato dalla normazione secondaria (i Decreti Ministeriali) e tanto meno alle circolari della Banca d'Italia (del resto neanche menzionate nelle disposizioni di rango legislativo sin qui citate). Trattasi, pertanto, di norma penale (soltanto) parzialmente in bianco, nel senso che essa non può operare senza la pubblicazione in G.U. dei Decreti Ministeriali periodici che indicano il tasso soglia (ottenuto in base al T.E.G.M all'applicazione dei relativi coefficienti correttivi ed alla maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996); non già, quindi, nel senso che alla normazione di rango secondario sia stato attribuito dal Legislatore il potere di stabilire quali specifici oneri e costi compongono l'aggregato che occorre considerare per individuare il T.E.G. della singola operazione creditizia, rispetto al quale va effettuata la verifica antiusura. In altri termini, il tasso medio pubblicato dal Ministero in relazione a ciascuna classe di operazioni finanziarie vale in quanto tale e non in funzione dell'aggregato di costi preso in considerazione dalla Banca d'Italia ed assunto quale base per l'enucleazione di quello stesso tasso medio, previa applicazione dei "correttivi" previsti dall'art. 2, comma 1 della L. n. 108/1996 in funzione delle variazioni periodiche del tasso ufficiale di sconto.

A fronte di un ipotetico contrasto tra norme amministrative (i Decreti Ministeriali) e disciplina legale (con particolare riguardo, per l'appunto, alle componenti dell'aggregato di costi da prendere in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G. della verifica antiusura) e non vincolando le prime - prive di efficacia precettiva e derogatoria rispetto alla Legge - la

valutazione in sede giudiziale (a differenza della Legge), non resta al Giudice che disapplicare – ex artt. 4 e 5 dell'allegato E della L. n. 2248 del 1865 - gli atti di normazione secondaria (ovvero i D.M. che le hanno fatto proprie le indicazioni fornite con le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli operatori finanziari) integrativi della norma di rango primario (art. 644 c.p.). Sotto tale profilo, l'art. 3 dei Decreti Ministeriali succedutisi negli ultimi anni, laddove prescrive che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia inerente alle varie operazioni creditizie, "*si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia*", si configura in realtà illegittimo, non potendo la discrezionalità tecnica affidata alla Banca d'Italia (ai fini della selezione dei criteri di calcolo e dei criteri di inclusione cui fare ricorso per l'individuazione del tasso medio di mercato delle varie categorie di operazioni) essere trasposta dal piano operativo della mera rilevazione statistica al ben diverso processo di verifica del rispetto della soglia legale antiusura, avente natura giuridica. E ciò in quanto, giova ribadire, la norma secondaria non è stata affatto autorizzata ad un intervento del genere, che si risolverebbe nella sostanziale ed arbitraria identificazione dei canoni e dei criteri statistici dettati dallo stesso Istituto di Vigilanza agli operatori bancari ai fini della rilevazione dei tassi medi (ex art. 2 della L. n. 108/1996) con le regole ed i principi giuridici in base ai quali il Legislatore ha prefigurato il controllo di legalità in relazione alla disciplina imperativa in materia; intervento che risulterebbe, in buona sostanza, integrativo del precetto legislativo (l'unico effettivamente vincolante anche nei confronti degli stessi operatori bancari) e ciò senza che lo stesso Legislatore abbia mai assegnato in materia alla normazione secondaria una funzione di tal genere. In ossequio all'ineludibile principio di legalità, pertanto, non può quindi ritenersi che le istruzioni della Banca d'Italia (sicuramente prive di efficacia vincolante per l'Autorità Giudiziaria) siano norme tecniche autorizzate ad integrare la disciplina di Legge,

esaurendosi la funzione della procedura amministrativa, per quanto chiarito, nel "fotografare" il T.E.G.M. delle varie tipologie di operazioni, non già nell'integrare il contenuto del precetto legislativo (che è già integralmente definito nell'art. 644 c.p., anche in relazione all'aggregato di costi da assumere quale parametro ai fini del riscontro del rispetto della disciplina antiusura). Laddove, del resto, il Legislatore ha inteso consentire ad organi amministrativi di integrare la disciplina legislativa sotto taluni profili inerenti alla materia bancaria, ovvero di dettare previsioni normative derogatorie rispetto alla stessa, lo ha fatto attraverso apposita ed espressa disposizione, ad esempio laddove, con riferimento al principio legale in virtù del quale i contratti bancari "*sono redatti per iscritto*" (art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993) – trattandosi di requisito formale prescritto "*ad substantiam*" (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 36/2017) - ha rimesso al C.I.C.R. l'individuazione di talune tipologie di contratti stipulabili in altra forma "*per motivate ragioni tecniche*". Non si vede quindi per quale ragione, con riguardo all'aggregato di oneri e costi da prendere in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà, possa ritenersi attribuito alla Banca d'Italia il potere di integrare la disciplina di Legge in difetto di qualsivoglia previsione normativa attributiva di un potere d'intervento in tal senso; e ciò specie ove si consideri la riserva di Legge specificamente stabilita con riferimento alla disciplina antiusura, a norma dell'art. 644, comma 3 c.p. (come novellato dall'art. 1, comma 3 della L. n. 108/1996), in forza del quale *"la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".* Risulterebbe invero evidente il rischio di criticità applicative, se non persino di gravi fenomeni elusivi, ove alla Legge fosse riservata soltanto la determinazione del tasso soglia antiusura, mentre la scelta e l'individuazione del parametro di valutazione ai fini del raffronto tra lo stesso tasso soglia ed i saggi di interesse praticati sul mercato in riferimento alle varie categorie di operazioni creditizie fosse rimessa ad organi amministrativi anche in deroga al chiaro ed univoco criterio legale imposto dal comma 4 del precitato art. 644 c.p..

Nessuna norma primaria stabilisce un raccordo – e tanto meno un principio di identificazione – tra le istruzioni dell'Istituto di Vigilanza sugli enti bancari (valide ai fini statistici) ed il T.E.G. dei singoli rapporti contrattuali, in modo da circoscrivere il perimetro dei costi rilevanti soltanto a quelli presi in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M..
Non a caso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di giudicare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disciplina di legge in esame (sollevata in relazione agli artt. 3, 25 e 41 Cost.), in riferimento al ruolo assunto in tale ambito dagli organi amministrativi, sul rilievo per cui la L. 108/1996 "*fissa limiti e criteri analitici e circoscritti … vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice*"; peraltro evidenziando espressamente che la suindicata disciplina di legge non riserva affatto "*compiti creativi alla Pubblica Amministrazione*", né affida ad essa "*margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria"*, essendosi piuttosto il Legislatore "*fatto carico di introdurre una rigida griglia di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null'altro che un compiti di registrazione e di elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità*" ed avendo la L. n. 108/1996 a tal fine fissato, per l'appunto, "*limiti e criteri analitici e circoscritti … vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica, idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice*" (cfr. Cass. Pen. 18.03.2003 n. 20148).
Non pare persuasivo quindi l'argomento – pur recepito in talune sentenze di merito – secondo cui la disomogeneità tra le voci di costo prese in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M. (attraverso rilevazioni effettuate in conformità alle circolari della Banca d'Italia) e,

conseguentemente (in virtù delle maggiorazioni e degli adattamenti previsti dalla legge), dei tassi soglia, da un canto, e delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. delle singole operazioni creditizie (secondo il criterio funzionale recepito nell'art. 644, comma 4 c.p.), dall'altro, non consentirebbe il raffronto occorrente ai fini della verifica antiusura (trattandosi di confrontare valori incomparabili, in quanto ottenuti, per l'appunto, tenendo in considerazione costi ed oneri non esattamente identici); di tal che l'unica soluzione per rendere applicabile la disciplina di Legge risulterebbe quella di adottare la cd. formula della Banca d'Italia (fondata invece su un criterio di omogeneità) ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione da prendere in esame.

Va al riguardo ribadito che T.E.G.M. (pubblicato nei D.M. trimestrali ex at. 2 della L. n. 108/1990) e T.E.G. relativo alla singola operazione finanziaria (ex art. 644 comma 4 c.p.), pur nella diversità di funzione, sono grandezze omogenee; ma tale omogeneità va affermata non già in quanto esse siano composte da un identico aggregato di costi (vale a dire composto dalle medesime voci), bensì in quanto sono stati definiti dalla Legge secondo un criterio analogo ("*commissioni remunerazioni spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse*"), non affatto identico; essendo decisiva, ai fini dell'individuazione del discrimine tra l'uno e l'altro criterio, l'evidenziata diversità delle rispettive funzioni nell'ambito della disciplina in esame. E' per l'appunto in tale considerazione che trova giustificazione il fatto che, ai fini della determinazione del T.E.G.M., assumono rilievo oneri, costi ed operazioni "fisiologici" del mercato creditizio, mentre con riferimento al T.E.G., alla luce dell'inequivoco disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p., occorre considerare anche quelli dovuti in ragione dell'ipotetica evoluzione patologica del rapporto obbligatorio (quali, a titolo esemplificativo, gli interessi moratori, i crediti in sofferenza, revocati o in mora), o comunque quelli correlati a scenari di attuazione del rapporto obbligatorio alternativi o meramente eventuali rispetto allo svolgimento ordinario originariamente predicato in sede di stipulazione del contratto (quale la penale per l'estinzione anticipata nel

mutuo), ovvero ancora concordati o comunque previsti (talora per espressa previsione normativa) ai fini dell'erogazione del finanziamento, per quanto non integranti prestazione corrispettiva rispetto allo stesso (quali il premio assicurativo nel mutuo o il compenso in favore del mediatore finanziario nei contratti di finanziamento); e ciò in virtù dell'innegabile correlazione funzionale di tali ultimi oneri e costi con l'erogazione del finanziamento. Ne deriva, in definitiva, che le voci di costo escluse dal campo di rilevazione del T.E.G.M. - quale che sia la ragione di tale esclusione – devono trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto (fino al 2011 pari al 50% del TEGM, ora pari al 25% del TEGM + 4 punti percentuali) esistente tra il medesimo T.E.G.M. ed il tasso soglia stabilito ai sensi di Legge, senza che possa, per converso, predicarsene l'esclusione dal T.E.G.. In altri termini, una volta individuato, attraverso la rilevazione del T.E.G.M., il costo fisiologico ed ordinario del credito relativo alle varie tipologie di operazioni, tutto ciò che deborda dall'ordinario – a vario titolo e quale che sia la ragione, se del caso anche in dipendenza di scenari patologici dell'evoluzione del rapporto obbligatorio e, comunque, anche se consistente in oneri non identificabili negli interessi intesi nel tradizionale senso civilistico e persino qualora integrati da remunerazioni o compensi destinati a terzi (il comma 1 dell'art. 644 c.p.c. fa espresso riferimento, non a caso, a "*interessi o altri vantaggi usurari*" dati o promessi, "*per sé o per altri*" e "*sotto qualsiasi forma*") – deve essere contenuto nel suindicato *spread* previsto ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996. La formula normativa con la quale è stato predisposto l'art. 644 c.p. (evidentemente diretta ad evitare pratiche elusive), comporta, come già chiarito, il superamento della stessa nozione tradizionale di interesse – inteso come funzione del capitale e del tempo – in quanto non considera tanto il frutto del denaro per il finanziatore, quanto il costo (complessivamente) sopportato dal finanziato.

La scelta del modello di rilevazione statistica fondato sulla prassi ordinaria e fisiologica del credito costituisce, quindi, un'opzione metodologica corretta ed aderente alla funzione che la Legge attribuisce al T.E.G.M. ed

alla stessa finalità di calmierare il mercato del credito, in conformità alla *ratio* ispiratrice della disciplina introdotta dalla L. n. 108/1996. Corrispondentemente, qualora venissero ricompre si, ai fini della determinazione del tasso medio di riferimento, oneri e costi "patologici", ciò, piuttosto che evitare (o quanto meno contenere) i tassi anomali, limitandoli e tenendoli il più possibile prossimi a quelli ordinari di mercato, comporterebbe un tendenziale riallineamento (verso l'alto) del tasso "fisiologico" e del "tasso patologico"; pregiudicando così, nella complessa architettura normativa che sorregge il presidio antiusura, la funzione dello *spread* tra il T.E.G.M. ed il tasso soglia (*spread* nell'ambito del quale, come chiarito, vanno contenuti gli oneri ed i costi anomali, in particolare quelli correlati all'inadempimento); in tal modo vanificando la stessa *ratio legis*. In tale contesto, il limite fissato dalla Legge quale soglia antiusura deve consentire all'intermediario finanziario di conseguire il corrispettivo del servizio prestato e di coprire adeguatamente i costi ed i rischi ordinari dello stesso, dovendo invece quelli eventualmente eccedenti e/o ulteriori rispetto a questi ultimi, chiaramente in relazione alla categoria di operazioni creditizie di riferimento, trovare necessariamente collocazione (e comunque compenso o ristoro) entro lo *spread* stabilito dalla Legge.

A fronte del quadro normativo e delle problematiche interpretative sin qui ricostruite, in giurisprudenza si sono diffusi orientamenti contrastanti, anche in seno alla stessa Corte regolatrice, in ordine al rilievo da attribuire alle formule per il calcolo del T.E.G. elaborate secondo le istruzioni della Banca d'Italia succedutesi nel tempo e, correlativamente, in merito al controversa esistenza di un principio di simmetria ed omogeneità delle voci di costo del finanziamento rilevanti ai fini dell'art. 2 della L. n. 10871996 rispetto a quelle cui occorre avere riguardo ai fini della verifica antiusura secondo l'art. 644 comma 4 c.p..

Con specifico riguardo alle commissioni di massimo scoperto, come noto, a seguito dell'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009) - con il quale è stato stabilito, al comma 1, che "*sono*

comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108", le commissioni di massimo scoperto (definite come "*provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente*") - è sorto contrasto in giurisprudenza circa la portata innovativa o di interpretazione autentica della disposizione appena citata, essendo state, prima di allora, dette commissioni escluse dal novero delle voci di costo contemplate ai fini del calcolo del T.E.G. inerente ai rapporti di conto corrente bancario nella circolare della Banca d'Italia diffusa al momento dell'entrata in vigore della stessa succitata disposizione di Legge, ciò fino a quando la Banca d'Italia si è finalmente uniformata alla richiamata riforma normativa, modificando la formula ed includendo, attraverso le Istruzioni del 2009 ai fini del calcolo del T.E.G., le stesse commissioni di massimo scoperto nell'ambito degli oneri (non assimilandoli quindi agli interessi) e ciò in sostanziale conformità all'originaria funzione causale delle stesse (consistente nel remunerare la banca per la messa a disposizione di fondi al cliente, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo). Il comma 2 del citato art. 2 bis sembrerebbe dare per presupposta la portata innovativa della stessa norma, laddove demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di "*disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".* Tale ultima opzione ermeneutica è stata in effetti recepita dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016, avendo in quell'occasione il Supremo

Collegio ritenuto che "*l'esclusione ai fini della verifica dell'usura della commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari"* (cfr. Cass. n. 12965/2016 cit.). La Corte regolatrice, in sostanza, con le pronunce appena menzionate ha in tal modo desunto la portata innovativa della nuova disposizione (che ha incluso le commissioni di massimo scoperto nel novero delle voci di costo rilevanti ai fini del controllo antiusura) dalla mera circostanza per la quale le Istruzioni della Banca d'Italia - in base alle quali erano state effettuate le rilevazioni statistiche prese in considerazione dai Decreti Ministeriali inerenti alla determinazione dei tassi soglia anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito - escludevano le anzidette commissioni dal calcolo del T.E.G.: "*se la novella del 2009 si riferisce alla "legge" che stabilisce i limiti superati i quali i tassi divengono ex se, cioè oggettivamente, usurari, non vi è dubbio che detta normativa integri un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa (inclusi ovviamente gli atti di valore regolamentare, fino a quel momento lasciati dal legislatore a regolare la materia) e dunque in tema di CMS, laddove il congegno ricognitivo-determinativo primario, fino all'entrata in vigore della riforma,*

espressamente escludeva quest'ultima dal calcolo del TEGM; constatazione che persuade nell'essere di fronte ad una norma non di interpretazione autentica, ma appunto innovativa e come tale - in ogni sede sanzionatoria - non applicabile retroattivamente". A ben vedere, un primo evidente profilo di criticità delle pronunce in esame consiste nel fatto che la portata precettiva della disciplina di riferimento è stata di fatto desunta dalla Suprema Corte dalla prassi attuativa dell'art. 644 comma 4 c.p. diffusasi in ambito bancario, piuttosto che dal tenore logico-testuale della stessa disposizione di rango legislativo; ciò che pare obiettivamente poco aderente ai principi ordinamentali che regolano la gerarchia delle fonti, in virtù dei quali la Legge non può che prevalere sulla fonte secondaria, salvo che la prima non affidi a quest'ultima, con espressa previsione, il compito di integrarne o completarne il precetto normativo; presupposto questo che, per quanto sin qui chiarito, non può ritenersi sussistere con riguardo alla tematica in esame. Per altro verso, le sentenze "gemelle" n. 12965/2016 e n. 22270/2016 risultano fondate sull'apodittico postulato della presunta necessaria omogeneità dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. rispetto a quello finalizzato al calcolo del T.E.G. della singola operazione creditizia, laddove la stessa Corte ha per l'appunto ritenuto "*ragionevole … attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del T.E.G.M. e quella di calcolo dello specifico T.E.G. contrattuale*" – presupposto che, per quanto chiarito, non trova in realtà riscontro nel diritto positivo e tanto meno nella *ratio legis* – per inferire da siffatta petizione di principio la conclusione per la quale "*se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato*"; conclusione che riflette, evidentemente, l'apodittico postulato sulla quale essa pare fondata. Al riguardo, va invece considerato che il raffronto attraverso il quale va compiuto il controllo di legalità del tasso di interesse applicato ad una determinata operazione non è tra il T.E.G.M. della categoria cui essa

è riconducibile ed il T.E.G. della medesima operazione, bensì tra quest'ultimo ed il tasso soglia proprio della categoria di riferimento. Infatti, la verifica circa la usurarietà o meno di un T.E.G., va effettuata mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia proprio della categoria di riferimento, quale stabilito dal D.M. in relazione ad un determinato periodo e risulta, per espressa *voluntas legis*, strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto dal tasso soglia pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale; in altre parole, la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall'art. 2 della L. 108/1996 e quest'ultima disposizione fa esclusivo riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero. In tale contesto, il procedimento finalizzato alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro non prevede l'automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d'Italia, la quale ha funzione semplicemente consultiva, al pari dell'Ufficio Italiano Cambi, avendo inoltre il Legislatore in tale contesto previsto anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire alla definizione del tasso soglia. Non può dunque effettuarsi un'automatica equiparazione fra i risultati delle rilevazioni della Banca d'Italia ed il T.E.G.M. e ciò sia dal punto di vista formale, atteso che quest'ultimo è stabilito con D.M. del Ministro competente solo "*sentita la Banca d'Italia*", sia dal punto di vista sostanziale, perché, come appena precisato, la norma prevede comunque correttivi da apportarsi da parte del Ministero competente. Ai sensi della L. n. 108/1996, l'integrazione dell'art. 644 c.p. – norma penale in bianco – non viene effettuata certamente dalle circolari della Banca d'Italia emanate nel corso del tempo (delle quali risultano almeno dieci versioni a far tempo dall'entrata in vigore della precitata Legge), bensì, per il tramite dell'art. 2 della medesima Legge, dalla rilevazione del T.E.G.M. ad opera del Ministero competente (rettificata in ragione di eventuali oscillazioni del tasso ufficiale di sconto) pubblicata trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto Ministeriale (dato statistico cui va applicata la maggiorazione

prevista dal comma 4 dell'art. 2 della stessa L. n. 108/1996). Non può quindi ritenersi corretto il rilievo secondo cui la comparazione ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia dovrebbe essere effettuata tra il T.E.G. e il T.E.G.M. rilevato dalla Banca d'Italia e ciò in quanto detta comparazione va piuttosto condotta, per l'appunto, tra il T.E.G. ed il tasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca d'Italia, le quali, tuttavia, non valgono certo ad individuare le voci di costo che compongono l'altro termine di paragone (il T.E.G. del lo specifico rapporto contrattuale preso in considerazione), con conseguente irrilevanza dell'eventuale illegittimità del procedimento di formazione delle suddette rilevazioni. Il parametro cui va raffrontato il tasso della singola operazione è quindi soltanto il tasso soglia proprio della categoria di riferimento, non essendo l'Autorità Giudiziaria autorizzata ad effettuare altri raffronti ai fini del controllo di legalità che le è demandato. In particolare, eventuali errori dei criteri di rilevazione dei tassi medi praticati nel mercato creditizio per le varie tipologie di operazioni (in ipotesi dovuti all'applicazione delle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia) che abbiano comportato, all'esito della complessa procedura amministrativa prefigurata dal Legislatore, la pubblicazione di un determinato T.E.G.M. sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una determinata categoria di operazioni creditizie - T.E.G.M. a sua volta preso in considerazione, previa adozione dei correttivi suindicati e della maggiorazione previsti dall'art. 2, comma 1, ultimo inciso e dal comma 4 della medesima disposizione, ai fini della fissazione del tasso soglia antiusura attraverso decreto ministeriale - non può certo impedire che, in ossequio al principio di legalità, la verifica del rispetto della disciplina imperativa in sede giudiziale venga compiuta esclusivamente facendo riferimento a detto tasso soglia (e, quindi, al D.M. integrativo del precetto legale, nel senso sin qui chiarito); del lavoro di elaborazione dati che costituisce la base attraverso la quale viene stabilito il tasso soglia antiusura, infatti, ciò che la Legge recupera e recepisce (attraverso il

combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. ed all'art. 2 della L. n. 108/1996) è soltanto il risultato di sintesi, il dato finale che esprime il costo medio del finanziamento. Come del resto chiarito dalla stessa Suprema Corte in altra precedente pronuncia, *"la materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644 comma 4 c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere le <<remunerazioni a qualsiasi titolo>>, ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto"*, non potendo l'intervento dell'Istituto di vigilanza bancaria e della stessa normazione secondaria (i D.M. in materia) contrastare con il principio di riserva di Legge - ciò che si risolverebbe in un "*aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*" – precisando in tale contesto, con perentoria ed icastica eloquenza, che, nella materia in esame, "*le circolari e le istruzioni non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi*" (cfr. Cass. Pen. n. 46669/2011). Non a caso, verosimilmente, le stesse precitate sentenze gemelle della Corte di Cassazione n. 12965/2016 e n. 22270/2016 non hanno fatto alcuna menzione dell'art. 3 dei Decreti del già citato Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tal modo escludendo implicitamente la legittimità di tale norma secondaria.

La pronuncia n. 12965/2016 della Corte regolatrice, infine, nell'affermare il principio di omogeneità e simmetria degli aggregati di costi ed oneri rilevanti ai fini della rilevazione del T.E.G.M. e della determinazione del T.E.G. della singola operazione, contiene l'affermazione secondo la quale, qualora le istruzioni della Banca d'Italia in base alle quali risulta rilevato il T.E.G.M. contenessero carenze o profili di scorrettezza di sorta, il suddetto principio di omogeneità e simmetria imporrebbe una nuova rilevazione statistica del T.E.G.M. da parte del Giudice e, nell'impossibilità di effettuarla, non potrebbe che derivarne l'inapplicabilità della Legge: *"In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità*

(per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, …, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio".
Pare innegabile che attraverso tale affermazione, che risente evidentemente della petizione di principio fondata sulla presunta necessaria omogeneità e simmetria degli algoritmi di riferimento, si è ipotizzata un'inammissibile sovrapposizione del potere giudiziario a quello riservato dalla Costituzione al Legislatore quale unica soluzione per superare l'*impasse* evidenziato; ciò che rivela, a ben vedere, l'erroneità del postulato di partenza di siffatto iter motivazionale, cui è sottesa una petizione di principio che non trova riscontro nel diritto positivo, né nella *ratio legis*.

A fronte dell'unitarietà di disciplina che connota l'art. 644 c.p. nell'enunciazione omnicomprensiva dei costi e degli oneri rilevanti ai fini del controllo antiusura, la Corte regolatrice, con la successiva sentenza n. 8806 del 05.04.2017, ha del resto affermato principi assolutamente contrapposti rispetto a quelli richiamati nelle succitate pronunce "gemelle" n. 12965/2016 e n. 22270/2016; sconfessando, in tal modo, ogni stereotipo di omogeneità e simmetria degli aggregati di oneri e costi del finanziamento rilevanti per diverse finalità suindicate ed anteponendo, in

chiave ermeneutica, l'imprescindibile "*centralità sistematica*" della formulazione onnicomprensiva attraverso la quale risulta congegnato l'art. 644 c.p.: partendo, per l'appunto, dalla fondamentale bussola ermeneutica rappresentata dalla disposizione appena citata (che, nella definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo", "*considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito*") ed evidenziando che tale "*carattere omnicomprensivo per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario",* con l'arresto in esame il Supremo Collegio ha precisato che detto principio "*non può non valere … pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia*"; ponendo pertanto opportunamente in luce "*l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative*"; ciò fermo restando che "*al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia*"*.* Con la stessa sentenza, la Corte di Cassazione – con *ratio decidendi* applicabile, *mutatis mutandis*, anche al caso oggetto di giudizio - ha quindi valutato "*antitetica*" al disposto dell'art. 644 c.p., l'interpretazione secondo la quale le spese di assicurazione sarebbero escluse dal calcolo del T.E.G., interpretazione fondata sulle istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento sottoposto al suo vaglio (in epoca antecedente alla diffusione delle istruzioni dello stesso Istituto di vigilanza bancaria del 2009, con le quali sono state invece incluse nel T.E.G. "*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento*"). Con la medesima pronuncia, la Corte ha

peraltro ribadito il principio di diritto fondato sull'inerenza del costo all'erogazione del credito, elemento "*necessario e sufficiente*" per il vaglio antiusura, concludendo pertanto nel senso che "*in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito*", precisando, altresì, che "*la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione*". Analoghe considerazioni non possono che valere anche con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, dovendosi anch'esse considerare, in ragione della loro concreta funzione, collegate all'erogazione del credito. L'inclusione del premio assicurativo (in particolare quello inerente alla polizza assicurativa stipulata in riferimento ai contratti di cessione del quinto dello stipendio) nelle voci del carico economico del credito rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. è stata peraltro ribadita dal Supremo Collegio, sempre in virtù dell'affermata centralità ed esaustività precettiva dell'art. 644 comma 4 c.p. in funzione interpretativa della disciplina antiusura, anche con la successiva sentenza n. 22458 del 24.09.2018; e ciò in considerazione del fatto che l'obbligatorietà della stipulazione della relativa polizza (prescritta per Legge) *non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento"* ed essendosi in tale contesto eloquentemente rimarcato che l'inderogabilità della fondamentale disposizione appena citata trova fondamento nell'esigenza di evitare condotte elusive del precetto imperativo: "*nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la*

sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate".

Traendo ancora spunto dal contrasto circa la portata innovativa o interpretativa del già citato art. 2 bis comma 2 del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, in relazione alle commissioni di massimo scoperto, la Sezione I della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 20.06.2017 n. 15188, ha poi sollecitato un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, individuando quale "*nodo essenziale*" della tematica in esame la controversa questione della omogeneità o meno *"dei dati comparati in punto di usura"*, vale a dire, *"da un lato, gli oneri economici presi in considerazione ai fini delle rilevazioni dei TEGM, di cui ai decreti di rilevazione trimestrale del ministero dell'economia; dall'altro, gli oneri economici su cui si deve esercitare la verifica dell'eventuale usurarietà dei negozi posti in essere dall'autonomia dei privati"*. Nell'occasione, nel ribadire il principio già espresso dalla stessa Corte con la ricordata sentenza n. 8806/2017 (secondo cui "*l'intera normativa di regolamentazione della materia usuraria - comprese le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia - va letta in termini di unitarietà sistematica, come focalizzate sulle regole manifestate dalla norma dell'art. 644 c.p*."), il Supremo Collegio ha evidenziato che, come più volte segnalato anche dalla giurisprudenza di merito, *"la normativa della L. n. 108 del 1996 contempla espressamente l'eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto";* precisando che "*il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria*" e che "*le stesse istruzioni della Banca d'Italia - che, per la verità, non risultano prese in considerazione nell'ambito della normativa di cui alla L. n. 108 del 1996 - … sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari";* di tal che esse *"non hanno, nè propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell'autonomia dei privati*". In coerenza con il principio appena enunciato, con l'ordinanza interlocutoria in esame la medesima Corte di

legittimità, nel sollecitare un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ha chiaramente mostrato di aderire all' "*orientamento più consistente*", vale a dire a quello secondo cui devono ritenersi rilevanti ai fini della determinazione del tasso "*tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito*", pertanto ad un criterio fondato "*su un'impostazione opposta, rovesciata rispetto a quella adottata*" nelle succitate precedenti sentenze n. 12965 e n. 22270 del 2016; evidenziando in tale contesto, attraverso il richiamo alla pronuncia n. 5609/2017 della medesima Corte, che la commissione di massimo scoperto rappresenta "*quale costo addossato al debitore, una specifica forma di remunerazione del credito*" (integrando sicuramente un "*costo collegato all'erogazione*" dello stesso, secondo quanto già esplicitamente precisato dalle sentenze penali del Supremo Collegio n. 12028/2010 e n. 28743/2010 ed in conformità all'espresso tenore dell'art. 644 comma 4 c.c.); ragion per cui l'esclusione della predetta commissione dai costi di rilevanza usuraria, "*dovrebbe comunque trovare … una oggettiva e forte giustificazione*" e ciò anche con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis comma 2 del D.L. n. 185/1008, convertito in L. n. 2/2009. A ben vedere – a prescindere dalla loro inclusione o meno dell'algoritmo delle formule predisposte in base alle istruzioni della Banca d'Italia - la riconducibilità delle commissioni di massimo scoperto al novero delle voci di costo stabilite dall'art. 644 comma 4 c.p. non è revocabile in dubbio sia che si abbia riguardo alla definizione tradizionale delle medesime commissioni, contenuta nella (originaria) circolare della stessa Banca d'Italia del 1996 (nella quale esse vennero indicate come giustificate dalla facoltà di utilizzo da parte del cliente dello scoperto di conto corrente, *rectius* del <<fido>> ed integranti, in tal guisa, il corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la provvista di liquidità all'uopo necessaria e di tenerla a disposizione del cliente, indipendentemente dall'effettività dell'utilizzo della stessa), sia che si consideri la funzione che le commissioni in questione hanno in concreto abitualmente assunto nella

prassi bancaria, ovvero quella di remunerazione sostanzialmente collegata all'intensità di utilizzo del credito (e quindi giustificata non già dal credito "accordato", bensì da quello "utilizzato"), per quanto a prescindere dalla sua estensione nel tempo (sotto tale ultimo profilo diversamente dagli interessi). Tale conclusione, del resto, trova perspicua ed eloquente conferma nella già richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 5609/2017: "*la commissione sul massimo scoperto o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale; o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo*"; risultando evidente ad avviso di questo Giudice, nell'uno come nell'altro caso, che si tratti comunque di voci di costo "*collegate all'erogazione del credito*" (effettivo o potenziale che sia), ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma 4 c.p.. Non a caso, la stessa Banca d'Italia (ed è una circostanza evidentemente non presa in considerazione nelle citate sentenze "gemelle" del 2016 della Corte regolatrice) – al punto C5 della circolare n. 12 del 2.12.2005, riteneva la C.M.S. "storica", per l'appunto, un costo collegato all'erogazione del credito correlato al puro e semplice utilizzo dei fondi indipendentemente dalla durata del tempo di utilizzo (indicandola in modo espresso come "*compenso … calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento*" e come "*commissione strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno scoperto di conto*"); pur considerandola e rilevandola "*separatamente*" dalle altre voci di costo (comprese nel T.E.G.) e motivando tale ultima soluzione metodologica con il rilievo per cui "*la scelta di separata rilevazione è coerente con la*

circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminare la misura percentuale". Tale ultima considerazione (vale a dire la "variabilità" del ricorso al credito in ragione delle esigenze del cliente), in realtà, non vale, di per sé sola, ad escludere che la commissione in parola, in virtù della funzione sua propria, costituisca comunque un costo collegato all'erogazione del credito; essendo pertanto, in quanto tale, annoverabile tra quelli contemplati dall'art. 644, comma 4 c.p.. Non a caso, del resto, la succitata circolare della Banca d'Italia del 2005, sempre al punto C5, precisava esplicitamente che, invece, "*analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento*" - nelle quali, cioè, il momento del ricorso al credito non fosse determinato dalla scelta del cliente – avrebbero dovuto essere "*incluse nel calcolo del T.E.G.*." Pare invero innegabile che la "variabilità" o la "predeterminazione" del ricorso al credito risultano indifferenti rispetto alla concreta funzione della commissione, che, nell'uno come nell'altro caso, risultava comunque – già allora, così come ancora adesso – collegata alla erogazione del credito. La stessa circolare della Banca d'Italia del 2005, del resto, al punto C4, richiamava espressamente, nell'indicare le voci di costo da computare per stabilire il T.E.G., il disposto di cui all'art. 644, comma 4 c.p. ("*Ai sensi della legge, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegati all'erogazioni del credito*"); ciò che vale a confermare quanto fosse scorretto non inserire le commissioni di massimo scoperto nell'algoritmo da utilizzare per il raffronto tra lo stesso T.E.G. e la soglia antiusura stabilita *ex lege*.

Analoghe considerazioni valgono – secondo quanto già dianzi esposto - con riguardo agli interessi moratori, anch'essi da sempre esclusi dall'algoritmo risultante dalle istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo del T.E.G. della singola operazione - e ciò sempre sul presupposto della presunta necessaria omogeneità delle formule di riferimento relative

a quest'ultimo ed al T.E.G.M. della categoria di riferimento e, correlativamente, sull'affermazione della diversità ontologica e funzionale degli stessi rispetto a quelli corrispettivi - ma che non possono che essere ricondotti alle voci integranti il costo del finanziamento in base al disposto di cui all'ineludibile art. 644, comma 4 c.p.. Come evidenziato, del resto, anche con riferimento agli interessi moratori, la Corte regolatrice, laddove ha rimarcato la loro soggezione al rispetto del tasso soglia, ha attribuito esclusiva rilevanza alla disciplina di Legge, piuttosto che alle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza bancaria e dirette agli operatori finanziari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono finalmente intervenute, con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018, emanata in riferimento alle questioni sollevate con la già richiamata ordinanza interlocutoria della Prima Sezione Civile della stessa Suprema Corte, enunciando principi che assumono fondamentale rilevanza ai fini dell'ermeneutica della disciplina, potendo trovare applicazione anche al di là del limitato ambito operativo delle commissioni di massimo scoperto. In buona sostanza, pur affermando la natura innovativa (non già quindi di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.) dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009), le Sezioni Unite hanno comunque evidenziato che ciò non assume rilievo decisivo ed assorbente al fine di accertare se per i rapporti contrattuali già in essere alla data del 01.01.2010 le commissioni *de quibus* dovessero essere o meno considerate ai fini del calcolo del T.E.G. da utilizzare per la verifica antiusura: "*L'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, non è decisiva, però, per la soluzione della questione, che qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore di tale disposizione. ….. *"; precisando inequivocabilmente che, in ragione della sua natura funzionale, le commissioni in parola dovevano essere prese in considerazione, ai fini appena indicati, anche anteriormente

all’entrata in vigore del citato art. 2 bis: “*Infatti la commissione di massimo scoperto, quale <<corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento>> … , non può non rientrare tra le "commissioni" o "remunerazioni" del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”.* A ben vedere, l’affermazione di tale principio rappresenta la definitiva ed autorevolissima conferma della centralità dell’art. 644 c.p. (in particolare dell’esclusiva rilevanza della nozione di collegamento funzionale rispetto all’erogazione del credito) ai fini del criterio di individuazione dei costi e degli oneri delle operazioni creditizie, quale norma di Legge autosufficiente e che non necessita di integrazione alcuna, ai fini appena indicati, da parte della normativa secondaria, tanto meno tramite le istruzioni della Banca d’Italia. In tale contesto, peraltro, le Sezioni Unite paiono aver recepito la teorica della necessaria omogeneità e simmetria tra costi e gli oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e quelli da computare ai fini del calcolo del T.E.G. (“*L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi*”), escludendo l’illegittimità dei Decreti Ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. succedutisi nel corso degli anni, anteriormente al loro adeguamento alla riforma introdotta dal succitato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito, nella parte in cui essi non ebbero ad includere le commissioni di massimo scoperto (come chiarito di per sé rilevanti in tale ambito, anche a prescindere dall’introduzione di tale ultima disciplina) tra le voci da computare per la determinazione del T.E.G.M. (e quindi per

stabilire il tasso soglia attraverso il quale operare il raffronto antiusura); e ciò sul rilievo per cui i predetti decreti, in realtà, contenevano la rilevazione delle commissioni *de quibus*, sia pure non già nell'ambito di tutti gli altri costi ed oneri delle operazioni creditizie a tal fine rilevanti, bensì, "separatamente" rispetto ad essi, in base alla prassi adottata nelle istruzioni della banca d'Italia: "*L'ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo … non avrebbe fondamento, perchè non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis cit.. Dell'ammontare medio delle C.M.S., espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei T.E.G.M.), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni, come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che <<la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G.. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali>> e che <<il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata>>."* Sulla scorta di tali argomentazioni, con la medesima sentenza si è quindi evidenziato come la presenza nei Decreti Ministeriali di tale separata rilevazione delle C.M.S. "*è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta";* funzione che si risolve, essenzialmente, nella *"rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della*

comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori". Risultando quindi comunque possibile la verifica antiusura, nonostante la separata rilevazione delle C.M.S. nei Decreti Ministeriali emanati nel periodo antecedente al 01.01.2010, le Sezioni Unite hanno quindi rimarcato come **"***la comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perchè le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degl'interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata - ancorchè coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del T.E.G.M.)".* Nel richiamare espressamente il criterio già recepito nel Bollettino di Vigilanza n. 12 della Banca d'Italia – e rilevando che "*l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sè, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate"* – con la pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno pertanto indicato il criterio attraverso il quale prendere in considerazione le commissioni di massimo scoperto ai fini del controllo di legalità: *"per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (<<margine>>). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla <<CMS soglia>> sia inferiore a tale <<margine>> è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge)*"; ed hanno infine enunciato il seguente principio: "*Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del*

superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati". In altri termini – sempre con precipuo ed esclusivo riferimento al periodo del rapporto di conto corrente antecedente all'entrata in vigore del succitato art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito in Legge - occorrerà procedere ad una doppia comparazione, la prima tra il T.E.G. della singola operazione ed il tasso soglia proprio della categoria di riferimento (entrambi calcolati senza prendere in considerazione le C.M.S.) e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata a quel medesimo rapporto in quel periodo ed un' (ipotetica) commissione "soglia" (all'uopo appositamente determinata, pur in difetto di qualsivoglia riscontro normativo di un raffronto frazionato di tal genere nella disciplina legale in materia). Svolta questa operazione, occorrerà compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il T.E.G. alla soglia di legge: sussisterà usura qualora a seguito di detta compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale.

Non pare fuori luogo osservare che, in realtà, la Legge assegna ai Decreti Ministeriali in materia non già il compito di rilevare la percentuale media

delle commissioni di massimo scoperto applicate sul mercato "separatamente" rispetto a tutti gli altri costi ed oneri destinati a comporre il paniere del T.E.G.M., bensì quello di stabilire, per ciascuna categoria di rapporto contrattuale, detto T.E.G.M., quale dato di sintesi di tutti i predetti costi ed oneri: il tenore logico-testuale dell'art. 2 della L. n. 108/1996 pare al riguardo inequivoco.

Non è comunque revocabile in dubbio che la citata sentenza n. 16303 delle Sezioni Unite è destinata ad assumere una portata espansiva in relazione all'esegesi della disciplina in materia, potendo i principi in essa recepiti essere utilizzati quale chiave interpretativa degli altri profili di criticità e questioni controverse implicati dalla stessa disciplina. L'affermazione del principio di omogeneità e simmetria dell'aggregato di costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. e di quello cui occorre avere riguardo per il calcolo del T.E.G. della singola operazione finanziaria – trasposta sul piano dei finanziamenti strutturati con l'ammortamento alla francese - per un verso segna un'ulteriore conferma dell'infondatezza della teorica che esclude la possibilità (più che del cumulo o della sommatoria) della considerazione congiunta, ovvero dell'aggregazione ponderata degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini del vaglio antiusura (secondo quanto del resto già rimarcato dalla Suprema Corte nelle già citate pronunce n. 5324/2003, n. 23192/2017, n. 5598/2017, n. 27442/2017), atteso che predicare siffatta omogeneità non può che comportare, per coerenza logica, l'esigenza di tenere conto, per entrambe le suindicate operazioni, di tutti i costi del credito (e quindi sia quelli necessari e "fisiologici" che quelli eventuali e "patologici"): pare chiaro, infatti, che l'unico criterio di individuazione delle voci di costo del finanziamento aderente a tale soluzione ricostruttiva della disciplina in questione risulta essere quello più ampio, più inclusivo.

Per altro verso, l'adesione al principio di omogeneità dei costi ed oneri dell'attività creditizia, ove applicata in modo coerente in funzione chiave di lettura della disciplina in materia, dovrebbe condurre ad affermare l'inclusione degli interessi moratori non soltanto tra gli elementi da

considerare per calcolare il T.E.G. di una determinata tipologia di rapporto contrattuale (vale a dire ai fini dell'art. 644 comma 4 c.p.), ma anche tra i costi e gli oneri rilevanti per la determinazione del T.E.G.M. della categoria di operazioni finanziarie nel cui novero è riconducibile quello stesso rapporto; soluzione ricostruttiva che non può che comportare ragionevolmente, in chiave prospettica, il rischio di una tendenziale elevazione dello stesso T.E.G.M. (per l'appunto in quanto determinato in base a costi dell'operazione creditizia non soltanto "fisiologici", ma anche eventuali e "patologici") e, conseguentemente, un inevitabile incremento del tasso soglia di riferimento. Più precisamente, seguire la - pur autorevole - indicazione fornita dalle Sezioni Unite con la pronuncia in esame potrebbe indurre l'Istituto di Vigilanza sull'attività bancaria, attraverso le istruzioni diramate presso gli intermediari finanziari (e lo stesso Ministero competente), proprio in ossequio al richiamato principio di omogeneità, o ad inserire tutti i costi e gli oneri del finanziamento (inclusi quelli correlati all'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio, come per l'appunto gli interessi moratori) tra gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del T.E.G.M., con conseguente alterazione della "fotografia" dell'ordinario costo del credito ed innalzamento del medesimo T.E.G.M. (che, comunque, in tal modo resterebbe pur sempre un dato sintetico unitario ed omnicomprensivo, in conformità al disegno prefigurato con l'art. 2 della L. n. 108/1996, in quanto derivato dalla sintesi ponderata e complessiva di tutte le voci di costo); ovvero, in alternativa, a rilevare "separatamente" tutti i costi e gli oneri *de quibus,* senza sintetizzarli nel T.E.G.M. unitario stabilito dal Legislatore per ciascuna categoria di operazione finanziaria e, quindi, facendo in modo che per ciascuno di essi venga in buona sostanza elaborato un tasso medio, destinato, previa applicazione della maggiorazione e degli adattamenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 2 della citata Legge, ad essere raffrontato con il T.E.G. dello specifico rapporto contrattuale preso in considerazione ai fini del vaglio antiusura, per poi procedere a compensazioni tra le "eccedenze" ed i "margini" risultanti per

le varie voci, analogamente alla soluzione prospettata nella ridetta sentenza n. 16303 delle Sezioni Unite con riferimento alle commissioni di massimo scoperto. Tale ultima soluzione, oltre a porsi in palese contrasto con la lettera e la logica della Legge - che, per quanto chiarito, ha prefigurato il T.E.G.M. quale indice sintetico ed unitario, piuttosto che stabilire una pluralità di medie relative alle varie voci di costo del finanziamento, da sommare tra loro per determinare uno dei due parametri da raffrontare - si rivela anche in palese e radicale contrasto con la dichiarata *ratio* della disciplina imperativa in esame, atteso che, sotto il profilo matematico, frazionare il costo del credito nelle distinte componenti dello stesso (interessi propriamente detti, C.M.S., mora, spese e quant'altro), per poi calcolare per ciascuna di esse la media dei rispettivi valori di mercato, non potrebbe che comportare che la somma delle medie in tal modo ottenute risulti marcatamente più elevata della media che sarebbe derivata dal computo ponderato e sintetico di tutte le suddette componenti nell'ambito di un unico aggregato (secondo il modello recepito dal Legislatore); che implicherebbe, del pari, una sostanziale edulcorazione ed una tendenziale riduzione di efficacia del presidio antiusura. In realtà, come eloquentemente evidenziato dalla stessa Corte regolatrice con la già citata ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, "*la mancata previsione, nella legge 108/1996, dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della legge, 108/1996, ma anzi giustifica la soluzione opposta: il saggio di mora medio non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile (con) la rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico*".

Quanto sin qui esposto senza considerare che la stessa Corte regolatrice, con la già citata sentenza n. 23192 del 04.10.2017, ha implicitamente

riconosciuto l'inammissibilità della metodologia di verifica della conformità della mora alla disciplina antiusura riveniente dalla rilevazione statistica campionaria compiuta dalla Banca d'Italia nel terzo trimestre del 2001, in base alla quale la maggiorazione mediamente prevista nei contratti di mutuo a titolo di interessi di mora venne rilevata corrispondente mediamente a 2,1 punti percentuali in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, soluzione, questa, alla quale ha in sostanza aderito la comunicazione della Banca d'Italia del 03.07.2013 (ed, ancor prima, la circolare dell'A.B.I. n. 4681/2003); circolare con la quale, nella consapevolezza della presa di posizione della Corte di legittimità nel frattempo intervenuta (*"in ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura"*), si è ipotizzato, per l'appunto, che *"in assenza di una previsione normativa che determini una specifica soglia in presenza degli interessi di mora, la Banca d'Italia adotta nei controlli sulle procedure degli intermediari il criterio in base al quale i T.E.G. medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo*" attraverso l'ulteriore aumento del 25% + 4 punti (ancor prima, di quello del 50%), ricorrendo alla maggiorazione prevista dal comma 4 dell'art. 2 della L. n. 108/1996 in relazione al tasso soglia *tout court*. Trattasi, a ben vedere, di criterio privo di qualsivoglia sostegno normativo e contrastante con la disciplina legale in materia e con la ricostruzione della stessa operata dalla Corte regolatrice. Come precisato, infatti, la soglia d'usura viene distinta dalla Legge in funzione della natura del credito (ovvero della tipologia di operazione finanziaria cui è riconducibile il singolo rapporto preso in considerazione), non già della diversa funzione (compensativa o moratoria) del tasso praticato; la mora interviene successivamente alla pattuizione/erogazione del finanziamento ed emerge in una fase di criticità e di deterioramento del sinallagma del rapporto, che esula dall'ordinaria fisiologia. Ed è proprio per questo motivo che essa, come già chiarito, non viene ricompresa nella rilevazione del T.E.G.M., pur dovendosene tenere conto ai fini della verifica del rispetto

della disciplina antiusura. All’obbligazione accessoria derivante dal mutuo (relativa, per l’appunto, agli interessi) vanno congiuntamente riferiti i costi corrispettivi e moratori, senza discriminazione alcuna fra la fase fisiologica e quella patologica del rapporto. Risulta quindi incongruente ipotizzare, per gli stessi interessi di mora, un tasso soglia più elevato (di quello pubblicato nei Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 108/1996) al verificarsi della patologia del rapporto obbligatorio. Concependo un ipotetico "tasso usurario della patologia" più elevato, infatti, comporterebbe, da un lato, far assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura (laddove la mora si configura, invece, come una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore); dall'altro lato, si "*vanificherebbe l'intero sistema, perché il limite dell'usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, mentre la Legge intende invece proprio tutelare il cliente in tali ipotesi*" (cfr. Tribunale di Udine 13.11.2014). In altri termini, appare più coerente con il sistema normativo ritenere che il Legislatore, nel ricomprendere entro la soglia d'usura tutti i costi dell’operazione creditizia a qualunque titolo convenuti o promessi, lungi dal disconoscere la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, abbia, piuttosto, inteso porre un unico ineludibile limite tassativo, entro il quale ricomprendere, per l’appunto, tutti i costi del credito, inclusi quelli relativi ad ogni eventuale criticità e/o patologia del rapporto.

La questione appena trattata introduce ad un’ulteriore tematica che occorre affrontare ai fini della decisione della presente controversia, vale a dire - una volta acclarata la rilevanza anche degli interessi di mora ai fini del vaglio antiusura – quella inerente alle modalità ed al criterio di computo di questi ultimi in rapporto agli interessi corrispettivi pattuiti in contratto. Al riguardo, presupposto necessario ed ineludibile di un corretto approccio metodologico (sia sotto il profilo matematico-finanziario che in termini giuridici) è costituito dall’inammissibilità di un’ipotetica sommatoria algebrica, nel piano di ammortamento alla francese, tra interessi

corrispettivi e moratori nell'ambito del calcolo del T.E.G. della singola operazione creditizia cui raffrontare il tasso soglia della rispettiva categoria. Ove si consideri, infatti, che l'omesso pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora, che subentrano agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, qualora non intervenga la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine, continua a produrre degli interessi corrispettivi nell'ambito delle rate successive, in conformità al piano di ammortamento prefissato, non può che derivarne, per l'appunto, che l'automatica sommatoria dei due tassi risulta logicamente scorretta: il tasso corrispettivo è infatti riferito al capitale finanziato (residuo) e copre il periodo della rata; il tasso di mora, invece, è riferito alla quota capitale della singola rata scaduta (*rectius*, in base alla specifica normativa applicabile *ratione temporis* al mutuo oggetto di causa, riveniente dall'art. 3 della Circolare C.I.C.R. del 09.02.2000, all'intera rata scaduta) ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi; di tal che, il tasso di mora (qualora applicato, nella ricorrenza delle condizioni suindicate) non si cumula – nel senso di somma aritmetica - con il tasso corrispettivo, subentrando ad esso dal momento della scadenza della rata rimasta insoluta. Ciò considerato ed atteso che il tasso d'interesse è il rapporto tra interesse e capitale in funzione del tempo, risulta palese che il fattore tempo non è omogeneo per i due tipi di interesse, né è omogenea la base sulla quale si calcolano i due tipi di interessi (il capitale nel caso degli interessi corrispettivi, il capitale cumulato con gli interessi nel caso degli interessi moratori). Per altro verso, per quanto possa apparire astrattamente ragionevole, nell'ottica dell'esclusione del cumulo algebrico tra i due tassi, procedere a scrutinare separatamente quello corrispettivo e quello moratorio rispetto al tasso soglia concernente la tipologia di rapporto contrattale di riferimento, va evidenziato che siffatto approccio metodologico potrebbe ragionevolmente valere, in ipotesi, soltanto qualora l'applicazione (*rectius*, ancor prima, la pattuizione nella quale si sostanzia l'illecito usurario) degli interessi moratori fosse effettivamente

destinata a "*sostituire*" (nella fase patologica del rapporto) quella degli interessi corrispettivi (vale a dire nell'ipotesi in cui la mora si risolvesse nel mero incremento degli interessi corrispettivi con lo *spread*, ovvero con la percentuale di maggiorazione rispetto a questi ultimi attraverso la quale viene determinato il tasso degli interessi moratori); non anche quando l'aggregazione delle due tipologie di interessi discenda, già in fase genetica, dalla stessa espressa previsione contrattuale che contempli l'interesse moratorio come applicato sull'intera rata (comprensiva anche della quota interessi) attraverso una maggiorazione percentuale di quello corrispettivo, pertanto non già in sostituzione, bensì, più precisamente, in funzione di aggregazione additiva, ciò che risulta consentito ai sensi della citata disciplina posta dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (applicabile *ratione temporis* al mutuo oggetto di giudizio), disciplina integrante una sostanziale deroga al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. giustificata dalla funzione risarcitoria degli interessi moratori (la cui natura giuridica, sotto tale profilo, recupera la propria automa rilevanza), sostanzialmente analoga a quella di una clausola penale, tale da consentire all'autonomia privata di riservare loro un trattamento diverso da quello riveniente da sistema normativo (riservato dal Legislatore agli interessi corrispettivi) fondato sul principio di proporzionalità e sul regime dell'interesse semplice (art. 821 c.c.).

Una volta evidenziata la scorrettezza metodologica sia della non applicabilità del vaglio antiusura agli interessi di mora, sia dell'ipotetica verifica separata del rispetto del relativo tasso ad una fantomatica specifica soglia usuraria (parcellizzando in tal modo il controllo di legalità, in contrasto con la *ratio legis*), sia della sommatoria algebrica (*sic et simpliciter*) dei tassi delle due tipologie di interessi ai fini di un unico vaglio antiusura, va sottolineato che, a fronte dell'omesso tempestivo pagamento di taluna delle rate previste dal piano di rimborso - quale che sia, tra i vari possibili, lo scenario di insolvenza che si venga in concreto a configurare - il rendimento effettivo del mutuo (parte integrante dell'aggregato di costi rilevante ai fini del vaglio antiusura, ex art. 644 comma 4 c.p.) sarà in ogni

caso costituito da una media ponderata del tasso corrispettivo, applicato al capitale (nel caso di specie quello residuo nel piano di rimborso alla francese predisposto secondo il regime di capitalizzazione composta, come dianzi chiarito) e riferito ai periodi convenuti e del tasso di mora, applicato al capitale scaduto (compreso nella rata insoluta) e riferito al periodo nel corso del quale si protrae l'inadempimento. E ciò in quanto, in ragione della sostituzione del T.E.G. al tasso nominale degli interessi corrispettivi quale grandezza da confrontare con il tasso soglia di riferimento, l'unica modalità concreta con la quale gli interessi di mora possono assumere rilievo nell'ambito del vaglio antiusura è calcolarne l'effetto, l'incidenza sul T.E.G. dei flussi finanziari dagli stessi generati, congiuntamente a quelli delle altre voci di costo; ciò salvo che il tasso moratorio, così come pattuito in contratto (e, quindi, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, indipendentemente da qualsivoglia possibile scenario di evoluzione "patologica" del rapporto) non si configuri di per sé solo usurario.

Una volta fissate le condizioni del mutuo (capitale finanziato, durata, periodicità delle rate, tasso corrispettivo e di mora), nel peggiore degli scenari (*worst case*) per il debitore, si può matematicamente dimostrare che il tasso effettivo annuo – corrispondente (a parte gli oneri fissi) alla media ponderata del tasso corrispettivo e del tasso di mora – tendenzialmente si avvicina, con il decorso del tempo ad un tasso determinato, che possiamo denominare *worst rate*. Questo tasso, in virtù del criterio della media ponderata, è compreso fra il tasso corrispettivo e quello di mora. Ogni altro scenario possibile del mutuo presenterà un tasso effettivo annuo inferiore al "tasso asintotico" che si presenta nel cd. *worst case* (generalmente integrato dall'ipotesi nella quale l'istituto di credito non si avvalga della facoltà, di solito convenzionalmente riconosciutagli, di risolvere il contratto facendo decadere il debitore dal beneficio del termine, facendo protrarre l'inadempimento di quest'ultimo fino al termine del piano di ammortamento ed in relazione a tutte le rate maturate). Risulta quindi intuitivamente percepibile che, tanto più il tasso corrispettivo è prossimo alla soglia d'usura, tanto più anche l'applicazione

di un modesto *spread* di mora comporta un *worst rate* eccedente rispetto alla medesima soglia. Ne deriva che, in definitiva, una volta determinato il *worst rate* del finanziamento, corrispondente al *worst case*, possono verificarsi varie situazioni:

a) se il tasso soglia risulta superiore al *worst rate*, in ogni possibile scenario (anche il peggiore per il debitore), ciò evidentemente comporterà sempre il rispetto della soglia;

b) se il tasso soglia si pone al di sotto del tasso corrispettivo, ovviamente in ogni possibile scenario (anche il migliore), risulterà accertato il debordo della soglia d'usura;

c) qualora il tasso soglia si collochi nella zona grigia di criticità, compresa fra il tasso corrispettivo e il *worst rate*, sussiste un ventaglio, più o meno ampio, di possibili scenari evolutivi del piano di ammortamento che conducono il costo del credito in usura.

Va infine trattata la questione se, una volta acclarata l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito, la sanzione dell'eliminazione degli interessi prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c. debba attenere soltanto a quelli moratori o si riferisca anche a quelli corrispettivi.

Al riguardo, un diffuso indirizzo giurisprudenziale ha negato l'esistenza di un vincolo di interdipendenza tra la pattuizione dei due tipi di interessi ai fini della verifica antiusura, trattandosi di interessi dovuti in alternativa; in particolare, nell'ipotesi di interessi moratori superiori al tasso soglia e di interessi corrispettivi legittimi, si è osservato che "*ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi è solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque sono dovuti"*, essendo questi ultimi pattuiti *"in misura …inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito* …", di tal che, la clausola ad essa relativa resta valida ed efficace Trib. Siena 09.10.2018, Trib. Como 17.07.2018, Trib. Taranto 15.06.2018, Trib. Ferrara 6.6.2017, Trib. Bari 27.09.2016, Trib. Bologna 24.02.2016, Trib. S Maria Capua Vetere 23.02.2016, Trib.

Novara 08.10.2015, Trib. Chieti 23.04.2015, Trib. Trani 10.03.2014, Trib. Reggio Emilia 24.02.2015, Id. 23.07.2015, Trib. Milano 28.01.2014, Trib. Treviso 11.04.2014. Tale ricostruzione, che nelle pronunce appena citate si fonda sulla distinzione funzionale delle due tipologie di interessi, ha trovato riscontro nella recentissima, già richiamata, ordinanza della Corte di Cassazione 30.10.2017 n. 27442, sia pure attraverso un mero *obiter dictum* – cui, in quanto tale, non può quindi attribuirsi rilievo nomofilattico - atteso che la decisione in proposito contenuta nella sentenza sottoposta al vaglio dello stesso Supremo Collegio non costituiva oggetto di motivo di impugnazione. Gli argomenti cui si è fatto ricorso in tale ultima pronuncia a sostegno del predetto *obiter dictum* non risultano affatto convincenti, sostanziandosi, per un verso, nell'apodittica affermazione secondo cui l'art. 1815 comma 2 c.c. "*si riferisce solo agli interessi corrispettivi*" - assunto di per sé contraddetto dallo stesso tenore letterale della disposizione, che non contiene distinzioni di regime di sorta in ragione della diversa natura degli interessi ("*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*") – e, dall'altro, nell'asserita diversità di fondamento giustificativo causale di quelli moratori rispetto a quelli corrispettivi ("*la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale*"). Vari e di non poco momento risultano i profili di criticità che connotano tale ultima considerazione: in primo luogo, essa si configura in palese contraddizione con l'affermazione, cui pure si è fatto ricorso nel medesimo contesto argomentativo, circa "*l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori*" agli effetti della specifica disciplina in esame, evidenziata nella motivazione della stessa ordinanza (funzione consistente nel compensare o ristorare, in favore del creditore, la mancata fruttuosità del capitale concesso in prestito o dell'omesso tempestivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria); non è dato poi comprendere

quale siano le "*norme generali*" (in luogo della sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c.) che dovrebbero applicarsi agli interessi corrispettivi nell'ipotesi in cui il tasso soglia risulti superato dal (solo) saggio degli interessi moratori pattuiti, ove si consideri che il testo dell'art. 1815 comma 2 c.c. ante riforma (che recitava testualmente "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale*") – unica previsione cui pare aver fatto riferimento la Suprema Corte in tale contesto - non è più in vigore ormai da più di venti anni, proprio per effetto dell'introduzione della disciplina novellata dalla L. n. 108/1996, in particolare in forza dell'art. 4 (il cui testo recita "*il secondo comma dell'art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente*); non pare di immediata percepibilità, del resto, la ragione per la quale, a fronte della pattuizione di interessi moratori usurari e della conseguente nullità della relativa clausola, il mutuante possa essere definito contraente "*danneggiato*", considerato che l'incriminazione dell'illecito usurario (dal quale il mutuante è destinato a trarre vantaggio) e la correlata tutela civilistica trovano fondamento, oltre che in un principio di ordine pubblico, nell'esigenza di assicurare protezione alla sfera patrimoniale del mutuatario.

Per un diverso orientamento – cui questo giudicante ritiene da aderire, in quanto aderente all'effettiva ratio della Legge ed alla funzione sanzionatoria della disposizione in esame, la previsione di cui all'art. 1815 comma 2, c.c. non si limita a sancire la nullità della clausola usuraria, ma preclude in via generale e sanzionatoria, ogni remunerazione del credito mutuato (cfr. Trib. Napoli, 28.01.2014, conf. App. Bari 04.06.2018, Trib. Udine 13.11.2014, Trib. Pesaro 05.10.2017, Trib. Massa 23.03.2016). La sanzione consistente nella conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito – fondata sull'obiettivizzazione della fattispecie criminosa, con abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 - implica il necessario abbattimento di qualunque somma

prevista a titolo di interesse, legale o convenzionale, di natura compensativa o risarcitoria, pertanto sia a titolo di interessi corrispettivi che di interessi moratori, con la sola esclusione dei rapporti contrattuali già esauriti alla data dell'entrata in vigore della medesima Legge (cfr. Cass. n. 5324/2003, Id. n. 14899/2000, n. 603/2013 cit., App. Venezia, 18.02.2013, n. 342). La formula in cui si esprime l'art. 1815 comma 2 c.c., in difetto di esclusioni o specificazioni di sorta, non consente alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni; per altro verso, essendo il tasso moratorio pattuito attraverso una maggiorazione del tasso di quelli corrispettivi, la sanzione della nullità prevista dalla disposizione in questione non può che travolgere necessariamente tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento. Non pare revocabile in dubbio, del resto, che, in base ad un fondamentale criterio di coerenza sistematica, la nozione di interesse contemplata da tale ultima disposizione è univocamente determinata dall'art. 644 c.p.. Ciò posto, non si vede per quale ragione lo stesso art. 644 c.p. dovrebbe riguardare tutti gli interessi "*convenuti a qualunque titolo*", secondo quanto precisato dal D.L. n. 394/2001 (convertito nella Legge di interpretazione autentica n. 24/2001) e l'art. 1815 c.c. prendere in considerazione, invece, soltanto quelli di mora. D'altra parte, essendo il finanziamento unico, pare ragionevole che tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualsiasi titolo pattuiti, concorrano congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale sanzionato sia dall'art. 644 c.p. che dall'art. 1815 comma 2 c.c.; previsione, quest'ultima, che, a fronte della violazione del tasso soglia, colpisce quindi l'intero plesso dei costi, costituente l'interesse "allargato" previsto dall'art. 644 c.p., non i singoli addendi che lo compongono. Lo stretto collegamento fra i due articoli appena citati, che definisce ineludibilmente il raggio di azione della sanzione, è puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/17, laddove, nel declinare i riflessi indotti dalla suindicata norma di interpretazione autentica, in parte motiva si è espressamente precisato: "*Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura*

è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108". In tale contesto, pare poi dirimente il rilievo per cui la stessa precitata previsione di cui al D.L. n. 394/2001 convertito in Legge, nel definire in senso oggettivo la nozione di usurarietà (incentrata sul superamento del tasso soglia) e nel focalizzare l'incriminazione nella fase genetica del vincolo obbligatorio, quale che sia il titolo e la funzione giustificativa degli interessi, ha precisato espressamente che l'interpretazione autentica in questione vale "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile*", ciò che costituisce chiara ed inequivoca conferma che, in difetto di riserve o eccezioni di sorta, una volta riscontrato l'illecito usurario vanno decurtati sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi; non valendo la diversità funzionale delle due tipologie di interessi a giustificare un'ipotetica diversità di trattamento in tale contesto di disciplina, trattandosi di previsione sanzionatoria. Il tenore di quest'ultima previsione normativa, del resto, si configura assolutamente coerente con la *ratio legis*, atteso che, una volta acclarato, secondo quanto sin qui chiarito, che il termine di raffronto cui avere riguardo ai fini del vaglio antiusura è costituito (semanticamente e giuridicamente) non già dal tasso nominale, bensì il T.E.G. (ovvero il costo complessivo del finanziamento, comprensivo anche degli onere economici riconducibile a scenari divergenti dall'evoluzione "fisiologica" del rapporto), il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., in forza del quale "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*" deve essere inteso - nella sua effettiva portata precettiva ed in aderenza alla natura sanzionatoria della medesima disposizione - nel senso che se è convenuto un costo complessivo usurario la clausola è nulla e tale costo (nella sua totalità)

non è dovuto. Non può che derivarne, in definitiva, che anche gli interessi corrispettivi non sono dovuti.

In conclusione, ai fini della decisione della presente controversia, stante l'accertamento compiuto dal C.T.U. circa il superamento del tasso soglia in relazione al contratto di mutuo *inter partes*, previa declaratoria della conversione del medesimo mutuo da oneroso a gratuito, ex art. 1815 comma 2 c.c., ... va dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore degli attori, a titolo di indebito, degli importi corrisposti da questi ultimi per interessi, ammontanti alla complessiva somma di € 42.313,68 al 22.12.2013, indicata dal C.T.U. quale data di scadenza della rata n. 82.

La suddetta somma capitale va maggiorata dei soli interessi legali, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (30.09.2014, data di notificazione della citazione), non già anche della pretesa rivalutazione monetaria, in difetto di specifica allegazione e di prova dell'ipotetico maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.. In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell' "*accipiens*", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147 comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "*solvens*", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell' "*accipiens*" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. n. 23543/2016, Id. n. 10815/2013, n. 12211/2007, n. 5330/2005).

Dalle allegazioni difensive delle parti non è dato evincere quale sia stata la sorte del contratto di mutuo successivamente alla scadenza della ottantaduesima rata, momento con riferimento al quale è stata compiuta l'analisi contabile del C.T.U. posta a fondamento della presente decisione.

Qualora il rapporto contrattuale risultasse comunque ancora in essere, il relativo piano di ammortamento non potrà che essere costituito dalle rate di uguale importo, complessivamente ammontanti alla sola sorte capitale residua, con possibilità di compensazione, fino a concorrenza di importi corrispondenti, tra la somma capitale oggetto della condanna ex art. 2033 c.c. emessa a carico di ..... e quelle dovute dai mutuatari (giova ribadire limitatamente alla sola sorte capitale) in riferimento alle rate di rimborso residue.

L'azione risarcitoria fondata sulla prospettata perpetrazione del reato di usura (pare doversi ragionevolmente intendere ex art. 2059 c.c.), infine, non può trovare accoglimento, in difetto di prova dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa di cui all'art. 644 c.p., per la ragione dianzi indicata.

Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. In applicazione del medesimo principio, il compenso in favore del C.T.U. – già provvisoriamente liquidato con decreto del 25.03.2016 agli atti, viene posto definitivamente a carico della banca convenuta. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, si stima equo e conforme a giustizia applicare i parametri medi corrispondenti allo scaglione di valore proprio della controversia in base al D.M. n. 55/2014, aumentati del 50%, tenuto conto dei criteri e dei parametri di maggiorazione di cui all'art. 4 del medesimo D.M.. Agli attori va altresì riconosciuto, come da domanda, la rifusione della spesa sostenuta a titolo di compenso del proprio C.T.P., ammontanti ad € 1.220,00 (attestata dalla documentazione prodotta dalla difesa attorea all'udienza del 13.12.2017, peraltro non contestata *ex adverso*), trattandosi di esborso funzionale alle esigenze difensive e congruo in rapporto all'attività da quest'ultimo svolta, quale desumibile dagli atti di causa, essendo in quanto tale annoverabile tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 84/2013). Va invece disattesa la richiesta di rimborso del compenso asseritamente corrisposto per la redazione della perizia contabile di parte (quantificato nelle conclusioni rassegnate nell'importo di

€ 2.800,00) in difetto di prova circa l'effettività di tale pagamento, del quale non si ravvisa traccia documentale in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Accertata l'usurarietà del tasso di interessi pattuito nel contratto di mutuo oggetto di giudizio, dichiara l'inesistenza, in capo agli attori ..... e ....., dell'obbligo di pagamento di interessi sulla somma loro mutuata in forza del suddetto contratto, dichiarando altresì tenuta e condannando la convenuta ..... al pagamento, in favore dei predetti attori della somma complessiva dai medesimi versata a titolo di interessi in esecuzione del suindicato contratto di mutuo, quantificata in € 42.313,68 alla data del 22.12.2013, oltre interessi legali maturati e maturandi sulla stessa somma con decorrenza dal 30.09.2014 fino al saldo effettivo.

- Condanna ..... alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida, in applicazione del D.M. n. 10.03.2014 n. 55, in complessivi € 7.808,63, di cui € 556,13 per esborsi ed anticipazioni ed € 7.252,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.

- Pone definitivamente a carico di ..... il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. Germinara con decreto del 25.03.2016 agli atti, dichiarando altresì tenuta e condannando la stessa banca convenuta al rimborso in favore degli attori della somma di € 1.220,00 da questi ultimi sostenuta a titolo di compenso per il proprio C.T.P..

Così deciso in Massa, il 07.11.2018.

IL GIUDICE UNICO

dott. Domenico Provenzano

ur non facendone esplicita menzione, all'abuso perpetrato fino ad ora e tuttora in corso da parte del MEF e della Banca d'Italia attraverso l'invenzione della cosiddetta mora-soglia (definita dalla Cassazione "*fantomatico tasso*") con conseguente "distruzione" degiurisprudenza di merito in ordine all'uso distorto ed illegittimo della maggiorazione del 2,1% del TEGM applicato a partire dal secondo trimestre del 2003 (art. 3 co. 4 del DM 25/3/2003) fino al 31/12/2017, nonché delle ulteriori percentuali dell'1,9%, 4,1%, 3,1% (art. 3 co. 5 del DM 21/12/2017 e successivi DM fino ad ora pubblicati);

TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico **dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1011/2016 R.G.A.C. promossa da:

Alfa

rappresentato e difeso dall'Avv. in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio,

opponente

nei confronti di

Beta Assicurazioni s.p.a.

rappresentata e difesa dagli Avv.ti in virtù di procura agli atti, domiciliata presso l'indirizzo pec

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per l'opponente (cfr. note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in L. n. 27/2020, depositate il 19.06.2020 e contenenti le conclusioni precisate):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, in via principale e nel merito accertare e dichiarare che la somma richiesta in restituzione al sig. Alfa è eccessiva rispetto all'importo finanziato, attraverso l'applicazione di tassi, costi e remunerazioni del denaro che sono al limite dell'usura e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la revoca dello stesso, per i motivi di cui in parte narrativa dell'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo nonché per i motivi esposti in memoria n. 1 ex art 183 VI comma c.p.c.;

in via subordinata, verificati ed accertati tutti i pagamenti effettuati dal signor Alfa, verificato il tasso medio applicabile, in relazione al tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia, e verificati gli eccessivi interessi remunerativi, accertare e stabilire la corretta somma residua ancora da corrispondere da parte dell'opponente. Con vittoria di spese diritti ed onorari."

Per l'opposta (cfr. note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in L. n. 27/2020, depositate il 16.06.2020 e comparsa di costituzione e risposta):

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Massa, ogni diversa istanza disattesa, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 151/2006 emesso dal Tribunale di Massa in data 3.03.2016 in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

- respingere totalmente l'opposizione proposta dal sig. Alfa avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2016 RG 320/2016 emesso dal Tribunale di Massa in data 3.03.2016 in quanto infondata in fatto e in diritto;

confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2016 – RG 320/2016 emesso dal Tribunale di Massa in data 3.03.2016;

Nel merito: condannare il sig. Alfa al pagamento della somma di € 29.451,44, oltre interessi dal 15.01.2007 o al pagamento di quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia.

In ogni caso con interessi, vittoria delle spese e salvezza di ogni diritto."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Alfa ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Beta Assicurazioni s.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2016, emesso il 03.03.2016, in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.451,44, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale esposizione debitoria residua derivante dal contratto di finanziamento con cessione di 1/5 dello stipendio stipulato dal medesimo odierno opponente con Banca 24-7 s.p.a. (rappresentata dalla finanziaria Gamma s.p.a.), esposizione debitoria garantita dalla predetta Beta Assicurazioni s.p.a. per l'ipotesi di mancata restituzione a causa di perdita dell'impiego, evento nel caso in esame verificatosi in data 26.04.2004 ed a seguito del quale la medesima compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento della suindicata somma in favore dell'originaria creditrice, surrogandosi pertanto ad essa nel diritto vantato nei confronti dell'obbligato.

L'opponente ha contestato il credito dedotto in sede monitoria, eccependo l'usurarietà del tasso di interessi pattuito, prevedendo il contratto, a fronte di una sorte capitale finanziata pari ad € 20.354,89, l'obbligo di pagamento di un totale di € 36.120,00, comprensivo di interessi ed altri oneri e spese accessori integranti il costo complessivo del finanziamento. Ha inoltre dedotto che, essendo stato collocato in quiescenza dalla propria Amministrazione di appartenenza in data 26.04.2015, per inabilità fisica, la Questura di Massa, presso la quale egli aveva prestato servizio, aveva comunicato con missiva del 13.12.2005 a Gamma s.p.a., rappresentante della banca mutuante, l'intervenuto congedo del proprio dipendente con sua conseguente collocamento in pensione, indicando come debito residuo da estinguere quello corrispondente a rate mensili ammontanti ad € 301,00 ciascuna, con scadenza Ottobre 2014, avendo quest'ultima, nonostante fosse a conoscenza di tutto ciò, omesso di attivarsi per il recupero del credito residuo presso l'Istituto previdenziale erogatore del proprio trattamento pensionistico, salvo fargli pervenire sollecito di pagamento soltanto con missiva del 2014, a distanza di ben 10 anni dal proprio collocamento in quiescenza. Ha evidenziato che qualsivoglia credito residuo non avrebbe potuto essere fatto valere nei propri confronti in sede esecutiva attraverso il pignoramento del trattamento previdenziale di cui è titolare se non nella misura di 1/5.

Ha concluso instando per la revoca del decreto ingiuntivo, per effetto della declaratoria dell'eccessività della somma pretesa in sede monitoria, in ragione dell'eccepita usurarietà

del tasso di interesse pattuito in relazione al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio; ovvero, in subordine, per l'accertamento della somma effettivamente dovuta.

Si è costituita l'opposta, confermando di essersi surrogata all'originaria creditrice (Banca Zeta s.p.a., rappresentata dalla finanziaria Gamma s.p.a.), per effetto del versamento della somma rimasta insoluta, oggetto di ingiunzione ed in virtù dell'obbligo di garanzia assunto per l'ipotesi di inadempimento del mutuatario. Nel merito, ha dedotto la corretta quantificazione della somma ingiunta, negando, in particolare, che il tasso degli interessi fosse stato pattuito in misura contrastante con la disciplina antiusura. Ha inoltre evidenziato di aver provveduto non solo a comunicare all'opponente di essersi surrogato nei diritti dell'originaria creditrice, ma anche ad attivarsi presso l'I.N.P.D.A.P. al fine di ottenere la trattenuta dal trattamento previdenziale delle somme corrispondenti alle rate dovute dall'Alfa, avendo il suddetto Ente negato tale possibilità in base alla normativa di riferimento, risultando il trattamento già gravato di altra ritenuto a titolo di restituzione di un diverso prestito.

Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, o comunque per la condanna dell'Alfa al pagamento della somma che fosse risultata dovuta all'esito del giudizio per il titolo dedotto.

La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. (giusta ordinanza resa all'udienza del 28.03.2017) è istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile e quindi trattenuta in decisione, all'udienza del 19.06.2020, a seguito del deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

****

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, in primo luogo non pare revocabile in dubbio l'ammissibilità e la rilevanza della C.T.U. contabile disposta in giudizio. Pare innegabile che, stante la complessità della materia del contendere, quale sin qui ricostruita - per sua natura implicante, ai fini della decisione, il ricorso a nozioni e ad attitudini analitiche afferenti alla scienza matematica finanziaria, in quanto tali non rientranti nel novero di quelle di cui è in possesso il giudicante - la C.T.U. cui è stato dato ingresso, a fronte della richiamata documentazione contabile, lungi dal configurarsi esplorativa (ed, in quanto tale, inammissibile) non avrebbe potuto che assumere (legittimamente) natura percipiente; tale essendo quella attraverso la quale il Giudice di merito affida al proprio consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per

esistenti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi, in particolare, nello specifico, la sussistenza o meno dei denunciati addebiti illegittimi per interessi a tasso usurario; costituendo la consulenza cd. percettiva, per sua stessa natura e funzione, essa stessa fonte oggettiva di prova. Perché il Giudice possa disporre una siffatta consulenza è infatti necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il Giudice medesimo ritenga che l'accertamento demandato al C.T.U. – purchè, per quanto chiarito, nell'ambito dei fatti allegati - richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 4792/2013, Id. n. 15157/2012). La materia contabile costituisce, all'evidenza, tradizionale ambito di elezione della consulenza cd. percipiente, tenuto anche conto della peculiare disciplina vigente in tale ambito, ai sensi dell'art. 198 c.p.c.. Tale risulta essere l'accertamento demandato al C.T.U. dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli, come è dato chiaramente evincere dai quesiti formulati all'udienza del 12.07.2017, quesiti cui si è scrupolosamente attenuto lo stesso ausiliario dell'Ufficio nel predisporre il proprio elaborato. Del resto, quest'ultimo ha proceduto ad eseguire alle indagini peritali nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti.

La Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5091/2016 ha avuto modo di chiarire espressamente, con specifico riferimento all'azione di ripetizione di indebito inerente a rapporto di conto corrente bancario, che, qualora – come per l'appunto nel caso di specie – *"una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante*"; precisando altresì, al riguardo, che "*ha natura esplorativa… la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega*" ("cfr. Cass. n. 15219/2007) – essendo essa legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova - non potendosi invece considerare tale (risultando quindi ammissibile) anche *"la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza*". In altri termini, in virtù del principio recepito nella richiamata pronuncia, anche documentazione che non sia irrilevante, bensì soltanto insufficiente, ben può legittimare il ricorso alla C.T.U.; essendosi in tale contesto con la stessa citata sentenza ribadito, in conformità alla consolidata giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, che è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "*quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in*

questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (cfr. Cass. n. 5091/2016 cit., conf. Id. n. 3191/2006). A tali principi occorre avere riguardo, a maggior ragione, qualora - come per l'appunto nella fattispecie in esame - occorra verificare se il rapporto di mutuo si sia svolto (o si stia svolgendo) in base a clausole che comportino violazione di norme imperative, quali sono, per l'appunto, quelle inerenti alla dedotta violazione della disciplina antiusura (ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.); clausole la cui nullità, del resto, è rilevabile d'ufficio dal Giudice (cfr. Cass. n. 16188/2017, Id. n. 1341/2017, n. 9169/2015, n. 2072/2014, n. 24483/2013, n. 6518/2011, n. 23974/2010, n. 1146672008).

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, deve pertanto ritenersi che, al fine di consentire l'espletamento di C.T.U. contabile, occorre – ed è sufficiente – che parte attrice fornisca prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo parte della documentazione contabile rilevante e ad essa pertinente. E nell'ipotesi che tale documentazione non risulti prodotta per intero, ciò non consente, di per sé solo, di negare l'accesso alla C.T.U., non potendosi comunque escludere che l'ausiliario dell'Ufficio possa, attraverso la consultazione di quella disponibile, ricostruire comunque l'evoluzione contabile del rapporto, permettendo al Giudice di rapportarla a quella conforme alla disciplina imperativa di riferimento.

Sull'analisi contabile del C.T.U.

Ciò posto, è poi opportuno delineare gli elementi essenziali del richiamato contratto di finanziamento, quali emersi dal quadro istruttorio; in particolare, dall'esame della documentazione prodotta ed all'esito dell'analisi contabile del C.T.U. dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli. Trattasi di finanziamento con rimborso di durata decennale, per un totale di n. 120 rate mensili di importo costante (€ 301,00 ciascuna) – pertanto con ammortamento cd. "alla francese" - concesso per € 28.054,00, con pattuizione di T.A.N. pari al 5,25% ("*a scalare mensilmente*") e T.A.E.G. corrispondente al 13,44%. Per quanto non risulti allegato al contratto prodotto il piano di ammortamento, esso è stato ricostruito dalla dott.ssa Ceccarelli attraverso le previsioni pattizie ed in base al regime finanziario

applicato per lo sviluppo del medesimo, quale evincibile dall'analisi contabile della documentazione acquisita al giudizio; regime costituito dalla capitalizzazione composta, secondo quanto eloquentemente precisato dallo stesso ausiliario dell'Ufficio ("*Da un punto di vista matematico, … è indubbio che nell'ammortamento alla francese dell'ammortamento in esame il regime finanziario applicato sia quello della capitalizzazione composta*"). Il C.T.U., peraltro, ha calcolato in € 2.407,00 il maggior costo complessivo del finanziamento rilevante in funzione di T.E.G. della specifica operazione (a norma dell'art. 644 comma 4 c.p.), conseguente, per l'appunto, all'adozione del regime composto rispetto al costo che si sarebbe presentato – a parità delle altre condizioni (ammontare del capitale finanziato, T.A.N. contrattuale e numero e periodicità delle rate) ricorrendo al regime di capitalizzazione semplice; ciò, beninteso, sempre rispettando il vincolo della rata costante. Anche in proposito, che tale sia stata la verifica compiuta dall'ausiliario dell'Ufficio non pare revocabile in dubbio, laddove ha constatato che il piano "*è stato predisposto attraverso formula di matematica attuariale fondata sull'applicazione di interessi composti*", avendo l'impiego di tale regime "*determinato un maggior costo complessivo del finanziamento*".

Alla luce di tali elementi posti in luce dall'analisi contabile affidata alla dott.ssa Ceccarelli, possono essere svolte le considerazioni che seguono, che necessariamente implicano la disamina congiunta di argomentazioni di carattere con principi a regole di matematica finanziaria.

È invero consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi, nel quale si sostanzia (sotto il profilo finanziario) l'anatocismo deriva direttamente dall'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù delle proprietà che, per costruzione, sono conseguenti alla definizione stessa di siffatto regime; tali da implicare, necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non ricorrenti nella comune casistica giudiziaria), un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi calcolati su interessi precedentemente maturati (1).

Il Legislatore del 1942 ha preso in considerazione l'anatocismo in riferimento alla modalità di produzione dell'effetto economico vietato (la produzione di interessi su interessi). In matematica finanziaria, tale effetto economico può essere determinato secondo due diverse modalità operative:

- 1) attraverso la trasformazione degli interessi in capitale, vale a dire con il mutamento della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi, assumendo la stessa natura del capitale, generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi (tale sistema caratterizza la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, in forza di clausola pattizia che la Suprema Corte, fin dal 1999, ha qualificato nulla, per l'appunto in quanto contrastante con l'art. 1283 c.c., la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari;
- 2) tramite l'impiego degli interessi "scaduti"- o, per meglio dire, anche di quelli destinati a scadere (ex art. 1283 c.c.), o comunque già maturati (ex art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B.), o destinati a maturare in base al piano di ammortamento - ai fini del calcolo degli interessi riferiti ai periodi successivi (nei prestiti a rimborso rateale, quelli che compongono le rate successive alla prima) e ciò senza che essi assumano (almeno apparentemente) la stessa natura giuridica del capitale anche ai fini del *quantum* dell'obbligatoria restitutoria (come invece nell'ipotesi 1), soluzione (quella sub 2) che si realizza con l'utilizzo del T.A.N. contrattuale (consistente in un'aliquota percentuale annua del capitale finanziato) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto ed attraverso il computo della quota interessi di ciascuna rata (infrannuale) sull'intero capitale residuo (anziché sulla quota capitale in scadenza compresa nella singola rata).

Le due metodologie operative suindicate determinano la produzione del medesimo monte interessi complessivo. Risultano equivalentemente compresi nel regime composto sia l'ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell'anatocismo giuridico desumibile dall'art.

---

1) cfr, *ex plurimis*: A. Casano, "*Elementi di Algebra*", 1845, pag. 277; C.E. Bonferroni, "*Fondamenti di Matematica attuariale*", 1938; E. Levi, "*Corso di matematica Finanziaria e Attuariale*", 1964, pagg. 223, 227 e 231, B. de Finetti, "*Lezioni di Matematica Finanziaria*", 1955; F. Insolera, "*Teoria della capitalizzazione*", 1949; A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*", 2016, Idd. "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato*", 2016, G. Olivieri – P. Fersini "*Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese*", in Banche e Banchieri, 2/2015; C. Mari e G. Aretusi, "*Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare*", in "Il Risparmio, n. 1/2018, Idd., "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune conside razioni concettuali e metodologiche*", in Il Risparmio, n. 1/2019; G. Aretusi, "*Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici*", 2018; M. Caliri, "*Matematica Finanziaria*", 2001, pagg. 169 e 173, S. Vianelli – A. Giannone jr, "*Matematica Finanziaria*", 1965, pag. 125, F. Cacciafesta, "*Matematica Finanziaria*", 2006, pagg. 89 e 112; Id. "*In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*", in Politeia, 120/2015; A. Mantovi – G. Tagliavini, "*Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi*", in dirittobancario.it, giugno 2015, pagg. 11 e 12; F. Moriconi, "*Matematica Finanziaria*", 1995, pagg. 17 e 67, C. Polidori "*Matematica Finanziaria*", 1954, pag. 7; G. Ottaviani, "*Lezioni di Matematica Finanziaria*", 1988.

1283 c.c.) in cui gli interessi siano, alla scadenza dei vari periodi delle singole rate, cumulati al capitale, mutuandone la natura (come avviene nell'ipotesi di capitalizzazione periodica degli interessi debitori nei conti correnti bancari), sia quella nella quale essi vengano alla stessa scadenza pagati (come si verifica invece con la corresponsione delle rate, comprensive di quote capitale e quote interesse, nei finanziamenti a rimborso rateale). Il fatto che nella predisposizione del piano di ammortamento dei finanziamenti con ammortamento stilato in regime composto (in particolare, a rata costante) non si verifichi – almeno apparentemente - il cumulo delle quote di interessi incluse nelle singole rate nel debito (residuo) per sorte capitale al fine di determinare la consistenza dell'obbligazione restitutoria, non vale ad escludere la produzione del medesimo effetto economico finanziario, per l'appunto in ragione dell'identità del regime applicato (2).

In altri termini, attraverso il metodo 2, la capitalizzazione, *prima facie*, è operata soltanto ai fini della produzione degli interessi, non già anche della quantificazione del capitale da restituire (atteso che la somma delle quote capitali delle singole rate corrisponde, pur sempre, all'ammontare del capitale finanziato); ma a ben vedere, è con la corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dall'imputazione, fin dalle prime rate, dei vari pagamenti periodici prioritariamente all'obbligazione accessoria (piuttosto che a quella principale-restitutoria) che si configura una forma occulta di capitalizzazione, che determina comunque una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi, in una spirale ascendente indotta dal regime esponenziale impiegato per predisporre il piano di ammortamento. La Corte regolatrice si è mostrata già da tempo consapevole dell'incremento del costo del finanziamento rappresentato dal cd. differenziale tra regimi finanziari, laddove ha rimarcato che "*le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici, o quelli composti*",

2) Già nel XIX secolo, del resto, l'insigne matematico A. Casano, con riguardo all'ammortamento a rata costante, aveva eloquentemente rimarcato: "*Questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover paga***re** *gl'interessi degli interessi dopo il tempo t*" (A. Casano, "*Elementi di Algebra, Primary Source Edition*", 1845, pag. 277). Particolarmente efficace quanto al riguardo osservato da un acuto studioso: *"... chi non trova traccia di anatocismo è perché lo cerca nel posto sbagliato, e cioè nella misura degl'interessi. Invece, esso si annida nella cadenza temporale con cui questi sono dovuti. ..... L'equivoco nasce perché, quando si stipula un contratto di prestito, ci si accorda su di un tasso annuo per la sua remunerazione. Pochi sembrano sapere che "tasso annuo" non vuol dire "da pagare annualmente": la tempistica con cui gl'interessi generati secondo quel tasso vanno pagati, è da stabilire a parte. ..... Dove sono, dunque, "interessi generati da interessi maturati"? La risposta è: apparentemente non ve ne sono, ma sostanzialmente sì. Essi sono nascosti nell'obbligo di pagare interessi in parte in anticipo rispetto al rimborso del capitale",* cfr. F. Cacciafesta *"Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN"*, in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 2019, n. 3, parte II.

precisando, a titolo esemplificativo, che "*una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in quattordici anni*" (cfr. Cass. n. 2374/1999 cit., parte motiva).

In definitiva, è proprio tale celata ed ambigua conversione degli interessi in capitale che nasconde la produzione di interessi composti, inevitabilmente determinata dal regime (esponenziale) utilizzato ai fini della formazione della rata e della predisposizione del piano di ammortamento. Non sorprende, quindi, che la stessa Banca d'Italia, nella nota divulgativa intitolata "*Le nuove regole sull'anatocismo e sul calcolo degli interessi*", pubblicata nel febbraio 2017 sul proprio sito web istituzionale nella sezione "*Servizi al cittadino*", al paragrafo "*Informazioni di base*", si sia mostrata consapevole del rilievo del regime composto ai fini della produzione di interessi anatocistici, laddove ha testualmente rappresentato: "*L'anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale" (in linguaggio tecnico si dice che si "capitalizzano") ossia sono sommati all'importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto*"; non senza precisare, peraltro, che "*E' importante sapere cos'è l'anatocismo; ancora più importante è sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca*"(3).

Ciò che invece dovrebbe destare sorpresa – a fronte delle pacifiche premesse definitorie appena enunciate - è che i mutui ed i finanziamenti sottoposti alla sottoscrizione dei contraenti aderenti da parte degli istituti di credito e degli operatori finanziari e che vengono in rilievo nella comune casistica giudiziaria siano stilati in capitalizzazione composta e che dell'impiego di tale regime non si faccia alcuna menzione nel testo dei contratti. La scelta dell'uno o dell'altro regime finanziario assume, del resto, assume analoga rilevanza anche nella disciplina della trasparenza bancaria, anche in virtù delle disposizioni attuative emanate in tale contesto di disciplina dalla Banca d'Italia (4).

3) La nota citata è attualmente disponibile online al seguente link: http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni- base/anatocismo/index.html. Tale nota è peraltro supportata da video informativo pubblicato in data 23.02.2017 da Banca d'Italia – Eurosistema al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=kqFMXv1Rdo.

4) Nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari della Banca d'Italia in vigore fino al settembre 2015, nell'allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori, alla nota 5), si riporta: "*Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta, la conversione del tasso di interesse annuale nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2=(1+i1)t1/t2-1*". Nelle successive disposizioni, nel Prospetto Informativo Europero Standardizzato (P.I.E.S.) si riporta "*Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all'importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo"*. E, per la Sezione 7 - Tabella di ammortamento semplificativa, si stabilisce: "*Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo)*".

Il fatto che gli interessi distribuiti nelle rate vengano pagati alle rispettive scadenze periodiche non esclude l'effetto economico-finanziario del regime composto applicato nel piano, vale a dire che interessi secondari (anatocistici) vengano generati da interessi primari. Elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta, del resto, è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il rimborso del finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale avente ad oggetto il capitale sul quale gli interessi medesimi sono calcolati. Costituisce, del resto, principio consolidato in matematica finanziaria che la disponibilità degli interessi (con conseguente possibilità di impiego fruttifero degli stessi) in capo al creditore alla scadenza di ciascuna rata è, per l'appunto, indice rivelatore tipico del ricorso al regime composto. In altri termini, sotto tale profilo, facendo ricorso al regime composto - ed ai fini della produzione di interessi - pagare significa (equivale a) capitalizzare; di tal che, prevedere una pluralità di pagamenti periodici, tali da permettere al creditore la disponibilità delle somme percepite e la possibilità di impiego fruttifero delle stesse, equivale a stabilire, contabilmente, una pluralità di capitalizzazioni. In effetti, un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile soltanto alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alle fine di ogni periodo di capitalizzazione (5).

Nella modalità 2 (utilizzo degli interessi già contabilizzati e scaduti ai fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive), l'anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto (rata che comprende quote interessi complessivamente maggiori rispetto a quelle che riverrebbero da un piano di ammortamento stilato in regime semplice con lo stesso T.A.N., lo stesso capitale finanziato ed identici numero e periodicità delle rate), in base al piano di

5) cfr., per tutti, G. Varoli, "*Matematica Finanziaria*", 2011; conf. F. Soave, "*Elementi d'aritmetica*", 1822, pag 123. In tale contesto, particolarmente efficace la descrizione del collega mento tra regime composto e disponibilità degli interessi contenuta nell'articolo di F. Cacciafesta "*Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*", cit., laddove si è evidenziato che soltanto in un investimento che segua il regime dell'interesse composto *"... tutta la ricchezza via via accumulata è sempre, subito, a disposizione dell'investitore: senza alcuna distinzione tra "capitale fruttifero" e "interessi". Questi ultimi, infatti, sono automaticamente e continuamente assimilati*."

ammortamento ad esso allegato, che assume valenza negoziale(6), o comunque evincibile dalla documentazione acquisita al giudizio. Ed è proprio la natura del regime composto determina l'apparenza del calcolo degli interessi (compresi in ciascuna rata) sul capitale residuo (oggetto di obbligazione non ancora scaduta) distribuito nelle rate successive, in tal modo consentendo*, prima facie*, di sostituire la produzione di interessi su interessi (nella quale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., si sostanzia l'anatocismo giuridico) con la produzione di interessi sul capitale. In realtà, come posto in evidenza dalla consolidata letteratura scientifica in materia, l'analisi matematico-finanziaria del piano di ammortamento rivela che gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi *(pro quota)* nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò, giova precisare, anche qualora essi siano puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte).

Con l'opzione di formazione della rata appena evidenziata viene quindi illegittimamente eliso (o forse, più propriamente eluso) il discrimine necessariamente esistente sul piano giuridico fra obbligazione principale ed obbligazione accessoria(7),[1] riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento; in particolare, permettendo agli interessi compresi in ciascuna rata successiva alla prima di contribuire a formare la base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive; base di calcolo che, quindi, non è costituita soltanto da capitale, bensì dal montante, ovvero da una "*miscela di capitale e interessi*" (8)[2] e ciò in forza di una pattuizione trasfusa nell'accordo contrattuale, in quanto tale antecedente alla scadenza degli interessi primari (prodotti dal capitale) sui quali vengono computati quelli secondari (generati da interessi). Sotto tale profilo, appare evidente la deroga (illegittima) alle condizioni in presenza delle quali soltanto l'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo "convenzionale". In realtà, trattandosi di disciplina imperativa - in quanto tale cogente ed

---

6) cfr. Cass. n 5703/2002: "*Il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi*".

7) cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 3479/1971, n. 1724/1977, n. 9653/2001, n. 28663/13, n. 2072/2013, n. 603/2013, n. 11400/2014.

8) L'eloquente espressione citata è di C. Mari e G. Aretusi, in "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*", in Il Risparmio, n. 1/2019, pag. 121.

inderogabile (la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti, soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi) - deve ritenersi, in accordo con la più autorevole dottrina, che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda in modo diretto ed espresso la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) – che comportano comunque, sotto il profilo economico-finanziario, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi; difettando, all'evidenza, anche le altre condizioni dell'anatocismo legittimo (la previa domanda giudiziale e la durata almeno semestrale dell'esigibilità del credito per interessi). In proposito, la vicenda giurisprudenziale che ha portato la Suprema Corte a dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari assume valenza paradigmatica della ricostruzione, in chiave teleologica, della *ratio* e della funzione del divieto di anatocismo incentrata sul risultato economico che la norma imperativa intende evitare, piuttosto che sulla forma attraverso il quale esso viene conseguito (9).[3]

Mutatis mutandis, anche con riferimento ai finanziamenti a rimborso rateale con ammortamento predisposto in capitalizzazione composta ciò che rileva, a ben vedere, è l'identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative suindicate dello stesso regime (la capitalizzazione, intesa come trasformazione degli interessi in capitale sotto ogni profilo di disciplina e la gemmazione di interessi secondari da interessi primari apparentemente senza necessità di mutamento della loro natura giuridica); comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo, un valore della rata di ammortamento superiore a quello che si presenterebbe adottando il regime semplice. Nell'uno come nell'altro caso, l'ammontare complessivo degli interessi risulta

---

9) La vicenda che ha portato la Suprema Corte ad affermare il carattere anatocistico della capitalizzazione degli interessi passivi nei conti correnti bancari (cfr. Cass. n. 2374/1999, Id. n. 3096/1999, Id. n. 12507/1999, Cass. SS.UU. n. 21095/2004) è emblematica e chiarificatrice: anche in quel caso si trattava di un artificio contabile attraverso il quale la fittizia chiusura trimestrale del conto, finalizzata al conglobamento degli interessi maturati nel periodo nel capitale, consentiva l'addebito di interessi secondari computati su interessi primari e ciò sebbene questi ultimi non potessero considerarsi giuridicamente "*scaduti*", atteso che in quel modello contrattuale il saldo (comprensivo di capitale ed interessi) diventa esigibile esclusivamente al momento della chiusura effettiva del conto, allorché soltanto si configura un credito (in capo alla banca o al correntista).

infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente a quelli anatocistici; effetto riconducibile, per l'appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata: questa, fin dal momento della sua formazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all'atto della predisposizione del piano (ovvero già nella fase genetica del rapporto obbligatorio e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi, *id est* proprio nello scenario illegittimo prefigurato dall'art. 1283 c.c.), è già "caricata" degli interessi anatocistici, ma, attraverso l'anticipazione dell'incasso di tutti gli interessi maturati e convenzionalmente "*scaduti*" (in quanto resi esigibili e quindi destinati ad essere pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale essi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c..

Costituisce del resto *ius receptum* in giurisprudenza il principio per il quale deve considerarsi affetta da nullità (per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l'impiego di schemi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) per l'appunto tesi al raggiungimento del risultato vietato dal Legislatore (10).[4]

Ne deriva che di quanto si maggiora l'ammontare degli interessi inclusi nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata; la maggiorazione della rata, indotta dall'impiego del regime composto, pertanto, si riversa interamente sull'ammontare complessivo degli interessi. La letteratura scientifica ha acclarato che l'incremento indotto nel monte interessi complessivo - rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero con l'impiego della capitalizzazione semplice - corrisponde esattamente alla componente anatocistica.

Per l'appunto nella pattuizione, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, della produzione di interessi su interessi destinati a scadere nel corso del rapporto - dovendosi

---

10) Così come "*il divieto ... sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento*" (cfr. Cass. n. 15486/2014, conf. id. n. 5740/2011, id. n. 5426/2010, Id. n. 19288/2009, Id. n. 2285/2006) – secondo quanto precisato dalla Suprema Corte in tema di divieto di patto commissorio – analogamente, stante l'identità di *ratio* e di natura giuridica delle norme (imperative) di riferimento, deve quindi ritenersi riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c. ogni accordo che determini, surrettiziamente ed in modo indiretto, il risultato economico-finanziario vietato da quest'ultima norma. È per l'appunto in virtù di tale principio, del resto, che, come già chiarito, la Corte di Cassazione, a far tempo dal 1999, ha avuto modo di ravvisare la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario.

in siffatto scenario intendere in tal senso la nozione di interessi "*scaduti*", beninteso al momento in cui essi diventino effettivamente esigibili - si incentra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice, infatti, ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto "*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro",* essendo *"idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*" (cfr. Cass. n. 3805/2004).

Alla luce dell'autorevole ed inequivoco *dictum* appena citato, emerge l'infondatezza di quella teorica propugnata da certa dottrina e recepita anche in talune pronunce di merito (cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, Trib. Milano 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897) con la quale si è predicata la preesistenza (rispetto al regolamento convenzionale contenente la clausola anatocistica) di un'obbligazione avente ad oggetto interessi primari già scaduta e rimasta insoluta – e quindi di una già maturata *mora debendi* - quale imprescindibile presupposto del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. (in difetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti). Tale indirizzo esegetico sconta l'evidente petizione di principio da cui muove, consistente, per l'appunto, nell'identificazione di (o forse nella confusione tra) interessi anatocistici ed interessi moratori. Basti pensare che soltanto in virtù di disposizioni espresse, in funzione di deroga al divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., il Legislatore ha consentito l'applicazione di interessi moratori (anche) sulle quote di interessi corrispettivi (11);[5] ciò che rappresenta innegabile conferma del fatto che certamente gli interessi corrispettivi (art. 1282) - per i quali non risultano contemplate analoghe deroghe - non esorbitano dall'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c..

Nel ricorso al regime di capitalizzazione composta nei finanziamenti con rimborso rateale, in buona sostanza, la predisposizione del piano di ammortamento si realizza chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi (ai fini della formazione della base di calcolo della quota interessi inclusa nella rata successiva) e "riaccendendo" (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazioni con le quali si evita formalmente (*rectius*, solo apparentemente) la produzione di interessi su interessi, ma in realtà si mantiene inalterato il sostanziale effetto

11) Ad es., per i mutui fondiari, l'art. 38, comma 2 del R.D. n. 646/1905, l'art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 7/1976 e l'art. 16 comma 2 L. n. 175/1991; per le operazioni di finanziamento dapprima l'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi l'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B. nel testo vigente e dalla relativa delibera del C.I.C.R. attuativa del 03.08.2016.

anatocistico: di scadenza in scadenza occorre infatti sempre ricalcolare l'ammontare del debito che genera interessi (analogamente a quanto si verificava con la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari), sicché i medesimi interessi - ancorché (almeno in apparenza) semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive - finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze in precedenza succedutesi vengano incorporati nel debito principale (ai fini del calcolo degli interessi da pagare nel periodo immediatamente seguente), esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta proprio dei finanziamenti cd. *zero coupon bond*; in tal modo, gli interessi calcolati (quale quota di pertinenza di ciascuna rata) sul debito residuo, pur risultando apparentemente primari, conservano finanziariamente una loro dipendenza funzionale rispetto agli interessi pregressi, ciò che comporta una lievitazione esponenziale del monte interessi complessivo.

L'impiego del regime composto, cioè, si configura come funzionale alla intercambiabilità dei flussi finanziari (riferibili all'obbligazione principale ed a quella accessoria), che permea, per l'appunto, tale regime (mercè la peculiare natura del "debito residuo", consistente in quella "*miscela di capitale ed interessi*", cui si ha riguardo ai fini della determinazione delle varie quote interessi e della formazione delle rate che si susseguono). Siffatta intercambiabilità risulta in palese contrasto con il principio di autonomia e distinzione ontologica, contabile e giuridica tra le due suindicate tipologie di obbligazione, costituente *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte regolatrice (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997)**.** Del resto, alla formazione di quella determinata rata si perviene proprio in virtù dell'applicazione del regime composto ai fini dell'ammortamento del prestito. Il principio secondo cui l'autonomia negoziale dei privati non può comportare deroga di sorta alla disciplina di legge imperativa - tale essendo innegabilmente quella posta dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 2374/1999; conf. Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992) - rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento e non è soggetto ad alcuna eccezione, anche in riferimento alla specifica normativa in esame. Ne deriva che alle parti non è dato, attraverso la pattuizione della rata costante e dell'anticipazione della scadenza del debito per interessi rispetto a quello per sorte capitale che li ha generati, eludere surrettiziamente il presidio imperativo costituito dal citato art. 1283 c.c**.**. In altri termini, se l'autonomia contrattuale consente alle parti di

"… *scegliere se imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi, o, ancora, al solo capitale*", non può tuttavia trascurarsi di considerare che "*nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale*" occorre "*tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve sempre restare uguale a quello contrattualmente convenuto*" (12).

Siffatto fondamentale principio costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità, che ha avuto più volte modo di affermare, per l'appunto, che la periodicità dei pagamenti rateali (ovvero il profilo inerente al "quando" pagare, in genere rimesso all'autonomia delle parti, eventualmente con cadenza infrannuale) non può influire sulla determinazione del tasso di interesse (espresso in ragione d'anno e dalla cui applicazione consegue il "quanto" pagare), precisando eloquentemente che "*le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione*" (cfr. Cass. n. 3224/1972; conf. Id. n. 1643/1962, Id. n. 978/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974).

In realtà, il fenomeno anatocistico, quale definito dalla norma codicistica appena richiamata, è inevitabilmente implicato dal ricorso al regime composto ai fini del calcolo degli interessi, come sin qui chiarito.

La ragione per la quale l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di interessi su interessi (anziché al regime finanziario che determina tale effetto) quale carattere qualificante l'anatocismo, sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento soltanto ad ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi. Non è del resto casuale che nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine "capitalizzazione", tanto meno con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si fonda, per l'ap-

12) cfr. App.. Campobasso, 05.12.2019 n. 412; conf. Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90).

punto, sull'assetto normativo appena ricostruito, nel quale trova per l'appunto giustificazione la soluzione "semantica" adottata dal Legislatore del 1942 nel definire il precetto posto dall'art. 1283 c.c..

La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della U.E. nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010): "*In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo(interessi semplici o interessi composti)*"; ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale (13). Ne deriva, in definitiva, che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario. Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo: $I = C \times i \times t$, dove *C* è il capitale iniziale finanziato, *i* è il tasso percentuale, *t* è l'unità di tempo e *I* è l'interesse maturato. La consapevolezza della correlazione tra impiego del regime composto ed anatocismo, così come del contrato tra l'abituale ricorso al suddetto regime nel mercato del credito ed il divieto di anatocismo recepito dal nostro ordinamento giuridico costituisce appannaggio anche della dottrina economico-finanziaria che ha avuto modo di affrontare il tema (14); e sorprende che tale consapevolezza faccia ancora fatica a diffondersi presso gli operatori del diritto.

A fronte dell'indubbia sovrapponibilità del disposto del citato art. 821 comma 3 c.c. (che postula la proporzionalità e degli interesse sia rispetto al capitale che alla "*durata del diritto*", vale a dire al tempo di impiego di quest'ultimo) e della enunciata formula dell'interesse semplice in matematica finanziaria ($I = C \times i \times t$), non convince quindi l'assun-

13) cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano, ord. del 01.07.2015, Id. ord. del 29.07.2015, ord. del 08.08.2015, Trib. Cuneo, ord. del 29.06.2015, Trib. Biella, ord. 07.07.2015).

14) *"L'art. 1283 del Codice Civile indica che gli interessi scaduti non producono interessi successivi. Questa è l'attuale regola base dell'ordinamento. Questa regola rappresenta però un mondo che non esiste più. Il mondo dei contratti finanziari utilizza la convenzione della capitalizzazione ... degli interessi"* (cfr. A. Mantovi e G. Tagliavini, "*Anatocismo e Capitalizzazione annuale degli interessi*", in www.dirittobancario.it, cit.).

to, recentemente propugnato da recente dottrina, secondo cui la predetta disposizione codicistica, nel porre la regola dell'acquisto degli interessi "*de die in diem*", individuerebbe "*una relazione di proporzionalità", ma soltanto* tra "*durata del diritto*" e "*misura dei frutti*", non già anche tra "*capitale*" e "*misura dei frutti*". In proposito, è agevole replicare che ineludibile fattore della produzione degli interessi è rappresentato dal tasso in base al quale essi sono calcolati, che, a norma dell'art. 1284 comma 1, è costituito da un'aliquota percentuale (annua) del capitale di riferimento, ragion per cui non si vede come si possa sostenere l'irrilevanza di quest'ultimo a tal fine.
L'ammontare del capitale, del resto, assume rilievo anche con riguardo all'alternativa formula dell'interesse composto: I = (1 + i) ^t.

Né convince, nel medesimo contesto argomentativo, l'osservazione fatta propria dalla teorica appena richiamata secondo cui, atteso che l'art. 821 c.c. (secondo l'elencazione del comma 1) "*tratta indifferentemente canoni di locazione e interessi*", ne deriverebbe che "*nessuna proporzione bene/frutti è possibile con riguardo ai primi*". È chiaro, infatti, che soltanto gli interessi sono frutti civili quantificati (in ragione alla loro omogeneità rispetto al capitale, costituendo pur sempre oggetto di obbligazioni pecuniarie) secondo una proporzione (un'aliquota percentuale, espressa dal tasso) del bene che li produce (il capitale medesimo). Diversamente, l'ammontare di un canone locativo è rimesso al mercato e/o (sia pure in diversa misura e con varie modalità, a seconda delle tipologie contrattuali) all'autonomia negoziale, di modo che non assume rilievo un'ipotetica proporzione tra il bene locato e l'ammontare del canone, se non nel senso che il valore commerciale del primo determina, in qualche modo, anche l'entità del corrispettivo del suo godimento periodico; ma sotto tale profilo, si resta pur sempre nell'ambito della dinamica (economica *tout court*) del mercato, senza dover scomodare principi e formule matematico-finanziari.

Il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), in effetti, si configura come l'unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821 comma 3 c.c. ("*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritt*o"); principio che risulta sotteso anche al disposto del mentovato art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi

devono essere pagati): è evidente che in tal modo l'ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l'appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce di un'esegesi logico-letterale, la locuzione "*in ragione di*" corrisponde a "*in proporzione a*" (15). Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 si è espressamente affermato che *"In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare"* (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 19, conf. Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito); nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)*", si è rimarcato che *"il saggio di interesse costituisce … la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)";* la stessa Corte regolatrice, nella più recente sentenza n. 870/2006, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma …*

15) cfr. Nuovo Dizionario della Lingua Italiana di Tullio De Mauro; per tale rilievo, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini e F. Olivieri, "*Gli articoli 821, e 1283 del codice civile: l'interpretazione logica secondo i principi dell'algebra di Bool*", in www.attuariale.eu.

corrispettiva al godimento ricevuto" (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.), ha qualificato espressamente tale somma come "*proporzionale*" e ciò in virtù dell'evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c. ed ha definito il criterio trasfuso in detta norma "*principio generale*" (cfr. Cass. n. 987/1978 cit., Id. n. 3797/1974, Id. n. 3224/1972). Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all'art. 1283) e nell'escludere che, ai fini dell'accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che *"gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna",* facendo quindi in tal modo riferimento, per l'appunto, alla capitalizzazione semplice, ovvero a quella operata (soltanto) al momento della chiusura del conto (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010 cit.); e ciò proprio in quanto quest'ultima costituisce, come sin qui chiarito, il modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.). Quanto appena esposto, del resto, trova significativo riscontro ermeneutico negli stessi lavori preparatori del Codice Civile del 1942: nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 si legge infatti che *"Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono "per occasione della cosa", ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell'acquisto dei frutti naturali … il momento della separazione è decisivo per l'acquisto da parte dell'avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l'obbligo: perciò l'art. 821, ultimo comma, riproducendo l'art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto".* Dalla citata Relazione Ministeriale si desume, quindi, che la novità introdotta nell'art. 821 comma 3 c.c. consiste nell'aver rimesso all'autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili), momento che deve essere indicato nel *"rapporto giuridico che costituisce l'obbligo"* (ovvero, più propriamente, nel contratto dal quale deriva detto rapporto); mentre la stessa

Relazione rimarca la continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l'appunto, che l'art. 821 comma 3 c.c., come *"l'art. 481 del codice del 1865"*, continua ad imporre che essi maturano *"giorno per giorno"*; in definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare al criterio legale che regola la modalità di acquisto degli interessi, costituita dal regime lineare della capitalizzazione semplice; principio che deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia. In altri termini, i contraenti possono pattuire, attraverso la predisposizione del piano di ammortamento, che l'obbligazione relativa agli interessi pervenga a scadenza (e quindi diventi esigibile), *pro quota* (vale a dire in riferimento alla quota interessi che compone ciascuna rata) ancor prima del capitale residuo sul quale quegli stessi interessi vengono calcolati (capitale che sarà rimborsato con le rate successive); ma tale facoltà, che trova fondamento nell'autonomia negoziale dei privati (art. 1322 c.c.) non può comportare una surrettizia deroga, in funzione elusiva, al principio imperativo secondo il quale la produzione degli interessi deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità degli stessi rispetto sia al capitale che al tempo (ex art. 821 comma 3 c.c.).

Sotto tale profilo, il principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) si salda (costituendone il fondamento) con l'art. 1283 c.c., completandone la portata precettiva e condividendo la medesima natura imperativa di tale ultima disposizione: in tanto l'anatocismo (la generazione di interessi secondari da interessi primari o, comunque, qualsiasi artificio contabile che produca il medesimo effetto economico – finanziario di tale operazione) risulta vietato (fatta salva la ricorrenza delle condizioni legittimanti, indicate nell'art. 1283 c.c.), in quanto (comportando un incremento esponenziale degli interessi, tipicamente implicato dal regime composto) costituisce deroga al principio di proporzionalità che nel nostro ordinamento regola la produzione degli interessi. In definitiva, il regime di capitalizzazione composta si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato, e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale principio. Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la recente sentenza emessa nella causa C-125/2018, ha affermato il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere "*chiaro e comprensibile*" della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo e che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell'ordinamento dello Stato membro, lo stesso

Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B..

Sulle incongruenze dell'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento stilati in capitalizzazione composta – Sul contrasto con i principi della Matematica Finanziaria.

Sulla scorta dei principi di matematica finanziaria sin qui enunciati, è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e gli erronei passaggi argomentativi tralaticiamente contenuti in un pur nutrito indirizzo (tuttora prevalente) della giurisprudenza di merito che – nell'affermare e/o nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza della Matematica Finanziaria - esclude, *sic et simpliciter,* la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito. 1)Per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell'ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate (16) La citata letteratura matematica che si è occupata della questione ha in realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da

16) cfr., *ex plurimis*, Tri, Trib. Verona 24.03.2015 n. 759, Id. 27.04.2016, Id. 07.07.2016, Trib. Salerno 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia 27.09.2017, Trib. S. Maria Capua Vetere 27.03.2017, Trib. Bergamo 29.10.2019, Trib. Milano 02.03.2020.

considerare giuridicamente "*scaduti*" (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento); più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento).

E il debito residuo che risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagata, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (soltanto apparentemente in regime di capitalizzazione semplice) sul solo debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all'utilizzo di un tasso di interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell'ammontare delle rate di rimborso; e ciò, per l'appunto, in ragione di un debito residuo in tal modo illegittima mente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire *"sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi"* (17)[6] atteso che la quota interessi è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse (periodale). Ne deriva che quando si sottrae la quota capitale di una determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli interessi) e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi. Trascurare di considerare siffatta modalità di determinazione del debito residuo deriva dall'erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa (cd. *roll over*), senza attribuire alcuna rilevanza all'avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) "*acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui*

17) cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*", 2016, Idd., "*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato*", 2016.

quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione"; di modo che "*il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni*"; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, "*bensì dalla scadenza dell'ultima*" (cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011.

Tuttora, nella maggior parte delle pronunce di merito si sostiene che ciascuna rata comprenderebbe interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l'impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso, all'applicazione dello stesso T.A.N. (a ben vedere sempre in regime composto) sul debito residuo; soluzione, quest'ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

2) L'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato sostiene poi che gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero calcolati (asseritamente in base al regime di capitalizzazione semplice), soltanto sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e "spalmata" nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le singole quote interessi affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno "inverso" rispetto alla capitalizzazione(18). In talune pronunce annoverabili nell'indirizzo in questione si rimarca, poi, che il regime composto sarebbe utilizzato esclusivamente per determinare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e si sostanzierebbe, quindi, in una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate di rimborso, senza tuttavia incidere in

18) cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015).

alcun modo sul separato conteggio calcolo degli interessi, che nel piano di ammortamento verrebbe operato – come dianzi detto - con il regime dell'interesse semplice, poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima rata ed il tasso d'interesse periodale, corrispondente al T.A.N. contrattuale frazionato secondo la stessa ripartizione temporale di restituzione del capitale (19).

In realtà, con riguardo al riferimento al preteso fenomeno "inverso" rispetto alla capitalizzazione, va rilevato che in matematica finanziaria esso è piuttosto costituito dalla cd. attualizzazione; operazione che, nel contesto in esame, invece dimostra, attraverso il principio di equità finanziaria, proprio la presenza del regime composto e degli interessi sugli interessi sia nel calcolo della rata che nello sviluppo del piano di ammortamento (20).

Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretto, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'assunto secondo cui nei piani di ammortamento alla francese - per quanto stilati in capitalizzazione composta ai fini della determinazione dell'ammontare delle rate - le quote interessi delle varie rate sarebbero calcolate in regime di capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all'ipotesi nella quale si prefiguri un tasso di interesse rapportato ad un tempo unitario - vale a dire nel caso di coincidenza dell'unità di tempo a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata; ipotesi, quest'ultima, nella quale (soltanto) le funzioni del regime semplice e di quello della capitalizzazione composta coincidono, come eloquentemente posto in luce da un insigne cattedratico (21).

19) cfr. Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016, App. Bologna, 13.04.2017, Trib. Napoli Nord, 26.04.2018).

20) C. Mari e G. Aretusi, "*Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare*", in "Il Risparmio, n. 1/2018, Idd., "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*", in Il Risparmio, n. 1/2019; G. Aretusi, "*Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici*", 2018.

21) cfr. E. Levi, *Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*, 1964: *"Bisogna poi precisare che, in una legge dell'interesse composto, l'interesse non è proporzionale al tempo, e perciò il tasso non ha più il significato di interesse per unità di capitale e per unità di tempo; è soltanto il parametro che contraddistingue la legge di interesse semplice alla quale viene applicata la capitalizzazione. Solo se il periodo di capitalizzazione coincide con l'unità di tempo a cui è riferito il tasso, quest'ultimo coincide con l'interesse per "una" unità di tempo, ma non per ogni unità di tempo."*.

Al di là della suddetta peculiare ipotesi del tasso riferito ad un tempo unitario, in virtù dell'incompatibilità delle leggi che regolano i due diversi regimi è dato constatare che, in realtà, nell'ammortamento predisposto secondo le regole del regime composto anche le quote interessi delle singole rate sono (necessariamente) calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono (necessariamente) calcolate (più precisamente attualizzate), in applicazione del regime semplice, come evidenziato da autorevoli studiosi (22).

Emerge nella sua lampante evidenza, in definitiva, la scorrettezza dell'affermazione (ricorrente in varie pronunce di merito) secondo cui nell'ammortamento alla francese la legge di sconto composto sarebbe utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e fungerebbe, quindi, soltanto da formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere il capitale mutuato uguale alla somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del medesimo piano, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che invece risponderebbe alla regola dell'interesse semplice. In realtà, come chiarito, non può trascurarsi di considerare l'effettiva consistenza del debito residuo preso in considerazione per il calcolo di ciascuna quota interessi, essendo esso costituito non soltanto dal capitale ripartito, *pro quota,* nelle rate successive, ma anche da interessi inclusi nelle rate precedenti, per quanto già contabilizzati ed anche se effettivamente pagati nel corso del rimborso frazionato (23).

3) L'argomento secondo cui con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, interessi che, per l'appunto in quanto sempre pagati alle scadenze pattuite, non potrebbero essere capitalizzati si configura inconferente ai fini dell'esclusione dell'effetto anatocistico, come ha avuto modo di precisare la letteratura matematica più avveduta, in ragione della particolare consistenza del debito residuo preso in considerazione, di rata in rata: il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime composto è dovuto proprio alla sottrazione dal debito residuo (comprensivo di capitale ed interessi) della sola quota capitale e non dell'intera rata, come avviene invece facendo ricorso alla capitalizzazione semplice; ciò vale rivelare l'infondatezza dell'argomento fatto proprio dalle

22) cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, opp. citt..

23) in tal senso, cfr. Trib. Torino, 17.09.2014 cit., Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo, 24.11.2011, cfr. Trib. Massa 7 novembre 2018, n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160 cit., in www.assoctu.it.

pronunce di merito che, nell'escludere il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, hanno affermato che "*gli interessi conglobati nella rata … sono … calcolati sulla residua quota dei capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti*" (24). Per altro verso, il fatto che la quota interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima venga pagata, ad ogni scadenza periodica, non vale ad escludere che gli interessi scaduti e pagati partecipino, così come il capitale, alla determinazione degli interessi delle rate successive, atteso che, attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto si verifica comunque la produzione esponenziale degli interessi (in senso proporzionale non già al capitale, bensì al montante, comprensivo di capitale e di interessi), alla medesima stregua di quanto avviene con la capitalizzazione periodica degli interessi (25).[7] Siffatto argomentare – nel predicare la generazione degli interessi sulla sola sorte capitale, in ragione del pagamento delle varie quote interessi che maturano alle singole scadenze - trascura di considerare che, come evidenziato da illustri accademici, "*il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta*" (26).

4) In base ad un ulteriore argomento, cui si fa frequente ricorso al fine di escludere la configurabilità dell'anatocismo nei piani di ammortamento a rata costante (cd. "alla francese") in regime composto, il fatto che il maggiore ammontare complessivo degli interessi conseguenti all'adozione di tale regime rispetto a quello che riverrebbe per effetto dell'impiego del piano di ammortamento cd. "all'italiana" (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipenderebbe non già dall'applicazione di interessi composti, bensì dalle diverse modalità

---

24) cfr. App. Torino 21.05.2020 n. 544.

25) In altri termini, "*ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata*"; di tal che "*questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori*" cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558.

26) cfr. G. Olivieri – P. Fersini "*Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese*", in Banche e Banchieri, 2/2015, pag. 441; per analoghi rilievi, cfr. P. Bortot ed altri, "*Matematica Finanziaria*", 1998, pag. 187 e segg, A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, opp. citt..

di costruzione della rata nell'una e nell'altra tipologia di ammortamento (cfr., tra le altre, Trib. Milano 30.10.2013); più precisamente, rispetto ad un piano con quote capitali costanti, in quello "alla francese" la pattuizione della rata costante comporta che, inizialmente, la quota interessi sia più consistente e, corrispondentemente, la quota capitale più ridotta, ciò che di per sé solo determinerebbe una più lenta estinzione del debito per capitale e, corrispondentemente, la produzione di maggiori interessi, in quanto calcolati, per l'appunto, su una sorte di maggiore importo; in altri termini, pagando inizialmente più interessi che capitale il mutuatario trattiene per più tempo quest'ultimo (rispetto a quanto avviene nel piano di ammortamento "all'italiana", ovvero a rata costante) e ciò implicherebbe necessariamente la formazione di un maggiore monte interessi. I contributi scientifici che hanno affrontato la questione hanno in proposito ribadito che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento "alla francese" e quella "all'italiana", di per sé sola, non assume in realtà alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico del fenomeno anatocistico; fenomeno che non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dall'applicazione del regime composto, di modo che anche un piano di ammortamento "all'italiana", ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici. Per altro verso, rettificando nel senso appena indicato il principio affermato nella succitata sentenza del Tribunale di Milano del 30.10.2013, dire che è soltanto la particolare modalità di costruzione della rata - caratterizzata da quote capitali di modesto ammontare nelle rate iniziali, cui fa riscontro un'iniziale parimenti modesta riduzione del debito residuo (per effetto della sottrazione delle stesse quote capitali all'atto del loro pagamento periodico) - che determina un monte interesse maggiore rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso alla capitalizzazione semplice (e/o dal ricorso all'ammortamento all'italiana) non vale di per sé a rendere legittima la produzione di interessi in misura eccedente rispetto a quelli che sarebbero dovuti applicando il criterio di proporzionalità posto a fondamento dell'art. 821 comma 3 c.c.; né vale ad escludere che, trattandosi di successione di rate di importo costante, è proprio il rilevante ammontare delle quote interessi delle prime rate (nelle quali confluisce la gran parte della componente anatocistica del monte interessi complessivo) che comporta la corrispondente minore consistenza delle quote capitali delle rate nel corso della stessa fase iniziale del piano di rimborso.

5) Un altro argomento frequentemente speso a fondamento dell'assunto dell'esclusione della dinamica anatocistica nella predisposizione dei piani di ammortamento a rata costante in regime composto consiste nell'assunto secondo cui il presunto (e in tale prospettiva negato) effetto anatocistico parrebbe sussistere (in tesi solo apparentemente) in ragione della più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua (o, in altre parole, dalla minore intensità della restituzione del capitale) rispetto a quanto si verifica (a parità di parametri) con l'impiego del regime lineare, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati (piuttosto che al capitale); caratteristica quest'ultima, che, in base all'orientamento in esame, garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c.. In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c. (27).

A tale proposito, al fine di evidenziare l'infondatezza di siffatto argomento, è sufficiente una semplice ed inconfutabile considerazione di carattere giuridico, senza che occorra fare ricorso alla matematica finanziaria.

L'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, in forza del quale "*il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*"), infatti, viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi (27); presupposto quest'ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizza-zione composta con calcolo degli interessi sull'intero capitale oggetto delle rate future (situazione in virtù della quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): "… *la disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il de bitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*" (cfr. Cass. n. 10941/2016 cit.).

27) In tal senso cfr. Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib. Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Roma 10.05.2019 n. 9811; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli.

L’art. 1194 c.c. si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che sotto quello giuridico – tra l’obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi; distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte, come già chiarito (28).

Parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l’appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.).

In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall’art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi; situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento elaborato secondo il regime dell’interesse semplice (che, non a caso prescelto dal Legislatore del 1942 come modello legale tipico, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1, primo inciso c.c.). Diversamente, in un piano di rimborso graduale stilato in regime dell’interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive); di tal che, l’anticipazione della scadenza, ovvero dell’esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime, comunque, una spirale ascendente della crescita dei medesimi in chiave esponenziale, esattamente corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi (art. 1283 c.c.). Quanto appena esposto comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interesse, contribuendo entrambe le relative obbliga zioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l’uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Il riferimento all’art. 1194 c.c. è pertanto inconferente nel contesto in esame: non può confondersi la disciplina dell’imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più

28) cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano "*simultaneamente liquidi ed esigibili*", presupposto che, come evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento stilato secondo il regime della capitalizzazione composta, tipologia contrattuale nella quale il pagamento degli interessi è dovuto prima che sia esigibile l'obbligo di rimborso del capitale che li ha generati (ovvero, la scadenza del debito per interessi precede quella del debito per sorte capitale sul quale essi sono computati). Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento a in regime composto, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell'inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa questa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare).

Diversamente da quanto sostenuto in un recente contributo dottrinale, non può quindi ipotizzarsi aporia di sorta tra diritto e matematica finanziaria, segnatamente tra disposto di

cui all'art. 1194 c.c. (che prescrive l'imputazione prioritaria dei pagamenti al debito per interessi piuttosto che a quello per sorte capitale) ed il regime dell'interesse semplice (che, per l'appunto in ragione del prospettato contrasto con la disciplina posta dalla disposizione da ultima richiamata, non potrebbe essere considerato quale regime finanziario recepito dall'ordinamento); di tal che, essendo detto regime fondato su regole ed impiegato per fini estranei a quelli propri del diritto, a fronte di siffatto conflitto sarebbe la regola giuridica a prevalere. In proposito, al di là del rilievo che la capitalizzazione semplice (così come quella composta) è solo uno dei due regimi con i quali può essere declinato il calcolo degli interessi in matematica finanziaria (di modo che tale alternativa non può fondare, di per sé, alcun contrasto con il diritto, occorrendo piuttosto accertare se il diritto abbia optato per l'una o l'altra soluzione a fondamento del criterio di produzione degli interessi, vale a dire, se si preferisce, se taluno dei due regimi finanziari si configuri in contrasto con l'ordinamento), va piuttosto ribadito che è proprio il diritto (in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) a prefigurare il regime lineare quale modello legale tipico di produzione degli interessi (in virtù del principio di proporzionalità degli stessi sia al capitale che al tempo, cui è ispirata la disciplina appena citata, principio che soltanto quest'ultimo regime è in grado di assicurare). Il paventato conflitto tra discipline, pertanto, non esiste affatto. Per altro verso, deve escludersi contrasto di sorta anche tra il regime lineare e l'art. 1194 c.c., per la semplice ragione che detta disposizione non attiene affatto al criterio di computo degli interessi, regolato da tutt'altro plesso normativo (artt. 1282, 821 comma 3, 1284 comma 1, 1283 c.c.), bensì all'imputazione dei pagamenti rispetto a debiti per sorte capitale e per interessi "*simultaneamente liquidi ed esigibili*" (in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice dianzi citata); presupposto, quest'ultimo, sicuramente non ravvisabile nei mutui con ammortamento a rata costante stilati in regime di capitalizzazione composta. In tale contesto, peraltro, non può semplicisticamente affermarsi che la produzione, per effetto del ricorso al regime composto, di un monte interessi superiore a quello derivante dall'adozione del regime lineare derivi, *sic et simpliciter*, dall'anticipazione (convenzionale) dell'esigibilità degli interessi rispetto alla scadenza dell'obbligazione relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono calcolati e ciò in virtù del legittimo esercizio dell'autonomia negoziale dei contraenti. In tale contesto, non può trascurarsi di considerare, infatti, che attraverso l'esercizio dell'autonomia contrattuale non si può derogare ad una norma imperativa, quale è innegabilmente l'art. 1283 c.c.. In altri termini, la pattuizione di siffatta anticipazione dell'esigibilità del credito per interessi rispetto a quello relativo al capitale sul

quale questi ultimi sono calcolati – pattuizione peraltro in genere neanche espressa nel testo contrattuale e desumibile soltanto da un'accurata analisi del piano di ammortamento (implicante non comuni cognizioni di matematica finanziaria) - costituisce deroga convenzionale all'art. 1282 comma 1 c.c. (in virtù del quale i crediti pecuniari "*producono interessi di pieno diritto*" sempre che siano "*esigibili*"), resa possibile sul piano tecnico in virtù della scindibilità che connota il regime composto (29).

Della legittimità dell''anticipazione appena indicata può ragionevolmente dubitarsi, considerata l'innegabile accessorietà, almeno in fase "genetica", dell'obbligazione inerente agli interessi rispetto a quella relativa al capitale (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 17020/2014, Id. n. 4554/2012, Id. n. 13080/2011, Id. n. 25047/2009, Id. n. 23746/2007); ciò che comporta, per l'appunto, la dubbia configurabilità – in chiave logica, ancor prima che sotto il profilo giuridico - di un credito esigibile per interessi maturati su un capitale il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto e che il debitore sia quindi legittimato a trattenere. E la giurisprudenza della Supre ma Corte, per l'appunto in conformità a tale principio, ha sempre attribuito agli interessi corrispettivi una funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di denaro che avrebbe dovuto pagare, vale a dire, per l'appunto, "*da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione*" (cfr. Cass. n. 28204/2011, conf. Id. n. 10884/2007, Id. n. 780/1971).

E la giurisprudenza della Suprema Corte, per l'appunto in conformità a tale principio, ha sempre attribuito agli interessi corrispettivi una funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di denaro che avrebbe dovuto pagare, vale a dire, per l'appunto, "*da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione*" (cfr. Cass. n. 28204/2011, conf. Id. n. 10884/2007, Id. n. 780/1971).

Non a caso, del resto, l'art. 1282 comma 1 c.c. individua il presupposto della maturazione degli interessi corrispettivi nell'esistenza di un credito liquido ed esigibile. E la Relazione del Guardasigilli Grandi al Libro delle Obbligazioni del Codice Civile del 1941, nel configu-

29) *"se il piano d'ammortamento di un prestito prevede pagamento d'interessi su un debito* (per sorte capitale, n.d.r.) *ancora non scaduto, allora il flusso di cassa cui esso dà luogo corrisponde a quello di un investimento in interesse composto al tasso uguale al TAEG di quel prestito"* (cfr. F. Cacciafesta, *"Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN"*, in corso di pubblicazione in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 3, 2019 e in www.ildirittocommerciale.com.); vale a dire, qualora "*nelle forme di ammortamento progressivo*", in base alla disciplina negoziale "*il debitore paghi periodicamente gli interessi, via via maturati sul debito ... residuo*", tale *modus procedendi* è di per sé riconducibile "*entro l'ambito dell'interesse composto"* (cfr. cfr. F. Cacciafesta, "*In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*", in Politeia, 120/2015, pag. 33 e in www.ildirittocommerciale.com).

rare la derogabilità di tale principio (fatta salva in virtù dell'espressa locuzione "*salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*"), attraverso una "*convenzione modificativa della decorrenza legale degli interessi*", fa riferimento alla possibilità per le parti di "*stabilire che essi decorrano dalla costituzione in mora, anche se l'adempimento della prestazione deve avvenire entro un termine prefissato*" (vedasi par. 33 della citata Relazione); vale a dire, in buona sostanza, di differire la decorrenza degli interessi ad un momento successivo all'esigibilità del credito per sorte capitale, non già anche di anticipare detta decorrenza ed addirittura l'esigibilità dei medesimi interessi rispetto a quella del capitale sul quale essi sono calcolati. E nella stessa Relazione al Codice Civile del 1942 si dette atto dell'estensione "*a tutti i debiti civili*" della disposizione dell'art. 41 cod. comm. circa la decorrenza del diritto agli interessi per l'appunto "*sui crediti liquidi ed esigibili*" in virtù del principio della "*naturale fecondità del denaro*", ribadendo in tal modo l'esigibilità del credito per sorte capitale quale necessario presupposto della maturazione degli interessi (30).

Peraltro – anche a voler ipotizzate l'ammissibilità di una scadenza convenzionale del debito per interessi antecedente rispetto a quella dell'obbligazione restitutoria per sorte capitale - ciò che soprattutto rileva è che siffatta anticipazione convenzionale della scadenza del debito per interessi rispetto a quello per capitale non può consentire l'effetto anatocistico senza rispettare i limiti e le condizioni stabilite dal precitato art. 1283 c.c., attesa l'innegabile natura imperativa della disposizione.

E' proprio attraverso i principi e gli algoritmi che si studiano in matematica finanziaria che vengono predisposti i modelli di ammortamento comunemente utilizzati nel mercato del credito e che, quindi, si determinano il criterio di calcolo e la misura degli interessi, aspetti che, lungi dall'essere giuridicamente indifferenti, sono regolati dal diritto con apposite disposizioni. Riconoscere questo dato di fatto non si risolve affatto nel privilegiare l'approccio matematico-finanziario trascurando la disciplina giuridica; trattandosi, piuttosto, una volta riconosciuta l'insussistenza di profili di inconciliabilità di sorta tra l'uno e l'altra, semplicemente di prendere atto, senza preconcetti, delle inevitabili interferenze tra le due metodologie d'indagine nel peculiare ambito in esame e ciò al fine di interpretare ed applicare la normativa di riferimento con piena consapevolezza delle implicazioni matematico-finanziarie dello schema contrattuale prescelto; in modo da evitare che il dirit-

30) La deroga legale al principio della fecondità dei crediti pecuniari liquidi ed esigibili è rinvenibile in disposizioni quali i commi 2 e 3 dello stesso art. 1282 c.c., nell'art. 1283 c.c., nel legato di somma di denaro (art. 669 c.c.) e nella restituzione di somme indebitamente corrisposte in buona fede, ipotesi in cui gli interessi decorrono dal giorno della domanda (art. 2033 c.c.).

to – trascurando di prendere in considerazione queste ultime - abdichi (poco importa quanto consapevolmente) alla suprema ed ineludibile funzione che è destinato ad assolvere ai fini del controllo di legalità e quindi per una finalità la cui natura eminentemente "giuridica", quale ne sia l'esito, non pare possa essere revocata in dubbio.

Sui più recenti sviluppi del dibattito giurisprudenziale e dottrinario circa il rapporto tra il piano di ammortamento in capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo.

Va peraltro dato atto di un recente indirizzo di parte della giurisprudenza di merito, il quale pur ammettendo finalmente – a fronte dei rilievi della pressoché totalitaria letteratura scientifica in materia – che nell'elaborazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti con rimborso rateale "alla francese" oggetto della comune casistica giudiziaria viene adottato il regime della capitalizzazione composta e che, conseguentemente, il monte interessi è quantificato secondo tale regime, per importo superiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della capitalizzazione semplice, ha nondimeno escluso che siffatto meccanismo comporti la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. (31).

L'argomentazione principale cui si è fatto a tal fine ricorso consiste, in buona sostanza, nell'apodittico assunto secondo cui l'incremento esponenziale del monte interessi conseguente all'adozione del regime composto assumerebbe, nel piano di rimborso rateale, una sorta di funzione compensativa o sanzionatoria rispetto ad un ipotetico tardivo adempimento da parte del debitore all'obbligazione di corrispondere (preesistenti) interessi primari (32).[8] In altri termini, il divieto di anatocismo in difetto delle condizioni previste

31) cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, Trib. Milano, 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897 cit., App. Torino cit. 21.05.2020 n. 544, in www.iusexplorer.it).

32) cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: *"Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") ..... Se si considera che <<i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente>> (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì "scaduto", e quindi "esigibile" (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) <<se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>>".* Risulta evidente che tale soluzione esegetica è stata influenzata dalla ricostruzione propugnata da certa dottrina, già richiamata, secondo la quale la produzione di interessi anatocistici prefigurata dall'art. 1283 c.c. costituirebbe necessariamente *"oggetto di una nuova obbligazione", vale a dire," un'attribuzione patrimoniale avente una fonte distinta ed autonoma rispetto a quella degli interessi semplici",* fonte

rappresentata *"da un inadempimento ulteriore, consistente nel mancato pagamento degli interessi semplici alla scadenza*"; di tal che, nell'ipotesi in cui non sussista siffatto (pregresso) inadempimento, la fattispecie risulterebbe estranea all'ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c. e (conseguentemente) non sarebbe dato accedere alla tutela offerta dall'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo (previsione generale posta da consolidata giurisprudenza a fondamento dell'obbligo restitutorio delle somme pagate per interessi anatocistici illegittimi: cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 28819/2017, Id. n. 3190/2017, Id. n. 10713/2016, Id. n. 23656/2011, Id. n. 9169/2015, Id. n. 23278/2017, Id. n. 16188/2017, Id. n. 20312/2018, Id. n. 21875/2018, Cass. SS.UU. n. 24418/2010) in base a tale teorica dottrinaria, la ripetizione piuttosto riconoscere in ragione della violazione dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993: *"La soluzione di queste vicende può più semplicemente essere cercata nell'art. 120, comma 2, Tub, laddove … dispone che <<nelle operazioni creditizie … gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>".* Tale ricostruzione non può condividersi, per varie (univoche e convergenti) ragioni: in primo luogo, in base a tale inquadramento, l'addebito di interessi ulteriori calcolati su quelli (primari) già compresi nelle rate di rimborso precedenti andrebbe considerato illegittimo soltanto a far tempo dal 01.04.2016, data di entrata in vigore del testo dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. come (recentemente) novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), ovvero, in alternativa, dal 01.01.2014, data di entrata in vigore della riforma della medesima disposizione del T.U.B. già introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (sempre che tale novella debba considerarsi di immediata efficacia precettiva e non presupponga necessariamente l'esistenza della disciplina di cui alla relativa delibera attuativa del C.I.C.R., mai effettivamente emanata); mentre il medesimo artificio contabile resterebbe privo di tutela di sorta per i rapporti risalenti al periodo precedente, ove (come ipotizzato) non si potesse avere riguardo alla previsione (generale) di cui all'art. 1283 c.c. quale fondamento giustificativo della ripetizione dell'indebito, dovendosi del resto escludere l'irripetibilità del pagamento di interessi anatocistici, in quanto di certo non riconducibile all'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (cfr. Cass. 2262/1984. Cass. SSUU. n. 21095/2011) e ciò anche a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 3 Cost.) di cui alla sentenza della Consulta n. 05.04.2012 n. 78, in riferimento all'art. 2 comma 61 del D.L. 29.12.2010 n. 225, come convertito in L. n. 10/2011 (disposizione che, in relazione ai conti correnti bancari, nel regolare la prescrizione del diritto alla ripetizione, prevedeva, tra l'altro, "*in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*"). La soluzione esegetica ipotizzata dalla citata dottrina, peraltro, risulta smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20095/2004, che, nel qualificare come meramente "ricognitivo" il principio espresso dalla medesima Corte regolatrice con le sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, ha chiaramente affermato la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., anche delle clausole *de quibus* contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (22.04.2000), in tal modo confermando la persistenza della portata precettiva della citata disposizione imperativa anche con riferimento al periodo precedente e ciò anche per effetto dell'eliminazione *ex tunc* - in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 - dell'eccezionale norma di salvezza per le clausole anatocistiche già stipulate, costituita dall'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 342/1999 (che, come noto, faceva salva la validità delle stesse clausole inserite nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della ridetta delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (avvenuta il 22.04.2000), a condizione che le medesime pattuizioni venissero "*adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000*", come sarebbe stato stabilito dal comma 1 dell'art. 7 della citata delibera, secondo le modalità ed i tempi previsti nei commi successivi). La suindicata pronuncia della Consulta, in effetti, ha determinato il (pieno) ripristino dell'operatività dell'art. 1283 c.c. in conformità al suo originario ambito applicativo.

Va inoltre considerato che opinare nel senso qui criticato - beninteso sempre nell'ipotizzato scenario dei rapporti di finanziamento costituiti fino al 14.04.2016 o (forse) dal 31.12.2013 - comporterebbe che il mutuatario, per vedere riconosciuta in sede giudiziale l'illegittimità della previsione di interessi anatocistici conteggiati nei piani di ammortamento "alla francese" stilati in regime composto, sarebbe costretto a rendersi inadempiente all'intera obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi, quale risultante dallo stesso piano di ammortamento allegato al contratto, in modo da poter recuperare (integralmente) quanto a tale titolo versato attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; essendogli invece precluso, prima che pervengano a scadenza tutte le varie rate di rimborso, così come qualora (una volta scadute), esse siano state regolarmente onorate, agire in giudizio, rispettivamente ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della componente degli interessi (ulteriori) generata da interessi primari (nel primo caso), o per conseguirne la ripetizione (nel secondo), dal momento che negli scenari appena ipotizzati difetterebbe il (presunto) necessario presupposto dell'anatocismo (asseritamente) costituito dalla presenza di interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti (presupposto prefigurato dall'indirizzo interpretativo in questione), non potendo quindi in tali ipotesi trovare applicazione l'art. 1283 c.c..

Non può trascurarsi di considerare, infine, che la necessità di avere tuttora riguardo – per quanto di ragione - anche alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. permane, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nel testo novellato ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (come convertito in L. n. 49/2016): nonostante tale ultima novella, la produzione di interessi ulteriori su interessi corrispettivi "scaduti" deve infatti ritenersi tuttora ammissibile purché vengano rispettate le condizioni e le garanzie contemplate dalla succitata disposizione codicistica; e

dall'art. 1283 c.c. riguarderebbe soltanto le ipotesi in cui la convenzione anatocistica si configuri come relativa ad un'obbligazione (accessoria) per interessi già scaduta e quindi già esigibile al momento della stipulazione della medesima convenzione, non vedendosi altrimenti, in difetto di siffatto ipotetico scenario, come possa essere postulato un "*inadempimento*" del mutuatario (asseritamente) giustificativo della lievitazione esponenziale degli interessi implicata dall'adozione del regime composto (33);[9] in tal modo dando per presupposto che, almeno con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale, gli interessi primari maturano soltanto nel corso dell'esecuzione del relativo rapporto obbligatorio e quindi successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica contenuta nel contratto con cui viene concesso il prestito). Invero, delle due l'una: o l'inadempimento di una preesistente obbligazione accessoria e quindi l'immediata esigibilità di interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della convenzione anatocistica costituisce presupposto necessario della disciplina posta dall'art. 1283 c.c., oppure detta disposizione deve ritenersi applicabile anche con riferimento ad interessi primari destinati a maturare ed a divenire esigibili nel corso del rapporto obbligatorio sorto per effetto del regolamento pattizio nel quale è inserita la ridetta convenzione. In realtà, precisato che l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento, *sic et simpliciter*, agli interessi "*scaduti*", non già (in ipotesi) a quelli necessariamente rimasti insoluti alla scadenza - e, quindi, al di là dell'evidente ed indebita sovrapposizione (o confusione), nel contesto motivazionale della sentenza in esame, tra interessi anatocistici

---

ciò in ragione del rapporto di specialità "bilaterale" sussistente tra le due norme (che si configura "*quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica*" (cfr. Cass. SS.UU. Penali n. 21.01.2011 n. 1963), implicante interferenza reciproca tra le stesse, con la conseguente l'impossibilità di ipotizzare l'integrale prevalenza dell'una rispetto all'altra: l'art. 1283 c.c. (disposizione "generale") regola l'anatocismo con riguardo agli interessi (primari) "*scaduti*" (o, comunque, destinati a scadere nel corso dell'esecuzione del rapporto), implicando quindi tale ultimo aggettivo un *quid pluris* rispetto alla condizione di quelli semplicemente "*maturati*" (ovvero acquistati "*giorno per giorno*" sul capitale di riferimento, in base all'art. 820 comma 3 c.c.,), vale a dire l'esigibilità del credito accessorio; l'art. 120 comma 2 lett. b) (previsione applicabile ai rapporti inerenti all'attività bancaria, ovvero alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito, conclusi con istituti bancari ed intermediari autorizzati e quindi in tal senso "speciale") vieta la produzione di "*interessi ulteriori*" generati da "*interessi debitori*" (primari) semplicemente "*maturati*", integrando la "maturazione" una nozione sicuramente più ampia di a quella che definisce gli interessi esigibili (pervenuti a scadenza). Anche sotto tale profilo, quindi, l'assunto dell'inconferenza dello stesso art. 1283 c.c. ai fini della regolamentazione degli interessi (ulteriori) computati sulle quote interessi comprese nelle rate precedenti nei finanziamenti a rimborso graduale "alla francese" stilati in regime composto pare destituito di fondamento.

33) cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: *"La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato"*. Tale ultima considerazione, peraltro, risulta contraddetta, nel contesto della medesima pronuncia del Tribunale di Torino, laddove si è pure testualmente evidenziato che *"l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere "ora per allora" un'obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante"*.

ed interessi di mora, aventi funzioni ben diverse(34),[10] - costituisce nozione di comune esperienza che, nell'ordinaria casistica giudiziaria, le clausole anatocistiche (integrate dall'approvazione, nell'ambito dell'assetto contrattuale, del richiamato allegato piano di ammortamento a rata costante predisposto secondo il regime di capitalizzazione composta) attengono non già ad obbligazioni relative ad interessi primari già scaduti ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento, bensì ad interessi primari (precisamente alle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate) destinati a maturare nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del medesimo contratto (ciò che avviene tipicamente, in particolare, in relazione ai mutui a rimborso frazionato); di tal che non pare corretto predicare la necessaria "*esigibilità immediata*" (ovvero, per quanto pare doversi intendere, la preesistenza) di interessi primari (già "*scaduti*") all'atto della sottoscrizione della clausola anatocistica quale condizione della pratica anatocistica ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Del resto, come già chiarito, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare *expressis verbis* che non si sottrae al citato divieto "*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro",* essendo *"idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*" (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.).

Né può condividersi l'assunto, contenuto nella medesima sentenza del Tribunale di Torino, secondo cui l'art. 821 comma 3 c.c., lungi dallo stabilire il regime della capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi (ovvero dal rivelare "*una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice*"), si limiterebbe a "*prevedere che gli interessi-frutti civili <<si acquistano giorno per giorno crescano con progressione giornaliera (de die in diem)", senza affatto prescrivere, quindi, "che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)".* La nozione di *"progressione giornaliera",* nella sua genericità, non vale di per sé a qualificare il regime attraverso il quale maturano gli interessi sulla sorte capitale, che necessitano, ai fini del loro calcolo, per l'appunto dell'individuazione del regime finanziario prescelto. Trattasi, in effetti, di argomento in contrasto con la già citata consolidata giurisprudenza della

---

34) Ben potendo (legittimamente) gli interessi moratori essere applicati (anche) su quelli corrispettivi, in caso di inadempimento, in base a disposizioni settoriali (come espressamente già previsto, per le operazioni di finanziamento, dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dall'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B.), ma potendo l'effetto anatocistico consistere anche nell'incremento degli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento (pertanto anche nello scenario di regolare adempimento dell'obbligo restitutorio frazionato) in virtù dell'impiego del regime composto nella determinazione della rata costante.

Suprema Corte in materia (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191, Id. n. 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, 20600/2011) e smentito, in chiave ermeneutica, dalla richiamata Relazione del Guardasigilli al Codice Civile del 1942; e ciò al di là della considerazione per la quale la locuzione che fa riferimento alla maturazione degli interessi *"giorno per giorno"* (non già, quindi, "giorno su giorno") pare ben più compatibile con il regime della capitalizzazione semplice (basato sul principio di proporzionalità e sull'incremento del montante secondo progressione aritmetica) piuttosto che con quello della capitalizzazione composta (caratterizzato dalla produzione esponenziale degli interessi e dall'incremento del montante secondo progressione geometrica). E tale conclusione ha trovato autorevole, esplicito ed inequivoco riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con la sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 11.02.2014 n. 3006, si è occupata di interpretare l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E. (G.U. L 83, pag. 1), nonché degli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento C.E. n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Regolamento CE n. 659/1999 (G.U. L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286,pag. 3); domanda pregiudiziale proposta nell'ambito di una controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle Entrate inerente al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1 (in forma di esenzione dall'imposta societaria concessa dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico), dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. In tale contesto, la Corte di Strasburgo ha premesso che il recupero dell'aiuto di Stato, previsto dal citato art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999, va effettuato, di norma, secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato e, con riferimento al criterio di calcolo degli interessi dovuti sul capitale da restituire, nel dare atto dell'alternativa tra regime composto e regime lineare, quale prospettata dalla Commissione sui tassi di interesse (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. dell' 8 maggio 2003, C 110, pag. 21) - *"Nella pratica di mercato, si utilizza l'interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell'importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l'interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l'importo dell'interesse, il quale*

va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo" – in conformità al parere fornito dalla Commissione sui tassi di interesse, ha affermato la maggiore rispondenza del regime di capitalizzazione composta alla funzione propria del recupero dell'aiuto "*illegale*", consistente nel "*ripristino della concorrenza effettiva*" e nell'assicurare "*l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione*", considerato anche che gli aiuti illegali hanno "*l'effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi"*, ragion per cui "*l'applicazione di interessi composti appare … necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione*": *"La Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la Commissione si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all'atto dell'esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario".* Nella stessa pronuncia, la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato il disposto degli artt. 9 (intitolato "*Metodo di fissazione del tasso di interesse*") e del par. 2 dell'art. 11 (intitolato "*Metodo di applicazione degli interessi*") del Regolamento n. 794/2004, ai sensi dei quali è previsto, rispettivamente, che *"Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile"* e che *"Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi",* ha quindi affrontato la questione inerente al rapporto tra la disciplina sovranazionale appena citata e l'art. 1283 del Codice Civile italiano, da un canto, e con il comma 4 dell'art. 24 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato "*Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi*"), entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (29.11.2008), ai sensi del quale *"Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004 ...".* Nella causa pendente dinanzi al Giudice nazionale, la società italiana a prevalente partecipazione pubblica già beneficiaria dell'aiuto illegale aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di imposta con i quali la competente Agenzia

delle Entrate aveva preteso il recupero delle imposte non versate e dei relativi interessi, calcolati su base composta, denunciando il contrasto tra il precitato art. 24 comma 4 e l'art. 13 comma 5 del medesimo Regolamento, in virtù del quale esso non risulterebbe applicabile alla decisione di recupero dell'aiuto di Stato illegale n. 2003/193 della Commissione, notificata alla Repubblica italiana prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte di Cassazione, in veste di giudice del rinvio, facendo riferimento alla sentenza Commissione/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46), aveva rilevato che "*né il diritto dell'Unione né la giurisprudenza della Corte precisavano, al momento dell'adozione della decisione 2003/193, che gli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato oggetto di detta decisione andassero calcolati su base composta*", precisando che, "*all'epoca, la Commissione rinviava nella prassi alle disposizioni del diritto nazionale*" e che "*il diritto italiano avrebbe applicato, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici, ammettendo interessi composti per le obbligazioni pecuniarie soltanto alle condizioni previste dall'articolo 1283 del codice civile, le quali non sarebbero soddisfatte nel caso del recupero degli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale*". A ben vedere, quindi, con il provvedimento di rimessione, la Corte di Cassazione si era espressa inequivocamente nel senso della recezione dell'ordinamento nazionale al regime lineare non a caso qualificato "*principio generale*" nelle già richiamate sentenze n. 191/1964, n. 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, n. 20600/2011. E, nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale rimessale, anche la Corte di Strasburgo, precisando che soltanto con la precitata disciplina nazionale (art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008, art. 1 del D.L. n. 10/2007, convertito in L. n. 46/2007, e art. 19 del D.L. n. 135/2009, convertito in L. n. 166/2009) è stata stabilita – giova ribadire con riguardo al debito a titolo di recupero degli aiuti di Stato illegali – "*l'applicazione degli interessi composti*", ha rimarcato che *"prima dell'entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici"* (cfr. sentenza Corte di Giustizia del 03.11.2015 cit., par. 39).

Non può che derivarne, in definitiva, che, al di là della disciplina settoriale inerente al recupero degli aiuti di Stato "illegali", il regime finanziario con il quale si calcolano gli interessi nell'ordinamento italiano è quello cd. lineare.

Alcun effettivo chiarimento deriva poi dal configurare apoditticamente, *sic et simpliciter*, il rapporto tra capitalizzazione composta ed anatocismo nei contratti di credito in termini di eterogeneità, individuando nella prima *"solo un modo per calcolare la somma dovuta da*

una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, ovvero *"una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato*" (35). Invero, al di là dell'evidente rischio di elusione della richiamata disciplina imperativa, tale definizione non vale certo a spiegare se nei finanziamenti a rimborso rateale l'adozione del regime composto comporti o meno la produzione di interessi su interessi secondo dinamica esponenziale e se tale meccanismo risulti o meno conforme all'ordinamento. È del resto destituito di fondamento ritenere che l'anatocismo convenzionale presupponga necessariamente l'inadempimento, da parte del debitore, rispetto ad una pregressa obbligazione relativa ad interessi primari (già scaduta ed insoluta al momento della conclusione del patto anatocistico), avendo la Suprema Corte, come già chiarito, avuto modo di precisare che l'art. 1283 c.c. si applica anche agli "*interessi che matureranno in futuro"* rispetto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.). Non pare revocabile in dubbio, del resto, che la conseguenza sanzionatoria-risarcitoria dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è rappresentata dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori (art. 1224 c.c.), non già quelli anatocistici; ciò non fosse altro per il fatto che questi ultimi possono essere applicati (in base alla disciplina pattizia) anche in presenza di uno scenario fisiologico di evoluzione del rapporto, ovvero a fronte del regolare e tempestivo pagamento delle rate di ammortamento (comprensive delle rispettive quote interessi). Né può condividersi l'affermazione secondo la quale "*nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare",* esisterebbe *"un'evidenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, ai fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta"*(36). Risulta in proposito evidente l'inconferenza dei due "tassi" appena richiamati rispetto al prezzo del finanziamento (che il regime finanziario della capitalizzazione semplice, in base al quale dovrebbero essere prodotti gli interessi, è diretto ad esprimere), essendo il T.A.E.G. ed il T.E.G. (nella omnicomprensività delle voci di costo negli stessi ricompresi) tesi a perseguire finalità diverse: il primo risponde all'esigenza di consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione, la comparazione della soluzione finanziaria offertagli in

35 - 36) cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, conf., App. Torino 21.05.2020 n. 544.

rapporto alle altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione della valutazione della convenienza dell'operazione creditizia, oltre che di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati); il secondo, invece, funge da parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura (ex art. 644 c.p.). Trattasi, pertanto, di riferimenti afferenti ad ambiti di disciplina affatto diversi.

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, infine, non merita condivisione la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale di Torino nella citata sentenza n. 605/2019, secondo cui*, "nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore"* (37)*.* Al riguardo, va osservato che, sotto il primo profilo, il rilievo secondo cui "*gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento"* si configura come una mera petizione di principio, ove si tenga conto, per un verso, dell'omessa menzione del regime finanziario adottato (rilevante non soltanto per il contrasto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto *ad substantiam* ex art. 1284 e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.); per altro verso, che la conoscenza del termine finale dell'ultima rata di ammortamento se può valere a definire l'orizzonte temporale dell'esposizione debitoria frazionata, non può certo escludere, di per sé sola, la crescita esponenziale degli interessi che (in contrasto con il principio di proporzionalità prefigurato dal Legislatore ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) connota il regime della capitalizzazione composta adottato ai fini del rimborso rateale del finanziamento. Sotto il secondo profilo, va ribadita la contraddittorietà intrinseca tra l'affermazione della necessaria "*esigibilità immediata di interessi primari*" già in precedenza maturati (in tesi in tal senso "*scaduti*") quale condizione del divieto di anatocismo stabilito ex art. 1283 c.c. e quella, contenuta nella medesima citata pronuncia, secondo cui lo stesso divieto *"cessa di applicarsi … quando l'interesse primario è venuto a*

37) cfr., per analoghi rilievi, App. Torino, 21.05.2020, n. 544 cit..

scadenza" (38).[11]

La soluzione ricostruttiva sin qui criticata risulta recepita anche in numerose altre decisioni di merito; a titolo esemplificativo nella sentenza del Tribunale di Milano del 26.03.2019 n. 2332 e, più recentemente, in quelle del Tribunale di Roma del 05.05.2020 n. 6897; pronunce nelle quali, analogamente, pur essendosi riconosciuto l'impiego del regime composto nella determinazione della rata ("*La circostanza che l'ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico-finanziario*" (38), si è nondimeno escluso che ciò comporti la violazione dell'art. 1283 c.c..
Ispirato ad una sorta di "pudore" ermeneutico, il recente indirizzo giurisprudenziale appena descritto – in sostanziale accordo con parte della dottrina - perviene, in definitiva, a predicare (ed a riconoscere) la presenza di un "anatocismo finanziario", che tuttavia non si identificherebbe con "l'anatocismo giuridico" e che non varrebbe, quindi, a fondare in capo al *solvens* il diritto alla ripetizione dell'indebito in riferimento al carico (differenziale) di interessi generato dal fenomeno esaminato: "*La circostanza che l'ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico – finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi, tuttavia nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma 'nascosta' di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si realizza, per questa via, una modalità 'celata e ambigua' di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell'interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento ….. Sul piano tecnico-finanziario l'ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammonta re corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata. Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla*

38) "*Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") ….. La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato*", cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit..

scadenza del capitale, maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche"(39).

Richiamate le argomentazioni sin qui svolte, desta invero stupore, come correttamente posto in luce da avveduta dottrina, che, in tale iter argomentativo (che comunque segna un significativo salto di qualità nell'analisi del fenomeno, per il confronto con gli ineludibili principi finanziari che governano l'algoritmo sotteso al calcolo degli interessi nella contrattualistica del mercato del credito) siano state ritenute del tutto irrilevanti le seguenti fondamentali circostanze, innegabili nella loro oggettività ed imprescindibili in un'analisi scientificamente orientata ed in qualsivoglia rigoroso studio del fenomeno (in chiave matematico-finanziaria, così come sotto il profilo giuridico): 1) che, applicando il regime semplice in base al T.A.N. indicato in contratto, l'ammontare della rata costante risulterebbe inferiore e l'estinzione dell'obbligo di rimborso più rapida rispetto a quanto si verifica ricorrendo al regime composto; 2) che non sia generalmente pattuita, alla luce della comune casistica, alcuna espressa clausola contrattuale (e che non sia di conseguenza raccolto alcun consenso del mutuatario) in ordine all'adozione di tale ultimo regime finanziario (peraltro diverso da quello previsto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) ai fini della quantificazione della rata, così come con riferimento al criterio di calcolo degli interessi (con conseguente violazione dell'art. 117, commi 1 e 4 del T.U.B. e della normativa sulla trasparenza bancaria), interessi che - diversamente da quanto previsto dall'art. 1194 c.c. - (disposizione la cui applicazione come dianzi chiarito, presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità dell'obbligazione per sorte capitale e di quella per interessi, che invece non ricorre nei rapporti in esame) – vengono solitamente computati sul capitale non ancora scaduto (non già su quello in scadenza oggetto della singola rata); 3) che gli interessi distribuiti in ciascuna rata rivelano un nesso di dipendenza proporzionale e diretta rispetto a quelli compresi nelle rate pregresse; 4) che, nello sviluppo dei piani di rimborso stilati in regime composto comunemente in uso, il tasso di interesse è applicato al debito capitale residuo (riveniente dal pagamento di ciascuna rata), maggiorato di parte delle quote interessi di pertinenza delle rate precedenti (vale a dire, per l'appunto, della componente anatocistica

39) cfr. Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897 cit..

degli stessi); 5) che, peraltro, l'omessa menzione del regime finanziario utilizzato, lungi dal configurarsi giuridicamente irrilevante, ha indubbia incidenza sul calcolo della rata, di modo che tale lacuna dell'assetto negoziale non può che implicare nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto *ex lege* (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto (a parità di capitale mutuato e di capitale rimborsato e fermi restando il medesimo T.A.N. e l'identità del numero e della periodicità delle rate), un diverso ammontare della rata costante.

Va peraltro precisato, per completezza di motivazione, che pur avendo, nel caso in esame, l'opponente contestato soltanto nella propria comparsa conclusionale l'indeterminatezza del tasso di interesse al fine di eccepire la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in ragione dell'omessa specificazione del regime finanziario e/o della mancata equivalenza del T.A.N. rispetto al T.A.E. (ciò che comporterebbe la mera decurtazione degli interessi nella misura convenzionale e l'applicazione, in sostituzione, del tasso legale) – avendo, in tale contesto, la difesa di parte opposta dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla relativa eccezione, così come su quella concernente l'addebito di interessi anatocistici (cfr. memoria di replica, pag. 2 – dall'esame degli scritti difensivi si evince chiaramente che alcuna domanda tesa all'applicazione del saggio legale di interesse in funzione sostitutiva è stata avanzata dall'Alfa, essendosi egli piuttosto limitato, nelle conclusioni precisate, ad invocare la tutela prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., in riferimento all'acclarata usurarietà del tasso di interesse pattuito; e ciò in conformità alla domanda formulata già in *limine litis* con l'atto introduttivo del giudizio.
Al riguardo, va fatta applicazione dei principi di domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c., in base ai quali occorre avere riguardo alla graduazione prescelta dalla parte tra la domanda volta alla totale decurtazione degli interessi in caso di accertamento dell'usura, ex art. 1815 comma 2 c.c., e quella tesa al mero scomputo della componente anatocistica degli interessi nell'ipotesi di riscontrata violazione dell'art. 1283 c.c., ovvero alla decurtazione della parte di interessi eccedente il tasso legale (quest'ultimo applicabile a norma degli artt. 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c.); principi che, nella materia in questione, vanno coordinati con quello posto dall'art. 127 comma 3 T.U.B., in virtù del quale le nullità previste dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (nel cui novero va ricondotta la nullità di protezione integrata dalla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse ultralegale

applicabile al rapporto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del richiamato T.U.B., anche in ragione dell'indeterminatezza di detto tasso) "*possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice*", ma "*operano soltanto a vantaggio del cliente*". Sulla scorta di tale ultimo principio, in particolare, può ragionevolmente affermarsi che il vantaggio derivante al cliente dalla trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito (ex art. 1815 comma 2 c.c.), per effetto dell'accertamento della violazione della soglia usuraria (determinata anche dal computo di interessi anatocistici illegittimi), si configura innegabilmente ben più satisfattivo (dal punto di vista economico-giuridico) di quello correlato alla mera decurtazione della sola componente anatocistica degli interessi (secondo la tutela aderente al disposto di cui all'art. 1283 c.c.) o dell'applicazione del tasso di interesse legale in sostituzione di quello pattuito in contratto e nullo per indeterminatezza; ragion per cui, in definitiva, l'ipotetico rilievo ufficioso (in via preliminare e prevalente) della nullità della clausola anatocistica e/o nullità per indeterminatezza della pattuizione inerente al tasso non può ritenersi effettivamente a vantaggio del cliente qualora l'incremento del monte interessi (e, di conseguenza, quello del T.E.G. dell'operazione finanziaria, a sua volta dipendente dal primo) implicato dal ricorso al regime di capitalizzazione composta comporti il superamento della soglia usuraria; diversamente opinando, verrebbe infatti preclusa all'utente la ben più ampia ed incisiva tutela assicurata dalla gratuità del mutuo, prescritta in funzione sanzionatoria ed in sede di "correzione" giudiziale, dall'art. 1815 comma 2 c.c..

In definitiva, la nullità per violazione delle norme imperative di cui all'art. 1283, c.c. ed all'art. 120 T.U.B. non esaurisce le forme di controllo disposte dall'ordinamento e non è certo incompatibile con il controllo antiusura (che ha ad oggetto l'intero regolamento negoziale) nella parte in cui determina gli interessi ("*promessi o … convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento*", secondo l'eloquente dettato della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001). Sì che non sembra possa escludersi *a priori* che, in rapporto alla concreta graduazione delle domande formulate, in ipotesi di patto anatocistico e/o di nullità della clausola relativa al tasso di interesse, oltre alla (ed ancor prima della) valutazione dell'accordo contrattuale in virtù del criterio desumibile dai citati art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. (sotto il profilo del rispetto della disciplina in tema di anatocismo), ovvero di quello risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1419, 1339, 1284 c.c., 117 commi 1 e 4 T.U.B. (in relazione alla nullità per indeterminatezza della clausola inerente al tasso di interesse) l'interprete debba comunque verificare anche se il regolamento

negoziale possa configurare un fenomeno di usura ed, in quanto tale, soggiacere (prioritariamente) alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. E' appena il caso di precisare, al riguardo, che il rilievo ufficioso della violazione della disciplina antiusura e la conseguente nullità (ex artt. 1418 comma 1, 1419 comma 2 e 1421 c.c.) delle pattuizioni con essa contrastanti – principio costantemente affermato, in virtù della natura imperativa della medesima disciplina, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1341/2017, Id. n. 17150/2016, Id. n. 2072/2014, Id. n. 24483/2013) - non contrasta, di per sé, con i richiamati principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (anche in rapporto al precitato art. 127 comma 3 T.U.B.), atteso che, qualora venga preteso in giudizio l'adempimento di un'obbligazione *ex contractu*, così come quando si agisca per la risoluzione, per l'annullamento o per la rescissione del contratto, scatta per il Giudice – specie ove si tratti di nullità di protezione - il potere-dovere di accertare la validità del titolo da cui essa tragga fonte, indipendentemente dalle allegazioni difensive del convenuto e persino in caso di sua contumacia (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 21083/2012, Id. n. 14828/2012, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2642/2014, Id. n. 2643/2014, Cass. SS.UU. n. 24828/2012); soluzione ricostruttiva, quella appena delineata, sicuramente compatibile con il dettato dell'anzidetto art. 127 comma 3 T.U.B. (ed, a ben vedere, dallo stesso necessariamente implicata).

Sulla nullità (parziale) per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse (ultralegale) e per violazione della forma scritta *ad substantiam*.

La nullità parziale della disciplina pattizia implicante l'effetto anatocistico si riflette, a ben vedere, anche sul piano dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. In effetti, con il piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto al termine del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari (*rectius*, equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula *i= (1+i/t2)^t2-1*, dove *t2* è il numero di periodi in un anno, ed *i* il tasso nominale), emerge che, in realtà, il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione

composta – risulta superiore al T.A.N. indicato in contratto. Siffatta divergenza di tasso deriva per l'appunto dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo (40).[12] In proposito, il C.T.U. dott.ssa Ceccarelli – verosimilmente fraintendendo il quesito in proposito formulato da questo giudicante - ha escluso che sussista divergenza tra il tasso anno nominale previsto in contratto (T.AN.) ed il tasso annuo effettivo (T.A.E.), quale risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ricostruito in base alle previsioni pattizi, in particolare in virtù del numero, della frequenza e dell'ammontare della rata costante, nonché, evidentemente, del regime finanziario adottato; e ciò per essersi lo stesso ausiliario dell'Ufficio limitato a verificare il rispetto dell'equilibrio finanziario del piano (detto anche, nel linguaggio matematico, "condizione di chiusura"), che, di per sé, una volta fissati i suindicati parametri, non può che derivare dall'impiego di un determinato regime (nel nostro caso, quello composto); tanto è dato evincere dai rilievi sul punto esposti dal C.T.U.: "*lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese comporta il calcolo .. della rata fissa, che risulta dall'equivalenza tra l'importo finanziato alla data di stipula (€ 28.054,00) e le rate di pagamento future attualizzate al tasso contrattuale del 5,25%; il calcolo restituisce esattamente una rata pari a € 301,00 corrispondente a quella prevista contrattualmente dalla finanziaria. Si può quindi affermare che non sussista una divergenza tra il tasso nominale previsto dal contratto e quello effettivamente risultante dal piano di ammortamento*" A ben vedere, sia il piano di ammortamento alla francese predisposto in capitalizzazione semplice che quello stilato secondo il regime composto devono rispettare il rispettivo equilibrio finanziario, in virtù del quale la somma delle quote capitali trasfuse nelle rate costanti, espressa in valore attuale, corrisponde esattamente

40) Significative e sempre attuali, in tale contesto, le lucide considerazioni contenute nella motivazione della nota sentenza Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113: "*Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici…. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c*.".

all'importo finanziato; ma soltanto con il regime lineare sussiste equivalenza finanziaria tra il T.A.E. ed in T.A.N. contrattuale, in virtù dell'aderenza di tale regime al principio di proporzionalità recepito dalla disciplina posta dagli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.., proporzionalità che invece non è ravvisabile nel regime composto, che non rispetta tale principio e che è caratterizzato da produzione esponenziale degli interessi rispetto al tempo.

La divergenza (intesa come non equivalenza finanziaria) tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato rende quindi indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse. A tale conclusione è dato inevitabilmente pervenire se è vero, come è vero, che sul piano finanziario, l'ammontare degli interessi dipende, oltre dal T.A.N. impiegato (che si configura, in realtà, come un tasso "strumentale" per la fissazione del tasso effettivo), anche dal modello di produzione degli interessi prescelto, modello espresso dall'equivalenza intertemporale generata dal regime finanziario adottato. Siffatta divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E. evincibile dallo sviluppo del piano di ammortamento in base allegato al contratto (o, come nel caso in questione, ricostruibile dalle pattuizioni in esso trasfuse) deriva dall'applicazione del tasso periodale effettivo in regime composto ai fini del computo degli interessi e del frazionamento infrannuale dei pagamenti. In tal modo il T.A.N. viene a perdere la funzione sua propria (che dovrebbe essere quella di contribuire ad esprimere il prezzo del finanziamento, quale prefigurata dall'art. 1284 c.c.) e ciò in ragione dell'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al medesimo regime composto adottato.
L'indeterminatezza oggettiva del tasso di interesse si riflette anche sul piano del rispetto del requisito formale prescritto *ex lege*. Non a caso, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare costantemente che "*in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*". Pur potendosi ritenere tale condizione "*soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse",* è evidente che, in difetto di menzione di sorta del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi, risulta "*impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi*". Ne deriva che, atteso che "*ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam*", essendo

per l'appunto "*la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, … rilevabile anche d'ufficio*" (Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, Id. n. 3480/2016, Id. n. 2072/2013, Id. n. 25205/2014). Con le pronunce appena citate, in particolare, la Corte regolatrice ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri *relatio* idonea ad indicare "*criteri prestabiliti*" ed "*elementi estrinseci*" funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse; a maggior ragione – deve ragionevolmente ritenersi – deve escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una *relatio* che non faccia riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi (segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi) e che attenga, piuttosto, al risultato contabile derivante dal ricorso a criteri di determinazione del tasso non affatto estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno "*obiettivamente individuabili*" attraverso il loro esame; ciò che, a ben vedere, risulta in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria, ma anche con la richiamata normativa imperativa riveniente negli artt. 1283 e 1284 c.c.. Ancor più eloquentemente, il medesimo Supremo Collegio ha precisato che "*ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem*"; in particolare, *"in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonchè Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto".* In definitiva, "*i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale"* (cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018). E va rimarcato che il mero richiamo al risultato finale "fotografato" dal piano di ammortamento non può ritenersi, di per sé solo, esplicitazione del "*criterio di calcolo*" degli interessi in base al quale esso è predisposto, né, tanto meno, del regime finanziario applicato (del quale, del resto, solitamente non è fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata) ai fini della composizione della rata e del monte interessi complessivo. Ciò considerato, non pare quindi condivisibile l'indirizzo

seguito da parte della giurisprudenza di merito secondo cui *"l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario"* (41).

In realtà, l'indicazione del regime finanziario adottato rappresenta un elemento indispensabile (sia in chiave formale che quale elemento contenutistico), essendo riconducibile all'ambito di *"tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" cui fa riferimento l'art. 117 comma 4 T.U.B., ciò che soprattutto rileva nella tematica in questione. In effetti, alla luce della disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. (che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti bancari) – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene declinato il tasso d'interesse ai fini del la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio utilizzato per il calcolo degli interessi costituiscono, per espressa *voluntas legis*, elementi fondamentali al fine di determinare l'oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all'ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita, come dianzi precisato, anche al "*tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" (che, ai sensi del già richiamato comma 4 della medesima disposizione, devono essere indicati nel testo contrattuale); locuzione, quest'ultima, che esprime evidentemente il concetto di tasso effettivo. Così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'appunto con riferimento alla "*misura*", ovvero al tasso degli interessi (non già all'ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la "*misura legale*" (*id est*, il tasso legale). In virtù dell'innegabile collegamento tra oggetto e forma del contratto evincibile dalla disciplina appena richiamata, pare innegabile che il Legislatore abbia assegnato al tasso degli interessi primaria rilevanza ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto in esame (inteso nella sua complessità) e ciò in quanto detto tasso rappresenta il rapporto tra le due prestazioni oggetto della complessa obbligazione gravante sul debitore (nel caso in questione il mutuatario), in parte restitutoria (quella principale) ed in parte corrispettiva (quella accessoria). Più precisamente, nel mutuo gli interessi costituiscono la differenza tra il debito totale dell'*accipiens* (*id est* il

41) cfr. App. Roma 30.01.2020 n. 731, in www.assoctu.it.

montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso. È proprio in virtù dell'attitudine del tasso a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento (evincibile soltanto attraverso la comprensione e la valutazione dei suddetti parametri) che esso non può che concepirsi come tasso effettivo, ragion per cui la sua misura va esplicitata in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente, trovando in tale esigenza, per l'appunto, fondamento giustificativo la normativa in materia di trasparenza bancaria; esigenza che non può essere invece evidentemente realizzata mediante la mera indicazione dell'ammontare degli interessi (che è soltanto il risultato dell'applicazione dei fattori che determinano il costo del credito), in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato per computarli e del criterio di calcolo degli stessi. Del resto, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – *id est*, del tasso (effettivo) - la mera allegazione del piano di ammortamento (potendosi detto tasso evincere dal raffronto tra l'importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione, attraverso accurata analisi matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale), ad analoga conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto del contratto di mutuo, quali l'ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità, potendo allo stesso modo anche tali dati ricavarsi (peraltro senza neanche dover far ricorso a complessi algoritmi) dal piano di ammortamento, essendo anch'essi desumibili dal medesimo piano.

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse implica e presuppone che sia anche espressamente contemplato il regime finanziario adottato ed il criterio di calcolo degli interessi costituisce, a ben vedere, *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi desumere dalla *ratio decidendi* di varie pronunce in materia: a titolo esemplificativo, nel rimarcare la nullità della clausola cd. "uso piazza" in relazione ai conti correnti bancari, si è sottolineato che "*la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso*" (cfr. Cass. n. 3855/2018) in tal modo esplicitando che ciò che conta è, per l'appunto, il criterio oggettivo, predeterminato e verificabile, in virtù del quale viene

stabilito un stabilito tasso; che, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., la pattuizione relativa agli interessi *"deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse",* non valendo invece *"generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"* (cfr. Cass. n. 2317/2007). Si è poi precisato che "*la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti*" e, come già in precedenza accennato, che l'indicazione del tasso può essere effettuata anche *per relationem* ma pur sempre "*attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili*" (cfr. Cass,. n. 12276/2010) ed ancora, che "*per la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria … è indispensabile che i … parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici*" (cfr. Cass. n. 3968/2014); nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinchè "*il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto*", per quanto "*per relationem*" - e purchè "*senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante"* - occorre che ciò avvenga mediante "*rinvio a dati che siano conoscibili a priori … e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto"* (cfr. Cass. n. 25205/2014). Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto non vale certo ad individuare i "*criteri*" e "*parametri*" di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato nummario che deriva dal loro impiego)*,* ove non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell'esito numerico finale dell'applicazione di "*criteri*" e "*parametri*" (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed univoco; ciò specie qualora, come nel caso in esame, detto piano non risulti allegato in forma scritta al contratto. Non pare pertanto condivisibile quell'indirizzo di parte della giurisprudenza di merito che, nel trascurare di considerare la rilevanza assunta dal regime finanziario applicato, ha omesso di verificare la determinatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento ed il rispetto del relativo regime formale (ex artt. 1284 comma 3 c.c. 117 commi 1 e 4 T.U.B.), confondendo siffatto controllo con quello relativo all'esplicitazione del monte interessi totale, identificato nella somma delle quote interessi che compongono le singole rate di ammortamento: "*laddove … il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo cd. alla francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (I) il capitale dato in*

prestito; (II) il tasso di interessi fissato per periodi di pagamento; (III) il numero di periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato" (42).

In realtà, costituisce dato inconfutabile sul piano scientifico che a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di l'ammontare della rata varia a seconda che il piano di ammortamento venga stilato in capitalizzazione semplice o in capitalizzazione composta, risultando esso inevitabilmente superiore qualora si adotti quest'ultimo regime in luogo del primo; e la relativa differenza del monte interessi è costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto (43).

Le Sezioni Unite della Corte regolatrice, con la recente sentenza n. 8770/2020, depositata in data 12.05.2020, con riferimento ai cd. contratti derivati finanziari acquistati dai Comuni, ma con *ratio decidendi* estensibile alle convenzioni del mercato del credito, hanno espressamente affermato l'esigenza, ai fini di "*una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale*", di tenere conto anche dei "*cd. costi occulti*"; tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. differenziale di costo implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Per quanto dianzi chiarito, il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l'omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento, costituiti, per l'appunto, dal regime finanziario e dal criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c, avviene tramite il ricorso all'art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l'appunto,

42) Trib. Torino, sentenza n. 86/2019 del 07.01.2019, conf., *ex plurimis*, Trib. Benevento, 19.11.2012, Trib. Monza, 19.06.2017, Trib. Roma, 11.11.2016, Id. 05.04.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Trib. Milano 28.06.2017, Trib. Pisa 21.04.2017, da ultima, App. Roma 30.01.2020 n. 731.

43) Non a caso il principio affermato nelle pronunce di merito appena citate è stato sottoposto a concorde e radicale critica da parte di autorevoli studiosi, trattandosi di enunciato che si risolve in una mera apodittica congettura, contrastante con i cardini della matematica finanziaria (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "*Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019 …*", in www.attuariale.eu; R. Marcelli, "*Semplicismi e pregiudizi ostacolano l'evidenza*", in www.ilcaso.it; F. Cacciafesta, "*A proposito di una sentenza sull'ammortamento francese*", in www.eclegal.it).

dalla suddetta indeterminatezza) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte regolatrice: *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante in capitale da restituire al mutuante"* (Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005).

Ciò posto, atteso che nel contratto deve esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato, qualora siffatta "*esplicitazione*" non sia invece avvenuta - a fronte dell'applicazione della capitalizzazione composta ed in mancanza di "*clausola specifica*" relativa all'adozione di tale regime finanziario - "*ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con … un'assoluta incertezza su quale dei due tassi … sia effettivamente quello convenuto ed applicabile*"(44).

A fronte di tale situazione, come ha evidenziato la più avveduta giurisprudenza di merito, la nullità (parziale) della clausola di determinazione del tasso di interesse "*comporta … la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale*". In tale contesto, si è correttamente evidenziato che "*se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare"* (45).

Trattasi, quindi, di nullità meramente parziale del contratto di mutuo, in quanto pertinente, per l'appunto, soltanto alla clausola relativa agli interessi applicati in funzione di remunerazione del finanziamento in favore della banca mutuante; con conseguente necessità di fare ricorso al meccanismo di eterointegrazione normativa in riferimento alla medesima clausola nulla, vale a dire sostituendo il tasso (invalido) previsto in contratto con

44) cfr. Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 28.10.208 cit..

45) Trib. Milano, 30.10.2010, Trib. Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113, Trib. Larino, Sez. Distaccata di Termoli, 17.04.2012 n. 119, Trib. Isernia 28.07.2014, Trib. Lucca 10.05.2018 n. 763, Trib. Napoli 13.02.2018 n. 1558/2018, Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90, Trib. Cremona 28.03.2019 n. 227, App. Campobasso, 05.12.2019 n. 412, Trib. Campobasso, 26.03.2020 n.158).

il tasso legale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c..

Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell'accordo contrattuale (e nella documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell'interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l'unico regime conforme al dettato dell'art. 821 comma 3 c.c. (cfr. Trib. Lucca 10.06.2020 n. 476, Trib. Napoli 16.06.2020 n. 4102); disposizione che, come chiarito, lo presuppone come modello legale tipico di computo degli interessi e che, in combinazione con l'art. 1283 c.c. e con l'art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la disciplina imperativa in esame. Deve ritenersi pertanto di natura imperativa (in quanto tale cogente ed inderogabile, essendo dettata a tutela di interesse pubblicistico) anche la previsione di cui al precitato art. 821 comma 3 c.c., a norma del quale la produzione degli interessi avviene secondo un criterio linea criterio in forza del quale il totale delle somme dovute a titolo di interessi è costituito dalla differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Si tratta, pertanto, così come quella dell'art. 1283 c.c., di disposizione imperativa e che a quest'ultima si salda nella sua portata precettiva: in tanto l'anatocismo (ovvero la produzione di interessi su interessi scaduti) risulta vietato (salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dall'art. 1283 c.c.), in quanto la produzione di interessi su interessi risponde ad una dinamica esponenziale del prezzo del finanziamento (quale è quella tipicamente implicata dal regime della capitalizzazione composta), in luogo di quella lineare - prefigurata dal Legislatore - propria della capitalizzazione semplice predicata dall'art. 821 comma 3 c.c. (a mente del quale, giova ribadire, gli interessi "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*"); disposizione, quest'ultima, da raccordare, nella sua portata precettiva, con l'art. 1284 comma 1, primo inciso c.c., che, nel rapportare il saggio di interesse all'anno, indipendentemente dalle singole più brevi scadenze alle quali gli interessi devono essere pagati, sottende evidentemente una nozione di interesse semplice, espressione del prezzo del finanziamento, in quanto fondata, per l'appunto, sulla diretta proporzionalità degli interessi medesimi rispetto al capitale finanziato ed al tempo.

Quanto sin qui esposto in tema di indeterminatezza del tasso di interesse, peraltro, nel caso di specie vale per mera completezza di motivazione, non essendo stata dedotta la conseguente nullità (parziale) del contratto di finanziamento ed essendo stata l'opposizione spiegata, piuttosto, in virtù dell'invocata usurarietà del medesimo tasso,

quale conseguente, per l'appunto, all'incremento indotto dal regime composto, al fine di ottenere la più ampia e satisfattiva tutela prevista ex art. 1815 comma 2 c.c. (*id est* la totale decurtazione degli interessi e la conversione giudiziale del mutuo da feneratizio a gratuito), in luogo di quella conseguibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284 comma 3, 1346, 1339, 1418, 1419 comma 2 c.c. (vale a dire l'applicazione del saggio legale di interesse, in luogo di quello convenzionale), e la riformulazione del piano di ammortamento sviluppato in capitalizzazione semplice (conforme alla disciplina di cui agli artt. 821 comma e 1284 comma 1 c.c.), stante la mancata specificazione in contratto (con la necessaria forma scritta) del regime finanziario (esponenziale) impiegato.

Sulla rilevanza dell'anatocismo ai fini del controllo antiusura.

In accordo con la dottrina più avveduta, va rimarcato che l'incremento del monte interessi correlato alla pratica anatocistica (anche qualora essa si configuri lecita, in particolare nelle ipotesi settoriali di anatocismo "legale") va sicuramente preso in considerazione tra i costi del finanziamento rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione finanziaria e del vaglio antiusura (46).

In caso di anatocismo illegittimo, la dottrina è divisa sulla questione se gli interessi anatocistici debbano essere "stralciati" a monte del vaglio usurario, per il loro derivare da clausola ex se nulla, oppure se debbano comunque essere presi in considerazione anche ai fini usurari. Il primo corno dell'alternativa, cui aderisce parte della dottrina, sottende un rapporto di pregiudizialità a favore della nullità conseguente alla violazione dell'art. 1283 c.c.; mentre il secondo postula che il rapporto tra la disciplina antiusura e quella anatocistica sia impostato in termini concorrenti. È evidente che la soluzione afferisce al delicato problema del rapporto tra nullità comminate da distinte normative; al quale riguardo altra autorevole dottrina evidenzia che il fatto che le somme percepite sulla base di clausole nulle (quale, in ipotesi, quella contrastante con l'art. 1283 c.c.) sono indebite e

46) Eloquenti, in proposito, le parole di un acuto giurista: "*L'orizzonte della disciplina della L. n. 108/1996 accoglie tutte le varie (e tante) voci economiche che vengono fatte gravare sul debitore: a contare, cioè, è l'onere economico complessivo dell'operazione. ... E se l'indicazione, che viene a trarsi dal sistema normativo della L. n. 108/1996, è quella del complessivo carico economico, non sembra avere senso andar poi per pezzi sparsi del medesimo. ... Passato a "capitale" o meno che sia, l'anatocismo rappresenta comunque una somma che non viene data al debitore, ma che da questi deve essere pagata al creditore. ... pare impossibile, pertanto, negare allo stesso la qualifica di costo del credito*". Sulla stessa linea, si è sottolineato che la ragione giustificativa dell'art. 1283 c.c. lascia "*trasparire l'intento del legislatore di impedire una pratica sgradevole quale quella anatocistica, species, del più ampio genus usura, ad, anzi, più subdola rispetto a quest'ultima in quanto non permette al debitore la preventiva conoscenza e/o conoscibilità della somma da restituire*". Per analoghi rilievi, in giurisprudenza, cfr., *ex plurimis*, Trib. Venezia, 15.10.2014 n. 2163, in www.expartecreditoris.it, Trib. Massa 7 novembre 2018 n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160, in www.assoctu.it, Id. 04.02.2020 n. 90, in www.assoctu.it; vedasi anche Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, 05.12.2013, n. 125/14, in www.expartecreditoris.it). Di contrario avviso risultano altre pronunce (cfr., tra le altre, Trib. Torino 26.07.2017, Id. 20.04.2012, Trib. Biella, 01.03.2018).

vanno comunque restituite, ma questo non esclude la loro rilevanza ai fini del riscontro di usurarietà delle fattispecie concrete. Anche con precipuo riguardo al disposto dell'art. 120 T.U.B. novellato in forza dell'art. 17 bis del D.L. n.18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), del resto, si è sottolineato che l'aver permesso l'anatocismo nel limite della periodicità annuale ridimensiona, ma non elimina, il problema del rapporto tra tale fenomeno e l'usura.
Altro orientamento, cui aderisce anche parte della giurisprudenza di merito, sul presupposto dell'identificazione, ad ogni effetto di legge, tra interessi "capitalizzati" capitale nel quale essi vengono conglobati, nega in radice l'ipotizzabilità del computo dei primi ai fini del calcolo del T.E.G.; in altri termini, "*l'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale … Sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo*" (cfr. Trib. Torino, 08.10.2014, conf. Id. 21.05.2014 n. 3783, in www.expartecreditoris).
L'assunto appena citato sconta la sua palese discordanza rispetto al consolidato principio dell'autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale, principio recepito anche nei più recenti arresti del Supremo Collegio e che non può essere surrettiziamente sovvertito attraverso l'artificio della capitalizzazione degli interessi al fine (o comunque con l'effetto di) eludere il disposto imperativo di cui all'art.1283 c.c..

A ben vedere, la questione appena delineata non può che essere (più propriamente) risolta alla stregua della disciplina processuale, in virtù dei principi di domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c.; disciplina in base ai quali occorre avere riguardo alla graduazione prescelta (e prospettata in giudizio) dall'attore tra la domanda volta alla totale decurtazione degli interessi in caso di accertamento dell'usura, ex art. 1815 comma 2 c.c., e quella tesa al mero scomputo della componente ana anatocistica degli interessi nell'ipotesi di riscontrata violazione dell'art. 1283 c.c., domande in genere cumulate (alternativamente) nella comune casistica giudiziaria, rispettivamente in via principale ed in via subordinata. Tali principi vanno peraltro coordinati con quello stabilito dall'art. 127 comma 3 T.U.B., secondo cui le nullità previste dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (nel cui novero va ricondotta la nullità di protezione integrata dalla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse applicabile al rapporto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del medesimo

T.U.B. ed in ragione dell'indeterminatezza di detto tasso implicata dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E. conseguente all'impiego del regime di capitalizzazione composta) "*possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice*", ma "*operano soltanto a vantaggio del cliente*". Sulla scorta di tale ultimo principio, in particolare, può ragionevolmente affermarsi che il vantaggio derivante al cliente dalla trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito (ex art. 1815 comma 2 c.c.), per effetto dell'accertamento della violazione della soglia usuraria (determinata anche dal computo di interessi anatocistici illegittimi), si configura innegabilmente ben più satisfattivo (dal punto di vista economico-giuridico) di quello correlato alla mera decurtazione degli interessi anatocistici (in base alla tutela aderente al disposto di cui all'art. 1283 c.c.); ragion per cui, in definitiva, l'ipotetico rilievo ufficioso (in via preliminare e prevalente) della nullità della clausola anatocistica non può ritenersi effettivamente a vantaggio del cliente qualora l'incremento del monte interessi (e, di conseguenza, quello del T.E.G. dell'operazione finanziaria, a sua volta dipendente dal primo) implicato dal ricorso al regime di capitalizzazione composta comporti il superamento della soglia usuraria; diversamente opinando, verrebbe infatti preclusa all'utente la ben più ampia ed incisiva tutela (di natura sanzionatoria) assicurata dalla gratuità del mutuo, prescritta in funzione sanzionatoria, in sede di "correzione" giudiziale, dal citato art. 1815 comma 2 c.c..

In definitiva, la nullità per violazione delle norme imperative di cui all'art. 1283, c.c. ed all'art. 120 T.U.B. non esaurisce le forme di controllo disposte dall'ordinamento e non è certo incompatibile con il controllo antiusura (che ha ad oggetto l'intero regolamento negoziale) nella parte in cui determina gli interessi ("*promessi o … convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento*", secondo l'eloquente dettato della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001). Ne deriva che non sembra si possa escludere, *a priori*, che in ipotesi di patto anatocistico, oltre alla valutazione dell'accordo in virtù del criterio desumibile dai citati art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. (ovvero sotto il profilo del rispetto della disciplina in tema di anatocismo), l'interprete debba, comunque, verificare anche se, attraverso il concorso di tale clausola pattizia, il regolamento negoziale possa configurare un fenomeno di usura e, in quanto tale, soggiacere alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. È appena il caso di precisare, al riguardo, che il rilievo ufficioso della violazione della disciplina antiusura e la conseguente nullità (ex art. 1421 c.c.) delle pattuizioni con essa contrastanti – principio costantemente affermato, in virtù della natura imperativa della medesima disciplina, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*,

Cass. n. 1341/2017, Id. n. 17150/2016, Id. n. 2072/2014, Id. n. 24483/2013 - non contrasta, di per sé, con i richiamati principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (anche in rapporto al precitato art. 127 comma 3 T.U.B.), atteso che, qualora venga preteso in giudizio l'adempimento di un'obbligazione *ex contractu* (essendo per l'appunto a tal fine diretta la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria), così come quando si agisca per la risoluzione, per l'annullamento o per la rescissione del contratto, scatta per il Giudice – specie ove si tratti di nullità di protezione - il potere-dovere di accertare la validità del titolo da cui essa tragga fonte, indipendentemente dalle allegazioni difensive del convenuto e persino in caso di sua contumacia (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 21083/2012, Id. n. 14828/2012, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2642/2014, Id. n. 2643/2014, Cass. SS.UU. n. 24828/2012); soluzione ricostruttiva, quella appena delineata, sicuramente compatibile con il dettato dell'anzidetto art. 127 comma 3 T.U.B. (e, a ben vedere, dallo stesso necessariamente implicata).

Con una recente pronuncia (cfr. Cass. 28.06.2019 n. 17447) - sia pure con precipuo ed esclusivo riferimento alle ipotesi in cui il tasso degli interessi di mora (nella sua totalità, vale a dire non già soltanto in misura pari allo *spread* tra lo stesso ed il tasso corrispettivo) venga pattuito ed applicato sull'intera rata di rimborso del finanziamento (comprensiva di quota capitale e di quota interessi) e sul presupposto dell'effettivo inadempimento dell'obbligo solutorio (vale a dire in conformità alla, prescelta, cd. teorica dell' "*effettività*", in luogo di quella della cd. "*potenzialità*") – il Supremo Collegio ha avuto modo di riconoscere il rilievo del fenomeno anatocistico, come dianzi prefigurato (per quanto di per sé legittimo in rapporto alla disciplina settoriale, quale quella dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, così come, almeno secondo un indirizzo interpretativo, il vigente art. 120, comma 2, lett. b), primo inciso, come novellato dall'17 bis del D.L. 13.02.2016, convertito in L. n. 49/2016), ai fini del controllo antiusura, riconducendo espressamente il costo aggiuntivo del finanziamento che deriva da siffatta pratica tra le voci previste dall'art. 644 comma 4 c.p., cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione finanziaria. In particolare, per quanto con un mero *obiter dictum* (trattandosi di scenario che la stessa Corte, con la sentenza in questione, ha accertato non configurarsi in concreto nella fattispecie sottoposta al suo esame), nel fare riferimento alle ipotesi di "*conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi*" - laddove tale ultima locuzione, utilizzata in senso atecnico, va evidentemente intesa come comprensiva della quota di interessi corrispettivi di pertinenza, evocando in tal guisa la teorica

dottrinaria (ormai superata nei più recenti arresti dell'organo nomofilattico) della rata quale oggetto di obbligazione unitaria, come "*unicum inscindibile*" – nell'occasione la Corte ha precisato che questi sono "*i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598";* casi nei quali, per l'appunto, il costo aggiuntivo rappresentato da siffatta pratica anatocistica (legittima, ove riconducibile, *ratione temporis*, a taluna delle ipotesi di anatocismo "legale", derogatorie rispetto al disposto dell'art. 1283 c.c.) va preso in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G.. La medesima Corte, nella stessa pronuncia in esame, ha peraltro avuto cura di precisare, "*per non ingenerare equivoci di sorta*", che la situazione implicata dallo scenario appena prefigurato (basato sulla "*cd. tesi dell'effettività: usura effettiva e a posteriori*", vale a dire sul presupposto di un effettivo, non solo eventuale, inadempimento del mutuatario e, di conseguenza, di un parimenti effettivo addebito di interessi di mora) *"è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento);* e ciò sottolineando in modo espresso l'asserita inconferenza, nel contesto in esame, del disposto di cui al succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001) – già richiamato dalla medesima Corte di legittimità, così come dalla Consulta, in precedenti arresti (cfr. Cass. n. 350/2013 e Corte Cost. n 29/2002) – laddove, per l'appunto con riguardo all'ipotesi in cui l'inadempimento e, di conseguenza, la mora non si siano in concreto verificati, ha osservato che si pone "*il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali* (ovvero quello moratorio, n.d.r.): *problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già … trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito*" (cfr. Cass. n. 17447/2019 cit.), vale a dire, pare doversi intendere, estendendo la sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c. anche agli interessi corrispettivi. A ben vedere, il principio appena enunciato – costituente, giova ribadire, un semplice *obiter dictum* nell'iter motivazionale della richiamata pronuncia, in quanto tale non vincolante – per un verso stride con l'omnicomprensività del complesso di costi, oneri e spese cui occorre avere riguardo ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., ai fini

del calcolo del T.E.G. e quindi del raffronto tra lo stesso ed il tasso soglia (ambito con riferimento al quale ciò che assume rilievo è, per l'appunto, non già il singolo tasso, corrispettivo o moratorio che sia, bensì il complesso delle voci suindicate, integranti il costo globale del finanziamento); per altro verso, non pare compatibile con l'inequivoco tenore del succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), previsione a norma della quale, giova ribadire, *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".* La portata precettiva della disposizione (che, in funzione di interpretazione autentica, esplicita, per l'appunto, il perfezionamento dell'usura fin dal momento della pattuizione di interessi, a prescindere dal loro effettivo pagamento) non pare invero consentire, in chiave di ragionevolezza esegetica, la distinzione tra configurazione dell'illecito "*effettiva*" e "*potenziale*", a seconda che l'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio conseguente all'inadempimento (e quindi il rilievo degli interessi di mora) si configuri come uno scenario in concreto verificatosi o meramente eventuale. Significativo, al riguardo, il seguente passaggio motivazionale della recente sentenza n. 9237/2020 della Corte regolatrice: *"… è noto che il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi, questi ultimi devono ritenersi in misura illegittima se sono pattuiti in quella misura, a prescindere dalla circostanza che il creditore li abbia effettivamente riscossi (art. 644 c.p.)*".

Per le ragioni appena indicate, parimenti incompatibile con il richiamato disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p. – del quale pure la medesima Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare la "*centralità sistematica*" nell'impianto normativo della disciplina in materia, così come ai fini della relativa interpretazione (cfr. Cass. n. 8806/2017) - risulta predicare un ipotetico autonomo tasso soglia di mora rispetto al quale procedere ad una distinta e separata verifica antiusura in riferimento al tasso moratorio della singola operazione finanziaria; soluzione, quest'ultima, avallata nella sentenza della stessa Corte del 17.10.2019 n. 26286, con la quale, con gli opportuni adattamenti (vale a dire stabilendo il tasso soglia della mora applicando lo spread del 2,1% su quello determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 108/1996, ovvero in misura pari alla media dell'eccedenza dei tassi moratori praticati sul mercato per le varie classi di operazioni finanziarie rispetto a quelli corrispettivi medi alle stesse attinenti), si è in buona sostanza estesa agli interessi di

mora (inclusi nell'omnicomprensivo complesso dei costi e degli oneri del finanziamento rilevanti per il vaglio antiusura, ai sensi del citato art. 644 comma 4 c.p.) la *ratio decidendi* già adottata dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio del 20.06.2018 n. 16303 con riguardo al rilievo assunto dalle commissioni di massimo scoperto per la stessa finalità in virtù del predicato criterio del "margine". Senonchè, mentre con riferimento a queste ultime il principio recepito dalle stesse Sezioni Unite ha trovato fondamento nella considerazione per la quale i Decreti Ministeriali contengono comunque la rilevazione separata delle commissioni *de quibus* - ciò che consente, per l'appunto, di ipotizzare l'individuazione in sede giudiziale di un distinto tasso soglia pertinente alle medesima C.M.S. e che vale, quindi, ad *"escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta"* (cfr. Cass. SS.UU. n. 16303/2018 cit.) - tale argomentazione non pare invece possa essere mutuata *de plano* con riferimento agli interessi di mora: essi (a differenza delle C.M.S.) non sono infatti in alcun modo rilevati nei ridetti Decreti Ministeriali, che, anzi, escludono tradizionalmente (ed *expressis verbis*) dal novero dei costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. delle varie tipologie omogenee di operazioni creditizie e ciò in conformità ad apposita previsione contenuta nelle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia: *"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo".* Tale inconfutabile considerazione costituisce, ad avviso di questo giudicante, dirimente "cartina di tornasole" dell'infondatezza della teorica in forza della quale, anche con il conforto di taluni arresti della Suprema Corte (quali quelli da ultimi citati), si è di fatto posta in discussione la richiamata "*centralità sistematica*" del principio di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in funzione di canone ermeneutico della disciplina in materia; principio pure apparentemente ribadito e dato (contraddittoriamente) per presupposto nelle stesse pronunce dianzi indicate (laddove, ad esempio, nella sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite, si è esplicitamente precisato che, anche con riferimento al quadro normativo antecedente all'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2009 (convertito in L. n. 2/2009), *"la commissione di massimo scoperto, non può non rientrare tra le "commissioni" o "remunerazioni" del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto*

alla prestazione creditizia della banca" (47).

La soluzione consistente nel predicare un'autonoma verifica della legittimità del tasso moratorio in rapporto ad una distinta soglia usuraria appositamente ricostruita in sede giudiziale (in difetto di riscontro normativo di sorta) era stata, del resto, già criticata dalla medesima Corte regolatrice, laddove ha avuto modo di rimarcare che "*è impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso, talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia"* (cfr. Cass. n. 27442/2018).

La stessa sentenza n. 26286/2019 della Corte di Cassazione dianzi citata ha peraltro chiarito che qualora – secondo quanto avviene solitamente – "*il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi pattuito un certo numero di punti percentuale*" (cd. *spread*), "*è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati*" (conf. Cass. n**.** 5324/2003, n. 23192/2017, n. 5598/2017, n. 27442/2017); principio che, nella sua innegabile solidità logica, vale a dimostrare la pretestuosità dell'impostazione interpretativa che nega, in radice, la cumulabilità (*rectius*, l'aggregazione) delle due tipologie di interessi ai fini del calcolo del T.E.G. in ragione della mera diversità di natura giuridica dei medesimi e della consistenza degli importi sui quali essi vengono applicati, trattandosi in tale ipotesi di "cumulo" (per quanto di ragione) contemplato dalla stessa disciplina pattizia (pur a fronte della diversità delle somme sulle quali vengono computati le due diverse tipologie di interessi). Il fatto che siffatto cumulo (*rectius*, tale aggregazione di diverse tipologie di interessi), come già rilevato, sia consentito da disposizioni settoriali in materia non vale evidentemente ad escludere l'esigenza di rispettare il disposto (imperativo) dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B. in relazione alle modalità di calcolo ed alla quantificazione degli interessi (segnatamente, con riferimento al divieto di produzione di interessi su interessi, rispettivamente "*scaduti*" o "*maturati*", secondo il tenore testuale dell'una e dell'altra delle disposizioni appena citate).

47) Per tali rilievi, cfr. Trib. Massa 7 novembre 2018, n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160 cit., in www.assoctu.it.

Acclarata la necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del T.E.G. - del differenziale di costo del finanziamento costituito dall'incremento del monte interessi implicato dal regime composto, deve darsi atto che il C.T.U. dott.ssa Ceccarelli ha provveduto a verificare se sia stata rispettata la soglia usuraria applicabile (*ratione temporis*) alla tipologia di operazione creditizia oggetto di controversia – tra i vari alternativi criteri di calcolo cui ha fatto ricorso - includendo correttamente nel calcolo del T.E.G. le spese, gli oneri e le commissioni correlate all'erogazione del finanziamento, in conformità all'ineludibile ed inequivoco disposto dell'art. 644, comma 4 c.p.; in particolare, includendo in detto calcolo il costo (€ 1.096,76) della copertura assicurativa per i rischi di perdita della vita, dell'occupazione lavorativa e di riduzione della retribuzione del mutuatario – in forza di polizza obbligatoria stipulata *ex lege* (in quanto tale da prendere in considerazione ai fini in questione, essendo il collegamento tra la stessa e l'erogazione del credito presunto in virtù della contestualità tra la relativa spesa e l'erogazione della somma finanziata, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8806/2017 (conf., *ex plurimis*, Trib. Pescara 28.11.2014), peraltro recepito anche nelle Istruzioni della Banca d'Italia nelle versioni dal 2009 in poi - così come le spese di istruttoria (€ 6.162,90), le spese fisse (€ 370,00), nonché l'incremento del T.E.G. dipendente dal differenziale di costo dovuto all'impiego della capitalizzazione composta (in luogo del regime lineare) nella predisposizione del piano di ammortamento (pari ad € 2.407,00); accertando che, prendendo in considerazione le voci di costo sin qui indicate, il tasso contrattualmente previsto eccede la soglia usuraria di riferimento (17,775%). Alla medesima conclusione il C.T.U. è pervenuto, peraltro, tenendo conto del ridetto differenziale di costo del finanziamento connesso all'impiego del regime composto, anche qualora si escludano dall'ambito del T.E.G. le spese assicurative; così come nell'ulteriore scenario ricostruttivo consistente nell'esclusione di tali ultime spese dal calcolo del T.E.G., con considerazione della penale di estinzione anticipata nell'ipotesi in cui essa "*avvenga entro un certo numero di rate (36 nel caso in cui non si considerino le spese assicurative e 46 se si includono)*". La penale in parola, in effetti, rappresenta il corrispettivo versato *una tantum* dal finanziato per l'esercizio dello *ius poenitendi*, facoltà consentita dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al *genus* dell'art. 1373 comma e c.c.) e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. In ragione della perentorietà della disciplina di settore, deve escludersi che tale voce di costo possa essere sottratta alla verifica di usurarietà: essa, invero, prevista in sede di stipula del contratto ed avente carattere remuneratorio per

l'istituto finanziatore, ben può essere sussunta sotto l'ampia espressione "*remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*", di cui all'art. 644 c.p.; il suo carattere eventuale – trattandosi di esborso dovuto solo a condizione che il mutuatario si determini alla restituzione anticipata, parziale o integrale, delle somme erogate - non costituisce di per sé motivo di estraneità alla disciplina antiusura, dovendosi considerare che "*il disvalore dell'usura si esprime a livello genetico, al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito, indipendentemente dalla esposizione del sovvenuto a perdite patrimoniali effettive*", come rimarcato da diffusa giurisprudenza (cfr. App. Palermo, 11.06.2019 n. 1193, conf. Trib. Pavia 15.01.2019 n. 77, Trib. Ascoli Piceno, 24.01.2019 n. 37, Trib. Torino, 28.11.2018 n. 5532, Trib. Siena 21.11.2017, Trib. Viterbo 26.10.2017, Trib. Torino 13.09.2017, Trib. Bologna 09.05.2017, Trib. Bari 19.10.2015, Trib. Pescara 28.11.2014, in www.iusexplorer.it.).

Va infine escluso che la contestazione inerente alla violazione della disciplina antiusura possa essere considerata irrilevante ai fini della decisione in ragione della sua indeterminatezza, per omessa allegazione del "*superamento dello specifico tasso soglia rilevante*", quale desumibile dai decreti ministeriali in materia, secondo quanto prospettato da parte opposta in comparsa conclusionale. A sostegno di tale assunto, quest'ultima ha fatto espresso richiamo alla sentenza n. 2311/2018 della Suprema Corte, che, con detta pronuncia, ha affermato il principio di diritto in questione con precipuo riferimento a controversia nella quale veniva in rilievo la cd. usura "sopravvenuta", vale a dire l'ipotesi nella quale l'eccedenza del tasso di interesse pattuito rispetto alla soglia usuraria si verifichi non già al momento della stipulazione del contratto, bensì nel corso della fase esecutiva dello stesso, per effetto di variazioni del medesimo tasso soglia intervenute successivamente alla fase genetica del rapporto obbligatorio; in siffatta ipotesi pare evidente che l'onere assertivo del mutuatario vada assolto con la menzione del tasso pattuito e di quello corrispondente alla soglia usura, dovendosi peraltro precisare che, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Corte regolatrice, il fatto che, per espressa *voluntas legis* (art. del D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in L. n. 24/2001), l'illecito si radichi nella pattuizione comporta l'inconfigurabilità della cd. usura sopravvenuta con riguardo all'obbligazione accessoria inerente al contratto di mutuo (cfr. Cass. SS.UU. n. 24675/2017). Ben diversa risulta, tuttavia, la fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale l'opponente ha per l'appunto dedotto, già *in limine litis*, l'usurarietà del tasso convenuto ("*Contrattualmente viene quindi pattuito un tasso di interesse che è molto*

superiore rispetto al tasso di soglia … superato il quale si configurano interessi usurari", cfr. citazione, pag. 3) in chiave di usura originaria (non già sopravvenuta); assunto difensivo che, come sin qui esposto, ha trovato riscontro nell'espletata C.T.U. contabile, la cui ammissibilità e rilevanza ai fini della decisione è già stata in precedenza evidenziata. Per altro verso, deve escludersi che la mancata produzione del Decreto Ministeriale in vigore alla data di sottoscrizione del contratto per cui è causa precluda a questo giudicante l'esame del merito della controversia, in riferimento alla denunciata usurarietà del tasso di interesse pattuito. Non pare condivisibile, al riguardo, il principio recepito in alcune pronunce giurisprudenziali, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte che agisca al fine di accertare la violazione della disciplina antiusura non assolva l'onere di allegare e depositare in giudizio i predetti D.M., non sarebbe consentito dare ingresso a C.T.U. contabile, né, comunque, accogliere la stessa domanda, trattandosi di meri atti amministrativi, non costituenti fonti del diritto; ciò che non permetterebbe l'operatività del principio *iura novit curia* posto dall'art. 113 c.p.c., disposizione da leggere con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che, nell'indicare le fonti del diritto, non reca menzione degli atti amministrativi. A tale indirizzo vanno ricondotte talune pronunce di merito (cfr. Trib. Mantova, 29.05.2012, Id. 13.10.2015, Trib. Latina 28.08.2013, Trib. Napoli, 17.06.2014, Id. 04.10.2016 n. 10637, Trib. Nola 09.01.2014, Trib. Busto Arsizio 20.05.2017, Trib. Roma 23.03.2018 n. 6291, App. Brescia 30.04.2019 n. 720, Trib. Avezzano 05.02.2019 n. 19, Trib. Siena 10.12.2019 n. 1233, Trib. Teramo, 05.02.2020 n. 103, App. L'Aquila 15.01.2020 n. 72, in www.iusexplorer) ed un unico (ormai non recente) arresto della Corte di Cassazione, costituito dalla sentenza n. 8742/2001 (inerente, per l'appunto, ai D.M. ex art. 2 della L. n. 108/1996). A ben vedere, la questione essenziale è se i D.M. richiamati dall'art. 2 della L. n. 108/1996 costituiscano effettivamente meri atti amministrativi attuativi della disciplina legale in materia (nel qual caso varrebbe in effetti il principio invocato dalla difesa di B.N.L. s.p.a.), o rappresentino, piuttosto, atti di normazione secondaria, integrativa del precetto legislativo, non potendosi escludere, in quest'ipotesi, che essi, in quanto tali, siano assoggettati al principio *iura novit curia*, con conseguente non necessità della loro produzione in giudizio ai fini dell'applicazione della disciplina di legge antiusura.

Ad avviso di questo Giudice risulta ben più aderente alla natura giuridica dei D.M. previsti dall'art. 2 della L. n. 108/1996 il diverso orientamento giurisprudenziale che qualifica gli stessi come atti di normazione secondaria integrativi del precetto penale di cui all'art. 644 c.p., essendo stata tale disposizione configurata dal Legislatore come norma penale

(parzialmente) in bianco (cfr. Trib. Lecce 15.12.2015, Trib. Rimini 03.03.2016, Trib. Massa 21.12.2017). L'accertamento dell'illecito usurario, infatti, per espressa *voluntas legis,* implica il raffronto tra il tasso di interesse di pertinenza dei singoli rapporti contrattuali (da calcolare in base al criterio omnicomprensivo stabilito dall'art. 644, comma 3 c.p.) ed i tassi soglia determinati attraverso una maggiorazione prevista dal Legislatore ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della citata L. n. 108/1996 (attualmente pari al 25% + 4 punti percentuali) del tasso soglia globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (attualmente Ministero dell'Economia e delle Finanze), cd. T.E.G.M., in relazione alle varie categorie omogene di operazioni creditizie e finanziarie; tassi, questi ultimi, che, previa correzione in base ad eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto, vengono riportati in decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dallo stesso citato art. 2 della L. n. 108/1996. Tali Decreti Ministeriali, pertanto, contengono un indefettibile elemento costitutivo della norma incriminatrice, vale a dire la determinazione del tasso medio degli interessi per ciascuna classe di operazioni in base alla quale viene stabilito il tasso soglia relativo a quella stessa categoria di rapporti contrattuali. Essi, pertanto, rappresentano veri e propri atti normativi, sia pure di rango secondario, integrativi della norma penale, concorrente a costituire uno dei due parametri (ovvero il cd. tasso soglia) del raffronto cui occorre procedere al fine di verificare il rispetto della disciplina antiusura. Tale conclusione, del resto, trova riscontro nel comma 3 dell'art. 644 c.p., ai sensi del quale *"la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari",* ciò che costituisce innegabile conferma della natura integrativa (non già meramente attuativa) del precetto legislativo assunta dai decreto ministeriali *de quibus*. Del resto, non può trascurarsi di considerare che l'art. 2 appena citato indica la forma che la rilevazione del T.E.G.M. e, conseguentemente, dei tassi soglia dovrà assumere (facendo la stessa disposizione, al comma 2, espresso riferimento al "*decreto del Ministro del tesoro*" soltanto ai fini della "*classificazione delle operazioni per categorie omogenee*"); laddove, invece, l'art. 644 c.p. (che poi è l'art. 1 della L. n. 108/1996) a prevedere in modo esplicito, come dianzi precisato, che è la "*legge*" che individua il tasso soglia in base al quale accertare l'usura oggettiva ("*il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*"), tasso soglia stabilito, come chiarito, in base ad una maggiorazione percentuale del T.E.G.M. rilevato dal Ministero competente attraverso un atto di natura normativa (che il comma 1 dell'art. 2 della L. n. 108/1996 non qualifica affatto come "*decreto*"), destinato ad integrare il precetto legale. Quanto appena chiarito dimostra che trattasi, per l'appunto, di norma penale in bianco, assumendo l'atto amministrativo mediante il quale viene integrata

la norma la natura (normativa) della stessa, ciò che non può che comportare l'applicazione ai decreti ministeriali integrativi della richiamata disciplina di legge del principio *iura novit curia,* con esclusione quindi di qualsivoglia onere di produzione in giudizio (al di là della mera allegazione) dei medesimi decreti; se così non fosse si dovrebbe pervenire all'aberrante conseguenza per cui una norma di legge (inerente ad un illecito penale e sicuramente di natura imperativa anche sul piano civilistico), la cui violazione è punita con la nullità della pattuizione relativa al tasso di interessi eccedente il tasso soglia, rilevabile d'ufficio (costituendo innegabilmente norma imperativa anche sul piano civilistico), sia soggetta ad uno specifico onere probatorio (a carico della parte la cui sfera patrimoniale viene lesa dall'illecito) sui presupposti giuridici della sua applicazione. Non è tanto alla veste giuridica dei Decreti Ministeriali – e dunque del "contenitore" - che occorre avere riguardo ai fini all'affermazione o della negazione del principio *iura novit curia*, quanto, piuttosto, alla natura normativa o amministrativa degli stessi atti – e quindi al loro "contenuto". Del resto, non si tratta dell'unica ipotesi in cui i provvedimenti di organi amministrativi in materia di credito assumono la natura sostanziale di atti normativi (destinati, in quanto tali, ad integrare la disciplina di determinati situazioni o rapporti con precetti aventi i connotati della generalità e dell'astrattezza): la Suprema Corte ha avuto ad esempio modo di precisare che "*In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, L. n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, T.U.B., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere da questo conferito alla Banca d'Italia di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto*" (cfr. Cass. n. 14470/2005); precisando espressamente, nella motivazione di quest'ultima pronuncia, che "*Le norme emanate dal C.I.C.R. (nel 1992 in via d'urgenza, in sua sostituzione, dal Ministro del Tesoro) … completano ed integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. Non si tratta pertanto di atti amministrativi illegittimi perché contra legem, ma di atti a contenuto ed efficacia normativi, emanati dal C.I.C.R. … nell'esercizio di un potere espressamente loro attribuito dal legislatore*". Sempre su tale linea, occorre anche ricordare che "*i*

regolamenti si distinguono dagli altri atti e provvedimenti amministrativi a carattere generale in quanto sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione, attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa dell'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza, con la conseguenza che ai regolamenti è applicabile il principio "iura novit curia" e che le eventuali violazioni di norme regolamentari sono censurabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c." (cfr. Cass. n. 14851/2004, conf. Id. n. 6933/1999, n. 33/2003*).*

La più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, del resto, ha prestato adesione all'indirizzo da ultimo menzionato, rimarcando eloquentemente che *"Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile";* ciò fatta salva la loro non producibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità, in virtù del divieto posto dall'art.372 c.p.c. (cfr. Cass. 13.05.2020 n. 8883, conf. Id. n. 2661/2020).

L'usurarietà del tasso di interesse, in definitiva, non può essere nella specie revocata in dubbio, meritando accoglimento la domanda dell'Alfa. Ne consegue che, in conformità all'art. 1815 comma 2 c.c., l'unica obbligazione legittimamente contratta risulta essere quella avente ad oggetto la restituzione della sola sorte capitale oggetto del prestito, per effetto dell'espunzione non soltanto degli interessi concordati, ma anche di tutte le "*commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e … spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*", in conformità al disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p.. Ne consegue che dal totale delle rate che compongono il piano di ammortamento (ammontanti ad un totale di € 36.120,00) vanno detratti, oltre agli interessi pattuiti (€ 8.065,34), il compenso destinato alla società che ha operato quale intermediaria del prestito (€ 6.162,90), le spese fisse (€ 370,00) ed il premio assicurativo (€ 1.096,76), trattandosi di oneri, commissioni e spese riconducibili al novero delle voci comprese nel

costo del finanziamento (complessivamente pari ad € 7.692,66), a norma della disposizione da ultima citata; l'obbligazione pecuniaria (per sola sorte capitale) gravante sull'Alfa, pertanto, ammonta ad € 19.713,65, dovendosi detrarre altresì l'importo di € 1.081,35 (corrispondente alla differenza tra il totale dei versamenti eseguiti da quest'ultimo, per n. 6 rate, pari ad € 1.806,00 e la quota parte degli stessi imputabile ad interessi, alla stregua del piano di ammortamento convenzionale, quota che il C.T.U. ha quantificato in € 724,65).

In conformità all'orientamento cui questo giudicante ritiene da aderire - in quanto aderente all'effettiva *ratio* della Legge ed alla funzione sanzionatoria della disposizione in esame - la previsione di cui all'art. 1815 comma 2, c.c. non si limita a sancire la nullità della clausola usuraria, ma preclude in via generale e sanzionatoria ogni remunerazione del credito mutuato (cfr. Trib. Napoli, 28.01.2014, conf. App. Bari 04.06.2018, Trib. Udine 13.11.2014, Trib. Pesaro 05.10.2017, Trib. Massa 23.03.2016). La sanzione consistente nella conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito – fondata sull'obiettivizzazione della fattispecie criminosa, con abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 - implica il necessario abbattimento di qualunque somma prevista a titolo di interesse, legale o convenzionale, di natura compensativa o risarcitoria, così come di qualsivoglia onere, commissione o remunerazione correlata all'erogazione del credito (con esclusione soltanto di imposte e tasse), secondo l'espresso disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p.; (cfr. Cass. n. 5324/2003, Id. n. 14899/2000, n. 603/2013 cit., App. Venezia, 18.02.2013, n. 342). Non pare revocabile in dubbio, del resto, che, in base ad un fondamentale criterio di coerenza sistematica, la nozione di interesse contemplata dalla norma appena citata è univocamente determinata con previsione esaustiva ed omnicomprensiva. D'altra parte, essendo il finanziamento unico, pare ragionevole che tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualsiasi titolo pattuiti, concorrano congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale sanzionato sia dall'art. 644 c.p. che dall'art. 1815 comma 2 c.c.; previsione, quest'ultima, che, a fronte della violazione del tasso soglia, colpisce quindi l'intero plesso dei costi, costituente l'interesse "allargato" previsto dal medesimo comma 4 dell'art. 644 c.p., non già i singoli addendi che lo compongono.

Lo stretto collegamento fra i due articoli appena citati, che definisce ineludibilmente il raggio di azione della sanzione, è puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/17, laddove, nel declinare i riflessi indotti dalla già richiamata norma di interpretazione autentica, in parte motiva si è espressamente precisato: "*Una*

sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108"; chiarimento che rappresenta autorevole riscontro della fondatezza dell'interpretazione cui ritiene di aderire questo giudicante. In tale contesto, pare poi dirimente il rilievo per cui la stessa precitata previsione di cui all'art. 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001) nel definire in senso oggettivo la nozione di usurarietà (incentrata sul superamento del tasso soglia) e nel focalizzare l'incriminazione nella fase genetica del vincolo obbligatorio, quale che sia il titolo e la funzione giustificativa delle voci che compongono il T.E.G., ha precisato espressamente che l'interpretazione autentica in questione vale "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile*"; ciò che costituisce inequivoca e dirimente conferma che, in difetto di riserve o eccezioni di sorta, una volta riscontrato l'illecito usurario vanno decurtate, in chiave sanzionatoria, tutte le suindicate voci di costo, non valendo ad escludere tale regime la specifica funzione di ciascuna di esse, risultando tutte comune "*correlate all'erogazione del credito*".

Siffatta esegesi della disciplina in esame, del resto, si configura assolutamente coerente con la *ratio legis*, atteso che, una volta acclarato, secondo quanto sin qui chiarito, che il termine di raffronto cui avere riguardo ai fini del vaglio antiusura è costituito (semanticamente e giuridicamente) non già dal tasso nominale, bensì dal T.E.G. (ovvero dal costo complessivo del finanziamento, comprensivo anche degli oneri economici, anche riconducibili a scenari divergenti dall'evoluzione "fisiologica" del rapporto), il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., in forza del quale "*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*", deve essere inteso - nella sua effettiva portata precettiva ed in aderenza all'evidenziata natura sanzionatoria della medesima disposizione - nel senso che se, in rapporto al finanziamento, è convenuto un costo complessivo usurario, la relativa clausola è nulla e tale costo (nella sua totalità) non è dovuto. Anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 comma 1, peraltro, l'illecito consiste nel farsi "*dare*" o anche soltanto "*promettere*", "*sotto qualsiasi forma*", "*interessi o altri vantaggi usurari*", "*per sé o per altri*"; non assumendo quindi rilievo che taluno di tali vantaggi (nel caso in esame, in particolare, il compenso per la società di intermediazione ed il premio assicurativo) siano destinati a soggetto diverso dal mutuante.

Non può che derivarne, in definitiva, che l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse (giova ribadire inteso nell'accezione recepita dall'art. 644 comma 4 c.p.) comporta necessariamente che tutte le voci integranti il costo del finanziamento non sono dovute, alla stregua di una corretta interpretazione dell'art. 1815 comma 2 c.c..

In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, dovendosi dichiarare tenuto e condannare l'Alfa al pagamento, in favore di Beta Assicurazioni s.p.a., della suddetta somma capitale residua (€ 19.713,65), maggiorata di interessi legali con decorrenza dalla domanda (10.02.2016, data di deposito del ricorso monitorio, come indicata in comparsa di costituzione e non contestata *ex adverso*) fino al saldo effettivo.

Per mera completezza, infine, va osservato che dall'esame degli atti si evince che l'opposta ha regolarmente provveduto non solo a comunicare al mutuatario di essersi surrogata nei diritti dell'originaria creditrice, ma anche ad attivarsi presso l'I.N.P.D.A.P. al fine di ottenere la trattenuta dal trattamento previdenziale delle somme corrispondenti alle rate insolute, avendo il suddetto Istituto previdenziale negato tale possibilità in base alla normativa di riferimento, risultando il trattamento già gravato da altre trattenute a titolo di restituzione di un diverso prestito (cfr. docc. 4 e 5 prodotti a corredo della comparsa di costituzione).

Stante l'accoglimento dell'opposizione, le spese processuali vengono liquidate in favore dell'opponente (che ha concluso, sia pure in via subordinata, per l'accertamento dell'ammontare del credito, quale rideterminato secondo legge), in applicazione dei parametri e dei criteri di liquidazione previsti dal D.M. 10.03.2014 n 55, in rapporto allo scaglione di valore della controversia. In conformità al medesimo criterio, il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. viene posto definitivamente a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.

- Accertata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di finanziamento oggetto di giudizio ed applicato il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., dichiara tenuto e condanna Alfa al pagamento, in favore di Beta Assicurazioni s.p.a., della

sola somma (capitale) di € 19.713,65, pari al debito residuo per il titolo dedotto in causa, oltre interessi legali maturati e maturandi sulla stessa somma con decorrenza dal 10.02.2016 fino al saldo effettivo.

- Condanna Beta Assicurazioni s.p.a. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 6.300,00, di cui € 300,00 per spese ed € 6.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.

- Pone definitivamente a carico di parte opposta il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli con decreto depositato in data 16.03.2018 agli atti.

Così deciso in Massa, il 03.08.2020.

IL GIUDICE UNICO

dott. Domenico Provenzano

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico

Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] e vertente

TRA

[redacted], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in [redacted] (c/o lo studio dell'avv. [redacted]) unitamente all'avv. [redacted] dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

[redacted] in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in [redacted] presso l'avv. [redacted], dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta

CONVENUTA

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad14844893134447642305f39ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ba66ea4573f76c3ea0e10aba5f2a00c

Oggetto: Nullità di contratto di locazione finanziaria, ed altro

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è solo parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.

Con contratto recante il timbro postale del 23/11/2006 [redacted] concede in locazione finanziaria a [redacted] un locale ad uso commerciale sito in [redacted] piano terra, per una durata di mesi 180 ed un corrispettivo complessivo di € 219073,10, con possibilità al termine di riscattare l'immobile pagando € 32200; con atto del 10/4/2007 nella posizione di utilizzatore subentra [redacted] e con atto del 7/10/2008 subentra [redacted] successivamente, nella posizione di concedente subentra spa [redacted] ha convenuto nel presente giudizio [redacted] chiedendo:

- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di leasing [redacted] (già [redacted]), sottoscritto dalla [redacted] (subentrante alla [redacted], a sua volta subentrante alla Società [redacted]) e dalla [redacted] (già [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nella parte in cui determina gli interessi corrispettivi e/o di mora in violazione degli artt. 1815 comma 2 c.c., della L. 108/96 oltre che dell'art. 644 c.p. e/o dove prevedono che gli interessi di mora siano il

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad14844893134476423057f39ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ad6ea4573f78c3ea0e10ab5f2a00c

risultato della sommatoria tra l'interesse corrispettivo del piano di ammortamento e l'interesse che scaturisce dalla maggiorazione dei detti interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non siano applicati sul mero capitale, con conseguente violazione degli artt. 1815 comma 2 c.c., della L. 108/96 oltre che dell'art. 644 c.p.;

- ACCERTARE E DICHIARARE che [redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, abbia proceduto sul rapporto di cui in premessa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815 comma 2 c.c. e L. 108/96 e art. 644 c.p. e, per l'effetto, dichiarare gratuito il contratto di leasing [redacted] (già [redacted]), sottoscritto dalla [redacted] (subentrante alla [redacted], a sua volta subentrante alla Società [redacted]) e dalla [redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*. Conseguentemente, condannare la [redacted] alla restituzione, in favore della parte attrice, delle somme da questo pagate a titolo di tasso di interesse, pari ad **€ 61.493,30** (**€ Sessantunomilaquattrocentonovantatre/30**), oltre interessi successivi alla presente domanda, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare di giustizia - quale corrispettivo dei prestiti, a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze ecc., quantificate anche a mezzo di CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, anche mediante compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla banca ed anche ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 1241 e ss. c.c. (eccezione di compensazione) e, comunque, con rideterminazione dell'ammontare delle rate di ammortamento del contratto.

In via subordinata:

1) dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi contenuta nel contratto di leasing [redacted] sottoscritto dalla [redacted] (subentrante alla [redacted], a sua volta subentrante alla Società [redacted] e dalla [redacted] (già [redacted] già [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad1484489313447642305f38e8e3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ac8ea4573f7fc3ea0e10aba572a00c

inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute ed a scadere, al tasso legale, anche a mezzo di CTU contabile, e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a parte attrice la somma di € 25.208,57 (€ Venticinquemiladuecentootto/57) ovvero le somme che saranno determinate in corso di giudizio - quale corrispettivo dei prestiti, a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze ecc., con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, anche attraverso compensazione con quanto dovesse risultare ancora dovuto;

- con riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora, delibare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già sulla rata comprensiva anche degli interessi corrispettivi e di ogni altra remunerazione prevista, con ricalcolo delle somme effettivamente dovute dalla parte attrice e rideterminazione del piano di ammortamento, con quote capitali costanti;

In ogni caso:

- condannare la [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, anche per violazione di buona fede, correttezza, trasparenza bancaria e danno all'immagine, da liquidarsi nella misura di € 30.746,65 (€ Trentamilasettecentoquarantasei/65) od in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori, patrimoniali e non, anche per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi nella misura € 30.746,65 (€ Trentamilasettecentoquarantasei/65) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si richiede sin da ora che qualora venisse confermata da CTU l'applicazione di tassi di usura da parte dell'istituto bancario per l'intero contratto od anche solo in parte, che il Giudice ai sensi dell' art 331 n. 4 c.p.p. rediga e trasmetta senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad1484489319447642305f39ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ac6ea45673f76c2ee0e10aba5f2a00c

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge e con condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Si è costituita [redacted] chiedendo: "1) Preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della [redacted] per non essere titolare di tutti o parte dei rapporti giuridici dedotti in giudizio e posti a fondamento delle domande giudiziali azionate nel procedimento de quo; 2) Nel merito, rigettarsi le domande attoree siccome prescritte, infondate in fatto e in diritto oltreché non provate, sia in ordine all'*an* che al *quantum debeatur*; 3) Nella denegata ipotesi di soccombenza, qualora dall'esito dell'istruttoria emergessero delle ragioni di credito di parte attrice nei confronti della Banca, ai sensi degli art. 1241 e seguenti c.c. e 1843 c.c., si chiede la **compensazione**, per il medesimo importo, con gli eventuali canoni insoluti ovvero con le rate a scadere ancora non onorate nella loro attuale misura ovvero nella misura in cui l'On.le Tribunale adito dovesse rideterminarle. 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.".
Nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. [redacted], ora la causa va decisa.
Preliminarmente, si dà atto che la società attrice ha documentato la propria titolarità attiva del rapporto, avendo prodotto gli atti di cessione della posizione contrattuale sottoscritti dalla concedente, dall'utilizzatore e dall'utilizzatore subentrata.
Secondo parte attrice, il tasso d'interesse pattuito in contratto sarebbe usurario, sotto diversi aspetti: del tasso annuo effettivo globale (taeg) di estinzione anticipata, del tasso nominale di mora, del tasso effettivo di mora, del tasso complessivo di finanziamento, del tasso di inadempimento contrattuale. Il CTU, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha accertato che: il TEG contrattuale con esclusione della penale di estinzione anticipata era inferiore alla soglia dell'usura vigente quando venne stipulato il contratto; il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia vigente; il TEG inclusivo della penale di estinzione anticipata era superiore al tasso soglia sino alla settima rata di pagamento del corrispettivo.
Come affermato da Cass. 26286/2019: "Nei rapporti bancari, gli intererssi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad1484489313447642305f99de3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ad6ea45737f6c3ba0e10aba5f2a00c

rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto).". Rispondendo alle osservazioni del CT di parte convenuta, il CTU ha affermato che "laddove il *tasso soglia di mora* fosse determinato tenendo conto della maggiorazione del 2,1%, il contratto recherebbe un interesse di mora entro la soglia di usura."; e poiché, come si è visto, tale è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi che il tasso di mora pattuito nel contratto per cui è causa, non fosse usurario. Va precisato che la clausola di salvaguardia contenuta nel secondo comma dell'art. 10 del contratto sugli interessi convenzionali di mora, secondo cui nel caso in cui il criterio di calcolo enunciato al primo comma porti a superare il tasso soglia, allora il tasso moratorio deve intendersi ridotto al tasso soglia stesso, non impedirebbe eventualmente l'usurarietà del tasso moratorio – bastando aggiungere il costo delle spese di gestione insoluti, perché il tasso effettivo di mora superasse la soglia. Va però anche aggiunto che, come affermato da Cass. 27442/2018: "nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale."; e poiché il contratto ha ormai quasi completamente esaurito i propri effetti, e sono stati sinora pagati interessi moratori per l'assai trascurabile importo di € 4,02, si vede che quand'anche gli interessi moratori pattuiti nel contratto per cui è causa venissero dichiarati usurari, l'effetto di una tale pronuncia sarebbe praticamente nullo.

Appare errato includere la penale di estinzione anticipata nel calcolare il Teg del rapporto, trattandosi di un costo non legato all'erogazione del credito (di cui tenere conto nel determinare il tasso d'interesse usurario ai sensi dell'art. 644.5 cp), essendo invece funzionale ad indennizzare il mutuante (in questo caso, la concedente in leasing) dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero dei canoni di

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad1484493134476423057f9ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ad5ea4573f76c23ea0e10aba5f2a00c

locazione finanziaria), ossia del mancato guadagno, legato all'esercizio di una facoltà discrezionale da parte del mutuatario (ovvero dell'utilizzatore), quella di risolvere anticipatamente il rapporto; ed anche nel caso in cui la si volesse includere nel Teg, dovrebbe ammettersi che il contratto contenga tante diverse pattuizioni, quante sono le possibili ipotesi di risoluzione anticipata, oltre a quella di durata normale del rapporto: pertanto, sarebbero nulle solo le pattuizioni relative ai casi di estinzione anticipata in cui la relativa penale spinga il Teg oltre il tasso soglia: e se il contratto non venisse risolto anticipatamente in uno di questi casi (il che nel caso in esame non è accaduto), un problema di usura non si porrebbe.

Quanto al tasso d'inadempimento contrattuale, che secondo parte attrice andrebbe calcolato sommando gli interessi di mora e le spese di sollecito, traducendo poi tale costo "in termini percentuali su base annua per il tempo di utilizzo", non si tratta di un valore da prendere in considerazione: l'unico modo per calcolare il tasso di mora è quello su base annua utilizzato dal CTU, con metodo sul quale parte attrice nulla ha osservato in sede di operazioni peritali.

Come si vede, sotto nessuno dei profili dedotti in citazione, può ritenersi che nel contratto di locazione finanziaria per cui è causa siano stati pattuiti interessi usurari.

Sempre secondo parte attrice, il contratto per cui è causa prevederebbe che in caso di ritardo nel pagamento l'utilizzatore sia tenuto a corrispondere gli interessi moratori sugli interessi corrispettivi pagati in ritardo, con una sommatoria che determinerebbe un effetto anatocistico, nonché un ulteriore effetto usurario. Tuttavia, come si legge in Cass. 17447/2019: "gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell' obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni;"; quindi, nessuna sommatoria, nessun anatocismo, e nessuna possibile usurarietà di un tasso derivante dall'applicazione degli interessi moratori sui corrispettivi.

Prosegue la citazione, prospettando che il tasso d'interesse pattuito nel contratto sia indeterminato ed indeterminabile e per anatocismo, per tre ordini di motivi: il tasso d'interesse non è fisso ma ancorato ad un parametro variabile, l'Euribor; il tasso Euribor equivale ad un uso su piazza, ed è vietato determinare il tasso d'interesse rinviando agli usi su piazza; il contratto per cui è causa prevede un piano

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad1484489313447642305f39ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58ad6ea4573f78c3eadde10aba5f2a00c

d'ammortamento alla francese, con rate di rimborso che includono una quota inizialmente maggiore di interessi e minore di capitale, via via decrescente la prima e crescente la seconda, il che comporta un tasso d'interesse effettivo superiore a quello pattuito in contratto, ossia un tasso d'interesse indeterminato ed un effetto anatocistico. Come affermato da Cass. 22179/2015: "In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione."; il contratto per cui è causa non si riferisce affatto agli usi su piazza, bensì prevede una indicizzazione 53 Euribor a tre mesi 3,367 variazione minima apprezzabile 0,10: quindi, anche se non determinato in un valore fisso, il tasso d'interesse contrattuale era determinabile in base ad un parametro di riferimento notoriamente certo ed obiettivo, l'Euribor a 3 mesi. Diverso il discorso per il piano d'ammortamento alla francese, allegato al contratto: come accertato dal CTU, confermando sul punto quanto dedotto dalla parte attrice, il piano d'ammortamento del finanziamento concesso all'utilizzatrice, e quindi l'importo del canone di locazione finanziaria, è stato determinato da [redacted] applicando il regime finanziario composto degli interessi, non pattuito tra le parti. Ciò significa che il piano d'ammortamento va rideterminato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, conformemente a quanto pattuito in contratto; a ciò ha provveduto il CTU nella sua terza ipotesi di ricalcolo, accertando che: sino alla data della relazione peritale (25/11/2019) l'utilizzatrice ha complessivamente versato € 7641,16 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto (la convenuta va condannata a restituire all'attrice tale somma, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito al soddisfo, dovendosi ritenere in malafede la concedente che applica condizioni economiche a carico dell'utilizzatrice, non espressamente pattuite); il canone della locazione finanziaria sempre dal 25/11/2019 ammonterà ad € 1022,29; il prezzo di riscatto sarà di € 24903,15. La conseguenza della difformità del piano d'ammortamento applicato rispetto alle pattuizioni contrattuali non può che essere questa: rideterminare un piano d'ammortamento conforme alle pattuizioni contenute nel contratto sottoscritto dalle parti. Non può essere considerato indeterminato il tasso d'interesse da applicare (con conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 Tub), in quanto le pattuizioni contrattuali (che non prevedono l'interesse composto) prevalgono sul piano d'ammortamento. D'altro canto, non rileva quanto chiarito dal CTU alla (ultima) udienza del 10/1/2020, ossia "che l'unico regime finanziario che, date le condizioni economiche indicate dalle parti (importo finanziato, durata, tasso e canone), consente il totale rimborso del finanziamento, è quello composto": se si fosse voluta garantire il totale rimborso del finanziamento, la concedente avrebbe dovuto pattuire espressamente nel contratto il regime finanziario composto.

Infine, l'attrice lamenta che la concedente originaria, nella cui posizione è subentrata l'odierna convenuta, abbia violato una serie di norme sulla trasparenza contrattuale. Non sono state però specificate violazioni dell'obbligo di trasparenza relative al caso

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9a614844893134476f2306f39ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ac6ea4573f76c3ea0e10aba52a00c

specifico, quello di una locazione finanziaria in cui l'utilizzatore non sia un consumatore. Il CTU ha accertato che nel contratto il tasso degli interessi corrispettivi è stato indicato in un valore nominale, e non è stato specificato l'Isc del rapporto: ma nessuna norma impone di specificare l'Isc in un contratto di leasing.

In definitiva, la domanda va accolta nei limiti sopra evidenziati. Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza della convenuta, e si liquidano come in dispositivo; ma le spese della consulenza tecnica d'ufficio, servita a rigettare una parte rilevante delle domande dell'attrice, vanno a carico di ciascuna parte per la metà.

PQM

l Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. [redacted] rgac vertente tra: [redacted] attrice; [redacted] convenuta; così provvede:

1) Condanna la società convenuta a restituire alla società attrice la somma di € 7641,16, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito al soddisfo;
2) Dichiara che il canone di locazione finanziaria, del contratto per cui è causa n. 2055919, dal 25/11/2009, è pari ad € 1022,29;
3) Dichiara che il prezzo di riscatto sarà pari ad € 24903,15
4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per la metà, ed in solido nei rapporti col CTU; condanna la convenuta a rimborsare all'attrice ogni somma che questa documenti di aver pagato al CTU in base al decreto di liquidazione in atti, o per l'acconto, oltre il 50% del totale;
5) Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 800 per esborsi ed € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Portici in data 15/6/2020 Il Giudice

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7319ad149448931344764230513f39ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ad8ea467297f6c3a0e10aba5f2a00c

Firmato Da: MEROLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 73f9ad1484489313447842305f39ede3
Firmato Da: PASTORE ALINANTE ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56ad6ea4573f79c39ea0e10abb5f2e00c

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 30019/2015 RGAC e vertente

TRA

e a, elettivamente domiciliati in Cardito alla Via presso l'avv. Biagio Riccio, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione

ATTORI

E

", in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla presso l'avv. , dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore

CONVENUTA

Oggetto: Usura ed anatocismo in contratto di mutuo

ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58f46a4178c03d1bebc7471dc354496e
Da: POSTECOM CA3 Serial#: edfe9 - Firmato Da:
Firmato Da

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.

Con contratto stipulato in data 2/10/2009 in Napoli per notaio [illegible] rep. 48936, [illegible] ha concesso a [illegible] e [illegible] un mutuo di euro 1000000, da restituire con gli interessi in 360 rate mensili, oltre al periodo di preammortamento; i mutuatari hanno convenuto nel presente giudizio la banca mutuante, chiedendo di dichiarare che nel contratto di mutuo in questione sono stati convenuti interessi usurari, e che quindi loro non dovranno pagare alcun interesse ai sensi dell'art. 1815 cc, ma solo restituire il capitale, e in ogni caso dichiarare indeterminare il tasso di mora indicato in contratto, rideterminandolo al tasso legale, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita [illegible]i, chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite, con distrazione; nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. [illegible]; ora la causa va decisa.

Il tasso soglia applicabile ai mutui a tasso fisso, come quello per cui è causa, quando venne stipulato il contratto, era del 7,79%; il tasso corrispettivo era del 5,3%, quindi inferiore alla soglia, e l'ISC accertato dal CTU era del 5,445%, sostanzialmente coincidente con quello del 5,442% indicato in contratto, sempre inferiore alla soglia. Inoltre, il tasso di mora era del 5,75%, anch'esso inferiore al tasso soglia all'epoca vigente. Secondo parte attrice, poiché il tasso di mora era parametrato in contratto al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, ossia un tasso variabile, per verificare se gli interessi di mora siano usurari occorre riferirsi alla soglia per i mutui a tasso variabile, che è inferiore; non si condivide tale ragionamento, perché non esiste una soglia specificamente individuata per gli interessi moratori, ma ne esiste una solo per i corrispettivi, per le varie categorie di operazioni; l'art. 644 cp sanziona la condotta di chi si fa dare o promettere interessi in corrispettivo di una prestazione di denaro, e che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e tale limite riguarda dunque solo gli interessi corrispettivi; come affermato da Cass. 23192/2017 il tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono considerarsi usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; pertanto, il tasso degli interessi moratori incontra lo stesso limite di quello degli interessi corrispettivi; del resto, il fatto che il tasso moratorio sia variabile non rende certo il mutuo a tasso variabile, perché la soglia concepita per questo genere di rapporto concerne solo gli interessi corrispettivi; se poi si ritenesse che possono esistere due diversi tipi di tassi soglia, uno per gli interessi corrispettivi ed uno per quelli moratori, se ne dovrebbe concludere che se questi ultimi fossero usurari, solo gli stessi non sarebbero dovuti, mentre gli interessi corrispettivi, rispettosi del proprio limite, sarebbero comunque

RUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58f46a4178c03d1bebc7471dc3544f6e
a: POSTECOM CA3 Serial#: edfe9 - Firmato Da:
Firmato Da:

dovuti. L'art. 5.3 del contratto di mutuo per cui è causa stabilisce che gli interessi di mora sono dovuti su ogni somma a sua volta dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto stesso, quindi sull'intera rata comprensiva degli interessi corrispettivi; ogni rata del piano d'ammortamento è composta da una quota interessi in misura decrescente, e da una quota capitale in misura crescente; il CTU ha rilevato che se si applica il tasso di mora sulla sola quota capitale, si supera la soglia per le prime 291 rate; tale dato appare però irrilevante, poiché ai sensi dell'art. 3.1 Delib. Cicr 9/2/2000 "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica."; essendo quindi espressamente previsto che sugli interessi corrispettivi possano maturare gli interessi moratori, ne deriva il tasso degli interessi moratori è autonomo, e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora su quello corrispettivo.

Il CTU ha poi dimostrato nella sua relazione che, nel piano di ammortamento del mutuo per cui è causa, "ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, come evidenziato nella tabella, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché sono stati capitalizzati."; tale dimostrazione è analitica ed accompagnata da specifiche tabelle che sviluppano quantitativamente la tesi del CTU, alla quale il CT di parte della banca non ha saputo contrapporre argomentazioni altrettanto analitiche, non avendo nemmeno preso in considerazione i calcoli del CTU. Questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 cc e non legittimato neanche dalla delib. Cicr 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori; pertanto, l'effetto di tale anatocismo va espunto dal piano di ammortamento, il quale va ridefinito in base alla tabelle D1 allegata alla relazione del CTU, che costituisce un piano a rata fissa, proprio come quello originariamente pattuito; le somme in più sinora pagate dai mutuatari, rispetto a quanto previsto dal nuovo piano, vanno detratte da quanto ancora dovuto dai mutuatari stessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza della banca e si liquidano in dispositivo, in base alla differenza tra quanto dovuto dai mutuatari in base all'originario piano di ammortamento e quanto da loro dovuto in base al nuovo piano, e considerato che

PEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58f46a4178c03d1bebc7471dc354496e
messo Da: POSTECOM CA3 Serial#: edfe9 - Firmato Da:
Firmato Da:

sulla domanda tendente ad accertare l'usura gli attori sono soccombenti, e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 30019/2015 rgac tra: + 1, attori; , convenuta; così provvede:

1) Dichiara che in luogo del piano di ammortamento allegato al contratto del 2/10/2009, il mutuo per cui è causa è regolato dal piano di ammortamento di cui allegato D1 della relazione del CTU; e che dalle rate ancora da versare, va detratto quanto sinora versato in più dal mutuatario rispetto al nuovo piano di ammortamento;
2) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori la metà di quanto da costoro versato al CTU;
3) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in euro 550 per esborsi ed euro 17000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Biagio Riccio.

Così deciso in Napoli in data 11/2/2018 Il giudice unico

Firmato Da: [illegible] C.A. NG CA 3 Serial#: 58f46a4178c03d1bebc7471dc3544496e
Serial#: edfe9 - Firmato Da:

N. R.G.[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO

Prima sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.[redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.[redacted] promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. MAGI MARIA CHIARA presso il cui studio in P.LE COLLENUCCIO 37 PESARO elegge domicilio

RICORRENTE

contro

[redacted] - [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] pressi il cui studio in VIA [redacted] elegge domicilio

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Parte attrice[redacted]

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
1. Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la Sig.ra [redacted] per il mutuo n. [redacted] sottoscritto in data 20/03/2007 è creditrice della somma di € 18.408,91, oltre interessi, nei confronti di [redacted] Spa;

2. Delibare anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;

3. Riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi ultra-legali, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;

4. Ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non erano dovuti interessi;

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 516d6421f2c4b1526b24bd0001093df

5. Verificare che, in ogni caso, l'istituto avverso abbiano agito in dispregio della Legge 108/1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;

6. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l'istituto bancario, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura soggettiva ed oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p.;

7. Accertare che la convenuta, sia per interessi usurari sia per spese non dovute, è debitrice, per il mutuo fondiario n. [redacted] di € 18.408,91 oltre interessi, o della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia a seguito di idonea istruttoria;

8. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;

9. In ogni caso, accertare la violazione della regola della trasparenza e dell'art. 117 TUB, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c., così come esplicitato nel seno dell'atto, con ogni conseguenza di legge, e quindi riconoscerla creditrice della somma di € 7.614,47, oltre interessi;

10. Accertare e dichiarare che la Sig.ra [redacted] è ulteriormente creditrice di [redacted] ora [redacted] della somma che risulterà a seguita di idonea istruttoria, per aver illegittimamente pagato interessi, commissioni, competenze e spese sul conto corrente n. [redacted]

11. In ogni caso, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso corrispettivo manipolato (ai sensi dell'art. 1284 c.c.) e la contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (in applicazione del combinato disposto degli artt. 1418, 2° comma, e 1346 c.c.); nonché la violazione dell'art. 101 del Trattato, dell'art. 53 dell'accordo EEA e dell'art. 2, lett. a); ed infine a violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990 in materia di norme della concorrenza e del mercato, con la conseguente nullità ai sensi dell'art. 3 della legge Antitrust, così come esplicitato nel seno dell'atto, con ogni conseguenza di legge;
12. Infine, accertare la violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 così come motivate in narrativa;

13. Stante il comportamento illecito, di rilevanza anche penale, posto in essere dalla Banca, condannare quest'ultima a versare, a titolo di danni non patrimoniali e a beneficio della parte attrice, la somma di € 6.136,30, pari ad un terzo dell'importo usurato, o il maggiore o minore ammontare ritenuto di Giustizia e comunque meglio viso al Giudice;

14. Condannare l'istituto concedente convenuto a rifondere a parte attrice quanto da questa per intraprendere la presente controversia (redazione dell'allegato elaborato tecnico, spese per la procedura di mediazione, ecc.) secondo i giustificativi di spesa che verranno prodotti in corso di causa, così per un totale di € 2.848,80;

15. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Parte convenuta [redacted] S.p.A.

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a [redacted] e per l'effetto rigettare le pretese tutte dell'attrice;

Firmato Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b152bb24bd0d01093dfa

Nel merito: respingere in ogni caso tutte le domande ed eccezioni proposte dalla sig.ra [redacted] *in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate in ogni caso [illegible] condannarla al pagamento delle spese".*

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione

[redacted] conveniva in giudizio [redacted] avanti al Tribunale di Pesaro per sentirsi accertare l'invalidità ex artt. 1283, 1284 c.c. ed *ex* art. 117 TUB degli interessi pattuiti ed applicati al contratto di mutuo stipulato con la convenuta, nonchè l'usurarietà degli stessi. L'attrice inoltre instava per la ripetizione delle somme indebitamente versate e la condanna della convenuta al risarcimento per condotta contraria a buona fede contrattuale.

A tal fine l'attrice esponeva che, in data 20.03.2007, si era accollata parte di mutuo ipotecario originariamente sottoscritto in data 13.04.2006 dalla parte venditrice [redacted] con [redacted] per l'originario importo di Euro 260.000,00. In data 20.03.2007, le parti modificavano parzialmente le condizioni economiche dell'originario rapporto, in particolare venivano modificati il tasso corrispettivo e la durata dell'ammortamento. In ragione di esso ed a parziale soddisfacimento del prezzo di vendita, veniva erogata dall'istituto di credito la somma di Euro 244.243,33. Contestualmente alla sottoscrizione di tale rapporto veniva imposto alla cliente la stipula di contratto di conto corrente ordinario [redacted], dove venivano addebitate le rate mensili del mutuo. Veniva altresì pretesa la sottoscrizione di una polizza assicurativa (Polizza n. [redacted], nonché la sottoscrizione di una fideiussione specifica limitata (per € 244.243,00) a carico della Sig.ra [redacted] madre della parte mutuataria.
Con due successivi versamenti, la Sig.ra [redacted] riduceva parzialmente il debito contratto con l'istituto bancario, in particolare in data 21/01/2008 (per € 135.000,00) ed in data 29/07/2008 (per € 19.000,00).
I suindicati rapporti (mutuo, c/c e polizza assicurativa) si estinguevano in data 22/06/2009, in quanto la Sig.ra [redacted] decideva di aderire alle agevolazioni di cui al D.L. 07/2007 (cd. Decreto Bersani), al fine di ridurre il carico economico imposto da [redacted] In data 26.01.2015 l'attrice contestava l'operato dell'istituto e chiedeva ex art. 119 TUB tutta la documentazione necessaria afferente al rapporto di mutuo, senza ottenere riscontro.
L'attrice lamentava la violazione dell'art. 117 comma 6 TUB per mancanza dell'indicazione del TAEG nel contratto, e pertanto instava per l'applicazione della relativa sanzione, con l'utilizzo dei tassi BOT.
La parte attrice asseriva inoltre che il TAE al netto delle spese (5,316%) era superiore al TAN dichiarato in contratto (5,191%).
L'attrice inoltre riferiva che nel contratto di mutuo erano presenti condizioni usurarie. In particolare l'applicazione della percentuale per estinzione anticipata, mediante addebito di una commissione omnicomprensiva, pari ad una percentuale del 1,00% del capitale rimborsato, comportava il superamento del tasso soglia di usura; inoltre anche il tasso di mora applicato al rapporto si rivelava superiore al tasso soglia di usura individuati dal Ministero di Economia, in violazione dell'art. 1815 2° c..
Inoltre la parte attrice riferiva che nel contratto di mutuo era stato pattuito il metodo di ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c. ovvero della capitalizzazione composta degli interessi.
La parte attrice riferiva inoltre che il contratto era viziato da illegalità ed indeterminatezza perché ancorato ad un parametro di riferimento (Euribor) che è stato dichiarato illegittimo per le pattuizioni relative agli anni 2005-2008, dalla decisione della Commissione Europea del 04.12.2013, a seguito di un accordo di cartello finalizzato a manipolare l'Euribor.

Pertanto, in conseguenza delle plurime violazioni perpetrate dall'istituto di credito, l'attrice instava per l'accertamento della violazione della buona fede contrattuale ed il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da calcolarsi su tutti gli importi eliminati per effetto dell'applicazione dell'art. 1815 II c. c.c., 117 TUB e 1346 c.c.

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente la Banca convenuta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. L'istituto di credito riferiva che l'estinzione del mutuo, stipulato con [redacted], era avvenuta in data 22.06.2009, mentre con provvedimento del 22.11.2015 la Banca d'Italia aveva disposto la cessione, senza soluzione di continuità, di tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi i rapporti contrattuali stipulati da [redacted] a favore di [redacted] quale poi aveva modificato la propria denominazione sociale in [redacted] e poi si era fusa per incorporazione nella capogruppo [redacted], con effetto dal 23.10.2017). Pertanto il rapporto controverso era stato estinto prima dell'avvenuta cessione, rendendo impossibile il subentro nella titolarità dei contratti da parte di [redacted]
Inoltre la convenuta asseriva la piena legittimità delle pattuizioni contrattuali, compreso il piano di ammortamento, nonché la loro riferibilità al di sotto della soglia antiusura.
La convenuta inoltre riteneva che la penale per estinzione anticipata non dovesse essere ricompresa nel calcolo dei tassi soglia, in quanto con l'estinzione venivano meno per la banca i futuri flussi di cassa originariamente previsti dal contratto, subendo un maggior onere che doveva essere compensato dalle somme aggiuntive ricollegabili all'estinzione della medesima (art. 40 T.U.B.).
Inoltre la convenuta deduceva che gli interessi moratori dovevano essere esclusi dal calcolo antiusura, in quanto aventi una funzione risarcitoria assimilabile alla clausola penale.
La convenuta inoltre affermava che l'eventuale difformità tra l'ISC indicato in contratto e quello effettivamente praticato dalla Banca, non poteva mai provocare la declaratoria di invalidità dei tassi corrispettivi applicati dall'Istituto di Credito nel corso del rapporto.

La causa, istruita con produzioni documentali ed espletamento della CTU tecnico-contabile, era stata posta in decisione all'udienza del, in occasione della quale erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda merita di essere parzialmente accolta per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di parte convenuta.
La questione riguarda essenzialmente l'individuazione del soggetto legittimato a resistere alla domanda, dopo la fusione con l'ente ponte [redacted] ai sensi del D. Lgs 180/2015, dell'art. 58 T.U.B. e dei provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia in attuazione di detta normativa.
Dopo l'estinzione del rapporto di mutuo oggetto del giudizio (in data 22.06.2009), è stato dato avvio alla risoluzione di [redacted] in amministrazione straordinaria. La Banca d'Italia ha disposto, con la risoluzione del 22.11.2015, la cessione dell'azienda di parte della [redacted] S.p.A., in risoluzione, all'ente ponte "[redacted]", ai sensi dell'art. 43, comma 1 lett. b) del D. Lgs 16 Novembre 2015, n. 180.
La normativa applicabile, desumibile dall'art. 58 TUB e dal D.Lgs 180/2015, prevede il trasferimento delle passività al cessionario, e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, in deroga pertanto alla disciplina generale di cui all'art. 2560 c.c.. La successione dell'ente-ponte non può essere intesa quale successione tout-court, in qualsiasi rapporto afferente l'azienda ceduta. Infatti, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 180/2015 la cessione, in una o più soluzioni ad

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0d01093dfa

un ente ponte, ha ad oggetto *"a) tutte le azioni o altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno i più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi."* Quanto ai contratti di mutuo, l'art. 32 del D. Lgs 180/2015 prevede che la Banca d'Italia individui i beni ed i rapporti giuridici da cedere all'ente ponte o alla società ponte o ad una società veicolo per la gestione dell'attività.
Poiché quindi secondo il sistema del d. lgs. 180/2015 sono stati trasferiti "*tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione*", è possibile affermare che in esse siano ricomprese anche le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione (Tribunale di Pesaro, sentenza n. 421/2019). Il passaggio al nuovo ente è avvenuto con riferimento alle azioni risarcitorie promosse o in essere alla data della cessione. Pertanto con il conferimento di azienda bancaria in cui si fa riferimento a tutti i rapporti attivi e passivi, è possibile ritenere comprese anche tutte le situazioni di soggezione connesse con i rapporti giuridici precedenti.
Richiamata la normativa applicabile, è necessaria qualche considerazione ulteriore.
L'attrice aveva contestato l'operato della Banca già con missiva del 26.01.2015 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo dell'attrice), pertanto in data antecedente alla decisione della Banca d'Italia di porre [redacted] e alla cessione dei crediti verso [redacted]
Non si ignora che parte della giurisprudenza ritenga le azioni risarcitorie in essere al tempo della cessione solo quelle già avviate al tempo di apertura della procedura di risoluzione.
Pur tuttavia è necessario considerare la complessità degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento giuridico, alla luce del principio di effettività della tutela giusdizionale (art. 14, 113 Cost., artt. 19 TUE, 263 Tfue e 6 CEDU). Tale principio impone all'ordinamento di approntare un bagaglio di tutele processuali idonee ad assicurare una protezione pienamente satisfattiva alle situazioni soggettive. Da tempo la Corte di Cassazione considera il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. SSUU. N. 26242/2014) come esigenza che la domanda dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito evitando i rigidi formalismi, in virtù del diritto al libero accesso alla giustizia.
In materia di contratti bancari il debitore, il quale intenda contestare l'illegittimità o usurarietà delle condizioni contrattuali (in tal caso del mutuo) è onerato in via di fatto dell'adempimento di alcune attività strumentali. Tra queste può essere ricompresa anche la richiesta ex art. 119 TUB c. 4, ai sensi del quale "*il cliente [...] ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.*" Tale richiesta è avanzata in fatto in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente, o chi per lui, contro la banca. Si rammenta che la richiesta documentale viene formulata al fine di poter accedere alla compiuta analisi, contrattuale e tecnico-contabile, del rapporto: l'aver correttamente proposto tale istanza consente infatti – in caso di mancato adempimento da parte della Banca – di chiedere e ottenere, in giudizio, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i documenti non consegnati (documenti che nel caso oggetto del giudizio, sono stati consegnati al CTU solo successivamente all'ordinanza del 07.02.2019 contenente l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
In tal caso l'attrice ha effettuato la richiesta ex art. 119 TUB in data 26.01.2015 per ottenere copia del contratto di mutuo originario e copia del documento di sintesi, ma al precipuo scopo di "*richiedere la ripetizione di quanto illegittimamente da Voi incassato in danno della Sig.ra* [redacted]". È chiaro perciò che la richiesta ex art. 119 TUB si rivela attività antecedente, necessaria e strumentale alla contestazione del rapporto di cui agli atti di giudizio.
Tanto è vero che in data 11.07.2016 è stata effettuata domanda di attivazione della procedura di mediazione volta all'accertamento dell'illegittimità ed usurarietà degli interessi, competenze, spese e

altre remunerazioni extralegali del contratto di mutuo (doc. 11 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), ovvero le stesse domande proposte nel giudizio corrente.
Alla luce di ciò, seppur l'attrice non avesse proposto formalmente l'atto di introduzione del giudizio in epoca antecedente alla cessione, essa ha comunque svolto un'attività contestativa del rapporto, avendo e dovendo necessariamente compiere attività strumentali e funzionalmente connesse all'introduzione del giudizio.
Non solo. L'art. 47 c. 7 del D.Lgs. 180/2015prevede che "*salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessione disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario*".
La lettura della norma consente di rilevare che l'azione avverso l'Ente pone è preclusa a coloro che sono titolari di posizione non cedute alla nuova banca, ovvero gli obbligazionisti secondari. Tuttavia la parte attrice non agisce per ottenere il rimborso delle azioni, pacificamente escluso dalla normativa di fine 2015, ma per chiedere la restituzione di somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente e usurari, a fronte quindi di inadempimenti della banca. Alla lettera della norma non sembra vi siano preclusioni per coloro che facciano valere diritti relativi all'adempimento a contratti stipulati dalla vecchia banca a prescindere dal fatto che siano esauriti (Trib. Ferrara ordinanza del 29.10.2017, per il quale "*diversamente si dovrebbe ritenere che i correntisti di Carife (ente ponte) con conto estinto, non possano fare valere avverso l'ente ponte alcuna pretesa inerente somme indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente, interessi usurari e così via*").
Pertanto si ritiene che le attività poste in essere dall'attrice, in particolar modo la richiesta ex art. 119 TUB, nonché l'attivazione della domanda di mediazione, in quanto attività preordinate alla tutela giurisdizionale, si rivelino idonee ad identificare il rapporto in causa quale passività contestata ceduta ai sensi del D. Lgs. 180/2015.

La disamina delle altre questioni e domande poste dall'attrice presuppone l'analisi della CTU tecnico-contabile disposta in corso di causa (cfr. CTU a firma dott.ssa [redacted] in atti allegata) i cui esiti in quanto sorretti da motivazione immune di vizi logici, meritano di essere qui condivisi.
La CTU ha ricostruito i rapporti intercorrenti tra le parti come segue: "*Con atto di compravendita immobiliare del 20.03.2007 a rogito del Notaio Dott. [redacted] di Pesaro, rep [redacted] raccolta [redacted] la Sig.ra [redacted] ha acquistato dalla società [redacted] un fabbricato di civile abitazione il cui prezzo di vendita è stato parzialmente corrisposto tramite l'accollo del debito residuo di un mutuo fondiario stipulato in data 13.04.2006 dalla società cedente con l'allora [redacted] a cui successivamente è subentrata [redacted] Alla data del subentro il mutuo risultava in ammortamento ed il debito residuo era pari ad Euro 244.243,33, importo che costituisce quindi l'effettiva somma di denaro che la banca ha concesso nel tempo al finanziato. I successivi atti di rinegoziazione e di riduzione non prevedono infatti l'erogazione di ulteriore finanza*" (pag. 7 dell'elaborato peritale).
In ordine all'ammontare della sorte capitale e degli interessi di qualsiasi tipo, la CTU ha rilevato che "*il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando la tecnica del c.d. "anno commerciale", secondo quanto indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo originario del 13/04/2006 stipulato tra l'allora [redacted] e la società [redacted] a rogito del Notaio Dott. [redacted] rep. [redacted] raccolta [redacted] Si ricorda che la sig.ra [redacted] è subentrata alla [redacted] nel mutuo in argomento a seguito di accollo del debito residuo*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da421f2c4b1526b24bd0401093dfa

imputato a parziale pagamento di un atto di compravendita immobiliare meglio esposto nel paragrafo che precede.

Il ricalcolo sopra esposto ha ad oggetto il piano di ammortamento originario ed è stato sviluppato sulla base delle pattuizioni contrattuali. La sottoscritta ha inoltre sviluppato un secondo conteggio, basato sui pagamenti concretamente effettuati dal mutuatario.

*La sottoscritta ha quindi ricostruito il piano di ammortamento effettivo, sulla base della documentazione agli atti e di quella ulteriore consegnata dalla banca convenuta a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., riscontrando che gli interessi debitori complessivamente addebitati da parte della banca ammontano ad € 19.082,98=, dei quali € 19.081,06= a titolo di interessi corrispettivi ed € 1,92= di interessi moratori (**ALLEGATO "D"**).*

Gli interessi di mora sono stati calcolati solamente sulla rata n. 11 (pagata in data 08/02/2008, in ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 31/01/2008) e sono stati determinati ad un tasso dell'8,073%, pari al tasso nominale debitore vigente in quel periodo maggiorato di due punti percentuali, come previsto dal contratto." (pag. 8 dell'elaborato peritale).

La CTU ha poi verificato la corrispondenza tra gli interessi convenzionali conglobati in ciascuna rata, di cui al piano di ammortamento, con la misura contrattualmente pattuita.

In particolare è stata riscontrata "*la piena rispondenza tra il piano di ammortamento in atti e gli interessi calcolati sulla base delle pattuizioni contrattuali, [...] tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori. Si registrano alcune discrepanze di pochi centesimi (Euro 0,34) di punto percentuali tra i tassi da applicare e quelli applicati. Questo potrebbe derivare dalla diversa fonte presso cui la sottoscritta ha reperito la serie storica del parametro variabile di riferimento (media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente). Le divergenze sono in ogni caso risibili e non tali da generare differenze apprezzabili. Per questo motivo la sottoscritta riscontra la sostanziale conformità*" (pag. 9 dell'elaborato peritale).

In ordine al regime di capitalizzazione applicato dalla convenuta durante l'ammortamento la CTU ha potuto rilevare che "lo stesso è strutturato sulla base del noto metodo di ammortamento c.d. "alla francese", incardinato sul regime di capitalizzazione composta degli interessi. Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non esiste una vera e propria operazione di capitalizzazione, la quale avviene in modo implicito ed è inglobata nell'ammontare di ciascuna rata. In particolare si ritiene che la capitalizzazione degli interessi avvenga per effetto dell'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e solo sussidiariamente al capitale, circostanza che in termini di effetti finanziari, consente lo stesso risultato di una operazione di capitalizzazione degli interessi."

In tal caso, rispetto all'eventuale presenza di una clausola contrattuale che preveda il pagamento di interessi sul debito residuo di volta in volta in essere, la CTU ha riscontrato a pag. 11 dell'elaborato quanto segue: "*l'art. 14 del capitolato allegato al contratto di mutuo originario del 13.04.2006 rubricato IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI E PAGAMENTI EFFETTUATI DA TERZI prevede che "qualunque somma pagata alla Banca da Parte Mutuataria , o da terzi, verrà imputata al pagamento delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle giudiziali e irripetibili, nonché all'eventuale rimorso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato dalla Banca per conto della Parte Mutuataria; quindi, per ogni rata scaduta, a partire da quella più antica, al regolamento degli interessi di mora, degli accessori, degli interessi ordinari ed infine alla restituzione del capitale mutuato, e ciò salvo che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione". Nell'atto modificativo stipulato in data 20.03.2007 a rogito del Notaio* [redacted] *le parti hanno pattuito che gli interessi devono essere computati sulla somma di capitale gradualmente residua".*

La CTU ha ritenuto che il criterio di ammortamento alla francese consenta lo stesso risultato di una operazione di capitalizzazione degli interessi, generando così un effetto implicito ed occulto di

anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.. La CTU per annullare gli effetti della capitalizzazione composta, a modifica del predetto criterio di imputazione, ha applicato un regime di capitalizzazione semplice, rielaborando il piano di ammortamento.
È stata inoltre riscontrata dalla CTU una violazione dell'art. 117 c. 4 TUB. La norma prevede che "*i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*". In tal caso, nel contratto di mutuo, la CTU ha rilevato la mancata indicazione del T.A.E.G. (pag. 17 elaborato peritale).
La CTU ha pertanto rielaborato il piano di ammortamento del mutuo secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 7 T.U.B. nella formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto, e quindi sostituendo il tasso di interesse debitore contrattualmente pattuito con "*il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive*". Dopo aver effettuato il ricalcolo, la CTU ha effettuato un secondo conteggio, basato sui pagamenti concretamene effettuati dal mutuatario. "*Quanto al piano di ammortamento aggiornato, la rettifica del criterio di capitalizzazione (da composta a semplice) e la sostituzione dei tassi di interesse (con il rendimento minimo dei Bot) avrebbe generato minori oneri per il cliente per un ammontare complessivo di Euro 8.919,95.*" (pag. 13 dell'elaborato peritale).

La domanda volta all'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati al rapporto in causa non può essere accolta.
La CTU, per verificare l'eventuale presenza di usura originaria, ha provveduto ad effettuare il calcolo per la determinazione del TEG secondo la formula contenuta nelle Istruzioni per la rilevazione dei Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e al raffronto alla soglia di usura vigente all'epoca della stipula del contratto.
Il T.E.G. rilevato è di 5,320571%, mentre la vigente soglia di usura al tempo della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 legge 108/96 era pari a 7,65%. La CTU non ha rilevato infrazioni della soglia di usura (pag. 15 dell'elaborato).
La CTU ha poi verificato l'eventuale usura originaria con riferimento al tasso di mora pattuito.
La CTU, come richiesto dal quesito, ha effettuato le rilevazioni in ossequio alle Istruzioni della Banca d'Italia, in particolare alle Note di chiarimenti del 03.07.2013, secondo cui: "*Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.*
L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 518da4212c4b1526b24bd0d01093dfa

procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i T.E.G. medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)".

La modalità appena descritta risulta peraltro in linea con l'orientamento espresso dalle SS.UU. 19597/2020. Le Sezioni Unite, con riferimento all'individuazione dei tassi soglia per l'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora, hanno ritenuto che "*la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m. degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica*".

La CTU non ha rilevato infrazioni della soglia di usura (pag. 17 dell'elaborato).

La CTU ha da ultimo escluso l'eventuale usurarietà del Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata. In particolare il T.E.E.A. del finanziamento del contratto agli atti di causa è stato rilevato nella misura del 6,03%, valore che "*rispetta la vigente soglia di usura, sia con riferimento all'origine del rapporto che al suo svolgimento. [...] la soglia di usura non è mai scesa al di sotto del 6,03% ed in particolare il valore minimo per il periodo di osservazione è del 6,870% e si registra nel trimestre 01/04 – 30/06/2009. La sottoscritta conclude pertanto che gli oneri di estinzione anticipata non hanno comportato per il mutuatario un aggravio di costi tale da rendere il finanziamento usurario.*" (pag. 18 dell'elaborato peritale).

Le spese processuali, liquidate in aderenza al D.M. 55/2014 come aggiornato e modificato dal D.M. 37/2018 seguono la parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. [redacted] di R.G., ogni altra eccezione disattesa o assorbita così dispone:

- Accoglie parzialmente la domanda limitatamente all'accertata violazione dell'art. 1283 c.c. e 117 T.U.B da parte della convenuta [redacted] di cui al contratto di mutuo n. [redacted] e per l'effetto condanna la stessa alla restituzione di Euro 8.919,95, quali interessi indebitamente percepiti, che sarà tenuta a pagare oltre agli interessi legali a far data dal deposito della CTU tecnico- contabile (28.02.2020) sino all'effettivo saldo;
- Condanna [redacted] al pagamento nei confronti di [redacted] di ½ delle spese processuali che si liquidano per l'intero in Euro 4.835, oltre iva cpa e rimb. Forf, la restante parte si intende compensata. Pone a carico di [redacted] il pagamento di ½ delle spese di CTU come già liquidate in corso di causa, con compensazione del residuo ½.

Pesaro, 13 ottobre 2021

Il Giudice
dott. [redacted]

N. R.G. [redacted]**2016**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted]**2016** promossa da:

[redacted]

ATTORI

contro

BANCA [redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[redacted] hanno citato in giudizio la Banca [redacted] al fine di ottenere la condanna alla restituzione della somma di € 34.481,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo indebitamente percepita a titolo di interessi anatocistici ultra legali e superamento tasso soglia, relativo al contratto di mutuo n. [redacted] del 03.10.2001; l'accertamento della compensazione ex art. 1241 CC tra quanto corrisposto in eccesso ovvero con quella maggiore o minore risultante anche in via equitativa; la declaratoria di nullità, annullabilità ed inefficacia delle clausole contenute nel contratto relative all'indeterminatezza del tasso contrattuale convenuto ai sensi della L.

Firmato Da: ZANCHETTA ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 575a32cdad705498

154/92 in violazione degli artt. 1346 e 1284 dell'art. 117 TUB e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 9.031,91 come ricalcolata nel rapporto di finanziamento in virtù della sostituzione del saggio di interesse convenzionale con il tasso legale ex art. 1284 CC o con il tasso ex art. 117 TUB; l'accertamento della natura del piano di ammortamento applicato al contratto e dichiarare quale sia il piano di ammortamento legittimo da applicare al caso de quo e conseguentemente condannare la convenuta al rispetto del piano di ammortamento come definito; l'applicazione del tasso di interessi nel piano di ammortamento e per l'effetto, del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1284 CC operare la sostituzione automatica del tasso ultralegale applicato e per l'effetto condannare la parte convenuta alla restituzione della somma di € 10.584,05; con la condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ultralegali, oltre alle spese, competenze ed altri oneri applicati al contratto di mutuo e procedere alla sostituzione automatica delle clausole di interesse pattuito con il tasso minimo e con il tasso massimo sia per le operazioni attive che per quelle passive dei BOT; ha chiesto accertarsi che il proprio debito residuo ammonti ad € 25.625,87 sul quale ricalcolare gli interessi; in ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo fondiario n. 0693119 condannare la parte convenuta alla restituzione di tutte le somme sino ad oggi indebitamente riscosse; l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2033 CC delle somme corrisposte per la ripetizione di indebito in quanto corrisposte in esecuzione del contratto nullo e per l'importo di € 43.542,09, oltre ulteriori e diverse spese, oltre al risarcimento del danno nella misura di € 10.00,00 in quanto conseguenza immediata e diretta delle condotte illegittime poste in essere dalla società convenuta.

Regolarmente citata, la parte convenuta non è comparsa.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale, è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza dell'11.09.2018.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto che la CTU si è mostrata esaustiva e priva di vizi logici ed argomentativi e rilevato che:

1) dalle conclusioni della CTU è apparso inequivocabilmente la violazione degli obblighi informativi previsti e posti a carico dell'Istituto bancario attinenti in relazione alla fissazione del 'tasso variabile' contrattualmente convenuto, omettendo l'indicazione se il divisore dell'indice Euribor 6 mesi sarà 360 o 365 né quello quotidiano su cui verrà pubblicato il tasso non specificando se il piano di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate sarà un piano d'ammortamento alla francese o all'italiana né il tipo di regime finanziario che verrà applicato al piano di ammortamento 'se si fa riferimento ad un regime finanziario di capitalizzazione

Firmato Da: ZANCHETTA ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 575a32cdad705468

semplice o composta' (pag. 9 della relazione del CTU);

2) risulta essere omessa l'indicazione del valore dell'indice Euribor '6m' conseguendone l'impossibilità della rilevazione nel contratto del divisore – 360 365 – preso in considerazione per il calcolo delle rate future né della specificazione se l'anno è 360 o 365 o i giorni del mese – 30 – 31, conseguendone l'impossibilità della verificazione dell'esattezza dell'applicazione del tasso da parte dell'Istituto 'in occasione della revisione periodica della rata' con conseguente indeterminatezza delle clausole contrattuali;

3) del pari è omessa l'indicazione del tasso effettivo da parte della banca e dall'esito delle conclusioni della CTU è emersa, altresì, la circostanza per cui l'Istituto bancario avrebbe applicato un tasso pari al 5,011 % annuo, peggiorativo rispetto a quello indicato contrattualmente; operando la sostituzione del tasso legale, gli interessi dovuti in restituzione dalla parte mutuataria ammontano ad € 21.553,02 e che la somma da stornare alla parte attrice è pari ad € 7.645,04 come da piano di ammortamento allegato e lo stesso iter logico va applicato al caso sostituto dei BOT;

4) con riferimento al piano di ammortamento la CTU ha verificato che dall'analisi delle disposizioni contrattuali nessun piano di ammortamento è stato concordato tra le odierne parti processuali e che lo stesso non risulta essere stato indicato nel contratto, conseguendone l'omessa informazione a scapito del cliente, rassegnando le conclusioni in merito ad ogni punto dell'atto introduttivo;

5) ciò premesso e considerato, la domanda deve essere accolta con riferimento alle conclusioni rassegnate nelle note conclusive e conseguentemente condannarsi la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 34.481,60 oltre interessi e rivalutazione in quanto indebitamente percetti sulla scorta di un contratto che deve considerarsi affetto da nullità;

6) tuttavia non è stato possibile riscontrare dalla lettura della documentazione allegata dalla parte attrice – la sola che si è costituita in giudizio – procedere alla verifica dell'eventuale risoluzione del rapporto di mutuo, oggetto di causa, pertinendo la documentazione messa a disposizione unicamente al contratto di mutuo ed ad alcune disposizioni di pagamento avvenute in favore della parte convenuta;

7) la lettura del contratto di mutuo consente agevolmente di verificare l'omissione dell'indicazione degli elementi essenziali del contratto di mutuo, con la conseguenza che risulta dimostrata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 117 TUB, specificamente posti a carico della parte

Firmato Da: ZANCHETTA ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 575a32c0ad7054b8

convenuta, che consente l'accoglimento della domanda in merito [redacted] delle somme indebitamente percepite, mentre, a contrario, non ha fondamento la domanda configurata ai sensi degli artt. 2033 CC, in quanto quest'ultima ha natura residuale, esperibile solo nel caso in cui non il soggetto leso non ha altra azione di natura contrattuale di riferimento;

8) con riferimento alla richiesta di compensazione, la stessa non può essere accolta difettandone gli elementi costitutivi a sostegno;

9) ne consegue che va accolta la domanda in via principale ed in virtù del principio di assorbimento dei diversi punti in cui la domanda è stata articolata dall'attrice va disposta la condanna dell'Istituto convenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi illegittimi superiori al tasso soglia, e di quella somma di € 10.817,40, indicata dal CTU, indebitamente percetta dal medesimo convenuto a titolo di interesse contrattualmente convenuto;

10) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.

11) Spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni diversa ed ulteriore, così provvede:

1) Accoglie la domanda in parte qua e per l'effetto condanna la convenuta, Banca [redacted] alla restituzione della complessiva somma di € 45.299,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

2) Condanna la Banca [redacted] a rimborsare agli attori le spese di lite che si liquidano in € 700,00 per spese, ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

3) Spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.

Roma, 29.05.2019

Il Giudice

dott. Antonella Zanchetta

Firmato Da: ZANCHETTA ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 575a32cdad7054b8

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83873 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016, e vertente

tra

D G e D P , rappresentati difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Massimiliano Lanari, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via A. Tebaldi n. 16;

ATTORI

e

S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, già S.p.A. e già S.p.A., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 23 settembre 2015, conferita per atto Notaio , dall'Avv. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,]

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI

All'udienza a trattazione scritta del 28.10.2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi e nelle note di trattazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.12.2016, D P e D G evocavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, S.p.A., già S.p.A. deducendo - in relazione al contratto di finanziamento di € 37.900,00 sottoscritto in data 19.01.2009 da D P , con coobbligazione di D G – l'indebita applicazione di tassi anatocistici, la non corrispondenza del tasso effettivamente applicato al tasso nominale del 12,60% indicato nel contratto, nonché la non corrispondenza del TAEG effettivo a quello dichiarato del 13,68% e il superamento del tasso soglia usurario (TSU) da parte del tasso globale annuo (TEG), una volta computato tra i costi del finanziamento anche quello derivante dall'utilizzo della formula degli interessi composti.
Tutto ciò in ragione dell'utilizzo postumo, da parte convenuta, di un piano di ammortamento alla francese con la formula degli interessi composti e dell'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute, comprensivo anche degli interessi e non solo sulla quota capitale.

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

Gli attori sponevano inoltre che, in data 03/11/2015, D P aveva contestato ad S.p.A. l'anatocismo e l'usura del prestito, chiedendo la restituzione di quanto pagato in più a titolo di interessi, nonché il risarcimento del danno; ciò posto aveva altresì invocato la risoluzione del contratto.

In data 17/11/2015, la S.p.A. (ufficio reclami) aveva risposto sostenendo la legittimità del proprio operato, essendo questo conforme alla normativa.

In data 11/4/2016 si era concluso con esito negativo il tentativo di mediazione introdotto da

In data 20 giugno 2016, la . S.p.A. aveva comunicato a D G il mancato pagamento di nove rate del finanziamento in oggetto e gli odierni attori avevano replicato che i pagamenti erano stati sospesi a seguito della lettera di contestazione del 03/11/2015 rivolta la società finanziatrice.

Nel frattempo, la società finanziatrice segnalava la posizione degli odierni attori alla CRIF, con pregiudizio alla reputazione commerciale e alla capacità di accesso al credito dell P D .

Tanto esposto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"*1) Voglia il Tribunale civile di Roma dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di finanziamento, erogato da SPA, ora SPA, indicato nel contratto dal numero pratica 2116699, in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di finanziamento, che è pari a 12,60% annuo, e non è corrispondente neanche al TAEG, indicato nel contratto in 13,68%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso d'interesse effettivo è pari a 23,5302535325169% su base annuale, che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;*

2) Voglia il Tribunale Civile di Roma dichiarare nullo e di alcuno effetto la clausola degli interessi, relativa al contratto di finanziamento, erogato da SPA, ora SPA, indicato nel contratto dal numero pratica 2116699, in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di finanziamento, che è pari a 12,60% annuo, e non è corrispondente neanche al TAEG, indicato nel contratto in 13,68%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso d'interesse effettivo è pari a 23,5302535325169% su base annuale, che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;

3) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato è usurario ex l.108/96, per cui nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c.;

4) Voglia il Tribunale Civile di Roma, in via subordinata, annullare il contratto di finanziamento per vizio del consenso, non avendo la spa (già Spa) informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato;

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

5) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che nella rata di finanziamento, di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata di finanziamento, così come calcolata dalla spa (già Spa), con un piano di ammortamento, che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti;
6) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che il piano di ammortamento, è stato arbitrariamente rovesciato in termini imputazione del pagamento delle quote capitali e delle quote interessi con l'effetto di far rimborsare al contraente la quota capitale e la quota interessi, partendo dall'ultima quota capitali e interessi e non dalla prima, con l'effetto di aumentare il debito residuo degli attori a seguito della risoluzione, operata dall P D con la lettera del 3.11.2015, e per l'effetto annullare il contratto di finanziamento e il piano di restituzione delle quote capitali e interessi per vizio del consenso, non avendo la spa (già Spa) informato e spiegato che il piano di restituzione delle quote capitali e quote interessi era stato invertito, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere sulla progressione delle quote capitali e delle quote interessi;
7) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli attori all' SPA, già SPA e per l'effetto condannare la SPA, già SPA, alla restituzione degli interessi pagati in più sia in ragione dell'usura e in subordine in ragione dell'anatocismo;
8) Voglia il Tribunale Civile di Roma condannare l' SPA, già SPA in prl pt al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nella misura dell'importo degli interessi usurari o nella misura che il Tribunale Civile di Roma riterrà di giustizia, vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso d'interesse nominale annuo è pari al 12,60%, il TAEG è pari al 13,68%, mentre in realtà il tasso d'interesse effettivo è pari a 23,5302535325169% su base annuale;
9) Voglia dichiarare nulla la clausola, di cui all'art. 3.g del contratto di finanziamento, denominato contratto di finanziamento personale con opzione di carta , in quanto il tasso di mora viene calcolato sulla rata e non già sulla sola quota capitale, determinando anatocismo, non ammissibile, stante le statuizioni della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11638 del 7.06.2016 valide anche al caso di specie, e previo accertamento della usurarietà di tale clausola dichiarane la nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c.; in subordine accertato l'anatocismo della clausola, di cui all'art. 3.g del contratto di finanziamento, voglia condannare l' SPA, già SPA, alla restituzione degli interessi eventualmente pagati in più rispetto al capitale. Salvis iuribus. Vinte le spese"

In via istruttoria, gli attori chiedevano che venisse disposta CTU contabile, al fine di accertare la presenza di anatocismo e usura genetici, presenti all'interno della rata, ove gli interessi

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

anatocistici sono spalmanti *ab origine* per tutta la durata del finanziamento, nonché al fine di stabilire il dare e avere tra i signori e l'. e di accertare il rovesciamento delle quote capitali e interessi.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la S.p.A., che resisteva e contestava le censure sollevate nell'atto di citazione, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: "*nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa dichiarando, conseguentemente, i Sigg.ri D. P. e D G. tenuti all'adempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di finanziamento. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio*".

Alla comparsa di costituzione veniva allegato il piano di rimborso del finanziamento "alla francese", con una rata mensile pari ad € 662,90.

In particolare, la Banca convenuta non riteneva superata la soglia antiusura del 16,65%, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, essendo il TAEG pari al 13,68%.

All'udienza di prima comparizione del 06.04.2017, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava per l'esame e l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.

Entrambe le parti depositavano nei termini le memorie nn. 2 e 3.

Con la memoria n. 2 e contestuale comparsa in prosecuzione si costituiva S.p.A., incorporante per fusione S.p.A., che si riportava integralmente alla comparsa di costituzione di quest'ultima ed eccepiva la pretestuosità della domanda degli attori, sottolineandone l'inadempimento e la strumentalità della loro richiesta risarcitoria.

Sosteneva, altresì, che il tasso di mora applicato fosse del 15,68% e, dunque, "*in linea alle prassi giuridiche e alle normative conferenti di cui alle materie del credito al consumo e delle transazioni commerciali*"; deduceva, altresì, l'inammissibilità della contestazione attorea secondo la quale gli interessi di mora sarebbero stati calcolati sull'intero importo delle rate a scadere del finanziamento e non sulla sola quota capitale, in quanto asserita e mai dimostrata, oltre che smentita *per tabulas* dai documenti allegati dalla banca convenuta.

Con la terza memoria, gli attori deducevano che la banca convenuta non aveva mosso alcuna specifica contestazione sul dato tecnico-matematico sui seguenti assunti:

"*a) Contestazione del TAEG applicato e dimostrazione della capitalizzazione degli interessi corrispettivi attraverso anche la formula per il calcolo del numero delle rate in regime di capitalizzazione composta;*

b) Indicazione del tasso effettivamente applicato al contratto e della relativa formula;

c) Prova matematica che, applicando il tasso d'interesse sul debito residuo, si produce anatocismo, fornendo la formula della quota interessi senza anatocismo;

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

d) Affermazione che per una corretta applicazione della formula della rata in regime di capitalizzazione composta, per togliere l'anatocismo occorre applicare il tasso d'interesse equivalente; affermazione accompagnata da prove e argomentazioni matematiche".

All'udienza del 04.10.2017, veniva disposta consulenza tecnica contabile e nominata CTU la dott.ssa C M , alla quale, alla successiva udienza del 25.01.2018, veniva affidato l'incarico di "*verificare se il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento per cui è causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il TSU vigente all' epoca della sottoscrizione del contratto*", il tutto "*tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d'Italia e della delibera CICR 9/2/2000*".

Rigettata l'istanza di astensione avanzata dalla dott.ssa , a tanto sollecitata da parte attrice che aveva sollevato questione di conflitto di interessi, la CTU espletava l'incarico peritale e depositava la relazione tecnica definitiva, nella quale concludeva affermando che "*Le verifiche effettuate ed ampiamente esposte nei precedenti paragrafi permettono di affermare che il piano di ammortamento relativo al finanziamento oggetto di causa è un ammortamento alla francese correttamente applicato secondo le formule classiche della matematica finanziaria, e i ricalcoli del piano di ammortamento analiticamente riportati nella TABELLA 1 permettono di affermare che la capitalizzazione utilizzata è semplice*".

Tra l'altro, la CTU affermava che "*nell'ammortamento a rati costanti definito "alla francese", il regime di capitalizzazione degli interessi è semplice quando ciascuna rata costante la componente "interessi" è calcolata sul solo capitale residuo Dn-1 per il periodo intercorrente tra la rata n-1 e rata n*".

Parte attrice contestava quanto affermato dal CTU, ritenendo erronea l'affermazione secondo la quale il regime finanziario della rata e del piano fosse quello "semplice", nonostante avesse indicato la formula della rata "alla francese" in regime di "capitalizzazione composta".

All'udienza del 05.09.2018, fissata per l'esame della consulenza tecnica, il Giudice, tenuto conto delle osservazioni tecniche di parte attrice, rilevata l'opportunità di rispondere nuovamente al quesito già formulato circa il regime di capitalizzazione utilizzato nel piano di ammortamento, nonché di verificare se il tasso effettivo risultante dall'eventuale utilizzo del regime di capitalizzazione finanziaria superasse quello indicato nel contratto o nel documento di sintesi e se il TAEG indicato in contratto superasse quello calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e nominava un nuovo CTU fissando l'udienza per il giuramento.

A seguito della rinuncia all'incarico di CTU da parte di due esperti, veniva nominata CTU la Prof.ssa dell'Università "La Sapienza di Roma", cui veniva affidato il quesito già posto al precedente CTU, integrato dal seguente:

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fbc6d54c1bdc8a473d

"b) in caso di rilevato superamento del tasso di soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l'eventuale dare ed avere tra le parti;

c) nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al punto b) calcoli il rapporto dare ed avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice;

d) verifichi la corretta indicazione del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 TUB quantifichi il rapporto di dare ed avere nei limiti di quanto previsto dal co. 7 dello stesso articolo".

La CTU, Prof.ssa , in data 28.08.2019 depositava la relazione definitiva.

All'udienza del 30.10.2019, fissata per l'esame della CTU, il Giudice formulava alle parti proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa per la sua eventuale accettazione.

All'udienza del 15.01.2020, preso atto che entrambe le parti non accettavano la proposta transattiva, la causa veniva inviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2020, poi differita al 28.10.2020 a causa dell'emergenza Covid 19.

All'udienza del 28.10.2020, svolta mediante scambio di note di trattazione scritta, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

****

Le censure mosse dagli attori ai tassi di interesse applicati dalla Banca convenuta al contratto di finanziamento per cui è causa sono molteplici e riguardano anche sull'utilizzo, peraltro postumo, di un piano di ammortamento alla francese a rata costante calcolata in regime finanziario composto, anziché in regime finanziario semplice, senza alcuna previsione contrattuale al riguardo.

Su tale presupposto, gli attori hanno contestato l'indebita applicazione di interessi anatocistici, insiti nell'ammortamento alla francese e nel computo degli interessi di mora sull'intera rata scaduta, comprensiva non solo della quota capitale, ma anche degli interessi corrispettivi.

Hanno altresì dedotto la non corrispondenza del tasso di interesse effettivamente applicato a quello pattuito, la non corrispondenza del TAEG effettivo a quello dichiarato e il superamento del tasso soglia usurario vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, da parte del tasso effettivo globale (TEG).

Secondo il costante orientamento di questo Tribunale, il piano di ammortamento alla francese non determina di per sè alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.

Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fbc6d54c1bdc8a473d

quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti

Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.

Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.

Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.

Problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., ma comune sia al piano di ammortamento alla francese che al piano di ammortamento con metodo italiano, è quello della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata.

Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.

Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art. 1283 c.c.

In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti.

L'applicazione nel calcolo del piano di ammortamento (alla francese) di un tasso composto pone innanzitutto il problema della necessità di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, ovvero se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto l'importo

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4f6dc87a7fec6d54c1bdc8a473d

delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi.

Altro problema si pone con riferimento alla normativa sulla trasparenza bancaria, atteso che non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.

La capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) – circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato – potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Infine, il maggior onere a titolo di interessi riconducibile ad un piano di ammortamento (alla francese) redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, pone l'ulteriore problema del computo di tale "costo occulto" nel calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU) introdotto dalla legge n. 108/2008, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi pattuiti.

Difatti, ai sensi dell'art. 644, IV co., c.p., come sostituito dall'art. 2 della L. n. 108/1006 "*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*".

Ciò posto, nel caso di specie, la prima consulenza tecnica d'ufficio aveva concluso affermando che la capitalizzazione utilizzata nel piano di ammortamento alla francese relativo al contratto di finanziamento per cui è causa, fosse quella semplice.

A fronte delle osservazioni tecniche avanzate da parte attrice alla metodologia utilizzata e alle conclusioni del CTU, è stata disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio che, dopo aver esaminato la documentazione contrattuale e contabile in atti e tenuto compiutamente conto delle osservazioni dei CTP, ha accertato che il mutuante ha adottato un piano di ammortamento di tipo francese a rata posticipata costante, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta.

Preso atto che il piano di ammortamento contrattuale segue il regime della capitalizzazione composta, il CTU ha incluso nel calcolo per la determinazione del TEG, da confrontare con il TSU ai fini della verifica dell'usura, anche il maggiore costo (onere implicito) corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale (calcolata in regime di capitalizzazione composta) e quella risultate dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.

Ha incluso, quindi, nel calcolo del TEG il maggior costo sostenuto dal mutuatario a seguito del pagamento mensile di una rata (pari ad € 662,90, più 2 € di commissione bancaria, cosi

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

pari ad € 664,90) maggiore rispetto a quella risultante dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.

A tal fine, il CTU ha effettuato un'indagine teorica che ha portato all'individuazione di tre piani di ammortamento, con altrettante rate possibili, calcolati con il regime finanziario della capitalizzazione semplice, cui ha poi applicato la formula dei tassi equivalenti per calcolare il TEG rispetto a ciascuno di essi.

Così operando, includendo il costo implicito sulla rata di € 604,31, il TEG è risultato pari al 18,83%; includendo il costo implicito sulla rata di € 571,45, il TEG è risultato pari al 21,12 e, infine, includendo il costo implicito sulla rata pari a € 557,84, il TEG è risultato pari al 22,15.

Pertanto, in tutte e tre le ipotesi di ricostruzione della rata, una volta considerato tra i costi del finanziamento anche il costo implicito calcolato sul differenziale scaturito dal minor importo della rata in applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice, il TEG è risultato superiore non solo a quello del 15,09% indicato nella lettera di del 17.11.2015, ma anche al tasso soglia usurario (TSU) del 16,65% relativo la categoria "anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari" superiori ad € 5.000,00, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto.

Ne discende che, rispetto a tutte e tre le modalità di calcolo della rata in regime di capitalizzazione semplice, una volta incluso nel computo del TEG, il suddetto costo implicito, in aggiunta a tutte le altre commissioni, remunerazioni e spese, gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di finanziamento *de quo* risultano usurari.

Soltanto nell'ipotesi in cui non si includa il costo implicito posto a carico del mutuatario, ma tutti gli altri costi e spese contrattualmente pattuiti, il TEG ricalcolato dal CTU, pari al 15,28%, risulta inferiore al TSU del 16,65%.

Parte convenuta ha contestato la correttezza del computo del TEG, oltre alle spese iniziali e periodiche previste contrattualmente, anche il costo implicito calcolato sul differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del "presunto" regime finanziario della capitalizzazione semplice e la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta, sostenendo che essa non trova conforto in alcun testo finanziario.

Il Tribunale, al contrario, alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all'art. 644, IV co., c.p., secondo la quale "*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*", ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese); costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice.

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4f6edc87a7fec6d54c1bdc8a473d

Ciò a prescindere dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento
Difatti, anche in caso di accettazione da parte del mutuatario del regime finanziario di capitalizzazione composta, il predetto costo implicito andrebbe comunque computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c.
Pertanto, ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli elaborati dal CTU, va accertata l'usurarietà del tasso di interesse effettivo (TEG) concordato nel contratto di finanziamento in contestazione. Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse.
La gratuità del contratto di finanziamento, con l'eliminazione di qualunque tipo di interesse, corrispettivo o di mora, comporta la necessità di determinare l'ammontare del dare-avere tra le parti, alla stregua dei versamenti effettuati dal mutuatario alla data del 03/11/2015, ovvero all'atto della sospensione dei pagamenti.
Al riguardo, il CTU, premesso che dagli atti di causa risulta che il mutuatario ha pagato 80 rate di € 662,90 ciascuna, per l'importo complessivo di € 53.032, ha accertato che, in caso di mancata applicazione della quota interessi a seguito della gratuità del finanziamento, all'atto della sospensione dei pagamenti sussiste un credito del mutuatario di € 13.060,60.
Una volta eliminati gli interessi usurari, tale importo corrisponde alla somma pagata dal mutuatario in eccesso al mutuante rispetto alla quota capitale da rimborsare, sicché la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 13.060,60 in favore di D P , oltre agli interessi legali dal 03/11/2015, data di messa in mora, all'effettivo soddisfo.
La gratuità del finanziamento in contestazione a seguito dell'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito determina l'assorbimento di tutte le altre contestazioni sollevate dagli attori in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, alla violazione dell'art. 117 TUB e alla difformità del TAEG effettivo rispetto a quello dichiarato, sicché neppure vanno prese in considerazione le altre ipotesi di ricostruzione del piano di ammortamento e del rapporto dare-avere elaborati in via subordinata dal CTU, mediante la sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello di capitalizzazione composta, oppure applicando gli interessi sostitutivi di cui all'art. 125 bis, co. 7, TUB.
Tra le domande assorbite vi è anche quella di risarcimento del danno per asserita violazione, da parte dell'Istituto finanziario convenuto, dei principi di correttezza e buona fede sia all'atto della conclusione che nel corso dell'esecuzione del contratto, considerato che esso era stato quantificato in misura pari agli interessi pagati: importo corrispondente a quello che la

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

mutuataria dovrà restituire al mutuante a seguito della dichiarazione di gratuità del finanziamento per il quale sono stati pattuiti interessi usurari.

Le spese di lite, regolate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, applicando i compensi previsti dal D.M. n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, nella misura massima in considerazione della complessità delle questioni trattate. Il valore della causa va infatti individuato nell'importo di € 23.667,03, corrispondente al costo del finanziamento oggetto di contestazione.

Allo stesso modo, nei rapporti interni, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.

Non essendo state documentate, non possono essere invece liquidate le spese richieste per l'attività svolta dai CTP di parte attrice.

Infine, neppure sussistono le condizioni di legge per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., mancando la dimostrazione quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nel resistere in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) previo accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari, dichiara la gratuità del contratto di finanziamento stipulato il 19.01.2009 da D P e (ora S.p.A.), con coobbligazione di D G ;

2) per l'effetto di quanto sub 1), condanna S.p.A. alla restituzione della somma di € 13.060,60 in favore di D P , oltre agli interessi legali dal 03/11/2015 all'effettivo soddisfo;

3) condanna S.p.A. alla rifusione delle spese processuali in favore di D P e D G , che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 9.023,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;

4) nei rapporti interni alle parti, pone definitivamente a carico di S.p.A. le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2021

IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile

Firmato Da: BASILE FAUSTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 453eb4fedc87a7fec6d54c1bdc8a473d

Tribunale di Terni - Ordinanza del 8 Settembre2021

Tribunale ordinario | ammortamento alla francese,capitalizzazione composta,anatocismo (art. 1283 c.c.),indeterminatezza,art. 1284 c.c.

Riportiamo il testo del Quesito peritale assegnato al Tribunale di Terni:

"1) Presa visione del contratto di mutuo per cui è causa, descrivere dettagliatamente il meccanismo previsto dal contratto in questione per il computo del capitale e degli interessi; accerti ancora il CTU se il tasso praticato sia conforme al tasso previsto dal contratto; in caso di esito negativo, provveda il consulente a quantificare gli importi addebitati in eccesso dalla banca convenuta rispetto alle previsioni contrattuali;

2) dica il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo;

3) in caso affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;

4) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;

5) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;

6) determini, in base ai superiori riscontri, il corretto dare/avere tra le parti.";

N. [redacted] R.G

Tribunale Ordinario di Terni

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/07/2021;

- Ritenuto necessario disporre CTU tecnico-contabile sui contratti di mutuo sottoscritti dalle parti in data 14/6/2007, a rogito del Notaio [redacted] e in data 9.04.2008, a rogito del Notaio [redacted] assegnando all'ausiliario i seguenti quesiti:

  "*1) Presa visione del contratto di mutuo per cui è causa, descrivere dettagliatamente il meccanismo previsto dal contratto in questione per il computo del capitale e degli interessi; accerti ancora il CTU se il tasso praticato sia conforme al tasso previsto dal contratto; in caso di esito negativo, provveda il consulente a quantificare gli importi addebitati in eccesso dalla banca convenuta rispetto alle previsioni contrattuali;*

  2) dica il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo;

  3) in caso affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;

  4) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;

  5) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;

  6) determini, in base ai superiori riscontri, il corretto dare/avere tra le parti.";

P.Q.M.

1. NOMINA C.T.U. il dott. [redacted] come da indirizzo in Albo;
2. RINVIA all'udienza del 9 novembre 2021, ore 11:00 per il conferimento dell'incarico.

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Terni, 08/09/2021

Il Giudice

Tommaso Bellei

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

in persona del GIUDICE - dott. , ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. RG promossa da:

- [redacted] con [redacted]

ATTORE

contro

- [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con l[redacted]

CONVENUTA

avente per oggetto: nullità/indebito;

posta in decisione all'udienza del 10/3/2021 con assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, sulle seguenti conclusioni.

Parte attrice: "Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria difesa, eccezione e richiesta rigettata siccome infondata in fatto e in diritto: - accertare e dichiarare, alla luce di quanto emerso dalla CTU resa in giudizio, che le condizioni essenziali afferenti al prezzo e/o alla remunerazione del contratto di mutuo di cui è causa sono indeterminate,

Firmato Da

e quindi nulle, per i motivi espressi per violazione oltre che della normativa imperativa imposta dal Testo Unico Bancario, in comb. disp. con le norme regolamentari, e dal codice civile anche, e per prima, della normativa imperativa imposta a tutela del consumatore di cui alla Direttiva 93/13 e del Codice del Consumo, artt. 33 e ss.; - accertare e dichiarare, alla luce di quanto emerso dalla CTU resa in giudizio, che nel contratto di mutuo di cui è causa è indicato un TAEG diverso e inferiore rispetto a quello reale in violazione oltre che di quanto prescritto dalla normativa imperativa imposta dal Testo Unico Bancario, in comb. disp. con le norme regolamentari, anche, e per prima, dalla normativa imperativa imposta a tutela del consumatore di cui alla Direttiva 93/13 e al Codice del Consumo, artt. 33 e ss., per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato - in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui è causa in ragione della nullità delle condizioni essenziali del contratto afferenti al prezzo e/o alla remunerazione del prestito e che per effetto della nullità del contratto l'attore è tenuto alla restituzione alla banca convenuta solo del capitale e non degli interessi e delle spese in aggiunta del capitale per i motivi espressi; per l'effetto accertare il diritto dell'attore di ottenere la restituzione da parte della banca convenuta di tutti gli interessi e le spese pagati e da pagarsi a fronte del contratto di cui è causa con conseguente condanna della convenuta alla restituzione all'attore di tutte le somme indebitamente corrispostele in aggiunta al capitale per una misura non inferiore alla data del 31/03/2018 ad Euro 28.029,52, alla data del 30/09/2019 ad Euro 29.250,77 e alla data del 28/02/2021 ad Euro 29.781.19 (rata 175°); il tutto per quanto emerge dagli allegati alla CTU e dagli atti di causa e ferma in ogni caso la non debenza di qualsiasi somma a titolo di interessi che verranno pagati dall'attore anche a seguito della data del 28/02/2021 tenuto conto del fatto che il contratto di

Firmato D

mutuo di cui è causa andrà a scadenza il 31.07.2021;
- in via subordinata, ove non ritenuta la nullità totale del contratto di cui è causa per quanto sopra richiesto e con le relative conseguenze richieste dal consumatore, salvo il gravame, accertare e dichiarare la nullità delle condizioni del contratto di mutuo afferenti al prezzo e/o alla remunerazione del prestito con conseguente rideterminazione del rapporto ex art. 117, c. 7 TUB in regime di capitalizzazione semplice per quanto evidenziato dal CTU e per i motivi espressi; per l'effetto accertare e dichiarare che l'attore è tenuto a fronte del contratto di cui è causa solo al pagamento a favore della banca convenuta degli interessi al tasso minimo BOT come indicato dal CTU e che l'attore ha diritto ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate in aggiunta agli interessi al tasso minimo dei BOT con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione a favore dell'attore di un importo a tale titolo non inferiore alla data del 31/03/2018 ad Euro 17.896,14, alla data del 30/09/2019 ad Euro 20.521,93 per quanto indicato dal CTU (v. p. 34) e alla data del 28/02/2021 (rata 175°) ad Euro 21.582,76 (considerando che il mutuatario ha pagato ulteriori Euro 530,41 non dovuti che i tassi minimi BOT sono negativi sin dal 2015 come confermato anche nella CTU); il tutto per quanto emerge dagli allegati alla CTU e dagli atti di causa e ferma ad ogni modo la non debenza di qualsiasi ulteriore somma a titolo di interessi ultra-legali (in aggiunta ai tassi minimi BOT) per effetto della rideterminazione sopra disposta del rapporto di cui è causa e che verrà pagata dall'attore anche a seguito della data del 28/02/2021 tenuto conto del fatto che il contratto di mutuo andrà a scadenza il 31.07.2021;
- in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre compensi e spese generali (15%), c.p.a. e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc".

Firmato Da:

Parte convenuta: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis: A)- in via istruttoria, viste anche le Osservazioni del CTP, , disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio; - o in subordine, chiamare a ulteriori chiarimenti il CTU sulle medesime osservazioni; B) nel merito, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della . perché inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto; C) con vittoria di spese e competenze".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione si osserva quanto segue.

Le domande dell'attore si fondano sul mutuo ipotecario del 12/07/2006 (notaio dott concesso per euro 70.000,00 al tasso nominale del 5%, previo iniziale pre-ammortamento e salva "opzione" per il tasso variabile.

Egli ha dedotto la nullità del contratto sotto il duplice profilo: a) della pattuizione di interessi oltre la soglia di cui alla legge 108/1996; b) della indeterminatezza delle condizioni economiche, stante l'erronea indicazione dell'ISC.

Il perito ha accertato la conformità alla soglia di periodo del 7,950%, sia dei tassi corrispettivi che

Firmato Da:

di quelli moratori.

L'attore non ha contestato tali risultanze, anzi espressamente rinunciando all'"eccezione" di nullità sul punto (v. precisazione delle conclusioni).

È invece persistente la contesa sull'indeterminatezza delle "condizioni economiche".

Richiamando la perizia stragiudiziale in atti, l'attore ha invocato la sostituzione al tasso legale ex art. 117 TUB, deducendo che l'ISC effettivamente applicato è pari al 5,39% ed è pertanto maggiore di quello del 5,27% dichiarato nel contratto.

La circostanza trova parziale ed apparente conferma nell'accertamento peritale, laddove l'ISC/TAEG viene individuato nella misura del 5,31%.

In particolare, richiamando l'art. 2, II comma del DM 8/7/1992 (con riferimento alle "altre spese contemplate nel contratto"), il CTU ha incluso nel computo anche l'imposta sostitutiva (v. relazione peritale- dott.

Tale ricostruzione è però contestata dalla banca, che osserva come l'inclusione dell'imposta sostitutiva sia stata espressamente prevista soltanto nelle disposizioni (del 2009) successive alla stipula del contratto.

Assorbente, peraltro, appare il rilievo per cui, come

Firmato Da:

ritenuto dalla più recente giurisprudenza (v. da ultimo Trib. Napoli, 12/2/2021), ormai largamente maggioritaria, l'eventuale difformità nell'ISC è di per sé insuscettibile di determinare la nullità contrattuale.

La fattispecie, infatti, non è infatti riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 117 TUB che riguarda, singolarmente, gli interessi e le condizioni praticate; l'ISC, per contro, non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Soltanto nelle difese conclusive, totalmente difformi dal contenuto delle precedenti memorie processuali, l'attore ha poi invocato la disciplina generale del consumatore, di derivazione comunitaria.

Tali difese presuppongono l'indagine sulla qualità di consumatore del mutuante, che non è stata oggetto di previa allegazione.

Si nota, peraltro, che la sanzione di nullità, per la violazione dell'obbligo informativo del consumatore sul costo complessivo del finanziamento, è stata introdotta soltanto con l'art. 125 *bis* TUB che, a tacer d'altro, risulta comunque inapplicabile *ratione*

Firmato Da:

temporis; sotto altro profilo, inoltre, appare evidente che la marginalità dello scostamento -pari allo 0,04% soltanto- non può ritenersi idonea all'alterazione della capacità del consumatore di valutare la portata dell'impegno finanziario.

L'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, dapprima riferita soltanto alla "erronea indicazione del ISC/TAEG", è stata dall'attore estesa alla mancanza del piano di ammortamento e, comunque, del valore della singola rata, che non risulta indicata nel contratto.

In proposito va rammentata la rilevabilità officiosa della causa di nullità diversa da quella oggetto di allegazione, essendo la domanda di nullità "pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio" (v. Cass. 15408/2016); la pronuncia di nullità, d'altro canto, postula unicamente che i fatti posti a suo fondamento appartengano già al giudizio (risultando dalle allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti: Cass. S.U. 26242/2014) e che su di essa si sia formato il contraddittorio (v. Cass. 26495/2019).

La banca ha negato l'incompletezza della pattuizione, tuttavia limitandosi a richiamare la documentazione già in atti per sostenere che "le parti hanno

Firmato Da:

concordato un tasso di interesse in misura fissa ed hanno allegato al contratto un piano di ammortamento con l'indicazione analitica del numero delle rate, della scadenza di ogni singola rata, dell'importo di ogni singola rata, della composizione della singola rata suddivisa per quota capitale e quota interessi, del debito residuo dopo il pagamento di ogni singola rata e dell'indicazione, in calce al predetto documento, del costo complessivo dell'operazione, suddiviso per capitale, interessi e spese" (v. -da ultimo- memoria di replica).

Tuttavia, come già evidenziato dal perito -in replica alle osservazioni del ctp della convenuta- "(...) *la copia del contratto di mutuo depositato dalla Banca, che compare come terzo allegato alla comparsa di costituzione e risposta, datato 26/07/2006 (Allegato 8) pochi giorni dopo la stipula, non contiene il piano di ammortamento: gli unici documenti allegati sono la lettera del 03/07/2006 indicante la volontà delle parti di stipulate il finanziamento ipotecario alla data del 12/07/2006 (Allegato "A" del mutuo) nonché il Documento di Sintesi (Allegato "B" del mutuo). Si aggiunga che come di tutta evidenza, il contratto di mutuo (tanto nella copia prodotta dall'Attore che dalla Banca convenuta) NON indica il regime di capitalizzazione degli interessi passivi (semplice o composta)*".

Firmato Da

Dall'esame della documentazione in atti, risulta quindi la mancanza del piano di ammortamento, che è stato redatto solo nel corso del rapporto.

Secondo le verifiche effettuate dal CTU, il contratto in sé non contiene parametri univoci per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale, essendo possibile differenti computi (v. raffronto tabella 4 e tabella 6): i criteri determinativi del tasso di interesse effettivo, attinenti al regime finanziario ed ai tempi di riscossione degli interessi, non sono stati estrinsecati (nell'atto notarile -o comunque nella documentazione ad esso allegata).

Pur risultando priva di fondamento l'elisione integrale degli interessi -tuttora invocata dall'attore su differenti presupposti- va quindi rilevata la nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola determinativa dell'interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, II comma cc (cfr. Cass. 16907/2019).

Inoltre, secondo quanto evidenziato dal perito, anche in replica alle osservazioni di parte, "il calcolo degli interessi passivi applicato dalla banca è in regime di capitalizzazione composta": in assenza di pattuizione contrattuale, quindi, si configura la violazione dell'art. 1283 cc.

Firmato Da:

In conclusione -non essendo di alcun interesse l'astratto dibattito sull'ammortamento cd alla francese, nel riferimento al caso di specie- il debito del va rideterminato mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB ed in regime di capitalizzazione semplice.

La domanda di indebito, non di meno, può trovare accoglimento nei limiti di quanto è stato corrisposto alla data del 5/7/2017, di introduzione del giudizio.

È infatti inammissibile la richiesta di ripetizione dei pagamenti effettuati in corso di causa: tale domanda, proponibile in separato giudizio, non si risolve nel semplice ampliamento quantitativo dell'originario *petitum* ma presuppone l'accertamento dell'entità dei pagamenti successivi, quali fatti certamente nuovi rispetto a quelli introdotti con la citazione (e, comunque, con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc).

In base alla tabella n. 6 della relazione peritale, l'importo ripetibile alla data del 30/6/2017 risulta pari ad euro 16.582,93, su cui competono gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e sono parzialmente compensate -nei termini di cui al dispositivo- tenuto conto: a) del rigetto della domanda di nullità dell'intero

Firmato D[illegible]

contratto; b) dell'infondatezza di entrambi i profili di nullità originariamente dedotti dall'attore.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta la nullità della clausola determinativa degli interessi nonché l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi in relazione al mutuo stipulato in data 12/4/2006 e, per l'effetto, condanna [illegible] alla restituzione in favore di [illegible] della somma di euro 16.582,93, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- compensa parzialmente le spese legali, condannando [illegible] alla refusione della metà delle spese di lite in favore di [illegible] quale quota che, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquida in euro 272,50 per esborsi ed euro 2.417,50 per compensi, oltre accessori;
- pone a carico di [illegible] le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.

VITERBO, 5/6/2021 Il GIUDICE

Firmato D

N. R.G. 3102/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3102/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted])
con il patrocinio dell'avv. [redacted] - attrice -

contro

BANCA [redacted], ora **BANCA** [redacted] (C.F. [redacted])
con il patrocinio degli avv. [redacted] e [redacted]
- convenuta -

CONCLUSIONI

Per l'attrice

"*Voglia l'Il.mo Tribunale adito,*
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via principale e nel merito

- ***accertare e dichiarare****, per i motivi indicati in narrativa, l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dalla ditta* [redacted] *s.s., in persona del legale rappresentante p.t. in favore della Banca* [redacted] *in persona del legale rappresentante p.t., per il superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dai contratti di finanziamento n. 330334 e n. 330609, stipulati tra le parti, per la parte versata sino al 11.05.2007 relativamente al finanziamento n. 330334 e sino al 12.05.2007 relativamente al finanziamento n. 330609 e per l'effetto* ***condannare*** *la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 152.950,20 per il finanziamento n. 330334 e di € 154.421,81 per il finanziamento n. 330609 oltre alle spese delle perizie pari ad € 4.940,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

saldo, oltre che rivedere e correggere il piano di ammortamento - per la parte maturanda - con eliminazione di qualsivoglia interesse che comporti superamento dei tassi soglia di usura, in quanto in ogni caso interessi non previsti dai contratti di finanziamento;

- ***accertare e dichiarare**, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta, e per l'effetto, **condannare** la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore della ditta [redacted] s.s., in persona del legale rappresentante p.t., quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.*

In via subordinata nel merito

- ***accertare e dichiarare**, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza delle clausole che regolano la modalità di rimborso del debito, con riferimento ai contratti di finanziamento n. 330334 e n. 330609, e per l'effetto **condannare** la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 89.357,25 per il finanziamento n. 330334 e di € 60.715,19 per il finanziamento n. 330609 oltre alle spese delle perizie pari ad € 4.940,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, nonché rivedere e correggere il piano di ammortamento per indeterminatezza del tasso -per la parte maturanda- in relazione ai contratti di finanziamento per cui è causa;*
- ***condannare**, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.*

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Per la convenuta

"***In via principale nel merito**: respingere tutte le domande proposte da [redacted] nei confronti di Banca [redacted] ora **Banca** [redacted] per intervenuta prescrizione e in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.*
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società agricola [redacted] s.s., previo esperimento con esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio Banca [redacted] in relazione: 1) al contratto di mutuo ipotecario dell'importo di Lit. 950.000.000 stipulato l'11.2.2000 con Banca [redacted] da restituire mediante 156 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi; 2) al contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 1.200.000,00 stipulato il 12.9.2003 con Banca [redacted] da restituire mediante 156 rate mensili costanti e posticipate, comprensive di capitale ed interessi.

Con riguardo ad entrambi i contratti, estinti anticipatamente, l'attrice – sulla scorta di distinte perizie di parte – contestava l'usurarietà *ab origine* degli interessi e l'indeterminatezza delle clausole inerenti il calcolo degli stessi.

In particolare, quanto all'usura, sosteneva la tesi secondo la quale ai fini del T.E.G. bisognerebbe

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

inserire tutte le somme addebitate dalla banca per spese, penali, interessi di mora etc.; quindi evidenziava che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Dal punto di vista concreto, faceva rilevare che, in base alle perizie di parte, era emerso il superamento delle soglie antiusura per entrambi i contratti (primo mutuo: tasso complessivamente pattuito pari al 14,865%, a fronte di un tasso soglia nel 1° trimestre 2000 pari al 8,010 % ovvero pari all'11,160%; secondo mutuo: tasso complessivamente pattuito pari al 9,551%, a fronte di un tasso soglia nel 3° trimestre 2003 pari al 6,795%). Inoltre, l'attrice affermava che anche il tasso di mora (peraltro mai applicato) era da sottoporre alla verifica di rispetto della soglia di usura e che in tal caso il prestito doveva intendersi a titolo gratuito, ovvero senza applicazione di alcun interesse per tutta la durata del rapporto. Di conseguenza, chiedeva lo storno integrale a favore della mutuataria di tutti gli interessi passivi addebitati dalla convenuta sino all'estinzione dei rapporti, ossia euro 152.950,20 per il primo contratto ed euro 154.421,81 per il secondo contratto.

Con riguardo all'indeterminatezza, affermava la mancata indicazione nei due contratti dei criteri di determinazione dei piani di ammortamento (quote capitale e interessi) stante la pattuizione di tassi variabili, che comporterebbe la possibilità di utilizzare almeno due diverse modalità di calcolo della rata di mutuo e quindi di due diversi piani di ammortamento. Sosteneva inoltre come la modalità di determinazione del tasso non fosse chiara ed univoca, essendo stato indicato soltanto il tasso su base annuale senza specificare il criterio con il quale applicare il tasso secondo la periodicità di rimborso convenuta, da cui la possibilità di utilizzare almeno due diversi criteri per il calcolo del tasso su base mensile. Il che avrebbe variato la misura della rata e dei relativi conguagli legati all'indicizzazione del tasso d'interesse e pertanto la possibilità di operare almeno quattro distinti piani di ammortamento diversi tra loro per la modalità di determinazione del canone e del tasso di interesse. Le clausole dei due mutui non darebbero quindi luogo ad una univoca interpretazione, richiedendo invece la necessità di operare una scelta da un punto di vista tecnico-giuridico, tra più alternative possibili. All'indeterminatezza della clausola conseguirebbe la nullità della stessa ex art. 1419 c.c. e la ricostruzione dei piani di ammortamento con applicazione del tasso legale e quote capitali costanti, con una differenza da rimborsare alla mutuataria per interessi non dovuti di euro 89.375,25 sino al 11.5.2007 relativamente al primo mutuo e di euro 60.715,19 sino al 12.5.2007 relativamente al secondo mutuo.

L'attrice, inoltre, affermava di avere diritto al risarcimento del danno, sul presupposto che le nullità rilevate erano dipese dalla condotta illecita della Banca, la quale, violando il canone di buona fede nell'esecuzione dei contratti, avrebbe integrato gli estremi dell'inadempimento contrattuale.

La convenuta si costituiva rilevando la genericità delle affermazioni e deduzioni dell'atto di citazione e contestando le perizie di parte, siccome strutturate in maniera altrettanto generica e spesso inconferente rispetto alle domande proposte, oltretutto contenenti conteggi astratti e avulsi dalle clausole contrattuali, nonché dai calcoli eseguiti ed applicati in concreto dalla banca. Evidenziava altresì che le consulenze di parte si incentravano sulla questione dell'anatocismo occulto nei piani di ammortamento c.d. alla francese, senza che nell'atto di citazione venisse in alcun modo contestato tale aspetto. Osservavano anche l'irrilevanza dell'argomento addotto dalla difesa attorea in merito al mancato inserimento dell'I.S.C. nei contratti, posto che entrambi erano stati stipulati prima della delibera CICR 4.3.2003, entrata in vigore l'1.10.2003, che aveva reso obbligatorio l'indicazione di tale dato al fine di aumentare la trasparenza nei rapporti bancari.

Quanto alla presunta usura, osservato che la tesi avversaria si fondava principalmente sulla sentenza n. 350/2013 della S.C., precisava che le argomentazioni attoree erano prive di fondamento, atteso che: 1) la società [redacted] s.s. non aveva mai corrisposto interessi di mora, per avere sempre rispettato con puntualità le scadenze mensili concordate fino all'estinzione anticipata dei finanziamenti nel maggio 2007; 2) era erroneo il criterio di calcolo del T.E.G. effettuato mediante sommatoria dei tassi convenzionali e di quelli moratori; 3) l'applicazione di interessi

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

usurari era comunque da verificare in concreto e non sulla scorta dell'eventuale previsione contrattuale.

Con riguardo all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, contestava la tesi avversaria, argomentando che entrambi i contratti prevedevano il rimborso in 13 anni mediante il pagamento di 156 rate mensili posticipate, tutte comprensive di quota capitale e quota di interessi a tasso variabile, il che si traduceva nella pattuizione della restituzione del dovuto secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese. Tale piano non poteva essere affetto da indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, in quanto ogni singola rata risultava composta da una quota di capitale da restituire e da una quota di interessi calcolata sul debito residuo secondo il metodo del c.d. interesse semplice. Tanto meno era illegittima la stipula di un contratto a tasso variabile, in quanto collegato ad un parametro, specificamente indicato nei due mutui, rappresentativo del costo del denaro sul mercato interbancario. Con specifico riguardo al presunto anatocismo applicato attraverso l'ammortamento alla francese, argomento che ribadiva essere stato trattato solo nella perizia di parte e non nell'atto introduttivo (da cui l'eccezione che, in assenza di una precisa domanda inerente la presunta invalidità, la questione non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione da parte del giudice), la convenuta - per mero scrupolo difensivo - osservava che la tipologia di rimborso adottata dalla banca non era in alcun modo viziata da anatocismo, considerato che, dalla documentazione in atti, risultava che la formula applicata per la determinazione degli interessi previsti nelle singole rate era quella dell'interesse semplice secondo la formula (K*I*T)/365 (dove: K= debito in conto capitale come residua al termine del periodo precedente; T= arco temporale preso a riferimento; I= tasso di interesse applicato).

Contestava infine anche la domanda di risarcimento dei danni sotto tutti i profili (genericità per omessa indicazione delle violazioni che avrebbero comportato l'inadempimento da parte della convenuta e degli elementi costitutivi delle responsabilità poste a carico della banca; infondatezza ed incongruenza della richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchimento, considerato il riferimento in atto di citazione a non meglio precisate "competenze passive" nei rapporti bancari, mentre la presente controversia attiene a due contratti di mutuo; inammissibilità della domanda svolta ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la sua natura esclusivamente sussidiaria). Con riferimento alle richieste di risarcimento danni e all'indennizzo per ingiustificato arricchimento eccepiva altresì la prescrizione (nel primo caso quinquennale, trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale, decorrente dall'estinzione dei due mutui in data 29.5.2007 e in assenza di atti interruttivi prima della raccomandata a.r. del 19.12.2014; nel secondo caso decennale, con decorrenza dal verificarsi dell'arricchimento, ossia dalla data di pagamento di ogni singola rata).

La convenuta concludeva chiedendo quindi il rigetto di tutte le domande.

Disposta C.T.U. econometrica, all'esito del deposito dell'elaborato, su richiesta delle parti veniva sentito a chiarimenti il perito d'ufficio, in contraddittorio con i C.T.P.

Depositata un'integrazione di perizia in risposta sia ad ulteriore quesito formulato dal giudice, sia alla richiesta di altri chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza fissata per tale incombente trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

0- Premessa

La presente controversia ha per oggetto la richiesta di restituzione di interessi non dovuti dall'attrice-mutuataria in quanto asseritamente illegittimi per varie ragioni.

Preliminarmente va chiarito che nel trattare l'argomento dell'interesse non ci si può limitare ai

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

concetti giuridici, ma occorre tenere conto dei principi sviluppati in ambito matematico, o, meglio, di matematica finanziaria, ossia della branca che si occupa di quelle operazioni di scambio che hanno per oggetto soltanto importi di denaro e pertanto si chiamano finanziarie[1].

È stato persuasivamente osservato da autorevole e condivisibile dottrina che "*Un approccio sistematico alla normativa che disciplina gli interessi, e nel nostro caso al piano di ammortamento che li include, non può prescindere da una visione complessiva ed unitaria delle problematiche di vario ordine, di cui è portatrice la vicenda da regolare, ivi comprese quelle di carattere all'apparenza meramente economico e finanziario. Se, per determinare il numero di rate e per stabilire la loro composizione e la loro entità, fosse possibile ricorrere a diversi sistemi di ammortamento ovvero scegliere tra il regime dell'interesse semplice e quello dell'interesse composto, potrebbe non essere indifferente in sede di interpretazione e qualificazione della fattispecie valutare le diverse alternative che la matematica finanziaria offre ai contraenti*".

A questo proposito, è da evidenziare che "*L'esigenza di una matematica per i calcoli finanziari che non si riduca alla semplice aritmetica nasce nel momento in cui un operatore, a qualunque livello, si trova a dover fare i conti con la dimensione* "tempo". *... Il problema fondamentale della Matematica Finanziaria "classica", è dunque quello di determinare la logica in base alla quale è possibile confrontare tra loro somme diverse, disponibili in tempi diversi ...*"[2].

Poiché "*La matematica finanziaria si occupa di misurare il valore monetario degli interessi nel tempo ... le componenti necessarie a descrivere un'operazione finanziaria sono il capitale, gli interessi e il tempo*"[3].

Ciò posto, per quanto si voglia affrontare la tematica del rimborso di un mutuo tenendo conto del diritto, nel momento in cui si esamina un testo contrattuale nella parte relativa all'obbligazione della parte mutuataria, si deve prendere atto che la pattuizione che congegna la restituzione del prestito (ossia capitale ed interessi in un determinato tempo) implica concetti e principi attinenti alla matematica finanziaria, dei quali pertanto occorre conoscere.

1- I rapporti contrattuali per cui è causa, la metodologia di ammortamento e il calcolo dell'importo delle rate

1.1- Il mutuo ipotecario dell'11.2.2000 (doc. n. 1a dell'attrice; doc. n. 2 della convenuta)

Il finanziamento è stato stipulato per una somma capitale di complessive Lit. 950.000.000.

Le parti hanno convenuto:

- un tasso di interesse corrispettivo nominale annuo del 5,75% (art. 1, comma 3); la facoltà per la mutuante di variare il tasso di interesse tenendo conto della media trimestrale dello "*Euribor 360 giorni*" a 6 mesi (aumentata di 2,50 punti), calcolata al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo (art. 1, comma 4), con il vincolo di un tasso minimo pari al 4% annuo (art. 1, comma 5);
- il rimborso del prestito in 156 rate mensili posticipate, di valore unitario pari a Lit. 8.661.435 al momento della firma del contratto (art. 1, comma 6), ciascuna comprensiva di capitale ed interessi (art. 1, comma 7), da corrispondere di mese in mese a partire dall'11.3.2000 e fino all'11.2.2013 (v. art. 1, comma 8);
- la facoltà per la mutuataria, esercitabile non prima del decorso di 18 mesi dalla data di stipula,

1 Cfr DE FINETTI B., *Lezioni di Matematica Finanziaria*, 1968.

2 Cfr CACCIAFESTA F., *Matematica finanziaria (classica e moderna): per i corsi triennali*, Giappichelli Editore, seconda edizione, 2013, pagg. 1-2.

3 Cfr ARETUSI G., "*Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*", Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pag. 5.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

di estinguere o decurtare in via anticipata il mutuo con il pagamento di una commissione dell'1,00% calcolata sul capitale residuo o anticipatamente rimborsato (v. art. 1, commi 9 e 10);

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la corresponsione di interessi di mora nella misura del 3% annuo, in aggiunta all'interesse pattuito, oltre agli accessori e spese connesse, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento e fino a quello del pagamento (v. art. 2, comma 1);
- l'obbligo per la mutuataria di assicurare il complesso immobiliare concesso in garanzia contro danni da incendio, scoppio e fulmine per un valore non inferiore a quello reale del bene, vincolando la relativa polizza a favore della parte mutuante (v. art. 4, comma 1);
- a carico della parte mutuataria spese di istruttoria pratica Lit. 750.000; spese di quietanza Lit. 5.000; imposta erariale 0,25% (v. art. 5, comma 1).

Al contratto è allegato un piano di ammortamento sottoscritto.

Il mutuo è stato estinto anticipatamente in data 29.5.2007 (v. doc. n. 12 della convenuta), con pagamento di una commissione di euro 2.583,56.

1.2- Il mutuo ipotecario del 12.9.2003 (doc. n. 1b dell'attrice; doc. n. 5 della convenuta)

Il mutuo è stato stipulato per una somma capitale di complessivi euro 1.200.000,00.

Le parti hanno convenuto:

- un tasso di interesse corrispettivo nominale annuo del 3,65% (art. 1, comma 3); la facoltà per la mutuante di variare il tasso di interesse tenendo conto della media mensile dello "*Euribor 360 giorni*" ad un mese lettera (aumentata di 1,50 punti), calcolata a fine mese ed arrotondata ai cinque centesimi superiori, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo (art. 1, comma 4), con il vincolo di un tasso minimo pari al 3% annuo (art. 1, comma 5);
- il rimborso del prestito in 156 rate mensili posticipate, di valore unitario pari ad euro 9.673,97 al momento della firma del contratto (art. 1, comma 6), ciascuna comprensiva di capitale ed interessi (art. 1, comma 7), da corrispondere di mese in mese a partire dal 12.10.2003 e termine al 12.9.2016 (v. art. 1, comma 8);
- la facoltà per la mutuataria, esercitabile non prima del decorso di 18 mesi dalla data di stipula, di estinguere o decurtare in via anticipata il mutuo con il pagamento di una commissione dell'1,00% calcolata sul capitale residuo o anticipatamente rimborsato (v. art. 1, commi 9 e 10);
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la corresponsione di interessi di mora nella misura del 2% annuo, in aggiunta all'interesse pattuito, oltre agli accessori e spese connesse, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento e fino a quello del pagamento (v. art. 2, comma 1);
- l'obbligo per la mutuataria di assicurare il complesso immobiliare concesso in garanzia contro danni da incendio, scoppio e fulmine per un valore non inferiore a quello reale del bene, vincolando la relativa polizza a favore della parte mutuante (v. art. 4, comma 1);
- a carico della parte mutuataria spese di istruttoria pratica euro 774,69; spese per l'intervento della banca all'atto di cancellazione dell'ipoteca euro 51,65; spese di quietanza euro 2,58; imposta erariale 0,25% (v. art. 5, comma 1).

Al contratto è allegato un piano di ammortamento non sottoscritto.

Il mutuo è stato estinto anticipatamente in data 29.5.2007 (v. doc. n. 13 della convenuta), con pagamento di una commissione di euro 9.214,24.

1.3- La metodologia di ammortamento e il calcolo dell'importo delle rate

Sebbene nel testo contrattuale e nei piani allegati non vi sia alcun riferimento alla metodologia con la quale le parti hanno convenuto di rimborsare il debito, sia l'attrice sia la convenuta hanno dato per pacifico che l'ammontare delle rate sia stato calcolato con il metodo c.d. "alla francese".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Per quanto nell'atto introduttivo l'attrice non abbia approfondito la questione (riprendendo peraltro l'argomento nella prima memoria), il tema è stato trattato nella perizia allegata allo stesso, in cui si è evidenziato in premessa (v. pag. 4), anticipando il tema oggetto dei capitoli 3 e 4, che "*… con riguardo alla determinazione ed allo sviluppo del piano di ammortamento del prestito …*" i mutui "*… a canone costante, o comunque a capitale crescente e interessi decrescenti comunemente chiamati "ammortamento alla Francese" sono quelli certamente più diffusi in Italia, tuttavia spesso i canoni sono calcolati utilizzando il metodo della capitalizzazione composta, che porta il locatario a pagare gli interessi sugli interessi …*".

La convenuta, che si è difesa estensivamente sin dalla comparsa di costituzione, prendendo in esame la perizia di parte prodotta dall'attrice, ha sostenuto: "*Entrambi i contratti prevedono che il rimborso del finanziamento avvenga in 13 anni mediante il pagamento di 156 rate mensili posticipate, tutte comprensive di quota capitale e quota di interessi a tasso variabile. Ovverosia la Banca ha concordato con il cliente un rimborso secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese. … ogni singola rata risulta composta da una quota di capitale da restituire e da una quota di interessi che viene calcolata sul debito residuo secondo il metodo del c.d. interesse semplice*" (v. pag. 14).

Il C.T.U., subito dopo avere riportato le principali clausole di ciascun mutuo, per entrambi ha affermato senza argomentare: "*Il contratto riguarda quindi la concessione di un mutuo con piano di ammortamento alla francese, ovvero con quota capitale crescente …*" (cfr pagg. 10 e 12). Più oltre nella relazione peritale (cfr pag. 16) ha precisato: "*Secondo le teorie di matematica finanziaria quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese le quote di capitale sono crescenti o meglio le quote capitali crescono in progressione geometrica di ragione (1+i)*".

Tale definizione è quantomeno incompleta[4] e richiede sin d'ora una precisazione terminologica, che non è fine a se stessa, ma rileva per la trattazione dei temi oggetto di dibattito nella materia, che saranno sviluppati più oltre.

È stato osservato, che quando si fa riferimento al "mutuo puro", "all'italiana", "alla francese", "all'americana", al "rimborso unico" con eventuale specifica "alla tedesca", si intende la metodologia di ammortamento di un mutuo, che corrisponde alla regola con la quale si procede al rimborso del prestito.

Definire la tipologia di ammortamento non è tuttavia sufficiente per calcolare l'importo delle rate; a tal fine occorre che sia esplicitato il regime finanziario, che - in termini semplificati - è la regola con la quale si fanno i calcoli. Più propriamente, il regime finanziario è il principio secondo il quale vanno eseguite le valutazioni finanziarie, che sono operativamente effettuate tramite le leggi finanziarie (ossia gli algoritmi) sottostanti a tale principio.

I regimi finanziari principalmente utilizzati (le cui proprietà saranno esaminate nel prosieguo) sono quelli della capitalizzazione composta[5] (CC) e della capitalizzazione semplice (CS).

È stato autorevolmente affermato, dopo avere premesso quanto sopra[6], che le metodologie di ammortamento e i regimi finanziari si incrociano in tutte le combinazioni possibili, ossia - in linguaggio matematico - secondo un "prodotto cartesiano".

---

4 A nulla rilevano le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, ove nella legenda si identifica l'ammortamento alla francese con la rata che prevede la quota capitale crescente e la quota interessi decrescente.

5 Per entrambi i mutui oggetto della presente sentenza, il C.T.U. riconosce che "*… la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento*" (cfr pag. 16).

6 Intervento del prof. Antonio Annibali (Professore Ordinario fr di Matematica Finanziaria, Attuario - Facoltà di Economia, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma) al convegno del 6.4.2021 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Alla luce di queste precisazioni, le convinzioni del C.T.U. che si ricavano dalle frasi citate[7] possono essere tradotte nell'opinione in base alla quale in matematica finanziaria le rate che vengono rimborsate con la metodologia francese sono calcolate in regime finanziario di interesse composto, il che equivale a stabilire un'unica combinazione tra i suddetti metodologia e regime finanziario, sì che, laddove si rinvengano nel testo contrattuale locuzioni quali piano di ammortamento o formula "alla francese" o rata costante o addirittura "*formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese*"[8], ciò sottenda necessariamente l'applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta, senza quindi che occorra alcuna ulteriore precisazione.

L'impostazione del C.T.U. è piuttosto comune tra i consulenti tecnici, e in tale ambito è emblematico il riferimento alle "*… formule classiche della matematica finanziaria …*" contenuto nella prima perizia (poi rinnovata con altra consulente) redatta nel giudizio deciso in una recente nota sentenza[9]; è pure diffusa in gran parte della giurisprudenza di merito, laddove viene riportata - per lo più - senza che nelle pronunce traspaia che il giudizio si fonda su una espressa presa di posizione (in punto consapevolezza, si differenzia la sentenza citata in nota 4, nella quale - con riguardo alla "*formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese*" testualmente riportata nei mutui oggetto di quella controversia - l'estensore afferma che è "*generalmente nota e universalmente usata*"). In dottrina tra i giuristi, a parte qualche eccezione[10], la questione sembra non essere stata rilevata, in quanto nella trattazione del tema il regime composto è considerato una caratteristica dell'ammortamento alla francese e da tale punto di partenza si snodano le varie argomentazioni. Tra gli esperti, si registra l'opinione di chi[11], da un lato, osserva che "*Il piano di ammortamento alla francese, inteso specificatamente nella rata costante, può essere sviluppato sia in capitalizzazione semplice che in capitalizzazione composta, anche se i manuali di matematica finanziaria, accompagnando gli usi di mercato, prestano attenzione prevalentemente all'ammortamento a rata costante in capitalizzazione composta*"; dall'altro lato, rappresenta che "*… con tale ammortamento i padri storici della scienza finanziaria solevano individuare i piani nei quali ricorrono tre condizioni: i) rata costante; ii) ammortamento graduale, in regime finanziario composto; iii) interessi della rata calcolati sul debito residuo*". Tra i matematici vi è chi[12], pur dando atto che "*… è ipotizzabile una versione dell'ammortamento francese in interesse semplice …*", conclude che "*… la versione standard è, invece, in interesse composto*". La questione viene trattata in termini più estesi (nell'ambito della letteratura matematica), ad esempio, da:

- Levi (il quale evidenzia come, a parità di capitale prestato, tempo del rimborso e tasso di interesse annuo, si può ottenere, applicando regimi finanziari diversi, un corrispondente numero di rate costanti[13]);

- Caliri (la quale spiega che le forme di rimborso usuali sono: il rimborso del capitale alla scadenza

---

7 "*… mutuo con piano di ammortamento alla francese, ovvero con quota capitale crescente …*"; "*… quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese le quote di capitale sono crescenti o meglio le quote capitali crescono in progressione geometrica di ragione (1+i)*".

8 Così nei mutui oggetto della controversia decisa dal Tribunale di Torino, sentenza del 15.9.2020, giudice Astuni.

9 Tribunale di Roma, sentenza n. 2188/2021, giudice Basile.

10 Vi è infatti chi ha dato atto che, secondo qualche opinione, il piano di ammortamento a rata costante è realizzabile sia con interesse semplice sia con interesse composto.

11 Cfr MARCELLI R. - VALENTE A., *Ammortamento alla francese: equivoci e pregiudizi. La sentenza del Tribunale di Roma, G. Carlomagno, n. 17766 del 19/09/19*, su www.assoctu.it.

12 Cfr CACCIAFESTA F., *Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2019 - 3, parte II, pag. 375.

13 LEVI E., *Corso di matematica Finanziaria e Attuariale*, Giuffrè, 1964, pagg. 243 e 244.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

dell'operazione con il pagamento periodico, oppure globale e posticipato, oppure anticipato, degli interessi sia in capitalizzazione composta, sia in capitalizzazione semplice, sia in capitalizzazione ad interessi anticipati; il rimborso graduale del capitale e il pagamento periodico degli interessi, ossia l'ammortamento, "*per qualsiasi legge finanziaria*"[14]);

- Annibali *et al.* (i quali, dando atto dell'esistenza di diversi regimi finanziari e della conseguente differenziazione delle leggi finanziarie sottostanti, nonché della possibilità di combinare metodologie e regimi – v. sopra, frase con nota 6 – hanno dimostrato che il rimborso del prestito con metodologia alla francese può essere costruito in capitalizzazione sia semplice sia composta[15]).

Invero, limitando il perimetro di indagine al rimborso di tipo graduale, dall'esame di testi storici della matematica finanziaria, risulta che l'ammontare delle somme (costanti) periodicamente dovute a pagamento di un debito poteva (ed era già noto all'epoca) essere calcolato in regime finanziario sia di interesse semplice, sia di interesse composto.

Il matematico inglese **John Ward**, ha trattato la materia in *A Compendium of Algebra* pubblicato a Londra per la prima volta nel 1695, del quale è liberamente reperibile *online* la seconda edizione stampata nel 1724 *Carefully Corrected And Improved with large Additions, throughout the Whole, by the Author*. Nella Parte II, il capitolo 2 è dedicato a *The Calculation of Questions in Simple Interest, and those of Annuities, &c.; perform'd both by the Pen, and by Logarithms* ed il capitolo 3 a *The Calculation of Questions in Compound Interest, and Annuities; perform'd by the help of Logarithms*.

Tralasciando il calcolo in regime finanziario di interesse composto, la cui conoscenza da parte dei matematici dei secoli addietro non interessa ai fini della presente decisione, ci si limita in questa sede a prendere in considerazione la trattazione - nei testi più risalenti - riguardante l'interesse semplice.

Premessi a pagina 143 i significati della simbologia utilizzata (***U*** denota la rendita o pensione, vuoi annuale o semestrale o trimestrale[16]; ***T*** il tempo durante il quale non è corrisposta, vale a dire il numero di tutti i pagamenti che sono in arretrato[17]; ***A*** la somma della rendita e del suo interesse, ossia la somma di tutti gli arretrati dovuti[18]; ***R*** il numero reale corrispondente al tasso percentuale[19]), a pagina 145 Ward enuncia la regola per il calcolo della rendita periodica[20], ossia: "moltiplicare il tempo, il tempo meno 1 e metà del tasso di interesse in forma decimale, tutti e tre insieme; e al loro prodotto aggiungere il tempo (come nella precedente regola), quindi dividere per

---

14 CALIRI M., *Appunti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore,1998, pag. 125 e segg; in particolare v. § 5.1 pag. 142 per l'ammortamento in regime semplice.

15 Il tema è trattato in numerosi articoli; cfr, ad es.: ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle oeprazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta. Versione estesa – Ammortameni*, in Le Controversie Bancarie n. 41 e n. 42; *Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*, su www.attuariale.eu.

16 "*U. Denotes the Annuity or Pension, &c.* viz. *Either yearly, half yearly, or quarterly Rents*".

17 "*T. The Time of its being unpaid,* viz. *The Number of all the Payments that are in Arrears*".

18 "*A. The Amount of the Annuity and its Interest;* viz. *The Sum af all the Arrears due*".

19 "*R. The Ratio of the Rate,* viz. ...".

20 La costruzione della rendita (*Annuity*) fa riferimento agli "arretrati" citati nella definizione di "T" e "A"; tale locuzione è evidentemente da intendersi come "debito" che si estingue mediante ammortamento posticipato, cioè versamento di una rendita posticipata immediata di "enne" rate. Per una completa spiegazione di che cosa debba intendersi per *Annuity* cfr. Francis Baily, *The Doctrine of Interest and Annuities*, 1808, pagg. 35-36, di cui più oltre in sentenza.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

detto totale l'importo previsto, e il quoziente mostrerà la rendita richiesta"[21]. Tale regola può essere tradotta nella seguente formula:

(1.a) $$U = \frac{A}{\left[T(T-1)\frac{R}{2}\right]+T}$$

che equivale a:

(1.b) $$U = \frac{A}{\frac{T(T-1)R+2T}{2}}$$

e a:

(1.c) $$U = \frac{2A}{T(T-1)R+2T}$$

Gli stessi principi sono riportati da Ward anche in *The Young Mathematician's Guide. Being a Plain and Easie Introduction to the Mathematicks, In Five Parts*, pubblicato per la prima volta nel 1707 (del quale è liberamente reperibile *online* l'edizione stampata nel 1719), "**Ad uso e beneficio di quelli che sono totalmente ignoranti dei primissimi rudimenti (o non hanno la minima nozione) della matematica**" (grassetto aggiunto), come premette il medesimo autore[22]. Con riguardo a tale lavoro, "È pacifico che sia stato un popolare libro di testo matematico: come Benjamin Wardhaugh (2015) osserva, il testo è stato stampato non meno di dodici volte solo a Londra, e stima che entro il 1725 ci fossero circa 25.000 copie circolanti. È stato ristampato a Dublino nel 1731, 1755 e 1769, ed una traduzione francese è stata pubblicata nel 1756; ha continuato ad essere utilizzato come libro di testo fino al diciannovesimo secolo"[23]; inoltre "è stato importato nelle colonie americane, dove è stato adottato per l'uso all'Università di Harvard"[24].

La "regola" in regime di interesse semplice espressa a parole a pagina 145 del "Compendio di Algebra" corrisponde alla formula del teorema 2, riportato a pagina 249 della "Guida per il giovane matematico":

(2.a) $$u = \frac{2A}{ttR - tR + 2t}$$

dove (cfr pag. 248):

u = la rendita, pensione o rendita annuale, etc.[25]

---

21 "*Multiply the Time, the Time less 1, and half the Ratio of the Rate, all three together; and to their Product, add the Time (as before:) Then divide the proposed Amount by that Sum, and the Quotient will shew the Annuity, or yearly Rent required*".

22 "*For the Use and Benefit of such as are wholly Ignorant of the very first Rudiments (Or have not the least Notion) of Mathematicks*".

23 "*That it was a popular mathematical textbook is plain: as Benjamin Wardhaugh (2015) points out, the text was printed no fewer than twelve times at London alone and he estimates that by 1725 there were c. 25,000 copies of it in existence. It was reprinted at Dublin in 1731, 1755 and 1769, and a French translation was published in 1756; it continued to be used as a textbook until the nineteenth century*" (https://mathematics.edwardworthlibrary.ie/ward/).

24 "*It became a very popular text and was imported to the American colonies where it was adopted for use at Harvard University*" (https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-john-wards-young-mathematicians-guide).

25 "*u = the Annuity, Pension, or Yearly Rent, &c.*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

t = il tempo della sua durata, o mancata corresponsione[26]

R = la *ratio*, o interesse di 1 sterlina per 1 anno, come in precedenza[27]

A = il totale della rendita e del suo interesse[28].

È evidente infatti che la suddetta formula può essere scritta come:

(2.b) $$u = \frac{2A}{t(t-1)R + 2t}$$

ovvero:

(2.c) $$u = \frac{2A}{2t + t(t-1)R}$$

La medesima formula in interesse semplice (anche se con una simbologia diversa) è riportata da **Francis Baily**, un altro matematico inglese, in *The Doctrine of Interest and Annuities*, pubblicato nel 1808 (liberamente reperibile *online*), il quale nella prefazione dà atto che il primo specifico studio in materia di interessi e rendite che egli è stato in grado di trovare e che aspira a qualche grado di merito è il *Clavis Usurae*[29] di Ward, pubblicato nel 1709, preceduto - ad opera del medesimo autore - da *A Compendium of Algebra* del 1695 e *The Young Mathematician's Guide* del 1707[30].

Baily premette alle pagine 35 e 36 (§§ 52 e 53) che "Rendita è un termine applicato ad ogni entrata periodica che deriva dal prestito di denaro, o case, terre, salari, pensioni, etc., pagabile di volta in volta, sia annualmente, sia ad ogni altro intervallo. Le rendite possono essere divise in certe, dipendenti da eventualità, come il proseguimento di una o più vite, nel qual caso sono chiamate rendite vitalizie. Sono pure divise in rendite in possesso e rendite reversibili: nel primo caso significa che sono già cominciate; nel secondo che non cominceranno finché un particolare evento non si sia verificato o finché un dato periodo di tempo non sia trascorso"[31]. "Le principali questioni riguardanti la dottrina delle rendite possono essere suddivise in due parti; ossia quelle relative al Montante e quelle relative al Valore attuale di tali rendite: e queste differiranno evidentemente a seconda dell'utilizzo nei calcoli dell'interesse Semplice o Composto"[32] (sottolineatura aggiunta).

---

26 "*t = the Time of its Continuance, or being unpaid*".

27 "*R = the Ratio, or Interest of 1l. for 1 Year, As before*".

28 "*A = the Amount of the Annuity and its Interest*".

29 La regola per il calcolo della rendita periodica (in interesse semplice, per quanto qui rileva) riportata a pagina 34 di *Clavis Usurae* (il cui testo è consultabile *online*) è del tutto identica a quella enunciata in *A Compendium of Algebra*.

30 Testualmente: "*The first express treatise on the subject of Interest and Annuities, that I have been able to find, and that pretends to any degree of merit, is Ward's* Clavis Usurae *published in the year 1709. It had however, been handled by several authors previously thereto; end even Ward himself has inserted something thereon, in a* Compendium of Algebra (1695), *and afterwords in the* Young Mathematician's Guide (1707)".

31 "*§ 52. ANNUITY is a term applied to any periodical income arising from money lent, or from houses, lands, salaries, pension, &c. payable from time to time either annually or at any other interval. Annuities may be divided into such as are certain; and such as depend on some contingency, as the continuance of one or more lives, and which are in possession and such as are in reversion: the former signifying such as have already commenced; and the latter, such as will not commence till some particular event has happened, or till some given period of time has elapsed*".

32 "*§ 53. The principal questions relating to the doctrine of annuities may be divided into two parts: viz. those relating to the Amount, and those relating to the Present value of such annuities: and these will be evidently differ according as Simple or Compound Interest is used in the calculation*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

La formula presente a pagina 37 del testo di Baily[33] è la seguente:

(3) $$a = \frac{2s}{2n + n(n-1)r}$$

dove:

s = il montante della rendita[34] (**A** per Ward)

a = la rendita[35] (**u** per Ward)

n = il numero di anni[36], considerando l'anno come unità di tempo[37] (**t** per Ward)

r = il tasso di interesse[38] (**R** per Ward)

Il matematico e accademico italiano **Vincenzo Brunacci**, in *Elementi di Algebra e Geometria* (di cui è consultabile *online* la quarta edizione pubblicata nel 1820), alle pagine 142 e 143, ricava la seguente formula:

(4.a) $$a = \frac{2s}{[r(t-1)+2]t}$$

dove:

a è "*la rendita, annuità o pensione da pagarsi ogni anno*"

r è "*l'interesse d'una lira in un anno*"

t è "*il tempo dopo di cui saran pagati gl'interessi e gli arretrati*"

s è "*la loro somma*"

È di tutta evidenza che tale formula è identica a quella di Ward e Baily, potendo essere scritta come:

(4.b) $$a = \frac{2s}{2t + t(t-1)r}$$

Allo stesso modo, il matematico e accademico italiano **Alessandro Casano**, in *Elementi di Algebra* (di cui è consultabile *online* la seconda edizione pubblicata nel 1845) a pagina 271, dopo avere ricostruito i passaggi algebrici, ottiene la medesima formula per il calcolo in interesse semplice:

(5.a) $$p = \frac{2s}{t(2 + (t-1)r)}$$

che è sempre:

(5.b) $$p = \frac{2s}{2t + t(t-1)r}$$

---

33 Cfr § 54, Capitolo VI, *On Annuities at simple interest*.

34 "*s = the Amount of the Annuity*".

35 "*a = the Annuity*".

36 "*n = the Number of years*".

37 Baily precisa al § 55 di pag. 37 che se la rendita è pagabile semestralmente o trimestralmente, la formula sarà ancora corretta, purché "n" sia sempre uguale al numero di pagamenti e "r" uguale all'interesse di 1 sterlina nel momento in cui il primo pagamento è dovuto ("… *if the annuity is payable half-yearly or quarterly, the formulae will still be correct provided* n *be always equal to the number of payments, and* r *equal to the interest on 1* l. *at the time the first payment becomes due*").

38 "*r = the Rate of interest*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

dove con il simbolo **p** (anziché **a**) indica "*la rendita o pensione annua*" (cfr pag. 271, op. cit.). Quanto a **r**, precisa Casano - come Baily (v. nota 37) - che "*… l'unità di tempo può essere qualunque, purché la quantità r esprima l'interesse dell'unità di moneta ridotto all'unità data di tempo*" (cfr pag. 271).

Nei testi matematici più recenti, la stessa formula di cui sopra - scritta con diversa simbologia - coincide a quella di calcolo della rata **R** di ammortamento graduale di un mutuo in regime di interesse semplice (con epoca di equivalenza finale[39]). Per limitarsi agli stessi autori citati in precedenza:

Eugenio Levi (*Corso di matematica finanziaria e attuariale* del 1964, pag. 242)

$$R = \frac{S(1+ni)}{n\left(m - \frac{mn-1}{2}i\right)}$$

Maria Caliri (*Appunti di Matematica Finanziaria* del 1998, pag. 142)

$$R = \frac{C(1+in)}{n\left[1+i\frac{n-1}{2}\right]}$$

La formula è identica a quella ricavata dal **team Annibali**[40](cfr *Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*, in Le Controversie Bancarie, n. 34):

$$R = \frac{D_0(1+in)}{n\left(1+i\frac{n-1}{2}\right)}$$

I simboli **S**, **C** e **D_0** indicano tutti la somma mutuata ovvero il capitale iniziale. Il simbolo **m** di Levi sta per il numero delle rate comprese in un anno, mentre nelle formule di Caliri e Annibali la durata **n** dell'operazione è espressa in anni. Come precisato dalla stessa Caliri in nota 2 a pag. 125 di *Appunti di Matematica Finanziaria*, "*Ovviamente, nel caso di un tasso periodale la durata dell'operazione deve essere espressa come un multiplo o un sottomultiplo di periodi*". Ciò chiarito, le formule si equivalgono.

Le formule di Levi, Caliri, Annibali *et al.* sono scritte secondo la "regola" enunciata da Ward a pagina 145 di *A Compendium of Algebra*, ossia ponendo il numero 2 come divisore del denominatore (v. 1.a e 1.b), anziché (ma è identico il risultato) al numeratore della formula (v. 1.c, 2.a, 2.b, 2.c di Ward; 3 di Baily; 4.a, 4.b di Brunacci; 5.a, 5.b di Casano).

Inoltre il numeratore delle formule più recenti[41] indica il montante del capitale (ossia: capitale[42] + interessi generati dal medesimo per la durata definita[43]) e, benché scritto in modo più esteso rispetto ai testi adottati nei secoli precedenti (dove **A** o **s** stanno per il totale dato dalla somma della rendita e del suo interesse), ha lo stesso significato, considerato che la somma prestata (produttiva di interesse), dal punto di vista concreto, equivale alla rendita non riscossa dal creditore e perciò rimasta nelle mani del debitore, il quale dovrà pagare l'interesse sugli arretrati (in tal senso sono

39 La questione dell'epoca di equivalenza o equilibrio finanziario sarà affrontata in sentenza al § 3.3 punto E.

40 Antonio Annibali, Alessandro Annibali, Carla Barracchini e Francesco Olivieri.

41 C (1 + i n) = C + C i n.

42 C oppure S o D_0.

43 C i n (che è la formula dell'interesse in regime di capitalizzazione semplice).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

espressi i problemi/casi pratici ai quali i testi storici danno risposta mediante applicazione delle formule suindicate, se in regime di interesse semplice). Del resto, l'operazione di scambio si configura come "… *un'operazione di rendita in senso proprio se si fa riferimento alla parte che effettua l'operazione di investimento, pagando S per ricevere poi le rate della rendita. Dal punto di vista della controparte si tratta, più precisamente, di un'operazione di rimborso, o ammortamento, di un debito S contratto in zero, tramite il pagamento di un numero di rate di importo prefissato. Naturalmente i due punti di vista sono equivalenti, a patti di contabilizzare come positive le entrate e come negative le uscite*"[44].

Perciò, alla luce di quanto sopra, sebbene nella pratica finanziaria vi sia stato un crescente utilizzo del regime della capitalizzazione composta (ad opera evidentemente dei soggetti nella cui attività di impresa rientra l'impiego di mezzi monetari in operazioni che determinano il sorgere di ricavi), nulla autorizza a concludere che:

- la capitalizzazione semplice non sia stata oggetto di trattazione e di studio a livello matematico con riguardo al rimborso rateizzato dei prestiti;
- l'ammortamento "alla francese" sia quel tipo di rimborso a rata costante (comprensiva di quota capitale e quota interessi) il cui calcolo venga effettuato in base (soltanto) all'algoritmo sottostante al regime finanziario della capitalizzazione composta.

Al contrario, risulta sin dai primi testi di studio e divulgazione della dottrina riguardante gli interessi e le rendite che le varie questioni sono state trattate sotto i regimi della capitalizzazione sia semplice sia composta, mentre non è stato reperito alcun riferimento che consenta di definire come "classica" la formula della rata costante in regime composto. Ragion per cui **è errato affermare che esista una "*formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese*"** (poiché la metodologia di rimborso "francese" non si combina esclusivamente con il calcolo in legge finanziaria di interesse composto); perciò, **la considerazione che sia "*generalmente nota e universalmente usata*" non è dirimente**[45] **e non attribuisce a detta formula valore di *default*, tanto più laddove il riferimento sia agli usi degli istituti di credito** (già invalidati dalla Suprema Corte relativamente ai conti correnti), dal momento che ciò non è in grado di far cadere o escludere i principi assodati in matematica finanziaria e ripetuti anche nei tempi attuali. Il fatto che in taluni recenti testi di matematica finanziaria l'istruzione accademica in tema di rimborso dei prestiti sia stata concentrata sull'interesse composto - senza alcun accenno alla possibilità di stilare un piano di ammortamento in regime finanziario di interesse semplice (e alla spiegazione di come farlo) - costituisce una lacuna che però non giustifica il mancato approfondimento della materia, che è possibile con lo studio del materiale comunque reperibile.

2- La clausola che regola la modalità di rimborso del debito

2.1- La domanda dell'attrice e il quesito posto al C.T.U.

La discussione tra le parti ha riguardato l'utilizzo del sistema francese per il calcolo delle rate e del piano di ammortamento e le sue conseguenze.

Si desume, da quanto dedotto (seppure in modo sintetico e non particolarmente limpido) dall'attrice e dalle valutazioni e tesi sostenute nelle perizie di parte richiamate in atto di citazione (cfr doc. n. 2), che l'effetto anatocistico (generato dalla capitalizzazione composta) insito nell'ammortamento alla francese avrebbe implicazioni a livello di maggior interesse pagato[46] e quindi di usurarietà;

---

44 Cfr MORICONI F., *Matematica Finanziaria*, Il Mulino, 1994, pag. 66-67.

45 Così come non è dirimente l'osservazione che "*Il regime dell'interesse semplice trova, nella pratica, applicazione per periodi di tempo piuttosto brevi*" (CACCIAFESTA F., "*Matematica finanziaria (classica e moderna): per i corsi triennali*", Giappichelli Editore, 2013, pag. 26).

46 Già nelle premesse dell'atto introduttivo, l'attrice ha evidenziato che le perizie erano state commissionate al fine di "… *effettuare un controllo in merito ai costi sostenuti in ragione dei suddetti contratti di finanziamento*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

inoltre inciderebbe sulle pattuizioni contrattuali sotto il profilo della loro determinatezza. In particolare, nelle consulenze di parte è stato evidenziato:

- a pag. 4: "*L'errata modalità di calcolo attuata nel finanziamento con ammortamento alla francese, e la relativa capitalizzazione composta, comporta un indubbio innalzamento del tasso effettivamente pagato dal locatario ... e violazione degli artt.1344,1418,1419,1283,1284 e 1815 c.c., dei diritti del consumatore, e delle Norme di Trasparenza dell'ABI. La nullità della clausola dell'interesse ultralegale determinerebbe, ai sensi dell'art.1284 c.c., il ricalcolo del rapporto in regime di capitalizzazione semplice in luogo del regime di capitalizzazione composta al tasso legale pro tempore vigente, dal primo all'ultimo canone. Infine, secondo un ulteriore indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, in caso di sviluppo del piano di ammortamento "alla francese", si determina una causa di nullità del contratto in senso assoluto, per cui la violazione dell'art. 1346 c.c., per quanto attiene la determinabilità o determinazione del tasso di interesse e delle pattuizioni ad esso connesse ...*";
- a pag. 12: "*Tale piano, che risulta il più diffuso, è viziato da una forma di "anatocismo implicito ed occulto" in quanto per la sua costruzione "a monte", viene applicata una formula di interessi finanziari "composti""*";
- a pag. 13: "*... seppur la banca dichiarando e confermando tassi semplici, che prevedrebbero una conversione del tasso in via semplice, calcola invece la quota capitale in regime composto con progressione geometrica, in luogo di una conversione del tasso in regime semplice*".

Nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. l'attrice ha precisato: "*Per quanto concerne poi le valutazioni riferite nella perizia in ordine al piano di ammortamento alla francese, si osserva che lo stesso comporti sempre la presenza di un calcolo di interesse in regime "composto" in luogo di quello "semplice" che invece risulta stipulato nel contratto. Tale evenienza viene illustrata con efficace chiarezza nella perizia stessa, e le valutazioni matematiche contenute in essa bene potranno essere confermate in sede di CTU. Ciò confermerà la ricorrenza di anatocismo occulto, da un lato, e di indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. nel contratto di mutuo, essendo stato indicato un ordine di calcolo dei tassi di interesse (cd. semplice) mentre di fatto, nel corso del rapporto, ne sia stato posto in essere uno differente (cd. composto)*".

L'inclusione nel *thema decidendum* della questione inerente l'ammortamento alla francese è dunque pacifica in relazione alla lamentata indeterminatezza (domanda subordinata).

Rientra comunque anche nella domanda (formulata in via principale) inerente l'usura, poiché nelle conclusioni, come conseguenza della "… *indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme ...*", viene chiesta la integrale restituzione degli interessi, dovendo essere effettuata la "*eliminazione di qualsivoglia interesse che comporti superamento dei tassi soglia di usura, in quanto in ogni caso interessi non previsti dai contratti di finanziamento*".

Questo profilo secondario della domanda principale, ossia il riferimento "*in ogni caso*" ad "*interessi non previsti*", è coerente con la tesi sostenuta nelle perizie di parte allegate all'atto di citazione e in questo richiamate, secondo le quali nell'ammortamento adottato nella fattispecie vi sarebbe "*anatocismo implicito ed occulto*", dipendente dall'applicazione di una formula in regime finanziario di interesse composto. I fatti costitutivi della domanda che ha come *causa petendi* la violazione della normativa in tema di usura, chiariti alla luce delle consulenze di parte e precisati entro il termine di decadenza delle deduzioni assertive (1^ memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), vanno dunque identificati in ciò che: il regime composto avrebbe generato maggiori interessi per effetto di anatocismo implicito ed occulto e questi interessi "*non previsti dai contratti di finanziamento*" (come allegato a livello fattuale nelle conclusioni in via principale) sarebbero da considerare al fine della verifica dell'usura.

Per tale ragione, è stato formulato il seguente quesito:

"*1) accerti il C.T.U. se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo della rata la*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

formula della capitalizzazione composta e se ciò determini anatocismo o comunque in concreto un tasso effettivo superiore rispetto a quello indicato in contratto;

2) dica il C.T.U. se siano stati pattuiti interessi usurari e determini il T.E.G. tenendo conto degli interessi applicati (sulla scorta anche delle risultanze di quanto al punto 1), delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse; in caso di usura originaria non dovrà essere conteggiato alcun interesse e il C.T.U. dovrà indicare l'importo degli interessi corrisposti dalla parte mutuataria".

Dopo il deposito del primo elaborato, contestato dall'attrice, il quesito è stato integrato e al C.T.U. è stato chiesto:

"*sviluppi per entrambi i mutui un piano di ammortamento a rata costante in regime finanziario di interesse semplice a tasso di interesse legale e quantifichi la differenza tra quanto pagato per interessi dall'attrice e l'importo totale degli interessi risultante dal nuovo piano*".

3- Le risultanze dell'accertamento peritale

3.1- La posizione del C.T.U.

Il perito ha affermato nella prima relazione:

"*Secondo le teorie di matematica finanziaria quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese le quote di capitale sono crescenti o meglio le quote capitali crescono in progressione geometrica di ragione (1+i). Dato che la rata è costante e che le quote interessi decrescono di "i*Ct" di altrettanto devono crescere le corrispondenti quote capitale*". Con riguardo ad entrambi i mutui ha verificato "*... l'eventuale applicazione della formula di capitalizzazione composta addivenendo alla medesima conclusione: la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento. Tuttavia non si è determinato anatocismo in quanto gli interessi sono stati calcolati sul debito residuo via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Pertanto non vi è mai stata applicazione di alcun anatocismo; infatti, ogni rata si compone di quota capitale e quota interessi e quest'ultima è determinata esclusivamente sul debito capitale residuo, senza tener conto di altri interessi capitalizzati*" (cfr pag. 16).

"*Una delle fonti di confusione è data dal modello matematico-finanziario attraverso il quale viene calcolata la rata costante dell'ammortamento alla francese. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale. Questo non comporta di per sé la capitalizzazione degli interessi e quindi l'anatocismo. Il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, "staccato" dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. ... Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa*" (cfr pag. 17).

Preliminarmente, il C.T.U. aveva fatto notare (cfr pag. 15) che:

"*secondo le teorie di matematica finanziaria quando si costruisce un piano di ammortamento* ***si parte sempre da un tempo uguale a zero*** *il quale rappresenta il momento in cui la somma contrattualizzata viene erogata al mutuatario,* ***solo dopo il pagamento della prima rata la***

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

componente di capitale della rata pagata viene decurtata dal debito iniziale *(uguale alla somma erogata) e si trova in tal modo il debito residuo*".

"*All'interno di ogni rata si distingue una quota di interessi I_t che costituisce il pagamento degli interessi per il periodo t e una quota capitale C_t che riduce il debito: la somma di tutti i pagamenti in conto capitale deve esaurire il debito. Quest'uguaglianza è detta* condizione di chiusura elementare *in quanto si allude al fatto che essa sancisce l'esaurirsi dell'ammortamento. La quota di interesse I_t è costituita dagli interessi relativi al periodo t, cioè sul debito D_{t-1} ($t= 1, 2, ...,n$; $D_0 = S$, dove S indica la somma erogata)*".

"*L'ammortamento, ovvero la metodologia di pagamento del debito contratto, consiste nello scambio tra l'importo S in 0 e le rate R_t pagate in $t = 1,2,... n$, vi deve essere un'equivalenza finanziaria tale per cui il valore attuale della sommatoria delle rate nei vari periodi è uguale all'importo del debito contratto, quest'uguaglianza è chiamata* condizione di chiusura iniziale, *e stabilisce anch'essa l'esaurirsi dell'ammortamento*".

"*L'equivalenza finanziaria tra S e le R_t si può anche impostare al termine dell'ammortamento: moltiplicando sia S che la sommatoria delle R_t per $(1+i)^n$:*

$$\mathbf{S\,(1+i)^n = \sum_{t=1}^{n} R_t\,(1+i)^{n-t}}$$

che è detta condizione di chiusura finale".

"*Le tre condizioni di chiusura (elementare, iniziale e finale) suddette sono equivalenti soltanto quando si utilizzi una formula esponenziale*".

Il perito ha comunque effettuato il calcolo della rata costante con l'utilizzo della legge di interesse semplice[47] (con un risultato di euro 4.219,51 per il primo mutuo[48] e di euro 9.411,34 per il secondo mutuo[49]). Tuttavia ha affermato che "*In entrambi gli sviluppi si evince che il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste. Questo effetto distorsivo deriva dal fatto che il regime dell'interesse semplice risulta in equilibrio finanziario solamente nell'istante t_0 e non nei periodi intermedi. Al fine di ottenere lo sviluppo di un piano di ammortamento a rata costante determinata impiegando la formula dell'interesse semplice che comporti equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste è necessario ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s) partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*".

Nel secondo elaborato, il perito ha specificato che a tal fine "*… è necessario calcolare il fattore di sconto: il valore attuale del Capitale è il prodotto del capitale disponibile al tempo "t" per il fattore di sconto $1/(1+it)$*".

Ha quindi calcolato per ogni contratto la rata costante in regime di interesse semplice con due varianti: mantenendo fisso il tasso di interesse legale vigente alla data della stipula ed utilizzando il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.

Il C.T.U. ha calcolato che la differenza tra gli interessi pagati e gli interessi legali in tal modo determinati ha prodotto il seguente risultato a credito della mutuataria:

---

47 Cfr pagg. 19 e 20 della C.T.U. e allegate tabelle 10 e 11.

48 Contro una rata costante di euro 4.472,86 in regime composto, di cui alla tabella 8 allegata alla C.T.U. (Lit. 8.661.435, pari ad euro 4.473,26, in contratto).

49 Contro una rata costante di euro 9.672,57 in regime composto, di cui alla tabella 9 allegata alla C.T.U. (euro 9.673,97 in contratto).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

- primo mutuo euro 92.212,53 con tasso legale fisso (allegato 3) ed euro 85.405,66 con tasso tempo per tempo vigente (allegato 4);
- secondo mutuo euro 53.743,76 con tasso legale fisso (allegato 5) ed euro 68.198,89 con tasso tempo per tempo vigente (allegato 6).

Le affermazioni del C.T.U. sono per lo più errate; sebbene alcune siano (parzialmente) corrette, sono sbagliate le conseguenze che ne sono fatte discendere. Non sono corretti nemmeno i criteri adottati per quantificare gli interessi derivanti dall'applicazione del regime semplice.

3.2- Il potere del giudice con riguardo ai risultati dell'accertamento peritale

In giurisprudenza è condiviso il principio secondo il quale il giudice ha sempre il compito di valutare criticamente l'operato del perito cui si è affidato, rivestendo il ruolo di *peritus peritorum*, in virtù del quale non è vincolato alle conclusioni del consulente d'ufficio.

È però pacifico che, laddove decida di disattendere le risultanze della C.T.U., il giudice è tenuto a specificare, attraverso congrua e logica motivazione (in caso contrario censurabile in sede di legittimità), le ragioni per le quali ritenga di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (cfr Cass. n. 24630/2015, Cass. n. 5548/2012).

Inoltre, quando si tratta di questioni rimesse a C.T.U. percipiente, occorre che il giudice fornisca adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr Cass. n. 5148/2011), in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr Cass. n. 200/2021).

In merito a quanto sopra, valga quanto argomentato nei paragrafi successivi, con la precisazione che non sarà trattata la questione dell'asserito anatocismo generato dal calcolo della rata in regime finanziario di interesse composto, dal momento che tale profilo di illegittimità, quantunque elaborato nelle perizie allegate all'atto di citazione, non è stato recepito nell'atto introduttivo, né è stato inserito nelle conclusioni da ultimo precisate.

3.3- Le ragioni per le quali la Consulenza Tecnica d'Ufficio va disattesa

A) La rata calcolata dal C.T.U. è di importo diverso rispetto a quella indicata in contratto

Nel mutuo dell'11.2.2000, tenendo conto della somma mutuata (Lit. 950.000.000 = euro 490.634,05), del tempo di restituzione (156 rate mensili posticipate) e del tasso nominale annuo (5,75%), la rata alla data del contratto è indicata in Lit. 8.661.435 (pari ad **euro 4.473,26** arrotondando al secondo decimale).

Nel mutuo del 12.9.2003, tenendo conto della somma mutuata (euro 1.200.000,00), del tempo di restituzione (156 rate mensili posticipate) e del tasso nominale annuo (3,65%), la rata alla data del contratto è indicata in **euro 9.673,97**.

Il C.T.U. calcola invece la rata del primo mutuo in **euro 4.472,86** (allegato 8) e del secondo mutuo in **euro 9.672,57** (allegato 9), quindi in misura diversa da quella riportata nei contratti.

Il C.T.U., peraltro, non fornisce alcuna spiegazione riguardo a tale differenza, che evidentemente non è da ricondurre ad arrotondamenti dei decimali (v. oltre § 4), per cui – sulla scorta della perizia – non si comprende quale tra i due importi (rata originaria in contratto e rata C.T.U.) sia corretto in base agli elementi indicati in ciascuno dei due contratti di mutuo.

B) Il C.T.U. omette di spiegare per quale ragione i piani di ammortamento allegati ai due contratti non sono coerenti con i propri enunciati consistenti nell'affermazione che: 1) "*... quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese ... Dato che la rata è costante e che le quote interessi decrescono di "i*C_t*" di altrettanto devono crescere le corrispondenti quote capitale*" (cfr pag. 16); 2) "*il calcolo degli interessi* [n.d.r. della quota interessi delle singole rate] *al tasso*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

pattuito in contratto ..." è effettuato "*... sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute*" (cfr pag. 18)

➤ Quanto al punto *sub* 1

I piani di ammortamento allegati ai contratti presentano un andamento delle quote capitale ed interessi che non corrisponde a quelli predisposti dal C.T.U. (allegati 8 e 9), ossia: le quote capitale non sono crescenti e le quote interessi non sono decrescenti.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le prime dieci rate dei piani di ammortamento calcolati dal C.T.U. e di quelli allegati ai contratti.

Mutuo 11.2.2000 (T.A.N. = 5,75%)

a) piano del C.T.U. (allegato 8)

t	n.rata	DEBITO RESIDUO	CAPITALE	INTERESSI	RATA	SCADENZA
0	-	490.634,05				11/02/2000
1	1	488.512,15	2.121,90	2.350,95	4.472,86	11/03/2000
2	2	486.380,08	2.132,07	2.340,79	4.472,86	11/04/2000
3	3	484.237,80	2.142,28	2.330,57	4.472,86	11/05/2000
4	4	482.085,25	2.152,55	2.320,31	4.472,86	11/06/2000
5	5	479.922,38	2.162,86	2.309,99	4.472,86	11/07/2000
6	6	477.749,16	2.173,23	2.299,63	4.472,86	11/08/2000
7	7	475.565,52	2.183,64	2.289,21	4.472,86	11/09/2000
8	8	473.371,41	2.194,10	2.278,75	4.472,86	11/10/2000
9	9	471.166,80	2.204,62	2.268,24	4.472,86	11/11/2000
10	10	468.951,61	2.215,18	2.257,67	4.472,86	11/12/2000

b) piano da contratto

Rata	Importo	Interessi	Qta Cap	Deb Res	Deb Est	Scadenza
1	8.661.435	4.340.069	4.321.366	945.678.634	4.321.366	11/03/2000
2	8.661.435	4.618.281	4.043.154	941.635.480	8.364.520	11/04/2000
3	8.661.435	4.450.196	4.211.239	937.424.241	12.575.759	11/05/2000
4	8.661.435	4.577.970	4.083.465	933.340.776	16.659.224	11/06/2000
5	8.661.435	4.410.995	4.250.440	929.090.336	20.909.664	11/07/2000
6	8.661.435	4.537.271	4.124.164	924.966.172	25.033.828	11/08/2000
7	8.661.435	4.517.130	4.144.305	920.821.867	29.178.133	11/09/2000
8	8.661.435	4.351.830	4.309.605	916.512.262	33.487.738	11/10/2000
9	8.661.435	4.475.845	4.185.590	912.326.672	37.673.328	11/11/2000
10	8.661.435	4.311.682	4.349.753	907.976.919	42.023.081	11/12/2000

Si può osservare che la quota interessi della 2^, 4^, 6^ e 9^ rata è superiore alla quota interessi della rata che la precede, quindi l'andamento non è decrescente; parimenti, la quota capitale della 2^, 4^, 6^ e 9^ rata è inferiore alla quota capitale della rata che la precede, quindi l'andamento non è crescente.

Alla luce di ciò, non può essere verificato l'assunto del C.T.U..

➤ Quanto al punto *sub* 2

Considerando il capitale iniziale di Lit. 950.000.000 e tenendo presente che il tasso di interesse periodale (calcolato dal C.T.U. come mensile costante) *i* è 0,0047916667 (= 5,75 : 12), la quota interessi della prima rata, secondo il criterio del C.T.U., dovrebbe essere pari a Lit. 4.552.083,365 (= 0,0047916667 * 950.000.000), mentre nel piano allegato al contratto è Lit. 4.340.069. Poiché di

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

scadenza in scadenza il debito residuo diminuisce in ragione della quota capitale contenuta in ogni rata e la quota capitale è determinata dal C.T.U. per differenza tra la rata e la quota interessi, ne consegue che la divergenza tra il dato in contratto e quello elaborato dal C.T.U. si ripercuote in tutto lo sviluppo del piano. Sarebbe peraltro un mero esercizio privo di utilità verificare le restanti componenti (rata, quota interessi, quota capitale e debito residuo), tanto più in quanto già la rata in contratto (Lit. 8.661.435 pari ad euro 4.473,26) e quella calcolata dal C.T.U. (euro 4.472,86) sono di importo diverso50.

Mutuo 12.9.2003 (T.A.N. = 3,65%)

c) piano del C.T.U. (allegato 9)

t	n.rata	DEBITO RESIDUO	CAPITALE	INTERESSI	RATA	RATE	SCADENZA
0	-	1.200.000,00					12/09/2003
1	1	1.193.977,43	6.022,57	3.650,00	9.672,57	156	12/10/2003
2	2	1.187.936,54	6.040,89	3.631,68	9.672,57	155	12/11/2003
3	3	1.181.877,27	6.059,27	3.613,31	9.672,57	154	12/12/2003
4	4	1.175.799,58	6.077,70	3.594,88	9.672,57	153	12/01/2004
5	5	1.169.703,39	6.096,18	3.576,39	9.672,57	152	12/02/2004
6	6	1.163.588,67	6.114,72	3.557,85	9.672,57	151	12/03/2004
7	7	1.157.455,35	6.133,32	3.539,25	9.672,57	150	12/04/2004
8	8	1.151.303,37	6.151,98	3.520,59	9.672,57	149	12/05/2004
9	9	1.145.132,68	6.170,69	3.501,88	9.672,57	148	12/06/2004
10	10	1.138.943,22	6.189,46	3.483,11	9.672,57	147	12/07/2004

d) piano da contratto

1	9.673,97	3.600,01	6.073,96	1.193.926,04	6.073,96	12/10/2003
2	9.673,97	3.701,18	5.972,79	1.187.953,25	12.046,75	12/11/2003
3	9.673,97	3.563,87	6.110,10	1.181.843,15	18.156,85	12/12/2003
4	9.673,97	3.663,72	6.010,25	1.175.832,90	24.167,10	12/01/2004
5	9.673,97	3.645,09	6.028,88	1.169.804,02	30.195,98	12/02/2004
6	9.673,97	3.392,44	6.281,53	1.163.522,49	36.477,51	12/03/2004
7	9.673,97	3.606,93	6.067,04	1.157.455,45	42.544,55	12/04/2004
8	9.673,97	3.472,38	6.201,59	1.151.253,86	48.746,14	12/05/2004
9	9.673,97	3.568,90	6.105,07	1.145.148,79	54.851,21	12/06/2004
10	9.673,97	3.435,46	6.238,51	1.138.910,28	61.089,72	12/07/2004

➤ Quanto al punto *sub* 1

Con riguardo a questo mutuo, si può constatare che la quota interessi della 2^, 4^, 7^ e 9^ rata è superiore alla quota interessi della rata che la precede, quindi l'andamento non è decrescente; parimenti, la quota capitale della 2^, 4^, 7^ e 9^ rata è inferiore alla quota capitale della rata che la precede, quindi l'andamento non è crescente.

Vale quanto già osservato in merito all'impossibilità di verificare l'assunto del C.T.U..

➤ Quanto al punto *sub* 2

È confermata la non corrispondenza dei dati presenti nel piano di ammortamento rispetto a quelli ricavati applicando il metodo del C.T.U.

Considerando il capitale iniziale di euro 1.200.000 e tenendo presente che il tasso di interesse

50 Questa differenza non rileva al fine, che qui interessa, di evidenziare la discrepanza (sul quale il C.T.U. non si è soffermato) oggetto di trattazione al punto B-2, dal momento che si tratta della quota interessi calcolata sul capitale iniziale.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

periodale (calcolato dal C.T.U. come mensile costante) *i* è 0,0030416667 (= 3,65 : 12), la quota interessi della prima rata, secondo il criterio del C.T.U., dovrebbe essere pari a euro 3.650 (= 0,0030416667 x 1.200.000), mentre nel piano allegato al contratto è euro 3.600,01.

Valgono le stesse considerazioni già illustrate con riguardo al primo mutuo.

C) Secondo il C.T.U. con la metodologia di ammortamento alla francese "*… Il calcolo degli interessi ... è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore*" (cfr pag. 17)

Ciò è vero soltanto se il calcolo delle rate è effettuato in regime finanziario di interesse composto[51], che – come si è illustrato al § 1.3 – non è "LA" regola caratterizzante l'ammortamento alla francese, bensì "UNA" tra quelle conosciute, tutte abbinabili con tale metodologia di rimborso del debito (e altresì con le altre).

Già la Caliri[52] aveva evidenziato (e dimostrato con un esempio che qui per brevità non si riporta, rimandando al testo in nota) che è un "*errore grossolano*" applicare per il calcolo della quota di interesse "*… la diffusa quanto errata regola ... che consiste nel moltiplicare il debito residuo della scadenza precedente per il tasso contrattuale, qualunque possa essere la legge finanziaria che regola la condizione di chiusura imposta*".

L'affermazione del C.T.U. non è quindi vera quando per il calcolo delle rate si utilizza, per quanto interessa ai fini della presente decisione, il regime finanziario dell'interesse semplice[53].

D) Secondo il C.T.U. "*… la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento ...*" (cfr pag. 16) tuttavia "*… il piano di ammortamento alla francese* [n.d.r stilato in regime finanziario di interesse composto] *non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire*" (cfr pag. 17) "*… tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse ... ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa*" (cfr pag. 17)

L'affermazione del C.T.U. si trova diffusamente ripetuta nelle sentenze di merito, che si limitano a recepire acriticamente le conclusioni dei periti d'ufficio, oppure, addirittura, ritenendo superfluo rimettere l'accertamento ad un tecnico, si omologano all'orientamento giurisprudenziale la cui

---

51 In tale regime, le quote interessi delle varie rate "*... risultano pari al **prodotto** tra il **debito residuo** relativo alla scadenza precedente e il **tasso di interesse periodale**. **N.B.** Tale formula non risulta fissata in maniera esogena (in termini congetturali), ma discende algoritmicamente dalla definizione del debito residuo e costituisce la **caratteristica** dell'adozione del regime finanziario della **capitalizzazione composta***" (cfr cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale. Analisi e confronti tra metodologie di valutazione*, pag. 7, su www.attuariale.eu).

52 CALIRI M., *Appunti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore, 1998, pag. 139.

53 In questo caso, le quote interessi di ogni rata "*risultano pari al **prodotto** tra il **debito residuo** relativo alla scadenza precedente, il **tasso di interesse periodale** e il **fattore di attualizzazione** per l'intervallo intercorrente tra la scadenza corrente e l'epoca finale dell'operazione di ammortamento. **N.B.** Anche in questo caso, tale formula non risulta fissata in maniera esogena (in termini congetturali), ma discende **algoritmicamente** dalla definizione del debito residuo e costituisce la **caratteristica** dell'adozione del regime finanziario della **capitalizzazione semplice***" (cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale. Analisi e confronti tra metodologie di valutazione*, pag. 10, su www.attuariale.eu).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

sintesi consiste in ciò che, quantunque la rata di un piano di ammortamento (con metodologia) alla francese (in regime finanziario di interesse composto) sia calcolata in capitalizzazione composta, la quota interessi è invece calcolata in interesse semplice e dunque non vi è composizione degli interessi.

Sebbene si verta in una materia connotata da un elevato grado di tecnicismo, la non coerenza di tale ragionamento è percepibile anche sulla base di un procedimento del pensiero di livello non particolarmente elaborato e senza una conoscenza approfondita della matematica finanziaria.

Dato che, con tale metodologia e regime finanziario: per definizione, la rata di rimborso di un prestito viene calcolata con "*la formula della capitalizzazione composta*"; ogni rata è formata da una quota di capitale e una quota di interessi; la quota di capitale della prima rata viene sottratta al capitale iniziale e poi, per le rate successive, al residuo capitale della scadenza precedente; la quota interessi della prima rata è calcolata sul capitale iniziale, quella delle rate successive sul residuo capitale della scadenza precedente; a ciò consegue che **la quota interessi è influenzata dalla quota capitale (poiché il capitale residuo ad ogni scadenza dipende dalla quota capitale che di tempo in tempo gli viene sottratta), che a propria volta dipende dall'importo della rata calcolata in regime composto**. Tra l'altro, anche la quota capitale può essere determinata in regime composto, conoscendo soltanto le specifiche contrattuali (importo finanziato, tasso di interesse e numero di rate).

Perciò, data tale concatenazione, è illogico concludere che la quota interessi delle singole rate non risente degli effetti della capitalizzazione composta.

L'illogicità della tesi fatta propria dal C.T.U., già intuibile a livello di "persona media", è stata evidenziata in ambito accademico, laddove si è fatto notare che:

- "*Non è algebricamente ammissibile che, nella stesura dello stesso piano di ammortamento, possano convivere gli algoritmi di due diversi regimi finanziari, tranne che in casi estremamente particolari (esempio: caso di ammortamento a tasso nullo)*"[54];
- "*La locuzione "**le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice**" (in talune occasioni accompagnata dalla inconciliabile precisazione "anche se le rate di ammortamento sono calcolate in capitalizzazione composta") presente in molteplici sentenze ... o CTU o CTP, in forma di congettura, quindi senza alcuna dimostrazione, costituisce un palese **errore di logica matematica**, che potrebbe essere adeguatamente sanato mediante la lettura del classico testo "A system of logic" (1843 – Ed. Harper & Bros 1882) del filosofo ed economista britannico John Stuart Mill ...*"[55].
- "*Quando si afferma che nell'ammortamento francese non esiste il fenomeno del calcolo dell'interesse sugli interessi già maturati e che in ciascun periodo la quota interessi è calcolata sul debito residuo dell'anno precedente, argomentando che di fatto si 'pagano' gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi già corrisposta, si ignora*[no] *… il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che, a sua volta, dipende dal calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta*"[56].

È pacifico che, dalla conoscenza della rata R, è possibile costruire "in forma ricorsiva" il piano di

54 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Le Controversie Bancarie* n. 23, pag. 63.

55 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO "*Due sentenze della Sezione XVII del Tribunale Civile di Roma. Alcune incongruenze*", pag. 3, su www.attuariale.eu (articolo completo pubblicato sulla rivista *Le Controversie Bancarie* n. 27).

56 Cfr OLIVIERI G. - FERSINI P., "*Sull'"Anatocismo" nell'ammortamento francese*", in Banche e Banchieri Rivista della Associazione Banche Private n. 2/2015, pag. 152.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

ammortamento[57] in CC, calcolando progressivamente (per k = 1, 2, …, n):

- le quote interessi $I_k = i\, D_{k-1}$
- le quote capitali $C_k = R - I_k$
- i debiti residui $D_k = D_{k-1} - C_k = D_{k-1} - R + I_k = D_{k-1}\,(1 + i) - R \;,\quad D_n = 0$

Infatti, "*È noto che nel caso di ammortamento di un mutuo "alla francese", fissato il regime finanziario e definita la rata di ammortamento, la conoscenza delle quote capitali oppure dei debiti residui (dal debito iniziale, fino al debito finale nullo) permette di costruire in modo univoco il piano di ammortamento e, in particolare, le quote interessi, come differenze tra ciascuna rata e la corrispondente quota capitale ...*"[58].

Anche Olivieri-Fersini (alle pagine 135-136 dello scritto in nota 52) hanno evidenziato lo stesso effetto: "*La relazione di aggiornamento del debito residuo di un qualsiasi piano di ammortamento è la seguente*:

$$\underbrace{C^{(t)}}_{\text{debito residuo in t}} = \underbrace{C^{(t-1)}(1+i)}_{\text{montante di } C^{(t-1)} \text{ in t}} - \underbrace{R_t}_{\text{rata che scade in t}} \quad , \quad t \in \{1,2,....n\} \qquad (5)$$

Tale relazione, nota come equazione ricorrente del debito residuo, prevede che il debito iniziale di importo pari a $A = C^{(0)}$ *sia man mano aggiornato fino all'epoca finale in cui ci si aspetta l'azzeramento del debito residuo, cioè* $C^{(n)} = 0$. *Il significato finanziario dell'equazione (5) basterebbe da solo a spiegare quello che nel prosieguo di questa nota si cerca di dimostrare con una rigorosa formalizzazione analitica e un inequivocabile esempio numerico. L'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore* $C^{(t-1)}(1 + i)$, *coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta*".

Per comprendere ancora più facilmente il legame esistente tra le grandezze del piano, è utile mostrare in una tabella[59] il piano di ammortamento alla francese in CC, costruito "… *a partire dalla determinazione del valore della rata costante* R *rimborsata posticipatamente al tempo* t_k *(con* k = 1, 2, …, n*) di scadenza di ogni rata, corrispondente ad un capitale erogato al tempo* t_0 *e regolato da un tasso di interesse* i *stabilito rispetto a una certa scala temporale di riferimento*". Anche qui i singoli termini del piano vengono "… *calcolati sulla base di una procedura ricorsiva che prevede di imputare, per ogni* k = 1, 2, …, n *rata, una quota capitale pari alla differenza tra il valore della rata* R *e la quota interessi ottenuta moltiplicando il tasso di interesse* i *per il debito residuo all'istante precedente al rimborso*", con la precisazione che, in caso di rimborso infra annuale, si dovrà utilizzare il tasso di periodo equivalente nel regime di interessi utilizzato.

57 Il piano di ammortamento può anche essere costruito, in modo alternativo equivalente, facendo derivare la formula di calcolo delle quote interessi "in forma diretta" dall'intero modello di calcolo (Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Le Controversie Bancarie* n. 10, pag. 63).

58 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 3, su www.attuariale.eu.

59 Tabella e argomentazioni tratte da ARETUSI G., "*Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*", Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pagg. 49-50.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

n. Rata (k)	Quota Capitale	Quota Interessi	Debito Residuo
0	0	0	C
1	$R - iC$	iC	$C - R + iC = C(1+i) - R$
2	$R - i(C(1+i) - R)$	$i(C(1+i) - R)$	$(C(1+i) - R) - R + i(C(1+i) - R) = = (C(1+i) - R)(1+i) - R$
...	...	...	...
n	$R - i\big((\dots n - 1\ volte \dots ((C(1+i) - R)(1+i) - R) \dots \dots)(1+i) - R\big)$	$i\big((\dots n-1\ volte \dots ((C(1+i) - R)(1+i) - R) \dots \dots)(1+i) - R\big)$	$\big((\dots n\ volte \dots ((C(1+i) - R)(1+i) - R) \dots \dots)(1+i) - R\big) = 0$

"*Si nota, immediatamente, che già in* t_2 *l'interesse agisce componendosi sull'interesse del periodo precedente ...*"[60], presente nella formula del debito residuo di quest'ultimo periodo.

In corrispondenza della seconda rata (ossia con k = 2) la quota interessi è infatti data dal tasso di interesse (**i**) moltiplicato per il debito residuo in k = 1, ossia (C (1 + **i**) – R):

$$\mathbf{i}\,(C\,(1+\mathbf{i}) - R) = C\,\mathbf{i}\,(1+\mathbf{i}) - R\,i$$

come si può constatare, l'interesse moltiplica l'interesse.

Che gli interessi non siano calcolati in regime semplice si ricava anche partendo dalla formula indicata a pag. 15 della 1^ C.T.U.

$$\mathbf{S\,(1+i)^n = \sum_{t=1}^{n} R_t\,(1+i)^{n-t}}$$

La formula offerta dalla C.T.U. è ad impostazione finale, e può essere riscritta, per la regola della sommatoria delle potenze, nel modo seguente:

$$S(1+i)^n = R\frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Ovvero, il montante rata si ottiene moltiplicando la rata per la rendita unitaria, calcolata in capitalizzazione composta. Dividendo a destra e sinistra per tale rendita si ricava la formula della rata:

$$R = \frac{Si(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

60 Cfr ARETUSI G., ibidem.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Questo risultato si ottiene se si sviluppano i passaggi considerando il rapporto tra il capitale erogato e il valore attuale[61], calcolato in regime composto (impostazione iniziale), per cui si può scrivere:

$$R = \frac{Si(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = \frac{S}{a_{\overline{n}|i}}$$

La formula riportata dal C.T.U. significa che il montante del debito (posto a sinistra dell'uguale) è uguale al montante rata (posta a destra dell'uguale), espresso come sommatoria degli interessi composti, calcolati in capitalizzazione composta sull'importo della rata.

Pertanto, il meccanismo di maturazione degli interessi sugli interessi, deriva dalla sottrazione al debito residuo delle quote capitali. Infatti, sviluppando la formula del debito residuo, si può verificare che l'interesse soggiace al medesimo regime (composto) in virtù delle leggi matematiche che presiedono al calcolo della rata[62]. La formula ricavata a partire da quella della rata, mostra chiaramente come la quota di interesse sia in composto, poiché data dalla differenza tra la rata R e la quota capitale, entrambe le componenti calcolate in regime composto.

Si evince quindi che, se si adotta il regime composto nella determinazione della rata, tutte le componenti del piano di ammortamento seguono il calcolo composto o esponenziale. D'altra parte sarebbe inconcepibile ritenere che la convivenza di più regimi finanziari all'interno dello stesso piano e pretendere che poi chiuda con l'ultimo pagamento. Si comprende sin d'ora che la remunerazione del capitale segue una legge esponenziale.

E) Secondo il C.T.U., "*Le tre condizioni di chiusura (elementare, iniziale e finale) suddette sono equivalenti soltanto quando si utilizzi una formula esponenziale*" (pag. 15); con l'ammortamento alla francese "*La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale*" (cfr pag. 17), mentre con l'utilizzo del regime di interesse semplice "*… il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste. Questo effetto distorsivo deriva dal fatto che il regime dell'interesse semplice risulta in equilibrio finanziario solamente nell'istante t_0 e non nei periodi intermedi*" (cfr pag. 20)

L'equivalenza della chiusura elementare, iniziale e finale è dovuta dalla legge della scindibilità, che governa il regime finanziario della capitalizzazione composta e non anche il regime finanziario della capitalizzazione semplice.

Però, ad avviso del C.T.U., un piano di ammortamento redatto in regime di interesse semplice non è in equilibrio finanziario perché non garantisce le tre citate condizioni di chiusura e non risponde alla legge di scindibilità[63] ("… *equilibrio finanziario … non nei periodi intermedi*").

---

61 $a_{\overline{n}|i} = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$

62 OLIVIERI G. - FERSINI P., op. cit., pag. 152: "*Il piano di ammortamento è la descrizione dettagliata del fenomeno finanziario che sta dietro l'operazione effettuata e quindi rispecchia le caratteristiche del fenomeno che come già detto, nell'ammortamento francese, segue la legge finanziaria della capitalizzazione composta*".

63 "*Una legge finanziaria (di capitalizzazione o di sconto) si dice* scindibile *se è indifferente alle interruzioni. Ciò significa che se si impiega il capitale C in un'operazione che ha durata t si deve ottenere lo stesso risultato che si otterrebbe dalla stessa operazione realizzata in più tempi successivi … tra le leggi studiate solo la* ***capitalizzazione composta*** *è scindibile (le interruzioni non influenzano il risultato, come già osservato)*" (CALIRI M., *Appunti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore,1998, pag. 57 – grassetto aggiunto).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Tale conclusione non è corretta, poiché l'ammortamento in capitalizzazione semplice ha come condizioni di chiusura l'elementare e la finale; inoltre soltanto la legge di capitalizzazione composta è scindibile (v. nota 63).

D'altra parte, come dovrebbe essere ovvio, differenti regimi di capitalizzazione sono caratterizzati da differenti proprietà, altrimenti non sarebbero – appunto – differenti tra loro.

Per smentire gli argomenti del C.T.U., si riportano – sinteticamente – gli insegnamenti della Caliri[64] (si tratta peraltro di principi pacifici in ambito accademico), omettendo le parti con le dimostrazioni matematiche, delle quali si dà per assodata la correttezza.

Va premesso che, per la condizione di chiusura elementare (che riguarda il modello aritmetico dell'ammortamento, nel quale non viene fatto alcun riferimento alle quote di interesse), "*la somma di tutte le quote capitale deve ricostruire il capitale mutuato*". Per tener conto di una "*logica di tipo finanziario ... occorre fissare dei vincoli, altre condizioni di chiusura, che impongono l'equivalenza finanziaria ad una determinata scadenza tra il debito contratto e l'insieme delle prestazioni a carico del debitore: in altri termini l'ammontare del debito valutato ad una certa scadenza deve essere uguale al valore, calcolato a quella stessa scadenza, di tutte le rate che il debitore deve ancora corrispondere. L'equivalenza finanziaria in genere viene posta all'inizio o alla fine dell'operazione, dando origine, se la legge finanziaria usata non è scindibile, a valori di rate, quote di capitale, quote di interesse e debito residuo diversi*".

Ciò posto, si deve tenere conto che "*… la condizione di* ***chiusura elementare*** *vale* ***per definizione di ammortamento****, mentre le condizioni di* ***chiusura iniziale e finale*** *sono vincoli che devono essere posti.* ***in via alternativa. per l'impostazione finanziaria.*** *Dunque, lo studio di un qualsiasi ammortamento può essere condotto imponendo* ***una*** *delle condizioni di chiusura* ***iniziale o finale*** *e avvalendosi della condizione di chiusura elementare (che, ripetiamo, vale in qualunque caso, proprio per definizione di ammortamento).* ***La non equivalenza delle condizioni dell'impostazione finanziaria comporta piani di ammortamento diversi****. ...* ***l'equivalenza finanziaria implica la condizione di chiusura elementare, ossia che imponendo la condizione di chiusura iniziale o la condizione di chiusura finale resta verificata anche la condizione di chiusura elementare****. ... Dunque la condizione di chiusura iniziale è soddisfatta se lo è anche la condizione di chiusura elementare. Ovviamente non vale il viceversa. Infatti, analoghe considerazioni possono farsi a proposito della condizione di chiusura finale e pertanto segue che la condizione di chiusura finale è soddisfatta se lo è anche la condizione di chiusura elementare; se valesse il viceversa,* ***le due condizioni di chiusura iniziale e finale*** *si implicherebbero, mentre,* ***com'è noto, non sono in generale equivalenti***" (grassetto e sottolineatura aggiunti).

Applicando tali nozioni ai (soli, per quanto qui interessa) regimi finanziari di CC e CS, si ottiene che:

"*La scindibilità della legge di capitalizzazione composta consente di ottenere gli stessi vincoli sulle rate – e dunque lo stesso piano di ammortamento – qualunque possa essere la condizione di chiusura imposta. Da ciò consegue che uno stesso insieme di rate soddisfa sia la condizione di chiusura iniziale che quella finale e nel caso di rate costanti esiste un solo insieme di rate che ammortizza il debito*"[65];

"*La caratteristica della capitalizzazione semplice è che gli interessi si rendono disponibili solo alla fine del periodo di impiego e pertanto essa sembra inquadrarsi nella logica della condizione di chiusura finale*"[66].

64 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 129-141.

65 Cfr CALIRI M., ibidem, pag. 142.

66 Cfr CALIRI M., ibidem, pag. 147.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Pertanto la conclusione del perito si conferma errata.

Al fine di porre le basi per la comprensione del successivo punto "F", va a questo punto aggiunto che la scindibilità propria del regime composto degli interessi rende questo regime indifferente dall'epoca rispetto alla quale si impone il principio di equità finanziaria, diversamente da quanto vale per il regime semplice.

Per il principio di equità finanziaria, un'operazione di scambio è in equilibrio quando il valore delle somme incassate è uguale al valore delle somme pagate[67]. "*Tale principio fondamentale, in matematica applicata all'economia, indica il criterio per valutare se due somme di denaro, nominalmente diverse, poiché riferite a istanti di tempo diversi, possano invece tra loro essere considerate equivalenti se riferite ad uno stesso istante temporale*"[68].

Con riguardo alla data nella quale può essere valutato il principio di equità, "*essendo molteplici le scadenze sia delle prestazioni che delle controprestazioni, bisognerà fissare anche un'epoca di riferimento e intendere che tra le prestazioni e le controprestazioni debba sussistere il vincolo che, riportandole, con la legge di interesse o sconto prescelta, all'epoca di riferimento pure prefissata, il valore delle prime eguagli il valore delle seconde*"[69]. "*In particolare, l'impostazione del principio di equità alla data t_0 di origine dell'operazione di scambio, è nota come impostazione iniziale del principio di equità finanziaria. Inoltre, volendo valutare l'equità dell'operazione di scambio alla sua data di chiusura t_n si parlerà di impostazione finale del principio di equità finanziaria. Infine, è possibile generalizzare il principio di equità finanziaria con impostazione in un'epoca qualunque, ossia in un qualsiasi altro generico istante temporale t_m compreso tra t_0 e t_n (cioè, con $0 \leq m \leq n$)*"[70].

In virtù della proprietà della scindibilità, "… *nel caso del regime composto degli interessi, le due impostazioni, iniziale e finale, del principio di equità sono perfettamente equivalenti e i due complessi di prestazioni equivalenti a una data epoca, lo sono a qualunque altra epoca*"[71].

Mentre l'adozione del regime finanziario della CC, grazie alla scindibilità delle sue leggi, non presenta particolari problemi, al contrario, nel caso di adozione del regime della CS occorre affrontare la questione consistente nella scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria dell'intera operazione[72], poiché tale regime non è indifferente all'epoca t_k (con k = 1,2, …, n) rispetto alla quale si impone il principio di equità finanziaria[73].

A tale scopo, occorre ricordare che "*Un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego*"[74], da cui "… *segue che nelle valutazioni delle operazioni che si svolgono in regime di capitalizzazione semplice il principio di equivalenza finanziaria deve essere applicato prendendo come tempo di valutazione la scadenza*

---

67 Cfr MORICONI F., *Matematica Finanziaria*, Il Mulino, 1994, pag. 50.

68 Cfr ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pag. 15 su www.ilcaso.it.

69 Cfr LEVI E., *Corso di Matematica Finanziaria*, La Goliardica, 1959, pag. 156.

70 Cfr ARETUSI G., *Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*, Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pag. 24 (dove si citano concetti tratti da Levi).

71 Cfr ARETUSI G., ibidem, pag. 27.

72 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*, pag. 2, su www.attuariale.eu.

73 Cfr ARETUSI G., ibidem, pag. 30.

74 Cfr VAROLI G., *Matematica Finanziaria*, Casa Editrice Pàtron, 1979, pag. 17.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

dell'operazione, scadenza stabilita quando è sorta l'operazione"[75]. Il regime di CS va dunque inquadrato nella logica dell'equivalenza finale (CS.f), mentre la condizione di equivalenza iniziale (CS.i) è coerente con il regime finanziario della capitalizzazione ad interessi anticipati[76]. Infatti, l'*abbinamento CS.i ... anche se ammissibile dal punto di vista puramente algebrico, non risulta accettabile dal punto di vista finanziario, economico e contabile, in quanto concettualmente richiederebbe la disponibilità anticipata degli interessi all'inizio del periodo di impiego e non già alla fine del periodo stesso*"[77].

A diverse conclusioni non si perviene sulla scorta della tesi che ha posto in risalto l'analogia esistente tra la scelta dell'epoca iniziale di equivalenza (in CS) per la stesura di un piano di ammortamento "alla francese" e il tempo della pattuizione (ossia stipula del contratto). Come è stato evidenziato da autorevole dottrina matematica[78] "*Si tratta di due aspetti, per loro natura, differenti:*

- *nella pattuizione del contratto, l'epoca iniziale è quella in cui si fissano i parametri, le caratteristiche e le regole e a tale epoca al contratto si allega, facendone parte integrante, il piano di ammortamento,*
- *nella stesura del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, l'epoca di equivalenza o condizione di chiusura (rif. Caliri) è il tempo (iniziale o finale o, in teoria, qualsiasi altro tempo meno usuale) nel quale la legge finanziaria di capitalizzazione, utilizzata per calcolare le grandezze del piano di ammortamento, deve soddisfare le* ***condizioni di tipo finanziario*** *che riguardano la formazione degli interessi.*

  Nota*: tale condizione finanziaria non va confusa con la* ***condizione elementare o aritmetica*** *(che esula dall'aspetto finanziario della legge di capitalizzazione), secondo cui la somma delle quote capitale deve restituire il debito iniziale.*

Si tratta di due aspetti, rispettivamente ***giuridico*** *e* ***matematico****, profondamente differenti tra loro, che devono coesistere nel rispetto delle loro peculiarità: il tempo iniziale di stipula è il tempo (giuridico) in cui i contratti vengono concordati, anche quando si tratti di contratti a termine (es. "Future"), oppure contratti in cui alcune grandezze sono aleatorie (es. "tasso variabile"). Altra cosa è il tempo (finanziario) di equivalenza, che è l'epoca, nel quale la legge di capitalizzazione scelta ha il tempo di riferimento per la determinazione (e quindi l'equilibrio) delle sue grandezze:* ***una volta fissato tale tempo, qualunque esso sia****, il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice risulta determinato e unico*".

Proseguono i medesimi autori indicando le formule per il calcolo della rata costante in capitalizzazione semplice, con differente scelta del tempo di equilibrio (finale: freccia verso destra; iniziale[79]: freccia verso sinistra):

---

75 Cfr VAROLI G., ibidem, pag. 22. Nello stesso senso: CALIRI M., ibidem, pag. 147 (già citata in nota 65), ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*, in Le Controversie Bancarie n. 23 e su www.attuariale.eu., pag. 2.

76 Cfr CALIRI M., ibidem, pag. 145 e ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem.

77 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem.

78 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem.

79 La formula della rata ad equilibrio iniziale può essere scritta (con simbologia diversa, dove $D_0 = C$ e $k = s$) anche come segue (cfr, ad esempio, CALIRI M., ibidem, pag. 144):

$$R = \frac{C}{\sum_{s=1}^{n} \frac{1}{1+is}}$$

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

$$R^{\overrightarrow{CS}} = \frac{D_0(1+in)}{n\left(1+i\frac{n-1}{2}\right)} \qquad R^{\overleftarrow{CS}} = D_0\left(\sum_{k=1}^{n}(1+ik)^{-1}\right)^{-1}$$

e le rispettive formule per il calcolo della quota interessi[80]:

$$I_k^{\overrightarrow{CS}} = \frac{iD_{k-1}^{\overrightarrow{CS}}}{1+i(n-k)} \qquad I_k^{\overleftarrow{CS}} = \frac{iD_{k-1}^{\overrightarrow{CS}}}{1+i(k-1)}$$

È opportuno evidenziare fin d'ora che il sottoscritto giudice aderisce alla tesi secondo la quale il regime di CS va inquadrato nella logica dell'equivalenza finale (CS.f), ritenendo convincenti gli argomenti addotti a supporto. In questo senso è la giurisprudenza di merito che ha affrontato in termini matematici il tema dell'ammortamento alla francese (cfr Tribunale Massa Tribunale di Massa, giudice dott. Provenzano, sentenze n. 90 del 4.2.2020 e n. 383 del 5.8.2020).

F) Secondo il C.T.U., "*In entrambi gli sviluppi* [n.d.r.: in regime di interesse semplice] *si evince che il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste. Questo effetto distorsivo deriva dal fatto che il regime dell'interesse semplice risulta in equilibrio finanziario solamente nell'istante t_0 e non nei periodi intermedi. Al fine di ottenere lo sviluppo di un piano di ammortamento a rata costante determinata impiegando la formula dell'interesse semplice che comporti equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste è necessario ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s) partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*" (pag. 20), ossia calcolando "*... il fattore di sconto: il valore attuale del Capitale è il prodotto del capitale disponibile al tempo "t" per il fattore di sconto 1/(1+it)*" (pag. 6 secondo elaborato)

Le affermazioni del perito d'ufficio presentano più incongruenze.

Si osserva innanzitutto che il C.T.U. sconfessa se stesso, dal momento che – contrariamente all'affermazione secondo la quale con l'utilizzo del regime di interesse semplice "*… il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste*" (v. lett. "E") – ammette la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rata costante in regime di interesse semplice, che "*comporti equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste*", dunque che sia in equilibrio finanziario.

Tuttavia il perito aggiunge – come ad insinuare che l'operazione non sia corretta, ed in effetti, così come costruita, non è corretta – che "*è necessario ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s) partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*".

Il C.T.U. non fornisce alcun altra spiegazione, limitandosi a riportare la formula utilizzata per il calcolo della rata costante in regime di interesse semplice, ossia

$$R_{semp.} = \frac{A}{\sum_{s=1}^{n}\frac{1}{1+si}}$$

dove:

R= rata

A = somma mutuata

80 Cfr anche CALIRI M., ibidem, pagg. 142 e 192.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

i = tasso periodale

s = numero rate da n. 1 a n

Il perito non ha neppure chiarito per quale ragione, nei prospetti di calcolo allegati al primo elaborato (all. 10 e 12 per il 1^ mutuo, all. 11 e 13 per il 2^ mutuo), in corrispondenza di t = 1 abbia indicato la rata n. 156, di t = 2 la rata n. 155, di t = 3 la rata n. 154 e così via fino a t = 156 in cui la rata è la n. 1. Facendo uno sforzo interpretativo, dovrebbe evincersi che, nella formula del fattore di sconto, abbia dato a t il valore di 156 per la prima rata, 155 per la seconda rata, 154 per la terza, …, 1 per la centocinquantaseiesima e che in ciò si concretizzi la "inversione"[81] (dell'asse temporale).

Ciò che è certo è che con la formula sopra riportata, il C.T.U. ha ottenuto una rata costante in CS (pari ad euro 4.219,51 per il 1^ mutuo e ad euro 9.411,34 per il 2^ mutuo) che però ha sviluppato in modo diverso tra loro nei piani di ammortamento riportati negli allegati 10 e 12 (1^ mutuo) e nei piani di ammortamento riportati negli allegati 11 e 13 (2^ mutuo). In sostanza, con riferimento ai piani di cui agli allegati 10 e 11 ha evidenziato che "*il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste*"), mentre con riguardo ai piani di cui agli allegati 12 e 13 ha precisato che sempre "*partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*", per ottenere "*equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste*" ha dovuto "*ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s)*" (1^ claborato), calcolando "*... il fattore di sconto: il valore attuale del Capitale è il prodotto del capitale disponibile al tempo "t" per il fattore di sconto 1/(1+it)*" (2^ elaborato).

Il perito, dunque, sulla base dei medesimi valori di capitale, rate, tasso di interesse, utilizzando una determinata formula e ottenendo (evidentemente) un'unica rata, ha costruito per ciascun mutuo (del tutto inconcepibilmente) due diversi piani di ammortamento, il secondo dei quali – a suo avviso – in equilibrio finanziario. Soltanto questo sarà analizzato (per ciascuno dei due mutui), essendo palese che non ha senso anche solo elaborare un piano che non "chiude".

Preliminarmente è necessario stendere i piani di ammortamento dei due mutui per cui è causa secondo la formula per il calcolo della rata adottata dal C.T.U., che corrisponde a quella in regime finanziario di interesse semplice con epoca di equivalenza iniziale, di cui al punto "E" che precede (scritta come in nota 78), per poi confrontarli con quelli elaborati dal perito (all. nn. 12 e 13).

In dottrina matematica[82], l'operazione viene così inquadrata:

le quote interessi risultano pari al prodotto di tre fattori: il debito residuo precedente e il tasso di interesse (come nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta) e il fattore di attualizzazione, in capitalizzazione semplice, per l'intervallo di tempo intercorrente tra il tempo 1 e l'epoca di pagamento della rata; la formula, ottenuta per via algebrica, risulta caratteristica del regime finanziario della capitalizzazione semplice con epoca di equivalenza iniziale (rif. Caliri - pag. 140)

$$I_k^{cs.i} = \underbrace{D_{k-1}^{cs.i}} \cdot \underbrace{i} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+i(k-1)}} \qquad rif.CC \Rightarrow I_k = \underbrace{D_{k-1}} \cdot \underbrace{i}$$

i debiti residui, pari al valore attuale delle rate ancora da pagare, sono caratterizzati dalla relazione ricorrente

81 V. nota 85.

82 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 12, su www.attuariale.eu.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

$$D_k^{cs.i} = D_{k-1}^{cs.i} - C_k^{cs.i} = D_{k-1}^{cs.i} - R^{cs.i} + I_k^{cs.i} = D_{k-1}^{cs.i} - R^{cs.i} + \frac{D_{k-1}^{cs.i}\, i}{1 + i(k-1)} =$$

$$= D_{k-1}^{cs.i} \left(1 + \frac{i}{1 + i(k-1)}\right) - R^{cs.i}$$

la quota capitale di ogni rata sarà ricavata sottraendo all'importo della rata la quota interessi ottenuta come sopra indicato.

Mutuo dell'11.2.2000

capitale erogato (A)	Lit. 950.000.000
rate (k, oppure s oppure n)	156
tasso di interesse (i)	5,75% (periodale 0,00479166666666667)
$\sum_{s=1}^{n} \frac{1}{1+si}$	116,277423605084
rata in CS.i	Lit. 8.170.115,66429707 (= euro 4.219,51 da C.T.U.[83])

data	tempo	importo rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
	0				950.000.000,0000
11/03/2000	1	8.170.115,66429707	4.552.083,3333	3.618.032,3310	946.381.967,6690
11/04/2000	2	8.170.115,66429707	4.513.121,5543	3.656.994,1100	942.724.973,5590
11/05/2000	3	8.170.115,66429707	4.474.344,6950	3.695.770,9693	939.029.202,5897
11/06/2000	4	8.170.115,66429707	4.435.751,0083	3.734.364,6560	935.294.837,9338
11/07/2000	5	8.170.115,66429707	4.397.338,7720	3.772.776,8923	931.522.061,0414
11/08/2000	6	8.170.115,66429707	4.359.106,2877	3.811.009,3766	927.711.051,6648
11/09/2000	7	8.170.115,66429707	4.321.051,8810	3.849.063,7833	923.861.987,8815
11/10/2000	8	8.170.115,66429707	4.283.173,9007	3.886.941,7636	919.975.046,1179
11/11/2000	9	8.170.115,66429707	4.245.470,7184	3.924.644,9459	916.050.401,1720
11/12/2000	10	8.170.115,66429707	4.207.940,7284	3.962.174,9359	912.088.226,2361
11/01/2001	11	8.170.115,66429707	4.170.582,3466	3.999.533,3177	908.088.692,9184
11/02/2001	12	8.170.115,66429707	4.133.394,0109	4.036.721,6534	904.051.971,2650
11/03/2001	13	8.170.115,66429707	4.096.374,1803	4.073.741,4840	899.978.229,7810
11/04/2001	14	8.170.115,66429707	4.059.521,3346	4.110.594,3297	895.867.635,4513
11/05/2001	15	8.170.115,66429707	4.022.833,9741	4.147.281,6902	891.720.353,7611
11/06/2001	16	8.170.115,66429707	3.986.310,6193	4.183.805,0450	887.536.548,7161
11/07/2001	17	8.170.115,66429707	3.949.949,8105	4.220.165,8538	883.316.382,8623
11/08/2001	18	8.170.115,66429707	3.913.750,1071	4.256.365,5572	879.060.017,3051
11/09/2001	19	8.170.115,66429707	3.877.710,0878	4.292.405,5765	874.767.611,7286
11/10/2001	20	8.170.115,66429707	3.841.828,3502	4.328.287,3141	870.439.324,4145

83 I calcoli del C.T.U. con riguardo al mutuo in lire sono fatti in euro.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/11/2001	21	8.170.115,66429707	3.806.103,5098	4.364.012,1545	866.075.312,2600
11/12/2001	22	8.170.115,66429707	3.770.534,2006	4.399.581,4637	861.675.730,7963
11/01/2002	23	8.170.115,66429707	3.735.119,0743	4.434.996,5900	857.240.734,2063
11/02/2002	24	8.170.115,66429707	3.699.856,7999	4.470.258,8644	852.770.475,3420
11/03/2002	25	8.170.115,66429707	3.664.746,0637	4.505.369,6006	848.265.105,7413
11/04/2002	26	8.170.115,66429707	3.629.785,5688	4.540.330,0955	843.724.775,6458
11/05/2002	27	8.170.115,66429707	3.594.974,0348	4.575.141,6295	839.149.634,0163
11/06/2002	28	8.170.115,66429707	3.560.310,1978	4.609.805,4665	834.539.828,5498
11/07/2002	29	8.170.115,66429707	3.525.792,8098	4.644.322,8545	829.895.505,6953
11/08/2002	30	8.170.115,66429707	3.491.420,6386	4.678.695,0257	825.216.810,6696
11/09/2002	31	8.170.115,66429707	3.457.192,4673	4.712.923,1970	820.503.887,4726
11/10/2002	32	8.170.115,66429707	3.423.107,0945	4.747.008,5698	815.756.878,9028
11/11/2002	33	8.170.115,66429707	3.389.163,3336	4.780.952,3307	810.975.926,5721
11/12/2002	34	8.170.115,66429707	3.355.360,0128	4.814.755,6515	806.161.170,9206
11/01/2003	35	8.170.115,66429707	3.321.695,9748	4.848.419,6895	801.312.751,2311
11/02/2003	36	8.170.115,66429707	3.288.170,0764	4.881.945,5879	796.430.805,6432
11/03/2003	37	8.170.115,66429707	3.254.781,1887	4.915.334,4756	791.515.471,1675
11/04/2003	38	8.170.115,66429707	3.221.528,1962	4.948.587,4681	786.566.883,6995
11/05/2003	39	8.170.115,66429707	3.188.409,9974	4.981.705,6669	781.585.178,0325
11/06/2003	40	8.170.115,66429707	3.155.425,5037	5.014.690,1606	776.570.487,8720
11/07/2003	41	8.170.115,66429707	3.122.573,6400	5.047.542,0243	771.522.945,8477
11/08/2003	42	8.170.115,66429707	3.089.853,3440	5.080.262,3203	766.442.683,5274
11/09/2003	43	8.170.115,66429707	3.057.263,5659	5.112.852,0984	761.329.831,4290
11/10/2003	44	8.170.115,66429707	3.024.803,2688	5.145.312,3955	756.184.519,0335
11/11/2003	45	8.170.115,66429707	2.992.471,4277	5.177.644,2366	751.006.874,7969
11/12/2003	46	8.170.115,66429707	2.960.267,0300	5.209.848,6342	745.797.026,1627
11/01/2004	47	8.170.115,66429707	2.928.189,0751	5.241.926,5892	740.555.099,5734
11/02/2004	48	8.170.115,66429707	2.896.236,5737	5.273.879,0906	735.281.220,4829
11/03/2004	49	8.170.115,66429707	2.864.408,5486	5.305.707,1157	729.975.513,3672
11/04/2004	50	8.170.115,66429707	2.832.704,0337	5.337.411,6306	724.638.101,7366
11/05/2004	51	8.170.115,66429707	2.801.122,0739	5.368.993,5904	719.269.108,1462
11/06/2004	52	8.170.115,66429707	2.769.661,7257	5.400.453,9386	713.868.654,2076
11/07/2004	53	8.170.115,66429707	2.738.322,0558	5.431.793,6085	708.436.860,5991
11/08/2004	54	8.170.115,66429707	2.707.102,1422	5.463.013,5221	702.973.847,0770
11/09/2004	55	8.170.115,66429707	2.676.001,0730	5.494.114,5913	697.479.732,4857
11/10/2004	56	8.170.115,66429707	2.645.017,9468	5.525.097,7175	691.954.634,7681
11/11/2004	57	8.170.115,66429707	2.614.151,8725	5.555.963,7918	686.398.670,9763

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/12/2004	58	8.170.115,66429707	2.583.401,9690	5.586.713,6953	680.811.957,2810
11/01/2005	59	8.170.115,66429707	2.552.767,3651	5.617.348,2992	675.194.608,9818
11/02/2005	60	8.170.115,66429707	2.522.247,1994	5.647.868,4649	669.546.740,5169
11/03/2005	61	8.170.115,66429707	2.491.840,6200	5.678.275,0443	663.868.465,4726
11/04/2005	62	8.170.115,66429707	2.461.546,7848	5.708.568,8795	658.159.896,5931
11/05/2005	63	8.170.115,66429707	2.431.364,8605	5.738.750,8038	652.421.145,7893
11/06/2005	64	8.170.115,66429707	2.401.294,0235	5.768.821,6407	646.652.324,1486
11/07/2005	65	8.170.115,66429707	2.371.333,4591	5.798.782,2052	640.853.541,9433
11/08/2005	66	8.170.115,66429707	2.341.482,3613	5.828.633,3029	635.024.908,6404
11/09/2005	67	8.170.115,66429707	2.311.739,9333	5.858.375,7310	629.166.532,9094
11/10/2005	68	8.170.115,66429707	2.282.105,3867	5.888.010,2776	623.278.522,6318
11/11/2005	69	8.170.115,66429707	2.252.577,9416	5.917.537,7227	617.360.984,9091
11/12/2005	70	8.170.115,66429707	2.223.156,8268	5.946.958,8375	611.414.026,0717
11/01/2006	71	8.170.115,66429707	2.193.841,2792	5.976.274,3851	605.437.751,6866
11/02/2006	72	8.170.115,66429707	2.164.630,5439	6.005.485,1204	599.432.266,5661
11/03/2006	73	8.170.115,66429707	2.135.523,8741	6.034.591,7902	593.397.674,7759
11/04/2006	74	8.170.115,66429707	2.106.520,5309	6.063.595,1334	587.334.079,6425
11/05/2006	75	8.170.115,66429707	2.077.619,7834	6.092.495,8809	581.241.583,7617
11/06/2006	76	8.170.115,66429707	2.048.820,9083	6.121.294,7560	575.120.289,0056
11/07/2006	77	8.170.115,66429707	2.020.123,1898	6.149.992,4744	568.970.296,5312
11/08/2006	78	8.170.115,66429707	1.991.525,9200	6.178.589,7443	562.791.706,7869
11/09/2006	79	8.170.115,66429707	1.963.028,3980	6.207.087,2663	556.584.619,5205
11/10/2006	80	8.170.115,66429707	1.934.629,9303	6.235.485,7340	550.349.133,7866
11/11/2006	81	8.170.115,66429707	1.906.329,8309	6.263.785,8334	544.085.347,9532
11/12/2006	82	8.170.115,66429707	1.878.127,4205	6.291.988,2438	537.793.359,7094
11/01/2007	83	8.170.115,66429707	1.850.022,0271	6.320.093,6372	531.473.266,0722
11/02/2007	84	8.170.115,66429707	1.822.012,9855	6.348.102,6788	525.125.163,3934
11/03/2007	85	8.170.115,66429707	1.794.099,6373	6.376.016,0270	518.749.147,3664
11/04/2007	86	8.170.115,66429707	1.766.281,3308	6.403.834,3335	512.345.313,0329
11/05/2007	87	8.170.115,66429707	1.738.557,4210	6.431.558,2433	505.913.754,7896
11/06/2007	88	8.170.115,66429707	1.710.927,2695	6.459.188,3948	499.454.566,3948
11/07/2007	89	8.170.115,66429707	1.683.390,2443	6.486.725,4200	492.967.840,9748
11/08/2007	90	8.170.115,66429707	1.655.945,7196	6.514.169,9447	486.453.671,0302
11/09/2007	91	8.170.115,66429707	1.628.593,0762	6.541.522,5881	479.912.148,4421
11/10/2007	92	8.170.115,66429707	1.601.331,7009	6.568.783,9634	473.343.364,4787
11/11/2007	93	8.170.115,66429707	1.574.160,9866	6.595.954,6777	466.747.409,8010
11/12/2007	94	8.170.115,66429707	1.547.080,3322	6.623.035,3321	460.124.374,4689

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/01/2008	95	8.170.115,66429707	1.520.089,1429	6.650.026,5214	453.474.347,9475
11/02/2008	96	8.170.115,66429707	1.493.186,8293	6.676.928,8350	446.797.419,1125
11/03/2008	97	8.170.115,66429707	1.466.372,8082	6.703.742,8561	440.093.676,2564
11/04/2008	98	8.170.115,66429707	1.439.646,5018	6.730.469,1625	433.363.207,0938
11/05/2008	99	8.170.115,66429707	1.413.007,3381	6.757.108,3262	426.606.098,7677
11/06/2008	100	8.170.115,66429707	1.386.454,7508	6.783.660,9135	419.822.437,8542
11/07/2008	101	8.170.115,66429707	1.359.988,1790	6.810.127,4853	413.012.310,3689
11/08/2008	102	8.170.115,66429707	1.333.607,0670	6.836.508,5973	406.175.801,7716
11/09/2008	103	8.170.115,66429707	1.307.310,8649	6.862.804,7994	399.312.996,9722
11/10/2008	104	8.170.115,66429707	1.281.099,0278	6.889.016,6365	392.423.980,3357
11/11/2008	105	8.170.115,66429707	1.254.971,0161	6.915.144,6482	385.508.835,6875
11/12/2008	106	8.170.115,66429707	1.228.926,2953	6.941.189,3690	378.567.646,3186
11/01/2009	107	8.170.115,66429707	1.202.964,3362	6.967.151,3281	371.600.494,9905
11/02/2009	108	8.170.115,66429707	1.177.084,6143	6.993.031,0499	364.607.463,9405
11/03/2009	109	8.170.115,66429707	1.151.286,6105	7.018.829,0538	357.588.634,8867
11/04/2009	110	8.170.115,66429707	1.125.569,8101	7.044.545,8542	350.544.089,0325
11/05/2009	111	8.170.115,66429707	1.099.933,7036	7.070.181,9606	343.473.907,0718
11/06/2009	112	8.170.115,66429707	1.074.377,7863	7.095.737,8780	336.378.169,1938
11/07/2009	113	8.170.115,66429707	1.048.901,5580	7.121.214,1063	329.256.955,0875
11/08/2009	114	8.170.115,66429707	1.023.504,5232	7.146.611,1411	322.110.343,9464
11/09/2009	115	8.170.115,66429707	998.186,1912	7.171.929,4731	314.938.414,4732
11/10/2009	116	8.170.115,66429707	972.946,0756	7.197.169,5887	307.741.244,8845
11/11/2009	117	8.170.115,66429707	947.783,6947	7.222.331,9696	300.518.912,9150
11/12/2009	118	8.170.115,66429707	922.698,5712	7.247.417,0931	293.271.495,8219
11/01/2010	119	8.170.115,66429707	897.690,2321	7.272.425,4322	285.999.070,3897
11/02/2010	120	8.170.115,66429707	872.758,2087	7.297.357,4556	278.701.712,9341
11/03/2010	121	8.170.115,66429707	847.902,0367	7.322.213,6276	271.379.499,3065
11/04/2010	122	8.170.115,66429707	823.121,2560	7.346.994,4083	264.032.504,8982
11/05/2010	123	8.170.115,66429707	798.415,4106	7.371.700,2537	256.660.804,6445
11/06/2010	124	8.170.115,66429707	773.784,0486	7.396.331,6157	249.264.473,0288
11/07/2010	125	8.170.115,66429707	749.226,7224	7.420.888,9419	241.843.584,0868
11/08/2010	126	8.170.115,66429707	724.742,9881	7.445.372,6762	234.398.211,4107
11/09/2010	127	8.170.115,66429707	700.332,4061	7.469.783,2582	226.928.428,1525
11/10/2010	128	8.170.115,66429707	675.994,5405	7.494.121,1238	219.434.307,0288
11/11/2010	129	8.170.115,66429707	651.728,9594	7.518.386,7049	211.915.920,3239
11/12/2010	130	8.170.115,66429707	627.535,2346	7.542.580,4297	204.373.339,8942
11/01/2011	131	8.170.115,66429707	603.412,9419	7.566.702,7224	196.806.637,1719

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/02/2011	132	8.170.115,66429707	579.361,6607	7.590.754,0036	189.215.883,1682
11/03/2011	133	8.170.115,66429707	555.380,9741	7.614.734,6902	181.601.148,4780
11/04/2011	134	8.170.115,66429707	531.470,4689	7.638.645,1954	173.962.503,2826
11/05/2011	135	8.170.115,66429707	507.629,7355	7.662.485,9288	166.300.017,3539
11/06/2011	136	8.170.115,66429707	483.858,3680	7.686.257,2963	158.613.760,0576
11/07/2011	137	8.170.115,66429707	460.155,9638	7.709.959,7005	150.903.800,3571
11/08/2011	138	8.170.115,66429707	436.522,1240	7.733.593,5403	143.170.206,8169
11/09/2011	139	8.170.115,66429707	412.956,4531	7.757.159,2112	135.413.047,6056
11/10/2011	140	8.170.115,66429707	389.458,5588	7.780.657,1055	127.632.390,5002
11/11/2011	141	8.170.115,66429707	366.028,0526	7.804.087,6117	119.828.302,8884
11/12/2011	142	8.170.115,66429707	342.664,5489	7.827.451,1154	112.000.851,7730
11/01/2012	143	8.170.115,66429707	319.367,6656	7.850.747,9987	104.150.103,7743
11/02/2012	144	8.170.115,66429707	296.137,0240	7.873.978,6403	96.276.125,1339
11/03/2012	145	8.170.115,66429707	272.972,2483	7.897.143,4160	88.378.981,7179
11/04/2012	146	8.170.115,66429707	249.872,9661	7.920.242,6982	80.458.739,0198
11/05/2012	147	8.170.115,66429707	226.838,8082	7.943.276,8561	72.515.462,1637
11/06/2012	148	8.170.115,66429707	203.869,4084	7.966.246,2559	64.549.215,9077
11/07/2012	149	8.170.115,66429707	180.964,4034	7.989.151,2609	56.560.064,6469
11/08/2012	150	8.170.115,66429707	158.123,4334	8.011.992,2309	48.548.072,4160
11/09/2012	151	8.170.115,66429707	135.346,1413	8.034.769,5230	40.513.302,8930
11/10/2012	152	8.170.115,66429707	112.632,1729	8.057.483,4914	32.455.819,4016
11/11/2012	153	8.170.115,66429707	89.981,1772	8.080.134,4871	24.375.684,9146
11/12/2012	154	8.170.115,66429707	67.392,8060	8.102.722,8583	16.272.962,0563
11/01/2013	155	8.170.115,66429707	44.866,7139	8.125.248,9504	8.147.713,1059
11/02/2013	156	8.170.115,66429707	22.402,5585	8.147.713,1058	0,0000
		1.274.538.043,63034000	324.538.043,6303	950.000.000,0000	

Le condizioni di chiusura sono rispettate: la somma di tutte le quote capitali è esattamente pari al capitale mutuato; il valore attualizzato (al tempo iniziale di erogazione) di tutte le rate è esattamente uguale al capitale mutuato.

Il piano che segue è quello riportato nell'allegato 12 alla C.T.U.

rata	t	interessi	capitale	rata	RESIDUO
	0				490.634,05
156	1	1.804,91	2.414,60	4.219,51	488.219,45
155	2	1.798,27	2.421,24	4.219,51	485.798,21
154	3	1.791,60	2.427,91	4.219,51	483.370,30
153	4	1.784,89	2.434,63	4.219,51	480.935,67

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

152	5	1.778,14	2.441,38	4.219,51	478.494,29
151	6	1.771,35	2.448,16	4.219,51	476.046,13
150	7	1.764,52	2.454,99	4.219,51	473.591,14
149	8	1.757,66	2.461,85	4.219,51	471.129,29
148	9	1.750,76	2.468,75	4.219,51	468.660,53
147	10	1.743,82	2.475,69	4.219,51	466.184,84
146	11	1.736,84	2.482,67	4.219,51	463.702,16
145	12	1.729,82	2.489,69	4.219,51	461.212,47
144	13	1.722,76	2.496,75	4.219,51	458.715,72
143	14	1.715,66	2.503,85	4.219,51	456.211,87
142	15	1.708,52	2.510,99	4.219,51	453.700,87
141	16	1.701,34	2.518,17	4.219,51	451.182,70
140	17	1.694,12	2.525,39	4.219,51	448.657,31
139	18	1.686,86	2.532,66	4.219,51	446.124,65
138	19	1.679,55	2.539,96	4.219,51	443.584,69
137	20	1.672,20	2.547,31	4.219,51	441.037,38
136	21	1.664,81	2.554,70	4.219,51	438.482,68
135	22	1.657,38	2.562,13	4.219,51	435.920,55
134	23	1.649,90	2.569,61	4.219,51	433.350,94
133	24	1.642,38	2.577,13	4.219,51	430.773,81
132	25	1.634,82	2.584,69	4.219,51	428.189,11
131	26	1.627,21	2.592,30	4.219,51	425.596,81
130	27	1.619,56	2.599,96	4.219,51	422.996,85
129	28	1.611,86	2.607,66	4.219,51	420.389,20
128	29	1.604,11	2.615,40	4.219,51	417.773,80
127	30	1.596,32	2.623,19	4.219,51	415.150,61
126	31	1.588,48	2.631,03	4.219,51	412.519,58
125	32	1.580,60	2.638,91	4.219,51	409.880,66
124	33	1.572,67	2.646,85	4.219,51	407.233,82
123	34	1.564,69	2.654,83	4.219,51	404.578,99
122	35	1.556,66	2.662,85	4.219,51	401.916,14
121	36	1.548,58	2.670,93	4.219,51	399.245,21
120	37	1.540,46	2.679,06	4.219,51	396.566,16
119	38	1.532,28	2.687,23	4.219,51	393.878,92
118	39	1.524,06	2.695,46	4.219,51	391.183,47
117	40	1.515,78	2.703,73	4.219,51	388.479,74

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

116	41	1.507,45	2.712,06	4.219,51	385.767,68
115	42	1.499,07	2.720,44	4.219,51	383.047,24
114	43	1.490,64	2.728,87	4.219,51	380.318,37
113	44	1.482,16	2.737,35	4.219,51	377.581,02
112	45	1.473,63	2.745,89	4.219,51	374.835,13
111	46	1.465,04	2.754,48	4.219,51	372.080,66
110	47	1.456,39	2.763,12	4.219,51	369.317,54
109	48	1.447,70	2.771,82	4.219,51	366.545,72
108	49	1.438,94	2.780,57	4.219,51	363.765,15
107	50	1.430,14	2.789,38	4.219,51	360.975,78
106	51	1.421,27	2.798,24	4.219,51	358.177,54
105	52	1.412,35	2.807,16	4.219,51	355.370,38
104	53	1.403,38	2.816,14	4.219,51	352.554,24
103	54	1.394,34	2.825,17	4.219,51	349.729,07
102	55	1.385,25	2.834,27	4.219,51	346.894,80
101	56	1.376,10	2.843,42	4.219,51	344.051,38
100	57	1.366,88	2.852,63	4.219,51	341.198,76
99	58	1.357,61	2.861,90	4.219,51	338.336,86
98	59	1.348,28	2.871,23	4.219,51	335.465,63
97	60	1.338,89	2.880,62	4.219,51	332.585,00
96	61	1.329,44	2.890,08	4.219,51	329.694,93
95	62	1.319,92	2.899,59	4.219,51	326.795,33
94	63	1.310,34	2.909,17	4.219,51	323.886,16
93	64	1.300,70	2.918,82	4.219,51	320.967,34
92	65	1.290,99	2.928,52	4.219,51	318.038,82
91	66	1.281,22	2.938,29	4.219,51	315.100,53
90	67	1.271,38	2.948,13	4.219,51	312.152,40
89	68	1.261,48	2.958,03	4.219,51	309.194,36
88	69	1.251,51	2.968,00	4.219,51	306.226,36
87	70	1.241,47	2.978,04	4.219,51	303.248,32
86	71	1.231,37	2.988,15	4.219,51	300.260,17
85	72	1.221,19	2.998,32	4.219,51	297.261,85
84	73	1.210,95	3.008,57	4.219,51	294.253,28
83	74	1.200,63	3.018,88	4.219,51	291.234,41
82	75	1.190,25	3.029,26	4.219,51	288.205,14
81	76	1.179,79	3.039,72	4.219,51	285.165,42

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

80	77	1.169,26	3.050,25	4.219,51	282.115,17
79	78	1.158,66	3.060,85	4.219,51	279.054,32
78	79	1.147,98	3.071,53	4.219,51	275.982,79
77	80	1.137,23	3.082,28	4.219,51	272.900,51
76	81	1.126,41	3.093,11	4.219,51	269.807,40
75	82	1.115,50	3.104,01	4.219,51	266.703,39
74	83	1.104,52	3.114,99	4.219,51	263.588,40
73	84	1.093,47	3.126,05	4.219,51	260.462,36
72	85	1.082,33	3.137,18	4.219,51	257.325,17
71	86	1.071,11	3.148,40	4.219,51	254.176,77
70	87	1.059,82	3.159,70	4.219,51	251.017,08
69	88	1.048,44	3.171,08	4.219,51	247.846,00
68	89	1.036,98	3.182,54	4.219,51	244.663,46
67	90	1.025,43	3.194,08	4.219,51	241.469,38
66	91	1.013,81	3.205,71	4.219,51	238.263,68
65	92	1.002,09	3.217,42	4.219,51	235.046,26
64	93	990,29	3.229,22	4.219,51	231.817,04
63	94	978,41	3.241,10	4.219,51	228.575,93
62	95	966,44	3.253,08	4.219,51	225.322,86
61	96	954,37	3.265,14	4.219,51	222.057,72
60	97	942,22	3.277,29	4.219,51	218.780,42
59	98	929,98	3.289,53	4.219,51	215.490,89
58	99	917,64	3.301,87	4.219,51	212.189,02
57	100	905,22	3.314,30	4.219,51	208.874,73
56	101	892,70	3.326,82	4.219,51	205.547,91
55	102	880,08	3.339,43	4.219,51	202.208,48
54	103	867,37	3.352,15	4.219,51	198.856,33
53	104	854,56	3.364,95	4.219,51	195.491,38
52	105	841,65	3.377,86	4.219,51	192.113,52
51	106	828,64	3.390,87	4.219,51	188.722,65
50	107	815,54	3.403,98	4.219,51	185.318,67
49	108	802,33	3.417,19	4.219,51	181.901,48
48	109	789,01	3.430,50	4.219,51	178.470,99
47	110	775,60	3.443,91	4.219,51	175.027,07
46	111	762,08	3.457,44	4.219,51	171.569,64
45	112	748,45	3.471,06	4.219,51	168.098,57

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

44	113	734,71	3.484,80	4.219,51	164.613,77
43	114	720,87	3.498,65	4.219,51	161.115,13
42	115	706,91	3.512,60	4.219,51	157.602,52
41	116	692,84	3.526,67	4.219,51	154.075,85
40	117	678,66	3.540,85	4.219,51	150.535,01
39	118	664,37	3.555,14	4.219,51	146.979,86
38	119	649,96	3.569,56	4.219,51	143.410,30
37	120	635,43	3.584,08	4.219,51	139.826,22
36	121	620,78	3.598,73	4.219,51	136.227,49
35	122	606,01	3.613,50	4.219,51	132.613,99
34	123	591,12	3.628,39	4.219,51	128.985,60
33	124	576,11	3.643,40	4.219,51	125.342,20
32	125	560,98	3.658,54	4.219,51	121.683,67
31	126	545,71	3.673,80	4.219,51	118.009,87
30	127	530,32	3.689,19	4.219,51	114.320,67
29	128	514,80	3.704,71	4.219,51	110.615,96
28	129	499,15	3.720,36	4.219,51	106.895,60
27	130	483,36	3.736,15	4.219,51	103.159,45
26	131	467,45	3.752,07	4.219,51	99.407,38
25	132	451,39	3.768,12	4.219,51	95.639,26
24	133	435,20	3.784,32	4.219,51	91.854,94
23	134	418,86	3.800,65	4.219,51	88.054,29
22	135	402,39	3.817,12	4.219,51	84.237,17
21	136	385,77	3.833,74	4.219,51	80.403,43
20	137	369,01	3.850,51	4.219,51	76.552,92
19	138	352,10	3.867,42	4.219,51	72.685,51
18	139	335,04	3.884,48	4.219,51	68.801,03
17	140	317,82	3.901,69	4.219,51	64.899,34
16	141	300,46	3.919,05	4.219,51	60.980,29
15	142	282,94	3.936,57	4.219,51	57.043,72
14	143	265,26	3.954,25	4.219,51	53.089,47
13	144	247,43	3.972,08	4.219,51	49.117,38
12	145	229,43	3.990,08	4.219,51	45.127,30
11	146	211,27	4.008,24	4.219,51	41.119,06
10	147	192,94	4.026,57	4.219,51	37.092,48
9	148	174,44	4.045,07	4.219,51	33.047,42

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

8	149	155,78	4.063,74	4.219,51	28.983,68
7	150	136,94	4.082,58	4.219,51	24.901,10
6	151	117,92	4.101,59	4.219,51	20.799,51
5	152	98,73	4.120,79	4.219,51	16.678,73
4	153	79,35	4.140,16	4.219,51	12.538,57
3	154	59,80	4.159,72	4.219,51	8.378,85
2	155	40,05	4.179,46	4.219,51	4.199,39
1	156	20,12	4.199,39	4.219,51	- 0,00
TOTALE		**167.609,91**	**490.634,05**	**658.243,96**	

Rispetto alla tabella redatta dal sottoscritto G.O.P. con l'utilizzo delle formule riportate a pagg. 30-31, i calcoli del C.T.U. hanno condotto ad un importo conforme della rata e del monte interessi[84]; non è tuttavia corretta, per ogni rata, la distribuzione all'interno di tale importo delle quote interessi e capitale.

Di fatto, pare che il C.T.U., partendo dalla rata e attribuendo a k valore inverso[85] rispetto a quello della corrispondente rata (ossia 156 → 1, anziché 1 → 156), abbia calcolato la quota capitale di ogni scadenza

$Q_k = R * 1 / 1 + (i * k)$

e l'abbia poi utilizzata per ottenere la quota interessi (per sottrazione dalla rata)

$I_k = R - Q_k$

e il debito residuo (per sottrazione dal debito, prima iniziale, poi della scadenza precedente)

$D_k = D_{k-1} - Q_k$

L'importo della quota capitale della 1^ rata (dove k = 156), indicato dal C.T.U. in euro 2.414,60, è il risultato di 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 156)]

la quota interessi della 1^ rata, indicata dal C.T.U. in euro 1.804,91, è = 4.219,51 – 2.414,60

il debito residuo dopo il pagamento della 1^ rata, indicato dal C.T.U. in euro 488.219,45, è = 490.634,05 – 2.414,60.

Per la 2^ rata (dove k = 155) si ottiene:

quota capitale = 2.421,24 = 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 155)]

---

84 "*La coincidenza del monte ("somma degli") interessi presente nei due piani di ammortamento, ai fini della loro "fungibilità ed equivalenza dal punto di vista economico e finanziario" è irrilevante rispetto al concetto di equivalenza finanziaria, basilare nella Matematica Finanziaria. Tale concetto non va confuso con il concetto algebrico di uguaglianza; infatti, la coincidenza di due monti interessi, ottenuti per somma, a prescindere dalla loro distribuzione nel tempo, è utile solo per quadrature di tipo contabile (come accade per il controllo delle quote capitale)*" (cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*, in Le Controversie Bancarie n. 23, pag. 64).

85 "*Dal punto di vista finanziario, il modello "invertito" proposto, considerando i soli interessi maturati sulle rate in scadenza, non considera nella stesura base del piano di ammortamento gli interessi in corso di maturazione con riguardo alle successive rate, creando nei primi periodi di ammortamento una sottostima degli interessi (che andrebbero comunque computati nella contabilità per la predisposizione del conto economico aziendale o individuale), generando in tal modo un'alterazione contabile dell'utile/perdita di esercizio*" (cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem, pag. 64-65).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

quota interessi = 1.798,27 = 4.219,51 – 2.421,24

debito residuo dopo il pagamento della 2^ rata = 485.798,21 = 488.219,45 – 2.421,24

Per la 3^ rata (dove k = 154) si ottiene:

quota capitale = 2.427,91 = 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 154)]

quota interessi = 1.791,60 = 4.219,51 – 2.427,91

debito residuo dopo il pagamento della 3^ rata = 483.370,30 = 485.798,21 – 2.427,91

E così via fino alla 156^ rata (dove k = 1):

quota capitale = 4.199,39 = 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 1)]

quota interessi = 20,12 = 4.219,51 – 4.199,39

debito residuo dopo il pagamento della 156^ rata = 0 = 4.199,39 – 4.199,39

Si verifica quindi che le quote interessi non sono pari al prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo precedente (che è la caratteristica essenziale del regime finanziario della capitalizzazione semplice con epoca di equivalenza iniziale - rif. Caliri pag. 140)[86]; le singole **quote interessi** sono invece **calcolate sulle corrispondenti quote capitali in scadenza**[87]

Quote interessi (k=1,2,...,n)

$$I_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - C_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - \frac{R^{cs.i}}{1+ik} = \frac{R^{cs.i}ik}{1+ik}$$

Infatti, effettuando la prova esemplificativamente sempre sulle rate 1^, 2^, 3^ e 156^, risulta che le rispettive quote interessi sono state ottenute con la formula testé riportata:

per la 1^ rata (dove k = 156):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 156) / (1 + 0,0047916667 * 156) = 1.804,91

per la 2^ rata (dove k = 155):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 155) / (1 + 0,0047916667 * 155) = 1.798,27

per la 3^ rata (dove k = 154):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 154) / (1 + 0,0047916667 * 154) = 1.791,60

per la 156^ rata (dove k = 1):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 1) / (1 + 0,0047916667 * 1) = 20,12

Tale metodo (nel quale gli interessi sono calcolati sulle quote capitale, la condizione di chiusura iniziale è verificata, ma non è soddisfatta la condizione di chiusura finale), è definito dalla Caliri "***Una forma ingenua di estinzione di un debito***", che "***non è un ammortamento in quanto ogni rata estingue parte del debito complessivo ma non paga gli interessi maturati dalla parte rimanente di debito***"[88] (grassetto e sottolineatura aggiunti).

Si riporta ora il piano di ammortamento del secondo mutuo, calcolato da questo giudice con le formule indicate a pagg. 30-31, e di seguito quello elaborato dal C.T.U. (allegato n. 13).

---

86 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 14, su www.attuariale.eu.

87 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem, pag. 13.

88 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 194 e 195.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Mutuo del 12.9.2003

capitale erogato (A)	euro 1.200.000,00
rate (k, oppure s oppure n)	156
tasso di interesse (i)	3,65% (periodale 0,00304166666666667)
$\sum_{s=1}^{n} \frac{1}{1+si}$	127,505738757497
rata in CS.i	euro 9.411,34

data	tempo	importo rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
	0				1.200.000,0000
12/10/2003	1	9.411,34	3.650,00	5.761,34	1.194.238,66
12/11/2003	2	9.411,34	3.621,46	5.789,88	1.188.448,78
12/12/2003	3	9.411,34	3.593,01	5.818,33	1.182.630,44
12/01/2004	4	9.411,34	3.564,64	5.846,70	1.176.783,74
12/02/2004	5	9.411,34	3.536,36	5.874,98	1.170.908,76
12/03/2004	6	9.411,34	3.508,16	5.903,18	1.165.005,58
12/04/2004	7	9.411,34	3.480,05	5.931,29	1.159.074,29
12/05/2004	8	9.411,34	3.452,02	5.959,32	1.153.114,96
12/06/2004	9	9.411,34	3.424,07	5.987,27	1.147.127,70
12/07/2004	10	9.411,34	3.396,21	6.015,13	1.141.112,56
12/08/2004	11	9.411,34	3.368,43	6.042,91	1.135.069,65
12/09/2004	12	9.411,34	3.340,73	6.070,61	1.128.999,04
12/10/2004	13	9.411,34	3.313,11	6.098,23	1.122.900,81
12/11/2004	14	9.411,34	3.285,57	6.125,77	1.116.775,04
12/12/2004	15	9.411,34	3.258,12	6.153,23	1.110.621,81
12/01/2005	16	9.411,34	3.230,74	6.180,60	1.104.441,21
12/02/2005	17	9.411,34	3.203,44	6.207,90	1.098.233,31
12/03/2005	18	9.411,34	3.176,22	6.235,12	1.091.998,19
12/04/2005	19	9.411,34	3.149,08	6.262,26	1.085.735,93
12/05/2005	20	9.411,34	3.122,02	6.289,32	1.079.446,61
12/06/2005	21	9.411,34	3.095,04	6.316,31	1.073.130,31
12/07/2005	22	9.411,34	3.068,13	6.343,21	1.066.787,09
12/08/2005	23	9.411,34	3.041,30	6.370,04	1.060.417,05
12/09/2005	24	9.411,34	3.014,54	6.396,80	1.054.020,25
12/10/2005	25	9.411,34	2.987,86	6.423,48	1.047.596,78
12/11/2005	26	9.411,34	2.961,26	6.450,08	1.041.146,69
12/12/2005	27	9.411,34	2.934,73	6.476,61	1.034.670,09
12/01/2006	28	9.411,34	2.908,28	6.503,06	1.028.167,02
12/02/2006	29	9.411,34	2.881,90	6.529,44	1.021.637,58

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/03/2006	30	9.411,34	2.855,59	6.555,75	1.015.081,84
12/04/2006	31	9.411,34	2.829,36	6.581,98	1.008.499,86
12/05/2006	32	9.411,34	2.803,20	6.608,14	1.001.891,72
12/06/2006	33	9.411,34	2.777,11	6.634,23	995.257,49
12/07/2006	34	9.411,34	2.751,10	6.660,24	988.597,25
12/08/2006	35	9.411,34	2.725,16	6.686,18	981.911,06
12/09/2006	36	9.411,34	2.699,28	6.712,06	975.199,01
12/10/2006	37	9.411,34	2.673,48	6.737,86	968.461,15
12/11/2006	38	9.411,34	2.647,75	6.763,59	961.697,56
12/12/2006	39	9.411,34	2.622,09	6.789,25	954.908,32
12/01/2007	40	9.411,34	2.596,50	6.814,84	948.093,48
12/02/2007	41	9.411,34	2.570,98	6.840,36	941.253,12
12/03/2007	42	9.411,34	2.545,53	6.865,81	934.387,31
12/04/2007	43	9.411,34	2.520,15	6.891,20	927.496,11
12/05/2007	44	9.411,34	2.494,83	6.916,51	920.579,60
12/06/2007	45	9.411,34	2.469,58	6.941,76	913.637,84
12/07/2007	46	9.411,34	2.444,40	6.966,94	906.670,91
12/08/2007	47	9.411,34	2.419,29	6.992,05	899.678,86
12/09/2007	48	9.411,34	2.394,25	7.017,10	892.661,76
12/10/2007	49	9.411,34	2.369,27	7.042,07	885.619,69
12/11/2007	50	9.411,34	2.344,35	7.066,99	878.552,70
12/12/2007	51	9.411,34	2.319,51	7.091,83	871.460,86
12/01/2008	52	9.411,34	2.294,72	7.116,62	864.344,25
12/02/2008	53	9.411,34	2.270,01	7.141,33	857.202,91
12/03/2008	54	9.411,34	2.245,36	7.165,99	850.036,93
12/04/2008	55	9.411,34	2.220,77	7.190,57	842.846,36
12/05/2008	56	9.411,34	2.196,24	7.215,10	835.631,26
12/06/2008	57	9.411,34	2.171,78	7.239,56	828.391,70
12/07/2008	58	9.411,34	2.147,39	7.263,95	821.127,75
12/08/2008	59	9.411,34	2.123,05	7.288,29	813.839,46
12/09/2008	60	9.411,34	2.098,78	7.312,56	806.526,91
12/10/2008	61	9.411,34	2.074,58	7.336,77	799.190,14
12/11/2008	62	9.411,34	2.050,43	7.360,91	791.829,23
12/12/2008	63	9.411,34	2.026,35	7.385,00	784.444,23
12/01/2009	64	9.411,34	2.002,32	7.409,02	777.035,21
12/02/2009	65	9.411,34	1.978,36	7.432,98	769.602,23
12/03/2009	66	9.411,34	1.954,46	7.456,88	762.145,35

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/04/2009	67	9.411,34	1.930,62	7.480,72	754.664,63
12/05/2009	68	9.411,34	1.906,84	7.504,50	747.160,13
12/06/2009	69	9.411,34	1.883,12	7.528,22	739.631,91
12/07/2009	70	9.411,34	1.859,46	7.551,88	732.080,03
12/08/2009	71	9.411,34	1.835,86	7.575,48	724.504,55
12/09/2009	72	9.411,34	1.812,32	7.599,02	716.905,52
12/10/2009	73	9.411,34	1.788,83	7.622,51	709.283,01
12/11/2009	74	9.411,34	1.765,41	7.645,93	701.637,08
12/12/2009	75	9.411,34	1.742,04	7.669,30	693.967,78
12/01/2010	76	9.411,34	1.718,73	7.692,61	686.275,17
12/02/2010	77	9.411,34	1.695,48	7.715,86	678.559,31
12/03/2010	78	9.411,34	1.672,29	7.739,05	670.820,26
12/04/2010	79	9.411,34	1.649,15	7.762,19	663.058,07
12/05/2010	80	9.411,34	1.626,07	7.785,27	655.272,80
12/06/2010	81	9.411,34	1.603,05	7.808,29	647.464,51
12/07/2010	82	9.411,34	1.580,08	7.831,26	639.633,24
12/08/2010	83	9.411,34	1.557,17	7.854,17	631.779,07
12/09/2010	84	9.411,34	1.534,31	7.877,03	623.902,04
12/10/2010	85	9.411,34	1.511,51	7.899,83	616.002,21
12/11/2010	86	9.411,34	1.488,77	7.922,58	608.079,63
12/12/2010	87	9.411,34	1.466,07	7.945,27	600.134,37
12/01/2011	88	9.411,34	1.443,44	7.967,90	592.166,47
12/02/2011	89	9.411,34	1.420,86	7.990,48	584.175,98
12/03/2011	90	9.411,34	1.398,33	8.013,01	576.162,97
12/04/2011	91	9.411,34	1.375,86	8.035,49	568.127,48
12/05/2011	92	9.411,34	1.353,43	8.057,91	560.069,58
12/06/2011	93	9.411,34	1.331,07	8.080,27	551.989,30
12/07/2011	94	9.411,34	1.308,75	8.102,59	543.886,72
12/08/2011	95	9.411,34	1.286,49	8.124,85	535.761,87
12/09/2011	96	9.411,34	1.264,28	8.147,06	527.614,81
12/10/2011	97	9.411,34	1.242,13	8.169,21	519.445,60
12/11/2011	98	9.411,34	1.220,02	8.191,32	511.254,28
12/12/2011	99	9.411,34	1.197,97	8.213,37	503.040,91
12/01/2012	100	9.411,34	1.175,97	8.235,37	494.805,54
12/02/2012	101	9.411,34	1.154,02	8.257,32	486.548,21
12/03/2012	102	9.411,34	1.132,12	8.279,22	478.268,99
12/04/2012	103	9.411,34	1.110,27	8.301,07	469.967,93

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/05/2012	104	9.411,34	1.088,48	8.322,87	461.645,06
12/06/2012	105	9.411,34	1.066,73	8.344,61	453.300,45
12/07/2012	106	9.411,34	1.045,03	8.366,31	444.934,14
12/08/2012	107	9.411,34	1.023,38	8.387,96	436.546,18
12/09/2012	108	9.411,34	1.001,79	8.409,55	428.136,63
12/10/2012	109	9.411,34	980,24	8.431,10	419.705,53
12/11/2012	110	9.411,34	958,74	8.452,60	411.252,93
12/12/2012	111	9.411,34	937,29	8.474,05	402.778,88
12/01/2013	112	9.411,34	915,89	8.495,45	394.283,43
12/02/2013	113	9.411,34	894,54	8.516,80	385.766,63
12/03/2013	114	9.411,34	873,24	8.538,11	377.228,52
12/04/2013	115	9.411,34	851,98	8.559,36	368.669,16
12/05/2013	116	9.411,34	830,77	8.580,57	360.088,59
12/06/2013	117	9.411,34	809,61	8.601,73	351.486,86
12/07/2013	118	9.411,34	788,50	8.622,84	342.864,02
12/08/2013	119	9.411,34	767,43	8.643,91	334.220,11
12/09/2013	120	9.411,34	746,42	8.664,93	325.555,18
12/10/2013	121	9.411,34	725,44	8.685,90	316.869,29
12/11/2013	122	9.411,34	704,52	8.706,82	308.162,46
12/12/2013	123	9.411,34	683,64	8.727,70	299.434,76
12/01/2014	124	9.411,34	662,81	8.748,53	290.686,23
12/02/2014	125	9.411,34	642,02	8.769,32	281.916,91
12/03/2014	126	9.411,34	621,28	8.790,06	273.126,85
12/04/2014	127	9.411,34	600,59	8.810,75	264.316,10
12/05/2014	128	9.411,34	579,94	8.831,40	255.484,69
12/06/2014	129	9.411,34	559,33	8.852,01	246.632,68
12/07/2014	130	9.411,34	538,77	8.872,57	237.760,11
12/08/2014	131	9.411,34	518,26	8.893,08	228.867,03
12/09/2014	132	9.411,34	497,79	8.913,55	219.953,48
12/10/2014	133	9.411,34	477,36	8.933,98	211.019,50
12/11/2014	134	9.411,34	456,98	8.954,36	202.065,14
12/12/2014	135	9.411,34	436,65	8.974,70	193.090,45
12/01/2015	136	9.411,34	416,35	8.994,99	184.095,46
12/02/2015	137	9.411,34	396,10	9.015,24	175.080,22
12/03/2015	138	9.411,34	375,90	9.035,44	166.044,78
12/04/2015	139	9.411,34	355,73	9.055,61	156.989,17
12/05/2015	140	9.411,34	335,61	9.075,73	147.913,44

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/06/2015	141	9.411,34	315,54	9.095,80	138.817,64
12/07/2015	142	9.411,34	295,50	9.115,84	129.701,80
12/08/2015	143	9.411,34	275,51	9.135,83	120.565,97
12/09/2015	144	9.411,34	255,56	9.155,78	111.410,19
12/10/2015	145	9.411,34	235,66	9.175,69	102.234,51
12/11/2015	146	9.411,34	215,79	9.195,55	93.038,96
12/12/2015	147	9.411,34	195,97	9.215,37	83.823,58
12/01/2016	148	9.411,34	176,19	9.235,15	74.588,43
12/02/2016	149	9.411,34	156,45	9.254,89	65.333,53
12/03/2016	150	9.411,34	136,75	9.274,59	56.058,94
12/04/2016	151	9.411,34	117,09	9.294,25	46.764,69
12/05/2016	152	9.411,34	97,47	9.313,87	37.450,82
12/06/2016	153	9.411,34	77,90	9.333,44	28.117,38
12/07/2016	154	9.411,34	58,36	9.352,98	18.764,40
12/08/2016	155	9.411,34	38,87	9.372,47	9.391,93
12/09/2016	156	9.411,34	19,41	9.391,93	0,00
		1.468.169,21	268.169,21	1.200.000,00	

Anche qui le condizioni di chiusura sono rispettate: la somma di tutte le quote capitali è esattamente pari al capitale mutuato; il valore attualizzato (al tempo iniziale di erogazione) di tutte le rate è esattamente uguale al capitale mutuato.

Il piano che segue è quello elaborato dal C.T.U. nell'allegato 13

rata	t	interessi	capitale	rata	RESIDUO
	0				1.200.000,00
156	1	3.028,61	6.382,73	9.411,34	1.193.617,27
155	2	3.015,41	6.395,93	9.411,34	1.187.221,34
154	3	3.002,16	6.409,18	9.411,34	1.180.812,16
153	4	2.988,86	6.422,48	9.411,34	1.174.389,68
152	5	2.975,50	6.435,84	9.411,34	1.167.953,84
151	6	2.962,09	6.449,25	9.411,34	1.161.504,59
150	7	2.948,62	6.462,72	9.411,34	1.155.041,87
149	8	2.935,09	6.476,25	9.411,34	1.148.565,62
148	9	2.921,51	6.489,83	9.411,34	1.142.075,78
147	10	2.907,87	6.503,47	9.411,34	1.135.572,31
146	11	2.894,17	6.517,17	9.411,34	1.129.055,14
145	12	2.880,41	6.530,93	9.411,34	1.122.524,21
144	13	2.866,60	6.544,74	9.411,34	1.115.979,46

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

143	14	2.852,72	6.558,62	9.411,34	1.109.420,85
142	15	2.838,79	6.572,55	9.411,34	1.102.848,30
141	16	2.824,80	6.586,54	9.411,34	1.096.261,76
140	17	2.810,75	6.600,59	9.411,34	1.089.661,17
139	18	2.796,64	6.614,70	9.411,34	1.083.046,47
138	19	2.782,47	6.628,87	9.411,34	1.076.417,60
137	20	2.768,24	6.643,10	9.411,34	1.069.774,49
136	21	2.753,94	6.657,40	9.411,34	1.063.117,09
135	22	2.739,59	6.671,75	9.411,34	1.056.445,34
134	23	2.725,17	6.686,17	9.411,34	1.049.759,17
133	24	2.710,69	6.700,65	9.411,34	1.043.058,52
132	25	2.696,15	6.715,19	9.411,34	1.036.343,33
131	26	2.681,54	6.729,80	9.411,34	1.029.613,53
130	27	2.666,87	6.744,47	9.411,34	1.022.869,07
129	28	2.652,14	6.759,20	9.411,34	1.016.109,87
128	29	2.637,34	6.774,00	9.411,34	1.009.335,87
127	30	2.622,48	6.788,86	9.411,34	1.002.547,01
126	31	2.607,55	6.803,79	9.411,34	995.743,22
125	32	2.592,56	6.818,78	9.411,34	988.924,44
124	33	2.577,50	6.833,84	9.411,34	982.090,59
123	34	2.562,37	6.848,97	9.411,34	975.241,62
122	35	2.547,18	6.864,16	9.411,34	968.377,46
121	36	2.531,92	6.879,43	9.411,34	961.498,03
120	37	2.516,59	6.894,76	9.411,34	954.603,28
119	38	2.501,19	6.910,15	9.411,34	947.693,12
118	39	2.485,72	6.925,62	9.411,34	940.767,50
117	40	2.470,18	6.941,16	9.411,34	933.826,35
116	41	2.454,58	6.956,76	9.411,34	926.869,58
115	42	2.438,90	6.972,44	9.411,34	919.897,14
114	43	2.423,15	6.988,19	9.411,34	912.908,96
113	44	2.407,34	7.004,01	9.411,34	905.904,95
112	45	2.391,44	7.019,90	9.411,34	898.885,05
111	46	2.375,48	7.035,86	9.411,34	891.849,20
110	47	2.359,45	7.051,89	9.411,34	884.797,30
109	48	2.343,34	7.068,00	9.411,34	877.729,30
108	49	2.327,16	7.084,19	9.411,34	870.645,11

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

107	50	2.310,90	7.100,44	9.411,34	863.544,67
106	51	2.294,57	7.116,77	9.411,34	856.427,89
105	52	2.278,16	7.133,18	9.411,34	849.294,71
104	53	2.261,68	7.149,66	9.411,34	842.145,05
103	54	2.245,12	7.166,22	9.411,34	834.978,83
102	55	2.228,48	7.182,86	9.411,34	827.795,97
101	56	2.211,77	7.199,57	9.411,34	820.596,39
100	57	2.194,98	7.216,36	9.411,34	813.380,03
99	58	2.178,11	7.233,23	9.411,34	806.146,80
98	59	2.161,16	7.250,18	9.411,34	798.896,61
97	60	2.144,13	7.267,21	9.411,34	791.629,40
96	61	2.127,02	7.284,32	9.411,34	784.345,08
95	62	2.109,83	7.301,51	9.411,34	777.043,57
94	63	2.092,56	7.318,78	9.411,34	769.724,79
93	64	2.075,21	7.336,13	9.411,34	762.388,66
92	65	2.057,77	7.353,57	9.411,34	755.035,09
91	66	2.040,26	7.371,09	9.411,34	747.664,01
90	67	2.022,65	7.388,69	9.411,34	740.275,32
89	68	2.004,97	7.406,37	9.411,34	732.868,95
88	69	1.987,20	7.424,14	9.411,34	725.444,80
87	70	1.969,34	7.442,00	9.411,34	718.002,80
86	71	1.951,40	7.459,94	9.411,34	710.542,86
85	72	1.933,37	7.477,97	9.411,34	703.064,88
84	73	1.915,25	7.496,09	9.411,34	695.568,79
83	74	1.897,05	7.514,29	9.411,34	688.054,50
82	75	1.878,75	7.532,59	9.411,34	680.521,91
81	76	1.860,37	7.550,97	9.411,34	672.970,94
80	77	1.841,90	7.569,44	9.411,34	665.401,50
79	78	1.823,33	7.588,01	9.411,34	657.813,49
78	79	1.804,68	7.606,66	9.411,34	650.206,83
77	80	1.785,93	7.625,41	9.411,34	642.581,42
76	81	1.767,09	7.644,25	9.411,34	634.937,17
75	82	1.748,16	7.663,18	9.411,34	627.274,00
74	83	1.729,14	7.682,20	9.411,34	619.591,79
73	84	1.710,02	7.701,33	9.411,34	611.890,47
72	85	1.690,80	7.720,54	9.411,34	604.169,92

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

71	86	1.671,49	7.739,85	9.411,34	596.430,07
70	87	1.652,08	7.759,26	9.411,34	588.670,80
69	88	1.632,57	7.778,77	9.411,34	580.892,03
68	89	1.612,96	7.798,38	9.411,34	573.093,66
67	90	1.593,26	7.818,08	9.411,34	565.275,57
66	91	1.573,46	7.837,89	9.411,34	557.437,69
65	92	1.553,55	7.857,79	9.411,34	549.579,90
64	93	1.533,54	7.877,80	9.411,34	541.702,10
63	94	1.513,44	7.897,91	9.411,34	533.804,20
62	95	1.493,22	7.918,12	9.411,34	525.886,08
61	96	1.472,91	7.938,43	9.411,34	517.947,65
60	97	1.452,49	7.958,85	9.411,34	509.988,80
59	98	1.431,97	7.979,38	9.411,34	502.009,42
58	99	1.411,33	8.000,01	9.411,34	494.009,42
57	100	1.390,60	8.020,74	9.411,34	485.988,67
56	101	1.369,75	8.041,59	9.411,34	477.947,08
55	102	1.348,80	8.062,54	9.411,34	469.884,54
54	103	1.327,73	8.083,61	9.411,34	461.800,93
53	104	1.306,56	8.104,78	9.411,34	453.696,15
52	105	1.285,27	8.126,07	9.411,34	445.570,08
51	106	1.263,88	8.147,47	9.411,34	437.422,61
50	107	1.242,37	8.168,98	9.411,34	429.253,64
49	108	1.220,74	8.190,60	9.411,34	421.063,04
48	109	1.199,00	8.212,34	9.411,34	412.850,70
47	110	1.177,15	8.234,19	9.411,34	404.616,50
46	111	1.155,18	8.256,17	9.411,34	396.360,34
45	112	1.133,09	8.278,25	9.411,34	388.082,08
44	113	1.110,88	8.300,46	9.411,34	379.781,62
43	114	1.088,55	8.322,79	9.411,34	371.458,83
42	115	1.066,10	8.345,24	9.411,34	363.113,59
41	116	1.043,54	8.367,81	9.411,34	354.745,79
40	117	1.020,84	8.390,50	9.411,34	346.355,29
39	118	998,03	8.413,31	9.411,34	337.941,98
38	119	975,09	8.436,25	9.411,34	329.505,73
37	120	952,03	8.459,32	9.411,34	321.046,41
36	121	928,83	8.482,51	9.411,34	312.563,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

35	122	905,52	8.505,83	9.411,34	304.058,08
34	123	882,07	8.529,27	9.411,34	295.528,81
33	124	858,49	8.552,85	9.411,34	286.975,96
32	125	834,78	8.576,56	9.411,34	278.399,40
31	126	810,95	8.600,40	9.411,34	269.799,01
30	127	786,97	8.624,37	9.411,34	261.174,64
29	128	762,87	8.648,47	9.411,34	252.526,16
28	129	738,63	8.672,71	9.411,34	243.853,45
27	130	714,25	8.697,09	9.411,34	235.156,36
26	131	689,73	8.721,61	9.411,34	226.434,75
25	132	665,08	8.746,26	9.411,34	217.688,49
24	133	640,29	8.771,05	9.411,34	208.917,43
23	134	615,35	8.795,99	9.411,34	200.121,45
22	135	590,28	8.821,06	9.411,34	191.300,38
21	136	565,06	8.846,28	9.411,34	182.454,10
20	137	539,69	8.871,65	9.411,34	173.582,45
19	138	514,18	8.897,16	9.411,34	164.685,29
18	139	488,52	8.922,82	9.411,34	155.762,47
17	140	462,72	8.948,62	9.411,34	146.813,85
16	141	436,76	8.974,58	9.411,34	137.839,27
15	142	410,66	9.000,68	9.411,34	128.838,59
14	143	384,40	9.026,94	9.411,34	119.811,64
13	144	357,98	9.053,36	9.411,34	110.758,28
12	145	331,42	9.079,92	9.411,34	101.678,36
11	146	304,69	9.106,65	9.411,34	92.571,71
10	147	277,81	9.133,53	9.411,34	83.438,18
9	148	250,77	9.160,57	9.411,34	74.277,61
8	149	223,57	9.187,77	9.411,34	65.089,84
7	150	196,21	9.215,14	9.411,34	55.874,71
6	151	168,68	9.242,66	9.411,34	46.632,04
5	152	140,99	9.270,35	9.411,34	37.361,69
4	153	113,13	9.298,21	9.411,34	28.063,48
3	154	85,10	9.326,24	9.411,34	18.737,24
2	155	56,91	9.354,43	9.411,34	9.382,80
1	156	28,54	9.382,80	9.411,34	0,00
TOTALE		268.169,21	1.200.000,00	**1.468.169,21**	

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Valgono le stesse considerazioni critiche esposte relativamente al piano di ammortamento in CS costruito dal C.T.U. con riguardo al primo mutuo: **le singole quote interessi sono erroneamente calcolate sulle corrispondenti quote capitali in scadenza e non sono pari al prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo precedente** (che è la caratteristica essenziale del regime finanziario della capitalizzazione semplice con epoca di equivalenza iniziale).

Infatti, prendendo in esame esemplificativamente le rate 1^, 2^, 3^ e 156^, risulta che le rispettive quote interessi sono state ottenute con la seguente formula:

Quote interessi (k=1,2,...,n)

$$I_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - C_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - \frac{R^{cs.i}}{1+ik} = \frac{R^{cs.i}ik}{1+ik}$$

per la 1^ rata (dove k = 156):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 156) / (1 + 0,0030416667 * 156) = 3.028,61

per la 2^ rata (dove k = 155):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 155) / (1 + 0,0030416667 * 155) = 3.015,41

per la 3^ rata (dove k = 154):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 154) / (1 + 0,0030416667 * 154) = 3.002,16

per la 156^ rata (dove k = 1):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 1) / (1 + 0,0030416667 * 1) = 28,54

Anche in questo caso si ricade in "*Una forma ingenua di estinzione di un debito*", che "*non è un ammortamento in quanto ogni rata estingue parte del debito complessivo ma non paga gli interessi maturati dalla parte rimanente di debito*"[89].

4- Caratteristiche e differenze (in breve) delle leggi finanziarie in capitalizzazione composta e semplice

Si è anticipato al § 1 che le componenti necessarie a descrivere un'operazione finanziaria sono il capitale, gli interessi e il tempo. Dovrebbe essere ormai chiaro, da quanto illustrato ai §§ 1.3 e 3.3. (in particolare punti C, E, F), che "*Conoscere però solo queste componenti non è sufficiente a definire matematicamente un'operazione finanziaria. Infatti, poiché gli interessi vengono calcolati come parte percentuale (data dal tasso d'interesse) del capitale rispetto a una durata temporale, è necessario specificare "in che modo" gli interessi vengono calcolati sul capitale rispetto al tempo. Difatti, esistono due modalità principali di applicazione degli interessi su un capitale, comunemente note come regime semplice e composto degli interessi. Nel regime semplice degli interessi la maggiorazione per interesse non contribuisce a formare gli interessi per gli istanti di tempo successivi e, quindi, non prevede la capitalizzazione degli interessi. In tal caso, cioè, l'interesse è calcolato solamente sul capitale investito e proporzionalmente al capitale stesso e al tempo d'impiego. Nel regime composto degli interessi la maggiorazione per interesse contribuisce, invece, alla formazione dell'interesse per gli istanti di tempo successivi e, quindi, prevede la capitalizzazione degli interessi*"[90].

Tale definizione dei due regimi è nota in letteratura (si vedano, ad esempio: Polidori C., *Matematica*

89 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 194 e 195.

90 Cfr ARETUSI G., "*Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*", Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pag. 5, e relativi riferimenti di dottrina alle note 5, 6 e 7.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Finanziaria, Le Monnier, Firenze, 1954; Levi E., *Corso di Matematica Finanziaria*, La Goliardica, Milano, 1959; Ottaviani G., *Lezioni di Matematica Finanziaria*, Veschi, Roma, 1988; Moriconi F., *Matematica Finanziaria*, Il Mulino, Bologna, 1994)[91].

Si tratta peraltro di concetti risalenti: già Ward nel 1695 in *A Compendium of Algebra* (citato al § 1.3) aveva precisato a pag. 133 che "Tutti i calcoli in interesse semplice sono basati su una serie di termini in progressione aritmetica"[92] (aggiungendo poi in *The Young Mathematician's Guide*, a pag. 246, che "L'interesse semplice è ciò che è pagato per il prestito di qualsiasi capitale o somma di denaro, prestati per un certo tempo, ad un determinato tasso percentuale"[93]) ed aveva definito a pag. 159 l'interesse composto "in ciò che è prodotto da ogni capitale e dal suo interesse messi assieme, non appena l'interesse di quel capitale diventa dovuto: cioè, ad ogni pagamento, o piuttosto nei tempi in cui i pagamenti diventano dovuti, viene ancora creato un nuovo capitale dall'incremento dell'interesse che matura; e perciò è chiamato interesse su interesse o interesse composto: il quale è basato su una serie di proporzioni geometriche continue"[94].

Le differenze tra i piani di ammortamento in capitalizzazione composta (d'ora in avanti CC) e in capitalizzazione semplice (d'ora in avanti CS, ricordando, laddove non precisato, che ci si riferisce alla CS con epoca di equivalenza finale, come indicato al § 3.3 punto F), a parte l'utilizzazione delle formule relative ai due regimi, riguardano[95]:

- *l'epoca di verifica dell'equità dell'operazione finanziaria: il tempo iniziale o quello finale (o qualsiasi altro), nel caso di adozione del regime finanziario della CC; necessariamente il tempo finale n, nel caso di adozione del regime finanziario della CS,*
- *il calcolo in CS delle quote interesse in forma attualizzata (valore attuale per l'intervallo di tempo intercorrente tra l'epoca di pagamento della rata e il tempo finale).*

...

Sostanzialmente in entrambi i regimi finanziari (CC e CS) le quote interessi si calcolano, effettuando il prodotto tra il debito residuo relativo al termine del periodo precedente e il tasso di interesse periodale, la differenza risiede nel tempo di loro pagamento:

- *nel regime CC il pagamento di ciascuna quota interessi deve essere effettuato contestuale al suo calcolo, in corrispondenza temporale alla scadenza di ciascuna rata,*
- *nel regime CS il pagamento delle varie quote interessi dovrebbe essere, al contrario, effettuato al tempo finale dell'operazione finanziaria, oppure, in corrispondenza alla scadenza di ciascuna rata, in termini finanziariamente equivalenti, effettuando la giusta attualizzazione (ovviamente, nel regime CS): è questo il motivo della presenza del fattore di attualizzazione nella formula della quota interesse nell'ammortamento stilato nel regime CS.*

I risultati dei calcoli effettuati con le distinte leggi di CC e CS hanno quindi un diverso impatto in

---

91 Cfr ***Tabella 1*** tratta da: ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pag. 8 su www.ilcaso.it.

92 *All Computations in Simple Interest are grounded upon a Series of Terms in Arithmetical progression.*

93 *Simple Interest, is that which is paied for the Loan of any Principals, or Sum of Money, Lent out for some Time, at any Rate per cent.*

94 *Compound Interest is that which is produced from any Principal and its Interest put together, as the Interest of that Principal becomes due: that is, at every Payment, or rather at the Times when the Payments become due, there is still created a new Principal, by the Increase of the growing Interest; and therefore it is called Interest upon Interest, or Compound Interest: which is grounded upon a Series of Geometrical Proportionals continued.*

95 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento di mutui nel regime finanziario della capitalizzazione semplice*, *slides* presentate al Convegno di Roma tenutosi il 6.4.2021, pagg. 30-31.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

termini patrimoniali sull'operazione di scambio, che è da ricondurre al principio di equità (o equivalenza), del quale è stata anticipata una sintetica trattazione al § 3.3 punto E.

"*In matematica finanziaria, è noto che l'operazione di attualizzazione può essere effettuata in regime composto o in regime semplice degli interessi. Pertanto, anche il principio di equità potrà essere applicato in regime composto degli interessi, oppure, in regime semplice degli interessi comportando, a parità di tasso, di durata e di somma prestata (cioè a parità di condizioni),* ***due risultati differenti dello scambio***"[96], uno dei quali (quello in CC) più favorevole alla parte che presta, dato che "*… il pagamento della quota interessi al tempo di scadenza della rata permette l'impiego di tale importo fino alla scadenza naturale del mutuo, generando la sua capitalizzazione …*"[97].

Perciò, ferma restando la contabilizzazione delle quote interesse alle scadenze delle rate, in regime di CC il pagamento delle quote interessi alle singole scadenze equivale finanziariamente al pagamento del loro montante alla scadenza finale del mutuo, per cui **pagare contestualmente vuol dire capitalizzare**; mentre in regime di capitalizzazione semplice il pagamento delle quote interessi alla scadenza del mutuo equivale finanziariamente al loro pagamento in forma attualizzata alle singole scadenze (pagare alla fine, ossia pagare contestualmente in forma attualizzata, vuol dire non capitalizzare)[98].

Ciò posto, è fondamentale osservare che "*il valor attuale, all'istante iniziale del prestito, di tutte le annualità previste dal piano di ammortamento, calcolato nel regime dell'interesse composto e in base al tasso i di remunerazione del prestito, coincide con l'ammontare C del capitale prestato*"[99] (da cui segue che "*… se il debitore riesce ad impiegare al tasso i il capitale C avuto in prestito, egli ritrae dall'investimento esattamente quanto gli serve per onorare il piano di ammortamento, e chiude l'operazione in pareggio*"[100]).

Dal momento che le rate attualizzate devono coincidere con il capitale finanziato, ne consegue che la rata costante da pagare per estinguere il debito nel termine pattuito e con la periodicità concordata è pari al rapporto tra il capitale mutuato e il valore attuale.

Il C.T.U. ha riconosciuto che nei due contratti oggetto di causa "*... la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento*" (v. pag. 16).

---

96 Cfr ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pag. 15 su www.ilcaso.it.

97 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*", in Le Controversie Bancarie n. 23, pag. 64.

98 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Pagare vuol dire capitalizzare*", pag. 4, su www.attuariale.eu.

99 Cfr CACCIAFESTA F., "*Matematica finanziaria (classica e moderna): per i corsi triennali*", Giappichelli Editore, 2013, pag. 102. Il riferimento alla "annualità" va sostituito con qualunque altra periodicità di rimborso che non sia annuale.

100 Cfr CACCIAFESTA F., ibidem, pag. 102. Nello stesso senso (ma la questione è pacifica) Olivieri-Fersini: "*... chi prende a prestito una somma A e si impegna a restituirla mediante n rate costanti R, calcolate in capitalizzazione composta al tasso i, per far fronte all'impegno di restituzione del prestito, dovrebbe investire la somma A allo stesso tasso i, per lo stesso numero di periodi, nello stesso regime della capitalizzazione composta, e quindi, calcolando anche gli interessi sugli interessi, in modo da poter ottenere a ciascuna successiva scadenza la rata R da versare al creditore e alla fine chiudere l'operazione a pareggio rimanendo con un importo nullo … In pratica chi investe la somma presa in prestito allo stesso tasso i deve ottenere gli interessi sugli interessi per far fronte all'impegno di restituzione del prestito. …*" ("*Sull'"Anatocismo" nell'ammortamento francese*", in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Banche Private n. 2/2015, pag. 141 e 152-153.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

In base ai dati contenuti nelle pattuizioni contrattuali (importo finanziato, tasso di interesse e tempo di restituzione) di entrambi i mutui, la **rata calcolata in CC** ammonta precisamente a Lit. 8.661.434,898 (in contratto arrotondata a Lit. 8.661.435) per il primo mutuo e ad euro 9.673,964 (in contratto arrotondata ad euro 9.673,97) per il secondo mutuo.

Infatti:

- applicando la formula[101] per cui l'importo della rata è dato dal rapporto tra la somma mutuata e il valore attuale di una rendita unitaria posticipata $a_{\overline{n}|i}$

- e tenendo presente che, in mancanza di una *day-count convention*[102], si deve avere riguardo ai giorni effettivi e all'anno solare, per cui il tasso periodale varia a seconda del numero dei giorni tra una scadenza e l'altra, essendo pari

1^ mutuo
- nel caso di 28 giorni a 5,75 * 28 / 365 * 100 = 0,00441095890410959
- nel caso di 29 giorni a 5,75 * 29 / 365 * 100 = 0,00456849315068493
- nel caso di 30 giorni a 5,75 * 30 / 365 * 100 = 0,00472602739726027
- nel caso di 31 giorni a 5,75 * 31 / 365 * 100 = 0,00488356164383562

2^ mutuo
- nel caso di 28 giorni a 3,65 * 28 / 365 * 100 = 0,0028
- nel caso di 29 giorni a 3,65 * 29 / 365 * 100 = 0,0029
- nel caso di 30 giorni a 3,65 * 30 / 365 * 100 = 0,003
- nel caso di 31 giorni a 3,65 * 31 / 365 * 100 = 0,0031

la condizione di equità è rispettata se si ottiene l'importo finanziato S moltiplicando la rata per il valore attuale, che, in questo caso, è calcolato sommando i valori attuali risultanti dalla produttoria dei tassi e precisamente in base alla seguente formula:

$$S = R \cdot \sum_{k-1}^{n} \prod_{j-1}^{m} \frac{1}{1+i_j} = R \cdot \left[\frac{1}{1+i_1} + \frac{1}{(1+i_1)(1+i_2)} + \cdots + \frac{1}{(1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_n)}\right]$$

I valori attuali dei due mutui sono dunque i seguenti: per il 1^ mutuo 109,681595627793 (v. più oltre tabella A parte 1); per il 2^ mutuo 124,044287891117 (v. più oltre tabella C parte 1), per cui le rate risultano:

$R^{1^{\wedge}mutuo}$ = 950.000.000 / 109,681595627793 = 8.661.434,90 (arrot. al 2^ decimale)

$R^{2^{\wedge}mutuo}$ = 1.200.000,00 / 124,044287891117 = 9.673,96 (arrot. al 2^ decimale)

La **rata calcolata in CS.f** è pari a Lit. 7.760.086,48 per il primo mutuo e ad euro 9.178,64 per il secondo.

Infatti, applicando la formula[103]

---

101 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 150:

$$R = \frac{C}{a_{\overline{n}|i}}$$

102 Spesso, per facilitare i calcoli, nel mondo degli affari e della finanza si ricorre alla convenzione in virtù della quale ogni mese viene computato di 30 giorni (quindi l'anno diventa di 360 giorni) e di conseguenza, tra una scadenza e l'altra, i giorni sono sempre 30. Nella specie, essendo mancata la pattuizione, la banca ha tenuto conto dei giorni effettivi e quindi dell'anno solare, come si desume dall'importo delle rate; il C.T.U. invece ha eseguito i calcoli sull'anno commerciale, ragion per cui ha ottenuto rate di importo diverso (v. 3.3 punto A).

103 Già introdotta al § 1.3 (v. formule di Ward, Baily, Brunacci, Casano, Levi, Caliri, team Annibali).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

$$R^{CS.f} = \frac{D_0(1+in)}{n\left(1+i\frac{n-1}{2}\right)}$$

che è sempre pari al risultato del rapporto tra la somma mutuata e il valore attuale (del montante) di una rendita unitaria posticipata, dove il valore attuale[104] è dato da

$$n\frac{1+i\frac{n-1}{2}}{1+in}$$

e nella specie

per il 1^ mutuo è pari a

122,421316032 = (156 * [(1 + 0,0047916667 * (156 – 1) / 2] / [1 + (0,0047916667 * 156)]

nel 2^ mutuo è pari a

130,738385894 = (156 * [(1 + 0,0030416667 * (156 – 1) / 2] / [1 + (0,0030416667 * 156)]

risulta:

$R^{1^{mutuo}}$ = 950.000.000 / 122,421316032 = 7.760.086,48 (arrot. al 2^ decimale)

$R^{2^{mutuo}}$ = 1.200.000,00 / 130,738385894 = 9.178,64 (arrot. al 2^ decimale)

Posto che per la condizione di chiusura elementare (v. § 3.3. punto E) il piano c.d. alla francese deve consentire il pagamento di tutto il capitale mutuato, qualunque sia la legge finanziaria adoperata (quindi la somma di tutte le quote capitale deve restituire il capitale mutuato, ossia Lit. 950.000.000 ed euro 1.200.000,00), ne discende che la differenza in termini economici dei due distinti piani risiede nel diverso ammontare degli interessi[105], per cui è evidente che (a parità di somma prestata, tasso di interesse e durata dell'operazione) il piano redatto in base alla rata calcolata in CC è più oneroso di quello costruito con una rata determinata in CS, poiché gli interessi complessivi ammontano a Lit **401.183.844,03** (1^ mutuo) ed euro **309.138,41** (2^ mutuo) in CC e a Lit. **260.573.490,32** (1^ mutuo) ed euro **231.867,15** (2^ mutuo) in CS.f., come emerge dalle pedisseque tabelle (le tabelle A e C sono state divise in due parti per ragioni di spazio).

Mutuo 11.2.2000 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella A – <u>parte 1</u>)

data	t	gg	tasso periodale	1 + i	produttoria	valori attuali
11/02/00	0					
11/03/00	1	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	1,00456849315068	0,995452283062993
11/04/00	2	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,00947436531244	0,990614555814393
11/05/00	3	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,01424516881974	0,985954905916568
11/06/00	4	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,01919829762363	0,981163334290887
11/07/00	5	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,02401505670144	0,976548141021675
11/08/00	6	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,02901589735506	0,971802284658923
11/09/00	7	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,03404115992228	0,967079492343574
11/10/00	8	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,03892806677397	0,962530546609597
11/11/00	9	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,04400173603157	0,957852813349881
11/12/00	10	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,04893571683884	0,953347268042012

104 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 8, su www.attuariale.eu.

105 Per la **formula** di calcolo della **quota interesse** di ogni rata **in regime di CC** si veda il § 3.3 punto D; per la formula **in regime di CS.f** si veda il medesimo paragrafo, al punto E.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/01/01	11	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,05405825907245	0,948714163940030
11/02/01	12	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,05920581755682	0,944103575928816
11/03/01	13	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,06387793088906	0,939957462191479
11/04/01	14	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,06907344434607	0,935389430247871
11/05/01	15	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,07412591473373	0,930989548136814
11/06/01	16	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,07937147485158	0,926465098716370
11/07/01	17	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,08447261401355	0,922107194850297
11/08/01	18	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,08976870287513	0,917625912142368
11/09/01	19	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,09509065551315	0,913166407699289
11/10/01	20	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,10026608395359	0,908871058177764
11/11/01	21	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,10563930119919	0,904454100822378
11/12/01	22	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,11086458282815	0,900199732224877
11/01/02	23	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,11628955849634	0,895824916025383
11/02/02	24	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,12174102736763	0,891471360681779
11/03/02	25	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,12668898094040	0,887556385938325
11/04/02	26	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,13219123603226	0,883243014231837
11/05/02	27	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,13754200283268	0,879088418282420
11/06/02	28	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,14309725932597	0,874816199445402
11/07/02	29	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,14849956829128	0,870701241523136
11/08/02	30	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,15410833673095	0,866469782925697
11/09/02	31	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,15974449593704	0,862258888490807
11/10/02	32	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,16522548019866	0,858202997611683
11/11/02	33	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,17091593066017	0,854032278334611
11/12/02	34	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,17644971142836	0,850015083760673
11/01/03	35	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,18219497611500	0,845884156339645
11/02/03	36	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,18796829815589	0,841773304516901
11/03/03	37	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,19320837749844	0,838076583150130
11/04/03	38	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,19903548416389	0,834003674793092
11/05/03	39	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,20470215871234	0,830080690706875
11/06/03	40	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,21058539596687	0,826046641014795
11/07/03	41	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,21630665571493	0,822161085201174
11/08/03	42	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,22224656424593	0,818165523432629
11/09/03	43	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,22821548068639	0,814189379408531
11/10/03	44	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,23402006069785	0,810359597747942
11/11/03	45	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,24004647373400	0,806421389182959
11/12/03	46	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,24590696734274	0,802628146572446
11/01/04	47	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,25199143082024	0,798727511533246
11/02/04	48	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,25810560815021	0,794845832910880
11/03/04	49	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	1,26385325500388	0,791231099054241
11/04/04	50	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,27002536028345	0,787385851709932
11/05/04	51	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,27602753493137	0,783682148405822
11/06/04	52	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,28225909405744	0,779873587666056
11/07/04	53	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,28831908566634	0,776205220527945
11/08/04	54	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,29461067133812	0,772432996374417
11/09/04	55	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,30093298235637	0,768679104582859
11/10/04	56	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,30708122727298	0,765063394022069
11/11/04	57	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,31346443901987	0,761345317233116
11/12/04	58	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,31967190794401	0,757764103320164
11/01/05	59	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,32611660705609	0,754081499831262
11/02/05	60	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,33259277925356	0,750416793163280

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/03/05	61	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,33847079123876	0,747121271936382
11/04/05	62	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,34500729585625	0,743490390781402
11/05/05	63	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,35136383718598	0,739993162820129
11/06/05	64	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,35796330578813	0,736396923052073
11/07/05	65	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,36438107757576	0,732933061323898
11/08/05	66	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,37104411667378	0,729371132437406
11/09/05	67	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,37773969513398	0,725826513913977
11/10/05	68	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,38425093067947	0,722412373245897
11/11/05	69	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,39101100542998	0,718901573097824
11/12/05	70	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,39758496155154	0,715520005946433
11/01/06	71	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,40441015386377	0,712042701520514
11/02/06	72	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,41126867742339	0,708582296197304
11/03/06	73	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,41749372556216	0,705470494836518
11/04/06	74	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,42441614355070	0,702042029309820
11/05/06	75	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,43114797327022	0,698739766031998
11/06/06	76	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,43813707261913	0,695344010692111
11/07/06	77	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,44493374782535	0,692073253534994
11/08/06	78	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,45199017085411	0,688709896301685
11/09/06	79	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,45908105435972	0,685362884407285
11/10/06	80	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,46597671139745	0,682139076443272
11/11/06	81	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,47313589903598	0,678823997605650
11/12/06	82	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,48009797965472	0,675630947238564
11/01/07	83	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,48732612937728	0,672347496791902
11/02/07	84	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,49458957821458	0,669080003350880
11/03/07	85	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,50118215142259	0,666141679777069
11/04/07	86	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,50851326699769	0,662904345541650
11/05/07	87	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,51564254202665	0,659786177988144
11/06/07	88	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,52304427581066	0,656579730400640
11/07/07	89	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,53024222478538	0,653491312553639
11/08/07	90	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,53771525702012	0,650315456931774
11/09/07	91	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,54522478426844	0,647155035423166
11/10/07	92	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,55252755893382	0,644110949429288
11/11/07	93	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,56010942297163	0,640980680762278
11/12/07	94	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,56748254284732	0,637965637680091
11/01/08	95	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,57513744047095	0,634865234173477
11/02/08	96	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,58282972125900	0,631779898095790
11/03/08	97	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	1,59006086799927	0,628906741952759
11/04/08	98	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,59782602826560	0,625850363124623
11/05/08	99	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,60537739785124	0,622906489987013
11/06/08	100	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,61321735733527	0,619879271353622
11/07/08	101	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,62084146676377	0,616963485020307
11/08/08	102	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,62875694598159	0,613965148371070
11/09/08	103	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,63671108093012	0,610981383123351
11/10/08	104	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,64444622234000	0,608107450651096
11/11/08	105	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,65247697683677	0,605152152808954
11/12/08	106	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,66028662830264	0,602305639853482
11/01/09	107	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,66839474039839	0,599378537816065
11/02/09	108	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,67654244895938	0,596465660992178
11/03/09	109	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,68393760880273	0,593846229677710
11/04/09	110	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,69216122191969	0,590960238921879

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/05/09	111	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,70015842221507	0,588180481850121
11/06/09	112	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,70846125067424	0,585322025656334
11/07/09	113	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,71653548535208	0,582568789595915
11/08/09	114	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,72491829220863	0,579737605263362
11/09/09	115	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,73334203701921	0,576920180000755
11/10/09	116	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,74153385897499	0,574206464517760
11/11/09	117	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,75003874693012	0,571415919649881
11/12/09	118	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,75830947799438	0,568728095090890
11/01/10	119	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,76689629071910	0,565964174158186
11/02/10	120	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,77552503767310	0,563213685406850
11/03/10	121	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,78335680564749	0,560740283062383
11/04/10	122	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,79206593854082	0,558015181525208
11/05/10	123	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,80053529126406	0,555390391319656
11/06/10	124	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,80932831635085	0,552691289338163
11/07/10	125	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,81787925154457	0,550091541641364
11/08/10	126	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,82675697693053	0,547418191159878
11/09/10	127	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,83567805723568	0,544757832702911
11/10/10	128	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,84435352202673	0,542195402376611
11/11/10	129	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,85336053614457	0,539560425776756
11/12/10	130	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,86211956881539	0,537022442998203
11/01/11	131	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,87121334451789	0,534412606093104
11/02/11	132	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,88035153023461	0,531815452547444
11/03/11	133	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,88864568355976	0,529479938299057
11/04/11	134	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,89786900117879	0,526906756672294
11/05/11	135	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,90683838207477	0,524428294186072
11/06/11	136	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,91615054485846	0,521879662682697
11/07/11	137	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,92520632483074	0,519424846626722
11/08/11	138	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,93460818859515	0,516900531019755
11/09/11	139	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,94405596694082	0,514388483153396
11/10/11	140	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,95324362870239	0,511968904086140
11/11/11	141	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,96278241436859	0,509480823080275
11/12/11	142	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,97205857783376	0,507084328650352
11/01/12	143	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,98168924746386	0,504619985842778
11/02/12	144	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,99136694906278	0,502167619318299
11/03/12	145	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	2,00046449533007	0,499883903130708
11/04/12	146	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,01023388700932	0,497454553155368
11/05/12	147	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,01973430743423	0,495114627859320
11/06/12	148	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,02959780442875	0,492708455743259
11/07/12	149	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,03918973925790	0,490390855126565
11/08/12	150	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,04914824805305	0,488007639735255
11/09/12	151	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,05915538983977	0,485636006361721
11/10/12	152	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,06888701462737	0,483351673112082
11/11/12	153	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,07899055189743	0,481002666937245
11/12/12	154	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,08881591820435	0,478740127976261
11/01/13	155	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,09901677950352	0,476413533119315
11/02/13	156	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,10926745733767	0,474098245114066
						109,68159562779300

Mutuo 11.2.2000 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella A – <u>parte 2</u>)

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

data	t	gg	rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
11/02/2000	0					950.000.000,00
11/03/2000	1	29	8.661.434,90	4.340.068,49	4.321.366,40	945.678.633,60
11/04/2000	2	31	8.661.434,90	4.618.279,90	4.043.155,00	941.635.478,60
11/05/2000	3	30	8.661.434,90	4.450.195,07	4.211.239,83	937.424.238,77
11/06/2000	4	31	8.661.434,90	4.577.969,06	4.083.465,84	933.340.772,93
11/07/2000	5	30	8.661.434,90	4.410.994,06	4.250.440,83	929.090.332,10
11/08/2000	6	31	8.661.434,90	4.537.269,91	4.124.164,99	924.966.167,11
11/09/2000	7	31	8.661.434,90	4.517.129,30	4.144.305,60	920.821.861,51
11/10/2000	8	30	8.661.434,90	4.351.829,35	4.309.605,55	916.512.255,96
11/11/2000	9	31	8.661.434,90	4.475.844,10	4.185.590,80	912.326.665,16
11/12/2000	10	30	8.661.434,90	4.311.680,81	4.349.754,08	907.976.911,07
11/01/2001	11	31	8.661.434,90	4.434.161,22	4.227.273,68	903.749.637,39
11/02/2001	12	31	8.661.434,90	4.413.517,06	4.247.917,83	899.501.719,56
11/03/2001	13	28	8.661.434,90	3.967.665,12	4.693.769,78	894.807.949,78
11/04/2001	14	31	8.661.434,90	4.369.849,78	4.291.585,12	890.516.364,67
11/05/2001	15	30	8.661.434,90	4.208.604,74	4.452.830,16	886.063.534,51
11/06/2001	16	31	8.661.434,90	4.327.145,89	4.334.289,01	881.729.245,50
11/07/2001	17	30	8.661.434,90	4.167.076,57	4.494.358,33	877.234.887,17
11/08/2001	18	31	8.661.434,90	4.284.030,65	4.377.404,25	872.857.482,92
11/09/2001	19	31	8.661.434,90	4.262.653,32	4.398.781,57	868.458.701,35
11/10/2001	20	30	8.661.434,90	4.104.359,62	4.557.075,28	863.901.626,07
11/11/2001	21	31	8.661.434,90	4.218.916,85	4.442.518,05	859.459.108,01
11/12/2001	22	30	8.661.434,90	4.061.827,29	4.599.607,61	854.859.500,41
11/01/2002	23	31	8.661.434,90	4.174.759,07	4.486.675,83	850.372.824,58
11/02/2002	24	31	8.661.434,90	4.152.848,11	4.508.586,79	845.864.237,79
11/03/2002	25	28	8.661.434,90	3.731.072,39	4.930.362,51	840.933.875,28
11/04/2002	26	31	8.661.434,90	4.106.752,42	4.554.682,48	836.379.192,80
11/05/2002	27	30	8.661.434,90	3.952.750,98	4.708.683,92	831.670.508,89
11/06/2002	28	31	8.661.434,90	4.061.514,20	4.599.920,70	827.070.588,19
11/07/2002	29	30	8.661.434,90	3.908.758,26	4.752.676,64	822.317.911,55
11/08/2002	30	31	8.661.434,90	4.015.840,21	4.645.594,69	817.672.316,86
11/09/2002	31	31	8.661.434,90	3.993.153,16	4.668.281,73	813.004.035,13
11/10/2002	32	30	8.661.434,90	3.842.279,34	4.819.155,55	808.184.879,57
11/11/2002	33	31	8.661.434,90	3.946.820,68	4.714.614,22	803.470.265,36
11/12/2002	34	30	8.661.434,90	3.797.222,49	4.864.212,41	798.606.052,94
11/01/2003	35	31	8.661.434,90	3.900.041,89	4.761.393,01	793.844.659,94
11/02/2003	36	31	8.661.434,90	3.876.789,33	4.784.645,57	789.060.014,37
11/03/2003	37	28	8.661.434,90	3.480.511,30	5.180.923,60	783.879.090,77
11/04/2003	38	31	8.661.434,90	3.828.121,86	4.833.313,04	779.045.777,73
11/05/2003	39	30	8.661.434,90	3.681.791,69	4.979.643,21	774.066.134,52
11/06/2003	40	31	8.661.434,90	3.780.199,68	4.881.235,21	769.184.899,31
11/07/2003	41	30	8.661.434,90	3.635.188,91	5.026.245,99	764.158.653,32
11/08/2003	42	31	8.661.434,90	3.731.815,89	4.929.619,01	759.229.034,31
11/09/2003	43	31	8.661.434,90	3.707.741,79	4.953.693,11	754.275.341,21
11/10/2003	44	30	8.661.434,90	3.564.725,93	5.096.708,97	749.178.632,24
11/11/2003	45	31	8.661.434,90	3.658.660,03	5.002.774,86	744.175.857,37
11/12/2003	46	30	8.661.434,90	3.516.995,49	5.144.439,41	739.031.417,96
11/01/2004	47	31	8.661.434,90	3.609.105,49	5.052.329,41	733.979.088,55
11/02/2004	48	31	8.661.434,90	3.584.432,12	5.077.002,77	728.902.085,78

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/03/2004	49	29	8.661.434,90	3.329.984,19	5.331.450,71	723.570.635,07
11/04/2004	50	31	8.661.434,90	3.533.601,80	5.127.833,10	718.442.801,97
11/05/2004	51	30	8.661.434,90	3.395.380,37	5.266.054,53	713.176.747,44
11/06/2004	52	31	8.661.434,90	3.482.842,61	5.178.592,29	707.998.155,15
11/07/2004	53	30	8.661.434,90	3.346.018,68	5.315.416,22	702.682.738,93
11/08/2004	54	31	8.661.434,90	3.431.594,47	5.229.840,43	697.452.898,50
11/09/2004	55	31	8.661.434,90	3.406.054,22	5.255.380,67	692.197.517,83
11/10/2004	56	30	8.661.434,90	3.271.344,43	5.390.090,46	686.807.427,37
11/11/2004	57	31	8.661.434,90	3.354.066,41	5.307.368,49	681.500.058,88
11/12/2004	58	30	8.661.434,90	3.220.787,95	5.440.646,95	676.059.411,93
11/01/2005	59	31	8.661.434,90	3.301.577,81	5.359.857,08	670.699.554,84
11/02/2005	60	31	8.661.434,90	3.275.402,62	5.386.032,28	665.313.522,57
11/03/2005	61	28	8.661.434,90	2.934.670,61	5.726.764,29	659.586.758,28
11/04/2005	62	31	8.661.434,90	3.221.132,59	5.440.302,30	654.146.455,97
11/05/2005	63	30	8.661.434,90	3.091.514,07	5.569.920,82	648.576.535,15
11/06/2005	64	31	8.661.434,90	3.167.363,49	5.494.071,41	643.082.463,74
11/07/2005	65	30	8.661.434,90	3.039.225,34	5.622.209,56	637.460.254,18
11/08/2005	66	31	8.661.434,90	3.113.076,45	5.548.358,45	631.911.895,73
11/09/2005	67	31	8.661.434,90	3.085.980,70	5.575.454,20	626.336.441,53
11/10/2005	68	30	8.661.434,90	2.960.083,18	5.701.351,72	620.635.089,82
11/11/2005	69	31	8.661.434,90	3.030.909,72	5.630.525,18	615.004.564,64
11/12/2005	70	30	8.661.434,90	2.906.528,42	5.754.906,48	609.249.658,16
11/01/2006	71	31	8.661.434,90	2.975.308,26	5.686.126,64	603.563.531,53
11/02/2006	72	31	8.661.434,90	2.947.539,71	5.713.895,19	597.849.636,34
11/03/2006	73	28	8.661.434,90	2.637.090,18	6.024.344,72	591.825.291,62
11/04/2006	74	31	8.661.434,90	2.890.215,29	5.771.219,60	586.054.072,02
11/05/2006	75	30	8.661.434,90	2.769.707,60	5.891.727,30	580.162.344,72
11/06/2006	76	31	8.661.434,90	2.833.258,57	5.828.176,32	574.334.168,40
11/07/2006	77	30	8.661.434,90	2.714.319,02	5.947.115,88	568.387.052,51
11/08/2006	78	31	8.661.434,90	2.775.753,21	5.885.681,69	562.501.370,82
11/09/2006	79	31	8.661.434,90	2.747.010,12	5.914.424,78	556.586.946,05
11/10/2006	80	30	8.661.434,90	2.630.445,16	6.030.989,74	550.555.956,30
11/11/2006	81	31	8.661.434,90	2.688.673,95	5.972.760,95	544.583.195,36
11/12/2006	82	30	8.661.434,90	2.573.715,10	6.087.719,80	538.495.475,56
11/01/2007	83	31	8.661.434,90	2.629.775,85	6.031.659,05	532.463.816,51
11/02/2007	84	31	8.661.434,90	2.600.319,87	6.061.115,03	526.402.701,49
11/03/2007	85	28	8.661.434,90	2.321.940,68	6.339.494,21	520.063.207,27
11/04/2007	86	31	8.661.434,90	2.539.760,73	6.121.674,17	513.941.533,11
11/05/2007	87	30	8.661.434,90	2.428.901,77	6.232.533,13	507.708.999,98
11/06/2007	88	31	8.661.434,90	2.479.428,20	6.182.006,70	501.526.993,28
11/07/2007	89	30	8.661.434,90	2.370.230,31	6.291.204,59	495.235.788,69
11/08/2007	90	31	8.661.434,90	2.418.514,50	6.242.920,40	488.992.868,29
11/09/2007	91	31	8.661.434,90	2.388.026,82	6.273.408,08	482.719.460,21
11/10/2007	92	30	8.661.434,90	2.281.345,39	6.380.089,50	476.339.370,71
11/11/2007	93	31	8.661.434,90	2.326.232,68	6.335.202,22	470.004.168,49
11/12/2007	94	30	8.661.434,90	2.221.252,58	6.440.182,32	463.563.986,17
11/01/2008	95	31	8.661.434,90	2.263.843,30	6.397.591,60	457.166.394,58
11/02/2008	96	31	8.661.434,90	2.232.600,27	6.428.834,63	450.737.559,95
11/03/2008	97	29	8.661.434,90	2.059.191,46	6.602.243,44	444.135.316,50
11/04/2008	98	31	8.661.434,90	2.168.962,20	6.492.472,70	437.642.843,80

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/05/2008	99	30	8.661.434,90	2.068.312,07	6.593.122,83	431.049.720,98
11/06/2008	100	31	8.661.434,90	2.105.057,88	6.556.377,01	424.493.343,96
11/07/2008	101	30	8.661.434,90	2.006.167,17	6.655.267,72	417.838.076,24
11/08/2008	102	31	8.661.434,90	2.040.538,00	6.620.896,90	411.217.179,34
11/09/2008	103	31	8.661.434,90	2.008.204,44	6.653.230,45	404.563.948,89
11/10/2008	104	30	8.661.434,90	1.911.980,31	6.749.454,59	397.814.494,30
11/11/2008	105	31	8.661.434,90	1.942.751,61	6.718.683,29	391.095.811,01
11/12/2008	106	30	8.661.434,90	1.848.329,52	6.813.105,38	384.282.705,63
11/01/2009	107	31	8.661.434,90	1.876.668,28	6.784.766,62	377.497.939,01
11/02/2009	108	31	8.661.434,90	1.843.534,46	6.817.900,44	370.680.038,57
11/03/2009	109	28	8.661.434,90	1.635.054,42	7.026.380,48	363.653.658,09
11/04/2009	110	31	8.661.434,90	1.775.925,06	6.885.509,84	356.768.148,25
11/05/2009	111	30	8.661.434,90	1.686.096,04	6.975.338,85	349.792.809,39
11/06/2009	112	31	8.661.434,90	1.708.234,75	6.953.200,15	342.839.609,24
11/07/2009	113	30	8.661.434,90	1.620.269,39	7.041.165,51	335.798.443,73
11/08/2009	114	31	8.661.434,90	1.639.892,40	7.021.542,50	328.776.901,23
11/09/2009	115	31	8.661.434,90	1.605.602,26	7.055.832,63	321.721.068,60
11/10/2009	116	30	8.661.434,90	1.520.462,58	7.140.972,31	314.580.096,28
11/11/2009	117	31	8.661.434,90	1.536.271,29	7.125.163,61	307.454.932,68
11/12/2009	118	30	8.661.434,90	1.453.040,44	7.208.394,46	300.246.538,22
11/01/2010	119	31	8.661.434,90	1.466.272,48	7.195.162,42	293.051.375,80
11/02/2010	120	31	8.661.434,90	1.431.134,46	7.230.300,44	285.821.075,36
11/03/2010	121	28	8.661.434,90	1.260.745,02	7.400.689,88	278.420.385,48
11/04/2010	122	31	8.661.434,90	1.359.683,12	7.301.751,78	271.118.633,70
11/05/2010	123	30	8.661.434,90	1.281.314,09	7.380.120,81	263.738.512,89
11/06/2010	124	31	8.661.434,90	1.287.983,29	7.373.451,61	256.365.061,28
11/07/2010	125	30	8.661.434,90	1.211.588,30	7.449.846,59	248.915.214,68
11/08/2010	126	31	8.661.434,90	1.215.592,79	7.445.842,10	241.469.372,58
11/09/2010	127	31	8.661.434,90	1.179.230,57	7.482.204,33	233.987.168,25
11/10/2010	128	30	8.661.434,90	1.105.829,77	7.555.605,13	226.431.563,12
11/11/2010	129	31	8.661.434,90	1.105.792,50	7.555.642,40	218.875.920,72
11/12/2010	130	30	8.661.434,90	1.034.413,60	7.627.021,30	211.248.899,42
11/01/2011	131	31	8.661.434,90	1.031.647,02	7.629.787,88	203.619.111,54
11/02/2011	132	31	8.661.434,90	994.386,48	7.667.048,41	195.952.063,13
11/03/2011	133	28	8.661.434,90	864.336,50	7.797.098,40	188.154.964,73
11/04/2011	134	31	8.661.434,90	918.866,37	7.742.568,53	180.412.396,20
11/05/2011	135	30	8.661.434,90	852.633,93	7.808.800,97	172.603.595,23
11/06/2011	136	31	8.661.434,90	842.920,30	7.818.514,60	164.785.080,63
11/07/2011	137	30	8.661.434,90	778.778,81	7.882.656,09	156.902.424,54
11/08/2011	138	31	8.661.434,90	766.242,66	7.895.192,24	149.007.232,30
11/09/2011	139	31	8.661.434,90	727.686,00	7.933.748,89	141.073.483,41
11/10/2011	140	30	8.661.434,90	666.717,15	7.994.717,75	133.078.765,66
11/11/2011	141	31	8.661.434,90	649.898,36	8.011.536,54	125.067.229,12
11/12/2011	142	30	8.661.434,90	591.071,15	8.070.363,75	116.996.865,37
11/01/2012	143	31	8.661.434,90	571.361,40	8.090.073,49	108.906.791,88
11/02/2012	144	31	8.661.434,90	531.853,03	8.129.581,87	100.777.210,01
11/03/2012	145	29	8.661.434,90	460.399,99	8.201.034,90	92.576.175,11
11/04/2012	146	31	8.661.434,90	452.101,46	8.209.333,44	84.366.841,67
11/05/2012	147	30	8.661.434,90	398.720,01	8.262.714,89	76.104.126,77
11/06/2012	148	31	8.661.434,90	371.659,19	8.289.775,70	67.814.351,07

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/07/2012	149	30	8.661.434,90	320.492,48	8.340.942,42	59.473.408,65
11/08/2012	150	31	8.661.434,90	290.442,06	8.370.992,84	51.102.415,81
11/09/2012	151	31	8.661.434,90	249.561,80	8.411.873,10	42.690.542,71
11/10/2012	152	30	8.661.434,90	201.756,67	8.459.678,22	34.230.864,49
11/11/2012	153	31	8.661.434,90	167.168,54	8.494.266,36	25.736.598,13
11/12/2012	154	30	8.661.434,90	121.631,87	8.539.803,03	17.196.795,10
11/01/2013	155	31	8.661.434,90	83.981,61	8.577.453,29	8.619.341,81
11/02/2013	156	31	8.661.434,90	42.093,09	8.619.341,81	0,00
			1.351.183.844,03	**401.183.844,03**	950.000.000,00	

Mutuo 11.2.2000 – piano di ammortamento in capitalizzazione semplice equilibrio finale (tabella B)

data	tempo	importo rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
	0				950.000.000,0000
11/03/2000	1	7.760.086,48	2.612.074,12	5.148.012,36	944.851.987,64
11/04/2000	2	7.760.086,48	2.605.082,20	5.155.004,28	939.696.983,37
11/05/2000	3	7.760.086,48	2.598.032,29	5.162.054,19	934.534.929,18
11/06/2000	4	7.760.086,48	2.590.923,74	5.169.162,73	929.365.766,45
11/07/2000	5	7.760.086,48	2.583.755,91	5.176.330,57	924.189.435,88
11/08/2000	6	7.760.086,48	2.576.528,12	5.183.558,35	919.005.877,53
11/09/2000	7	7.760.086,48	2.569.239,72	5.190.846,76	913.815.030,77
11/10/2000	8	7.760.086,48	2.561.890,02	5.198.196,46	908.616.834,31
11/11/2000	9	7.760.086,48	2.554.478,33	5.205.608,15	903.411.226,16
11/12/2000	10	7.760.086,48	2.547.003,95	5.213.082,53	898.198.143,63
11/01/2001	11	7.760.086,48	2.539.466,17	5.220.620,31	892.977.523,33
11/02/2001	12	7.760.086,48	2.531.864,28	5.228.222,20	887.749.301,13
11/03/2001	13	7.760.086,48	2.524.197,54	5.235.888,93	882.513.412,20
11/04/2001	14	7.760.086,48	2.516.465,22	5.243.621,25	877.269.790,94
11/05/2001	15	7.760.086,48	2.508.666,57	5.251.419,91	872.018.371,03
11/06/2001	16	7.760.086,48	2.500.800,81	5.259.285,66	866.759.085,37
11/07/2001	17	7.760.086,48	2.492.867,20	5.267.219,28	861.491.866,09
11/08/2001	18	7.760.086,48	2.484.864,93	5.275.221,55	856.216.644,54
11/09/2001	19	7.760.086,48	2.476.793,21	5.283.293,26	850.933.351,28
11/10/2001	20	7.760.086,48	2.468.651,25	5.291.435,23	845.641.916,04
11/11/2001	21	7.760.086,48	2.460.438,21	5.299.648,26	840.342.267,78
11/12/2001	22	7.760.086,48	2.452.153,28	5.307.933,20	835.034.334,59
11/01/2002	23	7.760.086,48	2.443.795,61	5.316.290,87	829.718.043,72
11/02/2002	24	7.760.086,48	2.435.364,34	5.324.722,13	824.393.321,59
11/03/2002	25	7.760.086,48	2.426.858,62	5.333.227,86	819.060.093,73
11/04/2002	26	7.760.086,48	2.418.277,56	5.341.808,92	813.718.284,81
11/05/2002	27	7.760.086,48	2.409.620,26	5.350.466,22	808.367.818,59
11/06/2002	28	7.760.086,48	2.400.885,82	5.359.200,65	803.008.617,94
11/07/2002	29	7.760.086,48	2.392.073,33	5.368.013,14	797.640.604,80
11/08/2002	30	7.760.086,48	2.383.181,85	5.376.904,62	792.263.700,18
11/09/2002	31	7.760.086,48	2.374.210,44	5.385.876,04	786.877.824,14
11/10/2002	32	7.760.086,48	2.365.158,12	5.394.928,35	781.482.895,78
11/11/2002	33	7.760.086,48	2.356.023,94	5.404.062,54	776.078.833,24
11/12/2002	34	7.760.086,48	2.346.806,88	5.413.279,59	770.665.553,65
11/01/2003	35	7.760.086,48	2.337.505,97	5.422.580,51	765.242.973,14
11/02/2003	36	7.760.086,48	2.328.120,16	5.431.966,32	759.811.006,82
11/03/2003	37	7.760.086,48	2.318.648,42	5.441.438,05	754.369.568,76
11/04/2003	38	7.760.086,48	2.309.089,71	5.450.996,77	748.918.572,00
11/05/2003	39	7.760.086,48	2.299.442,95	5.460.643,52	743.457.928,47
11/06/2003	40	7.760.086,48	2.289.707,06	5.470.379,41	737.987.549,06
11/07/2003	41	7.760.086,48	2.279.880,94	5.480.205,53	732.507.343,53

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/08/2003	42	7.760.086,48	2.269.963,47	5.490.123,00	727.017.220,53
11/09/2003	43	7.760.086,48	2.259.953,52	5.500.132,96	721.517.087,57
11/10/2003	44	7.760.086,48	2.249.849,92	5.510.236,56	716.006.851,01
11/11/2003	45	7.760.086,48	2.239.651,51	5.520.434,96	710.486.416,05
11/12/2003	46	7.760.086,48	2.229.357,10	5.530.729,37	704.955.686,67
11/01/2004	47	7.760.086,48	2.218.965,48	5.541.120,99	699.414.565,68
11/02/2004	48	7.760.086,48	2.208.475,43	5.551.611,05	693.862.954,63
11/03/2004	49	7.760.086,48	2.197.885,68	5.562.200,79	688.300.753,84
11/04/2004	50	7.760.086,48	2.187.194,99	5.572.891,49	682.727.862,36
11/05/2004	51	7.760.086,48	2.176.402,06	5.583.684,42	677.144.177,93
11/06/2004	52	7.760.086,48	2.165.505,57	5.594.580,90	671.549.597,03
11/07/2004	53	7.760.086,48	2.154.504,22	5.605.582,26	665.944.014,77
11/08/2004	54	7.760.086,48	2.143.396,63	5.616.689,84	660.327.324,93
11/09/2004	55	7.760.086,48	2.132.181,45	5.627.905,03	654.699.419,90
11/10/2004	56	7.760.086,48	2.120.857,28	5.639.229,20	649.060.190,70
11/11/2004	57	7.760.086,48	2.109.422,69	5.650.663,79	643.409.526,92
11/12/2004	58	7.760.086,48	2.097.876,26	5.662.210,22	637.747.316,70
11/01/2005	59	7.760.086,48	2.086.216,51	5.673.869,97	632.073.446,73
11/02/2005	60	7.760.086,48	2.074.441,96	5.685.644,51	626.387.802,22
11/03/2005	61	7.760.086,48	2.062.551,10	5.697.535,37	620.690.266,85
11/04/2005	62	7.760.086,48	2.050.542,39	5.709.544,08	614.980.722,76
11/05/2005	63	7.760.086,48	2.038.414,27	5.721.672,21	609.259.050,56
11/06/2005	64	7.760.086,48	2.026.165,15	5.733.921,33	603.525.129,23
11/07/2005	65	7.760.086,48	2.013.793,41	5.746.293,07	597.778.836,16
11/08/2005	66	7.760.086,48	2.001.297,41	5.758.789,06	592.020.047,10
11/09/2005	67	7.760.086,48	1.988.675,49	5.771.410,99	586.248.636,11
11/10/2005	68	7.760.086,48	1.975.925,94	5.784.160,53	580.464.475,58
11/11/2005	69	7.760.086,48	1.963.047,04	5.797.039,43	574.667.436,15
11/12/2005	70	7.760.086,48	1.950.037,04	5.810.049,44	568.857.386,70
11/01/2006	71	7.760.086,48	1.936.894,14	5.823.192,34	563.034.194,37
11/02/2006	72	7.760.086,48	1.923.616,53	5.836.469,95	557.197.724,42
11/03/2006	73	7.760.086,48	1.910.202,36	5.849.884,11	551.347.840,31
11/04/2006	74	7.760.086,48	1.896.649,76	5.863.436,71	545.484.403,59
11/05/2006	75	7.760.086,48	1.882.956,82	5.877.129,66	539.607.273,94
11/06/2006	76	7.760.086,48	1.869.121,58	5.890.964,89	533.716.309,04
11/07/2006	77	7.760.086,48	1.855.142,07	5.904.944,40	527.811.364,64
11/08/2006	78	7.760.086,48	1.841.016,29	5.919.070,19	521.892.294,45
11/09/2006	79	7.760.086,48	1.826.742,17	5.933.344,31	515.958.950,14
11/10/2006	80	7.760.086,48	1.812.317,63	5.947.768,84	510.011.181,29
11/11/2006	81	7.760.086,48	1.797.740,56	5.962.345,91	504.048.835,38
11/12/2006	82	7.760.086,48	1.783.008,80	5.977.077,68	498.071.757,70
11/01/2007	83	7.760.086,48	1.768.120,15	5.991.966,33	492.079.791,37
11/02/2007	84	7.760.086,48	1.753.072,37	6.007.014,11	486.072.777,26
11/03/2007	85	7.760.086,48	1.737.863,19	6.022.223,29	480.050.553,97
11/04/2007	86	7.760.086,48	1.722.490,29	6.037.596,19	474.012.957,78
11/05/2007	87	7.760.086,48	1.706.951,31	6.053.135,16	467.959.822,62
11/06/2007	88	7.760.086,48	1.691.243,86	6.068.842,62	461.890.980,00
11/07/2007	89	7.760.086,48	1.675.365,48	6.084.720,99	455.806.259,01
11/08/2007	90	7.760.086,48	1.659.313,70	6.100.772,78	449.705.486,23
11/09/2007	91	7.760.086,48	1.643.085,97	6.117.000,51	443.588.485,73
11/10/2007	92	7.760.086,48	1.626.679,71	6.133.406,76	437.455.078,97
11/11/2007	93	7.760.086,48	1.610.092,31	6.149.994,17	431.305.084,80
11/12/2007	94	7.760.086,48	1.593.321,06	6.166.765,41	425.138.319,38
11/01/2008	95	7.760.086,48	1.576.363,27	6.183.723,21	418.954.596,18
11/02/2008	96	7.760.086,48	1.559.216,13	6.200.870,34	412.753.725,83
11/03/2008	97	7.760.086,48	1.541.876,84	6.218.209,64	406.535.516,20
11/04/2008	98	7.760.086,48	1.524.342,50	6.235.743,98	400.299.772,22
11/05/2008	99	7.760.086,48	1.506.610,17	6.253.476,30	394.046.295,91
11/06/2008	100	7.760.086,48	1.488.676,87	6.271.409,60	387.774.886,31

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

11/07/2008	101	7.760.086,48	1.470.539,55	6.289.546,92	381.485.339,38
11/08/2008	102	7.760.086,48	1.452.195,10	6.307.891,37	375.177.448,01
11/09/2008	103	7.760.086,48	1.433.640,36	6.326.446,12	368.851.001,89
11/10/2008	104	7.760.086,48	1.414.872,09	6.345.214,39	362.505.787,50
11/11/2008	105	7.760.086,48	1.395.887,01	6.364.199,47	356.141.588,04
11/12/2008	106	7.760.086,48	1.376.681,77	6.383.404,71	349.758.183,33
11/01/2009	107	7.760.086,48	1.357.252,95	6.402.833,53	343.355.349,80
11/02/2009	108	7.760.086,48	1.337.597,06	6.422.489,42	336.932.860,38
11/03/2009	109	7.760.086,48	1.317.710,56	6.442.375,92	330.490.484,46
11/04/2009	110	7.760.086,48	1.297.589,82	6.462.496,66	324.027.987,80
11/05/2009	111	7.760.086,48	1.277.231,14	6.482.855,33	317.545.132,47
11/06/2009	112	7.760.086,48	1.256.630,77	6.503.455,70	311.041.676,77
11/07/2009	113	7.760.086,48	1.235.784,86	6.524.301,61	304.517.375,15
11/08/2009	114	7.760.086,48	1.214.689,50	6.545.396,98	297.971.978,17
11/09/2009	115	7.760.086,48	1.193.340,68	6.566.745,80	291.405.232,37
11/10/2009	116	7.760.086,48	1.171.734,33	6.588.352,15	284.816.880,22
11/11/2009	117	7.760.086,48	1.149.866,29	6.610.220,19	278.206.660,03
11/12/2009	118	7.760.086,48	1.127.732,32	6.632.354,16	271.574.305,87
11/01/2010	119	7.760.086,48	1.105.328,09	6.654.758,39	264.919.547,49
11/02/2010	120	7.760.086,48	1.082.649,18	6.677.437,30	258.242.110,19
11/03/2010	121	7.760.086,48	1.059.691,09	6.700.395,39	251.541.714,80
11/04/2010	122	7.760.086,48	1.036.449,20	6.723.637,28	244.818.077,53
11/05/2010	123	7.760.086,48	1.012.918,83	6.747.167,65	238.070.909,88
11/06/2010	124	7.760.086,48	989.095,18	6.770.991,29	231.299.918,59
11/07/2010	125	7.760.086,48	964.973,36	6.795.113,12	224.504.805,47
11/08/2010	126	7.760.086,48	940.548,37	6.819.538,11	217.685.267,36
11/09/2010	127	7.760.086,48	915.815,10	6.844.271,38	210.840.995,98
11/10/2010	128	7.760.086,48	890.768,35	6.869.318,12	203.971.677,86
11/11/2010	129	7.760.086,48	865.402,80	6.894.683,67	197.076.994,18
11/12/2010	130	7.760.086,48	839.713,02	6.920.373,46	190.156.620,72
11/01/2011	131	7.760.086,48	813.693,45	6.946.393,03	183.210.227,69
11/02/2011	132	7.760.086,48	787.338,42	6.972.748,05	176.237.479,64
11/03/2011	133	7.760.086,48	760.642,15	6.999.444,32	169.238.035,32
11/04/2011	134	7.760.086,48	733.598,72	7.026.487,76	162.211.547,56
11/05/2011	135	7.760.086,48	706.202,08	7.053.884,40	155.157.663,16
11/06/2011	136	7.760.086,48	678.446,06	7.081.640,42	148.076.022,74
11/07/2011	137	7.760.086,48	650.324,33	7.109.762,15	140.966.260,60
11/08/2011	138	7.760.086,48	621.830,46	7.138.256,02	133.828.004,58
11/09/2011	139	7.760.086,48	592.957,83	7.167.128,64	126.660.875,93
11/10/2011	140	7.760.086,48	563.699,72	7.196.386,76	119.464.489,18
11/11/2011	141	7.760.086,48	534.049,22	7.226.037,25	112.238.451,92
11/12/2011	142	7.760.086,48	503.999,30	7.256.087,18	104.982.364,74
11/01/2012	143	7.760.086,48	473.542,73	7.286.543,74	97.695.821,00
11/02/2012	144	7.760.086,48	442.672,16	7.317.414,32	90.378.406,68
11/03/2012	145	7.760.086,48	411.380,04	7.348.706,43	83.029.700,25
11/04/2012	146	7.760.086,48	379.658,67	7.380.427,81	75.649.272,44
11/05/2012	147	7.760.086,48	347.500,15	7.412.586,32	68.236.686,12
11/06/2012	148	7.760.086,48	314.896,42	7.445.190,05	60.791.496,06
11/07/2012	149	7.760.086,48	281.839,23	7.478.247,25	53.313.248,82
11/08/2012	150	7.760.086,48	248.320,11	7.511.766,36	45.801.482,45
11/09/2012	151	7.760.086,48	214.330,44	7.545.756,04	38.255.726,41
11/10/2012	152	7.760.086,48	179.861,35	7.580.225,13	30.675.501,28
11/11/2012	153	7.760.086,48	144.903,79	7.615.182,69	23.060.318,59
11/12/2012	154	7.760.086,48	109.448,48	7.650.638,00	15.409.680,59
11/01/2013	155	7.760.086,48	73.485,93	7.686.600,54	7.723.080,05
11/02/2013	156	7.760.086,48	37.006,43	7.723.080,05	0,00
		1.210.573.490,32	**260.573.490,32**	950.000.000,00	

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Mutuo 12.9.2003 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella C – parte 1)

data	t	gg	tasso periodale	1 + i	produttoria	valori attuali
12/09/2003	0					
12/10/2003	1	30	0,0030	1,0030	1,00300000000000	0,997008973080758
12/11/2003	2	31	0,0031	1,0031	1,00610930000000	0,993927796910336
12/12/2003	3	30	0,0030	1,0030	1,00912762790000	0,990954932113994
12/01/2004	4	31	0,0031	1,0031	1,01225592354649	0,987892465471033
12/02/2004	5	31	0,0031	1,0031	1,01539391690948	0,984839463135314
12/03/2004	6	29	0,0029	1,0029	1,01833855926852	0,981991687242311
12/04/2004	7	31	0,0031	1,0031	1,02149540880225	0,978956920787869
12/05/2004	8	30	0,0030	1,0030	1,02455989502866	0,976028834285014
12/06/2004	9	31	0,0031	1,0031	1,02773603070325	0,973012495548812
12/07/2004	10	30	0,0030	1,0030	1,03081923879536	0,970102188981867
12/08/2004	11	31	0,0031	1,0031	1,03401477843563	0,967104166067059
12/09/2004	12	31	0,0031	1,0031	1,03722022424878	0,964115408301325
12/10/2004	13	30	0,0030	1,0030	1,04033188492152	0,961231713161839
12/11/2004	14	31	0,0031	1,0031	1,04355691376478	0,958261103740244
12/12/2004	15	30	0,0030	1,0030	1,04668758450607	0,955394918983295
12/01/2005	16	31	0,0031	1,0031	1,04993231601804	0,952442347705408
12/02/2005	17	31	0,0031	1,0031	1,05318710619770	0,949498901111961
12/03/2005	18	28	0,0028	1,0028	1,05613603009505	0,946847727475030
12/04/2005	19	31	0,0031	1,0031	1,05941005178835	0,943921570606151
12/05/2005	20	30	0,0030	1,0030	1,06258828194371	0,941098275778815
12/06/2005	21	31	0,0031	1,0031	1,06588230561774	0,938189887128716
12/07/2005	22	30	0,0030	1,0030	1,06907995253459	0,935383735920953
12/08/2005	23	31	0,0031	1,0031	1,07239410038745	0,932493007597401
12/09/2005	24	31	0,0031	1,0031	1,07571852209865	0,929611212837605
12/10/2005	25	30	0,0030	1,0030	1,07894567766494	0,926830720675578
12/11/2005	26	31	0,0031	1,0031	1,08229040926571	0,923966424758825
12/12/2005	27	30	0,0030	1,0030	1,08553728049350	0,921202816309896
12/01/2006	28	31	0,0031	1,0031	1,08890244606303	0,918355912979659
12/02/2006	29	31	0,0031	1,0031	1,09227804364583	0,915517807775554
12/03/2006	30	28	0,0028	1,0028	1,09533642216804	0,912961515532065
12/04/2006	31	31	0,0031	1,0031	1,09873196507676	0,910140081280096
12/05/2006	32	30	0,0030	1,0030	1,10202816097199	0,907417827796706
12/06/2006	33	31	0,0031	1,0031	1,10544444827100	0,904613525866520
12/07/2006	34	30	0,0030	1,0030	1,10876078161581	0,901907802459142
12/08/2006	35	31	0,0031	1,0031	1,11219794003882	0,899120528819801
12/09/2006	36	31	0,0031	1,0031	1,11564575365294	0,896341869025821
12/10/2006	37	30	0,0030	1,0030	1,11899269091390	0,893660886366721
12/11/2006	38	31	0,0031	1,0031	1,12246156825574	0,890899099159327
12/12/2006	39	30	0,0030	1,0030	1,12582895296050	0,888234395971412
12/01/2007	40	31	0,0031	1,0031	1,12931902271468	0,885489378896832
12/02/2007	41	31	0,0031	1,0031	1,13281991168510	0,882752845077093
12/03/2007	42	28	0,0028	1,0028	1,13599180743781	0,880288038569100
12/04/2007	43	31	0,0031	1,0031	1,13951338204087	0,877567579073970
12/05/2007	44	30	0,0030	1,0030	1,14293192218699	0,874942750821506
12/06/2007	45	31	0,0031	1,0031	1,14647501114577	0,872238810508928
12/07/2007	46	30	0,0030	1,0030	1,14991443617921	0,869629920746688
12/08/2007	47	31	0,0031	1,0031	1,15347917093137	0,866942399308831
12/09/2007	48	31	0,0031	1,0031	1,15705495636125	0,864263183440166
12/10/2007	49	30	0,0030	1,0030	1,16052612123034	0,861678148993187
12/11/2007	50	31	0,0031	1,0031	1,16412375220615	0,859015201867397
12/12/2007	51	30	0,0030	1,0030	1,16761612346277	0,856445864274574
12/01/2008	52	31	0,0031	1,0031	1,17123573344551	0,853799087104550
12/02/2008	53	31	0,0031	1,0031	1,17486656421919	0,851160489586830
12/03/2008	54	29	0,0029	1,0029	1,17827367725542	0,848699261727820
12/04/2008	55	31	0,0031	1,0031	1,18192632565491	0,846076424810906

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/05/2008	56	30	0,0030	1,0030	1,18547210463188	0,843545787448560
12/06/2008	57	31	0,0031	1,0031	1,18914706815624	0,840938876930077
12/07/2008	58	30	0,0030	1,0030	1,19271450936071	0,838423606111742
12/08/2008	59	31	0,0031	1,0031	1,19641192433972	0,835832525283363
12/09/2008	60	31	0,0031	1,0031	1,20012080130518	0,833249451982218
12/10/2008	61	30	0,0030	1,0030	1,20372116370909	0,830757180440896
12/11/2008	62	31	0,0031	1,0031	1,20745269931659	0,828189792085431
12/12/2008	63	30	0,0030	1,0030	1,21107505741454	0,825712654123062
12/01/2009	64	31	0,0031	1,0031	1,21482939009253	0,823160855471101
12/02/2009	65	31	0,0031	1,0031	1,21859536120181	0,820616942947962
12/03/2009	66	28	0,0028	1,0028	1,22200742821318	0,818325631180657
12/04/2009	67	31	0,0031	1,0031	1,22579565124064	0,815796661529914
12/05/2009	68	30	0,0030	1,0030	1,22947303819436	0,813356591754650
12/06/2009	69	31	0,0031	1,0031	1,23328440461276	0,810842978521234
12/07/2009	70	30	0,0030	1,0030	1,23698425782660	0,808417725345199
12/08/2009	71	31	0,0031	1,0031	1,24081890902586	0,805919375281825
12/09/2009	72	31	0,0031	1,0031	1,24466544764384	0,803428746168702
12/10/2009	73	30	0,0030	1,0030	1,24839944398678	0,801025669161218
12/11/2009	74	31	0,0031	1,0031	1,25226948226314	0,798550163653891
12/12/2009	75	30	0,0030	1,0030	1,25602629070992	0,796161678618037
12/01/2010	76	31	0,0031	1,0031	1,25991997221113	0,793701204882900
12/02/2010	77	31	0,0031	1,0031	1,26382572412498	0,791248335044263
12/03/2010	78	28	0,0028	1,0028	1,26736443615253	0,789039025772101
12/04/2010	79	31	0,0031	1,0031	1,27129326590460	0,786600564023628
12/05/2010	80	30	0,0030	1,0030	1,27510714570232	0,784247820561942
12/06/2010	81	31	0,0031	1,0031	1,27905997785399	0,781824165648432
12/07/2010	82	30	0,0030	1,0030	1,28289715778756	0,779485708522863
12/08/2010	83	31	0,0031	1,0031	1,28687413897670	0,777076770534207
12/09/2010	84	31	0,0031	1,0031	1,29086344880753	0,774675277174964
12/10/2010	85	30	0,0030	1,0030	1,29473603915395	0,772358202567263
12/11/2010	86	31	0,0031	1,0031	1,29874972087533	0,769971291563416
12/12/2010	87	30	0,0030	1,0030	1,30264597003795	0,767668286703306
12/01/2011	88	31	0,0031	1,0031	1,30668417254507	0,765295869507832
12/02/2011	89	31	0,0031	1,0031	1,31073489347996	0,762930784077193
12/03/2011	90	28	0,0028	1,0028	1,31440495118170	0,760800542558030
12/04/2011	91	31	0,0031	1,0031	1,31847960653037	0,758449349574349
12/05/2011	92	30	0,0030	1,0030	1,32243504534996	0,756180807152891
12/06/2011	93	31	0,0031	1,0031	1,32653459399054	0,753843891090510
12/07/2011	94	30	0,0030	1,0030	1,33051419777251	0,751589123719352
12/08/2011	95	31	0,0031	1,0031	1,33463879178561	0,749266397885906
12/09/2011	96	31	0,0031	1,0031	1,33877617204014	0,746950850250130
12/10/2011	97	30	0,0030	1,0030	1,34279250055626	0,744716700149681
12/11/2011	98	31	0,0031	1,0031	1,34695515730799	0,742415212989414
12/12/2011	99	30	0,0030	1,0030	1,35099602277991	0,740194629102108
12/01/2012	100	31	0,0031	1,0031	1,35518411045053	0,737907117039286
12/02/2012	101	31	0,0031	1,0031	1,35938518119293	0,735626674348805
12/03/2012	102	29	0,0029	1,0029	1,36332739821839	0,733499525724205
12/04/2012	103	31	0,0031	1,0031	1,36755371315286	0,731232704340748
12/05/2012	104	30	0,0030	1,0030	1,37165637429232	0,729045567637835
12/06/2012	105	31	0,0031	1,0031	1,37590850905263	0,726792510854187
12/07/2012	106	30	0,0030	1,0030	1,38003623457979	0,724618654889518
12/08/2012	107	31	0,0031	1,0031	1,38431434690698	0,722379279124233
12/09/2012	108	31	0,0031	1,0031	1,38860572138240	0,720146823969926
12/10/2012	109	30	0,0030	1,0030	1,39277153854654	0,717992845433625
12/11/2012	110	31	0,0031	1,0031	1,39708913031604	0,715773946200404
12/12/2012	111	30	0,0030	1,0030	1,40128039770698	0,713633047059227
12/01/2013	112	31	0,0031	1,0031	1,40562436693988	0,711427621432785
12/02/2013	113	31	0,0031	1,0031	1,40998180247739	0,709229011497144
12/03/2013	114	28	0,0028	1,0028	1,41392975152433	0,707248715094878

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/04/2013	115	31	0,0031	1,0031	1,41831293375405	0,705063019733704
12/05/2013	116	30	0,0030	1,0030	1,42256787255531	0,702954157261918
12/06/2013	117	31	0,0031	1,0031	1,42697783296024	0,700781733886868
12/07/2013	118	30	0,0030	1,0030	1,43125876645912	0,698685676856300
12/08/2013	119	31	0,0031	1,0031	1,43569566863514	0,696526444877180
12/09/2013	120	31	0,0031	1,0031	1,44014632520791	0,694373885831104
12/10/2013	121	30	0,0030	1,0030	1,44446676418353	0,692296994846564
12/11/2013	122	31	0,0031	1,0031	1,44894461115250	0,690157506576178
12/12/2013	123	30	0,0030	1,0030	1,45329144498596	0,688093226895492
12/01/2014	124	31	0,0031	1,0031	1,45779664846542	0,685966730032391
12/02/2014	125	31	0,0031	1,0031	1,46231581807566	0,683846804937086
12/03/2014	126	28	0,0028	1,0028	1,46641030236627	0,681937380272324
12/04/2014	127	31	0,0031	1,0031	1,47095617430361	0,679829907558891
12/05/2014	128	30	0,0030	1,0030	1,47536904282652	0,677796518004876
12/06/2014	129	31	0,0031	1,0031	1,47994268685928	0,675701842293766
12/07/2014	130	30	0,0030	1,0030	1,48438251491986	0,673680799894084
12/08/2014	131	31	0,0031	1,0031	1,48898410071611	0,671598843479298
12/09/2014	132	31	0,0031	1,0031	1,49359995142833	0,669523321183628
12/10/2014	133	30	0,0030	1,0030	1,49808075128261	0,667520758906908
12/11/2014	134	31	0,0031	1,0031	1,50272480161159	0,665457839604135
12/12/2014	135	30	0,0030	1,0030	1,50723297601642	0,663467437292258
12/01/2015	136	31	0,0031	1,0031	1,51190539824207	0,661417044454449
12/02/2015	137	31	0,0031	1,0031	1,51659230497663	0,659372988191057
12/03/2015	138	28	0,0028	1,0028	1,52083876343056	0,657531898874209
12/04/2015	139	31	0,0031	1,0031	1,52555336359719	0,655499849341251
12/05/2015	140	30	0,0030	1,0030	1,53013002368799	0,653539231646312
12/06/2015	141	31	0,0031	1,0031	1,53487342676142	0,651519521130807
12/07/2015	142	30	0,0030	1,0030	1,53947804704170	0,649570808704693
12/08/2015	143	31	0,0031	1,0031	1,54425042898753	0,647563362281620
12/09/2015	144	31	0,0031	1,0031	1,54903760531739	0,645562119710517
12/10/2015	145	30	0,0030	1,0030	1,55368471813335	0,643631226032420
12/11/2015	146	31	0,0031	1,0031	1,55850114075956	0,641642135412641
12/12/2015	147	30	0,0030	1,0030	1,56317664418184	0,639722966513101
12/01/2016	148	31	0,0031	1,0031	1,56802249177880	0,637745954055529
12/02/2016	149	31	0,0031	1,0031	1,57288336150332	0,635775051396201
12/03/2016	150	29	0,0029	1,0029	1,57744472325168	0,633936635154254
12/04/2016	151	31	0,0031	1,0031	1,58233480189376	0,631977504889097
12/05/2016	152	30	0,0030	1,0030	1,58708180629944	0,630087243159618
12/06/2016	153	31	0,0031	1,0031	1,59200175989897	0,628140009131311
12/07/2016	154	30	0,0030	1,0030	1,59677776517866	0,626261225454947
12/08/2016	155	31	0,0031	1,0031	1,60172777625072	0,624325815427123
12/09/2016	156	31	0,0031	1,0031	1,60669313235709	0,622396386628574
						124,044287891117000

Mutuo 12.9.2003 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella C – parte 2)

data	t	gg	rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
12/09/2003						1.200.000,00
12/10/2003	1	30	9.673,96	3.600,00	6.073,96	1.193.926,04
12/11/2003	2	31	9.673,96	3.701,17	5.972,79	1.187.953,24
12/12/2003	3	30	9.673,96	3.563,86	6.110,10	1.181.843,14
12/01/2004	4	31	9.673,96	3.663,71	6.010,25	1.175.832,89
12/02/2004	5	31	9.673,96	3.645,08	6.028,88	1.169.804,01
12/03/2004	6	29	9.673,96	3.392,43	6.281,53	1.163.522,47
12/04/2004	7	31	9.673,96	3.606,92	6.067,04	1.157.455,43
12/05/2004	8	30	9.673,96	3.472,37	6.201,60	1.151.253,83
12/06/2004	9	31	9.673,96	3.568,89	6.105,08	1.145.148,75
12/07/2004	10	30	9.673,96	3.435,45	6.238,52	1.138.910,23

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/08/2004	11	31	9.673,96	3.530,62	6.143,34	1.132.766,89
12/09/2004	12	31	9.673,96	3.511,58	6.162,39	1.126.604,51
12/10/2004	13	30	9.673,96	3.379,81	6.294,15	1.120.310,35
12/11/2004	14	31	9.673,96	3.472,96	6.201,00	1.114.109,35
12/12/2004	15	30	9.673,96	3.342,33	6.331,64	1.107.777,72
12/01/2005	16	31	9.673,96	3.434,11	6.239,85	1.101.537,86
12/02/2005	17	31	9.673,96	3.414,77	6.259,20	1.095.278,67
12/03/2005	18	28	9.673,96	3.066,78	6.607,18	1.088.671,48
12/04/2005	19	31	9.673,96	3.374,88	6.299,08	1.082.372,40
12/05/2005	20	30	9.673,96	3.247,12	6.426,85	1.075.945,55
12/06/2005	21	31	9.673,96	3.335,43	6.338,53	1.069.607,02
12/07/2005	22	30	9.673,96	3.208,82	6.465,14	1.063.141,88
12/08/2005	23	31	9.673,96	3.295,74	6.378,22	1.056.763,65
12/09/2005	24	31	9.673,96	3.275,97	6.398,00	1.050.365,66
12/10/2005	25	30	9.673,96	3.151,10	6.522,87	1.043.842,79
12/11/2005	26	31	9.673,96	3.235,91	6.438,05	1.037.404,74
12/12/2005	27	30	9.673,96	3.112,21	6.561,75	1.030.842,99
12/01/2006	28	31	9.673,96	3.195,61	6.478,35	1.024.364,64
12/02/2006	29	31	9.673,96	3.175,53	6.498,43	1.017.866,20
12/03/2006	30	28	9.673,96	2.850,03	6.823,94	1.011.042,26
12/04/2006	31	31	9.673,96	3.134,23	6.539,73	1.004.502,53
12/05/2006	32	30	9.673,96	3.013,51	6.660,46	997.842,07
12/06/2006	33	31	9.673,96	3.093,31	6.580,65	991.261,42
12/07/2006	34	30	9.673,96	2.973,78	6.700,18	984.561,24
12/08/2006	35	31	9.673,96	3.052,14	6.621,82	977.939,42
12/09/2006	36	31	9.673,96	3.031,61	6.642,35	971.297,06
12/10/2006	37	30	9.673,96	2.913,89	6.760,07	964.536,99
12/11/2006	38	31	9.673,96	2.990,06	6.683,90	957.853,09
12/12/2006	39	30	9.673,96	2.873,56	6.800,40	951.052,69
12/01/2007	40	31	9.673,96	2.948,26	6.725,70	944.326,99
12/02/2007	41	31	9.673,96	2.927,41	6.746,55	937.580,43
12/03/2007	42	28	9.673,96	2.625,23	7.048,74	930.531,70
12/04/2007	43	31	9.673,96	2.884,65	6.789,32	923.742,38
12/05/2007	44	30	9.673,96	2.771,23	6.902,74	916.839,64
12/06/2007	45	31	9.673,96	2.842,20	6.831,76	910.007,88
12/07/2007	46	30	9.673,96	2.730,02	6.943,94	903.063,94
12/08/2007	47	31	9.673,96	2.799,50	6.874,47	896.189,47
12/09/2007	48	31	9.673,96	2.778,19	6.895,78	889.293,70
12/10/2007	49	30	9.673,96	2.667,88	7.006,08	882.287,61
12/11/2007	50	31	9.673,96	2.735,09	6.938,87	875.348,74
12/12/2007	51	30	9.673,96	2.626,05	7.047,92	868.300,82
12/01/2008	52	31	9.673,96	2.691,73	6.982,23	861.318,59
12/02/2008	53	31	9.673,96	2.670,09	7.003,88	854.314,72
12/03/2008	54	29	9.673,96	2.477,51	7.196,45	847.118,26
12/04/2008	55	31	9.673,96	2.626,07	7.047,90	840.070,37
12/05/2008	56	30	9.673,96	2.520,21	7.153,75	832.916,61
12/06/2008	57	31	9.673,96	2.582,04	7.091,92	825.824,69
12/07/2008	58	30	9.673,96	2.477,47	7.196,49	818.628,20
12/08/2008	59	31	9.673,96	2.537,75	7.136,22	811.491,98
12/09/2008	60	31	9.673,96	2.515,63	7.158,34	804.333,65
12/10/2008	61	30	9.673,96	2.413,00	7.260,96	797.072,68
12/11/2008	62	31	9.673,96	2.470,93	7.203,04	789.869,64
12/12/2008	63	30	9.673,96	2.369,61	7.304,36	782.565,29
12/01/2009	64	31	9.673,96	2.425,95	7.248,01	775.317,28
12/02/2009	65	31	9.673,96	2.403,48	7.270,48	768.046,80
12/03/2009	66	28	9.673,96	2.150,53	7.523,43	760.523,36
12/04/2009	67	31	9.673,96	2.357,62	7.316,34	753.207,02
12/05/2009	68	30	9.673,96	2.259,62	7.414,34	745.792,68
12/06/2009	69	31	9.673,96	2.311,96	7.362,01	738.430,67

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/07/2009	70	30	9.673,96	2.215,29	7.458,67	730.972,00
12/08/2009	71	31	9.673,96	2.266,01	7.407,95	723.564,05
12/09/2009	72	31	9.673,96	2.243,05	7.430,92	716.133,13
12/10/2009	73	30	9.673,96	2.148,40	7.525,56	708.607,57
12/11/2009	74	31	9.673,96	2.196,68	7.477,28	701.130,29
12/12/2009	75	30	9.673,96	2.103,39	7.570,57	693.559,71
12/01/2010	76	31	9.673,96	2.150,04	7.523,93	686.035,78
12/02/2010	77	31	9.673,96	2.126,71	7.547,25	678.488,53
12/03/2010	78	28	9.673,96	1.899,77	7.774,20	670.714,33
12/04/2010	79	31	9.673,96	2.079,21	7.594,75	663.119,58
12/05/2010	80	30	9.673,96	1.989,36	7.684,61	655.434,98
12/06/2010	81	31	9.673,96	2.031,85	7.642,12	647.792,86
12/07/2010	82	30	9.673,96	1.943,38	7.730,59	640.062,28
12/08/2010	83	31	9.673,96	1.984,19	7.689,77	632.372,51
12/09/2010	84	31	9.673,96	1.960,35	7.713,61	624.658,90
12/10/2010	85	30	9.673,96	1.873,98	7.799,99	616.858,91
12/11/2010	86	31	9.673,96	1.912,26	7.761,70	609.097,21
12/12/2010	87	30	9.673,96	1.827,29	7.846,67	601.250,54
12/01/2011	88	31	9.673,96	1.863,88	7.810,09	593.440,45
12/02/2011	89	31	9.673,96	1.839,67	7.834,30	585.606,15
12/03/2011	90	28	9.673,96	1.639,70	8.034,27	577.571,88
12/04/2011	91	31	9.673,96	1.790,47	7.883,49	569.688,39
12/05/2011	92	30	9.673,96	1.709,07	7.964,90	561.723,49
12/06/2011	93	31	9.673,96	1.741,34	7.932,62	553.790,87
12/07/2011	94	30	9.673,96	1.661,37	8.012,59	545.778,28
12/08/2011	95	31	9.673,96	1.691,91	7.982,05	537.796,23
12/09/2011	96	31	9.673,96	1.667,17	8.006,80	529.789,43
12/10/2011	97	30	9.673,96	1.589,37	8.084,60	521.704,84
12/11/2011	98	31	9.673,96	1.617,28	8.056,68	513.648,16
12/12/2011	99	30	9.673,96	1.540,94	8.133,02	505.515,14
12/01/2012	100	31	9.673,96	1.567,10	8.106,87	497.408,27
12/02/2012	101	31	9.673,96	1.541,97	8.132,00	489.276,27
12/03/2012	102	29	9.673,96	1.418,90	8.255,06	481.021,21
12/04/2012	103	31	9.673,96	1.491,17	8.182,80	472.838,41
12/05/2012	104	30	9.673,96	1.418,52	8.255,45	464.582,96
12/06/2012	105	31	9.673,96	1.440,21	8.233,76	456.349,20
12/07/2012	106	30	9.673,96	1.369,05	8.304,92	448.044,29
12/08/2012	107	31	9.673,96	1.388,94	8.285,03	439.759,26
12/09/2012	108	31	9.673,96	1.363,25	8.310,71	431.448,55
12/10/2012	109	30	9.673,96	1.294,35	8.379,62	423.068,93
12/11/2012	110	31	9.673,96	1.311,51	8.362,45	414.706,48
12/12/2012	111	30	9.673,96	1.244,12	8.429,84	406.276,64
12/01/2013	112	31	9.673,96	1.259,46	8.414,51	397.862,13
12/02/2013	113	31	9.673,96	1.233,37	8.440,59	389.421,54
12/03/2013	114	28	9.673,96	1.090,38	8.583,58	380.837,95
12/04/2013	115	31	9.673,96	1.180,60	8.493,37	372.344,59
12/05/2013	116	30	9.673,96	1.117,03	8.556,93	363.787,66
12/06/2013	117	31	9.673,96	1.127,74	8.546,22	355.241,43
12/07/2013	118	30	9.673,96	1.065,72	8.608,24	346.633,19
12/08/2013	119	31	9.673,96	1.074,56	8.599,40	338.033,79
12/09/2013	120	31	9.673,96	1.047,90	8.626,06	329.407,73
12/10/2013	121	30	9.673,96	988,22	8.685,74	320.721,99
12/11/2013	122	31	9.673,96	994,24	8.679,73	312.042,27
12/12/2013	123	30	9.673,96	936,13	8.737,84	303.304,43
12/01/2014	124	31	9.673,96	940,24	8.733,72	294.570,71
12/02/2014	125	31	9.673,96	913,17	8.760,80	285.809,91
12/03/2014	126	28	9.673,96	800,27	8.873,70	276.936,22
12/04/2014	127	31	9.673,96	858,50	8.815,46	268.120,75
12/05/2014	128	30	9.673,96	804,36	8.869,60	259.251,15

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/06/2014	129	31	9.673,96	803,68	8.870,29	250.380,87
12/07/2014	130	30	9.673,96	751,14	8.922,82	241.458,05
12/08/2014	131	31	9.673,96	748,52	8.925,44	232.532,60
12/09/2014	132	31	9.673,96	720,85	8.953,11	223.579,49
12/10/2014	133	30	9.673,96	670,74	9.003,23	214.576,26
12/11/2014	134	31	9.673,96	665,19	9.008,78	205.567,48
12/12/2014	135	30	9.673,96	616,70	9.057,26	196.510,22
12/01/2015	136	31	9.673,96	609,18	9.064,78	187.445,44
12/02/2015	137	31	9.673,96	581,08	9.092,88	178.352,56
12/03/2015	138	28	9.673,96	499,39	9.174,58	169.177,98
12/04/2015	139	31	9.673,96	524,45	9.149,51	160.028,47
12/05/2015	140	30	9.673,96	480,09	9.193,88	150.834,59
12/06/2015	141	31	9.673,96	467,59	9.206,38	141.628,21
12/07/2015	142	30	9.673,96	424,88	9.249,08	132.379,13
12/08/2015	143	31	9.673,96	410,38	9.263,59	123.115,54
12/09/2015	144	31	9.673,96	381,66	9.292,31	113.823,24
12/10/2015	145	30	9.673,96	341,47	9.332,49	104.490,74
12/11/2015	146	31	9.673,96	323,92	9.350,04	95.140,70
12/12/2015	147	30	9.673,96	285,42	9.388,54	85.752,16
12/01/2016	148	31	9.673,96	265,83	9.408,13	76.344,03
12/02/2016	149	31	9.673,96	236,67	9.437,30	66.906,73
12/03/2016	150	29	9.673,96	194,03	9.479,93	57.426,79
12/04/2016	151	31	9.673,96	178,02	9.495,94	47.930,85
12/05/2016	152	30	9.673,96	143,79	9.530,17	38.400,68
12/06/2016	153	31	9.673,96	119,04	9.554,92	28.845,76
12/07/2016	154	30	9.673,96	86,54	9.587,43	19.258,33
12/08/2016	155	31	9.673,96	59,70	9.614,26	9.644,07
12/09/2016	156	31	9.673,96	29,90	9.644,07	0,00
			1.509.138,41	**309.138,41**	1.200.000,00	

Mutuo 12.9.2003 – piano di ammortamento in capitalizzazione semplice equilibrio finale (tabella D)

data	tempo	rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
12/09/2003	0				1.200.000,00
12/10/2003	1	9.178,64	2.480,53	6.698,10	1.193.301,90
12/11/2003	2	9.178,64	2.471,80	6.706,84	1.186.595,06
12/12/2003	3	9.178,64	2.463,01	6.715,63	1.179.879,43
12/01/2004	4	9.178,64	2.454,16	6.724,48	1.173.154,95
12/02/2004	5	9.178,64	2.445,26	6.733,38	1.166.421,58
12/03/2004	6	9.178,64	2.436,30	6.742,33	1.159.679,24
12/04/2004	7	9.178,64	2.427,29	6.751,35	1.152.927,90
12/05/2004	8	9.178,64	2.418,22	6.760,42	1.146.167,48
12/06/2004	9	9.178,64	2.409,09	6.769,54	1.139.397,94
12/07/2004	10	9.178,64	2.399,91	6.778,73	1.132.619,21
12/08/2004	11	9.178,64	2.390,67	6.787,97	1.125.831,24
12/09/2004	12	9.178,64	2.381,37	6.797,27	1.119.033,97
12/10/2004	13	9.178,64	2.372,00	6.806,63	1.112.227,34
12/11/2004	14	9.178,64	2.362,58	6.816,05	1.105.411,29
12/12/2004	15	9.178,64	2.353,10	6.825,53	1.098.585,76
12/01/2005	16	9.178,64	2.343,56	6.835,07	1.091.750,69
12/02/2005	17	9.178,64	2.333,96	6.844,67	1.084.906,02
12/03/2005	18	9.178,64	2.324,30	6.854,34	1.078.051,68
12/04/2005	19	9.178,64	2.314,57	6.864,06	1.071.187,62
12/05/2005	20	9.178,64	2.304,78	6.873,85	1.064.313,76
12/06/2005	21	9.178,64	2.294,93	6.883,70	1.057.430,06
12/07/2005	22	9.178,64	2.285,02	6.893,62	1.050.536,44
12/08/2005	23	9.178,64	2.275,04	6.903,60	1.043.632,84

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/09/2005	24	9.178,64	2.264,99	6.913,65	1.036.719,19
12/10/2005	25	9.178,64	2.254,88	6.923,76	1.029.795,44
12/11/2005	26	9.178,64	2.244,70	6.933,93	1.022.861,50
12/12/2005	27	9.178,64	2.234,46	6.944,18	1.015.917,33
12/01/2006	28	9.178,64	2.224,15	6.954,49	1.008.962,84
12/02/2006	29	9.178,64	2.213,77	6.964,87	1.001.997,97
12/03/2006	30	9.178,64	2.203,32	6.975,31	995.022,66
12/04/2006	31	9.178,64	2.192,80	6.985,83	988.036,82
12/05/2006	32	9.178,64	2.182,22	6.996,42	981.040,41
12/06/2006	33	9.178,64	2.171,56	7.007,07	974.033,33
12/07/2006	34	9.178,64	2.160,83	7.017,80	967.015,53
12/08/2006	35	9.178,64	2.150,04	7.028,60	959.986,93
12/09/2006	36	9.178,64	2.139,17	7.039,47	952.947,46
12/10/2006	37	9.178,64	2.128,22	7.050,41	945.897,05
12/11/2006	38	9.178,64	2.117,20	7.061,43	938.835,62
12/12/2006	39	9.178,64	2.106,11	7.072,52	931.763,09
12/01/2007	40	9.178,64	2.094,95	7.083,69	924.679,40
12/02/2007	41	9.178,64	2.083,70	7.094,93	917.584,47
12/03/2007	42	9.178,64	2.072,39	7.106,25	910.478,22
12/04/2007	43	9.178,64	2.060,99	7.117,64	903.360,58
12/05/2007	44	9.178,64	2.049,52	7.129,12	896.231,46
12/06/2007	45	9.178,64	2.037,97	7.140,67	889.090,80
12/07/2007	46	9.178,64	2.026,34	7.152,30	881.938,50
12/08/2007	47	9.178,64	2.014,63	7.164,01	874.774,49
12/09/2007	48	9.178,64	2.002,84	7.175,80	867.598,70
12/10/2007	49	9.178,64	1.990,97	7.187,67	860.411,03
12/11/2007	50	9.178,64	1.979,02	7.199,62	853.211,41
12/12/2007	51	9.178,64	1.966,98	7.211,66	845.999,75
12/01/2008	52	9.178,64	1.954,86	7.223,77	838.775,98
12/02/2008	53	9.178,64	1.942,66	7.235,98	831.540,00
12/03/2008	54	9.178,64	1.930,37	7.248,27	824.291,74
12/04/2008	55	9.178,64	1.918,00	7.260,64	817.031,10
12/05/2008	56	9.178,64	1.905,54	7.273,10	809.758,00
12/06/2008	57	9.178,64	1.892,99	7.285,65	802.472,35
12/07/2008	58	9.178,64	1.880,35	7.298,28	795.174,07
12/08/2008	59	9.178,64	1.867,63	7.311,01	787.863,06
12/09/2008	60	9.178,64	1.854,81	7.323,82	780.539,23
12/10/2008	61	9.178,64	1.841,91	7.336,73	773.202,50
12/11/2008	62	9.178,64	1.828,91	7.349,73	765.852,78
12/12/2008	63	9.178,64	1.815,82	7.362,82	758.489,96
12/01/2009	64	9.178,64	1.802,64	7.376,00	751.113,96
12/02/2009	65	9.178,64	1.789,36	7.389,28	743.724,69
12/03/2009	66	9.178,64	1.775,99	7.402,65	736.322,04
12/04/2009	67	9.178,64	1.762,52	7.416,12	728.905,92
12/05/2009	68	9.178,64	1.748,95	7.429,68	721.476,24
12/06/2009	69	9.178,64	1.735,29	7.443,35	714.032,89
12/07/2009	70	9.178,64	1.721,53	7.457,11	706.575,78
12/08/2009	71	9.178,64	1.707,67	7.470,97	699.104,81
12/09/2009	72	9.178,64	1.693,70	7.484,93	691.619,88
12/10/2009	73	9.178,64	1.679,64	7.499,00	684.120,88
12/11/2009	74	9.178,64	1.665,47	7.513,16	676.607,72
12/12/2009	75	9.178,64	1.651,20	7.527,43	669.080,28
12/01/2010	76	9.178,64	1.636,83	7.541,81	661.538,47
12/02/2010	77	9.178,64	1.622,34	7.556,29	653.982,18
12/03/2010	78	9.178,64	1.607,76	7.570,88	646.411,30
12/04/2010	79	9.178,64	1.593,06	7.585,58	638.825,72
12/05/2010	80	9.178,64	1.578,25	7.600,38	631.225,34
12/06/2010	81	9.178,64	1.563,34	7.615,30	623.610,05
12/07/2010	82	9.178,64	1.548,31	7.630,32	615.979,73

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/08/2010	83	9.178,64	1.533,18	7.645,46	608.334,27
12/09/2010	84	9.178,64	1.517,92	7.660,71	600.673,56
12/10/2010	85	9.178,64	1.502,56	7.676,08	592.997,48
12/11/2010	86	9.178,64	1.487,08	7.691,56	585.305,92
12/12/2010	87	9.178,64	1.471,48	7.707,16	577.598,76
12/01/2011	88	9.178,64	1.455,76	7.722,87	569.875,89
12/02/2011	89	9.178,64	1.439,93	7.738,71	562.137,18
12/03/2011	90	9.178,64	1.423,97	7.754,66	554.382,52
12/04/2011	91	9.178,64	1.407,89	7.770,74	546.611,78
12/05/2011	92	9.178,64	1.391,69	7.786,94	538.824,84
12/06/2011	93	9.178,64	1.375,37	7.803,27	531.021,57
12/07/2011	94	9.178,64	1.358,92	7.819,71	523.201,86
12/08/2011	95	9.178,64	1.342,34	7.836,29	515.365,56
12/09/2011	96	9.178,64	1.325,64	7.852,99	507.512,57
12/10/2011	97	9.178,64	1.308,81	7.869,83	499.642,74
12/11/2011	98	9.178,64	1.291,84	7.886,79	491.755,95
12/12/2011	99	9.178,64	1.274,75	7.903,89	483.852,06
12/01/2012	100	9.178,64	1.257,52	7.921,12	475.930,95
12/02/2012	101	9.178,64	1.240,16	7.938,48	467.992,47
12/03/2012	102	9.178,64	1.222,66	7.955,98	460.036,49
12/04/2012	103	9.178,64	1.205,02	7.973,62	452.062,87
12/05/2012	104	9.178,64	1.187,24	7.991,39	444.071,48
12/06/2012	105	9.178,64	1.169,33	8.009,31	436.062,17
12/07/2012	106	9.178,64	1.151,27	8.027,37	428.034,80
12/08/2012	107	9.178,64	1.133,07	8.045,57	419.989,23
12/09/2012	108	9.178,64	1.114,72	8.063,92	411.925,31
12/10/2012	109	9.178,64	1.096,22	8.082,41	403.842,90
12/11/2012	110	9.178,64	1.077,58	8.101,05	395.741,85
12/12/2012	111	9.178,64	1.058,79	8.119,84	387.622,01
12/01/2013	112	9.178,64	1.039,85	8.138,79	379.483,22
12/02/2013	113	9.178,64	1.020,76	8.157,88	371.325,34
12/03/2013	114	9.178,64	1.001,51	8.177,13	363.148,21
12/04/2013	115	9.178,64	982,10	8.196,54	354.951,67
12/05/2013	116	9.178,64	962,54	8.216,10	346.735,57
12/06/2013	117	9.178,64	942,81	8.235,82	338.499,75
12/07/2013	118	9.178,64	922,93	8.255,71	330.244,04
12/08/2013	119	9.178,64	902,88	8.275,75	321.968,29
12/09/2013	120	9.178,64	882,67	8.295,97	313.672,32
12/10/2013	121	9.178,64	862,29	8.316,35	305.355,98
12/11/2013	122	9.178,64	841,74	8.336,89	297.019,08
12/12/2013	123	9.178,64	821,02	8.357,61	288.661,47
12/01/2014	124	9.178,64	800,13	8.378,50	280.282,96
12/02/2014	125	9.178,64	779,07	8.399,57	271.883,40
12/03/2014	126	9.178,64	757,83	8.420,81	263.462,59
12/04/2014	127	9.178,64	736,41	8.442,23	255.020,36
12/05/2014	128	9.178,64	714,81	8.463,83	246.556,53
12/06/2014	129	9.178,64	693,03	8.485,61	238.070,93
12/07/2014	130	9.178,64	671,06	8.507,57	229.563,35
12/08/2014	131	9.178,64	648,91	8.529,72	221.033,63
12/09/2014	132	9.178,64	626,57	8.552,06	212.481,56
12/10/2014	133	9.178,64	604,04	8.574,60	203.906,97
12/11/2014	134	9.178,64	581,32	8.597,32	195.309,65
12/12/2014	135	9.178,64	558,40	8.620,24	186.689,41
12/01/2015	136	9.178,64	535,28	8.643,35	178.046,06
12/02/2015	137	9.178,64	511,97	8.666,67	169.379,40
12/03/2015	138	9.178,64	488,45	8.690,18	160.689,21
12/04/2015	139	9.178,64	464,73	8.713,90	151.975,31
12/05/2015	140	9.178,64	440,81	8.737,83	143.237,48
12/06/2015	141	9.178,64	416,67	8.761,97	134.475,52

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

12/07/2015	142	9.178,64	392,32	8.786,31	125.689,20
12/08/2015	143	9.178,64	367,76	8.810,87	116.878,33
12/09/2015	144	9.178,64	342,99	8.835,65	108.042,68
12/10/2015	145	9.178,64	317,99	8.860,65	99.182,03
12/11/2015	146	9.178,64	292,77	8.885,86	90.296,17
12/12/2015	147	9.178,64	267,33	8.911,30	81.384,87
12/01/2016	148	9.178,64	241,67	8.936,97	72.447,90
12/02/2016	149	9.178,64	215,77	8.962,87	63.485,03
12/03/2016	150	9.178,64	189,64	8.989,00	54.496,04
12/04/2016	151	9.178,64	163,28	9.015,36	45.480,68
12/05/2016	152	9.178,64	136,67	9.041,96	36.438,71
12/06/2016	153	9.178,64	109,83	9.068,80	27.369,91
12/07/2016	154	9.178,64	82,75	9.095,89	18.274,02
12/08/2016	155	9.178,64	55,41	9.123,22	9.150,80
12/09/2016	156	9.178,64	27,83	9.150,80	0,00
		1.431.867,15	**231.867,15**	1.200.000,00	

Le rate calcolate in CC hanno dunque un costo superiore per interessi rispetto a quelle ottenute applicando il regime finanziario di CS:

mutuo	**CC**	**CS.f**	**differenza**
11/02/2000	Lit. 401.183.844,03	Lit. 260.573.490,32	Lit. 140.610.353,71
12/09/2003	Euro 309.138,41	Euro 231.867,15	Euro 77.271,26

5- L'onere occulto rilevante al fine del calcolo del TEG

È stato dimostrato al paragrafo precedente che, in concreto, il regime composto[106], utilizzato nella specie per il calcolo delle rate costanti dei due mutui, genera per la parte mutuataria un significativo maggior onere, in termini di interessi, rispetto a quello semplice.

Da ciò la questione, sollevata in dottrina già da alcuni tempi[107], se l'incremento del monte interessi determinato dall'impiego del regime composto per il calcolo della rata sia da considerare tra i costi del mutuo rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G.

In una recente sentenza del Tribunale di Roma[108], è stato ritenuto – in adesione alla seconda C.T.U. esperita in quel giudizio – che "*... alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all'art. 644, IV co., c.p., ... tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nel regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese) …*".

A tale conclusione il giudice è pervenuto nonostante abbia rilevato "*il problema della necessità di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, ovvero se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi*". Tale questione è stata infatti risolta nel senso che si prescinde "*… dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione*

106 Per le ragioni già precisate, la questione se il regime composto generi anatocismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 c.c. rimane fuori dal *thema decidendum*. Nella specie il regime composto viene in considerazione per la innegabile produzione, a livello matematico, di interessi su interessi.

107 Si vedano i riferimenti nella sentenza del Tribunale di Massa n. 384/2020, giudice dott. Provenzano, paragrafo "*Sulla rilevanza dell'anatocismo ai fini del controllo antiusura*".

108 Cfr sentenza n. 2188/2021, giudice dott. Basile.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento", poiché "*… anche in caso di accettazione da parte del mutuatario del regime finanziario di capitalizzazione composta, il predetto costo implicito andrebbe comunque computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c.*".

La rilevanza al fine della determinazione del T.E.G. dell'onere occulto generato dal regime finanziario composto di calcolo delle rate era stata in precedenza già riconosciuta, con dovizia di argomentazioni, dal Tribunale di Massa[109].

Anche la Corte d'Appello di Bari[110] ha evidenziato che la previsione contrattuale relativa al tasso di interesse, espresso dal T.A.N., è "*… insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione – non dichiarata in contratto – del regime di capitalizzazione composta*", aggiungendo la rilevanza dei costi occulti, costituiti "*… in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il "differenziale di costo" implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice*".

In sostanza, l'applicazione del T.A.N. indicato in un contratto senza alcuna specificazione del regime finanziario adottato determina una sottostima dell'onere posto a carico del cliente, per il quale è impossibile percepire la diversa ed effettiva dimensione dell'ammontare complessivo degli interessi che viene generato dall'utilizzo del regime composto rispetto al regime in semplice. Anzi, il mutuatario medio, non è nemmeno a conoscenza della possibilità di ottenere una rata di diverso importo a seconda del regime finanziario, poiché tale informazione gli viene sottaciuta. Quindi, l'ammontare della rata e il piano di ammortamento dal quale ricavare gli interessi non sono coerenti con gli elementi della pattuizione e di conseguenza non possono costituire un'integrazione della volontà contrattuale, la quale – relativamente al tasso – si fonda unicamente sul T.A.N. che però (in caso di progettazione dell'ammortamento in regime composto) fornisce una misura sottodimensionata del costo dell'operazione.

Ma quand'anche dovesse ritenersi che l'enunciazione in contratto dell'importo della rata comporti l'accettazione, anche solo implicita, del regime finanziario dell'interesse composto (il che evidentemente non può essere in mancanza di informativa circa regimi alternativi ed effetti degli stessi sul costo del mutuo), ciò non avrebbe alcun rilievo, posto che la pattuizione non può essere uno strumento per aggirare la norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., tanto più in quanto sia il T.E.G.M. sia il tasso soglia per il periodo interessato sono noti alla banca perché pubblicati anticipatamente in Gazzetta Ufficiale.

Chiarito ciò, occorre ora determinare in concreto l'incidenza sul T.E.G. dell'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario.

Una volta effettuata la stesura dei due piani di ammortamento nel regime della capitalizzazione composta e nel regime della capitalizzazione semplice (v. § 4) e tenuto conto della formula proposta dalla Banca d'Italia per il calcolo del T.E.G., occorre calcolare l'onere implicito relativo al differenziale di regime tra capitalizzazione composta e semplice (CC#CS), pari al valore attuale della rata calcolato in capitalizzazione composta, moltiplicato per la rata semplice, così da ottenere l'importo, al quale è già stato sottratto l'onere implicito e occulto, derivante dalla capitalizzazione composta, ovvero moltiplicando la differenza della rata per il valore attuale, calcolato in regime composto, così da ottenere l'importo dell'onere occulto e implicito[111].

---

109 Cfr sentenze n. 90/2020 e n. 384/2020 pronunciate dal giudice dott. Provenzano.

110 Cfr sentenza n. 1890/2020, c.i. rel. dott.ssa Romano.

111 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale.*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Mutuo dell'11.2.2000

La differenza tra il valore della rata in CC di tabella A (Lit. 8.661.434,90) e quello della rata in CS.f di tabella B (Lit. 7.760.086,48) è pari a Lit. 901.348,42.

Poiché il valore attuale in CC è pari a 109,681595627793 (v. tabella A), l'onere occulto ammonta a Lit. 98.861.332,9221901 (= differenza tra la rata in CC e la rata in CS.f moltiplicata per il valore attuale in CC).

Considerato l'onere occulto (Lit. 98.861.332,92), le spese di istruttoria (Lit. 750.000) e le spese di incasso rata (Lit. 5.000 * 156 = 780.000), si ottiene un erogato netto di Lit. 849.608.667,08 dal quale ricavare il tasso che rende in equivalenza finanziaria i flussi (erogato e rate a rimborso).

Poiché i tassi periodali variano in ragione del numero effettivo di giorni tra una scadenza e l'altra, dunque non vi è un valore costante, per il calcolo del tasso ricercato occorre ricorrere alla funzione "TIR.X" presente in comuni programmi di calcolo (LibreOffice Calc; Microsoft Excel), che – utilizzando una tecnica matematica iterativa – restituisce il tasso di rendimento interno di una serie di pagamenti (ad es. le rate di un mutuo), qualora nel calcolo del valore attuale si usi il divisore giorni/365, così da ottenere la somma erogata, ponendo di dover risolvere l'attualizzazione in regime composto.

Il metodo iterativo è necessitato dal fatto che non è possibile ottenere una soluzione algebrica per equazioni superiori al quarto grado per il teorema di Abel Ruffini[112].

Gli argomenti della sintassi della funzione TIR.X sono i seguenti:

valori [obbligatorio]: serie di flussi di cassa che corrispondono a scadenze di pagamento. Il primo pagamento è facoltativo e corrisponde a un costo o a un pagamento che avviene all'inizio dell'investimento. Se il primo valore è un costo o un pagamento, questo dovrà essere un valore negativo. Tutti i pagamenti successivi vengono scontati secondo una base annua di 365 giorni. È necessario che la serie di valori contenga almeno un valore positivo e uno negativo.

– date_pagam [obbligatorio]: scadenze di pagamento che corrispondono ai pagamenti dei flussi di cassa. Le date possono essere in qualsiasi ordine. Le date devono essere immesse usando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni.

Quanto alla formula, l'*help* di excel indica la seguente:

$$0 = \sum_{i=1}^{N} \frac{P_i}{(1+rate)^{\frac{(d_i - d_1)}{365}}}$$

dove:

- di = i-esima, o ultima, data di pagamento.
- d1 = 0-esima data di pagamento.
- Pi = i-esimo, o ultimo, pagamento.

Analisi e confronti tra metodologie di valutazione", su www.attuariale.eu; "*L'onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari: capitalizzazione composta <#> semplice*", intervento del prof. Antonio Annibali al convegno del 6.4.2021 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

112 Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Abel-Ruffini.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

	A	B	C	D
1		950.000.000	importo mutuo	
2		8.661.434,90	rata CC	
3		7.760.086,48	rata CS	
4		901.348,42	delta	B2 - B3
5		98.861.332,9221901	onere occulto	B4 * 109,681595627793
6		750.000	spese istruttoria	
7		780.000	spese incasso rata	
8		100.391.332,9221901	onere + spese	
9		0,0803478692209241	tasso	TIR.X(B10:B166;A10:A166)
10	11/02/2000	- 849.608.667,07781	erogato netto	B8 - B1
11	11/03/2000	8.661.434,90		
12	11/04/2000	8.661.434,90		
13	11/05/2000	8.661.434,90		
14	11/06/2000	8.661.434,90		
15	11/07/2000	8.661.434,90		
16	11/08/2000	8.661.434,90		
17	11/09/2000	8.661.434,90		
18	11/10/2000	8.661.434,90		
19	11/11/2000	8.661.434,90		
20	11/12/2000	8.661.434,90		
21	11/01/2001	8.661.434,90		
22	11/02/2001	8.661.434,90		
23	11/03/2001	8.661.434,90		
24	11/04/2001	8.661.434,90		
25	11/05/2001	8.661.434,90		
26	11/06/2001	8.661.434,90		
27	11/07/2001	8.661.434,90		
28	11/08/2001	8.661.434,90		
29	11/09/2001	8.661.434,90		
30	11/10/2001	8.661.434,90		
31	11/11/2001	8.661.434,90		
32	11/12/2001	8.661.434,90		
33	11/01/2002	8.661.434,90		
34	11/02/2002	8.661.434,90		
35	11/03/2002	8.661.434,90		
36	11/04/2002	8.661.434,90		
37	11/05/2002	8.661.434,90		

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

38	11/06/2002	8.661.434,90
39	11/07/2002	8.661.434,90
40	11/08/2002	8.661.434,90
41	11/09/2002	8.661.434,90
42	11/10/2002	8.661.434,90
43	11/11/2002	8.661.434,90
44	11/12/2002	8.661.434,90
45	11/01/2003	8.661.434,90
46	11/02/2003	8.661.434,90
47	11/03/2003	8.661.434,90
48	11/04/2003	8.661.434,90
49	11/05/2003	8.661.434,90
50	11/06/2003	8.661.434,90
51	11/07/2003	8.661.434,90
52	11/08/2003	8.661.434,90
53	11/09/2003	8.661.434,90
54	11/10/2003	8.661.434,90
55	11/11/2003	8.661.434,90
56	11/12/2003	8.661.434,90
57	11/01/2004	8.661.434,90
58	11/02/2004	8.661.434,90
59	11/03/2004	8.661.434,90
60	11/04/2004	8.661.434,90
61	11/05/2004	8.661.434,90
62	11/06/2004	8.661.434,90
63	11/07/2004	8.661.434,90
64	11/08/2004	8.661.434,90
65	11/09/2004	8.661.434,90
66	11/10/2004	8.661.434,90
67	11/11/2004	8.661.434,90
68	11/12/2004	8.661.434,90
69	11/01/2005	8.661.434,90
70	11/02/2005	8.661.434,90
71	11/03/2005	8.661.434,90
72	11/04/2005	8.661.434,90
73	11/05/2005	8.661.434,90
74	11/06/2005	8.661.434,90
75	11/07/2005	8.661.434,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

76	11/08/2005	8.661.434,90
77	11/09/2005	8.661.434,90
78	11/10/2005	8.661.434,90
79	11/11/2005	8.661.434,90
80	11/12/2005	8.661.434,90
81	11/01/2006	8.661.434,90
82	11/02/2006	8.661.434,90
83	11/03/2006	8.661.434,90
84	11/04/2006	8.661.434,90
85	11/05/2006	8.661.434,90
86	11/06/2006	8.661.434,90
87	11/07/2006	8.661.434,90
88	11/08/2006	8.661.434,90
89	11/09/2006	8.661.434,90
90	11/10/2006	8.661.434,90
91	11/11/2006	8.661.434,90
92	11/12/2006	8.661.434,90
93	11/01/2007	8.661.434,90
94	11/02/2007	8.661.434,90
95	11/03/2007	8.661.434,90
96	11/04/2007	8.661.434,90
97	11/05/2007	8.661.434,90
98	11/06/2007	8.661.434,90
99	11/07/2007	8.661.434,90
100	11/08/2007	8.661.434,90
101	11/09/2007	8.661.434,90
102	11/10/2007	8.661.434,90
103	11/11/2007	8.661.434,90
104	11/12/2007	8.661.434,90
105	11/01/2008	8.661.434,90
106	11/02/2008	8.661.434,90
107	11/03/2008	8.661.434,90
108	11/04/2008	8.661.434,90
109	11/05/2008	8.661.434,90
110	11/06/2008	8.661.434,90
111	11/07/2008	8.661.434,90
112	11/08/2008	8.661.434,90
113	11/09/2008	8.661.434,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

114	11/10/2008	8.661.434,90
115	11/11/2008	8.661.434,90
116	11/12/2008	8.661.434,90
117	11/01/2009	8.661.434,90
118	11/02/2009	8.661.434,90
119	11/03/2009	8.661.434,90
120	11/04/2009	8.661.434,90
121	11/05/2009	8.661.434,90
122	11/06/2009	8.661.434,90
123	11/07/2009	8.661.434,90
124	11/08/2009	8.661.434,90
125	11/09/2009	8.661.434,90
126	11/10/2009	8.661.434,90
127	11/11/2009	8.661.434,90
128	11/12/2009	8.661.434,90
129	11/01/2010	8.661.434,90
130	11/02/2010	8.661.434,90
131	11/03/2010	8.661.434,90
132	11/04/2010	8.661.434,90
133	11/05/2010	8.661.434,90
134	11/06/2010	8.661.434,90
135	11/07/2010	8.661.434,90
136	11/08/2010	8.661.434,90
137	11/09/2010	8.661.434,90
138	11/10/2010	8.661.434,90
139	11/11/2010	8.661.434,90
140	11/12/2010	8.661.434,90
141	11/01/2011	8.661.434,90
142	11/02/2011	8.661.434,90
143	11/03/2011	8.661.434,90
144	11/04/2011	8.661.434,90
145	11/05/2011	8.661.434,90
146	11/06/2011	8.661.434,90
147	11/07/2011	8.661.434,90
148	11/08/2011	8.661.434,90
149	11/09/2011	8.661.434,90
150	11/10/2011	8.661.434,90
151	11/11/2011	8.661.434,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

152	11/12/2011	8.661.434,90
153	11/01/2012	8.661.434,90
154	11/02/2012	8.661.434,90
155	11/03/2012	8.661.434,90
156	11/04/2012	8.661.434,90
157	11/05/2012	8.661.434,90
158	11/06/2012	8.661.434,90
159	11/07/2012	8.661.434,90
150	11/08/2012	8.661.434,90
161	11/09/2012	8.661.434,90
162	11/10/2012	8.661.434,90
163	11/11/2012	8.661.434,90
164	11/12/2012	8.661.434,90
165	11/01/2013	8.661.434,90
166	11/02/2013	8.661.434,90

Il tasso che ne risulta è pari a **8,03478692209241%** e dunque è **superiore alla soglia di usura**, indicata dal C.T.U. nell'8,01% (v. pag. 14 e allegato 6).

Mutuo del 12.9.2003

La differenza tra il valore della rata in CC di tabella C (euro 9.673,96) e quello della rata in CS.f di tabella D (euro 9.178,64) è pari a euro 495,32.

Poiché il valore attuale in CC è pari a 124,044287891117 (v. tabella C), l'onere occulto ammonta a euro 61.441,616678228 (= differenza tra la rata in CC e la rata in CS.f moltiplicata per il valore attuale in CC).

Considerato l'onere occulto (euro 61.441,616678228), le spese di istruttoria (euro 744,69) e le spese di incasso rata (euro 2,58 * 156 = 402,48), si ottiene un erogato netto di euro 1.137.411,21332177.

Utilizzando la funzione TIR.X si ottiene un tasso pari a **4,6461823193503%**, **inferiore alla soglia di usura**, indicata dal C.T.U. nel 6,795% (v. pag. 14 e allegato 7).

	A	B	C	D
1		1.200.000,00	importo mutuo	
2		9.673,96	rata CC	
3		9.178,64	rata CS	
4		495,32	delta	B2 - B3
5		61.441,616678228	onere occulto	B4 * 124,044287891117
6		744,69	spese istruttoria	
7		402,48	spese incasso rata	
8		62.588,786678228	onere + spese	
9		0,046461823193503	tasso	TIR.X(B10:B166;A10:A166)

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

10	12/09/2003	- 1.137.411,21332177	erogato netto	B8 - B1
11	12/10/2003	9.673,96		
12	12/11/2003	9.673,96		
13	12/12/2003	9.673,96		
14	12/01/2004	9.673,96		
15	12/02/2004	9.673,96		
16	12/03/2004	9.673,96		
17	12/04/2004	9.673,96		
18	12/05/2004	9.673,96		
19	12/06/2004	9.673,96		
20	12/07/2004	9.673,96		
21	12/08/2004	9.673,96		
22	12/09/2004	9.673,96		
23	12/10/2004	9.673,96		
24	12/11/2004	9.673,96		
25	12/12/2004	9.673,96		
26	12/01/2005	9.673,96		
27	12/02/2005	9.673,96		
28	12/03/2005	9.673,96		
29	12/04/2005	9.673,96		
30	12/05/2005	9.673,96		
31	12/06/2005	9.673,96		
32	12/07/2005	9.673,96		
33	12/08/2005	9.673,96		
34	12/09/2005	9.673,96		
35	12/10/2005	9.673,96		
36	12/11/2005	9.673,96		
37	12/12/2005	9.673,96		
38	12/01/2006	9.673,96		
39	12/02/2006	9.673,96		
40	12/03/2006	9.673,96		
41	12/04/2006	9.673,96		
42	12/05/2006	9.673,96		
43	12/06/2006	9.673,96		
44	12/07/2006	9.673,96		
45	12/08/2006	9.673,96		
46	12/09/2006	9.673,96		
47	12/10/2006	9.673,96		

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

48	12/11/2006	9.673,96
49	12/12/2006	9.673,96
50	12/01/2007	9.673,96
51	12/02/2007	9.673,96
52	12/03/2007	9.673,96
53	12/04/2007	9.673,96
54	12/05/2007	9.673,96
55	12/06/2007	9.673,96
56	12/07/2007	9.673,96
57	12/08/2007	9.673,96
58	12/09/2007	9.673,96
59	12/10/2007	9.673,96
60	12/11/2007	9.673,96
61	12/12/2007	9.673,96
62	12/01/2008	9.673,96
63	12/02/2008	9.673,96
64	12/03/2008	9.673,96
65	12/04/2008	9.673,96
66	12/05/2008	9.673,96
67	12/06/2008	9.673,96
68	12/07/2008	9.673,96
69	12/08/2008	9.673,96
70	12/09/2008	9.673,96
71	12/10/2008	9.673,96
72	12/11/2008	9.673,96
73	12/12/2008	9.673,96
74	12/01/2009	9.673,96
75	12/02/2009	9.673,96
76	12/03/2009	9.673,96
77	12/04/2009	9.673,96
78	12/05/2009	9.673,96
79	12/06/2009	9.673,96
80	12/07/2009	9.673,96
81	12/08/2009	9.673,96
82	12/09/2009	9.673,96
83	12/10/2009	9.673,96
84	12/11/2009	9.673,96
85	12/12/2009	9.673,96

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

86	12/01/2010	9.673,96
87	12/02/2010	9.673,96
88	12/03/2010	9.673,96
89	12/04/2010	9.673,96
90	12/05/2010	9.673,96
91	12/06/2010	9.673,96
92	12/07/2010	9.673,96
93	12/08/2010	9.673,96
94	12/09/2010	9.673,96
95	12/10/2010	9.673,96
96	12/11/2010	9.673,96
97	12/12/2010	9.673,96
98	12/01/2011	9.673,96
99	12/02/2011	9.673,96
100	12/03/2011	9.673,96
101	12/04/2011	9.673,96
102	12/05/2011	9.673,96
103	12/06/2011	9.673,96
104	12/07/2011	9.673,96
105	12/08/2011	9.673,96
106	12/09/2011	9.673,96
107	12/10/2011	9.673,96
108	12/11/2011	9.673,96
109	12/12/2011	9.673,96
110	12/01/2012	9.673,96
111	12/02/2012	9.673,96
112	12/03/2012	9.673,96
113	12/04/2012	9.673,96
114	12/05/2012	9.673,96
115	12/06/2012	9.673,96
116	12/07/2012	9.673,96
117	12/08/2012	9.673,96
118	12/09/2012	9.673,96
119	12/10/2012	9.673,96
120	12/11/2012	9.673,96
121	12/12/2012	9.673,96
122	12/01/2013	9.673,96
123	12/02/2013	9.673,96

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

124	12/03/2013	9.673,96
125	12/04/2013	9.673,96
126	12/05/2013	9.673,96
127	12/06/2013	9.673,96
128	12/07/2013	9.673,96
129	12/08/2013	9.673,96
130	12/09/2013	9.673,96
131	12/10/2013	9.673,96
132	12/11/2013	9.673,96
133	12/12/2013	9.673,96
134	12/01/2014	9.673,96
135	12/02/2014	9.673,96
136	12/03/2014	9.673,96
137	12/04/2014	9.673,96
138	12/05/2014	9.673,96
139	12/06/2014	9.673,96
140	12/07/2014	9.673,96
141	12/08/2014	9.673,96
142	12/09/2014	9.673,96
143	12/10/2014	9.673,96
144	12/11/2014	9.673,96
145	12/12/2014	9.673,96
146	12/01/2015	9.673,96
147	12/02/2015	9.673,96
148	12/03/2015	9.673,96
149	12/04/2015	9.673,96
150	12/05/2015	9.673,96
151	12/06/2015	9.673,96
152	12/07/2015	9.673,96
153	12/08/2015	9.673,96
154	12/09/2015	9.673,96
155	12/10/2015	9.673,96
156	12/11/2015	9.673,96
157	12/12/2015	9.673,96
158	12/01/2016	9.673,96
159	12/02/2016	9.673,96
150	12/03/2016	9.673,96
161	12/04/2016	9.673,96

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

162	12/05/2016	9.673,96
163	12/06/2016	9.673,96
164	12/07/2016	9.673,96
165	12/08/2016	9.673,96
166	12/09/2016	9.673,96

6- L'indeterminatezza dell'oggetto del contratto relativamente alla pattuizione dei criteri per il rimborso del debito

Il contratto di mutuo del 12.9.2003, risultato non usurario, va esaminato sotto il profilo della (in)determinatezza, come da domanda dell'attrice.

In nessuna delle pattuizioni contrattuali è precisata la regola di calcolo della rata (ossia il regime finanziario) e, in difetto di tale indicazione, è arbitraria e unilaterale la decisione della banca (che rimane occulta nonostante l'esplicitazione dell'importo della rata) di utilizzare il regime finanziario composto, che genera un incremento esponenziale degli interessi, senza che ciò sia stato convenuto.

Precisa il Levi[113]: "*È evidente che la semplice indicazione del tasso non basta per calcolare l'interesse complessivo, o il montante. Occorre anche dire come il tasso debba essere utilizzato, cioè indicare il procedimento in base al quale eseguire il calcolo. Esistono diversi procedimenti per il calcolo del montante e si dice che ciascun procedimento di calcolo del montante costituisce un regime d'interesse. Nella pratica finanziaria sono particolarmente importanti a) il regime dell'interesse semplice, b) il regime dell'interesse composto*".

Nella specie, a parità di importo erogato, numero di rate e T.A.N. (3,65%), l'utilizzo del regime di CC ha determinato una rata costante di euro 9.673,96, mentre in CS.f l'importo della rata è di euro 9.178,64.

È quindi pacifico che se con lo stesso tasso si ottengono rate di importo diverso (superiore nel regime di CC), per avere la medesima rata nei due regimi sarà necessario applicare tassi diversi (superiore nel regime di CS).

Tuttavia non è mai stato oggetto di accordo che le rate (sia la prima il cui tasso era già noto, sia le successive indicizzate come da contratto) fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l'interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale della CC.

D'altra parte, il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo non risulta essere stato sottoscritto dalle parti, sicché non occorre nemmeno argomentare circa l'irrilevanza dello stesso ad integrare la volontà contrattuale.

In dottrina è stato affermato che "*... il monte interessi, corrispondente all'effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all'attenzione dell'operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo*". Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto.

In sostanza, un T.A.N. in regime composto e l'equivalente T.A.N. in regime semplice "*conduce al*

113 LEVI E., "*Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*", Ghisetti e Corvi Editori, Milano, 1993.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

medesimo risultato economico, ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario".

Di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale, come è stato aggiunto dalla medesima dottrina, "… *per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D'altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall'ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento*".

In dottrina è stato anche osservato che "… *il monte interessi maggiorato, riveniente dalla rata costante determinata in regime composto, è indipendente dal criterio di imputazione (a capitale e interessi) della rata, in quanto nel regime composto è il montante ad ogni scadenza, dedotto l'importo della rata, ad essere produttivo di interessi*" (in tal modo gli interessi risultano pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permane maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta).

È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi nel contratto in questione non siano determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato. Poiché per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto', viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c. (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., cfr Cass. n. 25205/2014; conf. Cass. n. 8028/2018).

Di recente la S.C. (sentenza n. 12889/2021) ha evidenziato l'importanza della trasparenza riguardante i termini economici dell'operazione, poiché una sua opacità non consentirebbe all'utilizzatore di conoscerne l'effettivo costo (trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, per cui l'opacità riguarda il costo totale del credito, da cui l'incidenza sull'equilibrio economico del contratto).

La volontà viene formata sul tasso indicato in contratto (mero T.A.N.), ma non è oggetto di accordo che le rate siano da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali.

Secondo Cass. n. 8028/2018 (relativa ad un caso di regime ante L. n. 154/1992), perché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia valida ex art. 1346 c.c., è sufficiente che contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso; il tasso deve essere desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo alla mutuante. Cass. n. 17110/2019, sebbene ammetta che il tasso può essere determinato *per relationem* (escluso il rinvio agli usi), precisa che però in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

dall'istituto; chiarisce inoltre che al caso della mancata pattuizione va equiparato quello in cui il tasso sia indicato in contratto ma porti ad un ammontare del costo dell'operazione che varia in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti nella sostanza inespresso e indeterminato oltre che non corrispondente a quello sul quale si è formata la volontà del cliente.

Da quanto sopra discende la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché - come espresso dalla S.C. - se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto.

Perciò la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, ad esempio, Cass. n. 12276/2010, secondo la quale "*affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*").

7- Conseguenze delle illegittimità accertate

7.1 Mutuo dell'11.2.2000

All'usurarietà consegue la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. e l'obbligo per la convenuta di restituire quanto ha percepito per interessi illegittimi, dunque non dovuti. Tale importo ammonta a complessivi **euro 152.781,24**, come risulta dalla somma delle quote interessi delle rate corrisposte dalla mutuataria riportate nel doc. n. 14 prodotto dalla difesa della banca (importo confermato tra l'altro dal C.T.U. nei conteggi contenuti nell'allegato 3 all'integrazione di perizia).

L'art. 2033 c.c. prevede inoltre che il soggetto che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto anche ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (anche stragiudiziale di costituzione in mora, come stabilito da Cass. S.U. n. 15985/2019).

Per giurisprudenza pacifica, in tema di indebito oggettivo, la buona fede della parte che ha ricevuto il pagamento non dovuto è presunta per principio generale, sicché grava sul soggetto che ha effettuato il versamento l'onere di dimostrare la mala fede dell'*accipiens* all'atto della ricezione della somma (cfr. Cass. n. 10815/2013), posto che ai sensi dell'art. 2033 c.c. rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, datane dall'art. 1147, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 9865/1995, Cass. n. 8587/2004, Cass. n. 12211/2007, Cass. n. 5419/1996).

Peraltro, nella specie, non si rinviene mala fede in capo alla banca convenuta, né la difesa dell'attrice ha argomentato sul punto.

Gli interessi legali su euro 152.781,24 decorrono quindi dalla data della costituzione in mora, effettuata con raccomandata del 19.12.2014 (v. doc. n. 3 prodotto dall'attrice).

7.2 Mutuo del 12.9.2003

Quanto alle conseguenze dell'indeterminatezza, è stato affermato da Cass. n. 1189/2003: "*È giurisprudenza costante di legittimità che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di un'eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1306)*".

Cass. n. 16017/2008, sulla stessa linea, ha precisato: "*Questa Corte ha ritenuto che l'effetto*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed è onere della parte che assume l'anzidetta estensione di allegare tempestivamente, e di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità (Cass. 11.8.1980, n. 4921)".

In nessun punto delle difese dell'attrice si eccepisce che senza la clausola, affermata e poi risultata nulla, la mutuataria non avrebbe stipulato il contratto; di conseguenza opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., e quindi – ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c.c. – l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale.

Peraltro, **in difetto di specificazione del regime finanziario, dovrà applicarsi quello in CS, essendo l'unico in linea con il disposto dell'art. 821 c.c.**. Sul punto, si veda quanto ampiamente spiegato da ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pagg. 10 e segg., su www.ilcaso.it.: "*… è la proprietà di proporzionalità a distinguere il regime dell'interesse semplice … Tale criterio di proporzionalità, si trova specificato nell'art.821 del codice civile: "**I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto**" ed è stato più volte richiamato nelle sentenze di Cassazione Civile del 27/01/1964 n.191, di Cassazione Civile del 25/10/1972 n.3224, di Cassazione Civile del 23/11/1974 n. 3797 e di Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n.20600, che presentano, tutte, stessa massima: "trova applicazione il principio generale in base al quale, ove occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (art 821 terzo comma cod civ)". In questo senso, il fatto che l'ammontare degli interessi per un periodo infrannuale sia direttamente proporzionale al numero di giorni da considerare rispetto ai giorni dell'anno, dà la certezza che il regime a cui si riferiscono le sentenze è quello semplice e non può essere quello composto. Infatti, solo nel regime semplice questo criterio di diretta proporzionalità è garantito, mentre nel regime composto ciò non avviene*".

Elementi per il calcolo della rata in CS.f:

importo mutuato: 1.200.000,00

n. rate: 156

- tasso legale (1.1.2002-31.12.2003): 3%

  tasso periodale: 0,0025

  s(ni) = 156 * (1 + 0,0025 * (156 – 1)/2) = 186,225

  a(ni) = 186,225 / (1 + 156 * 0,0025) = 133,974820144

  rata fino a dicembre 2003 = 1.200.000 / 133,974820144 = 8.956,90696738 arrot. 8.956,91

- tasso legale (1.1.2004-31.12.2007): 2,5%

  tasso periodale: 0,00208

  s(ni) = 156 * (1 + 0,00208 * (156 – 1)/2) = 181,1472

  a(ni) = 181,1472 / (1 + 156 * 0,00208) = 136,768543126359

  rata fino a maggio 2007 = 1.200.000 / 136,768543126359 = 8.773,94737539415 arrot. 8.773,95

La somma complessivamente pagata dall'attrice risulta dal doc. n. 15 prodotto dalla convenuta.

Alla data di estinzione anticipata (29.7.2007) l'attrice ha corrisposto complessivi euro 923.741,53, di cui euro 2.317,44 per interessi ed euro 921.424,09 per capitale residuo.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Tuttavia, in base al nuovo piano di ammortamento, il capitale residuo dopo il pagamento della rata del 12.5.2007 ammontava ad euro 889.405,81 (e non euro 921.424,09), per cui l'attrice al momento dell'estinzione anticipata ha versato il maggior importo di euro 34.335,72 oltre euro 2.317,44 per interessi, dunque complessivi euro 36.653,16 non dovuti.

t	scadenze	rata	q. interessi	q. capitale	residuo	pagato	differenza
0	12/09/2003				1.200.000,00		
1	12/10/2003	8.956,91	2.162,16	6.794,75	1.193.205,25	9.673,97	717,06
2	12/11/2003	8.956,91	2.153,80	6.803,11	1.186.402,14	9.673,97	717,06
3	12/12/2003	8.956,91	2.145,39	6.811,52	1.179.590,62	9.654,44	697,53
4	12/01/2004	8.956,91	2.136,94	6.819,97	1.172.770,65	9.664,83	707,92
5	12/02/2004	8.773,95	1.856,33	6.917,62	1.165.853,03	9.654,46	880,51
6	12/03/2004	8.773,95	1.848,30	6.925,65	1.158.927,39	9.645,58	871,63
7	12/04/2004	8.773,95	1.840,24	6.933,71	1.151.993,68	9.626,45	852,50
8	12/05/2004	8.773,95	1.832,14	6.941,81	1.145.051,87	9.617,75	843,80
9	12/06/2004	8.773,95	1.824,00	6.949,95	1.138.101,92	9.636,67	862,72
10	12/07/2004	8.773,95	1.815,82	6.958,13	1.131.143,79	9.645,23	871,28
11	12/08/2004	8.773,95	1.807,61	6.966,34	1.124.177,45	9.645,23	871,28
12	12/09/2004	8.773,95	1.799,35	6.974,60	1.117.202,85	9.645,23	871,28
13	12/10/2004	8.773,95	1.791,05	6.982,90	1.110.219,95	9.645,23	871,28
14	12/11/2004	8.773,95	1.782,71	6.991,24	1.103.228,71	9.645,23	871,28
15	12/12/2004	8.773,95	1.774,34	6.999,61	1.096.229,10	9.663,54	889,59
16	12/01/2005	8.773,95	1.765,92	7.008,03	1.089.221,07	9.689,94	915,99
17	12/02/2005	8.773,95	1.757,46	7.016,49	1.082.204,58	9.679,99	906,04
18	12/03/2005	8.773,95	1.748,96	7.024,99	1.075.179,60	9.671,91	897,96
19	12/04/2005	8.773,95	1.740,42	7.033,53	1.068.146,07	9.671,91	897,96
20	12/05/2005	8.773,95	1.731,84	7.042,11	1.061.103,96	9.671,91	897,96
21	12/06/2005	8.773,95	1.723,21	7.050,73	1.054.053,23	9.671,91	897,96
22	12/07/2005	8.773,95	1.714,55	7.059,40	1.046.993,83	9.671,91	897,96
23	12/08/2005	8.773,95	1.705,84	7.068,11	1.039.925,72	9.671,91	897,96
24	12/09/2005	8.773,95	1.697,09	7.076,86	1.032.848,86	9.671,91	897,96
25	12/10/2005	8.773,95	1.688,30	7.085,65	1.025.763,21	9.671,91	897,96
26	12/11/2005	8.773,95	1.679,46	7.094,49	1.018.668,72	9.671,91	897,96
27	12/12/2005	8.773,95	1.670,58	7.103,37	1.011.565,35	9.688,96	915,01
28	12/01/2006	8.773,95	1.661,66	7.112,29	1.004.453,06	9.781,08	1.007,13
29	12/02/2006	8.773,95	1.652,69	7.121,26	997.331,80	9.801,47	1.027,52
30	12/03/2006	8.773,95	1.643,68	7.130,27	990.201,52	9.810,76	1.036,81
31	12/04/2006	8.773,95	1.634,62	7.139,33	983.062,19	9.884,64	1.110,69
32	12/05/2006	8.773,95	1.625,52	7.148,43	975.913,76	9.914,33	1.140,38
33	12/06/2006	8.773,95	1.616,37	7.157,58	968.756,18	9.930,74	1.156,79
34	12/07/2006	8.773,95	1.607,18	7.166,77	961.589,40	10.003,31	1.229,36
35	12/08/2006	8.773,95	1.597,94	7.176,01	954.413,39	10.049,05	1.275,10
36	12/09/2006	8.773,95	1.588,65	7.185,30	947.228,09	10.104,71	1.330,76
37	12/10/2006	8.773,95	1.579,32	7.194,63	940.033,46	10.142,84	1.368,89
38	12/11/2006	8.773,95	1.569,94	7.204,01	932.829,45	10.213,73	1.439,78
39	12/12/2006	8.773,95	1.560,52	7.213,43	925.616,02	10.274,78	1.500,83
40	12/01/2007	8.773,95	1.551,05	7.222,90	918.393,12	10.352,26	1.578,31
41	12/02/2007	8.773,95	1.541,52	7.232,43	911.160,69	10.381,91	1.607,96
42	12/03/2007	8.773,95	1.531,96	7.241,99	903.918,70	10.381,91	1.607,96
43	12/04/2007	8.773,95	1.522,34	7.251,61	896.667,09	10.443,33	1.669,38
44	12/05/2007	8.773,95	1.512,67	7.261,28	889.405,81	10.487,88	1.713,93
45	29/05/2007					923.741,53	36.653,16
							82.670,14

In totale, quindi, all'attrice vanno restituiti euro **82.670,14** relativamente al secondo mutuo.

Su detta somma sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della costituzione in mora,

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

effettuata con raccomandata del 19.12.2014 (v. doc. n. 4 prodotto dall'attrice).

8- Le spese di lite

Parte attrice deve ritenersi totalmente vittoriosa, in conseguenza dell'accoglimento per un mutuo della domanda principale e per l'altro mutuo della domanda subordinata. Il valore della controversia ammonta ad euro **235.451,38** (= euro **152.781,24** per il contratto dell'11.2.2000 + euro **82.670,14** per il contratto del 12.9.2003).

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, la convenuta dovrà quindi pagare al procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario (v. conclusionale), le spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto che il valore della controversia secondo il criterio del *decisum* (cfr. Cass. n. 3903/2016) ammonta ad euro 235.451,38 – vengono liquidate in complessivi euro 14.671,00, di cui euro 1.241,00 per contributo unificato e marca per diritti forfettizzati di copia, nonché euro 13.430,00 per compensi (euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Nulla a titolo di rimborso delle spese delle perizie allegate all'atto di citazione, in quanto i numeri identificativi dei rapporti periziati indicati nella fattura doc. n. 6 non corrispondono a quelli oggetto del presente giudizio.

Pone a carico della convenuta le spese di C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1) dichiara la nullità per pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura nel contratto di mutuo ipotecario in data 11.2.2000 a rogito del Notaio [redacted] rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] stipulato da [redacted] con Banca [redacted] l. e per l'effetto condanna Banca [redacted], già Banca [redacted] al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro **152.781,24** ex art. 1815, comma 2, c.c. a titolo di restituzione degli interessi pagati e non dovuti; oltre agli interessi legali su detta somma dal 19.12.2014 al saldo effettivo;

2) dichiara la nullità ex art. 1284, comma 3, c.c., per indeterminatezza della pattuizione inerente il calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario in data 12.9.2003 a rogito del Notaio [redacted] rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] stipulato da [redacted] con Banca [redacted] e per l'effetto condanna Banca [redacted] già Banca [redacted] al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro **82.670,14** a titolo di restituzione degli interessi pagati in eccesso; oltre agli interessi legali su detta somma dal 19.12.2014 al saldo effettivo;

3) condanna Banca [redacted], già Banca [redacted], a pagare all'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario, le spese legali della presente causa, liquidate in complessivi euro 14.671,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge;

4) pone a carico di Banca [redacted], già Banca [redacted], le spese di C.T.U.

Cremona, 8 gennaio 2022.

Il G.O.P.
Avv. Nunzia Corini

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568d83d955875a255612e14c97e20ea

Tribunale Ordinario di Terni

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta

- Ritenuto necessario disporre CTU tecnico-contabile sui contratti di mutuo sottoscritti dalle parti in data 1 a rogito del Notaio 3) e in data 8, a rogito del assegnando all'ausiliario i seguenti quesiti:

"*1) Presa visione del contratto di mutuo per cui è causa, descrivere dettagliatamente il meccanismo previsto dal contratto in questione p il computo del capitale e degli interessi; accerti ancora il CTU se il tasso praticato sia conforme al tasso previsto dal contratto; in caso di esito negativo, provveda il consulente a quantificare gli importi addebitati in eccesso dalla banca convenuta rispetto alle previsioni contrattuali;*

2) dica il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo;

3) in caso affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;

4) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;

5) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;

6) determini, in base ai superiori riscontri, il corretto dare/avere tra le parti.";

P.Q.M.

1. NOMINA C.T.U. il dott. come da indirizzo in Albo;
2. RINVIA all'udienza

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Terni,

Il Giudice

N. R.G. 3102/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3102/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted])
con il patrocinio dell'avv. [redacted] - attrice -

contro

BANCA [redacted], ora **BANCA** [redacted] (C.F. [redacted])
con il patrocinio degli avv. [redacted] e [redacted]
- convenuta -

CONCLUSIONI

Per l'attrice

"*Voglia l'Il.mo Tribunale adito,*
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via principale e nel merito

- ***accertare e dichiarare****, per i motivi indicati in narrativa, l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dalla ditta* [redacted] *s.s., in persona del legale rappresentante p.t. in favore della Banca* [redacted] *in persona del legale rappresentante p.t., per il superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dai contratti di finanziamento n. 330334 e n. 330609, stipulati tra le parti, per la parte versata sino al 11.05.2007 relativamente al finanziamento n. 330334 e sino al 12.05.2007 relativamente al finanziamento n. 330609 e per l'effetto* ***condannare*** *la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 152.950,20 per il finanziamento n. 330334 e di € 154.421,81 per il finanziamento n. 330609 oltre alle spese delle perizie pari ad € 4.940,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

saldo, oltre che rivedere e correggere il piano di ammortamento - per la parte maturanda - con eliminazione di qualsivoglia interesse che comporti superamento dei tassi soglia di usura, in quanto in ogni caso interessi non previsti dai contratti di finanziamento;

- ***accertare e dichiarare**, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta, e per l'effetto, **condannare** la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore della ditta [redacted] s.s., in persona del legale rappresentante p.t., quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.*

In via subordinata nel merito

- ***accertare e dichiarare**, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza delle clausole che regolano la modalità di rimborso del debito, con riferimento ai contratti di finanziamento n. 330334 e n. 330609, e per l'effetto **condannare** la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 89.357,25 per il finanziamento n. 330334 e di € 60.715,19 per il finanziamento n. 330609 oltre alle spese delle perizie pari ad € 4.940,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, nonché rivedere e correggere il piano di ammortamento per indeterminatezza del tasso -per la parte maturanda- in relazione ai contratti di finanziamento per cui è causa;*
- ***condannare**, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.*

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Per la convenuta

"***In via principale nel merito**: respingere tutte le domande proposte da [redacted] nei confronti di Banca [redacted] ora **Banca** [redacted] per intervenuta prescrizione e in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.*
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società agricola [redacted] s.s., previo esperimento con esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio Banca [redacted] in relazione: 1) al contratto di mutuo ipotecario dell'importo di Lit. 950.000.000 stipulato l'11.2.2000 con Banca [redacted] da restituire mediante 156 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi; 2) al contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 1.200.000,00 stipulato il 12.9.2003 con Banca [redacted] da restituire mediante 156 rate mensili costanti e posticipate, comprensive di capitale ed interessi.

Con riguardo ad entrambi i contratti, estinti anticipatamente, l'attrice – sulla scorta di distinte perizie di parte – contestava l'usurarietà *ab origine* degli interessi e l'indeterminatezza delle clausole inerenti il calcolo degli stessi.

In particolare, quanto all'usura, sosteneva la tesi secondo la quale ai fini del T.E.G. bisognerebbe

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

inserire tutte le somme addebitate dalla banca per spese, penali, interessi di mora etc.; quindi evidenziava che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Dal punto di vista concreto, faceva rilevare che, in base alle perizie di parte, era emerso il superamento delle soglie antiusura per entrambi i contratti (primo mutuo: tasso complessivamente pattuito pari al 14,865%, a fronte di un tasso soglia nel 1° trimestre 2000 pari al 8,010 % ovvero pari all'11,160%; secondo mutuo: tasso complessivamente pattuito pari al 9,551%, a fronte di un tasso soglia nel 3° trimestre 2003 pari al 6,795%). Inoltre, l'attrice affermava che anche il tasso di mora (peraltro mai applicato) era da sottoporre alla verifica di rispetto della soglia di usura e che in tal caso il prestito doveva intendersi a titolo gratuito, ovvero senza applicazione di alcun interesse per tutta la durata del rapporto. Di conseguenza, chiedeva lo storno integrale a favore della mutuataria di tutti gli interessi passivi addebitati dalla convenuta sino all'estinzione dei rapporti, ossia euro 152.950,20 per il primo contratto ed euro 154.421,81 per il secondo contratto.

Con riguardo all'indeterminatezza, affermava la mancata indicazione nei due contratti dei criteri di determinazione dei piani di ammortamento (quote capitale e interessi) stante la pattuizione di tassi variabili, che comporterebbe la possibilità di utilizzare almeno due diverse modalità di calcolo della rata di mutuo e quindi di due diversi piani di ammortamento. Sosteneva inoltre come la modalità di determinazione del tasso non fosse chiara ed univoca, essendo stato indicato soltanto il tasso su base annuale senza specificare il criterio con il quale applicare il tasso secondo la periodicità di rimborso convenuta, da cui la possibilità di utilizzare almeno due diversi criteri per il calcolo del tasso su base mensile. Il che avrebbe variato la misura della rata e dei relativi conguagli legati all'indicizzazione del tasso d'interesse e pertanto la possibilità di operare almeno quattro distinti piani di ammortamento diversi tra loro per la modalità di determinazione del canone e del tasso di interesse. Le clausole dei due mutui non darebbero quindi luogo ad una univoca interpretazione, richiedendo invece la necessità di operare una scelta da un punto di vista tecnico-giuridico, tra più alternative possibili. All'indeterminatezza della clausola conseguirebbe la nullità della stessa ex art. 1419 c.c. e la ricostruzione dei piani di ammortamento con applicazione del tasso legale e quote capitali costanti, con una differenza da rimborsare alla mutuataria per interessi non dovuti di euro 89.375,25 sino al 11.5.2007 relativamente al primo mutuo e di euro 60.715,19 sino al 12.5.2007 relativamente al secondo mutuo.

L'attrice, inoltre, affermava di avere diritto al risarcimento del danno, sul presupposto che le nullità rilevate erano dipese dalla condotta illecita della Banca, la quale, violando il canone di buona fede nell'esecuzione dei contratti, avrebbe integrato gli estremi dell'inadempimento contrattuale.

La convenuta si costituiva rilevando la genericità delle affermazioni e deduzioni dell'atto di citazione e contestando le perizie di parte, siccome strutturate in maniera altrettanto generica e spesso inconferente rispetto alle domande proposte, oltretutto contenenti conteggi astratti e avulsi dalle clausole contrattuali, nonché dai calcoli eseguiti ed applicati in concreto dalla banca. Evidenziava altresì che le consulenze di parte si incentravano sulla questione dell'anatocismo occulto nei piani di ammortamento c.d. alla francese, senza che nell'atto di citazione venisse in alcun modo contestato tale aspetto. Osservavano anche l'irrilevanza dell'argomento addotto dalla difesa attorea in merito al mancato inserimento dell'I.S.C. nei contratti, posto che entrambi erano stati stipulati prima della delibera CICR 4.3.2003, entrata in vigore l'1.10.2003, che aveva reso obbligatorio l'indicazione di tale dato al fine di aumentare la trasparenza nei rapporti bancari.

Quanto alla presunta usura, osservato che la tesi avversaria si fondava principalmente sulla sentenza n. 350/2013 della S.C., precisava che le argomentazioni attoree erano prive di fondamento, atteso che: 1) la società [redacted] s.s. non aveva mai corrisposto interessi di mora, per avere sempre rispettato con puntualità le scadenze mensili concordate fino all'estinzione anticipata dei finanziamenti nel maggio 2007; 2) era erroneo il criterio di calcolo del T.E.G. effettuato mediante sommatoria dei tassi convenzionali e di quelli moratori; 3) l'applicazione di interessi

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

usurari era comunque da verificare in concreto e non sulla scorta dell'eventuale previsione contrattuale.

Con riguardo all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, contestava la tesi avversaria, argomentando che entrambi i contratti prevedevano il rimborso in 13 anni mediante il pagamento di 156 rate mensili posticipate, tutte comprensive di quota capitale e quota di interessi a tasso variabile, il che si traduceva nella pattuizione della restituzione del dovuto secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese. Tale piano non poteva essere affetto da indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, in quanto ogni singola rata risultava composta da una quota di capitale da restituire e da una quota di interessi calcolata sul debito residuo secondo il metodo del c.d. interesse semplice. Tanto meno era illegittima la stipula di un contratto a tasso variabile, in quanto collegato ad un parametro, specificamente indicato nei due mutui, rappresentativo del costo del denaro sul mercato interbancario. Con specifico riguardo al presunto anatocismo applicato attraverso l'ammortamento alla francese, argomento che ribadiva essere stato trattato solo nella perizia di parte e non nell'atto introduttivo (da cui l'eccezione che, in assenza di una precisa domanda inerente la presunta invalidità, la questione non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione da parte del giudice), la convenuta - per mero scrupolo difensivo - osservava che la tipologia di rimborso adottata dalla banca non era in alcun modo viziata da anatocismo, considerato che, dalla documentazione in atti, risultava che la formula applicata per la determinazione degli interessi previsti nelle singole rate era quella dell'interesse semplice secondo la formula (K*I*T)/365 (dove: K= debito in conto capitale come residua al termine del periodo precedente; T= arco temporale preso a riferimento; I= tasso di interesse applicato).

Contestava infine anche la domanda di risarcimento dei danni sotto tutti i profili (genericità per omessa indicazione delle violazioni che avrebbero comportato l'inadempimento da parte della convenuta e degli elementi costitutivi delle responsabilità poste a carico della banca; infondatezza ed incongruenza della richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchimento, considerato il riferimento in atto di citazione a non meglio precisate "competenze passive" nei rapporti bancari, mentre la presente controversia attiene a due contratti di mutuo; inammissibilità della domanda svolta ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la sua natura esclusivamente sussidiaria). Con riferimento alle richieste di risarcimento danni e all'indennizzo per ingiustificato arricchimento eccepiva altresì la prescrizione (nel primo caso quinquennale, trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale, decorrente dall'estinzione dei due mutui in data 29.5.2007 e in assenza di atti interruttivi prima della raccomandata a.r. del 19.12.2014; nel secondo caso decennale, con decorrenza dal verificarsi dell'arricchimento, ossia dalla data di pagamento di ogni singola rata).

La convenuta concludeva chiedendo quindi il rigetto di tutte le domande.

Disposta C.T.U. econometrica, all'esito del deposito dell'elaborato, su richiesta delle parti veniva sentito a chiarimenti il perito d'ufficio, in contraddittorio con i C.T.P.

Depositata un'integrazione di perizia in risposta sia ad ulteriore quesito formulato dal giudice, sia alla richiesta di altri chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza fissata per tale incombente trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

0- Premessa

La presente controversia ha per oggetto la richiesta di restituzione di interessi non dovuti dall'attrice-mutuataria in quanto asseritamente illegittimi per varie ragioni.

Preliminarmente va chiarito che nel trattare l'argomento dell'interesse non ci si può limitare ai

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

concetti giuridici, ma occorre tenere conto dei principi sviluppati in ambito matematico, o, meglio, di matematica finanziaria, ossia della branca che si occupa di quelle operazioni di scambio che hanno per oggetto soltanto importi di denaro e pertanto si chiamano finanziarie[1].

È stato persuasivamente osservato da autorevole e condivisibile dottrina che "*Un approccio sistematico alla normativa che disciplina gli interessi, e nel nostro caso al piano di ammortamento che li include, non può prescindere da una visione complessiva ed unitaria delle problematiche di vario ordine, di cui è portatrice la vicenda da regolare, ivi comprese quelle di carattere all'apparenza meramente economico e finanziario. Se, per determinare il numero di rate e per stabilire la loro composizione e la loro entità, fosse possibile ricorrere a diversi sistemi di ammortamento ovvero scegliere tra il regime dell'interesse semplice e quello dell'interesse composto, potrebbe non essere indifferente in sede di interpretazione e qualificazione della fattispecie valutare le diverse alternative che la matematica finanziaria offre ai contraenti*".

A questo proposito, è da evidenziare che "*L'esigenza di una matematica per i calcoli finanziari che non si riduca alla semplice aritmetica nasce nel momento in cui un operatore, a qualunque livello, si trova a dover fare i conti con la dimensione* "tempo". *... Il problema fondamentale della Matematica Finanziaria "classica", è dunque quello di determinare la logica in base alla quale è possibile confrontare tra loro somme diverse, disponibili in tempi diversi ...*"[2].

Poiché "*La matematica finanziaria si occupa di misurare il valore monetario degli interessi nel tempo ... le componenti necessarie a descrivere un'operazione finanziaria sono il capitale, gli interessi e il tempo*"[3].

Ciò posto, per quanto si voglia affrontare la tematica del rimborso di un mutuo tenendo conto del diritto, nel momento in cui si esamina un testo contrattuale nella parte relativa all'obbligazione della parte mutuataria, si deve prendere atto che la pattuizione che congegna la restituzione del prestito (ossia capitale ed interessi in un determinato tempo) implica concetti e principi attinenti alla matematica finanziaria, dei quali pertanto occorre conoscere.

1- I rapporti contrattuali per cui è causa, la metodologia di ammortamento e il calcolo dell'importo delle rate

1.1- Il mutuo ipotecario dell'11.2.2000 (doc. n. 1a dell'attrice; doc. n. 2 della convenuta)

Il finanziamento è stato stipulato per una somma capitale di complessive Lit. 950.000.000.

Le parti hanno convenuto:

- un tasso di interesse corrispettivo nominale annuo del 5,75% (art. 1, comma 3); la facoltà per la mutuante di variare il tasso di interesse tenendo conto della media trimestrale dello "*Euribor 360 giorni*" a 6 mesi (aumentata di 2,50 punti), calcolata al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo (art. 1, comma 4), con il vincolo di un tasso minimo pari al 4% annuo (art. 1, comma 5);
- il rimborso del prestito in 156 rate mensili posticipate, di valore unitario pari a Lit. 8.661.435 al momento della firma del contratto (art. 1, comma 6), ciascuna comprensiva di capitale ed interessi (art. 1, comma 7), da corrispondere di mese in mese a partire dall'11.3.2000 e fino all'11.2.2013 (v. art. 1, comma 8);
- la facoltà per la mutuataria, esercitabile non prima del decorso di 18 mesi dalla data di stipula,

1 Cfr DE FINETTI B., *Lezioni di Matematica Finanziaria*, 1968.

2 Cfr CACCIAFESTA F., *Matematica finanziaria (classica e moderna): per i corsi triennali*, Giappichelli Editore, seconda edizione, 2013, pagg. 1-2.

3 Cfr ARETUSI G., "*Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*", Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pag. 5.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

di estinguere o decurtare in via anticipata il mutuo con il pagamento di una commissione dell'1,00% calcolata sul capitale residuo o anticipatamente rimborsato (v. art. 1, commi 9 e 10);

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la corresponsione di interessi di mora nella misura del 3% annuo, in aggiunta all'interesse pattuito, oltre agli accessori e spese connesse, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento e fino a quello del pagamento (v. art. 2, comma 1);
- l'obbligo per la mutuataria di assicurare il complesso immobiliare concesso in garanzia contro danni da incendio, scoppio e fulmine per un valore non inferiore a quello reale del bene, vincolando la relativa polizza a favore della parte mutuante (v. art. 4, comma 1);
- a carico della parte mutuataria spese di istruttoria pratica Lit. 750.000; spese di quietanza Lit. 5.000; imposta erariale 0,25% (v. art. 5, comma 1).

Al contratto è allegato un piano di ammortamento sottoscritto.

Il mutuo è stato estinto anticipatamente in data 29.5.2007 (v. doc. n. 12 della convenuta), con pagamento di una commissione di euro 2.583,56.

1.2- Il mutuo ipotecario del 12.9.2003 (doc. n. 1b dell'attrice; doc. n. 5 della convenuta)

Il mutuo è stato stipulato per una somma capitale di complessivi euro 1.200.000,00.

Le parti hanno convenuto:

- un tasso di interesse corrispettivo nominale annuo del 3,65% (art. 1, comma 3); la facoltà per la mutuante di variare il tasso di interesse tenendo conto della media mensile dello "*Euribor 360 giorni*" ad un mese lettera (aumentata di 1,50 punti), calcolata a fine mese ed arrotondata ai cinque centesimi superiori, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo (art. 1, comma 4), con il vincolo di un tasso minimo pari al 3% annuo (art. 1, comma 5);
- il rimborso del prestito in 156 rate mensili posticipate, di valore unitario pari ad euro 9.673,97 al momento della firma del contratto (art. 1, comma 6), ciascuna comprensiva di capitale ed interessi (art. 1, comma 7), da corrispondere di mese in mese a partire dal 12.10.2003 e termine al 12.9.2016 (v. art. 1, comma 8);
- la facoltà per la mutuataria, esercitabile non prima del decorso di 18 mesi dalla data di stipula, di estinguere o decurtare in via anticipata il mutuo con il pagamento di una commissione dell'1,00% calcolata sul capitale residuo o anticipatamente rimborsato (v. art. 1, commi 9 e 10);
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la corresponsione di interessi di mora nella misura del 2% annuo, in aggiunta all'interesse pattuito, oltre agli accessori e spese connesse, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento e fino a quello del pagamento (v. art. 2, comma 1);
- l'obbligo per la mutuataria di assicurare il complesso immobiliare concesso in garanzia contro danni da incendio, scoppio e fulmine per un valore non inferiore a quello reale del bene, vincolando la relativa polizza a favore della parte mutuante (v. art. 4, comma 1);
- a carico della parte mutuataria spese di istruttoria pratica euro 774,69; spese per l'intervento della banca all'atto di cancellazione dell'ipoteca euro 51,65; spese di quietanza euro 2,58; imposta erariale 0,25% (v. art. 5, comma 1).

Al contratto è allegato un piano di ammortamento non sottoscritto.

Il mutuo è stato estinto anticipatamente in data 29.5.2007 (v. doc. n. 13 della convenuta), con pagamento di una commissione di euro 9.214,24.

1.3- La metodologia di ammortamento e il calcolo dell'importo delle rate

Sebbene nel testo contrattuale e nei piani allegati non vi sia alcun riferimento alla metodologia con la quale le parti hanno convenuto di rimborsare il debito, sia l'attrice sia la convenuta hanno dato per pacifico che l'ammontare delle rate sia stato calcolato con il metodo c.d. "alla francese".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Per quanto nell'atto introduttivo l'attrice non abbia approfondito la questione (riprendendo peraltro l'argomento nella prima memoria), il tema è stato trattato nella perizia allegata allo stesso, in cui si è evidenziato in premessa (v. pag. 4), anticipando il tema oggetto dei capitoli 3 e 4, che "… *con riguardo alla determinazione ed allo sviluppo del piano di ammortamento del prestito* ..." i mutui "… *a canone costante, o comunque a capitale crescente e interessi decrescenti comunemente chiamati "ammortamento alla Francese" sono quelli certamente più diffusi in Italia, tuttavia spesso i canoni sono calcolati utilizzando il metodo della capitalizzazione composta, che porta il locatario a pagare gli interessi sugli interessi* ...".

La convenuta, che si è difesa estensivamente sin dalla comparsa di costituzione, prendendo in esame la perizia di parte prodotta dall'attrice, ha sostenuto: "*Entrambi i contratti prevedono che il rimborso del finanziamento avvenga in 13 anni mediante il pagamento di 156 rate mensili posticipate, tutte comprensive di quota capitale e quota di interessi a tasso variabile. Ovverosia la Banca ha concordato con il cliente un rimborso secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese. ... ogni singola rata risulta composta da una quota di capitale da restituire e da una quota di interessi che viene calcolata sul debito residuo secondo il metodo del c.d. interesse semplice*" (v. pag. 14).

Il C.T.U., subito dopo avere riportato le principali clausole di ciascun mutuo, per entrambi ha affermato senza argomentare: "*Il contratto riguarda quindi la concessione di un mutuo con piano di ammortamento alla francese, ovvero con quota capitale crescente* ..." (cfr pagg. 10 e 12). Più oltre nella relazione peritale (cfr pag. 16) ha precisato: "*Secondo le teorie di matematica finanziaria quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese le quote di capitale sono crescenti o meglio le quote capitali crescono in progressione geometrica di ragione (1+i)*".

Tale definizione è quantomeno incompleta[4] e richiede sin d'ora una precisazione terminologica, che non è fine a se stessa, ma rileva per la trattazione dei temi oggetto di dibattito nella materia, che saranno sviluppati più oltre.

È stato osservato, che quando si fa riferimento al "mutuo puro", "all'italiana", "alla francese", "all'americana", al "rimborso unico" con eventuale specifica "alla tedesca", si intende la metodologia di ammortamento di un mutuo, che corrisponde alla regola con la quale si procede al rimborso del prestito.

Definire la tipologia di ammortamento non è tuttavia sufficiente per calcolare l'importo delle rate; a tal fine occorre che sia esplicitato il regime finanziario, che - in termini semplificati - è la regola con la quale si fanno i calcoli. Più propriamente, il regime finanziario è il principio secondo il quale vanno eseguite le valutazioni finanziarie, che sono operativamente effettuate tramite le leggi finanziarie (ossia gli algoritmi) sottostanti a tale principio.

I regimi finanziari principalmente utilizzati (le cui proprietà saranno esaminate nel prosieguo) sono quelli della capitalizzazione composta[5] (CC) e della capitalizzazione semplice (CS).

È stato autorevolmente affermato, dopo avere premesso quanto sopra[6], che le metodologie di ammortamento e i regimi finanziari si incrociano in tutte le combinazioni possibili, ossia - in linguaggio matematico - secondo un "prodotto cartesiano".

---

4 A nulla rilevano le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, ove nella legenda si identifica l'ammortamento alla francese con la rata che prevede la quota capitale crescente e la quota interessi decrescente.

5 Per entrambi i mutui oggetto della presente sentenza, il C.T.U. riconosce che "… *la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento*" (cfr pag. 16).

6 Intervento del prof. Antonio Annibali (Professore Ordinario fr di Matematica Finanziaria, Attuario - Facoltà di Economia, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma) al convegno del 6.4.2021 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Alla luce di queste precisazioni, le convinzioni del C.T.U. che si ricavano dalle frasi citate[7] possono essere tradotte nell'opinione in base alla quale in matematica finanziaria le rate che vengono rimborsate con la metodologia francese sono calcolate in regime finanziario di interesse composto, il che equivale a stabilire un'unica combinazione tra i suddetti metodologia e regime finanziario, sì che, laddove si rinvengano nel testo contrattuale locuzioni quali piano di ammortamento o formula "alla francese" o rata costante o addirittura "*formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese*"[8], ciò sottenda necessariamente l'applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta, senza quindi che occorra alcuna ulteriore precisazione.

L'impostazione del C.T.U. è piuttosto comune tra i consulenti tecnici, e in tale ambito è emblematico il riferimento alle "*… formule classiche della matematica finanziaria …*" contenuto nella prima perizia (poi rinnovata con altra consulente) redatta nel giudizio deciso in una recente nota sentenza[9]; è pure diffusa in gran parte della giurisprudenza di merito, laddove viene riportata - per lo più - senza che nelle pronunce traspaia che il giudizio si fonda su una espressa presa di posizione (in punto consapevolezza, si differenzia la sentenza citata in nota 4, nella quale - con riguardo alla "*formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese*" testualmente riportata nei mutui oggetto di quella controversia - l'estensore afferma che è "*generalmente nota e universalmente usata*"). In dottrina tra i giuristi, a parte qualche eccezione[10], la questione sembra non essere stata rilevata, in quanto nella trattazione del tema il regime composto è considerato una caratteristica dell'ammortamento alla francese e da tale punto di partenza si snodano le varie argomentazioni. Tra gli esperti, si registra l'opinione di chi[11], da un lato, osserva che "*Il piano di ammortamento alla francese, inteso specificatamente nella rata costante, può essere sviluppato sia in capitalizzazione semplice che in capitalizzazione composta, anche se i manuali di matematica finanziaria, accompagnando gli usi di mercato, prestano attenzione prevalentemente all'ammortamento a rata costante in capitalizzazione composta*"; dall'altro lato, rappresenta che "*… con tale ammortamento i padri storici della scienza finanziaria solevano individuare i piani nei quali ricorrono tre condizioni: i) rata costante; ii) ammortamento graduale, in regime finanziario composto; iii) interessi della rata calcolati sul debito residuo*". Tra i matematici vi è chi[12], pur dando atto che "*… è ipotizzabile una versione dell'ammortamento francese in interesse semplice …*", conclude che "*… la versione standard è, invece, in interesse composto*". La questione viene trattata in termini più estesi (nell'ambito della letteratura matematica), ad esempio, da:

- Levi (il quale evidenzia come, a parità di capitale prestato, tempo del rimborso e tasso di interesse annuo, si può ottenere, applicando regimi finanziari diversi, un corrispondente numero di rate costanti[13]);

- Caliri (la quale spiega che le forme di rimborso usuali sono: il rimborso del capitale alla scadenza

---

7 "*… mutuo con piano di ammortamento alla francese, ovvero con quota capitale crescente …*"; "*… quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese le quote di capitale sono crescenti o meglio le quote capitali crescono in progressione geometrica di ragione (1+i)*".

8 Così nei mutui oggetto della controversia decisa dal Tribunale di Torino, sentenza del 15.9.2020, giudice Astuni.

9 Tribunale di Roma, sentenza n. 2188/2021, giudice Basile.

10 Vi è infatti chi ha dato atto che, secondo qualche opinione, il piano di ammortamento a rata costante è realizzabile sia con interesse semplice sia con interesse composto.

11 Cfr MARCELLI R. - VALENTE A., *Ammortamento alla francese: equivoci e pregiudizi. La sentenza del Tribunale di Roma, G. Carlomagno, n. 17766 del 19/09/19*, su www.assoctu.it.

12 Cfr CACCIAFESTA F., *Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2019 - 3, parte II, pag. 375.

13 LEVI E., *Corso di matematica Finanziaria e Attuariale*, Giuffrè, 1964, pagg. 243 e 244.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

dell'operazione con il pagamento periodico, oppure globale e posticipato, oppure anticipato, degli interessi sia in capitalizzazione composta, sia in capitalizzazione semplice, sia in capitalizzazione ad interessi anticipati; il rimborso graduale del capitale e il pagamento periodico degli interessi, ossia l'ammortamento, "*per qualsiasi legge finanziaria*"[14]);

- Annibali *et al.* (i quali, dando atto dell'esistenza di diversi regimi finanziari e della conseguente differenziazione delle leggi finanziarie sottostanti, nonché della possibilità di combinare metodologie e regimi – v. sopra, frase con nota 6 – hanno dimostrato che il rimborso del prestito con metodologia alla francese può essere costruito in capitalizzazione sia semplice sia composta[15]).

Invero, limitando il perimetro di indagine al rimborso di tipo graduale, dall'esame di testi storici della matematica finanziaria, risulta che l'ammontare delle somme (costanti) periodicamente dovute a pagamento di un debito poteva (ed era già noto all'epoca) essere calcolato in regime finanziario sia di interesse semplice, sia di interesse composto.

Il matematico inglese **John Ward**, ha trattato la materia in *A Compendium of Algebra* pubblicato a Londra per la prima volta nel 1695, del quale è liberamente reperibile *online* la seconda edizione stampata nel 1724 *Carefully Corrected And Improved with large Additions, throughout the Whole, by the Author*. Nella Parte II, il capitolo 2 è dedicato a *The Calculation of Questions in Simple Interest, and those of Annuities, &c.; perform'd both by the Pen, and by Logarithms* ed il capitolo 3 a *The Calculation of Questions in Compound Interest, and Annuities; perform'd by the help of Logarithms*.

Tralasciando il calcolo in regime finanziario di interesse composto, la cui conoscenza da parte dei matematici dei secoli addietro non interessa ai fini della presente decisione, ci si limita in questa sede a prendere in considerazione la trattazione - nei testi più risalenti - riguardante l'interesse semplice.

Premessi a pagina 143 i significati della simbologia utilizzata (***U*** denota la rendita o pensione, vuoi annuale o semestrale o trimestrale[16]; ***T*** il tempo durante il quale non è corrisposta, vale a dire il numero di tutti i pagamenti che sono in arretrato[17]; ***A*** la somma della rendita e del suo interesse, ossia la somma di tutti gli arretrati dovuti[18]; ***R*** il numero reale corrispondente al tasso percentuale[19]), a pagina 145 Ward enuncia la regola per il calcolo della rendita periodica[20], ossia: "moltiplicare il tempo, il tempo meno 1 e metà del tasso di interesse in forma decimale, tutti e tre insieme; e al loro prodotto aggiungere il tempo (come nella precedente regola), quindi dividere per

---

14 CALIRI M., *Appunti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore,1998, pag. 125 e segg; in particolare v. § 5.1 pag. 142 per l'ammortamento in regime semplice.

15 Il tema è trattato in numerosi articoli; cfr, ad es.: ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle oeprazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta. Versione estesa – Ammortameni*, in Le Controversie Bancarie n. 41 e n. 42; *Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*, su www.attuariale.eu.

16 "*U. Denotes the Annuity or Pension, &c.* viz. *Either yearly, half yearly, or quarterly Rents*".

17 "*T. The Time of its being unpaid,* viz. *The Number of all the Payments that are in Arrears*".

18 "*A. The Amount of the Annuity and its Interest;* viz. *The Sum af all the Arrears due*".

19 "*R. The Ratio of the Rate,* viz. ...".

20 La costruzione della rendita (*Annuity*) fa riferimento agli "arretrati" citati nella definizione di "T" e "A"; tale locuzione è evidentemente da intendersi come "debito" che si estingue mediante ammortamento posticipato, cioè versamento di una rendita posticipata immediata di "enne" rate. Per una completa spiegazione di che cosa debba intendersi per *Annuity* cfr. Francis Baily, *The Doctrine of Interest and Annuities*, 1808, pagg. 35-36, di cui più oltre in sentenza.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

detto totale l'importo previsto, e il quoziente mostrerà la rendita richiesta"[21]. Tale regola può essere tradotta nella seguente formula:

(1.a) $$U = \frac{A}{\left[T(T-1)\frac{R}{2}\right]+T}$$

che equivale a:

(1.b) $$U = \frac{A}{\frac{T(T-1)R+2T}{2}}$$

e a:

(1.c) $$U = \frac{2A}{T(T-1)R+2T}$$

Gli stessi principi sono riportati da Ward anche in *The Young Mathematician's Guide. Being a Plain and Easie Introduction to the Mathematicks, In Five Parts*, pubblicato per la prima volta nel 1707 (del quale è liberamente reperibile *online* l'edizione stampata nel 1719), "**Ad uso e beneficio di quelli che sono totalmente ignoranti dei primissimi rudimenti (o non hanno la minima nozione) della matematica**" (grassetto aggiunto), come premette il medesimo autore[22]. Con riguardo a tale lavoro, "È pacifico che sia stato un popolare libro di testo matematico: come Benjamin Wardhaugh (2015) osserva, il testo è stato stampato non meno di dodici volte solo a Londra, e stima che entro il 1725 ci fossero circa 25.000 copie circolanti. È stato ristampato a Dublino nel 1731, 1755 e 1769, ed una traduzione francese è stata pubblicata nel 1756; ha continuato ad essere utilizzato come libro di testo fino al diciannovesimo secolo"[23]; inoltre "è stato importato nelle colonie americane, dove è stato adottato per l'uso all'Università di Harvard"[24].

La "regola" in regime di interesse semplice espressa a parole a pagina 145 del "Compendio di Algebra" corrisponde alla formula del teorema 2, riportato a pagina 249 della "Guida per il giovane matematico":

(2.a) $$u = \frac{2A}{ttR - tR + 2t}$$

dove (cfr pag. 248):

u = la rendita, pensione o rendita annuale, etc.[25]

---

21 "*Multiply the Time, the Time less 1, and half the Ratio of the Rate, all three together; and to their Product, add the Time (as before:) Then divide the proposed Amount by that Sum, and the Quotient will shew the Annuity, or yearly Rent required*".

22 "*For the Use and Benefit of such as are wholly Ignorant of the very first Rudiments (Or have not the least Notion) of Mathematicks*".

23 "*That it was a popular mathematical textbook is plain: as Benjamin Wardhaugh (2015) points out, the text was printed no fewer than twelve times at London alone and he estimates that by 1725 there were c. 25,000 copies of it in existence. It was reprinted at Dublin in 1731, 1755 and 1769, and a French translation was published in 1756; it continued to be used as a textbook until the nineteenth century*" (https://mathematics.edwardworthlibrary.ie/ward/).

24 "*It became a very popular text and was imported to the American colonies where it was adopted for use at Harvard University*" (https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-john-wards-young-mathematicians-guide).

25 "*u = the Annuity, Pension, or Yearly Rent, &c.*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

t = il tempo della sua durata, o mancata corresponsione[26]

R = la *ratio*, o interesse di 1 sterlina per 1 anno, come in precedenza[27]

A = il totale della rendita e del suo interesse[28].

È evidente infatti che la suddetta formula può essere scritta come:

(2.b) $$u = \frac{2A}{t(t-1)R + 2t}$$

ovvero:

(2.c) $$u = \frac{2A}{2t + t(t-1)R}$$

La medesima formula in interesse semplice (anche se con una simbologia diversa) è riportata da **Francis Baily**, un altro matematico inglese, in *The Doctrine of Interest and Annuities*, pubblicato nel 1808 (liberamente reperibile *online*), il quale nella prefazione dà atto che il primo specifico studio in materia di interessi e rendite che egli è stato in grado di trovare e che aspira a qualche grado di merito è il *Clavis Usurae*[29] di Ward, pubblicato nel 1709, preceduto - ad opera del medesimo autore - da *A Compendium of Algebra* del 1695 e *The Young Mathematician's Guide* del 1707[30].

Baily premette alle pagine 35 e 36 (§§ 52 e 53) che "Rendita è un termine applicato ad ogni entrata periodica che deriva dal prestito di denaro, o case, terre, salari, pensioni, etc., pagabile di volta in volta, sia annualmente, sia ad ogni altro intervallo. Le rendite possono essere divise in certe; dipendenti da eventualità, come il proseguimento di una o più vite, nel qual caso sono chiamate rendite vitalizie. Sono pure divise in rendite in possesso e rendite reversibili: nel primo caso significa che sono già cominciate; nel secondo che non cominceranno finché un particolare evento non si sia verificato o finché un dato periodo di tempo non sia trascorso"[31]. "Le principali questioni riguardanti la dottrina delle rendite possono essere suddivise in due parti; ossia quelle relative al Montante e quelle relative al Valore attuale di tali rendite: e queste differiranno evidentemente a seconda dell'utilizzo nei calcoli dell'interesse Semplice o Composto"[32] (sottolineatura aggiunta).

---

26 "*t = the Time of its Continuance, or being unpaid*".

27 "*R = the Ratio, or Interest of 1l. for 1 Year, As before*".

28 "*A = the Amount of the Annuity and its Interest*".

29 La regola per il calcolo della rendita periodica (in interesse semplice, per quanto qui rileva) riportata a pagina 34 di *Clavis Usurae* (il cui testo è consultabile *online*) è del tutto identica a quella enunciata in *A Compendium of Algebra*.

30 Testualmente: "*The first express treatise on the subject of Interest and Annuities, that I have been able to find, and that pretends to any degree of merit, is Ward's* Clavis Usurae *published in the year 1709. It had however, been handled by several authors previously thereto; end even Ward himself has inserted something thereon, in a* Compendium of Algebra (1695), *and afterwords in the* Young Mathematician's Guide (1707)".

31 "*§ 52. ANNUITY is a term applied to any periodical income arising from money lent, or from houses, lands, salaries, pension, &c. payable from time to time either annually or at any other interval. Annuities may be divided into such as are certain; and such as depend on some contingency, as the continuance of one or more lives, and which are in possession and such as are in reversion: the former signifying such as have already commenced; and the latter, such as will not commence till some particular event has happened, or till some given period of time has elapsed*".

32 "*§ 53. The principal questions relating to the doctrine of annuities may be divided into two parts: viz. those relating to the Amount, and those relating to the Present value of such annuities: and these will be evidently differ according as Simple or Compound Interest is used in the calculation*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

La formula presente a pagina 37 del testo di Baily[33] è la seguente:

(3) $$a = \frac{2s}{2n + n(n-1)r}$$

dove:

s = il montante della rendita[34] (**A** per Ward)

a = la rendita[35] (**u** per Ward)

n = il numero di anni[36], considerando l'anno come unità di tempo[37] (**t** per Ward)

r = il tasso di interesse[38] (**R** per Ward)

Il matematico e accademico italiano **Vincenzo Brunacci**, in *Elementi di Algebra e Geometria* (di cui è consultabile *online* la quarta edizione pubblicata nel 1820), alle pagine 142 e 143, ricava la seguente formula:

(4.a) $$a = \frac{2s}{[r(t-1)+2]t}$$

dove:

a è "*la rendita, annuità o pensione da pagarsi ogni anno*"

r è "*l'interesse d'una lira in un anno*"

t è "*il tempo dopo di cui saran pagati gl'interessi e gli arretrati*"

s è "*la loro somma*"

È di tutta evidenza che tale formula è identica a quella di Ward e Baily, potendo essere scritta come:

(4.b) $$a = \frac{2s}{2t + t(t-1)r}$$

Allo stesso modo, il matematico e accademico italiano **Alessandro Casano**, in *Elementi di Algebra* (di cui è consultabile *online* la seconda edizione pubblicata nel 1845) a pagina 271, dopo avere ricostruito i passaggi algebrici, ottiene la medesima formula per il calcolo in interesse semplice:

(5.a) $$p = \frac{2s}{t(2 + (t-1)r)}$$

che è sempre:

(5.b) $$p = \frac{2s}{2t + t(t-1)r}$$

---

33 Cfr § 54, Capitolo VI, *On Annuities at simple interest*.

34 "*s = the Amount of the Annuity*".

35 "*a = the Annuity*".

36 "*n = the Number of years*".

37 Baily precisa al § 55 di pag. 37 che se la rendita è pagabile semestralmente o trimestralmente, la formula sarà ancora corretta, purché "n" sia sempre uguale al numero di pagamenti e "r" uguale all'interesse di 1 sterlina nel momento in cui il primo pagamento è dovuto ("*… if the annuity is payable half-yearly or quarterly, the formulae will still be correct provided* n *be always equal to the number of payments, and* r *equal to the interest on 1* l. *at the time the first payment becomes due*").

38 "*r = the Rate of interest*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

dove con il simbolo **p** (anziché **a**) indica "*la rendita o pensione annua*" (cfr pag. 271, op. cit.). Quanto a **r**, precisa Casano - come Baily (v. nota 37) - che "*... l'unità di tempo può essere qualunque, purché la quantità r esprima l'interesse dell'unità di moneta ridotto all'unità data di tempo*" (cfr pag. 271).

Nei testi matematici più recenti, la stessa formula di cui sopra - scritta con diversa simbologia - coincide a quella di calcolo della rata **R** di ammortamento graduale di un mutuo in regime di interesse semplice (con epoca di equivalenza finale[39]). Per limitarsi agli stessi autori citati in precedenza:

Eugenio Levi (*Corso di matematica finanziaria e attuariale* del 1964, pag. 242)

$$R = \frac{S(1+ni)}{n\left(m - \frac{mn-1}{2}i\right)}$$

Maria Caliri (*Appunti di Matematica Finanziaria* del 1998, pag. 142)

$$R = \frac{C(1+in)}{n\left[1+i\frac{n-1}{2}\right]}$$

La formula è identica a quella ricavata dal **team Annibali**[40](cfr *Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*, in Le Controversie Bancarie, n. 34):

$$R = \frac{D_0(1+in)}{n\left(1+i\frac{n-1}{2}\right)}$$

I simboli **S**, **C** e **D_0** indicano tutti la somma mutuata ovvero il capitale iniziale. Il simbolo **m** di Levi sta per il numero delle rate comprese in un anno, mentre nelle formule di Caliri e Annibali la durata **n** dell'operazione è espressa in anni. Come precisato dalla stessa Caliri in nota 2 a pag. 125 di *Appunti di Matematica Finanziaria*, "*Ovviamente, nel caso di un tasso periodale la durata dell'operazione deve essere espressa come un multiplo o un sottomultiplo di periodi*". Ciò chiarito, le formule si equivalgono.

Le formule di Levi, Caliri, Annibali *et al.* sono scritte secondo la "regola" enunciata da Ward a pagina 145 di *A Compendium of Algebra*, ossia ponendo il numero 2 come divisore del denominatore (v. 1.a e 1.b), anziché (ma è identico il risultato) al numeratore della formula (v. 1.c, 2.a, 2.b, 2.c di Ward; 3 di Baily; 4.a, 4.b di Brunacci; 5.a, 5.b di Casano).

Inoltre il numeratore delle formule più recenti[41] indica il montante del capitale (ossia: capitale[42] + interessi generati dal medesimo per la durata definita[43]) e, benché scritto in modo più esteso rispetto ai testi adottati nei secoli precedenti (dove **A** o **s** stanno per il totale dato dalla somma della rendita e del suo interesse), ha lo stesso significato, considerato che la somma prestata (produttiva di interesse), dal punto di vista concreto, equivale alla rendita non riscossa dal creditore e perciò rimasta nelle mani del debitore, il quale dovrà pagare l'interesse sugli arretrati (in tal senso sono

39 La questione dell'epoca di equivalenza o equilibrio finanziario sarà affrontata in sentenza al § 3.3 punto E.

40 Antonio Annibali, Alessandro Annibali, Carla Barracchini e Francesco Olivieri.

41 $C(1+i\,n) = C + C\,i\,n$.

42 C oppure S o D_0.

43 C i n (che è la formula dell'interesse in regime di capitalizzazione semplice).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

espressi i problemi/casi pratici ai quali i testi storici danno risposta mediante applicazione delle formule suindicate, se in regime di interesse semplice). Del resto, l'operazione di scambio si configura come "*… un'operazione di rendita in senso proprio se si fa riferimento alla parte che effettua l'operazione di investimento, pagando S per ricevere poi le rate della rendita. Dal punto di vista della controparte si tratta, più precisamente, di un'operazione di rimborso, o ammortamento, di un debito S contratto in zero, tramite il pagamento di un numero di rate di importo prefissato. Naturalmente i due punti di vista sono equivalenti, a patti di contabilizzare come positive le entrate e come negative le uscite*"[44].

Perciò, alla luce di quanto sopra, sebbene nella pratica finanziaria vi sia stato un crescente utilizzo del regime della capitalizzazione composta (ad opera evidentemente dei soggetti nella cui attività di impresa rientra l'impiego di mezzi monetari in operazioni che determinano il sorgere di ricavi), nulla autorizza a concludere che:

- la capitalizzazione semplice non sia stata oggetto di trattazione e di studio a livello matematico con riguardo al rimborso rateizzato dei prestiti;
- l'ammortamento "alla francese" sia quel tipo di rimborso a rata costante (comprensiva di quota capitale e quota interessi) il cui calcolo venga effettuato in base (soltanto) all'algoritmo sottostante al regime finanziario della capitalizzazione composta.

Al contrario, risulta sin dai primi testi di studio e divulgazione della dottrina riguardante gli interessi e le rendite che le varie questioni sono state trattate sotto i regimi della capitalizzazione sia semplice sia composta, mentre non è stato reperito alcun riferimento che consenta di definire come "classica" la formula della rata costante in regime composto. Ragion per cui **è errato affermare che esista una "*formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese*"** (poiché la metodologia di rimborso "francese" non si combina esclusivamente con il calcolo in legge finanziaria di interesse composto); perciò, **la considerazione che sia "*generalmente nota e universalmente usata*" non è dirimente**[45] **e non attribuisce a detta formula valore di *default*, tanto più laddove il riferimento sia agli usi degli istituti di credito** (già invalidati dalla Suprema Corte relativamente ai conti correnti), dal momento che ciò non è in grado di far cadere o escludere i principi assodati in matematica finanziaria e ripetuti anche nei tempi attuali. Il fatto che in taluni recenti testi di matematica finanziaria l'istruzione accademica in tema di rimborso dei prestiti sia stata concentrata sull'interesse composto - senza alcun accenno alla possibilità di stilare un piano di ammortamento in regime finanziario di interesse semplice (e alla spiegazione di come farlo) - costituisce una lacuna che però non giustifica il mancato approfondimento della materia, che è possibile con lo studio del materiale comunque reperibile.

2- La clausola che regola la modalità di rimborso del debito

2.1- La domanda dell'attrice e il quesito posto al C.T.U.

La discussione tra le parti ha riguardato l'utilizzo del sistema francese per il calcolo delle rate e del piano di ammortamento e le sue conseguenze.

Si desume, da quanto dedotto (seppure in modo sintetico e non particolarmente limpido) dall'attrice e dalle valutazioni e tesi sostenute nelle perizie di parte richiamate in atto di citazione (cfr doc. n. 2), che l'effetto anatocistico (generato dalla capitalizzazione composta) insito nell'ammortamento alla francese avrebbe implicazioni a livello di maggior interesse pagato[46] e quindi di usurarietà;

44 Cfr MORICONI F., *Matematica Finanziaria*, Il Mulino, 1994, pag. 66-67.

45 Così come non è dirimente l'osservazione che "*Il regime dell'interesse semplice trova, nella pratica, applicazione per periodi di tempo piuttosto brevi*" (CACCIAFESTA F., "*Matematica finanziaria (classica e moderna): per i corsi triennali*", Giappichelli Editore, 2013, pag. 26).

46 Già nelle premesse dell'atto introduttivo, l'attrice ha evidenziato che le perizie erano state commissionate al fine di "*… effettuare un controllo in merito ai costi sostenuti in ragione dei suddetti contratti di finanziamento*".

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

inoltre inciderebbe sulle pattuizioni contrattuali sotto il profilo della loro determinatezza. In particolare, nelle consulenze di parte è stato evidenziato:

- a pag. 4: "*L'errata modalità di calcolo attuata nel finanziamento con ammortamento alla francese, e la relativa capitalizzazione composta, comporta un indubbio innalzamento del tasso effettivamente pagato dal locatario ... e violazione degli artt.1344,1418,1419,1283,1284 e 1815 c.c., dei diritti del consumatore, e delle Norme di Trasparenza dell'ABI. La nullità della clausola dell'interesse ultralegale determinerebbe, ai sensi dell'art.1284 c.c., il ricalcolo del rapporto in regime di capitalizzazione semplice in luogo del regime di capitalizzazione composta al tasso legale pro tempore vigente, dal primo all'ultimo canone. Infine, secondo un ulteriore indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, in caso di sviluppo del piano di ammortamento "alla francese", si determina una causa di nullità del contratto in senso assoluto, per cui la violazione dell'art. 1346 c.c., per quanto attiene la determinabilità o determinazione del tasso di interesse e delle pattuizioni ad esso connesse ...*";
- a pag. 12: "*Tale piano, che risulta il più diffuso, è viziato da una forma di "anatocismo implicito ed occulto" in quanto per la sua costruzione "a monte", viene applicata una formula di interessi finanziari "composti""*";
- a pag. 13: "*... seppur la banca dichiarando e confermando tassi semplici, che prevedrebbero una conversione del tasso in via semplice, calcola invece la quota capitale in regime composto con progressione geometrica, in luogo di una conversione del tasso in regime semplice*".

Nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. l'attrice ha precisato: "*Per quanto concerne poi le valutazioni riferite nella perizia in ordine al piano di ammortamento alla francese, si osserva che lo stesso comporti sempre la presenza di un calcolo di interesse in regime "composto" in luogo di quello "semplice" che invece risulta stipulato nel contratto. Tale evenienza viene illustrata con efficace chiarezza nella perizia stessa, e le valutazioni matematiche contenute in essa bene potranno essere confermate in sede di CTU. Ciò confermerà la ricorrenza di anatocismo occulto, da un lato, e di indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. nel contratto di mutuo, essendo stato indicato un ordine di calcolo dei tassi di interesse (cd. semplice) mentre di fatto, nel corso del rapporto, ne sia stato posto in essere uno differente (cd. composto)*".

L'inclusione nel *thema decidendum* della questione inerente l'ammortamento alla francese è dunque pacifica in relazione alla lamentata indeterminatezza (domanda subordinata).

Rientra comunque anche nella domanda (formulata in via principale) inerente l'usura, poiché nelle conclusioni, come conseguenza della "*… indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme ...*", viene chiesta la integrale restituzione degli interessi, dovendo essere effettuata la "*eliminazione di qualsivoglia interesse che comporti superamento dei tassi soglia di usura, in quanto in ogni caso interessi non previsti dai contratti di finanziamento*".

Questo profilo secondario della domanda principale, ossia il riferimento "*in ogni caso*" ad "*interessi non previsti*", è coerente con la tesi sostenuta nelle perizie di parte allegate all'atto di citazione e in questo richiamate, secondo le quali nell'ammortamento adottato nella fattispecie vi sarebbe "*anatocismo implicito ed occulto*", dipendente dall'applicazione di una formula in regime finanziario di interesse composto. I fatti costitutivi della domanda che ha come *causa petendi* la violazione della normativa in tema di usura, chiariti alla luce delle consulenze di parte e precisati entro il termine di decadenza delle deduzioni assertive (1^ memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), vanno dunque identificati in ciò che: il regime composto avrebbe generato maggiori interessi per effetto di anatocismo implicito ed occulto e questi interessi "*non previsti dai contratti di finanziamento*" (come allegato a livello fattuale nelle conclusioni in via principale) sarebbero da considerare al fine della verifica dell'usura.

Per tale ragione, è stato formulato il seguente quesito:

"*1) accerti il C.T.U. se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo della rata la*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

formula della capitalizzazione composta e se ciò determini anatocismo o comunque in concreto un tasso effettivo superiore rispetto a quello indicato in contratto;

2) dica il C.T.U. se siano stati pattuiti interessi usurari e determini il T.E.G. tenendo conto degli interessi applicati (sulla scorta anche delle risultanze di quanto al punto 1), delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse; in caso di usura originaria non dovrà essere conteggiato alcun interesse e il C.T.U. dovrà indicare l'importo degli interessi corrisposti dalla parte mutuataria".

Dopo il deposito del primo elaborato, contestato dall'attrice, il quesito è stato integrato e al C.T.U. è stato chiesto:

"*sviluppi per entrambi i mutui un piano di ammortamento a rata costante in regime finanziario di interesse semplice a tasso di interesse legale e quantifichi la differenza tra quanto pagato per interessi dall'attrice e l'importo totale degli interessi risultante dal nuovo piano*".

3- Le risultanze dell'accertamento peritale

3.1- La posizione del C.T.U.

Il perito ha affermato nella prima relazione:

"*Secondo le teorie di matematica finanziaria quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese le quote di capitale sono crescenti o meglio le quote capitali crescono in progressione geometrica di ragione (1+i). Dato che la rata è costante e che le quote interessi decrescono di "i*Ct" di altrettanto devono crescere le corrispondenti quote capitale*". Con riguardo ad entrambi i mutui ha verificato "*... l'eventuale applicazione della formula di capitalizzazione composta addivenendo alla medesima conclusione: la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento. Tuttavia non si è determinato anatocismo in quanto gli interessi sono stati calcolati sul debito residuo via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Pertanto non vi è mai stata applicazione di alcun anatocismo; infatti, ogni rata si compone di quota capitale e quota interessi e quest'ultima è determinata esclusivamente sul debito capitale residuo, senza tener conto di altri interessi capitalizzati*" (cfr pag. 16).

"*Una delle fonti di confusione è data dal modello matematico-finanziario attraverso il quale viene calcolata la rata costante dell'ammortamento alla francese. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale. Questo non comporta di per sé la capitalizzazione degli interessi e quindi l'anatocismo. Il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, "staccato" dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. ... Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa*" (cfr pag. 17).

Preliminarmente, il C.T.U. aveva fatto notare (cfr pag. 15) che:

"*secondo le teorie di matematica finanziaria quando si costruisce un piano di ammortamento* ***si parte sempre da un tempo uguale a zero*** *il quale rappresenta il momento in cui la somma contrattualizzata viene erogata al mutuatario,* ***solo dopo il pagamento della prima rata la***

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

componente di capitale della rata pagata viene decurtata dal debito iniziale *(uguale alla somma erogata) e si trova in tal modo il debito residuo*".

"*All'interno di ogni rata si distingue una quota di interessi I_t che costituisce il pagamento degli interessi per il periodo t e una quota capitale C_t che riduce il debito: la somma di tutti i pagamenti in conto capitale deve esaurire il debito. Quest'uguaglianza è detta* condizione di chiusura elementare *in quanto si allude al fatto che essa sancisce l'esaurirsi dell'ammortamento. La quota di interesse I_t è costituita dagli interessi relativi al periodo t, cioè sul debito D_{t-1} ($t= 1, 2, ...,n$; $D_0 = S$, dove S indica la somma erogata)*".

"*L'ammortamento, ovvero la metodologia di pagamento del debito contratto, consiste nello scambio tra l'importo S in 0 e le rate R_t pagate in $t = 1,2,... n$, vi deve essere un'equivalenza finanziaria tale per cui il valore attuale della sommatoria delle rate nei vari periodi è uguale all'importo del debito contratto, quest'uguaglianza è chiamata* condizione di chiusura iniziale, *e stabilisce anch'essa l'esaurirsi dell'ammortamento*".

"*L'equivalenza finanziaria tra S e le R_t si può anche impostare al termine dell'ammortamento: moltiplicando sia S che la sommatoria delle R_t per $(1+i)^n$:*

$$\mathbf{S\,(1+i)^n = \sum_{t=1}^{n} R_t\,(1+i)^{n-t}}$$

che è detta condizione di chiusura finale".

"*Le tre condizioni di chiusura (elementare, iniziale e finale) suddette sono equivalenti soltanto quando si utilizzi una formula esponenziale*".

Il perito ha comunque effettuato il calcolo della rata costante con l'utilizzo della legge di interesse semplice[47] (con un risultato di euro 4.219,51 per il primo mutuo[48] e di euro 9.411,34 per il secondo mutuo[49]). Tuttavia ha affermato che "*In entrambi gli sviluppi si evince che il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste. Questo effetto distorsivo deriva dal fatto che il regime dell'interesse semplice risulta in equilibrio finanziario solamente nell'istante t_0 e non nei periodi intermedi. Al fine di ottenere lo sviluppo di un piano di ammortamento a rata costante determinata impiegando la formula dell'interesse semplice che comporti equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste è necessario ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s) partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*".

Nel secondo elaborato, il perito ha specificato che a tal fine "*… è necessario calcolare il fattore di sconto: il valore attuale del Capitale è il prodotto del capitale disponibile al tempo "t" per il fattore di sconto $1/(1+it)$*".

Ha quindi calcolato per ogni contratto la rata costante in regime di interesse semplice con due varianti: mantenendo fisso il tasso di interesse legale vigente alla data della stipula ed utilizzando il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.

Il C.T.U. ha calcolato che la differenza tra gli interessi pagati e gli interessi legali in tal modo determinati ha prodotto il seguente risultato a credito della mutuataria:

47 Cfr pagg. 19 e 20 della C.T.U. e allegate tabelle 10 e 11.

48 Contro una rata costante di euro 4.472,86 in regime composto, di cui alla tabella 8 allegata alla C.T.U. (Lit. 8.661.435, pari ad euro 4.473,26, in contratto).

49 Contro una rata costante di euro 9.672,57 in regime composto, di cui alla tabella 9 allegata alla C.T.U. (euro 9.673,97 in contratto).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

- primo mutuo euro 92.212,53 con tasso legale fisso (allegato 3) ed euro 85.405,66 con tasso tempo per tempo vigente (allegato 4);
- secondo mutuo euro 53.743,76 con tasso legale fisso (allegato 5) ed euro 68.198,89 con tasso tempo per tempo vigente (allegato 6).

Le affermazioni del C.T.U. sono per lo più errate; sebbene alcune siano (parzialmente) corrette, sono sbagliate le conseguenze che ne sono fatte discendere. Non sono corretti nemmeno i criteri adottati per quantificare gli interessi derivanti dall'applicazione del regime semplice.

3.2- Il potere del giudice con riguardo ai risultati dell'accertamento peritale

In giurisprudenza è condiviso il principio secondo il quale il giudice ha sempre il compito di valutare criticamente l'operato del perito cui si è affidato, rivestendo il ruolo di *peritus peritorum*, in virtù del quale non è vincolato alle conclusioni del consulente d'ufficio.

È però pacifico che, laddove decida di disattendere le risultanze della C.T.U., il giudice è tenuto a specificare, attraverso congrua e logica motivazione (in caso contrario censurabile in sede di legittimità), le ragioni per le quali ritenga di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (cfr Cass. n. 24630/2015, Cass. n. 5548/2012).

Inoltre, quando si tratta di questioni rimesse a C.T.U. percipiente, occorre che il giudice fornisca adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr Cass. n. 5148/2011), in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr Cass. n. 200/2021).

In merito a quanto sopra, valga quanto argomentato nei paragrafi successivi, con la precisazione che non sarà trattata la questione dell'asserito anatocismo generato dal calcolo della rata in regime finanziario di interesse composto, dal momento che tale profilo di illegittimità, quantunque elaborato nelle perizie allegate all'atto di citazione, non è stato recepito nell'atto introduttivo, né è stato inserito nelle conclusioni da ultimo precisate.

3.3- Le ragioni per le quali la Consulenza Tecnica d'Ufficio va disattesa

A) La rata calcolata dal C.T.U. è di importo diverso rispetto a quella indicata in contratto

Nel mutuo dell'11.2.2000, tenendo conto della somma mutuata (Lit. 950.000.000 = euro 490.634,05), del tempo di restituzione (156 rate mensili posticipate) e del tasso nominale annuo (5,75%), la rata alla data del contratto è indicata in Lit. 8.661.435 (pari ad **euro 4.473,26** arrotondando al secondo decimale).

Nel mutuo del 12.9.2003, tenendo conto della somma mutuata (euro 1.200.000,00), del tempo di restituzione (156 rate mensili posticipate) e del tasso nominale annuo (3,65%), la rata alla data del contratto è indicata in **euro 9.673,97**.

Il C.T.U. calcola invece la rata del primo mutuo in **euro 4.472,86** (allegato 8) e del secondo mutuo in **euro 9.672,57** (allegato 9), quindi in misura diversa da quella riportata nei contratti.

Il C.T.U., peraltro, non fornisce alcuna spiegazione riguardo a tale differenza, che evidentemente non è da ricondurre ad arrotondamenti dei decimali (v. oltre § 4), per cui – sulla scorta della perizia – non si comprende quale tra i due importi (rata originaria in contratto e rata C.T.U.) sia corretto in base agli elementi indicati in ciascuno dei due contratti di mutuo.

B) Il C.T.U. omette di spiegare per quale ragione i piani di ammortamento allegati ai due contratti non sono coerenti con i propri enunciati consistenti nell'affermazione che: 1) "*... quando si costruisce un piano di ammortamento alla francese ... Dato che la rata è costante e che le quote interessi decrescono di "i*C_t*" di altrettanto devono crescere le corrispondenti quote capitale*" (cfr pag. 16); 2) "*il calcolo degli interessi* [n.d.r. della quota interessi delle singole rate] *al tasso*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

pattuito in contratto ..." è effettuato "*... sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute*" (cfr pag. 18)

➤ Quanto al punto *sub* 1

I piani di ammortamento allegati ai contratti presentano un andamento delle quote capitale ed interessi che non corrisponde a quelli predisposti dal C.T.U. (allegati 8 e 9), ossia: le quote capitale non sono crescenti e le quote interessi non sono decrescenti.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le prime dieci rate dei piani di ammortamento calcolati dal C.T.U. e di quelli allegati ai contratti.

Mutuo 11.2.2000 (T.A.N. = 5,75%)

a) piano del C.T.U. (allegato 8)

t	n.rata	DEBITO RESIDUO	CAPITALE	INTERESSI	RATA	SCADENZA
0	-	490.634,05				11/02/2000
1	1	488.512,15	2.121,90	2.350,95	4.472,86	11/03/2000
2	2	486.380,08	2.132,07	2.340,79	4.472,86	11/04/2000
3	3	484.237,80	2.142,28	2.330,57	4.472,86	11/05/2000
4	4	482.085,25	2.152,55	2.320,31	4.472,86	11/06/2000
5	5	479.922,38	2.162,86	2.309,99	4.472,86	11/07/2000
6	6	477.749,16	2.173,23	2.299,63	4.472,86	11/08/2000
7	7	475.565,52	2.183,64	2.289,21	4.472,86	11/09/2000
8	8	473.371,41	2.194,10	2.278,75	4.472,86	11/10/2000
9	9	471.166,80	2.204,62	2.268,24	4.472,86	11/11/2000
10	10	468.951,61	2.215,18	2.257,67	4.472,86	11/12/2000

b) piano da contratto

Rata	Importo	Interessi	Qta Cap	Deb Res	Deb Est	Scadenza
1	8.661.435	4.340.069	4.321.366	945.678.634	4.321.366	11/03/2000
2	8.661.435	4.618.281	4.043.154	941.635.480	8.364.520	11/04/2000
3	8.661.435	4.450.196	4.211.239	937.424.241	12.575.759	11/05/2000
4	8.661.435	4.577.970	4.083.465	933.340.776	16.659.224	11/06/2000
5	8.661.435	4.410.995	4.250.440	929.090.336	20.909.664	11/07/2000
6	8.661.435	4.537.271	4.124.164	924.966.172	25.033.828	11/08/2000
7	8.661.435	4.517.130	4.144.305	920.821.867	29.178.133	11/09/2000
8	8.661.435	4.351.830	4.309.605	916.512.262	33.487.738	11/10/2000
9	8.661.435	4.475.845	4.185.590	912.326.672	37.673.328	11/11/2000
10	8.661.435	4.311.682	4.349.753	907.976.919	42.023.081	11/12/2000

Si può osservare che la quota interessi della 2^, 4^, 6^ e 9^ rata è superiore alla quota interessi della rata che la precede, quindi l'andamento non è decrescente; parimenti, la quota capitale della 2^, 4^, 6^ e 9^ rata è inferiore alla quota capitale della rata che la precede, quindi l'andamento non è crescente.

Alla luce di ciò, non può essere verificato l'assunto del C.T.U..

➤ Quanto al punto *sub* 2

Considerando il capitale iniziale di Lit. 950.000.000 e tenendo presente che il tasso di interesse periodale (calcolato dal C.T.U. come mensile costante) *i* è 0,0047916667 (= 5,75 : 12), la quota interessi della prima rata, secondo il criterio del C.T.U., dovrebbe essere pari a Lit. 4.552.083,365 (= 0,0047916667 * 950.000.000), mentre nel piano allegato al contratto è Lit. 4.340.069. Poiché di

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

scadenza in scadenza il debito residuo diminuisce in ragione della quota capitale contenuta in ogni rata e la quota capitale è determinata dal C.T.U. per differenza tra la rata e la quota interessi, ne consegue che la divergenza tra il dato in contratto e quello elaborato dal C.T.U. si ripercuote in tutto lo sviluppo del piano. Sarebbe peraltro un mero esercizio privo di utilità verificare le restanti componenti (rata, quota interessi, quota capitale e debito residuo), tanto più in quanto già la rata in contratto (Lit. 8.661.435 pari ad euro 4.473,26) e quella calcolata dal C.T.U. (euro 4.472,86) sono di importo diverso50.

Mutuo 12.9.2003 (T.A.N. = 3,65%)

c) piano del C.T.U. (allegato 9)

t	n.rata	DEBITO RESIDUO	CAPITALE	INTERESSI	RATA	RATE	SCADENZA
0	-	1.200.000,00					12/09/2003
1	1	1.193.977,43	6.022,57	3.650,00	9.672,57	156	12/10/2003
2	2	1.187.936,54	6.040,89	3.631,68	9.672,57	155	12/11/2003
3	3	1.181.877,27	6.059,27	3.613,31	9.672,57	154	12/12/2003
4	4	1.175.799,58	6.077,70	3.594,88	9.672,57	153	12/01/2004
5	5	1.169.703,39	6.096,18	3.576,39	9.672,57	152	12/02/2004
6	6	1.163.588,67	6.114,72	3.557,85	9.672,57	151	12/03/2004
7	7	1.157.455,35	6.133,32	3.539,25	9.672,57	150	12/04/2004
8	8	1.151.303,37	6.151,98	3.520,59	9.672,57	149	12/05/2004
9	9	1.145.132,68	6.170,69	3.501,88	9.672,57	148	12/06/2004
10	10	1.138.943,22	6.189,46	3.483,11	9.672,57	147	12/07/2004

d) piano da contratto

1	9.673,97	3.600,01	6.073,96	1.193.926,04	6.073,96	12/10/2003
2	9.673,97	3.701,18	5.972,79	1.187.953,25	12.046,75	12/11/2003
3	9.673,97	3.563,87	6.110,10	1.181.843,15	18.156,85	12/12/2003
4	9.673,97	3.663,72	6.010,25	1.175.832,90	24.167,10	12/01/2004
5	9.673,97	3.645,09	6.028,88	1.169.804,02	30.195,98	12/02/2004
6	9.673,97	3.392,44	6.281,53	1.163.522,49	36.477,51	12/03/2004
7	9.673,97	3.606,93	6.067,04	1.157.455,45	42.544,55	12/04/2004
8	9.673,97	3.472,38	6.201,59	1.151.253,86	48.746,14	12/05/2004
9	9.673,97	3.568,90	6.105,07	1.145.148,79	54.851,21	12/06/2004
10	9.673,97	3.435,46	6.238,51	1.138.910,28	61.089,72	12/07/2004

➤ Quanto al punto *sub* 1

Con riguardo a questo mutuo, si può constatare che la quota interessi della 2^, 4^, 7^ e 9^ rata è superiore alla quota interessi della rata che la precede, quindi l'andamento non è decrescente; parimenti, la quota capitale della 2^, 4^, 7^ e 9^ rata è inferiore alla quota capitale della rata che la precede, quindi l'andamento non è crescente.

Vale quanto già osservato in merito all'impossibilità di verificare l'assunto del C.T.U..

➤ Quanto al punto *sub* 2

È confermata la non corrispondenza dei dati presenti nel piano di ammortamento rispetto a quelli ricavati applicando il metodo del C.T.U.

Considerando il capitale iniziale di euro 1.200.000 e tenendo presente che il tasso di interesse

50 Questa differenza non rileva al fine, che qui interessa, di evidenziare la discrepanza (sul quale il C.T.U. non si è soffermato) oggetto di trattazione al punto B-2, dal momento che si tratta della quota interessi calcolata sul capitale iniziale.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

periodale (calcolato dal C.T.U. come mensile costante) *i* è 0,0030416667 (= 3,65 : 12), la quota interessi della prima rata, secondo il criterio del C.T.U., dovrebbe essere pari a euro 3.650 (= 0,0030416667 x 1.200.000), mentre nel piano allegato al contratto è euro 3.600,01.

Valgono le stesse considerazioni già illustrate con riguardo al primo mutuo.

C) Secondo il C.T.U. con la metodologia di ammortamento alla francese "*... Il calcolo degli interessi ... è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore*" (cfr pag. 17)

Ciò è vero soltanto se il calcolo delle rate è effettuato in regime finanziario di interesse composto[51], che – come si è illustrato al § 1.3 – non è "LA" regola caratterizzante l'ammortamento alla francese, bensì "UNA" tra quelle conosciute, tutte abbinabili con tale metodologia di rimborso del debito (e altresì con le altre).

Già la Caliri[52] aveva evidenziato (e dimostrato con un esempio che qui per brevità non si riporta, rimandando al testo in nota) che è un "*errore grossolano*" applicare per il calcolo della quota di interesse "*... la diffusa quanto errata regola ... che consiste nel moltiplicare il debito residuo della scadenza precedente per il tasso contrattuale, qualunque possa essere la legge finanziaria che regola la condizione di chiusura imposta*".

L'affermazione del C.T.U. non è quindi vera quando per il calcolo delle rate si utilizza, per quanto interessa ai fini della presente decisione, il regime finanziario dell'interesse semplice[53].

D) Secondo il C.T.U. "*... la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento ...*" (cfr pag. 16) tuttavia "*... il piano di ammortamento alla francese* [n.d.r stilato in regime finanziario di interesse composto] *non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire*" (cfr pag. 17) "*... tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse ... ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa*" (cfr pag. 17)

L'affermazione del C.T.U. si trova diffusamente ripetuta nelle sentenze di merito, che si limitano a recepire acriticamente le conclusioni dei periti d'ufficio, oppure, addirittura, ritenendo superfluo rimettere l'accertamento ad un tecnico, si omologano all'orientamento giurisprudenziale la cui

---

51 In tale regime, le quote interessi delle varie rate "*... risultano pari al **prodotto** tra il **debito residuo** relativo alla scadenza precedente e il **tasso di interesse periodale**. **N.B.** Tale formula non risulta fissata in maniera esogena (in termini congetturali), ma discende algoritmicamente dalla definizione del debito residuo e costituisce la **caratteristica** dell'adozione del regime finanziario della **capitalizzazione composta***" (cfr cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale. Analisi e confronti tra metodologie di valutazione*, pag. 7, su www.attuariale.eu).

52 CALIRI M., *Appunti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore, 1998, pag. 139.

53 In questo caso, le quote interessi di ogni rata "*risultano pari al **prodotto** tra il **debito residuo** relativo alla scadenza precedente, il **tasso di interesse periodale** e il **fattore di attualizzazione** per l'intervallo intercorrente tra la scadenza corrente e l'epoca finale dell'operazione di ammortamento. **N.B.** Anche in questo caso, tale formula non risulta fissata in maniera esogena (in termini congetturali), ma discende **algoritmicamente** dalla definizione del debito residuo e costituisce la **caratteristica** dell'adozione del regime finanziario della **capitalizzazione semplice***" (cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale. Analisi e confronti tra metodologie di valutazione*, pag. 10, su www.attuariale.eu).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

sintesi consiste in ciò che, quantunque la rata di un piano di ammortamento (con metodologia) alla francese (in regime finanziario di interesse composto) sia calcolata in capitalizzazione composta, la quota interessi è invece calcolata in interesse semplice e dunque non vi è composizione degli interessi.

Sebbene si verta in una materia connotata da un elevato grado di tecnicismo, la non coerenza di tale ragionamento è percepibile anche sulla base di un procedimento del pensiero di livello non particolarmente elaborato e senza una conoscenza approfondita della matematica finanziaria.

Dato che, con tale metodologia e regime finanziario: per definizione, la rata di rimborso di un prestito viene calcolata con "*la formula della capitalizzazione composta*"; ogni rata è formata da una quota di capitale e una quota di interessi; la quota di capitale della prima rata viene sottratta al capitale iniziale e poi, per le rate successive, al residuo capitale della scadenza precedente; la quota interessi della prima rata è calcolata sul capitale iniziale, quella delle rate successive sul residuo capitale della scadenza precedente; a ciò consegue che **la quota interessi è influenzata dalla quota capitale (poiché il capitale residuo ad ogni scadenza dipende dalla quota capitale che di tempo in tempo gli viene sottratta), che a propria volta dipende dall'importo della rata calcolata in regime composto**. Tra l'altro, anche la quota capitale può essere determinata in regime composto, conoscendo soltanto le specifiche contrattuali (importo finanziato, tasso di interesse e numero di rate).

Perciò, data tale concatenazione, è illogico concludere che la quota interessi delle singole rate non risente degli effetti della capitalizzazione composta.

L'illogicità della tesi fatta propria dal C.T.U., già intuibile a livello di "persona media", è stata evidenziata in ambito accademico, laddove si è fatto notare che:

- "*Non è algebricamente ammissibile che, nella stesura dello stesso piano di ammortamento, possano convivere gli algoritmi di due diversi regimi finanziari, tranne che in casi estremamente particolari (esempio: caso di ammortamento a tasso nullo)*"[54];
- "*La locuzione "**le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice**" (in talune occasioni accompagnata dalla inconciliabile precisazione "anche se le rate di ammortamento sono calcolate in capitalizzazione composta") presente in molteplici sentenze ... o CTU o CTP, in forma di congettura, quindi senza alcuna dimostrazione, costituisce un palese **errore di logica matematica**, che potrebbe essere adeguatamente sanato mediante la lettura del classico testo "A system of logic" (1843 – Ed. Harper & Bros 1882) del filosofo ed economista britannico John Stuart Mill ...*"[55].
- "*Quando si afferma che nell'ammortamento francese non esiste il fenomeno del calcolo dell'interesse sugli interessi già maturati e che in ciascun periodo la quota interessi è calcolata sul debito residuo dell'anno precedente, argomentando che di fatto si 'pagano' gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi già corrisposta, si ignora*[no] *... il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che, a sua volta, dipende dal calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta*"[56].

È pacifico che, dalla conoscenza della rata R, è possibile costruire "in forma ricorsiva" il piano di

54 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Le Controversie Bancarie* n. 23, pag. 63.

55 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO "*Due sentenze della Sezione XVII del Tribunale Civile di Roma. Alcune incongruenze*", pag. 3, su www.attuariale.eu (articolo completo pubblicato sulla rivista *Le Controversie Bancarie* n. 27).

56 Cfr OLIVIERI G. - FERSINI P., "*Sull'"Anatocismo" nell'ammortamento francese*", in Banche e Banchieri Rivista della Associazione Banche Private n. 2/2015, pag. 152.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

ammortamento[57] in CC, calcolando progressivamente (per k = 1, 2, …, n):

- le quote interessi $I_k = i\, D_{k-1}$
- le quote capitali $C_k = R - I_k$
- i debiti residui $D_k = D_{k-1} - C_k = D_{k-1} - R + I_k = D_{k-1}\,(1 + i) - R \;,\quad D_n = 0$

Infatti, "*È noto che nel caso di ammortamento di un mutuo "alla francese", fissato il regime finanziario e definita la rata di ammortamento, la conoscenza delle quote capitali oppure dei debiti residui (dal debito iniziale, fino al debito finale nullo) permette di costruire in modo univoco il piano di ammortamento e, in particolare, le quote interessi, come differenze tra ciascuna rata e la corrispondente quota capitale …*"[58].

Anche Olivieri-Fersini (alle pagine 135-136 dello scritto in nota 52) hanno evidenziato lo stesso effetto: "*La relazione di aggiornamento del debito residuo di un qualsiasi piano di ammortamento è la seguente*:

$$\underbrace{C^{(t)}}_{\text{debito residuo in t}} = \underbrace{C^{(t-1)}(1+i)}_{\text{montante di } C^{(t-1)} \text{ in t}} - \underbrace{R_t}_{\text{rata che scade in t}} \quad , \quad t \in \{1,2,\ldots.n\} \qquad (5)$$

Tale relazione, nota come equazione ricorrente del debito residuo, prevede che il debito iniziale di importo pari a $A = C^{(0)}$ *sia man mano aggiornato fino all'epoca finale in cui ci si aspetta l'azzeramento del debito residuo, cioè* $C^{(n)} = 0$. *Il significato finanziario dell'equazione (5) basterebbe da solo a spiegare quello che nel prosieguo di questa nota si cerca di dimostrare con una rigorosa formalizzazione analitica e un inequivocabile esempio numerico. L'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore* $C^{(t-1)}(1 + i)$, *coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta*".

Per comprendere ancora più facilmente il legame esistente tra le grandezze del piano, è utile mostrare in una tabella[59] il piano di ammortamento alla francese in CC, costruito "… *a partire dalla determinazione del valore della rata costante* R *rimborsata posticipatamente al tempo* t_k *(con* k = 1, 2, …, n*) di scadenza di ogni rata, corrispondente ad un capitale erogato al tempo* t_0 *e regolato da un tasso di interesse* i *stabilito rispetto a una certa scala temporale di riferimento*". Anche qui i singoli termini del piano vengono "… *calcolati sulla base di una procedura ricorsiva che prevede di imputare, per ogni* k = 1, 2, …, n *rata, una quota capitale pari alla differenza tra il valore della rata* R *e la quota interessi ottenuta moltiplicando il tasso di interesse* i *per il debito residuo all'istante precedente al rimborso*", con la precisazione che, in caso di rimborso infra annuale, si dovrà utilizzare il tasso di periodo equivalente nel regime di interessi utilizzato.

57 Il piano di ammortamento può anche essere costruito, in modo alternativo equivalente, facendo derivare la formula di calcolo delle quote interessi "in forma diretta" dall'intero modello di calcolo (Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Le Controversie Bancarie* n. 10, pag. 63).

58 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 3, su www.attuariale.eu.

59 Tabella e argomentazioni tratte da ARETUSI G., "*Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*", Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pagg. 49-50.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

n. Rata (k)	Quota Capitale	Quota Interessi	Debito Residuo
0	0	0	C
1	$R - iC$	iC	$C - R + iC = C(1+i) - R$
2	$R - i(C(1+i) - R)$	$i(C(1+i) - R)$	$(C(1+i) - R) - R + i(C(1+i) - R) = = (C(1+i) - R)(1+i) - R$
...	...	...	...
n	$R - i\big((\ldots n - 1\ volte \ldots ((C(1+i) - R)(1+i) - R) \ldots \ldots)(1+i) - R\big)$	$i\big((\ldots n - 1\ volte \ldots ((C(1+i) - R)(1+i) - R) \ldots \ldots)(1+i) - R\big)$	$\big((\ldots n\ volte \ldots ((C(1+i) - R)(1+i) - R) \ldots \ldots)(1+i) - R\big) = 0$

"*Si nota, immediatamente, che già in* t_2 *l'interesse agisce componendosi sull'interesse del periodo precedente ...*"[60], presente nella formula del debito residuo di quest'ultimo periodo.

In corrispondenza della seconda rata (ossia con k = 2) la quota interessi è infatti data dal tasso di interesse (**i**) moltiplicato per il debito residuo in k = 1, ossia (C (1 + **i**) – R):

$$\mathbf{i}\,(C\,(1+\mathbf{i}) - R) = C\,\mathbf{i}\,(1+\mathbf{i}) - R\,i$$

come si può constatare, l'interesse moltiplica l'interesse.

Che gli interessi non siano calcolati in regime semplice si ricava anche partendo dalla formula indicata a pag. 15 della 1^ C.T.U.

$$\mathbf{S\,(1+i)^n = \sum_{t=1}^{n} R_t\,(1+i)^{n-t}}$$

La formula offerta dalla C.T.U. è ad impostazione finale, e può essere riscritta, per la regola della sommatoria delle potenze, nel modo seguente:

$$S(1+i)^n = R\frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Ovvero, il montante rata si ottiene moltiplicando la rata per la rendita unitaria, calcolata in capitalizzazione composta. Dividendo a destra e sinistra per tale rendita si ricava la formula della rata:

$$R = \frac{Si(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

60 Cfr ARETUSI G., ibidem.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Questo risultato si ottiene se si sviluppano i passaggi considerando il rapporto tra il capitale erogato e il valore attuale[61], calcolato in regime composto (impostazione iniziale), per cui si può scrivere:

$$R = \frac{Si(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = \frac{S}{a_{\overline{n}|i}}$$

La formula riportata dal C.T.U. significa che il montante del debito (posto a sinistra dell'uguale) è uguale al montante rata (posta a destra dell'uguale), espresso come sommatoria degli interessi composti, calcolati in capitalizzazione composta sull'importo della rata.

Pertanto, il meccanismo di maturazione degli interessi sugli interessi, deriva dalla sottrazione al debito residuo delle quote capitali. Infatti, sviluppando la formula del debito residuo, si può verificare che l'interesse soggiace al medesimo regime (composto) in virtù delle leggi matematiche che presiedono al calcolo della rata[62]. La formula ricavata a partire da quella della rata, mostra chiaramente come la quota di interesse sia in composto, poiché data dalla differenza tra la rata R e la quota capitale, entrambe le componenti calcolate in regime composto.

Si evince quindi che, se si adotta il regime composto nella determinazione della rata, tutte le componenti del piano di ammortamento seguono il calcolo composto o esponenziale. D'altra parte sarebbe inconcepibile ritenere che la convivenza di più regimi finanziari all'interno dello stesso piano e pretendere che poi chiuda con l'ultimo pagamento. Si comprende sin d'ora che la remunerazione del capitale segue una legge esponenziale.

E) Secondo il C.T.U., "*Le tre condizioni di chiusura (elementare, iniziale e finale) suddette sono equivalenti soltanto quando si utilizzi una formula esponenziale*" (pag. 15); con l'ammortamento alla francese "*La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale*" (cfr pag. 17), mentre con l'utilizzo del regime di interesse semplice "*… il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste. Questo effetto distorsivo deriva dal fatto che il regime dell'interesse semplice risulta in equilibrio finanziario solamente nell'istante t_0 e non nei periodi intermedi*" (cfr pag. 20)

L'equivalenza della chiusura elementare, iniziale e finale è dovuta dalla legge della scindibilità, che governa il regime finanziario della capitalizzazione composta e non anche il regime finanziario della capitalizzazione semplice.

Però, ad avviso del C.T.U., un piano di ammortamento redatto in regime di interesse semplice non è in equilibrio finanziario perché non garantisce le tre citate condizioni di chiusura e non risponde alla legge di scindibilità[63] ("… *equilibrio finanziario … non nei periodi intermedi*").

---

61 $a_{\overline{n}|i} = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$

62 OLIVIERI G. - FERSINI P., op. cit., pag. 152: "*Il piano di ammortamento è la descrizione dettagliata del fenomeno finanziario che sta dietro l'operazione effettuata e quindi rispecchia le caratteristiche del fenomeno che come già detto, nell'ammortamento francese, segue la legge finanziaria della capitalizzazione composta*".

63 "*Una legge finanziaria (di capitalizzazione o di sconto) si dice* scindibile *se è indifferente alle interruzioni. Ciò significa che se si impiega il capitale C in un'operazione che ha durata t si deve ottenere lo stesso risultato che si otterrebbe dalla stessa operazione realizzata in più tempi successivi … tra le leggi studiate solo la* ***capitalizzazione composta*** *è scindibile (le interruzioni non influenzano il risultato, come già osservato)*" (CALIRI M., *Appunti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore,1998, pag. 57 – grassetto aggiunto).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Tale conclusione non è corretta, poiché l'ammortamento in capitalizzazione semplice ha come condizioni di chiusura l'elementare e la finale; inoltre soltanto la legge di capitalizzazione composta è scindibile (v. nota 63).

D'altra parte, come dovrebbe essere ovvio, differenti regimi di capitalizzazione sono caratterizzati da differenti proprietà, altrimenti non sarebbero – appunto – differenti tra loro.

Per smentire gli argomenti del C.T.U., si riportano – sinteticamente – gli insegnamenti della Caliri[64] (si tratta peraltro di principi pacifici in ambito accademico), omettendo le parti con le dimostrazioni matematiche, delle quali si dà per assodata la correttezza.

Va premesso che, per la condizione di chiusura elementare (che riguarda il modello aritmetico dell'ammortamento, nel quale non viene fatto alcun riferimento alle quote di interesse), "*la somma di tutte le quote capitale deve ricostruire il capitale mutuato*". Per tener conto di una "*logica di tipo finanziario ... occorre fissare dei vincoli, altre condizioni di chiusura, che impongono l'equivalenza finanziaria ad una determinata scadenza tra il debito contratto e l'insieme delle prestazioni a carico del debitore: in altri termini l'ammontare del debito valutato ad una certa scadenza deve essere uguale al valore, calcolato a quella stessa scadenza, di tutte le rate che il debitore deve ancora corrispondere. L'equivalenza finanziaria in genere viene posta all'inizio o alla fine dell'operazione, dando origine, se la legge finanziaria usata non è scindibile, a valori di rate, quote di capitale, quote di interesse e debito residuo diversi*".

Ciò posto, si deve tenere conto che "*… la condizione di* ***chiusura elementare*** *vale* ***per definizione di ammortamento****, mentre le condizioni di* ***chiusura iniziale e finale*** *sono vincoli che devono essere posti,* ***in via alternativa, per l'impostazione finanziaria.*** *Dunque, lo studio di un qualsiasi ammortamento può essere condotto imponendo* ***una*** *delle condizioni di chiusura* ***iniziale o finale*** *e avvalendosi della condizione di chiusura elementare (che, ripetiamo, vale in qualunque caso, proprio per definizione di ammortamento).* ***La non equivalenza delle condizioni dell'impostazione finanziaria comporta piani di ammortamento diversi****. ...* ***l'equivalenza finanziaria implica la condizione di chiusura elementare, ossia che imponendo la condizione di chiusura iniziale o la condizione di chiusura finale resta verificata anche la condizione di chiusura elementare****. ... Dunque la condizione di chiusura iniziale è soddisfatta se lo è anche la condizione di chiusura elementare. Ovviamente non vale il viceversa. Infatti, analoghe considerazioni possono farsi a proposito della condizione di chiusura finale e pertanto segue che la condizione di chiusura finale è soddisfatta se lo è anche la condizione di chiusura elementare; se valesse il viceversa,* ***le due condizioni di chiusura iniziale e finale*** *si implicherebbero, mentre,* ***com'è noto, non sono in generale equivalenti***" (grassetto e sottolineatura aggiunti).

Applicando tali nozioni ai (soli, per quanto qui interessa) regimi finanziari di CC e CS, si ottiene che:

"*La scindibilità della legge di capitalizzazione composta consente di ottenere gli stessi vincoli sulle rate – e dunque lo stesso piano di ammortamento – qualunque possa essere la condizione di chiusura imposta. Da ciò consegue che uno stesso insieme di rate soddisfa sia la condizione di chiusura iniziale che quella finale e nel caso di rate costanti esiste un solo insieme di rate che ammortizza il debito*"[65];

"*La caratteristica della capitalizzazione semplice è che gli interessi si rendono disponibili solo alla fine del periodo di impiego e pertanto essa sembra inquadrarsi nella logica della condizione di chiusura finale*"[66].

64 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 129-141.

65 Cfr CALIRI M., ibidem, pag. 142.

66 Cfr CALIRI M., ibidem, pag. 147.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Pertanto la conclusione del perito si conferma errata.

Al fine di porre le basi per la comprensione del successivo punto "F", va a questo punto aggiunto che la scindibilità propria del regime composto degli interessi rende questo regime indifferente dall'epoca rispetto alla quale si impone il principio di equità finanziaria, diversamente da quanto vale per il regime semplice.

Per il principio di equità finanziaria, un'operazione di scambio è in equilibrio quando il valore delle somme incassate è uguale al valore delle somme pagate[67]. "*Tale principio fondamentale, in matematica applicata all'economia, indica il criterio per valutare se due somme di denaro, nominalmente diverse, poiché riferite a istanti di tempo diversi, possano invece tra loro essere considerate equivalenti se riferite ad uno stesso istante temporale*"[68].

Con riguardo alla data nella quale può essere valutato il principio di equità, "*essendo molteplici le scadenze sia delle prestazioni che delle controprestazioni, bisognerà fissare anche un'epoca di riferimento e intendere che tra le prestazioni e le controprestazioni debba sussistere il vincolo che, riportandole, con la legge di interesse o sconto prescelta, all'epoca di riferimento pure prefissata, il valore delle prime eguagli il valore delle seconde*"[69]. "*In particolare, l'impostazione del principio di equità alla data t_0 di origine dell'operazione di scambio, è nota come impostazione iniziale del principio di equità finanziaria. Inoltre, volendo valutare l'equità dell'operazione di scambio alla sua data di chiusura t_n si parlerà di impostazione finale del principio di equità finanziaria. Infine, è possibile generalizzare il principio di equità finanziaria con impostazione in un'epoca qualunque, ossia in un qualsiasi altro generico istante temporale t_m compreso tra t_0 e t_n (cioè, con $0 \leq m \leq n$)*"[70].

In virtù della proprietà della scindibilità, "… *nel caso del regime composto degli interessi, le due impostazioni, iniziale e finale, del principio di equità sono perfettamente equivalenti e i due complessi di prestazioni equivalenti a una data epoca, lo sono a qualunque altra epoca*"[71].

Mentre l'adozione del regime finanziario della CC, grazie alla scindibilità delle sue leggi, non presenta particolari problemi, al contrario, nel caso di adozione del regime della CS occorre affrontare la questione consistente nella scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria dell'intera operazione[72], poiché tale regime non è indifferente all'epoca t_k (con k = 1,2, …, n) rispetto alla quale si impone il principio di equità finanziaria[73].

A tale scopo, occorre ricordare che "*Un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego*"[74], da cui "… *segue che nelle valutazioni delle operazioni che si svolgono in regime di capitalizzazione semplice il principio di equivalenza finanziaria deve essere applicato prendendo come tempo di valutazione la scadenza*

---

67 Cfr MORICONI F., *Matematica Finanziaria*, Il Mulino, 1994, pag. 50.

68 Cfr ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pag. 15 su www.ilcaso.it.

69 Cfr LEVI E., *Corso di Matematica Finanziaria*, La Goliardica, 1959, pag. 156.

70 Cfr ARETUSI G., *Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*, Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pag. 24 (dove si citano concetti tratti da Levi).

71 Cfr ARETUSI G., ibidem, pag. 27.

72 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*, pag. 2, su www.attuariale.eu.

73 Cfr ARETUSI G., ibidem, pag. 30.

74 Cfr VAROLI G., *Matematica Finanziaria*, Casa Editrice Pàtron, 1979, pag. 17.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

dell'operazione, scadenza stabilita quando è sorta l'operazione"[75]. Il regime di CS va dunque inquadrato nella logica dell'equivalenza finale (CS.f), mentre la condizione di equivalenza iniziale (CS.i) è coerente con il regime finanziario della capitalizzazione ad interessi anticipati[76]. Infatti, l'*abbinamento CS.i ... anche se ammissibile dal punto di vista puramente algebrico, non risulta accettabile dal punto di vista finanziario, economico e contabile, in quanto concettualmente richiederebbe la disponibilità anticipata degli interessi all'inizio del periodo di impiego e non già alla fine del periodo stesso*"[77].

A diverse conclusioni non si perviene sulla scorta della tesi che ha posto in risalto l'analogia esistente tra la scelta dell'epoca iniziale di equivalenza (in CS) per la stesura di un piano di ammortamento "alla francese" e il tempo della pattuizione (ossia stipula del contratto). Come è stato evidenziato da autorevole dottrina matematica[78] "*Si tratta di due aspetti, per loro natura, differenti:*

- *nella pattuizione del contratto, l'epoca iniziale è quella in cui si fissano i parametri, le caratteristiche e le regole e a tale epoca al contratto si allega, facendone parte integrante, il piano di ammortamento,*
- *nella stesura del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, l'epoca di equivalenza o condizione di chiusura (rif. Caliri) è il tempo (iniziale o finale o, in teoria, qualsiasi altro tempo meno usuale) nel quale la legge finanziaria di capitalizzazione, utilizzata per calcolare le grandezze del piano di ammortamento, deve soddisfare le* ***condizioni di tipo finanziario*** *che riguardano la formazione degli interessi.*

  Nota*: tale condizione finanziaria non va confusa con la* ***condizione elementare o aritmetica*** *(che esula dall'aspetto finanziario della legge di capitalizzazione), secondo cui la somma delle quote capitale deve restituire il debito iniziale.*

Si tratta di due aspetti, rispettivamente ***giuridico*** *e* ***matematico****, profondamente differenti tra loro, che devono coesistere nel rispetto delle loro peculiarità: il tempo iniziale di stipula è il tempo (giuridico) in cui i contratti vengono concordati, anche quando si tratti di contratti a termine (es. "Future"), oppure contratti in cui alcune grandezze sono aleatorie (es. "tasso variabile"). Altra cosa è il tempo (finanziario) di equivalenza, che è l'epoca, nel quale la legge di capitalizzazione scelta ha il tempo di riferimento per la determinazione (e quindi l'equilibrio) delle sue grandezze:* ***una volta fissato tale tempo, qualunque esso sia****, il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice risulta determinato e unico*".

Proseguono i medesimi autori indicando le formule per il calcolo della rata costante in capitalizzazione semplice, con differente scelta del tempo di equilibrio (finale: freccia verso destra; iniziale[79]: freccia verso sinistra):

---

75 Cfr VAROLI G., ibidem, pag. 22. Nello stesso senso: CALIRI M., ibidem, pag. 147 (già citata in nota 65), ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*, in Le Controversie Bancarie n. 23 e su www.attuariale.eu., pag. 2.

76 Cfr CALIRI M., ibidem, pag. 145 e ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem.

77 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem.

78 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem.

79 La formula della rata ad equilibrio iniziale può essere scritta (con simbologia diversa, dove $D_0 = C$ e $k = s$) anche come segue (cfr, ad esempio, CALIRI M., ibidem, pag. 144):

$$R = \frac{C}{\sum_{s=1}^{n} \frac{1}{1+is}}$$

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

$$R^{\overrightarrow{cs}} = \frac{D_0(1+in)}{n\left(1+i\frac{n-1}{2}\right)} \qquad R^{\overleftarrow{cs}} = D_0\left(\sum_{k=1}^{n}(1+ik)^{-1}\right)^{-1}$$

e le rispettive formule per il calcolo della quota interessi[80]:

$$I_k^{\overrightarrow{cs}} = \frac{iD_{k-1}^{\overrightarrow{cs}}}{1+i(n-k)} \qquad I_k^{\overleftarrow{cs}} = \frac{iD_{k-1}^{\overrightarrow{cs}}}{1+i(k-1)}$$

È opportuno evidenziare fin d'ora che il sottoscritto giudice aderisce alla tesi secondo la quale il regime di CS va inquadrato nella logica dell'equivalenza finale (CS.f), ritenendo convincenti gli argomenti addotti a supporto. In questo senso è la giurisprudenza di merito che ha affrontato in termini matematici il tema dell'ammortamento alla francese (cfr Tribunale Massa Tribunale di Massa, giudice dott. Provenzano, sentenze n. 90 del 4.2.2020 e n. 383 del 5.8.2020).

F) Secondo il C.T.U., "*In entrambi gli sviluppi* [n.d.r.: in regime di interesse semplice] *si evince che il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste. Questo effetto distorsivo deriva dal fatto che il regime dell'interesse semplice risulta in equilibrio finanziario solamente nell'istante t_0 e non nei periodi intermedi. Al fine di ottenere lo sviluppo di un piano di ammortamento a rata costante determinata impiegando la formula dell'interesse semplice che comporti equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste è necessario ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s) partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*" (pag. 20), ossia calcolando "*... il fattore di sconto: il valore attuale del Capitale è il prodotto del capitale disponibile al tempo "t" per il fattore di sconto 1/(1+it)*" (pag. 6 secondo elaborato)

Le affermazioni del perito d'ufficio presentano più incongruenze.

Si osserva innanzitutto che il C.T.U. sconfessa se stesso, dal momento che – contrariamente all'affermazione secondo la quale con l'utilizzo del regime di interesse semplice "*… il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste*" (v. lett. "E") – ammette la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rata costante in regime di interesse semplice, che "*comporti equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste*", dunque che sia in equilibrio finanziario.

Tuttavia il perito aggiunge – come ad insinuare che l'operazione non sia corretta, ed in effetti, così come costruita, non è corretta – che "*è necessario ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s) partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*".

Il C.T.U. non fornisce alcun altra spiegazione, limitandosi a riportare la formula utilizzata per il calcolo della rata costante in regime di interesse semplice, ossia

$$R_{semp.} = \frac{A}{\sum_{s=1}^{n}\frac{1}{1+si}}$$

dove:

R= rata

A = somma mutuata

80 Cfr anche CALIRI M., ibidem, pagg. 142 e 192.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

i = tasso periodale

s = numero rate da n. 1 a n

Il perito non ha neppure chiarito per quale ragione, nei prospetti di calcolo allegati al primo elaborato (all. 10 e 12 per il 1^ mutuo, all. 11 e 13 per il 2^ mutuo), in corrispondenza di t = 1 abbia indicato la rata n. 156, di t = 2 la rata n. 155, di t = 3 la rata n. 154 e così via fino a t = 156 in cui la rata è la n. 1. Facendo uno sforzo interpretativo, dovrebbe evincersi che, nella formula del fattore di sconto, abbia dato a t il valore di 156 per la prima rata, 155 per la seconda rata, 154 per la terza, …, 1 per la centocinquantaseiesima e che in ciò si concretizzi la "inversione"[81] (dell'asse temporale).

Ciò che è certo è che con la formula sopra riportata, il C.T.U. ha ottenuto una rata costante in CS (pari ad euro 4.219,51 per il 1^ mutuo e ad euro 9.411,34 per il 2^ mutuo) che però ha sviluppato in modo diverso tra loro nei piani di ammortamento riportati negli allegati 10 e 12 (1^ mutuo) e nei piani di ammortamento riportati negli allegati 11 e 13 (2^ mutuo). In sostanza, con riferimento ai piani di cui agli allegati 10 e 11 ha evidenziato che "*il debito non verrebbe interamente rimborsato al termine delle rate previste*"), mentre con riguardo ai piani di cui agli allegati 12 e 13 ha precisato che sempre "*partendo dal calcolo della rata come sopra illustrata*", per ottenere "*equivalenza finanziaria e l'integrale rimborso del capitale erogato al termine delle rate previste*" ha dovuto "*ricorrere alla formula inversa per il calcolo di ciascuna quota capitale (C_s) e ciascuna quota interessi (I_s)*" (1^ elaborato), calcolando "*... il fattore di sconto: il valore attuale del Capitale è il prodotto del capitale disponibile al tempo "t" per il fattore di sconto 1/(1+it)*" (2^ elaborato).

Il perito, dunque, sulla base dei medesimi valori di capitale, rate, tasso di interesse, utilizzando una determinata formula e ottenendo (evidentemente) un'unica rata, ha costruito per ciascun mutuo (del tutto inconcepibilmente) due diversi piani di ammortamento, il secondo dei quali – a suo avviso – in equilibrio finanziario. Soltanto questo sarà analizzato (per ciascuno dei due mutui), essendo palese che non ha senso anche solo elaborare un piano che non "chiude".

Preliminarmente è necessario stendere i piani di ammortamento dei due mutui per cui è causa secondo la formula per il calcolo della rata adottata dal C.T.U., che corrisponde a quella in regime finanziario di interesse semplice con epoca di equivalenza iniziale, di cui al punto "E" che precede (scritta come in nota 78), per poi confrontarli con quelli elaborati dal perito (all. nn. 12 e 13).

In dottrina matematica[82], l'operazione viene così inquadrata:

le quote interessi risultano pari al prodotto di tre fattori: il debito residuo precedente e il tasso di interesse (come nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta) e il fattore di attualizzazione, in capitalizzazione semplice, per l'intervallo di tempo intercorrente tra il tempo 1 e l'epoca di pagamento della rata; la formula, ottenuta per via algebrica, risulta caratteristica del regime finanziario della capitalizzazione semplice con epoca di equivalenza iniziale (rif. Caliri - pag. 140)

$$I_k^{cs.i} = \underbrace{D_{k-1}^{cs.i}} \cdot \underbrace{i} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+i(k-1)}} \qquad rif.CC \Rightarrow \; I_k = \underbrace{D_{k-1}} \cdot \underbrace{i}$$

i debiti residui, pari al valore attuale delle rate ancora da pagare, sono caratterizzati dalla relazione ricorrente

81 V. nota 85.

82 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 12, su www.attuariale.eu.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

$$D_k^{cs.i} = D_{k-1}^{cs.i} - C_k^{cs.i} = D_{k-1}^{cs.i} - R^{cs.i} + I_k^{cs.i} = D_{k-1}^{cs.i} - R^{cs.i} + \frac{D_{k-1}^{cs.i}\, i}{1 + i(k-1)} =$$

$$= D_{k-1}^{cs.i} \left(1 + \frac{i}{1 + i(k-1)}\right) - R^{cs.i}$$

la quota capitale di ogni rata sarà ricavata sottraendo all'importo della rata la quota interessi ottenuta come sopra indicato.

Mutuo dell'11.2.2000

capitale erogato (A)	Lit. 950.000.000
rate (k, oppure s oppure n)	156
tasso di interesse (i)	5,75% (periodale 0,00479166666666667)
$\sum_{s=1}^{n} \frac{1}{1+si}$	116,277423605084
rata in CS.i	Lit. 8.170.115,66429707 (= euro 4.219,51 da C.T.U.[83])

data	tempo	importo rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
	0				950.000.000,0000
11/03/2000	1	8.170.115,66429707	4.552.083,3333	3.618.032,3310	946.381.967,6690
11/04/2000	2	8.170.115,66429707	4.513.121,5543	3.656.994,1100	942.724.973,5590
11/05/2000	3	8.170.115,66429707	4.474.344,6950	3.695.770,9693	939.029.202,5897
11/06/2000	4	8.170.115,66429707	4.435.751,0083	3.734.364,6560	935.294.837,9338
11/07/2000	5	8.170.115,66429707	4.397.338,7720	3.772.776,8923	931.522.061,0414
11/08/2000	6	8.170.115,66429707	4.359.106,2877	3.811.009,3766	927.711.051,6648
11/09/2000	7	8.170.115,66429707	4.321.051,8810	3.849.063,7833	923.861.987,8815
11/10/2000	8	8.170.115,66429707	4.283.173,9007	3.886.941,7636	919.975.046,1179
11/11/2000	9	8.170.115,66429707	4.245.470,7184	3.924.644,9459	916.050.401,1720
11/12/2000	10	8.170.115,66429707	4.207.940,7284	3.962.174,9359	912.088.226,2361
11/01/2001	11	8.170.115,66429707	4.170.582,3466	3.999.533,3177	908.088.692,9184
11/02/2001	12	8.170.115,66429707	4.133.394,0109	4.036.721,6534	904.051.971,2650
11/03/2001	13	8.170.115,66429707	4.096.374,1803	4.073.741,4840	899.978.229,7810
11/04/2001	14	8.170.115,66429707	4.059.521,3346	4.110.594,3297	895.867.635,4513
11/05/2001	15	8.170.115,66429707	4.022.833,9741	4.147.281,6902	891.720.353,7611
11/06/2001	16	8.170.115,66429707	3.986.310,6193	4.183.805,0450	887.536.548,7161
11/07/2001	17	8.170.115,66429707	3.949.949,8105	4.220.165,8538	883.316.382,8623
11/08/2001	18	8.170.115,66429707	3.913.750,1071	4.256.365,5572	879.060.017,3051
11/09/2001	19	8.170.115,66429707	3.877.710,0878	4.292.405,5765	874.767.611,7286
11/10/2001	20	8.170.115,66429707	3.841.828,3502	4.328.287,3141	870.439.324,4145

83 I calcoli del C.T.U. con riguardo al mutuo in lire sono fatti in euro.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/11/2001	21	8.170.115,66429707	3.806.103,5098	4.364.012,1545	866.075.312,2600
11/12/2001	22	8.170.115,66429707	3.770.534,2006	4.399.581,4637	861.675.730,7963
11/01/2002	23	8.170.115,66429707	3.735.119,0743	4.434.996,5900	857.240.734,2063
11/02/2002	24	8.170.115,66429707	3.699.856,7999	4.470.258,8644	852.770.475,3420
11/03/2002	25	8.170.115,66429707	3.664.746,0637	4.505.369,6006	848.265.105,7413
11/04/2002	26	8.170.115,66429707	3.629.785,5688	4.540.330,0955	843.724.775,6458
11/05/2002	27	8.170.115,66429707	3.594.974,0348	4.575.141,6295	839.149.634,0163
11/06/2002	28	8.170.115,66429707	3.560.310,1978	4.609.805,4665	834.539.828,5498
11/07/2002	29	8.170.115,66429707	3.525.792,8098	4.644.322,8545	829.895.505,6953
11/08/2002	30	8.170.115,66429707	3.491.420,6386	4.678.695,0257	825.216.810,6696
11/09/2002	31	8.170.115,66429707	3.457.192,4673	4.712.923,1970	820.503.887,4726
11/10/2002	32	8.170.115,66429707	3.423.107,0945	4.747.008,5698	815.756.878,9028
11/11/2002	33	8.170.115,66429707	3.389.163,3336	4.780.952,3307	810.975.926,5721
11/12/2002	34	8.170.115,66429707	3.355.360,0128	4.814.755,6515	806.161.170,9206
11/01/2003	35	8.170.115,66429707	3.321.695,9748	4.848.419,6895	801.312.751,2311
11/02/2003	36	8.170.115,66429707	3.288.170,0764	4.881.945,5879	796.430.805,6432
11/03/2003	37	8.170.115,66429707	3.254.781,1887	4.915.334,4756	791.515.471,1675
11/04/2003	38	8.170.115,66429707	3.221.528,1962	4.948.587,4681	786.566.883,6995
11/05/2003	39	8.170.115,66429707	3.188.409,9974	4.981.705,6669	781.585.178,0325
11/06/2003	40	8.170.115,66429707	3.155.425,5037	5.014.690,1606	776.570.487,8720
11/07/2003	41	8.170.115,66429707	3.122.573,6400	5.047.542,0243	771.522.945,8477
11/08/2003	42	8.170.115,66429707	3.089.853,3440	5.080.262,3203	766.442.683,5274
11/09/2003	43	8.170.115,66429707	3.057.263,5659	5.112.852,0984	761.329.831,4290
11/10/2003	44	8.170.115,66429707	3.024.803,2688	5.145.312,3955	756.184.519,0335
11/11/2003	45	8.170.115,66429707	2.992.471,4277	5.177.644,2366	751.006.874,7969
11/12/2003	46	8.170.115,66429707	2.960.267,0300	5.209.848,6342	745.797.026,1627
11/01/2004	47	8.170.115,66429707	2.928.189,0751	5.241.926,5892	740.555.099,5734
11/02/2004	48	8.170.115,66429707	2.896.236,5737	5.273.879,0906	735.281.220,4829
11/03/2004	49	8.170.115,66429707	2.864.408,5486	5.305.707,1157	729.975.513,3672
11/04/2004	50	8.170.115,66429707	2.832.704,0337	5.337.411,6306	724.638.101,7366
11/05/2004	51	8.170.115,66429707	2.801.122,0739	5.368.993,5904	719.269.108,1462
11/06/2004	52	8.170.115,66429707	2.769.661,7257	5.400.453,9386	713.868.654,2076
11/07/2004	53	8.170.115,66429707	2.738.322,0558	5.431.793,6085	708.436.860,5991
11/08/2004	54	8.170.115,66429707	2.707.102,1422	5.463.013,5221	702.973.847,0770
11/09/2004	55	8.170.115,66429707	2.676.001,0730	5.494.114,5913	697.479.732,4857
11/10/2004	56	8.170.115,66429707	2.645.017,9468	5.525.097,7175	691.954.634,7681
11/11/2004	57	8.170.115,66429707	2.614.151,8725	5.555.963,7918	686.398.670,9763

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/12/2004	58	8.170.115,66429707	2.583.401,9690	5.586.713,6953	680.811.957,2810
11/01/2005	59	8.170.115,66429707	2.552.767,3651	5.617.348,2992	675.194.608,9818
11/02/2005	60	8.170.115,66429707	2.522.247,1994	5.647.868,4649	669.546.740,5169
11/03/2005	61	8.170.115,66429707	2.491.840,6200	5.678.275,0443	663.868.465,4726
11/04/2005	62	8.170.115,66429707	2.461.546,7848	5.708.568,8795	658.159.896,5931
11/05/2005	63	8.170.115,66429707	2.431.364,8605	5.738.750,8038	652.421.145,7893
11/06/2005	64	8.170.115,66429707	2.401.294,0235	5.768.821,6407	646.652.324,1486
11/07/2005	65	8.170.115,66429707	2.371.333,4591	5.798.782,2052	640.853.541,9433
11/08/2005	66	8.170.115,66429707	2.341.482,3613	5.828.633,3029	635.024.908,6404
11/09/2005	67	8.170.115,66429707	2.311.739,9333	5.858.375,7310	629.166.532,9094
11/10/2005	68	8.170.115,66429707	2.282.105,3867	5.888.010,2776	623.278.522,6318
11/11/2005	69	8.170.115,66429707	2.252.577,9416	5.917.537,7227	617.360.984,9091
11/12/2005	70	8.170.115,66429707	2.223.156,8268	5.946.958,8375	611.414.026,0717
11/01/2006	71	8.170.115,66429707	2.193.841,2792	5.976.274,3851	605.437.751,6866
11/02/2006	72	8.170.115,66429707	2.164.630,5439	6.005.485,1204	599.432.266,5661
11/03/2006	73	8.170.115,66429707	2.135.523,8741	6.034.591,7902	593.397.674,7759
11/04/2006	74	8.170.115,66429707	2.106.520,5309	6.063.595,1334	587.334.079,6425
11/05/2006	75	8.170.115,66429707	2.077.619,7834	6.092.495,8809	581.241.583,7617
11/06/2006	76	8.170.115,66429707	2.048.820,9083	6.121.294,7560	575.120.289,0056
11/07/2006	77	8.170.115,66429707	2.020.123,1898	6.149.992,4744	568.970.296,5312
11/08/2006	78	8.170.115,66429707	1.991.525,9200	6.178.589,7443	562.791.706,7869
11/09/2006	79	8.170.115,66429707	1.963.028,3980	6.207.087,2663	556.584.619,5205
11/10/2006	80	8.170.115,66429707	1.934.629,9303	6.235.485,7340	550.349.133,7866
11/11/2006	81	8.170.115,66429707	1.906.329,8309	6.263.785,8334	544.085.347,9532
11/12/2006	82	8.170.115,66429707	1.878.127,4205	6.291.988,2438	537.793.359,7094
11/01/2007	83	8.170.115,66429707	1.850.022,0271	6.320.093,6372	531.473.266,0722
11/02/2007	84	8.170.115,66429707	1.822.012,9855	6.348.102,6788	525.125.163,3934
11/03/2007	85	8.170.115,66429707	1.794.099,6373	6.376.016,0270	518.749.147,3664
11/04/2007	86	8.170.115,66429707	1.766.281,3308	6.403.834,3335	512.345.313,0329
11/05/2007	87	8.170.115,66429707	1.738.557,4210	6.431.558,2433	505.913.754,7896
11/06/2007	88	8.170.115,66429707	1.710.927,2695	6.459.188,3948	499.454.566,3948
11/07/2007	89	8.170.115,66429707	1.683.390,2443	6.486.725,4200	492.967.840,9748
11/08/2007	90	8.170.115,66429707	1.655.945,7196	6.514.169,9447	486.453.671,0302
11/09/2007	91	8.170.115,66429707	1.628.593,0762	6.541.522,5881	479.912.148,4421
11/10/2007	92	8.170.115,66429707	1.601.331,7009	6.568.783,9634	473.343.364,4787
11/11/2007	93	8.170.115,66429707	1.574.160,9866	6.595.954,6777	466.747.409,8010
11/12/2007	94	8.170.115,66429707	1.547.080,3322	6.623.035,3321	460.124.374,4689

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/01/2008	95	8.170.115,66429707	1.520.089,1429	6.650.026,5214	453.474.347,9475
11/02/2008	96	8.170.115,66429707	1.493.186,8293	6.676.928,8350	446.797.419,1125
11/03/2008	97	8.170.115,66429707	1.466.372,8082	6.703.742,8561	440.093.676,2564
11/04/2008	98	8.170.115,66429707	1.439.646,5018	6.730.469,1625	433.363.207,0938
11/05/2008	99	8.170.115,66429707	1.413.007,3381	6.757.108,3262	426.606.098,7677
11/06/2008	100	8.170.115,66429707	1.386.454,7508	6.783.660,9135	419.822.437,8542
11/07/2008	101	8.170.115,66429707	1.359.988,1790	6.810.127,4853	413.012.310,3689
11/08/2008	102	8.170.115,66429707	1.333.607,0670	6.836.508,5973	406.175.801,7716
11/09/2008	103	8.170.115,66429707	1.307.310,8649	6.862.804,7994	399.312.996,9722
11/10/2008	104	8.170.115,66429707	1.281.099,0278	6.889.016,6365	392.423.980,3357
11/11/2008	105	8.170.115,66429707	1.254.971,0161	6.915.144,6482	385.508.835,6875
11/12/2008	106	8.170.115,66429707	1.228.926,2953	6.941.189,3690	378.567.646,3186
11/01/2009	107	8.170.115,66429707	1.202.964,3362	6.967.151,3281	371.600.494,9905
11/02/2009	108	8.170.115,66429707	1.177.084,6143	6.993.031,0499	364.607.463,9405
11/03/2009	109	8.170.115,66429707	1.151.286,6105	7.018.829,0538	357.588.634,8867
11/04/2009	110	8.170.115,66429707	1.125.569,8101	7.044.545,8542	350.544.089,0325
11/05/2009	111	8.170.115,66429707	1.099.933,7036	7.070.181,9606	343.473.907,0718
11/06/2009	112	8.170.115,66429707	1.074.377,7863	7.095.737,8780	336.378.169,1938
11/07/2009	113	8.170.115,66429707	1.048.901,5580	7.121.214,1063	329.256.955,0875
11/08/2009	114	8.170.115,66429707	1.023.504,5232	7.146.611,1411	322.110.343,9464
11/09/2009	115	8.170.115,66429707	998.186,1912	7.171.929,4731	314.938.414,4732
11/10/2009	116	8.170.115,66429707	972.946,0756	7.197.169,5887	307.741.244,8845
11/11/2009	117	8.170.115,66429707	947.783,6947	7.222.331,9696	300.518.912,9150
11/12/2009	118	8.170.115,66429707	922.698,5712	7.247.417,0931	293.271.495,8219
11/01/2010	119	8.170.115,66429707	897.690,2321	7.272.425,4322	285.999.070,3897
11/02/2010	120	8.170.115,66429707	872.758,2087	7.297.357,4556	278.701.712,9341
11/03/2010	121	8.170.115,66429707	847.902,0367	7.322.213,6276	271.379.499,3065
11/04/2010	122	8.170.115,66429707	823.121,2560	7.346.994,4083	264.032.504,8982
11/05/2010	123	8.170.115,66429707	798.415,4106	7.371.700,2537	256.660.804,6445
11/06/2010	124	8.170.115,66429707	773.784,0486	7.396.331,6157	249.264.473,0288
11/07/2010	125	8.170.115,66429707	749.226,7224	7.420.888,9419	241.843.584,0868
11/08/2010	126	8.170.115,66429707	724.742,9881	7.445.372,6762	234.398.211,4107
11/09/2010	127	8.170.115,66429707	700.332,4061	7.469.783,2582	226.928.428,1525
11/10/2010	128	8.170.115,66429707	675.994,5405	7.494.121,1238	219.434.307,0288
11/11/2010	129	8.170.115,66429707	651.728,9594	7.518.386,7049	211.915.920,3239
11/12/2010	130	8.170.115,66429707	627.535,2346	7.542.580,4297	204.373.339,8942
11/01/2011	131	8.170.115,66429707	603.412,9419	7.566.702,7224	196.806.637,1719

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/02/2011	132	8.170.115,66429707	579.361,6607	7.590.754,0036	189.215.883,1682
11/03/2011	133	8.170.115,66429707	555.380,9741	7.614.734,6902	181.601.148,4780
11/04/2011	134	8.170.115,66429707	531.470,4689	7.638.645,1954	173.962.503,2826
11/05/2011	135	8.170.115,66429707	507.629,7355	7.662.485,9288	166.300.017,3539
11/06/2011	136	8.170.115,66429707	483.858,3680	7.686.257,2963	158.613.760,0576
11/07/2011	137	8.170.115,66429707	460.155,9638	7.709.959,7005	150.903.800,3571
11/08/2011	138	8.170.115,66429707	436.522,1240	7.733.593,5403	143.170.206,8169
11/09/2011	139	8.170.115,66429707	412.956,4531	7.757.159,2112	135.413.047,6056
11/10/2011	140	8.170.115,66429707	389.458,5588	7.780.657,1055	127.632.390,5002
11/11/2011	141	8.170.115,66429707	366.028,0526	7.804.087,6117	119.828.302,8884
11/12/2011	142	8.170.115,66429707	342.664,5489	7.827.451,1154	112.000.851,7730
11/01/2012	143	8.170.115,66429707	319.367,6656	7.850.747,9987	104.150.103,7743
11/02/2012	144	8.170.115,66429707	296.137,0240	7.873.978,6403	96.276.125,1339
11/03/2012	145	8.170.115,66429707	272.972,2483	7.897.143,4160	88.378.981,7179
11/04/2012	146	8.170.115,66429707	249.872,9661	7.920.242,6982	80.458.739,0198
11/05/2012	147	8.170.115,66429707	226.838,8082	7.943.276,8561	72.515.462,1637
11/06/2012	148	8.170.115,66429707	203.869,4084	7.966.246,2559	64.549.215,9077
11/07/2012	149	8.170.115,66429707	180.964,4034	7.989.151,2609	56.560.064,6469
11/08/2012	150	8.170.115,66429707	158.123,4334	8.011.992,2309	48.548.072,4160
11/09/2012	151	8.170.115,66429707	135.346,1413	8.034.769,5230	40.513.302,8930
11/10/2012	152	8.170.115,66429707	112.632,1729	8.057.483,4914	32.455.819,4016
11/11/2012	153	8.170.115,66429707	89.981,1772	8.080.134,4871	24.375.684,9146
11/12/2012	154	8.170.115,66429707	67.392,8060	8.102.722,8583	16.272.962,0563
11/01/2013	155	8.170.115,66429707	44.866,7139	8.125.248,9504	8.147.713,1059
11/02/2013	156	8.170.115,66429707	22.402,5585	8.147.713,1058	0,0000
		1.274.538.043,63034000	324.538.043,6303	950.000.000,0000	

Le condizioni di chiusura sono rispettate: la somma di tutte le quote capitali è esattamente pari al capitale mutuato; il valore attualizzato (al tempo iniziale di erogazione) di tutte le rate è esattamente uguale al capitale mutuato.

Il piano che segue è quello riportato nell'allegato 12 alla C.T.U.

rata	t	interessi	capitale	rata	RESIDUO
	0				490.634,05
156	1	1.804,91	2.414,60	4.219,51	488.219,45
155	2	1.798,27	2.421,24	4.219,51	485.798,21
154	3	1.791,60	2.427,91	4.219,51	483.370,30
153	4	1.784,89	2.434,63	4.219,51	480.935,67

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

152	5	1.778,14	2.441,38	4.219,51	478.494,29
151	6	1.771,35	2.448,16	4.219,51	476.046,13
150	7	1.764,52	2.454,99	4.219,51	473.591,14
149	8	1.757,66	2.461,85	4.219,51	471.129,29
148	9	1.750,76	2.468,75	4.219,51	468.660,53
147	10	1.743,82	2.475,69	4.219,51	466.184,84
146	11	1.736,84	2.482,67	4.219,51	463.702,16
145	12	1.729,82	2.489,69	4.219,51	461.212,47
144	13	1.722,76	2.496,75	4.219,51	458.715,72
143	14	1.715,66	2.503,85	4.219,51	456.211,87
142	15	1.708,52	2.510,99	4.219,51	453.700,87
141	16	1.701,34	2.518,17	4.219,51	451.182,70
140	17	1.694,12	2.525,39	4.219,51	448.657,31
139	18	1.686,86	2.532,66	4.219,51	446.124,65
138	19	1.679,55	2.539,96	4.219,51	443.584,69
137	20	1.672,20	2.547,31	4.219,51	441.037,38
136	21	1.664,81	2.554,70	4.219,51	438.482,68
135	22	1.657,38	2.562,13	4.219,51	435.920,55
134	23	1.649,90	2.569,61	4.219,51	433.350,94
133	24	1.642,38	2.577,13	4.219,51	430.773,81
132	25	1.634,82	2.584,69	4.219,51	428.189,11
131	26	1.627,21	2.592,30	4.219,51	425.596,81
130	27	1.619,56	2.599,96	4.219,51	422.996,85
129	28	1.611,86	2.607,66	4.219,51	420.389,20
128	29	1.604,11	2.615,40	4.219,51	417.773,80
127	30	1.596,32	2.623,19	4.219,51	415.150,61
126	31	1.588,48	2.631,03	4.219,51	412.519,58
125	32	1.580,60	2.638,91	4.219,51	409.880,66
124	33	1.572,67	2.646,85	4.219,51	407.233,82
123	34	1.564,69	2.654,83	4.219,51	404.578,99
122	35	1.556,66	2.662,85	4.219,51	401.916,14
121	36	1.548,58	2.670,93	4.219,51	399.245,21
120	37	1.540,46	2.679,06	4.219,51	396.566,16
119	38	1.532,28	2.687,23	4.219,51	393.878,92
118	39	1.524,06	2.695,46	4.219,51	391.183,47
117	40	1.515,78	2.703,73	4.219,51	388.479,74

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

116	41	1.507,45	2.712,06	4.219,51	385.767,68
115	42	1.499,07	2.720,44	4.219,51	383.047,24
114	43	1.490,64	2.728,87	4.219,51	380.318,37
113	44	1.482,16	2.737,35	4.219,51	377.581,02
112	45	1.473,63	2.745,89	4.219,51	374.835,13
111	46	1.465,04	2.754,48	4.219,51	372.080,66
110	47	1.456,39	2.763,12	4.219,51	369.317,54
109	48	1.447,70	2.771,82	4.219,51	366.545,72
108	49	1.438,94	2.780,57	4.219,51	363.765,15
107	50	1.430,14	2.789,38	4.219,51	360.975,78
106	51	1.421,27	2.798,24	4.219,51	358.177,54
105	52	1.412,35	2.807,16	4.219,51	355.370,38
104	53	1.403,38	2.816,14	4.219,51	352.554,24
103	54	1.394,34	2.825,17	4.219,51	349.729,07
102	55	1.385,25	2.834,27	4.219,51	346.894,80
101	56	1.376,10	2.843,42	4.219,51	344.051,38
100	57	1.366,88	2.852,63	4.219,51	341.198,76
99	58	1.357,61	2.861,90	4.219,51	338.336,86
98	59	1.348,28	2.871,23	4.219,51	335.465,63
97	60	1.338,89	2.880,62	4.219,51	332.585,00
96	61	1.329,44	2.890,08	4.219,51	329.694,93
95	62	1.319,92	2.899,59	4.219,51	326.795,33
94	63	1.310,34	2.909,17	4.219,51	323.886,16
93	64	1.300,70	2.918,82	4.219,51	320.967,34
92	65	1.290,99	2.928,52	4.219,51	318.038,82
91	66	1.281,22	2.938,29	4.219,51	315.100,53
90	67	1.271,38	2.948,13	4.219,51	312.152,40
89	68	1.261,48	2.958,03	4.219,51	309.194,36
88	69	1.251,51	2.968,00	4.219,51	306.226,36
87	70	1.241,47	2.978,04	4.219,51	303.248,32
86	71	1.231,37	2.988,15	4.219,51	300.260,17
85	72	1.221,19	2.998,32	4.219,51	297.261,85
84	73	1.210,95	3.008,57	4.219,51	294.253,28
83	74	1.200,63	3.018,88	4.219,51	291.234,41
82	75	1.190,25	3.029,26	4.219,51	288.205,14
81	76	1.179,79	3.039,72	4.219,51	285.165,42

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

80	77	1.169,26	3.050,25	4.219,51	282.115,17
79	78	1.158,66	3.060,85	4.219,51	279.054,32
78	79	1.147,98	3.071,53	4.219,51	275.982,79
77	80	1.137,23	3.082,28	4.219,51	272.900,51
76	81	1.126,41	3.093,11	4.219,51	269.807,40
75	82	1.115,50	3.104,01	4.219,51	266.703,39
74	83	1.104,52	3.114,99	4.219,51	263.588,40
73	84	1.093,47	3.126,05	4.219,51	260.462,36
72	85	1.082,33	3.137,18	4.219,51	257.325,17
71	86	1.071,11	3.148,40	4.219,51	254.176,77
70	87	1.059,82	3.159,70	4.219,51	251.017,08
69	88	1.048,44	3.171,08	4.219,51	247.846,00
68	89	1.036,98	3.182,54	4.219,51	244.663,46
67	90	1.025,43	3.194,08	4.219,51	241.469,38
66	91	1.013,81	3.205,71	4.219,51	238.263,68
65	92	1.002,09	3.217,42	4.219,51	235.046,26
64	93	990,29	3.229,22	4.219,51	231.817,04
63	94	978,41	3.241,10	4.219,51	228.575,93
62	95	966,44	3.253,08	4.219,51	225.322,86
61	96	954,37	3.265,14	4.219,51	222.057,72
60	97	942,22	3.277,29	4.219,51	218.780,42
59	98	929,98	3.289,53	4.219,51	215.490,89
58	99	917,64	3.301,87	4.219,51	212.189,02
57	100	905,22	3.314,30	4.219,51	208.874,73
56	101	892,70	3.326,82	4.219,51	205.547,91
55	102	880,08	3.339,43	4.219,51	202.208,48
54	103	867,37	3.352,15	4.219,51	198.856,33
53	104	854,56	3.364,95	4.219,51	195.491,38
52	105	841,65	3.377,86	4.219,51	192.113,52
51	106	828,64	3.390,87	4.219,51	188.722,65
50	107	815,54	3.403,98	4.219,51	185.318,67
49	108	802,33	3.417,19	4.219,51	181.901,48
48	109	789,01	3.430,50	4.219,51	178.470,99
47	110	775,60	3.443,91	4.219,51	175.027,07
46	111	762,08	3.457,44	4.219,51	171.569,64
45	112	748,45	3.471,06	4.219,51	168.098,57

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

44	113	734,71	3.484,80	4.219,51	164.613,77
43	114	720,87	3.498,65	4.219,51	161.115,13
42	115	706,91	3.512,60	4.219,51	157.602,52
41	116	692,84	3.526,67	4.219,51	154.075,85
40	117	678,66	3.540,85	4.219,51	150.535,01
39	118	664,37	3.555,14	4.219,51	146.979,86
38	119	649,96	3.569,56	4.219,51	143.410,30
37	120	635,43	3.584,08	4.219,51	139.826,22
36	121	620,78	3.598,73	4.219,51	136.227,49
35	122	606,01	3.613,50	4.219,51	132.613,99
34	123	591,12	3.628,39	4.219,51	128.985,60
33	124	576,11	3.643,40	4.219,51	125.342,20
32	125	560,98	3.658,54	4.219,51	121.683,67
31	126	545,71	3.673,80	4.219,51	118.009,87
30	127	530,32	3.689,19	4.219,51	114.320,67
29	128	514,80	3.704,71	4.219,51	110.615,96
28	129	499,15	3.720,36	4.219,51	106.895,60
27	130	483,36	3.736,15	4.219,51	103.159,45
26	131	467,45	3.752,07	4.219,51	99.407,38
25	132	451,39	3.768,12	4.219,51	95.639,26
24	133	435,20	3.784,32	4.219,51	91.854,94
23	134	418,86	3.800,65	4.219,51	88.054,29
22	135	402,39	3.817,12	4.219,51	84.237,17
21	136	385,77	3.833,74	4.219,51	80.403,43
20	137	369,01	3.850,51	4.219,51	76.552,92
19	138	352,10	3.867,42	4.219,51	72.685,51
18	139	335,04	3.884,48	4.219,51	68.801,03
17	140	317,82	3.901,69	4.219,51	64.899,34
16	141	300,46	3.919,05	4.219,51	60.980,29
15	142	282,94	3.936,57	4.219,51	57.043,72
14	143	265,26	3.954,25	4.219,51	53.089,47
13	144	247,43	3.972,08	4.219,51	49.117,38
12	145	229,43	3.990,08	4.219,51	45.127,30
11	146	211,27	4.008,24	4.219,51	41.119,06
10	147	192,94	4.026,57	4.219,51	37.092,48
9	148	174,44	4.045,07	4.219,51	33.047,42

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

8	149	155,78	4.063,74	4.219,51	28.983,68
7	150	136,94	4.082,58	4.219,51	24.901,10
6	151	117,92	4.101,59	4.219,51	20.799,51
5	152	98,73	4.120,79	4.219,51	16.678,73
4	153	79,35	4.140,16	4.219,51	12.538,57
3	154	59,80	4.159,72	4.219,51	8.378,85
2	155	40,05	4.179,46	4.219,51	4.199,39
1	156	20,12	4.199,39	4.219,51	- 0,00
TOTALE		**167.609,91**	**490.634,05**	**658.243,96**	

Rispetto alla tabella redatta dal sottoscritto G.O.P. con l'utilizzo delle formule riportate a pagg. 30-31, i calcoli del C.T.U. hanno condotto ad un importo conforme della rata e del monte interessi[84]; non è tuttavia corretta, per ogni rata, la distribuzione all'interno di tale importo delle quote interessi e capitale.

Di fatto, pare che il C.T.U., partendo dalla rata e attribuendo a k valore inverso[85] rispetto a quello della corrispondente rata (ossia 156 → 1, anziché 1 → 156), abbia calcolato la quota capitale di ogni scadenza

$Q_k = R * 1 / 1 + (i * k)$

e l'abbia poi utilizzata per ottenere la quota interessi (per sottrazione dalla rata)

$I_k = R - Q_k$

e il debito residuo (per sottrazione dal debito, prima iniziale, poi della scadenza precedente)

$D_k = D_{k-1} - Q_k$

L'importo della quota capitale della 1^ rata (dove k = 156), indicato dal C.T.U. in euro 2.414,60, è il risultato di 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 156)]

la quota interessi della 1^ rata, indicata dal C.T.U. in euro 1.804,91, è = 4.219,51 – 2.414,60

il debito residuo dopo il pagamento della 1^ rata, indicato dal C.T.U. in euro 488.219,45, è = 490.634,05 – 2.414,60.

Per la 2^ rata (dove k = 155) si ottiene:

quota capitale = 2.421,24 = 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 155)]

---

84 "*La coincidenza del monte ("somma degli") interessi presente nei due piani di ammortamento, ai fini della loro "fungibilità ed equivalenza dal punto di vista economico e finanziario" è irrilevante rispetto al concetto di equivalenza finanziaria, basilare nella Matematica Finanziaria. Tale concetto non va confuso con il concetto algebrico di uguaglianza; infatti, la coincidenza di due monti interessi, ottenuti per somma, a prescindere dalla loro distribuzione nel tempo, è utile solo per quadrature di tipo contabile (come accade per il controllo delle quote capitale)*" (cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*, in Le Controversie Bancarie n. 23, pag. 64).

85 "*Dal punto di vista finanziario, il modello "invertito" proposto, considerando i soli interessi maturati sulle rate in scadenza, non considera nella stesura base del piano di ammortamento gli interessi in corso di maturazione con riguardo alle successive rate, creando nei primi periodi di ammortamento una sottostima degli interessi (che andrebbero comunque computati nella contabilità per la predisposizione del conto economico aziendale o individuale), generando in tal modo un'alterazione contabile dell'utile/perdita di esercizio*" (cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem, pag. 64-65).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

quota interessi = 1.798,27 = 4.219,51 – 2.421,24

debito residuo dopo il pagamento della 2^ rata = 485.798,21 = 488.219,45 – 2.421,24

Per la 3^ rata (dove k = 154) si ottiene:

quota capitale = 2.427,91 = 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 154)]

quota interessi = 1.791,60 = 4.219,51 – 2.427,91

debito residuo dopo il pagamento della 3^ rata = 483.370,30 = 485.798,21 – 2.427,91

E così via fino alla 156^ rata (dove k = 1):

quota capitale = 4.199,39 = 4.219,51 * [1 / 1 + (0,0047916667 * 1)]

quota interessi = 20,12 = 4.219,51 – 4.199,39

debito residuo dopo il pagamento della 156^ rata = 0 = 4.199,39 – 4.199,39

Si verifica quindi che le quote interessi non sono pari al prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo precedente (che è la caratteristica essenziale del regime finanziario della capitalizzazione semplice con epoca di equivalenza iniziale - rif. Caliri pag. 140)[86]; le singole **quote interessi** sono invece **calcolate sulle corrispondenti quote capitali in scadenza**[87]

Quote interessi (k=1,2,...,n)

$$I_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - C_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - \frac{R^{cs.i}}{1+ik} = \frac{R^{cs.i}ik}{1+ik}$$

Infatti, effettuando la prova esemplificativamente sempre sulle rate 1^, 2^, 3^ e 156^, risulta che le rispettive quote interessi sono state ottenute con la formula testé riportata:

per la 1^ rata (dove k = 156):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 156) / (1 + 0,0047916667 * 156) = 1.804,91

per la 2^ rata (dove k = 155):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 155) / (1 + 0,0047916667 * 155) = 1.798,27

per la 3^ rata (dove k = 154):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 154) / (1 + 0,0047916667 * 154) = 1.791,60

per la 156^ rata (dove k = 1):

(4.219,51 * 0,0047916667 * 1) / (1 + 0,0047916667 * 1) = 20,12

Tale metodo (nel quale gli interessi sono calcolati sulle quote capitale, la condizione di chiusura iniziale è verificata, ma non è soddisfatta la condizione di chiusura finale), è definito dalla Caliri "***Una forma ingenua di estinzione di un debito***", che "***non è un ammortamento in quanto ogni rata estingue parte del debito complessivo ma non paga gli interessi maturati dalla parte rimanente di debito***"[88] (grassetto e sottolineatura aggiunti).

Si riporta ora il piano di ammortamento del secondo mutuo, calcolato da questo giudice con le formule indicate a pagg. 30-31, e di seguito quello elaborato dal C.T.U. (allegato n. 13).

86 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 14, su www.attuariale.eu.

87 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, ibidem, pag. 13.

88 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 194 e 195.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Mutuo del 12.9.2003

capitale erogato (A)	euro 1.200.000,00
rate (k, oppure s oppure n)	156
tasso di interesse (i)	3,65% (periodale 0,00304166666666667)
$\sum_{s=1}^{n} \frac{1}{1+si}$	127,505738757497
rata in CS.i	euro 9.411,34

data	tempo	importo rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
	0				1.200.000,0000
12/10/2003	1	9.411,34	3.650,00	5.761,34	1.194.238,66
12/11/2003	2	9.411,34	3.621,46	5.789,88	1.188.448,78
12/12/2003	3	9.411,34	3.593,01	5.818,33	1.182.630,44
12/01/2004	4	9.411,34	3.564,64	5.846,70	1.176.783,74
12/02/2004	5	9.411,34	3.536,36	5.874,98	1.170.908,76
12/03/2004	6	9.411,34	3.508,16	5.903,18	1.165.005,58
12/04/2004	7	9.411,34	3.480,05	5.931,29	1.159.074,29
12/05/2004	8	9.411,34	3.452,02	5.959,32	1.153.114,96
12/06/2004	9	9.411,34	3.424,07	5.987,27	1.147.127,70
12/07/2004	10	9.411,34	3.396,21	6.015,13	1.141.112,56
12/08/2004	11	9.411,34	3.368,43	6.042,91	1.135.069,65
12/09/2004	12	9.411,34	3.340,73	6.070,61	1.128.999,04
12/10/2004	13	9.411,34	3.313,11	6.098,23	1.122.900,81
12/11/2004	14	9.411,34	3.285,57	6.125,77	1.116.775,04
12/12/2004	15	9.411,34	3.258,12	6.153,23	1.110.621,81
12/01/2005	16	9.411,34	3.230,74	6.180,60	1.104.441,21
12/02/2005	17	9.411,34	3.203,44	6.207,90	1.098.233,31
12/03/2005	18	9.411,34	3.176,22	6.235,12	1.091.998,19
12/04/2005	19	9.411,34	3.149,08	6.262,26	1.085.735,93
12/05/2005	20	9.411,34	3.122,02	6.289,32	1.079.446,61
12/06/2005	21	9.411,34	3.095,04	6.316,31	1.073.130,31
12/07/2005	22	9.411,34	3.068,13	6.343,21	1.066.787,09
12/08/2005	23	9.411,34	3.041,30	6.370,04	1.060.417,05
12/09/2005	24	9.411,34	3.014,54	6.396,80	1.054.020,25
12/10/2005	25	9.411,34	2.987,86	6.423,48	1.047.596,78
12/11/2005	26	9.411,34	2.961,26	6.450,08	1.041.146,69
12/12/2005	27	9.411,34	2.934,73	6.476,61	1.034.670,09
12/01/2006	28	9.411,34	2.908,28	6.503,06	1.028.167,02
12/02/2006	29	9.411,34	2.881,90	6.529,44	1.021.637,58

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/03/2006	30	9.411,34	2.855,59	6.555,75	1.015.081,84
12/04/2006	31	9.411,34	2.829,36	6.581,98	1.008.499,86
12/05/2006	32	9.411,34	2.803,20	6.608,14	1.001.891,72
12/06/2006	33	9.411,34	2.777,11	6.634,23	995.257,49
12/07/2006	34	9.411,34	2.751,10	6.660,24	988.597,25
12/08/2006	35	9.411,34	2.725,16	6.686,18	981.911,06
12/09/2006	36	9.411,34	2.699,28	6.712,06	975.199,01
12/10/2006	37	9.411,34	2.673,48	6.737,86	968.461,15
12/11/2006	38	9.411,34	2.647,75	6.763,59	961.697,56
12/12/2006	39	9.411,34	2.622,09	6.789,25	954.908,32
12/01/2007	40	9.411,34	2.596,50	6.814,84	948.093,48
12/02/2007	41	9.411,34	2.570,98	6.840,36	941.253,12
12/03/2007	42	9.411,34	2.545,53	6.865,81	934.387,31
12/04/2007	43	9.411,34	2.520,15	6.891,20	927.496,11
12/05/2007	44	9.411,34	2.494,83	6.916,51	920.579,60
12/06/2007	45	9.411,34	2.469,58	6.941,76	913.637,84
12/07/2007	46	9.411,34	2.444,40	6.966,94	906.670,91
12/08/2007	47	9.411,34	2.419,29	6.992,05	899.678,86
12/09/2007	48	9.411,34	2.394,25	7.017,10	892.661,76
12/10/2007	49	9.411,34	2.369,27	7.042,07	885.619,69
12/11/2007	50	9.411,34	2.344,35	7.066,99	878.552,70
12/12/2007	51	9.411,34	2.319,51	7.091,83	871.460,86
12/01/2008	52	9.411,34	2.294,72	7.116,62	864.344,25
12/02/2008	53	9.411,34	2.270,01	7.141,33	857.202,91
12/03/2008	54	9.411,34	2.245,36	7.165,99	850.036,93
12/04/2008	55	9.411,34	2.220,77	7.190,57	842.846,36
12/05/2008	56	9.411,34	2.196,24	7.215,10	835.631,26
12/06/2008	57	9.411,34	2.171,78	7.239,56	828.391,70
12/07/2008	58	9.411,34	2.147,39	7.263,95	821.127,75
12/08/2008	59	9.411,34	2.123,05	7.288,29	813.839,46
12/09/2008	60	9.411,34	2.098,78	7.312,56	806.526,91
12/10/2008	61	9.411,34	2.074,58	7.336,77	799.190,14
12/11/2008	62	9.411,34	2.050,43	7.360,91	791.829,23
12/12/2008	63	9.411,34	2.026,35	7.385,00	784.444,23
12/01/2009	64	9.411,34	2.002,32	7.409,02	777.035,21
12/02/2009	65	9.411,34	1.978,36	7.432,98	769.602,23
12/03/2009	66	9.411,34	1.954,46	7.456,88	762.145,35

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/04/2009	67	9.411,34	1.930,62	7.480,72	754.664,63
12/05/2009	68	9.411,34	1.906,84	7.504,50	747.160,13
12/06/2009	69	9.411,34	1.883,12	7.528,22	739.631,91
12/07/2009	70	9.411,34	1.859,46	7.551,88	732.080,03
12/08/2009	71	9.411,34	1.835,86	7.575,48	724.504,55
12/09/2009	72	9.411,34	1.812,32	7.599,02	716.905,52
12/10/2009	73	9.411,34	1.788,83	7.622,51	709.283,01
12/11/2009	74	9.411,34	1.765,41	7.645,93	701.637,08
12/12/2009	75	9.411,34	1.742,04	7.669,30	693.967,78
12/01/2010	76	9.411,34	1.718,73	7.692,61	686.275,17
12/02/2010	77	9.411,34	1.695,48	7.715,86	678.559,31
12/03/2010	78	9.411,34	1.672,29	7.739,05	670.820,26
12/04/2010	79	9.411,34	1.649,15	7.762,19	663.058,07
12/05/2010	80	9.411,34	1.626,07	7.785,27	655.272,80
12/06/2010	81	9.411,34	1.603,05	7.808,29	647.464,51
12/07/2010	82	9.411,34	1.580,08	7.831,26	639.633,24
12/08/2010	83	9.411,34	1.557,17	7.854,17	631.779,07
12/09/2010	84	9.411,34	1.534,31	7.877,03	623.902,04
12/10/2010	85	9.411,34	1.511,51	7.899,83	616.002,21
12/11/2010	86	9.411,34	1.488,77	7.922,58	608.079,63
12/12/2010	87	9.411,34	1.466,07	7.945,27	600.134,37
12/01/2011	88	9.411,34	1.443,44	7.967,90	592.166,47
12/02/2011	89	9.411,34	1.420,86	7.990,48	584.175,98
12/03/2011	90	9.411,34	1.398,33	8.013,01	576.162,97
12/04/2011	91	9.411,34	1.375,86	8.035,49	568.127,48
12/05/2011	92	9.411,34	1.353,43	8.057,91	560.069,58
12/06/2011	93	9.411,34	1.331,07	8.080,27	551.989,30
12/07/2011	94	9.411,34	1.308,75	8.102,59	543.886,72
12/08/2011	95	9.411,34	1.286,49	8.124,85	535.761,87
12/09/2011	96	9.411,34	1.264,28	8.147,06	527.614,81
12/10/2011	97	9.411,34	1.242,13	8.169,21	519.445,60
12/11/2011	98	9.411,34	1.220,02	8.191,32	511.254,28
12/12/2011	99	9.411,34	1.197,97	8.213,37	503.040,91
12/01/2012	100	9.411,34	1.175,97	8.235,37	494.805,54
12/02/2012	101	9.411,34	1.154,02	8.257,32	486.548,21
12/03/2012	102	9.411,34	1.132,12	8.279,22	478.268,99
12/04/2012	103	9.411,34	1.110,27	8.301,07	469.967,93

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/05/2012	104	9.411,34	1.088,48	8.322,87	461.645,06
12/06/2012	105	9.411,34	1.066,73	8.344,61	453.300,45
12/07/2012	106	9.411,34	1.045,03	8.366,31	444.934,14
12/08/2012	107	9.411,34	1.023,38	8.387,96	436.546,18
12/09/2012	108	9.411,34	1.001,79	8.409,55	428.136,63
12/10/2012	109	9.411,34	980,24	8.431,10	419.705,53
12/11/2012	110	9.411,34	958,74	8.452,60	411.252,93
12/12/2012	111	9.411,34	937,29	8.474,05	402.778,88
12/01/2013	112	9.411,34	915,89	8.495,45	394.283,43
12/02/2013	113	9.411,34	894,54	8.516,80	385.766,63
12/03/2013	114	9.411,34	873,24	8.538,11	377.228,52
12/04/2013	115	9.411,34	851,98	8.559,36	368.669,16
12/05/2013	116	9.411,34	830,77	8.580,57	360.088,59
12/06/2013	117	9.411,34	809,61	8.601,73	351.486,86
12/07/2013	118	9.411,34	788,50	8.622,84	342.864,02
12/08/2013	119	9.411,34	767,43	8.643,91	334.220,11
12/09/2013	120	9.411,34	746,42	8.664,93	325.555,18
12/10/2013	121	9.411,34	725,44	8.685,90	316.869,29
12/11/2013	122	9.411,34	704,52	8.706,82	308.162,46
12/12/2013	123	9.411,34	683,64	8.727,70	299.434,76
12/01/2014	124	9.411,34	662,81	8.748,53	290.686,23
12/02/2014	125	9.411,34	642,02	8.769,32	281.916,91
12/03/2014	126	9.411,34	621,28	8.790,06	273.126,85
12/04/2014	127	9.411,34	600,59	8.810,75	264.316,10
12/05/2014	128	9.411,34	579,94	8.831,40	255.484,69
12/06/2014	129	9.411,34	559,33	8.852,01	246.632,68
12/07/2014	130	9.411,34	538,77	8.872,57	237.760,11
12/08/2014	131	9.411,34	518,26	8.893,08	228.867,03
12/09/2014	132	9.411,34	497,79	8.913,55	219.953,48
12/10/2014	133	9.411,34	477,36	8.933,98	211.019,50
12/11/2014	134	9.411,34	456,98	8.954,36	202.065,14
12/12/2014	135	9.411,34	436,65	8.974,70	193.090,45
12/01/2015	136	9.411,34	416,35	8.994,99	184.095,46
12/02/2015	137	9.411,34	396,10	9.015,24	175.080,22
12/03/2015	138	9.411,34	375,90	9.035,44	166.044,78
12/04/2015	139	9.411,34	355,73	9.055,61	156.989,17
12/05/2015	140	9.411,34	335,61	9.075,73	147.913,44

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/06/2015	141	9.411,34	315,54	9.095,80	138.817,64
12/07/2015	142	9.411,34	295,50	9.115,84	129.701,80
12/08/2015	143	9.411,34	275,51	9.135,83	120.565,97
12/09/2015	144	9.411,34	255,56	9.155,78	111.410,19
12/10/2015	145	9.411,34	235,66	9.175,69	102.234,51
12/11/2015	146	9.411,34	215,79	9.195,55	93.038,96
12/12/2015	147	9.411,34	195,97	9.215,37	83.823,58
12/01/2016	148	9.411,34	176,19	9.235,15	74.588,43
12/02/2016	149	9.411,34	156,45	9.254,89	65.333,53
12/03/2016	150	9.411,34	136,75	9.274,59	56.058,94
12/04/2016	151	9.411,34	117,09	9.294,25	46.764,69
12/05/2016	152	9.411,34	97,47	9.313,87	37.450,82
12/06/2016	153	9.411,34	77,90	9.333,44	28.117,38
12/07/2016	154	9.411,34	58,36	9.352,98	18.764,40
12/08/2016	155	9.411,34	38,87	9.372,47	9.391,93
12/09/2016	156	9.411,34	19,41	9.391,93	0,00
		1.468.169,21	268.169,21	1.200.000,00	

Anche qui le condizioni di chiusura sono rispettate: la somma di tutte le quote capitali è esattamente pari al capitale mutuato; il valore attualizzato (al tempo iniziale di erogazione) di tutte le rate è esattamente uguale al capitale mutuato.

Il piano che segue è quello elaborato dal C.T.U. nell'allegato 13

rata	t	interessi	capitale	rata	RESIDUO
	0				1.200.000,00
156	1	3.028,61	6.382,73	9.411,34	1.193.617,27
155	2	3.015,41	6.395,93	9.411,34	1.187.221,34
154	3	3.002,16	6.409,18	9.411,34	1.180.812,16
153	4	2.988,86	6.422,48	9.411,34	1.174.389,68
152	5	2.975,50	6.435,84	9.411,34	1.167.953,84
151	6	2.962,09	6.449,25	9.411,34	1.161.504,59
150	7	2.948,62	6.462,72	9.411,34	1.155.041,87
149	8	2.935,09	6.476,25	9.411,34	1.148.565,62
148	9	2.921,51	6.489,83	9.411,34	1.142.075,78
147	10	2.907,87	6.503,47	9.411,34	1.135.572,31
146	11	2.894,17	6.517,17	9.411,34	1.129.055,14
145	12	2.880,41	6.530,93	9.411,34	1.122.524,21
144	13	2.866,60	6.544,74	9.411,34	1.115.979,46

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

143	14	2.852,72	6.558,62	9.411,34	1.109.420,85
142	15	2.838,79	6.572,55	9.411,34	1.102.848,30
141	16	2.824,80	6.586,54	9.411,34	1.096.261,76
140	17	2.810,75	6.600,59	9.411,34	1.089.661,17
139	18	2.796,64	6.614,70	9.411,34	1.083.046,47
138	19	2.782,47	6.628,87	9.411,34	1.076.417,60
137	20	2.768,24	6.643,10	9.411,34	1.069.774,49
136	21	2.753,94	6.657,40	9.411,34	1.063.117,09
135	22	2.739,59	6.671,75	9.411,34	1.056.445,34
134	23	2.725,17	6.686,17	9.411,34	1.049.759,17
133	24	2.710,69	6.700,65	9.411,34	1.043.058,52
132	25	2.696,15	6.715,19	9.411,34	1.036.343,33
131	26	2.681,54	6.729,80	9.411,34	1.029.613,53
130	27	2.666,87	6.744,47	9.411,34	1.022.869,07
129	28	2.652,14	6.759,20	9.411,34	1.016.109,87
128	29	2.637,34	6.774,00	9.411,34	1.009.335,87
127	30	2.622,48	6.788,86	9.411,34	1.002.547,01
126	31	2.607,55	6.803,79	9.411,34	995.743,22
125	32	2.592,56	6.818,78	9.411,34	988.924,44
124	33	2.577,50	6.833,84	9.411,34	982.090,59
123	34	2.562,37	6.848,97	9.411,34	975.241,62
122	35	2.547,18	6.864,16	9.411,34	968.377,46
121	36	2.531,92	6.879,43	9.411,34	961.498,03
120	37	2.516,59	6.894,76	9.411,34	954.603,28
119	38	2.501,19	6.910,15	9.411,34	947.693,12
118	39	2.485,72	6.925,62	9.411,34	940.767,50
117	40	2.470,18	6.941,16	9.411,34	933.826,35
116	41	2.454,58	6.956,76	9.411,34	926.869,58
115	42	2.438,90	6.972,44	9.411,34	919.897,14
114	43	2.423,15	6.988,19	9.411,34	912.908,96
113	44	2.407,34	7.004,01	9.411,34	905.904,95
112	45	2.391,44	7.019,90	9.411,34	898.885,05
111	46	2.375,48	7.035,86	9.411,34	891.849,20
110	47	2.359,45	7.051,89	9.411,34	884.797,30
109	48	2.343,34	7.068,00	9.411,34	877.729,30
108	49	2.327,16	7.084,19	9.411,34	870.645,11

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

107	50	2.310,90	7.100,44	9.411,34	863.544,67
106	51	2.294,57	7.116,77	9.411,34	856.427,89
105	52	2.278,16	7.133,18	9.411,34	849.294,71
104	53	2.261,68	7.149,66	9.411,34	842.145,05
103	54	2.245,12	7.166,22	9.411,34	834.978,83
102	55	2.228,48	7.182,86	9.411,34	827.795,97
101	56	2.211,77	7.199,57	9.411,34	820.596,39
100	57	2.194,98	7.216,36	9.411,34	813.380,03
99	58	2.178,11	7.233,23	9.411,34	806.146,80
98	59	2.161,16	7.250,18	9.411,34	798.896,61
97	60	2.144,13	7.267,21	9.411,34	791.629,40
96	61	2.127,02	7.284,32	9.411,34	784.345,08
95	62	2.109,83	7.301,51	9.411,34	777.043,57
94	63	2.092,56	7.318,78	9.411,34	769.724,79
93	64	2.075,21	7.336,13	9.411,34	762.388,66
92	65	2.057,77	7.353,57	9.411,34	755.035,09
91	66	2.040,26	7.371,09	9.411,34	747.664,01
90	67	2.022,65	7.388,69	9.411,34	740.275,32
89	68	2.004,97	7.406,37	9.411,34	732.868,95
88	69	1.987,20	7.424,14	9.411,34	725.444,80
87	70	1.969,34	7.442,00	9.411,34	718.002,80
86	71	1.951,40	7.459,94	9.411,34	710.542,86
85	72	1.933,37	7.477,97	9.411,34	703.064,88
84	73	1.915,25	7.496,09	9.411,34	695.568,79
83	74	1.897,05	7.514,29	9.411,34	688.054,50
82	75	1.878,75	7.532,59	9.411,34	680.521,91
81	76	1.860,37	7.550,97	9.411,34	672.970,94
80	77	1.841,90	7.569,44	9.411,34	665.401,50
79	78	1.823,33	7.588,01	9.411,34	657.813,49
78	79	1.804,68	7.606,66	9.411,34	650.206,83
77	80	1.785,93	7.625,41	9.411,34	642.581,42
76	81	1.767,09	7.644,25	9.411,34	634.937,17
75	82	1.748,16	7.663,18	9.411,34	627.274,00
74	83	1.729,14	7.682,20	9.411,34	619.591,79
73	84	1.710,02	7.701,33	9.411,34	611.890,47
72	85	1.690,80	7.720,54	9.411,34	604.169,92

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

71	86	1.671,49	7.739,85	9.411,34	596.430,07
70	87	1.652,08	7.759,26	9.411,34	588.670,80
69	88	1.632,57	7.778,77	9.411,34	580.892,03
68	89	1.612,96	7.798,38	9.411,34	573.093,66
67	90	1.593,26	7.818,08	9.411,34	565.275,57
66	91	1.573,46	7.837,89	9.411,34	557.437,69
65	92	1.553,55	7.857,79	9.411,34	549.579,90
64	93	1.533,54	7.877,80	9.411,34	541.702,10
63	94	1.513,44	7.897,91	9.411,34	533.804,20
62	95	1.493,22	7.918,12	9.411,34	525.886,08
61	96	1.472,91	7.938,43	9.411,34	517.947,65
60	97	1.452,49	7.958,85	9.411,34	509.988,80
59	98	1.431,97	7.979,38	9.411,34	502.009,42
58	99	1.411,33	8.000,01	9.411,34	494.009,42
57	100	1.390,60	8.020,74	9.411,34	485.988,67
56	101	1.369,75	8.041,59	9.411,34	477.947,08
55	102	1.348,80	8.062,54	9.411,34	469.884,54
54	103	1.327,73	8.083,61	9.411,34	461.800,93
53	104	1.306,56	8.104,78	9.411,34	453.696,15
52	105	1.285,27	8.126,07	9.411,34	445.570,08
51	106	1.263,88	8.147,47	9.411,34	437.422,61
50	107	1.242,37	8.168,98	9.411,34	429.253,64
49	108	1.220,74	8.190,60	9.411,34	421.063,04
48	109	1.199,00	8.212,34	9.411,34	412.850,70
47	110	1.177,15	8.234,19	9.411,34	404.616,50
46	111	1.155,18	8.256,17	9.411,34	396.360,34
45	112	1.133,09	8.278,25	9.411,34	388.082,08
44	113	1.110,88	8.300,46	9.411,34	379.781,62
43	114	1.088,55	8.322,79	9.411,34	371.458,83
42	115	1.066,10	8.345,24	9.411,34	363.113,59
41	116	1.043,54	8.367,81	9.411,34	354.745,79
40	117	1.020,84	8.390,50	9.411,34	346.355,29
39	118	998,03	8.413,31	9.411,34	337.941,98
38	119	975,09	8.436,25	9.411,34	329.505,73
37	120	952,03	8.459,32	9.411,34	321.046,41
36	121	928,83	8.482,51	9.411,34	312.563,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

35	122	905,52	8.505,83	9.411,34	304.058,08
34	123	882,07	8.529,27	9.411,34	295.528,81
33	124	858,49	8.552,85	9.411,34	286.975,96
32	125	834,78	8.576,56	9.411,34	278.399,40
31	126	810,95	8.600,40	9.411,34	269.799,01
30	127	786,97	8.624,37	9.411,34	261.174,64
29	128	762,87	8.648,47	9.411,34	252.526,16
28	129	738,63	8.672,71	9.411,34	243.853,45
27	130	714,25	8.697,09	9.411,34	235.156,36
26	131	689,73	8.721,61	9.411,34	226.434,75
25	132	665,08	8.746,26	9.411,34	217.688,49
24	133	640,29	8.771,05	9.411,34	208.917,43
23	134	615,35	8.795,99	9.411,34	200.121,45
22	135	590,28	8.821,06	9.411,34	191.300,38
21	136	565,06	8.846,28	9.411,34	182.454,10
20	137	539,69	8.871,65	9.411,34	173.582,45
19	138	514,18	8.897,16	9.411,34	164.685,29
18	139	488,52	8.922,82	9.411,34	155.762,47
17	140	462,72	8.948,62	9.411,34	146.813,85
16	141	436,76	8.974,58	9.411,34	137.839,27
15	142	410,66	9.000,68	9.411,34	128.838,59
14	143	384,40	9.026,94	9.411,34	119.811,64
13	144	357,98	9.053,36	9.411,34	110.758,28
12	145	331,42	9.079,92	9.411,34	101.678,36
11	146	304,69	9.106,65	9.411,34	92.571,71
10	147	277,81	9.133,53	9.411,34	83.438,18
9	148	250,77	9.160,57	9.411,34	74.277,61
8	149	223,57	9.187,77	9.411,34	65.089,84
7	150	196,21	9.215,14	9.411,34	55.874,71
6	151	168,68	9.242,66	9.411,34	46.632,04
5	152	140,99	9.270,35	9.411,34	37.361,69
4	153	113,13	9.298,21	9.411,34	28.063,48
3	154	85,10	9.326,24	9.411,34	18.737,24
2	155	56,91	9.354,43	9.411,34	9.382,80
1	156	28,54	9.382,80	9.411,34	0,00
TOTALE		268.169,21	1.200.000,00	**1.468.169,21**	

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Valgono le stesse considerazioni critiche esposte relativamente al piano di ammortamento in CS costruito dal C.T.U. con riguardo al primo mutuo: **le singole quote interessi sono erroneamente calcolate sulle corrispondenti quote capitali in scadenza e non sono pari al prodotto tra il tasso di interesse e il debito residuo precedente** (che è la caratteristica essenziale del regime finanziario della capitalizzazione semplice con epoca di equivalenza iniziale).

Infatti, prendendo in esame esemplificativamente le rate 1^, 2^, 3^ e 156^, risulta che le rispettive quote interessi sono state ottenute con la seguente formula:

Quote interessi (k=1,2,...,n)

$$I_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - C_k^{cs.i\#} = R^{cs.i} - \frac{R^{cs.i}}{1+ik} = \frac{R^{cs.i}ik}{1+ik}$$

per la 1^ rata (dove k = 156):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 156) / (1 + 0,0030416667 * 156) = 3.028,61

per la 2^ rata (dove k = 155):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 155) / (1 + 0,0030416667 * 155) = 3.015,41

per la 3^ rata (dove k = 154):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 154) / (1 + 0,0030416667 * 154) = 3.002,16

per la 156^ rata (dove k = 1):

(9.411,34 * 0,0030416667 * 1) / (1 + 0,0030416667 * 1) = 28,54

Anche in questo caso si ricade in "*Una forma ingenua di estinzione di un debito*", che "*non è un ammortamento in quanto ogni rata estingue parte del debito complessivo ma non paga gli interessi maturati dalla parte rimanente di debito*"[89].

4- Caratteristiche e differenze (in breve) delle leggi finanziarie in capitalizzazione composta e semplice

Si è anticipato al § 1 che le componenti necessarie a descrivere un'operazione finanziaria sono il capitale, gli interessi e il tempo. Dovrebbe essere ormai chiaro, da quanto illustrato ai §§ 1.3 e 3.3. (in particolare punti C, E, F), che "*Conoscere però solo queste componenti non è sufficiente a definire matematicamente un'operazione finanziaria. Infatti, poiché gli interessi vengono calcolati come parte percentuale (data dal tasso d'interesse) del capitale rispetto a una durata temporale, è necessario specificare "in che modo" gli interessi vengono calcolati sul capitale rispetto al tempo. Difatti, esistono due modalità principali di applicazione degli interessi su un capitale, comunemente note come regime semplice e composto degli interessi. Nel regime semplice degli interessi la maggiorazione per interesse non contribuisce a formare gli interessi per gli istanti di tempo successivi e, quindi, non prevede la capitalizzazione degli interessi. In tal caso, cioè, l'interesse è calcolato solamente sul capitale investito e proporzionalmente al capitale stesso e al tempo d'impiego. Nel regime composto degli interessi la maggiorazione per interesse contribuisce, invece, alla formazione dell'interesse per gli istanti di tempo successivi e, quindi, prevede la capitalizzazione degli interessi*"[90].

Tale definizione dei due regimi è nota in letteratura (si vedano, ad esempio: Polidori C., *Matematica*

89 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 194 e 195.

90 Cfr ARETUSI G., "*Mutui e anatocismo: aspetti matematici e tecnici. Nuova Edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo*", Lulu Press Inc., Raleigh (USA), 2018, pag. 5, e relativi riferimenti di dottrina alle note 5, 6 e 7.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Finanziaria, Le Monnier, Firenze, 1954; Levi E., *Corso di Matematica Finanziaria*, La Goliardica, Milano, 1959; Ottaviani G., *Lezioni di Matematica Finanziaria*, Veschi, Roma, 1988; Moriconi F., *Matematica Finanziaria*, Il Mulino, Bologna, 1994)[91].

Si tratta peraltro di concetti risalenti: già Ward nel 1695 in *A Compendium of Algebra* (citato al § 1.3) aveva precisato a pag. 133 che "Tutti i calcoli in interesse semplice sono basati su una serie di termini in progressione aritmetica"[92] (aggiungendo poi in *The Young Mathematician's Guide*, a pag. 246, che "L'interesse semplice è ciò che è pagato per il prestito di qualsiasi capitale o somma di denaro, prestati per un certo tempo, ad un determinato tasso percentuale"[93]) ed aveva definito a pag. 159 l'interesse composto "in ciò che è prodotto da ogni capitale e dal suo interesse messi assieme, non appena l'interesse di quel capitale diventa dovuto: cioè, ad ogni pagamento, o piuttosto nei tempi in cui i pagamenti diventano dovuti, viene ancora creato un nuovo capitale dall'incremento dell'interesse che matura; e perciò è chiamato interesse su interesse o interesse composto: il quale è basato su una serie di proporzioni geometriche continue"[94].

Le differenze tra i piani di ammortamento in capitalizzazione composta (d'ora in avanti CC) e in capitalizzazione semplice (d'ora in avanti CS, ricordando, laddove non precisato, che ci si riferisce alla CS con epoca di equivalenza finale, come indicato al § 3.3 punto F), a parte l'utilizzazione delle formule relative ai due regimi, riguardano[95]:

- *l'epoca di verifica dell'equità dell'operazione finanziaria: il tempo iniziale o quello finale (o qualsiasi altro), nel caso di adozione del regime finanziario della CC; necessariamente il tempo finale n, nel caso di adozione del regime finanziario della CS,*
- *il calcolo in CS delle quote interesse in forma attualizzata (valore attuale per l'intervallo di tempo intercorrente tra l'epoca di pagamento della rata e il tempo finale).*

...

Sostanzialmente in entrambi i regimi finanziari (CC e CS) le quote interessi si calcolano, effettuando il prodotto tra il debito residuo relativo al termine del periodo precedente e il tasso di interesse periodale, la differenza risiede nel tempo di loro pagamento:

- *nel regime CC il pagamento di ciascuna quota interessi deve essere effettuato contestuale al suo calcolo, in corrispondenza temporale alla scadenza di ciascuna rata,*
- *nel regime CS il pagamento delle varie quote interessi dovrebbe essere, al contrario, effettuato al tempo finale dell'operazione finanziaria, oppure, in corrispondenza alla scadenza di ciascuna rata, in termini finanziariamente equivalenti, effettuando la giusta attualizzazione (ovviamente, nel regime CS): è questo il motivo della presenza del fattore di attualizzazione nella formula della quota interesse nell'ammortamento stilato nel regime CS.*

I risultati dei calcoli effettuati con le distinte leggi di CC e CS hanno quindi un diverso impatto in

---

91 Cfr ***Tabella 1*** tratta da: ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pag. 8 su www.ilcaso.it.

92 *All Computations in Simple Interest are grounded upon a Series of Terms in Arithmetical progression.*

93 *Simple Interest, is that which is paied for the Loan of any Principals, or Sum of Money, Lent out for some Time, at any Rate per cent.*

94 *Compound Interest is that which is produced from any Principal and its Interest put together, as the Interest of that Principal becomes due: that is, at every Payment, or rather at the Times when the Payments become due, there is still created a new Principal, by the Increase of the growing Interest; and therefore it is called Interest upon Interest, or Compound Interest: which is grounded upon a Series of Geometrical Proportionals continued.*

95 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, *Ammortamento di mutui nel regime finanziario della capitalizzazione semplice*, *slides* presentate al Convegno di Roma tenutosi il 6.4.2021, pagg. 30-31.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

termini patrimoniali sull'operazione di scambio, che è da ricondurre al principio di equità (o equivalenza), del quale è stata anticipata una sintetica trattazione al § 3.3 punto E.

"*In matematica finanziaria, è noto che l'operazione di attualizzazione può essere effettuata in regime composto o in regime semplice degli interessi. Pertanto, anche il principio di equità potrà essere applicato in regime composto degli interessi, oppure, in regime semplice degli interessi comportando, a parità di tasso, di durata e di somma prestata (cioè a parità di condizioni),* ***due risultati differenti dello scambio***"[96], uno dei quali (quello in CC) più favorevole alla parte che presta, dato che "*… il pagamento della quota interessi al tempo di scadenza della rata permette l'impiego di tale importo fino alla scadenza naturale del mutuo, generando la sua capitalizzazione …*"[97].

Perciò, ferma restando la contabilizzazione delle quote interesse alle scadenze delle rate, in regime di CC il pagamento delle quote interessi alle singole scadenze equivale finanziariamente al pagamento del loro montante alla scadenza finale del mutuo, per cui **pagare contestualmente vuol dire capitalizzare**; mentre in regime di capitalizzazione semplice il pagamento delle quote interessi alla scadenza del mutuo equivale finanziariamente al loro pagamento in forma attualizzata alle singole scadenze (pagare alla fine, ossia pagare contestualmente in forma attualizzata, vuol dire non capitalizzare)[98].

Ciò posto, è fondamentale osservare che "*il valor attuale, all'istante iniziale del prestito, di tutte le annualità previste dal piano di ammortamento, calcolato nel regime dell'interesse composto e in base al tasso i di remunerazione del prestito, coincide con l'ammontare C del capitale prestato*"[99] (da cui segue che "*… se il debitore riesce ad impiegare al tasso i il capitale C avuto in prestito, egli ritrae dall'investimento esattamente quanto gli serve per onorare il piano di ammortamento, e chiude l'operazione in pareggio*"[100]).

Dal momento che le rate attualizzate devono coincidere con il capitale finanziato, ne consegue che la rata costante da pagare per estinguere il debito nel termine pattuito e con la periodicità concordata è pari al rapporto tra il capitale mutuato e il valore attuale.

Il C.T.U. ha riconosciuto che nei due contratti oggetto di causa "*... la formula della capitalizzazione composta è stata impiegata al fine di determinare l'importo della rata costante del piano di ammortamento*" (v. pag. 16).

---

96 Cfr ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pag. 15 su www.ilcaso.it.

97 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento "alla francese" di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell'epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?*", in Le Controversie Bancarie n. 23, pag. 64.

98 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Pagare vuol dire capitalizzare*", pag. 4, su www.attuariale.eu.

99 Cfr CACCIAFESTA F., "*Matematica finanziaria (classica e moderna): per i corsi triennali*", Giappichelli Editore, 2013, pag. 102. Il riferimento alla "annualità" va sostituito con qualunque altra periodicità di rimborso che non sia annuale.

100 Cfr CACCIAFESTA F., ibidem, pag. 102. Nello stesso senso (ma la questione è pacifica) Olivieri-Fersini: "*... chi prende a prestito una somma A e si impegna a restituirla mediante n rate costanti R, calcolate in capitalizzazione composta al tasso i, per far fronte all'impegno di restituzione del prestito, dovrebbe investire la somma A allo stesso tasso i, per lo stesso numero di periodi, nello stesso regime della capitalizzazione composta, e quindi, calcolando anche gli interessi sugli interessi, in modo da poter ottenere a ciascuna successiva scadenza la rata R da versare al creditore e alla fine chiudere l'operazione a pareggio rimanendo con un importo nullo … In pratica chi investe la somma presa in prestito allo stesso tasso i deve ottenere gli interessi sugli interessi per far fronte all'impegno di restituzione del prestito. …*" ("*Sull'"Anatocismo" nell'ammortamento francese*", in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Banche Private n. 2/2015, pag. 141 e 152-153.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

In base ai dati contenuti nelle pattuizioni contrattuali (importo finanziato, tasso di interesse e tempo di restituzione) di entrambi i mutui, la **rata calcolata in CC** ammonta precisamente a Lit. 8.661.434,898 (in contratto arrotondata a Lit. 8.661.435) per il primo mutuo e ad euro 9.673,964 (in contratto arrotondata ad euro 9.673,97) per il secondo mutuo.

Infatti:

- applicando la formula[101] per cui l'importo della rata è dato dal rapporto tra la somma mutuata e il valore attuale di una rendita unitaria posticipata $a_{\overline{n}|i}$

- e tenendo presente che, in mancanza di una *day-count convention*[102], si deve avere riguardo ai giorni effettivi e all'anno solare, per cui il tasso periodale varia a seconda del numero dei giorni tra una scadenza e l'altra, essendo pari

1^ mutuo
- nel caso di 28 giorni a 5,75 * 28 / 365 * 100 = 0,00441095890410959
- nel caso di 29 giorni a 5,75 * 29 / 365 * 100 = 0,00456849315068493
- nel caso di 30 giorni a 5,75 * 30 / 365 * 100 = 0,00472602739726027
- nel caso di 31 giorni a 5,75 * 31 / 365 * 100 = 0,00488356164383562

2^ mutuo
- nel caso di 28 giorni a 3,65 * 28 / 365 * 100 = 0,0028
- nel caso di 29 giorni a 3,65 * 29 / 365 * 100 = 0,0029
- nel caso di 30 giorni a 3,65 * 30 / 365 * 100 = 0,003
- nel caso di 31 giorni a 3,65 * 31 / 365 * 100 = 0,0031

la condizione di equità è rispettata se si ottiene l'importo finanziato S moltiplicando la rata per il valore attuale, che, in questo caso, è calcolato sommando i valori attuali risultanti dalla produttoria dei tassi e precisamente in base alla seguente formula:

$$S = R \cdot \sum_{k=1}^{n} \prod_{j=1}^{m} \frac{1}{1+i_j} = R \cdot \left[\frac{1}{1+i_1} + \frac{1}{(1+i_1)(1+i_2)} + \cdots + \frac{1}{(1+i_1)(1+i_2)\ldots(1+i_n)} \right]$$

I valori attuali dei due mutui sono dunque i seguenti: per il 1^ mutuo 109,681595627793 (v. più oltre tabella A parte 1); per il 2^ mutuo 124,044287891117 (v. più oltre tabella C parte 1), per cui le rate risultano:

$R^{1^{mutuo}}$ = 950.000.000 / 109,681595627793 = 8.661.434,90 (arrot. al 2^ decimale)

$R^{2^{mutuo}}$ = 1.200.000,00 / 124,044287891117 = 9.673,96 (arrot. al 2^ decimale)

La **rata calcolata in CS.f** è pari a Lit. 7.760.086,48 per il primo mutuo e ad euro 9.178,64 per il secondo.

Infatti, applicando la formula[103]

---

101 Cfr CALIRI M., ibidem, pagg. 150:

$$R = \frac{C}{a_{\overline{n}|i}}$$

102 Spesso, per facilitare i calcoli, nel mondo degli affari e della finanza si ricorre alla convenzione in virtù della quale ogni mese viene computato di 30 giorni (quindi l'anno diventa di 360 giorni) e di conseguenza, tra una scadenza e l'altra, i giorni sono sempre 30. Nella specie, essendo mancata la pattuizione, la banca ha tenuto conto dei giorni effettivi e quindi dell'anno solare, come si desume dall'importo delle rate; il C.T.U. invece ha eseguito i calcoli sull'anno commerciale, ragion per cui ha ottenuto rate di importo diverso (v. 3.3 punto A).

103 Già introdotta al § 1.3 (v. formule di Ward, Baily, Brunacci, Casano, Levi, Caliri, team Annibali).

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

$$R^{CS.f} = \frac{D_0(1+in)}{n\left(1+i\frac{n-1}{2}\right)}$$

che è sempre pari al risultato del rapporto tra la somma mutuata e il valore attuale (del montante) di una rendita unitaria posticipata, dove il valore attuale[104] è dato da

$$n\frac{1+i\frac{n-1}{2}}{1+in}$$

e nella specie

per il 1^ mutuo è pari a

122,421316032 = (156 * [(1 + 0,0047916667 * (156 – 1) / 2] / [1 + (0,0047916667 * 156)]

nel 2^ mutuo è pari a

130,738385894 = (156 * [(1 + 0,0030416667 * (156 – 1) / 2] / [1 + (0,0030416667 * 156)]

risulta:

$R^{1^{mutuo}}$ = 950.000.000 / 122,421316032 = 7.760.086,48 (arrot. al 2^ decimale)

$R^{2^{mutuo}}$ = 1.200.000,00 / 130,738385894 = 9.178,64 (arrot. al 2^ decimale)

Posto che per la condizione di chiusura elementare (v. § 3.3. punto E) il piano c.d. alla francese deve consentire il pagamento di tutto il capitale mutuato, qualunque sia la legge finanziaria adoperata (quindi la somma di tutte le quote capitale deve restituire il capitale mutuato, ossia Lit. 950.000.000 ed euro 1.200.000,00), ne discende che la differenza in termini economici dei due distinti piani risiede nel diverso ammontare degli interessi[105], per cui è evidente che (a parità di somma prestata, tasso di interesse e durata dell'operazione) il piano redatto in base alla rata calcolata in CC è più oneroso di quello costruito con una rata determinata in CS, poiché gli interessi complessivi ammontano a Lit **401.183.844,03** (1^ mutuo) ed euro **309.138,41** (2^ mutuo) in CC e a Lit. **260.573.490,32** (1^ mutuo) ed euro **231.867,15** (2^ mutuo) in CS.f., come emerge dalle pedisseque tabelle (le tabelle A e C sono state divise in due parti per ragioni di spazio).

Mutuo 11.2.2000 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella A – <u>parte 1</u>)

data	t	gg	tasso periodale	1 + i	produttoria	valori attuali
11/02/00	0					
11/03/00	1	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	1,00456849315068	0,995452283062993
11/04/00	2	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,00947436531244	0,990614555814393
11/05/00	3	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,01424516881974	0,985954905916568
11/06/00	4	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,01919829762363	0,981163334290887
11/07/00	5	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,02401505670144	0,976548141021675
11/08/00	6	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,02901589735506	0,971802284658923
11/09/00	7	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,03404115992228	0,967079492343574
11/10/00	8	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,03892806677397	0,962530546609597
11/11/00	9	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,04400173603157	0,957852813349881
11/12/00	10	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,04893571683884	0,953347268042012

104 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui "alla francese": analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*", pag. 8, su www.attuariale.eu.

105 Per la **formula** di calcolo della **quota interesse** di ogni rata **in regime di CC** si veda il § 3.3 punto D; per la formula **in regime di CS.f** si veda il medesimo paragrafo, al punto E.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/01/01	11	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,05405825907245	0,948714163940030
11/02/01	12	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,05920581755682	0,944103575928816
11/03/01	13	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,06387793088906	0,939957462191479
11/04/01	14	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,06907344434607	0,935389430247871
11/05/01	15	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,07412591473373	0,930989548136814
11/06/01	16	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,07937147485158	0,926465098716370
11/07/01	17	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,08447261401355	0,922107194850297
11/08/01	18	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,08976870287513	0,917625912142368
11/09/01	19	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,09509065551315	0,913166407699289
11/10/01	20	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,10026608395359	0,908871058177764
11/11/01	21	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,10563930119919	0,904454100822378
11/12/01	22	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,11086458282815	0,900199732224877
11/01/02	23	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,11628955849634	0,895824916025383
11/02/02	24	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,12174102736763	0,891471360681779
11/03/02	25	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,12668898094040	0,887556385938325
11/04/02	26	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,13219123603226	0,883243014231837
11/05/02	27	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,13754200283268	0,879088418282420
11/06/02	28	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,14309725932597	0,874816199445402
11/07/02	29	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,14849956829128	0,870701241523136
11/08/02	30	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,15410833673095	0,866469782925697
11/09/02	31	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,15974449593704	0,862258888490807
11/10/02	32	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,16522548019866	0,858202997611683
11/11/02	33	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,17091593066017	0,854032278334611
11/12/02	34	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,17644971142836	0,850015083760673
11/01/03	35	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,18219497611500	0,845884156339645
11/02/03	36	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,18796829815589	0,841773304516901
11/03/03	37	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,19320837749844	0,838076583150130
11/04/03	38	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,19903548416389	0,834003674793092
11/05/03	39	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,20470215871234	0,830080690706875
11/06/03	40	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,21058539596687	0,826046641014795
11/07/03	41	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,21630665571493	0,822161085201174
11/08/03	42	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,22224656424593	0,818165523432629
11/09/03	43	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,22821548068639	0,814189379408531
11/10/03	44	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,23402006069785	0,810359597747942
11/11/03	45	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,24004647373400	0,806421389182959
11/12/03	46	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,24590696734274	0,802628146572446
11/01/04	47	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,25199143082024	0,798727511533246
11/02/04	48	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,25810560815021	0,794845832910880
11/03/04	49	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	1,26385325500388	0,791231099054241
11/04/04	50	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,27002536028345	0,787385851709932
11/05/04	51	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,27602753493137	0,783682148405822
11/06/04	52	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,28225909405744	0,779873587666056
11/07/04	53	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,28831908566634	0,776205220527945
11/08/04	54	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,29461067133812	0,772432996374417
11/09/04	55	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,30093298235637	0,768679104582859
11/10/04	56	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,30708122727298	0,765063394022069
11/11/04	57	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,31346443901987	0,761345317233116
11/12/04	58	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,31967190794401	0,757764103320164
11/01/05	59	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,32611660705609	0,754081499831262
11/02/05	60	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,33259277925356	0,750416793163280

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/03/05	61	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,33847079123876	0,747121271936382
11/04/05	62	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,34500729585625	0,743490390781402
11/05/05	63	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,35136383718598	0,739993162820129
11/06/05	64	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,35796330578813	0,736396923052073
11/07/05	65	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,36438107757576	0,732933061323898
11/08/05	66	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,37104411667378	0,729371132437406
11/09/05	67	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,37773969513398	0,725826513913977
11/10/05	68	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,38425093067947	0,722412373245897
11/11/05	69	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,39101100542998	0,718901573097824
11/12/05	70	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,39758496155154	0,715520005946433
11/01/06	71	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,40441015386377	0,712042701520514
11/02/06	72	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,41126867742339	0,708582296197304
11/03/06	73	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,41749372556216	0,705470494836518
11/04/06	74	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,42441614355070	0,702042029309820
11/05/06	75	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,43114797327022	0,698739766031998
11/06/06	76	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,43813707261913	0,695344010692111
11/07/06	77	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,44493374782535	0,692073253534994
11/08/06	78	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,45199017085411	0,688709896301685
11/09/06	79	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,45908105435972	0,685362884407285
11/10/06	80	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,46597671139745	0,682139076443272
11/11/06	81	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,47313589903598	0,678823997605650
11/12/06	82	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,48009797965472	0,675630947238564
11/01/07	83	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,48732612937728	0,672347496791902
11/02/07	84	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,49458957821458	0,669080003350880
11/03/07	85	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,50118215142259	0,666141679777069
11/04/07	86	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,50851326699769	0,662904345541650
11/05/07	87	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,51564254202665	0,659786177988144
11/06/07	88	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,52304427581066	0,656579730400640
11/07/07	89	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,53024222478538	0,653491312553639
11/08/07	90	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,53771525702012	0,650315456931774
11/09/07	91	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,54522478426844	0,647155035423166
11/10/07	92	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,55252755893382	0,644110949429288
11/11/07	93	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,56010942297163	0,640980680762278
11/12/07	94	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,56748254284732	0,637965637680091
11/01/08	95	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,57513744047095	0,634865234173477
11/02/08	96	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,58282972125900	0,631779898095790
11/03/08	97	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	1,59006086799927	0,628906741952759
11/04/08	98	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,59782602826560	0,625850363124623
11/05/08	99	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,60537739785124	0,622906489987013
11/06/08	100	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,61321735733527	0,619879271353622
11/07/08	101	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,62084146676377	0,616963485020307
11/08/08	102	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,62875694598159	0,613965148371070
11/09/08	103	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,63671108093012	0,610981383123351
11/10/08	104	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,64444622234000	0,608107450651096
11/11/08	105	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,65247697683677	0,605152152808954
11/12/08	106	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,66028662830264	0,602305639853482
11/01/09	107	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,66839474039839	0,599378537816065
11/02/09	108	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,67654244895938	0,596465660992178
11/03/09	109	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,68393760880273	0,593846229677710
11/04/09	110	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,69216122191969	0,590960238921879

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/05/09	111	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,70015842221507	0,588180481850121
11/06/09	112	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,70846125067424	0,585322025656334
11/07/09	113	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,71653548535208	0,582568789595915
11/08/09	114	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,72491829220863	0,579737605263362
11/09/09	115	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,73334203701921	0,576920180000755
11/10/09	116	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,74153385897499	0,574206464517760
11/11/09	117	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,75003874693012	0,571415919649881
11/12/09	118	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,75830947799438	0,568728095090890
11/01/10	119	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,76689629071910	0,565964174158186
11/02/10	120	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,77552503767310	0,563213685406850
11/03/10	121	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,78335680564749	0,560740283062383
11/04/10	122	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,79206593854082	0,558015181525208
11/05/10	123	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,80053529126406	0,555390391319656
11/06/10	124	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,80932831635085	0,552691289338163
11/07/10	125	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,81787925154457	0,550091541641364
11/08/10	126	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,82675697693053	0,547418191159878
11/09/10	127	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,83567805723568	0,544757832702911
11/10/10	128	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,84435352202673	0,542195402376611
11/11/10	129	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,85336053614457	0,539560425776756
11/12/10	130	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,86211956881539	0,537022442998203
11/01/11	131	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,87121334451789	0,534412606093104
11/02/11	132	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,88035153023461	0,531815452547444
11/03/11	133	28	0,0044109589041095	1,00441095890411	1,88864568355976	0,529479938299057
11/04/11	134	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,89786900117879	0,526906756672294
11/05/11	135	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,90683838207477	0,524428294186072
11/06/11	136	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,91615054485846	0,521879662682697
11/07/11	137	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,92520632483074	0,519424846626722
11/08/11	138	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,93460818859515	0,516900531019755
11/09/11	139	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,94405596694082	0,514388483153396
11/10/11	140	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,95324362870239	0,511968904086140
11/11/11	141	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,96278241436859	0,509480823080275
11/12/11	142	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	1,97205857783376	0,507084328650352
11/01/12	143	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,98168924746386	0,504619985842778
11/02/12	144	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	1,99136694906278	0,502167619318299
11/03/12	145	29	0,0045684931506849	1,00456849315068	2,00046449533007	0,499883903130708
11/04/12	146	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,01023388700932	0,497454553155368
11/05/12	147	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,01973430743423	0,495114627859320
11/06/12	148	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,02959780442875	0,492708455743259
11/07/12	149	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,03918973925790	0,490390855126565
11/08/12	150	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,04914824805305	0,488007639735255
11/09/12	151	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,05915538983977	0,485636006361721
11/10/12	152	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,06888701462737	0,483351673112082
11/11/12	153	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,07899055189743	0,481002666937245
11/12/12	154	30	0,0047260273972602	1,00472602739726	2,08881591820435	0,478740127976261
11/01/13	155	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,09901677950352	0,476413533119315
11/02/13	156	31	0,0048835616438356	1,00488356164384	2,10926745733767	0,474098245114066
						109,68159562779300

Mutuo 11.2.2000 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella A – <u>parte 2</u>)

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

data	t	gg	rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
11/02/2000	0					950.000.000,00
11/03/2000	1	29	8.661.434,90	4.340.068,49	4.321.366,40	945.678.633,60
11/04/2000	2	31	8.661.434,90	4.618.279,90	4.043.155,00	941.635.478,60
11/05/2000	3	30	8.661.434,90	4.450.195,07	4.211.239,83	937.424.238,77
11/06/2000	4	31	8.661.434,90	4.577.969,06	4.083.465,84	933.340.772,93
11/07/2000	5	30	8.661.434,90	4.410.994,06	4.250.440,83	929.090.332,10
11/08/2000	6	31	8.661.434,90	4.537.269,91	4.124.164,99	924.966.167,11
11/09/2000	7	31	8.661.434,90	4.517.129,30	4.144.305,60	920.821.861,51
11/10/2000	8	30	8.661.434,90	4.351.829,35	4.309.605,55	916.512.255,96
11/11/2000	9	31	8.661.434,90	4.475.844,10	4.185.590,80	912.326.665,16
11/12/2000	10	30	8.661.434,90	4.311.680,81	4.349.754,08	907.976.911,07
11/01/2001	11	31	8.661.434,90	4.434.161,22	4.227.273,68	903.749.637,39
11/02/2001	12	31	8.661.434,90	4.413.517,06	4.247.917,83	899.501.719,56
11/03/2001	13	28	8.661.434,90	3.967.665,12	4.693.769,78	894.807.949,78
11/04/2001	14	31	8.661.434,90	4.369.849,78	4.291.585,12	890.516.364,67
11/05/2001	15	30	8.661.434,90	4.208.604,74	4.452.830,16	886.063.534,51
11/06/2001	16	31	8.661.434,90	4.327.145,89	4.334.289,01	881.729.245,50
11/07/2001	17	30	8.661.434,90	4.167.076,57	4.494.358,33	877.234.887,17
11/08/2001	18	31	8.661.434,90	4.284.030,65	4.377.404,25	872.857.482,92
11/09/2001	19	31	8.661.434,90	4.262.653,32	4.398.781,57	868.458.701,35
11/10/2001	20	30	8.661.434,90	4.104.359,62	4.557.075,28	863.901.626,07
11/11/2001	21	31	8.661.434,90	4.218.916,85	4.442.518,05	859.459.108,01
11/12/2001	22	30	8.661.434,90	4.061.827,29	4.599.607,61	854.859.500,41
11/01/2002	23	31	8.661.434,90	4.174.759,07	4.486.675,83	850.372.824,58
11/02/2002	24	31	8.661.434,90	4.152.848,11	4.508.586,79	845.864.237,79
11/03/2002	25	28	8.661.434,90	3.731.072,39	4.930.362,51	840.933.875,28
11/04/2002	26	31	8.661.434,90	4.106.752,42	4.554.682,48	836.379.192,80
11/05/2002	27	30	8.661.434,90	3.952.750,98	4.708.683,92	831.670.508,89
11/06/2002	28	31	8.661.434,90	4.061.514,20	4.599.920,70	827.070.588,19
11/07/2002	29	30	8.661.434,90	3.908.758,26	4.752.676,64	822.317.911,55
11/08/2002	30	31	8.661.434,90	4.015.840,21	4.645.594,69	817.672.316,86
11/09/2002	31	31	8.661.434,90	3.993.153,16	4.668.281,73	813.004.035,13
11/10/2002	32	30	8.661.434,90	3.842.279,34	4.819.155,55	808.184.879,57
11/11/2002	33	31	8.661.434,90	3.946.820,68	4.714.614,22	803.470.265,36
11/12/2002	34	30	8.661.434,90	3.797.222,49	4.864.212,41	798.606.052,94
11/01/2003	35	31	8.661.434,90	3.900.041,89	4.761.393,01	793.844.659,94
11/02/2003	36	31	8.661.434,90	3.876.789,33	4.784.645,57	789.060.014,37
11/03/2003	37	28	8.661.434,90	3.480.511,30	5.180.923,60	783.879.090,77
11/04/2003	38	31	8.661.434,90	3.828.121,86	4.833.313,04	779.045.777,73
11/05/2003	39	30	8.661.434,90	3.681.791,69	4.979.643,21	774.066.134,52
11/06/2003	40	31	8.661.434,90	3.780.199,68	4.881.235,21	769.184.899,31
11/07/2003	41	30	8.661.434,90	3.635.188,91	5.026.245,99	764.158.653,32
11/08/2003	42	31	8.661.434,90	3.731.815,89	4.929.619,01	759.229.034,31
11/09/2003	43	31	8.661.434,90	3.707.741,79	4.953.693,11	754.275.341,21
11/10/2003	44	30	8.661.434,90	3.564.725,93	5.096.708,97	749.178.632,24
11/11/2003	45	31	8.661.434,90	3.658.660,03	5.002.774,86	744.175.857,37
11/12/2003	46	30	8.661.434,90	3.516.995,49	5.144.439,41	739.031.417,96
11/01/2004	47	31	8.661.434,90	3.609.105,49	5.052.329,41	733.979.088,55
11/02/2004	48	31	8.661.434,90	3.584.432,12	5.077.002,77	728.902.085,78

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/03/2004	49	29	8.661.434,90	3.329.984,19	5.331.450,71	723.570.635,07
11/04/2004	50	31	8.661.434,90	3.533.601,80	5.127.833,10	718.442.801,97
11/05/2004	51	30	8.661.434,90	3.395.380,37	5.266.054,53	713.176.747,44
11/06/2004	52	31	8.661.434,90	3.482.842,61	5.178.592,29	707.998.155,15
11/07/2004	53	30	8.661.434,90	3.346.018,68	5.315.416,22	702.682.738,93
11/08/2004	54	31	8.661.434,90	3.431.594,47	5.229.840,43	697.452.898,50
11/09/2004	55	31	8.661.434,90	3.406.054,22	5.255.380,67	692.197.517,83
11/10/2004	56	30	8.661.434,90	3.271.344,43	5.390.090,46	686.807.427,37
11/11/2004	57	31	8.661.434,90	3.354.066,41	5.307.368,49	681.500.058,88
11/12/2004	58	30	8.661.434,90	3.220.787,95	5.440.646,95	676.059.411,93
11/01/2005	59	31	8.661.434,90	3.301.577,81	5.359.857,08	670.699.554,84
11/02/2005	60	31	8.661.434,90	3.275.402,62	5.386.032,28	665.313.522,57
11/03/2005	61	28	8.661.434,90	2.934.670,61	5.726.764,29	659.586.758,28
11/04/2005	62	31	8.661.434,90	3.221.132,59	5.440.302,30	654.146.455,97
11/05/2005	63	30	8.661.434,90	3.091.514,07	5.569.920,82	648.576.535,15
11/06/2005	64	31	8.661.434,90	3.167.363,49	5.494.071,41	643.082.463,74
11/07/2005	65	30	8.661.434,90	3.039.225,34	5.622.209,56	637.460.254,18
11/08/2005	66	31	8.661.434,90	3.113.076,45	5.548.358,45	631.911.895,73
11/09/2005	67	31	8.661.434,90	3.085.980,70	5.575.454,20	626.336.441,53
11/10/2005	68	30	8.661.434,90	2.960.083,18	5.701.351,72	620.635.089,82
11/11/2005	69	31	8.661.434,90	3.030.909,72	5.630.525,18	615.004.564,64
11/12/2005	70	30	8.661.434,90	2.906.528,42	5.754.906,48	609.249.658,16
11/01/2006	71	31	8.661.434,90	2.975.308,26	5.686.126,64	603.563.531,53
11/02/2006	72	31	8.661.434,90	2.947.539,71	5.713.895,19	597.849.636,34
11/03/2006	73	28	8.661.434,90	2.637.090,18	6.024.344,72	591.825.291,62
11/04/2006	74	31	8.661.434,90	2.890.215,29	5.771.219,60	586.054.072,02
11/05/2006	75	30	8.661.434,90	2.769.707,60	5.891.727,30	580.162.344,72
11/06/2006	76	31	8.661.434,90	2.833.258,57	5.828.176,32	574.334.168,40
11/07/2006	77	30	8.661.434,90	2.714.319,02	5.947.115,88	568.387.052,51
11/08/2006	78	31	8.661.434,90	2.775.753,21	5.885.681,69	562.501.370,82
11/09/2006	79	31	8.661.434,90	2.747.010,12	5.914.424,78	556.586.946,05
11/10/2006	80	30	8.661.434,90	2.630.445,16	6.030.989,74	550.555.956,30
11/11/2006	81	31	8.661.434,90	2.688.673,95	5.972.760,95	544.583.195,36
11/12/2006	82	30	8.661.434,90	2.573.715,10	6.087.719,80	538.495.475,56
11/01/2007	83	31	8.661.434,90	2.629.775,85	6.031.659,05	532.463.816,51
11/02/2007	84	31	8.661.434,90	2.600.319,87	6.061.115,03	526.402.701,49
11/03/2007	85	28	8.661.434,90	2.321.940,68	6.339.494,21	520.063.207,27
11/04/2007	86	31	8.661.434,90	2.539.760,73	6.121.674,17	513.941.533,11
11/05/2007	87	30	8.661.434,90	2.428.901,77	6.232.533,13	507.708.999,98
11/06/2007	88	31	8.661.434,90	2.479.428,20	6.182.006,70	501.526.993,28
11/07/2007	89	30	8.661.434,90	2.370.230,31	6.291.204,59	495.235.788,69
11/08/2007	90	31	8.661.434,90	2.418.514,50	6.242.920,40	488.992.868,29
11/09/2007	91	31	8.661.434,90	2.388.026,82	6.273.408,08	482.719.460,21
11/10/2007	92	30	8.661.434,90	2.281.345,39	6.380.089,50	476.339.370,71
11/11/2007	93	31	8.661.434,90	2.326.232,68	6.335.202,22	470.004.168,49
11/12/2007	94	30	8.661.434,90	2.221.252,58	6.440.182,32	463.563.986,17
11/01/2008	95	31	8.661.434,90	2.263.843,30	6.397.591,60	457.166.394,58
11/02/2008	96	31	8.661.434,90	2.232.600,27	6.428.834,63	450.737.559,95
11/03/2008	97	29	8.661.434,90	2.059.191,46	6.602.243,44	444.135.316,50
11/04/2008	98	31	8.661.434,90	2.168.962,20	6.492.472,70	437.642.843,80

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/05/2008	99	30	8.661.434,90	2.068.312,07	6.593.122,83	431.049.720,98
11/06/2008	100	31	8.661.434,90	2.105.057,88	6.556.377,01	424.493.343,96
11/07/2008	101	30	8.661.434,90	2.006.167,17	6.655.267,72	417.838.076,24
11/08/2008	102	31	8.661.434,90	2.040.538,00	6.620.896,90	411.217.179,34
11/09/2008	103	31	8.661.434,90	2.008.204,44	6.653.230,45	404.563.948,89
11/10/2008	104	30	8.661.434,90	1.911.980,31	6.749.454,59	397.814.494,30
11/11/2008	105	31	8.661.434,90	1.942.751,61	6.718.683,29	391.095.811,01
11/12/2008	106	30	8.661.434,90	1.848.329,52	6.813.105,38	384.282.705,63
11/01/2009	107	31	8.661.434,90	1.876.668,28	6.784.766,62	377.497.939,01
11/02/2009	108	31	8.661.434,90	1.843.534,46	6.817.900,44	370.680.038,57
11/03/2009	109	28	8.661.434,90	1.635.054,42	7.026.380,48	363.653.658,09
11/04/2009	110	31	8.661.434,90	1.775.925,06	6.885.509,84	356.768.148,25
11/05/2009	111	30	8.661.434,90	1.686.096,04	6.975.338,85	349.792.809,39
11/06/2009	112	31	8.661.434,90	1.708.234,75	6.953.200,15	342.839.609,24
11/07/2009	113	30	8.661.434,90	1.620.269,39	7.041.165,51	335.798.443,73
11/08/2009	114	31	8.661.434,90	1.639.892,40	7.021.542,50	328.776.901,23
11/09/2009	115	31	8.661.434,90	1.605.602,26	7.055.832,63	321.721.068,60
11/10/2009	116	30	8.661.434,90	1.520.462,58	7.140.972,31	314.580.096,28
11/11/2009	117	31	8.661.434,90	1.536.271,29	7.125.163,61	307.454.932,68
11/12/2009	118	30	8.661.434,90	1.453.040,44	7.208.394,46	300.246.538,22
11/01/2010	119	31	8.661.434,90	1.466.272,48	7.195.162,42	293.051.375,80
11/02/2010	120	31	8.661.434,90	1.431.134,46	7.230.300,44	285.821.075,36
11/03/2010	121	28	8.661.434,90	1.260.745,02	7.400.689,88	278.420.385,48
11/04/2010	122	31	8.661.434,90	1.359.683,12	7.301.751,78	271.118.633,70
11/05/2010	123	30	8.661.434,90	1.281.314,09	7.380.120,81	263.738.512,89
11/06/2010	124	31	8.661.434,90	1.287.983,29	7.373.451,61	256.365.061,28
11/07/2010	125	30	8.661.434,90	1.211.588,30	7.449.846,59	248.915.214,68
11/08/2010	126	31	8.661.434,90	1.215.592,79	7.445.842,10	241.469.372,58
11/09/2010	127	31	8.661.434,90	1.179.230,57	7.482.204,33	233.987.168,25
11/10/2010	128	30	8.661.434,90	1.105.829,77	7.555.605,13	226.431.563,12
11/11/2010	129	31	8.661.434,90	1.105.792,50	7.555.642,40	218.875.920,72
11/12/2010	130	30	8.661.434,90	1.034.413,60	7.627.021,30	211.248.899,42
11/01/2011	131	31	8.661.434,90	1.031.647,02	7.629.787,88	203.619.111,54
11/02/2011	132	31	8.661.434,90	994.386,48	7.667.048,41	195.952.063,13
11/03/2011	133	28	8.661.434,90	864.336,50	7.797.098,40	188.154.964,73
11/04/2011	134	31	8.661.434,90	918.866,37	7.742.568,53	180.412.396,20
11/05/2011	135	30	8.661.434,90	852.633,93	7.808.800,97	172.603.595,23
11/06/2011	136	31	8.661.434,90	842.920,30	7.818.514,60	164.785.080,63
11/07/2011	137	30	8.661.434,90	778.778,81	7.882.656,09	156.902.424,54
11/08/2011	138	31	8.661.434,90	766.242,66	7.895.192,24	149.007.232,30
11/09/2011	139	31	8.661.434,90	727.686,00	7.933.748,89	141.073.483,41
11/10/2011	140	30	8.661.434,90	666.717,15	7.994.717,75	133.078.765,66
11/11/2011	141	31	8.661.434,90	649.898,36	8.011.536,54	125.067.229,12
11/12/2011	142	30	8.661.434,90	591.071,15	8.070.363,75	116.996.865,37
11/01/2012	143	31	8.661.434,90	571.361,40	8.090.073,49	108.906.791,88
11/02/2012	144	31	8.661.434,90	531.853,03	8.129.581,87	100.777.210,01
11/03/2012	145	29	8.661.434,90	460.399,99	8.201.034,90	92.576.175,11
11/04/2012	146	31	8.661.434,90	452.101,46	8.209.333,44	84.366.841,67
11/05/2012	147	30	8.661.434,90	398.720,01	8.262.714,89	76.104.126,77
11/06/2012	148	31	8.661.434,90	371.659,19	8.289.775,70	67.814.351,07

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/07/2012	149	30	8.661.434,90	320.492,48	8.340.942,42	59.473.408,65
11/08/2012	150	31	8.661.434,90	290.442,06	8.370.992,84	51.102.415,81
11/09/2012	151	31	8.661.434,90	249.561,80	8.411.873,10	42.690.542,71
11/10/2012	152	30	8.661.434,90	201.756,67	8.459.678,22	34.230.864,49
11/11/2012	153	31	8.661.434,90	167.168,54	8.494.266,36	25.736.598,13
11/12/2012	154	30	8.661.434,90	121.631,87	8.539.803,03	17.196.795,10
11/01/2013	155	31	8.661.434,90	83.981,61	8.577.453,29	8.619.341,81
11/02/2013	156	31	8.661.434,90	42.093,09	8.619.341,81	0,00
			1.351.183.844,03	**401.183.844,03**	950.000.000,00	

Mutuo 11.2.2000 – piano di ammortamento in capitalizzazione semplice equilibrio finale (tabella B)

data	tempo	importo rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
	0				950.000.000,0000
11/03/2000	1	7.760.086,48	2.612.074,12	5.148.012,36	944.851.987,64
11/04/2000	2	7.760.086,48	2.605.082,20	5.155.004,28	939.696.983,37
11/05/2000	3	7.760.086,48	2.598.032,29	5.162.054,19	934.534.929,18
11/06/2000	4	7.760.086,48	2.590.923,74	5.169.162,73	929.365.766,45
11/07/2000	5	7.760.086,48	2.583.755,91	5.176.330,57	924.189.435,88
11/08/2000	6	7.760.086,48	2.576.528,12	5.183.558,35	919.005.877,53
11/09/2000	7	7.760.086,48	2.569.239,72	5.190.846,76	913.815.030,77
11/10/2000	8	7.760.086,48	2.561.890,02	5.198.196,46	908.616.834,31
11/11/2000	9	7.760.086,48	2.554.478,33	5.205.608,15	903.411.226,16
11/12/2000	10	7.760.086,48	2.547.003,95	5.213.082,53	898.198.143,63
11/01/2001	11	7.760.086,48	2.539.466,17	5.220.620,31	892.977.523,33
11/02/2001	12	7.760.086,48	2.531.864,28	5.228.222,20	887.749.301,13
11/03/2001	13	7.760.086,48	2.524.197,54	5.235.888,93	882.513.412,20
11/04/2001	14	7.760.086,48	2.516.465,22	5.243.621,25	877.269.790,94
11/05/2001	15	7.760.086,48	2.508.666,57	5.251.419,91	872.018.371,03
11/06/2001	16	7.760.086,48	2.500.800,81	5.259.285,66	866.759.085,37
11/07/2001	17	7.760.086,48	2.492.867,20	5.267.219,28	861.491.866,09
11/08/2001	18	7.760.086,48	2.484.864,93	5.275.221,55	856.216.644,54
11/09/2001	19	7.760.086,48	2.476.793,21	5.283.293,26	850.933.351,28
11/10/2001	20	7.760.086,48	2.468.651,25	5.291.435,23	845.641.916,04
11/11/2001	21	7.760.086,48	2.460.438,21	5.299.648,26	840.342.267,78
11/12/2001	22	7.760.086,48	2.452.153,28	5.307.933,20	835.034.334,59
11/01/2002	23	7.760.086,48	2.443.795,61	5.316.290,87	829.718.043,72
11/02/2002	24	7.760.086,48	2.435.364,34	5.324.722,13	824.393.321,59
11/03/2002	25	7.760.086,48	2.426.858,62	5.333.227,86	819.060.093,73
11/04/2002	26	7.760.086,48	2.418.277,56	5.341.808,92	813.718.284,81
11/05/2002	27	7.760.086,48	2.409.620,26	5.350.466,22	808.367.818,59
11/06/2002	28	7.760.086,48	2.400.885,82	5.359.200,65	803.008.617,94
11/07/2002	29	7.760.086,48	2.392.073,33	5.368.013,14	797.640.604,80
11/08/2002	30	7.760.086,48	2.383.181,85	5.376.904,62	792.263.700,18
11/09/2002	31	7.760.086,48	2.374.210,44	5.385.876,04	786.877.824,14
11/10/2002	32	7.760.086,48	2.365.158,12	5.394.928,35	781.482.895,78
11/11/2002	33	7.760.086,48	2.356.023,94	5.404.062,54	776.078.833,24
11/12/2002	34	7.760.086,48	2.346.806,88	5.413.279,59	770.665.553,65
11/01/2003	35	7.760.086,48	2.337.505,97	5.422.580,51	765.242.973,14
11/02/2003	36	7.760.086,48	2.328.120,16	5.431.966,32	759.811.006,82
11/03/2003	37	7.760.086,48	2.318.648,42	5.441.438,05	754.369.568,76
11/04/2003	38	7.760.086,48	2.309.089,71	5.450.996,77	748.918.572,00
11/05/2003	39	7.760.086,48	2.299.442,95	5.460.643,52	743.457.928,47
11/06/2003	40	7.760.086,48	2.289.707,06	5.470.379,41	737.987.549,06
11/07/2003	41	7.760.086,48	2.279.880,94	5.480.205,53	732.507.343,53

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/08/2003	42	7.760.086,48	2.269.963,47	5.490.123,00	727.017.220,53
11/09/2003	43	7.760.086,48	2.259.953,52	5.500.132,96	721.517.087,57
11/10/2003	44	7.760.086,48	2.249.849,92	5.510.236,56	716.006.851,01
11/11/2003	45	7.760.086,48	2.239.651,51	5.520.434,96	710.486.416,05
11/12/2003	46	7.760.086,48	2.229.357,10	5.530.729,37	704.955.686,67
11/01/2004	47	7.760.086,48	2.218.965,48	5.541.120,99	699.414.565,68
11/02/2004	48	7.760.086,48	2.208.475,43	5.551.611,05	693.862.954,63
11/03/2004	49	7.760.086,48	2.197.885,68	5.562.200,79	688.300.753,84
11/04/2004	50	7.760.086,48	2.187.194,99	5.572.891,49	682.727.862,36
11/05/2004	51	7.760.086,48	2.176.402,06	5.583.684,42	677.144.177,93
11/06/2004	52	7.760.086,48	2.165.505,57	5.594.580,90	671.549.597,03
11/07/2004	53	7.760.086,48	2.154.504,22	5.605.582,26	665.944.014,77
11/08/2004	54	7.760.086,48	2.143.396,63	5.616.689,84	660.327.324,93
11/09/2004	55	7.760.086,48	2.132.181,45	5.627.905,03	654.699.419,90
11/10/2004	56	7.760.086,48	2.120.857,28	5.639.229,20	649.060.190,70
11/11/2004	57	7.760.086,48	2.109.422,69	5.650.663,79	643.409.526,92
11/12/2004	58	7.760.086,48	2.097.876,26	5.662.210,22	637.747.316,70
11/01/2005	59	7.760.086,48	2.086.216,51	5.673.869,97	632.073.446,73
11/02/2005	60	7.760.086,48	2.074.441,96	5.685.644,51	626.387.802,22
11/03/2005	61	7.760.086,48	2.062.551,10	5.697.535,37	620.690.266,85
11/04/2005	62	7.760.086,48	2.050.542,39	5.709.544,08	614.980.722,76
11/05/2005	63	7.760.086,48	2.038.414,27	5.721.672,21	609.259.050,56
11/06/2005	64	7.760.086,48	2.026.165,15	5.733.921,33	603.525.129,23
11/07/2005	65	7.760.086,48	2.013.793,41	5.746.293,07	597.778.836,16
11/08/2005	66	7.760.086,48	2.001.297,41	5.758.789,06	592.020.047,10
11/09/2005	67	7.760.086,48	1.988.675,49	5.771.410,99	586.248.636,11
11/10/2005	68	7.760.086,48	1.975.925,94	5.784.160,53	580.464.475,58
11/11/2005	69	7.760.086,48	1.963.047,04	5.797.039,43	574.667.436,15
11/12/2005	70	7.760.086,48	1.950.037,04	5.810.049,44	568.857.386,70
11/01/2006	71	7.760.086,48	1.936.894,14	5.823.192,34	563.034.194,37
11/02/2006	72	7.760.086,48	1.923.616,53	5.836.469,95	557.197.724,42
11/03/2006	73	7.760.086,48	1.910.202,36	5.849.884,11	551.347.840,31
11/04/2006	74	7.760.086,48	1.896.649,76	5.863.436,71	545.484.403,59
11/05/2006	75	7.760.086,48	1.882.956,82	5.877.129,66	539.607.273,94
11/06/2006	76	7.760.086,48	1.869.121,58	5.890.964,89	533.716.309,04
11/07/2006	77	7.760.086,48	1.855.142,07	5.904.944,40	527.811.364,64
11/08/2006	78	7.760.086,48	1.841.016,29	5.919.070,19	521.892.294,45
11/09/2006	79	7.760.086,48	1.826.742,17	5.933.344,31	515.958.950,14
11/10/2006	80	7.760.086,48	1.812.317,63	5.947.768,84	510.011.181,29
11/11/2006	81	7.760.086,48	1.797.740,56	5.962.345,91	504.048.835,38
11/12/2006	82	7.760.086,48	1.783.008,80	5.977.077,68	498.071.757,70
11/01/2007	83	7.760.086,48	1.768.120,15	5.991.966,33	492.079.791,37
11/02/2007	84	7.760.086,48	1.753.072,37	6.007.014,11	486.072.777,26
11/03/2007	85	7.760.086,48	1.737.863,19	6.022.223,29	480.050.553,97
11/04/2007	86	7.760.086,48	1.722.490,29	6.037.596,19	474.012.957,78
11/05/2007	87	7.760.086,48	1.706.951,31	6.053.135,16	467.959.822,62
11/06/2007	88	7.760.086,48	1.691.243,86	6.068.842,62	461.890.980,00
11/07/2007	89	7.760.086,48	1.675.365,48	6.084.720,99	455.806.259,01
11/08/2007	90	7.760.086,48	1.659.313,70	6.100.772,78	449.705.486,23
11/09/2007	91	7.760.086,48	1.643.085,97	6.117.000,51	443.588.485,73
11/10/2007	92	7.760.086,48	1.626.679,71	6.133.406,76	437.455.078,97
11/11/2007	93	7.760.086,48	1.610.092,31	6.149.994,17	431.305.084,80
11/12/2007	94	7.760.086,48	1.593.321,06	6.166.765,41	425.138.319,38
11/01/2008	95	7.760.086,48	1.576.363,27	6.183.723,21	418.954.596,18
11/02/2008	96	7.760.086,48	1.559.216,13	6.200.870,34	412.753.725,83
11/03/2008	97	7.760.086,48	1.541.876,84	6.218.209,64	406.535.516,20
11/04/2008	98	7.760.086,48	1.524.342,50	6.235.743,98	400.299.772,22
11/05/2008	99	7.760.086,48	1.506.610,17	6.253.476,30	394.046.295,91
11/06/2008	100	7.760.086,48	1.488.676,87	6.271.409,60	387.774.886,31

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

11/07/2008	101	7.760.086,48	1.470.539,55	6.289.546,92	381.485.339,38
11/08/2008	102	7.760.086,48	1.452.195,10	6.307.891,37	375.177.448,01
11/09/2008	103	7.760.086,48	1.433.640,36	6.326.446,12	368.851.001,89
11/10/2008	104	7.760.086,48	1.414.872,09	6.345.214,39	362.505.787,50
11/11/2008	105	7.760.086,48	1.395.887,01	6.364.199,47	356.141.588,04
11/12/2008	106	7.760.086,48	1.376.681,77	6.383.404,71	349.758.183,33
11/01/2009	107	7.760.086,48	1.357.252,95	6.402.833,53	343.355.349,80
11/02/2009	108	7.760.086,48	1.337.597,06	6.422.489,42	336.932.860,38
11/03/2009	109	7.760.086,48	1.317.710,56	6.442.375,92	330.490.484,46
11/04/2009	110	7.760.086,48	1.297.589,82	6.462.496,66	324.027.987,80
11/05/2009	111	7.760.086,48	1.277.231,14	6.482.855,33	317.545.132,47
11/06/2009	112	7.760.086,48	1.256.630,77	6.503.455,70	311.041.676,77
11/07/2009	113	7.760.086,48	1.235.784,86	6.524.301,61	304.517.375,15
11/08/2009	114	7.760.086,48	1.214.689,50	6.545.396,98	297.971.978,17
11/09/2009	115	7.760.086,48	1.193.340,68	6.566.745,80	291.405.232,37
11/10/2009	116	7.760.086,48	1.171.734,33	6.588.352,15	284.816.880,22
11/11/2009	117	7.760.086,48	1.149.866,29	6.610.220,19	278.206.660,03
11/12/2009	118	7.760.086,48	1.127.732,32	6.632.354,16	271.574.305,87
11/01/2010	119	7.760.086,48	1.105.328,09	6.654.758,39	264.919.547,49
11/02/2010	120	7.760.086,48	1.082.649,18	6.677.437,30	258.242.110,19
11/03/2010	121	7.760.086,48	1.059.691,09	6.700.395,39	251.541.714,80
11/04/2010	122	7.760.086,48	1.036.449,20	6.723.637,28	244.818.077,53
11/05/2010	123	7.760.086,48	1.012.918,83	6.747.167,65	238.070.909,88
11/06/2010	124	7.760.086,48	989.095,18	6.770.991,29	231.299.918,59
11/07/2010	125	7.760.086,48	964.973,36	6.795.113,12	224.504.805,47
11/08/2010	126	7.760.086,48	940.548,37	6.819.538,11	217.685.267,36
11/09/2010	127	7.760.086,48	915.815,10	6.844.271,38	210.840.995,98
11/10/2010	128	7.760.086,48	890.768,35	6.869.318,12	203.971.677,86
11/11/2010	129	7.760.086,48	865.402,80	6.894.683,67	197.076.994,18
11/12/2010	130	7.760.086,48	839.713,02	6.920.373,46	190.156.620,72
11/01/2011	131	7.760.086,48	813.693,45	6.946.393,03	183.210.227,69
11/02/2011	132	7.760.086,48	787.338,42	6.972.748,05	176.237.479,64
11/03/2011	133	7.760.086,48	760.642,15	6.999.444,32	169.238.035,32
11/04/2011	134	7.760.086,48	733.598,72	7.026.487,76	162.211.547,56
11/05/2011	135	7.760.086,48	706.202,08	7.053.884,40	155.157.663,16
11/06/2011	136	7.760.086,48	678.446,06	7.081.640,42	148.076.022,74
11/07/2011	137	7.760.086,48	650.324,33	7.109.762,15	140.966.260,60
11/08/2011	138	7.760.086,48	621.830,46	7.138.256,02	133.828.004,58
11/09/2011	139	7.760.086,48	592.957,83	7.167.128,64	126.660.875,93
11/10/2011	140	7.760.086,48	563.699,72	7.196.386,76	119.464.489,18
11/11/2011	141	7.760.086,48	534.049,22	7.226.037,25	112.238.451,92
11/12/2011	142	7.760.086,48	503.999,30	7.256.087,18	104.982.364,74
11/01/2012	143	7.760.086,48	473.542,73	7.286.543,74	97.695.821,00
11/02/2012	144	7.760.086,48	442.672,16	7.317.414,32	90.378.406,68
11/03/2012	145	7.760.086,48	411.380,04	7.348.706,43	83.029.700,25
11/04/2012	146	7.760.086,48	379.658,67	7.380.427,81	75.649.272,44
11/05/2012	147	7.760.086,48	347.500,15	7.412.586,32	68.236.686,12
11/06/2012	148	7.760.086,48	314.896,42	7.445.190,05	60.791.496,06
11/07/2012	149	7.760.086,48	281.839,23	7.478.247,25	53.313.248,82
11/08/2012	150	7.760.086,48	248.320,11	7.511.766,36	45.801.482,45
11/09/2012	151	7.760.086,48	214.330,44	7.545.756,04	38.255.726,41
11/10/2012	152	7.760.086,48	179.861,35	7.580.225,13	30.675.501,28
11/11/2012	153	7.760.086,48	144.903,79	7.615.182,69	23.060.318,59
11/12/2012	154	7.760.086,48	109.448,48	7.650.638,00	15.409.680,59
11/01/2013	155	7.760.086,48	73.485,93	7.686.600,54	7.723.080,05
11/02/2013	156	7.760.086,48	37.006,43	7.723.080,05	0,00
		1.210.573.490,32	**260.573.490,32**	950.000.000,00	

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862edf61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Mutuo 12.9.2003 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella C – parte 1)

data	t	gg	tasso periodale	1 + i	produttoria	valori attuali
12/09/2003	0					
12/10/2003	1	30	0,0030	1,0030	1,00300000000000	0,997008973080758
12/11/2003	2	31	0,0031	1,0031	1,00610930000000	0,993927796910336
12/12/2003	3	30	0,0030	1,0030	1,00912762790000	0,990954932113994
12/01/2004	4	31	0,0031	1,0031	1,01225592354649	0,987892465471033
12/02/2004	5	31	0,0031	1,0031	1,01539391690948	0,984839463135314
12/03/2004	6	29	0,0029	1,0029	1,01833855926852	0,981991687242311
12/04/2004	7	31	0,0031	1,0031	1,02149540880225	0,978956920787869
12/05/2004	8	30	0,0030	1,0030	1,02455989502866	0,976028834285014
12/06/2004	9	31	0,0031	1,0031	1,02773603070325	0,973012495548812
12/07/2004	10	30	0,0030	1,0030	1,03081923879536	0,970102188981867
12/08/2004	11	31	0,0031	1,0031	1,03401477843563	0,967104166067059
12/09/2004	12	31	0,0031	1,0031	1,03722022424878	0,964115408301325
12/10/2004	13	30	0,0030	1,0030	1,04033188492152	0,961231713161839
12/11/2004	14	31	0,0031	1,0031	1,04355691376478	0,958261103740244
12/12/2004	15	30	0,0030	1,0030	1,04668758450607	0,955394918983295
12/01/2005	16	31	0,0031	1,0031	1,04993231601804	0,952442347705408
12/02/2005	17	31	0,0031	1,0031	1,05318710619770	0,949498901111961
12/03/2005	18	28	0,0028	1,0028	1,05613603009505	0,946847727475030
12/04/2005	19	31	0,0031	1,0031	1,05941005178835	0,943921570606151
12/05/2005	20	30	0,0030	1,0030	1,06258828194371	0,941098275778815
12/06/2005	21	31	0,0031	1,0031	1,06588230561774	0,938189887128716
12/07/2005	22	30	0,0030	1,0030	1,06907995253459	0,935383735920953
12/08/2005	23	31	0,0031	1,0031	1,07239410038745	0,932493007597401
12/09/2005	24	31	0,0031	1,0031	1,07571852209865	0,929611212837605
12/10/2005	25	30	0,0030	1,0030	1,07894567766494	0,926830720675578
12/11/2005	26	31	0,0031	1,0031	1,08229040926571	0,923966424758825
12/12/2005	27	30	0,0030	1,0030	1,08553728049350	0,921202816309896
12/01/2006	28	31	0,0031	1,0031	1,08890244606303	0,918355912979659
12/02/2006	29	31	0,0031	1,0031	1,09227804364583	0,915517807775554
12/03/2006	30	28	0,0028	1,0028	1,09533642216804	0,912961515532065
12/04/2006	31	31	0,0031	1,0031	1,09873196507676	0,910140081280096
12/05/2006	32	30	0,0030	1,0030	1,10202816097199	0,907417827796706
12/06/2006	33	31	0,0031	1,0031	1,10544444827100	0,904613525866520
12/07/2006	34	30	0,0030	1,0030	1,10876078161581	0,901907802459142
12/08/2006	35	31	0,0031	1,0031	1,11219794003882	0,899120528819801
12/09/2006	36	31	0,0031	1,0031	1,11564575365294	0,896341869025821
12/10/2006	37	30	0,0030	1,0030	1,11899269091390	0,893660886366721
12/11/2006	38	31	0,0031	1,0031	1,12246156825574	0,890899099159327
12/12/2006	39	30	0,0030	1,0030	1,12582895296050	0,888234395971412
12/01/2007	40	31	0,0031	1,0031	1,12931902271468	0,885489378896832
12/02/2007	41	31	0,0031	1,0031	1,13281991168510	0,882752845077093
12/03/2007	42	28	0,0028	1,0028	1,13599180743781	0,880288038569100
12/04/2007	43	31	0,0031	1,0031	1,13951338204087	0,877567579073970
12/05/2007	44	30	0,0030	1,0030	1,14293192218699	0,874942750821506
12/06/2007	45	31	0,0031	1,0031	1,14647501114577	0,872238810508928
12/07/2007	46	30	0,0030	1,0030	1,14991443617921	0,869629920746688
12/08/2007	47	31	0,0031	1,0031	1,15347917093137	0,866942399308831
12/09/2007	48	31	0,0031	1,0031	1,15705495636125	0,864263183440166
12/10/2007	49	30	0,0030	1,0030	1,16052612123034	0,861678148993187
12/11/2007	50	31	0,0031	1,0031	1,16412375220615	0,859015201867397
12/12/2007	51	30	0,0030	1,0030	1,16761612346277	0,856445864274574
12/01/2008	52	31	0,0031	1,0031	1,17123573344551	0,853799087104550
12/02/2008	53	31	0,0031	1,0031	1,17486656421919	0,851160489586830
12/03/2008	54	29	0,0029	1,0029	1,17827367725542	0,848699261727820
12/04/2008	55	31	0,0031	1,0031	1,18192632565491	0,846076424810906

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/05/2008	56	30	0,0030	1,0030	1,18547210463188	0,843545787448560
12/06/2008	57	31	0,0031	1,0031	1,18914706815624	0,840938876930077
12/07/2008	58	30	0,0030	1,0030	1,19271450936071	0,838423606111742
12/08/2008	59	31	0,0031	1,0031	1,19641192433972	0,835832525283363
12/09/2008	60	31	0,0031	1,0031	1,20012080130518	0,833249451982218
12/10/2008	61	30	0,0030	1,0030	1,20372116370909	0,830757180440896
12/11/2008	62	31	0,0031	1,0031	1,20745269931659	0,828189792085431
12/12/2008	63	30	0,0030	1,0030	1,21107505741454	0,825712654123062
12/01/2009	64	31	0,0031	1,0031	1,21482939009253	0,823160855471101
12/02/2009	65	31	0,0031	1,0031	1,21859536120181	0,820616942947962
12/03/2009	66	28	0,0028	1,0028	1,22200742821318	0,818325631180657
12/04/2009	67	31	0,0031	1,0031	1,22579565124064	0,815796661529914
12/05/2009	68	30	0,0030	1,0030	1,22947303819436	0,813356591754650
12/06/2009	69	31	0,0031	1,0031	1,23328440461276	0,810842978521234
12/07/2009	70	30	0,0030	1,0030	1,23698425782660	0,808417725345199
12/08/2009	71	31	0,0031	1,0031	1,24081890902586	0,805919375281825
12/09/2009	72	31	0,0031	1,0031	1,24466544764384	0,803428746168702
12/10/2009	73	30	0,0030	1,0030	1,24839944398678	0,801025669161218
12/11/2009	74	31	0,0031	1,0031	1,25226948226314	0,798550163653891
12/12/2009	75	30	0,0030	1,0030	1,25602629070992	0,796161678618037
12/01/2010	76	31	0,0031	1,0031	1,25991997221113	0,793701204882900
12/02/2010	77	31	0,0031	1,0031	1,26382572412498	0,791248335044263
12/03/2010	78	28	0,0028	1,0028	1,26736443615253	0,789039025772101
12/04/2010	79	31	0,0031	1,0031	1,27129326590460	0,786600564023628
12/05/2010	80	30	0,0030	1,0030	1,27510714570232	0,784247820561942
12/06/2010	81	31	0,0031	1,0031	1,27905997785399	0,781824165648432
12/07/2010	82	30	0,0030	1,0030	1,28289715778756	0,779485708522863
12/08/2010	83	31	0,0031	1,0031	1,28687413897670	0,777076770534207
12/09/2010	84	31	0,0031	1,0031	1,29086344880753	0,774675277174964
12/10/2010	85	30	0,0030	1,0030	1,29473603915395	0,772358202567263
12/11/2010	86	31	0,0031	1,0031	1,29874972087533	0,769971291563416
12/12/2010	87	30	0,0030	1,0030	1,30264597003795	0,767668286703306
12/01/2011	88	31	0,0031	1,0031	1,30668417254507	0,765295869507832
12/02/2011	89	31	0,0031	1,0031	1,31073489347996	0,762930784077193
12/03/2011	90	28	0,0028	1,0028	1,31440495118170	0,760800542558030
12/04/2011	91	31	0,0031	1,0031	1,31847960653037	0,758449349574349
12/05/2011	92	30	0,0030	1,0030	1,32243504534996	0,756180807152891
12/06/2011	93	31	0,0031	1,0031	1,32653459399054	0,753843891090510
12/07/2011	94	30	0,0030	1,0030	1,33051419777251	0,751589123719352
12/08/2011	95	31	0,0031	1,0031	1,33463879178561	0,749266397885906
12/09/2011	96	31	0,0031	1,0031	1,33877617204014	0,746950850250130
12/10/2011	97	30	0,0030	1,0030	1,34279250055626	0,744716700149681
12/11/2011	98	31	0,0031	1,0031	1,34695515730799	0,742415212989414
12/12/2011	99	30	0,0030	1,0030	1,35099602277991	0,740194629102108
12/01/2012	100	31	0,0031	1,0031	1,35518411045053	0,737907117039286
12/02/2012	101	31	0,0031	1,0031	1,35938518119293	0,735626674348805
12/03/2012	102	29	0,0029	1,0029	1,36332739821839	0,733499525724205
12/04/2012	103	31	0,0031	1,0031	1,36755371315286	0,731232704340748
12/05/2012	104	30	0,0030	1,0030	1,37165637429232	0,729045567637835
12/06/2012	105	31	0,0031	1,0031	1,37590850905263	0,726792510854187
12/07/2012	106	30	0,0030	1,0030	1,38003623457979	0,724618654889518
12/08/2012	107	31	0,0031	1,0031	1,38431434690698	0,722379279124233
12/09/2012	108	31	0,0031	1,0031	1,38860572138240	0,720146823969926
12/10/2012	109	30	0,0030	1,0030	1,39277153854654	0,717992845433625
12/11/2012	110	31	0,0031	1,0031	1,39708913031604	0,715773946200404
12/12/2012	111	30	0,0030	1,0030	1,40128039770698	0,713633047059227
12/01/2013	112	31	0,0031	1,0031	1,40562436693988	0,711427621432785
12/02/2013	113	31	0,0031	1,0031	1,40998180247739	0,709229011497144
12/03/2013	114	28	0,0028	1,0028	1,41392975152433	0,707248715094878

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/04/2013	115	31	0,0031	1,0031	1,41831293375405	0,705063019733704
12/05/2013	116	30	0,0030	1,0030	1,42256787255531	0,702954157261918
12/06/2013	117	31	0,0031	1,0031	1,42697783296024	0,700781733886868
12/07/2013	118	30	0,0030	1,0030	1,43125876645912	0,698685676856300
12/08/2013	119	31	0,0031	1,0031	1,43569566863514	0,696526444877180
12/09/2013	120	31	0,0031	1,0031	1,44014632520791	0,694373885831104
12/10/2013	121	30	0,0030	1,0030	1,44446676418353	0,692296994846564
12/11/2013	122	31	0,0031	1,0031	1,44894461115250	0,690157506576178
12/12/2013	123	30	0,0030	1,0030	1,45329144498596	0,688093226895492
12/01/2014	124	31	0,0031	1,0031	1,45779664846542	0,685966730032391
12/02/2014	125	31	0,0031	1,0031	1,46231581807566	0,683846804937086
12/03/2014	126	28	0,0028	1,0028	1,46641030236627	0,681937380272324
12/04/2014	127	31	0,0031	1,0031	1,47095617430361	0,679829907558891
12/05/2014	128	30	0,0030	1,0030	1,47536904282652	0,677796518004876
12/06/2014	129	31	0,0031	1,0031	1,47994268685928	0,675701842293766
12/07/2014	130	30	0,0030	1,0030	1,48438251491986	0,673680799894084
12/08/2014	131	31	0,0031	1,0031	1,48898410071611	0,671598843479298
12/09/2014	132	31	0,0031	1,0031	1,49359995142833	0,669523321183628
12/10/2014	133	30	0,0030	1,0030	1,49808075128261	0,667520758906908
12/11/2014	134	31	0,0031	1,0031	1,50272480161159	0,665457839604135
12/12/2014	135	30	0,0030	1,0030	1,50723297601642	0,663467437292258
12/01/2015	136	31	0,0031	1,0031	1,51190539824207	0,661417044454449
12/02/2015	137	31	0,0031	1,0031	1,51659230497663	0,659372988191057
12/03/2015	138	28	0,0028	1,0028	1,52083876343056	0,657531898874209
12/04/2015	139	31	0,0031	1,0031	1,52555336359719	0,655499849341251
12/05/2015	140	30	0,0030	1,0030	1,53013002368799	0,653539231646312
12/06/2015	141	31	0,0031	1,0031	1,53487342676142	0,651519521130807
12/07/2015	142	30	0,0030	1,0030	1,53947804704170	0,649570808704693
12/08/2015	143	31	0,0031	1,0031	1,54425042898753	0,647563362281620
12/09/2015	144	31	0,0031	1,0031	1,54903760531739	0,645562119710517
12/10/2015	145	30	0,0030	1,0030	1,55368471813335	0,643631226032420
12/11/2015	146	31	0,0031	1,0031	1,55850114075956	0,641642135412641
12/12/2015	147	30	0,0030	1,0030	1,56317664418184	0,639722966513101
12/01/2016	148	31	0,0031	1,0031	1,56802249177880	0,637745954055529
12/02/2016	149	31	0,0031	1,0031	1,57288336150332	0,635775051396201
12/03/2016	150	29	0,0029	1,0029	1,57744472325168	0,633936635154254
12/04/2016	151	31	0,0031	1,0031	1,58233480189376	0,631977504889097
12/05/2016	152	30	0,0030	1,0030	1,58708180629944	0,630087243159618
12/06/2016	153	31	0,0031	1,0031	1,59200175989897	0,628140009131311
12/07/2016	154	30	0,0030	1,0030	1,59677776517866	0,626261225454947
12/08/2016	155	31	0,0031	1,0031	1,60172777625072	0,624325815427123
12/09/2016	156	31	0,0031	1,0031	1,60669313235709	0,622396386628574
						124,044287891117000

Mutuo 12.9.2003 – piano di ammortamento in capitalizzazione composta (tabella C – parte 2)

data	t	gg	rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
12/09/2003						1.200.000,00
12/10/2003	1	30	9.673,96	3.600,00	6.073,96	1.193.926,04
12/11/2003	2	31	9.673,96	3.701,17	5.972,79	1.187.953,24
12/12/2003	3	30	9.673,96	3.563,86	6.110,10	1.181.843,14
12/01/2004	4	31	9.673,96	3.663,71	6.010,25	1.175.832,89
12/02/2004	5	31	9.673,96	3.645,08	6.028,88	1.169.804,01
12/03/2004	6	29	9.673,96	3.392,43	6.281,53	1.163.522,47
12/04/2004	7	31	9.673,96	3.606,92	6.067,04	1.157.455,43
12/05/2004	8	30	9.673,96	3.472,37	6.201,60	1.151.253,83
12/06/2004	9	31	9.673,96	3.568,89	6.105,08	1.145.148,75
12/07/2004	10	30	9.673,96	3.435,45	6.238,52	1.138.910,23

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/08/2004	11	31	9.673,96	3.530,62	6.143,34	1.132.766,89
12/09/2004	12	31	9.673,96	3.511,58	6.162,39	1.126.604,51
12/10/2004	13	30	9.673,96	3.379,81	6.294,15	1.120.310,35
12/11/2004	14	31	9.673,96	3.472,96	6.201,00	1.114.109,35
12/12/2004	15	30	9.673,96	3.342,33	6.331,64	1.107.777,72
12/01/2005	16	31	9.673,96	3.434,11	6.239,85	1.101.537,86
12/02/2005	17	31	9.673,96	3.414,77	6.259,20	1.095.278,67
12/03/2005	18	28	9.673,96	3.066,78	6.607,18	1.088.671,48
12/04/2005	19	31	9.673,96	3.374,88	6.299,08	1.082.372,40
12/05/2005	20	30	9.673,96	3.247,12	6.426,85	1.075.945,55
12/06/2005	21	31	9.673,96	3.335,43	6.338,53	1.069.607,02
12/07/2005	22	30	9.673,96	3.208,82	6.465,14	1.063.141,88
12/08/2005	23	31	9.673,96	3.295,74	6.378,22	1.056.763,65
12/09/2005	24	31	9.673,96	3.275,97	6.398,00	1.050.365,66
12/10/2005	25	30	9.673,96	3.151,10	6.522,87	1.043.842,79
12/11/2005	26	31	9.673,96	3.235,91	6.438,05	1.037.404,74
12/12/2005	27	30	9.673,96	3.112,21	6.561,75	1.030.842,99
12/01/2006	28	31	9.673,96	3.195,61	6.478,35	1.024.364,64
12/02/2006	29	31	9.673,96	3.175,53	6.498,43	1.017.866,20
12/03/2006	30	28	9.673,96	2.850,03	6.823,94	1.011.042,26
12/04/2006	31	31	9.673,96	3.134,23	6.539,73	1.004.502,53
12/05/2006	32	30	9.673,96	3.013,51	6.660,46	997.842,07
12/06/2006	33	31	9.673,96	3.093,31	6.580,65	991.261,42
12/07/2006	34	30	9.673,96	2.973,78	6.700,18	984.561,24
12/08/2006	35	31	9.673,96	3.052,14	6.621,82	977.939,42
12/09/2006	36	31	9.673,96	3.031,61	6.642,35	971.297,06
12/10/2006	37	30	9.673,96	2.913,89	6.760,07	964.536,99
12/11/2006	38	31	9.673,96	2.990,06	6.683,90	957.853,09
12/12/2006	39	30	9.673,96	2.873,56	6.800,40	951.052,69
12/01/2007	40	31	9.673,96	2.948,26	6.725,70	944.326,99
12/02/2007	41	31	9.673,96	2.927,41	6.746,55	937.580,43
12/03/2007	42	28	9.673,96	2.625,23	7.048,74	930.531,70
12/04/2007	43	31	9.673,96	2.884,65	6.789,32	923.742,38
12/05/2007	44	30	9.673,96	2.771,23	6.902,74	916.839,64
12/06/2007	45	31	9.673,96	2.842,20	6.831,76	910.007,88
12/07/2007	46	30	9.673,96	2.730,02	6.943,94	903.063,94
12/08/2007	47	31	9.673,96	2.799,50	6.874,47	896.189,47
12/09/2007	48	31	9.673,96	2.778,19	6.895,78	889.293,70
12/10/2007	49	30	9.673,96	2.667,88	7.006,08	882.287,61
12/11/2007	50	31	9.673,96	2.735,09	6.938,87	875.348,74
12/12/2007	51	30	9.673,96	2.626,05	7.047,92	868.300,82
12/01/2008	52	31	9.673,96	2.691,73	6.982,23	861.318,59
12/02/2008	53	31	9.673,96	2.670,09	7.003,88	854.314,72
12/03/2008	54	29	9.673,96	2.477,51	7.196,45	847.118,26
12/04/2008	55	31	9.673,96	2.626,07	7.047,90	840.070,37
12/05/2008	56	30	9.673,96	2.520,21	7.153,75	832.916,61
12/06/2008	57	31	9.673,96	2.582,04	7.091,92	825.824,69
12/07/2008	58	30	9.673,96	2.477,47	7.196,49	818.628,20
12/08/2008	59	31	9.673,96	2.537,75	7.136,22	811.491,98
12/09/2008	60	31	9.673,96	2.515,63	7.158,34	804.333,65
12/10/2008	61	30	9.673,96	2.413,00	7.260,96	797.072,68
12/11/2008	62	31	9.673,96	2.470,93	7.203,04	789.869,64
12/12/2008	63	30	9.673,96	2.369,61	7.304,36	782.565,29
12/01/2009	64	31	9.673,96	2.425,95	7.248,01	775.317,28
12/02/2009	65	31	9.673,96	2.403,48	7.270,48	768.046,80
12/03/2009	66	28	9.673,96	2.150,53	7.523,43	760.523,36
12/04/2009	67	31	9.673,96	2.357,62	7.316,34	753.207,02
12/05/2009	68	30	9.673,96	2.259,62	7.414,34	745.792,68
12/06/2009	69	31	9.673,96	2.311,96	7.362,01	738.430,67

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/07/2009	70	30	9.673,96	2.215,29	7.458,67	730.972,00
12/08/2009	71	31	9.673,96	2.266,01	7.407,95	723.564,05
12/09/2009	72	31	9.673,96	2.243,05	7.430,92	716.133,13
12/10/2009	73	30	9.673,96	2.148,40	7.525,56	708.607,57
12/11/2009	74	31	9.673,96	2.196,68	7.477,28	701.130,29
12/12/2009	75	30	9.673,96	2.103,39	7.570,57	693.559,71
12/01/2010	76	31	9.673,96	2.150,04	7.523,93	686.035,78
12/02/2010	77	31	9.673,96	2.126,71	7.547,25	678.488,53
12/03/2010	78	28	9.673,96	1.899,77	7.774,20	670.714,33
12/04/2010	79	31	9.673,96	2.079,21	7.594,75	663.119,58
12/05/2010	80	30	9.673,96	1.989,36	7.684,61	655.434,98
12/06/2010	81	31	9.673,96	2.031,85	7.642,12	647.792,86
12/07/2010	82	30	9.673,96	1.943,38	7.730,59	640.062,28
12/08/2010	83	31	9.673,96	1.984,19	7.689,77	632.372,51
12/09/2010	84	31	9.673,96	1.960,35	7.713,61	624.658,90
12/10/2010	85	30	9.673,96	1.873,98	7.799,99	616.858,91
12/11/2010	86	31	9.673,96	1.912,26	7.761,70	609.097,21
12/12/2010	87	30	9.673,96	1.827,29	7.846,67	601.250,54
12/01/2011	88	31	9.673,96	1.863,88	7.810,09	593.440,45
12/02/2011	89	31	9.673,96	1.839,67	7.834,30	585.606,15
12/03/2011	90	28	9.673,96	1.639,70	8.034,27	577.571,88
12/04/2011	91	31	9.673,96	1.790,47	7.883,49	569.688,39
12/05/2011	92	30	9.673,96	1.709,07	7.964,90	561.723,49
12/06/2011	93	31	9.673,96	1.741,34	7.932,62	553.790,87
12/07/2011	94	30	9.673,96	1.661,37	8.012,59	545.778,28
12/08/2011	95	31	9.673,96	1.691,91	7.982,05	537.796,23
12/09/2011	96	31	9.673,96	1.667,17	8.006,80	529.789,43
12/10/2011	97	30	9.673,96	1.589,37	8.084,60	521.704,84
12/11/2011	98	31	9.673,96	1.617,28	8.056,68	513.648,16
12/12/2011	99	30	9.673,96	1.540,94	8.133,02	505.515,14
12/01/2012	100	31	9.673,96	1.567,10	8.106,87	497.408,27
12/02/2012	101	31	9.673,96	1.541,97	8.132,00	489.276,27
12/03/2012	102	29	9.673,96	1.418,90	8.255,06	481.021,21
12/04/2012	103	31	9.673,96	1.491,17	8.182,80	472.838,41
12/05/2012	104	30	9.673,96	1.418,52	8.255,45	464.582,96
12/06/2012	105	31	9.673,96	1.440,21	8.233,76	456.349,20
12/07/2012	106	30	9.673,96	1.369,05	8.304,92	448.044,29
12/08/2012	107	31	9.673,96	1.388,94	8.285,03	439.759,26
12/09/2012	108	31	9.673,96	1.363,25	8.310,71	431.448,55
12/10/2012	109	30	9.673,96	1.294,35	8.379,62	423.068,93
12/11/2012	110	31	9.673,96	1.311,51	8.362,45	414.706,48
12/12/2012	111	30	9.673,96	1.244,12	8.429,84	406.276,64
12/01/2013	112	31	9.673,96	1.259,46	8.414,51	397.862,13
12/02/2013	113	31	9.673,96	1.233,37	8.440,59	389.421,54
12/03/2013	114	28	9.673,96	1.090,38	8.583,58	380.837,95
12/04/2013	115	31	9.673,96	1.180,60	8.493,37	372.344,59
12/05/2013	116	30	9.673,96	1.117,03	8.556,93	363.787,66
12/06/2013	117	31	9.673,96	1.127,74	8.546,22	355.241,43
12/07/2013	118	30	9.673,96	1.065,72	8.608,24	346.633,19
12/08/2013	119	31	9.673,96	1.074,56	8.599,40	338.033,79
12/09/2013	120	31	9.673,96	1.047,90	8.626,06	329.407,73
12/10/2013	121	30	9.673,96	988,22	8.685,74	320.721,99
12/11/2013	122	31	9.673,96	994,24	8.679,73	312.042,27
12/12/2013	123	30	9.673,96	936,13	8.737,84	303.304,43
12/01/2014	124	31	9.673,96	940,24	8.733,72	294.570,71
12/02/2014	125	31	9.673,96	913,17	8.760,80	285.809,91
12/03/2014	126	28	9.673,96	800,27	8.873,70	276.936,22
12/04/2014	127	31	9.673,96	858,50	8.815,46	268.120,75
12/05/2014	128	30	9.673,96	804,36	8.869,60	259.251,15

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/06/2014	129	31	9.673,96	803,68	8.870,29	250.380,87
12/07/2014	130	30	9.673,96	751,14	8.922,82	241.458,05
12/08/2014	131	31	9.673,96	748,52	8.925,44	232.532,60
12/09/2014	132	31	9.673,96	720,85	8.953,11	223.579,49
12/10/2014	133	30	9.673,96	670,74	9.003,23	214.576,26
12/11/2014	134	31	9.673,96	665,19	9.008,78	205.567,48
12/12/2014	135	30	9.673,96	616,70	9.057,26	196.510,22
12/01/2015	136	31	9.673,96	609,18	9.064,78	187.445,44
12/02/2015	137	31	9.673,96	581,08	9.092,88	178.352,56
12/03/2015	138	28	9.673,96	499,39	9.174,58	169.177,98
12/04/2015	139	31	9.673,96	524,45	9.149,51	160.028,47
12/05/2015	140	30	9.673,96	480,09	9.193,88	150.834,59
12/06/2015	141	31	9.673,96	467,59	9.206,38	141.628,21
12/07/2015	142	30	9.673,96	424,88	9.249,08	132.379,13
12/08/2015	143	31	9.673,96	410,38	9.263,59	123.115,54
12/09/2015	144	31	9.673,96	381,66	9.292,31	113.823,24
12/10/2015	145	30	9.673,96	341,47	9.332,49	104.490,74
12/11/2015	146	31	9.673,96	323,92	9.350,04	95.140,70
12/12/2015	147	30	9.673,96	285,42	9.388,54	85.752,16
12/01/2016	148	31	9.673,96	265,83	9.408,13	76.344,03
12/02/2016	149	31	9.673,96	236,67	9.437,30	66.906,73
12/03/2016	150	29	9.673,96	194,03	9.479,93	57.426,79
12/04/2016	151	31	9.673,96	178,02	9.495,94	47.930,85
12/05/2016	152	30	9.673,96	143,79	9.530,17	38.400,68
12/06/2016	153	31	9.673,96	119,04	9.554,92	28.845,76
12/07/2016	154	30	9.673,96	86,54	9.587,43	19.258,33
12/08/2016	155	31	9.673,96	59,70	9.614,26	9.644,07
12/09/2016	156	31	9.673,96	29,90	9.644,07	0,00
			1.509.138,41	**309.138,41**	1.200.000,00	

Mutuo 12.9.2003 – piano di ammortamento in capitalizzazione semplice equilibrio finale (tabella D)

data	tempo	rata	quota interesse	quota capitale	debito residuo
12/09/2003	0				1.200.000,00
12/10/2003	1	9.178,64	2.480,53	6.698,10	1.193.301,90
12/11/2003	2	9.178,64	2.471,80	6.706,84	1.186.595,06
12/12/2003	3	9.178,64	2.463,01	6.715,63	1.179.879,43
12/01/2004	4	9.178,64	2.454,16	6.724,48	1.173.154,95
12/02/2004	5	9.178,64	2.445,26	6.733,38	1.166.421,58
12/03/2004	6	9.178,64	2.436,30	6.742,33	1.159.679,24
12/04/2004	7	9.178,64	2.427,29	6.751,35	1.152.927,90
12/05/2004	8	9.178,64	2.418,22	6.760,42	1.146.167,48
12/06/2004	9	9.178,64	2.409,09	6.769,54	1.139.397,94
12/07/2004	10	9.178,64	2.399,91	6.778,73	1.132.619,21
12/08/2004	11	9.178,64	2.390,67	6.787,97	1.125.831,24
12/09/2004	12	9.178,64	2.381,37	6.797,27	1.119.033,97
12/10/2004	13	9.178,64	2.372,00	6.806,63	1.112.227,34
12/11/2004	14	9.178,64	2.362,58	6.816,05	1.105.411,29
12/12/2004	15	9.178,64	2.353,10	6.825,53	1.098.585,76
12/01/2005	16	9.178,64	2.343,56	6.835,07	1.091.750,69
12/02/2005	17	9.178,64	2.333,96	6.844,67	1.084.906,02
12/03/2005	18	9.178,64	2.324,30	6.854,34	1.078.051,68
12/04/2005	19	9.178,64	2.314,57	6.864,06	1.071.187,62
12/05/2005	20	9.178,64	2.304,78	6.873,85	1.064.313,76
12/06/2005	21	9.178,64	2.294,93	6.883,70	1.057.430,06
12/07/2005	22	9.178,64	2.285,02	6.893,62	1.050.536,44
12/08/2005	23	9.178,64	2.275,04	6.903,60	1.043.632,84

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/09/2005	24	9.178,64	2.264,99	6.913,65	1.036.719,19
12/10/2005	25	9.178,64	2.254,88	6.923,76	1.029.795,44
12/11/2005	26	9.178,64	2.244,70	6.933,93	1.022.861,50
12/12/2005	27	9.178,64	2.234,46	6.944,18	1.015.917,33
12/01/2006	28	9.178,64	2.224,15	6.954,49	1.008.962,84
12/02/2006	29	9.178,64	2.213,77	6.964,87	1.001.997,97
12/03/2006	30	9.178,64	2.203,32	6.975,31	995.022,66
12/04/2006	31	9.178,64	2.192,80	6.985,83	988.036,82
12/05/2006	32	9.178,64	2.182,22	6.996,42	981.040,41
12/06/2006	33	9.178,64	2.171,56	7.007,07	974.033,33
12/07/2006	34	9.178,64	2.160,83	7.017,80	967.015,53
12/08/2006	35	9.178,64	2.150,04	7.028,60	959.986,93
12/09/2006	36	9.178,64	2.139,17	7.039,47	952.947,46
12/10/2006	37	9.178,64	2.128,22	7.050,41	945.897,05
12/11/2006	38	9.178,64	2.117,20	7.061,43	938.835,62
12/12/2006	39	9.178,64	2.106,11	7.072,52	931.763,09
12/01/2007	40	9.178,64	2.094,95	7.083,69	924.679,40
12/02/2007	41	9.178,64	2.083,70	7.094,93	917.584,47
12/03/2007	42	9.178,64	2.072,39	7.106,25	910.478,22
12/04/2007	43	9.178,64	2.060,99	7.117,64	903.360,58
12/05/2007	44	9.178,64	2.049,52	7.129,12	896.231,46
12/06/2007	45	9.178,64	2.037,97	7.140,67	889.090,80
12/07/2007	46	9.178,64	2.026,34	7.152,30	881.938,50
12/08/2007	47	9.178,64	2.014,63	7.164,01	874.774,49
12/09/2007	48	9.178,64	2.002,84	7.175,80	867.598,70
12/10/2007	49	9.178,64	1.990,97	7.187,67	860.411,03
12/11/2007	50	9.178,64	1.979,02	7.199,62	853.211,41
12/12/2007	51	9.178,64	1.966,98	7.211,66	845.999,75
12/01/2008	52	9.178,64	1.954,86	7.223,77	838.775,98
12/02/2008	53	9.178,64	1.942,66	7.235,98	831.540,00
12/03/2008	54	9.178,64	1.930,37	7.248,27	824.291,74
12/04/2008	55	9.178,64	1.918,00	7.260,64	817.031,10
12/05/2008	56	9.178,64	1.905,54	7.273,10	809.758,00
12/06/2008	57	9.178,64	1.892,99	7.285,65	802.472,35
12/07/2008	58	9.178,64	1.880,35	7.298,28	795.174,07
12/08/2008	59	9.178,64	1.867,63	7.311,01	787.863,06
12/09/2008	60	9.178,64	1.854,81	7.323,82	780.539,23
12/10/2008	61	9.178,64	1.841,91	7.336,73	773.202,50
12/11/2008	62	9.178,64	1.828,91	7.349,73	765.852,78
12/12/2008	63	9.178,64	1.815,82	7.362,82	758.489,96
12/01/2009	64	9.178,64	1.802,64	7.376,00	751.113,96
12/02/2009	65	9.178,64	1.789,36	7.389,28	743.724,69
12/03/2009	66	9.178,64	1.775,99	7.402,65	736.322,04
12/04/2009	67	9.178,64	1.762,52	7.416,12	728.905,92
12/05/2009	68	9.178,64	1.748,95	7.429,68	721.476,24
12/06/2009	69	9.178,64	1.735,29	7.443,35	714.032,89
12/07/2009	70	9.178,64	1.721,53	7.457,11	706.575,78
12/08/2009	71	9.178,64	1.707,67	7.470,97	699.104,81
12/09/2009	72	9.178,64	1.693,70	7.484,93	691.619,88
12/10/2009	73	9.178,64	1.679,64	7.499,00	684.120,88
12/11/2009	74	9.178,64	1.665,47	7.513,16	676.607,72
12/12/2009	75	9.178,64	1.651,20	7.527,43	669.080,28
12/01/2010	76	9.178,64	1.636,83	7.541,81	661.538,47
12/02/2010	77	9.178,64	1.622,34	7.556,29	653.982,18
12/03/2010	78	9.178,64	1.607,76	7.570,88	646.411,30
12/04/2010	79	9.178,64	1.593,06	7.585,58	638.825,72
12/05/2010	80	9.178,64	1.578,25	7.600,38	631.225,34
12/06/2010	81	9.178,64	1.563,34	7.615,30	623.610,05
12/07/2010	82	9.178,64	1.548,31	7.630,32	615.979,73

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/08/2010	83	9.178,64	1.533,18	7.645,46	608.334,27
12/09/2010	84	9.178,64	1.517,92	7.660,71	600.673,56
12/10/2010	85	9.178,64	1.502,56	7.676,08	592.997,48
12/11/2010	86	9.178,64	1.487,08	7.691,56	585.305,92
12/12/2010	87	9.178,64	1.471,48	7.707,16	577.598,76
12/01/2011	88	9.178,64	1.455,76	7.722,87	569.875,89
12/02/2011	89	9.178,64	1.439,93	7.738,71	562.137,18
12/03/2011	90	9.178,64	1.423,97	7.754,66	554.382,52
12/04/2011	91	9.178,64	1.407,89	7.770,74	546.611,78
12/05/2011	92	9.178,64	1.391,69	7.786,94	538.824,84
12/06/2011	93	9.178,64	1.375,37	7.803,27	531.021,57
12/07/2011	94	9.178,64	1.358,92	7.819,71	523.201,86
12/08/2011	95	9.178,64	1.342,34	7.836,29	515.365,56
12/09/2011	96	9.178,64	1.325,64	7.852,99	507.512,57
12/10/2011	97	9.178,64	1.308,81	7.869,83	499.642,74
12/11/2011	98	9.178,64	1.291,84	7.886,79	491.755,95
12/12/2011	99	9.178,64	1.274,75	7.903,89	483.852,06
12/01/2012	100	9.178,64	1.257,52	7.921,12	475.930,95
12/02/2012	101	9.178,64	1.240,16	7.938,48	467.992,47
12/03/2012	102	9.178,64	1.222,66	7.955,98	460.036,49
12/04/2012	103	9.178,64	1.205,02	7.973,62	452.062,87
12/05/2012	104	9.178,64	1.187,24	7.991,39	444.071,48
12/06/2012	105	9.178,64	1.169,33	8.009,31	436.062,17
12/07/2012	106	9.178,64	1.151,27	8.027,37	428.034,80
12/08/2012	107	9.178,64	1.133,07	8.045,57	419.989,23
12/09/2012	108	9.178,64	1.114,72	8.063,92	411.925,31
12/10/2012	109	9.178,64	1.096,22	8.082,41	403.842,90
12/11/2012	110	9.178,64	1.077,58	8.101,05	395.741,85
12/12/2012	111	9.178,64	1.058,79	8.119,84	387.622,01
12/01/2013	112	9.178,64	1.039,85	8.138,79	379.483,22
12/02/2013	113	9.178,64	1.020,76	8.157,88	371.325,34
12/03/2013	114	9.178,64	1.001,51	8.177,13	363.148,21
12/04/2013	115	9.178,64	982,10	8.196,54	354.951,67
12/05/2013	116	9.178,64	962,54	8.216,10	346.735,57
12/06/2013	117	9.178,64	942,81	8.235,82	338.499,75
12/07/2013	118	9.178,64	922,93	8.255,71	330.244,04
12/08/2013	119	9.178,64	902,88	8.275,75	321.968,29
12/09/2013	120	9.178,64	882,67	8.295,97	313.672,32
12/10/2013	121	9.178,64	862,29	8.316,35	305.355,98
12/11/2013	122	9.178,64	841,74	8.336,89	297.019,08
12/12/2013	123	9.178,64	821,02	8.357,61	288.661,47
12/01/2014	124	9.178,64	800,13	8.378,50	280.282,96
12/02/2014	125	9.178,64	779,07	8.399,57	271.883,40
12/03/2014	126	9.178,64	757,83	8.420,81	263.462,59
12/04/2014	127	9.178,64	736,41	8.442,23	255.020,36
12/05/2014	128	9.178,64	714,81	8.463,83	246.556,53
12/06/2014	129	9.178,64	693,03	8.485,61	238.070,93
12/07/2014	130	9.178,64	671,06	8.507,57	229.563,35
12/08/2014	131	9.178,64	648,91	8.529,72	221.033,63
12/09/2014	132	9.178,64	626,57	8.552,06	212.481,56
12/10/2014	133	9.178,64	604,04	8.574,60	203.906,97
12/11/2014	134	9.178,64	581,32	8.597,32	195.309,65
12/12/2014	135	9.178,64	558,40	8.620,24	186.689,41
12/01/2015	136	9.178,64	535,28	8.643,35	178.046,06
12/02/2015	137	9.178,64	511,97	8.666,67	169.379,40
12/03/2015	138	9.178,64	488,45	8.690,18	160.689,21
12/04/2015	139	9.178,64	464,73	8.713,90	151.975,31
12/05/2015	140	9.178,64	440,81	8.737,83	143.237,48
12/06/2015	141	9.178,64	416,67	8.761,97	134.475,52

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

12/07/2015	142	9.178,64	392,32	8.786,31	125.689,20
12/08/2015	143	9.178,64	367,76	8.810,87	116.878,33
12/09/2015	144	9.178,64	342,99	8.835,65	108.042,68
12/10/2015	145	9.178,64	317,99	8.860,65	99.182,03
12/11/2015	146	9.178,64	292,77	8.885,86	90.296,17
12/12/2015	147	9.178,64	267,33	8.911,30	81.384,87
12/01/2016	148	9.178,64	241,67	8.936,97	72.447,90
12/02/2016	149	9.178,64	215,77	8.962,87	63.485,03
12/03/2016	150	9.178,64	189,64	8.989,00	54.496,04
12/04/2016	151	9.178,64	163,28	9.015,36	45.480,68
12/05/2016	152	9.178,64	136,67	9.041,96	36.438,71
12/06/2016	153	9.178,64	109,83	9.068,80	27.369,91
12/07/2016	154	9.178,64	82,75	9.095,89	18.274,02
12/08/2016	155	9.178,64	55,41	9.123,22	9.150,80
12/09/2016	156	9.178,64	27,83	9.150,80	0,00
		1.431.867,15	**231.867,15**	1.200.000,00	

Le rate calcolate in CC hanno dunque un costo superiore per interessi rispetto a quelle ottenute applicando il regime finanziario di CS:

mutuo	**CC**	**CS.f**	**differenza**
11/02/2000	Lit. 401.183.844,03	Lit. 260.573.490,32	Lit. 140.610.353,71
12/09/2003	Euro 309.138,41	Euro 231.867,15	Euro 77.271,26

5- L'onere occulto rilevante al fine del calcolo del TEG

È stato dimostrato al paragrafo precedente che, in concreto, il regime composto[106], utilizzato nella specie per il calcolo delle rate costanti dei due mutui, genera per la parte mutuataria un significativo maggior onere, in termini di interessi, rispetto a quello semplice.

Da ciò la questione, sollevata in dottrina già da alcuni tempi[107], se l'incremento del monte interessi determinato dall'impiego del regime composto per il calcolo della rata sia da considerare tra i costi del mutuo rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G.

In una recente sentenza del Tribunale di Roma[108], è stato ritenuto – in adesione alla seconda C.T.U. esperita in quel giudizio – che "*... alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all'art. 644, IV co., c.p., ... tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nel regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese) …*".

A tale conclusione il giudice è pervenuto nonostante abbia rilevato "*il problema della necessità di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, ovvero se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi*". Tale questione è stata infatti risolta nel senso che si prescinde "*… dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione*

106 Per le ragioni già precisate, la questione se il regime composto generi anatocismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 c.c. rimane fuori dal *thema decidendum*. Nella specie il regime composto viene in considerazione per la innegabile produzione, a livello matematico, di interessi su interessi.

107 Si vedano i riferimenti nella sentenza del Tribunale di Massa n. 384/2020, giudice dott. Provenzano, paragrafo "*Sulla rilevanza dell'anatocismo ai fini del controllo antiusura*".

108 Cfr sentenza n. 2188/2021, giudice dott. Basile.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento", poiché "*… anche in caso di accettazione da parte del mutuatario del regime finanziario di capitalizzazione composta, il predetto costo implicito andrebbe comunque computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c.*".

La rilevanza al fine della determinazione del T.E.G. dell'onere occulto generato dal regime finanziario composto di calcolo delle rate era stata in precedenza già riconosciuta, con dovizia di argomentazioni, dal Tribunale di Massa[109].

Anche la Corte d'Appello di Bari[110] ha evidenziato che la previsione contrattuale relativa al tasso di interesse, espresso dal T.A.N., è "*… insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione – non dichiarata in contratto – del regime di capitalizzazione composta*", aggiungendo la rilevanza dei costi occulti, costituiti "*… in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il "differenziale di costo" implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice*".

In sostanza, l'applicazione del T.A.N. indicato in un contratto senza alcuna specificazione del regime finanziario adottato determina una sottostima dell'onere posto a carico del cliente, per il quale è impossibile percepire la diversa ed effettiva dimensione dell'ammontare complessivo degli interessi che viene generato dall'utilizzo del regime composto rispetto al regime in semplice. Anzi, il mutuatario medio, non è nemmeno a conoscenza della possibilità di ottenere una rata di diverso importo a seconda del regime finanziario, poiché tale informazione gli viene sottaciuta. Quindi, l'ammontare della rata e il piano di ammortamento dal quale ricavare gli interessi non sono coerenti con gli elementi della pattuizione e di conseguenza non possono costituire un'integrazione della volontà contrattuale, la quale – relativamente al tasso – si fonda unicamente sul T.A.N. che però (in caso di progettazione dell'ammortamento in regime composto) fornisce una misura sottodimensionata del costo dell'operazione.

Ma quand'anche dovesse ritenersi che l'enunciazione in contratto dell'importo della rata comporti l'accettazione, anche solo implicita, del regime finanziario dell'interesse composto (il che evidentemente non può essere in mancanza di informativa circa regimi alternativi ed effetti degli stessi sul costo del mutuo), ciò non avrebbe alcun rilievo, posto che la pattuizione non può essere uno strumento per aggirare la norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., tanto più in quanto sia il T.E.G.M. sia il tasso soglia per il periodo interessato sono noti alla banca perché pubblicati anticipatamente in Gazzetta Ufficiale.

Chiarito ciò, occorre ora determinare in concreto l'incidenza sul T.E.G. dell'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario.

Una volta effettuata la stesura dei due piani di ammortamento nel regime della capitalizzazione composta e nel regime della capitalizzazione semplice (v. § 4) e tenuto conto della formula proposta dalla Banca d'Italia per il calcolo del T.E.G., occorre calcolare l'onere implicito relativo al differenziale di regime tra capitalizzazione composta e semplice (CC#CS), pari al valore attuale della rata calcolato in capitalizzazione composta, moltiplicato per la rata semplice, così da ottenere l'importo, al quale è già stato sottratto l'onere implicito e occulto, derivante dalla capitalizzazione composta, ovvero moltiplicando la differenza della rata per il valore attuale, calcolato in regime composto, così da ottenere l'importo dell'onere occulto e implicito[111].

---

109 Cfr sentenze n. 90/2020 e n. 384/2020 pronunciate dal giudice dott. Provenzano.

110 Cfr sentenza n. 1890/2020, c.i. rel. dott.ssa Romano.

111 Cfr ANNIBALI ANTONIO, ANNIBALI ALESSANDRO, BARRACCHINI CARLA, OLIVIERI FRANCESCO, "*Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale.*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Mutuo dell'11.2.2000

La differenza tra il valore della rata in CC di tabella A (Lit. 8.661.434,90) e quello della rata in CS.f di tabella B (Lit. 7.760.086,48) è pari a Lit. 901.348,42.

Poiché il valore attuale in CC è pari a 109,681595627793 (v. tabella A), l'onere occulto ammonta a Lit. 98.861.332,9221901 (= differenza tra la rata in CC e la rata in CS.f moltiplicata per il valore attuale in CC).

Considerato l'onere occulto (Lit. 98.861.332,92), le spese di istruttoria (Lit. 750.000) e le spese di incasso rata (Lit. 5.000 * 156 = 780.000), si ottiene un erogato netto di Lit. 849.608.667,08 dal quale ricavare il tasso che rende in equivalenza finanziaria i flussi (erogato e rate a rimborso).

Poiché i tassi periodali variano in ragione del numero effettivo di giorni tra una scadenza e l'altra, dunque non vi è un valore costante, per il calcolo del tasso ricercato occorre ricorrere alla funzione "TIR.X" presente in comuni programmi di calcolo (LibreOffice Calc; Microsoft Excel), che – utilizzando una tecnica matematica iterativa – restituisce il tasso di rendimento interno di una serie di pagamenti (ad es. le rate di un mutuo), qualora nel calcolo del valore attuale si usi il divisore giorni/365, così da ottenere la somma erogata, ponendo di dover risolvere l'attualizzazione in regime composto.

Il metodo iterativo è necessitato dal fatto che non è possibile ottenere una soluzione algebrica per equazioni superiori al quarto grado per il teorema di Abel Ruffini[112].

Gli argomenti della sintassi della funzione TIR.X sono i seguenti:

- valori [obbligatorio]: serie di flussi di cassa che corrispondono a scadenze di pagamento. Il primo pagamento è facoltativo e corrisponde a un costo o a un pagamento che avviene all'inizio dell'investimento. Se il primo valore è un costo o un pagamento, questo dovrà essere un valore negativo. Tutti i pagamenti successivi vengono scontati secondo una base annua di 365 giorni. È necessario che la serie di valori contenga almeno un valore positivo e uno negativo.
- date_pagam [obbligatorio]: scadenze di pagamento che corrispondono ai pagamenti dei flussi di cassa. Le date possono essere in qualsiasi ordine. Le date devono essere immesse usando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni.

Quanto alla formula, l'*help* di excel indica la seguente:

$$0 = \sum_{i=1}^{N} \frac{P_i}{(1+rate)^{\frac{(d_i - d_1)}{365}}}$$

dove:

- di = i-esima, o ultima, data di pagamento.
- d1 = 0-esima data di pagamento.
- Pi = i-esimo, o ultimo, pagamento.

Analisi e confronti tra metodologie di valutazione", su www.attuariale.eu; "*L'onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari: capitalizzazione composta <#> semplice*", intervento del prof. Antonio Annibali al convegno del 6.4.2021 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

112 Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Abel-Ruffini.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

	A	B	C	D
1		950.000.000	importo mutuo	
2		8.661.434,90	rata CC	
3		7.760.086,48	rata CS	
4		901.348,42	delta	B2 - B3
5		98.861.332,9221901	onere occulto	B4 * 109,681595627793
6		750.000	spese istruttoria	
7		780.000	spese incasso rata	
8		100.391.332,9221901	onere + spese	
9		0,0803478692209241	tasso	TIR.X(B10:B166;A10:A166)
10	11/02/2000	- 849.608.667,07781	erogato netto	B8 - B1
11	11/03/2000	8.661.434,90		
12	11/04/2000	8.661.434,90		
13	11/05/2000	8.661.434,90		
14	11/06/2000	8.661.434,90		
15	11/07/2000	8.661.434,90		
16	11/08/2000	8.661.434,90		
17	11/09/2000	8.661.434,90		
18	11/10/2000	8.661.434,90		
19	11/11/2000	8.661.434,90		
20	11/12/2000	8.661.434,90		
21	11/01/2001	8.661.434,90		
22	11/02/2001	8.661.434,90		
23	11/03/2001	8.661.434,90		
24	11/04/2001	8.661.434,90		
25	11/05/2001	8.661.434,90		
26	11/06/2001	8.661.434,90		
27	11/07/2001	8.661.434,90		
28	11/08/2001	8.661.434,90		
29	11/09/2001	8.661.434,90		
30	11/10/2001	8.661.434,90		
31	11/11/2001	8.661.434,90		
32	11/12/2001	8.661.434,90		
33	11/01/2002	8.661.434,90		
34	11/02/2002	8.661.434,90		
35	11/03/2002	8.661.434,90		
36	11/04/2002	8.661.434,90		
37	11/05/2002	8.661.434,90		

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

38	11/06/2002	8.661.434,90
39	11/07/2002	8.661.434,90
40	11/08/2002	8.661.434,90
41	11/09/2002	8.661.434,90
42	11/10/2002	8.661.434,90
43	11/11/2002	8.661.434,90
44	11/12/2002	8.661.434,90
45	11/01/2003	8.661.434,90
46	11/02/2003	8.661.434,90
47	11/03/2003	8.661.434,90
48	11/04/2003	8.661.434,90
49	11/05/2003	8.661.434,90
50	11/06/2003	8.661.434,90
51	11/07/2003	8.661.434,90
52	11/08/2003	8.661.434,90
53	11/09/2003	8.661.434,90
54	11/10/2003	8.661.434,90
55	11/11/2003	8.661.434,90
56	11/12/2003	8.661.434,90
57	11/01/2004	8.661.434,90
58	11/02/2004	8.661.434,90
59	11/03/2004	8.661.434,90
60	11/04/2004	8.661.434,90
61	11/05/2004	8.661.434,90
62	11/06/2004	8.661.434,90
63	11/07/2004	8.661.434,90
64	11/08/2004	8.661.434,90
65	11/09/2004	8.661.434,90
66	11/10/2004	8.661.434,90
67	11/11/2004	8.661.434,90
68	11/12/2004	8.661.434,90
69	11/01/2005	8.661.434,90
70	11/02/2005	8.661.434,90
71	11/03/2005	8.661.434,90
72	11/04/2005	8.661.434,90
73	11/05/2005	8.661.434,90
74	11/06/2005	8.661.434,90
75	11/07/2005	8.661.434,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

76	11/08/2005	8.661.434,90
77	11/09/2005	8.661.434,90
78	11/10/2005	8.661.434,90
79	11/11/2005	8.661.434,90
80	11/12/2005	8.661.434,90
81	11/01/2006	8.661.434,90
82	11/02/2006	8.661.434,90
83	11/03/2006	8.661.434,90
84	11/04/2006	8.661.434,90
85	11/05/2006	8.661.434,90
86	11/06/2006	8.661.434,90
87	11/07/2006	8.661.434,90
88	11/08/2006	8.661.434,90
89	11/09/2006	8.661.434,90
90	11/10/2006	8.661.434,90
91	11/11/2006	8.661.434,90
92	11/12/2006	8.661.434,90
93	11/01/2007	8.661.434,90
94	11/02/2007	8.661.434,90
95	11/03/2007	8.661.434,90
96	11/04/2007	8.661.434,90
97	11/05/2007	8.661.434,90
98	11/06/2007	8.661.434,90
99	11/07/2007	8.661.434,90
100	11/08/2007	8.661.434,90
101	11/09/2007	8.661.434,90
102	11/10/2007	8.661.434,90
103	11/11/2007	8.661.434,90
104	11/12/2007	8.661.434,90
105	11/01/2008	8.661.434,90
106	11/02/2008	8.661.434,90
107	11/03/2008	8.661.434,90
108	11/04/2008	8.661.434,90
109	11/05/2008	8.661.434,90
110	11/06/2008	8.661.434,90
111	11/07/2008	8.661.434,90
112	11/08/2008	8.661.434,90
113	11/09/2008	8.661.434,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

114	11/10/2008	8.661.434,90
115	11/11/2008	8.661.434,90
116	11/12/2008	8.661.434,90
117	11/01/2009	8.661.434,90
118	11/02/2009	8.661.434,90
119	11/03/2009	8.661.434,90
120	11/04/2009	8.661.434,90
121	11/05/2009	8.661.434,90
122	11/06/2009	8.661.434,90
123	11/07/2009	8.661.434,90
124	11/08/2009	8.661.434,90
125	11/09/2009	8.661.434,90
126	11/10/2009	8.661.434,90
127	11/11/2009	8.661.434,90
128	11/12/2009	8.661.434,90
129	11/01/2010	8.661.434,90
130	11/02/2010	8.661.434,90
131	11/03/2010	8.661.434,90
132	11/04/2010	8.661.434,90
133	11/05/2010	8.661.434,90
134	11/06/2010	8.661.434,90
135	11/07/2010	8.661.434,90
136	11/08/2010	8.661.434,90
137	11/09/2010	8.661.434,90
138	11/10/2010	8.661.434,90
139	11/11/2010	8.661.434,90
140	11/12/2010	8.661.434,90
141	11/01/2011	8.661.434,90
142	11/02/2011	8.661.434,90
143	11/03/2011	8.661.434,90
144	11/04/2011	8.661.434,90
145	11/05/2011	8.661.434,90
146	11/06/2011	8.661.434,90
147	11/07/2011	8.661.434,90
148	11/08/2011	8.661.434,90
149	11/09/2011	8.661.434,90
150	11/10/2011	8.661.434,90
151	11/11/2011	8.661.434,90

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

152	11/12/2011	8.661.434,90
153	11/01/2012	8.661.434,90
154	11/02/2012	8.661.434,90
155	11/03/2012	8.661.434,90
156	11/04/2012	8.661.434,90
157	11/05/2012	8.661.434,90
158	11/06/2012	8.661.434,90
159	11/07/2012	8.661.434,90
150	11/08/2012	8.661.434,90
161	11/09/2012	8.661.434,90
162	11/10/2012	8.661.434,90
163	11/11/2012	8.661.434,90
164	11/12/2012	8.661.434,90
165	11/01/2013	8.661.434,90
166	11/02/2013	8.661.434,90

Il tasso che ne risulta è pari a **8,03478692209241%** e dunque è **superiore alla soglia di usura**, indicata dal C.T.U. nell'8,01% (v. pag. 14 e allegato 6).

Mutuo del 12.9.2003

La differenza tra il valore della rata in CC di tabella C (euro 9.673,96) e quello della rata in CS.f di tabella D (euro 9.178,64) è pari a euro 495,32.

Poiché il valore attuale in CC è pari a 124,044287891117 (v. tabella C), l'onere occulto ammonta a euro 61.441,616678228 (= differenza tra la rata in CC e la rata in CS.f moltiplicata per il valore attuale in CC).

Considerato l'onere occulto (euro 61.441,616678228), le spese di istruttoria (euro 744,69) e le spese di incasso rata (euro 2,58 * 156 = 402,48), si ottiene un erogato netto di euro 1.137.411,21332177.

Utilizzando la funzione TIR.X si ottiene un tasso pari a **4,6461823193503%**, **inferiore alla soglia di usura**, indicata dal C.T.U. nel 6,795% (v. pag. 14 e allegato 7).

	A	B	C	D
1		1.200.000,00	importo mutuo	
2		9.673,96	rata CC	
3		9.178,64	rata CS	
4		495,32	delta	B2 - B3
5		61.441,616678228	onere occulto	B4 * 124,044287891117
6		744,69	spese istruttoria	
7		402,48	spese incasso rata	
8		62.588,786678228	onere + spese	
9		0,046461823193503	tasso	TIR.X(B10:B166;A10:A166)

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

10	12/09/2003	- 1.137.411,21332177	erogato netto	B8 - B1
11	12/10/2003	9.673,96		
12	12/11/2003	9.673,96		
13	12/12/2003	9.673,96		
14	12/01/2004	9.673,96		
15	12/02/2004	9.673,96		
16	12/03/2004	9.673,96		
17	12/04/2004	9.673,96		
18	12/05/2004	9.673,96		
19	12/06/2004	9.673,96		
20	12/07/2004	9.673,96		
21	12/08/2004	9.673,96		
22	12/09/2004	9.673,96		
23	12/10/2004	9.673,96		
24	12/11/2004	9.673,96		
25	12/12/2004	9.673,96		
26	12/01/2005	9.673,96		
27	12/02/2005	9.673,96		
28	12/03/2005	9.673,96		
29	12/04/2005	9.673,96		
30	12/05/2005	9.673,96		
31	12/06/2005	9.673,96		
32	12/07/2005	9.673,96		
33	12/08/2005	9.673,96		
34	12/09/2005	9.673,96		
35	12/10/2005	9.673,96		
36	12/11/2005	9.673,96		
37	12/12/2005	9.673,96		
38	12/01/2006	9.673,96		
39	12/02/2006	9.673,96		
40	12/03/2006	9.673,96		
41	12/04/2006	9.673,96		
42	12/05/2006	9.673,96		
43	12/06/2006	9.673,96		
44	12/07/2006	9.673,96		
45	12/08/2006	9.673,96		
46	12/09/2006	9.673,96		
47	12/10/2006	9.673,96		

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

48	12/11/2006	9.673,96
49	12/12/2006	9.673,96
50	12/01/2007	9.673,96
51	12/02/2007	9.673,96
52	12/03/2007	9.673,96
53	12/04/2007	9.673,96
54	12/05/2007	9.673,96
55	12/06/2007	9.673,96
56	12/07/2007	9.673,96
57	12/08/2007	9.673,96
58	12/09/2007	9.673,96
59	12/10/2007	9.673,96
60	12/11/2007	9.673,96
61	12/12/2007	9.673,96
62	12/01/2008	9.673,96
63	12/02/2008	9.673,96
64	12/03/2008	9.673,96
65	12/04/2008	9.673,96
66	12/05/2008	9.673,96
67	12/06/2008	9.673,96
68	12/07/2008	9.673,96
69	12/08/2008	9.673,96
70	12/09/2008	9.673,96
71	12/10/2008	9.673,96
72	12/11/2008	9.673,96
73	12/12/2008	9.673,96
74	12/01/2009	9.673,96
75	12/02/2009	9.673,96
76	12/03/2009	9.673,96
77	12/04/2009	9.673,96
78	12/05/2009	9.673,96
79	12/06/2009	9.673,96
80	12/07/2009	9.673,96
81	12/08/2009	9.673,96
82	12/09/2009	9.673,96
83	12/10/2009	9.673,96
84	12/11/2009	9.673,96
85	12/12/2009	9.673,96

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

86	12/01/2010	9.673,96
87	12/02/2010	9.673,96
88	12/03/2010	9.673,96
89	12/04/2010	9.673,96
90	12/05/2010	9.673,96
91	12/06/2010	9.673,96
92	12/07/2010	9.673,96
93	12/08/2010	9.673,96
94	12/09/2010	9.673,96
95	12/10/2010	9.673,96
96	12/11/2010	9.673,96
97	12/12/2010	9.673,96
98	12/01/2011	9.673,96
99	12/02/2011	9.673,96
100	12/03/2011	9.673,96
101	12/04/2011	9.673,96
102	12/05/2011	9.673,96
103	12/06/2011	9.673,96
104	12/07/2011	9.673,96
105	12/08/2011	9.673,96
106	12/09/2011	9.673,96
107	12/10/2011	9.673,96
108	12/11/2011	9.673,96
109	12/12/2011	9.673,96
110	12/01/2012	9.673,96
111	12/02/2012	9.673,96
112	12/03/2012	9.673,96
113	12/04/2012	9.673,96
114	12/05/2012	9.673,96
115	12/06/2012	9.673,96
116	12/07/2012	9.673,96
117	12/08/2012	9.673,96
118	12/09/2012	9.673,96
119	12/10/2012	9.673,96
120	12/11/2012	9.673,96
121	12/12/2012	9.673,96
122	12/01/2013	9.673,96
123	12/02/2013	9.673,96

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

124	12/03/2013	9.673,96
125	12/04/2013	9.673,96
126	12/05/2013	9.673,96
127	12/06/2013	9.673,96
128	12/07/2013	9.673,96
129	12/08/2013	9.673,96
130	12/09/2013	9.673,96
131	12/10/2013	9.673,96
132	12/11/2013	9.673,96
133	12/12/2013	9.673,96
134	12/01/2014	9.673,96
135	12/02/2014	9.673,96
136	12/03/2014	9.673,96
137	12/04/2014	9.673,96
138	12/05/2014	9.673,96
139	12/06/2014	9.673,96
140	12/07/2014	9.673,96
141	12/08/2014	9.673,96
142	12/09/2014	9.673,96
143	12/10/2014	9.673,96
144	12/11/2014	9.673,96
145	12/12/2014	9.673,96
146	12/01/2015	9.673,96
147	12/02/2015	9.673,96
148	12/03/2015	9.673,96
149	12/04/2015	9.673,96
150	12/05/2015	9.673,96
151	12/06/2015	9.673,96
152	12/07/2015	9.673,96
153	12/08/2015	9.673,96
154	12/09/2015	9.673,96
155	12/10/2015	9.673,96
156	12/11/2015	9.673,96
157	12/12/2015	9.673,96
158	12/01/2016	9.673,96
159	12/02/2016	9.673,96
150	12/03/2016	9.673,96
161	12/04/2016	9.673,96

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

162	12/05/2016	9.673,96
163	12/06/2016	9.673,96
164	12/07/2016	9.673,96
165	12/08/2016	9.673,96
166	12/09/2016	9.673,96

6- L'indeterminatezza dell'oggetto del contratto relativamente alla pattuizione dei criteri per il rimborso del debito

Il contratto di mutuo del 12.9.2003, risultato non usurario, va esaminato sotto il profilo della (in)determinatezza, come da domanda dell'attrice.

In nessuna delle pattuizioni contrattuali è precisata la regola di calcolo della rata (ossia il regime finanziario) e, in difetto di tale indicazione, è arbitraria e unilaterale la decisione della banca (che rimane occulta nonostante l'esplicitazione dell'importo della rata) di utilizzare il regime finanziario composto, che genera un incremento esponenziale degli interessi, senza che ciò sia stato convenuto.

Precisa il Levi[113]: "*È evidente che la semplice indicazione del tasso non basta per calcolare l'interesse complessivo, o il montante. Occorre anche dire come il tasso debba essere utilizzato, cioè indicare il procedimento in base al quale eseguire il calcolo. Esistono diversi procedimenti per il calcolo del montante e si dice che ciascun procedimento di calcolo del montante costituisce un regime d'interesse. Nella pratica finanziaria sono particolarmente importanti a) il regime dell'interesse semplice, b) il regime dell'interesse composto*".

Nella specie, a parità di importo erogato, numero di rate e T.A.N. (3,65%), l'utilizzo del regime di CC ha determinato una rata costante di euro 9.673,96, mentre in CS.f l'importo della rata è di euro 9.178,64.

È quindi pacifico che se con lo stesso tasso si ottengono rate di importo diverso (superiore nel regime di CC), per avere la medesima rata nei due regimi sarà necessario applicare tassi diversi (superiore nel regime di CS).

Tuttavia non è mai stato oggetto di accordo che le rate (sia la prima il cui tasso era già noto, sia le successive indicizzate come da contratto) fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l'interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale della CC.

D'altra parte, il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo non risulta essere stato sottoscritto dalle parti, sicché non occorre nemmeno argomentare circa l'irrilevanza dello stesso ad integrare la volontà contrattuale.

In dottrina è stato affermato che "*... il monte interessi, corrispondente all'effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all'attenzione dell'operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo*". Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto.

In sostanza, un T.A.N. in regime composto e l'equivalente T.A.N. in regime semplice "*conduce al*

113 LEVI E., "*Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*", Ghisetti e Corvi Editori, Milano, 1993.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

medesimo risultato economico, ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario".

Di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale, come è stato aggiunto dalla medesima dottrina, "*… per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D'altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall'ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento*".

In dottrina è stato anche osservato che "*… il monte interessi maggiorato, riveniente dalla rata costante determinata in regime composto, è indipendente dal criterio di imputazione (a capitale e interessi) della rata, in quanto nel regime composto è il montante ad ogni scadenza, dedotto l'importo della rata, ad essere produttivo di interessi*" (in tal modo gli interessi risultano pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permane maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta).

È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi nel contratto in questione non siano determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato. Poiché per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto', viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c. (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., cfr Cass. n. 25205/2014; conf. Cass. n. 8028/2018).

Di recente la S.C. (sentenza n. 12889/2021) ha evidenziato l'importanza della trasparenza riguardante i termini economici dell'operazione, poiché una sua opacità non consentirebbe all'utilizzatore di conoscerne l'effettivo costo (trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, per cui l'opacità riguarda il costo totale del credito, da cui l'incidenza sull'equilibrio economico del contratto).

La volontà viene formata sul tasso indicato in contratto (mero T.A.N.), ma non è oggetto di accordo che le rate siano da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali.

Secondo Cass. n. 8028/2018 (relativa ad un caso di regime ante L. n. 154/1992), perché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia valida ex art. 1346 c.c., è sufficiente che contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso; il tasso deve essere desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo alla mutuante. Cass. n. 17110/2019, sebbene ammetta che il tasso può essere determinato *per relationem* (escluso il rinvio agli usi), precisa che però in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

dall'istituto; chiarisce inoltre che al caso della mancata pattuizione va equiparato quello in cui il tasso sia indicato in contratto ma porti ad un ammontare del costo dell'operazione che varia in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti nella sostanza inespresso e indeterminato oltre che non corrispondente a quello sul quale si è formata la volontà del cliente.

Da quanto sopra discende la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché - come espresso dalla S.C. - se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto.

Perciò la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, ad esempio, Cass. n. 12276/2010, secondo la quale "*affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*").

7- Conseguenze delle illegittimità accertate

7.1 Mutuo dell'11.2.2000

All'usurarietà consegue la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. e l'obbligo per la convenuta di restituire quanto ha percepito per interessi illegittimi, dunque non dovuti. Tale importo ammonta a complessivi **euro 152.781,24**, come risulta dalla somma delle quote interessi delle rate corrisposte dalla mutuataria riportate nel doc. n. 14 prodotto dalla difesa della banca (importo confermato tra l'altro dal C.T.U. nei conteggi contenuti nell'allegato 3 all'integrazione di perizia).

L'art. 2033 c.c. prevede inoltre che il soggetto che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto anche ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (anche stragiudiziale di costituzione in mora, come stabilito da Cass. S.U. n. 15985/2019).

Per giurisprudenza pacifica, in tema di indebito oggettivo, la buona fede della parte che ha ricevuto il pagamento non dovuto è presunta per principio generale, sicché grava sul soggetto che ha effettuato il versamento l'onere di dimostrare la mala fede dell'*accipiens* all'atto della ricezione della somma (cfr. Cass. n. 10815/2013), posto che ai sensi dell'art. 2033 c.c. rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, datane dall'art. 1147, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 9865/1995, Cass. n. 8587/2004, Cass. n. 12211/2007, Cass. n. 5419/1996).

Peraltro, nella specie, non si rinviene mala fede in capo alla banca convenuta, né la difesa dell'attrice ha argomentato sul punto.

Gli interessi legali su euro 152.781,24 decorrono quindi dalla data della costituzione in mora, effettuata con raccomandata del 19.12.2014 (v. doc. n. 3 prodotto dall'attrice).

7.2 Mutuo del 12.9.2003

Quanto alle conseguenze dell'indeterminatezza, è stato affermato da Cass. n. 1189/2003: "*È giurisprudenza costante di legittimità che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di un'eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1306)*".

Cass. n. 16017/2008, sulla stessa linea, ha precisato: "*Questa Corte ha ritenuto che l'effetto*

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed è onere della parte che assume l'anzidetta estensione di allegare tempestivamente, e di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità (Cass. 11.8.1980, n. 4921)".

In nessun punto delle difese dell'attrice si eccepisce che senza la clausola, affermata e poi risultata nulla, la mutuataria non avrebbe stipulato il contratto; di conseguenza opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., e quindi – ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c.c. – l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale.

Peraltro, **in difetto di specificazione del regime finanziario, dovrà applicarsi quello in CS, essendo l'unico in linea con il disposto dell'art. 821 c.c.**. Sul punto, si veda quanto ampiamente spiegato da ARETUSI G., GERMINARA C. M., GERMINARA L., MARI C., NERBI D., PROVENZANO D., SIRGIOVANNI M., SPAGNA MUSSO B. (a cura di), *Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, pagg. 10 e segg., su www.ilcaso.it.: "*… è la proprietà di proporzionalità a distinguere il regime dell'interesse semplice … Tale criterio di proporzionalità, si trova specificato nell'art.821 del codice civile: "**I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto**" ed è stato più volte richiamato nelle sentenze di Cassazione Civile del 27/01/1964 n.191, di Cassazione Civile del 25/10/1972 n.3224, di Cassazione Civile del 23/11/1974 n. 3797 e di Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n.20600, che presentano, tutte, stessa massima: "trova applicazione il principio generale in base al quale, ove occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (art 821 terzo comma cod civ)". In questo senso, il fatto che l'ammontare degli interessi per un periodo infrannuale sia direttamente proporzionale al numero di giorni da considerare rispetto ai giorni dell'anno, dà la certezza che il regime a cui si riferiscono le sentenze è quello semplice e non può essere quello composto. Infatti, solo nel regime semplice questo criterio di diretta proporzionalità è garantito, mentre nel regime composto ciò non avviene*".

Elementi per il calcolo della rata in CS.f:

importo mutuato: 1.200.000,00

n. rate: 156

- tasso legale (1.1.2002-31.12.2003): 3%

  tasso periodale: 0,0025

  s(ni) = 156 * (1 + 0,0025 * (156 – 1)/2) = 186,225

  a(ni) = 186,225 / (1 + 156 * 0,0025) = 133,974820144

  rata fino a dicembre 2003 = 1.200.000 / 133,974820144 = 8.956,90696738 arrot. 8.956,91

- tasso legale (1.1.2004-31.12.2007): 2,5%

  tasso periodale: 0,00208

  s(ni) = 156 * (1 + 0,00208 * (156 – 1)/2) = 181,1472

  a(ni) = 181,1472 / (1 + 156 * 0,00208) = 136,768543126359

  rata fino a maggio 2007 = 1.200.000 / 136,768543126359 = 8.773,94737539415 arrot. 8.773,95

La somma complessivamente pagata dall'attrice risulta dal doc. n. 15 prodotto dalla convenuta.

Alla data di estinzione anticipata (29.7.2007) l'attrice ha corrisposto complessivi euro 923.741,53, di cui euro 2.317,44 per interessi ed euro 921.424,09 per capitale residuo.

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

Tuttavia, in base al nuovo piano di ammortamento, il capitale residuo dopo il pagamento della rata del 12.5.2007 ammontava ad euro 889.405,81 (e non euro 921.424,09), per cui l'attrice al momento dell'estinzione anticipata ha versato il maggior importo di euro 34.335,72 oltre euro 2.317,44 per interessi, dunque complessivi euro 36.653,16 non dovuti.

t	scadenze	rata	q. interessi	q. capitale	residuo	pagato	differenza
0	12/09/2003				1.200.000,00		
1	12/10/2003	8.956,91	2.162,16	6.794,75	1.193.205,25	9.673,97	717,06
2	12/11/2003	8.956,91	2.153,80	6.803,11	1.186.402,14	9.673,97	717,06
3	12/12/2003	8.956,91	2.145,39	6.811,52	1.179.590,62	9.654,44	697,53
4	12/01/2004	8.956,91	2.136,94	6.819,97	1.172.770,65	9.664,83	707,92
5	12/02/2004	8.773,95	1.856,33	6.917,62	1.165.853,03	9.654,46	880,51
6	12/03/2004	8.773,95	1.848,30	6.925,65	1.158.927,39	9.645,58	871,63
7	12/04/2004	8.773,95	1.840,24	6.933,71	1.151.993,68	9.626,45	852,50
8	12/05/2004	8.773,95	1.832,14	6.941,81	1.145.051,87	9.617,75	843,80
9	12/06/2004	8.773,95	1.824,00	6.949,95	1.138.101,92	9.636,67	862,72
10	12/07/2004	8.773,95	1.815,82	6.958,13	1.131.143,79	9.645,23	871,28
11	12/08/2004	8.773,95	1.807,61	6.966,34	1.124.177,45	9.645,23	871,28
12	12/09/2004	8.773,95	1.799,35	6.974,60	1.117.202,85	9.645,23	871,28
13	12/10/2004	8.773,95	1.791,05	6.982,90	1.110.219,95	9.645,23	871,28
14	12/11/2004	8.773,95	1.782,71	6.991,24	1.103.228,71	9.645,23	871,28
15	12/12/2004	8.773,95	1.774,34	6.999,61	1.096.229,10	9.663,54	889,59
16	12/01/2005	8.773,95	1.765,92	7.008,03	1.089.221,07	9.689,94	915,99
17	12/02/2005	8.773,95	1.757,46	7.016,49	1.082.204,58	9.679,99	906,04
18	12/03/2005	8.773,95	1.748,96	7.024,99	1.075.179,60	9.671,91	897,96
19	12/04/2005	8.773,95	1.740,42	7.033,53	1.068.146,07	9.671,91	897,96
20	12/05/2005	8.773,95	1.731,84	7.042,11	1.061.103,96	9.671,91	897,96
21	12/06/2005	8.773,95	1.723,21	7.050,73	1.054.053,23	9.671,91	897,96
22	12/07/2005	8.773,95	1.714,55	7.059,40	1.046.993,83	9.671,91	897,96
23	12/08/2005	8.773,95	1.705,84	7.068,11	1.039.925,72	9.671,91	897,96
24	12/09/2005	8.773,95	1.697,09	7.076,86	1.032.848,86	9.671,91	897,96
25	12/10/2005	8.773,95	1.688,30	7.085,65	1.025.763,21	9.671,91	897,96
26	12/11/2005	8.773,95	1.679,46	7.094,49	1.018.668,72	9.671,91	897,96
27	12/12/2005	8.773,95	1.670,58	7.103,37	1.011.565,35	9.688,96	915,01
28	12/01/2006	8.773,95	1.661,66	7.112,29	1.004.453,06	9.781,08	1.007,13
29	12/02/2006	8.773,95	1.652,69	7.121,26	997.331,80	9.801,47	1.027,52
30	12/03/2006	8.773,95	1.643,68	7.130,27	990.201,52	9.810,76	1.036,81
31	12/04/2006	8.773,95	1.634,62	7.139,33	983.062,19	9.884,64	1.110,69
32	12/05/2006	8.773,95	1.625,52	7.148,43	975.913,76	9.914,33	1.140,38
33	12/06/2006	8.773,95	1.616,37	7.157,58	968.756,18	9.930,74	1.156,79
34	12/07/2006	8.773,95	1.607,18	7.166,77	961.589,40	10.003,31	1.229,36
35	12/08/2006	8.773,95	1.597,94	7.176,01	954.413,39	10.049,05	1.275,10
36	12/09/2006	8.773,95	1.588,65	7.185,30	947.228,09	10.104,71	1.330,76
37	12/10/2006	8.773,95	1.579,32	7.194,63	940.033,46	10.142,84	1.368,89
38	12/11/2006	8.773,95	1.569,94	7.204,01	932.829,45	10.213,73	1.439,78
39	12/12/2006	8.773,95	1.560,52	7.213,43	925.616,02	10.274,78	1.500,83
40	12/01/2007	8.773,95	1.551,05	7.222,90	918.393,12	10.352,26	1.578,31
41	12/02/2007	8.773,95	1.541,52	7.232,43	911.160,69	10.381,91	1.607,96
42	12/03/2007	8.773,95	1.531,96	7.241,99	903.918,70	10.381,91	1.607,96
43	12/04/2007	8.773,95	1.522,34	7.251,61	896.667,09	10.443,33	1.669,38
44	12/05/2007	8.773,95	1.512,67	7.261,28	889.405,81	10.487,88	1.713,93
45	29/05/2007					923.741,53	36.653,16
							82.670,14

In totale, quindi, all'attrice vanno restituiti euro **82.670,14** relativamente al secondo mutuo.

Su detta somma sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della costituzione in mora,

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

effettuata con raccomandata del 19.12.2014 (v. doc. n. 4 prodotto dall'attrice).

8- Le spese di lite

Parte attrice deve ritenersi totalmente vittoriosa, in conseguenza dell'accoglimento per un mutuo della domanda principale e per l'altro mutuo della domanda subordinata. Il valore della controversia ammonta ad euro **235.451,38** (= euro **152.781,24** per il contratto dell'11.2.2000 + euro **82.670,14** per il contratto del 12.9.2003).

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, la convenuta dovrà quindi pagare al procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario (v. conclusionale), le spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto che il valore della controversia secondo il criterio del *decisum* (cfr. Cass. n. 3903/2016) ammonta ad euro 235.451,38 – vengono liquidate in complessivi euro 14.671,00, di cui euro 1.241,00 per contributo unificato e marca per diritti forfettizzati di copia, nonché euro 13.430,00 per compensi (euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Nulla a titolo di rimborso delle spese delle perizie allegate all'atto di citazione, in quanto i numeri identificativi dei rapporti periziati indicati nella fattura doc. n. 6 non corrispondono a quelli oggetto del presente giudizio.

Pone a carico della convenuta le spese di C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1) dichiara la nullità per pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura nel contratto di mutuo ipotecario in data 11.2.2000 a rogito del Notaio [redacted] rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] stipulato da [redacted] con Banca [redacted] l. e per l'effetto condanna Banca [redacted], già Banca [redacted] al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro **152.781,24** ex art. 1815, comma 2, c.c. a titolo di restituzione degli interessi pagati e non dovuti; oltre agli interessi legali su detta somma dal 19.12.2014 al saldo effettivo;

2) dichiara la nullità ex art. 1284, comma 3, c.c., per indeterminatezza della pattuizione inerente il calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario in data 12.9.2003 a rogito del Notaio [redacted] rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] stipulato da [redacted] con Banca [redacted] e per l'effetto condanna Banca [redacted] già Banca [redacted] al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro **82.670,14** a titolo di restituzione degli interessi pagati in eccesso; oltre agli interessi legali su detta somma dal 19.12.2014 al saldo effettivo;

3) condanna Banca [redacted], già Banca [redacted], a pagare all'avv. [redacted], dichiaratosi antistatario, le spese legali della presente causa, liquidate in complessivi euro 14.671,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge;

4) pone a carico di Banca [redacted], già Banca [redacted], le spese di C.T.U.

Cremona, 8 gennaio 2022.

Il G.O.P.
Avv. Nunzia Corini

Firmato Da: TEDESCO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3196862ed61741626b6dcd60c90c4e93
Firmato Da: CORINI NUNZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7568c83d955875a255612e14c97e20ea

N. R.G. 2205/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 18.03.2016 al n. 2205/2016 R.G., da ultimo riassunta con apposito ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 12.01.2018 e ritualmente notificato

DA

[redacted], nato a El Dakahlia (Egitto) [redacted] (C.F.: [redacted]), rappresentato e difeso, per mandato dimesso nel fascicolo telematico in allegato all'atto di costituzione depositato in data 25.10.2017, dall'Avv. [redacted] (C.F.: [redacted]) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in [redacted] (VI), [redacted] ha eletto domicilio, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria relative al presente procedimento al numero di fax [redacted] o all'indirizzo di posta elettronica certificata [redacted],

- attore -

CONTRO

[redacted], con sede in [redacted], C.F.: [redacted], in persona del procuratore speciale Dott. [redacted], giusta procura del 24.4.2017 a rogito del notaio [redacted] Rep. e n. [redacted] Racc. allegata alla memoria di costituzione in seguito a riassunzione del processo, rappresentata e difesa, per procura depositata nel fascicolo telematico in allegato alla comparsa di costituzione in seguito a riassunzione del processo, dagli Avv. [redacted] (C.F.: [redacted]) del Foro di Vicenza e [redacted] (C.F.: [redacted]) del Foro di Milano, presso lo studio dei quali, sito in Vicenza, [redacted] ha eletto domicilio, i quali Difensori hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al [redacted]

- convenuta –

***

Oggetto: accertamento della illegittimità e nullità di clausole del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 1.2.2011

***

All'udienza del 14.7.2021, svoltasi con modalità cartolari ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lett. h), del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, la causa veniva riservata per la decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte:

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

" Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, *contrariis reiectis*:

- accertato che gli interessi convenuti nel mutuo ipotecario stipulato in data 1 febbraio 2011, repertorio n[redacted]di Milano, siano di tipo usurario e/o la relativa clausola risulti indeterminata ex art. 1346 c.c. e/o in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB, dichiarare la nullità della previsione contrattuale relativa agli interessi e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso legale ovvero gli interessi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB.

Con rifusione delle spese e competenze legali, nonché delle spese di c.t.u. e c.t.p.

In via istruttoria: si insiste sulla richiesta di ulteriore integrazione della c.t.u. in quanto, secondo lo stesso, l'elaborato, oltre a non essere completamente rispondente ai quesiti sottoposti al perito all'udienza del 1.03.19, risultava erroneo e non esaustivo in particolare in merito ai punti 1) e 5) del quesito, nei termini verbalizzati all'udienza del 15.11.19, a cui rinvia. Inoltre, nel ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117, comma 7 t.u.b., risulta che il perito abbia utilizzato quale tasso BOT quello della data della stipula del mutuo anziché quello minimo dei 12 mesi precedenti."

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis,*

IN VIA PREGIUDIZIALE:

– Accertare e dichiarare l'estinzione del presente giudizio in quanto la riassunzione non è stata chiesta entro i tre mesi dall'interruzione come previsto dall'art. 305 cpc e comunque non è stata notificata alla [redacted];

SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE:

– Accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo al signor [redacted]; per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree;

NEL MERITO:

– Respingere tutte le domande di parte attrice; per l'effetto, confermare la legittimità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario a rogito del dott. [redacted], Notaio in [redacted] Racc.; per l'effetto, dichiarare che [redacted] nulla deve a parte attrice a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a qualunque titolo;

IN OGNI CASO:

– Con vittoria di spese e compensi di causa, e con condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingersi l'istanza di CTU contabile, per i motivi esposti in narrativa;

– con riserva di ogni ulteriore deduzione e richiesta istruttoria nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si fa sin d'ora istanza;

IN OGNI CASO:

– con vittoria di spese e competenze di lite anche con riferimento ai profili di responsabilità aggravata ex art 96 cpc."

***

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.09 N. 69

Con atto di citazione del 2.2.2016, notificato in data 11.3.2016, il Sig. [redacted] conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale l'allora [redacted] esponendo che, in data 1.2.2011, aveva stipulato con la stessa un contratto di mutuo ipotecario avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 180.000,00 per la durata di 240 mesi, oltre al periodo di preammortamento decorrente dalla data di stipula sino alla fine del trimestre in corso, con garanzia ipotecaria sui beni descritti in contratto per l'importo di € 360.000,00.

Nel suddetto contratto veniva previsto che il tasso di interesse nominale fosse fisso del 4,850%, applicato mensilmente in via posticipata, con rate di € 1.173,06, ciascuna comprendenti gli interessi e la parte capitale necessaria per il graduale rimborso della somma mutuata, scadenti la prima il 30.4.2011 e l'ultima il 31.3.2031.

Nel contratto, inoltre, veniva indicato che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) era pari al 5,266% conformemente alla disciplina in materia di credito al consumo come prescritto dalla Normativa sulla Trasparenza Bancaria.

Il tasso di mora, invece, veniva determinato mediante una maggiorazione di 2 punti percentuali del tasso contrattuale in vigore al momento della scadenza della rata non pagata.

Nel documento di sintesi, in più, venivano indicati tutta una serie di oneri e commissioni collegati all'erogazione del credito, quali le commissioni incasso rata, le spese di perizia, quelle per la stipulazione di una polizza incendio, etc..

In particolare, proprio in merito alle polizze stipulate, l'attore riferiva di aver sottoscritto più polizze, il cui beneficiario era la Banca, collegate all'erogazione del credito, che avevano comportato un esborso complessivo di € 14.436,20, di cui € 1.386,20 per la polizza incendio, € 2.160,00 per garanzia danni ed € 10.980,00 per garanzia vita.

Riferiva, inoltre, che da una perizia tecnico finanziaria, che lo stesso aveva commissionato, era emerso che il tasso effettivamente applicato al mutuo oggetto di causa era del 6,81%, a fronte di un tasso soglia, all'epoca vigente, del 6,285%, ne conseguiva che in applicazione dell'art. 1815 c.c., allo stesso dovevano essere restituiti i maggiori interessi sino ad allora corrisposti pari ad € 28.270,20, oltre a quelli maturandi, con ricalcolo delle rate future comprensive della sola quota capitale.

In data 03.11.16, si costituiva la [redacted], la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire, in quanto il [redacted] si sarebbe lamentato della pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso-soglia in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo, mentre lo stesso non affermava, né tantomeno dimostrava di aver pagato alcuna somma a tale titolo, tant'è che il piano di ammortamento era sempre stato onorato. Di talché ne conseguiva una mancanza di interesse ad agire.

Nel merito, la Banca contestava la fondatezza dell'eccepita usurarietà degli interessi del mutuo oggetto di causa, essendo, secondo la stessa, tale circostanza confutata dalla stessa

perizia di parte attorea ove veniva indicato che la Banca aveva erogato un finanziamento di euro 180.000,00 al tasso fisso del 4,85%, con un tasso soglia del periodo pari a 6,285%.

Contestava, inoltre, la tesi della sommatoria del tasso corrispettivo con quello moratorio sul presupposto che gli interessi corrispettivi si applicherebbero sul capitale a scadere, mentre quelli di mora soltanto sul debito scaduto, pertanto, il tasso di mora si sostituirebbe al tasso corrispettivo e di conseguenza i due tassi non potrebbero *sic et simpliciter* sommarsi tra di loro.

In ogni caso, evidenziava che anche qualora fosse accertata l'usurarietà del tasso di mora, si dovrebbe concludere per la nullità della sola clausola pattizia di tale tasso, senza che ciò infici la debenza degli interessi corrispettivi.

Concludeva, infine, contestando l'ammissibilità e le risultanze della perizia depositata da parte attrice, chiedendo il rigetto della richiesta C.T.U. perché ritenuta di natura esplorativa.

Nelle more del procedimento, con l'emanazione del D.L. 99/2017, convertito in Legge n. 121/2017, e del Decreto del MEF n. 185/2017, la [redacted] veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, alla prima udienza successiva veniva dichiarata l'interruzione della causa.

Nei termini di legge, il procedimento veniva riassunto nei confronti di [redacted] la quale con il contratto di cessione di ramo d'azienda del 26.6.2017, redatto con scrittura privata autenticata dal Notaio [redacted] aveva acquisito dalla [redacted] *"certe attività, passività e rapporti giuridici di BPVI"*, complessivamente indicati all'art. 3 del contratto come *"Insieme aggregato"*. Tra le *"Passività incluse"* nel compendio ceduto figuravano al

punto 3.1.2.b vii): *"i contenzioni civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti [...]"*, con conseguente successione a titolo particolare di [redacted] anche in relazione al presente procedimento.

Si costituiva, pertanto, in giudizio [redacted] con apposita comparsa depositata in data 27.04.2018, la quale eccepiva l'anomala riassunzione del procedimento nei soli suoi confronti, mentre evidenziava che, al fine di evitare l'estinzione del giudizio, lo stesso avrebbe dovuto essere riassunto entro tre mesi dall'evento (o dalla sua conoscenza legale) nei confronti del successore universale, ex art. 110 c.p.c., ossia la LCA di Banca [redacted]

Ribadiva poi le stesse difese della cedente, facendole proprie.

La causa veniva istruita con l'espletamento di una C.T.U. tecnico-contabile, più volte integrata a seguito delle richieste di parte attorea, stante le mancate risposte da parte del consulente alle osservazioni della medesima sulla mancanza di determinatezza della clausola indicativa del tasso di interesse corrispettivo e sulla difformità tra il TAEG dichiarato a contratto e quello effettivamente applicato. In particolare, in merito a quest'ultima doglianza parte attorea evidenziava che nel calcolo non era stato inserito il costo delle polizze assicurative stipulate dall'attore, pari ad € 14.436,20, indicato sin da subito e mai contestato dalla controparte.

Svolte, pertanto, le suddette rilevazioni, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.7.2021, da tenersi in

modalità cartolare, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lett. h), del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, invitando le parti a depositare nei cinque giorni precedenti l'udienza note scritte contenenti le proprie conclusioni ed eventuali istanze.

Alla suddetta udienza, svoltasi con modalità cartolari ai sensi della citata norma, la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

***

Così delineato l'ambito del dibattito processuale, ritenendo questo Giudicante che l'impianto probatorio sia idoneo a definire la causa, deve in prima analisi giudicarsi sulle questioni preliminari sollevate dalla convenuta.

Ritiene il Giudicante che le questioni pregiudiziali relative all'anomala riassunzione del procedimento nei soli confronti della cessionaria e alla carenza di interesse ad agire dell'attore siano infondate e pertanto vadano rigettate.

In merito all'anomala riassunzione del procedimento nei soli confronti della cessionaria e non anche nei confronti della Liquidazione Coatta Amministrativa, questo Giudicante ritiene di condividere le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10456/2014 perché logiche, motivate e del tutto condivisibili.

La Corte, richiamando le norme specifiche del D. Lgs n. 385/1993 ed in particolare l'art. 83, comma 3, secondo il quale *"dalla data prevista dal comma 1 (cioè, dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta) contro la Banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto*

dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3 (si tratta dell'opposizione allo stato passivo, con le relative impugnazioni, dell' insinuazione tardiva e della contestazione sul riparto finale)" nonché l'art. 92, comma 9, secondo cui *"Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto, commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario"*, giungeva alla conclusione che, *"dalla lettura delle due norme, si evince che, sul piano del processo, è stata preclusa la capacità processuale passiva della Liquidazione coatta, e la norma successiva ha inteso specificare tale situazione processuale, stabilendo l'estromissione su istanza dei commissari liquidatori dai giudizi anche attivi nei quali sia subentrato il cessionario. Regolamentato in tal modo il profilo processuale della Liquidazione coatta, ne consegue che, disposta per legge l'improseguibilità del giudizio contro [...] in l.c.a., sarebbe stata destinata ad una pronuncia in mero rito la riassunzione ove diretta verso la Liquidazione, mentre la riassunzione nei confronti della cessionaria, equiparabile alla chiamata in causa, è stata idonea a ridare impulso al processo"*.

Alla stregua di detti rilievi, pertanto, la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto, applicabile anche al caso oggetto del presente giudizio: *"Ove sia stata azionata domanda di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie nei confronti di società bancaria, posta in liquidazione coatta amministrativa in corso di causa, da cui l'interruzione del processo, va ritenuta valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art.90 d.lgs. 385/93, da equipararsi alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della Liquidazione coatta amministrativa"*.

Ne consegue che il presente procedimento debba ritenersi correttamente riassunto nei confronti della sola cessionaria.

In merito, invece, all'altra questione pregiudiziale, relativa alla asserita carenza di interesse ad agire dell'attore, deve evidenziarsi che l'interesse ad agire è un interesse di natura processuale, secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario, ed ha ad oggetto il provvedimento che si domanda al giudice, come mezzo per ottenere il soddisfacimento dell'interesse primario, rimasto leso dal comportamento della controparte.

Dal tenore della domanda formulata dall'attore si evince che lo stesso intenda ottenere una statuizione di nullità della clausola determinativa degli interessi, sia sotto il profilo della sua eventuale usurarietà, sia, in alternativa, sotto quello della sua eventuale indeterminatezza.

Ebbene, seppur quest'ultima eccezione è stata introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni, sulla quale però si è sviluppato il contraddittorio nel corso dell'indagine tecnica e negli scritti conclusionali, trattasi, in ogni caso, di un'eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato del processo e, pertanto, merita di essere valutata.

Dimostrato, pertanto, l'interesse ad agire dell'attore in merito alle domande come sopra delineate, l'eccezione in questione si rivela priva di pregio e come tale va decisamente respinta.

Passando ora al merito delle domande svolte da parte attorea, ritiene questo Giudicante che la domanda di nullità per usurarietà del contratto oggetto di causa non possa trovare accoglimento in quanto tale ipotesi non ha trovato riscontro negli esiti della espletata C.T.U., che sul punto si condividono, richiamando integralmente le motivazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio: "*Ove il giudice di merito condivida i risultati della consulenza*

tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese". (Cfr. Cass. civile sez. lav. 27910/2020).

A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi in ordine all'eccepita mancata determinatezza della clausola indicativa degli interessi corrispettivi in quanto la stessa risulta accoglibile in riferimento all'aspetto che si andrà ad esporre.

Occorre premettere che questo Giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Corte territoriale e da alcuni Tribunali di merito - seppur nella consapevolezza che tale orientamento non risulta uniforme - secondo cui l'errata indicazione del TAEG a contratto rispetto a quello applicato non comporti la nullità della clausola determinativa degli interessi ex art. 117 t.u.b. in quanto *"l'esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione. Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico"* (Cfr. Corte App. Venezia 2.2.2021, conforme Corte App. Venezia 23.7.2021 n. 2111).

Merita invece accoglimento l'eccezione attorea sulla indeterminatezza del piano di rimborso del capitale prestato in quanto si riflette in una indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto.

In un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c., *"determinato o determinabile"*.

La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (c.d. TAN) è un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.

E' noto che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla *"francese"*, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. *"all'italiana"*), tra cui: il regime finanziario della *"capitalizzazione composta"* e quello della *"capitalizzazione semplice"*. Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo *"esponenziale"*, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e *"proporzionale al tempo"*. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.

Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è

lineare), anzi in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell'operazione.

Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso.

L'importanza del criterio di calcolo degli interessi trova autorevole conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *"la mera indicazione di un "riferimento numerico" per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a "un dato momento storico" dello stesso"* (Cfr. Cass. n. 3855/2018).

Pertanto il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile (Cfr. Cass. 12276/2010): *"In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"*, il quale può essere anche individuato *per relationem*, purché, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 22898/2005, n. 2317/2007, n. 17679/2009).

Sul punto, è tornato di recente a pronunciarsi il Supremo Collegio, enunciando un principio definibile perentorio sulla determinatezza delle clausole inserite nei contratti bancari: *"Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non*

contengono l'indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi" (Cass. Civile, Sez. III, n. 16907/2019).

Sennonché, a conferma degli assunti esposti, risulta pertinente richiamare anche il recente arresto delle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8770/2020, emessa in materia di contratti derivati finanziari, ma la cui *ratio decidendi* risulta certamente estensibile alle convenzioni del mercato del credito.

Il Supremo Collegio, infatti, ribadisce l'esigenza, ai fini di *"una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto del contratto"*, di tenere conto anche dei c.d. *"costi occulti"*, tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. *"differenziale di costo"* derivante dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Orbene, sulla base di tali premesse espositive, analizzando la documentazione versata in atti, emerge che in nessuna pattuizione scritta, né nel contratto di finanziamento, né nella documentazione allegata, risulti esplicitato il regime di capitalizzazione adottato dall'Istituto finanziatore.

A ciò deve aggiungersi che, all'atto della stipulazione, neppure era stato allegato al contratto il piano di ammortamento - prodotto solo *ex post* dalla convenuta - privando così il mutuatario della possibilità di avere contezza della misura di digradazione del capitale

prestato e di conseguenza di poter rendersi conto del regime di capitalizzazione impiegato dall'Istituto di credito.

L'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto *ad substantiam* – ex artt. 1284, comma 3, c.c. e 117 t.u.b. – per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma (Cfr. Corte d'Appello di Bari del 3.11.2020 n. 1890)

Posto poi che, nel nostro ordinamento, l'art. 821, comma 3, c.c. prescrive che *"i frutti civili"* (tra cui anche gli *"interessi dei capitali"*) *"si acquisiscono giorno per giorno"* stabilendo così una maturazione lineare e proporzionale degli interessi al capitale prestato, un diverso regime di capitalizzazione doveva necessariamente essere pattuito per iscritto.

Ne consegue che, nel caso di specie, il piano di rimborso del mutuo a rata costante, ovvero c.d. *"alla francese"*, dovrà essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice.

Infine, la mancata formulazione della domanda in relazione all'effetto anatocistico che si realizzerebbe con l'adozione di un piano di ammortamento alla francese in violazione dell'art. 1283 c.c., neppure proposta in fase di precisazione delle conclusioni, esime il Giudicante dalla valutazione della questione.

Le spese di lite vanno poste a carico della Banca convenuta, in osservanza del principio di soccombenza sostanziale, e liquidate in favore della parte attrice come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37, avendo riguardo al valore della controversia - ricompreso nello scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52.000,00 - e con il compenso determinato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria.

Le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

In merito alla richiesta attorea di rifusione delle spese di C.T.P., dimesse in atti in sede di precisazione delle conclusioni, precisato che la relativa produzione non è soggetta a preclusioni istruttorie (cfr. Cass. 24188 del 8.9.2021), va condiviso il principio enunciato della Suprema Corte che ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). Tuttavia, tali spese vanno dimezzate in quanto eccessive, avuto riguardo al valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1. Accertata e dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta del mutuo stipulato in data 1.2.2011 dall'odierno attore [redacted] con l'allora Banca [redacted], oggetto del presente giudizio, condanna [redacted], quale cessionaria, a rielaborare il piano di rimborso del mutuo a rata costante utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice, con restituzione delle somme corrisposte dal mutuatario in eccedenza sino alla data di rielaborazione del piano di rimborso, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al soddisfo.

2. Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione in favore della parte attrice delle spese e competenze di lite, con distrazione delle stesse al procuratore antistatario, liquidando le spese e competenze processuali nell'importo complessivo di € 7.799,00, di cui € 545,00 per esborsi in senso stretto ed € 7.254,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ponendo le spese di C.T.U., come già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.

3. Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere all'attore la metà delle spese di C.T.P., che liquida in tale misura nell'importo complessivo di € 4.090,15, comprensivo degli accessori di legge.

Così deciso in Vicenza, in data 01 febbraio 2022.

IL GIUDICE

(Dott. Francesco Lamagna)